COLLEZIONE CELERIFERA

DELLE

LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI E CIRCOLARI

PUBBLICATE NELL'ANNO 1866

ED ALTRE ANTERIORI

ANNO XLV

PARTE SECONDA

FIRENZE

ENRICO DALMAZZO EDITORE

1866

N° 33 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 2983) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 1866.

Credito fondiario assunto dal Banco di Napoli, dal Monte de' Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di risparmio in Milano, dalle Opere pie di San Paolo di Torino, e della Cassa di risparmio di Bologna.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati l'unita Convenzione del 4 ottobre 1865 e il Verbale 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena, la Cassa centrale di risparmio in Milano, le Opere pie di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle Provincie continentali del Regno, colle modificazioni infra riferite (*La Convenzione ed il Verbale di cui nel presente articolo saranno inserti in un prossimo foglio*).

2. Le operazioni di Credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte dei Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di risparmio in Milano, dalle Opere pie di San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio di Bologna, sono regolate dalla convenzione anzidetta, dal suindicato verbale e dalla presente Legge.

3. Il Credito fondiario ha per oggetto:

a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle Provincie continentali del Regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiarie portanti interesse annuo del 5 per cento, il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

d) Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garentito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'assegni sulle Casse dello Stato. delle Provincie e dei Comuni, d'interessi e dividendi di Società, aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriere all'effettiva riscossione.

4. Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'istituto diventa prima. — L'istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

5. A termini dell'articolo 3 i mutui possono essere di due sorta:

a) Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità, che comprendono l'interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese di amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota di ammortizzazione, questa ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di dieci anni, nè maggiore di cinquanta;

b) Anticipazioni procedenti dell'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel Regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno degli istituti, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi dal Banco di Napoli e dagli altri istituti, mediante Buoni di Cassa, pel valore non maggiore dal fondo che sarà destinato a questa specie di operazioni. — L'interesse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'istituto, ma dovrà superare l'interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno uno per cento. — Si pagano in numerario gl'interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'istituto, nonchè gl'interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.

6. Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'istituto che fa il prestito, i mutuatari pagano all'istituto unitamente agli interessi od annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione di ipoteca. — Inoltre pagano all'istituto, onde questi ne soddisfi il pubblico erario, altri quindici centesimi, che potranno essere ridotti a dieci per Decreto Reale a titolo di abbonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.

7. Il pagamento d'interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitale dovuti all'istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione. — Le somme dovute per tali titoli producono di pien diritto interesse dal giorno della scadenza. — In caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto l'istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta. — Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito corrispondendo però all'istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'art. 6. — Questi

compensi consisteranno, per conto degl'istituti, in centesimi 45 per una volta sola, sopra ogni cento lire della somma restituita prima del tempo; e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento annuale delle intiere quote di abbuonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita; e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno alla metà della somma delle restanti quote annuali di abbuonamento, pagato in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito. — Lo stesso compenso è anche dovuto in tutti i casi in cui per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito. — È in facoltà dell'istituto di rifiutare pagamenti di acconti di debito che non raggiungano l'ammontare dell'annualità dovuta dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità, sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori. — Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione, possono farsi in cartelle fondiarie al valore nominale. — Il mutuatario, ogni qualvolta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Questa riduzione parziale si opererà colla esibizione al Conservatore delle Ipoteche di una dichiarazione della Direzione dell'istituto, vidimata dal Delegato governativo.

8. La massa delle cartelle fondiarie emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'istituto. — Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative; queste ultime trasmessibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'istituto al tempo della cessione. — Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del Regolamento. — Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale. — Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecario. — L'estrazione si fa pubblicamente. — Le cartelle restituite in natura vengono dall'istituto annullate giusta le modalità del Regolamento. — Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso. — Di ciascuna estrazione vien data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

9. Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli istituti di credito fondiario, fino alla concorrenza del fondo a tale uso destinato. — La Banca Nazionale, per estensione dei diritti ad essa concessi dalle Leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme, ove alla garanzia di queste si aggiunga un deposito, ovvero un trapass di cedole fondiarie, in conformità delle disposizioni dei suoi statuti relativamente alle rendite dello Stato.

10. Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario, l'istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, finchè detto fondo non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal Regolamento di cui al seguente articolo 26. — Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari Regolamenti.

11. Allo scopo che l'istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca; il mutuatario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza. Potrà domandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pa-

gamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego a norma del diritto comune nei casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente.

12. Se l'istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, fermerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto dopochè, presa inscrizione del suo credito, dal certificato del Conservatore delle Ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione. — In tal caso l'istituto consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito e ne ritirerà quietanza in forma notariale sulla matrice del rogito costitutivo del contratto. — Il notaio rilascierà copia di tale quietanza in calce alla prima copia del rogito e sulla presentazione della medesima il Conservatore delle Ipoteche, in margine alla iscrizione già presa annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver fatta la predetta annotazione marginale. — Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del Notaio e del Conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato.

13. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

14. Le iscrizioni ipotecarie prese dall'istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla Legge.

15. I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudizialmente all'istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre, di eleggere il loro domicilio nel luogo del Tribunale nel cui circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione, l'istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore. — In mancanza di tale notificazione, le iscrizioni predette hanno l'effetto che tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestri, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione, intrapresi dall'istituto di credito fondiario in seguito alle iscrizioni medesime, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo, o per morte o per vendita, o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi, con o senza divisione.

16. I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale tutti quelli che per Legge, per Regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto d'immobili od altrimenti, possono essere investiti in cartelle fondiarie.

17. Le disposizioni delle Leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito pubblico italiano, sono estese anche alle cartelle fondiarie.

18. Le cartelle fondiarie, gl'interessi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili.

19. I libri e registri dell'istituto, tenuti secondo i suoi Regolamenti, come pure i loro estratti faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi.

20. Per riscuotere le annualità, l'istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi colla stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

21. La richiesta che venisse fatta dall'istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'art. 557 del Codice di procedura civile non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il Magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice dimanda dell'istituto medesimo.

22. Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di procedura civile sono portate le seguenti modificazioni:

a) Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita

laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione d'ogni altro atto e sentenza. — Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;

b) Dal giorno in cui è notificato al debitore il precetto di pagamento, l'istituto potrà domandare al Presidente del Tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestratario dei beni, il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello; — Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i frutti il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'istituto; — Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori; — L'istituto ha diritto di richiedere al Presidente medesimo la rimozione del sequestratario e la surrogazione di altro. Il Presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile;

c) L'istituto potrà dimandare l'incanto attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile; — Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione l'istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo;

d) Se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggior quantità di beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, e ciò in corrispondenza dell'art. 661;

e) Il Magistrato assegnerà sempre nell'interesse del credito fondiario il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisse un termine massimo ed un minimo;

f) Il compratore degli immobili nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'istituto senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla Legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.

23. La facoltà di emettere cartelle di credito fondiario non potrà essere conceduta a qualsiasi istituzione, società o privato, se non in forza di Legge. — È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere per Decreto Reale l'esercizio del credito fondiario nei termini della presente Legge ad istituti consimili a quelli contemplati nell'articolo 1, i quali domandassero di assumerlo nella Sicilia e nella Sardegna.

24. Gli stati delle operazioni del credito fondiario e quant'altro concerne l'andamento dell'istituto, vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel Regolamento.

25. Le operazioni del credito fondiario vanno soggette ad ispezione governativa. Inoltre un delegato governativo presso ciascun istituto vigili immediatamente le operazioni del credito fondiario e controfirma le cartelle. — I relativi asseguamenti sono a carico degli istituti.

26. Un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente Legge. — In ispecie poi determinerà: — La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale; — Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative; — La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca, le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gl'incendi; — I modi e termini nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per

turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà; — Il massimo ed il minimo dei prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni; — Le norme per l'investimento del fondo di riserva; — I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa e l'ufficio dei delegati governativi. — Questo Regolamento dovrà essere pubblicato prima che gli istituti intraprendano qualsiasi operazione di credito fondiario.

Disposizioni transitorie.

27. Ferma la disposizione dell'articolo 1253 del Codice civile pel subingresso a favore degli istituti che pagassero le imposte in luogo del debitore moroso, e finchè non sia unificata per tutto il Regno la Legge per l'esazione delle imposte, è stabilito che l'Esattore, quando sia avvertito dai rappresentanti degli istituti, essere ipotecati a loro favore immobili sui quali esso possa esercitare l'esecuzione forzata, dovrà sotto la sua responsabilità notificare ai rappresentanti stessi il fatto del mancato pagamento dell'imposta, almeno 8 giorni prima del cominciamento degli atti esecutivi contro il debitore. — V. Celerif. 1861, pag. 1707; — 1865, pag. 418 e 419.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI. — A. SCIALOJA. — G. DE FALCO.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 435 al 439, 449, 519 e 520. — Senato del Regno, N. 7, 8, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 al 68.

(N. 2985) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 1866.

Nuovo riparto dei Consiglieri Provinciali della Toscana, a seguito delle circoscrizioni territoriali stabilite col R. Decreto del 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Reale Decreto del 14 dicembre 1865, con cui, al seguito della effettuata pubblicazione della Legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, viene provveduto ad una nuova circoscrizione giudiziaria per le Provincie della Toscana; considerando che la riforma portata dalla Legge predetta e dalla successiva circoscrizione giudiziaria nella istituzione e nel perimetro territoriale dei Tribunali Pretoriali in precedenza esistenti nelle Provincie suddette ha prodotto la necessità di dover procedere ad un nuovo reparto dei Consiglieri Provinciali, affinchè la Rappresentanza legale di ciascuna di esse sia costituita nei modi dalla Legge prescritti; visti gli articoli 72 e 109 del Regolamento in esecuzione della Legge comunale e provinciale stato approvato col nostro Regio Decreto dell'8 giugno 1865; visto l'art. 235 della surriferita Legge comunale e provinciale del 20 marzo di detto anno; avuto il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli attuali Consigli Provinciali delle Provincie della Toscana sono disciolti per essere quindi ricostituiti entro il termine dalla Legge prefisso.

Art. 2. Fino alla installazione delle nuove Rappresentanze Provinciali, i predetti Consigli nonchè le Deputazioni provinciali continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti che dalle Leggi vengono loro affidati. — V. alle pag. 353 e 481.

Art. 3. La elezione dei nuovi Consiglieri Provinciali verrà effettuata in base al reparto indicato nella tabella annessa al presente Decreto, che rimane da noi approvata, e sarà vidimata d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

RIPARTO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI NELLA TOSCANA

Provincia di Firenze. — 60 *Consiglieri* — Firenze (città): Santa Croce, Consiglieri 3. Santa Maria Novella 3. Santo Spirito 3. San Giovanni 3.

Firenze (campagna) 3. Sesto 2. Campi 2. Lastra a Signa 2. Pontassieve 2. Dicomano 1. Prato (città) 3. Prato (campagna) 2. San Casciano 3. Greve 1. Scarperia 2. Firenzuola 1. Figline 2. Borgo San Lorenzo 2. Marradi 1. Pistoia 1ª 2. Pistoia 2ª 2. Pistoia 3ª 2. San Marcello 1. San Miniato 1. Empoli 3. Castelfiorentino 2. Fucecchio 2. Bagno di Romagna 1. Modigliana 1. Rocca San Casciano 1. Galeata 1.

Provincia di Lucca. — 40 *Consiglieri* — Lucca (città) 5. Lucca (campagna) 5. Barga 2. Borgo a Mozzano 4. Camajore 2. Capannori 1ª 3. Capannori 2ª 4. Monsummano 2. Borgo a Buggiano 2. Pescia 4. Pietrasanta 2. Seravezza 2. Viareggio 3.

Provincia di Siena — 20 *Consiglieri* — Siena 1ª 3. Siena 2ª 2. Asciano 1. Chiusdino 1. Chiusi 1. Colle 1. Montepulciano 2. Montalcino 1. Pienza 1. Poggibonsi 2. Radda 1. Radicofani 2. Sinalunga 2.

Provincia di Arezzo. — 40 *Consiglieri* — Arezzo 1ª 3. Arezzo 2ª 4. Bibbiena 3. Castiglion Fiorentino 2. Cortona 5. Fojano 2. San Giovanni 5. Montesansavino 2. Montevarchi 4. Pieve Santo Stefano 2. Poppi 4. San Sepolcro 4.

Provincia di Pisa. — 40 *Consiglieri* — Pisa 1ª 4. Pisa 2ª 4. Pisa 3ª 4. Pontedera 4. Cascina 3. Rosignano Marittimo 2. Lari 2. Peccioli 2. Fauglia 2. Vicopisano 3. Volterra 3. Pomarance 2, Fitto di Cecina 2. Campiglia Marittima 2. Piombino 1.

Provincia di Grosseto. — 20 *Consiglieri* — Grosseto 1. Arcidosso 3. Santa Fiora 2. Roccastrada 2. Massa Marittima 2. Giglio 1. Orbetello 2. Manciano 1. Pitigliano 2. Scansano 1. Giuncarico 2.

Provincia di Livorno. — 20 *Consiglieri* — Livorno 1ª 6. Livorno 2ª 6. Livorno 3ª 5. Portoferraio 2. Marciana Marittima 1.

Totale generale della popolazione delle Provincie della Toscana, e numero dei Consiglieri assegnati a ciascuna di esse Provincie:

Firenze	Popolazione	696804	Consiglieri	60
Lucca	»	256161	»	40
Siena	»	192925	»	20
Arezzo	»	220999	»	40
Pisa	»	245028	»	40
Grosseto	»	100626	»	20
Livorno	»	116811	»	20
	Totale generale N.	1827354		240

(N. 2987) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale addì 28 giugno 1866.

Proroga sino a tutto dicembre 1866 dell'esercizio provvisorio del bilancio, e facoltà data al Governo di riscuotere le imposte, di eseguire la Legge sulle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico, di provvedere a riforme nell'ordinamento interno dei Ministeri ed Uffici, di provvedere ai lavori di costruzione delle ferrovie, ecc.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La Legge del 30 aprile 1866, n. 2865, per l'esercizio provvisorio del bilancio è prorogata fino a tutto dicembre; e sono prorogate fino al termine della guerra le Leggi delli 1° e 17 maggio 1866, n. 2872 e 2907. — V. alle pag. 740, 835 e 842.

Art. 2. E' data inoltre facoltà al Governo;

a) Di riscuotere per intero od anche in parte, durante il 1866, le imposte comprese nei progetti di Legge già votati nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, e di applicare le disposizioni in essi contenute (allegati *A* e *B*);

b) Di pubblicare ed eseguire come Legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico (allegato *C*);

c) Di provvedere con Decreti Reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti e delle attribuzioni loro e degli Uffiziali che li compongono, salva l'approvazione del Parlamento;

d) Di provvedere con Decreti Reali al modo di impedire la interruzione dei lavori di costruzione e dello esercizio delle ferrovie, non che la interruzione della costruzione di altre opere pubbliche principali, purchè non ne derivi maggior onere alla Finanza dello Stato, e non si apporti alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — RICASOLI.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 563, 564 e 565. — Senato del Regno, N. 101, 102 al 108.

Firenze, 19 ottobre 1865.

Circolare (N. 274-13) del Ministero di Finanze ai Contabili Demaniali.

Conguaglio dell'imposta fondiaria; rendita dei terreni provenienti da affitti.

Fu esternato il dubbio se, in vista del disposto dall'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione della Legge di conguaglio, gli Agenti delle Tasse abbiano facoltà di proporre aumenti alle rendite dichiarate come provenienti da affitti, sieno essi stipulati con scrittura, o verbalmente convenuti.

Quantunque il dubbio dovesse essere dileguato dopo che fu emanata la Circolare del 27 settembre a. c., numeri 264-12, tuttavia non sarà inutile al riguardo qualche maggiore spiegazione.

Il Regolamento dovendo stabilire il modo di accertare la rendita, non poteva per i beni affittati supporne altra all'infuori di quella che dal fitto proviene.

Ma da ciò non potrebbe derivarsi che debbasi senza esame accettare la rendita come sopra risultante dagli affitti; imperocchè altrimenti sarebbe per tale rispetto tornata vana l'ampia facoltà data alle Commissioni di sindacato per la determinazione delle rendite.

Ed invero se per i beni affittati non si avesse facoltà di procedere alle opportune indagini, e se riconosciuto fittizio un contratto d'affitto, non avesse la Commissione di sindacato facoltà di determinare la rendita che possa ritenersi per vera, sarebbe bastato che il contribuente presentasse le scritture d'affitto, od il sunto dei patti verbalmante convenuti, perchè la rendita sua fosse di per sè stessa determinata.

Ora tale non è, e non poteva essere il concetto del Regolamento.

Le Commissioni di sindacato e d'appello hanno largo potere nell'accertamento delle rendite, e quando possano dubitare che un contratto di affittamento sia fittizio, od altrimenti alterato per accordi intervenuti tra il proprietario e l'affittuario, nello scopo di frodare alle finanze parte dell'imposta, le Commissioni di sindacato debbono a termini dell'art. 31 del Regolamento instituire prove sommarie contro la veridicità delle scritte d'affitto, o del sunto dei patti verbali somministrato dal dichiarante, ed attribuire al fondo la sua rendita vera, o che come tale possa ritenersi.

Gli Agenti delle Tasse pertanto si uniformeranno a quanto fu prescritto colla Circolare del 27 settembre, ecc., numeri 264-12, relativamente ai beni affittati.

Confida poi il sottoscritto che le Commissioni di sindacato vorranno per parte loro sottoporre a diligente esame le dichiarazioni delle rendite provenienti da affitti, e ben vegliare i documenti che saranno loro presentati dagli Agenti delle Tasse; avvegnachè risulti che in qualche località non siasi da taluno rifuggito dal ricorrere od a scritture fittizie d'affitto, od alla alterazione dei patti verbalmente convenuti, per sottrarre all'imposta parte della rendita.

E tanto più, spera il sottoscritto, useranno le Commissioni di sindacato del largo potere loro concesso, in quantochè se le rendite dei fondi saranno accertate nel loro

vero ammontare, riuscirà equo e proporzionato tra i contribuenti il riparto dell'imposta. — V. Celerif. 1865, pag. 1914.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze, 19 ottobre 1865.

Circolare (N. 275-18) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Invio di stampati per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Perverranno fra breve tempo alle Direzioni gli stampati di modulo *L, M, N, O*, dei quali esse devono fare distribuzione come sarà detto in appresso.

Gli stampati di modulo *L* e *M* sono le notificazioni della prima e della seconda pubblicazione delle tabelle delle rendite, da affiggersi in ciascun Comune come è detto agli articoli 44 e 45 del Regolamento.

Tali stampati, la cui quantità fu ragguagliata ad un dipresso per ciascuna direzione al numero di 6 per ciascun Comune e per ciascun modulo, saranno distribuiti tra i Sindaci, coll'avvertenza che pei piccoli Comuni ne possano bastare tre o quattro mentre di un numero maggiore ne han d'uopo i Comuni più notevoli.

Lo stampato di modulo *N* è il registro a matrice di ricevuta dei ricorsi in appello. Di esso, che sarà inviato a ciascuna Direzione in sufficiente quantità, sarà fatta distribuzione ai Sindaci dei Comuni ed alle Commissioni di sindacato, essendochè sia in facoltà dei contribuenti di consegnare i ricorsi in appello od alla Commissione di sindacato, od alle Segreterie comunali.

Siccome poi è a prevedere che la maggior parte dei ricorsi, almeno pei Comuni che non siano sede della Commissione di sindacato, sarà presentata alla Segreteria comunale, così converrà che di tale circostanza tengano conto le Direzioni nella distribuzione che devono farne, onde non avvenga che nel mentre presso la Commissione ce ne sia ad esuberanza, manchino poi ai Sindaci.

Lo stampato infine di modulo *O* è l'elenco dei ricorsi in appello che il Sindaco deve trasmettere in due originali, insieme ai ricorsi stessi, alla Commissione di sindacato; di esso pertanto sarà fatta distribuzione ai soli Sindaci.

Nella distribuzione dei suddetti stampati occorre che le Direzioni si prefiggano giuste norme e tengano conto delle particolari circostanze dei Comuni e dei Consorzi, come sarebbe, ad esempio, del numero dei contribuenti, onde non avvenga, come per gli altri stampati, che se ne facciano poi considerevoli richieste, che non potrebbero ravvisarsi in relazione alle esigenze del servizio; il che non potrebbesi ad altro attribuire se non a ciò, che non siasene fatta la distribuzione con prudente criterio.

Per il Ministro, G. Finali.

Firenze, 25 ottobre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Spiegazioni sul modo di redigere i prospetti delle prestazioni affrancabili.

Dai rapporti finora pervenuti in adempimento della Circolare 29 settembre scorso il sottoscritto ebbe a rilevare:

1° Che un gran numero di partite inscritte a carico del Demanio si pagano senza che ne esista o ne consti alcun titolo, e senza che la Direzione abbia indicato nella colonna 5ª del prospetto se i creditori sono almeno assistiti dal possesso richiesto per la prescrizione acquisitiva, o nelle *Osservazioni*, quali pratiche si fanno per lo appuramento del titolo;

2° Che talune partite rimangono accese, benchè si avverte *che non furono mai pagate*, ma non si accenna con precisione se la omissione dei pagamenti ha durato per il tempo che basterebbe per la estintiva prescrizione;

3° Che qualche Direzione demaniale inviò certificato negativo, mentre nei registri del Tesoro sono inscritte annualità passive affrancabili e di una non tenue cifra;

4° Che per la maggior parte delle prestazioni si è omesso d'indicare nelle *Osservazioni* se il fondo che ne è gravato sia alienato o tra quelle da alienarsi, giusta le Leggi 21 agosto 1862, num. 793-94. — V. Celerif. 1862, pag. 2145, 2577 e seguenti.

Le Direzioni che hanno già evaso la Circolare 29 settembre, vorranno compiacersi di rivedere le minute dei loro rapporti e prospetti: e riscontrandovi applicabili i preaccennati rilievi, provvederanno con rapporti e prospetti suppletori, secondo il caso, alle necessarie rettificazioni ed aggiunte a quelli che già furono trasmessi.

Le Direzioni, che non hanno per anco evaso la Circolare, sono invitate a sollecitarne l'adempimento, tenendo conto anche delle prescrizioni contenute nella presente; ed avvertendo che la mancanza di alcuni dati non giustifica l'indugio, essendosi a ciò provveduto col periodo terzo della Circolare sopracitata.

Tutte le Direzioni poi vorranno accertarsi per mezzo delle Agenzie del Tesoro che non esistono altre passività, oltre quelle apparenti dai loro atti.

In ispecialità, per quanto concerne il rilievo nº 4, vuolsi tener presente che per gli articoli 12 e 14 del Regolamento 14 settembre 1862, ed art. 9 dell'Istruzione Ministeriale del 12 ottobre detto anno, devonsi dedurre le prestazioni prediali dalla rendita nella stima dei beni da alienarsi. Trattandosi quindi di annualità gravate sui beni venduti, bisognerà verificare se siensi osservate quelle prescrizioni; e nell'affermativa, *quand'anche non se ne fosse fatta menzione nel contratto*, le prestazioni sarebbero passate a carico degli acquirenti, i quali già ne avrebbero scontato l'onere col pagamento di un minor prezzo. — Ved. Celerif. 1862, pag. 2754.

Se i beni non fossero per anco venduti le Direzioni avranno cura che siano osservate le prescrizioni di cui sopra è detto, promuovendo all'uopo la rettifica delle già fatte perizie.

Trattandosi di prestazioni sopra beni passati al Demanio dalla Cassa Ecclesiastica, si rammenta che per l'art. 3 della Circolare del 12 maggio 1863 (Ved. Celerif. 1863, pag. 1640) debbono essere indicate nella colonna nº 12 dell'elenco dei beni che passano al Demanio per il calcolo del valore del fondo e della rendita da inscriversi a favore della Cassa Ecclesiastica. È quindi chiaro che le prestazioni di cui non risulti essersi tenuto calcolo a diminuzione della rendita iscritta rimangono a carico della Cassa Ecclesiastica.

Per ultimo essendo necessario che non figurino in bilancio passività che non stanno più a carico dello Stato, si raccomanda vivamente alle Direzioni tutte di avanzare senza indugio le richieste secondo il prescritto modulo, per la radiazione dai ruoli di tutte le partite che sono passate o che fossero per passare a carico dei terzi, indicando con precisione l'epoca in cui cessarono d'essere a carico del Demanio, onde si possa riscontrare se vi ebbero luogo indebiti pagamenti.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 31 ottobre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Discipline per stabilire i prezzi che servono di base agl'incanti di beni demaniali o di regio patronato.

In molte occasioni è occorso di notare che nei pubblici incanti, specialmente per affitti di beni di regio patronato, si dichiara che l'asta avrà luogo per *offerte segrete*, e contemporaneamente si pubblica il prezzo che deve servir di base all'asta, con avvertimento che le offerte per essere accettate *non dovranno essere a quello inferiori*.

Una tale pratica non si ravvisa del tutto conforme al Regolamento 13 dicembre 1863 e in ispecie all'art. 78, il quale mentre dichiara potersi procedere ai pubblici incanti od a mezzo della candela vergine, od a mezzo delle offerte segrete, ha espressamente ordinato che nel primo caso l'incanto venisse aperto sul prezzo prestabilito e reso di pubblica ragione, ed invece nel secondo caso ha prescritto che il *maximum* ed il *minimum* cui si possa arrivare nell'aggiudicazione fosse bensì previamente stabilito, ma dovesse rimanere affatto sconosciuto ai concorrenti, e soltanto dopo aver lette tutte le offerte presentate si dovesse prendere conoscenza del prezzo fissato dall'Amministrazione e lasciato all'arbitrio del Governo di valersi di uno o dell'altro di questi due modi secondo le diverse circostanze, importanza e qualità del contratto, ma non può certamente usarne promiscuamente, giacchè verrebbe ad introdurre un terzo modo risultante dalla confusione delle formalità prescritte pei due mezzi anzidetti, lo che non è ammesso dal Regolamento, nè è compatibile in sè.

I due sistemi previsti dal Regolamento hanno due diverse ragioni di essere nel primo caso, nel caso cioè, che l'Ammininistrazione creda più vantaggioso all'Erario di tentare l'incanto a mezzo della candela vergine procede essa stessa a dare una stima precisa alla cosa. Nel caso poi che voglia appigliarsi al mezzo delle offerte segrete, spera più dalla stima che siano per farne i concorrenti, giacchè circostanze particolari, per lo più affatto sconosciute all'Amministrazione, possono influire di non poco sul valore della cosa, e perciò nello stabilire segretamente un limite provvede soltanto a cautelarsi da ogni pur possibile aberrazione.

Dalle cose sin qui discorse apparisce che l'utile che l'Amministrazione si ripromette dall'usare il secondo dei detti due sistemi, verrebbe affatto a svanire tuttavia che fosse pubblicato il prezzo su cui vogliosi aperti gli incanti, imperocchè tutti i concorrenti, appoggiandosi all'estimazione fatta dal Governo, di poco lo varierebbero. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Vorranno quindi le Direzioni tener presenti d'ora in avanti le considerazioni sovraesposte, e curato l'esatto adempimento delle formalità prescritte per quello fra i due modi di pubblico incanto stabiliti dal Regolamento che a seconda delle circostanze si riterrà preferibile nei singoli casi.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 3 novembre 1865.

Circolare (N° 248) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Alle Direzioni delle Tasse e del Demanio è obbligatorio l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il distinto posto in cui furono collocate le Direzioni delle Tasse e del Demanio, mercè le aggregazioni di nuovi servizi e lo svariato numero d'affari cui debbono provvedere, esige che ciascuna di esse sia munita della Gazzetta Ufficiale del Regno, e degli Atti del Parlamento che colla medesima si distribuiscono.

Una tale necessità non ha bisogno di essere dimostrata: vi sono provvedimenti governativi che non possono trovar luogo nella raccolta o che lo trovano troppo tardivamente, e che pure è necessario sieno subito conosciuti dai signori Direttori. Vi sono ragioni di Leggi e di Regolamenti che risultano soltanto dalle discussioni parlamentari che le hanno precedute.

Preoccupato il Ministero di un tale stato di cose ha tenuto modo che negli assegnamenti fissi per ispese d'Ufficio ripartite in conformità del Decreto Ministeriale 1° ottobre prossimo passato già distribuito, fosse compreso l'abbuonamento obbligatorio alla Gazzetta Ufficiale ed agli Atti del Parlamento a cominciare dal 1° novembre corrente. — V. Celerif. 1865, pag. 2019.

Quantunque però acquistata sugli assegnamenti di cui è caso la collezione della Gazzetta ed Atti parlamentari, dovendo rimanere proprietà dell'Ufficio, sarà a cura dei signori Direttori fatta annualmente rilegare in distinti volumi, e conservata cogli Atti del Governo ed altri libri provvisti in servizio della Direzione.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 6 novembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Norme per la intestazione e spedizione dei mandati di rimborso.

Si è dovuto conoscere che non in tutte le Provincie del Regno seguesi un uniforme provvedimento nella spedizione dei mandati di rimborso delle spese di riscossione e di quelle di giustizia criminale anticipate dai Contabili.

Siffatti mandati in alcune Provincie vengono intestati nominativamente ai Contabili degli Uffici, dai quali sono stati eseguiti i pagamenti, in altre invece sono spediti con la semplice indicazione degli Uffici stessi, senza menzione alcuna dei Contabili che vi erano preposti.

Egli è vero che l'art. 371 del Regolamento 13 dicembre 1863 sulla Contabilità generale dello Stato, nel prescrivere il modello da usarsi per la spedizione di tali mandati non fissa alcuna regola su questo proposito, ma non è per ciò men necessario che un unico procedimento sia adottato per la spedizione di cosiffatti mandati, e che questo tenda a conciliare l'obbligo dei Tesorieri di rilasciare le quitanze di versamento in favor dei Contabili, colla difficoltà che pei frequenti mutamenti dei titolari degli Uffici s'incontrerebbero per ispedire con la indicazione dei loro nomi i mandati in parola. — Ved. Celerif. 1864, pag. 961.

È stato quindi disposto di accordo con la Direzione generale del Tesoro:

1° Che i mandati di rimborso delle spese di riscossione e di giustizia criminale vengano dalle Direzioni spediti in favore degli Uffici dai quali fu eseguito il pagamento;

2° Che le Direzioni, ricevuto da quella del Tesoro l'avviso di ammissione a pagamento dei mandati predetti, trasmettano a quest'ultima la nota, conforme al mo-

dello annesso, che sarà steso a mano, per indicare il nome, cognome e qualifica dei Contabili a favore dei quali devono essere rilasciate le quitanze di versamento.

La Direzione curerà da oggi in poi la puntuale esecuzione delle sovra contenute disposizioni, avvertendo che esse modificano il terzo alinea dell'art. 11, non che l'art. 12 della Circolare a stampa 16 ottobre 1861, nº 970 (vecchia serie), e che il modulo qui annesso sostituisce quello nº 8 inserto nella precitata Circolare.

Per il Direttore generale, L. De Margherita.

DIREZIONE

delle Tasse e del Demanio
di

Bilancio del Ministero
di

Esercizio 186

NOTA *indicante il nome, cognome e qualifica de' Contabili a favore dei quali devono essere spedite le quietanze di versamento in concambio de' mandati di rimborso infradescritti, ammessi a pagamento dalle Direzioni Compartimentali del Tesoro.*

COGNOME, NOME e qualifica dei Contabili cui spetta il rimborso	NUMERO del		IMPORTO di ciascun Mandato	*Osservazioni*
	Capitolo	Mandato		
		Totale L.		

Dato a addì 186

Il Direttore delle Tasse e del Demanio
N. N.

Firenze, 14 novembre 1865.

Circolare (N. 249) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

La corrispondenza telegrafica governativa dee restringersi nei limiti del puro necessario.

Dal Ministero dei Lavori pubblici vien fatto presente a questo delle Finanze come la corrispondenza telegrafica, la quale prende tuttodì un maggiore sviluppo, possa nelle Provincie meridionali aver corso regolare appena quando si adoperi la maggiore vigilanza per mantenere i fili in buono stato, e quando i dispacci governativi non sieno troppo numerosi e troppo diffusi.

Veduta la poca o nessuna utilità di accrescere il numero dei fili sopra una linea come quella da Napoli a Reggio che ne sostiene già abbastanza per le condizioni in cui trovasi, vedute altresì le difficoltà topografiche che rendono necessari per la costruzione di una linea novella in quelle contrade, sacrifizi che le condizioni dell'Erario consigliano d'evitare, il Ministero dei Lavori pubblici è in via di studiare una

combinazione che permetta, con spesa non grave, la costruzione di una nuova linea fra le città summentovate. — V, Celerif. 1864, pag. 157 e 132; — 1865, pag. 754.

Fintantochè però le iniziate trattative non vengano conchiuse, e le vie di corrispondenza oltre Napoli non sieno aumentate, è indispensabile di adottare i più acconci temperamenti perchè i dispacci destinati alle Calabrie, alla Sicilia, alla Sardegna, all'Affrica ed alle Indie, non abbiano lo straordinario ritardo che attualmente soffrono. In questo intendimento il prefato Ministero ha rivolte le più vive preghiere perchè la corrispondenza governativa sia ristretta, tanto pel numero, quanto per la lunghezza dei dispacci, nei limiti del puro necessario.

Giusta è siffatta richiesta, e sebbene a seguito delle raccomandazioni ripetutamente fatte in parecchie Circolari, e segnatamente in quelle 14 novembre 1863, n° 86, a stampa, e 16 dicembre ultimo, n° 217, litografata, il sottoscritto ami credere che per parte dei Funzionari che dipendono da questa Direzione generale non si sia mai fatto uso del telegrafo se non nei casi veramente urgenti ed eccezionali, tuttavia, in vista dell'importanza dell'oggetto, rinnova qui le raccomandazioni ed avvertenze, esortando sovratutto i signori Direttori ad usare la più scrupolosa sorveglianza in proposito, e per quanto li riguarda ad astenersi assolutamente dalla via telegrafica nella trasmissione delle Circolari meno urgenti e di pure informazioni, le quali mentre ingombrano simultaneamente tutte le linee, non raggiungono il più delle volte lo scopo della celere trasmissione, poichè ad alcuni Funzionari pervengono con anticipazione per mezzo della posta le notizie in esse contenute.

Pel Direttore generale, L. De Margherita.

Firenze, 27 novembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Disposizioni per far servire ancora per altro quinquennio i registri dei conti correnti dei pensionati che sono tenuti dalle Agenzie del Tesoro di quelle Provincie che nel 1861 li avevano impiantati a forma del Regolamento di contabilità 7 novembre 1860.

Per le Provincie del Regno nelle quali fu in esecuzione il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 7 novembre 1860 sarebbero da rinnovarsi i registri che le Agenzie del Tesoro (ad eccezione di quelle d'Ancona e Perugia, perchè i registri loro servono ancora per tutto l'anno 1866) hanno pei conti correnti dei pensionati. — V. Celerif. 1860, pag. 2065 e 2172.

Tali registri non potrebbero venir rinnovati ora nè da questo Ministero che non è fornito di tutti gli elementi necessari all'uopo, nè dalle competenti Direzioni ed Agenzie del Tesoro sia per le ordinarie loro operazioni, che in generale non trovansi al perfetto corrente, sia per l'eseguimento del non lieve lavoro stato prescritto dalla Circolare del Segretario Generale di questo stesso Ministero, del 1° ottobre ultimo scorso, N. 34089-16921.

Riuscirebbe inoltre tanto meno fattibile il rinnovamento dei registri in parola per la somma ristrettezza del tempo e per la gravezza della opera, e perchè potrebbe anche divenire necessario di nuovo compilare sul modello N. 49 i registri dei partitari, che le Direzioni del Tesoro tengono in adempimento del disposto degli articoli 346 e 771 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e sul servizio del Tesoro del 13 dicembre 1863. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Per tutto ciò e per le innovazioni che possono avvenire al sistema di contabilità e alla giurisdizione amministrativa delle Provincie essendo più che mai necessario un provvedimento eccezionale atto a far servire ancora all'uopo gli attuali registri dei pensionati, il sottoscritto dispone:

1° Le Direzioni compartimentali del Tesoro di Bologna, Cagliari, Genova, Milano, Parma e Torino commetteranno alle dipendenti Agenzie di far unire ad ogni foglio dei registri dei conti correnti dei pensionati un mezzo foglio che abbia l'impressione a stampa uguale a quella della parte destra di essi registri (tranne ben s'intende, l'indicazione degli anni) onde scritturarne regolarmente i mandati che verranno spediti e pagati durante il quinquennio decorribile dal 1° gennaio 1866 a tutto il 31 dicembre 1870. — Il mezzo foglio dovrà, per quanto si possa, essere stampato su carta simile a quella dei registri predetti, e verrà unito ai registri medesimi in guisa che non impedisca di leggere tutte le precedenti scritturazioni dei pagamenti del quinquennio che si compirà alla fine del volgente anno. — Ove il lembo esterno dei mezzi fogli intermedi sia tenuto un po' più nell'interno, epperciò non pari a

quello dei fogli dei registri, tornerà più agevole lo svolgimento dei fogli dei registri stessi. — V. alle pagine 189 e 760.

2° Le predette Direzioni dovranno provvedere le Agenzie, come i rispettivi Uffici di riscontro, dei mentovati mezzi fogli di stampa, ed autorizzeranno le anzidetti Agenzie di farli bene applicare ai registri, e rilegare questi di nuovo da persona ben nota e possibilmente nei locali delle Agenzie stesse. — La spesa cui potrà dar luogo l'aggiunta dei mezzi fogli e la rilegatura dei registri (che per non renderli di soverchia mole converrà forse suddividerli in più volumi) sarà rimborsata dal Ministero delle Finanze dietro conto regolare che le Direzioni del Tesoro faranno pervenire allo scrivente.

3° Per la tenuta dei registri (Modello N. 49), cui accennano gli articoli 346 e 771 del surriferito Regolamento di contabilità del 13 dicembre 1863, le Direzioni del Tesoro continueranno a valersi di quelli dei quali attualmente fanno uso, salvo a proseguirli per le nuove inscrizioni sugli stampati del succitato modello N. 49.

Il sottoscrito confida che i signori Direttori Compartimentali del Tesoro useranno tutta la maggior possibile diligenza per il preciso adempimento delle surriferite disposizioni, e si compiaceranno di dare pronta ricevuta della presente.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 4 dicembre 1865.

Circolare (N. 250) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Vigilanza sulla cassa dei Contabili Demaniali per impedire deficienze.

Il Ministero ebbe testè ad adottare severi provvedimenti a carico d'Impiegati superiori che, non avendo adoperata tutta la sorveglianza che loro incumbeva a termini dei Regolamenti, resero possibile una deficienza di Cassa.

I signori Direttori, Ispettori e Sotto-Ispettori debbono ben penetrarsi che la tiepidezza nello invigilare, e la indulgenza verso Contabili meno esatti nel maneggio del denaro pubblico torna sempre a maggior danno del servizio. I dissesti di cassa anche di lieve momento non subito rilevati e repressi assumono in breve tempo vistose proporzioni. — V. Celerif. 1861, pag. 2265; — 1864, pag. 2347.

L'articolo 47 del Regio Decreto 5 novembre 1861, numero 302, che forma l'allegato *A* del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 13 dicembre 1863, numero 1628, pone a carico degli Ufficiali pubblici, e specialmente di quelli cui è commessa l'ispezione e la verificazione delle casse, la rifusione dei valori dei quali lo Stato andasse perdente per la loro colpa, il Ministero è deciso ad agire rigorosamente tanto in via disciplinare, quanto a norma di tale disposizione legislativa. Richiama quindi su questa parte di servizio l'attenzione degli impiegati sovra menzionati onde avvisino e provveggano alla grave responsabilità che è loro addossata. Gioverà all'uopo la esatta osservanza delle prescrizioni contenute nella Circolare litografata del 29 giugno 1864, numero 190.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 13 dicembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze agl'Impiegati Demaniali.

Termine fisso ai Contabili Demaniali per fare i versamenti ai Ricevitori circondariali nelle Provincie Napolitane e Sicule, ed ai Tesorieri provinciali.

A termini della Convenzione stata approvata con Regio Decreto 23 ottobre ultimo scorso, numero 2586, la Banca Nazionale deve assumere col 1° gennaio dell'imminente anno 1866 il servizio delle Tesorerie dello Stato.

Per far quindi luogo al regolare adempimento di tutte le operazioni che, secondo le vigenti discipline, occorrono pel passaggio di quel servizio dai tesorieri attuali alla Banca summentovata è giocoforza che i versamenti dei Contabili della riscossione delle entrate dello Stato cessino:

1° Alle Ricevitorie Circondariali delle Provincie Napolitane e Siciliane entro e per tutto il giorno 24 dicembre corrente;

2° Alle Tesorerie provinciali di tutto il Regno non più tardi del giorno 29 dicembre stante. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1991 e 1009-10.

Laonde il sottoscritto avverte i Contabili dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio che dovranno eseguire nei termini sovrindicati i loro versamenti, quando non preferissero (quelli che dovrebbero versare ai suddetti Ricevitori Circondariali) di versare o direttamente alla Tesoreria provinciale entro il 29 dicembre, o nelle mani dei Contabili della Banca Nazionale che di dieci in dieci giorni recheransi in ciascun capoluogo di Circondario per ricevere i versamenti dei Contabili dello Stato, e gli altri che versano alle attuali Tesorerie provinciali, di versare dopo il 1º del 1866 alla Banca Nazionale che rilascerà quitanze uguali a quelle che le rammentate Tesorerie danno a forma dell'articolo 228 del Regolamento della Contabilità generale 13 dicembre 1863. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Non occorre avvertire che le Ricevitorie Circondariali e le Tesorerie Provinciali sovra accennate cessano dal ricevere versamenti nei preindicati giorni 24 e 29 dicembre stante, tanto per incassi d'entrate dello Stato, quanto per rilascio di Vaglia del Tesoro.

Rispetto al pagamento delle spese, questo Ministero ha ordinato che le Agenzie del Tesoro non inviino più dal 20 dicembre in avanti mandati di qualsiasi sorta ai surripetuti Ricevitori Circondariali, e che i mandati di spese fisse e del debito vitalizio rimasti insoluti, e quelli che verranno in seguito rilasciati, sieno fatti pagare dagli altri Contabili dello Stato residenti nei capoluoghi di quei Circondari.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 13 dicembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Somme offerte a titolo di transazione delle multe derivanti da contravvenzioni forestali.

Per coordinare le disposizioni della Circolare a stampa 16 aprile 1864, nº 113, con quelle della Legge sui boschi e sulle foreste 14 agosto 1826 tuttora in vigore nelle Provincie Napolitane e Siciliane, d'accordo col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, si è stabilito di abrogare il disposto dalla prima parte dell'art. 1º di detta Circolare, e di stabilire quanto segue:

1º I Ricevitori del Registro sono autorizzati a riscuotere direttamente dalle parti quelle somme che loro venissero offerte a titolo di transazione di contravvenzioni forestali, benchè le relative oblazioni non sieno state ancora accettate.

2º Previa iscrizione di corrispondenti articoli al campione multe e spese di giustizia, i Ricevitori suddetti si daranno carico delle somme riscosse nel Registro delle esazioni, mod. nº 5, rilasciandone alle parti regolare quietanza.

Copia letterale d'ogni articolo verrà quindi sollecitamente trasmessa alla Direzione rispettiva per l'occorrente inscrizione sull'elenco, mod. 28.

3º Gli Ispettori forestali o le Guardie generali nel far l'invio alle Direzioni delle Tasse e del Demanio, delle copie delle oblazioni accettate o delle note di reiezione delle offerte, avranno cura di riportare sulle medesime la data e il numero delle quietanze rilasciate alle parti dai Ricevitori.

4º Ove sienvi Agenti scopritori aventi diritto ad 1/4 delle somme riscosse, il corrispondente riparto non dovrà farsi se non dopo che le relative oblazioni risultino definitivamente accettate. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1104; — 1866, pag. 54.

Nel rimanente restano ferme le prescrizioni della surriferita Circolare, sulla quale si farà cenno delle modificazioni che formano oggetto della presente.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze 15 dicembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Liquidazione dei titoli dovuti pei locali privati già inservienti agli Uffici Catastali direttivi od esecutivi.

In seguito alla soppressione degli Uffici Catastali di cui all'art. 9 del Regio Decreto 28 luglio 1865, nº 2455, essendo stato sospeso a far tempo dal 1º settembre scorso il pagamento dei fitti dovuti per quelli fra gli Uffici anzidetti che erano situati in locali di privata proprietà, ed occorrendo ora di liquidare le relative partite, si invita codesta Direzione a trasmettere una relazione la quale, per ciascuno degli Uffici stessi

direttivi od esecutivi pei quali si corrispondeva una pigione, indichi — 1º la qualità e residenza dell'Ufficio; — 2º il proprietario della casa; — 3º la scrittura di locazione; — 4º il suo principio e durata; — 5º la pigione annua; — 6º la scadenza delle rate di pagamento; — 7º l'ultima rata che il proprietario ebbe a percepire; — 8º se e come, per qual tempo ed a quali condizioni siasi fatto cessare l'affitto o se esso siasi lasciato continuare colle stesse o con nuove condizioni per servirsi del locale ad uso della Agenzia delle tasse o di altri Uffici; — 9º infine per gli affitti che sono cessati o sono per cessare, sia per scadenza di contratto sia per concordata risoluzione, la liquidazione delle somme ancora dovute al proprietario dopo l'ultima rata soddisfatta. — V. Celerif. 1865, pag. 1634 e 1858.

Quando per mandare ad effetto le condizioni intese per la risoluzione del contratto occorresse l'approvazione del Ministero, la Direzione ne lo intratterrà con speciale rapporto o farà cenno del rapporto medesimo se fosse già stato inoltrato.

Pei reclami degli interessi e per la regolarità dell'Amministrazione la sistemazione di questa contabilità si presenta con carattere di urgenza, epperò la Direzione dovrà affrettarsi di comunicare le chieste notizie nel termine di dieci giorni, ed ove nessuno Ufficio Catastale nella sua giurisdizione fosse collocato in casa appigionata, vorrà tuttavia far pervenire una risposta negativa.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 18 dicembre 1865.

Circolare (N. 281) del Ministero di Finanze agl'Impiegati Demaniali.

Disposizioni per liquidare l'aggio dei Contabili Demaniali, e ritenute pel 1866.

Occorrendo di provvedere per la liquidazione dell'aggio o premio spettante ai Contabili demaniali per l'anno 1865 in relazione agli articoli 2 e 3 del Regio Decreto 14 agosto 1864, nº 1897, non che per la liquidazione delle ritenute stabilite dalla Legge 18 dicembre detto anno, nº 2034, il sottoscritto determina quanto segue:

Art. 1. Al 31 dicembre corrente, chiusi e riepilogati i registri d'introito, e riconosciuto lo stato della carta bollata, i Contabili formeranno la tabella de'prodotti riscossi durante l'anno 1865 (mod. 54) e la situazione del Magazzino della carta bollata (mod. 21) ne'modi indicati dalle Circolari a stampa numeri 29, 92, 170. — Ritenuto che la tabella deve rappresentare la vera somma riscossa per ciascun articolo d'entrata dal 1º gennaio al 31 dicembre, i Contabili avranno l'avvertenza di far colle medesime concordare lo stato (mod. 42) del mese di dicembre, indicando nella colonna *Annotazioni* i motivi d'aumento o di diminuzione che avessero dovuto arrecarvi in causa di errori sì di classificazione che di somme sfuggite negli stati mensili precedenti. — V. Celerif. 1864, pag. 1913; — 1865, pag. 97 e 98.

2. Si rammenta ai Contabili che nella tabella (54) non devono essere comprese le riscossioni fatte per conto della Cassa Ecclesiastica, quelle per conto delle Camere di commercio, per la Società dei beni demaniali; gl'introiti per sovvenzioni di cassa, quelli per depositi provvisori di denaro o di effetti di valore fatti per concorrere agl'incanti, per garanzia di contratti e simili.

3. Così stabilita la tabella dei prodotti (mod. 54) sovrindicata, i Ricevitori del Registro, Bollo e Demanio formeranno in base alla medesima la liquidazione dell'aggio giusta il mod. 55 appositamente riformato. — I Conservatori delle Ipoteche invece la formeranno sullo speciale stampato (mod. 55*bis*) pure riformato, avvertendo che quei Conservatori che riuniscono il servizio del Registro devono formarle entrambe. — Gioverà ripetere che l'aggio e premio devono essere liquidati sempre per l'anno intero, e che perciò, qualora qualche Ufficio avvesse esistito soltanto una parte dell'anno si dovrà pel medesimo istituire il calcolo di proporzione come fu prescritto per gli anni scorsi.

4. L'aggio sulle riscossioni fatte per la vendita di beni demaniali d'ogni specie, comprese le vendite fatte a mezzo della Società in forza della Legge 24 novembre 1864, è fissato per l'anno 1865 a cent. 40 per cento sulle prime L. 50,000, ed a cent. 20 per cento sovra ogni maggior somma. — A quest'effetto i Ricevitori riuniranno in una sola cifra le riscossioni derivanti da vendite fatte direttamente dall'Amministrazione e quelle fatte a mezzo della Società, liquidando sul complesso delle medesime l'aggio sovra fissato come appare dallo stampato mod. 55.

5. Malgrado le precise disposizioni dell'art. 15 della Circolare nº 29, ripetute all'art. 6 della Circolare nº 92, ed all'art. 5 di quella nº 170, molti Contabili non si curano di produrre ed indicare i titoli che danno loro diritto alla compartecipazione dell'aggio, e le Direzioni ben soventi ne trascurano l'adempimento, rendendo così

quasi impossibile l'esame per parte del Ministero e dell'Ufficio di Riscontro. — Si raccomanda perciò la rigorosa osservanza delle prescrizioni succitate, aggiungendo che quando un Ufficio fu, durante l'anno, coperto da più Contabili sì titolari che reggenti, ciascuno di essi deve spedire al Contabile dell'Ufficio che hanno coperto i titoli preaccennati o le indicazioni che lo riguardano.

6. Compiuta la liquidazione dell'aggio e premio i Contabili formeranno quella delle ritenute ordinaria e straordinaria a senso della Legge 18 dicembre 1864, nº 2034, e relativo Regolamento 31 successivo, nº 2089, tenendo presenti le disposizioni contenute nelle Circolari a stampa della Direzione Generale del Tesoro 7 gennaio, nº 5, e 5 ottobre, nº 29, del cadente anno.

7. La liquidazione della ritenuta ordinaria sarà, come per l'addietro, formata sull'apposito prospetto tracciato nell'ultima pagina del modello 55 o 55 *bis*, calcolandola sempre per l'intera annata senza riguardo ai vari Contabili che ebbero la gestione dell'Ufficio. — La quota rappresentante le spese d'Ufficio sulle basi fissate dal R. Decreto 24 aprile 1864, da dedursi dalle somme soggette a ritenuta, sarà determinata sul montare riunito dell'aggio, premio e dei proventi casuali d'Ufficio. — Detta quota verrà quindi imputata primieramente sul montare de'proventi casuali e quindi sull'aggio e premio qualora i proventi stessi non siano bastevoli da sè soli a sopportare l'accennata deduzione. — La ritenuta verrà liquidata sulla rimanenza dell'aggio e premio, esclusa la rimanenza de'casuali che non sono passibili di ritenuta. — V. Celerif. 1865, pag. 97, 98, 102 e 2021.

8. La liquidazione delle ritenute straordinarie nei casi di prima nomina o di aumento di stipendio, ossia aggio e premio, sarà dal Contabile in funzioni formata a parte per ciascuno dei Contabili cui può riflettere giusta i qui uniti modelli *A*, *B* esemplificati, ed a maggior facilitazione si aggiungono le seguenti disposizioni ed avvertenze.

1º Le ritenute predette sono dovute anche da quei Contabili che, quantunque nominati entro l'anno 1864, non assunsero le funzioni avanti il 1º gennaio 1865, e devono decorrere dal giorno stesso in cui furono insediati a senso dell'art. 15 combinato coll'art. 22 del Regolamento, e per conseguenza ne vanno esenti quei Contabili che furono insediati entro dicembre 1864;

2º Le ritenute stesse devono colpire soltanto la parte d'aggio e premio netta percepita dal Contabile, e quindi vogliono essere prima dedotte la quota per ispese d'Ufficio, la ritenuta ordinaria, non che le quote d'aggio che, sia per ritardo a prestar cauzione, per pene disciplinari, o per qualsiasi altra causa fossero devolute all'Erario; e ciò a senso delle dichiarazioni fatte agli art. 11 e 12 del Regolamento;

3º L'aumento d'utili ottenuto dall'Impiegato nel passare da un posto ad aggio ad un altro pure ad aggio od a stipendio fisso sarà per ora determinato dalla differenza tra l'aggio e premio liquidato per l'anno precedente nell'Ufficio di cui era prima investito, messo a confronto coll'aggio e premio o collo stipendio conseguito nel nuovo posto. — A giustificazione dell'aggio e premio per l'anno precedente di cui sovra, ciascun Contabile dovrà procurarsi dal proprio Direttore analogo certificato, il quale dovrà essere posto a corredo della liquidazione della ritenuta straordinaria;

4º Le liquidazioni delle ritenute straordinarie dovute sulle quote d'aggio spettanti ai Contabili che durante l'anno fossero già stati traslocati, dovranno essere eseguite dal Contabile che si trova a coprire l'Ufficio al quale i Contabili traslocati dovranno perciò far pervenire il Certificato sovra prescritto in un con tutte le altre indicazioni e documenti previsti dall'articolo 5 della presente;

5º Le ritenute che non possono essere integralmente fatte sull'aggio dell'anno nel quale incominciarono a decorrere, saranno fatte su quello dell'anno successivo, e sulle stesse basi sulle quali furono liquidate nell'anno precedente. — Qualora le ritenute stesse non potessero essere per intero scontate sull'aggio dell'Ufficio cui la liquidazione si riferisce per causa di traslocazione del titolare in altro Ufficio, la rimanente quota dovrà essere scontata dal debitore sull'aggio del nuovo Ufficio in cui fu traslocato e per tutto il tempo necessario a compimento de'sei mesi prescritti dalla Legge. — Per l'adempimento delle premesse disposizioni i Contabili dovranno notare a piedi della liquidazione (mod. 55 e 55*bis*) lo ammontare della ritenuta che resta a scontrarsi nel proprio od in altri Uffici e nell'anno successivo; e le Direzioni ne faranno uguale annotazione alla col. 7ª, parte 4ª, del modulo 56 *quater*, dando agli Uffici pe'quali dovrà essere fatta la ritenuta le occorrenti partecipazioni.

9. Per effetto delle variazioni introdotte nella liquidazione della ritenuta, si è dovuto di conformità modificare lo stampato mod. 56 per il foglio di riparto, e quindi si raccomanda ai Contabili di non far uso degli antichi stampati a scanso d'errori e contestazioni, avvertendo che da questo foglio di riparto deve risultare in qual

modo resta diviso l'aggio liquidato per l'intero anno, e che la quota corrispondente al tempo in cui qualche Ufficio non fu aperto, deve figurare tra quelle devolute alle Finanze.

10. Riferendosi nel resto a quanto fu prescritto colle preaccennate Circolari num. 29, 92 e 170, si raccomanda alle Direzioni di non tollerare alcun ritardo per parte de'Contabili nella spedizione de'lavori, e si starà attendendo di ricevere dalle medesime entro il 10 febbraio prossimo venturo i corrispondenti prospetti riepilogativi (mod. 66, mod. 58 oppure 43, mod. 37, mod. 56 *bis*, mod. 56 *ter*, mod. 56 *quater*), augurandosi che lo zelo dei signori Direttori e la esperienza acquistata dagl'Impiegati faranno evitare le non poche irregolarità ed omissioni rilevate nei lavori degli anni precorsi. — V. Celerif. 1864, pag. 1504 e 1160.

Il Direttore Generale Sacchi.

Esempio *A*.

Liquidazione della ritenuta straordinaria dovuta dal sig. . . . . sull'aumento d'aggio e premio ottenuto nel passaggio dal posto di Ricevitore del Registro a Treia a quello di Ricevitore a S. Miniato, in virtù dell'ordine ministeriale in data . . . .

L'aggio lordo dell'Ufficio di S. Miniato per l'intero anno 1865 rileva come dall'unita liquidazione, mod. 55, a . . . . L. 3,415. —
da cui dedotta la quota rappresentante le spese d'Ufficio per la sola parte non coperta dai casuali, giusta la relativa liquidazione a tergo del modulo n° 55 in. . . . . L. 766. —
e la relativa ritenuta ordinaria pure per tutto l'anno 1865 » 74. — } » 840. —

L'aggio netto di S. Miniato si riduce a . . L. 2,965. —
L'aggio simile dell'Ufficio di Treia per l'intero anno 1864 depurato come sovra dalla quota rappresentante le spese d'Ufficio e la relativa ritenuta ordinaria, come dall'unito certificato, ascende a . . . . » 2,074. —

Ne risulta la differenza in più per l'Ufficio di S. Miniato in . . . . L. 891. —
che costituisce l'aumento ottenuto.

Si deduce ancora il montare delle quote devolute all'Erario per pene disciplinari riferibili ai sei mesi durante i quali deve decorrere la ritenuta . . . . » 91. —

L'aumento passibile di tenuta resta di. . . L. 800. —

Quindi la ritenuta straordinaria da scontarsi dal predetto signor . . . . . . in ragione della metà per i primi sei mesi, ossia di un quarto sull'intero aumento rimane liquidata in . . . . L. 200. —

La sovra liquidata ritenuta complessiva di L. 200. — dovendo essere scontata sull'aggio dell'Ufficio coperto dal Contabile debitore durante i primi sei mesi decorrendi dal giorno in cui egli fu insediato nel posto che diede origine all'aumento, si stabilisce inoltre il seguente deconto:

Il Contabile debitore fu insediato nel nuovo posto sovrindicato il giorno 15 marzo 1865 e vi restò sino al 28 luglio 1865, ossia giorni 133, per passare al posto di Ricevitore a Pisa ove fu insediato il 14 agosto, e vi si trova tuttora.

Quindi egli deve scontare a quest'Ufficio di S. Miniato la predetta ritenuta in ragione di giorni 133, pari a. L. 147. 78
e pei rimanenti giorni 47 dovrà scontarla sull'aggio dell' Ufficio di Pisa (1) in. . . . . » 52. 22

Totale uguale alla ritenuta liquidata . . . L. 200. —

(1) Qualora anche nel passare all'Ufficio di Pisa il Contabile avesse ottenuto nuovo aumento si dovrà fare eguale liquidazione per altri sei mesi, tenendo calcolo di amendue le ritenute dovute per S. Miniato e Pisa.

Esempio *B*.

Liquidazione della ritenuta straordinaria dovuta dal sig. . . . . *per la sua prima nomina all'impiego di Ricevitore del Registro in Varzi, giusta l'ordine ministeriale in data* . . . .

L'aggio lordo dell'Ufficio di Varzi per l'intero anno 1865 ascende come dalla liquidazione qui unita, mod. nº 55, a . . . . L. 1,500. —

La cui dedotta la quota rappresentante le spese d'Ufficio per la sola parte non coperta dai proventi casuali, giusta la dimostrazione posta a tergo dello stesso stampato, mod. nº 55 . . . . L. 300. —

E la relativa ritenuta ordinaria per tutto l'anno 1865 . . » 24. — } » 320. —

Il montare netto dell'aggio ottenuto è di. . L. 1,176. —

Da queste si deducono ancora le quote d'aggio devolute alle Finanze per ritardo a prestar la cauzione o per pene disciplinari afferenti i sei mesi, durante i quali deve decorrere la ritenuta straordinaria d'un terzo dell'aggio ottenuto, pari a. . . . . » 65. 33

Resta l'aggio imponibile della ritenuta straordinaria in. . . . . . L. 1,110. 67

per cui la ritenuta stessa ascende per tutti i sei mesi a . . . . . . L. 185. 11

La sovrindicata ritenuta complessiva di L. 185. 11 dovendo essere scontata sull'aggio dell'Ufficio coperto dal Contabile debitore durante i primi sei mesi decorrendi dal giorno in cui egli fu insediato nel posto che diede origine alla ritenuta, si stabilisce inoltre il seguente deconto:

Il Contabile debitore fu insediato nel posto sovrindicato il giorno 15 marzo 1865 e vi restò fino al 28 luglio 1865, ossia giorni 133, per passare al posto di Ricevitore a Magenta ove fu insediato il 14 agosto, e vi si trova tuttora.

Quindi egli deve scontare a quest'Ufficio di Varzi la predetta ritenuta in ragione di giorni 133, pari a . . . . L. 136. 77

e pei rimanenti giorni 47 dovrà scontarla sull'aggio dell'Ufficio di Magenta (1) in . . . . » 48. 34

Totale uguale alla ritenuta liquidata . . . L. 185. 11

(1) Qualora nel passare all'Ufficio di Magenta il Contabile avesse ottenuto un aumento si dovrà fare altra liquidazione conforme all'Esempio *A* per altri sei mesi, tenendo calcolo di amendue le ritenute dovute per Varzi e Magenta.

Firenze, 21 dicembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

I Capi d'Ufficio Demaniali residenti in case affittate debbono apportare la previa dichiarazione di Nulla osta *pel pagamento del fitto dei locali ad uso dello Stato.*

Sulla richiesta della Direzione generale del Tesoro, e nello scopo di evitare i frequenti ritardi nei pagamenti delle pigioni di locali di privata proprietà inservienti ad uso della pubblica amministrazione, il sottoscritto richiama tutti i Capi d'Ufficio demaniali collocati in case affittate alla più precisa osservanza dell'articolo 333 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 13 dicembre 1863, numero 1628, il quale prescrive ai Funzionari che occupano locali tenuti in affitto per servizio dello Stato di trasmettere alle rispettive Agenzie del Tesoro alcuni giorni prima della scadenza delle relative rate di pigione una dichiarazione dalla quale risulti nulla ostare al pagamento della rata medesima, dovendo la dichiarazione stessa essere unita al relativo mandato di pagamento. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 21 dicembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Scioglimento dell'Ufficio di Stralcio della cessata Direzione generale dei Rami e Diritti diversi in Palermo.

A tenore del Regio Decreto 14 dicembre 1864, numero 2045, deve con tutto il giorno 11 corrente mese cessare l'Ufficio di Stralcio della soppressa Direzione generale dei RR. e DD. di Palermo. — Ved. Celerif. 1865, pag. 109-10.

Mercè le disposizioni diramate coll'istruzione che fa seguito al Decreto succitato il passaggio delle carte ed attribuzioni della Direzione generale predetta si è già potuto effettuare nella massima parte, dimodochè ben poca è l'influenza che eserciterà sul servizio lo scioglimento della Commissione di Stralcio.

Conseguentemente si è determinato che le singole Direzioni provinciali dell'Isola subentrino all'Ufficio di Stralcio per la trattazione degli affari radicati nella rispettiva provincia, e che la Direzione di Palermo vi subentri inoltre per dare compimento a quei lavori che riguardano il servizio in genere, o che per loro attinenza le disposizioni d'ordine generale male si prestano ad una facile suddivisione.

Le carte e documenti tutti saranno rivolti a seconda del sopraddetto riparto di attribuzioni a ciascuna Direzione in doppio elenco, uno dei quali sarà restituito all'Ufficio mittente munito di ricevuta.

Il sottoscritto fa assegnamento sulla solerzia del signor Direttore perchè anche in quest'emergenza ogni cosa proceda colla voluta regolarità.

Il Direttore generale Sacchi.

DECRETO MINISTERIALE.

Aggio da corrispondersi ai Ricevitori delle Tasse e del Demanio sulle riscossioni dei prodotti delle vendite di beni demaniali.

Il Ministro delle Finanze, visto l'art. 67 del Regolamento annesso al Regio Decreto 14 settembre 1862, nº 812, determina:

L'aggio da corrispondersi ai Ricevitori delle Tasse e del Demanio sulle somme incassate per prodotti delle vendite dei beni demaniali d'ogni specie, fatte o direttamente dall'Amministrazione o a mezzo della Società anonima in forza della Legge 24 novembre 1864, è stabilito per l'anno 1865 a centesimi 40 per cento sulle prime lire cinquantamila, ed a centesimi 20 per cento per ogni maggior somma. — Ved. Celerif. 1864, pag. 2466, 2472 e 2278.

Il Direttore generale delle Tasse e del Demanio è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze addì 26 dicembre 1865.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze, 31 dicembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile per parte degl'Impiegati.

Consta che alcuni, sebbene pochissimi, Impiegati si dimostrano morosi al pagamento della tassa sulla ricchezza mobile.

Il sottoscritto non può permettere che Impiegati dello Stato, i quali dallo Stato ricevono beneficio somministrino poi l'esempio di riluttanza ai doveri che incumbono ai cittadini tutti. Prega perciò i signori Direttori di farsi sempre trasmettere dagli Agenti della riscossione, prima che sia iniziata la procedura coattiva a carico dei debitori morosi, una nota di quelli che per ragione d'impiego appartengono all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, quale nota sarà rivolta al Ministero pei meritati provvedimenti disciplinari.

I signori Direttori sono incaricati di partecipare quanto sopra ai dipendenti Impiegati.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 31 dicembre 1865.

Circolare (N. 288) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Le discipline che hanno fin qui regolata l'Amministrazione delle Tasse e del Demanio sono applicabili al nuovo Personale che va ad aggiungersi a quello preesistente.

Quantunque siasi sempre disposta la distribuzione della Collezione delle Leggi e Regolamenti, da cui è retta l'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, agli Impiegati ed agli Uffici che alla medesima si riunirono in forza dei Regi Decreti 14 agosto 1864, n° 1856, e 26 luglio 1865, n° 2455, tuttavia, da istanze e comunicazioni che pervengono al Ministero, il sottoscritto ebbe a convincersi che specialmente in ciò che riguarda la disciplina, la corrispondenza, e la manutenzione d'uffizio, non tutti gli Impiegati credonsi vincolati alle norme sanzionate anteriormente alla data dei Decreti succitati. Siccome tali norme sono basate sui principi generali d'amministrazione, e che d'altronde non si può ammettere differenza di trattamento tra Impiegati che hanno comune la carriera, e che dipendono da una stessa Direzione generale, così, a scanso di qualsiasi pretesto, qui si dichiara che le Istruzioni, Regolamenti, Circolari e discipline tutte inserte nella Collezione summentovata sono applicabili a tutti indistintamente gli Impiegati dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, qualunque sieno le attribuzioni loro specialmente delegate, ed a qualunque epoca si riferisca il loro ingresso nell'Amministrazione stessa. — V. Celerif. 1865, pag. 1634 e 1853.

I signori Direttori terranno mano al puntuale eseguimento delle disposizioni impartite colla presente Circolare, della quale trasmetteranno un esemplare a ciascuno dei dipendenti Impiegati.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 12 maggio 1866.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione ai Prefetti e alle Autorità scolastiche.

Nomina d'una Commissione incaricata di cooperare ed incoraggiare l'istituzione di scuole per gli adulti.

Il sottoscritto costituiva sotto la sua presidenza un Comitato composto dei signori
Prof. Apollo Sanguinetti e Mauro Macchi, Deputati al Parlamento.
Cav. Cammillo Bolognini, direttore capo di divisione.
Cav. prof. Giuseppe Barberis, ispettore centrale.
Cav. prof. Girolamo Buonazia, id. id.
Cav. prof. Domenico Carbonati, ispettore provinciale.
commettendogli di adoperarsi per l'istituzione di scuole degli adulti in conformità delle provvide disposizioni contenute nel Regio Decreto del 22 aprile caduto, che si trasmette colla presente alla S. V. unitamente alla relazione ministeriale che lo accompagna. Il Comitato deliberava in cosa di sì grave momento doversi far conto dell'aiuto e dell'operosità dei cittadini e degli Ufficiali governativi benemeriti della istruzione popolare, e si affida di poter per mezzo loro dare ordine ed incremento alla istruzione degli adulti. Con questo intendimento il sottoscritto si volge, a nome pure del comitato alla S. V. Ill.ma, sperando che vorrà rendergli l'opera più facile col soccorso dei lumi e della autorità sua. — V. alla pag. 729.

La necessità di provvedere siffattamente alla coltura la più elementare della generazione presente, intanto che le scuole pei fanciulli preparano più istruite le generazioni che crescono, ed i liberali intendimenti del Governo nell'eccitare ed aiutare le Provincie, i Comuni, le Società, i maestri pubblici e privati a quest'opera di civiltà, appariscono dalla relazione ministeriale e dal decreto suddetti. Però non bisogna sgomentarsi se accada di dover muovere sì umili principii; ma valersi specialmente nei borghi e nelle campagne, ove è più grande il bisogno, di quei mezzi e di quelle persone che il luogo somministra. Non bisogna ricusare il soccorso di nessuno, non ispregiare il poco che può contare a molto, non trascurare nulla che possa a tempo e luogo giovare, non turbarsi delle difficoltà che sono maggiori dov'è minore la istruzione, perchè nelle

borgate e nelle campagne in mezzo a quelle numerose e rozze popolazioni, che per nostra sventura non parteciparono sinora ai benefici dell'insegnamento, le scuole degli adulti devono prendere salde radici e recar frutti di civiltà. Ma sul principio abbisognano grandi eccitamenti e indefessa insistenza. Nei luoghi più rozzi e popolosi da'quali ci viene quel gran numero di persone che non sa leggere e che ritarda tutti i progressi civili della Nazione, appunto perchè il grado di cultura è minore, non deve nè può essere inferiore l'attività richiesta per farvi penetrare lo insegnamento più elementare. Nelle grandi città e nei luoghi di più frequenti commerci la istruzione ha più facile svolgimento e più valido sostegno, ma deve toccare più alto grado e ricevere più largo ordinamento.

Ben è necessario luogo per luogo ricercare come istituire le scuole a cui commettere l'insegnamento, e portare il soccorso ove è maggiore il bisogno. Per questo io mi volgo ancora a nome del Comitato alla S. V. pregandola di diffondere la relazione e il Decreto del 22 aprile, eccitando la sollecitudine dei Comuni e delle Società e degli insegnanti pubblici e privati alla fondazione di scuole di adulti, in specie nei luoghi più rozzi e popolosi, e promettendo il concorso del Governo nella spesa occorrente, secondo le norme stabilite agli articoli 2 e 3 del Decreto del 22 aprile; ad unirsi alle persone conosciute e zelanti della istruzione in codesta Provincia per promuovere quest'opera in memoria della quale il Governo ha determinato di far coniare medaglie d'argento e di rame per attestare la benemerenza di coloro che vi si adopereranno con maggiore zelo; a voler dare informazione sollecita sulle scuole di adulti esistenti di presente in cotesta Provincia, sul numero, sullo stato loro e sui frutti che hanno recato, e sui soccorsi che possono meritare; a designare i luoghi ed i maestri che potrebbero essere scelti per la istituzione di nuove scuole.

Mi riservo di trasmetterle le ulteriori determinazioni del Comitato a mano a mano che occorrerà, e che mi perverranno le indicazioni e le richieste della S. V. Ill.ma in ordine alle scuole degli adulti.

Il Ministro BERTI.

Firenze, 1° *giugno* 1866.

Circolare (N. 25, Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Reclami contro i ruoli della ricchezza mobile* 1865 *per cessazione di reddito.

Ai termini dell'articolo 7 del Regio Decreto 25 agosto 1865. N° 2460, il contribuente alla tassa sulla ricchezza mobile, cui sia cessato un reddito nel corso dell'anno può ottenere la retrodazione dell'imposta corrispondente, qualora la cessazione sia riconosciuta dalla Commissione di Sindacato del Consorzio o Comune. Il contribuente deve presentare reclamo alla Commissione; e quando il giudizio della Commissione sia favorevole al reclamo, è nel suo giudizio convenga il Direttore delle Tasse e del Demanio, si fa senz'altro luogo a la retrodazione dell'imposta corrispondente al reddito cessato; se il Direttore non convenga nel giudizio favorevole della Commissione, potrà il contribuente promuovere, entro otto giorni, il giudizio definitivo della Commissione Provinciale d'Appello. Quando la Commissione di Sindacato abbia giudicato non doversi accogliere il reclamo, o per quella parte in cui non lo avrà accolto, il suo giudizio è definitivo, nè il contribuente potrà ricorrere ad appellare sia al Direttore delle Tasse che alla Commissione d'Appello. — V. Celerif. 1865, pag. 1609, 1904 e 2039.

Per la esecuzione del citato Regio Decreto fu poi diramata la Circolare del 24 settembre 1865 colla quale si prescrisse, fra le altre cose, che il termine per presentare il reclamo alle Commissioni di Sindacato è di due mesi dalla data della pubblicazione del ruolo contro cui si reclama.

Essendo ora per pubblicarsi i ruoli definitivi dell'annata 1865, e considerato principalmente che le suddette Commissioni già trovansi in gran parte incomplete o sciolte il sottoscritto reputa utile, a scanso d'ogni inconveniente, di far procedere a detta pubblicazione la comunicazione delle avvertenze ed istruzioni che seguono:

I. Fermo il principio secondo cui la sola cessazione, e non la semplice diminuzione di reddito, dà diritto a reclamare la retrodazione dell'imposta, non devesi però intendere così largamente, che per ammettere la cessazione di reddito richieggasi la cessazione di tutti i redditi d'una determinata categoria: p. es., chi aveva due redditi per mutuo chirografario di lire 1,000 ciascuno, ambedue compresi nella categoria A, e l'uno dei due fosse reso inesigibile per fallimento del debitore, potrebbe domandare la retrodazione dell'imposta corrispondente a lire 1,000 del reddito già accertato.

II. La retrodazione dell'imposta non è applicabile all'intera annata, ma a datare dal giorno, in cui venne effettivamente meno il reddito.

III. Quando trattasi di redditi di capitali od altri, che non cessano assolutamente ma si trasformano o si rinnovano, non è ammissibile il reclamo per cessazione di reddito; come sarebbero p. es. quando un capitale già dato a mutuo s'investe in rendita sul Gran Libro, o quando si passa dall'esercizio di una ad altra industria o commercio.

IV. Il termine utile di mesi due per la presentazione dei reclami alle Commissioni di Sindacato è perentorio; e comincia a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso Modulo R, con cui i Sindaci notificano ai Contribuenti che i ruoli trovansi depositati ed ostensibili presso gli Uffizi incaricati della riscossione.

V. I reclami debbono essere estesi in carta da bollo da cent. 50, e debbono essere indirizzati alle Commissioni di Sindacato, ma saranno frattanto trasmessi agli Agenti locali delle Tasse, i quali li riceveranno e daranno ai medesimi corso in seguito, nei modi che verranno prescritti.

VI. Ogni reclamo deve essere individuale, e corredato del documento, bolletta, ricevuta, od altro, che comprovi essere già stata pagata la imposta di cui si domanda la retrodazione.

VII. Non sono ammessi reclami collettivi.

VIII. I Contribuenti saranno avvisati colla stessa Notificazione Mod. R., che avverte della ostensione dei ruoli, che da quel giorno decorre il termine per fare il reclamo di cessazione di reddito.

IX. I Sindaci manderanno copia della Notificazione Mod. R. all'Agente del rispettivo Distretto con indicazione del giorno della pubblicazione, affinchè l'Agente possa riconoscere la decorrenza del termine utile a reclamare.

X. Gli Agenti delle Tasse di mano in mano che riceveranno i reclami, vi segneranno il giorno della loro presentazione, con il numero d'ordine del relativo Registro, nel quale oltre alla designazione del Comune al cui ruolo il reclamo si riferisce, ed al nome pronome e paternità del reclamante, si dovrà anche registrare il numero e l'ammontare dell'articolo di ruolo contestato con le altre annotazioni occorrenti intorno al movimento ed all'esito che ogni reclamo sarà per avere.

XI. Gli Agenti saranno solleciti di esaminare i reclami, di informarsi e di richiedere, ove d'uopo, quelle maggiori giustificazioni che possono occorrere, per provvedervi poi da chi spetta con piena cognizione di causa.

XII. In quanto ai reclami che fossero già stati presentati prima della pubblicazione dei Ruoli definitivi, o alle commissioni o ai Direttori delle Tasse, saranno essi pure concentrati negli Uffizi degli Agenti delle Tasse, ai quali verranno perciò trasmessi dai Presidenti delle Commissioni di Sindacato, o dai signori Direttori presso i quali i reclami stessi si trovino. La trasmissione di questi reclami sarà accompagnata da apposito Elenco in doppio esemplare, uno dei quali verrà dall'Agente restituito da lui medesimo firmato.

XIII. Pei reclami contro errori materiali si provveda a norma dell'articolo 112 del Regolamento.

Il Ministro A. Scialoja.

Firenze, 20 giugno 1866.

Circolare (N. 220, Div. 3) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Norme sul modo di prestare le cauzioni prescritte pei Contabili delle privative.

Per facilitare ai magazzinieri e verificatori delle privative il mezzo di prestare la cauzione a cui sono tenuti per la natura del posto a loro conferito in base al riordinamento generale del personale delle privative pubblicatosi col Reale Decreto 21 novembre 1865, N° 2694, il Ministero, a parità del trattamento accordato ai Contabili delle Dogane colla Circolare 6 maggio 1863, N° 28, determina, che debbansi ritenere valide ed efficaci nei loro effetti le malleverie che i detti Impiegati avessero precedentemente prestato a cauzione d'impieghi mediante ipotecaria iscrizione a favore della Regia Finanza sui beni immobili di loro proprietà, quando congiuntamente concorrano gli estremi accennati alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* della Circolare medesima. — V. Celerif. 1863, pag. 1602; — 1866, pag. 30 e 858.

Le Direzioni comunicheranno la presente Circolare a tutti gli Uffici da essi dipendenti per opportuna norma ed osservanza.

Pel Ministro, il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 24 *giugno* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Eccitamento ad assicurare la calma ed a tutelare i generali interessi e l'ordine pubblico durante la guerra coll'Austria.

Non è bisogno d'insistere presso la S. V. sulla gravità del momento nel quale versa la Patria, e di richiamare la sua attenzione sulla necessità che l'azione governativa sia ora più che mai vigile, sollecita, operativa e benefica.

Mentre il Re cimenta la vita per la terza volta, e con magnanimo ardimento si accinge a compiere la gloriosa impresa dell'integramento della Nazione, e combattono al suo fianco, degni di lui, i suoi Figli; e la parte più valida dei cittadini si aduna nelle file dell'Esercito e in quelle dei Volontari; in noi cresce il debito di raddoppiare ogni sforzo perchè la sicurezza pubblica non sia turbata, l'autorità delle leggi rimanga inviolata, e il Paese ordinato, tranquillo, sicuro di sè, cooperi col suo ordine, colla sua tranquillità e con la sua sicurezza al buon esito della guerra che combattiamo.

Il Paese ha dato sin qui troppo splendide prove della sua abnegazione e del suo patriottismo, perchè sia da dubitare di lui. Si tratta dunque soltanto di mantenerlo nelle sue buone disposizioni, di renderle fruttuose, d'impedire che siano turbate o pervertite.

La guerra nazionale avrà quei risultamenti che sono secondo la giustizia e il nostro buon diritto; nessuno ne dubita. Nondimeno alterna e mutabile è spesso la sorte delle armi, ed è mestieri che le popolazioni siano disposte a sostenère fortemente l'annunzio dei buoni come dei tristi successi; siano temperate a non inebriarsi troppo delle vittorie, come a non troppo sgomentarsi dei disastri: imitino il serio entusiasmo con che i coscritti e i volontari sono corsi sotto le bandiere; siano pronte a tutto osare, a tutto sacrificare perchè la causa nazionale trionfi.

Ella, signor Prefetto, farà intendere che lo spirito delle popolazioni molto potrà sullo spirito dei combattenti, i quali tanto più alacremente affronteranno i rischi delle battaglie, quanto più saranno sicuri che il Paese li segue con amore e con fede nella loro impresa.

Conferiranno a questo intento tutte quelle dimostrazioni di premura e di affetto verso i combattenti per la patria, che la Nazione ha già fin qui con lodevole gara iniziato: premii ai più valorosi; pensioni ai mutilati ed invalidi, alle vedove e agli orfani dei morti in guerra; sussidi alle famiglie dei contingenti; soccorsi e assistenza di ogni maniera ai feriti.

Queste dimostrazioni Ella avrà da promuovere, da incoraggiare, da favorire in ogni modo.

Bene è da aspettarsi che delle incertezze e delle vicende meno liete della guerra

profittino i nemici dell'unità nazionale per rinnovare i vani conati di metterne a repentaglio le sorti.

Su questi Ella, signor Prefetto, adoprerà la più diligente vigilanza ed eserciterà con tutto il rigore i diritti che la legge le concede.

Per tutta la durata della guerra il Parlamento ha dato al Governo facoltà straordinarie al fine di prevenire i sacrileghi attentati che insidie straniere o domestica pravità potessero macchinare a danno della Patria.

Ella conosce le mie dichiarazioni al Parlamento su questo proposito. Io, per indole, non amo l'arbitrio: amo la libertà e in lei ho fede; ma amo l'Italia sopra ogni cosa, e voglio che l'Italia ad ogni costo si salvi e si compia.

La fiducia del Re che mi chiamò a presiedere i suoi Consigli, e mi diede a reggere le cose dell'interno in questi momenti gravissimi, mi impone come obbligo d'ufficio quello che i miei sentimenti mi avrebbero in ogni modo inspirato.

Io intendo pertanto che delle facoltà concesse dal Parlamento le Autorità politiche si valgano con sobrietà e con moderazione, e solo dopo accurati e sicuri accertamenti; ma intendo ad un tempo che se ne valgano sempre risolutamente quando la sicurezza dello Stato il richiegga.

Gioverà talvolta ammonire quelli che possono col loro contegno turbare la quiete e la sicurezza pubblica, ed esortarli a sottrarsi, mutando luogo, alle conseguenze della loro insania; ma dove persistano e non diano di sè certe guarentigie, le disposizioni della Legge si dovranno applicare prudentemente, ma inesorabilmente. La sicurezza medesima di questi sciagurati ne farà talvolta una necessità. L'immensa maggioranza delle popolazioni, irritata dall'offesa permanente che da costoro si reca alla sua religione per l'Italia, potrebbe in certi casi irrompere ad improvvisi trascorsi, che il Governo deve con ogni cura impedire e prevenire per suo dovere e pel decoro del Paese medesimo.

D'altra parte nelle forme saviamente stabilite dal mio predecessore per l'applicazione della Legge furono poste sufficienti garanzie perchè il pericolo dell'abuso e dell'eccesso sia tolto.

Nel conciliare le ragioni della sicurezza e dell'ordine pubblico con quelle della libertà, Ella avrà certo da superare difficili prove; ma il consenso e la cooperazione dei buoni cittadini gioveranno a rendergliele meno ardue.

Appoggiandosi su questo consenso, valendosi di questa cooperazione, Ella curerà per altro che l'azione governativa rimanga libera e intera nelle sue mani, come intera e inscindibile le deve rimanere la responsabilità degli atti risguardanti l'amministrazione della cosa pubblica.

Per quanto però le preoccupazioni siano gravi, e la commozione degli animi possa essere in questi tempi permanente e profonda, non sono da trascurarsi tutti gli altri doveri dell'ufficio che Ella esercita.

Durano in ogni tempo le necessità di una vigile ed operosa amministrazione; durano le necessità di promuovere e di tutelare gl'interessi dei Comuni e delle Provincie; dura la necessità di ascoltare e di esaudire i giusti reclami dei cittadini.

Ella non vorrà per nessuna ragione e per nessuna vicenda trascurare questi doveri; perchè le popolazioni, fidando sicure in lei, sentano di avere nel Governo un tutore amoroso, e vadano incontro con animo più sereno e sicuro alle sorti che le attendono.

Io dal canto mio mi accingo più deliberatamente a compiere il mio ufficio, non dubitando di non trovare in Lei quella conformità di intenti, quella unanimità di propositi che è indispensabile al concetto governativo perchè si diffonda e si estrinsechi con tutta la sua efficacia pel decoro e pel bene della Nazione.

Il Ministro RICASOLI.

Firenze, 26 *giugno* 1866.

Circolare (Segr. Gen.) del Ministero delle Finanze.

Indicazione della rendita dei beni rurali posseduti da Enti ecclesiastici.

Il sottoscritto desidera di avere con la massima sollecitudine, la indicazione della rendita dei Beni rurali che sono posseduti in ciascuna Provincia: — 1. dagli Arcivescovadi e Vescovadi, 2. dai Capitoli e Canonicati, 3. dalle Fabbricerie ed Opere di Chiese, 4. dai Seminari, 5. dai Benefizi ecclesiastici semplici, esclusi i parrocchiali e le Cappellanie laicali.

A questo scopo si incaricano i Ricevitori del Registro di desumere le notizie occorrenti dalle denunzie originali e dalle liquidazioni suppletive esistenti nei loro Uffizi per l'applicazione della tassa di mano-morta, facendone un diligente spoglio, e di riassumerne i resultati totali distinti per Provincia, e per ciascuna categoria di Enti ecclesiastici avanti indicati, in un prospetto numerico giusta il modulo *A* tracciato a tergo della presente.

Avvertiranno i Ricevitori che le rendite da indicarsi nei prospetti debbono essere precisamente quelle sulle quali si è liquidata la tassa di mano-morta. Avvertiranno altresì che debbono nei prospetti esser comprese anche le rendite dei beni rurali posseduti da Enti ecclesiastici delle indicate categorie, i quali, per non avere una rendita complessiva superiore a lire 300, fossero stati esentati dalla tassa di mano-morta.

Le Direzioni appena ricevuti i prospetti dai Ricevitori, compileranno altrettanti prospetti riassuntivi quante sono le Provincie in cui risultino possedersi beni rurali dalle indicate categorie di Enti ecclesiastici, in conformità dei modelli esemplificati, e segnati *B* e *C*.

Trattandosi di lavoro di poca entità, i Ricevitori dovranno eseguirlo prontamente e con la massima esattezza e trasmettere il loro prospetto alla Direzione al più tardi due giorni dopo quello in cui riceveranno la presente.

I Direttori alla loro volta ricevuti tutti gli stati parziali, compileranno i prospetti riassuntivi occorrenti, e gli trasmetteranno immediatamente al Ministero (Segretariato Generale).

I Direttori segnaleranno al sottoscritto qualsivoglia ritardo che venisse frapposto dai Ricevitori alla trasmissione dei prospetti parziali; e se mai avvenisse che per qualche Uffizio di poca importanza, e per cui mancassero frequenti mezzi di comunicazione, dovesse di troppo ritardarsi la compilazione, e l'invio al Ministero dei prospetti riassuntivi completi, essi li compileranno e trasmetteranno per i soli Uffizi che abbiano inviato in tempo i prospetti parziali, salvo a rassegnare in seguito gli occorrenti stati suppletivi.

Il Ministro A. Scialoja.

Firenze, 27 *giugno* 1866.

Circolare (N. 9) del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Passaggio del servizio dei pesi e delle misure da questo Ministero a quello delle Finanze.

Per i Decreti Reali delli 27 maggio e 10 giugno corrente anno il servizio dei pesi e delle misure è posto nelle attribuzioni dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio a cominciare dal 1° luglio p. v. — Ved. alle pag. 973 e 1002.

Le incumbenze presentemente affidate dai Regolamenti sui pesi e sulle misure al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, alle Prefetture e Sotto-Prefetture, saranno per i sovrani provvedimenti citati, e dal giorno medesimo, esercitate dal Ministero delle Finanze e dalle Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio.

Sono eccettuate, e continueranno a essere trattate dall'Autorità provinciale le attribuzioni ad essa affidate per legge, e quelle altre che per loro natura possono con vantaggio del servizio rimanere sotto la sua direzione.

Dal giorno cennato la S. V. Ill.ma dovrà rivolgersi, per gli affari che continuano ad esserle affidati, al Ministero e alle Direzioni mentovate, secondo di che trattasi, e in conformità delle norme che le saranno date dal Dicastero predetto; e vorrà appena ricevuta la presente rendere informato di quanto sopra codesto Verificatore di pesi e misure per sua regola.

Intanto porgo alla S. V. Ill.ma i miei più vivi ringraziamenti per la sollecitudine e intelligenza colle quali attese costantemente allo adempimento degli incarichi che le vigenti discipline in materia di pesi e misure le affidano, e segnatamente all'applicazione ed al progressivo sviluppo del sistema metrico-decimale in codesto Circondario.

Il Ministro F. Cordova.

Firenze, 28 *giugno* 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

***Corso obbligatorio delle marche da bollo per cambiali da lire* 15, 10 *e* 5.**

Col Regio Decreto 13 andante mese, N° 2970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 stesso mese, N° 168, venne disposto che sino al 30 settembre 1866 abbiano corso obbligatorio le marche da bollo per cambiali da lire 15, 10 e 5 con il segno distintivo determinato col Decreto Ministeriale del 15 giugno, N. 2972, pubblicato nella Gazzetta suddetta e consistente in un *tratto nero* sulle parole *da bollo*. — Ved. alla pag. 975, 979 e 1009.

Gli Esattori e Percettori delle contribuzioni dirette riceveranno pertanto nelle loro casse come numerario le marche da bollo suddette e le useranno nei pagamenti e versamenti.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 28 *giugno* 1866.

Circolare (N. 43, Div. 4) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Disposizioni per la spedizione e pagamento di mandati di spesa dello Stato, i cui creditori debbono dare quietanza per atto pubblico.

Vi hanno casi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, o cagionati da speciali circostanze, in cui non essendo di sufficiente guarantigia le forme comuni delle quietanze dei mandati di pagamento delle somme dovute a creditori dello Stato, occorre ottenere per *atto* od *instromento pubblico* le quietanze anzidette.

E i procedimenti fin qui seguiti per codesti casi hanno dato a conoscere:

Che d'ordinario la stipulazione degli atti in parola coll'intervento personale dei Tesorieri che dovevano fare il pagamento si eseguì nel locale di residenza delle Autorità o dei Funzionari del Governo delegati a stipulare quegli atti;

Che i Tesorieri per assistere alla stipulazione dei mentovati atti e per eseguire i corrispondenti pagamenti dovettero talvolta per qualche ora rimanere assenti dai loro uffizi e tenere sospese le proprie operazioni di cassa;

Che taluni dei detti Tesorieri, dopo aver assistito alla stipulazione dei pubblici atti di quitanza, sonosi poi ricusati d'eseguire i pagamenti effettuandoli solamente quando, registrati gli originali di quegli atti, ottennero la copia autentica degli atti medesimi.

Lo interrompere l'importante servizio delle Tesorerie dello Stato, massime nei giorni di maggior concorrenza, è sconvenevole e può tornar dannoso al pubblico servizio, come l'effettuarsi i pagamenti dai Tesorieri al momento della stipulazione del pubblico atto di quitanza, o dopo il ricevimento della copia di esso atto, può esser causa di

gravi inconvenienti, sia perchè i Tesorieri, non ottenendo discarico dei pagamenti fatti se non verso regolari mandati debitamente quitati, non sono da obbligarsi a pagar somme, per le qua i furono stipulati atti di quietanza, prima di avere ricevuta la copia degli atti stessi, poichè non è del tutto improbabile che, o per trascuranza, o per morte, o per altro fortuito caso non venisse rimessa la copia; sia perchè chi fece quietanza del proprio credito liberò lo Stato di un debito che, in fatto, non fu estinto, e non realizzando immediatamente il credito suo può risentirne danni e pretender indennizzazione.

Importando dunque di por fine a tutte codeste non lievi incongruenze, il sottoscritto, sentita in proposito la Corte dei conti, dispone:

Art. 1. Gli atti pubblici portanti quitanze di pagamento di somme dovute dallo Stato saranno stipulati senza l'intervento dei Tesorieri o degli altri Contabili incaricati di effettuarlo, bensì i Ministri o gli Uffiziali da essi delegati alla stipulazione degli atti medesimi daranno in pagamento come *fogli equivalenti a denaro* i mandati o il mandato delle somme dovute ai creditori o ai loro legittimi rappresentanti, affinchè eglino possano presentarli ai Tesorieri o Contabili anzidetti per la corrispondente riscossione.

Art. 2. Nei mandati, cui accenna l'articolo precedente, dovrà essere espresso che sono pagabili con quietanza dei titolari o dei loro rappresentanti, come risulterà dalle dichiarazioni che i Ministri o gli Uffiziali delegati per la stipulazionione dei pubblici atti di quietanza dovranno all'uopo emettere.

Art. 3. Stipulati gli atti di quietanza, i Ministri o gli Ufficiali delegati consegneranno ai creditori o ai loro rappresentanti legali i mandati delle somme ad essi dovute, corredati di una dichiarazione scritta indicante i rogati atti di quietanza e le persone dei creditori o dei rispettivi rappresentanti cui dovranno esser pagati i mandati suddetti.

Art. 4. I mandati regolarmente spediti dai Ministri o dai loro Ufficiali delegati, corredati delle indicazioni e dichiarazioni mentovate ai precedenti articoli 2, 3, ed esemplificati nello unito *modello*, dovranno dai Tesorieri o dagli altri Contabili incaricati esser tosto pagati alle persone risultanti dalle preaccennate dichiarazioni, ritirando dalle persone stesse le rispettive quietanze nelle forme prescritte dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863. — Ved. Celerif. 1864, pag. 961.

Art. 5. I Ministri o loro Uffiziali delegati, ottenute che abbiano le copie autentiche degli stipulati atti di quietanza di somme dovute dallo Stato, le faranno pervenire cogli opportuni cenni di riferimento ai mandati cui riguarderanno, od al Ministero delle Finanze (*Direzione generale del Tesoro*), pei mandati pagati direttamente dal Tesoriere centrale, o alle competenti Agenzie del Tesoro pei mandati pagati dai Tesorie i Provinciali o da altri Contabili per conto loro, affinchè dette copie sieno unite ai rispettivi mandati.

Art. 6. Ove creditori di mandati di spese dello Stato non tenuti a quitarli per atti pubblici avessero motivi proprii per fare altrimenti, i relativi atti saranno, a tutte spese dei detti creditori, celebrati dinanzi ai rispettivi Agenti del Tesoro o di quegli altri Uffiziali che ne facessero le veci loro; ed anche per questi atti verrà adoperato in conformità alle prescrizioni degli articoli 1, 3, 4, della presen'e Circolare.

Il Ministro SCIALOIA.

Modello — (Art. 4 di questa Circolare)

MINISTERO DELLA *MARINA*

CAPITOLO N° 54. **ESERCIZIO 1866**

Arsenale della Spezia Spese 1866.

Mandato n° 159.

MANDATO DI PAGAMENTO

a favore del *sig. DORIA marchese GIORGIO fu Ambrogio con quietanza del medesimo o del suo legale rappresentante e così come verrà dichiarato dal Prefetto di Genova delegato per la stipulazione del pubblico atto di quietanza*
per la somma di lire *tredicimila cinquecento settantasei e centesimi ottantasei.*

—— **Esigibile a** *Genova* **Provincia di** *Genova* ——

Articolo del capitolo	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA da pagare Lire	C.	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Unico	*Prezzo di stabili cadenti nella zona dell'Arsenale marittimo della Spezia stati espropriati al predetto marchese Doria, in forza del decreto della Sotto-Prefettura del circondario di Levante in data 19 settembre 1865*	13,576	86	*Due copie di decreti; Più in comunicazione un parere del Contenzioso finanziario e due perizie di stima.*

Firenze, addì . . . .

Il **Ministro**

V° Per la Corte dei conti

Il sottoscritto dichiara che per pubblico atto stipulato nanti di sè oggi . . . . . il sig. N.N. procuratore del sig. marchese Doria ha dato quietanza del montare del presente mandato, il quale perciò sarà pagato nelle mani di esso procuratore.

Il Prefetto di Genova

Verificato e registrato alla Corte dei conti
Firenze, addì . . . .

Il Capo di Divisione

V° Si ammette a pagamento
Firenze, addì . . . .

Pel Ministro delle Finanze

Per quietanza

Firenze, 28 *giugno* 1866.

Circolare (N. 26, Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio.

Trasmissione del reparto e subreparto per Provincia, Comune o Consorzio del Contingente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile per l'anno 1865.

Adempiendo alle prescrizioni dell'articolo 35 della Legge 14 luglio 1864, numero 1830, ed 8 del Regolamento 25 maggio 1865, il sottoscritto fece pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno i risultati del reparto e subreparto per Provincia, Comune o Consorzio del contingente generale di 66 milioni stabilito pel 1865, non che i rispettivi dati che servirono ad ottenerli. — V. Celerif. 1865, pag. 1089.

Tale pubblicazione, che abbraccia numero 7 fogli di supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1865, fu ora raccolta in apposito volume, del quale si trasmette ai signori Prefetti ed ai signori Direttori delle Tasse e del Demanio un competente numero di copie con preghiera di farle tosto distribuire nel modo seguente:

I signori Prefetti,

1. Copie 3 all'Ufficio di Prefettura;
2. » 2 a ciascun Ufficio di Sotto-Prefettura;
3. » 2 alla Deputazione provinciale;
4. » 2 alla Commissione provinciale d'appello;
5. » 1 a ciascun Comune della Provincia.

I signori Direttori,

1. Copie 5 all'Ufficio di direzione;
2. » 2 a ciascuna Commissione di Sindacato;
3. » 1 a ciascuna Agenzia delle Tasse.

In tale raccolta i pubblici Funzionari governativi ed amministrativi, e le Commissioni di Sindacato e d'appello, che ebbero tanta parte nell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, potranno trovare alimento ai loro studi, a fine di sempre meglio adempiere all'incarico che venne loro affidato dalla Legge per coadiuvare alla retta applicazione delle imposte.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 28 *giugno* 1866.

Circolare (N. 221, Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Rappresentanza dell'Amministrazione Gabellaria nei giudizi.

Gli articoli da 1 a 7 del Regolamento, che venne diramato colla Circolare dell'11 settembre 1865, numero 191, per l'esecuzione della Legge del 20 marzo 1865 sul Contenzioso-amministrativo, determinano in modo preciso i funzionari, che debbono rappresentare l'Amministrazione Gabellaria nei diversi giudizi, il modo e la forma da osservarsi. — V. Celerif. 1865, pag. 707, 1269 e 1884.

Il Ministero però ha dovuto constatare che non tutti i funzionari si uniformano a quelle prescrizioni, ed alle altre, che trovansi segnate nel nuovo Codice di Procedura civile agli articoli 48, 158, 159, 161 e 162. Molti di essi, invece di munire del mandato i Procuratori, trasmettono senz'altro l'atto di citazione loro intimato agli Uffici del Contenzioso finanziario perchè provveggano essi alla rappresentanza e difesa della Amministrazione, anche quando la causa è portata avanti alle Autorità giudiziarie fuori del luogo ove ha sede l'Ufficio stesso del Contenzioso. Questo provvide finora delegando i Procuratori inscritti nell'albo de'difensori erariali. Ma potrebbe accadere che tale sistema venisse impugnato, perchè il mandato del Procuratore non è nella forma stabilita nell'articolo 48 del Codice di procedura civile, e nel Regolamento per l'esecuzione della Legge sul Contenzioso amministrativo. Questo fatto, ove si verificasse, massime per quanto concerne i giudizi d'appello, potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli e irreparabili.

Il sottoscritto dispone quindi quanto segue:

1. I Direttori compartimentali e tutti gli altri funzionari delle Gabelle enunciati nella tabella annessa al riferito Regolamento concerteranno prontamente cogli Uffici del Contenzioso finanziario del rispettivo Compartimento la delegazione dei Procuratori che abbiano a rappresentare l'Amministrazione in giudizio *per determinate specie di controversie*, rilasciando ai medesimi analogo mandato a termini delle disposizioni succitate.

2. Per ogni altra controversia, come in qualsiasi altro caso, i suddetti funzionari rilascieranno mandato speciale nella forma prescritta dal capoverso dell'articolo 6 del Regolamento, e lo trasmetteranno insieme all'atto di citazione.

3. E' ben inteso che siffatta trasmissione dovrassi corredare di tutti i documenti e di tutte le notizie di fatto e osservazioni di diritto che potranno occorrere.

Il sottoscritto raccomanda poi nuovamente l'esatta osservanza dei suggerimenti dati colla Circolare precitata, ed attende di essere sollecitamente ragguagliato di quanto si sarà fatto in esecuzione della presente.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Torino, 29 *giugno* 1866.

Circolare (N. 20) della Direzione Compartimentale del Lotto di Torino.

Prime norme per la esecuzione del Decreto modificativo dell'ordinamento del Lotto pubblico.

Compiendo alla riserva precedentemente espressa, questa Direzione trasmette qui uniti ai dipendenti Ricevitori:

1. Un esemplare del Regio Decreto 26 aprile 1866, numero 2881, con cui negli articoli 2 e 3 del Regio Decreto 11 febbraio 1866, numero 2817 (già comunicato), alla indicazione degli articoli 8 e 15 del R. Decreto 5 novembre 1863 è sostituita quella degli articoli 18 e 13 del Decreto stesso. — V. alle pag. 464, 806, 864 e 999.

2. Un esemplare del Regolamento annesso al Regio Decreto 2 giugno 1866, numero 2945, per la esecuzione del Regio Decreto 11 febbraio sopra indicato. — V. Celerif. 1863, pag. 2674 e 2820.

3. Due esemplari della Tabella dei giorni e delle ore in cui debbonsi compiere, *nel Regno*, le estrazioni durante il secondo semestre del corrente anno, emanata dal Ministero delle Finanze il giorno 14 del mese che va a terminare.

Con la scorta degli accennati elementi conosceranno i Ricevitori medesimi le principali disposizioni, nonchè le istruzioni speciali che concernono le modifiche introdotte nell'ordinamento del Lotto; e non rimane quindi per ora allo scrivente se non se dar loro per maggior chiarezza ed opportuna norma gli avvertimenti generali che seguono.

A far tempo dal primo luglio 1866, e quindi dalla prossima ventura estrazione, le giuocate dovranno riceversi conformemente ai prezzi ed alle promesse indicate nella Tariffa (modello *C*), di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 11 febbraio ultimo scorso, che varia dalla precedente, per questo Compartimento, nella sola sorte dell'ambo.

Siccome fu già annunziato con l'avviso in data del 25 di questo mese, continueranno le giuocate ad essere iscritte sui registri *in corso*, fino a quando saranno dalla Direzione distribuiti ai Ricevitori i registri di *nuovo formato*, in applicazione del disposto nel primo alinea dell'articolo 3 del precitato Decreto.

Durante l'uso dei registri di *vecchio formato* non sarà necessaria la trascrizione delle giuocate su due copie-giuochi, come nel secondo alinea del suddetto articolo 3, tenendo luogo della seconda copia la seconda matrice, che rimarrà di conseguenza appo i Ricevitori per gli opportuni confronti che preceder devono il pagamento delle vincite, nei limiti dalla Legge rispettivamente segnati.

Per le diverse incumbenze di servizio a cadun Ricevitore attribuite continueranno ad essere adoperati i singoli modelli (comprese le copie) di cui attualmente trovansi i Ricevitori stessi provvisti dalla Direzione. Ed a questa perciò, fino a nuovo ordine,

ne faranno richiesta man mano che ne sperimenteranno il bisogno, salvo a praticar poi gli opportuni conteggi pel rimborso del relativo costo all'Amministrazione, dovendo, a'termini dell'articolo 3 surriferito, essere tali modelli provveduti a spese dei Ricevitori.

Ciò per quanto riguarda l'applicazione immediata dei vari articoli del Regio Decreto che stabilisce le modificazioni.

La Direzione poi si riserva d'informare direttamente i Ricevitori di quei Banchi che dovranno far capo ad un Archivio succursale, se pure verrà istituito in questo Compartimento, nonchè di trasmettere, appena ne avrà, fra non guari, ricevuto dal Ministero, lo elenco, a quei Banchi che saranno specialmente delegati a ricevere giuochi per tutte le estrazioni che si effettuano nel Regno, le analoghe istruzioni e i registri speciali da doversi per la scritturazione di simili giuochi adoperare. — Per ora si limita ad avvertire, che, fino a quando non saranno tali registri ed istruzioni inviati ai Banchi rispettivi, le giuocate si prenderanno esclusivamente per le estrazioni che si effettuano nella sede di questa medesima Direzione.

Da ultimo, in ordine all'orario stabilito per le estrazioni nella suddetta tabella, esso sarà posto in esecuzione allorquando verrà attivato il ricevimento dei giuochi per le altre estrazioni.

Prenderà quindi, per tale epoca, la Direzione opportune misure affinchè i pieghi delle matrici trasmessi da'vari Banchi del Compartimento, possano giungerle in tempo utile, cioè prima della estrazione, la quale pertanto continuerà ad eseguirsi alle ore quattro pomeridiane dei giorni all'uopo determinati.

Chi scrive poi non tralascia di raccomandare ai suddetti Ricevitori la scrupolosa osservanza del disposto negli articoli 8 e 9 del Regolamento annesso al Regio Decreto 2 giugno 1866, nella parte principalmente che riguarda la *maggior chiarezza e diligenza* con cui debbonsi i giuochi registrare sulla matrice e sul biglietto, alla presenza del giuocatore, e d'ingiungere ancora quanto ha la Direzione incessantemente raccomandato, cioè, di non alterar menomamente, e per qualsiasi causa, i biglietti o le relative prime matrici, mentre un tal fatto esporrebbe immancabilmente i Ricevitori stessi alle più gravi censure per parte della medesima Direzione, e gli azionari all'inevitabile rifiuto della vincita, giusta quanto l'articolo 6 del succitato Decreto esplicitamente prescrive.

Il Direttore A. Vacca.

Firenze, 6 luglio 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Presentazione delle domande pel richiamo di chierici dal militare servizio.

Sotto la data del 28 giugno ora scorso Sua Altezza Reale il Principe Luogotenente di S. M., ha sanzionato la Legge che autorizza il Governo del Re ad operare la leva pei giovani nati nell'anno 1846. — V. Suppl. alla Celerif. 1855, pag. 1.

Avendo per conseguenza il Ministro della Guerra partecipato di avere disposto che le operazioni del sorteggio abbiano impreteribilmente ad aver principio col giorno 6 del prossimo venturo mese di agosto, il sottoscritto interessa la compiacenza del signor Prefetto a voltere rendere di ciò avvertiti per loro norma gli Ordinari delle diocesi comprese nella sua Provincia, affinchè, a'sensi e nei modi prescritti dalla Legge sul reclutamento, si sappiano regolare e presentare in tempo utile, cioè prima del sorteggio, le loro domande per il richiamo di chierici dal militare servizio.

Pel Ministro, Castelli.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 34 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

(N. 2996) REGIO DECRETO

inserto nella Gazz. Uffiz. il 20 luglio 1866.

Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'ordinamento del servizio consolare.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Vista la Legge 28 gennaio 1866; sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine nostro per gli Affari Esteri, per l'esecuzione della Legge 28 gennaio 1866 relativa all'ordinamento del servizio consolare. — V. Celerif. 1858, pag. 881 e 901; — 1865, pag. 2015; — 1866, pag. 417 e 439.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

ALFONSO LA MARMORA — G. DE FALCO — D. ANGIOLETTI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare.

TITOLO PRIMO.

DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

CAPO I. — *Della circoscrizione territoriale dei consolati.*

Art. 1. Il distretto dei singoli consolati è stabilito dall'annessa tabella *A*; qualunque variazione dovrà essere fatta con decreto reale.

Il circondario delle agenzie consolari viene fissato dal titolare del consolato, nella cui giurisdizione esse sono stabilite.

2. Venendo eretti nuovi consolati, ne sarà determinato il distretto nel decreto d'erezione.

CAPO II. — *Del personale consolare di prima categoria.*

3. L'ammessione nella carriera consolare ha luogo in seguito ad esame di concorso intorno alle materie, e sotto le condizioni e norme che saranno determinate con reale decreto.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti presenteranno al Ministero degli affari esteri i titoli necessari a provare che hanno i requisiti richiesti dall'art. 15 della legge consolare.

Nessuno sarà ammesso se di età minore di anni venti o maggiore d'anni trenta, e se non proverà di avere a sua disposizione esclusiva una rendita annua di L. 3000.

4. Le nomine e promozioni degli ufficiali consolari hanno soltanto luogo in caso di vacanza di posti e nei limiti dei gradi, delle classi e degli stipendi fissati dalla legge.

5. Nelle promozioni dei consoli generali, dei consoli e dei vice-consoli da una classe all'altra, si segue l'ordine d'anzianità per due terzi dei posti vacanti, e per l'altro terzo si ha unicamente riguardo al merito. Nel determinare l'anzianità, il servizio prestato nei paesi ottomani e fuori d'Europa sarà computato con un aumento del quarto.

L'avanzamento dei vice-consoli a consoli e dei consoli a consoli generali si fa esclusivamente a scelta.

6. La posizione di carriera di un ufficiale consolare non si modifica quand'anche per opportunità di rapporti coll'autorità estera sia munito di patente indicante grado superiore.

7. La destinazione o traslocazione dei consoli generali e dei consoli viene ordinata con decreto reale sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

La destinazione o traslocazione dei vice-consoli, e l'ammessione e la destinazione degli applicati volontari seguono per decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti.

8. Ove l'autorità locale richiegga che il vice-console sia munito di patente per essere riconosciuto nella sua qualità ufficiale, questo documento gli viene rilasciato dal console in nome del Re.

9. Gli ufficiali consolari di prima categoria, titolari di consolati non provvisti di vice-console nominato dal Re, possono nominarsi un vice-console di seconda categoria, osservando il disposto dell'articolo 58.

10. È proibito agli ufficiali consolari d'assumere la reggenza di consolati stranieri senza l'annuenza del Ministero per gli affari esteri.

Tuttavia in casi d'urgenza i consoli, che ne siano richiesti, possono incaricarsi provvisoriamente della protezione di stranieri, e ricevere in deposito gli archivi di consolati esteri. In tali casi però avranno tosto a informarne il ministero per gli affari esteri, ed il capo della regia legazione presso lo Stato nel cui territorio risiedono.

11. Nessun ufficiale consolare di prima categoria può accettare onorificenze o regali da governi stranieri senza l'autorizzazione del Re.

12. Gli stipendi degli uffiziali consolari si pagano a trimestre anticipato. L'assegno locale invece viene corrisposto a mese maturato.

13. In occasione d'ogni nomina o traslocazione, il ministro per gli affari esteri fissa con suo decreto, avuto riguardo alla lontananza del posto, il termine entro cui l'uffiziale nominato o traslocato deve trovarsi al luogo di destinazione.

Se l'uffiziale consolare, senza che possa giustificare il ritardo, non è presente al luogo di sua destinazione nel giorno prestabilito, lo stipendio gli viene soltanto corrisposto a partire dal giorno del suo arrivo.

14. L'ufficiale consolare assume l'esercizio delle sue funzioni appena giunto al luogo di sua residenza. Il titolare di un uffizio ha diritto all'immediata consegna del medesimo.

15. Ogni qualvolta un ufficiale consolare di prima categoria, di qualsiasi grado, assume o lascia, definitivamente o temporariamente, le funzioni inerenti al grado di cui è rivestito ovvero quelle di reggente o supplente, dee far constare di ciò mediante processo verbale da trasmettersi in copia autentica al ministero degli affari esteri.

16. L'indennità per spese di viaggio degli ufficiali consolari di prima categoria è determinata dall'annessa tabella *B*, e dalle norme che seguono.

17. Le somme descritte nella tabella sono corrisposte per intiero ai consoli generali e consoli, e colla riduzione di un terzo ai vice-consoli ed agli applicati volontari, quando si recano per la prima volta alla residenza ufficiale, o la abbandonano definitivamente.

Ove tuttavia si tratti di viaggi per le Americhe, ovvero pei paesi situati al di là del Capo di Buona Speranza o dello stretto di Aden, le somme fissate nella tabella saranno soltanto ridotte di un quinto pei vice-consoli e per gli applicati volontari.

18. Nel caso di viaggi determinati da motivi di servizio o non previsti dalla tabella, od eseguiti a bordo di un bastimento dello Stato, saranno rimborsate le spese effettivamente incontrate, mediante la presentazione di analoga nota corredata, per quanto possibile, di documenti giustificativi.

19. Il pagamento dell'indennità per le spese di viaggio viene ordinato con decreto ministeriale, e può farsi in anticipazione.

20. L'indennità di primo stabilimento, di cui all'art. 10 della legge, è accordata con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte de'conti.

21. Se il console, dopo ricevuta l'indennità di primo stabilimento, viene surrogato nel posto statogli conferito, prima di partire e senza che riceva al tempo stesso altra destinazione, avrà a farne la restituzione integrale, a meno che la sua surrogazione debba unicamente attribuirsi a cause straordinarie e indipendenti dal fatto suo. In quest'ultimo caso, se egli ha già impiegata tutta o parte dell'indennità nell'acquisto di mobiglie necessarie pel suo stabilimento, il ministro

per gli affari esteri determinerà la porzione da accordarglisi in compenso delle perdite derivanti dalla vendita delle mobiglie acquistate.

22. Il Ministero per gli affari esteri ordina la restituzione dell'indennità di primo stabilimento, giusta il disposto dell'art. 12 della legge consolare, ovvero dell'articolo precedente, ogni volta che la medesima sia non compensabile con altra indennità dovuta per nuova nomina o traslocazione. Questa restituzione si compie entro tre mesi nel caso contemplato dall'articolo precedente: in tutti gli altri casi deve farsi nelle rate e nei termini stessi nei quali l'indennità sarebbe stata acquistata dal console se avesse continuato in servizio.

Per la riscossione della somma da restituirsi si osserveranno le norme prescritte dalle leggi per l'esazione dei crediti demaniali.

23. Il ministro per gli affari esteri può concedere agli ufficiali consolari di prima categoria congedi ordinari e straordinari.

Il congedo ordinario non può eccedere i sei mesi; lo straordinario non può oltrepassare un anno. Il congedo ordinario viene tuttavia aumentato di un terzo a favore degli ufficiali consolari residenti in paesi transatlantici, e di un quinto pei residenti nei paesi d'Africa, del Levante e del Mar Nero.

24. Il congedo ordinario è accordato nei limiti fissati dall'articolo precedente agli ufficiali consolari che si trovano da sei anni consecutivi nell'esercizio delle loro funzioni in qualunque residenza all'estero.

Il ministro per gli affari esteri può tuttavia, se i bisogni del servizio non lo vietano, accordare congedi più frequenti in ragione di un mese per ogni anno.

25. Il congedo straordinario è concesso agli ufficiali consolari per affari loro particolari o per causa di malattia.

26. L'ufficiale consolare in congedo ordinario conserva la totalità del suo stipendio personale. Se invece egli è in congedo straordinario per affari suoi particolari perde la metà dello stipendio; ed ove la concessione del congedo straordinario derivi da causa di malattia, ritiene lo stipendio intiero per sei mesi, e dopo questo termine la sola metà.

27. Il titolare d'un consolato che sia in congedo ordinario o straordinario ha inoltre diritto alla metà dell'assegno locale, ma ritiene l'obbligo di continuare, ove ne sia il caso, a far fronte durante il congedo alle spese di pigione dei locali necessari all'esercizio delle funzioni consolari, e di provvedere i registri, i passaporti e gli altri stampati.

28. Trattandosi di un vice-consolato, ovvero anche di un consolato, a cui non sia addetto altro ufficiale di prima categoria, il titolare conserva durante il congedo la totalità dell'assegnamento locale, coll'onere di sostenere, oltre alle spese accennate dall'art. 13 della legge, anche quelle di rimunerazione del supplente.

Venendo però deputato un supplente di prima categoria, saranno applicate al titolare le norme fissate nell'articolo precedente.

29. Il vice-console conserva un terzo dell'assegnamento locale durante il congedo ordinario.

30. È considerato in congedo straordinario l'uffiziale consolare che alla scadenza del congedo ordinario ottiene una dilazione a restituirsi al posto.

31. Il congedo, tanto ordinario quanto straordinario, può essere interrotto ogni qualvolta il bisogno del servizio lo richieda.

32. In caso di congedo, di sospensione, di dispensa dal servizio, di rivocazione o di morte d'un console di prima categoria, il vice-console o l'applicato volontario per ordine di anzianità assume d'ufficio la reggenza del consolato, e la conserva finchè non siasi altrimenti provvisto dal ministero.

Nei consolati ove esista un ufficiale dell'ordine giudiziario, la reggenza potrà anche essere a lui conferita con speciale disposizione del ministero.

33. Il reggente d'un consolato o d'un vice-consolato, qualunque sia il suo grado in carriera, conserva lo stipendio personale che gli spetta. Egli acquista inoltre la metà dell'assegnamento locale dovuto al console o vice-console, se trattasi di consolato o vice-consolato provvisto di titolare, ed i due terzi dello stesso assegnamento se trattasi di consolato o vice-consolato vacante. In quest'ultimo caso avrà anzi diritto all'intiero assegno se è munito di patente di console.

È inoltre dovuta in ogni caso al reggente la parte spettante al titolare sui proventi del consolato o del vice-consolato.

34. Il reggente d'un consolato o vice-consolato vacante sopporta tutte indistintamente le spese incumbenti al titolare; il reggente d'un consolato o vice-consolato provvisto di titolare soddisfa unicamente alle spese non enunciate nell'art. 27.

La retribuzione però degli amanuensi, che possano essere necessari, è sempre a carico del reggente, salvo il disposto dell'art. 43.

35. Il vice-console, il quale assume la reggenza del consolato cui è addetto, oltre ai vantaggi che gli competono come reggente, conserva la totalità del suo assegnamento locale e la quota-parte che gli spetta sui proventi del consolato, finchè non viene surrogato nelle funzioni di vice-console.

36. In caso di vacanza del posto di vice-console, e quando il vice-console sia in congedo, la quota-parte dei proventi consolari che spetterebbe al vice-console, è devoluta al console, il quale acquista inoltre la totalità dell'assegnamento locale del vice-console nel primo caso, ed i due terzi soltanto nel secondo caso, col carico di provvedere a sue spese al regolare andamento del servizio.

37. Se il ministero degli affari esteri deputa un supplente al vice-console, si devolvono al medesimo la quota-parte dei proventi consolari e l'assegnamento locale spettanti al vice-console.

Se però il vice-console surrogato è assente per congedo, il sup-

plente riceve solamente i due terzi dell'assegnamento locale del vice-console.

38. Se l'ufficiale consolare provvisoriamente deputato a reggere un consolato od un vice-consolato, trovasi addetto ad altro ufficio, egli sarà considerato rispetto al posto di ordinaria sua residenza, come se fosse in congedo. Qualora poi egli sia titolare di altro vice-consolato, gli sarà conservato anche l'assegno locale del posto che temporariamente abbandona, purchè provveda a sue spese all'andamento del servizio.

39. Gli ufficiali dell'ordine giudiziario addetti ad un consolato conservano durante il congedo ordinario la metà del loro assegnamento locale; l'altra metà è devoluta al titolare del consolato. Se il posto di console giudice rimane vacante, l'assegnamento locale ad esso spettante viene diviso per metà fra il titolare del consolato e l'erario.

40. In caso di congedo di un interprete di prima categoria, quella parte dell'assegnamento locale che egli perde a termini dell'ordinamento relativo, è devoluta al console semprechè questi provveda a proprie spese alla temporaria sostituzione di esso.

41. Gli applicati volontari conservano durante il congedo ordinario la metà dell'assegnamento ad essi fissato; l'altra metà viene devoluta all'erario.

42. L'applicato volontario che si trovi presso un consolato non può essere considerato come supplente del vice console se non in seguito ad espressa disposizione del ministero, mercè la quale venga incaricato di esercitarne le funzioni. In questo caso egli ha diritto alla quota-parte dei proventi ed all'assegnamento locale di cui all'art. 37, ma perde l'assegnamento locale che prima gli spettava come applicato volontario.

43. Le disposizioni degli art. 33, e seguenti, non sono applicabili ai congedi che non eccedano un mese, e tanto meno alle più brevi assenze. In tali casi l'ufficiale consolare assente conserva la totalità dell'assegnamento locale, e della quota-parte sui proventi che gli spetta, sopportando però, se è titolare dell'ufficio, ogni spesa ordinaria o straordinaria che possa occorrere al reggente in dipendenza delle funzioni che gli sono interinalmente attribuite.

Siffatto favore non potrà tuttavia invocarsi dall'ufficiale consolare, il quale non si trovi al suo posto al più tardi nei cinque giorni successivi alla scadenza del mese di congedo statogli concesso.

44. Gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere collocati in aspettativa od in disponibilità nei casi e sotto le condizioni stabilite dalle leggi vigenti per gli altri impiegati civili dello stato.

Nei casi in cui le convenienze del servizio lo richiedano si potrà disporre dei posti degli ufficiali consolari collocati in aspettativa, semprechè si possa provvedere coi fondi stanziati in bilancio agli stipendi ed assegni a questi dovuti.

45. L'ufficiale consolare collocato in aspettativa od in disponibilità per qualsiasi motivo perde, a partire dal giorno in cui cessa dalle sue funzioni, ogni diritto all'assegnamento locale ed alla partecipazione ai proventi dell'uffizio.

Se l'ufficiale collocato in aspettativa era titolare di un consolato o di un vice-consolato, questo si considera come vacante, per istabilire i diritti e gli oneri del reggente, finchè non sia nominato un nuovo titolare.

46. Gli ufficiali consolari di prima categoria possono essere con reale decreto collocati a disposizione del ministero degli affari esteri, quando per motivi di guerra o per altre cause estranee alla loro volontà od al merito dei loro servizi devono cessare dalle proprie funzioni, ovvero allorquando l'opera loro sia temporariamente necessaria al ministero stesso. Nessun ufficiale consolare può rimanere a disposizione del ministero per un tempo maggiore di due anni.

47. L'uffiziale chiamato a disposizione del ministero conserva lo stipendio personale per intiero. Egli ritiene pure la metà dell'assegnamento locale se lo stabilimento consolare continua ad essere a suo carico.

48. L'ufficiale consolare a disposizione deve prestare l'opera sua nei luoghi e modi determinati dal ministro per gli affari esteri, ed essere sempre pronto agli ordini che ricevesse.

49. Le pene disciplinari applicabili agli ufficiali consolari di 1ª categoria, sono:

1° La censura;

2° La sospensione da un mese ad un anno con perdita di tutto o parte dello stipendio;

3° La dispensa dal servizio o la rivocazione.

Delle pene inflitte si prende nota sui registri del personale.

50. La censura è data per iscritto dal ministro per gli affari esteri.

La sospensione è pronunciata con decreto ministeriale motivato.

La dispensa dal servizio o la rivocazione è ordinata con decreto reale, dopo sentito il parere d'una commissione nominata dal ministro per gli affari esteri.

51. Se la sospensione non è semplicemente preventiva, produce, rispetto all'ufficiale consolare sospeso, gli effetti dell'aspettativa pel computo del servizio.

Di regola l'impiegato sospeso per soli sei mesi non è surrogato; può però esserlo se la surrogazione di esso è consigliata da speciali motivi.

52. Le pene di cui ai num. 1° e 2° dell'articolo 49 vengono inflitte:

1° Per negligenza o mancanza in servizio o contro la disciplina;

2° Per condotta riprovevole.

53. Sono cause di dispensa dal servizio o di rivocazione:

1° La persistenza nelle mancanze per le quali fu pronunciata la sospensione;

2° La negligenza abituale, la mancanza grave in servizio o contro la disciplina e la poca attitudine alle speciali funzioni della carica;
3° La inosservanza del segreto negli affari di servizio;
4° La mancanza di riservatezza lesiva di interessi dei privati;
5° La mancanza contro l'onore;
6° L'esercizio diretto o indiretto del commercio.

54. Secondo le circostanze può anche decretarsi la rivocazione dell'ufficiale consolare che abbia subìto una condanna a pena corporale.

La stessa misura può prendersi nel caso di ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale, che dichiari non farsi luogo a procedimento o pronunci assolutoria a favore di un ufficiale consolare per estinzione di un'azione penale o per mancanza di prove di reità.

55. Gli ufficiali consolari gravemente indiziati di alcuna delle colpe indicate ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 53 possono essere provvisoriamente sospesi dal loro superiore immediato, il quale però deve darne prontamente avviso al ministero degli affari esteri.

In tal caso l'ufficiale sospeso è richiamato nello Stato per essere interrogato, ove ciò sia creduto necessario, ed ove risulti colpevole non gli sarà concessa indennità di viaggio.

56. I mandati pel pagamento dello stipendio e dell'assegnamento locale dovuti all'ufficiale consolare contabile, il quale senza legittima scusa ritardi il versamento dei fondi appartenenti all'erario oltre tre mesi dalla data dell'avviso, di cui all'art. 317, saranno dal ministero rilasciati in capo al tesoriere centrale dello stato, perchè ne versi l'ammontare nelle casse erariali fino all'estinzione totale del debito.

CAPO III. — *Del personale consolare di seconda categoria.*

57. Gli ufficiali consolari di seconda categoria sono scelti preferibilmente fra i nazionali notabili probi, istrutti ed agiati che risiedono dove esiste l'ufficio.

58. I consoli devono notificare al ministero per gli affari esteri la scelta da essi fatta del vice-console e degli agenti consolari, e trasmettere sul conto loro esatte informazioni.

L'approvazione alla loro nomina è fatta con decreto ministeriale, e la patente, quando è necessaria, è rilasciata dai consoli in nome del Re, in conformità al modulo *C*.

59. La rimunerazione dell'opera del vice-console di seconda categoria è a carico del console di prima o seconda categoria da cui dipende, anche quando il vice-console nell'assenza del console abbia temporariamente la gestione dell'ufficio.

60. I vice-consoli e gli agenti consolari esercitano le loro funzioni sotto la risponsabilità dei consoli da cui dipendono.

61. I consoli non possono abbandonare il posto senza aver prima provveduto al regolare andamento del servizio durante la loro assenza,

e devono informare il ministero per gli affari esteri del giorno della partenza e di quello del ritorno.

62. In caso di morte, di dimissione o di dispensa dal servizio del console, il vice-console, ove non siasi diversamente provveduto dal ministero degli affari esteri, assume d'ufficio la reggenza del consolato, e ne dà immediatamente avviso al ministero.

63. Il vice-console di seconda categoria assumendo la reggenza di un consolato privo di titolare, acquista la quota dei proventi attribuita al console della stessa categoria dall'articolo 6 della legge, e sostiene le spese accennate all'articolo 13 di essa.

Tale disposizione si applica pure a chiunque non appartenga alla carriera consolare, e sia chiamato a reggere temporariamente un consolato vacante.

64. Un ufficiale consolare di seconda categoria dispensato dal servizioo per soppressione del posto, o per altro motivo, non ha diritto a veruna indennità.

65. I consoli generali e consoli sono dispensati dal servizio per decreto reale, sulla proposta del ministro per gli affari esteri. La dispensa dei vice-consoli e degli agenti consolari è decretata dai consoli, che ne informano subito il ministero per gli affari esteri, indicando i motivi della presa deliberazione: la loro cessazione dal servizio può inoltre essere ordinata d'uffizio dal ministero.

66. Gli ufficiali consolari di seconda categoria non acquistano coll'esercizio delle loro funzioni diritto a concorrere agl'impieghi della prima categoria, od a promozioni nella categoria a cui appartengono.

67. Le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento sono applicabili anche agli ufficiali consolari di seconda categoria.

CAPO IV. — *Disposizioni comuni agli ufficiali consolari della prima e della seconda categoria.*

68. In caso d'assenza, di malattia o d'altro impedimento del console, in un posto ove non si trovi vice-console, nè applicato volontario, il console designerà la persona che dovrà temporariamente surrogarlo.

69. Così gli ufficiali consolari della prima categoria, come quelli della seconda, in occasione di prima nomina, avanti di assumere l'esercizio delle loro funzioni, devono prestar a mani del ministro per gli affari esteri, o di quell'altra autorità che sarà da esso delegata, secondo il rito del loro culto, il giuramento d'ufficio colla formola annessa alla lettera *D*.

Ove non sia possibile, ovvero riesca difficile la delegazione, l'ufficiale consolare supplisce alla prestazione del giuramento verbale collo scrivere e sottoscrivere di proprio pugno la formola stessa. Questa formola sottoscritta deve inviarsi al ministero.

70. La corrispondenza ufficiale che i consoli spediscono o ricevono,

i registri, i libri, i regolamenti, le leggi, le circolari, il giornale ufficiale, i sigilli, lo stemma, la bandiera ed ogni altro oggetto di cancelleria, sono di proprietà dello Stato, ed i titolari sono risponsabili verso il governo della loro conservazione.

71. Ad ogni mutazione del titolare d'un consolato viene compilato in triplo originale l'inventario degli oggetti spettanti alla cancelleria, ed ogni esemplare si sottoscrive dall'ufficiale consolare che entra in esercizio, e da quello che cessa.

In caso di morte del titolare, gli eredi del defunto che siano presenti sul luogo saranno invitati a concorrere all'inventario dei depositi e degli atti, che hanno tratto alla contabilità, e di questo invito si farà cenno nell'inventario stesso. Non trovandosi sul luogo persone che possano legalmente rappresentare gli interessi degli eredi, saranno chiamati due nazionali notabili ad assistere come testimonii alla formazione dell'inventario.

Uno degli originali dell'inventario viene conservato negli archivi del consolato, il secondo è rimesso al console cessante od agli eredi di lui, ed il terzo si trasmette al ministero per gli affari esteri.

72. Prima di inviare al ministero l'inventario suddetto, il nuovo titolare in concorso dell'ufficiale consolare cessante, lo confronta coll'inventario compilato nell'atto in cui questi assunse la gestione del consolato, e si fa poscia espresso rimarco nel nuovo inventario dell'essersi verificata o non la mancanza di alcuno degli oggetti nel precedente descritti.

73. L'obbligo di compilare l'inventario imposto ai titolari dei consolati è pure comune agli agenti consolari. — I consoli conservano negli archivi del consolato gl'inventari fatti nelle agenzie consolari.

74. Benchè gli ufficiali consolari dipendano dal ministero per gli affari esteri, essi devono eseguire gli ordini e le istruzioni del ministero della marina loro comunicati a tenore dei regolamenti in oggetti riguardanti la marina militare o mercantile.

75. È pure loro obbligo d'uniformarsi alle istruzioni ed agli ordini delle regie legazioni e degli agenti politici stabiliti presso il governo dello Stato in cui risiedono, in tutte le materie che non siano di esclusiva loro competenza.

76. In caso di disparere tra la regia legazione ed il consolato circa la competenza di questo, prevale l'opinione della regia legazione. L'agente diplomatico è però tenuto di significare in iscritto al console le sue determinazioni, e ne è esclusivamente risponsabile.

Esso dovrà inoltre informarne prontamente il ministero.

77. È proibito ai consoli, residenti nel territorio di uno Stato nel quale si trovi una regia legazione od un agente politico, di aver diretti rapporti ufficiali col governo dello Stato stesso. Ogni domanda o riclamo che sembrasse necessario o conveniente di produrre al governo, si avrà ad esaminare ed inoltrare dalla regia legazione o dall'agente politico.

78. Per ottenere il rimborso delle paghe anticipate agli interpreti di seconda categoria ed alle guardie, i consoli devono trasmettere alla fine d'ogni trimestre apposita nota da loro firmata, e corredata delle ricevute comprovanti il pagamento eseguito.

79. Non si rimborsano altre spese di posta se non le incorse per lettere e pieghi di servizio.

Il console inscrive in apposito registro le lettere in arrivo ed in partenza, indicando la provenienza o la destinazione e la relativa tassa. Un estratto di detto registro, autenticato dal console, viene trasmesso al ministero per gli affari esteri alla fine di ogni trimestre.

80. Le somme distribuite dai consoli a titolo di sussidio e quelle da essi date pel ritorno in patria di nazionali indigenti o di naufraghi, si rimborsano nei soli casi contemplati dagli articoli seguenti.

81. Possono essere concessi sussidi od i mezzi per ritornare in patria

1° Agl'individui compresi sotto la denominazione di *gente di mare* che, arruolati a bordo di un bastimento nazionale, abbiano fatto naufragio, o che si trovano all'estero muniti di regolare permesso rilasciato dall'autorità marittima;

2° Agli altri nazionali naufragati quando sul luogo del naufragio non possano provvedersi i mezzi necessari per ritornare in patria, oppure siano notoriamente risponsabili del rimborso delle somme loro somministrate;

3° Alle persone indigenti, che per sofferte infermità siano inabili al lavoro, ed agli orfani poveri.

82. Nei casi contemplati dal n° 3° dell'articolo precedente, i consoli, prima di concedere sussidi od i mezzi per ritornare in patria ad indigenti od orfani, devono adoperarsi per farli soccorrere dai loro congiunti residenti nel luogo, massime se questi siano in quei gradi di consanguinità o di affinità in cui, a termini degli articoli 139, 140 e 141 del codice civile, vi è obbligo di prestazione degli alimenti.

Devono inoltre accertare in modo non dubbio la nazionalità dei petenti e lo stato di miseria in cui essi affermano di essere.

83. Quando il ritardo non possa nuocere, i consoli sono in obbligo di domandare l'autorizzazione del ministero prima di provvedere i mezzi di ritornare in patria a nazionali che siano nelle condizioni previste dai numeri 2° e 3° dell'art. 81.

84. Non si accordano sussidi, nè i mezzi di ritornare in patria:

Ai disertori ed ai renitenti alla leva militare;

Ai nazionali naturalizzati in paese estero, ed a quelli che hanno preso servizio militare o civile presso estera potenza senza l'autorizzazione del Re, od hanno perduto la cittadinanza od i diritti civili per altra causa qualunque.

85. Le somme date a titolo di sussidio verranno indicate con apposita annotazione nel passaporto della persona sussidiata.

Pel ritorno in patria tanto degl'individui appartenenti alla gente di

mare, quanto degli altri nazionali, deve scegliersi la via più economica. Ove i consoli credano conveniente di far ritornare in patria dei nazionali a bordo di bastimenti mercantili italiani, essi dovranno uniformarsi al disposto dell'art. 114 del codice per la marina mercantile.

86. Nei casi in cui i consoli provvedono i mezzi di ritornare in patria a qualche cittadino, ed in quelli eziandio in cui concedono sussidi maggiori di lire dieci, essi devono farsi rilasciare analoga ricevuta, ed esigere inoltre una regolare obbligazione di restituzione, qualora si tratti di persone che si presumano provviste di qualche fortuna.

87. Per ottenere il rimborso delle somme concesse a titolo di sussidio o pel ritorno in patria di nazionali, i consoli trasmettono alla fine d'ogni trimestre due distinti stati indicativi da essi firmati e corredati delle ricevute relative.

Le obbligazioni contemplate nell'articolo precedente devono essere spedite senza dilazione al ministèro per gli affari esteri, colle opportune indicazioni sulle persone che si obbligarono.

88. Il rimborso di cui all'articolo precedente sarà ordinato, trattandosi di gente di mare, dal ministero della marina a cui ne verrà direttamente inoltrata la domanda, e negli altri casi dal ministero degli affari esteri.

89. Ogni domanda di rimborso per spese fatte dai consoli dovrà essere inoltrata colla contabilità relativa al trimestre in cui le spese stesse si fecero.

CAPO V. — *Degli interpreti e delle guardie.*

90. Gli interpreti presso i consolati sono di prima o di seconda categoria.

Gli interpreti di prima categoria sono nominati dal Re, godono di uno stipendio personale e di un assegnamento locale secondo le disposizioni dell'ordinamento che li riguarda, ed hanno diritto alla pensione di riposo;

Quelli di seconda categoria sono nominati dai consoli, previa l'autorizzazione del ministero degli affari esteri.

La nomina delle guardie compete esclusivamente ai consoli.

La paga degli interpreti di seconda categoria e delle guardie è determinata dal ministero degli affari esteri nel limite delle somme a tal uopo stanziate in bilancio, e viene corrisposta dal console.

Essi non hanno diritto a pensione di riposo.

91. Gli interpreti di seconda categoria non possono essere licenziati dal servizio senza l'annuenza del ministero per gli affari esteri. È tuttavia fatta facoltà ai consoli di sospenderli quando gravi ragioni richiedano tale provvedimento.

92. È proibito agli interpreti di avere rapporti coll'autorità del paese senza l'ordine, o l'assenso dei consoli da cui dipendono.

È parimenti loro vietato di prestare il loro ministero negli affari dei privati, a meno che ne vengano richiesti dai consoli, od abbiano ottenuta l'annuenza dei medesimi.

TITOLO SECONDO.

DELLE ATTRIBUZIONI DEI CONSOLI.

CAPO I. — *Delle funzioni amministrative.*

93. Il registro per l'inscrizione dei nazionali, prescritto dall'articolo 24 della legge, dovrà essere munito di un indice in cui verranno segnati in ordine alfabetico i nomi degl'individui inscritti nel registro stesso.

Le iscrizioni dovranno farsi per ordine di data e senza interlinee.

Se la persona da inscriversi ha famiglia, dovranno pure essere inscritti tutti gl'individui che la compongono.

La nazionalità delle persone da inscriversi dovrà essere preventivamente accertata.

94. Nei paesi d'Africa e di Levante potranno essere ammessi a godere della protezione del consolato gli stranieri che siano nelle condizioni contemplate dai trattati e dagli usi. I consoli residenti in quei paesi terranno un elenco degl'individui protetti dal consolato.

95. I consoli rilasciano passaporti in nome del Re ai nazionali dimoranti nel distretto che non ne sono provvisti, e rinnovano i passaporti nazionali dopo trascorso un anno dal giorno in cui furono rilasciati.

96. I passaporti sono di due classi:

Quelli di prima classe saranno rilasciati ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di agiatá condizione;

Quelli di seconda classe verranno concessi agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che provi di non essere in grado di sottostare alla tassa fissata pei passaporti di prima classe.

97. Sono esenti da ogni tassa i passaporti concessi:

1° Alle persone che viaggiano per regio servizio;

2° Ai sott'ufficiali e soldali che rientrano nel regno per ragione di servizio;

3° Agl'indigenti ed ai naufraghi.

98. La vidimazione dei passaporti stranieri sarà fatta dai consoli, mediante il pagamento della tassa fissata dalla tariffa.

Sono tuttavia dispensati dal pagamento della tassa di vidimazione:

1° Gli agenti diplomatici e consolari stranieri, ed i corrieri di gabinetto nei casi in cui è concessa reciprocità;

2° Le primarie autorità del distretto in cui risiede il console;

3° I contadini che per lavori rurali vengono nel Regno;

4° Gli stranieri aventi diritto di esenzione in forza di convenzioni internazionali;

5° Gli stranieri indigenti che per ritornare in patria devono necessariamente transitare nel Regno.

99. Nel rilascio o vidimazione dei passaporti ai nazionali entrati nell'anno 19°, o che appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva, come anche ai disertori o renitenti, i consoli si uniformeranno alle norme e discipline contenute nella legge e nel regolamento sul reclutamento dell'esercito.

100. Le tasse percette dai consoli pel rilascio o per la vidimazione dei passaporti dovranno essere chiaramente indicate nei passaporti stessi. Nei casi in cui non si esiga alcun diritto dovrà pure farsene menzione.

101. I consoli prenderanno nota in apposito registro di tutti i passaporti rilasciati o vidimati e del diritto percetto. Un estratto di detto registro sarà alla fine di ogni trimestre trasmesso al ministero per gli affari esteri.

102. I consoli, quali ufficiali di polizia sanitaria marittima, oltre all'obbligo loro imposto dagli articoli 22 e 28 della legge, dovranno: 1° informare il ministero per gli affari esteri delle leggi ed altri atti ufficiali relativi alla salute pubblica, che vengano promulgati nel luogo di loro residenza; 2° osservare nel loro distretto lo stato sanitario e riferire prontamente al ministero per gli affari esteri, ed a quello dell'interno, ogni notizia interessante la sanità pubblica e qualsiasi provvedimento diretto a proteggerla.

103. Sarà obbligo dei consoli di far giungere alle parti interessate, sia direttamente, sia pel mezzo officioso delle autorità locali, senza spese nè formalità di giustizia, gli atti di citazione che, a termini del disposto dell'articolo 142 del codice di procedura civile, vengono consegnati dal pubblico ministero al ministero per gli affari esteri, e che saranno loro da questo trasmessi.

Quando il console, cui sia inviata una citazione, sappia che la persona da citarsi si trova nel distretto di un altro consolato, dovrà spedirla al medesimo perchè la faccia pervenire nel modo sovra indicato. In ogni caso informerà il ministero del suo operato.

104. I consoli daranno avviso al ministero per gli affari esteri di ogni decesso di nazionali seguito nel loro distretto, e pervenuto a loro notizia. Lo informeranno pure di tutte le successioni che siansi aperte nel distretto, alle quali siano chiamati nazionali non presenti in luogo. Dovranno però astenersi da ogni diretta ingerenza in dette successioni, sebbene questa sia guarentita da convenzioni internazionali od acconsentita dagli usi o dalle leggi locali, quando vi siano esecutori testamentari, o siano presenti gli eredi od i loro mandatari.

105. È vietato ai consoli di accettare in loro capo procure pel ricupero, amministrazione o liquidazione di qualunque successione, a cui

siano chiamati nazionali, senza l'assenso del ministero degli affari esteri.

Dovranno inoltre astenersi dallo spedire direttamente agli aventi diritto i fondi ed oggetti provenienti da successioni, o parte dei medesimi.

106. Gli oggetti e fondi provenienti da successioni consegnati ai consoli dall'autorità locale, o dai mandatari, e quelli eziandio derivanti da successioni di nazionali amministrate e liquidate da essi, saranno considerati come *depositi*, e come tali custoditi nella cancelleria del consolato.

Tuttavia il danaro e gli oggetti preziosi dovranno essere immediatamente trasmessi al ministero per gli affari esteri, se gli eredi sono nello Stato, e non vi è opposizione da parte dei creditori o d'altri aventi diritto.

107. Le informazioni relative al decesso ed alle successioni di marinai nazionali saranno dirette al ministero della marina. La spedizione dei fondi, degli effetti d'uso che non siano stati venduti e di ogni documento che riguardi le successioni stesse, si farà dai consoli direttamente alla capitaneria di porto del compartimento marittimo a cui i defunti erano ascritti.

Ne sarà nello stesso tempo dato avviso al ministero degli affari esteri.

108. I consoli hanno diritto ad una provvigione dell'1 e 1|2 per cento sul danaro spettante a successioni, che ad istanza degli interessati facciano pagare nello Stato per mezzo dei loro procuratori.

109. Approdando ad un porto di residenza consolare un bastimento nazionale, al cui bordo sia, durante il viaggio, morto qualche marinaio passeggiere, sarà obbligo del console di farsi rimettere dal capitano o gli effetti del defunto e di formare apposito inventario, qualora non sia stato già fatto dal capitano stesso. Se l'inventario fu già compilato, il console ne verificherà l'esattezza, e così nel primo come nel secondo caso, ne rimetterà una copia autentica al capitano a scarico di ogni sua risponsabilità.

110. Se il marinaio o passeggiero morto a bordo di un bastimento nazionale è di nazione straniera, la sua successione sarà dal regio console rimessa, contro regolare ricevuta, al console dello Stato a cui il defunto apparteneva.

111. In tutti i consolati si terrà un registro, munito di indice alfabetico, per la contabilità delle successioni da essi amministrate o liquidate. Gli incassi e le spese riflettenti le singole successioni saranno inscritte in apposite colonne, ed ogni successione avrà un numero progressivo. I documenti e le corrispondenze relative avranno in fronte, oltre il numero assegnato alla successione, un secondo numero progressivo, e saranno in originale od in copia raccolti in apposito fascicolo, che porterà sulla facciata esterna il nome del defunto, ed il numero della successione.

112. Ogni ricevuta destinata a far fede della rimessione agli eredi di oggetti o di fondi provenienti da successioni aperte all'estero, sarà conservata negli archivi del ministero degli affari esteri.

113. I consoli sono risponsabili delle somme, valori, mercanzie ed effetti mobili che vengono depositati d'ufficio nelle loro cancellerie o provengono da successioni di nazionali.

114. I consoli possono sotto la loro risponsabilità ricevere in deposito oggetti litigiosi ed ogni altro effetto, sulla domanda che loro ne sia fatta da nazionali o da altri nell'interesse di nazionali.

115. Ogni deposito o ritiro di esso dovrà essere accertato mediante verbale da inscriversi in apposito registro, nel quale saranno indicate le monete, ed i valori od oggetti depositati o ritirati, la provenienza e la causa del deposito.

116. Le somme, gli oggetti preziosi o valori depositati, saranno dal console custoditi sotto chiave, dopo essere stati chiusi e suggellati in appositi sacchi od involti, i quali porteranno esteriormente un'etichetta indicante il numero del deposito, il nome del deponente, ed anche, secondo i casi, la natura degli oggetti, e l'ammontare della somma depositata.

117. I consoli possono ordinare la vendita degli effetti caduti nelle successioni dei nazionali morti nel loro distretto quando vi sia pericolo di deperimento o vi concorra altro giusto motivo.

Possono pure ordinare la vendita delle merci od effetti stati volontariamente o d'ufficio depositati, quando siano trascorsi due anni dal giorno in cui seguì il deposito, ed anche prima, qualora dal giudizio di periti, espresso in apposita relazione, risulti che quelle merci od effetti potrebbero deteriorarsi.

Le somme provenienti da tali vendite saranno considerate come deposito di danaro.

118. Le somme, valori ed effetti del debito pubblico dello Stato per qualunque titolo depositati nelle cancellerie consolari, devono essere trasmessi, per mezzo del ministero per gli affari esteri, alla cassa dei depositi e prestiti, se durante un biennio non se ne fece richiamo dagli aventi diritto.

119. I consoli dovranno, alla fine di ogni semestre, fare lo spoglio del registro, di cui all'articolo 115, e trasmettere al ministero degli affari esteri in doppio esemplare l'elenco dei depositi esistenti nella cancelleria. In esso verrà indicato il nome e cognome dei deponenti, la data del deposito, e la natura od il valore degli oggetti o delle somme depositate.

In questo elenco semestrale dovranno inoltre essere descritti gli articoli ritirati, venduti o trasmessi alla cassa dei depositi e prestiti nel corso del semestre, e si indicherà il nome e cognome della persona a cui furono rimessi, e dei titoli prodotti da essa se si tratti di depositi ritirati, del prezzo della vendita se gli articoli depositati

furono venduti, e della data della trasmissione qualora si tratti di somme o valori stati spediti alla cassa dei depositi e prestiti.

120. Quanto ai depositi di oggetti o fondi provenienti da avanzi di naufragio, di salari dei disertori della marina mercantile, e di somme destinate a guarentire il pagamento dei diritti dovuti dai bastimenti nazionali all'erario od alla gente di mare, i consoli si uniformeranno alle prescrizioni delle vigenti leggi marittime.

121. Oltre all'esercitare le funzioni che, rispetto alla marina mercantile, sono attribuite ai consoli dal codice di commercio, dal codice per la marina mercantile e dalle altre leggi e regolamenti, essi dovranno uniformarsi nei loro rapporti colla marina nazionale, militare o mercantile, alle disposizioni che seguono.

122. I consoli dovranno vegliare a che la bandiera dello Stato non sia adoperata se non in conformità al disposto delle leggi e dei regolamenti, e denunciare al ministero degli affari esteri, ed a quello della marina, gli abusi e le infrazioni che scoprissero.

123. Ove giunga a cognizione dei consoli che qualche bastimento nazionale o straniero prepari nei porti del loro circondario operazioni dirette a violare le leggi doganali o marittime dello Stato, ovvero la neutralità od il blocco decretato dal regio governo, essi si procureranno informazioni il più che sia possibile esatte sull'indole e sullo scopo di queste operazioni, e ne daranno sollecito avviso al ministero per gli affari esteri ed a quello della marina.

124. Nei casi in cui una malattia epidemica o contagiosa si manifesti nel luogo ove risiede il consolato od in un altro del distretto, il console ne renderà avvisati i capitani dei bastimenti nazionali che fossero per approdare, onde possano sospendere l'approdo o prendere precauzioni.

125. I consoli dovranno pure dare avviso ai capitani dei bastimenti nazionali, che siano per approdare o per comunicare colla terra, del blocco decretato od effettivo del porto di loro residenza, della guerra dichiarata o combattuta, e d'ogni altra circostanza speciale per cui giovi ai capitani di prendere qualche determinazione pei loro interessi o per quelli degli armatori.

126. Essendo obbligo dei consoli di prestare alle navi ed agli equipaggi nazionali attiva assistenza, se giunge a loro notizia che un bastimento nazionale sia in pericolo di naufragio, daranno sollecite disposizioni affinchè gli vengano prestati i soccorsi necessari, e faranno o direttamente o per mezzo dell'autorità locale, tutti gli atti opportuni a salvare l'equipaggio ed il bastimento.

127. Quando qualche bastimento della regia marina militare si disponga ad entrare in una rada od in un porto di residenza consolare, dovrà il console far conoscere al comandante quali onori si debbano rendere alla piazza secondo i regolamenti e gli usi.

128. Sarà cura dei consoli e dei comandanti della regia marina di co-

municarsi a vicenda tutte le informazioni interessanti il servizio dello Stato od il commercio marittimo.

129. Le visite ufficiali tra gli agenti consolari di prima categoria e gli ufficiali della marina reale avranno luogo in conformità delle disposizioni seguenti: faranno i primi la visita

a) I consoli generali ed i consoli - ai comandanti in capo le squadre e le divisioni ed ai comandanti le stazioni aventi il grado di contr'ammiraglio;

b) I consoli - ai comandanti di un bastimento isolato o distaccato rivestiti del grado di capitano di vascello;

c) I vice-consoli che hanno la reggenza del consolato ed i vice-consoli capi di uffizi dipendenti - a qualunque comandante abbia il grado di ufficiale;

d) I comandanti le stazioni di grado inferiore a quello di contr'ammiraglio, ed i comandanti di un bastimento isolato o distaccato, qualunque sia il loro grado - ai consoli generali;

e) I comandanti di un bastimento isolato o distaccato aventi grado inferiore a quello di capitano di vascello - ai consoli;

f) I comandanti di un bastimento non rivestiti del grado di ufficiale - ai vice-consoli che abbiano la reggenza del consolato, ed ai vice-consoli capi di uffizi dipendenti.

130. La prima visita ufficiale, di cui all'articolo precedente, deve farsi entro le ventiquattro ore dall'arrivo del bastimento, se il tempo lo permette, e restituirsi entro l'eguale spazio di tempo.

Essa è dovuta solamente al primo giungere del bastimento nella rada o nel porto della residenza consolare; non dovrà quindi ripetersi allorquando esso vi ritorni dopo avere percorso i porti e le rade adiacenti. Così gli ufficiali consolari come quelli della regia marina dovranno vestire l'uniforme.

131. L'ora della visita dovrà essere preventivamente annunciata dal comandante per mezzo di un ufficiale di bordo, e dal console per mezzo del vice-console. In difetto del vice-console o di altro ufficiale consolare, l'avviso si darà in iscritto.

132. Il comandante farà la visita accompagnato da uno o più ufficiali dello stato maggiore; il console gli spedirà il vice-console od altro ufficiale consolare ad incontrarlo al luogo di sbarco.

Il console farà la visita accompagnato dal vice-console; il comandante gli spedirà una lancia.

133. Il console generale è ricevuto alla scala dal comandante accompagnato dall'ufficiale di guardia. La guardia si tiene coll'arma al piede.

Il console è ricevuto alla scala dall'ufficiale in secondo del bastimento accompagnato dall'ufficiale di guardia. Il comandante lo attende alla porta della camera. La guardia è disposta in ala senz'armi.

Il vice-console è ricevuto alla scala dall'ufficiale di guardia, che lo introduce dal comandante.

Partendo dal bordo gli ufficiali consolari, riceveranno gli stessi onori.

134. In occasione della visita ufficiale a bordo dei bastimenti della marina reale, gli ufficiali consolari saranno salutati, partendo, collo sparo di undici colpi di cannone se agenti e consoli generali, di nove se consoli generali, di sette se consoli, e di cinque se vice-consoli, purchè le condizioni del bastimento e le prescrizioni locali non ostino.

Gli stessi onori dovranno essere resi all' ufficiale consolare, che nel porto o rada della sua residenza ufficiale prenda imbarco sopra un bastimento della regia marina per lasciare definitivamente la sua residenza o sbarchi da esso, quando però non vi sia nella stessa residenza un altro ufficiale consolare di grado superiore.

135. Se un bastimento della marina reale approda in un porto o rada ove risieda un ufficiale consolare di seconda categoria, il comandante è tenuto solamente a restituire entro ventiquattro ore la visita fattagli dal console generale o dal console in uniforme.

Nel ricevimento e nei saluti si osserverà tanto dai consoli, quanto dagli ufficiali della marina, il cerimoniale prescritto dagli articoli precedenti.

136. I marinai della marina mercantile, che siano dal console o dal tribunale consolare condannati a qualche pena, e le persone che sotto l'accusa di qualche reato debbano essere tradotti nel Regno, saranno ritirati e custoditi a bordo dei bastimenti della marina militare che si trovassero in porto o nella rada, quando il console stesso ne faccia la domanda in iscritto al comandante.

137. I consoli potranno richiedere l'assistenza, e, secondo la gravità delle circostanze, anche far appello alla forza dei bastimenti della marina militare nei casi di guerra civile o di altri avvenimenti straordinari, o quando la loro assistenza sia necessaria all'esecuzione precisa di istruzioni superiori da essi ricevute. In quest'ultimo caso dovranno comunicare al comandante le istruzioni medesime.

La domanda si farà in iscritto. Il comandante che non credesse di aderire, ne informerà il console del pari in iscritto, adducendo le ragioni del suo rifiuto, e ne riferirà al ministero della marina.

138. In caso di diserzione di qualche individuo dai bastimenti della regia marina, i consoli, sulla denuncia fatta in iscritto dal comandante, dovranno attivare sia direttamente, sia presso l'autorità locale, le pratiche occorrenti perchè sia ricercato ed arrestato.

139. Il disertore arrestato sarà condotto a bordo e rimesso al comandante, se il bastimento non è ancora partito; ma se il bastimento fosse partito, e non si trovasse in porto altro bastimento della regia marina, il console custodirà in carcere il disertore, e lo farà tradurre nello Stato colla prima occasione conveniente.

140. Ogni spesa, che occorra per l'arresto od invio nello Stato di diser tori da bastimenti della regia marina militare, sarà anticipata dal console, e gli verrà rimborsata dal ministero della marina dietro presentazione di nota.

141. Possono i consoli domandare ai comandanti dei bastimenti della regia marina il passaggio gratuito per le persone accennate all'art. 81 del presente regolamento.

Sarà pure in tal caso osservato il disposto del capoverso dell'articolo 137.

142. Occorrendo che un legno da guerra debba sbarcare qualche individuo ammalato per essere curato in un ospedale od altrimenti, ne sarà informato il console, il quale provvederà per la cura di lui, e pel suo ritorno in patria appena sia ristabilito in salute.

Qualora la persona sbarcata appartenga alla marina militare, le spese per la sua cura e pel ritorno in patria saranno rimborsate al console dal ministero della marina.

143. Sarà obbligo dei consoli di vegliare a che regni il buon ordine a bordo dei bastimenti nazionali di commercio, e si osservino le discipline marittime, le leggi, i regolamenti ed i pubblici trattati.

144. In ogni consolato si terrà un registro dell'importazione e dell'esportazione, e dei movimenti d'entrata e di uscita dei bastimenti nazionali approdati nelle rade e nei porti del distretto, secondo le norme fissate dal ministero della marina. Un estratto autentico di detto registro sarà spedito alla fine di ogni trimestre al ministero predetto.

I consoli dovranno pure somministrargli i dati sulla navigazione estera diretta coi porti del Regno e le indicazioni annuali sui naufragi dei bastimenti nazionali avvenuti nel loro distretto, uniformandosi alle istruzioni relative.

145. Venendo da nazionali o da stranieri nei casi e nei limiti contemplati dall'art. 40 del codice per la marina mercantile, comprato o fatto costrurre qualche bastimento all'estero, il console potrà rilasciare un passavanti provvisorio coll'autorizzazione di inalberare la bandiera nazionale. Se il bastimento si dirigerà verso lo Stato, ne sarà fatto cenno nel passavanti autorizzandolo a toccare i porti nella direzione del medesimo, od anche a recarvisi per via indiretta.

Se poi trattisi di un bastimento, che non debba essere condotto nello Stato, il passavanti avrà valore fino all'arrivo delle carte regolari, che il console dovrà immediatamente domandare al ministero della marina, giunte le quali, il passavanti provvisorio sarà ritirato e spedito a quel ministero.

Nei casi tuttavia in cui, per la vicinanza allo Stato del porto, ove ebbe luogo la costruzione o l'acquisto, possano ottenersi le carte regolari prima della partenza del bastimento diretto a porti esteri, il console farà richiesta di quelle carte al ministero della marina, e si asterrà dal rilasciare il passavanti provvisorio.

146. Nei casi contemplati dall'articolo precedente, prima di rilasciare il passavanti dovrà il console richiedere una guarentigia per assicurare il pagamento dei diritti, che risulteranno dovuti per il bastimento durante il periodo in cui riterrà le spedizioni provvisorie, e delle spese che potranno occorrere per il regolare armamento del medesimo. Tale guarentigia cesserà allorchè sarà stato operato il rilascio delle regolari spedizioni e risulterà che sia stata fatta nel competente ufficio marittimo nello Stato, la dichiarazione di armatore contemplata nell'articolo 53 del codice per la marina mercantile, ovvero abbia avuto luogo l'elezione del rappresentante prescritta dall'art. 54 del codice stesso.

147. Il comando del bastimento dovrà essere affidato a persona munita di patente nella marina nazionale del grado richiesto dal codice per la marina mercantile, secondo i viaggi ai quali il bastimento stesso sarà destinato.

Il capitano o padrone e due terzi almeno dell'equipaggio dovranno appartenere alla marina nazionale.

Soltanto in caso di assoluta impossibilità di trovare un capitano o padrone nazionale, il console potrà permettere che il comando di un bastimento italiano sia affidato ad uno straniero; ma questa autorizzazione non sarà che provvisoria e dovrà cessare tosto che sia possibile di sostituirvi uu capitano o padrone italiano.

Quanto all'equipaggio il console in caso non fosse possibile di arruolare sul luogo marinai nazionali nella proporzione prescritta, potrà permettere che vi si supplisca con marinai stranieri di provata buona condotta.

148. Il console che avrà rilasciato il passavanti a qualche bastimento comprato o costrutto all'estero, dovrà informarne immediatamente il ministero della marina, e trasmettergli:

1. Copia del passavanti colla descrizione a tergo dell'equipaggio;
2. Copia autentica dell'atto di proprietà o contratto d'acquisto fatto o ratificato nella cancelleria del consolato, o dell'atto di deliberamento, se il bastimento fu comprato al pubblico incanto;
3. Un certificato constatante che il proprietario o comproprietari sono nelle condizioni contemplate dall'art. 40 del codice per la marina mercantile;
4. Il certificato di toglimento della bandiera di cui era coperto il bastimento, se però non fu acquistato all'asta pubblica per autorità di giustizia;
5. Il verbale di stazatura per accertarne la capacità, fatto da un perito scelto dal console in base alle prescrizioni vigenti.
6. La dichiarazione comprovante la elezione dell'armatore o del rappresentante dei proprietari nel compartimento marittimo del Regno in cui deve essere inscritta la nave a seconda dei casi contemplati nell'articolo 54 del codice per la marina mercantile.

Quando non abbia avuto luogo l'elezione dell'armatore o del rappresentante, ovvero quando questi siano stati eletti, ma non abbiano per mandato di soddisfare nello Stato le spese occorrenti per il regolare armamento del bastimento, il console dovrà indicare al ministero della marina la persona stata incaricata di sopperirvi.

149. Nel caso in cui il capitano di un bastimento nazionale in viaggio abbia smarrito le carte di bordo, il console, dopo essersi accertato che lo smarrimento non è simulato, potrà rilasciargli un passavanti che servirà finchè, ritornando nello Stato, possa provvedersi di carte regolari.

150. Prima di rilasciare il passavanti, di cui all'articolo precedente, sarà cura del console di accertarsi, mediante giuramento deferito al capitano, se sovra l'atto di nazionalità smarrito non esistessero annotazioni relative ad atti traslativi o dichiarativi della proprietà della nave, ovvero a contratti di pegno o di prestito a cambio marittimo, e farà sul passavanti medesimo tutte le annotazioni che dalle dichiarazioni giurate del capitano risultassero inscritte sull'atto medesimo.

151. Ogni qualvolta venga dai consoli rilasciato il passavanti ad un bastimento nazionale, gli uomini dell'equipaggio dovranno essere inscritti nel passavanti medesimo, con indicazione precisa dei nomi, cognomi, paese, età, connotati, e specialmente del numero di iscrizione portato dalla matricola di ciascuno degli individui arruolati non che del salario o della parte rispettivamente loro assegnata.

Tuttavia nel caso previsto dall'art. 149 si ommetterà la detta inscrizione nel passavanti quando non sia smarrito il ruolo d'equipaggio.

152. Se per essere ripieno il foglio, si avesse a rinnovare il ruolo d'equipaggio, il console ne farà domanda al ministero della marina.

Se però il bastimento sia per dirigersi allo Stato, o trovandosi in un porto molto lontano dal medesimo, debba intraprendere viaggio verso luoghi ove torni troppo disagevole il fargli pervenire il nuovo ruolo, specialmente nel caso in cui il ruolo di cui è munito fosse di data recente, il console gli aggiungerà qualche foglio seguendo lo stesso modulo, e facendo cenno dell'aggiunta.

153. I consoli devono, a richiesta degl'interessati, trascrivere su apposito registro gli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, i contratti di pegno e quelli di prestito a cambio marittimo, uniformandosi alle norme relative contenute nel codice di commercio e nel regio decreto del 23 dicembre 1865. Il registro deve essere conforme al modello nº 3 annesso a detto decreto.

154. La trascrizione non si farà se non dopo d'averla segnata nell'atto di nazionalità della nave, e dovrà anzi contenere menzione di tale annotazione.

155. Gli interessati che richiederanno il console di trascrivere un atto traslativo o dichiarativo della proprietà di una nave, ovvero di un

contratto di pegno o di prestito a cambio marittimo, dovranno presentargli due copie autentiche dell'atto da trascriversi, se questo è stato fatto per atto pubblico, ovvero due esemplari se è stato fatto per iscrittura privata.

Una di dette copie od esemplari sarà conservata negli archivi del consolato secondo il disposto dell'articolo 21 del regio decreto 23 dicembre 1865; l'altra verrà trasmessa dal console all'uffizio del compartimento marittimo nel quale è inscritta la nave, coll'indicazione delle persone che dovranno nello Stato soddisfare per conto di chi spetta la prescritta tassa di registro.

156. Se le persone richiedenti la trascrizione di un atto di pegno di una nave si ricusassero a presentarne al consolato due copie o due esemplari, il console sarà sciolto dall'obbligo della trasmissione di cui all'articolo precedente.

157. In caso di vendita volontaria di un bastimento nazionale, il console prima di riceverne l'atto, avrà cura di esigere le prove della espressa adesione del proprietario o dei comproprietari, avendo in quest'ultimo caso presente la massima sancita dall'art. 315 del Codice di commercio relativamente alle deliberazioni della maggioranza degli interessati.

Sia poi che si tratti di vendita volontaria, sia che si tratti di vendita necessaria di un bastimento nazionale ad estera persona, il console ritirerà le carte di bordo, e ne farà invio al ministero della marina unitamente ad un certificato comprovante la data della vendita e la conseguente dismissione della bandiera.

Dovrà inoltre ritenere una somma che si presuma sufficiente a soddisfare la retribuzione dovuta alla cassa degli invalidi della marina mercantile, e quanto si avesse a versare per ogni altro titolo alle casse dello Stato al tempo della vendita. La somma ritenuta sarà poi inviata dal console al ministero della marina, il quale, liquidate le spese, restituirà il residuo a chi di diritto.

158. I consoli saranno tenuti a trasmettere al ministero della marina alla fine d'ogni trimestre uno stato dei movimenti d'imbarco e sbarco che ebbero luogo nei ruoli d'equipaggio dei bastimenti nazionali, nel distretto del consolato, facendo risultare in esso da qual bastimento provenga l'individuo arruolato, e su qual altro legno sia salito lo sbarcato, indicando l'effettiva navigazione da esso acquistata, e notando gli individui disertati o rimasti all'estero per altra cagione.

Si uniranno i libretti di matricolazione degli individui dichiarati disertori, che furono depositati presso l'uffizio consolare.

159. L'ingerenza dei consoli nelle operazioni del ricupero d'un bastimento mercantile naufragato o del carico, sarà nei vari paesi subordinata al disposto delle convenzioni internazionali vigenti, ed, in difetto, alle leggi ed usi locali.

160. I consoli dovranno tuttavia astenersi da ogni ingerenza diretta nelle operazioni del ricupero, benchè guarentita dai trattati o permessa

dalle leggi ed usi locali, se saranno presenti sul luogo del sinistro le persone, società o corporazioni interessate, ovvero i loro agenti, a meno che alcuno degl'interessati ne faccia formale domanda, ed anticipi i fondi occorrenti, od offra cauzione idonea ad assicurare il pagamento d'ogni spesa qualora il valore degli oggetti salvati non fosse sufficiente a coprirla.

161. Solamente quando siano assenti il proprietario della nave o del carico, il capitano o padrone, il sopra carico, i raccomandatari, gli assicuratori ed ogni altra persona avente carattere legale a rappresentarli e risulti evidentemente da giudizio di periti che il prodotto degli oggetti a salvarsi sia per eccedere la spesa necessaria pel ricupero, dovranno i consoli, o personalmente o per delegazione, ordinare, intraprendere e dirigere tutte quelle operazioni, che non ammettano dilazione, e possano salvare il bastimento od il carico da rovina, guasto o deperimento.

Tosto poi che si conosca il nome del bastimento e dei proprietari, dovrà il console informarli direttamente dell'accaduto infortunio, con invito d'intervenire personalmente o per mezzo di procuratori, e sospenderà al loro arrivo ogni sua ingerenza nella gestione dei loro interessi.

162. Fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti i consoli si limiteranno puramente alle operazioni d'ufficio, cioè:

a) Ad assumere la prova di fortuna;

b) A ricevere ed a legalizzare tutti gli atti e documenti ad essa relativi in quanto debbano aver forza avanti le autorità dello Stato;

c) Ad appoggiare e proteggere gl'interessati presso le autorità locali;

d) A cooperare all'appianamento di eventuali controversie in via amichevole ed arbitramentale;

e) A ritirare le carte della nave naufragata, e particolarmente l'atto di nazionalità, il ruolo d'equipaggio ed il giornale nautico;

f) A tutelare gl'interessi e le persone degli individui che facevano parte dell'equipaggio, sia con ottenere a loro favore il pagamento dei salari ed i fondi necessari per ripatriare, sia col procurare loro altro collocamento in conformità alle prescrizioni vigenti.

163. In occasione di naufragi, arenamenti, avarie generali ed altri infortuni toccati a bastimenti della marina nazionale, il console è in obbligo di darne immediatamente avviso al ministero della marina, indicandogli il compartimento marittimo in cui essi erano inscritti.

Egli deve inoltre assumere le deposizioni dell'equipaggio e dei passeggieri ed investigare in ogni altro modo possibile le cause del disastro, informare il ministero predetto di tutte le circostanze che lo accompagnarono, delle conseguenti operazioni di salvataggio e di ogni pratica relativa, e trasmettergli, colle carte di bordo salvate appartenenti ai bastimenti naufragati o distrutti, una copia autentica della

prova di fortuna. Nel caso poi sia avvenuta la morte di individui dell'equipaggio o di passeggieri, il console dovrà curarne l'accertamento in conformità al disposto dell'art. 396 del codice civile.

164. Le spese incontrate dai consoli per provvedere al ricupero di un bastimento nazionale naufragato, degli attrezzi o del carico, sono rimborsate sul solo prodotto degli oggetti salvati; le spese invece fatte per la salvezza dell'equipaggio, pel suo nutrimento, vestiario e rimpatrio, qualora non basti il valore degli avanzi del bastimento salvati e non riesca possibile conseguirne il pagamento sui noli, sono restituite ai consoli per cura del ministero della marina.

165. In caso di diserzione di qualche individuo faciente parte dell'equipaggio di un bastimento nazionale mercantile, il console, sulla denunzia del capitano, farà tutte le pratiche occorrenti per procurarne l'arresto e la consegna a bordo, richiedendone formalmente l'autorità competente, qualora col governo locale esista un trattato per la reciproca consegna dei marinai disertori.

Parimente il console dovrà adoprarsi per la ricerca e per l'arresto degli individui della nazionale marineria mercantile colpevoli di insubordinazione verso i rispettivi capitani o padroni, od imputati di altri reati.

La denunzia o querela del capitano o padrone e le testimonianze assunte devono essere accertate mediante processo verbale e confermate con giuramento dai denunzianti o querelanti non che dai testimoni.

I salari dovuti al marinaio disertore o colpevole di atti di insubordinazione o di altro reato marittimo saranno ritirati dal console, il quale li porrà a disposizione del ministero della marina nell'atto stesso in cui il delinquente, e gli atti processuali che lo riguardano saranno inviati nei regi Stati.

166. Le multe, le ammende e le altre pene pecuniarie pronunziate dai tribunali consolari o dai consoli nella sfera delle rispettive loro attribuzioni a carico di individui compresi sotto la denominazione di gente di mare, e per reati contro le leggi marittime, saranno dai consoli trasmesse al ministero della marina, per essere da questo devolute secondo le norme prescritte dal codice per la marina mercantile.

CAPO II. — *Delle funzioni relative allo stato civile.*

167. Il console, o chi ne fa le veci, è uffiziale dello stato civile pel distretto consolare relativamente agli atti di nascita e di morte di cittadini italiani avvenute in esso, non che per le dichiarazioni di cittadinanza e gli atti di matrimonio riguardanti pure cittadini italiani, i quali abbiano nel distretto domicilio o residenza.

Egli può delegare le funzioni stesse al vice-console, ovvero ad altro ufficiale del consolato.

La delegazione si fa con decreto consolare in doppio originale. Uno di essi resterà permanentemente affisso nella cancelleria, l'altro sarà depositato negli archivi del consolato per essere conservato unitamente ai registri dello stato civile.

La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro decreto del console. Essa poi può rivocarsi ed anche rinnovarsi nel corso dell'anno, osservandosi in ogni caso le formalità accennate al capoverso precedente.

168. I vice-consoli capi di uffizio esercitano le funzioni dello stato civile nel luogo della loro residenza, senza che occorra alcuna speciale delegazione del console da cui dipendono. In caso di assenza o di impedimento essi possono delegare pel ricevimento degli atti di nascita e di morte la persona che reggerà interinalmente l'uffizio, riferendone a console del distretto.

169. Gli agenti consolari residenti in luoghi nei quali sia considerevole il numero dei nazionali possono, coll'annuenza del ministero degli affari esteri, essere delegati dal console da cui dipendono ad esercitare le funzioni dello stato civile nel luogo di loro residenza. In questo caso uno degli originali della delegazione sarà affisso nell'uffizio dell'agenzia, e l'altro sarà conservato negli archivi del consolato.

I registri degli atti ricevuti tanto dai vice-consoli capi d'uffizio, quanto dagl'agenti consolari saranno, dopo la loro chiusura, trasmessi unitamente agli allegati al console del distretto, il quale depositerà negli archivi del consolato uno degli originali cogli allegati, e trasmetterà l'altro al ministero degli affari esteri coi registri del proprio uffizio.

170. La delegazione non ispoglia il console della sua qualità legale di uffiziale dello stato civile per tutto il distretto del consolato. Egli, o chi ne fa le veci, può sempre ricevere gli atti anche indipendentemente dal caso di assenza o di impedimento del delegato.

171. Gli atti di stato civile si ricevono di regola generale nella cancelleria del consolato, salve le eccezioni ammesse dalla legge o dai regolamenti.

Il console o l'uffiziale delegato deve essere munito di una sciarpa tricolore a tracolla allorquando riceve la dichiarazione degli sposi, e pronunzia la loro unione in nome della legge.

172. Il ministro degli affari esteri determinerà quali fra i consoli debbano inscrivere gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, e le dichiarazioni di cittadinanza in altrettanti registri distinti in doppio originale.

Quelli che non riceveranno ordini in contrario sono autorizzati ad inscrivere tutti gli atti senza distinzione in un solo registro.

Ogni console dovrà però tenere un registro speciale in un solo originale onde inscrivervi le richieste di pubblicazioni matrimoniali, non che i processi di affissione delle pubblicazioni medesime.

173. La carta per la composizione dei registri tanto degli atti di stato

civile quanto delle pubblicazioni matrimoniali, e quella pure per la formazione degli indici annuali e decennali prescritti dalla legge, sarà provveduta dal ministero degli affari esteri, a misura delle domande che ne faranno i consoli.

174. La vidimazione dei registri necessari pei vice-consoli capi di uffizi dipendenti e per gli agenti consolari delegati ad esercitare le funzioni dello stato civile, sarà fatta dal console del distretto.

Egli potrà tuttavia delegarne l'incarico al vice-console ovvero ad altro ufficiale del consolato.

175. Sarà cura speciale dei consoli di disporre perchè sia fatta chiara e precisa indicazione del luogo di domicilio o di origine del padre del neonato, ovvero della madre qualora il padre non sia conosciuto, sugli atti di nascita, dell'ultimo domicilio degli sposi sugli atti di matrimonio, e dell'ultimo domicilio del defunto sugli atti di morte.

176. I cittadini appartenenti a famiglie che, emigrate da tempo antico, non conoscessero il domicilio od il luogo d'origine dei loro antenati, saranno invitati dai consoli ad eleggere il loro domicilio in qualche comune del regno. La dichiarazione da essi fatta del domicilio eletto verrà inscritta nel registro di cittadinanza, e copia autentica ne sarà trasmessa al ministero degli affari esteri.

177. I registri dello stato civile, quello delle pubblicazioni ed i volumi degli allegati, non potranno essere esportati dalla cancelleria se non nei casi contemplati dal codice civile od in caso di pericolo, e dovranno essere custoditi negli archivi del consolato in apposito armadio chiuso.

178. Nel caso in cui la trasmissione al ministero degli affari esteri dei registri originali prescritta dall'art. 33 della legge consolare, venisse eseguita col mezzo di bastimenti nazionali, il console li rimetterà a mani del capitano e farà menzione della consegna sul ruolo di equipaggio, stendendone inoltre analogo processo verbale che sarà conservato unitamente a quello degli originali, che dovrà rimanere negli archivi del consolato.

Se poi la spedizione si facesse per via di terra, i consoli dovranno prendere le precauzioni opportune perchè i registri spediti non si smarriscano.

179. Se nel corso dell'anno non fu inscritto alcun atto nei registri dello stato civile, il console ne farà risultare mediante apposito certificato che spedirà al ministero degli affari esteri.

180. Ogni registro dovrà alla fine dell'anno essere corredato di un indice in doppio originale conforme al disposto dell'articolo 30 del regio decreto del 15 novembre 1865: uno degli esemplari sarà trasmesso al ministero degli affari esteri unitamente al registro relativo.

Si compilerà anche un indice decennale in due esemplari, uno dei quali sarà spedito al ministro degli affari esteri allo spirare di ogni decennio.

Nei consolati dai quali dipendono vice-consoli capi d'uffizio, ovvero agenti consolari delegati ad esercitare le funzioni dello stato civile, l'indice decennale dovrà comprendere anche i registri di tutti gli uffizi dipendenti.

181. I registri dello stato civile trasmessi dai consoli saranno ogni anno verificati dal procuratore del Re della città in cui ha sede il ministero degli affari esteri. Il procuratore del Re redigerà processo verbale delle irregolarità ed infrazioni alla legge od ai regolamenti che avrà accertate nella verifica e lo trasmetterà col mezzo del ministero di grazia e giustizia a quello degli affari esteri affinchè vengano diramate ai consoli le occorrenti istruzioni ed avvertenze.

182. I registri dello stato civile trasmessi dai consoli saranno conservati e custoditi negli archivi del ministero degli affari esteri, sotto la risponsabilità di un impiegato, il quale non sia di grado inferiore a quello di segretario.

183. I consoli prenderanno nota in apposito registro delle copie degli atti di stato civile seguiti avanti autorità estere che loro saranno rimesse a termini dell'articolo 367 del Codice civile, e di quelle degli atti di nascita e di morte fatti durante i viaggi di mare dai commissari di marina, dai capitani o dai patroni di bastimenti nazionali e da questi depositate presso di loro secondo il disposto degli articoli 381 e 396 del codice stesso, e della trasmissione che ne faranno al ministero degli affari esteri.

184. I consoli possono rilasciare copie autentiche degli atti di stato civile inscritti nei loro registri, ovvero in quelli dei vice-consoli capi d'uffizio e degli agenti consolari da essi dipendenti, quando tali registri siano depositati negli archivi del consolato.

Dai registri depositati presso il ministero degli affari esteri non saranno estratte copie autentiche se non nei casi in cui risultasse che le copie spedite dai consoli a termini dell'articolo 29 della legge, non siano state regolarmente inscritte nei registri del luogo di domicilio, ovvero allorquando esistesse una differenza tra l'originale e la copia registrata.

185. Nei casi in cui il Codice civile od i regolamenti richiedono l'intervento di un segretario negli atti di stato civile, sarà assunto a tale ufficio il vice-console od altro ufficiale dal console designato.

In caso di mancanza o di impedimento di ufficiali consolari, il console potrà procedere da solo all'atto, facendone constare nel medesimo.

186. Le pubblicazioni matrimoniali dovranno essere affisse alla porta della cancelleria, affinchè ognuno che vi entri possa prenderne cognizione.

Se l'affissione fuori della porta della cancelleria non potesse farsi senza pericolo di guasti, essa seguirà entro la cancelleria nel sito più apparente.

Tanto in un caso che nell'altro dovrà essere destinato ad uso

esclusivo delle pubblicazioni uno spazio sufficiente sul quale sarà scritta in grandi caratteri l'indicazione « *pubblicazioni di matrimonio* ».

187. Ai consoli residenti nelle Antille, nelle Americhe e nelle isole e contrade a ponente delle Americhe fino al Capo di Buona Speranza inclusivamente, è fatta facoltà di dispensare per cause gravissime dall'impedimento dell'età, di cui all'articolo 55 del Codice civile.

188. La facoltà di dispensare da entrambe le pubblicazioni che devono farsi nella residenza del consolato e da quelle da farsi nel Regno secondo il prescritto dell'articolo 100 del Codice civile, è accordata tanto ai consoli indicati nell'articolo precedente, quanto a coloro che risiedono in Turchia e nei paesi fuori d'Europa.

189. I consoli che faranno uso delle facoltà loro conferite dai due articoli precedenti dovranno darne avviso volta per volta al ministero degli affari esteri, indicandogli i motivi per cui avranno creduto conveniente di accordare le dispense di cui è discorso.

190. Nei luoghi e nei casi in cui i consoli non hanno facoltà di accordare le dispense chieste dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio all'estero, essi riceveranno le istanze relative e le faranno pervenire al ministero degli affari esteri corredate dei titoli prescritti e dei documenti in appoggio col loro parere.

Queste carte saranno dal ministero degli affari esteri trasmesse prontamente al ministero di grazia e giustizia.

191. Nell'esercizio delle funzioni dello stato civile i consoli, i vice-consoli capi di uffizi dipendenti e gli agenti consolari delegati dovranno uniformarsi alle disposizioni relative del codice civile ed a quelle del regio decreto del 15 novembre 1865, in quanto siano applicabili, e non siano state modificate dagli articoli 29 e seguenti della legge consolare e dal presente regolamento.

CAPO III. — *Delle funzioni notarili.*

192. È obbligo dei consoli di ricevere gli atti e contratti fra nazionali, quando ne siano richiesti, e di compiere tutte le altre funzioni che nello Stato sono attribuite ai notai.

Essi possono altresì ricevere gli atti in cui le parti od una di esse siano estere, quando concorrano le circostanze contemplate dall'ultimo capoverso dell'articolo 44 della legge.

Nell'esercizio delle funzioni notarili, i consoli devono uniformarsi alle disposizioni relative del Codice civile e del Codice di commercio, nonchè alle altre prescritte dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge consolare, ed osservano inoltre le seguenti norme.

193. I contratti od atti che si ricevono dai consoli devono essere compilati in lingua italiana o francese senza interlinee o lacune.

Ogni raschiatura delle minute è proibita.

Le correzioni, modificazioni od aggiunte devono farsi per mezzo

di postille appiè dell'atto, e prima della sottoscrizione delle parti, e si avrà ad aggiungere la dichiarazione che sono approvate.

Le cancellature di errori, anche materiali, saranno fatte in modo che si possa distintamente leggere lo scritto cancellato.

194. Gli atti notarili saranno ricevuti in presenza di due testimoni maschi e maggiori degli anni ventuno.

Pei testamenti si osserveranno le norme speciali stabilite dal codice civile, e non saranno assunti a testimoni individui che non sappiano scrivere, o siano impiegati nel consolato.

Prima della sottoscrizione l'atto sarà letto dal console ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti e dei testimoni, ed ove d'uopo, le disposizioni dell'atto si spiegheranno agli astanti, nell'idioma meglio conosciuto da essi anche col mezzo d'un interprete se fosse necessario.

195. La sottoscrizione delle parti, dei testimoni e del console sarà apposta appiè di ogni minuta; se però questa constasse di più fogli, ogni foglio disgiunto da quello che porta la sottoscrizione finale dovrà pure essere sottoscritto dal console.

196. Se le parti od i testimoni non sanno o non possono scrivere, dovrà esprimersi nell' atto la dichiarazione della causa di questo loro impedimento.

197. Non potranno i consoli ricevere alcun atto se non dopo essersi accertati dell'identità delle persone dei contraenti.

I testimoni dovranno essere da loro personalmente conosciuti.

198. Occorrendo di ricevere istrumenti stipulati in virtù di atti di procura, di preventivo consenso, o di speciali autorizzazioni di privati o di pubbliche autorità rilasciati per brevetto, gli stessi atti ed autorizzazioni dovranno annettersi alla minuta dell'istrumento in originale.

199. Negli atti riguardanti beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l' identità degli immobili stessi.

I consoli che riceveranno tali atti ne informeranno il ministero degli affari esteri alla fine di ogni trimestre, mediante la trasmissione di apposito elenco, ed avvertiranno gli interessati dell'obbligo loro imposto dalla legge di farli registrare nei termini da essa stabiliti.

Siffatto elenco sarà comunicato al ministero delle finanze.

200. I testamenti fatti in mare che fossero consegnati ai consoli, a termini dell'articolo 796 del Codice civile, saranno dai medesimi trasmessi al ministero della marina al più presto possibile unitamente a copia autentica del processo verbale di consegna che avranno steso a tenore dell'articolo 797. I consoli trasmetteranno pure colla stessa occasione la copia dell'annotazione di cui all'articolo 796 sovracitato.

201. La trasmissione prescritta dall'articolo 51 della legge dovrà farsi

nel termine di tre mesi, sempre che ciò sia consentito dai mezzi di comunicazione.

202. È vietato ai consoli di dare, prima della morte del testatore, comunicazione dei testamenti pubblici da essi ricevuti ad altri, fuorchè al testatore stesso.

203. Venendo depositati presso i consoli atti o scritture perchè ne rilascino copia autentica, essi dovranno stendere un verbale di deposito, nel quale saranno letteralmente trascritte le carte depositate, e queste verranno conservate unitamente alla minuta del verbale.

Ogni copia di tali atti o scritture dovrà contenere copia testuale del verbale di deposito.

204. I consoli non possono esercitare funzioni notarili fuori del proprio distretto.

205. Le minute degli atti ricevuti dai consoli, ad eccezione di quelli da rimettersi in originale alle parti, dovranno tenersi da essi in forma di libro cucite insieme per ordine di data, apponendo in capo ad ognuna il titolo dell'atto indicante la natura di esso ed i nomi e cognomi delle parti. Le inserzioni nel minutario si faranno entro le ventiquattro ore al più tardi dopo il ricevimento.

Non si potranno tenere due minutari correnti nello stesso tempo.

206. I fogli di ogni minutario saranno numerati a misura che si inseriranno le minute. La numerazione comprenderà anche i fogli bianchi, sui quali dovrà tirarsi una linea da cima in fondo.

La serie della numerazione continuerà tanto per le inserzioni che si facessero negli atti al tempo del rogito, quanto per le sopravvenienti. Queste dovranno unirsi nel minutario al luogo corrispondente alla data della loro presentazione, ancorchè vengano così ad essere separate dall'atto al quale si riferiscono, ma in calce del medesimo atto si noterà a qual foglio del minutaro si trova l'inserzione, e parimenti in calce a questa s'indicherà la numerazione dell'atto a cui appartiene.

207. La scheda dei testamenti sigillati dopo l'apertura sarà ricucita di seguito all'atto di presentazione, e sarà continuata su di essa la numerazione, ancorchè questa venga a formare duplicazione coi numeri dei fogli susseguenti. L'atto di pubblicazione s'inserirà nel minutario corrente per ordine di data, ed in calce o margine del testamento o dell'atto di presentazione il console indicherà il minutario ed il foglio in cui si trova l'atto di pubblicazione.

208. Degl'inventari ed altri atti, che non possano terminarsi nel giorno stesso in cui furono principiati, sarà sospesa l'inserzione nel minutario sino a che siano compiti.

209. Gli atti che si rimettono alle parti in originale saranno inscritti per sunto in apposito registro.

210. Ciascun minutario avrà in principio un repertorio sul quale, a misura che verrà inserta una minuta, il console inscriverà la natura e la data dell'atto ed il nome delle parti.

211. Il console non autenticherà le sottoscrizioni alle scritture private se non siano apposte alla presenza sua e di due testimoni, e non abbia accertata l'identità delle parti contraenti.

212. È proibito ai consoli di rimettere o lasciar nelle mani di alcuna delle parti o di altra persona una minuta o registro di atti.

Neppure il console ha facoltà di portare fuori d'ufficio i minutari, tranne il caso di assoluta necessità o di pericolo.

CAPO IV. — *Della giurisdizione e della procedura.*

213. I tribunali consolari, dove i medesimi siano ammessi, si avranno per instituiti mediante la scelta dei giudici fatta dal console con apposito decreto. Questo decreto, come pure quello con cui dovrà essere fissato il turno di servizio dei giudici lungo l'anno, verranno scritti in un registro a ciò destinato e saranno trasmessi in copia al ministero degli affari esteri.

214. La scelta dei giudici chiamati a comporre in ciascun anno il tribunale consolare, verrà fatta nella prima quindicina del mese di dicembre dell'anno scadente, ed i medesimi entreranno in funzioni il primo giorno del nuovo anno.

215. Ove occorra d'instituire lungo l'anno un tribunale consolare, i giudici in tal tempo nominati rimarranno soltanto in funzione per l'anno corrente; potranno però venir confermati negli anni successivi.

La stessa disposizione è applicabile al caso in cui si debba provvedere lungo l'anno al numero mancante dei giudici.

216. In margine od ai piedi del decreto di nomina de'giudici si farà constare con dichiarazione firmata dal console che ognuno di loro, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, prestò giuramento, e se ne indicherà la data.

217. Un estratto del suddetto decreto verrà rimesso senza costo di spesa a ciascun giudice nominato.

Potrà pure venir rilasciato, a chiunque vi abbia interesse, analogo certificato del decreto di nomina e della prestazione del giuramento.

218. L'elenco dei giudici e dei supplenti da pubblicarsi nella sala di udienza del tribunale consolare dovrà contenere l'indicazione del loro nome e cognome, e della loro qualità.

A piedi del medesimo elenco sarà trascritto il decreto con cui rimane fissato il loro turno di servizio durante l'anno.

219. Il turno di servizio fra i giudici e i giudici supplenti sarà possibilmente diviso in altrettanti periodi eguali ed in modo che sia assicurato ed ugualmente distribuito il loro servizio lungo l'anno.

220. Qualunque sia il numero dei giudici e dei supplenti chiamati in servizio per ciascun turno, il tribunale consolare giudica soltanto col numero invariabile di tre votanti, compreso in esso il console o chi ne fa le veci.

221. I giudici si raduneranno nelle sale del consolato per decidere col console le controversie loro sottoposte nei giorni fissati dal medesimo.

In caso di mancanza o di impedimento di alcuno dei due giudici designati ad intervenire all' udienza fissata, il console o chi ne fa le veci chiamerà a surrogarlo il supplente compreso nello stesso turno di servizio, e, in difetto potrà scegliere un altro fra i supplenti che non sia impedito ed anche uno dei giudici effettivi compreso in diverso turno ove manchino tutti i supplenti.

222. La designazione di persona a compiere le veci di cancelliere, o significare atti a vece di quelle che ne hanno per legge l'incarico, sarà fatta per apposito decreto scritto sullo stesso registro tenuto per la nomina dei giudici.

Però, ove la designazione non sia generale per ogni atto relativo, ma soltanto speciale per alcuno di essi, sarà sufficiente che della medesima, non che del giuramento prestato, risulti o dal provvedimento emanato dal console circa quell'atto, ovvero dal contesto dell' atto stesso, se il console vi intervenga.

Alle designazioni conservate in registro è applicabile il disposto degli articoli 216 e 217.

223. Coloro che vorranno essere ammessi ad esercitare l'ufficio di patrocinatore o di difensore avanti i consolati, dovranno presentare apposito ricorso al console.

Il console assunte stragiudizialmente le informazioni che ravviserà opportune intorno alla capacità e moralità dei ricorrenti, stenderà a piedi del ricorso il proprio decreto di ammissione o di rifiuto all'esercizio richiesto. Questo decreto sarà trascritto nel registro tenuto per la nomina dei giudici.

224. I patrocinatori o difensori ammessi, osserveranno nell'esercizio delle loro funzioni le leggi vigenti presso il consolato e, quando siano nazionali, dovranno patrocinare e difendere gratuitamente le cause di povere persone, alla cui tutela siano chiamati dal console, e specialmente le cause penali.

225. Tale ammessione potrà essere per gravi motivi ritirata dal console con apposito decreto notificato al patrocinatore o difensore, salvo a questi il ricorso al ministero degli affari esteri.

226. L' elenco dei patrocinatori o difensori ammessi sarà affisso nella sala d'udienza del tribunale consolare.

227. Gli ufficiali incaricati della intimazione di un atto, dovranno eseguirla immediatamente e riferire al console ogni cagione di ritardo.

228. Ogni notificazione di atti o di provvedimenti riguardanti materie, di cui sia tenuto registro, sarà notata nel medesimo ed in apposita colonna.

229. La ricevuta di cui è cenno nell'ultimo capoverso dell'art. 85 della legge consolare, sia che essa venga fatta sopra l'originale ovvero sovra un registro speciale relativo, dovrà sempre indicare chiaramente:

a) Quale sia l'atto ricevuto;

b) Il nome della persona da cui l'atto venne rimesso o notificato;

c) L'anno, il mese, il giorno e l'ora della rimessione o notificazione;

d) La qualità di chi fa la ricevuta, se cioè è la persona stessa del convenuto, od un suo parente o famigliare.

230. Ogni domanda inoltrata al console e che abbia tratto alla giurisdizione civile contenziosa o volontaria, sarà notata in apposito registro a diligenza dell'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere.

Questo registro sarà diviso in colonne, nelle quali si farà specialmente cenno:

a) Del nome, cognome e dimora della parte istante;

b) Del nome, cognome e dimora della parte contro cui l'atto è rivolto;

c) Dell'oggetto e della natura della domanda o dell'atto;

d) Della data in cui fu presentato;

e) Dei documenti depositati a corredo;

f) Dei provvedimenti emanati dal console;

g) Della data e del modo della notificazione;

h) Dei provvedimenti ulteriormente dati intorno all'istanza.

231. I decreti di citazione saranno scritti a piedi del ricorso o della esposizione dell'attore o dell'informativa fatta al console, e trascritti letteralmente nei conformi esemplari o nella copia da intimarsi al convenuto.

Nel fissare il giorno e l'ora delle udienze, sarà cura dei consoli di provvedere in modo per cui possa, in caso di richiesta e quando essi lo ravvisino utile ed opportuno, tentarsi un amichevole componimento a senso dell'art. 58 della legge consolare.

232. Seguendo l'amichevole componimento si redigerà apposito atto nelle forme volute dalla legge, e ne sarà fatta annotazione nel registro accennato all'art. 230.

233. Qualora non sieno state composte in modo amichevole le contestazioni fra le parti, e pel tentato componimento non possa più aver luogo la spedizione della causa nello stesso giorno, dovrà il console rimettere senz'altro le parti ad una prossima udienza.

Questa rimessione sarà annotata sul ricorso dell'attore, sui conformi esemplari o sulla copia significata ai convenuti, e sul registro di cui all'art. 230.

Potrà nella stessa circostanza il console, ove lo ravvisi necessario, ordinare la comparizione personale delle parti all'udienza, o l'audizione di alcuna di esse, a termini degli articoli 87 e 88 della legge. Del relativo decreto sarà fatta annotazione come nel capoverso precedente.

234. Allorquando alcuna delle parti intende di provare le sue azioni od eccezioni col mezzo di testimoni, dovrà indicarli nel ricorso o nella scrittura presentata e comunicata all'avversario, e far sì che i medesimi si presentino all'udienza stessa, in cui abbia a trattarsi l'affare.

Se i testimoni non si presentassero spontaneamente e fosse necessaria la loro citazione, la parte instante farà il deposito delle spese e delle indennità, che potessero venire riclamate, in quella somma che verrà dal console fissata.

235. Sarà osservato anche per le udienze civili il disposto dell'articolo 132 della legge.

236. Le cause saranno trattate nell'ordine fissato dal console e senza interruzione. Le parti o i loro mandatari, ed i patrocinatori e difensori si conterranno col dovuto rispetto, e si potrà loro interdire la parola ove ne abusino o si creda la discussione sufficientemente esaurita.

237. Sarà redatto un processo verbale di udienza, nel quale si noteranno sommariamente:

1° I nomi e cognomi del console e dei giudici intervenuti all'udienza;

2° Il luogo della seduta, l'anno, il mese, il giorno e l'ora di essa.

3° Gli affari trattati nella medesima, e le sentenze di cui siasi data lettura, od il rinvio delle parti ad altra udienza;

4° I provvedimenti dei quali le leggi ed i regolamenti prescrivono che si faccia menzione nel foglio d'udienza;

5° Ogni incidente dell'udienza stessa.

Il processo verbale sarà immediatamente firmato dal console e dall'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere.

238. Terminate le discussioni, le parti rimetteranno riunite ed accompagnate da apposito elenco le loro scritture all'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere che le consegnerà al console, od al tribunale consolare onde sia proferita la sentenza.

239. La votazione nei tribunali consolari si farà a porte chiuse nella medesima seduta, o in quell'altra che il console fisserà entro brevissimo termine. Compiuta la votazione, si formolerà la sentenza secondo l'avviso della maggioranza, senza far cenno, del numero di voti favorevoli o contrari.

240. Le sentenze saranno intestate in nome del Re, e verranno scritte per esteso sovra carta di eguale dimensione: saranno poi firmate da tutti i giudici che le hanno proferite, e dal cancelliere.

Esse si leggeranno in udienza pubblica, nella stessa seduta, od in quella cui fossero state rimesse le parti. L'ufficiale incaricato delle funzioni di cancelliere farà menzione a piedi delle stesse sentenze della seguita lettura, ed accennerà pure se le parti od i loro mandatari fossero presenti o no: questa annotazione sarà firmata dal cancelliere.

241. Le sentenze dopo che saranno state scritte, firmate e lette a termini dell'art. precedente, verranno immediatamente e per cura del cancelliere cucite di seguito le une alle altre in apposito minutario munito di rubrica alfabetica, che indicherà il nome delle parti, la data della sentenza, il numero progressivo del registro ed il numero sotto il quale venne iscritta la causa nel registro accennato all'art. 230.

242. Al fine di ciascun anno il registro delle sentenze sarà per cura del console nel miglior modo possibile assicurato in apposito volume, previa numerazione dei fogli e vidimazione nell'ultima pagina constatante il numero delle sentenze, e quello dei fogli contenuti nel volume stesso.

Sarà tenuto registro distinto delle sentenze proferite dal console, e di quelle proferite dal tribunale consolare.

I registri delle sentenze verranno deposti e custoditi negli archivi del consolato.

243. Degli atti d'istruzione che hanno luogo all'udienza stessa, in presenza delle parti, ed avanti il console o tribunale consolare, sarà fatta menzione nella sentenza od ordinanza che verrà pronunciata.

Ove però si tratti di causa appellabile, od una delle parti ne faccia istanza a proprie spese, come pure in ogni altro caso in cui la legge così prescriva, sarà redatto apposito processo verbale di ogni dichiarazione delle parti, dei testimoni o dei periti, e di ogni altro incumbente praticato.

244. Sarà sempre consegnato in apposito processo verbale ogni incumbente od atto d'istruzione che non abbia luogo all'udienza, e che sia stato quindi eseguito col mezzo del console.

245. Il processo verbale dovrà far menzione dell'adempimento delle condizioni dalle leggi prescritte relativamente a ciascun atto, e specialmente nei casi occorrenti di quelle accennate negli articoli 97 e 98 della legge. Il medesimo processo verbale verrà sottoscritto o sottosegnato dai dichiaranti e firmato dal console.

246. I ricorsi, atti, sentenze e qualunque altro provvedimento non prodotti, assunti od emanati in presenza delle parti, e quindi non menzionati nel verbale di udienza, od in altro, si notificheranno alle parti mediante rimessione di copia autentica nei modi e nelle forme dalla legge prescritte per le citazioni.

247. Negli uffizi consolari oltre ai registri specialmente prescritti dalla legge o dal regolamento per le materie civili e penali, e di cui agli articoli 230, 241, 250, 251 e 259, saranno pure tenuti

1° Un registro di materie diverse in cui saranno scritti di seguito quegli altri provvedimenti dei consoli o dei tribunali consolari, i quali non debbansi scrivere a piedi del ricorso delle parti, ovvero originalmente in atti, o sovra altri registri o processi verbali speciali.

2° I registri che vengano ulteriormente ordinati da apposite istruzioni ministeriali.

Tutti i registri dovranno inoltre essere divisi, disposti e tenuti secondo le istruzioni del ministero.

248. Qualunque processo verbale di esami, di perizie, di visite giudiziali, di risposte ad interrogatorii, o di altri atti giudiziali che non si debba scrivere a norma dell'articolo precedente, sarà conservato negli archivi consolari.

Le parti interessate potranno dimandarne copia.

249. I provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione saranno scritti in originale o nell'atto o nel ricorso delle parti, e trascritti nel registro di cui all'art. 247, primo capoverso, ed annotati all'uopo in quello di cui all'articolo seguente.

250. I registri delle tutele e delle cure saranno tenuti distintamente, ed in conformità degli articoli 344, e seguenti del codice civile.

Il registro delle tutele dovrà specialmente contenere per ciascuna di esse le seguenti indicazioni, cioè:

a) Il nome, il cognome, la condizione, l'età ed il domicilio della persona soggetta a tutela.

b) Il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del tutore, del protutore e degli altri membri del consiglio di famiglia o di tutela.

c) Il titolo che conferisce la qualità di tutore e di protutore, ovvero la sentenza d' interdizione.

d) La data dell'apertura della tutela, dell'inventario, e delle adunanze del consiglio.

e) Un sunto delle prese deliberazioni.

f) La data della presentazione e dell'approvazione degli stati annuali di amministrazione ed i risultati.

Il registro delle cure conterrà per ciascuna di esse le indicazioni seguenti.

a) Il nome, il cognome, la condizione, l'età ed il domicilio della persona emancipata od inabilitata.

b) Il nome, il cognome, la condizione ed il domicilio del genitore emancipante, ovvero dei membri del consiglio di famiglia o di tutela che deliberarono l'emancipazione, e del curatore.

c) La data dell'emancipazione, ovvero della sentenza di inabilitazione.

d) Il titolo che conferisce la qualità di curatore.

e) La data delle adunanze del consiglio.

f) Un sunto delle prese deliberazioni.

251. Ogni procedimento penale che si istruisca dai consoli sarà notato in apposito registro.

Si farà cenno nel medesimo

a) Del nome, cognome e dimora dell' imputato;

b) Del nome, cognome e dimora della parte offesa;

c) Della natura del fatto per cui si procede;

d) Dei procedimenti emanati in corso di istruzione, o definitivamente.

Si indicherà pure in detto registro se la parte offesa siasi costituita parte civile, e se abbia fatto qualche deposito.

252. Ogni atto di istruzione sarà scritto in originale, ed in foglio separato e distinto.

I fogli saranno immediatamente e di seguito riuniti e cuciti in un volume corredato di sopraveste, sulla quale si richiameranno le indicazioni di cui all' articolo precedente. I fogli saranno inoltre numerati a misura che saranno insieme riuniti.

Gli atti della procedura riguardanti diversi reati, saranno possibilmente tenuti separati e distinti per ogni reato.

Ad ogni volume degli atti della procedura, oltre alla parcella delle spese di cui negli articoli 264 e 265, dovrà pure unirsi l'indice degli atti e delle produzioni che vi si comprendono, l'elenco degli oggetti costituenti corpo di reato, un certificato da cui risulti se l' imputato abbia subito altre procedure penali, con copia, in caso affermativo, dell' intervenuta sentenza od ordinanza, e l'atto di nascita dell' imputato stesso nei casi previsti dall'art. 240 del codice di procedura penale.

253. Qualora taluno domandi la libertà provvisoria, e per ragione di povertà si conceda la dispensa dalla cauzione, la povertà dovrà risultare dalle informazioni assunte in processo o da relativi atti di notorietà.

Ove però si tratti di operai, di inservienti o di altre persone di eguale condizione, sarà sufficiente che della povertà consti anche in altri modi al console, ma in tal caso se ne farà cenno nel provvedimento di ammissione alla libertà provvisoria: gli atti poi di cauzione saranno conservati in apposito volume munito di rubrica alfabetica, e tenuti negli archivi consolari.

Il danaro, le cedole e gli altri effetti del debito pubblico a tale effetto depositati verranno custoditi nel modo e sotto le cautele prescritte dal presente regolamento per la custodia dei depositi.

254. Ogni decreto e provvedimento proferito nel corso dell'istruzione di un processo, sarà scritto originalmente in esso e segnato nel registro di cui all'art. 251.

Le ordinanze però *di non farsi luogo* saranno scritte e conservate in apposito registro.

255. Dopochè l' imputato sarà stato rinviato all'udienza del tribunale consolare, gli atti saranno deposti nella cancelleria consolare, affinchè il medesimo o la persona designata a difenderlo ne possano prendere visione.

Gli atti non potranno mai essere trasportati fuori della cancelleria.

256. Quando si tratti di imputati che non sappiano o non possano prenderne visione, e che non abbiano a ciò destinata alcuna persona di

loro confidenza, il console avrà cura di farne loro conoscere in qualche modo le risultanze.

257. Avvicinandosi l'udienza, il console farà citare quel numero di testimoni, sì a carico che a difesa, che crederà sufficiente allo scoprimento della verità.

258. Il verbale d'udienza, oltre le indicazioni prescritte dal codice di procedura penale, riferirà pure specialmente ogni provvedimento preparatorio od interlocutorio proferito durante la medesima.

259. Le sentenze pronunziate e lette a termini dell'art. 133 della legge consolare, verranno immediatamente estese in carta di forma eguale a quella adoperata per le sentenze in materia civile, e si firmeranno dai giudici che le hanno proferite, e dal cancelliere.

Le sentenze saranno intestate in nome del Re. Saranno inoltre applicabili alle medesime le disposizioni degli articoli 241, e 242 circa la forma, la tenuta e la conservazione delle sentenze in materia civile.

260. Allorquando la sentenza sarà divenuta irrevocabile, il console provvederà alla sua esecuzione.

261. Ove si tratti di pena corporale, ed il condannato non sia detenuto, il console ne ordinerà con suo decreto l'arresto secondo i modi usati nel paese ove risiede.

Se l'arresto non può aver luogo per avere il condannato abbandonato il paese di residenza del console, questi trasmetterà col mezzo del ministero degli affari esteri copia della sentenza e dell'ordine d'arresto al procuratore generale presso la corte competente, perchè ne promuova all'uopo l'esecuzione nel regno.

262. Allorquando la sentenza porta condanna a pene pecuniarie, il console ne promuoverà pure la riscossione sui beni del condannato, secondo i modi e le formalità possibili nel paese dove la medesima ha luogo, previa ingiunzione al condannato stesso di farne il pagamento nella cancelleria consolare entro il termine a fissarsi.

263. Nello stesso modo si procederà anche per la riscossione delle spese di giustizia previa liquidazione delle medesime e significazione al condannato, per copia, della parcella relativa.

264. La parcella, di cui all'articolo precedente, rimarrà unita al processo. In essa dovranno essere separatamente descritte le spese anticipate dal console, ed i diritti dovuti all'ufficio a tenore della tariffa per gli atti di giurisdizione penale.

265. Quando per rinvio o per appello il processo venga trasmesso al procuratore generale presso le corti di Genova o di Ancona, la parcella delle spese di giustizia e dei diritti dovuti al consolato sarà, tosto quelle siano liquidate, spedita al procuratore generale predetto per essere unita al processo.

266. Le spese di giustizia che a termini di legge devono essere antici-

pate dallo Stato, saranno intanto a vece sua anticipate dai consoli, salvo il disposto dell'articolo 155 della legge, e degli art. 271 e 272 del presente regolamento quanto all'indennità dovuta ai capitani marittimi pel trasporto dei detenuti.

267. Devono anticiparsi dallo Stato, e per esso dai consoli, salvo il disposto degli art. 562, 563 e 565 del Codice di procedura penale, ed il rimborso dalla parte o dai condannati, a termini della legge:

1° Le indennità a testimoni, periti, interpreti, in quella somma in cui saranno tassate dal console, secondo gli usi e le esigenze del luogo;

2° Le indennità per le spese di trasferta e di soggiorno per l'istruzione dei processi;

3° Le spese di trasporto, di custodia, di sigilli, d'oggetti sequestrati;

4° Ogni altra spesa occorsa nell'istruzione dei processi, ed a cagione di essi allo scopo di ricercare, provare e punire crimini, delitti o contravvenzioni;

5° Le spese di trasporto e di mantenimento degli arrestati;

268. Per ottenere il rimborso delle spese enunciate all'articolo precedente i consoli dovranno trasmettere un doppio della parcella annessa al processo al ministero degli affari esteri, il quale ne promuoverà a loro favore il rimborso dal ministero di grazia e giustizia sulla categoria delle spese di giustizia penale.

269. I consoli che, dopo aver conseguito il rimborso di spese di giustizia da essi anticipate, riuscissero a ripeterle tutte od in parte dai condannati, dovranno trasmettere le somme esatte al ministero degli affari esteri, il quale ne farà operare il versamento nelle casse dello Stato secondo le norme in vigore.

270. Sulle somme riscosse dai condannati saranno primieramente prelevate le spese anticipate dall'erario e per esso dai consoli. L'eccedente andrà in conto dei diritti dovuti ai consolati secondo la tariffa alla legge annessa.

271. Quelle indennità, che non fossero state anticipate dai consoli a capitani marittimi pel trasporto e mantenimento dei detenuti loro consegnati, saranno pagate appena seguito l'approdo del legno e la consegna dei detenuti nello Stato, mediante mandato del procuratore generale presso le corti di Genova o di Ancona, o di quell'altra autorità giudiziaria dello Stato, che avesse ricevuto la consegna degli inquisiti.

272. L'ammontare delle indennità, quando non sia determinato da relativi regolamenti, verrà fissato dal console secondo i giorni di viaggio, le distanze e le discipline vigenti, e risulterà dall'ordine scritto di traduzione e di consegna, che i consoli dovranno rilasciare al capitano e che questi rimetterà al procuratore generale.

273. L'ordine, di cui all'articolo precedente, indicherà pure se l'indennità sia già stata corrisposta in anticipazione in tutto o in parte dal con-

sole, e farà menzione degl'individui, dei corpi di reato e delle carte consegnate al capitano.

274. Le carte e i corpi di reato saranno rinchiusi, se possibile, in un astuccio o in un pacco chiuso e suggellato col sigillo del consolato.

CAPO V. — *Della corrispondenza.*

275. Il carteggio ufficiale coll'interno dello Stato è tenuto dai consoli unicamente col ministero per gli affari esteri. Essi possono tuttavia scrivere direttamente

1° Al ministero della marina per tutto ciò che interessa la marina e la navigazione;

2° Agli uffizi compartimentali marittimi per quanto riguarda la trascrizione prescritta dal codice di commercio degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno e di prestito a cambio marittimo;

3° Al ministero dell'interno per le informazioni prescritte dall'articolo 102.

4° Al procuratore generale presso le corti d'appello di Genova e di Ancona per ogni materia concernente l'esercizio della giurisdizione civile o penale a quelle corti dalla legge affidato.

276. Nei casi d'urgenza, e quando l'interesse del pubblico servizio lo richiegga, è pure fatta facoltà ai consoli di corrispondere colle autorità politiche e giudiziarie delle provincie finitime.

277. Ogni altra corrispondenza ufficiale che i consoli abbiano a dirigere a dicasteri o funzionari diversi da quelli sovra nominati, deve essere spedita al ministero degli affari esteri in piego aperto.

278. La corrispondenza ufficiale sarà scritta in lingua italiana o francese. Il ministro per gli affari esteri potrà tuttavia permettere ai consoli di seconda categoria l'uso d'altri idiomi.

279. La corrispondenza tanto spedita quanto ricevuta, sarà registrata per sunto in apposito protocollo. La spedita dovrà inoltre essere copiata letteralmente in un registro.

280. I rapporti di somma importanza o di grande urgenza saranno inviati in doppio e per due vie diverse: qualora non siavi che un mezzo di comunicazione, il secondo esemplare del rapporto si spedirà col corriere successivo.

281. I consoli non pubblicheranno in nessuna maniera le corrispondenze ed i documenti ufficiali senza l'ordine o l'autorizzazione del ministro per gli affari esteri.

CAPO VI. — *Delle attribuzioni degli agenti consolari.*

282. È proibito agli agenti consolari di subdelegare ad altri i poteri e le funzioni loro attribuite, e di nominare cancellieri o vice-agenti.

Nei casi in cui debbano allontanarsi dal luogo della loro residenza, potranno solamente, coll'assenso del console da cui dipendono, incaricare qualche persona di loro fiducia della protezione officiosa dei nazionali e della custodia degli archivi.

283. Gli agenti consolari nei paesi d'Africa e Levante non possono accordare la protezione italiana a stranieri, se non dopo averne ottenuta espressa autorizzazione dal console del distretto.

284. Alla scadenza d'ogni trimestre sarà obbligo degli agenti consolari di comunicare al console da cui dipendono le variazioni seguite nel registro dei nazionali.

285. Venendo richiesti della trascrizione di atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, di atti di pegno o di contratti di prestito a cambio marittimo, secondo il prescritto degli articoli 287, 288 e 427 del codice di commercio e del regio decreto del 23 dicembre 1865, gli agenti consolari trasmettono al console del distretto gli atti stessi in due copie se fatti per atto pubblico, ovvero in due esemplari se per iscrittura privata, affinchè egli provveda a termini di legge.

286. Ove non siano autorizzati ad esercitare le funzioni di ufficiali dello stato civile, secondo il disposto dell'art. 169, gli agenti consolari si limiteranno a trasmettere al console, da cui dipendono, gli atti di stato civile che loro saranno consegnati dall'autorità locale, o presentati dai nazionali residenti o di passaggio nel loro circondario, o dai comandanti di bastimenti nazionali o stranieri, dopo di averli muniti della loro legalizzazione.

287. In caso di decesso di un regio suddito o di naufragio di un legno nazionale, l'agente consolare ne darà immediato avviso al console, e si uniformerà agli ordini che nei singoli casi gli saranno trasmessi da lui.

Intanto dovrà promuovere immediatamente i provvedimenti più opportuni a soccorrere i naufraghi in pericolo ed a guarentire gli interessi dei nazionali assenti, in conformità al disposto dalle convenzioni internazionali, e, in difetto, dalle leggi od usi locali.

L'amministrazione delle successioni e la direzione delle opere occorrenti al ricupero di un legno naufragato, degli attrezzi o delle merci, non potranno essere dagli agenti consolari assunte senza l'autorizzazione preventiva del console, od apposita procura degli interessati.

Essi potranno tuttavia alienare gli oggetti caduti nelle successioni o salvati da naufragio quando vi sia pericolo di deperimento.

288. È vietato agli agenti consolari di ricevere depositi volontari, e di concedere passavanti ai bastimenti comprati o fatti costrurre all'estero.

I fondi, valori od oggetti preziosi provenienti da successioni di nazionali, ovvero da avanzi di naufragio, che loro fossero consegnati,

dovranno essere nel più breve termine possibile trasmessi al console, qualora gli eredi non siano presenti sul luogo.

289. Nei casi in cui riesca oneroso ai nazionali residenti nel circondario di un agenzia consolare l'obbligo di portarsi al consolato per ottenere il passaporto, l'agente consolare ne farà domanda al console. I passaporti rilasciati in tali circostanze dovranno essere firmati o segnati dalle persone cui sono intestati, in presenza dell'agente consolare, il quale aggiungerà la sua firma, non che la data del giorno in cui seguirà la consegna del passaporto.

290. In caso di contestazioni fra nazionali, o fra questi e stranieri, gli agenti consolari dovranno adoperarsi per comporle amichevolmente.

291. Quando si trovassero nel caso di giudicare come arbitri, a tenore della facoltà loro attribuita dalla legge, sarà obbligo degli agenti consolari di trasmettere al console del distretto copia autentica delle loro sentenze arbitrali.

292. Gli agenti consolari terranno corrispondenza ufficiale esclusivamente col console da cui dipendono e colle autorità del loro circondario, a meno che abbiano ricevuto l'autorizzazione espressa o l'ordine di scrivere in determinati casi direttamente al ministero per gli affari esteri.

Quegli agenti consolari però che risiedono in paesi confinanti alla frontiera dello Stato dovranno informare direttamente il ministero dell'interno e quello degli affari esteri quando la salute pubblica sia compromessa, e scrivere in caso d'urgenza alle autorità amministrative e giudiziarie delle provincie finitime, se il console da cui dipendono risiede ad una lontananza dal regno maggiore che non lo essere sia il luogo di loro residenza.

293. La corrispondenza ufficiale spedita dagli agenti consolari si avrà a copiare in apposito registro; quella che essi riceveranno dovrà diligentemente custodita.

294. Le norme prescritte dal presente regolamento ai consoli nell'esercizio delle loro funzioni si hanno pure ad osservare dagli agenti consolari nell'esercizio delle facoltà che loro sono dalla legge attribuite, o vengono loro delegate dai consoli.

TITOLO TERZO.

DELLA TARIFFA E DELLA CONTABILITA'

CAPO I. — *Della tariffa.*

295. Nei casi di dubbio circa l'applicazione ad un atto piuttosto di uno che di altro articolo della tariffa, sarà obbligo dei consoli di esigere la tassa meno elevata, e di farne rapporto al ministero degli affari esteri.

296. In ogni atto o copia di esso si dovrà indicare la tassa percetta, l'articolo di tariffa applicato, ed il numero sotto cui la percezione fu inscritta a registro.

I consoli dovranno inoltre rilasciare ai capitani o padroni della marina mercantile un conto da essi vidimato, nel quale saranno distintamente descritti i diritti percetti a tenore della tariffa, e le spese che per avventura siano state anticipate per conto del capitano o padrone.

297. Nei luoghi nei quali la moneta italiana, ovvero quella legalmente ad essa assimilata, è ricevuta correntemente nelle transazioni commerciali, i diritti fissati dalla tariffa potranno essere riscossi in moneta italiana, od in moneta locale. Il ragguaglio tra la moneta italiana e la moneta locale sarà determinato in modo fisso con decreto consolare.

Nei luoghi nei quali non ha corso la moneta italiana, i diritti saranno esatti in moneta locale. Il tasso di conversione della moneta italiana in moneta locale sarà in tal caso stabilito dal console, con apposito decreto, al principio di ogni trimestre, in base alla media ufficiale del corso avveratosi nel trimestre precedente.

Il decreto del console, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, sarà comunicato agli agenti consolari, perchè abbiano ad osservarlo, e dovrà inoltre essere trasmesso in copia al ministero degli affari esteri, ed affisso in ogni ufficio consolare accanto alla tariffa.

298. Il tonnellaggio dei bastimenti mercantili per la percezione dei diritti sarà desunto dall'atto di nazionalità.

Le frazioni di tonnellata saranno computate come intiere tonnellate, se sono maggiori della metà: ove siano minori, non se ne terrà conto.

299. La patente di sanità sarà dai consoli rilasciata o vidimata gratuitamente, o col pagamento della tassa fissata pei legni nazionali, ai bastimenti stranieri appartenenti a Stati, dai quali sia concessa la reciprocità di trattamento ai bastimenti italiani.

300. La legalizzazione dei certificati di vita rilasciati da autorità estere alle persone godenti di una pensione sull'erario dello Stato non eccedente le L. 500 annue, sarà fatta dai consoli gratuitamente.

301. Il diritto fisso per gli atti di deposito sarà percetto al momento in cui il deposito verrà effettuato. Ove però si tratti di depositi contemplati all'art. 113, tanto il diritto fisso, quanto il diritto proporzionale, saranno solamente riscossi quando il deposito venga ritirato.

302. Così l'indennità di trasferta, come quella di soggiorno non saranno pagate dallo Stato se non quando la trasferta od il soggiorno siano necessari per l'accertamento di un reato o per l'istruzione di un processo.

In tutti gli altri casi tali indennità dovranno essere anticipate dagli interessati.

303. I consoli potranno esigere il deposito preventivo dei diritti dovuti a tenore della tariffa per gli atti di cui sieno richiesti.

Questa disposizione però non è applicabile ai diritti assegnati ai consolati in materia penale, la di cui riscossione avrà soltanto luogo successivamente alla condanna, secondo le norme in vigore e le disposizioni di cui negli articoli 262, 263 e 270.

CAPO II. — *Del modo di tenere la contabilità.*

304. Oltre i registri speciali prescritti dagli art. 79 e 101 del presente regolamento, dovranno i consoli tenere due registri generali per la contabilità del proprio ufficio: l'uno per le spese rimborsabili dallo Stato, l'altro per i diritti esatti.

Le spese e le percezioni saranno inscritte per ordine di data e per articoli. Quelle tuttavia, per le quali si tenga apposito registro, saranno soltanto enunciate complessivamente alla fine di ogni trimestre.

Ogni inscrizione a registro dovrà portare un numero, che comincierà dal 1° gennaio, e finirà col 31 dicembre di ogni anno.

305. Ad ogni articolo di percezione si dovrà inoltre enunciar sommariamente l'atto da cui derivò, il nome e cognome del richiedente, ed l'articolo della tariffa stato applicato. Ove poi si tratti di atti che abbiano dato luogo a diritto proporzionale, si dovrà anche indicare in termini chiari la base su cui il diritto stesso fu liquidato.

Gli atti, che saranno stati spediti gratuitamente, dovranno pure essere inscritti a registro con indicazione del motivo per cui si accordò l'esenzione di tassa.

306. Nel registro dei diritti esatti non dovranno essere inscritti i diritti dovuti al consolato per gli atti di giurisdizione penale, a meno che siano stati realmente riscossi dal console.

Nel caso in cui questi diritti fossero nello Stato esatti a diligenza degli agenti demaniali, essi saranno trasmessi al ministero per gli affari esteri, che ne darà avviso al console, e ne ordinerà il versamento a mani del procuratore di lui. Dietro questo avviso il console inscriverà quei diritti negli stati di percezione del trimestre in corso.

307. Alla fine di ogni trimestre dovranno i consoli spedire al ministero degli affari esteri uno stato delle spese rimborsabili eseguite nel corso del trimestre, ed un altro stato di tutte le percezioni fatte nello stesso periodo di tempo. Questi due stati saranno letteralmente copiati dai registri di cui all'art. 304, e firmati dal console.

Tuttavia il ministero per gli affari esteri, in casi eccezionali, potrà permettere ai consoli che ne facciano domanda, di trasmettere gli stati stessi solamente di semestre in semestre, od anche di anno in anno.

308. Lo stato delle spese rimborsabili dovrà essere accompagnato

da altrettante note distinte quanti sono gli articoli del bilancio passivo sui quali esse devono venir rimborsate. Ogni nota dovrà avere a corredo, ove sia possibile, le ricevute relative, essere firmata dal console, ed ove occorra contenere il ragguaglio della moneta locale colla moneta italiana.

In caso di spesa non contemplata nominativamente dall'articolo 14 della legge, la quale però sia stata autorizzata dal ministero per gli affari esteri, i consoli dovranno unire a corredo una copia od estratto del dispaccio relativo.

309. Ogni console dovrà trasmettere collo stato delle somme esatte una tabella da cui appaia la ripartizione fattane a termini dell'art. 6 della legge, non che uno stato dei movimenti di entrata e di uscita dei bastimenti nazionali mercantili, che approdarono nelle rade o nei porti del distretto.

310. Le percezioni e le spese rimborsabili fatte dagli agenti consolari saranno inscritte in appositi stati da trasmettersi al console da cui rispettivamente dipendono. Questi le trascriverà in calce a quelle riflettenti il proprio ufficio sugli stati di cui all'articolo 307.

311. Qualora nel corso del trimestre non siano seguite percezioni, i consoli ne faranno risultare mediante apposito certificato che spediranno al ministero degli affari esteri.

312. La trasmissione degli stati di cui all'art. 307, si farà dai consoli nel primo trimestre successivo a quel periodo di tempo a cui si riferisce la contabilità.

313. Oltre gli stati di contabilità trimestrale, i consoli alla fine di ogni anno invieranno uno stato ricapitolativo e conciso di tutte le percezioni e spese avvenute nell'anno.

In detto stato saranno poste a confronto le percezioni e le spese fatte nell'anno precedente, ed in una colonna in margine si indicheranno sommariamente i motivi dell'aumento o diminuzione.

314. Gli stati di contabilità attiva e passiva spediti dai consoli saranno esaminati, ed, ove d'uopo, rettificati negli uffici del ministero per gli affari esteri, e verranno poscia sottoposti alla verificazione della corte dei conti.

I consoli saranno informati delle rettificazioni operate negli stati da essi spediti. Quando poi gli stati siano verificati ed approvati dalla corte dei conti, si darà caricamento ai consoli della somma accertata a loro debito, e sarà spedito a loro favore un mandato pel pagamento delle spese ammesse a rimborso.

315. I consoli sono responsabili verso il governo della parte devoluta all'erario sui prodotti consolari degli uffici da essi dipendenti.

316. Pel pagamento dei prodotti consolari dovuti all'erario, e per l'incasso delle somme dovute dal governo a titolo d'indennità o di rimborso, ed altresì per l'esazione dello stipendio ed assegnamento

loro fissati, i consoli dovranno nominare un procuratore speciale residente nel Regno.

La procura sarà conforme all'annesso modello E, e verrà trasmessa al ministero per gli affari esteri.

317. I procuratori nominati saranno, a diligenza del ministero per gli affari esteri, avvisati della somma di cui in ogni trimestre si sarà dato caricamento ai consoli da essi rappresentati per prodotti consolari, e dei mandati a loro favore spediti per rimborso di spese.

Appena ricevuto l'avviso sarà obbligo dei consoli, e, per essi, dei loro procuratori, di effettuare il pagamento delle somme loro addebitate.

318. Il versamento dei prodotti consolari spettanti all'erario, ed il pagamento dei mandati riflettenti le spese rimborsabili, lo stipendio e l'assegnamento dei consoli, potranno farsi in qualunque delle tesorerie dello Stato.

La quitanza, spedita dalla tesoreria pel versamento dei prodotti, dovrà essere trasmessa al ministero per gli affari esteri, il quale rilascierà una controricevuta a scarico dei procuratori.

319. Sarà corrisposta ai consoli una provvigione dell'1 1/2 per 0/0 sui proventi consolari che faranno versare nelle casse erariali e sulle spese che pagheranno per conto dello Stato nel luogo di loro residenza.

320. Negli stati di percezione non avrà a figurare alcuna somma che non sia un prodotto del consolato, ed in quelli delle spese si iscriveranno le sole contemplate dall'articolo 14 della legge.

Ogni altra somma esatta o spesa dai consoli per ordine del ministero, dovrà figurare in conto a parte, ed i consoli potranno domandarne la liquidazione in qualunque epoca del trimestre.

321. È proibito ai consoli di spiccare cambiali a carico del governo, anche trattandosi di ottenere il pagamento di spese state liquidate ed ammesse a rimborso.

322. Ogni contabilità che si riferisca all'esazione di diritti spettanti alla cassa degli invalidi della marina mercantile od all'amministrazione della marina, ovvero che abbia per oggetto spese fatte dai consoli dietro ordine del ministero della marina o nell'interesse di marinai, sarà discussa e trattata in corrispondenza diretta col ministero della marina.

323. Le norme per l'applicazione della tariffa e per la tenuta della contabilità prescritte ai consoli nel presente titolo si osserveranno anche dagli agenti consolari.

Disposizioni generali.

324. Tutti gli atti fatti dai consoli, dai vice-consoli e dagli agenti consolari dovranno essere muniti del sigillo dell'ufficio.

Il ministero degli affari esteri provvederà ad ogni ufficio il sigillo collo stemma reale.

325. Per l'inalberamento della bandiera, e pel collocamento dello stemma nazionale, i consoli avranno ad uniformarsi a quanto è stabilito dai trattati o dalle convenzioni; in difetto poi di trattati e di convenzioni essi seguiranno gli usi del paese e la pratica degli altri consolati stranieri (1).

326. Salvo il disposto dall'art. 31 della legge pei registri dello stato civile, i registri prescritti dagli articoli 115, 209, e 304 del presente regolamento, e quello a cui accenna l'ultimo capoverso dell'art. 85 della legge, saranno ad ogni foglietto numerati e segnati dal console. Nell'ultimo foglietto di detti registri si farà inoltre menzione, in tutte lettere, del numero dei fogli dei registri stessi.

A cura del ministero degli affari esteri saranno diramati modelli per norma dei consoli nella tenuta dei principali registri e nella spedizione degli stati.

327. La divisa degli ufficiali consolari è determinata dal ministro per gli affari esteri con apposito decreto.

Ogni ufficiale consolare di 1ª categoria deve esserne provveduto.

Firenze, il 7 giugno 1866.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio
Ministro per gli Affari Esteri
ALF. LA MARMORA.

---

(1) Ved. le precedenti disposizioni sui Consolati Italiavi all'estero nella *Collezione Celerifera delle Leggi*, *Decreti*, *ecc.*, editore Enrico Dalmazzo, vol. del 1856, p. 881 e 901; — 1865, pag. 2015; — 1866, pag. 417 e 437.

(Art. 1 del Regolamento) A.

TABELLA

DELLA

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI CONSOLATI

Avvertenza. Ai Consolati segnati con asterisco (*) i trattati o gli usi consentono l'esercizio della giurisdizione contenziosa civile e penale sui nazionali (Art 65 della legge consolare).

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Annover	... .	....
Argentina *(Repubblica)*	Buenos-Ayres	Le provincie di Buenos-Ayres, Entrerios e Corrientes.
	Rosario di Sa Fè	Le provincie di Sa Fè, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, S. Jago del Estéro, La Rioja, Cordova, San Juan, San Luis e Mendoza.
Assia *(Granducato ed Elettorato di)*	....	....
Austria	Trieste	Il litorale austriaco.
Baden	Mannheim	Tutto il territorio granducale.
Baviera	Norimberga	Tutto il territorio del Regno, meno il Palatinato.
	Spira	Il Palatinato.
Belgio	Anversa	Le due Fiandre e la provincia d'Anversa.
	Bruxelles	Le provincie di Brabante, Hainaut, Limbourg e Namur.
	Liegi	Le provincie di Liegi e Luxembourg.
Bolivia	.. ..	....
Brasile	Rio Janeiro	Tutto il territorio dell'Impero.
Brunswick	....	....
Chili	Valparaiso	Tutto il territorio della Repubblica.
China	Canton *	Il governo di Quantgtong.

SEDE dei Vice Consolati lelle Agenzie Consolari	*Avvertenze*
rburg	L'Agenzia consolare in Harburg è posta sotto la dipendenza del consolato in Amburgo.
rrientes	NB. L'estensione del Circondario dei Vice Consolati e delle Agenzie Consolari sarà determinata dai Consoli dai quali detti Uffici dipendono, secondo le convenienze del servizio.
alegnaychu	
rdova	
....	I territori dell'Assia sono posti sotto la dipendenza del Consolato in Colonia.
ume	
ura	
indan	
udwigshafen	
and	
ions	
ournay	
obija	L'Agenzia consolare di Cobija è posta sotto la dipendenza del R. Consolato in Lima.
ahia (*Vice Consolato*)	
earà	
ujabà	
aranhao	
arà	
arahiba	
aranagua	
ernambuco	
orto-Alegre	
io Grande do Sul	
. Caterina	
an Paolo	
antos	
....	Il territorio di Brunswich è posto sotto la dipendenza del R. Consolato in Amburgo.
Copiapo	
Coquimbo	
Santiago	
S. Carlos de Chiloe	
Talcahuano	

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Segue **China**	Shanghai *	I governi dal confine meridionale del Fo[k] fino al golfo di Pekino.
	Tien-Tsing *	Il governo di Pekino.
Città Anseatiche	Amburgo	La città e le sue pertinenze.
	Brema	La città e le sue dipendenze.
	Lubecca	La città e le sue pertinenze.
Colombia *(Stati Uniti di)*	Santa Marta *(Magdalena)*	Gli stati di Magdalena e di Bolivar.
	Aspinwall (Colon) *(Panama)*	Gli stati di Panama e di Cauca.
	Bogota *(Cundinamarca)*	Gli stati di Cundinamarca, di Antioquia e Tolima.
	S. Josè di Cucuta *(Santander)*	Gli stati di Santander e di Bojaca.
Costarica	San Josè	Tutto il territorio della Repubblica.
Danimarca *e sue dipendenze*	Elseneur	Il territorio del Regno.
	S. Thomas	Le Antille danesi.
Equatore	Guayaquil	Tutto il territorio della Repubblica.
Francia *e sue dipendenze*	Lille	I dipartimenti del Nord - Passo di Calai[s] Somma - Aisne - Ardennes.
	Hâvre de Grâce	I dipartimenti della Senna inferiore (men[o] circondari di Rouen e di Neufchâtel) - E[u] - Calvados - Manica - Ille et Vilaine - Cô[tes] du Nord - Orne.
	Rouen	I circondari (*Arrondissements*) di Rouen e Neufchâtel.
	Nantes	I dipartimenti di Finisterre - Morbihan - Lo[ire] inférieure - Vendée - Haute Loire - Maine Loire - Mayenne.
	Bordeaux	I dipartimenti Charente - Charente inférieu[re] - Gironde - Les Landes - Alti e Bassi Pire[nei] - Gers - Lot et Garonne - Tarn et Garon[ne] - Lot - Dordogne - Vienne - Haute Vien[ne] - Deux Sèvres.

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Segue **Francia** *e sue dipendenze*	Cette	I dipartimenti dei Pirenei Orientali - - Hérault - Ariège - Haute Garonne - Lozère - Aveyron.
	Marsiglia	I dipartimenti Gard - Bouches du I Vaucluse.
	Tolone	I dipartimenti del Varo e basse Alpi.
	Nizza	Il dipartimento delle Alpi marittime.
	Grenoble	I dipartimenti dell'Isère - delle alte Alpi Drôme.
	Chambéry	I dipartimenti della Savoia e dell'alta - Ain - Jura.
	Lione	I dipartimenti del Rodano - Loire - Sa Loire - Allier - Ardèche - Cantal - C - Côte d'or - Creuse - Loire et Cher de Dôme.
	Mulhouse	I dipartimenti del basso, alto Reno - Meu Vosgi - Alta Sonna - Doubs - Meuse - M
	Parigi	I dipartimenti della Senna - Senna e (Senna e Marna - Oise - Eure et Loir - - Yonne - Cher - Nièvre - Aube - I Indre et Loire - Marna - Alta Marna.
	Bastia	Tutta l'Isola di Corsica.

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Segue **Francia** *e sue dipendenze*	Algeri	Tutta l'Algeria.
Giappone	Yokohama *	Tutto il territorio dell'Impero.
Gran Brettagna *e sue dipendenze*	Londra	Le coste d'Inghilterra incominciando da La End in Cornovaglia, comprese le Isole Sc fino al fiume Humber, e le Isole Bermu
	Liverpool	Le coste occidentali da Lands-End fino all'i contro della frontiera della Scozia, e le co orientali dal fiume Humber fino alla fronti stessa.
	Glasgow	Il Regno di Scozia.

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Segue **Gran Brettagna** *e sue dipendenze*	Dublino	L'Isola d'Irlanda.
	Gibilterra	La città ed il suo territorio e la c gnuola da Capo Plata ad Estepona mente.
	Valletta *(Malta)*	Il gruppo di Malta.
	Bombay	Le coste dell'Indostan da Capo Como a Kurachi inclusivamente.
	Calcutta	Tutte le coste dalla foce del Godavery frontiera meridionale del Tenasserin
	Madras	Le coste dell'Indostan da Capo Comoı alla foce del Godavery.
	Point de Galle *(Ceylan)*	Tutta l'isola di Ceylan.
	Singapore	L'Isola di Singapore e Malacca ed il g Poulo Pinang.
	Hong-Kong	L'Isola di Hong-Kong.
	Cape Town	Tutte le colonie Inglesi al Capo di Bu ranza compreso Porto Natale.
	Mauritius	L'Isola di Mauritius.
	Sant'Elena	L'Isola di Sant'Elena.
	Sierra-Leona	Tutte le colonie inglesi di Senegambia
	Monreale	Il Canadà
	Gaspè Basin	I governi della Nuova Brunswick, della Scozia, le Isole di Principe Edoard Terranova.

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Segue **Gran Brettagna** *e sue dipendenze*	Trinità *(Antille)*	Il territorio delle piccole Antille inglesi.
	Melbourne	Tutta la colonia di Vittoria, il territorio l'Australia del Sud, le Isole nello stre Boss, la terra di Van-Diemen, e la N Zelanda.
	Sydney	Tutta la Nuova Galles meridionale.
Grecia	Atene	Tutto il regno di Grecia meno le isole Jo
	Corfù	Le isole Jonie.
Guatimala	Guatimala	Il territorio della repubblica
Guinea *(Africa occidentale)*	Lagos	La costa dal Capo Formoso al Capo Puntas.
Haiti	Porto Principe	Il territorio della repubblica.
Hawaj *(Isole Avaiane)*	Honolulu	Tutto il territorio del regno.
Honduras	Comayagua	Il territorio della repubblica.
Marocco	Tangeri *	Tutte le coste dell'Impero di Marocco.
Messico	Veracruz	Tutte le coste messicane sul Golfo del Mes e canale di Yucatan.
	Mazatlan	Tutte le coste messicane sul Pacifico.
Monaco	....	....
Nassau	....	....

SEDE dei Vice Consolati elle Agenzie Consolari	*Avvertenze*
ıelaide	
ıckland	
›bartown	
ıunceston	
isbane	
:wcastle	
ılamata	
ıbea	
ıtakolo	
ilo	
issolongi	
avarino	
atrasso	
ra	
əfalonia	
ınta Maura	
ınte	
ımoa di Honduras	
asabianca	
ıarace	
[.zagan	
logador	
ıabat o Nuova Salè.	
affi	
'etuan	
'ampico	
ıaguna di Terminos	
ıcapulco	
Ionaco	L'Agenzia consolare a Monaco è posta sotto la dipendenza del consolato in Nizza.
....	Il territorio di Nassau è posto sotto la dipendenza del consolato in Colonia.

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Nicaragua	Greytown	Il territorio della repubblica.
Oldenburg	....	....
Paesi Bassi *e sue dipendenze*	Amsterdam	Le provincie di Olanda Settentrionale, Utre Gelderland, Overyssel, Drenthe, Vriesla e Groningen.
	Rotterdam	Le provincie di Olanda Meridionale, Zelan Brabante settentrionale, ed il ducato di Li burgo.
	S. Giorgio d'Elmina	Le fattorie olandesi in Guinea.
	Batavia	Le provincie occidentali dell'Isola di Giav Borneo.
	Samarang	Le provincie centrali dell'Isola di Giava.
	Surabaya	Le provincie orientali dell'Isola di Giava e Bal
	Padang	L'Isola di Sumatra e gruppi adiacenti.
	Curaçao	Le possessioni olandesi nelle Antille.
	Paramaribo	Tutto il territorio della Guyana olandese.
Paraguay	Assunzione	Il territorio della repubblica.
Persia	Rescht *	Tutto il territorio del regno.
Perù	Lima	Tutto il territorio della repubblica.
Portogallo	Lisbona	Le provincie di Estremadura, Alemtejo e A garve, le Isole Azorre, il gruppo di Ca Verde, e l'isola di S. Thomè.
	Oporto	Le provincie del Minho, Tras os Montes e Beir

SEDE dei Vice Consolati e delle Agenzie Consolari	*Avvertenze*
....	Il territorio dell'Oldemburg è posto sotto la dipendenza del consolato in Amburgo.
Helder Texel	
Brouwershaven Dordrecht Flessinga Schiedam	
Bender Buscir Tebris Teheran	
Callao (*Vice Consolato*) Arica Cerro di Pasco Payta	
Faro Fayal (*Azzorre*) Lagos S. Miguel S. Thomè Setubal S. Vincenzo (*Capo verde*) Tavira Terceira Villa Real	
Figueira	

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Segue **Portogallo**	Madera	L'isola di Madera.
	Macao	Tutto il territorio della colonia portoghese [illegible] l'isola di Macao.
Prussia	Stettino	La provincia di Pomerania, Posnania, Siles[illegible] Brandeburg e Sassonia Prussiana.
	Königsberg	La provincia di Prussia propria.
	Colonia	La provincia Renana e la Westfalia.
Reuss *(Principati di)*	....	....
Russia	Pietroburgo	I governi della Russia occidentale e le is[illegible] dipendenti.
	Mosca	I governi della Russia centrale ed orientale.
	Odessa	I governi di Bessarabia, di Cherson, di Podol[illegible] di Kieff e di Poltava.
	Berdianska	Il governo della Tauride.
	Taganrog	I governi di Ekaterinoslav, di Kharkoff, [illegible] paese dei Cosacchi del Don ed il Caucaso.
	Riga	I governi della Russia settentrionale e isole adi[illegible] centi.
S. Domingo	San Domingo	Tutto il territorio della repubblica.
S. Salvador	S. Miguel	Tutto il territorio della repubblica.
Sassonia *(Regno di)*	Dresda	I circoli governativi di Dresda, Zwickau e Bu[illegible] dissin.
	Lipsia	Il circolo governativo di Lipsia.
Sassonia *(Granducato e Ducati di)*	Weimar	Il territorio del gran ducato di Sassonia-Weimar Eisenach, e dei ducati di Sassonia-Meiningen, Sassonia-Coburg-Gotha, e Sassonia-Altenburg.
Schleswig-Holstein	....	....

SEDE dei Vice Consolati delle Agenzie Consolari	Avvertenze
winemünde	
anzica	
illau	
....	Con giurisdizione anche nei territori delle due Assie e del ducato di Nassau.
....	I loro territori sono posti sotto la dipendenza del R. Consolato in Weimar.
bo	
elsingfors	
ronstadt	
evel	
asan	
[illegible]	
erci	
eodosia	
arianopoli	
oti	
ifis	
ilten	
....	Con giurisdizione anche nei principati di Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuss-Greiz e Reuss-Schl[illegible].
Altona	Le di contro agenzie consolari sono poste sotto la dipendenza del Consolato in Amburgo.
Flensburg	
Kiel	

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Schwarzburg *(Principati di)*	....	....
Spagna *e sue dipendenze*	Madrid	Le provincie di Madrid, Toledo, Gu... Cuenca, Ciudad Real, Soria, Segov... Valladolid, Zamora, Salamanca, Caceres, Zaragoza, e Teruel.
	Barcellona	Le provincie di Barcellona, Tarragon... Gerona, Huesca, Valencia, Alicante, C... de la Plana, Murcia, Albacete, ... Baleari.
	Malaga	Le provincie di Malaga, Granada, Jaën, ... meria.
	Cadice	Le provincie di Cadice, Siviglia, Cord... Huelva.
	Santander	Le provincie di Santander, Burgos, Lo... Navarra (Pamplona), Biscaya (Bilbao)... pozcoa, Alava, Oviedo, Corogna, Lugo, O... e Pontevedra.
	Teneriffa	Il gruppo delle Canarie.
	Avana	L'isola di Cuba, di Portorico ed annesse.
	Manilla	L'arcipelago delle Filippine.
Stati Uniti *(Nord America)*	Nuova York	Tutti gli Stati lungo il confine canadese coste Atlantiche sino al confine settentrio... della Florida.

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Segue **Stati Uniti** (*Nord America*)	Nuova Orleans	Tutti gli Stati sul golfo del Messico cominci dal confine meridionale di Georgia fino a contro del territorio del Messico ed in l'Arkansas ed il Missouri.
	S Francisco (*California*)	Tutta la costa anglo-americana sul Pacifi
Svezia e Norvegia	Stockholm	Le coste svedesi da Ystad al territorio n comprese le Isole attinenti.
	Gothenburg	Le coste svedesi dalla frontiera norvegian Ystad.
	Cristiania	Il Regno di Norvegia.
Svizzera (*Confederazione*)	Ginevra	I cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Neufch e Friburgo.
	Lugano	Il cantone del Ticino.
	Basilea	I cantoni di Basilea città, Basilea Campag Soletta.
	Zurigo	I cantoni di Zurigo, Lucerna, Argovia, Sciaff Turgovia, Appenzello, S. Gallo, Grigioni, (rona, Zug, Schwitz, Uri ed Untervalden.
Turchia *e sue dipendenze*	Costantinopoli *	Tutte le coste del Mar Nero da Mangalia f alla frontiera russa di Poti. La Romelia, c Isole dipendenti. La costa di Natolia lu il mare di Marmara, dei Dardanelli e dell cipelago fino ad Adramiti inclusivamente inoltre Tenedos ed i territori di Brussa e Erzerum.
	Smirne *	Tutta la costa di Natolia dal golfo di Adra fino alla frontiera di Caramania, colle Is dipendenti, compreso Candia.

SEDE dei Vice Consolati e delle Agenzie Consolari	*Avvertenze*
Galveston	
Key-West	
Memphis	
Mobile *(Alabama)*	
S Luigi (*Missouri*)	
Vicksburg	
Hernösand	
Umeå	
Westerwik	
Wisby	
Malmö	
Bergen	
Drontheim	
Varna *(Vice consolato)*	
Adrianopoli	
Brussa	
Burgas	
Dardanelli	
Enos	
Erzerum	
Gallipoli	
Rodosto	
Samsun	
Sinope	
Trebisonda	
Canea *(Vice consolato)*	
Metelino *(Vice consolato)*	
Ajvali	
Candia	
Lemnos	
Magnesia	
Rodi	
Samos	
Satalia	
Scio	
Scalanova	

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Segue **Turchia** *e sue dipendenze*	**Bairut ***	**La Caramania e la Siria compresa la Palesti[ne] e Cipro.**
	Alessandria *	**Tutto il territorio del Basso Egitto**
	Cairo *	**Il territorio dell'Alto Egitto, la Nubia, e tutt[e] le sponde del Mar Rosso.**
	Tripoli * ***(Barberia)***	**Il territorio dell'antica reggenza di Tripoli.**
	Tunisi *	**Tutto il territorio della reggenza di Tunisi.**
	Salonicchio *	**La Macedonia e la Tessaglia.**
	Scutari * ***(Albania)***	**L'Albania ed il Montenegro.**
	Serajevo *	**La Bosnia e l'Erzegovina.**
Principato di Servia	**Belgrado ***	**Tutto il territorio del Principato.**
Principati Uniti di Moldavia e Valacchia	**Bukarest ***	**La Valacchia e la Bulgaria (meno il Delta Danubiano ed Ibraila) colle coste del Mar Nero dalla Moldavia fino a Mangalia inclusivamente.**
	Galatz *	**La Moldavia, il Delta Danubiano ed Ibraila.**

SEDE dei Vice Consolati e delle Agenzie Consolari	*Avvertenze*
Aleppo *(Vice consolato)*	
Cipro *(Vice consolato)*	
Damasco *(Vice consolato)*	
Acri e Caiffa	
Alessandretta	
Bagdad	
Gerusalemme	
Giaffa	
Latacchia	
Mossul	
Saida	
Tarsus	
Tripoli di Siria	
Damiata	
Mansura	
Suez *(Vice consolato)*	
Gedda	
Kartum	
Bengasi	
La Goletta *(Vice consolato)*	
Susa *(Vice consolato)*	
Biserta	
Gerba	
Medhia	
Monastir	
Sfax	
Tabarca	
Cavalla	
Volo	
Vallona *(Vice consolato)*	
Durazzo	
Kustengé	
Ibraila *(Vice consolato)*	
Sulina *(Vice consolato)*	
Reni	
Ismail	
Tulcia	

STATI	SEDE dei Consolati	ESTENSIONE del Distretto dei Consolati
Uruguay	Montevideo	Tutto il territorio della repubblica.
Venezuela	Caracas	Tutte le provincie non comprese nella giurisdizione del consolato di Maracaibo.
	Maracaibo	Le provincie di Maracaibo, Trujillo, Merida e Tachira.
Würtemberg	Stuttgard	Tutto il territorio del Regno.

(Art. 58 del Regolamento) **C.**

MODELLO DELLA PATENTE

da rilasciarsi dai Consoli ai Vice-consoli ed agli Agenti consolari

In nome di S. M. il Re d'Italia

Noi (*nome, cognome, titoli e qualità*) della prefata Maestà Sua in

In virtù della facoltà che ci è conferita dall'articolo 58 del Regolamento Consolare, stato approvato con Reale Decreto del 7 giugno 1866, e dell'autorizzazione ottenuta con Decreto Ministeriale in data
abbiamo nominato e nominiamo il signor (*nome, cognome*) a nostro (*esprimere se Vice-console od Agente consolare*) in (*residenza*) conferendogli l'autorità di esercitare le funzioni e di godere le prerogative annesse a tale carica.

Nel mentre pertanto ordiniamo a tutti i nazionali ed a chiunque si trovi sotto la giurisdizione dell'Augusto nostro Sovrano di riconoscere il suddetto signor
per nostro
preghiamo le Autorità competenti di ammetterlo al libero esercizio delle sue funzioni, di farlo godere di tutti i privilegi e prerogative inerenti, e di prestargli infine aiuto, assistenza e protezione dovunque ed in qualsiasi circostanza lo richieda il bisogno.

In fede di che abbiamo spedita la presente patente da Noi firmata e munita del sigillo del Consolato.

addì

Il Console generale o Console

(L. S.)

SEDE dei Vice Consolati e delle Agenzie Consolari	*Avvertenze*
Cerro Largo	
Colonia	
Maldonado	
Mercedes	
Minas	
Paysandù	
Salto	
Tacuarembo	
Carupano	
Ciudad Bolivar	
Laguayra	
Puerto Cabello	
Trujillo	

(Articolo 69 del Regolamento)

D.

FORMOLA del Giuramento *da prestarsi dagli Ufficiali Consolari di prima categoria e da quelli della seconda aventi nazionalità italiana.*

Io (*nome, cognome, titoli e qualità*)

GIURO di essere fedele al Re ed ai Suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato, e di esercitare le funzioni che mi sono o saranno affidate, col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

(L. S).

FORMOLA del Giuramento *da prestarsi dagli Ufficiali Consolari di seconda categoria aventi nazionalità estera.*

Io (*nome e cognome*)

GIURO di compiere con lealtà e coscienza i doveri che mi sono imposti dalle Leggi e dai Regolamenti nella qualità che assumo di (*Console generale, Console, Vice-Console od Agente Consolare*) di S. M. il Re d'Italia.

(L. S.)

(Art. 316 del Regolamento) **K.**

MODELLO DI PROCURA

L'anno del Signore (1) addì in io sottoscritto (*nome, cognome e figliazione*) dichiaro di costituire come col presente atto costituisco in mio Procuratore speciale il signor (*nome, cognome*) residente a all'effetto di esigere dalle casse del Regio Governo o da qualunque altra, ove ne sia il caso, ogni somma che mi sia dovuta o concessa in ragione della mia qualità di con facoltà di dare la relativa quitanza, sì e come farei io stesso, se fossi presente, promettendo di riconoscere per valido quanto in virtù del presente mandato avrà il predetto mio Procuratore in mio nome operato.

Ed in fede mi sottoscrivo

(Firma del mandante)

(L. S.) (Autenticazione della firma del mandante per parte del Console o del Notaio)

NB. L'atto di procura dev'essere vidimato dal Ministero per gli Affari Esteri se ricevuto in una Cancelleria consolare all'estero, o dal Presidente del Tribunale civile del luogo e dal Ministero di Grazia e Giustizia se è ricevuto nello Stato da un Notaio.

(1) *La data deve indicarsi in tutte lettere.*

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO. — *Degli Uffizi e del Personale.*

TITOLO SECONDO. — *Delle attribuzioni dei Consoli.*

TITOLO TERZO. — *Della tariffa e della contabilità.*

Firenze, 14 giugno 1866.

Circolare (N. 33) del Ministero dell'Interno alle Prefetture.

Invio di corrispondenze all'Esercito d'operazione contro l'Austria.

Affinchè le corrispondenze dirette alle Autorità militari dell'Esercito in operazione possano giungere senza ritardo ai destinatari, il Ministero dei Lavori Pubblici, con Circolare numero 17648 del dì 11 corrente, ha stabilito che nell'indirizzo delle medesime non venga designata la località nella quale eventualmente si trovano, ma portino soltanto l'indirizzo del *Corpo d'Armata* a cui appartengono, ovvero del *Quartiere generale principale*, se i destinatari fanno parte del medesimo.

In questo modo gli Uffici postali non incorrono nell'errore facilissimo ad avvenire nella celerità con la quale si compiono le operazioni di spedizione, di rimettere cioè le corrispondenze in discorso all'Ufficio del luogo indicato nell'indirizzo, ma le spediscono necessariamente agli Uffici di Posta militare che seguono l'Esercito, i quali conoscendo perfettamente ove i destinatari sono stanziati al momento dell'arrivo, le fanno loro pervenire senza ritardo e con tutta sicurezza.

Il sottoscritto si affretta di dar conoscenza di tale determinazione alle Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno, affinchè vogliano disporre analogamente alla medesima sia per le corrispondenze proprie, sia per quelle di tutti gli Uffici da esse dipendenti

Per il Ministro, ALASIA.

(N. 2842) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 1866.

Esecuzione all'Atto pubblico della navigazione del Basso Danubio, firmato a Galatz dai Commissari d'Italia, d'Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Piena ed intiera esecuzione sarà data all'Atto pubblico della navigazione del Basso Danubio, stato firmato a Galatz dal Nostro Commissario unitamente ai Commissari d'Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia addì 2 novembre 1865, e ratificato in nostro nome ed in virtù di speciali pieni poteri dal nostro Plenipotenziario alla Conferenza di Parigi, appositamente convocata, nella seduta del 28 marzo 1866.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 15 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — ALFONSO LA MARMORA.

Acte Public relatif à la navigation des embouchures du Danube.

Une Commission Européenne ayant été instituée par l'art. 16 du Traité de Paris du 30 mars 1856, pour mettre la partie du Danube située en aval d'Isaktcha, ses embouchures et les parties avoisinantes de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité;

Et ladite Commission, agissant en vertu de ce mandat, étant parvenue, après neuf années d'activité, à réaliser d'importantes améliorations dans le régime de la navigation, notamment par la construction de deux digues à l'embouchure du bras de Soulina, lesquelles ont eu pour effet d'ouvrir l'accès de cette embouchure aux bâtiments d'un grand tirant d'eau; par l'exécution de travaux de correction et de curage dans le cours du même bras, par l'enlèvement des bâtiments naufragés et par l'établissement d'un système de bouées; par la construction d'un phare à l'embouchure de St-Georges; par l'institution d'un service régulier de sauvetage et par la création d'un hôpital de marine à Soulina; enfin, par la réglementation provisoire de différents services de navigation sur la section fluviale située entre Isaktcha et la mer;

Les Puissances qui ont signé ledit Traité conclu à Paris le 30 mars 1856, désirant

constater que la Commission Européenne, en accomplissant ainsi une partie essentielle de sa tâche, a agi conformément à leurs intentions, et voulant déterminer par un acte public les droits et obligations que le nouvel état de choses établi sur le Bas-Danube a créés pour les différents intéressés et notamment pour tous les pavillons qui pratiquent la navigation du fleuve; ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,

Savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême: le sieur Alfred Chevalier de Kremer, son Consul pour le litoral de Bas-Danube, etc.;

Sa Majesté l'Empereur des Français: le sieur Edouard Engelhardt, son Consul de première classe, etc.;

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: le sieur John Stokes, Major au Corps Royal des Ingénieurs, etc.;

Sa Majesté le Roi d'Italie: le sieur Annibal Chevalier Strambio, son Agent politique et Consul général dans les Principautés-Unies, etc;

Sa Majesté le Roi du Prusse: le sieur Jules Alexandre Aloyse Saint-Pierre, etc.;

Sa Majesté l'Empereur de toutes le Russies; le sieur Henri Baron d'Offenberg, etc.;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; Ahmet Rassim Pacha, etc.;

Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE I. — *Dispositions relatives aux conditions matérielles de la navigation.*

Art. 1. Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de l'article 16 du Traité de Paris, du 30 mars 1856, avec leurs accessoires et dépendances, continueront à être affectés exclusivement à l'usage de la navigation Danubienne, et ne pourront jamais être détournés de cette destination pour quelque motif que ce soit; à ce titre, ils sont placés sous la garantie et la sauvegarde du droit international. La Commission Européenne du Danube, ou l'autorité qui lui succédera en droit, restera chargée, à l'exclusion de toute ingérence quelconque, d'administrer au profit de la navigation ces ouvrages et établissements, de veiller à leur maintien et conservation et de leur donner tout le développement que les besoins de la navigation pourront réclamer.

2. Sera spécialement réservée à la Commission Européenne, ou à l'Autorité qui lui succédera, la faculté de désigner et de faire exécuter tous travaux qui seraient jugés nécessaires dans le cas où l'on voudrait rendre definitives les améliorations, jusqu'aujourd'hui provisoires, du bras et de l'embouchure de Soulina, et pour prolonger l'endiguement de cette embouchure, au fur et à mesure que l'état de la passe pourra l'exiger.

3. Il demeurera réservé à ladite Commission Européenne d'entreprendre l'amélioration de la bouche et du bras de St-Georges, arrêtée d'un commun accord et simplement ajournée quant à présent.

4. La Sublime-Porte s'engage à prêter, à l'avenir comme par le passé, à la Commission Européenne ou à l'autorité qui lui succédera, toute l'assistance et tout le concours dont l'une ou l'autre pourra avoir besoin, pour l'exécution des travaux d'art et généralement pour tout ce qui concernera l'accomplissement de sa tâche. Elle veillera à ce que les rives du Danube, depuis Isaktcha jusqu'à la mer, demeurent libres de toutes bâtisses, servitudes et autres entraves quelconques, et elle continuera, sous la réserve des redevances annuelles auxquelles les biens-fonds sont soumis en Turquie, à laisser à la disposition de la Commission, dans le port de Soulina, la rive gauche, à partir de la racine de la digue du nord, sur une distance de sept cent soixante mètres en remontant le fleuve, et sur une largeur de cent cinquante mètres en partant de la rive. — Elle consent, de plus, à concéder un emplacement convenable, sur la rive droite, pour les constructions que ladite Commission, ou l'Autorité qui lui succédera, jugerait utile d'élever pour le service du port de Soulina, pour l'hôpital de la marine et pour les autres besoins de l'Administration.

5. Pour le cas où la Commission Européenne ferait usage de la réserve mentionnée dans l'article 3, touchant l'amélioration de la bouche et du bras de St-Georges, la Sublime-Porte consent à ce que ladite Commission puisse disposer, aussitôt que besoin sera, des terrains et emplacements appartenant au domaine de l'État, qui auront été désignés et déterminés d'avance comme nécessaires, tant pour la construction des ouvrages que pour la formation des établissements qui devront être créés en conséquence ou comme complément de cette amélioration.

6. Il est entendu qu'il ne sera construit, sur l'une ou sur l'autre rive du fleuve, dans les ports de Soulina et de St-Georges, soi par l'Autorité territoriale, soit par les Compagnies ou Sociétés de commerce et de navigation, soit par les particuliers, aucun débarcadère, quais ou autre établissement de même nature, dont les plans

n'auraient pas été communiqués à la Commission Européenne et reconnus conformes au projet général des quais, et comme ne pouvant compromettre en rien l'effet des travaux d'amélioration.

TITRE II. — *Dispositions relatives au régime administratif de la navigation.*

§ 1. — *Des règlements en général.*

7. La navigation aux embouchures du Danube est régie par le *règlement de navigation et de police*, arrêté par la Commission Européenne sous la date de ce jour, et qui est demeuré joint, sous la lettre *A*, au présent acte, pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante. — Il est entendu que ce règlement fait loi, non seulement en ce qui concerne la police fluviale, mais encore pour le jugement des contestations civiles naissant par suite de l'exercice de la navigation.

8. L'exercice de la navigation sur le Bas-Danube est placé sous l'autorité et la surveillance de l'Inspecteur Général du Bas-Danube et du Capitaine du port de Soulina. — Ces deux agents, nommés par la Sublime-Porte, devront conformer tous leurs actes au règlement dont l'application leur est confiée et pour la stricte observation duquel ils prêteront serment. Les sentences émanant de leur autorité seront prononcées au nom de S. M. le Sultan. — Dans le cas où la Commission Européenne, ou la Commission riveraine permanente, aura constaté un délit ou une contravention commis par l'un ou l'autre desdits Agents contre le règlement de navigation et de police, elle requerra auprès de la Sublime-Porte sa destitution. Si la Sublime-Porte croit devoir procéder à une nouvelle enquête sur les faits déjà constatés par la Commission, celle-ci aura le droit d'y assister par l'organ d'un Délégué, et lorsque la culpabilité de l'accusé aura été dûment prouvée, la Sublime-Porte avisera sans retard à son remplacement. — Sauf le cas prévu par le paragraphe qui précède, l'Inspecteur Général et le Capitaine du port de Soulina ne pourront être éloignés de leurs postes respectifs que sur leur demande ou par suite d'un accord entre la Sublime-Porte et la Commission Européenne. — Ces Agents fonctionneront, ainsi, l'un et l'autre, sous la surveillance de la Commission Européenne. — L'Inspecteur Général, les Capitaines des ports de Soulina et de Toultcha et les surveillants (dépendant de l'Inspecteur Général) seront rétribués par le Gouvernement Ottoman. — Ils seront choisis parmi des personnes compétentes.

9. En vertu des principes de l'acte du Congrès de Vienne consacrés par l'article 15 du Traité de Paris, l'autorité de l'Inspecteur Général et du Capitaine du port de Soulina s'exerce indistinctement à l'égard de tous les pavillons. — L'Inspecteur Général est préposé spécialement à la police du fleuve, en aval d'Isaktcha, à l'exclusion du port de Soulina; il est assisté de surveillants repartis sur les diverses sections fluviales de son ressort. — Le Capitaine du port de Soulina est chargé de la police du port et de la rade extérieure de Soulina. — Une instruction spéciale, arrêtée d'un commun accord, règle dans ses détails l'action de l'Inspecteur Général et celle du Capitaine du port de Soulina.

10. Les Capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du règlement de navigation et de police, par l'Inspecteur Général et par le Capitaine du port de Soulina.

11. L'exécution du règlement de navigation et de police est assurée, en outre, ainsi que l'application du tarif dont il sera parlé aux articles 13 et suivants du présent Acte, par l'action des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures du Danube, conformément à l'article 19 du Traité de Paris. — Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont elle se trouve appelée à protéger le pavillon, soit en vertu des Traités ou des usages, soit par suite d'une délégation générale ou spéciale. — A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour intervenir, les Autorités internationales du fleuve peuvent recourir aux bâtiments de guerre de la Puissance territoriale.

12. Il est entendu que le règlement de navigation et de police joint au présent Acte conservera force de loi jusqu'au moment ou les règlements prévus par l'article 17 du Traité de Paris auront été arrêtés d'un commun accord et mis en vigueur. — Il en sera de même pour les dispositions des articles 8, 9 e 10 ci-dessus, en tant qu'elles concernent les attributions de l'Inspecteur Général.

§ 2. — *Du tarif des droits de navigation.*

13. L'article 16 du Traité de Paris ayant conféré à la Commission Européenne la faculté d'imposer à la navigation une taxe d'un taux convenable pour couvrir les frais des travaux et établissements sus-mentionnés, et la Commission ayant fait usage de cette faculté en arrêtant le tarif du 25 juillet 1860, revisé le 7 mars 1863, dont le produit lui a procuré les ressources nécessaires pour l'achèvement des travaux de Soulina, il est expressément convenu, par le présent Acte, que le susdit tarif, dont les dispositions viennent d'être complétées, demeurera obbligatoire pour l'avenir. — A cet effet, le tarif en question a été joint au présent Acte, sous la lettre *B*, pour avoir même force et valeur que s'il en faissait partie intégrante.

14. Le produit de la taxe sera affecté:

1° Par priorité et préférence, au remboursement des emprunts contractés par la Commission Européenne et de ceux qu'elle pourra contracter à l'avenir pour l'achèvement des travaux d'amélioration des embouchures du Danube;

2° À couvrir les frais d'administration et d'entretien des travaux et établissements;

3° A l'amortissement des avances faites à la Commission par la Sublime-Porte; cet amortissement s'opérera conformément à l'arrangement spécial conclu, à cet égard, entre la Commission Européenne et le Délégué de S. M. I. le Sultan, sous la date de ce jour. — L'excédant de ce produit, s'il y en a, sera tenu en réserve, pour faire face aux dépenses que pourra entraîner le prolongement des digues de Soulina ou l'exécution de tels autres travaux que la Commission Européenne ou l'Autorité qui lui succédera jugera ultérieurement utiles. — Il est expressément entendu, au surplus, qu'aucune partie des sommes produites par les taxes prélevées sur les bâtiments de mer, ou des emprunts réalisés au moyen de l'affectation de ces taxes, ne pourra être employée à couvrir les frais des travaux ou des dépenses administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d'Isakcha.

15. À l'expiration de chaque délai de cinq ans, et en vue de diminuer, s'il est possible, les charges imposées à la navigation, il sera procédé par les Délégués des Puissances qui ont arrêté le susdit tarif, à une révision de ses dispositions, et le montant des taxes sera réduit autant que faire se pourra, tout en conservant le revenu moyen jugé nécessaire.

16. Le mode de perception de la taxe et l'administration de la caisse de navigation de Soulina continueront à être régis par les dispositions actuellement en vigueur. — L'Agent-comptable préposé à la perception sera nomme, à la majorité absolue des voix, par la Commission Européenne ou par l'Autorité qui lui succédera, et fonctionnera sous ses ordres directs. — Le contrôle général des opérations de la caisse sera exercé par un Agent dont la nomination appartiendra au Gouvernement Ottoman. — Il sera publié annuellement, dans les journaux officiels des differentes Puissances intéressées, un bilan détaillé des opérations de la caisse de navigation, ainsi qu'un état faisant connaître la répartition et l'emploi des produits du tarif.

17. L'Administration générale des phares de l'Empire Ottoman s'étant chargée de pourvoir aux frais d'éclairage, d'administration et d'entretien des phares composant le système d'éclairage des embouchures du Danube, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina, sera versée aux mains de ladite Administration: mais il est entendu que ces droits ne pourront avoir pour objet, en ce qui concerne les phares existants et ceux que l'on jugerait utile d'établir ultérieurement, que de couvrir les dépenses réelles.

§ 3. — *Des quarantaines.*

18. Les dispositions sanitaires applicables aux embouchures du Danube continueront à être réglées par le Conseil Supérieur de santé institué à Constantinople, et dans lequel les différentes missions étrangères, accréditées auprès des la Sublime-Porte, sont représentées par de Délégués. — Ces dispositions seront conçues de manière à concilier dans une juste mesure les garanties sanitaires et les besoins du commerce maritime, et elles seront basées, autant que faire se pourra, sur les principes déterminés dans les articles 19 et 20 ci-après.

19. Les bâtiments descendant le Danube seront affranchis de tout contrôle sanitaire; il en sera de même pour les bâtiments venant de la mer, aussi long-temps qu'aucune épidémie de pest ne régnera en Orient; ces bâtiments seront tenus simplement de présenter leur patente de santé aux autorités des ports où ils mouilleront.

20. Si une épidémie de pest vient à eclater en Orient, et si l'on juge nécessaire de faire appliquer des mesures sanitaires sur le Bas-Danube, la quarantaine de Soulina pourra être rétablie; les bâtiments venant de la mer seront tenus, dans ce cas, d'ac-

complir à Soulina les formalités quarantainaires, et si l'épidémie n'a pas envahi les Provinces de la Turquie d'Europe, ils ne pourront plus être l'objet d'aucune mesure sanitaire en remontant le fleuve. — Mais si, au contraire, l'épidémie envahit une ou plusieurs des Provinces riveraines du Danube, des établissements quarantainaires seront institués là où besoins sera, sur la partie du fleuve qui traverse le territoire de la Turquie.

TITRE III. — *Neutralité.*

21. Les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission Européenne ou par l'Autorité qui lui succédera, en exécution de l'article 16 du Traité de Paris, notamment la Caisse de navigation de Soulina, et ceux qu'elle pourra créer à l'avenir, jouiront de la neutralité stipulée dans l'article 11 dudit Traité et seront en cas de guerre, également respectés par tous les belligérants. — Le bénéfice de cette neutralité s'étendra, avec les obligations qui en dérivent, à l'inspection générale de la navigation, à l'administration du port de Soulina, au personnel de la Caisse de navigation et de l'hôpital de la marine, enfin, au personnel technique chargé de la surveillance des travaux.

22. Le présent Acte sera ratifié; chacune des Hautes Parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire et les ratifications seron déposées dan un délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, à la Chancellerie du Divan Impérial, à Costantinople. —

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Galatz le deuxième jour du mois de novembre de l'an mil-huit-cent-soixant-cinq.

A. de Kremer — Ed. Engelhardt — J. Stokes — Strambio — Saint-Pierre — Offenberg — Ahmet Rassim.

Acte Public relatif à la navigation des embouchures du Danube.

Annexe *A*

Réglement de navigation et de police applicable au Bas-Danube.

Disposition Générales.

Art. 1. L'exercice de la navigation sur le Bas-Danube, en aval d'Isaktcha est placé sous l'Autorité de l'Inspecteur Général de la navigation du Bas-Danube et du Capitaine du port de Soulina. — Ces deux Agents fonctionnent, l'un et l'autre, sous la surveillance de la Commission Européenne du Danube; leur Autorité s'exerce indistinctement à l'égard de tous les pavillons.

2. L'exécution des réglements applicables au Bas-Danube est également assurée par l'action des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures conformément à l'article 19 du Traité de Paris. — Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa nationalité et sur ceux dont elle se trouve appellée à protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages, soit par suite d'une délégation générale ou speciale. — A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour intervenir, les Autorité préposées à la police du fleuve peuvent recourir aux bâtiments de guerre de la Puissance territoriale.

3. L'Inspecteur Général est spécialement préposé à la police du Bas-Danube, à l'exclusion du port de Soulina. — Il est assisté de pleusieurs surveillants répartis sur les diverses sections fluviales de son resort.

4. Le Capitaine du port de Soulina est chargé de la police du port et de la rade extérieure de Soulina.

5. Les Capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du présent réglement par l'Inspecteur Général et par le Capitaine du port de Soulina. — Ils sont également tenus de leur décliner, s'ils en sont requis, leurs noms ainsi que la nationalité et les noms de leurs bâtiments, et de leurs présenter leurs rôles d'equipage, sans préjudice aux dispositions des articles 10, 17 et 65 ci-dessous. — Une instruction spéciale, émanée de la Commission Européenne, règle, dans ses détails, l'action de ces deux Agents.

6. Indépendamment des fonctions judiciaires qu'ils remplissent dans les cas prévus par les articles 79 et 107 du présent réglement, l'Inspecteur Général et le Capitaine

du port de Soulina prononcent sommairement dans les différends entre les Capitaines et leurs équipages, en se faisant assister par deux Capitaines de la nationalité des parties litigantes, ou, à leur défaut, par deux autres Capitaines. Ils n'exercent toutefois cette partie de leurs attributions qu'autant que l'un des intéressés a réclamé leur intervention et qu'il ne se trouve pas sur les lieux une autre Autorité compétente.

TITRE I. — *De la police de la rade et du port de Soulina.*

Chapitre I. — *De la police de la rade de Soulina.*

7. La rade de Soulina comprend les eaux de la mer, sur un rayon de deux milles nautiques autour de la tête de la digue du nord.

8. Tout bâtiment qui arrive en rade de Soulina, en venant de la mer, est tenu de hisser son pavillon national.

9. S'il reste en rade pour charger ou décharger sa cargaison, il est néanmoins soumis aux ordres du Capitaine du port de Soulina et de ses Agents, pour tout ce qui concerne la police de la navigation. — Il a notamment à se conformer aux dispositions du présent règlemeut comprises sous le titre V et relatives au service des alléges.

10. Il doit mouiller à l'endroit qui lui est désigné par le chef ou par le sous-chef des pilotes du Soulina. — Après quoi, le Capitaine ou son second se présente, dans les 24 heures, aux bureau du Capitain du port pour y déposer les papiers du bâtiment.

11. Il est interdit aux embarcations des navires mouillés sur la rade de s'engager dans la passe et de circuler dans le port, pendant la nuit, sans porter un fanal éclairé.

Chapitre II. — *De la police du port de Soulina.*

12. Le port de Soulina comprend le bras de Soulina sur une longueur de trois milles nautiques, en partant de l'ouverture de la passe formée par les têtes des digues de l'embouchure.

13. Aucun navire à voiles ou à vapeur jugeant plus de soixante tonneaux ne peut franchir la passe de Soulina, soit en venant de la mer, soit en sortant du fleuve, sans avoir à bord un pilote bréveté par l'Administration locale. — Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable aux bateaux à vapeur faisant des voyages périodiques, lesquels peuvent se servir de leurs propres pilotes. — Le service du pilotage est réglé par des dispositions spéciales, comprises sous le tritre IV du présent règlement.

14. Aucun navire ne peut entrer dans le port de Soulina ou en sortir, sans hisser son pavillon national. — Les Autorités du port ne permettent le passage à aucun navire sans pavillon.

15. Dans le cas où, par suite de gros temps, le chenal de Soulina est jugé impraticable par le Capitaine du port, un pavillon bleu est arboré sur la tour du phare et indique que les pilotes de l'Administration ne peuvent aller en rade.

16. Deux embarcations de garde stationnent aux deux entrées du port. — Les Capitaines jettent l'ancre aux endroits qui leur sont désignés par les patrons de ces embarcations.

17. Ils se présentent ensuite, dans les vingt-quatre heures, au bureau du Capitaine du port pour y produire leurs papiers de bord. — Ils sont tenus également, à l'exception des Capitaines des bateaux à vapeur affectés au service postal et faisant des voyages périodiques, de présenter leurs papiers à l'agent-comptable de la Caisse de navigation de Soulina, qui appose sur le rôle d'équipage de chaque bâtiment entrant dans le Danube, quelle que soit sa capacité, une estampille portant ces mots : « *Commission Européenne du Danube, Caisse de navigation de Soulina* », la date de l'année et un numéro d'ordre. Cette estampille est annullé, avant la sortie du bâtiment, au moyent de l'empreint d'une griffe. — Si les navires ne s'arrêtent pas plus de vingt-quatre heures à Soulina, les papiers de bord sont rendus immédiatemente aux Capitaines, après l'accomplissement des formalités prescrites; dans le cas contraire, ils restent déposés au bureau du Capitaine du port, par l'entremise duquel ils sont transmis, s'il y a lieu, à l'Autorité Consulaire, compétente, après l'acquittement des droits des navigation et le payement ou la consignation des amendes infligées en vertu du présent Règlement; sauf ces cas, le rôle d'équipage doit toujours se trouver à bord du bâtiment.

18. Une fois à l'ancre, les bâtiments s'amarrent par des câbles aux poteaux établis à cet effet le long des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés.

19. Ils rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-dehors, qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations. — Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de l'avant à l'arrière.

20. Il est interdit aux bâtiments de petit cabotage, ainsi qu'aux alléges, de circuler dans le port pendant la nuit. — Les embarcations du port ou des bâtiments marchands ne peuvent se déplacer pendant la nuit, sans porter un fanal éclairé.

21. Il n'est pas permis de chauffer, dans l'intérieur du port, du goudron ou de la poix, à bord des bâtiments. — Les Capitaines veillent à ce qu'il ne soit fait usage, à leur bord, de lumières quelconques, autres que des lampes à verre ou des lanternes.

CHAPITRE III. — *Dispositions communes à la rade et au port de Soulina.*

22. L'article 64 du présent Règlement, qui interdit le jet du lest ailleurs que dans les endroits désignés à cet effet, s'applique notamment à la rade et au port de Soulina proprement dit.

23. Il est défendu de retirer, sans l'autorisation du Capitaine du port, les ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port et dans la rade extérieure.

24. En cas d'échouement et de naufrage, ainsi qu'en cas d'avaries, le Capitaine du port de Soulina porte les secours les plus urgents pous assurer le sauvetage de la cargaison, du navire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l'intérêt général de la navigation. — Après quoi, il se dessaisit de l'administration de sauvetage et envoie tous les actes dressés par lui à la plus proche Autorité compétente.

TITRE II. — *De la police du fleuve.*

CHAPITRE. I. — *Règle générale.*

25. Tout Capitaine ou patron d'un bâtiment à voiles ou à vapeur, en cours de navigation ou stationnant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigationt, ni dommage, soit à d'autres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de halage et autres établissements servant à la navigation, placés sur le fleuve or sur les rives, et il doit veiller avec le même soin à se sauvegarder lui-même. — Les bâtiments naviguant ou stationnant dans le bras de Soulina sont tenus de porter leurs ancres suspendues librement aux bossoirs, sans les fixer au bordage. — Les conducteurs de trains de bois ou radeaux sont soumis aux mêmes règles de précaution que les bâtiments. Les trains de bois et radeaux ne peuvent avoir, lorsqu'ils descendent le bras de Soulina, qu'un tirant d'eau inférieur d'un pied anglais, au moins, à la hauteur de l'eau sur celui des bas-fonds dudit bras offrant la moindre profondeur; ils ne peuvent, dans aucun cas, avoir un tirant d'eau de plus de douze pieds anglais.

CHAPITRE II. — *Règles pour les bâtiments qui se croisent ou se dépassent.*

26. En règle générale, il est interdit à un bâtiment de dépasser le bâtiment qui suit la même route, et à deux bâtiments allant en sens contraire, de se croiser sur les points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante.

27. Aucun bâtiment ne peut se diriger par le travers de la route suivie par un autre bâtiment de façon à l'entraver dans sa course. — Lorsqu'un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé a rencontrer un bâtiment naviguant à la descente, sur un point qui n'offre pas une largeur suffisante, il doit s'arrêter en enval du passage, jusqu'à ce que l'autre bâtiment l'ait franchi; si le bâtiment qui remonte est engagé dans le passage au moment de la rencontre, le bâtiment descendant est tenu de mouiller l'ancre qu'il doit toujours porter à l'arrière, et de s'arrêter en amont jusqu'à ce que sa route soit libre.

28. Les bâtiments à vapeur, dans les passes étroites, ne peuvent s'approcher à petite distance des bâtiments qui les précèdent.

29. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments a voiles naviguant par un vent favorable se rencontrent faisant route en sens contraire, celui qui remonte le fleuve, doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend, vers la rive droite, de telle sorte qu'ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu'il est d'usage à la mer. Il en est de même, lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à vapeur et un bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable. — Le Capitaine ou patron qui s'écarte de ces règles doit prouver, en cas d'avaries, qu'il a été dans l'impossibilité de les observer, à défaut de quoi, il est responsable devant le Tribunal compétent des accidents survenus. — Il est, d'ailleurs, tenu de donner les signaux prescrits

par les articles 31 et 32 ci-après. — Si deux bâtiments à vapeur donnent simultanément le même signal, le signal du bâtiment naviguant à la descente fait règle.

30. Lorsque deux bateaux à vapeur allant en sens contraire arrivent devant une courbe, ils doivent se donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 ci-après, et celui qui est en aval s'arrête jusqu'à ce que l'autre bâtiment ait franchi le passage.

31. Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut devancer un autre bâtiment à vapeur marchand dans le même sens, il en donne le signal, avant d'être arrivé à petite distance, au moyen de cinq coups de cloche ou de sifflet, et en agitant un pavillon à hampe sur le gaillard d'avant, ou en hissant à mi-mât un pavillon bleu pendant le jour, ou un fanal éclairé, à verre blanc, pendant la nuit. Sur ces signaux, le bâtiment marchant en avant s'écarte à gauche et livre le passage à l'autre bâtiment qui prend la droite; aussitôt que le bâtiment qui suit se trouve à la distance d'une demie longueur de bâtiment de ce lui précède ou de la queue du convoi remorqué par lui, ce dernier doit ralentir sa marche jusqu'à ce qu'il ait été dépassé.

32. Lorsqu'un bâtiment meilleur voilier rejoint un bâtiment à voiles et veut le depasser, il en donne le signal en hélant à temps son devancier, lequel est tenu de lui livrer passage au vent. — Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut devancer un bâtiment à voiles marchant dans le même sens que lui, il lui donne les signaux prescrits par l'art. 31 avant d'être arrivés a petite distance, et il passe sous le vent du bâtiment à voiles.

33. Les bâtimentes à vapeur naviguant à la descente doivent ralentir leur course sur les points où le fleuve décrit de fortes courbes, jusqu'à ce que, de l'arrière du bâtiment, l'œil puisse plonger dans le passage. Si le bateau à vapeur trouve des bâtiment engagé dans la courbe, il signale son approche un moyen d'un coup de sifflet.

34. Tout bâtiment à vapeur est tenu d'éviter les batiments marchant à la dérive qu'il rencontre, soit en remontant soit en descendant le fleuve. — Le bâtiment naviguant à la dérive doit, de son coté, lorsqu'il rencontre d'autres bâtiments, soit à voiles soit à vapeur, se ranger parallèlement aux rives, afin d'opposer le moins d'obstacle possible au passage.

35. Les bâtiments qui naviguent en louvoyant veillent, dans leur évolutions, à ne pas se trouver sur la route des bateaux à vapeur.

36. Les Capitaines et patron de bâtiments portant forte charge ou de bâtiments chargés d'une capacité inférieure à soixante tonneaux, sont tenus de s'éloigner, autant que possible, de la route des bâtiments à vapeur qu'ils rencontrent ou qui les rejoignent. — Les Capitaines des bâtiments à vapeur, de leur côté, lorsqu'ils passent à proximité des bâtiments désignés dans l'alinéa précédent, doivent ralentir le jeu de leur machine et l'arrêter complétement en cas de danger pour lesdits bâtiments, s'ils peuvent toutefois le faire sans danger pour eux-mêmes ou pour les bâtiments qu'ils remorquent.

37. En se conformant au règles prescrites par les art. 26 à 36 qui précèdent, les navires doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation et avoir égard aux circonstances particulières qui peuvent rendre necessaire une dérogation à ces règle, afin de parer à un péril immédiat.

Chapitre III. — *Règle pour le remorquage.*

38. Les Capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avec ou sans convoi, sont tenus à l'observations de toutes les dispositions qui précèdent; ils doivent spécialement se conformer aux prescriptions des articles 31, 32 et 33, lorsq'un convoi veut en dépasser un autre; hors ce dernier cas, deux convois ne peuvent jamais se trouver l'un à côté de l'autre, soit au mouillage, soit en cours de voyage. — En cas de rencontre avec les bâtiments à voile ou à vapeur faisant route en sens contraire, le remorqueur, s'il remonte le fleuve, a la faculté de s'écarter des prescriptions de l'article 29 ci-dessus, pour se tenir en dehors du courant, s'il peut le faire sans danger pour les bâtiments rencontrés. — Le remorqueur est tenu d'ailleurs, s'il fait usage de cette faculté, de donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 ci-dessus.

39. En règle générale, tout bâtiment à vapeur qui ne remorque pas un convoi, de même que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, doit livrer passages à un convoit de bâtiments remorqués. A défaut d'espace suffisant pour ce faire, les Capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que les bâtiments remorqués, sont tenus, même dans les cas où le signaux prescrits par les articles 31, 32 et 33 ci-dessus, n'ont pas été donnés, de s'écarter conformément aux dispositions

desdit articles et de ranger sur une seule ligne les bâtiments conduits à la remorque. — Les Capitaines et conducteurs des remorqueurs et des bâtiments remorqués doivent d'ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d'autres bâtiments, rapprocher autant que possible, les uns des autres, les bâtiments conduits á la remorque en convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un passage suffisamment large. — Les bateaux à vapeur à aubes ne peuvent amarrer le long de leur bord des bâtiments qu'ils remorquent dan la Soulina. — Il est interdit, en general, de naviguer dans ce bras du fleuve avec plus de deux bâtiments amarrés bord-à-bord.

Chapitre IV. — *Règle pour le halage.*

40. Le chemin qui longe les deux rives du fleuve est spécialement affecté au halage des bâtiments, soit à bras d'hommes, soit au moyen d'animaux de trait; les piétons et les voitures peuvent également en faire usage.

41. Le chemin de halage doit être libre de tout objet qui peut en entraver l'usage tels que buissons, arbres, enclos, maisons et autres constructions.

42. Il n'est par permis d'établir dans le fleuve et notamment près des rives des moulins sur bateaux, de roues d'irrigation et autres constructions de ce genre, sans une autorisations formelle de l'Autorité préposé à la police du fleuve.

43. Il est expressément défendu de creuser des fossés en travers du chemin de halage, à moins que le propriétaire riverain ne ce charge de rétablir la communications au moyen d'un pont.

44. Des poteaux d'amarre ayant été établis le long de la Soulina, les Capitaînes et patrons éviteront de planter des pieux ou de fixer des ancres sur les chemins de halage, pour l'amarrage de leurs bâtiments.

45. Si deux bâtiments halés en sens contraire se recontrent le long de la même rive, celui qui remonte s'écarte de manière à laisser passer l'autre. — Si un bâtiment halè par des animaux de trait rejoint un train de halage à bras d'hommes, celui-ci doit lui livrer passage.. — Dans le cas où un bâtiment halé en rencontre un autre amarré à la rive, le Capitaine de ce dernier doit permettre aux matelots du bâtiment halé de monter sur son bord pour transporter la corde de halage.

46. Nul ne peut entreprendre de dépasser les bâtiments halés, si ce n'est en appuyant sur la rive opposée à celle sur laquelle s'exerce le halage. — Les bâtiments halés doivent, de leur côté, sur les signaux prescrits par les art. 31 et 32 ci-dessus se ranger au plus près possible contre la rive qu'il longent.

Chapitre V. — *Règles pour la navigations pendant la nuit ou par un temps de brouillard.*

47. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant la nuit (entre le coucher et le lever du soleil), doit être muni d'une lumière blanche, facilement visibile à la distance de deux milles, au moins, hissée en tète du mât de misaine, d'une lumière verte à tribord et d'une lumière rouge à babord. — Les feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d'écrans dirigés de l'arrière à l'avant de telle manière que le feu vert ne puisse pas être aperçu de babord avant, ni le feu rouges de tribord avant. — Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils font route à la voile ou en remorque, portent les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc du mât de misaine dont ils ne doivent jamais faire usage. — Les bâtiments à vapeur remorquant un ou plusieurs autres bâtiments portent, indépendamment de leur feux de côté, deux feux blancs placés l'un au dessus de l'autres en tête de mât, pour servir à les distinguer des autres navire à vapeur. — Pour l'applications des règles prescrites par le présent article, tout navire à vapeur qui ne marche qu'à l'aide de ses voiles, est considéré comme navire à voiles, et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, est considéré comme navire à vapeur. — Les radeaux naviguant pendant la nuit doivent porter un feu blanc à chacun de leur angles et trois feux blancs en tête de mât, placés l'un au dessous de l'autre.

48. Les bâtiments à voiles, les convois de remorque et les radeaux ne peuvent naviguer lorsque l'obscurité ne permet pas d'apercevoir simultanément les deux rives du fleuve.

49. Par un temps de brume, les batiments à vapeur ne naviguent qu'à mouvement ralenti et ils font tinter sans interruption la cloche du bord, en donnant un coup de sifflet de cinq en cinq minutes; ils sont tenus de jeter l'ancre si la brume devient épaisse au point qu'il leur est immossible d'apercevoir la rive sur laquelle ils appuyent, ou vers laquelle ils se dirigent.

50. Il est interdit aux bâtiments de laisser leurs amarres en travers du fleuve pendant la nuit ou par un temps de brouillard.

Chapitre VI. — *Règles pour les bâtiments ou mouillage.*

51. Il est expressément défendu de jeter l'ancre ou de s'amarrer dans le chenal de navigation. — Sauf l'exception prévue par l'article 66 ci-après, il est également interdit aux bâtiments de s'amarrer ou de mouiller dans lss courbes du fleuve, même le long des rives, sous peine dêtre responsables de toutes les avaries que leur présence aura pu occasionner. — Il ne peut y avoir, en dehors des ports, deux ou plusieurs bâtiments mouillé ou amarrés bord-à-bord, le long des chemins de halage.

52. Lorsque, par suite de brouillards, un bâtiment ou un radeau est obligé de s'arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, si c'est un bateau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et dans le cas contraire de bélel du portevoix. Ces signaux sont répétés de cinq en cinq minutes.

53. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve pendant la nuit doit être muni d'un fanal éclairé qui est placé, soit à l'extrémité de l'une des grandes vergues, soit sur toute autre partie apparente du bâtiment, du côté du chenal, de telle sorte qui'il puisse être aperçu aussi bien en amont qu'en aval. — Les radeaux stationnant à l'ancre pendant la nuit doivent porter les feux prescrits par le dernier alinéa de l'article 47 ci-dessus, sauf les feux des deux angles, du côté de la rive, qu'ils sont tenus de supprimer.

54. Lorsque pour s'amarrer, ainsi que dans le cas d'échouement prévu dans le chapitre ci-après, un bâtiment est obligé de placer un câble ou une chaîne en travers du chenal, ces amarres doivent être larguées promptement aussitôt qu'un autre bâtiment se présente pour passer.

Chapitre VII. — *Règles pour le cas d'échouement et de naufrage.*

55. Tout Capitaine ou patron d'un bâtiment ou d'un radeau echoué dans le cours de la Soulina est tenu de placer sur un point convenablement situé, et tout au moins a un kilomètre en amont de son bâtiment, une vigie chargée de héler les bâtiments et radeaux descendant le fleuve, pour les avertir de la nature et du lieu de l'accident.

56. Les bâtiments à vapeur ne peuvent faire usage que de la moitié de leur force en traversant les passages sur lesquels un bâtiment ou un radeaux s'est échoué ou a coulé.

57. Tout naufrage dans les cours de la Soulina est réputè suspect, hors les cas exceptionnels, et il y a présomption, jusqu'à preuve contraire qu'il est imputable à la négligence ou à la mauvaise volonté du Capitaine ou de son équipage. — Le pilote du bâtiment est personnellement responsable du naufrage, s'il a eu lieu par suite de mauvaise manœuvre.

58. Si contre toute probabilité, un bâtiment venant à faire naufrage dans le cour de la Soulina, le Capitaine doit faire tous ses efforts pour le haler immédiatement contre l'une des rives, de manière à ce qu'il ne reste pas engagé dans le chenal. — Le Capitaine du bâtiment naufragé et son équipage restent à bord ou sur la rive à proximité du lieu du sinistre, jusqu'à ce que le procès verbal mentionné dans l'article 59 ci-après ait été dressé Il leur est interdit d'éloigner, sous un prétexte quelconque, quoique ce soit de la cargaison, du matériel, des ancres, chaînes, câbles etc.

59. Aussitôt après le naufrage, le Pilote du bâtiment fait prévenir, le plus promptement possible, l'inspecteur général de la navigation, par les Agents de la surveillance du fleuve. — L'inspecteur général se rend immédiatement sur le lieux et dresse un procès-verbal circonstancié du sinistre, qui est communiqué pas ses soins à l'Autorité compétente.

60. Si l'inspecteur général juge nécessaire de prendre des mesures immédiates dans l'intérêt de la navigation, il requiert à cet effet le Capitaine du bâtiment naufragé, lequel est obligé, soit de déclarer immédiatement qu'il fera l'abandon de son bâtiment, soit d'agir avec son équipage sous les ordres de l'inspecteur général; celui-ci dirige le sauvetage jusqu'au point où il cesse d'être une opération d'utilité publique pour devenir une affaire d'intérêt privé. — Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les soins des Autorités proposées à la police du fleuve, peut être tenu de couvrir les frais de sauvetage et d'entretien du matériel.

61. Tous travaux entrepris par les propriétaires, assureurs et autres ayants-droit, dans le but d'opérer le sauvetage des bâtiments naufragés et de leur cargaison, s'effectuent sous la surveillance de l'inspecteur général ou de ses Agents, et peuvent

être momentanément interdits, s'ils sont de nature à causer une entrave quelconque à la navigation.

62. Si, hors le cas d'urgence prévu par l'article 60 ci-dessus, l'enlèvement de la carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est jugé nécessaire, les propriétaires assureurs ou autres ayants-droit doivent l'effectuer dans le mois de la notification qui leur est faite à cet effet: à defaut de quoi, les travaux peuvent être executés d'office par l'inspecteur général, dans les limites déterminées par le susdit article 60; le bâtiment naufragé, avec ses agrés, ou leur débris, sont spécialement affectés, dans ce cas, au paiement dés frais d'enlèvement.

63. En cas d'avaries, et notamment si elles sont causées par abordage, l'inspecteur général, s'il est à même de constater les faits, et s'il en est requis par l'une des parties intéressées, dresse également un procès-verbal qui est transmis à l'Autorité compétente.

Chapitre VIII. — *Règles pour le jet du lest.*

64. Il est interdit d'une manière absolue aux bâtiments de jeter leur lest dans le fluvial ou dans la rade de Soulina; il leur est également interdit de le décharger en mer dans les parties qui avoisinent la rade, sur un fond de moins de soixante pieds anglais. — Le déchargement à terre, en dehors du port de Soulina, ne peut être opéré que sur les points de la rive déterminées par l'inspecteur général de la navigation, et désignés dans un avis rendu public. — Le Capitaine du port de Soulina désigne les endroits sur lesquels le lest peut être débarqué dans le port. — Le lest débarqué doit être, dans tous les cas, transporté à une distance telle, que le pied du talus soit éloigné de vingt pieds anglais, au moins, de la rive normale du fleuve. — Les prescriptions du présent article sont également applicables au jet des cendres et escarbilles des bâtiments à vapeur.

65. Pour assurer, autant que possibles, l'exécution de la disposition qui précède, tout navire quittant sur lest le port de Soulina, pour un des ports situés en amont, doit se munir d'un certificat du Capitaine du port, constatant son tirant d'eau produit par le lest. — Ce certificat doit être conservé a bord pendant toute la durée du voyage en amont, pour être produit à toute réquisition de l'Inspecteur Général ou de ses Agents.

TITRE III. — *De la police du port de Toultcha.*

66. Tout bâtiment qui veut stationner à Toultcha doit s'amarrer à la rive droite, sans toutefois qu'il puisse y avoir jamais plus de trois bâtiments amarrés bord-à-bord.

67. Aucun bâtiment ne peut jeter l'ancre dans le chenal navigable, devant Toultcha, sur la droite des corps-morts et des bouées rouges établis le long de la rive gauche du fleuve, ni entre les poteaux de la rive droite portant des ancres renversées.

68. Il est permis aux bâtiments de se haler sur les bouées et corps-morts pour doubler la courbe de Toultcha, mais ils ne peuvent, dans aucun cas, s'y amarrer à poste fixe. — Il est entendu que cette disposition ne concerne pas les bateaux à vapeur faisant des voyages périodiques, que s'arrêtent temporairement devant Toultcha. — Il est également interdit à deux ou plusieurs bâtiments de se haler simultanément à l'aide de la même bouée.

TITRE IV. — *Du service du pilotage à l'embouchure et dans le cours du fleuve.*

Chapitre I. — *Pilotage à l'embouchure.*

69. Le pilotage à l'embouchure étant obligatoire, ainsi qu'il est dit à l'article 13 du présent Règlement, un corps spécial de pilotes brévetés et responsables fonctionne à Soulina, sous la direction du chef-pilote et du Capitaine du port. — Ces pilotes portent le titre de pilotes de première classe.

70. Une embarcation est prête à transporter les pilotes à bord des bâtiments qui se dirigent vers le port, en venant de la mer, aussitôt que la vigie de la tour du phare signale leur approche. — Les pilotes sont tenus d'aller à la rencontre des bâtiments jusqu'à la distance d'un mille à partir du musoir de la digue du nord.

71. Rendus à bord, il font connaître aux Capitaines la profondeur de la passe, et ceux ci, de leur côté, déclarent aux pilotes le tirant d'eau et la quotité du chargement de leur navire. — La quotité du chargement est déclarée sans délai par les pilotes au Capitaine du port de Soulina.

72. Tout pilote étranger au corps des pilotes de Soulina, qui se trouve à bord d'un navire prêt à traverser la passe, est tenu, aussitôt après l'arrivée du pilote local de lui abandonner entièrement la conduite du navire.

73. A la sortie du fleuve, le pilote local est tenu de conduire le bâtiment jusqu'à la distance d'un quart de mille, au moins, à l'est du musoir de la digue du nord.

74. La taxe de pilotage, tant pour l'entrée que pour la sortie du fleuve, étant comprise dans les droits de navigation prélevés à Soulina, il est interdit aux pilotes brévetés de première classe de recevoir aucune rémunération de la part des Capitaines dont ils ont piloté les bâtiments.

Chapitre II. — *Du pilotage dans le cours du fleuve.*

75. Indépendamment du corps des pilotes de première classe, chargés de conduire les bâtiments dans la passe de l'embouchure de Soulina, et dirigés par le Capitaine du port, il y a un service spécial de pilotes, également brévetés et responsables portant le titre de pilotes de seconde classe, pour les bâtiments marchands qui naviguent dans le fleuve entre Soulina et Braïla. — Le service du pilotage fluvial proprement dit est placé sous la sourveillance de l'Inspecteur Général de la navigation il est dirigé par un chef-pilote qui a trois bureaux, à Galatz, à Braila et à Toultcha, et par un sous-chef résidant à Soulina.

76. Les Capitaines marchands ne sont pas tenus de prendre un pilote bréveté en remontant le fleuve, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le voyage à bord de leur bâtiment; le sous-chef pilote de Soulina, préposé au pilotage fluvial, est tenu toutefois même dans ce cas, de leur procurer un pilote, s'ils le demandent. — Pour la navigation en aval, tout bâtiment marchand du port de plus de soixante tonneaux ainsi que tout radeau ou train de bois, doit prendre un pilote bréveté de seconde classe. Il en est de même pour les bâtiments de plus de soixante tonneaux qui remontent le fleuve, sans que le Capitaine ou patron se trouve à bord.

77. Le voyage en amont commence au moment où la navire quitte le port de Soulina pour remonter le fleuve, il finit lorsque le navire arrive soit à son port de destination, soit à Braïla, lorsqu'il est destiné pour un port situé en amont de ce dernier ou pour Matchin. — Le voyage en aval commence à Braïla, ou à la sortie du du port dans lequel le navire a pris sa cargaison, ou ses expéditions s'il descend vide, dans le cas où ce port est situé en aval de Braïla; il finit au moment où le bâtiment prend son mouillage dans le port de Soulina. — Les bâtiments partant de Matchin, de Guétchid ou d'un port situé en amont de Braïla, prennent leur pilote, pour le voyage en aval, lors de leur passage à Braïla; ceux qui partent des ports de Réni ou d'Ismaïl ont la faculté de le prendre en passant à Toultcha.

78. Les Capitaines règlent d'un commun accord avec les pilotes, le salaire qui est dû à ces derniers, à raison du pilotage des navires en amont. — Toutefois, en cas de contestations à cet égard, les Autorités des ports n'admettent, de la part des pilotes, aucune demande dont le but est d'obtenir, outre le traitement à bord, un salaire de plus d'un demi ducat de Hollande par jour de voyage. — Quant à la taxe afférente au pilotage en aval, elle est comprise dans la perception des droits de navigation prélevés à Soulina. — Le chef-pilote du service fluvial prélève la somme de quatre francs sur le montant de la taxe acquittée par chaque bâtiment pour le pilotage à la descente, le surplus de la taxe est versé au pilote. — Cette taxe ne peut être acquittée valablement qu'entre les mains de l'agent-comptable de la Caisse de navigation de Soulina.

Chapitre III. — *Dispositions communes au pilotage à l'embouchure et dans le cours du fleuve.*

79. L'Inspecteur Général et le Capitaine du port de Soulina, chacun dans les limites de son ressort, prononcent sur les contestations survenues entre les pilotes brévetés et les Capitaines de commerce, lorsque ces derniers réclament leur intervention.

80. Les pilotes brévetés sont tenus de dénoncer, soit à l'Inspecteur Général, soit au Capitaine du port de Soulina, les contraventions commises en leur présence. — Il leur est interdit de s'intéresser, soit directement, soit indirectement, dans aucune opération ou entreprise d'alléges.

81. Les pilotes qui par incapacité ou mauvaise volonté, ont été cause d'un abordage, d'un échouement ou d'un naufrage, sont destitués, sans préjudice à l'action civile que les ayants-droit peuvent exercer contre eux devant les Tribunaux compétents. — Si les faits qui ont amené le sinistre sont de nature à entrainer l'application d'une peine criminelle, les pilotes sont livrés aux Autorités compétentes pour être jugés conformement aux lois.

TITRE V. — *Du service des allèges.*

Chapitre I. — *Règles général.*

82. Les allèges sur le Bas-Danube se divisent en deux classes, savoir: celles qui sont exclusivement employées au service local de l'embouchure de Soulina ou d'un passage quelconque dans le cours du fleuve, et celles qui se livrent au cabotage, en chargeant dans un port intérieur pour décharger à Soulina ou dans la rade extérieure.

83. Nul ne peut entreprendre des opérations d'allège locales, sans avoir fait immatriculer au capitanat du port de Soulina les bâtiments destinés à servir d'allèges, et avant de s'être muni d'une licence délivrée par le capitaine du port. — Avant de délivrer la licence, le Capitaine du port fait visiter le bâtiment destiné à servir d'allège, par une Commission qui juge s'il est en bon état et qui constate, en même temps, sa capacité en tonnes de registre et sa portée en kilos de Constantinople. Cette expertise est renouvelée tous les ans. La licence délivrée par le Capitaine du port doit toujours se trouver à bord de l'allège. — Les bâtiments munis de papiers de bord réguliers peuvent être employés occasionnellement pour alléger d'autres navires, à charger par les Capitaines de faire, pour chaque opération, une déclaration spéciale, et de déposer leur papiers, y compris le rôle d'équipage, soit à l'office du Capitaine du port de Soulina, s'il s'agit d'alléger un bâtiment à l'embouchure, soit à l'office de l'Inspecteur Général, s'il s'agit d'une opération qui doit s'accomplir dans le fleuve.

Chapitre II. — *Des allèges locales.*

84. Les allèges tant à voiles qu'à vapeur ne peuvent avoir aucun vide dans la cale, sauf les vides dûment reconnus par le Capitaine du port, lors de la concession de la licence.

85. Il est interdit aux allèges, à partir du moment où elles ont accosté les bâtiments dont elles doivent recevoir la cargaison, de s'éloigner desdits bâtiments, avant que ceux-ci n'aient levé l'ancre eux-mêmes. — Le Capitaine du bâtiment allégé a la faculté de placer, à ses frais, un gardien de son choix à bord de l'allège qu'il emploie. — Il est interdit aux allèges qui se rendent en rade de charger sur le tillac.

86. Aucune allège ne peut sortir du port de Soulina, pour se rendre sur la rade, sans un laissez-passer du Capitaine du port; ce laissez-passer est présenté à l'embarcation de garde stationnée conformément à l'article 16 du présent règlement, à l'entrée du port, du côté de la mer.

87. En règle générale, les allèges doivent sortir du port de Soulina, en même temps que les bâtiments allégés. — Toutefois, dans le cas où un bâtiment s'est servi de plusieurs allèges, le Capitaine du port règle leur départ de telle sorte qu'elles n'aient point à séjourner trop longtemps en rade, sans pouvoir effectuer le rechargement.

88. L'allège qui a rejoint sur la rade le navire allégé ne peut le quitter sous aucun prétexte, sauf le cas de force majeure, avant de lui avoir rendu sa cargaison. — Pour les opérations d'allège locales accomplies dans le cours intérieur du fleuve, les allèges naviguent de conserve avec les bâtiments allégés. — Aussitôt que le rechargement des marchandises a été effectué à bord du bâtiment allégé, le Capitaine est tenu d'en donner une reconnaissance écrite.

89. Les allèges qui rentrent dans le port de Soulina, après avoir allégé un bâtiment, présentent leur laissez-passer à l'embarcation de garde qui a la faculté de les visiter. — Les allèges qui quittent la rade sur le déclin du jour ou pendant la nuit, après avoir allégé un bâtiment sorti du fleuve, jettent l'ancre dans un endroit spécialement destiné à leur mouillage, et elles ne peuvent remonter plus haut avant le jour suivant.

90. La surveillance des opérations d'allège locales qui s'effectuent à l'embouchure est exercée par le Capitaine du port du Soulina; celle des opérations qui s'effectuent dans le fleuve appartient à l'Inspecteur Général ou à ses Agents.

Chapitre III. — *Des allèges au cabotage.*

91. Les opérations d'alléges par cabotage peuvent être faites par tous transports à vapeur, chalands de remorque, bâtiments à voiles ou allèges munis de papiers réguliers, à charge, par les Capitaines ou conducteurs, de se faire délivrer, pour chaque voyage, par les Autorités consulaires ou locales compétentes des ports dans lesquels ils prennent leur cargaison, un certificat faisant connaître l'objet et les conditions de l'opération.

92. Aussitôt qu'une allége au cabotage est arrivée dans le port de Soulina, le conducteur se rend au bureau du Capitaine du port et présente le certificat ci-dessus mentionné. — Si l'allège décharge la totalité de sa cargaison dans l'entérieur du port de Soulina, elle mouille à côté du bâtiment qui doit recevoir la marchandise, et ne peut s'en éloigner qu'après avoir entièrement terminé le déchargement. — Si la cargaison de l'allége doit être déchargée, en totalité ou en partie, dans la rade de Soulina, le patron de l'allège remet le certificat prescrit par l'art. 91 au Capitaine du port, qui lui délivre son laissez-passer.

93. Les dispositions du présent titre concernant les alléges locales sont également applicables aux allèges au cabotage, pendant leur séjour dans le port et sur la rade de Soulina. — Toutefois les transport à vapeur et chalands de remorque ne sont pas assujettis, en rentrant, à la visite prévue par l'art. 89 ci-dessus, à moins que l'une des parties intéressées ne le demande et en cas de soupçon de fraude.

CHAPITRE IV. — *Dispositions spéciales au cas de force majeure.*

94. Lorsq'un bâtiment est contraint par le mauvais temps de quitter la rade de Soulina en laissant la totalité ou une partie de sa cargaison à bord de l'allège, le patron de l'allège rentre dans le port et conserve provisoirement son chargement.

95. Si, dans le cas prévu par l'article précédent, le bâtiment allégé ne reparait pas dans le délai de douze jours, les patrons d'allèges ont la faculté de demander au Capitaine du port l'autorisation de décharger leur cargaison et de la consigner entre les mains de qui de droit, et ils peuvent exiger le paiement du nolis convenu, comme s'ils avaient remis la cargaison à bord du navire allégé, mais sans aucune augmentation. — Si, avant l'expiration du délai ci-dessus spécifié, le bâtiment revient en rade pour s'éloigner de nouveau, les jours écoulés ne sont pas comptés et un nouveau délai commence à partir du jour de son apparition.

CHAPITRE. V. — *Dispositions spéciales aux cas de fraude.*

96. En cas de présomption d'inexactitude ou de fausse indication de la capacité de l'allège, le Capitaine marchand a la faculté de faire procéder à la vérification du tonnage par une commission spéciale nommée, suivant le cas, par le Capitaine du port de Soulina ou par l'inspecteur général de la navigation. — Les frais de l'expertise sont supportés par le Capitaine qui l'a demandée, à moins que l'inexactitude ou la fausse indication ne soit constatée, auquel cas ils tombent à la charge de l'allège.

97. Si le Capitaine d'un bâtiment allégé a lieu de croire qu'une partie de sa cargaison a été détournée à bord de l'allège nolisée par lui, il en fait sa déclaration, soit au Capitaine du port de Soulina, soit à l'Inspecteur général qui prennent les mesures que leur prescrivent leurs instructions spéciales. — Si le soupçon n'est pas reconnu fondé, les frais de l'enquête demeurent à la charge du Capitaine du bâtiment allégé.

TITRE VI. — *Des contraventions.*

CHAPITRE I. — *Fixation des amendes.*

§ 1. — *Contraventions aux dispositions du Titre I sur la police de la rade et du port de Soulina.*

98. Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et à celles des articles 8, 10, 11, 14, 16, 20, 21 et 23 du présent règlement est punie d'une amende d'un ducat de Hollande au moins, et de cinq ducats au plus. — Le Capitaine de tout bâtiment de mer, autre que les paquebots affectés au service de messagerie, trouvé dans le Danube, et dont le rôle d'équipage ne portera pas l'estampille dont il est parlé à l'article 17 du présent règlement, ou ne portera qu'une ou plusieurs estampilles annullées, est passible d'une amende de dix ducats au moins et de cinquante ducats au plus.

§ 2. — *Contraventions aux dispositions du Titre II sur la police du fleuve.*

99. Toute contravention aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l'article 25 et à celles des articles 27, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 41 à 54 inclusivement, 56, 60 et 65 est punie d'une amende de trois ducats au moins et de dix ducats au plus. — Tout conducteur d'un radeau ou train de bois trouvé naviguant dans le bras de Soulina, avec un tirant d'eau supérieur à celui qui est prescrit par le troisième alinéa de l'article 25 ci-dessus, est passible d'une amende de dix ducats au moins

et de cinquante ducats au plus. — Toute contravention aux dispositions de l'article 64 est également punie d'une amende de dix ducats au moins et de cinquante ducats au plus, s'il y a eu jet ou débarquement illicite de lest. L'amende est de cinq ducats, pour le jet des cendres ou escarbilles dans le lit du bras de Soulina, sur la rade ou dans les parties de la mer y avoisinantes ayant moins de 60 pieds anglais de profondeur.

§ 3. — *Contraventions aux dispositions du Titre III sur la police du port de Toultcha.*

100. Sont punies d'une amende de un à cinq ducats, les contraventions aux articles 66, 67 et 68.

§ 4. — *Contraventions aux dispositions du Titre IV sur le service du pilotage.*

101. Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 ou du deuxième alinéa de l'article 76, est punie d'une amende de quinze ducats au moins et de trente ducats, au plus. — Tout refus des déclarations prescrites par l'article 71, ou inexactitude volontaire dans ces déclarations, soit de la part des Capitaines soit de la part des pilotes, et toute contravention à l'article 72, sont punis d'une amende de cinq ducats au moins et de dix ducats au plus. — Toute contravention commise par les pilotes brévetés de primière ou de deuxième classe, ou par les chefs ou sous-chefs pilotes, contre les dispositions du présent règlement ou les instructions qui leur sont données, et à raison de laquelle il n'est point édicté de pénalité spéciale, est punissable d'une amende dont le *maximum* ne peut dépasser trente ducats.

§ 5. — *Contraventions aux dispositions du Titre V sur le service des allèges.*

102. Sont punies d'une amende de cinq à dix ducats les contraventions aux articles 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 94.

§ 6. — *Injures et voies de fait.*

103. Toute injurie ou offense commise contre les Agents préposés au maintien de la police de la navigation, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de même que toute injure ou offense dirigée contre l'Autorité de laquelle lesdits agents tiennent leur pouvoir, est punie d'une amende d'un ducat au moins et de cinq ducats au plus. — S'il y a voie de fait commise contre les agents de la police à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, le *maximum* de l'amende peut être porté à trente ducats.

CHAPITRE II. — *Règles pour l'application des amendes.*

104. Le *maximum* de l'amende peut être doublé en cas de récidive. — Il y a récidive pour les Capitaines des bâtiments de mer, lorsque les deux contraventions sont commises sans que le bâtiment ait quitté le Danube dans l'intervalle. — Pour les patrons d'allége et les pilotes, il y a récidive, lorsque la même contravention se renouvelle dans l'espace d'une année.

105. Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnées par des cas de force majeure.

106. Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés, les contrevenants peuvent être poursuivis devant les Tribunaux compétents, à raison de la réparation civile des dommages qu'ils ont causés.

107. Les Capitaines sont personnellement responsables des contraventions commises par les gens de leur équipage.

108. L'Inspecteur Général de la navigation et le Capitaine du port de Soulina connaissent des contraventions commises dans l'étendue de leur ressort, contre les dispositions du présent règlement, et prononcent en première instance l'application des amendes encourues à raison de ces contraventions. — La notification de leurs sentences est faite à Soulina, en la Chancellerie de l'Autorité consulaire ou locale, de laquelle relève la partie condamné, si la contravention a été commise pendant un voyage à la descente; elle est faite à la même Autorité dans le port de destination du bâtiment, lorsque la contravention a été commise pendant le voyage à la remonte; elle peut de même être fait valablement à la personne.

109. Le montant des amendes est affecté, jusq'à concurrence d'une somme de cent ducats par an, à la dotation du fonds d'assistance créé en faveur des pilotes nécessiteux; le surplus est versé dans la caisse des droits de navigation pour être affecté à l'entretien de l'Hopital de la marine établi à Soulina.

110. L'appel contre les jugements en condamnation est porté, dans les trois mo
de la notification, soit devant la Commission Européenne, soit devant le Tribu
mixte qui pourra être éventuellement institué à Soulina. — En cas d'appel, le mo
tant de l'amende est consigné à la caisse de navigation et y demeure déposé jusqu
ce que la cause soit vidée. — Le jugement rendu sur l'appel est définitif et ne p
être l'objet d'aucun recours quelconque. — L'appel n'est plus recevable après l'exp
ration du délai de trois mois, à partir de la notification, et le montant de l'amen
demeure définitivement acquis à la caisse de navigation.

111. Le présent règlement entrera en vigueur après la ratification de l'Acte publ
auquel il est annexé, et au jour fixé par une publication spéciale faite dans ce b
par la Commission Européenne. — Le Règlement provisoire de navigation et de pol
du 21 novembre 1864 cessera d'avoir force de loi à partir du même jour.

DISPOSITION FINALE.

112. Le présent règlement, annexé à l'Acte public en date de ce jour, pourra êt
modifié selon les besoins, par la Commission Européenne ou par la Autorité inte
nationale qui lui sera substituée en vertu de l'article 17 du Traité de Paris.

Fait à Galatz le deux novembre mil huitcent soixantcinq.

ANNEXE *B*

TARIF *des droits des navigation à prélever à l'embouchure du Danube.*

PRÉAMBULE.

La Commission Européenne du Danube,

Vu l'article 16 du Traité de Paris, du 30 mars 1856, portant que les frais des travaux exécutés pour dégager les embouchures du Danube et les parties de la mer y avoisinantes des obstacles qui les obstruent et ceux des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen du prélèvement de droits fixes arrêtés par la Commission;

Vu le tarif provisoire arrêté, en conséquence, le 25 juillet 1860, et le tarif révisé en date 7 mars 1863;

Attendu que le travaux entrepris à l'embouchure de Soulina sont arrivés à leur terme: que par suite de l'augmentation de profondeur qui en a été le résultat les obstacles que les bâtiments rencontraient sur ce point ont été écartés;

Que les travaux de correction et de curage exécutés dans le cours du fleuve, la construction d'un phare à l'embouchure de St-Georges, les améliorations introduites dans les établissements dont par le Traité, la création d'un hôpital de la marine à Soulina, dans lequel les marins malades ou naufragés sont admis gratuitement, assurent également à la navigation des avantages considérables;

Que dans cet état des choses et afin de pourvoir, tant à l'amortissement des sommes consacrées aux travaux qu'aus frais que pourront entraîner leur conservation et leur développement éventuel, ainsi que l'entretien des établissements susdits, il y a lieu de faire succéder un régime définitif aux dispositions provisoires du tarif actuellement en vigueur;

Que l'expérience a démontré qu'il y a avantage pour la navigation à ce que les taxes imposées à raison des travaux d'amélioration soient confondues en un seul droit fixe avec les taxes acquittées pour les phares et le pilotage,

Arrête le tarif dont la teneur suit:

Art. 1. Tout bâtiment à voiles jaugeant plus de trente tonneaux, quittant le port de Soulina pour prendre la mer et qui aura, d'après son manifeste, plus du tiers de sa charge pleine, paiera par tonneau de jauge un droit fixe de navigation, dont le montant sera déterminé ci-après, à raison du tonnage total du bâtiment et de la profondeur de la passe à l'embouchure du bras de Soulina.

BATIMENTS	Montant des droits à payer par tonneau, avec une profondeur à l'embouchure													
	de moins de 10 pieds		de 10 pieds au moins et de 11 p. au plus		de plus de 11 pieds à 12 pieds		de plus de 12 pieds. à 13 plus		de plus de 13 pies à 14 pieds		de plus de 14 pieds à 15 pieds		de plus de 15 pieds	
	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.
De plus de 30 et moins de 100 tonneaux	»	80	»	80	»	80	»	80	»	80	»	80	»	80
D'un tonnage da 100 tonn. au moins et de 150 tonn. au plus.	1	05	1	55	2	05	2	05	2	05	2	05	2	05
De plus de 150 ton. et ne dépassant pas 200 tonn.	1	05	1	55	2	05	2	55	2	55	2	55	2	55
De plus de 200 tonn. et ne dépassant pas 250 tonn.	1	05	1	55	2	05	2	55	2	80	2	80	2	80
De plus de 250 tonn et ne dépassant pas 300 tonn.	1	05	1	55	2	05	2	55	2	80	3	05	3	05
De plus de 300 tonneaux.	1	05	1	55	2	05	2	55	2	80	3	05	3	30

BATIMENTS	Montant des troits à payer par tonneau, avec une profondeur à l'embouchure													
	de moins de 10 pieds		de 10 pieds au moins et de 11 p. au plus		de plus de 11 pieds à 12 pieds		de plus de 12 pieds à 13 pieds		de plus de 13 pieds à 14 pieds		de plus de 14 pieds à 15 pieds		de plus de 15 pieds	
	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.	frs.	cs.
De plus de 30 et de moins de 100 tonneaux	»	50	»	50	»	50	»	50	»	50	»	50	»	50
De 100 tonn. au moins et de 150 tonn. au plus . .	»	90	1	30	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80
De plus de 150 tonn. et ne dépassant pas 200 tonn. .	»	90	1	30	1	80	2	15	2	15	2	15	2	15
De plus de 200 tonn. et ne dépassant pas 250 tonn. .	»	90	1	30	1	80	2	15	2	35	2	35	2	35
De plus de 250 tonn. et ne dépassant pas 300 tonn. .	»	90	1	30	1	80	2	15	2	35	2	55	2	55
De plus de 300 tonneaux. .	»	90	1	30	1	80	2	15	2	35	2	55	2	80
Bâtiments de 300 tonneaux ou plus qui par suite d'une insuffisance de profondeur dans la passe, ne pourront pas recevoir dans le porte la totalité de leur cargaison	»	90	1	30	1	50	1	70	1	80	1	90	2	»

Les bâtiments qui auront remonté le fleuve pour prendre leur cargaison dans un port de l'intérieur paieront les droits déterminés par le tableau précédent.

2. Les bâtiments à vapeur appartenant à une entreprise publique, spécialement affectés au transport des passagers, et effectuant des voyages périodiques d'après un programme arrêté d'avance, paieront à la sortie du fleuve un droit fixe de soixante centimes par tonneau de jauge, sans qu'il soit tenu compte de la charge pleine ou partielle. — Ce droit sera calculé sur le tonnage net du bâtiment tel qu'il sera indiqué par les papiers de bord, c'est-à-dire, après déduction fait sur le tonnage total du poids de la machine et du combustible. — Si le nombre de tonneaux afférant au moteur n'est pas indiqué par les papiers de bord, il sera déduit sur le tonnage total 37 % pour les bâtiments à aubes, et 32 % pour les bâtiments à hélice; la déduction sera opérée après la conversion du tonnage du bâtiment en tonneaux de registre anglais, effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après. — Ces bâtiments seront affranchis de tout droit à leur entrée dans le fleuve.

3. Tous bâtiments à vapeur de commerce, autres que ceux désignés dans l'article précédent, seront assujettis aux mêmes droits que les bâtiments à voiles, sauf la déduction du poids de la machine et du combustible, qui sera également effectuée sur leur tonnage total, d'après les bases établies dans l'article précédent. — Le montant du droit fixe que ces bâtiments auront à acquitter, par tonneau de jauge, sera déterminé, conformément aux tableaux ci-dessus, suivant qu'ils auront ou non remonté le fleuve en amont du port de Soulina, et après la déduction qui leur est assurée par le premier alinéa du présent article. — Les bâtiments à vapeur qui ne rentreront pas dans la catégorie déterminée par l'article 2 ci-dessus, et qui feront le voyage du Danube, aller et retour compris, plus de deux fois dans le courant de la même année, jouiront d'une réduction de quarant pour cent, sur le montant des taxes d'entrée et de sortie, pour chacun des huit voyages qu'ils effectueront, après les deux premiers, avant la fin de l'année: et si le nombre des voyages annuel s'élève au-dessus de dix, la réduction sera de soixante pour cent pour chacun des voyages de l'année qui suivront le dixième. — Ne seront pas comptés au nombre des voyages nécessaires pour assurer aux bâtiments à vapeur le bénéfice de cette réduction de taxes ceux qu'ils auront effectués, tant à l'entrée qu'à la sortie, avec moins du tiers de leur chargement.

4. Les bâtiments à voiles et les bâtiments à vapeur de commerce autres que ceux désignés sous l'article 2 qui entreront dans le port de Soulina, en venant de la mer, et qui auront, d'après leur manifeste, plus du tiers de leur charge, paieront pour l'entrée dans le fleuve le quart de la taxe qui leur est imposée pour la sortie par les articles 1 et 3 ci-dessus. — La taxe pour l'entrée ne sera payée par les bâtiments qu'au moment où ils ressortiront du fleuve. — Lesdits bâtiments paieront pour l'entrée le montant intégral de la taxe fixée, par le articles 1 et 3, s'ils ressortent du fleuve avec moins du tiers de leur charge.

5. Les allèges nolisées pour le passage de l'embouchure de Soulina par les bâtiments qui auront acquitté les droits établis par les articles précédents ne paieront pour chaque passage effectué avec un charge complète ou partielle que la taxe fixée ci-après, savoir: — Les allèges d'une portée de dix à cinquante tonneaux six francs; — Celles d'une portée de plus de cinquante tonneaux et ne dépassant pas cent tonneaux huit francs; — Et celles d'une portée de plus de cent tonneaux douze francs.

6. Les bâtiments qui resteront mouillés sur la rade de Soulina pour y charger ou décharger, au moyen des allèges, tout ou partie de leur cargaison sans entrer dans le port ne seront pas assujettis aux droits établis par les articles 1, 3 ou 4 ci-dessus; ils ne paieront qu'une taxe uniforme de cent francs par bâtiment pour contribuer aux dépenses des établissements dont ils profitent. — Ceux desdits bâtiments qui seront entrés dans le port, mais sans y faire aucune opération de commerce qui serait de nature à les assujettir au paiement des taxes établies par les articles 1, 3 ou 4 ci-dessus, acquitteront en sus du droit fixe de cent francs établi par l'alinéa précédent une taxe de cinquante centimes par tonneau pour droit de phare et de pilotage. Cette taxe ne sera perçue qu'une fois, à la sortie du port. — Les allèges nolisées pour transporter à travers l'embouchure la cargaison des bâtiments qui n'auront acquitté d'autres droits que ceux établis par le présent article paieront pour chaque passage de l'embouchure, avec une charge complète ou partielle, un droit fixe d'un franc par tonneau sur leur tonnage total. — Les allèges employées au débarquement du lest seront affranchies de toute taxe. — Le droits de cinquante centimes et d'un franc par tonneau respectivement imposés par le présent article aux bâtiments de mer et aux allèges seront calculés pour les bateaux à vapeur sur le tonnage net conformément aux règles établies par l'article 2.

7. Les radeaux et trains de bois dont les dimensions ne dépasseront pas cent pieds anglais en longueur et quarante pieds en largeur, et qui auront été remorqués en descendant le bras de Soulina, paieront à la sortie de l'embouchure un droit fixe de cent francs. — Le droit sera de trois cents francs pour tous les radeaux et trains de bois qui n'auront point été remorqués à la descente du bras de Soulina, et pour ceux dont les dimensions excéderont cent pieds anglais en longueur ou quarante pieds en largeur.

8. Les bâtiment de guerre sont affranchis de toute taxe, tant à l'entrée qu'à la sortie de l'embouchure de Soulina. — Il en est de même pour les remorqueurs lorsqu'ils ne sont pas employés à transporter, comme allèges, une partie de la cargaison des bâtiments remorqués.

9. Les bâtiments de plus de soixante tonneaux, qui entreront dans le port de Soulina et qui en ressortiront avec moins du tiers de leur charge, et qui seront affranchis, en conséquence, des droits établis par les articles 1, 3 et 4 ci-dessus, acquitteront à la sortie une taxe de cinquante centimes par tonneau pour droits de phare et de pilotage. — La même taxe sera acquittée par les bâtiments de mer faisant exceptionnellement service d'allège, et ce, outre le droit d'un franc par tonneau imposé par l'alinéa trois de l'article 6 ci-dessus. — Le bâtiment de mer ou allèges qui chercheront abri dans le port de Soulina contre le mauvais temps, ceux qui, par suite d'un accident quelconque, seront obligés de se réfugier dans le port et se trouveront empêchés de continuer leur voyage de mer, seront affranchis de tout droit, pourvu qu'ils reprennent la mer sans faire aucune opération de commerce.

10. Les bâtiments tant à voiles qu'à vapeur, sans aucune exception, venant de la mer avec plus du tiers de leur charge, qui entreront dans le port de Soulina pour y décharger une partie seulement de leur cargaison, et qui reprendront la mer pour continuer leur voyage vers un autre port, acquitteront par tonneau de jauge imposable un droit fixe de deux francs, lors-que la profondeur de l'embouchure excédera quinze pieds anglais; si la profondeur est de quinze pieds seulement, ou au-dessous, ce droit fixe décroîtra dans la proportion établie par l'article 1 du présent tarif pour les bâtiments de plus de 300 tonneaux, qui ne remontent pas le fleuve et auxquels l'insuffîcente de la profondeur dans la passe ne permet pas de recevoir dans l'intérieur du port de Soulina la totalité de leur cargaison. — Ce droit fixe sera perçu sur le tiers du tonnage imposable, si la quantité de marchandises débarquée à Soulina n'excède pas le tiers de la portée totale et imposable du bâtiment; il sera perçu sur les deux tiers du tonnage, si la quantité débarquée est de plus du tiers et n'excède pas les deux tiers de la portée. — Si elle excède les deux tiers, les droits seront exigibles sur la base des articles 1 et 3 ci-dessus. — Si le bâtiments qui a déchargé à Soulina, dans le cas prévu par les présent article, moins des deux tiers de sa charge, prend des marchandises dans ce port, il acquittera en sus de la taxe exigible à raison du déchargement, le quart de cette taxe qui sera perçu sur le tiers ou sur le deux tiers de son tonnage imposable, suivant que la quantité de marchandises embarquée sera restreinte dans les limites du tiers ou des deux tiers de la portée du bâtiment.

11. Les droits établis par les articles précédents comprendront:

La taxe imposée aux bâtiments pour couvrir les dépenses des travaux et autres améliorations effectuées par la Commission Européenne; — Les droits actuellement en vigueur pour l'entretien des phares composent le système d'éclairage des bouches du Danube; — Les droits destinés à couvrir les dépenses occasionnées par le service du pilotage dans la passe de Soulina, et celles des autres établissements institués en vue de faciliter la navigation. — Indépendamment de ces droits, les bâtiments ne seront assujettis à aucune autre taxe ou redevance quelconque, sauf le salaire des pilotes du fleuve, qu'ils acquitteront pour la descente conformément à l'article ci-après.

12. Les bâtiments à voiles de plus de soixante tonneaux, qui auront remonté le fleuve, en amont du port de Soulina, ainsi que les radeaux ou trains de bois, acquitteront à la sortie du fleuve pour le pilotage obligatoire de la descente une taxe fixée ainsi qu'il suit:

Pour le trajet de Galatz, ou d'un port situé au amont de ce point, à Soulina, cent vingt francs:

Pour le trajet de Réni ou d'Ismaïl à Soulina, cent francs;

Et pour le trajet de Toultcha à Soulina, soixante et douze franc;

Cette taxe réduite de moitié pour les bateaux à vapeur. — Les bateaux à vapeur dont il est fait mention à l'article 2 ci-dessus peuvent être affranchis de cette taxe, pourvu que le pilote du bord soit muni d'un brevet de pilote de seconde classe. En ce qui concerne le pilotage à la remonte, qui est purement facultatif, le salaire

dû au pilote peut être fixé de gré à gré, et il lui est payé directement par le Capitaine du bâtiment piloté.

13. Le montant des droits sera versé entre les mains de l'agent comptable préposé à la gestion de la Caisse de navigation du port du Soulina, lequel en délivrera quittance. — Un état indiquant la réduction en francs des monnaies en usage sur le Bas-Danube sera constamment affiché dans le bureau de perception. — Cet état sera révisé périodiquement. — Les droits dont l'exigibilité sera contestée ou la liquidation critiquée par les parties seront versés à la Caisse de navigation à titre de dépôt, — Les demandes en restitution entière ou partielles des droits payées seront portées devant la Commission Européenne ou devant l'autorité internationale qui la remplacera: elles devront être formulées par écrit dans les trois mois du paiement ou du dépôt, à peine de déchéance.

14. On comprendra par la dénomination de tonneau de jauge le tonneau de registre anglais. — Le tonnage des bâtiments sera tiré des papiers de bord. — La réduction des tonneaux des différents pays, en mesures anglaises, sera faite d'après le tableau annexé au présent tarif.

15. Les bâtiments entrant dans le Danube sans papiers indiquant leur tonnage seront soumis, dans le but exclusif de fixer les droits de navigation qu'ils seront tenus d'acquitter conformément au présent tarif, à une évaluation approximative faite par deux experts, sous la direction du Capitaine du port et avec le concours de l'Autorité Consulaire compétente; l'agent-comptable de la Caisse du navigation aura la faculté d'assister à l'opération, soit en personne, soit par l'organe d'un délégué. — Il sera procédé de même si le tonnage porté sur les papiers du bord est notoirement inexact, ou s'il y a contestation sur l'évaluation de la quotité du chargement d'un bâtiment dans le cas des articles 1 et 4 ci-dessus. — L'évaluation du tonnage, à défaut des papiers de bord, sera faite aux frais du bâtiment qui en sera l'objet; il en sera de même si l'expertise constate un excédant de plus de cinq tonneaux sur la capacité indiquée par les papiers de bord, ou s'il est reconnu, contrairement à la déclaration du Capitaine ou patron, que le bâtiment porte plus du tiers de sa charge pleine; dans le cas contraire les frais resteront à la charge de la caisse de navigation. Dans aucun cas ces évaluations ne pourront donner lieu à aucun appel ou recours quelconque.

16. Les profondeurs, d'après lesquelles seront determinés les droits établis par le présent tarif, seront relevées sur la barre de Soulina, en pieds anglais. — Les sondages seront opérés sous la direction et la responsabilité de l'ingénieur préposé aux travaux d'amélioration de l'embouchure; les résultats en seront affichés au bureau de la caisse de navigation et à l'office du Capitaine du port. — Si l'etat de la mer ne permet pas d'effectuer les sondages, le montant des droits à percevoir sera basé sur la dernière profondeur constatée. — Il ne pourra être exigé pour les taxes de sortie aucun paiement supplémentaire de la part des bâtiments, ni, sauf le cas d'erreur dûment constaté dans les sondages, aucune restitution partielle de la caisse de navigation, à raison de la différence, quelque grande qu'elle puisse être, entre la profondeur de l'embouchure au moment de la sortie du bâtiment, et celle qui aura servi de base à la liquidation des taxes payées.

17. Tout bâtiment, train de bois ou radeau, qui tenterait par un moyen quelconque de se soustraire en tout ou en partie au paiement des droits fixés par le présent tarif, sera passible, outre les droits qu'il aura à payer conformément à ce qui précède, d'une amende égale au quadruple de ces droits. — Si l'indication du tonnage portée sur les papiers de bord, ou la déclaration relative à la quantité de marchandises débarquée ou embarquée à Soulina dans le cas de l'article 10 ci-dessus, paraît frauduleuse, il pourra être procédé dans la forme prescritte par l'article 15 ci-dessus à la verification de la capacité du bâtiment, ou de la quantité de marchandises sur laquelle il aura été opéré comparativement au tonnage total. — L'application de l'amende sera prononcée en premier ressort par le Capitaine du port de Soulina; la sentence de condamnation sera notifiée à la partie condamné, soit en personne, soit en Chancellerie de l'Autorité Consulaire ou locale résidant à Soulina, de laquelle elle relèvera. — L'appel des condamnations sera porté devant la Commission Européenne ou devant l'Autorité internationale qui la remplacera. — Il sera interjété dans les trois mois de la notification, à peine de nullité. — Les formes de procéder seront déterminées ultérieurement par des dispositions spéciales. Les jugements rendus sur appel ne seront plus susceptibles d'aucun recours. — Les condamnations prononcées par le Capitaine du port seront exécutoires nonobstant l'appel; en cas de pourvoi le montant de l'amende sera consigné, à titre de dépôt, dans la caisse de navigation. — Le montant des condamnations devenues définitives sera versé dans ladite caisse pour être affecté aux dépenses de l'hôpital de la marine.

18. Les Commandants des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures du Danube, conformement à l'article 19 du Traité de Paris, seront appelles à assurer le paiement des droits établis par le présent tarif et des condamnations devenues définitives, vis-à-vis des bâtiments de leur nationalité et de ceux dont ils auront qualité de protéger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages, soit en vertu d'une Délégation générale ou spéciale. — L'action des bâtiments de guerre sera demandée, en règle, par l'entremise du Capitaine du port de Soulina sur la réquisition de l'agent comptable préposé à la gestion de la caisse de navigation. — A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour exercer une action coërcitive vis-à-vis d'un bâtiment contrevenant, le Capitaine du port aura recours à l'intervention du bâtiment de guerre ottoman stationné à Soulina.

19. Le tarif provisoire du 7 mars 1868 cessera d'être appliqué et le présent tarif entrera en vigueur après la ratification de l'Acte public auquel il est annexé, et au jour qui sera fixé par une publication spéciale à faire dans ce but par la Commission Européenne. — Fait à Galatz, le deux novembre mil huit cent soixante cinq.

TABLEAU *indiquant la proportion qui existe entre le tonneau de registre anglais et les mésures adoptées dans les autres pays pour le jaugeage des bâtiments de mer.*

BATIMENTS	FACTEUR par le quel l'unité de mesure de chaque doit être multiplié		OBSERVATIONS
	nneaux	Lasts	
Autrichiens	0.82	—	
Français	1.—	—	
Italiens	0.89	—	
Ottomans	—	—	1 tonneau anglais = 61 53|00 kilos de Costantinople.
Prussiens	0.98	1.50	
Russes	1.08	1.89	
Américains (États-Unis)	1.—	—	
Belges	0.95	1.81	
Brémois	—	1.89	
Danois	1.02	1.96	
Espagnols	1.—	—	
Grecs	0 76	—	
Hambourgeois	—	2.77	
Hanovriens	0.98	2.25	
Hollandais	0.89	1.75	
de Lubeck	—	1.89	
Meklembourgeois	1.09	2.44	
Norwégiens	0.98	2.08	
Oldenbourgeois	0.96	1.50	
des Principautés-Unies	1.—	— (*)	
Suédois	1.02	1.98	

(*) 1 tonn. angl. = { 4 87/100 kilos de Galatz; 3 1/100 » de Braïla }

N° 37 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

Ved. alla pagina 1184 il Sommario *del presente foglio.*

(N. 3036) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 luglio 1866.

Soppressione delle Corporazioni religiose e destinazione dell'asse ecclesiastico.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come Legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de'Culti, di concerto col Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. — Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatorii e ritiri anzidetti sono soppressi.

2. I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente Legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge, appartengono a case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento:

1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini possidenti, di lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente Legge hanno 60 anni compiti; lire 480, se hanno da 40 a 60 anni; lire 360, se hanno meno di 40 anni:

2° Pei laici e converse di ordini possidenti, di lire 300 da 60 anni in su; lire 240 da 40 ai 60 anni; lire 200, se hanno meno di 40 anni:

3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di lire 250.

4° Pei laici e converse di ordini mendicanti di lire 144 dall'età dei 60 anni in su; lire 96, se hanno meno di 60 anni.

Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'ordine. — Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.

4. I religiosi degli ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa Legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo. — Quelli degli ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.

5. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella A, unita alla Legge, e vista d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli predetto. — Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della casa..

6. Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa Legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo. — Non di meno, quando siano ridotte al numero di sei potranno venire concentrate in altra casa. — Potrà anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.

7. Le pensioni, di cui all'articolo 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866. — Qualora la rendita del fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'art. 28, l'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.

8. Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato, o del fondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per esercizio di culto, la pensione sarà diminuita, di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.

9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle Leggi di soppressione emanate in alcune provincie del Regno; quelle assegnate definitivamente saranno regolate dalle Leggi anteriori. Tuttavia i membri di case religiose già soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa Legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle Leggi anteriori, ogni qualvolta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della Legge presente.

10. Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti Leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano fuori del territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo. — Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto.

11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente Legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al Demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione — I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di mano-morta. — Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sarà determinata la rendita con le norme stabilite dalla Legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle corporazioni soppresse. — Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sovra inscritta. — Con Legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente Legge.

12. La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un Regolamento approvato per Decreto Reale sovra proposta dei ministri di Grazia, Giustizia e dei Culti, e delle Finanze. — V. Celerif. 1862, pag. 1432 e 1436.

13. I superiori ed amministratori delle case religiose e delle corporazioni e congregazioni regolari e secolari e dei conservatorii e ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge, l'esistenza dell'ente e dai membri che a questo appartengono al momento della soppressione, indicando la data della professione o dell'assunzione in servizio e l'età di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti. — Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente Legge. — Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle case religiose, congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1,000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell'assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti Leggi.

14. Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della Legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del pretore o di un suo delegato, e, in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.

15. Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come agenti di una pubblica Amministrazione. L'attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle Leggi penali vigenti.

16. Sorgendo contestazioni sulla applicazione della Legge presente, o delle Leggi precedenti a qualche corpo od ente morale o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al demanio fino a che non sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo o dai tribunali competenti.

17. Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al Demanio giusta l'articolo 11, se sieno stati fatti in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti. — Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.

18. Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

1. Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;

2. Gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose, finchè duri l'uso temporaneo a questo concesso;

3. I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;

4. I beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale misto;

5. I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle corporazioni soppresse;

6. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede coll'articolo 24;

7. Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili dei quali è parola nell'art. 33. — Nondimeno gli agenti della pubblica Amministrazione prenderanno possesso, nel termine assegnato dall'articolo 4, anche degli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.

19. Ai comuni, nei quali esistono le case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente articolo 11, e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degl'infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria. — Per ottenere siffatta devoluzione i comuni

dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle case o degli stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengano.

20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai comuni od alle provincie, purchè ne sia fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei comuni e delle provincie. — Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre. — Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati, che al giorno della pubblicazione di questa Legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati. — Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno nondimeno i comuni e le provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per cento.

21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle provincie ed ai comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle Leggi anteriori di soppressione. — Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone ed affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizi concessi.

22. La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle corporazioni soppresse in forza di questa Legge, che, dato il caso di soppressione, siano soggetti per espressa condizione a riversibilità in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dei pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni religiose. — A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque. — In nessun caso potrà la riversibilità o devoluzione aver luogo pei beni, i quali sono devoluti ai comuni pel disposto dell'articolo 19.

23. I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa e dalle precedenti Leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente Legge dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge.

24. I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive provincie, mediante decreto del ministro dei culti, previi gli accordi col ministro della pubblica istruzione. — I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano.

25. Il fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da questa Legge, e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto.

26. Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia, da un direttore assistito dal un Consiglio di amministrazione, nominati tutti per Decreto Reale. — Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta

ispez.one delle operazioni concernenti il fondo per il culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento — A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione del fondo pel culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizi e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai comuni, alle provincie od agli altri aventi diritto da questa Legge.

27. L'amministrazione del fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamanto delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla Legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.

28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili:

1° Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla Cassa Ecclesiastica;

2° Le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti Leggi di soppressione;

3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

4° Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto;

5° I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il correspettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo op ente morale o da privati.

29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano stati contratti secondo le Leggi ed i Regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che le somme mutuate vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della corporazione soppressa. — Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano verisimili e corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai registri del corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o somministratori. — Questi ultimi debiti dovranno esser denunziati all'autorità delegata per la presa di possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa Legge, altrimenti rimarranno estinti.

30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le provincie e i comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.

31. Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

1° Benefizi parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2,000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5,000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10,000; ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

2° Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000;

4° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione indicata al n° 1 di questo articolo. — Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla tassa di mano-morta. Oltre le deduzioni ivi determinate non se ne ammetterà altra che quella della tassa di mano-morta.

32. I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente Legge potranno acquistare, secondo le norme della Legge 5 giugno 1850, n° 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell'articolo 28, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'articolo 11. — V. Celerif. 1850, pag. 385.

33. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d'arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari. — La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto. — V. Celerif. 1861, pag. 417, 628, 1233, 1240 e 1574.

34. Le disposizioni della Legge 10 agosto 1862, n° 743, continueranno ad essere eseguite nelle Provincie Siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse, ed in confronto del Demanio. — V. Celerif. 1862, pag. 2225.

35. A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle Leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. — Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. — Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei comuni stessi di quanto resulterà per la cessazione delle pensioni. — Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato — Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell'articolo 33, i di cui edifizi devono essere conservati a spese del fondo per il culto.

36. Rimangono estinti i crediti appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, che vennero posti a carico della Stato in disgravio dei comuni Siciliani col Decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, richiamato col Reale Decreto del 29 aprile 1863, n° 1223. — Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa Legge. — V. Celerif. 1863, pag. 1402 e 1406.

37. La Cassa Ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa Legge. — Gl'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle Leggi d'istituzione della Cassa Ecclesiastica e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15 della Legge sulle disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n° 1500. — L'anno di favore indicato nell'articolo 13 di detta Legge decorrerà dalla pubblicazione della presente. — Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffizi, ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità d'impiegati e dello stipendio. — Finchè dura la loro applicazione a qualche uffizio percepiranno il loro stipendio attuale. — V. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708.

38. Sono mantenuti nelle antiche Provincie la Legge 29 maggio 1855, n° 878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, n° 705, nell'Umbria il Decreto 11 dicembre 1860 n° 168, e nelle Provincie Napolitane il Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente Legge. — V. Celerif. 1855, pag. 481, 625 e seguenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — BORGATTI. — SCIALOJA.

Tabella A (Pensioni vitalizie, articolo 5).

Età fino a 30 anni	6	°/o
Da 30 a 35	6 1/2	»
Da 35 a 40	7	»
Da 40 a 45	7 1/2	»
Da 45 a 50	8 1/2	»
Da 50 a 55	9 1/2	»
Da 55 a 60	10 1/2	»
Da 60 a 65	12 1/2	»
Da 65 a 70	16	»
Da 70 a 75	22	»
Da 75 a 80 ed oltre	28	»

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 96 al 115, 116, 117 al 126, 390, 391, 392, 393, 394, 505 al 553, 563, 564, 565. — Senato del Regno, N. 102 al 108.

(N° 2993) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 1866.

La Borgata di S. Giovanni Battista è staccata dal Comune di Novi, ed aggregata a quello di Concordia (Modena).

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; visto l'art. 15 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865; vista la domanda della maggioranza degli elettori della borgata di San Giovanni Battista, la deliberazione del Consiglio comunale di Concordia in data 16 febbraio 1863, e l'altra di Novi del 31 marzo 1863, nonchè quella del Consiglio provinciale di Modena del 13 settembre 1864, abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata di San Giovanni Battista è staccata dal Comune di Novi ed aggregata a quello di Concordia.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE — CHIAVES.

(N. 2956) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 1866.

Vendita di stabili non destinati a far parte del patrimonio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del patrimonio dello Stato, composta di numero 22 articoli per la complessiva somma di lire 27,482 32; visto l'articolo 27 del Regio

Decreto 3 novembre 1861, numero 302, ed il Regolamento per l'esecuzione del medesimo approvato con Regio Decreto 13 dicembre 1863, numero 1628; visti i pareri del Consiglio di Stato emessi nella adunanza del 1° maggio 1866; ritenuto che l'alienazione di quei beni mentre torna utile alle Finanze non pregiudica punto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato del prezzo d'estimo complessivo di lire 27,482 32 - ventisettemila quattrocento ottantadue e centesimi trentadue - descritti nella tabella annessa al presente decreto e vidimata dal Ministro delle Finanze.

2. L'alienazione si farà col mezzo dell'asta pubblica sul prezzo di stima risultante dalla suaccennata tabella.

3. I beni suddetti saranno venduti nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal demanio con tutte le servitù di pesi che vi sono inerenti. — Nel solo caso d'evizione, le ragioni d'indennità spettanti al compratore saranno limitate al rimborso del prezzo pagato alle Finanze, ovvero di quella minor somma effettivamente pagata dall'acquirente a colui che avrà agito per l'evizione.

4. Quegli fra gli stessi beni che costeggiano strade ferrate e nazionali, non che fiumi e torrenti, rimarranno soggetti alle discipline e servitù sancite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore per l'uso pubblico a cui sono i medesimi destinati.

5. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a dare quelle disposizioni che reputerà opportune nell'interesse dello Stato, tanto per la formazione dei lotti quanto per le condizioni della vendita e per il pagamento del prezzo.

6. Gli atti concernenti la vendita autorizzata dall'articolo 1, ove non seguano negli Uffici demaniali, saranno, dietro richiesta dei Direttori demaniali, fatti innanzi le Prefetture, Sotto-Prefetture o Preture dei luoghi ove i beni sono siti, coll'intervento dei Direttori medesimi, o di chi ne fa le veci, quali rappresentanti le Finanze dello Stato.

7. L'aggiudicatario, che nel suo interesse volesse che fosse rogato da un Notaio i contratto definitivo di compra-vendita, potrà valersi di tale diritto entro il termine di giorni 15 dall'aggiudicazione, — V. Celerif. 1861, pag. 2225 e 2273.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

(Segue la TABELLA degl'immobili non destinati a far parte stabile del patrimonio dello Stato, da alienarsi in conformità del disposto dall'art. 27 del Regio Decreto 3 novembre 1861, N. 302).

(N. 2959) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 1866.

La Colonia di S. Leucio è elevata a Comune conservando il nome di San Leucio.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865; visti i voti emessi dal Consiglio detto dei Seniori di San Leucio, l'ultimo dei quali in data 18 luglio 1865; vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Caserta del 13 aprile 1866; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La così detta *Colonia di S. Leucio* è elevata a Comune conservando il nome di *San Leucio*.

2. Il nostro Ministro dell'Interno è autorizzato ad emettere tutti i provvedimenti necessari per organizzare l'amministrazione del detto Comune secondo la vigente Legge comunale e provinciale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 2938) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 1866.

Giovani ammessi a sostenere gli esami di licenza ginnasiale e liceale purchè abbiano pagata la doppia tassa.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la Legge del 13 novembre 1859 sull'istruzione secondaria; visto il Regolamento approvato col R. Decreto 1° settembre 1865; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

I giovani contemplati nell'articolo 253 della Legge 13 novembre 1859 sono ammessi in conformità del medesimo a sostenere gli esami di licenza ginnasiale e liceale, purchè la loro domanda sia corredata dalla quietanza di aver pagato la doppia tassa. Restano quindi abrogate le disposizioni dell'ultimo capoverso segnato *D* dell'articolo 18 del Regolamento 1 settembre 1865, e quelle contenute nell'articolo 21 dello stesso Regolamento in quanto concernono l'attestato di cui è cenno. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1823-26; — 1859, pag. 1425.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 2 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 2947) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 1866.

Ordinamento del Corpo di Piloti pratici nel porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 21 della Legge 17 luglio 1861, n. 267, sulle tasse marittime; visto il titolo III, capitolo V, parte prima del Codice per la Marina mercantile in data 25 giugno 1865; sulla proposta del Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel porto di Napoli esisterà un corpo di Piloti pratici non eccedente il numero di 16, compreso il capo.

2. Il Personale del pilotaggio è sotto la dipendenza del Capitano di porto, il quale, in caso di controversia per mercedi o per qualsiasi circostanza non contemplata nel presente Regolamento, decide nei limiti della giurisdizione che gli è conferita dal Codice per la Marina mercantile.

3. Le condizioni per essere ammessi Piloti o Capo Pilota, e le norme di servizio saranno regolate secondo le disposizioni contenute nel capo V del titolo III del detto Codice.

4. L'uso dei Piloti pratici è facoltativo pei bastimenti di qualunque bandiera, tanto all'entrata nel porto che all'uscita dal medesimo.

5. Le barche, di cui la Capitaneria di porto fisserà le dimensioni, e tutti gli attrezzi occorrenti pel servizio del pilotaggio, dovranno essere provveduti e mantenuti a spese del corpo dei Piloti. Coteste barche saranno in numero non minore di *tre*, sempre in istato di servibilità ed in condizione di poter essere armate, due di esse, almeno di otto remi, ed una, almeno di quattro. — Ogni barca sarà segnata da un numero progressivo, e nel sortire per servizio farà uso dei distintivi prescritti dalla Capitaneria del porto.

6. Una delle barche di maggior dimensione dovrà sempre trovarsi alle bocche di Procida; le altre in Napoli nei siti di ancoraggio che saranno indicati dal Capitano del porto.

7. I Piloti pratici dovranno avere domicilio stabile a Napoli. Quelli che dovranno servire per barca destinata alle Bocche di Procida potranno domiciliare in quest'ultimo paese. — A niuno dei Piloti sarà dato di appartarsi dal luogo di domicilio senza permesso del Capitano di porto.

8. La mercede dei Piloti pratici, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come segue:

Per ogni bastimento che peschi	Bastimenti Nazionali		Bastimenti Esteri non assimilati ai nazionali	
Da piedi francesi uno (m. 0,32) a dieci (m. 3,25) diritto fisso . . . . L.	20	00	30	00
Da piedi dieci e tre pollici (metri 3,33) a (dodici metri 3,90) proporzione per ogni piede (m. 0,32). »	2	50	4	00
Da piedi dodici e tre pollici (metri 3,98) a quattordici (m. 4,55) proporzione per ogni piede m. 0,32)»	3	00	4	50
Al disopra di piedi quattordici e tre pollici (m. 4,63) proporzione per ogni piede m. 0,32) . . . »	3	50	5	50

La mercede come sopra stabilita è determinata dalla linea d'immersione, la quale sarà valutata sulla ruota di poppa. Nel determinare tale mercede le frazioni saranno calcolate per un mezzo piede, quando non raggiungano la metà, e per un piede intero se la superano. — Siccome la predetta tariffa è applicabile ai bastimenti che si dirigono nel porto di Napoli, così quegli altri navigli che dalle bocche di Procida intendessero di essere pilotati in altro punto del golfo, che non sia il porto suddetto, la mercede ai Piloti dovrà essere determinata da una speciale convenzione, e qualora le parti non si trovassero d'accordo, la decisione spetterà alla capitaneria del porto, la quale tenendo possibilmente per base la suddetta tariffa, fisserà quel maggiore compenso che giudicherà ragionevole.

9. Mediante la mercede stabilita dalla precedente tariffa, uno dei piloti pratici avrà l'obbligo di assistere all'ormeggio del bastimento quando si metterà in andana.

10. Se il Capitano volesse che il bastimento fosse ormeggiato dai Piloti stessi, questi non potranno rifiutarvisi, ma saranno in diritto oltre la mercede dovuta pel pilotaggio, di conseguire una proporzionata retribuzione per la barca e per gli uomini che occorressero al compimento di tale operazione. — In caso di contestazione, la predetta retribuzione sarà determinata dal Capitano del porto.

11. Da qualunque punto della spiaggia di Procida, o della rada di Napoli, sia pilotata una nave, la mercede sarà sempre invariabilmente la stessa di quella sopra fissata, ancorchè diretta nel porto mercantile dovesse per circostanze ancorare in quello militare, e viceversa.

12. I Piloti pratici quando si recano per esercitare le loro funzioni a bordo di un bastimento in arrivo, andranno esenti dall'obbligo di condurre seco una guardia di sanità purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento prescritto per l'esercizio di tale qualità. — Tuttavia il Pilota capo dell'imbarcazione prima di recarsi incontro ad un bastimento scoperto dovrà avvertirne l'ufficio di sanità del porto, ed al ritorno farà al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite, e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

13. Nel caso che per forza di tempo od altre imprevedute circostanze il bastimento non potesse afferrare il porto, ed il Capitano trattenesse a bordo più della giornata uno dei Piloti pratici, gli si dovrà corrispondere il vitto e la mercede giornaliera di lire cinque, oltre quella del pilotaggio sopra stabilita.

14. Se il bastimento avrà chiamato il Pilota pratico soltanto per parlamentare, o per far avvisare in città gl'interessati nel carico senza che abbia avuto luogo altra operazione, la mercede dovutagli sarà quella stabilita dall'art. 8 per la minore immersione del legno.

15. Se per circostanza qualunque che potesse impedire al bastimento la temporanea entrata nel porto, la barca pilota fosse necessità lasciarlo fuori di esso, allorchè sarà cessato l'impedimento è obbligo dei Piloti di riprenderlo e di ancorarlo in porto, e ciò senza nulla pretendere oltre del primitivo pilotaggio.

16. Le mercedi per ogni pilotaggio, prelevate lire due pel capo-pilota, verranno divise in parti uguali fra tutto l'equipaggio, riserbandone sempre una parte, la quale per metà andrà a favore del Pilota comandante la barca (come all'art. 18) e l'altra metà, per la manutenzione della barca e suoi attrezzi.

17. Il Capo Pilota è scelto dal Capitano del porto fra coloro che risulteranno più idonei e di irreprensibile condotta, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero di Marina. — Per mancanze o negligenze in servizio commesse dal Capo Pilota, il Capitano del porto proporrà la sospensione o la rimozione di lui al prefato Ministero.

18. Ciascuna barca sarà comandata da un Pilota prescelto dal Capitano del porto, sulla proposta del Capo Pilota, fra quelli che ne saranno più meritevoli per buona condotta e maggiore conoscenza del mestiere. — L'equipaggio della barca è posto sotto la dipendenza di detto Pilota, padrone di barca.

19. I Piloti pratici saranno soggetti nell'esercizio delle loro funzioni alla disciplina verso gl'Impiegati del porto e della Sanità marittima, non che a quella del loro Capo. — Essi dovranno essere rispettosi verso i Capitani, tanto nazionali che esteri; e mancando ai suddetti doveri, o commettendo altre trasgressioni saranno puniti secondo le prescrizioni del Codice per la Marina mercantile.

20. Qualora uno dei Piloti pratici, col permesso della Capitaneria di porto, prendesse imbarco sopra un bastimento allo scopo di pilotarlo per le coste circonvicine, dovrà prima della sua partenza farsi supplire da un altro individuo pratico per tutto il tempo che resterà assente; questi per altro dovrà essere di soddisfazione del Capo Pilota, il quale lo presenterà al Capitano di porto per la sua approvazione.

21. Il Capo Pilota è particolarmente incaricato di mantenere il buon ordine e la disciplina nel corpo. Esso dovrà vigilare onde sia puntualmente eseguito il servizio, ed in caso che vengano ad avverarsi degli inconvenienti od abusi è in obbligo di riferirne immediatamente alla Capitaneria del porto.

22. Il corpo dei Piloti pratici dovrà prestare la cauzione per la somma che sarà determinata dal Regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 7 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N° 2991) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 giugno 1866.

In Firenze viene istituita una Commissione consultiva di Belle Arti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Considerando come importi la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e storici di che è ricca la Città di Firenze e Provincia, che sono tanta gloria della Nazione; considerando come a tal fine possa riuscire utile una Commissione consultiva di Belle Arti; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

1. È istituita in Firenze una Commissione consultiva di Belle Arti, sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione, e presieduta dal Direttore delle Gallerie.

2. La Commissione si dividerà in quattro Sezioni: una di pittura, una di scultura, una di architettura, e una di archeologia ed erudizione storico-artistica.

3. Ciascuna Sezione sarà composta di tre Consultori.

4. Il Ministro della Pubblica Istruzione è incaricato di sottoporre alla nostra approvazione un Regolamento che determini; le attribuzioni e la nomina della Commissione; le sue relazioni col Governo e con le altre Autorità dello Stato, e le discipline per le sue adunanze.

5. Provvisoriamente l'azione della Commissione suddetta si estenderà alla Città e Provincia di Arezzo.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N° 2992) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 1866.

Regolamento della Commissione Consultiva di Belle Arti delle Provincie di Firenze e di Arezzo.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto 7 giugno 1866, sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il Regolamento della Commissione consultiva di Belle Arti delle Provincie di Firenze e di Arezzo, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE — BERTI.

Regolamento della Commissione consultiva di Belle Arti delle Provincie di Firenze e Arezzo

TITOLO I. — *Costituzione della Commissione e nomina dei consultori.*

Art. 1. La Commissione consultiva di Belle Arti ha per fine di dar pareri ed informazioni al Governo per la conservazione dei monumenti pubblici, degli oggetti d'arte e delle collezioni artistiche direttamente o indirettamente poste sotto la sua dipendenza o vigilanza.

2. La Commissione si divide in quattro sezioni: una di pittura, una di scultura, una di architettura ed una di archeologia ed erudizione storico-artistica, composte ciascuna di tre consultori con uffizio gratuito.

3. Al Consiglio provinciale di Firenze è data facoltà di nominare un consultore per ciascuna sezione; un altro ne nominerà il Collegio degli Accademici delle arti del disegno; il terzo sarà nominato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica sulla proposta del direttore delle RR. Gallerie.

4. È confermato al servizio della Commissione l'ufficio d'ispettore eletto dal Ministro di Pubblica Istruzione. Le funzioni di segretario della Commissione verranno sostenute da chi sarà designato dallo stesso Ministro.

5. La Commissione si rinnova per un terzo ogni anno in ciascuna sezione. Per i primi due anni la sorte decide quali consultori debbano uscire d'ufficio fra i tre nominati nella prima costituzione della Commissione; in seguito si fanno le rinnovazioni secondo l'anzianità della nomina.

6. Le nuove nomine di surroga si fanno dal Governo o dai collegi dai quali fu nominato il consultore che esce d'ufficio, il quale potrà essere anche rinominato.

7. L'ispettore potrà essere chiamato nel seno della intera Commissione o d'una sezione. Similmente non è impedito che, in casi speciali e di molta gravità, l'intera Commissione od una sezione inviti alle loro consulte artisti estranei, scienziati o studiosi di cose artistiche o storiche, purchè ne facciano preventiva proposta al Ministero della Pubblica Istruzione, e se ne ottenga il permesso.

8. La Commissione potrà dal Ministero essere richiesta di qualunque parere su la conservazione d'oggetti d'arte o d'antichità.

Titolo II. — *Uffici della Commissione e sue relazioni col Governo e con le altre Autorità.*

9. La Commissione sarà interrogata dal Governo per mezzo del Ministero di Pubblica Istruzione intorno: Ai restauri o lavori che si vorranno fare ad opere d'arte o i pubblici monumenti sacri e profani esistenti nel suo distretto, che tocchino in qualche modo le ragioni artistiche e storiche; Al cambiare destinazione ad oggetti d'arte, annessi comunque siasi ai monumenti medesimi; Alla collocazione al pubblico di qualunque cosa che possa aver relazione con le arti belle e con la storia, non eccettuate anche le semplici memorie.

10. Le R. Gallerie, le Accademie e gli edifici pubblici dello Stato esistenti nel distretto della Commissione, e che sono della natura sovraccennata, restano sotto la immediata dipendenza delle rispettive Autorità, le quali dovranno però consultare singolarmente la Commissione e farne noto il parere al Governo quando trattasi di restauri di non lievissima importanza ad opere d'arte o a monumenti: Di acquisti di oggetti d'arte. Potranno poi consultarla ogni volta che lo credono opportuno.:

11. A cura della Commissione e per mezzo del suo ispettore o di altre persone delegate a ciò dalla Commissione medesima, si dovranno compilare e poi tenere in regola gli inventari di tutti gli oggetti d'arte che si trovano nelle città e provincie di Firenze e di Arezzo in edifici pubblici, sacri o profani, o che sono esposti al pubblico in edifici privati.

12. Gl'inventari debbono contenere: 1° La descrizione esatta dell'oggetto, della materia su cui è dipinto o nella quale è eseguito, ed il soggetto che rappresenta; 2° Le misure metriche di altezza e larghezza, e, se di metallo, il peso relativo; 3° Le copie delle iscrizioni, cifre, stemmi ed emblemi; 4° L'autore dell'opera se si conosce o dalla storia o per tradizione che esista nel Comune ove trovasi l'oggetto, altrimenti indicarne l'epoca o la scuola a cui si crede appartenga; 5° Se è proprietà pubblica o privata, ed il suo stato di conservazione al momento in cui si redige l'inventario; 6° La località dove trovasi esposto, e trattandosi d'oggetti sacri, se siano alla pubblica venerazione e servano al culto, o se fuori d'uso e di semplice ornamento.

13. Gl'inventari dovranno poi essere firmati dai tenutari o dagli operai, in mancanza di questi, ed in caso di rifiuto, da due testimoni.

14. Degli inventari potrà essere tratta copia dal Sindaco del Comune a cui riferiscesi l'inventario stesso, o da chi altri v'abbia interesse.

Titolo III. — *Disciplina per le adunanze.*

15. Il Presidente non avrà voto nelle deliberazioni della Commissione, ma trasmetterà al Ministero le medesime con le sue osservazioni.

16. La Commissione sarà convocata dal Presidente, delibererà a pluralità assoluta di voti e coll'intervento di due terzi dei convocati,

17. La Commissione potrà essere riunita anche per Sezioni. Quando però sia convocata una sola sezione, la deliberazione non sarà valida se non saranno stati presenti tutti i componenti la sezione medesima.

18. Di ogni adunanza sarà tenuto processo verbale.

19. È vietato ai singoli componenti il Consiglio in caso di polemiche pubbliche sulle materie che sono state soggetto di deliberazione o di discussione nel seno delle adunanze, di pubblicare difese personali o voti di scissura; soltanto in casi gravissimi potrà chiedersi la pubblicazione del verbale relativo che sarà fatta col consenso del Ministero.

Firenze, 7 giugno 1866. *Visto d'ordine di S. M.* — Berti.

(N. 2997) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 1866.

Nuova delimitazione dei Comuni di Aquila e di Camarda (Abruzzo Ultra 2°).

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 176 della vigente Legge comunale e provinciale; vista la deliberazione del Comune d'Aquila in data del 29 maggio 1865, non che quella del Consiglio provinciale dell'Abruzzo Ultra 2°, in data del 7 febbraio 1866; sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Resta approvata la nuova delimitazione dei Comuni d'Aquila e di Camarda, quale risulta dai sopracitati atti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 3002) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 1866.

Indennità annua accordata per ispese d'ufficio all'Ufficiale del Genio Navale incaricato della direzione delle costruzioni navali del terzo Dipartimento marittimo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 3 maggio 1866, col quale vennero ampliate le attribuzioni del Comando in capo del 3° dipartimento marittimo; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

All'Uffiziale del Genio Navale incaricato della direzione delle costruzioni navali del 3° dipartimento marittimo viene accordata un'indennità annua di lire cinquecento per ispese d'ufficio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 12 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Pubblica Istruzione il 14 giugno 1866.

Sire! Se v'ha studi ove importi supremamente all'Italia di non mostrarsi da meno delle altre Nazioni civili, l'un dessi è certamente l'archeologia nata, si può dire, in casa nostra, donde mossero tre civiltà, le quali vi accumularono infinita quantità di monumenti e d'opere insigni, parte esistenti all'aperto o raccolte nei musei, e parte coperte ancora dalla terra, aspettanti che la scienza e la pubblica prosperità le restituiscano alla luce. Veramente non può negarsi che nel secolo passato quegli studi non avessero fra noi molti e degni cultori. Ma trattarono la scienza quasi esclusivamente nelle sue generiche partizioni, e più come opera di pura filologia che non di generale critica o d'arte; finchè sorse il Visconti, il quale abbracciandola tutta intera e con essa tutta l'umana civiltà, aprì una nuova ed altissima via agli illustratori dei monumenti figurati. Sostenuto da prodigiosa erudizione, negli ardimenti dell'ingegno suo felicemente divinatore si avventurò alle più ardite congetture, alle quali aggiunsero poi credibilità e valore di fatti gli studi dei suoi numerosi seguaci. In questo rinnovarsi delle dottrine archeologiche entrava in campo il Borghesi, e conduceva quelle dottrine ai servigi della storia, mostrando come alle ricerche di questa potesse giovare lo studio dei monumenti, che sono pure una larga storia con se stessi: e seguitando a lui il Cavedoni, il Peyron ed altri valenti, instauravasi la scuola della

italica archeologia, alla quale oggimai si onora di appartenere chiunque in Europa ha fama per quella scienza.

La nuova strada sulla quale, per opera di quei due sommi che primi nominammo, si pose la scienza archeologica condusse a stabilire che fondamento di lei è l'esame accurato dei monumenti, e che la critica di questi deve governarsi da certe leggi, affinchè le argomentazioni che da quell'esame e da quella critica si derivano, abbia o valore di fatti più o meno certi o probabili, dei quali possa raddirizzarsi la storia, illuminarsi la mitologia, e vantaggiarsi tutte le altre discipline volte ad illustrare la vita pubblica e privata degli antichi. Di che si fa manifesta la convenienza che lo studio dell'archeologia si faccia ancora in sul luogo stesso dei monumenti, convenienza alla quale prima obbedirono il Governo Prussiano coll'istituto archeologico fondato a Roma, ed il francese colla scuola di archeologia stabilita in Atene.

Ma intanto che la scuola francese in Grecia provvede allo studio dell'arte e della vita ellenica, e lo Istituto di Roma si adopra in particolar modo a chiarire la vita pubblica dei Romani dominatori, manca ancora una scuola destinata specialmente allo studio della vita privata degli antichi e dello ordinamento civile delle colonie e dei municipii di Roma.

Ora pensando a cotal bisogno, parmi che la natural sede di siffatta scuola sia l'Italia che di quei municipi e di quelle colonie fu madre, e niun luogo possa riuscire più acconcio anzi più splendido che un'intera e grande città, la quale dopo diciotto secoli, cominciatasi a scoprire nel 1748 per opera specialmente del Governo nazionale, è oggi quasi per metà risorta dalle sue ceneri, testimonio al mondo della grandezza dei destini d'Italia. Intendo parlare di Pompei. Quivi dimorando permanentemente per alcun tempo, i giovani archeologi avrebbero agio di studiare non solo ogni genere di monumenti, sì per la scienza propriamente detta e sì per l'arte, come chi studia la storia in su le carte degli archivi, ma potrebbero eziandio considerare tutte le vicende e i modi degli scoprimenti. Onde per un lato darebbero perfezione veramente compiuta agli studi fatti altrove, e per l'altro imparerebbero quelle norme razionali che negli scavamenti abbisognano, chi voglia condurli a dovere; le quali pur troppo non sono note a molti, tanto che per ovviare al frequente pericolo di vedere la buona volontà guidata dall'imperizia, questo Ministero ebbe a compilare certe regole di buona pratica e pregare i signori Prefetti a divolgarle. Si aggiunga che tale scuola ravviverebbe gli studi archeologici, i quali per la difficoltà loro e le nobili abnegazioni che richiedono, restano quasi solitari fra le mura delle Università; il perchè io stimerei, dopo disvelato il merito de'concorrenti, largheggiare ad essi, e massime a'più bisognosi, ogni agevolezza. Così avremmo proprio i migliori, vinta la guerra che fa sempre ad ogni buon ingegno la fortuna; e se ne farebbe come un seminario di professori valorosi da provvederne i Licei e le Università. Debito è che l'Italia, se le fu tolto di dare agli altri popoli l'esempio di questa istituzione, non tardi più lungamente di seguire quello che le viene dalla Francia e dalla Germania.

Le ragioni che io son venuto brevemente accennando a V. M., mi consigliano di proporre alla vostra approvazione l'annesso Decreto, col quale viene instituita una Scuola archeologica in Pompei.

(N. 2957) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 1866.

Istituzione di una Scuola archeologica a Pompei per lo studio e la illustrazione di quei monumenti.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Pompei una *Scuola archeologica* per lo studio e la illustrazione di quei monumenti, con un numero di alunni da determinarsi ogni anno per decreto ministeriale.

2. Essi saranno scelti in ordine di merito tra i giovani che avranno dato prova davanti a Giunte esaminatrici, di ben conoscere: — *a)* La letteratura greca; — *b)* La letteratura latina; — *c)* La storia e geografia antica; — *d)* Le antichità greche e romane; — *e)* La mitologia classica. — A merito pari saranno preferiti coloro che sostengono un esame di filologia comparata.

3. La scuola è obbligatoria per due anni; ed in fine di ciascuno dovranno i giovani presentare uno scritto di argomento archeologico.

4. Il Soprintendente degli scavi dirigerà i lavori e le pubblicazioni della Scuola, le quali verranno fatte in nome ed a profitto della medesima. E gli alunni useranno pe'loro studi dei libri esistenti nella biblioteca di Pompei.

5. Il certificato d'aver vinto con lode gli esami nella scuola di Pompei sarà considerato come titolo di merito nell'aspirare ai concorsi per le cattedre di archeologia, letteratura greca e latina, mitologia, storia e geografia antica nei licei e nelle Università del Regno.

6. Un Regolamento compilato dal Ministero della Pubblica Istruzione determinerà le norme per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 2994) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 1866.

Pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Bologna, approvata col nostro Decreto del 14 maggio 1863, nº 1274; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Bologna annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. Gl'Impiegati della predetta Segreteria, i quali alla pubblicazione del presente Decreto fruiscano uno stipendio superiore a quello stabilito dalla pianta organica preaccennata, continueranno a godere dello stipendio attuale finchè non sia altrimenti provveduto per essi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

PIANTA ORGANICA

1	Segretario . . . . *Stipendio,*	L.	2,500
1	Economo Cassiere	»	2,000
1	Applicato di 2ª classe	»	1,800
1	Id. di 3ª classe	»	1,500
2	Scrivani di cui uno a lire 800 e l'altro a lire 600	»	1,400
1	Portinaio	»	900
1	Servente	»	700
2	Facchini-serventi a lire 480 ciascuno . . .	»	960

(N. 2995) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 1866.

Pianta organica degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la pianta organica degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Pisa approvata col nostro Decreto del 8 luglio 1863, numero 1350; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la pianta organica degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Pisa annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

PIANTA ORGANICA

1	Segretario capo	*Stipendio*, L.	4,000
1	Economo Cassiere	»	2,000
2	Applicati di quarta classe a L. 1,200 ciascuno	»	2,400
1	Portinaio	»	900
1	Servente	»	700

(N. 2999) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 1866.

Occupazione temporaria ad uso scolastico di un Monastero a Catania.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporanea di case religiose per servizio militare e civile; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al predetto nostro Ministro di occupare temporaneamente per uso della scuola normale e dell'annessovi convitto femminile il Monastero della *Trinità* di Catania, provvedendo a termini dell'articolo 1 della citata Legge per ciò che concerne il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggio delle religiose.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 3001) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 1866.

Indennità per ispese d'ufficio al Sotto-Ispettore navale delle costruzioni a Taranto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 3 maggio 1866, col quale venne istituito un deposito della Regia Marina a Taranto; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Al Sotto-Ingegnere navale addetto quale Sotto-Direttore delle costruzioni al deposito della Regia Marina a Taranto viene accordata un'indennità di lire trecento per ispese d'ufficio, da pagarsi sul capitolo *Genio Navale*.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 3003) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 1866.

Sostituzione all'art. 117 del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, riguardante l'arte del dentista.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro per gli Affari dell'Interno; veduta la Legge 20 marzo 1865, nº 2248 (all. C) sulla sanità pubblica; veduto il Regolamento per l'esecuzione della predetta Legge approvato con R. Decreto 8 giugno 1865, nº 2322; considerando che il testo letterale dell'art. 117 di detto Regolamento sull'esercizio dell'arte di dentista, può prestarsi a qualche dubbio nella sua applicazione; relativamente a quegli esercenti che non possedendo diploma in alta chirurgia, sono tuttavia autorizzati all'esercizio dell'arte di dentista con diploma in chirurgia minore, o con diploma speciale e valevole solo per l'esercizio dell'arte di dentista, abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 117 del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica è sostituito il seguente:

« *Art.* 117. Nessuno potrà esercitare l'arte di dentista, se non ha ottenuto il diploma in alta chirurgia od in chirurgia minore, ovvero quello speciale di dentista, in una delle Università dello Stato ». — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2322.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze il 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 3009) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 1866.

Maggiore spesa autorizzata per l'acquisto di cavalli e muli per l'Esercito.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge 1º maggio 1866, ecc.;

Sul bilancio passivo della Guerra pel 1866 ed al capitolo 50 - *Acquisto di cavalli e muli* - è autorizzata la maggiore spesa di *dieci milioni di lire*.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A SCIALOJA. — PETTINENGO.

(N. 2986) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 1866.

Anzianità stabilita agli Allievi della R. Militare Accademia promossi a Sottotenenti.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 1º maggio 1866, nº 2872; ritenuto che, per provvedere alle straordinarie esigenze del servizio ed ai bisogni dell'Esercito, gli allievi della Scuola militare

di fanteria e cavalleria testè promossi al 2° anno di corso, stanno per conseguire la nomina al grado di Sottotenente nell'Arma rispettiva; considerando come le ammissioni negli Istituti militari superiori avendo luogo contemporaneamente sia opportuno e conveniente che gli allievi della R. Militare Accademia che si trovano d'altronde in condizioni più vantaggiose di studio, non abbiano a soffrire detrimento nella loro anzianità; sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Gli allievi che compongono attualmente il 1° anno di corso della R. Militare Accademia allorchè dopo d'aver superato gli esami annuali saranno promossi al grado di sottotenenti, verrà loro computata l'anzianità di tale grado dal giorno d'oggi se già si trovano aver compiuto il 18° anno d'età ovvero dal dì in cui siano per compierlo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE — PETTINENGO.

(N. 3004) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 1866.

Riduzione della spesa annua pel Personale delle Miniere e Cave.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1865, n° 2744; viste le riduzioni proposte dalla Commissione Generale del bilancio della Camera dei Deputati sul fondo pel Personale delle miniere previsto al capitolo 16 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1866; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

A partire dal primo luglio prossimo la spesa annua pel Personale delle miniere e cave è ridotta da lire 98,697, 50 a lire 88,377, 50, a forma della tabella al presente annessa, vista dal nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria ed il Commercio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

Tabella di riduzione annessa al Regio Decreto del 17 giugno 1866.

		Stipendio, L.	Totale L.
1	Ispettore di 2ª classe	6000	6000
1	Ingegnere capo di 1ª classe	5000	5000
1	Ingegnere capo di 2ª classe	4000	4000
4	Ingegneri di 1ª classe	3200	12800
4	Ingegneri di 2ª »	2800	11200
4	Ingegneri di 3ª »	2400	9600
2	Aiutanti di 1ª classe	2200	4400
3	Aiutanti di 2ª »	1600	4880
4	Aiutanti di 3ª »	1200	4800
4	Allievi-Aiutanti	720	2880
1	Addetto all'Ufficio d'ispezione	1800	1800
2	Allievi-Ingegneri all'estero	1200	2400
4	Supplemento a quattro Ufficiali attendenti più specialmente ai lavori delle carte geologiche a L. 1000 caduno	1000	4000

(N. 3005) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 1866.

Soppressione del posto d'Ispettore per le risaie nel lago o padule di Massaciuccoli.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista l'ordinanza del Governatore Generale della Toscana del 12 settembre 1860 e Regolamento annesso; vista la Legge sulle risaie del 12 giugno 1866, nº 2967; sulla proposta del Ministro per l'Istruzione Pubblica, reggente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo;

Il posto d'Ispettore per le risaie nel lago o padule di Massaciuccoli istituito con l'ordinanza del Governatore Generale della Toscana in data del 12 settembre 1860 è soppresso a partire dal 1º luglio 1866. — Ved. alla pag. 978.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 3024) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 1866.

Occupazione per uso civile del Convento di S. Francesco in Pistoia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861, e l'altra del 24 dicembre 1864 sull'occupazione temporanea delle Case religiose per servizi militari e civili; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al nostro Ministro anzidetto di procedere per servizio pubblico all'occupazione del Convento di San Francesco in Pistoia, che fu già autorizzata per uso di lazzaretto con Decreto Reale del 15 novembre 1865. — Ved. alla pag. 2119.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 3015) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 1866.

Cittadinanza italiana accordata al professore Giacomo Moleschott.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È accordata la cittadinanza italiana al professore Giacomo Moleschott del fu Giovanni. nato a Bois-le Duc (Olanda).

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 19 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 324, 417 e 453. — Senato del Regno, N. 88, 91 e 97.

(N° 2988) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 1866.

La Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio è autorizzata ad emettere una determinata quantità di Buoni di cassa da L. 20 e da L. 500, scemando quelli di L. 5000.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù delle facoltà concedute al Governo del Re con la Legge del 1° maggio 1866, n° 2872; visto il nostro Decreto dello stesso giorno, n° 2873, e quello successivo del 17 maggio 1866, n° 2909, relativo alla Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia; visto l'art. 23 e seguenti dello statuto di essa Banca approvato con decreto del Governo della Toscana 12 marzo 1860; vista la proposta del Consiglio direttivo della Banca suddetta, approvata dall'assemblea generale, con la quale si provocano provvidenze per la emissione di biglietti da L. 500 e da L. 20; considerando che la proposta emissione torna opportuna a facilitare la circolazione; sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia ha facoltà di emettere buoni di cassa da L. 20 e da L. 500. La quantità di buoni di cassa delle due nuove categorie non potrà eccedere n° 100,000 per quelli di L. 20 pel valore di L. 2,000,000, e n° 6,000 per quelli di L. 500 per il valore di L. 3,000,000.

Art. 2. La categoria di buoni di cassa di L. 5000 sarà scemata di numero 1000 buoni in sostituzione di quelli di L. 500 e di L. 20 che saranno emessi per effetto dello articolo precedente.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE — Scialoja.

(N. 3000) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 1866.

*Si estendono a tutti gl'individui ammessi al servizio temporaneo nella **R. Marina**, ed alle loro famiglie, le disposizioni delle Leggi sulle pensioni relative ai militari feriti o morti per ragioni di servizio.*

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 27 maggio p. p., col quale è autorizzata l'ammissione a servizio temporaneo di 20 Sottotenenti di vascello e di 10 Piloti di 3ª classe nello Stato-Maggiore Generale della Regia Marina; considerato come anche per altre categorie dei Corpi e delle Amministrazioni Militari della Regia Marina sia necessario ricorrere al sussidio di un Personale provvisorio; ritenuto esser cosa equa che a questo personale venga estesa la benevola disposizione contenuta nell'articolo 5 del sopra citato Decreto; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Agli individui ammessi nei Corpi e nelle Amministrazioni Militari della Regia Marina in via eccezionale e quali ausiliari a servizio temporaneo, non che alle famiglie loro, sono estese le disposizioni delle Leggi sulle pensioni pei militari dell'Armata feriti o morti per ragione di servizio. — V, Celerif. 1850, pag. 497 e 958; — 1866, pag. 968.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Depretis.

(N. 3025) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 1866.

Pianta del Personale addetto alla Biblioteca della R. Università di Modena.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la pianta numerica provvisoria degli Impiegati e degli inservienti negli stabilimenti scientifici della Regia Università di Modena approvata col nostro Decreto del 30 luglio 1863, N. 1401; visto l'elenco in tale pianta compreso degli Impiegati della Biblioteca della predetta Università; considerando che dopo la morte dell'illustre Marianini, il quale teneva l'ufficio di Bibliotecario, non ha più ragione di sussistere quello di Vice-Bibliotecario; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta del Personale addetto alla Biblioteca della Regia Università di Modena è approvata secondo la tabella annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

1 Bibliotecario	L.	1,200
1 Bidello	»	720

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 3016) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 1866.

I Tribunali militari territoriali continueranno ad esercitare la loro giurisdizione per tutte le cause pendenti e per tutti i reati di loro competenza commessi prima della dichiarazione di guerra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i Reali Decreti in data 19 del volgente mese di giugno, con cui le Truppe del Regio Esercito sono state dichiarate sul piede di guerra; visto l'articolo 515 del Codice penale militare in forza del quale, a far tempo dalla dichiarazione dello stato di guerra, l'Esercito in campagna o nei luoghi che trovansi in istato di guerra è sottoposto a Tribunali militari pel tempo di guerra; sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

I Tribunali militari territoriali nei luoghi in istato di guerra, cessando, a termini di legge, di conoscere dei reati commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra, continueranno ad esercitare la loro giurisdizione per tutte le cause pendenti e per tutti i reati di loro competenza commessi prima dell'osservanza degli anzidetti Reali Decreti di dichiarazione dello stato di guerra applicando così nella penalità, come nella procedura le disposizioni relative al tempo di pace.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — PETTINENGO.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 1866.

Ufficiali Istruttori temporanei che possono surrogare gli Ufficiali effettivi nelle Compagnie Deposito.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Reali Decreti in data 18 dicembre 1864 relativi all'ordinamento della fanteria e del Corpo dei Bersaglieri, e quello in data d'oggi che aumenta il numero delle Compagnie di Deposito dei Corpi stessi; sulla proposta del Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Agli Ufficiali effettivi delle Compagnie Deposito, del grado, cioè di Capitano Luogotenente e Sottotenente, potranno essere surrogati da Ufficiali temporanei sotto la denominazione di *Ufficiali istruttori*.

2. Gli Ufficiali istruttori saranno presi dietro loro domanda rivolta al Ministero.

a) Dalle diverse categorie di Ufficiali che cessarono dal servizio, meno da quella dei *rimossi*; — *b*) Dai Corpi sedentarii dell'Esercito.

3. Gli Ufficiali ora detti presteranno servizio attivo durante il tempo della guerra presso i depositi, ed avranno diritto durante tal tempo: quei della lettera *a* allo stipendio annesso al grado di cui erano rivestiti all'atto della cessazione dal servizio; quei della lettera *b* ad un soprassoldo che sarà stabilito dal Ministero della Guerra.

4. Gli Uffiziali istruttori godranno di tutte le prerogative degli Uffiziali effettivi.

5. L'essere Uffiziali istruttori alle Compagnie Deposito non dà luogo ad alcun diritto tranne quello indicato all'articolo 3.

6. All'atto che saranno licenziati per cessazione del bisogno dell'opera loro, gli Uffiziali istruttori riceveranno un trimestre di stipendio a titolo di rimunerazione speciale.

Il Ministro della Guerra ecc. — Dato a Firenze addì 27 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — PETTINENGO.

(N° 2989) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 1866.

Il bollo d'origine della Posta militare sulle lettere terrà luogo del francobollo postale che sarà pagato dai destinatari delle lettere medesime.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, volendo ovviare alle difficoltà che durante la guerra incontrerebbero i militari di procurarsi i francobolli per le lettere di vario peso che spediscono nell'interno del Regno, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta dei Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici e delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo:

A datare dal 1° luglio 1866, il bollo d'origine di un Uffizio di posta militare sulle lettere è considerato come un'apposizione di francobollo a credito, corrispondente al peso della lettera, e il cui valore sarà pagato dal destinatario della lettera medesima nella misura prescritta dall'art. 5° della Legge 24 novembre 1864, n° 2006. — V. Celerif. 1865, pag. 2466, 2469 e 2472.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA — S. JACINI — A. SCIALOJA — PETTINENGO.

(N° 2990) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 1866.

Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare di sei mesi il cominciamento della leva di mare della classe 1846.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare di sei mesi il cominciamento della leva di mare della classe 1846, in eccezione al disposto dell'articolo 23 della Legge 28 luglio 1861, n° 305. — Ved. Celerif. 1861, pag. 2241.

Art. 2. Il militare del Corpo Reale Equipaggi in congedo illimitato non tramanderà al fratello inscritto di questa leva il diritto ad esenzione, ma esso stesso avrà diritto al congedo assoluto, tostochè il fratello sarà stato arruolato.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA — Depretis.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 540 e 544. — Senato del Regno, N. 100.

(N. 3008) LEGGE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 1866.

Agli articoli 834 *e* 835 *del Codice di procedura penale ne sono sostituiti due altri di diverso tenore.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

« *Art.* 834. Ogni condannato ad una pena criminale, importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 30 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto decreto Reale d'indulto, di commutazione o di condono per grazia, potrà essere riabilitato. Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi.

« *Art.* 835. La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione ed alla relegazione se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena, e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici Uffizi, se non dopo cinque anni, a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile. — Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà essere fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del Decreto di grazia, o la declaratoria di ammissione al godimento dell'indulto ».

Ordiniamo, ecc. — Data a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Borgatti.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 350, 351, 352, 389, 439, 440, 441, 442 e 450. — Senato del Regno, N. 97, 100 e 105.

(N. 3012) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 1866.

Gerarchia ed assimilazione ai gradi militari del Corpo Sanitario dell'Esercito.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La gerarchia e l'assimilazione ai gradi militari del Corpo sanitario dell'Esercito sono determinate giusta l'allegato *A*.

2. In ogni ospedale divisionario ed in altri ospedali militari importanti sarà stabilito un Medico Direttore del servizio sanitario.

3. In quanto alle paghe da assegnarsi a ciascun grado e classe ed ai quadri numerici del Corpo predetto il Ministero provvederà mediante Decreti Reali.

4. Gli Ufficiali sanitari, ad esclusione del Presidente e degli Ispettori, avranno diritto per ogni quinquennio, passato nello stesso grado, ad un aumento del quinto dello stipendio assegnato per la prima classe di detto grado, in modo però che lo stipendio accresciuto dagli aumenti non abbia mai ad oltrepassare lo stipendio del grado immediatamente superiore. — Nel computare i quinquennii si terrà conto del tempo passato nello stesso grado anteriormente alla promulgazione della presente Legge. — L'aumento di stipendio cesserà colla promozione al grado superiore. — Sono abrogate tutte le disposizioni delle Leggi precedenti che sono contrarie alla presente.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — I. PETTINENGO.

(*Allegato A*).

SPECCHIO GRADUALE *degli Ufficiali del Corpo Sanitario militare, assimilazione ai gradi militari e paghe assegnate ai medesimi.*

GRADI	Assimilazione ai gradi militari	Paga annua
		La stessa paga che è e che sarà assegnata ai gradi corrispondenti dell'arma del Genio e che attualmente è quella che segue:
Presidente del Consiglio	Maggiore Generale	9,000 »
Ispettori	Colonnello . . .	7,000 »
Medici Capi . , ...	Luogoten. Colonn.	5,300 »
Medici Direttori	Maggiore . . .	4,100 »
Medici di Reggimento di prima classe . .	Capitano . . .	3,100 »
Medici di Reggimento di seconda classe . .		2,800 »
Medici di Battaglione di prima classe . .	Luogotenente . .	2,000 »
Medici di Battaglione di seconda classe . .		1,800 »

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 404, 553, 554, 562 e 563. — Senato del Regno, N. 102 e 105.

(N. 3013) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 1866.

Spesa straordinaria per l'eseguimento di opere idrauliche da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono autorizzate le spese straordinarie nella complessiva somma di L. 212,197 occorrenti per l'eseguimento delle opere idrauliche di seconda categoria descritte nella seguente tabella, le quali spese verranno colla corrispondente designaziono stanziate ai capitoli 84, 84 *bis* e 88 *bis* del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici 1866.

Fiume Po (spesa ripartita) - Costruzione di una coronella sulla destra a capo d'argine in Provincia di Ferrara, *spesa*	L.	58,423	»
Fiume Po - Lavori a difesa della sponda del fiume Po nelle tre località denominate Corte Sant'Andrea, Botto e Valoria, in Provincia di Milano per la sola parte a carico dello Stato, *spesa*	»	57,500	»
Fiume Sillaro - Rialzamento e rinfianco di un tratto d'argine dall'Idrometro della Casona di guardia alla chiavica Garda-Menata in Provincia di Bologna, *spesa*	»	96,274	»
Totale	L.	212,197	»

La esecuzione delle opere indicate è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2. Nel bilancio delle entrate 1866 sarà aggiunto al capitolo 44 il rimborso di lire 77,348. 50 che i corpi morali interessati devono allo Stato in virtù della Legge 20 marzo 1865 per le opere contemplate nella tabella ai capitoli 84 e 88 *bis*. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2321.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — S. JACINI.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano,* sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 397, 561, 563 e 565. — Senato del Regno, N. 102 e 105.

(N. 3014) LEGGE

inserta nella Gazzetta Uffiziale il 2 luglio 1866.

Alla rete di strade nazionali nella Sicilia sono aggiunti alcuni nuovi tratti.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Alla rete di strade nazionali nell'isola di Sicilia, decretata colla Legge 30 marzo 1862, n. 517, sono aggiunti i seguenti tratti:

a) Da Santo Stefano Camastra a Nicosia per Mistretta, nelle Provincie di Messina e di Catania;

b) Dal Gigliotto a Terranuova, in Provincia di Caltanissetta.

La costruzione di queste strade è dichiarata di pubblica utilità.

2. Il tronco di strada provinciale da Randazzo al Minissale per Linguaglossa costituirà l'ultimo tratto della strada nazionale fra Termini e Taormina, designata al § 4 dell'art. 2 della Legge 30 marzo 1862. — Questo tronco di strada è dichiarato nazionale, e cesserà d'essere a carico della Provincia di Catania col 1° gennaio 1867.

3. È autorizzata la spesa straordinaria complessiva di lire 14,700,000 pel compimento dei lavori di strade e ponti decretati dalla suddetta Legge 30 marzo 1862 colle variazioni e colle aggiunte determinate dalla presente Legge, nonchè per il pagamento delle maggiori spese occorrenti a saldo finale delle opere di deviazione della strada da Palermo a Trapani fra Alcamo e Calatafimi, e del ponte sul Platani lungo la strada provinciale da Manganaro a Girgenti. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1009.

4. Tutta la rete stradale per le Provincie Siciliane verrà ultimata nel termine improrogabile di dieci anni a cominciare dall'anno in corso, e la spesa complementare all'uopo autorizzata sarà inscritta nel Bilancio dei Lavori Pubblici in apposito capitolo da istituirsi sotto la denominazione: *Compimento della rete stradale nazionale, e costruzione di ponti nelle strade provinciali di Sicilia:* e ripartita per l'esercizio 1866 in lire 300,000, pel 1867 in lire 600.000, e in lire 1,600.000 per il 1868 e successivi.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — S. JACINI.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano,* sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 280, 281, 404, 527, 528, 531, 532 e 533. — Senato del Regno, N. 97, 100 e 101.

(N. 3017) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 1866.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1846 in tutte le Provincie del Regno.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1846 in tutte le Provincie dello Stato.

2. Il contingente di prima categoria è fissato a 46,000 uomini.

3 Gl'inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria giusta il disposto dell'art. 2 della Legge 13 luglio 1857, n. 2261. — V. Celerif. 1857, pag. 579.

4. Gl'inscritti chiamati a questa leva, i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel Regio Decreto 12 settembre 1860, n. 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 gennaio 1861, n. 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella Legge 30 giugno 1861, n. 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio. — Saranno pure esenti gl'inscritti delle Provincie napoletane, chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con propie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860. — Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbligate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862.

5. Gli inscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — PETTINENGO.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano,* sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 533 e 540. — Senato del Regno, N. 91 e 97.

(N. 3032) REGIO DECRETO

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 1866.

Sono dispensati temporariamente dal servizio della Guardia Nazionale locale e mobile gl'Impiegati addetti al servizio delle Poste, dei Telegrafi e delle Strade ferrate.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri eccezionali conferiti al Re; viste le Leggi 4 marzo 1848 e 4 agosto 1861; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e del Ministro dei Lavori Pubblici, abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Gli Impiegati addetti al servizio attivo delle R. Poste, dei Telegrafi e delle Strade ferrate sono temporariamente dispensati dal servizio della Guardia Nazionale locale e di quella mobile. — V. Celerif. 1861, pag. 1691.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — RICASOLI. — S. JACINI.

(N. 3035) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 1866.

Soppressione del Collegio Militare d'educazione e d'istruzione secondaria in Asti.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 12 ottobre 1857 relativo allo ordinamento del Collegio Militare in Asti; considerando come il numero dei Collegi Militari d'istruzione e di educazione secondaria si trovi in isproporzione coi bisogni del Paese, dacchè in nessuno il numero degli allievi raggiunge quello portato dal Regolamento stato approvato con R. Decreto 6 aprile 1862; considerato come per diminuire le gravi spese cagionate allo Stato del mantenimento dei Collegi Militari ora detti torni conveniente di sopprimere il Collegio Militare in Asti, sulla proposizione del Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Collegio Militare di educazione e d'istruzione secondaria stabilito in Asti sarà soppresso a datare dal 1° agosto prossimo venturo.

2. Gli attuali allievi dello stesso Collegio saranno trasferiti ripartitamente nei Collegi d'istruzione secondaria di Milano e Napoli, conservando le mezze pensioni gratuite di cui siano provvisti per merito d'esame o per benemerenza di famiglia.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — J. PETTINENGO.

Firenze, 17 *gennaio* 1866.

Circolare (N. 251) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

In quali casi i Direttori Demaniali possano delegare la loro firma ai Primi Segretari.

Alcuni Direttori hanno domandata l'autorizzazione di delegare ai Primi Segretari la firma di una parte della ordinaria corrispondenza, che la testè compiuta aggregazione di servizi ha sensibilmente aumentato. Il sottoscritto ha presa in considerazione la cosa, e nell'intento di facilitare per quanto possibile l'importante còmpito che è ad essi affidato, senza punto ledere il principio sanzionato all'art. 10 del Decreto organico 17

luglio 1862, n. 760, ha pensato che si possano autorizzare, come colla presente li autorizza a delegare sotto la personale loro responsabilità ai Primi Segretari la firma di quegli atti che non implicano nè un provvedimento, nè una decisione, e che non sono indirizzati al Ministero. Hanno così facoltà di delegare ai Primi Segretari la firma degli inventari di spese, delle ricevute provvisorie, dei rinvii di notizie, dei bandi di vendite, affitti ed altri contratti, degli estratti di matricola e di mappa, la cifrazione dei giornali di riscossione, registri e campioni, in quanto non si è già provvisto colla Circolare 6 giugno 1863, n. 59, le sollecitazioni di lavori, comunicazioni di carte, richieste d'informazioni, distribuzioni di stampati e carteggio relativo ed infine l'approvazione degli elenchi delle spese di giustizia ripartite, e delle multe attribuite dopochè dal Direttore sieno vidimate le tabelle collettive. — V. Celerif. 1862, pag. 2151 e 2522.

Fuori dei casi sovraspecificati, i Direttori debbono sempre e scrupolosamente attenersi a quanto dispone l'art. 13 dell'Istruzione generale. — V. Celerif. 1863, pag. 1756.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 20 *gennaio* 1866.

Circolare (N. 7) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Discipline riguardo alle petizioni degli Impiegati dirette al Ministero di Finanze.

Pervenne al Ministero qualche istanza pseudonima, che ove non fosse stata riconosciuta tale, avrebbe dato luogo ad inconvenienti, o quanto meno alla perdita di un tempo prezioso in tanta urgenza d'affari.

Ad evitare la rinnovazione di simili fatti, ed onde all'occorrenza possa essere più sicura la sanzione penale contro gli autori della contraffazione, il sottoscritto trova di prescrivere che le istanze, che agli Impiegati occorra indirizzare al Ministero, debbano sempre essere munite della data e firma del petente, e possibilmente anche del bollo dell'Ufficio da cui partono, poichè d'ora in poi si riterranno come non avvenute le istanze che fossero mancanti di tali formalità. — V Celerif. 1864, pag. 317.

Coll'occasione si richiamano gli Impiegati all'osservanza della Circolare 9 dicembre 1863, n. 93, che proibisce, sotto pena di censura, di rivolgersi direttamente al Ministero sorpassando le gradazioni gerarchiche, salvo nei casi previsti dai Regolamenti, e si avverte che lo scopo di tale disposizione si elude anche quando gli impiegati affidano le loro istanze a persone estranee all'Amministrazione, per quanto autorevoli esse siano, le quali poi si prendono cura di inviarle al Ministero; imperocchè con questo metodo nè si soddisfa ai doveri dell'impiegato, nè si supplisce alle cognizioni onde il Ministero può abbisognare per prendere una risoluzione.

Si trova anche opportuno di rammentare le disposizioni della Circolare 31 maggio 1865, n. 206, non senza far presente, che coll'invio al Ministero in fin d'anno dello stato di informazioni sul personale (modello n. 83), nel quale è riservata apposita casella alle domande individuali degli Impiegati, questi hanno il mezzo di far conoscere i loro bisogni, le loro aspirazioni. — V. Celerif. 1865, pag. 1195.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 20 *gennaio* 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Condono di pene pecuniarie per ommessa applicazione del bollo ai libri e registri di commercio.

Con Regio Decreto del 17 dicembre prossimo passato, n. 2692, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 5 gennaio corrente, Sua Maestà si è degnata di accordare la condonazione delle pene pecuniarie incorse e non per anco pagate in causa

di contravvenzioni per omessa applicazione del bollo ai libri o registri indicati al n. 20 dell'art. 24 della Legge 21 aprile 1862, n. 586. — Ved. alla pagina 1409.

Mentre un conveniente numero di esemplari della presente Circolare viene trasmesso per mezzo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a tutte le Camere di Commercio ed Arti del Regno, con preghiera di diramarli nelle rispettive giurisdizioni, s'invitano pure i signori Direttori delle Tasse e del Demanio a provvedere acciò anche col mezzo dei dipendenti Uffici venga promossa la più estesa pubblicità dell'accordato condono per norma di chiunque possa avervi interesse.

Per l'esecuzione poi del Decreto stesso e per quanto può interessare l'Amministrazione delle Finanze si prescrive quanto segue:

1. I libri o registri in contravvenzione debbono essere presentati agli Uffici del Bollo straordinario o agli Uffici di Registro entro il termine fissato di 90 giorni da computarsi dal 6 corrente gennaio.

2. Nelle città ove esiste un Ufficio del Bollo straordinario, a questo Ufficio è esclusivamente devoluta la bollatura di detti libri o registri da eseguirsi mediante impressione del bollo espressamente stabilito per i medesimi e contro il pagamento delle relative tasse di bollo aumentate del decimo di guerra a norma della tabella annessa alla Circolare 15 maggio 1862, n. 2.

3. Nelle località ove non esiste Ufficio del Bollo straordinario, i libri o registri in contravvenzione saranno presentati al Ricevitore del Registro della residenza del commerciante e saranno muniti del *Visto* per bollo. — V. Celerif. 1862, pag. 1541, 1552.

4. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine concesso dal Decreto suaccennato i Ricevitori del Bollo straordinario e del Registro trasmetteranno alle rispettive Direzioni uno stato nominativo dei negozianti e delle case di commercio che sarannosi prevalsi dell'accordato condono con indicazione del numero dei libri e registri, e dei relativi fogli sottoposti al bollo o *Visto* per bollo nonchè dell'ammontare delle tasse riscosse.

Sui risultati speciali degli Uffici le Direzioni compileranno uno stato numerico riepilogativo che trasmetteranno al Ministero entro il prossimo venturo maggio.

5. In occasione della prima verificazione di ciascun Ufficio i Direttori comunicheranno all'Ispettore o Sott'Ispettore incaricato lo stato indicativo avuto dal Ricevitore, onde riconoscerne la esattezza di fronte ai registri d'esazione, e perchè possa poi servire di sicuro riscontro nelle visite ed ispezioni di cui nel seguente articolo.

6. I signori Direttori provvederanno parimente acciò a partire dal 1° giugno prossimo venturo, e per mezzo degli Ispettori e Sotto-Ispettori e dei Controllori del Bollo straordinario siano intraprese ed eseguite nuove ispezioni e visite ai negozianti ed alle case di commercio, secondo le norme segnate dalle Circolari litografate 18 marzo e 16 maggio 1865, numeri 231 e 236, riferendone poscia al Ministero non più tardi del successivo mese di dicembre. — V. Celerif 1865, pag. 894 e 1193.

Queste ispezioni verranno estese anche ai libri o registri per cui avesse avuta applicazione il Regio Decreto di condono, e saranno eseguite col riscontro degli stati indicativi forniti dai Ricevitori.

Il sottoscritto confida che i signori Direttori, Ispettori, Sott'Ispettori, Controllori e Ricevitori si presteranno col consueto loro zelo e con tutta la necessaria energia affinchè le suaccennate disposizioni siano eseguite con puntuale regolarità e con piena soddisfazione del Governo.

Pel Ministro, SACCHI.

Firenze, 29 gennaio 1866.

Circolare (N. 112-15) del Ministero di Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse).

Immissione in possesso degli utilisti nei fondi ecclesiastici censiti della Sicilia.

In seguito a rapporti pervenuti a questo Ministero sull'oggetto sovrindicato, essendosi consultata la Sovraintendenza generale delle Commissioni per l'enfiteusi dei beni

rurali ecclesiastici di Sicilia, a miglior garanzia degli interessi del R. Patronato, lo scrivente partecipa a codesta Direzione per sua norma quanto segue:

I titolari o amministratori di benefici ecclesiastici non possono e non devono, a mente delle vigenti Leggi, rilasciare il possesso a favore degli enfiteuti dei beni censiti, o sulla semplice notizia uscieriale della seguìta enfiteusi o anche senza tale notizia, poichè l'immissione in possesso è una esecuzione dell'aggiudicazione enfiteutica; ed ogni esecuzione non può esser fatta se non in virtù della spedizione esecutiva debitamente notificata in precedenza a colui che deve sottomettervisi.

Se i titolari e gli amministratori avessero avvertito quanto sovra, non sarebbe accaduto il caso ormai troppo frequente, che gli enfiteuti trovando sì facile la immissione in possesso senza il titolo esecutivo, e la relativa notifica a chi rappresenta il beneficio, non hanno curato di levare la spedizione dalla Segreteria del Tribunale, e quindi nemmeno hanno pagato i diritti dovuti per gli avvisi dell'asta, carta bollata e tutt'altro spettante alla detta Segreteria, o alla R. Procura del Tribunale. Riguardo poi ai titoli necessari per assicurare in ogni eventualità il dominio diretto, non v'ha dubbio che ogni titolare, od in caso di vacanza la Direzione demaniale rispettiva deve essere fornita della spedizione in forma esecutiva della aggiudicazione enfiteutica per poter costringere gli enfiteuti al pagamento ed alla esecuzione di ogni altro patto; e la spesa per tale spedizione è a carico degli enfiteuti medesimi, giusta l'art. 29 dela Legge 10 agosto 1862, e dell'art. 46 del Regolamento relativo 26 marzo 1863.

È necessario pertanto che le Direzioni suddette, si mettano d'accordo coi signori Procuratori del Re (ai quali furono già date le opportune comunicazioni dalla surriferita Sovraintendenza generale) per costringere così gli enfiteuti a pagare e consegnare loro le dette spedizioni esecutive. Qualora poi questi vi si negassero, codesta medesima Direzione dovrà chiedere dalla Segreteria del Tribunale le rispettive spedizioni delle aggiudicazioni enfiteutiche a loro favore, e quindi procedere coattivamente contro gli enfiteuti per la rifusione della spesa occorsa.

Nel caso che l'aggiudicatario abbia già alienato a favore d'altri, e che perciò non più lo stesso, ma l'acquirente si trovi in possesso del fondo censito, è d'uopo che le Direzioni stieno accorte a tali passaggi, e chiamino lo acquirente alla stipulazione dell'atto d'obbligo a sensi della Legge: e che ve lo costringano, in caso di renitenza, per la via giudiziaria, o non ricevendo i canoni annui e minacciando la devoluzione dopo il triennio. — V. Celerif. 1863, pag. 1311-12.

Rilevandosi inoltre il bisogno d'avere le piante topografiche dei fondi censiti, le Direzioni si rivolgeranno alla Segreteria del Tribunale, ove rimangono depositate, e se ne farà estrarre la copia mediante l'opera d'un perito, alla cui spesa, che deve caricarsi all'ente ecclesiastico, sarà provveduto con appositi crediti sul capitolo 76, Bilancio passivo, Ministero Finanze, Esercizio 1865, da chiedersi all'uopo da questo Ministero.

Il Direttore Generale SACCHI.

Firenze, 8 *febbraio* 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Repertorio a tenersi dai Funzionari dell'Amministrazione delle Gabelle.

In relazione alla Circolare 12 agosto 1865, n. 189, della Direzione generale delle Gabelle, il sottoscritto invita i signori Direttori delle Tasse e del Demanio ad ammettere i funzionari dell'Amministrazione delle Gabelle alla vidimazione del Repertorio senza conseguenze penali per omessa presentazione e per le irregolarità eventualmente incorse nella tenuta dello stesso e nella registrazione degli atti fino a data corrente, avvertendo pure che detto Repertorio è esente dalle tasse di bollo, comecchè tenuto nell'esclusivo interesse dello Stato, e che deve essere presentato soltanto all'Ufficio del luogo di residenza dell'Amministrazione delle Gabelle, cui è addetto l'Impiegato che tiene il Repertorio, ancorchè, ai termini dell'art. 10 della menzionata Circolare, vi siano

stati iscritti atti e contratti stipulati da funzionari residenti in località comprese nella giurisdizione di altri Uffici del Registro. — V. Celerif. 1865, pag. 1585.

Gli articoli di multe che fossero già stati inscritti a carico degl'Impiegati delle Gabelle per quanto riguarda la tenuta del Repertorio dovranno conseguentemente essere annullati.

Il Direttore Generale SACCHI.

SOMMARIO

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 38 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 3038) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 17 luglio 1866.

Aggio di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale fatte in conto delle entrate dello Stato.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; vista la tariffa dei diritti giudiziari in materia penale approvata col nostro Decreto del 23 dicembre 1865, numero 2701; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; udito il Consiglio de' Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

L'aggio di esazione stabilito col Reale Decreto 13 maggio 1862, numero 612, sarà liquidato, quanto alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale fatte in conto delle entrate dello Stato, nella misura uniforme di lire 3. 50 per ogni cento lire. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1243; — 1866, pag. 877 e 641.

Il presente Decreto avrà effetto dal primo del corrente anno, e dalla stessa data cesseranno di aver vigore le contrarie disposizioni dei Decreti precedenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 24 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — A. SCIALOJA.

(N 3018) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1866.

Sono stabilite le tariffe per l'imposta sui dazi di consumo e sui generi di privativa.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE DI ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà concedute al Governo coll'articolo 2 della Legge in data d'oggi, numero 2987; vedute le disposizioni contenute nel progetto di legge sui provvedimenti finanziari relativamente ai dazi di consumo ed alle privative; considerando che nelle presenti circostanze sia utile non aggravare durante il 1866 con aumenti dei dazi di consumo la condizione finanziaria dei Comuni; sulla proposta del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — DAZI DI CONSUMO.

Art. 1. L'imposta in pro dello Stato, istituita colla Legge 3 luglio 1864, numero 1827, sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, della carne, si estenderà, cominciando dal 1° gennaio 1867, alle farine, al riso, agli olii, al burro, al sego strutto bianco e allo zucchero. — Sono sostituite le annesse tariffe, allegato *A*, firmate d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, a quelle che andavano unite a detta Legge. — Nella esportazione dai Comuni per l'estero dei prodotti compresi nella predetta tariffa sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno stabilite con Decreti Reali. — Nell'uscita dai Comuni chiusi le disposizioni dell'articolo 17 della Legge 3 luglio 1864 sovracitata circa la restituzione del dazio dell'uva, mosto e vino sono applicate anche agli oli e alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito Regolamento.

2. Per l'applicazione delle nuove tariffe i Comuni sono divisi in quattro classi, e per la riscossione dei dazi in esse determinati è mantenuta la distinzione di Comuni chiusi e di Comuni aperti.

3. Sono Comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti. — Sono Comuni di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50,000. — Sono rispettivamente Comuni di terza e quarta classe quelli che la per Legge 3 luglio 1864, numero 1827, erano di quarta e quinta classe. Conseguentemente le prescrizioni dei due primi capoversi dell'articolo 5 di detta legge non sono applicabili che ai Comuni delle prime tre classi. — Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell'articolo 5 stabilite pei Comuni di quinta classe. — V. Celerif. 1864, pag. 1537 e seguenti.

4. Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati riguardo all'imposta come animali che vi entrano. — Si estenderà il dazio anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei Comuni chiusi quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale. — La stessa disposizione si applicherà agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario. — Sarà provveduto con apposito Regolamento al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, destinati all'interna consumazione.

5. L'articolo 8 della Legge suddetta è applicabile a tutte le carni annoverate nella nuova tariffa.

6. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'articolo 1 ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino all'importo del 10 per cento sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina, pane, pasta e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo. — Potrà inoltre il Governo del Re acconsentire che questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore, previo il parere della deputazione provinciale. — Potrà infine, durante il 1866, sulla domanda dei Municipii, previo il parere della Camera di Commercio e sentito il Consiglio di Stato, aggiungere altre materie di consumo locali a quelle sopraindicate sulle quali possano imporre una tassa i Comuni.

7. Sono mantenute tutte le disposizioni della Legge 3 luglio 1864, numero 1827, che non siano espressamente modificate col presente Decreto.

8. I Comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio, a datare dal 1º gennaio 1867, estendendolo anche ai nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei Comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi, e per gli aperti ai diciassette decimi del canone che ora corrispondono. — I Comuni già convenuti col Governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze, dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale di cui al capoverso precedente. — Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere alla riscossione anco mediante appalti provinciali. — Pel Comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria e sull'aumento della sua popolazione. — Per gli altri Comuni, ad eccezione di quello di Torino, per cui venne specialmente provveduto, si terrà per base della loro classe la popolazione accertata ufficialmente il 31 dicembre 1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni posteriori.

9. Pei Comuni, nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata

ceduta alla Società dell'appalto generale, il Governo potrà affidare alla Società stessa anche la riscossione dei nuovi dazi, dovendo in questo caso la Società concessionaria pagare così pei Comuni chiusi, come pei Comuni aperti quel maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni delle tariffe portate dal presente Decreto.

10. In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con Decreto Reale alla esenzione temporaria del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori dei dazi in confronto degl'introiti medii dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa. — A coloro che abusino di codesta esenzione saranno applicate le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

11. Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo chi in frode della Legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio; o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta. — A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena del carcere estensibile a tre mesi. — Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato o dei Comuni, agli Agenti della forza pubblica, alle Guardie doganali ed alle Guardie comunali che abbiano partecipato al contrabbando. — Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre Leggi penali.

12. È fatta facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano a tutto l'anno 1867 anche oltre il limite del *maximum*, di cui all'articolo 13 della Legge 3 luglio 1864, numero 1827, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.

TITOLO II. — PRIVATIVE.

CAPO I.

13. La tariffa del prezzo di vendita dei sali, compreso il decimo di guerra, è stabilita come nella annessa tabella, allegato B, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze. — Con altro Decreto sarà fissato il tempo in cui la suddetta tariffa entrerà in vigore.

14. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita il sale per l'agricoltura e la pastorizia, preparato tanto in formelle quanto in polvere.

15. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in vendita in una zona del raggio di 20 chilometri dal confine di terra, tabacco trinciato di terza qualità al prezzo di lire 2. 20 al chilogramma.

16. I prezzi di vendita dei tabacchi *leccesi*, a datare dal 19 luglio prossimo venturo, sono fissati come alla tabella, allegato C, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze. — V. Celerif. 1865, pag. 1313.

CAPO II.

17. L'introduzione dei tabacchi in foglia e lavorati nelle Provincie Siciliane, a cominciare dal 1° gennaio 1867, sarà soggetta al pagamento dei diritti indicati nella tabella, allegato D, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

18. Dalla stessa data rimane vietata nelle Provincie Siciliane la coltivazione del tabacco.

19. Al trasporto ed al deposito dei tabacchi saranno applicate, nella zona doganale siciliana, le prescrizioni della Legge doganale sul caffè e sugli zuccheri trasportati e custoditi nella zona stessa.

20. Le infrazioni dell'art. 17 del presente saranno punite coll'applicazione delle pene stabilite dalla Legge doganale. Le infrazioni all'articolo 18, colle pene comminate dalla Legge sulla privativa dei sali e tabacchi, pubblicata col Decreto Reale 15 giugno 1865. — Sarà provveduto con Decreti Reali alla limitazione dei porti in cui sia permessa l'introduzione dei tabacchi, ed alle discipline occorrenti a mantenere una effettiva sorveglianza sul movimento dei tabacchi greggi e dei tabacchi lavorati nei magazzini e nelle manifatture delle Provincie Siciliane.

CAPO III.

21. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze dell'anno 1867 la maggiore spesa di L. 500,000 ripartite come segue:

Nella *parte ordinaria* per aumento nel personale delle Guardie doganali in Sicilia . . . . L. 300,000

Nella *parte straordinaria* per acquisto di macchine . » 200,000

CAPO IV.

22. A partire dal 9 luglio prossimo venturo è abolita nelle Provincie Napolitane la privativa dei nitri. — I nitri che saranno importati dall'estero andranno soggetti al pagamento del dazio di entrata stabilito dalla tariffa doganale.

23. La fabbricazione e la vendita delle polveri da fuoco e dei prodotti esplodenti similari, ad eccezione del cotone fulminante, sono riservate allo Stato. — Tale privativa sarà estesa col 1° gennaio 1867 a tutte le Provincie del Regno, ad eccezione della Sicilia.

24. Le qualità ed i prezzi di vendita delle polveri da fuoco sono determinati nell'annessa tariffa, allegato E, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

25. Sono applicabili alla privativa delle polveri, compatibilmente alla loro natura, le disposizioni tutte, anche punitive, portate dalle Leggi

delle privative sui tabacchi in quanto non venga nel Decreto attuale diversamente disposto. — La multa pel contrabbando delle polveri sarà misurata in ragione di lire dieci a lire trenta per ogni chilogramma.

26. È proibito il transito delle polveri da fuoco attraverso il Regno, senza licenza del Ministero delle Finanze. — I contravventori a tale divieto saranno puniti colle pene fissate pel contrabbando.

27. L'importazione delle polveri è permessa per uso particolare, mediante il pagamento del dazio stabilito dalla vigente tariffa doganale.

28. L'esportazione della polvere da fuoco è libera. — Coloro peraltro che avessero acquistato dalle Finanze polveri da fuoco per l'esportazione a prezzo di favore, saranno puniti colle pene del contrabbando, ove le trattenessero o le reintroducessero furtivamente nel Regno. — La multa però sarà misurata in ragione di lire cinque a lire quindici per ogni chilogramma. — Per la commisurazione delle multe le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero.

29. Per ciò che riguarda la vendita delle polveri all'ingrosso e al minuto, il loro trasporto ed i rapporti fra gli spacciatori e l'amministrazione, le cautele sulle polveri che si esportino a prezzo di favore e per quanto altro si riferisca alla esecuzione del presente Decreto, sarà provveduto con apposito Regolamento approvato con Decreto Reale.

Capo V. — *Disposizioni transitorie.*

30. All'epoca in cui andrà in vigore il presente Decreto dovranno essere chiuse tutte le fabbriche dei privati.

31. Il Governo sulla domanda dei proprietari industriali rileverà da essi gli utensili, le macchine, le polveri da fuoco e le materie prime che esistessero in detti stabilimenti e fossero in corrispondenza coll'ordinario esercizio dei medesimi. È pure autorizzato a rilevare, ove lo creda opportuno, i relativi terreni, corsi di acqua e fabbricati, attenendosi, all'occorrenza, alle prescrizioni sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità.

32. Le polveri da fuoco che non fossero acquistate dal Governo, dovranno essere notificate e depositate a spese dei proprietari di detti stabilimenti in luoghi custoditi, per essere entro sei mesi dalla dàta della loro consegna esportate all'estero.

33. Chi non notificherà o depositerà nei termini prescritti le polveri da fuoco, o chi dopo sei mesi dall'attuazione del presente Decreto possedesse polveri da fuoco non provenienti dai magazzini dello Stato, o non fosse in grado di giustificare il pagamento del dazio d'importazione, sarà passibile delle pene del contrabbando. — *V.* Annotazioni *alla pag. 1216.*

Capo VI.

34. Per l'attuazione della privativa delle polveri da fuoco nelle Provincie cui viene estesa è assegnata la somma di lire 500,000 da stanziarsi metà nel bilancio passivo, parte straordinaria, del Ministero delle Finanze dell'esercizio corrente, e metà nel bilancio passivo dell'esercizio 1867.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

Allegato A.

TARIFFA DEL DAZIO INTERNO DI CONSUMO.

	COMUNI			
	Classe			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Bevande.				
Vino ed aceto in fusti . . . . l'ettolitro	7 »	5 »	4 »	3 50
Id. in bottiglie . . . . l'una	» 15	» 10	» 05	» 05
Il vinello, il mezzovino, la posca, l'agresto, pagano la metà del vino.				
Mosto (nei soli comuni chiusi) . l'ettolitro	5 50	4 »	3 »	2 50
Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi (nei soli comuni chiusi) . . il quintale	3 50	2 50	2 »	1 50
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac . . . l'ettolitro	24 »	16 »	12 »	9 »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori. l'ettolitro	40 »	30 »	20 »	16 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie. l'una	» 60	» 50	» 40	» 30
Carni.				
Buoi e manzi . . . . per capo	40 »	30 »	25 »	20 »
Vacche e tori . . . . »	25 »	20 »	17 »	14 »
Vitelli sopra l'anno. . . . . . . »	22 »	16 »	14 »	12 »
Vitelli sotto l'anno. . . . . . . »	12 »	10 »	8 »	6 »
Maiali. . . . . »	16 »	12 »	10 »	8 »
Id. piccoli da latte. . . . . »	5 »	4 »	3 »	2 »
Agnelli, capretti, pecore e capre. »	» 50	» 40	» 30	» 25
Carne macellata fresca . . . il quintale	12 50	10 »	8 »	6 »
Carne salata, strutto bianco . »	25 »	20 »	17 »	14 »
La tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per 100 in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.				

Segue ALLEGATO A.

	COMUNI			
	Classe			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Farine e riso. (Nei soli Comuni chiusi).				
Farine di frumento, pane e paste: il quintale	2 »	1 80	1 60	1 40
Farine, pane e paste d'ogni altra specie . . . . »	1 40	1 20	1 »	» 90
Riso . . . . »	2 »	1 80	1 60	1 40
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.				
Olii e burro (Nei soli Comuni chiusi).				
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali . . . . il quintale	8 »	7 »	6 »	5 »
Olio minerale, sego . . . . . »	4 »	3 50	3 »	2 50
Frutti e semi oleiferi. . . . . »	2 »	1 75	1 50	1 25
Zucchero (Nei soli Comuni chiusi).				
Zucchero . . . . il quintale	10 »	8 »	6 »	4 »

TARIFFA DELLA TASSA DI FABBRICAZIONE.

Birra . . . . l'ettolitro 7 »

Acque gassose . . . . . » 4 »

Visto d'ordine di S. A. R.

Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA.

Allegato B.

TARIFFA DEI PREZZI PER LA VENDITA DEI SALI.

Qualità dei sali	Prezzo per ogni quintale metrico	*Osservazioni*
Comune e di salso maggiore.	55 »	Nella vendita del sale al minuto il prezzo sarà sempre proporzionato a quello all'ingrosso.
Macinato	66 »	
Di Volterra		
Raffinato in pani e in polvere in scatole	76 »	
Sale proveniente dalla depurazione del nitro	6 »	Il sale proveniente dalla depurazione del nitro sarà venduto per uso esclusivo delle industrie alle quali è accordato il sale a prezzo di favore, e semprechè se ne trovi nei magazzini della amministrazione finanziaria.
Per le fabbriche di soda e riduzione di minerali . . .	Prezzo di costo	
Per le industrie che lo adoperano come materia prima e per l'agricoltura e la pastorizia	12 »	
Per la salagione dei pesci. .	Prezzo ordinario	Ai salatori dei pesci saranno rimborsate lire 40 per ogni quintale dopo la salagione, semprechè si uniformino alle norme all'uopo prescritte.

Visto d'ordine di S. A. R.

Il Ministro delle Finanze

A. Scialoja.

ALLEGATO C.

TARIFFA DEI PREZZI PER LA VENDITA DEI TABACCHI LECCESI IN POLVERE.

Qualità dei Tabacchi	Prezzo di vendita			Osservazioni
	dai magazzini ai rivenditori	dai rivenditori al pubblico		
		all' ingrosso	al minuto	
	per chilog.	per chil.	per ettog.	
Leccese:				
Qualità superiore .	15 »	15 50	1 60	
1ª qualità. . . .	11 »	11 50	1 20	
2ª qualità. . . .	5 20	5 70	» 60	(Prezzo attuale).

ALLEGATO D.

TARIFFA DEI DRITTI D'IMPORTAZIONE DEI TABACCHI NELLE PROVINCIE SICILIANE.

Qualità dei Tabacchi	Unità	Dazio	*Osservazioni*
In foglie ed in coste di foglie. .	1 chil.	1 30	
In foglie senza coste	»	1 50	
Lavorati.			
Di Spagna in polvere	»	8 »	
Altri tabacchi in polvere . . .	»	3 »	
Sigari fini d'Avana e simili. . .	»	10 »	V. nota 100 della tariffa dogan.
Sigari d'ogni altra specie . . .	»	3 »	
Trinciati od in corda, e di qualunque altra preparazione. . . .	»	2 »	

Allegato E.

TARIFFA DEI PREZZI PER LA VENDITA DELLE POLVERI DA FUOCO

Qualità delle polveri	Prezzo di vendita per ogni chilogr.		
	Dai magazzinieri ai rivenditori	Dai rivenditori al pubblico	Dai magazzinieri per l'esportazione
Polvere da caccia sopraffina, ossia reale in scatole di color rosso	8 »	8 50	» »
Id. fina in scatole di color verde.	6 »	6 50	» »
Id. ordinaria in scatole di color bruno	4 »	4 50	» »
Polvere da cannone . . .	3 »	3 30	2 »
Polvere da mina	2 »	2 20	2 »

Osservazioni.

1. Il prezzo dei recipienti per la polvere da cannone e da mina sarà pagato a parte nella misura da determinarsi dal Ministero delle Finanze d'accordo con quello della Guerra.
2. Il prezzo delle frazioni di chilogramma nella vendita a minuto sarà proporzionato a quelli suindicati.

(N. 3019) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1866.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare. sotto date condizioni, la tariffa dei dazi doganali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; vista la Legge in data d'oggi, nº 2987; visto il progetto di Legge sui provvedimenti finanziari; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Governo del Re è autorizzato a modificare la tariffa dei dazi doganali, purchè nessun nuovo dazio di importazione, ad eccezione dei dazi sul vino e sui generi coloniali, oltrepassi il dieci per cento, e nes-

sun nuovo dazio d'esportazione il tre per cento del valore della merce. Questa facoltà durerà tutto l'anno 1866. — *Ved. le* Annotazioni *alla pag. 1216.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firenze, 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3020) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 1866.

Punizioni inflitte pei reati di contrabbando e contro le associazioni di contrabbandieri.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge in data d'oggi, n° 2987: visto il progetto di Legge sui provvedimenti finanziari; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione dei contrabbandieri. — Gli autori, direttori o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi a un anno. — Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita col carcere da uno a sei mesi.

2. Il contrabbando commesso dall'associazione di cui all'articolo precedente, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni. — Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sarà punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col carcere da sei giorni due anni. — Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando. — Si reputerà come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati. — Il contrabbando commesso da colui che non può essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che è provato essere recidivo o rieteratore di due soli contrabbandi, sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi. — Colui che avrà commesso un solo contrabbando, sarà punito colla multa stabilita secondo

i casi dal Regolamento 11 settembre 1862, nº 867, e dalla Legge 13 luglio 1862, nº 710, e 15 giugno 1865, nº 2396. — Ved. Celerif. 1862, pag. 2689, 2145 e 2611; — 1865, pag. 1313.

3. Il contrabbando sarà punito col carcere da 3 a 5 anni: — 1º Quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Per armi s'intendono quelle indicate nell'articolo 453 del Codice penale 20 novembre 1859; — 2º Quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando; — 3º Quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

4. Sarà considerato come agente principale: — Colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato; — Colui che concorra immediatamente coll'opera sua alla esecuzione del reato o nell'atto in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo; — Colui che scientemente e volontariamente somministri alle associazioni di cui all'articolo primo, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, danaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando.

5. Sono considerati quali complici: — 1º Coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o s'intrometteranno per farli vendere; — 2º Coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando; — 3º Coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso, sapendo l'uso che si destinava di farne; — 4º Coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato o assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

6. Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato. — I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato. — Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dai codici penali del Regno. — Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

7. Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione di cui all'articolo 1º, o ignori che nella esecuzione del reato concorrano o sian concorse le circostanze aggravanti di che all'art. 3º sarà punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'articolo 2º.

8. L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati nella presente

legge, sarà punito col *maximum* della pena. — Saranno anche puniti col *maximum* della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

9. Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente Legge, saranno condannati alle multe stabilite nel Regolamento doganale dell'11 settembre 1862, num. 867, e nelle Leggi sulle privative del 13 luglio 1862, numero 710, e del 15 giugno 1865, numero 2396, ed obbligati solidariamente al pagamento delle stesse multe. — Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla Legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà esser minore di lire 150.

10. La merce o il genere che si voglia fare entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati. — Saranno pure confiscati gli attrezzi impiegati nella preparazione del genere di privativa, le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando. — Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni attualmente in vigore pel riparto delle multe.

11. Nel contrabbando e nei reati parificati al contrabbando, che si commettano nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gl'impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

12. Sarà pubblicato nelle Provincie Toscane l'articolo 453 del Codice penale del 20 novembre 1859.

13. Nulla è immutato alle disposizioni delle Leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando. — Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il *maximum* della pena stabilita dalle Leggi del Regno.

14. Nulla è parimente immutato, pei casi non contemplati in questa legge, alle disposizioni punitive stabilite nelle Leggi e nei Regolamenti in vigore sulle dogane e sulle privative dello Stato. — *V. le* Annotazioni *alla pag. 1216*.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA, — A. SCIALOJA.

(N. 3021) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 1866.

Tasse sui passaporti, sulle vidimazioni e legalizzazioni degli atti, e sull'insegnamento.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; vista la Legge in data d'oggi, nº 2987; visto il progetto di Legge sui provvedimenti finanziari; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I passaporti, le vidimazioni e le legalizzazioni degli atti tanto fatti nello Stato per servire all'estero, quanto fatti all'estero per servire nello Stato, sono tassati conforme alla tariffa unita, allegato *A*, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

2. È data facoltà al Governo del Re, previo il parere del Consiglio di Stato, di aumentare la tariffa di cancelleria dei Consolati. — È data parimente facoltà al Governo del Re di stabilire una tassa sui cittadini e protetti italiani residenti nei paesi nei quali i trattati o gli usi consentono ai Consoli l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale. — Questa tassa sarà divisa in classi, e il suo prodotto servirà per provvedere al sussidio e ritorno in patria degli italiani indigenti ed incapaci di procacciarsi i mezzi di vivere, e ad altri scopi d'istruzione, beneficenza ed utilità comune dei cittadini e protetti residenti del distretto consolare. — Sarà cancellato dal bilancio passivo 1867 quella parte del capitolo 12 del Ministero degli affari esteri che risguarda le spese di rimpatrio ed i sussidi ai quali provvederà la tassa sopraindicata. — È pure fatta facoltà al Governo di assoggettare ad un diritto giornaliero di residenza le persone che soggiornano nei lazzaretti; di imporre una tassa sulle mercanzie depositate e disinfettate nei lazzaretti secondo il peso ed il volume delle medesime, e di mettere a carico dei capitani di bastimento le spese relative alle visite sanitarie ed alle guardie per la contumacia a bordo. Codeste tasse saranno stabilite in misura da non eccedere le spese necessarie per i relativi servizi. — La tariffa e le tasse di cui sopra saranno presentate nella discussione della Legge del bilancio 1867 per essere approvate.

3. Le tasse sull'insegnamento tecnico, liceale ed universitario saranno stabilite e regolate in conformità della tabella, allegato *B*, unita al presente Decreto, e firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze. — Ved. alle pag. 1057 e seguenti.

4. Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno effetto dal 1º agosto prossimo venturo. — *Ved. le* Annotazioni *alla pag.* 1216.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

ALLEGATO *A*. — *Tariffa dei passaporti, delle vidimazioni e legalizzazioni degli atti.*

Passaporti di 1ª classe	L. 20
Passaporti di 2ª classe	» 2
Vidimazioni dei passaporti di 1ª classe	» 5
Vidimazioni dei passaporti di 2ª classe	» 1
Legalizzazioni	» 4

ALLEGATO *B*. — *Tariffa delle tasse sull'insegnamento tecnico, liceale ed universitario.*

1º Tasse scolastiche nelle Università governative
ed altri istituti d'istruzione superiore.

Esame d'ammessione	L. 40
Iscrizione o tassa annuale d'esame	» 100
Esame finale e diploma	» 120

2° Tasse scolastiche negli istituti governativi d'istruzione secondaria.

		Esame d'ammessione	Iscrizione annua	Esame di licenza
Scuole tecniche	L.	5	8	10
Ginnasi	»	10	30	10
Istituti tecnici	»	30	40	60
Licei	»	30	40	60

(N. 3022) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 1866.

Tariffa delle tasse sulle vetture pubbliche e private, e sulle persone di servizio.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II. RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge in data d'oggi n° 2987; visto il progetto di Legge sui provvedimenti finanziari; sulla proposizione del Ministro delle finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I possessori e concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio che per oggetto di speculazione e per servizio altrui, sono sottoposti ad una tassa. — Ved. pag. 1031, e le *Annotazioni* alla pag. 1216.

2. È considerata come vettura pubblica qualunque veicolo sospeso su molle e destinato al trasporto, mediante mercede, di persone o di merci. — Non sono compresi in questo Decreto i veicoli che percorrono le strade ferrate e quelli che sono di proprietà dello Stato.

3. Chiunque intende mettere e tenere in circolazione una vettura pubblica dovrà munirsi di licenza.

4. Non sarà accordata licenza se non si farà constare del pagamento della tassa nella misura fissata dal presente Decreto.

5. Le vetture pubbliche son distinte in due categorie: — La prima categoria comprende le vetture che fanno un servizio a periodi fissi, o con destinazioni determinate, e che contengono più di cinque persone oltre il conduttore. — La seconda comprende tutte le altre vetture da nolo o di piazza di qualunque forma e dimensione.

6. La tassa di licenza cui sono sottoposte le vetture pubbliche è fissata dalla tariffa che va unita al presente decreto, e che servirà di base anche agli abbonamenti.

7. Ogni possessore, a qualunque titolo, di vetture sospese su molle, destinate al trasporto delle persone è sottoposto ad una tassa, la quale è fissata dalla tariffa unita al presente Decreto.

8. La tassa sulle vetture private, che sieno fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi, sarà raddoppiata.

9. La tassa sulle vetture pubbliche è dovuta nel Comune dove è stabilita la sede principale del servizio; quella sulle vetture private, nel luogo ove se ne fa l'uso ordinario; e sarà pagata a trimestri anticipati. — Il trimestre cominciato s'intenderà per compiuto.

10. Chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, sarà sottoposto ad una tassa di lire 3 per ogni serva, e di lire sei per ogni servitore, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio e il vitto dalle persone da cui dipendono. — La tassa sarà raddoppiata per quei servitori che indossassero livrea;

11. Non si comprendono nel novero di domestici: 1. I commessi, fattorini, operai, giornalieri, e salariati che prestano i loro servigi per lavori agricoli, industriali e commerciali; — 2. I trabanti e i soldati di confidenza; — 3. I vetturali, sorveglianti e

mozzi delle vetture pubbliche: — 4. I famigli al servizio delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, e degl'istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza; — 5. Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nello stesso alloggio.

12. Sono esenti dalle tasse contemplate in questo Decreto: 1. Il Re ed i membri della famiglia reale; — 2. I Rappresentanti e gli Agenti di Potenze estere, salvo che sieno regnicoli o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi Agenti dipendono; — 3. I fabbricanti o negozianti di carrozze per il loro commercio; — I possessori di veicoli d'ogni specie destinati esclusivamente al trasporto delle merci.

13. È data facoltà ai Comuni di sovrimporre centesimi addizionali al principale delle tasse contemplate in questo Decreto, ma in nessun caso la sovraimposta potrà oltrepassare il 50 per cento della principale.

14. Con Regolamento da approvarsi per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, sarà provvisto all'esecuzione ed applicazione di questo Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

Tariffa delle tasse sulle vetture.

	Nei comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 50 mila abitanti	Nei comuni aventi popolazione agglomerata non minore di 10,000 abitanti e non maggiore di 50,000	Negli altri comuni aventi popolazione agglomerata minore di 10,000 abitanti
Vetture pubbliche.			
1° Vetture di prima categoria per ogni posto da viaggiatori, e per ogni chilometro di percorrenza	L. 0 01	0 005	0 0025
2° Vetture di seconda categoria, tassa fissa annuale . .	» 60 »	40 »	20 »
Vetture private.			
3° Vetture a quattro ruote con più di tre posti, compreso il conducente, disponibili per trasporto delle persone, e vetture a quattro ruote e a due cavalli.	» 40 »	20 »	10 »
4° Vetture a quattro ruote e ad un solo cavallo, con meno di tre posti disponibili, escluso il conducente	» 20 »	10 »	5 »
5° Vetture a due ruote . . .	» 12 »	8 »	4 »

Visto d'ordine di S. A. R. — A. SCIALOJA.

(N. 3023) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 1866.

Norme per l'esazione dell'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati, e di quella sui redditi della ricchezza mobile.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge in data d'oggi, n° 2987; visto il progetto di Legge sui provvedimenti finanziari; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Per l'anno 1866 le imposte qui appresso indicate verranno riscosse nella misura e secondo le norme stabilite nel presente Decreto.

Art. 1. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della Legge 14 luglio 1864, n° 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della Legge 26 gennaio 1865, n° 2136. — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

2. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla Legge 26 gennaio 1865, n° 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla Legge 11 marzo 1865, n° 2272. — V. Celerif. 1865, pag. 258, 827, 1030 e 1089.

3. La Legge 14 luglio 1864, n° 1830, che stabilì una imposta sui redditi della ricchezza mobile è mantenuta in vigore. — Pel primo semestre del 1866 il Governo è autorizzato ad esigere l'imposta, valendosi dei ruoli rettificati del 1865. — Pel secondo semestre del 1866 l'imposta sarà applicata colle modificazioni introdotte in forza degli articoli seguenti.

4. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile è stabilita dal 1° luglio 1866 nell'aliquota uniforme dell'8 per cento sopra il reddito imponibile di ciascun contribuente. — Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della citata Legge, non sono superiori alle 250 lire imponibili, sono esenti da imposta. — I redditi di ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa Legge saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 250 lire imponibili. — Quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti o da ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della Legge suddetta o da beni stabili spettanti allo stesso contribuente, questi abbia in complesso un reddito superiore alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della Legge, pagheranno il 4 per cento. — Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della Legge, sono superiori alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, pagheranno il 4 per cento. — Quando il reddito complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 350 imponibili, sarà tassato con l'aliquota dell'8 per cento.

5. Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali, che si pagano dal Tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta mediante ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio, di pensioni o di assegni.

6. Le Provincie, i Comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.

7. Le Direzioni delle Casse Ecclesiastiche, gli Economati e le Amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettanto dichiarazioni parziali in ciascun Capo-luogo di quelle Provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile. — I Consigli Provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i Comuni secondo la prove-

nienza loro. — Le Banche e gli Istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune ove hanno sede, succursale, o agenzia, e i possessori di più stabilimenti industriali dove gli stabilimenti sono posti. I redditi relativi alle obbligazioni delle società anonime saranno dichiarati nella sede principale della società.

8. Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i contribuenti faranno le loro dichiarazioni e pagheranno le loro quote d'imposta nei luoghi stabiliti dalle disposizioni della Legge 14 luglio 1864, n° 1830, — V. Celerif. 1864. pag. 1543, 1796 e 1820.

9. Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta, sarà fatta menzione di quelli di cui è parola nei precedenti articoli 5, 6 e 7. — Nel caso in cui un contribuente sia tenuto a fare la dichiarazione in più Comuni, dovrà in ognuno di essi far menzione dei redditi dichiarati.

10. Le liste dei contribuenti preparate dalle Giunte municipali, e le dichiarazioni fatte dai contribuenti verranno rivedute ed appurate da uno o più Agenti finanziari ai quali sono date tutte le facoltà che la Legge 14 luglio 1864, N. 1830, attribuisce alle Commissioni di sindacato. — L'Agente finanziario sarà però tenuto di mandare avviso al contribuente per cui avesse fatta la dichiarazione, od aumentato il reddito dichiarato.

11. Le Rappresentanze comunali o consorziali nomineranno due Delegati, che uniti ad un Delegato del Governo formeranno una Commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti. — Quando un Comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di dodici mila abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata la proporzione fra i membri elettivi e i Delegati del Governo. — Le Commissioni comunali o consorziali rinvieranno col loro avviso il ricorso all'Agente finanziario, il quale, quando annuisca al parere della Commissione, farà sulle schede e sulle tabelle dei redditi le occorrenti rettificazioni e modificazioni; in caso contrario ne deferirà la decisione ad una Commissione Provinciale d'appello. A questa Commissione potranno ricorrere i contribuenti contro i pareri delle Commissioni locali.

12. La Commissione Provinciale d'Appello sarà composta di cinque membri, uno nominato dal Consiglio Provinciale, un altro nominato dalla Camera di Commercio della Provincia o del Capo-luogo della Provincia, e due nominati dalla Direzione Generale delle Tasse; il quinto sarà nominato dal Prefetto ed avrà la presidenza della Commissione. — Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio Provinciale e per metà alla Direzione delle Tasse.

13. Pei casi di conflitto fra Comuni e consorzi intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e pei casi d'iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nelle tabelle di più Comuni di diverse Provincie, sarà ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal Ministro delle Finanze. — Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni Provinciali d'appello, ricorsi che riguardino l'applicazione della Legge. Ma il giudizio delle Commissioni provinciali quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma dell'articolo 26 della Legge 14 luglio 1864, N. 1830.

14. Pel secondo semestre dell'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente: — I proprietari dei beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno la entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni, e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile. — Si terrà conto in deduzione: — 1. Dei debiti ipotecari, chirografi e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo; — 2. Della tassa fondiaria e della sovrimposta provinciale e comunale. — Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento all'anno.

15. Dal 1° luglio 1866 saranno applicate, rispetto alle imposte e sovrimposte provinciali e comunali, le seguenti disposizioni: — È data facoltà alle Provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta provinciale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per 100 della medesima. — Uguale facoltà è data ai Comuni; però qualora la Provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei Comuni si

estenderà di altrettantò, in guisa che nel complesso la sovrimposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per 100 della principale. — È esente da sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5 e 14.

16. La facoltà concessa ai Comuni dall'articolo 118 della Legge 20 marzo 1865, numero 2248, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

17. L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino o straniero tenga a sua disposizione nel comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui, quand'anche non occupi o solo rade volte la sua casa od il suo appartamento. — Se la casa od appartamento serve in parte al pubblico uffizio, a scuola, ad istituto di beneficenza, ad opifizio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa. — Per gli appartamenti che si affittano mobiliati, e per quelli che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o dal primo inquilino, che se ne rivarranno sugli inquilini o subinquilini. — Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

18. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione. — Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali. — Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni poste in parità di condizioni.

19. La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva. — La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento. — Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio Comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dentro il limite di 4 a 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti.

20. Quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria giungano complessivamente a pareggiare l'imposta principale Governativa, i Comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo.

21. È fatta facoltà al Governo de' Re, previo l'avviso del Consiglio di Stato, di coordinare con Decreti Reali le disposizioni comprese nel presente Decreto e negli altri della stessa data relative a provvedimenti finanziari, con quelli delle Leggi in vigore, e di concordarle fra loro per quanto concerne la loro esecuzione.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

RELAZIONE

Fatta a S. A. R. dal Ministro delle Finanze il 30 *giugno* 1866.

Altezza Reale! Nel progetto del bilancio pel 1866 fu iscritta la somma di 66 milioni fra le entrate dello Stato, per l'imposta sulla ricchezza mobile, ma vi si aggiunse un'annotazione, dalla quale risultava essere quella somma registrata soltanto a forma di dimostrazione nella tabella delle entrate.

In ogni modo la Legge che approvar doveva il bilancio non ha avuto luogo, ed invece il Governo del Re ebbe ed ha il debito di riscuotere le imposte secondo le leggi vigenti.

La Legge per la riscossione dell'imposta di 66 milioni sulla ricchezza mobile del 1865 cessò di aver vigore col 31 dicembre di quell'anno; eppercið prima del Decreto del 28 giugno che la stabilisce, in conformità del voto del Parlamento, non vi fu Legge dello Stato che prescrivesse il pagamento di alcun'imposta sulla ricchezza mobile del 1866.

Oltre di che il mio onorevole predecessore aveva già introdotto in Parlamento un disegno di legge per una imposta sui redditi di ricchezza mobile, nel quale dichiarasi

codesta imposta esente da sopratasse provinciali e comunali; ed io medesimo più tardi a questo disegno di legge ne sostituii per ordine di S. M. un altro, che sebbene diverso dal primo in alcune parti, era quanto alla esenzione dalle sopratasse conforme al precedente. — *Ved. le* Avvertenze *alla pag.* 1216.

In questo stato di cose dovendo per la necesità delle Finanze dello Stato, delle Provincie e dei Comuni procedere alla compilazione dei ruoli della tassa fondiaria, non era possibile dividere la somma delle sopratasse locali tra questa imposta ed altra sulla ricchezza mobile, che realmente non esisteva per legge; nè era possibile che dal Governo si prevedesse potere nel corso dell'anno aver luogo simile divisione; quando egli medesimo aveva proposto che la futura tassa sull'entrata fosse esente da sovratasse. Per queste ragioni sottoposi all'approvazione del Re il Decreto che porta la data del 4 marzo 1866, col quale fu provveduto alla formazione de'ruoli della fondiaria con l'inclusione dell'intera somma votata dalle Provincie e dai Comuni per sopratassa alle contribuzioni dirette. — Ved. alle pag. 526 e 529.

Dacchè pertanto era prudente cosa riserbare ulteriori provvidenze, che potevano essere cagionate da disposizioni legislative diverse dalle proposizioni ministeriali; fu nel Decreto medesimo dichiarato che la inclusione dell'intiera somma delle sopratasse ne'ruoli delle sole due imposte dirette legalmente esistenti, cioè la prediale e la tassa su'fabbricati, era provvisoria, e che perciò si sarebbero fatti a suo tempo i compensi che avrebbero potuto diventar necessari.

Ora però essendo stato per Decreto dell'Altezza Vostra Reale sanzionato il progetto di legge già votato dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento pel quale l'imposta sulla ricchezza mobile sia percepita nel 1866 in due modi, cioè: pel primo semestre secondo i ruoli del 1865, dedotte le quote de'contribuenti di sola tassa minima, e pel secondo semestre con altre norme, che ne mutano essenzialmente il procedimento e la misura, ed essendo stato disposto che questa tassa entro certi confini sia soggetta alle sovra imposte provinciali e comunali, si appalesa la opportunità di modificare le disposizioni già date coi Decreto 4 marzo 1866.

E ciò può farsi senza disturbare gran fatto l'andamento delle cose amministrative, avvegnachè la formazione de'ruoli ordinata col citato Decreto del 4 marzo non è ancora definitivamente compiuta, per la necessità di bene appurare lo stralcio de'fabbricati, e per le dilazioni che si son dovute accordare alle Giunte ed alle Commissioni d'Appello per l'accertamento de'fabbricati in tutto il Regno, e dei terreni nelle Provincie Subalpine.

Ond'è che ho creduto conveniente introdurre nella finale compilazione di que'ruoli le distinzioni che nel 4 marzo non potevano essere prevedute; e sebbene per i nuovi metodi introdotti nella applicazione della tassa sui redditi di ricchezza mobile non si possa con esattezza calcolarne in previsione la quantità, tuttavia si renderà più vicino all'ultima sua normale ripartizione il pagamento delle sopratasse locali, che dopo l'applicazione di quella imposta potrà cadere a carico de'contribuenti delle imposte fondiarie.

Voglia V. A. R. degnarsi quindi apporre al seguente Decreto la sua sottoscrizione.

(N. 3034) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 1866.

Ruoli per l'esazione dell'imposta sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile con applicazione della sola metà del decimo di guerra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i Regolamenti approvati con Decreti del 25 maggio 1865, numeri 2318, 2319, 2320; visto l'articolo 250 dell'allegato *A* della

Legge 20 marzo 1865, numero 2248; visto il Decreto 4 marzo 1866, numero 2845; visto il Decreto 28 giugno 1866, numero 3023; considerando che in forza del Decreto 28 giugno 1866 fu stabilita una tassa sulla ricchezza mobile soggetta a sopratasse comunali e provinciali, la quale non esisteva al 4 marzo di quest'anno allorchè furono date le disposizioni per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria pel 1866; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Pel 1866 nei ruoli definitivi dell'imposta sui terreni e sui fabbricati sarà applicato per la sola metà il decimo di guerra, e dove i ruoli siano già compilati e spediti, ne sarà ridotta a metà la riscossione.

2. L'ammontare dei contingenti comunali dell'imposta di ricchezza mobile stabiliti pel 1865, dedotte le quote dei contribuenti di sola tassa fissa, sarà provvisoriamente ritenuto per base del riparto delle sovrimposte comunali e provinciali nell'anno 1866 fra le tasse dirette.

3. Le somme complessive stanziate nei bilanci comunali e provinciali del 1866 saranno divise proporzionalmente ai contingenti di ricchezza mobile come sopra depurati ed alle somme riunite d'imposta sui terreni e sui fabbricati dello stesso anno, compresavi la sola metà del decimo di guerra. — *Ved. le* Avvertenze *alla pag.* 1216.

4. Quando la sovraimposta comunale e provinciale sulla ricchezza mobile, dopo la ripartizione fatta nel modo indicato nell'articolo precedente eccedesse in complesso il 50 per cento del contingente di ricchezza mobile, la parte eccedente rimarrà a sopraccarico dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, salvo a suo tempo i necessari compensi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A SCIALOJA.

(N. 3063) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 1866.

La Banca Nazionale Toscana aumenta la sostituzione dei biglietti da L. 20, 50 e 100 a quelli di L. 1000.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà concedute al Governo del Re colla Legge del 1° maggio 1866 (2872); visto il Decreto dello stesso giorno (2873), e quelli successivi relativi alla Banca Nazionale Toscana delli 6 e 19 stesso mese (2877-2920); visto l'altro Decreto dell'11 dicembre 1864 (1454 supplement.), e l'articolo 141 dello statuto di essa Banca; vista infine la deliberazione del Consiglio superiore di detta Banca Nazionale Toscana del 23 ultimo giugno colla quale sarebbesi provvisto per l'aumento di altri cinque milioni di lire in biglietti di minor valuta in sostituzione di altrettanta somma di biglietti da lire mille; considerando che la sostituzione ordinata col succitato Regio Decreto 19 maggio per cinque milioni di lire di biglietti da lire 20,50 e 100, comparisce ora insufficiente a soddisfare i bisogni del pubblico, e quindi ad evitare le difficoltà della circolazione trovasi opportuno nelle attuali circostanze il proposto aumento, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Banca Nazionale Toscana ha facoltà di aumentare la sostituzione di biglietti da lire 20, 50 e 100 ai biglietti da lire 1000 già autorizzata per cinque milioni di lire italiane col Regio Decreto del 19 scorso maggio, sino a concorrenza di altri cinque milioni di eguali lire italiane.

2. La categoria dei biglietti da lire 1000 sarà scemata di altri numero 5000 biglietti in sostituzione di quelli di minor valuta che saranno emessi per effetto dell'articolo precedente. — Ved. alle pagine 841 e 976.

3. La divisione dei nuovi biglietti nelle categorie di lire 100, 50 e 20, i quali quanto alla forma, alle firme, ed al modo di emissione saranno conformi ai precedentemente autorizzati, sarà proposta dalla Direzione della sede di Firenze, ed approvata dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — A. Scialoja.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dell'Interno il 18 luglio 1866.

Sire! Il vostro Ministero si onora di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra i provvedimenti che reputa necessari per reggere le Provincie Italiane liberate dalla occupazione straniera.

La costanza colla quale le Provincie oppresse e le altre tutte si mantennero nel proposito di costituire la unità ed ottenere la indipendenza nazionale ha già da molto tempo consentita quella comunione politica che nel nome di V. M. e delle libere istituzioni fece degli Italiani una sola famiglia.

Occorre perciò che colla pubblicazione di quelle Leggi che sono base del nuovo diritto pubblico d'Italia si consacri l'unità indivisibile della nazione; e quanto all'amministrazione si provveda affinchè le popolazioni nel mutato e più felice ordine di cose trovino subito la soddisfazione dei loro bisogni e dei loro interessi, riservando alla deliberazione del Parlamento gli ordinamenti che non abbiano il carattere della necessità.

Se la Maestà Vostra accoglie queste considerazioni, si degni apporre la sua firma Reale al seguente Decreto.

(N. 3064) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 1866.

Provvedimenti per reggere le Provincie Venete liberate dalla occupazione straniera.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Commissari del Re investiti di poteri speciali saranno delegati temporaneamente a reggere ciascuna delle Provincie Italiane finora soggette all'occupazione austriaca.

2. Nelle Provincie Venete le Delegazioni provinciali sono sciolte. — I Delegati provinciali e i Vice-Delegati cessano dal loro ufficio. — Gli Impiegati delle Delegazioni rimangono a disposizione del Commissario del Re.

3. Gli Uffici amministrativi di ciascuna Provincia dipendono dal Commissario del Re il quale veglia su tutte le altre pubbliche amministrazioni. Gli Uffici di finanza e gli altri Uffici attinenti a materie speciali di amministrazione continueranno a corrispondere con gli Uffici superiori e con quelli centrali del Regno, secondo le rispettive competenze. Tale corrispondenza si terrà per mezzo del Commissario del Re.

4. I Commissari del Re possono ordinare la sospensione dall'ufficio con privazione dello stipendio di qualsiasi pubblico funzionario. La destituzione definitiva sarà riservata al Governo del Re.

5. In caso di bisogno i Commissari del Re possono chiamare al servizio amministrativo anche persone che non vi erano prima addette, ma i chiamati non acquisteranno per ciò titolo ad una nomina definitiva.

6. I Commissari del Re possono fare provvedimenti speciali per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico nella Provincia, e possono allo stesso scopo sospendere l'applicazione di disposizioni particolari di legge ivi tuttora vigenti.

7. I Commissari del Re non possono sciogliere i Consigli comunali, decretare la rimozione di qualsiasi persona dalle cariche comunali e provvedere alla surrogazione di esse. — Le stesse facoltà loro competono rispetto ai deputati delle Congregazioni provinciali.

8. Il Governo del Re provvederà perchè al più presto siano pubblicate ed attuate nelle Provincie Venete le norme della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, numero 2248, relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità comunali. — Costituiti i nuovi Consigli comunali, si procederà alla relazione anche per le Congregazioni provinciali. — Nel resto sono mantenute le istituzioni particolari per i Comuni e per le Provincie, vigenti nelle Provincie Venete.

9. I Commissariati distrettuali continueranno ad esercitare le attuali loro attribuzioni, eccetto quelle concernenti la pubblica sicurezza.

10. Gli attuali Uffizi di polizia sono soppressi. — Per la pubblica sicurezza si destineranno dei elegati Dspeciali i quali corrisponderanno con un Delegato capo della sicurezza in ogni Provincia. Questi sarà all'immediata dipendenza del Commissario del Re. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1037 e 1329; — Suppl. del 1865, N. 2248 e 2521.

11. Il Governo del Re provvederà perchè al più presto siano pubblicate ed attuate le norme della Legge di sicurezza pubblica vigente nel Regno, coordinandole colle disposizioni delle Leggi penali e di procedura ivi in vigore.

12. La forza di sicurezza pubblica sarà ordinata nelle Provincie Venete secondo le norme in vigore nel Regno.

13. Tutti gli affari che prima s'indirizzavano alla Luogotenenza di Venezia si decideranno dai Commissari del Re o dai Ministri. — Gli affari che erano devoluti immediatamente alla Luogotenenza ed in primo grado di cognizione saranno decisi dai Commissari del Re. — Gli affari nei quali la Luogotenenza interveniva perchè vi era reclamo contro la decisione di una Autorità provinciale e subordinata, saranno decisi dai Ministri secondo le rispettive competenze.

14. Gli affari delle Provincie Venete saranno in ciascun Ministero registrati in protocollo speciale e trattati separatamente.

15. Sarà provveduto con Decreto speciale all'amministrazione del fondo del Dominio.

16. Tutti gli affari nei quali la Congregazione centrale è chiamata a decidere a norma dei numeri 1° e 2° dell ordinanza imperiale 31 maggio 1860 saranno devoluti alla cognizione e decisione del Consiglio di Stato.

17. Durante la guerra e fino a che gli Uffici centrali residenti in Venezia non possano avere giurisdizione sulle Provincie Venete già liberate, i Ministri nomineranno rispettivamente dei Delegati speciali i quali eserciteranno le funzioni degli stessi Uffici centrali. — La residenza dei Delegati speciali sarà fissata secondo le circostanze della guerra;, e sarà fatta conoscere al pubblico.

18. Si pubblicheranno nelle Provincie Venete: — lo Statuto; — la Legge per la intestazione degli atti pubblici, e le norme per la promulgazione delle Leggi; — Le Leggi sulla Guardia Nazionale; — le Leggi sulla stampa. — Per l'applicazione delle Leggi sulla stampa saranno date successive disposizioni dal Governo del Re allo scopo di metterle in armonia colle Leggi penali e di procedura penale vigenti nelle Provincie Venete.

19. I Commissari del Re provvederanno alla costituzione della Guardia Nazionale aprendo i ruoli di essa, e applicando immediatamente l'art. 2 della Legge 4 marzo 1848.

20. I Codici, le Leggi ed i Regolamenti che ora esistono nelle Provincie Venete continueranno ad avervi vigore in quanto non siano contrari al presente Decreto ed alle Leggi di cui esso ordina la pubblicazione.

21. Il presente Decreto sarà applicato anche al territorio della Provincia di Mantova ed avrà vigore dal giorno della sua effettiva pubblicazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ferrara addì 18 luglio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — RICASOLI.

(N. 3062) LEGGE

inserta nella Gazzetta ufficiale il 18 luglio 1866.

Affrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio da stabilirsi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gl'individui che, a tenore della Legge del 20 marzo 1854, hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi inscritti di leva o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene, in occasione di ogni leva, fissata per Decreto Reale. — In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i corpi dell'Esercito o presso i soli mobilizzati, secondo la natura della guerra. — Ved. Celerif. 1854, pag. 195 e 289; — Suppl. alla Celerif. 1855, pag. 1.

2. A ricevere le somme di cui all'articolo 1 è istituita una Cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto Reale.

3. L'amministrazione di questa Cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati scelti dalle rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei conti eletti dal Presidente della medesima, e di quattro Ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra. — La commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono. — Nell'intervallo delle Sessioni o delle Legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione. — In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare, e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

4. I proventi della Cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dell'Esercito, secondo le disposizioni della presente Legge.

5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma di anni cinque, non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

a) I sotto ufficiali e i caporali che abbiano compiuto più di cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassano l'età di anni 33 i primi e 30 i secondi;

b) I militari di bassa forza dell'Arma dei Carabinieri Reali, che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella legione degli allievi od in altri corpi dell'Esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

c) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che non oltrepassando l'età di anni trenta, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

6. Sono parimenti ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei Figli di militari o da altri istituti militari, nei quali si riceve un'educazione gratuita, allorchè abbiano compiuta la ferma d'anni otto, cui sono obbligati e si trovino rivestiti del grado di sotto ufficiali o caporali.

7. Sono esclusi dal riassoldamento con premio oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6, anche i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai, i capi-carradori e i vivandieri.

8. In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando, secondo l'art. 1, le affrancazioni sono sospese presso tutti i corpi dell'Esercito.

9. Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma di anni 5 alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi: 1. Un assegno sulla massa individuale non minore di lire 100; — 2. Un soprassoldo annuo di lire 300 durante la ferma; — 3. Una pensione vitalizia, pure di lire 300, alla quale però non si acquista diritto che a ferma ulti-

mata. — Questa pensione può essere cumulata con altra pensione od altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari ed è regolata dalle Leggi relative a queste in ciò che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

10. Il sotto ufficiale che abbia ultimato il periodo dello assoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento, parimente con premio semprechè non oltrepassi l'età di anni 33. — I militari dell'Arma dei Carabinieri possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento semprechè non oltrepassino l'età d'anni 40. — Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'art. 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.

11. Il militare riassoldato, nei modi della presente Legge conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio.

12. I militari riassoldati con premio, che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai Tribunali ordinari o dai Consigli di guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel Regolamento, giudicati immeritevoli di godere i benefizi di cui all'articolo 9, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale. — Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto salvo in tempo di guerra.

13. I militari riassoldati con premio promossi al grado di ufficiale o di guardarme, nominati agli impieghi in Amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati in seguito di rassegna di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione di ritiro e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso. — Questa somma non sarà in alcun caso minore di lire ottocento per quelli promossi Ufficiali.

14. I militari riassoldati con premio che vengono giubilati per motivi dipendenti dal servizio militare, cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, non ostante il disposto del num. 3 dell'articolo 9, diritto alla pensione vitalizia e ne entreranno in possesso dal giorno stesso in cui saranno giubilati.

15. Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio, dopo avere ultimata la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda, entro il termine di un anno a datare dal giorno del ricevuto congedo ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento. — La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente Legge. — In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprassoldo, se non aveva il riassoldato compita la ferma corrispondente.

16. Il Ministro della Guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti da concedersi.

17. La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la Cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente Legge, e che, nel termine di ogni quinquennio, si raggiunga nei limiti di un decimo il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti.

18. Al termine di ogni quinquennio il Ministro della Guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso.

19. La Cassa militare, di cui all'articolo 2, riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per iscambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni all' Erario pubblico per tutti gli

effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della Legge 20 marzo 1854, e agli articoli 8, 9, 10, 11 della Legge dell'8 agosto 1865. — V. Celerif. 1865, pag. 2206.

20. È fatta facoltà al Governo di versare nella Cassa militare di cui all'articolo 2, tutte le somme da pagarsi o pagate per liberazione degli inscritti della classe 1845 e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa centrale di depositi e di prestiti stabilita presso la Direzione generale del debito pubblico.

21. Cesseranno di aver forza di legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel titolo 2, capitolo 3, sezione 2 della Legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, ad eccezione degli art. 124 e 125 che non cessano di essere applicabili ai surrogati ordinari, e dell'articolo 127 applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l'affrancazione dal militare servizio. — Cessano parimenti di aver forza di legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente Legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — DI PETTINENGO.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 284, 285, 362 al 366. — Senato del Regno, N. 4, 17, 18, 19, 20 e 28.

(N. 3065) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 1866.

Nelle Provincie Venete è pubblicata la Legge sulla intitolazione degli Atti governativi e quella sul modo di pubblicare, interpretare e pubblicar le Leggi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicata ed avrà forza di Legge nelle Provincie Venete la Legge 21 aprile 1861, N. 1 degli Atti del Governo del Regno d'Italia, sull'intitolazione degli Atti del Governo, la quale è del tenor seguente:

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

« Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

« Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

« Tutti gli Atti che debbono essere intitolati in nome del Re, lo saranno colla formola seguente:

(*Il nome del Re*)

« PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

« RE D'ITALIA.

« Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

« Torino, 21 aprile 1861.

« VITTORIO EMANUELE. — G. B. CASSINIS ».

Art. 2. È pubblicato ed avrà forza di Legge nelle Provincie Venete l'articolo 1° delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle Leggi in generale che precedono il Codice civile del Regno d'Italia, che è del tenore seguente:

« Art. 1. Le Leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno nel

« decimoquinto giorno dalla loro pubblicazione, salvochè nella Legge promulgata non « sia altrimenti disposto.

« La pubblicazione consiste nella inserzione della Legge nella Raccolta Ufficiale delle « Leggi e Decreti, e nell'annunzio di tale inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del « Regno* ».

Art. 3. Tutti gli Atti pubblici rogati dai Notari dovranno portare l'intestazione : « *Regnando S. M. Vittorio Emanuele II, Re d'Italia* ».

Art. 4. Le Autorità giudiziarie nelle sentenze e negli altri giudicati dovranno premettere la formola : « *In forza del potere conferito da S. M. il Re d'Italia, Vittorio Emanuele II* ».

Art. 5. Il presente Decreto andrà in vigore nel giorno seguente alla sua pubblicazione ; e sarà applicabile ai territori italiani finora soggetti all'Austria mano mano che verranno liberati dall'occupazione straniera, ed in seguito alla effettiva affissione di esso da eseguirsi in ciascun Comune, per cura dei Commissari del Re, secondo le norme vigenti. — Ved. alla pag. 1207.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 19 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — F. BORGATTI.

(N. 3066) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 1866.

Temporaria amministrazione della giustizia nelle Provincie Venete liberate.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti ; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Le Autorità giudiziarie nelle Provincie Venete liberate dall'occupazione austriaca contiuueranno ad amministrare la giustiz a secondo le Leggi mantenute in vigore, e nei limiti attuali delle loro giurisdizioni. — Però i distretti appartenenti alla Provincia di Mantova situati sulla riva destra del Po, di Gonzaga, di Revere e di Sermide, vengono per ora e fino a nuova disposizione aggregati per gli effetti di cui sopra, alla giurisdizione del Tribunale provinciale di Rovigo.

2. Gli affari relativi all'Amministrazione giudiziaria che, a tenore delle norme in corso sotto il cessato regime austriaco, si dovevano dirigere ai Dicasteri centrali e Ministeri austriaci, si dovranno quind'innanzi indirizzare, per mezzo dei Commissari del Re, al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti a Firenze.

3. Con altri Reali Decreti sarà provveduto al modo di regolare i giudizi di seconda e di terza istanza ed alle altre attribuzioni spettanti al Tribunale di Appello ed alla Corte Suprema di Giustizia.

4. I termini giuridici nelle cause ed in tutti gli altri affari civili e commerciali pendenti davanti alle Autorità giudiziarie delle Provincie Venete, e che si trovassero in corso od avessero cominciato a decorrere dal 23 giugno p. p. in poi, rimangono fino a nuova disposizione sospesi. — Ved. alla pagina 1207.

5. Il termine decennale stabilito per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie negli Uffici delle Provincie Venete, che fosse scaduto col 23 giugno ultimo scorso, o fosse per iscadere da tale giorno in poi, rimane sospeso fino a nuova disposizione.

6. Il presente Decreto andrà in vigore nel giorno seguente alla sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

(N. 3067) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 1866.

Determinazioni riguardo ai Funzionari ed Impiegati nelle Provincie Venete che seguirono l'Armata Austriaca.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Tutti i Funzionari ed Impiegati delle Provincie Venete, i quali avessero seguìto l'Armata austriaca, o che in altro modo si fossero allontanati dalla loro residenza all'avvicinarsi dell'Esercito Nazionale, sono considerati come dimissionari. — Salva la facoltà concessa ai Commissari del Re coll'art. 4 del R. Decreto 18 luglio corrente, N. 3064, e senza pregiudizio delle altre disposizioni contenute nel Decreto medesimo, e di quelle più speciali che potranno esser fatte per alcune Amministrazioni, tutti gli altri Funzionari ed Impiegati conservano fino a nuova disposizione il loro ufficio coll'annesso stipendio. — Ved. alle pagine 1207 e 1211.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI.

Firenze, 4 febbraio 1866.

Circolare (N. 295) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Contabilità dei diritti civili e penali dovuti alle Cancellerie Giudiziarie.

Colle disposizioni contenute nella parte quarta del Regolamento sulla contabilità delle Cancellerie giudiziarie approvato col Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, venne fra le altre cose prescritto che tutti indistintamente i diritti di cancelleria fissati dalle nuove tariffe in materia civile e penale, siano essi devoluti allo Stato o riservati a favore dei Cancellieri, debbano essere riscossi da questi ultimi con l'obbligo di renderne il conto mensile ed annuale al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, e di versare il prodotto di quelli devoluti al Tesoro nelle Casse dei Ricevitori del Registro del rispettivo Distretto alla fine d'ogni mese, e non mai più tardi del quinto giorno di quello susseguente, sotto pena di lire 10 in caso di ritardo. — V. alle pagine 577 e 641.

Importando che le premesse disposizioni siano regolarmente eseguite, il sottoscritto nel darne avviso a tutti gli Impiegati dell'Amministrazione prescrive quanto infra:

Il versamento di cui sovra deve essere fatto dai Cancellieri nella Cassa del Ricevitore del Registro nel cui Distretto è compresa la Cancelleria giudiziaria.

Nelle località ove esistono Ricevitori speciali per gli atti giudiziari, il versamento sarà eseguito presso gli Uffici suddetti.

Ciascun Ricevitore nel caso di ritardo al versamento da parte dei Cancellieri ne avviserà il proprio Direttore per gli opportuni uffici presso le Autorità giudiziarie, alle quali è affidata la diretta sorveglianza di questo servizio.

Delle somme loro versate i Ricevitori se ne daranno carico a data corrente sul Registro di riscossione (mod. 5), allibrando i prodotti stessi in una delle colonne in bianco che verrà intestata *Diritti delle Cancellerie giudiziarie devoluti al Tesoro.*

Di tali versamenti i Ricevitori ne rilasceranno al versante regolare ricevuta sullo stampato modulo 15, in cui non ometteranno di specificare il numero corrispondente del Registro d'introito, la causale e l'epoca cui si riferisce la somma versata.

Gli stessi Ricevitori poi verseranno a suo tempo in Tesoreria anche tali prodotti in massa con tutti gli altri del proprio Ufficio senza alcuna distinzione.

Essendo determinato dall'art. 444 del citato Regolamento che i diritti di cui è parola appartengano allo esercizio in cui vengono riscossi, qualora al 31 dicembre qualcuno dei Cancellieri resti in debito e ne versi l'ammontare nel primo mese dell'anno successivo, dovranno i Ricevitori nella quitanza imputare tale versamento all'esercizio finito e non al nuovo incominciato.

Le somme introitate per tali prodotti saranno riportate nei conti mensili (mod. 42 e 43) come nella tabella e conti annuali (mod. 54 e 57) in distinto articolo fra i proventi di servizi pubblici sotto la speciale indicazione *Diritti delle Cancellerie giudiziarie devoluti al Tesoro.*

Le pene pecuniarie dipendenti dall'inosservanza del Regolamento in discorso, che i Ricevitori avessero a riscuotere, saranno allibrate nello stesso Registro (mod. 5) e nella medesima colonna *Diritti di Cancelleria,* ecc., ma in partite distinte da quelle dei prodotti.

Con separate struzioni saranno determinate le epoche ed i modi coi quali si dovrà dai Contabili e dagl'Ispettori procedere alle verificazioni loro affidate dal Regolamento medesimo, avvertendo frattanto che un estratto di alcuni articoli del detto Regolamento verrà pubblicato nella Collezione delle Leggi, Decreti e Regolamenti risguardanti questa Amministrazione, e che a partire dal 1° gennaio 1866 debbono intendersi derogati i Regolamenti, le Istruzioni e le Circolari sulla materia che contenessero disposizioni contrarie alla presente.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 6 *maggio* 1866.

Circolare del Comitato del Corpo dei Carabinieri Reali alle Legioni dell'Arma.

Istruzione sulla provvista ai R. Carabinieri dei registri e stati per servizio di pubblica sicurezza.

Il Ministero dell'Interno avendo introdotte alcune modificazioni alle norme contenute nella Nota del 17 giugno 1861, n° 45061, sulla provvista di stampati occorrenti alle legioni pel servizio speciale del Corpo, mi affretto a portarle a conoscenza di V. S. Ill.ma, perchè abbia per l'avvenire ad uniformarvisi.

1. I registri e stati occorrenti al Corpo pel servizio di P. S. a carico del Ministero dell'Interno saranno in parte stampati ed in parte delineati a mano.

2. Saranno stampati i seguenti:

1° Registro dei processi verbali,
2° id. copia-lettere,
3° Id. di servizio giornaliero,
4° Id. de'mandati di cattura,
5° Id. delle traduzioni,
6° Id. delle persone sospette,
7° Id. degli ordini di travestimento,
8° Id. delle ordinanze espresse,
9° Id. delle persone arrestate,
10. Libretti delle ricevute,
11. Ordini di pernottazione,
12. Id. di traduzione.
13. Fogli di servizio giornaliero,
14. Stati nominativi degli arresti in genere,
15. Id. dei militari arrestati,
16. Id. delle contravvenzioni al porto d'armi ed alla caccia,
17. Quadro dei reati.

3. Gli stati da delinearsi a mano, stante il piccolissimo numero di cui si abbisogna sono:

1° Stati di proposta per gratificazione annuale (mod. numero 1).

2° Id. delle indennità per le traduzioni per la via di mare e per le strade ferrate (mod. numero 2).

3° Stati d'indennità per la scorta dei procacci (mod. numero 3).
4° Id. trimestrali delle spese sogrete (mod. numero 4).
5° Id. dei bilanci dell'attivo e passivo de'fondi di P. S. (mod. numero 5).
6° Id. de rendiconti delle spese ordinarie e straordinarie di P. S. (mod. n° 6).

4. Gli stampati numero 1 e 2 e seguenti sino al numero 13 inclusivamente, di cui all'articolo 2°, saranno provvisti a cura de'vari Comandanti di legione presso i tipografi che ne avranno avuto dal Ministero dell'Interno l'appalto, ed i rimanenti quattro cioè: numeri 14, 15, 16 e 17, la cui consumazione è affatto scarsa, e perciò la loro fornitura per tutte le Legioni verrà affidata ad un solo impresario in Firenze, saranno provvisti direttamente dal Ministero de l'Interno, al quale dovranno dagli stessi Comandanti di Legione essere dirette le richieste.

5. I registri di cui qui sotto, come pure tutti gli altri di prima e seconda divisione, continueranno ad essere fatti stampare per cura delle Amministrazioni legionali e da esse distribuiti agli ufficiali che ne abbisognano al costo di spesa, come è prescritto dal Circolare ufficio in data 24 marzo 1865, numero 1069:

1° Registro degli oziosi e vagabondi,
2° Id. delle contravvenzioni d'ogni genere,
3° Id. dei renitenti,
4° Id. dei disertori.

6. Le coperte annuali o semestrali per le note decadali, e le cartelle delle posizioni per l'Ufficio di protocollo ne la parte che riguarda il servizio speciale dell'Arma, non portando in fronte che una bolletta a stampa di poche parole, non saranno riguardate quali stampati, e perciò come la sua carta e gli altri oggetti di cancelleria saranno provvisti per cura dei Comandi di Legione in seguito a privata aggiudicazione a chi crederanno più conveniente, e per il minor prezzo e per la buona qualità delle somministrazioni, concedere. Così pure verrà fatto per la legatura degli Atti del Governo, dei regolamenti ed altre provviste che occorreranno, le cui spese verranno comprese nel rendiconto trimestrale da trasmettersi al Ministero interni a senso della nota suaccennata.

7. Gli stati da delinearsi a penna di cui all'articolo 3° saranno simili ai modelli qui annessi, sia in quanto alle indicazioni ivi contenute per le dimensioni dello stato.

8. A termini de'capitoli d'appalto, i lavori di stampa verranno eseguiti dal tipografo deliberatario nella propria officina, in seguito a regolare richiesta in iscritto dal Colonnello comandante la Legione.

Detti lavori dovranno corrispondere esattamente ai modelli annessi al capitolato sia per la composizione, sia finalmente per la cucitura e legatura de'registri, libretti, ecc.

9. Il tipografo, alla scadenza d'ogni trimestre, presenterà la nota dei lavori somministrati nel trimestre stesso, che, verificata e vidimata dal Comandante la Legione, sarà rimessa, entro i primi venti giorni del trimestre successivo, al Ministero, col mezzo dell'Ufficio di prefettura per le disposizioni di pagamento.

10. In caso di ritardo o mancanza nel servizio, il Comandante la Legione, previo avviso alla Prefettura locale, sarà autorizzato a provvedersi altrove a tutto rischio e pericolo del provveditore che non adempì esattamente al dover suo.

11. Prima di far tirare le copie degli stampati, dovrà il tipografo presentare le bozze al Comando richiedente, perchè dal Comandante stesso sia apposto appiè d'ogni lavoro il *Visto, si stampi*.

Eseguito il lavoro e verificata la esattezza di esso, sia per la qualità e grandezza della carta e per la legatura, sia per la quantità delle copie tirate, dovrà il tipografo consegnare al Comando richiedente, ritirandone ricevuta, le stampe ordinategli, curandone il trasporto a tutto suo carico e spesa in pacchi ben condizionati, in ciascuno dei quali sia indicato il modello e il numero delle copie che contiene.

In caso di contestazione fra il Comandante di legione e il provveditore, il Prefetto locale darà la sua decisione, e questa sarà inappellabile.

Il Luogotenente Generale Presidente LOVERA.

Firenze, 5 giugno 1866.

Circolare (N. 32) del Ministero dell'Interno di Prefetti.

Invio del programma dell'opera La Sicurezza Pubblica del Regno d'Italia.

Il cav. avvocato Salvatore Correa, Capo della 4ª Divisione di questo Ministero della Sezione 1ª. cui è affidato il servizio della polizia giudiziaria, sta diffondendo il programma di una interessante opera, col titolo *La sicurezza pubblica del Regno d'Italia nelle sue leggi, nella sua organizzazione e nei suoi rapporti col diritto pubblico dello Stato ed internazionale privato.*

Era omai tempo che uomini per ingegno e speciali studi distinti, coadiuvati dalla pratica esperienza in questo importante ramo della pubblica Amministrazione intraprendessero a trattarne l'argomento con larghezza di vedute; e come l'opera prementovata ripromette i più buoni risultamenti, e gioverà come ai funzionari tutti così specialmente anche ai Sindaci chiamati dalla Legge di pubblica sicurezza ad avere mola parte diretta in questa Amministrazione, il sottoscritto non esita di farla conoscere ai signori Prefetti e Colonnelli delle Legioni dei R. Carabinieri, affinchè vogliano curare la distribuzione del programma ai Funzionari ed ai Sindaci, ed i signori Colonnelli ai dipendenti, onde, apprezzatane la importanza, possano favorirne la pubblicazione.

Pel Ministro, Alasia.

Annotazioni.

A miglior agio dei signori Associati cui occorra di consultare gli *Atti del Parlamento* accenniamo il numero d'ordine dei fogli nei quali vennero inserti i Progetti di Legge presentati durante la Sessione Legislativa 1865-66 sulla materia finanziaria e sulle nuove imposte.

Regole per la riscossione delle imposte dirette.

Camera dei Deputati, N. 318 al 324, 366 al 386 *bis*, 388 e 389. — Senato del Regno, N. 9.

Tassa sulle porte e finestre.

Camera dei Deputati, N. 55, 366 al 386 *bis*, 388 e 389.

Nuova tariffa del sale ed abolizione della privativa del nitro.

Camera dei Deputati, N. 57 e 271.

Modificazioni alla Legge sulla tassa di registro, sul lotto e demanio,

Camera dei Deputati, sessione 1863-64, N. 928 al 934. — Sessione 1865-66, N. 62, 63, 64 a 70, 443 al 449, 497 al 311.

Dazio sulla macinazione dei cereali.

Camera dei Deputati, N. 70 all'86.

Imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1866.

Camera dei Deputati, N. 92, 366 al 386 *bis*.

Modificazioni alla Legge sul bollo e sulla carta bollata.

Camera dei Deputati, sessione 1863-64, N. 933 al 936 *bis*. — Sessione 1865-66, N. 102, 103, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 523, 554 al 561.

Esercizio provvisorio del bilancio per tutto l'anno 1866.

Camera dei Deputati, N. 37, 45, 46, 49 al 54, 103, 104, 138, 139, 143, 153, 156, 157 al 202, 329, 356, 358, 499 e 566. — Senato del Regno, N. 16, 40, 49, 74 e 75.

Sistemazione delle imposte dirette; introduzione e modificazione di altre imposte.

Camera dei Deputati, N. 139, 141, 142, 159, 160, 366 al 386 *bis*, 388, 389, 395, 396, 397, 405 al 417, 420 al 430, 433 al 435, 442, 443, 450 al 484, 485, 488, 490, 493, 497, 500 al 504. — Senato del Regno, N. 88 al 98.

Facoltà al Governo di provvedere le Finanze con mezzi straordinari.

Camera dei Deputati, N. 363, 364 e 589. — Senato del Regno, N. 76 e 83.

Proroga dei pieni poteri e conferimento di facoltà straordinarie.

Camera dei Deputati, N. 563, 564 e 565. — Senato del Regno, N. 101 al 108.

N° 39 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

Ved. alla pagina 1218 il SOMMARIO *del presente foglio.*

(N. 1707 *Suppl.*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 9 gennaio 1866.

Statuti della Reale Accademia Albertina di Belle Arti in Torino.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, incaricato interinalmente del portafoglio della Pubblica Istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli statuti dell'Accademia Albertina di belle arti di Torino, annessi al presente Decreto, e firmati d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'Interno, incaricato interinalmente del portafoglio della Istruzione Pubblica.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — NATOLI.

Statuti della Reale Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

(L'Accademia è instituita per diffondere e incoraggiare lo studio delle belle arti, e per onorare coloro che in quelle si fanno eccellenti. Ne è diffuso lo studio coll'insegnamento gratuito; è incoraggiato il merito da premi; sono onorati i valenti col chiamarli a far parte del Corpo accademico).

TITOLO I. — CORPO ACCADEMICO.

Art. 1. Il Corpo Accademico ha per capo il Presidente. — È composto: — Degli attuali Accademici d'onore; — Di Professori esteri in numero indeterminato; — Di Accademici Professori nazionali in numero di 60; — Di soci onorari in numero di 60.

2. Tutti i Professori capi di scuola nell'Accademia sono di pien diritto accademici Professori.

3. Gli accademici Professori nazionali ed esteri ed i soci onorari sono proposti dal Consiglio accademico, e nominati dal Presidente dietro approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

4. Negli accademici Professori, sia esteri che nazionali, sono compresi pittori, scultori, disegnatori ed incisori; sono soggetti distinti per lavori ed opere compite con pubblica lode in questa od in quella delle varie parti dell'arte.

5. I soci onorari sono soggetti distinti nazionali od esteri, che coltivano con lustro alcuna delle arti del disegno, o che in altra maniera ne procurano l'incremento.

6. Ogni accademico ha diploma firmato dal Presidente e controsegnato dal Segretario.

TITOLO II. — ADUNANZE.

7. Il Consiglio accademico si compone di Professori capi insegnanti, ai quali il Presidente potrà aggiungere, se lo crede opportuno, quel numero di Professori nazionali che egli stimerà del caso. — Il Consiglio sarà presieduto dal Presidente, e in sua vece dal Professore capo anziano di età. Il Segretario dell'Accademia vi assisterà per redigere i verbali; l'Ispettore economo per dare quegli schiarimenti, che possono occorrere, inerenti alle sue attribuzioni.

8. Le adunanze sono solenni o generali, ed ordinarie.

9. Nelle solenni siede tutto il Corpo accademico presieduto dal Presidente.

10. Nelle ordinarie intervengono solo i Membri del Consiglio accademico, nel modo indicato all'art. 7; queste adunanze sono presiedute dal Presidente.

11. Le adunanze solenni si fanno di regola annualmente nelle occasioni della esposizione dei lavori e della distribuzione dei premi.

12. Le adunanze ordinarie avranno luogo ogniqualvolta il Presidente voglia consultare il Consiglio accademico intorno alle cose che possono conferire all'avanzamento degli allievi, al lustro delle scuole, al buon andamento delle medesime, ed alla proposta di accademici Professori. Il Presidente non prende parte alla votazione del Consiglio. Questa votazione è semplicemente consultiva, e rimane sottoposta a superiore approvazione.

TITOLO III. -- UFFIZI.

CAPO I. — *Presidente.*

13. Il Presidente sopraintende a tutto ciò che riguarda l'Accademia in generale.

14. Convoca e presiede le adunanze generali ed ordinarie; riceve il giuramento da prestarsi dai Professori, Maestri ed Impiegati; in ciò è assistito dal Segratario dell'Accademia presso cui deve rimanere il minutario.

15. Il Presidente sottopone al Governo i bilanci di previsione delle spese.

16. Il Presidente dispone della dote annua assegnata all'Accademia, ordina le spese necessarie ne trasmette al Governo il conto.

17. Il Presidente è membro nato del Corpo accademico.

18. È incaricato della Direzione assoluta dell'Accademia, ed ha sotto l'immediata sua dipendenza il Personale ed ogni parte del servizio accademico.

19. Governa e regola l'interna disciplina delle scuole.

20. Applica la pena dell'esclusione a tempo perpetuo, agli allievi che l'hanno meritata.

21. Presiede all'accettazione degli allievi, e ne ordina l'iscrizione sui ruoli dell'Accademia.

22. Conferisce le nomine di accademici Professori esteri o soci onorari, e degli accademici Professori nazionali, proposte dal Consiglio accademico dopo ottenuta l'approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

CAPO II. — *Segretario.*

23. Il Segretario distende gli Atti accademici, i processi verbali delle sedute solenni ed ordinarie; è incaricato del carteggio e delle partecipazioni agli accademici.

24. Nelle adunanze veglia particolarmente a ricordare l'osservanza degli statuti e delle antecedenti risoluzioni dell'Accademia, richiamandole, dove occorra, alla memoria degli assistenti.

25. È nominato dal Re sulla proposta del Presidente.

26. È specialmente incaricato, come d'ufficio suo proprio, di discorrere in nome dell'Accademia, e di ragionare pubblicamente in occasione delle adunanze solenni, sempre quando il Presidente non ne avrà dato l'incarico ad uno dei Professori; di registrare negli Atti accademici i cenni principali sopra la vita degli Accademici d'onore, od accademici Professori od onorari, facendone lezione all'Accademia nelle solenni adunanze.

27. Custodisce gli archivi ed il sigillo dell'Accademia, è provvisoriamente incaricato della biblioteca, e controfirma gli Atti accademici. — Ha alloggio nei locali dell'Accademia.

TITOLO IV. — ACCADEMICI.

CAPO I. — *Accademici d'onore.*

28. La categoria degli Accademici d'onore sarà limitata agli attuali accademici, e non verrà rinnovata.

29. Detti accademici siederanno nelle adunanze solenni, ove avranno un posto distinto.

CAPO II. — *Accademici Professori nazionali.*

30. Gli accademici Professori nazionali intervengono alle adunanze solenni; intervengono pure alle ordinarie quelli ai quali il Presidente ne fa personale invito.

Capo III. — *Accademici Professori esteri.*

31. Gli accademici Professori esteri corrispondono coll'Accademia per mezzo del segretario.

32. Partecipano all'Accademia quei pensieri che stimano poter conferire al lustro della medesima, e fanno conoscere i propri lavori felicemente compiti ad onore dell'arte.

33. Presenti in Torino, hanno posto distinto nelle solenni adunanze, per cui ricevono invito dal Presidente.

Capo IV. — *Soci onorari.*

34. I soci onorari assenti corrispondono coll'Accademia per mezzo del Segretario.

35. I presenti in Torino, siedono nelle adunanze solenni, sempre che ne ricevano invito dal Presidente.

TITOLO V. — CORPO INSEGNANTE.

36. L'insegnamento è dato da Professori, coadiuvati da Maestri assistenti.

37. I Professori sono nominati per Decreto Reale sulla proposta del Presidente.

38. I Professori potranno essere dal Presidente designati a compiere l'onorevole incombenza di discorrere pubblicamente nelle adunanze solenni.

39. I Maestri assistenti sono nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione sulla proposta del Professore insegnante, capo della rispettiva scuola approvata del Presidente.

40. Nei casi d'impedimento legittimo dei Professori, il Presidente potrà delegare i Maestri assistenti a farne le veci: non avranno questi però diritto di preferenza nella collazione dei posti vacanti.

41. I Maestri assistenti sono nella dipendenza immediata ed agli ordini dei Professori, i quali hanno l'intera responsabilità delle scuole che loro sono rispettivamente affidate.

TITOLO VI. — SERVIZIO.

Capo I. — *Ispettore economo.*

42. L'Ispettore economo è nominato dal Governo per Decreto Reale dietro proposta del Presidente.

43. Ha alloggio nei locali dell'Accademia.

44. Sta mallevadore per la cura e conservazione di tutte le cose appartenenti all'Accademia, delle quali riceve consegna insieme colla copia dell'inventario in cui sono descritte.

45. Impedisce ogni estrazione o traslazione delle cose medesime non espressamente ordinata dal Presidente.

46. Tiene il ruolo degli allievi ammessi alle scuole, controfirma le schede d'ammissione.

47. Ha ispezione sui modelli, ed è sua particolare incombenza di sopraintendere alla disciplina delle scuole e al buon andamento di ogni ramo di servizio, conformandosi per questo ai cenni del Presidente.

48. È incaricato di fare frequenti rapporti al Presidente intorno al generale andamento della disciplina nell'Accademia.

49. Ha sotto gli speciali suoi ordini il Personale di servizio.

50. È specialmente incaricato delle provviste necessarie, assume l'andamento economico dell'Accademia, e ne tiene la contabilità.

Capo II. — *Applicato.*

51. L'uffizio della Direzione ha un applicato, il quale ha speciale incarico di coadiuvare il Segretario e l'Ispettore economo nel disimpegno delle loro rispettive attribuzioni, e rimane sotto gli ordini dei medesimi. — È nominato dal R. Governo sulla proposta del Presidente. — Ha alloggio nei locali dell'Accademia.

Capo III. — *Sorveglianti e custodi.*

52. I sorveglianti sono nominati per Decreto Ministeriale sulla proposta del Presidente.

53. Hanno per incombenza speciale di vegliare al buon ordine nelle scuole e di richiamare gli allievi al loro dovere.

54. Faranno rapporti verbali quotidiani all'Ispettore.

55. Eseguiscono e mantengono la mondezza nei locali dell'Accademia e più specialmente quella dei gessi, statue ed esemplari.

56. Di questi sorveglianti uno avrà il titolo di primo; avrà inoltre la qualità di custode, e sarà particolarmente incaricato: — 1. Di assistere alla porta delle sale nelle occasioni delle adunanze; — 2. Di accompagnare nelle sale dell'Accademia le persone estranee che si presentano per visitarle; — 3. Di aprire e chiudere le scuole ai giovani nelle ore segnate dai Regolamenti interni; — 4. Di recare i biglietti d'avviso, lettere, ecc., secondo gli ordini del Presidente e del Segretario.

TITOLO VII. — scuolari.

57. Nessun giovane è ammesso alle scuole senza le condizioni seguenti: — 1. Che abbbia compiti gli anni dodici; — 2. Che abbia dato saggio di conoscere gli elementi del disegno. — 3. Che faccia prova di morigerata condotta e ne riporti testimonianza, che soddisfaccia alle premure del Presidente; — 4. Che presenti un certificato d'aver compiuto un corso d'istruzione elementare.

58. I giovani dovranno essere muniti di dichiarazioni onorevoli dei Professori di disegno delle scuole pubbliche.

59. Nessun giovane ammesso alle scuole, vi può rimanere se non prosegue col tenore di sua condotta a meritare l'approvazione del Presidente.

60. Il giovane ammesso alla scuola può, a cagione di demerito, esserne escluso a tempo, o in perpetuo.

61. L'esclusione a tempo si fa per demeriti meno gravi, ordinata nel modo seguente: — Per ventiquattro ore, dal Professore insegnante della scuola; — Per un periodo non eccedente gli otto giorni dall'Ispettore economo.

62. L'esclusione in perpetuo per demeriti più gravi è pronunciata dal Presidente.

63. L'ammessione degli allievi avrà luogo ogni anno nei mesi di ottobre e di novembre, durante i quali gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria dell'Accademia la loro domanda corredata dai certificati, di cui all'art. 57. — La prima ammessione sarà limitata ad un anno in via d'esperimento; spirato questo tirocinio, l'allievo sarà o ammesso definitivamente, o rimandato, quando sul parere dei Professori non si fosse dimostrato atto a proseguire lo studio delle belle arti. — Al momento in cui esso sarà definitivamente inscritto sui ruoli dell'Accademia, egli dichiarerà le sue intenzioni intorno al ramo di studi, al quale vorrà destinarsi.

64. Tutti i giovani ammessi alle scuole sono dall'ora dell'entrata soggetti ai cenni del Presidente ed alle regole disciplinari prescritte per le scuole.

TITOLO VIII. — scuole.

Capo I. — *Ordini generali.*

65. L'anno scolastico incomincia al 6 novembre e termina col 15 luglio.

66. Le scuole sono chiuse nei giorni di precetto, ed aperte negli altri.

67. L'orario è fissato dal Presidente, previo concerto coi rispettivi Professori.

Capo II. — *Corsi d'istruzione.*

68. Le scuole dipendenti dall'Accademia di belle arti sono le une *preparatorie*, le altre *speciali*. — Oltre di queste havvi una scuola serale del nudo a complemento delle scuole di pittura e di scultura.

69. Sono *preparatorie*: — La scuola del disegno; — La scuola di prospettiva e di architettura elementare; — La scuola di anatomia descrittiva.

70. Sono *speciali* quelle a cui si rivolgono i giovani dopo fatta scelta di quello fra i

rami delle arti figurative, al quale intendono applicarsi; e sono: — Le scuole di pittura; — La scuola di scultura; — La scuola d'ornato e plastica ornamentale; — La scuola d'incisione in legno.

71. Il Regolamento delle scuole determina il grado di perfezionamento, a cui devono giungere gli allievi nelle scuole preparatorie prima di passare a questa od a quella delle scuole speciali.

CAPO III. — *Scuole preparatorie.*

Scuola di disegno.

72. I giovani ammessi a questa scuola sono esercitati e diretti: — 1° Nel copiare disegni ed altri esemplari di stile purgato; — 2° Nel mettere insieme, e nel disegnare ed ombrare dal rilievo.

Scuola di prospettiva e di architettura elementare.

73. In questa scuola si pongono le regole del ridurre in prospettiva ogni sorta di oggetti; s'insegna a determinare il grado di luce competente ai corpi delineati, e la teoria delle ombre portate. — Il corso elementare di architettura artistica fatto dallo stesso professore comprende: — La geometria pratica, il corso del Vignola, la teoria delle proiezioni rette, la pratica sul metodo delle ombre, gli esercizi elementari sul chiaro-scuro. — Questa scuola è obbligatoria per tutti gli allievi definitivamente ammessi all'Accademia.

Scuola d'anatomia descrittiva.

74. In questa scuola si sviluppano le principali cognizioni della osteologia e della miologia, corredate da analisi speciali delle differenze dei sessi, dell'età e delle varie razze umane, non che delle leggi fisiche della ponderazione del corpo umano, delle proporzioni generali e speciali del medesimo, descrivendone l'espressione simbolica di ciascuna parte relativamente ai temperamenti e caratteri per mezzo di fisiologiche dimostrazioni.

CAPO IV. — *Scuole speciali.*

Scuola di pittura.

75. In queste scuole i Professori: — 1° Attendono al perfezionamento degli allievi nell'arte del disegno; danno lezioni sopra le statue ed il nudo; esercitano i giovani sopra delle migliori forme imitate dagli antichi; porgono i precetti per adattarle al vero; danno lezioni teorico-pratiche intorno alla cognizione della macchina umana ed applicazione dei precetti e delle norme segnate dai sommi maestri dell'arte; — 2° Insegnano l'arte del colorito; porgono i precetti per l'invenzione, la composizione e la distribuzione, non che l'effetto del chiaro-scuro; ammaestrano gli allievi nello studio delle pieghe e dei panni accomodati sul modello vivo.

Scuola di scoltura.

76. Nella scuola di scoltura s'insegna a modellare in creta dalle più belle statue e dai bassi-rilievi antichi e dal modello nudo. — Vi si prescrivono le regole necessarie per l'invenzione e disposizione delle statue e dei gruppi; vi si eseguiscono in rilievo i partiti di pieghe dai panni accomodati sul modello vivo; si esercitano gli allievi nella composizione mediante bozzetti d'invenzione. — Finalmente vi si istruisce l'allievo nel modo di lavorare nel marmo, e nell'uso della scala di proporzione.

Scuola d'ornato.

77. L'insegnamento di questa scuola sarà diviso in due parti distinte: la prima comprenderà lo studio teorico dei vari generi di ornato, classificati secondo le diverse epoche dell'arte, onde evitare la confusione degli stili. — Nella seconda s'insegnare gli ornamenti direttamente risguardanti l'architettura, e quelle pure che convengono alle mobilie ed allo abbellimento di ogni genere di manifattura. — È aggregata alla scuola d'ornato la scuola di plastica ornamentale.

78. I giovani ammessi a questa scuola dovranno aver fatto il corso della scuola di prospettiva e di architettura elementare, ed aver frequentato per un tempo da stabilirsi la scuola prima di disegno.

Scuola d'incisione.

79. Vi si professano i metodi migliori per l'insegnamento dell'intaglio in legno a norma dei progressi ottenuti in tale arte.

Capo V. — *Scuola del nudo.*

80. La scuola serale del nudo ha luogo nei quattro mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Essa è aperta a quei giovani, i quali ottenogno dai loro rispettivi Maestri facoltà di frequentarla.

81. I due professori di pittura, quello di scultura, quello del disegno ne hanno la direzione mensile a vicenda.

82. Le persone estranee all'Accademia, che intendono di valersene, vi saranno ammessi mediante uno speciale permesso del presidente.

TITOLO IX. — CONCORSI E PREMI.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

83. Si propongono e si distribuiscono dall'Accademia premi maggiori o triennali e premi minori annui.

84. Gli uni e gli altri sono preceduti da concorso aperto ai soli allievi della scuola, dopo il quale si fa il giudizio.

85. Il giudizio sulle opere venute a concorso si fa da una Commissione accademica nominata ogni anno dal Presidente, composta di professori insegnanti e di quelli fra gli Accademici professori, o fra altre persone perite nell'arte che il presidente crederà di dovervi aggiungere. — Tale giudizio avrà luogo con voto ragionato e scritto, del quale si farà lettura e discussione nell'adunanza per ciò assegnata dal presidente.

86. Uno speciale Regolamento determina le condizioni particolari dei concorsi.

87. Le opere giudicate degne di premio si fanno proprie dell'Accademia.

Capo II. — *Concorsi e premi minori.*

88. I premi minori hanno per oggetto lo incoraggiamento dei giovani mediante ricompensa dei loro progressi tanto nella teoria quanto nella pratica. — Il numero e le qualità dei concorsi sono determinati dall'apposito Regolamento.

89. I premi consistono in medaglie d'argento ed in menzioni onorevoli, oltre a quegli altri incoraggiamenti che saranno del caso.

Capo III. — *Concorsi e premi maggiori.*

90. I premi maggiori hanno per iscopo la ricompensa dei lavori che meglio possono mantenere vivo il gusto e il genio del bello nell'arte.

91. Il concorso per questi premi è aperto di tre in tre anni per le arti della pittura e della scultura.

92. Il Consiglio accademico propone i temi i quali debbonsi approvare dal Presidente.

93. Il premio è una medaglia d'oro od altro incoraggiamento da determinarsi a seconda del caso.

94. Le opere presentate ed ammesse al concorso per i premi maggiori sono esposte al pubblico prima e dopo lo scrutinio ragionato che si fa dai Giudici del concorso.

95. Il risultato del giudizio sopra i concorsi e i premi maggiori è fatto pubblico colla stampa.

96. Le opere premiate rimangono proprietà dell'Accademia.

TITOLO X. — POSTI DI STUDIO ALL'ESTERO.

97. I posti di studio all'estero sono il premio di quegli egregi giovani i quali si sono in sommo grado distinti per singolare capacità e per sostenuti progressi nelle pratiche dell'arte.

98. Le norme di tale istituzione verranno determinate in conformità di un nuovo ordinamento generale di belle arti, che stabilirà i Regolamenti di un concorso speciale

generale, a cui potranno prender parte i più distinti allievi delle primarie Accademie di tutto il Regno.

PIANTA DEL PERSONALE DELL'ACCADEMIA.

Presidente.

Uffizio di direzione: Segretario, Ispettore economo, Applicato.

Corpo insegnante: 2 Professori di pittura, 1 Professore di scultura, 1 Professore di disegno, 1 Professore d'ornato, 1 Professore di prospettiva e di elementi architettonici, 1 Professore di incisione in legno, 1 Professore di anatomia, 6 Maestri assistenti alle scuole di pittura, scultura, disegno, ornato e plastica ornamentale.

Inservienti: 1 Custode consegnatario, capo degli inservienti e sorveglianti, 1 Sottocustode, 4 Inservienti sorveglianti.

Firenze, 8 novembre 1865. *Visto d'ordine di S. M.* — NATOLI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro di Grazia e Giustizia il 13 maggio 1866.

SIRE, Pria che le varie parti d'Italia si riunissero avventurosamente in unico Stato, nel Regno Subalpino era già stato vivamente sentito il bisogno di ricostituire le Magistrature giudiziarie, accomodandone l'ordinamento alle mutate condizioni dei tempi ed alle libere forme di governo, inaugurate con affetto di padre, e mantenute con lealtà di Re: perlocchè venne promulgata la Legge 13 novembre 1859.

Costituito poscia il Regno d'Italia, quel novello organamento giudiziario per le Leggi del 27 ottobre 1860, 30 giugno 1861, 19 gennaio e 27 marzo 1862 andò mano mano estendendosi a pressochè tutte le Provincie, tranne le toscane, nelle quali restarono tuttavia in vigore gli organici preesistenti. Ma in quella che le Magistrature del nuovo Regno si coordinavano in gran parte ad un sistema uniforme, ben si scerneva come fosse impossibile cosa procedere ad una completa unificazione di esse pria che venissero a cancellarsi le profonde diversità che esistevano nelle Leggi delle varie Provincie, sicchè fu necessità mantenere i Funzionari giudiziari ripartiti in altrettante graduatorie, quanti furono i riordinamenti successivamente avvenuti.

Essendosi la unificazione legislativa quasi interamente compiuta colla pubblicazione dei nuovi Codici civile e commerciale, di procedura civile e di procedura penale, parve giunto il momento opportuno per dar mano ad un generale organamento giudiziario, che le condizioni dei Magistrati dello stesso Regno venisse ad eguagliare. — Ved. alle pagine 282, 353, 377 e 481.

Ed a questo scopo la Legge del 6 dicembre 1865 determinò in modo uniforme per tutte le Italiane Provincie i vari Corpi e Funzionari giudiziari ed i corrispondenti uffici; designò i gradi gerarchici suddividendoli in distinte categorie, e dettò le norme regolatrici non solo dell'ammissibilità nell'Ordine giudiziario e nei singoli suoi gradi, ma anche dei passaggi dai gradi inferiori ai superiori, e dei vicendevoli trasferimenti dall'Uffizio giudicante a quello del Pubblico Ministero, o dall'uno di questi a quello delle Cancellerie e viceversa. Ma per incarnare il disegno in tutte le sue parti, richiedevasi che fosse in modo definitivo determinata la situazione di ciascun Funzionario in paragone degli altri che trovinsi nell'ordine stesso costituiti o che da ordini distinti e paralleli vi pervengano. E siccome era nella competenza del Potere esecutivo il provvedere a questa parte dell'ordinamento giudiziario, la Legge del 6 dicembre 1865 si tenne contenta di limitare le sue disposizioni a quelle sole norme direttive nelle quali voleva informata l'opera del Governo; le quali norme indicate in parecchi luoghi di quella Legge possono per sommi capi ridursi alle seguenti:

1° Che l'anzianità rispettiva dei diversi Funzionari viene stabilita dalla nomina in ciascun grado, ed in caso di nomine contemporanee da quella dei gradi precedenti, secondo l'ordine gerarchico;

2° Che nel passaggio dalla Magistratura giudicante al Pubblico Ministero o viceversa, i Funzionari recano con seco l'anzianità che avevano nel grado e nella categoria dell'Uffizio dal quale sono usciti;

3° Che nel termine di tre mesi dall'attuazione della citata Legge sarebbero state per Decreto Reale approvate altrettante graduatorie quanti furono i parziali riordinamenti del personale giudiziario, nelle quali sarebbero divisi tutti i Funzionari nominati sino al 31 dicembre 1865, e per contrario i Funzionari che avrebbero avuti nomina e promozione di grado dal 1° gennaio 1866 in avanti sarebbero compresi in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno;

4º Che i Funzionari i quali godono provvigione che superi quella della nuova Legge assegnata al loro grado, seguiteranno a riscuoterla nella stessa misura sino a quando non abbiano raggiunto uno stipendio uguale o maggiore.

Ma qui accade notare che se il grave e delicato còmpito di determinare l'anzianità di ciascun Funzionario o la quota di stipendio ad esso dovuta avesse potuto soddisfarsi col compendiare le diverse graduatorie esistenti in una generale classificazione, la quale comprendesse tutti i Funzionari del Regno, secondo che venne prescritto per coloro che abbiano nomina e promozione di grado dal 1º gennaio 1866, o meglio ancora, se gli stipendi per ciascun grado non dovessero ripartirsi in categorie, forse non sarebbe stata malagevole menarlo a termine nel breve spazio di tre mesi fissato dall'articolo 286 della Legge sull'ordinamento giudiziario, e più utili ancora e certo più definitivi e più stabili ne sarebbero riusciti i risultamenti, cessando ogni antica distinzione nella Magistratura, e riunendola tutta in una sola famiglia ed in una sola graduatoria. Ma, a fronte di un sistema che vuole mantenuti i Funzionari nominati anteriormente al 1º gennaio 1866 in distinte graduatorie, le quali altra volta non furon tutte compilate con gli stessi criterii, e diedero sovente luogo a reclamo da parte degli interessati, ben dovea sorgere la necessità di esaminare innanzi tutto molteplici questioni, la cui soluzione avesse potuto servire di norma alla formazione delle diverse graduatorie da approvarsi con Regio Decreto. E questa disamina doveva indubbiamente protrarre, come in effetto protrasse oltre al termine designato la Sovrana approvazione; ma questo era il solo mezzo che poteva mettere il Governo in grado di provvedere con maturità di consiglio ai diritti dei singoli Funzionari del Regno.

Compreso quindi delle difficoltà del lavoro, e delle sue gravi conseguenze, il riferente istituì due Commissioni composte di Membri scelti nei due rami del Parlamento, nel Consiglio di Stato e nell'Ordine giudiziario, incaricando l'una più particolarmente della graduatoria della Magistratura toscana, e l'altra, più numerosa, delle graduatorie delle altre parti del Regno; e confortato nell'esame delle suddette questioni dal loro autorevole avviso, non dubitò di segnare le seguenti norme direttive per la esatta applicazione dei principii già sanzionati dalla Legge:

1º Che per determinare la precedenza nella medesima graduatoria fra due Funzionari già appartenenti a graduatorie distinte per ragione di località o di uffizio, ancorchè essi sieno di diversa categoria, ovvero l'uno venga richiamato dalla disponibilità, debbesi muover sempre dalla data delle nomine senza aver riguardo alle epoche nelle quali gli speciali ordinamenti delle varie Magistrature intervennero;

2º Che nella ipotesi del numero precedente ove il Funzionario meno anziano abbia già conseguito nella primitiva sua graduatoria una categoria superiore a quella assegnata al Funzionario più anziano, egli conserverà tuttavia l'attuale stipendio, ma allorchè il secondo sarà pervenuto a l'uguale categoria, gli ulteriori aumenti di stipendio dovranno determinarsi in ragione della rispettiva anzianità;

3º Che i Funzionari i quali facciano passaggio da una ad altra carriera, parallela con grado parificato a quello che avevano nell'Uffizio precedente, devono, essendo tramutati ad altra sede, comprendersi nella graduatoria della Magistratura presso la quale vengono destinati;

4º Che la predetta norma deve osservarsi a rispetto dei Funzionari in disponibilità per soppressione d'ufficio o per riduzione di piante, quando siano ricollocati in grado uguale, o pareggiato a quello che già avevano conseguito;

5º Che siano da seguire le stesse regole per ogni altra interruzione di servizio tranne quando trattisi di Funzionario in aspettativa, il cui posto sia tuttora vacante nella sua primitiva graduatoria;

6º Che ai Funzionari destituiti per ragioni politiche, i quali vengono richiamati in ufficio, non sia applicabile il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 257 della Legge sull'ordinamento giudiziario, ma debbasi invece tener loro conto dell'anzianità e del servizio precedente anche quando dal nuovo decreto di nomina non sia stato espressamente revocato quello di destituzione;

7º Che ai Funzionari già posti in aspettativa per motivi di salute anteriormente alla Legge del 6 dicembre 1865, e che siano rientrati in servizio solo dopo la pubblicazione di essa, debba per gli effetti dell'anzianità tenersi calcolo, senza alcuna diminuzione, anche del tempo passato in aspettativa, salvo i diritti già acquistati da altri Funzionari per applicazione delle norme preesistenti;

8º Che i Funzionari, i quali passino dagli Uffici delle Cancellerie nella Magistratura e viceversa, debbono collocarsi nella nuova graduatoria dopo tutti i Funzionari del grado e della categoria ad essi assegnata;

9º Che i soppressi Avvocati dei poveri e loro Sostituti debbono considerarsi uguali in grado rispettivamente ai Procuratori del Re ed ai loro Sostituti, ma con

precedenza di posto, ed esclusa sempre la categoria inferiore dei Sostituiti Procuratori del Re, per modo che gli Avvocati dei poveri ed i loro Sostituti, venendo nominati ai detti uffici, debbono precedere nella corrispondente graduatoria tutti i Procuratori del Re od i loro Sostituti della categoria di cui entreranno a far parte.

Stabilite queste massime, senza le quali le graduatorie non avrebbero potuto informarsi ai principii di equità e di giustizia, parve al riferente che fosse innanzi tutto bisogno d'intendere sollecitamente alla formazione delle graduatorie per la Magistratura delle Provincie Toscane, come erasi già eseguito con i decreti delli 6 e 18 gennaio 1866 a riguardo degli ufficiali addetti alle Cancellerie ed alle Segreterie. Imperocchè, essendo avvenuto il riordinamento giudiziario di queste Provincie solo in virtù del Regio Decreto 6 dicembre 1865, in esse non esiste ancora veruna classificazione che additi neppure in via provvisoria l'anzianità e la rispettiva posizione dei singoli Magistrati. Intervenne frattanto che nel corso dei lavori l'applicazione dell'art. 11 del succitato Decreto, messo a confronto dell'art. 286 della Legge sull'ordinamento giudiziario, fece sorgere in seno della Commissione specialmente incaricata della formazione di queste graduatorie il grave dubbio se i Funzionari tramutati da altre Provincie nella Magistratura Toscana posteriormente al 6 dicembre 1865 e prima del 31 gennaio successivo dovessero comprendersi nella nuova graduatoria o piuttosto mantenersi in quelle alle quali, prima del tramutamento, appartenevano. A maggioranza di voti prevalse l'opinione che quei Funzionari dovessero continuare a far parte delle graduatorie, nelle quali trovavansi anteriormente annoverati. Ma egli era chiaro che dall'avviso manifestato dalla maggioranza di questa Commissione dipendeva la compilazione non solamente delle graduatorie toscane, ma di quelle ancora di tutte le altre provincie nelle quali avrebbero dovuto mantenersi i nomi dei Funzionari già aggregati alla Magistratura toscana. Parve quindi prudente consiglio in questione di sì generale interesse invitare l'altra Commissione perchè di conserva a quella primamente consultata istituissero un nuovo esame della proposta in questione che concerneva non più la sola Magistratura toscana, ma quella di tutto il Regno.

In questa seconda discussione la maggioranza dei componenti la Commissione generale andò in sentenza alla prima contraria, avendo ritenuto che ai Funzionari tramutati in Toscana dal 6 dicembre 1865 al 1° gennaio 1866 non sia applicabile il disposto del 1° capoverso dell'articolo 286 della Legge sull'ordinamento giudiziario, e che essi debbano allogarsi nelle graduatorie delle Provincie ove furono destinati.

In tale stato di cose il riferente per quella deferenza dovuta ad opinioni ambedue rispettabili ed appoggiate a gravi argomenti, credè opportuno di richiedere in proposito l'autorevole parere del Consiglio di Stato, il quale venne col suo avviso a conforto della sentenza seguita nella Commissione generale, la quale si fonda principalmente sulle seguenti ragioni:

1° Che il primo alinea dell'articolo 286 della Legge sull'ordinamento giudiziario, provvedendo in modo generale a che i Funzionari allora esistenti e quelli da nominarsi sino al 31 dicembre 1865 fossero secondo i successivi ordinamenti avvenuti nelle varie provincie del Regno, distinti in altrettante graduatorie da approvarsi con Regio Decreto entro tre mesi dall'attuazione di quella legge, prescindeva da ogni considerazione di origine o provenienza dei diversi Magistrati, e manifestamente accennava a graduatorie da stabilirsi solo dopo il 1° gennaio 1866. Sicchè per la sola ragione di non esistere per la Magistratura toscana alcuna precedente graduatoria non potrebbe essa venire esclusa da quella disposizione, nè introdursi per essa una distinzione che non fosse per le Magistrature delle altre Provincie riconosciuta;

2° Che l'art. 1° del R. Decreto 6 dicembre 1865, n. 2623, espressamente stabilisce che oltre le norme in esso designate, in occasione del nuovo ordinamento giudiziario in Toscana, sarebbero applicabili le disposizioni transitorie contenute nel titolo finale della Legge organica, delle quali fa parte il ripetuto art. 286;

3° Che nessun contrario argomento potrebbe dedursi dall'art. 11 del precitato Decreto, giacchè esso statuendo che dal 6 dicembre 1865 al 1° gennaio successivo si sarebbe provveduto al riordinamento del Personale nelle Provincie Toscane in conformità della Legge sull'ordinamento giudiziario, soggiunge, senza veruna distinzione intorno all'origine ed alla provenienza, che fra gli attuali Funzionari nominati presso le nuove Magistrature ed Uffizi sino al 31 gennaio 1866, la divisione e l'assegnamento degli stipendi debbasi eseguire in ragione di anzianità;

4° Che l'opposto sistema avrebbe dato luogo a grave inconveniente, per il quale i Funzionari che aveano uffizi in altre Provincie e vennero in Toscana tramutati, non potendo essere compresi in altre graduatorie pel disposto dell'articolo 286 si troverebbero fuori di qualunque classificazione. Dopo ciò ogni dubbietà parve dileguata e le nuove graduatorie per la Magistratura di queste Provincie furono con-

dotte a termine, seguendo i principii adottati dalla maggioranza della Commissione generale e dal Consiglio di Stato.

Ma dovendosi la indicata norma applicare alla graduazione di Funzionari, la cui precedente carriera era regolata variamente, per gli uni da una Legge e per gli altri da consuetudini, sorse la necessità di escogitare un temperamento per il quale fosse attuabile una classificazione equitativa fra tutti i Funzionari che devono in essa comprendersi da qualunque Magistratura siano provenienti.

Nelle Provincie Toscane le precedenze tra Magistrati erano, meglio che dai rispettivi gradi gerarchici, determinate quasi eslusivamente dal maggiore stipendio degli uni in confronto di quello degli altri, di guisa che i Presidenti ed i Procuratori regi di alcuni Tribunali, a cagion d'esempio, erano preceduti nel diritto di promozione dagli Auditori e dai Sostituti Procuratori regi di altri Tribunali: laddove per l'opposto la precedenza tra i Magistrati di tutte le altre Provincie del Regno era dalla legge stabilita esclusivamente in ragione del rispettivo grado gerarchico, astrazione fatta dal maggiore o minore stipendio, al quale si aveva riguardo solamente per determinare la precedenza tra Funzionari del medesimo grado. Perciò, mentre nel classificare tra loro i Funzionari prima d'ore soggetti alle stesse norme di carriera, queste esclusivamente si ritennero ad essi applicabili nella nuova graduatoria, si pensò negli altri casi a contemperare i due contrari sistemi per modo che senza far l'uno all'altro prevalere, ciascuno di essi potesse sostanzialmente concorrere alla formazione di una classificazione, nella quale tutti i diritti trovino un eguale soddisfacimento.

Per raggiungere nel miglior modo possibile questo difficile intento fu quindi stabilito che nel concorso di due Funzionari appartenenti l'uno alla Magistratura Toscana, l'altro ad una tra le Magistrature delle altre Provincie, a parità di grado la precedenza spetti al più anziano nel grado, ed in caso di nomina contemporanea a quello che aveva maggiore stipendio, e che a gradi diversi la precedenza sia dovuta al grado più elevato, senza riguardo al rispettivo stipendio, tranne che questo, per quanto si attiene alla ulteriore carriera ponesse in eguale condizione ambi i Funzionari aventi grado diverso, nel qual caso la precedenza debba essere determinata dalla data di nomina nel grado rispettivo.

Per le considerazioni fin qui esposte crede il riferente che se col sistema tenuto in questa delicatissima bisogna non si potè con prontezza pari al desiderio satisfare alle legittime impazienze dei Magistrati e di altri Funzionari giudiziari, meglio assai siasi provveduto alla incolumità dei loro diritti. Epperò nutrendo egli fiducia di poter prossimamente rassegnare alla M. V. le graduatorie delle altre Provincie, la cui revisione già volge al suo compimento, ha l'onore di sottommettere alla Real firma il seguente Decreto di approvazione delle graduatorie della Magistratura nelle Provincie Toscane.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 1866.

Graduatorie dei Funzionari della Magistratura giudicante e del Ministero Pubblico nelle Provincie Toscane.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 286 della Legge sull'ordinamento giudiziario pubblicato con nostro Decreto del 6 dicembre 1865, n. 2626, e l'art. 11 dell'altro nostro Decreto della stessa data, n. 2628, concernente l'attuazione della Legge nelle Provincie Toscane; visti, il nostro Decreto 14 dicembre stesso anno, n. 2636, col quale è determinato il numero dei Funzionari addetti alle Corti, ai Tribunali, agli Uffizi del Ministero Pubblico e alle Preture del Regno, e quelli del 6 gennaio 1866, coi quali è stato costituito e graduato il Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie nelle Provincie Toscane; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le graduatorie dei Funzionari della Magistratura giudicante e del Ministero Pubblico delle Povincie Toscane, annesse al presente Decreto e firmate d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli.

Il nostro Guardasigilli Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto. — Dato a Firenze addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — De Falco.

(Ved. le *Graduatorie* nel Supplimento alla Gazzetta Uffiziale del Regno N. 193).

(N. 3040) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 1866.

Sono autorizzate maggiori e nuove spese sul bilancio passivo della Guerra pel 1866.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 1° maggio 1866, n° 2872; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono autorizzate sul bilancio passivo della Guerra pel 1866, Titolo II, *Spese straordinarie* – le seguenti maggiori e nuove spese rilevanti complessivamente a lire 185,834,710, cioè:

CAPITOLI		Ammontare per ogni capitolo	
Numero	Denominazione	delle maggiori spese	delle spese nuove
38	Carreggio ed attendamento	700,000 »	» »
40 *bis*	Opere di fortificazioni e fabbricati dipendenti a difesa dello Stato e spese diverse per il servizio del Genio	2,000,000 »	(1) » »
41	Competenze in danaro alla forza eccedente i quadri del bilancio ordinario, ed ai personali dai servizi amministrativi presso l'esercito	24,364,570 »	» »
42	Servizio sanitario	5,264,000 »	» »
43	Trasporti e spese relative	13,300,000 »	» »
44	Pane e viveri	76,894,500 »	» »
45	Foraggi	15,593,240 »	» »
46	Spese di casermaggio	1,736,000 »	» »
47	Rimborso ai comuni	1,500,000 »	» »
48	Spese straordinarie casuali	2,000,000 »	» »
49	Acquisto di effetti di vestiario	» »	30,000,000 »
50	Acquisto di cavalli e muli	» »	10,482,400 »
51	Armamento straordinario e spese pel servizio di artiglieria	» »	2,000,000 »
		143,352,310 »	42,482,400 »
		185,834,710	

(1) In aggiunta a pari somma approvata con Legge 6 maggio 1866, n° 2886.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoja.

(N. 3026) REGIO DECRETO

Maggiore spesa autorizzata al bilancio passivo 1866 del Ministero dell'Interno per ispese di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà concedute al Governo del Re colle Leggi 1° e 17 maggio, ecc.:

È autorizzata al capitolo 63 del bilancio passivo del Ministero dell'Interno pel 1866 la maggiore spesa di un milione di lire per ispese di Pubblica Sicurezza.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — SCIALOJA. — CHIAVES.

(N. 3041) REGIO DECRETO

Maggiori e nuove spese autorizzate sul bilancio passivo 1866 della Marina.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge 1° maggio 1866, ecc.:

Sono autorizzate sul bilancio passivo della Marina pel 1866, Titolo II, *Spese straordinarie* - le seguenti maggiori e nuove spese rilevanti complessivamente a lire 9,705,000.

CAPITOLI		Ammontare per ogni capitolo	
Num.	Denominazione	spese magg. spese	delle spese nuove
53	Costruzioni navali (Legge 18 maggio 1865)	500,000 »	» »
54	Arsenale della Spezia	1,500,000 »	» »
56	Stato maggiore generale della Regia Marina ed aggregati	» »	90,000 »
57	Corpo del Commissariato della Regia Marina	» »	50,000 »
58	Corpo sanitario militare marittimo	» »	80,000 »
59	Giornate di cura e materiale di ospedali	» »	100,000 »
60	Corpo Reale Equipaggi	» »	1,200,000 »
61	Maestranza, arsenali e cantieri	» »	60,000 »
62	Corpo Fanteria R. Marina	» »	200,000 »
63	Armamenti navali	» »	200,000 »
64	Pane e viveri	» »	600,000 »
65	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	» »	40,000 »
66	Legnami diversi	» »	200,000 »
67	Canape, cavi, tessuti, materie grasse ed altri materiali	» »	500,000 »
68	Macchine, metalli ed altre materie	» »	700,000 »
68	Artiglierie e munizioni	» »	1,800,000 »
70	Carbone	» »	1,000,000 »
71	Mercedi agli operai	» »	700,000 »
72	Conservazione dei fabbricati	» »	50,000 »
73	Spese scientifiche (materiale)	» »	30,000 »
74	Servizio di stampa	» »	25,000 »
75	Noli, trasporti e missioni	» »	110,000 »
76	Casuali	» »	20,000 »
		2,000,000 »	7,705,000 »
		9,705,000	

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA. — ANGIOLETTI.

(N. 3027) REGIO DECRETO

Maggiore spesa al bilancio passivo 1866 del Ministero dell'Interno pel pagamento di assegni ai Militi a cavallo nelle Provincie Siciliane.

VITTORIO EMANUELE II. RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà concedute al Governo del Re colle Leggi 1° e 17 maggio, ecc.:
È autorizzata al capitolo 29 del bilancio passivo del Ministero dell'Interno pel 1866 la maggiore spesa di L. 360,950 per far fronte al pagamento degli assegni ai Graduati ed ai Militi a cavallo nelle Provincie Siciliane.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA. — CHIAVES.

(N. 3028) REGIO DECRETO

Sono indicate le somme colle quali sarà provveduto agli stipendi e indennità dovute agl'Impiegati, alle spese d'ufficio ed altre occorribili pel servizio dei pesi e delle misure durante il secondo semestre 1866.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Regi Decreti 27 maggio 1866, numero 2963, e 10 giugno successivo, numero 2977, relativi al passaggio del servizio dei pesi e delle misure dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio al Ministero delle Finanze dal 1° luglio 1866; e dovendosi provvedere pel trasporto dei fondi necessari per sopperire alle spese dell'anzidetto servizio nel secondo semestre 1866; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Agli stipendi ed alle indennità dovute agl'Impiegati, non che alle spese d'ufficio ed alle altre spese occorribili pel servizio dei pesi e delle misure, durante il secondo semestre 1866, sarà provveduto con le somme indicate nelle annesse due tabelle A, B, le quali somme sono presentemente comprese nel bilancio dello Stato, e saranno soltanto trasportate dal prospetto delle spese del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio al prospetto delle spese del Ministero delle Finanze.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

Tabella *A.* — *Spesa annua da stralciarsi dal prospetto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e da trasportarsi a quello del Ministero delle Finanze pel servizio dei pesi e delle misure.*

Capitolo			
Capitolo	1.	Amministrazione centrale (Personale)	L. 25,800 00
»	2.	Id. (spese d'ufficio)	» 3,000 00
»	9.	Pesi e misure (Personale	» 504,200 00
»	10.	Id. (spese varie)	» 119 000 09
»	24.	Fitti locali	» 49.022 09
»	26.	Indennità di tramutamento agl'Impiegati	» 5,000 00
»	28.	Casuali	» 5,000 00
»	33.	Pesi e misure (tavole di ragguaglio)	» 5 000 00
»	35.	Assegno di disponibilità	» 7,750 08
		Totale	L. 723,772 00

Tabella *B.* — *Somme da stralciarsi dal prospetto delle spese del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e da trasportarsi su quello delle Finanze per le spese relative al servizio dei pesi e misure, che passa sotto la dipendenza del Ministero di Finanze dal primo luglio 1866 per effetto dei R. Decreti 27 maggio 1866, n. 2963, e 10 giugno successivo, n. 2977.*

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Somme inscritte nel progetto di Bilancio pel 1866	Somme da stralciarsi	Somme restanti
	Spese ordinarie:			
1	Amministrazione centrale (Personale) .	266,450 »	12,900 »	253,550 »
2	Id. (Spese d'ufficio)	29,000 »	1,500 »	27,500 »
9	Pesi e misure (Personale)	504,200 »	» »	» »
10	Id. (Spese varie)	119,000 »	» »	» »
24	Fitti di locali	73,234 61	» »	» »
26	Indennità di tramutamento agl'Impiegati	19,500 »	2,500 »	17,000 »
28	Casuali	49,000 »	2,500 »	46,500 »
	Spese straordinarie:			
33	Pesi e misure (tavole di ragguaglio). .	5,000 »	» »	» »
35	Assegni di disponibilità	29,320 60	» »	» »
	(Ved. la Nota 1 nella pagina seguente)		19,400 »	

Ministero delle Finanze

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Somme inscritte nel progetto di Bilancio pel 1866	Somme da aggiungersi	Totale
	Spese ordinarie:			
54	Personale del Ministero delle Finanze .	1,352,950 »	12,900 »	1,365,850 »
55	Spese d'ufficio ed officina litografica. .	111,000 »	1,500 »	112,500 »
77	Stipendi del Personale dell'Amministraz. provinciale delle Tasse e del Demanio	5,548,375 »	» »	» »
78	Spese d'uf[o] ed indenn. fisse (Tasse e Dem.)	589,300 »	» »	» »
79	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse (Tasse e Demanio) .	1,631,370 »	» »	» »
80	Fitti locali (Tasse e Demanio)	200,000 »	» »	» »
138	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio, e diete per missioni d'ufficio	150,500 »	2,500 »	153,000 »
140	Casuali	351,000 »	2,500 »	353,500 »
	Spese straordinarie:			
142	Assegnamenti agli Impiegati in disponib.	1,001,250 »	» »	» »
163	Pesi e misure (tavole di ragguaglio) .	» »	» »	» »
	(Ved. la Nota 2 nella pagina seguente)		19,400 »	

Nota 1.

Nelle somme inscritte alla colonna 3 si è tenuto calcolo delle variazioni portate dall'appendice al progetto di bilancio 1866 e dal R. Decerto 27 maggio 1866, n. 2963. — Ved. alle pagine 346, 973 e 1002.

Le somme indicate alla col. 4 rappresentanò la metà di quelle esposte a'la Tabella *A*.

Le somme da stralciarsi, relativamente ai capitoli n. 9, 10, 24, 33 e 35 saranno stabilite con altro apposito Decreto Reale a seguito dell'accertamento della spesa occorsa nel 1º semestre 1866.

Nota 2.

Nelle somme iscritte alla colonna 3 si è tenuto conto delle variazioni portate dai Regii Decreti 23 dicembre 1865, n. 2702, e 27 maggio 1866, n. 2963.

Le somme indicate aila col. 4 rappresentano la metà di quelle esposte nella Tabella *A*.

Le somme da aggiungersi, relativamente ai capitoli n. 77, 78, 79, 80, 142 e 163 saranno stabilite con altro apposito Decreto Reale dopo accertata la spesa occorsa nel 1º semestre 1866.

(N. 2998) REGIO DECRETO

Occupazione per uso civile d'un Collegio di Monache in Vittoria (Siracusa).

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; viste le Leggi 22 dicembre 1861, ecc.:

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporaneamente il Collegio di Maria detto di San Giuseppe in Vittoria (Provincia di Siracusa) a favore del Comune e della Congregazione di carità della suddetta città per attivarvi uno spedale e pel collocamento di vari loro uffici, provvedendo, a termini dell'articolo 1 della Legge sopracitata, per ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggio delle monache, e salvi i compensi che i parenti del fondatore del Collegio potessero chiedere in base all'atto di fondazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 3007) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 1866.

Eseguimento della Convenzione postale fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, ecc.:

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti di America conchiusa in Torino l'8 luglio 1863, e le cui ratificazioni furono scambiate in Firenze addì 13 giugno 1866.

Ordiniamo ecc. — Data in Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli.

CONVENZIONE

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Una convenzione postale essendo stata conchiusa fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Torino addì 8 luglio del corrente 1863; convenzione del tenore seguente:

Articoli *convenuti fra il Direttore Generale delle Poste d'Italia, signor cav. D. Giovanni Barbavara, in virtù dei pieni poteri a lui conferiti, ed il signor John A. Kasson, membro del Congresso degli Stati Uniti d'America, investito di speciali poteri a tale effetto, aventi per iscopo di stabilire uno scambio regolare di corrispondenza tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.*

Art. 1. Fra l'Amministrazione delle Poste del Regno d'Italia e l'Amministrazione delle Poste degli Stati Uniti dell'America settentrionale vi sarà un cambio regolare di corrispondenze in pieghi chiusi alle condizioni fissate negli articoli seguenti.

2. Il cambio di pieghi si farà col mezzo dei piroscafi transatlantici e colla mediazione dei paesi che verranno prescelti di comune accordo dalle due Amministrazioni delle Poste d'Italia e degli Stati Uniti. In mancanza di tale accordo su questo punto, ciascuna delle due Amministrazioni designerà di sua propria scelta la linea dei piroscafi e gli Stati intermedi che ella preferisce per l'avviamento delle corrispondenze che spedisce.

3. Il cambio delle corrispondenze fra l'Italia e gli Stati Uniti si farà:

Da parte dell'Italia:

Per la via di Francia ed Inghilterra, dall'Ufficio ambulante da Torino a Susa;

Per la via di Svizzera e di Germania:

1. Dall'Ufficio ambulante da Milano a Camerlata; — 2. Dall'Ufficio natante da Arona a Magadino.

Da parte degli Stati Uniti:

Per la via d'Inghilterra e di Francia, e per la via di Svizzera e di Germania:

1. Dall'Ufficio di Nuova-York; — 2. Dall'Ufficio di Boston.

Le Amministrazioni delle Poste d'Italia e degli Stati Uniti potranno designare di comune accordo altri Uffici di cambio, indipendentemente da quelli sopraccennati ogni qual volta ne riconosceranno il bisogno.

4. Gli oggetti che si potranno cambiare tra l'Amministrazione delle Poste d'Italia e quella degli Stati Uniti, sono i seguenti: — 1. Lettere ordinarie; — 2. Lettere raccomandate; — 3. Carte d'affari ed altri documenti manoscritti che non presentino il carattere di una corrispondenza d'attualità o personale, prove di stampa corrette e campioni di merci compresi quelli di grano o semi che non abbiano un intrinseco valore commerciale; — 4. Giornali e stampe di ogni genere in fogli, in opuscoli o rilegati, carta di musica, incisioni, litografie, fotografie, disegni, carte e piani.

5. Il peso di ciascun pacco contenente campioni di merci, non dovrà oltrepassare 500 gr. Il peso degli altri oggetti potrà estendersi sino a 2000 grammi per ogni pacco, e la loro spedizione sarà regolata in conformità alla pratica vigente nel paese d'origine.

6. Eccettuate le lettere ordinarie e le lettere raccomandate, tutti gli altri oggetti dovranno essere posti sotto fascia od involti, in maniera che gli Ufficiali delle Poste dei paesi di origine e di destino possano facilmente verificarli.

7. La progressione del peso per l'applicazione della tassa per ogni porto semplice dei diversi oggetti enumerati all'articolo 4 precedente sarà stabilita nel seguente modo: — 1. Per le lettere di 15 grammi in 15 grammi; — 2. Per le carte d'affari, e documenti manoscritti, prove di stampa corrette e campioni, di 40 in 40 grammi. Per i giornali e le stampe d'ogni genere, ciascheduna delle due Amministrazioni stabilirà di tempo in tempo la progressione del peso che essa crederà più conveniente rispetto agli usi particolari del paese d'origine, a patto però che il *minimum* del peso del porto semplice non sia mai minore di 40 grammi in Italia e di un'oncia e mezzo negli Stati Uniti.

8. La francatura delle lettere ordinarie che saranno spedite dall'Italia per gli Stati Uniti e viceversa, è facoltativa. Le lettere non francate od insufficientemente francate, saranno aggravate dall'Amministrazione del paese di destino da una sopratassa a titolo di ammenda che sarà in Italia di 30 centesimi e di 5 centesimi negli Stati Uniti. — Per contro la francatura degli altri oggetti, comprese le lettere raccomandate, sarà obbligatoria da una parte e dall'altra. — A quelli di tali oggetti che non saranno francati non sarà dato corso, ed i medesimi saranno restituiti ai mittenti quando sia possibile.

9. Gli oggetti sotto fascia, che saranno stati affrancati insufficientemente, saranno

spediti al loro destino, gravati da una tassa equivalente al doppio della differenza che risulterà dal montare della tassa fissata per la loro francatura e dal prezzo pagato dai mittenti.

10. Le tasse internazionali delle lettere, degli altri oggetti che saranno spediti dall'uno nell'altro dei due Stati saranno fissate pigliando per base gli elementi di cui le medesime sono composte, cioè: — 1. Della tassa territoriale italiana; — 2. Della tassa territoriale americana; — 3. Del porto marittimo; — 4. Dei diritti di transito da pagarsi alle Amministrazioni postali degli Stati intermedi. — Nel caso che l'uno dei due Stati venisse ad ottenere una qualunque riduzione dei prezzi attualmente fissati pel trasporto marittimo e pel transito delle corrispondenze attraverso gli Stati intermedi, le due Amministrazioni si concerteranno immediatamente sul grado della riduzione da farsi al montare delle tasse che il pubblico dei due paesi deve pagare in virtù delle stipulazioni dell'articolo seguente.

11. Le tasse internazionali da riscuotersi per ogni porto semplice sugli oggetti che saranno indirizzati dall'uno all'altro dei due Stati e risultanti dalla combinazione degli elementi indicati nell'articolo 10 precedente sono fissate come in appresso, cioè: — Per le lettere ordinarie, 1 lira in Italia, e 20 centesimi negli Stati Uniti; — Per le lettere raccomandate, un diritto fisso di 50 centesimi in Italia e 10 centesimi negli Stati Uniti oltre la tassa ordinaria di francatura; — Per le carte di affari e documenti manoscritti, per le prove di stampa corrette e per i campioni lire 1 in Italia e 20 centesimi negli Stati Uniti; — Per i giornali e le stampe d'ogni genere, la tassa da riscuotersi sarà fissata di tempo in tempo dall'Amministrazione speditrice, a patto però che questa tassa non oltrepassi in verun caso i 15 centesimi per porto semplice in Italia e 4 centesimi in America.

12. Negli elementi che compongono la tassa internazionale delle lettere ordinarie, 15 centesimi rappresentano il porto territoriale italiano, e 3 centesimi il porto territoriale americano. Il resto è devoluto al pagamento delle spese di trasporto per terra e per mare dal confine dell'uno al confine dell'altro dei due Stati senza considerazione della via prescelta.

13. I pieghi sotto fascia contenenti gli oggetti menzionati sotto i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 della presente convenzione potranno essere spediti con raccomandazione dall'Italia per gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti per l'Italia. — Ogni plico di tali oggetti che si vorrà sottoporre alla formalità della raccomandazione, sarà gravato prima della partenza, oltre alle tasse stabilite per la francatura, di un diritto, fisso di raccomandazione di 50 centesimi in Italia e di 10 centesimi in America.

14. Nello scopo di semplificare i conti pel cambio delle corrispondenze internazionali ed arrivare in seguito alla loro soppressione, ognuna delle due Amministrazioni riterrà intieramente per sè le tasse riscosse tanto per le lettere e gli oggetti affrancati spediti, come per le lettere od oggetti non francati od insufficientemente francati ricevuti, e ciascuna Amministrazione pagherà le spese di trasporto dei pieghi che spedirà partendo dal confine d'uscita del paese d'origine sino al confine d'entrata del paese di destino. — Resta inteso tuttavia che le spese di transito per terra e del trasporto marittimo delle corrispondenze spedite in dispacci chiusi da una parte e dall'altra, saranno pagate da quella delle due Amministrazioni che avrà ottenuto migliori condizioni di prezzo dalle Amministrazioni intermedie, e che quella delle due Amministrazioni che avrà pagato per intiero queste spese sarà rimborsata dall'altra Amministrazione.

15. È formalmente convenuto che gli oggetti di qualsiasi natura diretti dall'uno dei due paesi nell'altro, non potranno per alcun pretesto essere colpiti nel paese di destino di qualsiasi diritto oltre le tasse stabilite dalla presente Convenzione.

16. La corrispondenza esclusivamente relativa al servizio postale sarà trasmessa da una parte e dall'altra esente da ogni tassa.

17. Le corrispondenze d'ogni genere mal dirette o con erroneo indirizzo saranno senza indugio reciprocamente retrocesse. — Le corrispondenze indirizzate a destinatari partiti lasciando il loro indirizzo saranno rispettivamente trasmesse e restituite col carico del porto che avrebbe dovuto pagarsi dal destinatario.

18. Le lettere ordinarie, le lettere e plichi raccomandati, le carte d'affari ed i documenti manoscritti che saranno per qualsiasi motivo rifiutati dovranno essere dall'una parte e dall'altra retrocesse. — Quelli di tali oggetti che saranno stati portati in conto saranno rispediti per il mezzo pel quale saranno già stati computati dall'Amministrazione speditrice. — I campioni di merci, i giornali e le stampe di ogni genere che saranno caduti in rifiuto, apparterranno all'Amministrazione del paese di destino, tuttavolta che non saranno reclamate dai destinatari o dai mittenti entro i sei mesi susseguenti alla data della loro imposrazione.

19. Le due Amministrazioni avranno la facoltà d'impedire nel territorio dei rispettivi Stati la distribuzione di tutti quegli oggetti di cui non fosse permessa la circolazione dalle Leggi in vigore nel paese di destino.

20. Le Amministrazioni delle Poste del Regno d'Italia e degli Stati Uniti trasporteranno gratuitamente sul territorio degli Stati rispettivi le corrispondenze che essi cambieranno in pieghi chiusi coi paesi ai quali l'Italia e gli Stati Uniti servono e potranno servire di mediazione, a condizione però che questo trasporto possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono le due Amministrazioni, e che i paesi esteri che approfitteranno di questo trasporto gratuito concedano in contraccambio lo stesso favore per il transito attraverso il loro territorio. — Le Amministrazioni delle due parti contraenti avranno il privilegio di far accompagnare a proprie spese i pieghi che esse spediranno a destino dei paesi a cui esse sono mediatrici da uno dei loro uffiziali, ed ambedue permetteranno nei porti e nelle rade dei rispettivi paesi il libero trabalzo dei pieghi da un piroscafo all'altro per essere avviati al loro ulteriore destino.

21. Le corrispondenze d'ogni genere, che le due Amministrazioni si trasmetteranno sciolte per essere dirette in paesi esteri cui servono di mediatrici, saranno sottoposti alle medesime tasse fissate per le corrispondenze internazionali nell'articolo 11 precedente, indipendentemente dai diritti e tasse che competono alle Amministrazioni dei suddetti paesi.

22. Potranno spedirsi dall'Italia negli Stati Uniti e viceversa delle piccole somme di denaro col mezzo di vaglia postale, ed i prezzi e le condizioni di queste spedizioni saranno regolati di comune accordo fra le Amministrazioni delle Poste dei due paesi tostochè la trasmissione di danaro col mezzo di vaglia sia *ammessa* nell'interno degli Stati Uniti.

23. Fino a che lo stesso modello di peso non sia in vigore nei due Stati, resta convenuto che per quanto si riferisce all'esecuzione della presente convenzione, 15 gr. sono ragguagliati ad un mezz'oncia; 40 grammi ad un oncia e mezza, e che su questa base dovrà poggiare la scala di progressione delle due parti. — È inteso che la tassa delle corrispondenze deve essere stabilita a seconda del peso constatato dall'Ufficio di origine, eccetto nel caso di evidente errore.

24. Le due Amministrazioni adotteranno di concerto le disposizioni di dettaglio e di ordine necessari per l'esecuzione della presente Convenzione, la quale potrà essere modificata di tempo in tempo per mezzo di accordi speciali fra le due Amministrazioni direttamente.

25. La presente Convenzione sarà posta in esecuzione a cominciare dal giorno che verrà fissato dalle due Amministrazioni, e durerà sino a tante che una delle due parti contraenti non abbia annunziato all'altra un anno prima la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

26. La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Torino per doppio originale questo dì 8 luglio 1863.

G. Barbavara. John A. Kasson.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui soprascritta Convenzione postale, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti la accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il nostro Reale sigillo.

Dato in Torino addì 6 dicembre 1863, e del Regno nostro il decimoquinto.

VITTORIO EMANUELE. — VISCONTI VENOSTA.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1864-65, Camera dei Deputati, N. 977, 1375, 1377 e 1411. — Senato del Regno, N. 450, 455 e 469.

RELAZIONE

Fatta a S. M. il 20 giugno dal Ministro delle Finanze.

SIRE! Per l'articolo 10 del Regolamento della città franca di Livorno, approvato col Reale Decreto 31 dicembre 1864, le merci che si depositano nei pubblici magazzini ivi esistenti sono soggette ad una tassa di magazzinaggio nella misura e colle condizioni indicate in apposita tabella.

Non è però ivi avvertito, che per antica consuetudine erano esenti dalla tassa le merci, che rimanevano nei magazzini per un termine non maggiore di tre giorni, dacchè il loro deposito era di regola occasionato da forza maggiore o da cause indipendenti dalla volontà dei deponenti.

Simile esenzione ha già un riscontro negli articoli 48, 49 e 50 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, pei quali le merci possono rimanere gratuitamente nei depositi doganali per dieci giorni, termine che per la dogana di Genova è ristretto a tre. Nel compilare i Regolamenti delle città franche, il Governo, attenendosi al disposto dell'art. 93 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, ebbe sempre in vista di lasciare le cose nello stato in cui si trovavano al momento delle annessioni, senza discutere sulla loro origine e sul fondamento legale delle franchigie e dei favori.

Cooerente a questo principio crederei, che si dovesse mantenere anco la suaccennata consuetudine la quale consuona agli intendimenti da cui è informata la tariffa generale sulle tasse di magazzinaggio.

A ciò è diretto il disegno di decreto che sottopongo a V. M. con la preghiera di fregiarlo della Reale sua firma.

(N. 3037) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 1866.

Tassa di magazzinaggio per le merci depositate nei pubblici magazzini della città franca di Livorno.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 10 del Regolamento sulla città franca di Livorno approvato col nostro Decreto 31 dicembre 1864, sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Non si riscuoterà la tassa di magazzinaggio per le merci depositate nei pubblici magazzini della città franca di Livorno per un tempo non maggiore di tre giorni. — V. Celerif. 1865, pag. 229.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

RELAZIONE

Fatta a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 24 giugno 1866.

ALTEZZA REALE! Tra le riforme amministrative che il Ministro riferente si propose di promuovere ed attuare v'ha pur quella di restringere la spesa del Personale addetto agli Uffizi di Cancelleria, amministrazione e gestione economica delle Università governative e degli altri istituti d'insegnamento superiore.

Con questo intento già emanarono il Reale Decreto del 27 maggio ultimo che, approvando una nuova pianta organica degli impiegati e serventi della Segreteria della Regia Università di Pavia, ne riduceva la relativa spesa da lire 19,040 a lire 16,340; il Reale Decreto del 14 giugno corrente che riduceva quella dell'Università di Bologna da lire 15.460 a lire 11,760, ed il Reale Decreto sotto la medesima data che riduceva quella dell'Università di Pisa da lire 12,460 a lire 10,000.

Or proseguendo nello stesso còmpito, mentre si riserva di sottoporre alla Vostra firma i Decreti per i rimanenti istituti d'insegnamento superiore, il riferente si reca ad onore di proporre l'unito Decreto che approva nuove piante organiche degli impiegati e serventi nelle Segreterie delle Regie Università di Catania e Messina, restringendo la spesa della prima da lire 12,500 a lire 7,400, e quella della seconda da lire 7,200 a lire 4,000.

(N. 3029) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 1866.

Piante organiche degli Impiegati e serventi nelle Segreterie delle Regie Università di Catania e Messina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, viste le piante organiche degli Impiegati e serventi nelle Segreterie delle Regie Università di Catania e Messina approvate col Reale Decreto del 31 ottobre 1865, numero 2639; riconosciuta la convenienza di modificare le piante medesime: sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le piante organiche degli Impiegati e serventi nelle Segreterie delle Regie Università di Catania e Messina che sono annesse al presente Decreto, e firmate d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — BERTI.

PIANTA DEGL'IMPIEGATI E SERVENTI

Università di Catania.

1	Segretario economo	L.	2,500
1	Applicato di seconda classe	»	1,800
1	Id. di quarta classe	»	1,200
1	Portiere	»	700
2	Servienti	»	1,200

Università di Messina.

1	Segretario economo	L.	1,800
1	Applicato	»	1,200
1	Inserviente	»	600
1	Uscieri	»	400

(N. 3054) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 1861.

Aumento all'assegno annuale per le spese d'ufficio della Questura di Napoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Regio Decreto 22 febbraio ultimo scorso e la ivi inserta tabella degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle Prefetture e Sotto-Prefetture e Questura di Pubblica Sicurezza; ritenuti i motivi speciali che ricorrono a favore della Questura di Napoli; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'assegno annuale di lire 5,500, che con la tabella annessa al Regio Decreto 22 febbraio 1866, numero 2811, venne stabilito per le spese d'ufficio della Questura di Napoli, sarà invece di lire 6,700 a partire dal primo gennaio corrente anno.

2. Tale aumento dovendo essere prelevato sulla quota di lire 7200 che, a norma dell'articolo 3 del predetto Regio Decreto, fu messa a disposizione del Ministero dell'Interno per sopperire al pagamento di compensi a causa di lavori straordinari, la quota stessa resta di conseguenza ridotta a sole lire 6,000.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli.

RELAZIONE

Fatta al Luogotenente Generale di S. M. dal Ministro della Pubblica Istruzione il 25 giugno 1866.

Altezza Reale! Fra le antiche istituzioni tuttora esistenti in Bologna, e che sono quasi prova costante dell'alta fama a cui è salita nel campo delle scienze quella nobile città, v'ha il Collegio Comelli.

Fondato dal dottore Domenico Comelli con testamento del 28 maggio 1663, ebbe per fine il mantenimento di giovani bolognesi durante il corso dei loro studi universitari, e fu sommesso al patronato ed all'amministrazione degli eredi dello stesso fondatore e de'loro successori.

Furono eredi del fondatore un suo figliuolo, un nipote, ed il Monastero dei Ss. Bernardino e Marta di Bologna a cui apparteneva una sua sorella.

In sul cader dello scorso secolo fu soppresso quel Monastero; e siccome tutti i beni e diritti al medesimo spettanti passarono al R. Demanio, così questo ne prese il posto anche nell'amministrazione del Collegio Comelli.

Nel 1815, restaurato il Governo Pontificio, al Demanio subentrò l'Arcivescovo di Bologna quale capo degli studi.

L'amministrazione del Collegio costituita di tal guisa di due successori mediati del fondatore e dell'Arcivescovo di Bologna si mantenne fino al 1859, nel quale anno, per Decreto del Governatore delle Romagne, vi fu sostituita la locale Congregazione di Carità.

Il Collegio, fino all'anno 1854, fu retto ad internato: ma le condizioni economiche del medesimo indussero in quell'anno gli amministratori a surrogarvi l'altro sistema del conferimento ai giovani prescelti di pensioni annue a domicilio: e questo sistema dura tuttavia

Il Ministro sottoscritto ha fermata la sua attenzione sulle condizioni attuali di questo Collegio, ed ha riconosciuta la necessità di provvedimenti che valgono a meglio assicurare l'eseguimento della volontà del benefico fondatore.

Ora in seguito alla Legge del 3 agosto 1862 sulle opere pie l'ingerenza della Congregaziono di Carità nell'amministrazione del Collegio Comelli non era più regolare. Questa infatti non è tale istituzione che possa comprendersi tra le Opere pie e di beneficenza, che la Legge ora citata affida alle cure della Congregazione di Carità.

Per prima cosa quindi parve spediente ed equo che l'amministrazione del Collegio medesimo sia ricostituita a termini dell'atto di fondazione e quindi rimessa nelle mani dei successori degli eredi del fondatore; nello stesso modo che piacque già alla Maestà del Re approvare con Decreto del 4 febbraio 1864, per altra istituzione della stessa città di Bologna che trovavasi in condizioni consimili, il Collegio Poeti.

Ora di uno degli eredi Comelli tenendo la rappresentanza. il Governo, per le circostanze sopradette, si è creduto conveniente chiamarvi un delegato speciale del Governo stesso da eleggersi ad ogni triennio fra le persone che per autorità morale e per zelo della pubblica cosa siano più acconcie al delicato ufficio.

Perchè poi l'indirizzo interno del collegio possa corrispondere sempre meglio alle intenzioni del fondatore e sia posto in consonanza cogli ordinamenti dei tempi nostri, l'esponente avvisa che l'Amministrazione, ricomposta nel modo sopradetto, abbia entro breve termine a compilare e presentare all'approvazione del Governo un nuovo Regolamento organico. E perchè lo stesse Governo abbia modo di esercitare quell'alta vigilanza che in lui è obbligo ed ha per iscopo la retta gestione economica della fondazione, si reputò necessario obbligare l'Amministrazione a comunicare ogni anno al Ministero il bilancio presuntivo e quello consuntivo dell'anno precedente.

Per maggior cautela il riferente volle richiedere del suo avviso il Consiglio di Stato: ed è in conformità di questo avviso che ora ha l'onore di presentare all'A. V. R. l'unito progetto di Decreto nella fiducia che le piacerà di apporvi l'augusta sua firma.

(N. 1767 *Suppl.*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 1866.

Viene reintegrata nei compatroni l'Amministrazione del Collegio Comelli in Bologna, indicati dal fondatore nel suo testamento.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il testamento rogato Vanotti sotto la data del 28 maggio 1663, col quale il nobile bolognese Avvocato e Consultore Dottor Domenico Comelli legava la somma di trentamila scudi da lire quattro per fondare un Collegio, intitolato dal suo nome. a beneficio di giovani bolognesi durante il corso dei loro studi universitari, e ne commetteva la erezione e l'amministrazione agli eredi fiduciari da lui nominati; visti i documenti da cui risulta che quel Collegio dalla sua prima apertura avvenuta il 28 novembre 1665 durò col sistema dell'internato fino al 1833, e indi venne surrogato l'altro sistema del conferimento di pensioni annue a domicilio ai giovani prescelti; visto che dei tre eredi fiduciari designati come compatroni del predetto Collegio, cessava fino dal 1798 il Monastero de' Ss. Bernardino e Marta subentrandovi il Regio Demanio del Regno Italico e indi l'Arcivescovo di Bologna come capo degli studi; visto che temporaneamente l'amministrazione dello stesso Collegio veniva per Decreto del Governatore delle Romagne assunta nel 1859 dalla Congregazione di Carità; ma in seguito alla Legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie riconoscevasi non essere tale amministrazione di sua competenza, non potendosi comprendere il collegio Comelli tra gli istituti di carità e di beneficenza; nell'intento di ristabilire l'amministrazione di dello Collegio a norma dell'atto di fondazione, e di provvedere al riordinamento del medesimo in correlazione alle istituzioni presenti; sentito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Amministrazione del Collegio Comelli in Bologna è reintregata nelle mani dei compatroni indicati dal fondatore nel testamento precitato.

2. In luogo dell'antico Monastero dei Ss. Bernardino e Marta ora cessato, è chiamato a far parte di detta Amministrazione un delegato del Governo, scelto dal Ministro della Pubblica Istruzione ogni triennio.

3. Entro un mese dalla data del presente Decreto, la Congregazione di Carità farà la consegna alla predetta Amministrazione di tutti gli averi del Collegio Comelli, dello stato attivo e passivo del patrimonio medesimo, e di un resoconto generale della gestione economica finora da essa tenuta.

4. L'Amministrazione del Collegio Comelli dovrà entro il termine di tre mesi dalla data del presente Decreto allestire un nuovo Regolamento pel Collegio medesimo e sottoporlo alla sanzione del Governo per mezzo del Ministero della Pubblica Istruzione.

5. La stessa Amministrazione avrà obbligo di comunicare ogni anno al predetto Ministero il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

(N. 3044) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 1866.

Pianta provvisoria del Personale di Maggiorità della Regia Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le tabelle numero IV e VII annesse al Regio Decreto 1° aprile 1861, numero 1825; visto il Regio Decreto 22 agosto 1865, numero 1487; visti i Regii Decreti 6 e 13 maggio, e 14 giugno 1866, numeri 2900, 2926 e 2976; sulla proposta del Ministro della Marina, sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta degli Ufficiali e della bassa forza di Maggiorità è provvisoriamente stabilita come segue: 2 Maggiori o Tenenti Colonnelli relatori; — 10 Capitani di prima classe; — 10 Detti di seconda classe; — 20 Luogotenenti; — 30 Sottotenenti; — 50 Sotto Ufficiali di prima classe; — 60 Detti di seconda classe; 110 Allievi; — 150 Marinari. — V. Celerif. 1862, pag 321 e 340.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Depretis.

(N. 3045) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 1866.

Aumento alla pianta organica dello Stato Maggiore Generale della Regia Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la Legge in data d'oggi, numero 3987; visto il Regio Decreto 3 maggio decorso che aumenta la pianta organica dello Stato Maggiore Generale della Regia Marina; considerando come l'organico suddetto, per ciò che concerne gli Ufficiali di vascello, non possa corrispondere alle esigenze del servizio cui è chiamata la Regia Marina;

considerando la necessità di provvedere di urgenza a tale uopo, attese le presenti circostanze di guerra; sulla proposta fattaci dal Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica dello Stato Maggiore Generale della Marina, stabilita dal Regio Decreto 3 maggio decorso, viene aumentato di — due Capitani di vascello di prima classe; — due Capitani di vascello di seconda classe; — otto Capitani di fregata di prima classe; — sei Capitani di fregata di seconda classe; — sedici Luogotenenti di vascello di prima classe: — trentasette Luogotenenti di vascello di seconda classe; — quarantaquattro Sottotenenti di vascello.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — DEPRETIS.

(N. 3046) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1866.

Pianta degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Cagliari.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Cagliari approvata col Reale decreto del 18 agosto 1861, n. 192, e successivamente modificata in parte cogli altri Decreti Reali del 22 febbraio 1863, n. 1162, e 26 luglio dello stesso anno, n. 1381; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Cagliari che va annessa al presente Decreto ed è firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

2. Gl'Impiegati, che alla pubblicazione del presente Decreto fruissero già d'uno stipendio maggiore, continueranno a goderlo fino a che non sia altrimenti loro provveduto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

PIANTA DEGL'IMPIEGATI E SERVENTI

1 Segretario economo	*Stipendio*	L.	1,800
1 Applicato	»		1,200
1 Inserviente	»		600

(N. 3047) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 18 luglio 1866.

Pianta organica degl'Impiegati e serventi nelle Segreterie delle Università di Sassari e Siena.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Sassari annessa al bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione del corrente esercizio, e quella degl'Impiegati e ser-

venti della R. Università di Siena approvata col R. Decreto 26 luglio 1864; riconosciuta la convenienza di modificare le piante medesime; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la pianta organica degl'Impiegati e serventi nella Segreteria delle R. Università di Sassari e Siena che va annessa al presente Decreto ed è firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

PIANTA DEGL'IMPIEGATI E SERVENTI

UNIVERSITÀ DI SASSARI.

1 Segretario economo	*Stipendio*	L.	1,200
1 Applicato		»	1,000
2 Serventi		»	946

UNIVERSITÀ DI SIENA.

1 Segretario economo	*Stipendio*	L.	1,800
1 Applicato		»	1,000
2 Serventi		»	1,500

(N. 3050) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 luglio 1866.

Delimitazione delle proprietà e permuta di alcuni locali dell'edificio di S. Giacomo tra il Demanio ed il Banco di Napoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la delimitazione e la permuta fra il Demanio dello Stato e il Banco di Napoli condomini del palazzo in detta Città chiamato di San Giacomo, sulle basi stabilite fra i rappresentanti del Demanio e quelli del Banco, e riportate nell'allegato *A*.

Art. 2. È autorizzata sul bilancio 1865, parte straordinaria, del Ministero delle Finanze, la spesa di lire 1,554,537 92 da inscriversi in apposito capitolo per rimborsare al Banco di Napoli il suo credito denominato del vuoto in rame del 1803, conchè il pagamento ne sia fatto in monete di bronzo.

Art. 3. È autorizzato il Governo del Re a transigere col Banco di Napoli per il denaro e per la vendita dei promitti della Cassa di sconto, e per le ritenzioni sopra gli stipendi degli Impiegati del Banco a causa delle pensioni, mediante il pagamento di una rendita consolidata 5 per cento di lire centomila, con la decorrenza 1° luglio 1864, con che le dette pensioni rimarranno a carico del Banco. — Sarà pertanto inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico la detta rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, intestata a favore del Banco di Napoli.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 61, 553, 562 e 563. — Senato del Regno, N. 102 e 105.

Allegato *A.* — ***Delimitazione della proprietà e permuta di alcuni locali dell'edifizio di San Giacomo tra il Demanio e il Banco di Napoli.***

È confermato al Demanio e al Banco di Napoli relativamente all'edifizio di San Giacomo lo stato del rispettivo possesso colle sole seguenti modificazioni:

a) L'annua pensione che il Banco riceve per un quartino compreso nella parte dell'edifizio occupato dal municipio, resta ceduta al Demanio dello Stato con piena surroga ne'diritti di esso Banco tali quali sono. — In cambio di ciò la Direzione del Demanio e delle Tasse cede al Banco due camere al primo piano nobile dal lato orientale del gran cortile ove sta la Borsa e propriamente in continuazione delle località occupate dal Consiglio Generale proseguendo verso mezzogiorno, che oggi sono occupate da Uffizi soppressi già dipendenti dal Ministero dell'Istruzione Pubblica.

b) Il quartino sporgente sulla via San Giacomo dove abitava il custode do l'edifizio e propriamente quello che il Direttore delle Tasse e del Demanio consentì di far occupare dal Banco in linea temporanea per uso della Cassa di risparmio, resta definitivamente ceduto al Banco stesso. Ed in cambio il Banco cede al Demanio il locale della stamperia delle fedi di credito e propriamente quello che promise al tempo della occupazione temporanea del detto quartino.

c) Il cortile con fontana al 'angolo tra la via Concezione e la via Toledo rimane definitivamente riconosciuto di pertinenza del Demanio.

d) Il mantenimento, le riparazioni di qualunque natura e le ricostruzioni che eventualmente potessero occorrere saranno quindi innanzi ripartite tra il Demanio e il Banco sulla base e nelle proporzioni del rispettivo condominio e secondo le norme del diritto civile. — Nel caso che al Banco convenisse di adire parte delle sue botteghe sporgenti a via Toledo ad uso di gran caffè per dare lustro alla Città, il Demanio consente ed autorizza i lavori occorrenti e necessari all'uopo, purchè il tutto sia eseguito con ogni regola d'arte e con l'assistenza di un Architetto demaniale ed a spese del Banco per eliminare il benchè minimo danno alla solidità dell'edifizio.

e) Per evitare ogni dubbio avvenire due periti saranno incaricati di formare la pianta dimostrativa delle parti dell'edifizio che rimangono all'una e di quelli che rimangono all'altra parte.

Visto, il Ministro delle Finanze A. Scialoja.

(N. 3033) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 6 luglio 1866.

Spesa autorizzata per la costruzione d'una barca-porta di ferro pel bacino di raddobbo nell'Arsenale marittimo militare di Napoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 112 mila [illegible] la costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'Arsen[illegible] marittimo militare di Napoli.

Art. 2. Tale spesa verrà ripartita in due esercizi, e stanziata per una somma di lire 89,600 sul nuovo capitolo 55, articolo unico del bilancio passivo della Marina pel 1866, parte strordinaria, e per la rimanente di lire 22,400 sul bilancio dell'anno venturo, col titolo *Costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'Arsenale militare marittimo di Napoli.*

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Depretis.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 211, 430 e 433. — Senato del Regno, 88, 99 e 100.

(N. 3055) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 1866.

Occupazione temporaria ad uso militare di un Convento in Bologna.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporaria di case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile; vista la Legge 24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1° luglio 1666 le disposizioni della Legge suddetta; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Convento della Madonna del Monte fuori Porta San Mammolo in Bologna, provvedendo a termini dell'articolo 1 della Legge suddetta a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte, e l'alloggiamento dei monaci ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — DI PETTINENGO.

(N. 3056) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 luglio 1866.

Riparto fra i Cancellieri Giudiziari ed i Ricevitori Demaniali dell'aggio sulle riscossioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia.

Il Ministro delle Finanze, visto il Luogotenenziale Decreto del giorno d'oggi, col quale fu fissata al 3 50 per cento la misura dell'aggio sulle riscossioni per pene pecuniarie e spese di giustizia; visto l'articolo 250 della tariffa in materia penale approvata col Reale Decreto del 25 dicembre 1865, numero 2701, determina:

Art. 1. L'aggio sopraddetto per quanto riguarda le somme riscosse e versate da'Cancellieri giudiziari nelle casse de'Ricevitori delle Tasse e del Demanio, sarà ripartito per sei settimi in favore de'Cancellieri e per un settimo in favore de'Ricevitori. — A questi ultimi spetterà l'intiero aggio sulle riscossioni da essi fatte direttamente dai debitori.

2. La quota d'aggio assegnata come sovra a'Cancellieri giudiziari sarà liquidata sovra ciascun versamento, e verrà loro corrisposta dai Ricevitori mediante quietanza, che sarà considerata come titolo di spesa ed ammessa in rimborso nella categoria delle spese di amministrazione. — Ved. Celerif. 1866, pag. 1185.

Il presente Decreto, previa registrazione alla Corte de'Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti del Governo.

Firenze, 30 giugno 1866. *Il Ministro* A. SCIALOJA.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 1866.

Formazione di squadre permanenti d'ambulanza presso l'Esercito combattente composte di Ufficiali sanitari borghesi e di Soccorritori Volontari.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Possono essere ammessi a prestar servizio presso l'Esercito combattente squadre permanenti d'ambulanza composte di Uffiziali sanitari borghesi, e di soccorritori volontari.

2. Per l'ammissione a dette squadre incorre l'obbligo di una ferma non minore di due mesi.

3. Agli individui delle stesse, in caso di ferite riportate in guerra, è conferto il diritto alla pensione, giusta le Leggi delli 27 giugno 1850, e 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari. — V. Celerif. 1850, pag. 497; — 1865, pag. 324.

4. Per l'applicazione di dette Leggi, il personale superiore (Uffiziali sanitari ed individui addetti alla Direzione) è assimilato al grado di Medico di battaglione di 2ª classe; i capi del Personale inferiore a' sergenti; i soccorritori a' soldati.

5. Le vedove e gli orfani degli individui summentovati, quando questi fossero morti in battaglia, o per diretta conseguenza delle ferite riportate in guerra, avranno, egualmente che se fossero vedove ed orfani di militari, diritto alla pensione secondo le anzidette Leggi.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 2 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Di Pettinengo.

(N. 3039) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 1866.

Temporario aumento al ruolo organico del Corpo Sanitario militare marittimo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Visti i Regi Decreti 9 giugno 1863 e 3 maggio 1866; ritenuta la necessità di aumentare di alcuni Medici di corvetta il ruolo organico del Corpo Sanitario Militare marittimo per il tempo della Guerra; sulla proposta del Ministro della Marina; sentito il parere del Consiglio dei Ministri; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico di detto Corpo è accresciuto temporariamente di 10 Medici di corvetta di seconda classe.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Depretis.

(N. 3061) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 17 luglio 1866.

Maggiore spesa sul bilancio del Ministero di Guerra pel servizio d'Artiglieria.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della facoltà conceduta al Governo del Re colla legge del 28 giugno 1866, numero 2987; sulla proposizione del Ministro delle Finanze a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È autorizzata al capitolo 51, *Armamento straordinario e spese pel servizio d'Artiglieria*, del bilancio passivo della Guerra pel 1866 la maggiore spesa d'un milione di lire.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Pettinengo. — A. Scialoja.

(N. 3042) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 1866.

Quali atti e contratti interessanti l'Amministrazione marittima possano riceversi ed autenticarsi dagli Ufficiali del Commissariato di Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i Regi Decreti del 3 novembre 1861, numero 302, e del 13 dicembre 1863, numero 1628, sulla contabilità generale dello Stato; visto il Regio Decreto del 22 febbraio 1863, numero 1174, sull'ordinamento della Marina militare dello Stato; sulla proposta del nostro Ministro di Grazia e Giustizia e de'Culti e di quello della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli Ufficiali tutti del Corpo di Commissariato della Marina, fino al grado di Sotto-Commissario di terza classe inclusivamente, potranno ricevere ed autenticare i contratti e gli altri atti interessanti l'Amministrazione marittima, i quali per autorizzazione ministeriale vengono stipulati negli Uffizi di Commissariato Generale di Dipartimento, e negli Uffizi secondari di Commissariato.

2. Sono abrogati gli articoli 163, ultimo capoverso, e 179 del summentovato Regio Decreto del 22 febbraio 1863, ed ogni altra disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI. — DEPRETIS.

(N. 3043) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 1866.

Somma stabilita per la liberazione degl'iscritti nella classe del 1846.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 115 della Legge 20 marzo 1854; visto l'articolo 1° dell'altra legge 28 giugno prossimo passato, numero 3017, colla quale il Governo del Re è stato autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1846 in tutte le Provincie dello Stato; sulla proposta del Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

La somma necessaria per la liberazione degli inscritti appartenenti alla leva sulla classe 1846 è fissata in lire quattromila, oltre a lire duecento per fondo di massa e corredo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — PETTINENGO.

(N. 3068) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 1866.

Proroga della sessione legislativa pel 1866 *del Parlamento Nazionale.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri; visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

La sessione legislativa pel corrente anno del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata. — Un altro nostro posteriore Decreto stabilirà il giorno delle sua riconvocazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli.

(N. 3069) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 1866.

Ruolo normale degl'Impiegati della Regia Biblioteca di Parma.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo normale degl'Impiegati della Biblioteca di Parma, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

RUOLO NORMALE

		Stipendio	L.
1	Primo bibliotecario		3,000
1	Secondo bibliotecario	»	2,200
1	Vice-bibliotecario	»	2,000
1	Conservatore delle stampe	»	2,000
2	Segretari	»	2,000
		»	1,800
1	Primo Applicato	»	1,500
1	Secondo Applicato	»	1,200
1	Custode	»	1,500
1	Vice Custode	»	1,200
3	Distributori	»	1,100
		»	1,000
		»	720
1	Portiere	»	900

(N. 3083) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 1866.

Ricostituzione del Collegio elettorale di Volterra, N. 332.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 64, 65, 66 della Legge elettorale politica 17 dicembre 1860, numero 4513; vista la tabella ad essa Legge unita della circoscrizione territoriale dei

Collegi elettorali; viste le istanze pei Comuni di Monteverdi e Sassetta per essere aggregati alla sezione di Castagneto del Collegio elettorale di Volterra, numero 332 perchè luogo per essi più centrale; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo:

I Comuni di Monteverdi e Sassetta, che sino ad ora fecero parte della sezione seconda del Collegio elettorale di Volterra, numero 332, sono aggregati alla sezione terza del Collegio stesso, la quale è così composta dei Comuni di Castagneto, Monteverdi e Sassetta.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 15 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI.

Firenze, 26 maggio 1866,

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Inconvenienti derivati dall'abuso nei dispacci telegrafici.

Questo Ministero è dolente che, malgrado le sue ripetute Circolari, si continui da molte Autorità politiche a fare uno straordinario abuso del telegrafo, a danno sia del pubblico servizio per lo sgombro che producono sulle linee, sia delle Finanze dello Stato, a carico delle quali impongono un carico enorme.

In questi ultimi giorni il Ministero dei Lavori Pubblici ebbe a denunziare alcuni fatti che veramente non possono a meno che recare una dolorosa sorpresa.

Ad ovviare ulteriori simili inconvenienti, che sgraziatamente si ripetono varie volte al giorno, furono dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero dell'Interno concentrate insieme le seguenti disposizioni, giusta le quali furono diramati opportuni ordini agli Uffici telegrafici:

1° I Sindaci ed i Delegati di Sicurezza Pubblica potranno indirizzare a credito dispacci telegrafici unicamente al loro rispettivo Prefetto o Sotto-Prefetto;

2° I Prefetti e Sotto-Prefetti potranno indirizzare in franchigia dispacci individuali a tutte le Autorità dello Stato, ma non potranno fare circolari se non alle Autorità della rispettiva Provincia o Circondario.

Occorrendo un caso in cui un Prefetto giudichi necessario di fare un dispaccio circolare, ne farà comunicazione a questo Ministero, il quale giudicherà se vi si debba dar corso.

Prego codesto Ufficio di render note queste disposizioni alle Autorità da esso dipendenti acciò ne siano intese, e non si pongano in caso di vedersi rifiutare i dispacci degli Uffici telegrafici ai quali furono impartiti ordini severissimi in proposito.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 4 giugno 1866.

Circolare (N. 30) del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Compilazione degli stati delle distanze per l'applicazione della tariffa in materia penale.

Per l'eseguimento dell'articolo 16 del Regio Decreto in data del 23 dicembre 1865 sulla tariffa in materia penale conviene che siano compilate le tabelle delle distanze ed il Ministero di Grazia e Giustizia ha ufficiato lo scrivente a disporre in proposito verso dei signori Prefetti. — Ved. alle pagine 641 e 676.

Giusta le prescrizioni del citato articolo e le norme indicate dal suddetto Ministero, al lavoro si deve procedere come segue:

1° Gl'Ingegneri provinciali compileranno lo stato delle distanze in chilometri che separano ciascun comune dal capo-luogo del Mandamento, e da quelli ove hanno sede il Tribunale correzionale e la Corte d'Appello;

2° Le Giunte d'ogni Comune formeranno con apposita deliberazione un altro stato delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia od altra qualsiasi frazione che dipende da un capoluogo tutto insieme riunita, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa comunale. Esse Giunte debbono anche far constare delle distanze che separano la detta località dai comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso

opposto a quello del Comune da cui dipendono in direzione del capoluogo di Pretura, Tribunale o Corte d'appello;

3° In questo secondo stato le Giunte si faranno carico soltanto delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendono non meno di cento abitanti; qualora si tratti di un numero ragguardevole di case, ville e cascinali a vario distanze si faranno divisioni speciali nello Stato, indicandole per vallate o monti o per vallate a modo di formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non maggiore di dugentocinquanta, segnando la distanza dal punto approssimativamente più centrale. Se per ciascuna di tali regioni o vallate non si hanno più di cento abitanti, si terrà conto della sola distanza del Comune, della Parrocchia o dello Borgata cui esse appartengono;

4° Non è punto necessaria una indicazione geometrica e matematicamente esatta delle distanze, ma bensì un' esattezza, giusta gli apprezzamenti che di ordinario se ne fanno nell'uso comune delle località;

5° Lo stato delle Giunte dovrà essere controllato e verificato dagli Uffici del Genio provinciale;

6° Appena compilati gli stati si distribuiranno alle Autorità giudiziarie.

Il sottoscritto prega i signori Prefetti di dare le necessarie disposizioni, e per agevolare agl'Ingegneri provinciali la revisione e l'approvazione degli stati preparati dalle Giunte comunali, ed anche per ottenere un maggior elemento di garanzia per l'Erario, questo Ministero d'accordo con quello di Grazia e Giustizia ravvisano conveniente che i signori Prefetti diano ad un tempo incarico ai Reali Carabinieri, rivolgendosi ai rispettivi comandanti, di compilare per parte loro gli stati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 della presente Circolare.

Essi Carabinieri pratici delle località, le quali per ragione del loro servizio debbono percorrere di continuo, compieranno facilmente il lavoro ed il raffronto che gl'Ingegneri provinciali potranno fare fra quelli stati e quelli preparati dalle Giunte comunali, e li metterà in grado di potere con maggiore sollecitudine e con maggior sicurezza soddisfare all'ufficio che nella preparazione di detti stati loro viene commesso. Non si dubita che la diligente cooperazione dell'Arma dei Reali Carabinieri sarà efficace.

Pel Ministro, Alasia.

SOMMARIO

N° 40 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

REGIO DECRETO

Regolamento sugli atti relativi allo stato civile, e sui testamenti dei militari componenti l'Esercito ed i Corpi Volontari in tempo di guerra od in campagna, sia entro che fuori dei R. Stati, non che delle persone impiegate, addette od al seguito dello stesso Esercito e dei mentovati Corpi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 398 del Codice Civile, sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento per gli atti dello Stato Civile ed i testamenti dei militari e delle persone addette o al seguito dell'Esercito in campagna, visto d'ordine nostro e sottoscritto dai Ministro summentovato.

Art. 2. Il Regolamento sul medesimo oggetto portante la data 8 marzo 1855 è abrogato. — V. Celerif. 1855, pag. 348 e 369; — 1859, pag. 545.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte de'conti.

Dat. Firenze addì 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO. — *Dello Stato civile.*

Capo I. — *Dei registri di Stato civile.*

Art. 1. Ogni Corpo componente l'Esercito in campagna, ciascuna Intendenza militare presso i Quartieri Generali dei Corpi d'Armata e delle Divisioni dell'Esercito e l'Intendenza Generale dell'Esercito al Quartier Generale principale terrà tre registri per inscrivere rispettivamente le nascite, ed i decessi relativi ai militari, od altre persone ascritte al rispettivo Corpo o Quartier Generale, od al medesimo addette od al seguito, a mente del seguente art. 12. — Quanto alle Truppe d'Artiglieria o del Genio, od a quelle frazioni di Truppa che non siano costituite presso l'Esercito guerreggiante in Corpo distinto, i registri suddetti saranno tenuti dall'Uffiziale d'Amministrazione del rispettivo Quartiere Generale.

2. Gli Spedali, le Ambulanze ed i Depositi di convalescenza terranno rispettivamente un egual registro per iscrivervi decessi delle persone ivi ricoverate.

3. I Comandanti le frazioni di Truppe distaccate dal proprio Corpo terranno rispettivamente un registro provvisorio per iscrivervi i decessi e gli altri atti che interessano lo Stato civile.

4. Siffatti registri saranno numerati e vidimati in ogni foglio. — Quelli presso i Corpi, o frazioni di essi, saranno vidimati dal rispettivo Comandante o da un Ufficiale dallo stesso delegato. — Quelli presso gli Intendenti Militari o Commissari di Guerra Capi di servizio presso i Quartieri Generali e presso l'Intendenza Generale dell'Esercito, dall'Intendente Generale, o da un Intendente militare o Commissario di Guerra dal medesimo a tal uopo delegato. — I registri finalmente che sono tenuti presso gli Spedali, le Ambulanze od i Depositi di convalescenza, saranno numerati e vidimati in ogni foglio dall'Intendente Militare o Commissario di Guerra, da cui dipende ciascun Spedale, Ambulanza o Deposito di convalescenza.

Capo II. — *Della tenuta dei registri di Stato civile.*

5. I registri prescritti al capo precedente saranno in carta libera ed in stampa secondo gli annessi modelli 1 e 2: essi saranno tenuti con maggior possibile chiarezza, senza cancellature, e ciascun registro sarà munito di rubrica per ordine alfabetico.

6. Detti registri saranno tenuti presso i Corpi dall'Ufficiale incaricato dell'amministrazione. — Presso le Divisioni dell'Esercito dall'Intendente Militare o Commissario di Guerra, Capo d'Ufficio delle medesime. — Quello presso l'Intendenza Generale dell'Esercito dall'Intendente Generale, o da un Uffiziale di essa dal medesimo a tale riguardo delegato con ordine scritto. — Il registro dei decessi negli Ospedali, nelle Ambulanze, nei Depositi di convalescenza sarà tenuto dall'Uffiziale contabile, o da chi è chiamato a farne funzioni.

7. Gli atti saranno iscritti sul relativo registro senza interruzione e senza alcuno spazio fra l'uno e l'altro. Vi si esprimerà non in cifre numeriche, ma in tutte lettere, l'anno, il mese, il giorno e l'ora dei rispettivi atti di nascita e decesso: altrettanto si praticherà se occorre notare qualunque altra data nel corpo degli atti suddetti.

8. Nel riempiere a penna i vani, non si faranno abbreviazioni, si eviteranno per quanto si può le cancellazioni e le postille, ed in caso di necessità le prime si faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno non in margine, ma a piedi dell'atto ed avanti le sottoscrizioni, dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre. — Ciascun atto sarà firmato dal Funzionario ed Ufficiale incaricato della tenuta del registro.

9. Negli atti sovraccennati non si potrà inserire alcuna cosa sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quanto sta prescritto.

10. I testimoni richiesti pei medesimi atti saranno scelti, per quanto è possibile, tra maschi e tra maggiori degli anni 21.

11. Nei casi di morte violenta non proveniente da fatto di guerra, o avvenuta nelle prigioni o case di arresto, o per esecuzione di sentenza di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze (art. 395 del *Codice Civile*). — Nel primo dei detti casi, e quando le circostanze lo consentano, non si farà luogo alla tumulazione del cadavere prima che l'Autorità Giudiziaria abbia proceduto agli atti che le incombono (art. 389 del *Codice Civile*).

12. Gli atti dello Stato civile saranno inscritti: — Per li Militari di ciascun Corpo e per le persone addette od al seguito del medesimo, nel relativo registro tenuto

presso il Corpo stesso. Per li Militari e per le persone impiegate, addette od al seguito dei Quartieri Generali e delle Divisioni, per gli Uffiziali Generali, Uffiziali così detti senza Truppa, Uffiziali di Sanità non applicati a verun Corpo, ascritti agli Stati Maggiori od addetti alle Divisioni, Uffiziali dell'Intendenza Militare e suoi dipendenti, sui relativi registri tenuti dall'Intendente Militare o Commissario di Guerra presso il Quartiere Generale e presso la Divisione. — E per li Militari e per le persone componenti il Quartier Generale principale, sui relativi registri presso l'Intendenza Generale dell'Esercito.

Capo III. — *Disposizioni speciali all'iscrizione dei decessi non avvenuti sul Campo di Battaglia.*

13. Rispetto ai decessi delle persone ricoverate negli Ospedali, nelle Ambulanze, o nei Depositi di convalescenza si osserveranno le norme seguenti:

a) Essi saranno inscritti sollecitamente per cura dell'Uffiziale contabile o di quello incaricato delle direzione, sul registro prescritto all'articolo 2;

b) L'atto di decesso sarà sottoscritto dall'Uffiziale di sanità che aveva in cura il defunto o da quello che ha proceduto alla ricognizione del cadavere, da due testimoni stati presenti al decesso che attesteranno la morte e per quanto possibile l'identità dell'individuo, dall'Uffiziale contabile e dal Cappellano, e vidimato dal Funzionario dell'Intendenza Militare. — In caso di mancanza del Cappellano, se ne farà constare nell'atto stesso d'inscrizione.

c) L'Uffiziale contabile o quello incaricato della direzione entro le 24 ore, se è possibile, dopo seguita la tumulazione, dovrà trasmettere l'estratto autentico dell'atto di decesso, conforme al Modello nº 3, firmato da esso e vidimato dal Funzionario dell'Intendenza Militare, all'Intendenza Generale dell'Esercito, cui incumbe farlo pervenire ai rispettivi Corpi. Questi poi lo inscriveranno sul rispettivo registro, a mente dell'art. 12 precedente.

d) Quando trattisi di decesso di persone appartenenti a qualche Quartier Generale od al Quartier Generale principale, l'Intendente Generale dell'Esercito provvederà nel primo caso, che il detto estratto autentico pervenga all'Intendente Militare o Commissario di Guerra del Quartier Generale o della Divisione a cui il defunto apparteneva, affinchè lo inscriva nel registro da esso lui tenuto. — Nel secondo caso l'Intendente Generale predetto provvederà perchè sia inscritto sopra il registro esistente presso il proprio Ufficio.

14. Per l'effetto indicato alla lettera *a*) dell'articolo precedente, i Corpi faranno annotare sulla bulletta d'entrata all'Ospedale, Ambulanza o Deposito di convalescenza, cui accenna il Regolamento 25 maggio 1866, pel servizio sanitario militare in campagna, se il militare cui la medesima si riferisce sia congiunto in matrimonio, o vedovo, e se è possibile il nome e cognome, la professione e il domicilio del coniuge, non che il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre di esso militare.

15. I decessi che non sono avvenuti negli Ospedali, Ambulanze o Depositi di convalescenza, nè sui Campi di Battaglia, saranno tostamente inscritti sul registro del Corpo o della frazione di Corpo cui il deceduto apparteneva. In tale inscrizione si osserveranno le norme indicate alla lettera *b*) dell'art. 13, e si inseriranno per quanto possibile le nozioni indicate all'art. 14. — Se il deceduto apparteneva ad un frazione distaccata, il Comandante di essa trasmetterà tostamente ed entro le 24 ore, se è possibile, un estratto autentico (Modello nº 3) dell'atto di decesso al Comandante del Corpo corredato di tutte le indicazioni, dei documenti e titoli che vi sono relativi, e il Comandante del Corpo provvederà a che ne segua tosto la trascrizione sul registro tenuto dal Corpo stesso.

Capo IV. — *Delle morti avvenute sul Campo di Battaglia.*

16. Gli Uffiziali del Corpo d'Amministrazione e gli individui di bassaforza del medesimo sotto la vigilanza degli Intendenti Militari o dei Commissari di Guerra, degli Uffiziali di sanità e dei Cappellani dei Corpi, raccoglieranno i maggiori dati possibili col mezzo specialmente del libretto di deconto, delle divise e della deposizione dei compagni di arme onde accertare l'identità degli individui morti sul campo.

17. L'Intendente Militare od il Commissario di Guerra presente sul campo redigerà un apposito verbale secondo il Modulo nº 4. — Data lettura di quel verbale, il medesimo sarà firmato dai testimonii, il numero dei quali per quanto possibile non sarà mai minore di tre, dall'Intendente Militare o dal Commissario stesso, e dall'Uffiziale di sanità che dovrà essere presente.

18. Dopo un fatto d'armi, riordinate le schiere, i Comandanti di compagnie, di squadroni, di frazioni di truppe isolate, saranno tenuti di farsi rendere esatto conto

dai rispettivi Uffiziali, Sott'uffiziali e Caporali del nome degli individui mancanti, e quindi ciascun Camandante chiamando a sè per ogni mancante almeno tre testimoni, se possibile, e dipendentemente dalla deposizione di questi accerterà la causa dell'assenza, cioè, se per morte, o perchè prigioniero, od in altro modo mancante.

19. Per gli individui mancanti, e dei quali verrà attestata la morte, detti Comandanti redigeranno rispettivamente un verbale giusta lo stesso Modulo n° 4, e questo, previa lettura, sarà firmato da coloro che hanno deposto, e sottoscritto dal Comandante stesso.

20. Li verbali di cui nei precedenti articoli verranno tosto dai predetti Camandanti di compagnie, o di squadroni, di frazioni di truppe isolate, dagli Intendenti Militari o Commissari di Guerra trasmessi al Comandante del Corpo a cui venne indicato appartenesse il defunto. — I Comandanti di frazioni di Truppa distaccata dovranno prima di far tale trasmissione operarne la registrazione sul registro provvisorio prescritto all'art. 3.

21. Il Comandante del Corpo colla scorta di detti verbali e del registro degli assenti di compagnia, ne accerterà la figliazione, l'età, e la patria, e farà quindi eseguirne la debita inscrizione sul registro dei decessi da chi è incaricato della tenuta del medesimo.

22. Qualora il morto sul Campo di Battaglia sia un Ufficiale Generale od un Uffiziale senza truppa, un Uffiziale di sanità od un Uffiziale dell'Intendenza militare o dipendente dalla medesima addetto a qualche Divisione dell'Esercito, oppure al Quartier Generale principale, il verbale come sovra redatto sul Campo dall'Intendente Militare o dal Commissario di Guerra sarà trasmesso rispettivamente all'Ufficio d'Intendenza Militare della Divisione a cui apparteneva il defunto, od all'Intendenza Generale dell'Esercito, e ne verrà tosto operata l'iscrizione sui rispettivi registri dei decessi.

Capo V. — *Degli elenchi degli atti di decesso e della trascrizione dei medesimi.*

23. Gli Intendenti Militari o Commissari di Guerra, Capi di servizio presso i Quartieri Generali e presso le Divisioni, dovranno ogni quindici giorni trasmettere in duplice copia un elenco secondo il Modulo n° 5 degli atti di decesso all'Intendente Generale dell'Esercito, il quale dovrà far pervenire detti elenchi non che quelli relativi al personale competente il Quartier Generale principale al Capo dello Stato Maggiore Generale dell'Esercito.

24. I Comandanti dei Corpi dovranno pure trasmettere di quindici in quindici giorni un elenco in duplice copia conforme allo stesso Modulo n° 5, degli atti di decesso stati inscritti durante tal tempo al Capo dello Stato Maggiore Generale dell'Esercito.

25. Siffatti elenchi saranno chiusi e vidimati, i primi rispettivamente dagli Intendenti Militari o Commissari di Guerra di ciascuna Divisione, e dell'Intendente Generale dell'Esercito, gli altri dal rispettivo loro Comandante.

26. Il Capo dello Stato Maggior Generale dell'Esercito trasmetterà nel più breve termine possibile una delle due copie dei sovra prescritti elenchi al Ministero della Guerra, ritenendo l'altra presso lo stesso Ufficio dello Stato Maggior Generale. — Pervenuti detti elenchi al Ministero della Guerra, sarà cura del medesimo di partecipare per mezzo dei Sindaci la morte di ciascun individuo ai rispettivi parenti, e se trattisi di un trovatello, all'ospizio di carità da cui era uscito.

Capo VI. — *Degli atti di nascita.*

27. La dichiarazione di nascita verrà fatta, se si tratta di persone addette od al seguito di un Corpo, all'Uffiziale incaricato della tenuta dei registri dello Stato civile; se si tratta di persone addette od al seguito dei Quartieri Generali od al Quartiere Generale principale, agli Intendenti Militari o Commissarii di Guerra presso i Quartieri Generali delle rispettive Divisioni, ovvero all'Intendenza Generale dell'Esercito.

28. La dichiarazione dovrà esprimere, per quanto è possibile, le indicazioni contenute nel Modulo n° 1, e sarà la medesima sottoscritta dal dichiarante, da due testimoni, e dall'estensore sovra il registro stesso. — Qualora il dichiarante ed i estimoni non sappiano o non possano scrivere faranno il loro segno.

29. Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre *(Art. 375 Codice Civile).* — Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore e dei genitori dichiaranti. — Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsenta alla dichiarazione *(Art. 376 del Codice Civile).*

Capo VII. — *Disposizioni generali.*

30. Dai registri di Stato civile come in avanti tenuti verranno desunti gli estratti che occorresse di dover rilasciare. — Questi estratti saranno rispettivamente dalle persone incaricate della tenuta dai registri sottoscritti dalle medesime e muniti del visto dei Comandanti di Corpo pei Corpi di Truppa, dell'Intendente Generale dell'Esercito, degl'Intendenti Militari, o dei Commissari della Divisione per le persone addette od al seguito del Quartier Generale principale o dei Quartieri Generali.

31. I decessi avvenuti negli Opedali, nelle Ambulanze o nei Depositi di convalescenza, non che le nascite, saranno, ove d'uopo, consegnati alle Autorità locali, secondo i Regolamenti vigenti nel luogo in cui seguirono. Ben inteso che nonostante tale consegna si dovranno pur sempre osservare secondo i vari casi le varie disposizioni del presente Regolamento.

32. Se dopo un fatto d'armi la tumulazione dei cadaveri avesse luogo in qualche cimitero e fosse necessaria la consegna della morte all'Autorità Civile od Ecclesiastica del Luogo, la medesima si eseguirà secondo le formalità volute dalla Legge del paese.

33. Il verbale o qualsiasi titolo o documento tendente a comprovare la morte di un individuo saranno trasmessi al Ministero insieme cogli elenchi mentovati al precedente Capo V.

34. I registri saranno rispettivamente conservati in luogo sicuro e sotto chiave, ed in qualunque evento sarà cura di porli in salvo.

35. Le norme stabilite dal presente Regolamento saranno parimente applicabili ai prigionieri fatti al nemico.

36. Passando le truppe all'ordinario piede di pace, i registri tutti di Stato civile tenuti presso le medesime durante la campagna coi rispettivi titoli e documenti, saranno trasmessi al Ministero della Guerra per essere custoditi nei suoi archivi. — Prima di tale trasmissione i registri saranno chiusi con dichiarazione dell'Uffiziale o Funzionario incaricato della loro tenuta, da cui consti del numero degli atti in ciascun registro contenuti. — La stessa trasmissione avrà luogo avvenendo in campagna lo scioglimento di un Corpo. — Il Ministero della Guerra provvederà per l'esecuzione del disposto dall'art. 400 del Codice civile.

TITOLO SECONDO. — *Dei testamenti.*

Capo VIII. — *Della redazione dei testamenti.*

37. Il testamento olografo dev'essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. — La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno. — La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (*Articolo 775 Codice Civile*).

38. Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'Esercito può essere ricevuto da un Maggiore o da qualunque altro Uffiziale di grado superiore, o da un Intendente Militare o Commissario di Guerra in presenza di due testimoni. — Il testamento dei militari appartenenti a Corpi o posti staccati dall'Esercito, può anche essere ricevuto dal Capitano o da altro Uffiziale subalterno che ne abbia il comando (*Art. 799 Codice Civile*).

39. Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento può anche essere ricevuto dall'Uffiziale sanitario di servizio in presenza di due testimoni, nel modo stabilito dall'articolo precedente (*Art. 800 Codice Civile*).

40. I testimoni di cui è parola nei due articoli precedenti debbono essere maschi e maggiori di età (*Art. 791 Codice Civile*).

41. Il testamento debb'essere ridotto in iscritto, e sottoscritto dal testatore, dalla persona che l'ha ricevuto e dai testimoni (*Art. 794 Codice Civile*).

42. Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione (*Art. 794 Codice Civile*).

43. Le formalità enunciate negli articoli precedenti sono da osservarsi a pena di nullità (*Art. 804 Codice Civile*).

44. Nella forma speciale stabilita negli articoli 38 e 39 del presente Regolamento possono soltanto testare coloro i quali sono in militare spedizione per causa di guerra, così in paese estero come nell'interno del Regno, od acquartierati o di presidio fuori del Regno, o prigionieri presso il nemico, o in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove sieno interrotte le comunicazioni (*Articolo 802 Codice Civile*).

45. Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca (*Art. 761 Codice Civile*).

46. Le istituzioni e i legati a favore della persona che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto (*Art. 771 Codice Civile*).

47. La disposizione testamentaria a vantaggio del persone incapaci indicate nell'articolo precedente è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto il nome d'interposta persona. — Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace (*Art. 773 Codice Civile*).

48. Il testamento fatto nella forma speciale determinata negli articoli 38 e 39 del presente Regolamento diverrà nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa attestare nelle forme ordinarie (*Art. 803 Codice Civile*).

49. I testamenti de'quali è parola negli articoli 38 e 39 debbono essere al più presto trasmessi al Quartier Generale, e da questo al Ministero della Guerra, che ne ordinerà il deposito nell'Uffizio di registro del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (*Art. 801 Codice Civile*). — Tanto al Quartier Generale che al Ministero verrà il testamento registrato in conformità del Modulo nº 6.

50. Il testamento olografo, rinvenuto sulla persona di un militare, o di un impiegato presso l'Esercito, che siano morti in guerra sarà prontamente trasmesso al Quartier Generale e da questo al Ministero della Guerra che ne ordinerà la consegna al Procuratore del Re del domicilio e dell'ultima dimora del testatore, per gli effetti di cui all'art 912 del Codice Civile — Di tutto ciò sarà presa nota tanto al Quartier Generale come al Ministero della Guerra.

Firenze, 17 giugno 1866. *Il Ministro* Di Pettinengo.

Firenze, 23 giugno 1866.

Circolare (N. 137) del Ministero della Guerra.

Moduli e Norme per la redazione degli Atti di procura, di consenso e di autorizzazione dei Militari ed altri in campagna.

Allo scopo di ovviare al pericolo d'irregolarità o d'inesattezze nella compilazione dei varii atti previsti dalla Legge in data del 9 aprile 1855, e per agevolare il còmpito a quei Funzionari che dagli articoli 1 e 2 della Legge istessa furono destinati a ricevere i detti atti, il sottoscritto, sulla considerazione che i modelli stati già a tale riguardo determinati colla Nota Ministeriale del 10 aprile 1855, nº 70, debbono necessariamente subire quelle modificazioni che valgano a porli in perfetta armonia col disposto delle Leggi ora vigenti nel Regno, ha reputato necessario di sostituire nuovi modelli a quelli preesistenti, esortando i Funzionari summentovati a volervisi esattamente attenere secondo i vari casi ivi contemplati.

Si ripete l'avvertenza già stata fatta colla predetta Nota Ministeriale, che, cioè per gli atti in discorso dovrà tenersi in ciascun Ufficio d'Intendenza Militare tanto presso i Quartieri Generali come presso le Divisioni un registro conforme al modello nº 6 annesso al Regolamento 17 giugno 1866 relativo agli atti di stato civile e sui testamenti in cui gli atti istessi dovranno essere registrati.

Sulla domanda del richiedente, ciascun atto sarà dal Funzionario che lo ha ricevuto trasmesso all'Intendente Generale d'Armata, e questi lo farà pervenire per mezzo del Ministero della Guerra al Procuratore eletto nel più breve termine possibile.

Tanto dall'Intendente Generale d'Armata, che dal Ministero verrà l'atto di procura registrato sul registro medesimo nº 6 prescritto dal Regolamento 17 giugno 1866 sovracitato. — V. Calerif. 1855, pag. 348 e 369; — 1859, pag. 545.

Il sottoscritto non crede di dover nuovamente ricordare la importanza e la delicatezza delle attribuzioni state colla detta Legge affidati agl'Intendenti militari, ed ai Commissari di Guerra; ma si limita ad esprimere tutta la sua fiducia in essi non potendo dubitare che useranno tutta la possibile diligenza.

Il Ministro I. Pettinengo.

(N. 3048) REGIO DECRETO

Visto l'articolo 15 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ecc.;

La borgata del Rile, staccandosi dal Comune di Santa Giulietta, passa a far parte del Comune di Redavalle (Voghera).

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 giugno 1866.

(N. 3053) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 25 luglio 1866.

Il Comune di Sologno è soppresso e passa a far parte del Comune di Callignaga conservandone il nome.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno; visto l'art. 15 della nuova Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; vista la deliberazione, ecc.:

Art. 1. Il Comune di Sologno è soppresso, passando a far parte del Comune di Callignaga, che conserverà il presente nome e la sede municipale.

2. È approvata la separazione del patrimonio del già Comune di Sologno da quello dell'attuale Comune di Callignaga, giusta le deliberazioni succitate.

3. Fino alla costituzione della novella Amministrazione del detto Comune, cui si provvederà a cura del Prefetto nei modi di legge, gli attuali due Consigli comunali continueranno ad esercitare rispettivamente le loro funzioni.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

REGIO DECRETO

Le Truppe sono considerate sul piede di guerra rispetto all'avanzamento.

Sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Ministro della Guerra, ecc.:

Le Truppe del nostro Esercito sono considerate sul piede di guerra rispetto all'avanzamento, a far tempo dal 20 giugno volgente.

Il Ministro della Guerra ecc. — Dato a Firenze addì 19 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Di Pettinengo.

REGIO DECRETO

È sospeso il diritto di ritiro per anzianità di servizio militare.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, ecc.:

A far tempo dal giorno venti corrente mese le Truppe del nostro Esercito sono considerate sul piede di guerra, per quanto ha tratto all'applicazione dell'art. 5 della Legge 27 giugno 1850. — V. Celerif. 1850, pag. 497.

Il Ministro è incaricato ecc. — Dato a Firenze il 19 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Di Pettinengo.

(N. 3006) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 1866.

Eseguimento della Convenzione telegrafica fra l'Italia e la Turchia, che modifica alcune stipulazioni della Convenzione del 16 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio, nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, interinalmente incaricato del portafoglio del Ministero degli affari esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione telegrafica tra l'Italia e la Turchia, che modifica alcune stipulazioni della Convenzione del 16 gennaio 1862, conchiusa e sottoscritta in Costantinopoli addì 12 aprile (31 marzo) 1866, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 17 giugno (5 giugno) stesso anno.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — RICASOLI.

CONVENZIONE

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione telegrafica tra l'Italia e la Turchia, che modifica alcune stipulazioni della Convenzione del 16 gennaio 1862 all'oggetto di migliorare ed accelerare le corrispondenze telegrafiche fra i due Stati, essendo stata conchiusa e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Costantinopoli addì 12 aprile (31 marzo) 1866;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté Impériale le Sultan désirant améliorer et rendre plus rapide les communications télégraphiques directes entre leurs Etats respectifs, ont résolu de stipuler une nouvelle Convention à cet égard et ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le comte Joseph Greppy, officier des Saints Maurice et Lazare, décoré du Médjidié de seconde classe, commandeur de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, etc. etc., Ministre résident, chargé d'affaires de la Légation, etc.

Sa Majesté Impériale le Sultan, Moahammed Emin Aali pacha, son ministre des affaires étrangères, Grand Croix de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, décoré des Ordres Impériaux d'Osmanié en brillants, du Médjidié et du Mérite de première classe, etc.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Sa Majesté Impériale le Sultan s'engage à tenir en état de conservation et d'activité la ligne télégraphiques qui joint Vallone et Constantinople avec la frontière de Russie près d'Ismaïl. — Ved. Celerif. 1862, pag. 577.

2. Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage à tenir en état de comunication le câble sous-marin placé entre Otrante et Vallone.

3. Le câble appartenant en toute propriété au Governement de Sa Majesté le Roi d'Italie, l'entretien et les réparations en seront à la charge de son Administration qui s'engage à réparer, aussitôt que possible, les dérangements qui pourraient y survenir, de manière à dégager le Gouvernement Ottoman de toute responsabilité a cet égard. De son côté, le Gouvernement Ottoman prendra sur son littoral, à l'égard du câble entre Otrante et Vallone, les même mesures préservatives adoptées par lui pour ses propres câbles sous-marins.

4. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie se réserve le droit d'entretenir à la station télégraphique de la frontière Ottomane un ou deux fonctionnaires, chargés de surveiller le câble sous-marin, la force des courants électriques nécessaires pour la marche des appareils, et de pourvoir aux réparations opportunes, suivant les intelligences prises d'accorde entre les administrations télégraphiques des deux Gouvernements.

5. Les employés de la station ottomane seront seuls chargés de la réception et de la transmission des dépêches.

6. Le Gouvernement ottoman s'engage à établir le bureau télégraphique de la frontière à Vallone ou aussi près de cette localité que le permettront les circonstances hygièniques.

7. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de provoquer le rétablissement du Bureau télégraphique italien, ainsi qu'il est désigné à l'art. IV de la Convention télégraphiques du 16 janvier 1862, si les circonstances venaient à en démontrer la nécessité. — V. Celerif. 1866, pag. 302.

8. Les Hautes Parties contractantes ayant adopté la convention internationale conclue à Paris le 17 mai 1865 pour leurs rapports télégraphiques avec les autres Etats de l'Europe, conviennent de se servir de cette même Conventions dans leurs rapports réciproques, quant aux réglements de la correspondances et la taxation des dépêches, copie de ladite Convention sera jointe à la présente, et les stipulations y contenues seront considérées comme insérées dans celle-ci.

9. Il est entendu que la Convention télégraphique du 16 janvier 1862 reste en vigueur pour tout ce qui n'a pas été modifié par la présente.

10. La présente Convention sera mise a exécution aussitôt que possible, sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de quarante jours ou plutôt, si faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Constantinoples le douze avril (trentun mars) mil-huitcent-soixante-six.

G. Greppi. — Aali.

Noi, avendo veduta ed esaminata la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il nostro R. sigillo.

Dato in Firenze addì 26 aprile 1866, e del Regno nostro il 18°.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re — Alfonso La Marmora.

RELAZIONE

***Fatta dal Ministro dell'Istruzione Pubblica al Principe Eugenio di Savoia Carignano Luogotenente Generale di S. M. il 4 luglio* 1866.**

Altezza Reale, L'Accademia della Crusca, tanto benemerita dell'Italia per la sua vigilanza alla conservazione della favella, non ebbe nel nascere più ordini di Accademici, ma uno solamente, a cui poteva appartenere ed appartenne chiunque, senza distinzione di patria, tenesse in onore gli studi della lingua; di maniera che, a ragione d'esempio, i francesi Egidio Menagio e Regnier Desmarais non furono diversi o meno Accademici di quello che i fiorentini Carlo Dati e Francesco Redi che sedettero insieme a que'tempi. Nella quale forma, quasi universale, l'Accademia pubblicò, sempre accresciuto e migliorato, quattro volte il suo Vocabolario; il quale se non riuscì perfetto e compiuto, questa è ben condizione delle opere umane specialissima a tutti i vocabolari delle lingue vive, le cui voci fioriscono e muoiono e rinascono con vicenda perpetua; e ad ogni modo ebbe il vanto supremo di valere di norma ai vocabolari delle altre lingue europee.

Dopochè questo grande lavoro, quasi avesse consumato ogni sua forza, come scrive uno de'suoi, l'Accademia per buona pezza non è più ricordata. I tempi oltracciò, che tanto l'avevano favoreggiata nel secolo sedicesimo quando altre due Accademie attendevano con lei in Firenze agli studi della lingua, erano molto mutati, poichè fu cominciato allora a disprezzarsi la forma, disconoscendo per tal guisa l'indole eccellente del genio italiano e quel che sia perfezione. Negli ultimi del secolo diciottesimo e ne'primi del seguente si peggiorò anche di più. Occupazioni straniere; ordini nostrani rovesciati; libertà perduta; nuove idee e costumi, e quello che nelle lettere non potevano far l'armi, farlo volontaria la febbre dell'innovare e del servire. Il

perchè se ingegni sdegnosi si attraversarono alla corrente e intesero piegare la gente italiana ad esemplari troppo severi, e se l'Accademia si restrinse persistendo più fortemente nelle sue dottrine del toscano linguaggio, in verità quei gravi mali non richiedevano men gagliardi rimedi.

E qui mi si accresce la fidanza nella virtù delle menti privilegiate poichè dobbiamo riconoscere gran parte di que'rimedii dalla potenza dell'uomo singolarissimo che empiva del suo nome il mondo. Onde premi ad opere egregie di prosa e di verso, e l'Accademia ricostituita; ciò che avvenne nel 1811. Nel quale riordinamento si trova per la prima volta la distinzione degli Accademici in *residenti* e *corrispondenti*; i primi limitati a dodici, i secondi a venti. Similmente nella riforma del 1819 fu continuata quella distinzione.

Ma tuttavia se pe' *residenti*, secondo le Costituzioni, non si domandava che la sola dimora in Firenze, non è perciò che nel fatto non si richiedesse altresì l'origine da prima fiorentina, e che venne poi allargandosi a tutta la Toscana. Era una conseguenza non tanto della corruzione che si doveva combattere con forze strettamente omogenee, quanto delle doti di questa Provincia ove regna sovrano il senso e l'abito del parlare gentile. E forse le intemperate contese che con nuove divisioni travagliavano le lettere ci ebbero la loro parte: e la Toscana che allora si reggeva a Stato, anche per ciò più difficilmente avrebbe abbandonato una particella del suo privilegio. Però quando nel 1859 si aggiunse nelle Costituzioni dell'Accademia la condizione della toscanità pe'*residenti*, non fu nuovo ordine, ma bensì un rendere espresso ciò che fino a quell'ora e da lungo tempo era stato tacitamente osservato.

Oggi poi che questa illustre Firenze diventò la stanza del Governo italiano, l'Accademia della Crusca, con più ragione che non fece nei suoi primi anni, non poteva differire, a rientrare nell'antica larghezza. Ed io mi compiaccio assai di significare a V. A. R. come l'Accademia stessa mi propose, che la condizione della toscanità de'*residenti* fosse al tutto levata dalle sue Costituzioni, e solo restasse, come è dovere, quella della dimora in Firenze. Propose ancora, affinchè quella riforma potesse subito e con prudente misura effettuarsi, che il numero de'*residenti* da sedici che erano, compresi i quattro *compilatori* del Vocabolario, fosse portato a diciotto. Così d'ora innanzi si accoglieranno nell'Accademia quelli delle altre provincie Italiane, i quali dalla lunga usanza nella Toscana e dall'arte acquistarono i pregi che loro mancano da natura; così nuove virtù si aggiungono, e nuova vita si dona all'Accademia; ed essa potrà più efficacemente adoperare quell'autorità che fu la salute delle nostre lettere.

Di questa riforma, che è pure un gran benefizio al sentimento della nazionalità di cui la lingua è vincolo, ho disteso il seguente Decreto che prego V. A. R. di onorare colla sua firma.

(N. 1771 *Suppl.*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 1866.

Aumento al numero degli Accademici della Crusca residenti in Firenze, pei quali non è più richiesta l'origine toscana.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, viste le Costituzioni della R. Accademia della Crusca approvate con Decreto del 29 agosto 1859 ed i Decreti del Governo Toscano del 26 settembre dello stesso anno e 10 marzo 1860: sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La condizione della origine toscana richiesta per essere Accademico residente della Crusca è abolita; rimane ferma soltanto l'altra di avere stabile dimora in Firenze.

Art. 2. Il numero degli Accademici residenti della Crusca è portato a diciotto, compresi i quattro Compilatori.

Art. 3. I Compilatori continueranno a godere della provvisione speciale loro assegnata, cosicchè il numero degli Accademici residenti provvisionati sarà di sedici. — Gli altri due Accademici residenti, oltre ai suddetti, conseguiranno la provvisione accademica di mano in mano nell'accadere delle vacanze, secondo l'anzianità della elezione e secondo l'età quando fossero stati eletti nello stesso giorno.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

(N. 3060) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 15 luglio 1866.

Nuovo concorso a posti di Sottotenente di vascello e Piloti di terza classe nello Stato Maggiore Generale della R. Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Reale Decreto 27 maggio prossimo passato, numero 2960, per l'ammissione a servizio temporaneo nella Marina militare di Capitani mercantili nella qualità di Sottotenenti di vascello e Piloti di terza classe; visto il risultato del concorso aperto in base al Decreto stesso; ritenuto che rimangono ancora da assegnarsi otto posti di Sottotenente di vascello ed altrettanti di Piloto di terza classe, sulla proposta del Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

È aperto un nuovo concorso per numero otto posti di Sottotenente di vascello e numero otto di Piloto di terza classe nello Stato Maggiore Generale della Marina, alle condizioni indicate nel Decreto 27 maggio prossimo passato. — il limite dell'età è però fissato agli anni 36 non compiti al 1° di agosto p. v. — Ved. alla pag. 968.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Depretis.

(N. 3074) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 1866.

Aumento ai due Reggimenti costituenti il Corpo di Fanteria Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Decreto 10 agosto 1865 portante riorganizzazione del Corpo Fanteria Marina; ritenuto il considerevole aumento recato nella forza di detto Corpo dalle recenti chiamate sotto le armi dei militari in congedo illimitato; sulla proposta del Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I due Reggimenti costituenti il Corpo Fanteria Marina sono temporaneamente aumentati di un battaglione e di 6 compagnie ciascheduno, in base alla tabella annessa al Decreto del 10 agosto 1865 sopracitato. — V. Celerif. 1865, pag. 1570.

2. La forza d'ogni Reggimento del detto Corpo è inoltre aumentata temporaneamente di — 1 Maggiore o Luogotenente Colonnello relatore; — 1 Ufficiale di matricola; — 1 Ufficiale d'amministrazione; — 3 Furieri id.; — 5 Sergenti id.; — 7 Caporali furieri id.; — 2 Sergenti per ogni compagnia; — 4 Caporali id.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Depretis.

(N. 3075) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 di luglio 1866.

Sono estese alle derrate coloniali le disposizioni dell'art. 72 delle Istruzioni doganali approvate con R. Decreto 30 ottobre 1862.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 49 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, che ebbe provvisoriamente forza di legge pel Reale Decreto 21 dicembre 1862; visto l'articolo 72 delle Istruzioni doganali approvate col Reale Decreto 30 ottobre 1862; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Le disposizioni dell'articolo 72 delle Istruzioni doganali suddette sugli articoli che si spediscono in cabottaggio da racchiudersi in colli bollati, sono estese alle derrate coloniali. — V. Celerif. 1865. pag. 245, 247 e 572.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3076) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 1866.

Assegno di fondi sul Gran Libro del Debito Pubblico pel servizio di rendite iscritte a favore di titolari di piazze privilegiate.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge 5 maggio 1857 sullo svincolamento delle piazze privilegiate; veduti i Decreti Reali 3 maggio 1857 e 23 aprile 1858 emanati per l'esecuzione di quella Legge; ritenuto che nel periodo dal 1° gennaio 1862 a tutto febbraio 1866 sono state inscritte sul Gran Libro del debito pubblico consolidato 5 per cento tante rendite per la complessiva somma di lire 3,330. 56 a favore di titolari di piazze privilegiate, liquidate con decorrenze diverse, oltre agli interessi anteriori dal giorno dell'assegno a termini dell'articolo 7 della Legge succitata pagabili ai titolari con buoni separati giusta l'articolo 6 del pure succitato Reale Decreto 23 aprile 1858; che perciò occorre provvedere per l'assegnazione dei fondi necessari pel servizio di quelle rendite e della estinzione relativa; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Pel servizio delle rendite inscritte nel periodo dal 1° gennaio 1862 a tutto febbraio 1866 sul Gran Libro del debito pubblico - consolidato 5 per cento - a favore di titolari di piazze privilegiate, liquidate a seguito della Legge 3 maggio 1857 (e per servizio della estinzione delle rendite medesime), è fatto, sulla Tesoreria centrale del Regno, incominciando dal 1° gennaio 1866, l'annuo assegnamento di lire 3.330 56.

2. La Tesoreria centrale predetta fornirà pure il fondo di lire 15,993 06 pel pagamento dei buoni separati spediti dall'Amministrazione del Debito Pubblico a favore dei titolari delle rendite, di cui al precedente articolo per gl'interessi anteriori al 1° gennaio 1866 spettanti ai titolari medesimi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il 14 luglio 1866, sulle modificazioni dei dazi doganali.

Altezza Reale! L'articolo 22 dei provvedimenti finanziari sanciti con la Legge del 28 giugno p. p., N. 2987, autorizzò il Governo del Re a modificare entro determinati limiti i dazi doganali, con lo scopo di accrescere le pubbliche rendite.

I termini nei quali debbono rimanere i nuovi dazi, mal si potrebbero oltrepassare, anzi non si potrebbero neppur raggiungere in alcuni casi senza correr pericolo o di recar danno ai commerci ed alle industrie o di nuocere ai consumatori con detrimento generale della pubblica ricchezza e con diminuzione di frutto per lo stesso Erario.

Oltre di che non mette conto istituire nuovi dazi o elevare quelli vigenti sopra articoli che per la loro piccola entità non possono dare aumento sensibile sui prodotti delle Dogane.

Le due tabelle che ho l'onore di sottoporre alla sanzione dell'A. V. Reale contengono le modificazioni che mi sono sembrate le più ragionevoli o le più tollerabili. Esse differiscono poco dalle proposte che con relazione del 24 aprile u. s. formulava la Commissione eletta dalla Camera dei Deputati nel proprio seno per l'esame de'provvedimenti finanziari. — *Ved. le* Annotazioni *alla pagina* 1216.

E per vero io dichiarai in Parlamento che mi sarei allontanato il meno possibile da quelle proposte nel valermi della facoltà di cui investivasi il potere esecutivo.

Ebbi cura di corrispondere a tale promessa, e nel tempo stesso per procedere più sicuro nel mio assunto, chiesi il concorso del Consiglio di uomini versatissimi nelle cose di finanza non meno che di commercio e d'industria; a'quali debbo testimonianza di lode per la premura e per lo zelo con cui risposero al mio invito.

Ho talvolta ridotto a più bassa misura i dazi già proposti dalla Commissione della Camera, poichè comparendoli al valore delle merci ho verificato che eccedevano quei limiti che a me non era lecito varcare. Queste variazioni erano necessarie.

I soli articoli sui quali mi occorre di richiamare l'attenzione dell'A. V. sono i cereali e le farine provenienti dall'estero e le sete crude nazionali.

La Commissione nel proporre di gravare di lire 1 ogni quintale l'importazione dei grani e di lire 1 50 quella delle farine, partiva dal concetto che d'ora in poi restando in vigore per le Città franche il solo diritto di bilancia attivato con la Legge del 24 novembre 1864, non dovesse ricorrere altrimenti quel pagamento nelle Dogane di frontiera. A me pare invece che si altererebbe il carattere proprio del diritto di bilancia distinguendo per la sua applicazione la linea doganale dalle Città franche.

Temo poi che codesto diritto nella sua attuale misura possa contrariare i depositi dei grani forestieri nei nostri Porti o Città franche. Mi è quindi sembrato conveniente che continuando a percepire il diritto di bilancia tanto nelle Dogane, quanto nei porti franchi, venga questo ridotto, senza distinzione tra i cereali e le farine, a centesimi venticinque per ogni quintale. Ma affinchè per il pagamento di questo diritto non sia di troppo aggravata l'importazione delle derrate medesime, ho pensato che abbiano ad essere scemati di cent. 25 i dazi di entrata ai quali la Commissione proponeva di assoggettarle. Cosicchè mentre da una parte verrebbe a risentire un benefizio il commercio dei grani in Ancona, Genova, Livorno e Messina, le derrate suddette andrebbero sottoposte per l'immissione nell'interno del Regno ad un peso che unito al diritto di bilancia equivarrebbe precisamente al dazio proposto dalla Commissione.

Riguardo alle sete crude taluna delle Camere di Commercio del Regno avanzò vive rimostranze contro la istituzione del dazio di uscita di lire 75 per ogni quintale segnato nel progetto della Commissione della Camera. Quel diritto, quantunque mite in confronto della ricchezza del genere, si credeva che bastasse ad arrestare lo sviluppo della industria della tiratura e torcitura delle sete. E quei ricorsi colpirono talmente la Commissione dalla quale sono stato coadiuvato in queste modificazioni daziarie, che la indussero a pronunziarsi contro alla istituzione di qualunque gravezza sulle nostre sete spedite all'estero. Quindi prendendo un termine medio tra l'assoluta franchigia ed il dazio di lire 75 già proposto, limiterei a lire 35 codesto dazio; il quale così ridotto,

mentre darebbe sempre un frutto di qualche importanza all'Erario, non potrebbe essere per certo di inceppamento alla industria serica resultando inferiore assai al mezzo per cento del costo della merce.

Credo poi che non debbansi mandare ad effetto le riforme daziarie fin qui discorse, senza imporre in pari tempo agli introduttori delle merci l'obbligo di pagare in moneta metallica i diritti di Dogana.

Io mi era proposto di comprendere una simile disposizione nel Decreto Reale con cui il Governo, facendo ragione ad imperiose circostanze, fu costretto a dare nel 1° maggio p. p. corso forzato ai biglietti di Banca. Cedendo ad autorevoli Consigli desistei allora da quel divisamento riserbandomi a tradurlo ad atto più tardi.

Ora io penso che non si debba più indugiare a prendere un provvedimento che riuscirà utile alle Finanze ed al mercato monetario, e non ha nulla in sè che direttamente repugna al corso obbligatorio.

Nei paesi in cui il corso forzato della carta fu ordinato, quantunque soggetti ai più disparati sistemi di Governo, come gli Stati Uniti e l'Austria, un simile provvedimento fu preso. Ma anche prescindendo da questi esempi, venutici da altri Stati, basta il riflettere che il debito dei dazi d'importazione si contrae sul confine, e prima che le merci estere siano state introdotte nel Regno; anzi è contratto appunto per ottenere il permesso d'introdurle. Nè si può omettere di considerare che in realtà il pagamento dei dazi d'importazione in carta potrebbe in certi casi equivalere ad una diminuzione di dazio; la quale frutterebbe disugualmente al commercio, e graverebbe disugualmente le industrie nazionali.

Giovi avvertire in fine che essendomi fatto carico di consultare il voto di uomini competenti sul diritto e l'opportunità del pagamento dei diritti d'importazione in moneta contante, essi pure opinarono unanimemente che sia questo un provvedimento utile e non contrario a giustizia.

Per le accennate ragioni confido che l'A. V. vorrà sancire lo schema di Decreto a cui la prego di voler apporre la sua sottoscrizione.

(N. 3086) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 1866.

Nuovi dazi doganali d'entrata e d'uscita, coll'obbligo di pagare in moneta metallica d'oro e d'argento quelli d'importazione.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge del 28 giugno p. p., N. 2987; visto il Decreto Reale dello stesso giorno, numero 3019, col quale è fatta facoltà al Governo del Re di modificare la tariffa dei dazi doganali; vista la Legge del 1° maggio 1866, N. 2872; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I dazi di entrata e quelli di uscita per le merci nominate nelle annesse tabelle *A* e *B*, viste d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, sono stabiliti nelle misure ivi indicate, cominciando dal 10 agosto prossimo venturo.

Art. 2. Dal 10 agosto medesimo in poi i dazi doganali alla importazione saranno pagati in moneta metallica d'oro e argento con gli appunti in bronzo nei limiti determinati dalla Legge 24 agosto 1862, N. 788. — Ved. Celerif. 1862, pag. 2115 e 2353; — 1866, pag. 1216.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

Tabella A. — Dazi d'Entrata.

ARTICOLI	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
Vino { in otri e botti	Ettolitro	5. »	
Vino { in bottiglie	Caduna	» 15	
Caffè	Quintale	50. »	
Confetti e conserve	»	40. »	
Chiodi di garofani	Kilogramma	1. »	
Noci moscade (senza guscio) . .	»	2. »	
Pepe e Pimento	Quintale	40. »	
Thè	Kilogramma	3. »	
Carne salata ed affumicata . . .	Quintale	20. »	
Bovi e tori	Caduno	15. »	
Vacche	»	8. »	
Giovenche, giovenchi e torelli . .	»	5. »	
Vitelli, cioè animali bovini sotto l'anno	»	2. »	
Bestiame ovino	»	» 25	
Porci { al disopra di kilogr. 20 .	»	2. »	
Porci { al disotto » .	»	» 50	
In considerazione di speciali condizioni nei paesi di frontiera il Ministero delle Finanze può permettere le importazioni temporanee del bestiame per pascolo, per lavoro e per svernare.			
Filo di cotone crudo semplice purchè non misuri più di 20,000 metri ogni $^1/_2$ kilogrammo	Quintale	15. »	Compresi i diritti accessorii
Filo di cotone crudo semplice purchè non misuri più di 20,001 a 30,000 metri ogni $^1/_2$ kilogrammo.	Quintale	20. »	Compresi i diritti accessorii
Filo di cotone crudo semplice che misuri più di 30,000 metri ogni $^1/_2$ kilogrammo	»	25. »	»
Tessuti di cotone crudo di peso da 7 a 11 kilogrammi e più per ogni 100 metri quadrati e di 35 fili o meno nei 5 millim. quadrati . .	»	50. »	»
Tessuti di cotone imbianchiti del peso come sopra	»	57. »	»
Altri tessuti di cotone di sopra non nominati, crudi	»	65. »	»
Altri tessuti di cotone di sopra non nominati, imbianchiti	»	74. »	»
Tessuti di cotone a colore e tinti .	»	90. »	»

ARTICOLI	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
Scialli, fazzoletti, cravatte ed altri articoli di lana o pelo anche misti di filo o cotone che si vendono per capo, del valore di L. 50 e meno: *Sono equiparati ai tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone, sodati o scardassati o non.*			
Grano, granaglie, marzaschi ed avena di qualunque provenienza . . .	Quintale	» 75	
Il Ministero delle Finanze potrà permettere le importazioni temporarie dei grani e delle granaglie per esser macinati e riesportati in farine.			
Farine . . . . *Oltre al dazio, il grano, granaglie, marzaschi, avena e farine saranno soggetti al diritto di bilancia, che colla attuazione della presente tariffa viene ridotto a cent. 25 il quintale. — Per altro non ricorre il pagamento del diritto di bilancia per le derrate che vengano immesse nell'interno del Regno dalle città-franche di Ancona, Livorno e Messina, e dal porto-franco di Genova dove il diritto stesso viene corrisposto all'arrivo delle derrate.*	»	1. 25	
Crusca	»	» 75	
Cappelli non di paglia, eccetto i cappelli guerniti per donna . . .	. . . . .	il 10 0[0 sul valore	
Ossa di balena tagliate	Kilogramma	» 60	
Piume d'ornamento lavorate . . .	»	30. »	
Ferro — Minerale di	. . . . .	Esente	
Ferro — Ghisa — in masse ed in rottami .	. . . . .	Esente	
Ferro — Ghisa — lavorata semplice o guernita di altri metalli . *I cannoni di ghisa si intendono compresi in questo articolo.*	Quintale	4. »	
Ferro — Ghisa — lavorata in cuscinetti per strade ferrate . . .	»	» 50	

Segue Tabella A. — Dazi d'Entrata.

ARTICOLI	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
Ferro di 1ª fabbricazione in barre, verghe ecc. di qualunque forma o diametro . .	Quintale	4. »	
Ferro di trafileria	»	7. »	
Rotaie o rails per le strade ferrate in ferro od in acciaio	»	1. »	
Ferro di 2ª fabbricazione semplice	»	10. »	
Ferro in travi di ferro, àncore, assi o sale di veicoli, incudini, magli e vomeri . .	»	6. »	
Ferro guernito d'altri metalli.	»	12. »	
Ferro Laminato in lastra di 4 millimetri di spessore o più . .	»	4. »	
Ferro Laminato in lastre di minore spessore ed in tubi . .	»	8. »	
Latta o tola stagnata non lavorata	»	8. »	
Latta o tola stagnata lavorata anche con piccole guernizioni d'altri metalli	»	15. »	
Acciaio in verghe od in rottami.	»	12. »	
Acciaio filato o lavorato . . .	»	20. »	
Molle da carrozza e simili . .	»	15. »	
Ferraglia e rottami di ferro . .	. . . . .	Esente	
Scaglie e limature di ferro e rosticci ossia scoria	. . . . .	Esente	
Macchine a vapore locomotive, locomobili e di navigazione . . .	100 Kilogr.	4. »	
Macchine fisse a vapore ed idrauliche	»	3. »	
Macchine per l'agricoltura, la industria e le arti	100 kilogr.	2. »	
Macchine o meccaniche non nominate	Valore	1 p. 0/0	
Le parti staccate di macchina sono soggette allo stesso dazio che compete alla macchina intiera.			

Ved. alla pagina 1267 *le Annotazioni alla* Tabella A.

Tabella B. — Dazi d'Uscita.

ARTICOLI	UNITÀ	DAZIO	Osservazioni
Vino { in botti	Ettolitro	1. »	
Vino { in bottiglie	Cadauna	» 05	
Oli volatili ed essenze altre non nominate	Quintale	2. »	
Agro di cedro e di limone	»	1. »	
Manna	»	5. »	
Aloe ed altri sughi non nominati	»	3. »	
Senapa in grana	»	1. 50	
Radica di liquorizia	»	1. »	
Acido boracico naturale ed artificiale	»	4. »	
Sale marino	»	» 10	
Sale gemma (di rocca)	»	1. »	
Sale tartaro (feccia di vino)	»	2. »	
Generi per tinta e per concia non nominati { non macinati	»	» 50	
Generi per tinta e per concia non nominati { macinati	»	1. »	
Agrumi	»	» 25	
Frutti secchi non nominati	»	1. »	
Mandorle { col guscio (sciacarelle)	»	1. 50	
Mandorle { monde	»	3. »	
Noci e nocciole	»	» 40	
Semenze diverse	»	1. 50	
Carni fresche e pollame	»	2. »	
Carni salate ed affumicate	»	2. »	
Formaggio	»	4. »	
Uova	»	1. »	
Buoi e tori	Cadauno	5. »	
Vacche	Cadauna	4. »	
Giovenchi, giovenche e torelli	»	2. »	
Vitelli, cioè animali bovini sotto l'anno	»	1. »	
Porci al disopra di kilogrammi 20	»	1. »	
Detti al disotto come sopra	»	» 50	
In considerazione di speciali condizioni nei paesi di frontiera il Ministero delle Finanze può permettere le esportazioni temporanee del bestiame per pascolo, per lavoro e per svernare.			
Pelli crude	Quintale	4. »	
Pelli in basana acconciate e camosciate	»	8. »	
Canapa e lino ed altri vegetali filamentosi { in steli	»	» 50	
Canapa e lino ed altri vegetali filamentosi { capecchio e stoppa di	»	1. »	
Canapa e lino ed altri vegetali filamentosi { grezzi	»	1. »	
Canapa e lino ed altri vegetali filamentosi { pettinati	»	2. »	

Segue Tabella B. — Dazi d'Uscita.

ARTICOLI	UNITÀ	DAZIO	*Osservazioni*
Lana in massa	Quintale	6. »	
Bozzoli	»	10. »	
Avanzi di seta	»	8. »	
Sete crude	»	35. »	
Grano, granaglie e marzaschi . .	»	» 50	
Il Ministero delle Finanze potrà permettere le esportazioni temporarie di grani e granaglie per esser macinati e reintrodotti in farine.			
Castagne	»	» 50	
Riso e risone con lolla	»	» 50	
Id. senza lolla . . .	»	1. »	
Farine	»	» 75	
Paste di frumento	»	1. »	
Pane e biscotto	»	1. »	
Cappelli	»	10. »	
Treccie di paglia, scorza, sparto ecc. per cappelli fini .	»	5. »	
Treccie di paglia, scorza, sparto ecc. per cappelli grosse	»	2. »	
Treccie di paglia, scorza, sparto ecc. per far cordami e altro	»	1. »	
Ferro in masse ed in rottami . .	»	» 30	
Minerale di ferro	»	» 10	
Minerale di rame ed ottone . . .	»	» 50	
Piombo minerale arcifoglio in galena	»	» 50	
Piombo in pani e rottami	»	1. »	
Marmo greggio	»	» 10	

Annotazioni alla Tabella A, *pagina* 1263.

Coll'attuazione della presente tariffa avranno effetto le seguenti disposizioni, restando abrogata ogni altra contraria:

È accordata a favore dei costruttori navali la esenzione daziaria per le ancore, le catene, i fogli di zinco, rame e rame giallo.

Per ogni nave di legno costrutta in Cantiere italiano sarà dato ai costruttori un compenso di lire due per ogni tonnellata di stazzatura accertata a norma del R. Decreto 19 maggio 1862, n. 627, senza la deduzione del 40 per 0/0, di cui all'art. 3 dello stesso Decreto per quelle provviste di macchine.

Per le navi a costruzione di ferro e a costruzione mista di ferro e legno sarà fatta la restituzione del dazio riscosso sul ferro adoperato, sotto l'osservanza di quelle cautele e discipline che all'uopo saranno stabilite.

Nessuna esenzione speciale dei diritti di entrata è accordata ai costruttori di macchine. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1769 e 2011.

(N. 3077) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 1866.

Ruolo normale degl'Impiegati nel Museo Nazionale di Firenze.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo normale degli Impiegati nel Museo Nazionale di Firenze annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

RUOLO NORMALE

1 Ispettore	*Stipendio,* L.	2,000
1 Segretario	»	1,800
1 Commesso	»	1,500
1 Copista	»	1,200
1 Usciere	»	720

(N. 3072) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 1866.

Nelle Provincie finora soggette alla occupazione austriaca è stabilito il corso legale delle monete decimali d'oro, degli scudi da cinque lire di conio nazionale, francese e belga, e delle valute divisionarie d'argento e di bronzo indicate nella Legge del 24 agosto 1862, *N.* 788.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto il Decreto Reale del 18 luglio 1866, numero 3064; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Nelle Provincie Italiane finora soggette all'occupazione austriaca avranno corso legale le monete decimali d'oro e gli scudi da cinque lire di conio nazionale, francese e belga, e le valute divisionarie di argento e di bronzo indicate nella Legge 24 agosto 1862, numero 788, e riportate col ragguaglio in valuta austriaca nella tariffa Allegato *A*, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

2. Continueranno inoltre ad avervi corso legale le monete di nuova valuta austriaca e le altre che vi sono ammesse in forza di precedenti disposizioni locali.

3. La proporzione dell'uso delle suddette monete nei pagamenti è mantenuta nei termini stabiliti dalle precedenti Leggi. — V. Celerif. 1862, pag. 2115 e 2333.

4. Le pubbliche Casse dovranno ed i privati potranno ricusare i pezzi di qualunque specie di monete che fossero tosate, bucate, sfigurate o liscie, per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta d'ambo i lati, oppure scemate di peso in qualsiasi altra guisa che per l'ordinaria circolazione.

5. La base del ragguaglio delle monete decimali in quelle di valuta austriaca, è che italiane lire cento corrispondono a fiorini 40 e centesimi 50 della suddetta valuta. — Il valore unitario dei pezzi di moneta di valuta austriaca e delle altre in corso legale nelle Provincie liberate è stabilito nella tariffa Allegato *B*, firmato pure d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

Allegato A.

TARIFFA *di ragguaglio delle monete decimali in valuta austriaca.*

Denominazione		Valore in nuova valuta austriaca		
ORO				
Pezzi da lire	100	40	50	»
Idem.	50	20	25	»
Idem.	20	8	10	»
Idem.	10	4	05	»
Idem.	5	2	02	5
ARGENTO				
Pezzi da lire	5 »	2	02	5
Idem.	2 »	»	81	»
Idem.	1 »	»	40	»
Idem.	» 50	»	20	»
Idem.	» 20	»	08	»
BRONZO				
Pezzi da lire	» 10	»	04	»
Idem.	» 05	»	02	»
Idem.	» 02	»	01	»
Idem.	» 01	»	00	5

Allegato B.

TARIFFA *di ragguaglio delle monete di valuta austriaca in monete decimali.*

Denominazione	Valore in moneta decimale		
ARGENTO			
Fiorino di nuova valuta austriaca (i multipli in proporzione)	2	46	74/81
EROSO-MISTO			
Quarti di fiorino	»	64	59/81
Centesimi 10 di fiorino	»	24	»
Idem. 5 Id.	»	12	»
RAME			
Centesimo di fiorino	»	02	»
Mezzo centesimo	»	01	»

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 1866.

Istituzione di un secondo Squadrone delle Guide dei Corpi Volontari.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Reale Decreto 6 maggio 1866 per la formazione dei Corpi Volontari Italiani, e visto quello del 27 maggio 1866 per la istituzione di uno squadrone Guide dei Corpi Volontari Italiani; riconosciuta la convenienza di aumentare quest'ultimo Corpo; sulla proposta del Ministro, ecc.:

1. Le Guide dei Corpi Volontari Italiani saranno portate a due squadroni distinti coi numeri 1° e 2°.

2. Il secondo squadrone che rimane a formarsi sarà composto come il primo, mediante arruolamenti volontari di individui provvisti di cavallo di loro proprietà, meno le eccezioni indicate nella tabella annessa a questo Decreto.

3. La composizione e la forza del Corpo saranno quelle fissate nella tabella annessa a questo Decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro della Guerra.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — DI PETTINENGÒ.

TABELLA di formazione di due Squadroni Guide pei Corpi dei Volontari.

GRADI ED IMPIEGHI	Stato Magg.	Per ogni Squadrone	Per i due Squadroni	TOTALE
UFFICIALI				
Comandante (ufficiale superiore)	1	»	»	1
Aiutante Maggiore (uffici subalterni) . .	1	»	»	1
Capitani	»	1	2	2
Luogotenente in 1ª	»	1	2	2
» in 2º	»	1	2	2
Sottotenenti	»	1	2	2
Totale ufficiali	2	4	8	10
GUIDE				
Furieri	»	1	2	2
Sergenti d'amministrazione	1	»	»	1
Sergenti	»	6	12	12
Caporali Furieri	»	1	2	2
Caporali	»	16	32	32
Caporale trombettiere	1	»	»	1
Appuntati	»	8	16	16
Guide	»	150	306	300
Trombettieri	»	4	8	8
Maniscalchi	»	1	2	2
Allievi Maniscalchi	»	1	2	2
Sellai	»	1	2	2
Totale bassa forza . . .	2	189	378	380
Totale generale	4	193	386	390
Cavalli di Truppa *) .	330			

*) Dei cavalli di Truppa 39 saranno somministrati dall'Amministrazione della Guerra per uso di alcuni ex-Sott'Ufficiali o ex-Caporali di cavalleria, dei trombettieri, del maniscalco, allievo maniscalco e sellaio che si presenteranno all'arruolamento.

Torino, 5 *maggio* 1866.

Circolare (N. 17) della Direzione Compartimentale del Lotto pubblico in Torino.

Riscossioni, versamenti e pagamento di vincite in danaro o in biglietti della Banca Nazionale.

Per effetto del R. Decreto 1° corrente col quale la Banca Nazionale fu sciolta dall'obbligo del pagamento in denaro contante ed a vista dei suoi biglietti, ed in conformità delle istruzioni date dal Ministero delle Finanze, il sottoscritto dispone che tutti i Contabili del Lotto in questo Compartimento deggiano eseguire i pagamenti delle vincite ed i versamenti alla Tesoreria come segue:

Le vincite non saranno pagate in moneta se non in mancanza di biglietti e per aggiusti, usandosi in questo caso di moneta d'argento e bronzo. — V. p. 864 e 1055.

I versamenti saranno fatti usando tutte le monete d'oro e le rimanenti d'argento e di bronzo le quali sopravanzano all'uso preindicato.

Nelle riscossioni non si accettano biglietti di valore eccedente la somma dovuta da ogni singolo giocatore, a meno che la eccedenza possa essere data con altri biglietti.

Il sottoscritto previene infine i dipendenti Ricevitori che, ove taluno si facesse lecito di cambiare danaro contro biglietti, incorrerebbe senz'altro nelle più severe misure di rigore, non esclusa la destituzione.

Il Direttore A. VACCA.

Firenze, 23 *maggio* 1866.

Circolare (N. 35) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Rappresentanza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali nei giudizi avanti il Contenzioso finanziario.

Questo Ministero ha potuto verificare che non tutti i Capi di Amministrazione autorizzati dal Regolamento 25 giugno 1865 a rappresentare lo Stato dinanzi ai Tribunali, ed a delegare chi lo rappresenti, si attengono alle forme stabilite così dal Regolamento anzidetto come dal Codice di procedura civile.

Molti di essi infatti, invece di munire del mandato i Procuratori, trasmettono senz'altro l'atto di citazione intimato loro agli Uffici del Contenzioso finanziario perchè provveggano essi alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni, anche quando la causa è portata avanti alle Autorità Giudiziarie fuori del luogo ove ha sede l'Ufficio del Contenzioso finanziario.

Questo provvide finora delegando i Procuratori inscritti nell'albo dei Difensori erariali: ma potrebbe accadere che tale sistema venisse impugnato per non essere il mandato del Procuratore nella forma voluta dall'art. 48 del Codice di procedura civile e dal Regolamento approvato per l'esecuzione della Legge sul Contenzioso amministrativo, e potrebbero da ciò derivare, massime per quanto riguarda i giudizi d'appello, danni irreparabili. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2361.

Importa pertanto che tutti i Capi delle Amministrazioni provinciali autorizzati alla rappresentanza dell'Erario, giusta la tabella annessa al Regolamento 25 giugno 1865, si concertino prontamente cogli Uffici del Contenzioso finanziario per la delegazione dei Procuratori che abbiano a rappresentare le Amministrazioni stesse in giudicio per determinate specie di controversie, rilasciando ai medesimi analogo mandato a termini delle sovracitate disposizioni. Per ogni altra controversia, la cui natura non richiegga partecipazione del Contenzioso finanziario, basterà che tanto i Capi delle Amministrazioni centrali quanto quelli delle provinciali, rilascino mandato speciale e lo trasmettano unitamente all'atto di citazione.

Nell'interesse della difesa giudiziale dello Stato e per secondare le giuste rimostranze in proposito fatte dal signor Ministro delle Finanze, il sottoscritto prega il signor Prefetto di porre ogni cura perchè le suddette regole sieno puntualmente osservate nella trattazione delle liti, compiacendosi di tenere ragguagliato questo Ministero dei relativi provvedimenti.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 5 giugno 1866.

Circolare (N. 31) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Eccitamenti a sorvegliare e denunciare le contravvenzioni alla Legge sul bollo per gli affissi pubblici stampati o manoscritti.

I reclami che vengono fatti dal Ministero delle Finanze per la frequenza delle contravvenzioni che impunemente si commettono alle prescrizioni della Legge sul bollo in quanto riguardano l'applicazione delle marche agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, inducono il sottoscritto a raccomandare ai signori Prefetti del Regno una più rigorosa ed esatta osservanza della Circolare numero 10 di questo Ministero, Direzione Generale di sicurezza pubblica, in data del 18 giugno 1862, div. 7ª, numero 12669, colla quale si tracciavano precise istruzioni per gli agenti di sicurezza pubblica nell'adempimento degli obblighi loro imposti dalla Legge suddetta. — V. Celerif. 1862, pag. 1616; — 1865, pag. 395, 717 e 1012.

In generale si osserva che gli affissi, siano teatrali o di altro genere, oppure consistano nella esposizione al pubblico di giornali speciali, di avvisi, sono o mancanti affatto della marca da bollo, o questa non è annullata nel modo prescritto dalla Legge 14 settembre 1862, e per conseguenza deve considerarsi come non apposta a termini del numero 1, articolo 6 di detta Legge. Inoltre queste marche annullate sogliono essere staccate dagli affissi dal cader del giorno, e formano oggetto ai illecita speculazione a grave danno dell'Erario, potendo di nuovo essere applicate ad altri affissi.

In tutti questi casi è dovere degli Agenti di pubblica sicurezza di constatare col mezzo di appositi processi verbali le contravvenzioni tanto a carico degli affiggitori ove fossero colti sul fatto, quanto degli Agenti teatrali e dei Direttori dei giornali, a cura e per interesse dei quali l'affissione ha avuto luogo. Tali processi verbali debbono poi essere trasmessi alla Direzione demaniale per gli ulteriori procedimenti avanti i Tribunali competenti.

È di somma importanza che tutti indistintamente gli Agenti si adoprino, nella sfera delle rispettive attribuzioni, a mantenere inviolata la Legge ed a procurare che siano punite le contravvenzioni. Per rapporto poi a quella sul bollo, oltre alla perdita dei diritti che costituisce un danno rilevantissimo per le Finanze dello Stato, vi ha lo scapito morale che deriva dalla pubblica inesecuzione della Legge e dalla impunità.

Il sottoscritto confida che gli ordini che i signori Prefetti si compiaceranno di rinnovare in proposito, e cureranno perchè siano meglio eseguiti, faranno sì che non si abbiano più a lamentare gli accennati abusi in sì alto grado pregiudizievoli all'interesse dell'Erario ed al necessario prestigio della Legge. A conseguire il quale scopo, affinchè dagli Agenti di sicurezza pubblica si raddoppi di attività e di zelo nello accertamento delle contravvenzioni alla Legge sul bollo, gioverà eziandio loro ricordare che per il disposto dell'articolo 3º della Legge 26 gennaio 1665, numero 2134, è loro devoluto il quarto del prodotto delle multe che vengono riscosse per le contravvenzioni suddette da essi scoperte e denunziate.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 25 giugno 1866.

Circolare (Nº 36) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Denunzia ai Tribunali dei renitenti nella Guardia Nazionale mobile.

Talune Prefetture si son rivolte a questo Ministero chiedendo da chi debba promuoversi l'azione penale di cui all'art. 146 della Legge 4 marzo 1848 contro i militi renitenti della Guardia Nazionale mobile.

Infatti nè la cennata Legge del 1848, nè l'altra del 4 agosto 1861, nè il Regolamento del 24 settembre 1864 per l'esecuzione delle medesima contengono alcuna disposizione al riguardo; però siccome, ai termini dell'art. 11 di esso Regolamento, è dato al Consiglio di revisione l'obbligo di trasmettere al Ministero della Guerra per mezzo del Comando Militare il ruolo nominativo dei componenti i Battaglioni mobili, così per analogia e sul conforme avviso del detto Ministero, il sottoscritto ha creduto dichiarare che spetta allo stesso Consiglio di revisione il promuovere per mezzo del suo Presidente l'azione penale contro i militi renitenti, sulla denuncia dei medesimi che dovrà esser fatta dall'Autorità Militare da cui dipendono i Battaglioni mobilizzati della Guardia Nazionale. — Ved. Celerif. 1864, pag. 2305.

Nel darne comunicazione ai signori Prefetti e Sotto-prefetti del Regno per loro opportuna norma, il sottoscritto crede utile di avvertire onde prevenire ogni dubbio che per procedere al rimpiazzo dei renitenti spetterà ai Consigli di revisione il designare i militi iscritti nelle liste dei mobilizzabili immediatamente dopo quelli già chiamati, salvo a prendersi prima gli opportuni concerti coll'Autorità Militare per sentire se reputa assolutamente necessario il completamento del Battaglione.

Pel Ministro, Bianchi.

Torino, 23 *giugno* 1866.

Circolare (Div. 5) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Discipline per l'attivazione della nuova Direzione del Lotto pubblico in Bari.

In seguito alla nuova composizione delle Direzioni del Lotto stabilita dal Regio Decreto 11 febbraio 1866, numero 2817, dovendosi provvedere alla separazione dei Banchi attualmente dipendenti dalla Direzione di Napoli, che vennero compresi nel compartimento della nuova Direzione di Bari, il sottoscritto crede opportuno di disporre quanto segue:

Art. 1. A partire dalla estrazione del 7 luglio p. v. i Ricevitori del Lotto posti nel compartimento della nuova Direzione di Bari chiuderanno il giuoco nel giorno e nell'ora che dalla stessa Direzione verranno stabiliti, e trasmetteranno quindi colle norme prescritte dall'articolo 23 del Regolamento generale il piego delle matrici all'indirizzo della *Direzione compartimentale del Lotto in Bari*. — Il conto provvisorio dell'estrazione 30 giugno coi relativi documenti di scarico, sarà però dai Ricevitori suddetti ancora trasmesso alla Direzione di Napoli in piego a parte ed *in raccomandazione*. — V. Celerif. 1863, pag. 2674 e 2820; — 1866, pag. 464, 806, 864, 999 e 1055.

2. La Direzione di Napoli tosto compiuta la liquidazione dei conti provvisori dell'estrazione 30 giugno, trasmetterà alla Direzione di Bari un prospetto dei risultati di debito e credito dei Ricevitori di quel compartimento, perchè questa li possa riportare nei conti della successiva estrazione.

3. I biglietti di vincita relativi ad estrazioni seguite nel secondo trimestre corrente anno che venissero presentati ai Ricevitori del compartimento di Bari dopo effettuato il versamento dei prodotti dell'estrazione 30 giugno, saranno dai medesimi ritirati contro ricevuta e trasmessi in piego raccomandato alla Direzione di Napoli per essere pagati con mandato.

4. La liquidazione definitiva dei conti relativi al primo semestre 1866 dei Ricevitori passati alla dipendenza della Direzione di Bari, si farà dalla Direzione di Napoli, la quale trasmetterà quindi immediatamente alla Direzione di Bari il prospetto della posizione contabile dei Ricevitori suddetti, mod. 32, per gli effetti dell'articolo 107 del Regolamento generale. — Pel disimpegno di tale attribuzione sarà provvisoriamente lasciato presso la Direzione di Napoli un congruo numero degl'Impiegati assegnati alla Direzione di Bari.

5. Compiuta la liquidazione dei conti definitivi suddetti la Direzione di Napoli provvederà immediatamente alla regolarizzazione delle vincite pagate dai Ricevitori, e quindi trasmetterà alla Direzione di Bari un prospetto, per ciascun Ricevitore della medesima dipendente, dimostrativo degli introiti e dei versamenti da essi effettuati per ogni estrazione del primo semestre del corrente anno.

6. Dopo il 30 corrente mese e nel più breve termine possibile la Direzione di Napoli trasmetterà a quella di Bari: — 1. Le note personali dei Ricevitori e degli Impiegati che vanno a dipendere dalla nuova Direzione, corredate delle proprie informazioni sul conto dei medesimi; — 2. Il registro delle cauzioni dei Ricevitori suddetti, stralciandolo da quello generale presso di lei esistente; — 3. Gli atti amministrativi concernenti il detto Personale sia de'Ricevitori che degli Impiegati, l'esercizio dei Banchi e le cauzioni relative.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 25 giugno 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno alle Prefetture del Regno.

Indennità d'alloggio e spese d'Ufficio per Impiegati di Pubblica Sicurezza.

Avviene frequentemente il caso che questo Ministero debba emettere prospetti di variazione onde regolarizzare le partite d'*indennità d'alloggio* e di *spese d'Ufficio* in causa di pagamenti irregolarmente anticipati per un periodo di tempo, in cui l'impiegato di Pubblica Sicurezza ha cessato di funzionare.

Sebbene trattisi di somme di piccola entità la ripetizione di esse firma una citra considerevole, e nel critico stato attuale delle Finanze dovendosi tener conto di tutte le frazioni, è stretto obbligo per chi regge la cosa pubblica di porre rimedio a tale abuso.

Laonde lo scrivente invita il signor Prefetto a non rilasciare alcun certificato di prestato servizio ai funzionari di P. S. se non pel solo tempo realmente decorso onde evitare la disgustosa disposizione, cui inevitabilmente d'ora in avanti si ricorrerà, di fare rifondere dagli individui le somme indebitamente percette.

Pel Ministro, BIANCHI

Torino, 28 *giugno* 1866.

Circolare (N. 19) della Direzione del Lotto Pubblico di Torino.

Modificazione alle disposizioni contenute nella Circolare numero 18, sul versamento dei prodotti del Lotto Pubblico.

A fine di provvedere nel miglior modo possibile alle difficoltà esposte da molti Ricevitori, i quali, in seguito al corso forzoso testè decretato delle marche da bollo di lire cinque, ed alla diminuzione conseguitane nell'incasso del numerario, non potrebbero più attenersi al disposto con la Circolare numero 18 in ordine alle proporzioni di valute in carta, e di numerario da comprendere nei versamenti, il sottoscritto, riconosciuta la verità delle accennate circostanze, si è indotto a disporre in via transitoria quanto segue:

I dipendenti Ricevitori potranno eseguire i versamenti dei prodotti estrazionali, comprendendovi le valute in corso nelle proporzioni seguenti, cioè:

Un quarto dell'ammontare del versamento di numerario;

Un quarto di marche da bollo da lire *cinque* o biglietti e marche da bollo da lire *dieci*;

Un quarto di biglietti di piccolo taglio, fra i quali intendonsi comprese le marche da bollo da lire *quindici* ed i biglietti di Banca da *venti* e *cinquanta* lire;

Un quarto di biglietti di *grosso taglio*, in relazione all'intero ammontare del versamento.

Tale modificazione alle disposizioni precedentemente emesse non esime però i Contabili tutti dall'obbligo di versar sempre quella maggior quantità di numerario che potranno estrazionalmente incassare; e lo scrivente si lusinga che tutti vorranno adoperarsi nell'interesse del pubblico Erario, e che coloro i quali, per circostanze di luogo relativamente favorevoli, hanno finora lodevolmente eseguiti per intero, o quasi per intero, in numerario i versamenti, semprechè sarà loro possibile, continueranno a praticarlo.

Non tralascia infine il sottoscritto di raccomandare ai signori Ricevitori la esatta osservanza delle altre disposizioni contenute nella surriferita Circolare numero 18, non modificate con la presente, e che continueranno quindi ad essere pienamente in vigore.

— V. Celerif. 1863, pag. 2674 e 2820; — 1866, pag. 464, 806, 864, 999 e 1035.

***Il Direttore* A. VACCA.**

Firenze, 29 *giugno* 1866.

Circolare del Ministero degli Affari Esteri ai R. Consoli all'estero.

Istruzioni ai R. Consoli nell'attuale contingenza della guerra coll'Austria.

Dalla Gazzetta Ufficiale del Regno i Consoli di S. Maestà avranno rilevato che il Re ha intimato all'Austria la guerra universalmente acclamata.

Il R. Governo ha quindi, in ossequio alle massime di moderna civiltà ed ai principii sanzionati nella dichiarazione 16 aprile 1856 emanata dal congresso di Parigi, e nel nuovo Codice di marina italiana, determinato le norme da seguirsi dai Comandanti delle forze navali di Sua Maestà. Di siffatte norme e di altri provvedimenti relativi si trasmette qui unita una copia ai Signori Consoli, i quali rileveranno con soddisfazione che la legislazione italiana fu la prima a consacrare il principio che, sotto condizione di reciprocità, i legni mercantili nemici sieno immuni dalla cattura e dalla confisca per parte delle R. Navi, semprechè non abbiano a bordo contrabbando di Guerra, e non tentino di violare il blocco dichiarato. Avendo poi il governo Austriaco fatto officialmente notificazioni conformi, quelle massime mitigative dei rigori di guerra sono del pari assicurate ai bastimenti italiani da parte dei legni nemici. — V. Celerif. 1856, pag. 369 e 374.

Nelle gravi contingenze in cui versiamo dovrà esser cura diligente dei signori Consoli di recare a pronta notizia del Governo del Re la presenza di navi da guerra austriache nei porti del distretto loro o nelle acque vicine, e di notarne per quanto ne possano conoscere, la forza e la destinazione. Similmente vorranno dare riservato avviso di qualsiasi insolita frequenza di navi mercantili austriache o dei carichi che, diretti all'Austria, fossero in quantità rilevanti eseguiti per parte di navi straniere, indicando gli articoli principali di tali trasporti, perchè si possa essere in grado di bene sorvegliare il commercio di contrabbando. Se poi giungesse a loro cognizione che in modo palese o clandestino si tratti da agenti austriaci l'acquisto di navi od attrezzi inservienti alla guerra, o l'arruolamento di marinai o volontari nel paese in cui dessi si trovano, i signori Consoli avvertiranno di farne oggetto d'immediata e confidenziale comunicazione. Sarà poi sempre lodevole siffatta sollecitudine nel ragguagliare il Regio Governo anche quando rifletta altri argomenti d'interesse per la sicurezza e tranquillità interna dello Stato, a cui nelle presenti circostanze potrebbe farsi attentato da partiti implacabili con mene sovversive di nemici palesi od occulti, sebbene il Regio Governo fondandosi sul fermo appoggio dell'universale consenso, sappia che tali eccitamenti non potrebbero riuscire a produrre nel Regno gravi perturbazioni.

In ogni tempo i signori Consoli hanno nobilmente corrisposto agli inviti del Regio Governo. Esso quindi è convinto che anche nelle presenti contingenze di tanta importanza potrà sempre contare sulla loro attività e perspicacia, così nell'amministrazione della colonia loro affidata, come in qualsivoglia argomento che si riferisca agli oggetti discorsi o ad altri somiglianti.

Il Ministro Visconti Venosta.

Firenze, 29 *giugno* 1866.

Circolare del Ministero della Guerra alle Autorità militari.

Norme intorno all'aiuto da prestarsi ai Comitati di soccorso per l'assistenza ai feriti in guerra.

Vari fra i Comitati sorti dalla carità cittadina per soccorrere in ogni guisa i feriti in guerra, volendo che l'opera filantropica, cui intendono, si spieghi intiera a pro dei valorosi che combattono per la patria unità e indipendenza, si sono rivolti a questo Ministero per ottenere il concorso delle Autorità militari tanto nella ricerca di locali adatti ad uso di ospedali, quanto in tutto ciò che riflette la disciplina militare.

Ed il Ministero, grato per questa novella prova di abnegazione patriottica, onde porge loro le più sentite grazie a nome dell'esercito, nello accogliere con soddisfazione tale proposta, ha determinato che, a renderla pratica per quei Comitati che ne facciano richiesta, si osservino le seguenti norme:

1. Tali stabilimenti saranno considerati come succedanei ai succursali militari, ma verranno somministrati e diretti dalle persone che i Comitati vi avranno preposte;

2. L'Autorità militare del luogo, in cui sarà instituito qualcuno di tali stabilimenti, ne informerà il Ministero, indicando quanti infermi possono esservi ricoverati, e di accordo col Comitato iniziatore, ogni cinque giorni gli farà conoscere il numero dei letti che vi siano ancora disponibili;

3. Le Autorità militari della divisione o del circondario in cui vengono fatte richieste per l'apertura di siffatti spedali, debbono coadiuvare gli anzidetti Comitati nella scelta dei medesimi, seguendo all'uopo le norme stesse che si tengono pei locali ad uso di succursali militari:

4. Le Autorità militari, vi avranno la sopravveglianza per la disciplina dei ricoverati militari e delle persone estranee ai Comitati, seguendo in ciò il prescritto dalle disposizioni sancite dal Regolamento in vigore;

5. La responsabilità di tutto che riguarda l'esercizio di tali spedali, sia per la direzione che per l'amministrazione, resterà invece pienamente ai Comitati;

6. Le vigenti prescrizioni per gli ospedali militari, in quanto concerne l'entrata e l'uscita delle persone estranee, la vendita di commestibili e l'immissione dei cibi non provvisti pel vitto ordinario, dovendo pur essere osservate presso gli ospedali succedanei, l'Autorità militare curerà che un sott'ufficiale sia addetto come portinaio in ciascuno di essi, e faccia strettamente eseguire.

Confida il Ministro che le anzidette norme valgano a rendere più utili le cure con cui i benemeriti Comitati di soccorso si propongono di circondare il letto dei prodi, i quali, feriti in difesa della Patria, troveranno in essi ogni maniera di conforto e di abnegazione.

Il Ministro Di Pettinengo.

Firenze, 30 *giugno* 1866.

Circolare (N. 46, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Pagamento delle cedole al portatore del consolidato 5 per cento con biglietti di Banca e fedi di credito.

Colla Circolare numero 43 del 24 maggio decorso il sottoscritto, mentre determinava che il pagamento delle cedole del consolidato del 5 per cento al portatore pel semestre al 1° luglio 1866 si cominciasse nel Regno dal 4 giugno, stabiliva che il pagamento stesso seguisse nelle misure ivi indicate parte con numerario effettivo, parte con biglietti di banca o con polizze e fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia. — Vedi alla pag. 863.

Scopi di queste disposizioni erano primieramente quelli di agevolare il pagamento delle cedole, di non porre grande diversità tra quelle pagabili all'interno e quelle possedute da stranieri, e di mettere un freno all'aggiotaggio delle cedole incettate in Italia per farle pagare in Francia.

Ma dopo le determinazioni prese dal Governo circa il pagamento all'estero degl'interessi de'suoi titoli di Debito Pubblico, e dopo d'avere fin dal giugno offerto di pagarli in modo eccezionale in Italia, è cessata la causa di fare una distinzione tra il modo di pagamento delle rendite al portatore, e quello delle rendite nominative.

Il sottoscritto perciò dispone che col 3 del mese di luglio cessi qualunque distinzione o eccezione, e che a cominciare del giorno 4 le cedole del consolidato 5 per cento al latore pel semestre scaduto il primo stesso mese, e quelle dei semestri anteriori che non siano state ancora presentate all'incasso, si paghino dai Cassieri del Debito Pubblico e dai Tesorieri Provinciali interamente con biglietti di banca, e nelle Provincie Napolitane e Siciliane anche con polizze e fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Il Ministro Scialoja.

Firenze, 2 luglio 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Segretariato Generale).

Aumento di una Divisione pel servizio delle tasse dirette alla Direzione generale delle Tasse e del Demanio.

Con Decreto Reale 27 maggio p. p., nº 2963, il servizio dei pesi e delle misure passò dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio a quello delle Finanze, al quale incombe altresì la esecuzione delle nuove Leggi d'imposta diretta, stabilite col Decreto del 28 giugno p. p., nº 3023. — Ved. alla pag. 1202.

Per provvedere alla buona direzione del servizio presso l'Amministrazione centrale, con Decreto Ministeriale del 28 giugno ultimo scorso è stata aggiunta una Divisione alla Direzione Generale delle Tasse e del Demanio, la quale sarà quindi composta d'ora innanzi di otto Divisioni.

Il servizio delle tasse dirette è repartito fra le tre prime Divisioni nel modo e nell'ordine indicato nel predetto Decreto inappresso trascritto.

Le altre Divisioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª prenderanno respettivamente il numero di ordine successivo, e la Divisione 8ª tratterà anche del Personale addetto al servizio dei pesi e delle misure.

Nel dare comunicazione a codesta Direzione delle predette disposizioni, il sottoscritto stima opportuno di avvertire che le tre prime Divisioni, che trattano delle tasse dirette, continuano ad essere in Firenze alla dipendenza del Segretario generale, rimanendo le altre cinque alla dipendenza del Direttore generale delle Tasse e del Demanio a Torino fino a novembre prossimo, termine fissato per il suo traslocamento in questa città.

Le corrispondenze colla Direzione generale delle Tasse e del Demanio dovranno frattanto essere indirizzate a Firenze o a Torino, secondo che si riferiscano ai diversi rami di servizio assegnato alle singole Divisioni.

Il Segretario generale G. Finali.

DECRETO MINISTERIALE

Riparto del servizio delle tasse dirette fra le tre prime Divisioni delle Tasse e del Demanio.

Il Ministro delle Finanze, visto il R. Decreto 27 maggio 1866, nº 2963; visto il R. Decreto 28 giugno 1866, nº 3023, intorno alle tasse dirette; visto il Decreto 17 giugno corrente che aumentò il Personale del Ministero delle Finanze in corrispondenza alle nuove Leggi ed ai servizi passati a questo Ministero, determina quanto segue:

Art. 1. È aggiunta una Divisione alla Direzione generale delle Tasse e del Demanio, la quale sarà quindi composta di otto Divisioni.

Art. 2. Il servizio delle tasse dirette è ripartito fra le tre prime Divisioni nel modo e nell'ordine seguente:

Divisione I.

1ª *Sezione.*

a) Imposta di ricchezza mobile — Accertamento dei redditi — Formazione dei ruoli — Revisione dei riepiloghi. — *b*) Attuazione della tassa straordinaria sull'entrata fondiaria — Ruoli — Riepiloghi. — *c*) Statistica finanziaria.

2ª *Sezione.*

a) Conguaglio dell'imposta sui terreni in Piemonte e Liguria — Formazione dei ruoli — Riepiloghi. — *b*) Imposta sui fabbricati — Formazione dei ruoli — Revisione dei riepiloghi. — *c*) Formazione del catasto dei terreni in Piemonte e Liguria e dei fabbricati in tutto il Regno.

3ª *Sezione.*

a) Riparto delle sovrimposte provinciali e comunali tra le imposte dirette — Bilanci provinciali e comunali. — *b*) Sovrimposta delle Camere di commercio sui redditi

industriali e commerciali. — *c*) Sorveglianza all'applicazione dell'imposta sul valore locativo. — *d*) Protocollo — Archivio — Amanuensi — Stampa — Uscieri.

DIVISIONE II.

1ª *Sezione.*

a) Stralcio dell'estimo di fabbricati dal catasto complessivo dei terreni e dei fabbricati. — *b*) Appuramento della fondiaria e dei contingenti. — *c*) Formazione dei ruoli dell'imposta prediale, e revisione dei relativi riepiloghi. — *d*) Conservazione dei catasti fondiari, topografici e formazione dei medesimi — Mutazioni di proprietà e di quote e volture — Multe censuarie — Questioni intorno a disgravi o rilasci di fondiaria rustica. — *e*) Coordinamento dei vari catasti tra loro.

2ª *Sezione.*

a) Servizio tecnico dei pesi e delle misure — Formazione dei ruoli — Revisione dei riepiloghi. — *b*) Imposta sulle vetture e sui domestici — Formazione dei ruoli. Revisione dei riepiloghi. — *c*) Immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

DIVISIONE III.

1ª *Sezione.*

a) Sorveglianza sulla riscossione delle imposte dirette — Stati mensuali delle esazioni e dei versamenti — Verifiche ordinarie e straordinarie delle casse esattoriali Capisoldi. — *b*) Contabilità — Accertamento delle quote inesigibili di tutte le imposte dirette — Loro rimborso — Conti amministrativi e giudiziari — Formazione del bilancio attivo e passivo e del conto amministrativo.

2ª *Sezione.*

a) Personale degli Esattori. — Autorizzaz. per contabilità speciali da assumersi dagli Esattori — Appalti in Lombardia pel servizio della riscossione. — *b*) Personale dei Commissari alle esazioni — Scorte armate. — *c*) Formazione e svincolo delle malleverie degli Agenti della riscossione e dei Commissari. — *d*) Liquidazione e pagamento degli aggi e stipendi esattoriali. — *e*) Deficienze dei Contabili — Procedimenti giudiziari — Riparti delle rimanenze — Sottrazioni o furti nelle casse esattoriali.

Art. 3. Le attuali Divisioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª piglieranno rispettivamente il numero d'ordine successivo. La Divisione 8ª tratterà anche del Personale addetto al servizio dei pesi e delle misure.

Art. 4. Il riparto del Personale fra le tre prime Divisioni è stabilito in conformità dell'unita tabella.

Art. 5. Nulla è innovato al Decreto ministeriale del 9 ottobre 1865, il quale incaricò il Segretario generale di dirigere il servizio delle tasse dirette e del catasto, finchè non fosse trasferito a Firenze il Direttore generale delle Tasse e del Demanio.

Firenze, 30 giugno 1866.

Il Ministro A. SCIALOIA.

Torino, 3 luglio 1866.

Circolare (Div. 8) del Ministero dell'Interno.

Operazioni di cassa col mezzo della carta monetaria presso le Direzioni Carcerarie.

Il sottoscritto trasmette ai signori Direttori delle Case penali una Circolare del Ministero delle Finanze, colla quale si dettano alcune disposizioni pel controllo dell'uso dei biglietti e del numerario, di cui hanno maneggio i Contabili dello Stato.

Decisa di risparmiare all'Erario dello Stato qualunque spesa di aggio pel cambio dei biglietti in moneta, questa Direzione Generale confidò che i signori Direttori durante la crisi monetaria avrebbero studiato ogni modo per soddisfare alle minute spese dei rispettivi Stabilimenti senza aggravio dell'Amministrazione, valendosi particolarmente del numerario e dei piccoli biglietti che procaccia lo smercio delle

manifatture carcerarie, usando altresì con tutta parsimonia di tali valori e solo nei casi di assoluta necessità.

Ma considerando che le Direzioni carcerarie difficilmente avrebbero potuto giustificare l'impiego dei valori sovrà specificati senza esporre un conto particolareggiato delle spese fatte nei diversi rami di servizio che hanno luogo negli stabilimenti, si fece istanza al Ministero delle Finanze onde fosse data facoltà ai Tesorieri provinciali di estinguere con biglietti differenziali e con moneta di bronzo i mandati che la Direzione Generale delle Carceri rilascia alle case penali a titolo di anticipazione di fondo o per rimborso di spese pagate, affinchè potessero i contabili delle Case penali versare nelle Tesorerie le stesse e identiche specie di valori che avrebbero incassato a titolo di proventi.

Il Ministero delle Finanze dichiarò di non poter accogliere in massima questo disegno, e stimò preferibile « che quegli stabilimenti, i quali, dopo avere erogato « nelle minute spese i piccoli biglietti ed il numerario ricavato dai proventi, abbiano ancora bisogno di codesta sorta di valori, facciano di volta in volta la domanda della sola quantità di biglietti piccoli e di danaro che loro occorra pel « saldo delle spese stesse ». — Ved. alle pagine 860 e 864.

Riguardo alla giustificazione delle spese fatte coi fondi dei proventi per la osservanza della Circolare numero 40, il detto Ministero ha considerato « che tal giustificazione può essere sommaria per tutte le spese pagate in denaro effettivo, e pressochè simile pei pagamenti in biglietti, bastando per queste l'indicazione distinta « dei percipienti di vistose somme, e cumulativa di quelli di somme minori, poichè « per le Case di pena non si tratta solo di carte contabili soddisfatte per conto delle « Tesorerie, ma anche di molte spese interne afferenti ai prodotti, e non riguardanti « i capitoli speciali del Bilancio dello Stato ».

Il sottoscritto porta a cognizione dei signori Direttori le istruzioni del Ministero delle Finanze, e soggiunge ancora essere stato ordinato dallo stesso Ministero con Circolare in data 11 maggio prossimo passato alle Tesorerie ed agli altri Uffizi che le rappresentano, che nel pagamento dei mandati collettivi, dove una sola persona è incaricata di riscuotere e rilasciar quitanza per tutti i creditori, non vengano erogati biglietti di Banca (qualora la situazione di cassa lo acconsenta) per un ammontare maggiore di quello che potrebbesi impiegare pagando direttamente le singole somme ai rispettivi creditori, ma essere perciò conveniente che il Funzionario incaricato della riscossione esibisca alle Tesorerie lo specchio delle competenze dovute ai singoli creditori.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Firenze, 4 luglio 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti

Vantaggi derivanti dall'unificazione dei Codici e dalla uniforme applicazione delle Leggi in tutto il Regno.

Quanto è grave l'ufficio al quale S. M. si degnava chiamarmi, altrettanta è la fiducia che io pongo nell'aiuto illuminato e nello schietto patriottismo di tutti i funzionari giudiziari del Regno.

Supremi momenti di prove e di sacrifizi deve superare oggi la Patria nostra; e pari alla gravità degli eventi è la necessità che mentre si decidono sui campi di battaglia le sorti della Nazione, sia efficace garanzia dell'ordine interno e di ogni libertà quel rispetto alla legge, del quale la Magistratura è la prima e più gelosa custode. A questa necessità io mi sono proposto di rivolgere le principali mie cure; e non dubito che i Funzionari tutti dell'Ordine Giudiziario mi saranno zelanti cooperatori, e che continueranno con nobile gara ed abnegazione a dare splendida prova di devozione al Re e di affetto alla Patria.

Ma le gravi sollecitudini dell'ordinaria amministrazione, e le speciali cure che tuttora si richiedono dalla unificazione testè avvenuta di pressochè tutti i Codici e degli Ordini giudiziari non debbono impedirmi di venire tosto studiando quelle riforme organiche additate dalla pubblica opinione ed avvalorate dal suffragio della Rappresentanza nazionale, le quali trovino riscontro perfetto nelle libere nostre istituzioni, e valgano a garantire la indipendenza della Magistratura, ed a rendere viepiù semplice e pronta l'amministrazione della giustizia. E questo dovere io mi sono imposto e per gli

impegni assunti dall'onorevole mio predecessore in Parlamento, e per le intime convinzioni alle quali dedicai gli studi costanti della mia vita politica e parlamentare.

L'esperienza fin qui raccolta dalla applicazione delle nuove Leggi, ed i lavori già preparati od iniziati mi saranno di scorta nell'adempimento dell'importante mio còmpito. E come io mi ascrivo ad onore di continuare quell'insigne opera legislativa, alla quale è congiunto il nome degli uomini benemeriti che mi precedettero in questo ufficio, ne seguirò l'esempio invocando i consigli di personaggi autorevoli, e richiedendo la cooperazione della Magistratura e di quella parte eletta della nazione che consacra ingegno e fatiche alle cure del Foro.

Da parecchi anni Governo e Parlamento hanno posto ogni studio per dare al nostro paese un'unica legislazione; ma i vantaggi che se ne attendono non potranno essere apprezzati se non quando la unificazione sarà compiuta in ogni sua parte. Pari al desiderio è urgente il bisogno di una Suprema Magistratura unica che coroni l'edificio tuttora incompleto del nostro ordinamento giudiziario e di un Codice penale unico che risponda agli ultimi dettati della scienza e tolga la difformità dove la eguaglianza più ancora che di giustizia è questione di umanità. Ed io ho fede che i benefici della pace assicurati dal valore delle nostre armi, saranno accompagnati da un assetto definitivo degli ordini interni, e che la patria nostra potrà essere grande non soltanto per l'eroismo delle sue lotte e per l'abnegazione nei sacrifici, ma ben anco per la sapienza delle sue leggi.

Il Ministro FRANCESCO BORGATTI.

Firenze, 10 luglio 1866.

Circolare (N. 292, Div. 2) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Richiesta di notizie sui manoscritti esistenti nelle Biblioteche pubbliche.

Questo Ministero desiderando di provvedere alla conservazione dei manoscritti esistenti nelle Biblioteche del Regno, ed all'utile che ne possono ritrarre gli studi, sarei molto tenuto alla cortesia della S. V. se Le piacesse di fornirmi colla maggior diligenza, quanto alla Biblioteca da Lei diretta, le seguenti notizie:

1° Il numero de' codici, se non esatto, approssimativo;

2° Se abbiano catalogo, e se questo sia manoscritto o stampato;

3° Se il catalogo, stampato o manoscritto, sia compiuto, e caso che no, di qual numero di codici sia manchevole;

4° Se il catalogo sia accurato o bisognevole di correzioni;

5° Quali sieno le notizie annotate nel catalogo per ciascun manoscritto.

Queste notizie potrebbero servire a un grande lavoro che sta meditando il Ministero. E quindi tanto più io le raccomando allo zelo ed alla gentilezza di Lei.

Il Ministro BERTI.

Firenze, 12 luglio 1866.

Circolare (N. 223) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Disposizioni riflettenti i dazi di consumo, le privative, la tariffa doganale ed alcune nuove pene sul contrabbando di confine e dei generi di privativa.

Per norma degli Uffici dipendenti da questa Direzione Generale si rimette copia dei Decreti del 28 scorso giugno, numeri 3018, 3019 e 3020, coi quali S. A. R. il Principe Luogotenente, in virtù dell'autorità a lui delegata da S. M. il Re ed in forza dell'art. 2° della Legge di quello stesso giorno, n. 2987, ha sanzionato alcune disposizioni riflettenti i dazii di consumo, le privative, la tariffa doganale ed alcune nuove pene sul contrabbando di confine e dei generi di privativa. — Ved. alle pag. 1186 e seguenti.

Questa ultima disposizione, riflettente le pene, sul contrabbando andrà in vigore giusta le disposizioni del Codice civile quindici giorni dopo la sua pubblicazione, che ebbe luogo nella Gazzetta ufficiale del giorno 10 corrente.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Ved. alla pagina 1312 il Sommario *del foglio 41.*

(N. 3070) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 23 luglio 1866.

Regolamento per l'esecuzione della Legge sulle Corporazioni religiose soppresse e sull'Asse ecclesiastico.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 7 luglio corrente, N. 3036, sulle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico; viste le deliberazioni del Consiglio di Stato ed udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È approvato per la esecuzione della Legge anzidetta l'unito Regolamento, visto d'ordine nostro dai Ministri di Grazia, Giustizia e dei Culti, e delle Finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze il 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — F. Borgatti. — A. Scialoja.

REGOLAMENTO

Capo I. — *Amministrazione del fondo per il culto.*

Art. 1. Il Direttore dell'Amministrazione del fondo per il culto è nominato con Decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, in seguto a deliberazione del Consiglio de'Ministri. — È designato pure con Decreto Reale il Funzionario incaricato di supplire il Direttore della Amministrazione del fondo per il culto nei casi di sua mancanza od impedimento. — *Ved. nei fogli seguenti le* Istruzioni *pel servizio finanziario e di tesoreria.*

2. Il Consiglio della Amministrazione del fondo per il culto si compone del Direttore del fondo stesso, e di quel Funzionario, che fosse destinato a supplirlo, e di sei altri membri nominati con Decreto Reale. I membri nominati durano in carica per un biennio e possono essere rieletti. Mancando entro il biennio un membro del Consiglio, il nuovo nominato durerà in carica sino al compimento del biennio.

3. La presidenza del Consiglio è tenuta dal Direttore e in sua mancanza od impedimento, da quello fra i Consiglieri che sarà annualmente designato con Decreto Reale. — Le deliberazioni del Consiglio sono prese coll'intervento di quattro membri almeno e alla maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti quello del Presidente è preponderante. — Il Direttore dell'Amministrazione del fondo per il culto designerà un Impiegato per compiere l'ufficio di Segretario nelle adunanze del Consiglio.

4. Devono sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: — 1. I bilanci preventivi e i resoconti annuali dell'Amministrazione; — 2. I prestiti che debba contrarre l'Amministrazione del fondo per il culto, a termini dell'art. 7, 2° capoverso della Legge: — 3. Le quistioni relative a restituzioni di dote previste dall'ultimo capoverso dell'art. 5 della Legge, oppure a riversibilità od a devoluzione a Provincie, a Comuni ed a privati di beni, di rendite o di edifizi; — 4. Le controversie

che possono sorgere sul carattere degli enti morali per la soppressione; — 5. La designazione degli stabilimenti ecclesiastici ai quali sia applicabile l'articolo 33 della Legge, e la determinazione della spesa relativa; — 6. Le liti e le transazioni; — 7. Le liquidazioni del quarto delle rendite concesso ai Comuni; — 8. Tutti gli affari che il Direttore reputi conveniente di sottoporre all'esame del Consiglio.

5. Oltre gli affari pei quali occorre a termini di Legge un Decreto Reale o Ministeriale, sono riservati alla approvazione del Ministro di Grazia e Giustizia e de'Culti, sopra relazione del Direttore dell'Amministrazione del fondo pel culto; — 1. I bilanci preventivi e i resoconti annuali dell'Amministrazione; — 2. I prestiti a carico del fondo per il culto nel caso previsto dal 2° capoverso dell'articolo 7 della Legge; — 3. I concentramenti delle monache a norma del 2° capoverso dell'articolo 6 della Legge; — 4. La designazione degli stabilimenti, ai quali per la loro importanza monumentale ed artistica possa applicarsi la disposizione dell'art. 33 della Legge: — 5. Le liquidazioni definitive del quarto delle rendite concesso ai Comuni; — 6. Le sospensioni degli Impiegati oltre il termine di un mese e le gratificazioni o sussidi eccedenti le lire 200.

6. Per l'Amministrazione e per la liquidazione del fondo del culto è stabilito un Ufficio in Firenze, al quale verranno per ora applicati, secondo il bisogno, gli Impiegati dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica di Torino e della Direzione speciale di Napoli. Il pagamento degli assegni occorrenti per detto Ufficio sarà fatto entro i limiti delle somme stanziate alle categorie 1ª e 2ª dei bilanci passivi 1866 per l'Amministrazione e Direzione anzidette. — Gli Impiegati della disciolta Cassa ecclesiastica, chiamati a prestare servigio presso l'Amministrazione del fondo per il culto, conserveranno i diritti e i vantaggi, dei quali godevano rispettivamente presso la Cassa ecclesiastica.

7. L'Amministrazione del fondo per il culto ha un Cassiere centrale che riscuote le somme che si versano dai contabili incaricati dell'esazione dei proventi relativi, esige direttamente quelle altre per le quali riceva speciale incarico dall'Amministrazione anzidetta e provvede al pagamento delle spese regolarmente ordinate a carico del fondo per il culto. — Il Cassiere centrale deve prestare una cauzione nella somma che verrà ulteriormente determinata con Decreto Ministeriale. — Presso il Cassiere centrale è stabilito un Impiegato di controllo. — Il Cassiere e il Controllore dovranno osservare quelle norme generali che saranno stabilite dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti e quelle speciali che verranno date dal Direttore del fondo per il culto.

8. I Contabili dell'Amministrazione del Demanio, da designarsi, sono specialmente incaricati della esazione delle rendite spettanti al fondo per il culto e ne tengono un conto distinto. — I Direttori ed altri Impiegati demaniali, ai quali spetta, devono sorvegliarne la gestione, come usano per gli altri proventi dello Stato.

9. I Contabili demaniali incaricati del servizio del fondo per il culto godono un premio sulla esazione nelle proporzioni seguenti:

In ragione del 3 p. 0|0 sulle prime lire 50,000
» 2 p. 0|0 sulle successive lire 70,000
» 1 p. 0|0 sulle successive lire 100.000
» 0 75 p. 0|0 sulle successive lire 200,000
» 0 50 p. 0|0 sull'eccedenza lire 300,000.

10. L'Amministrazione del fondo per il culto, previi concerti col Ministero delle Finanze, detterà le norme necessarie per il regolare andamento del servizio di Tesoreria.

11. Gli Impiegati delle varie Amministrazioni governative e giudiziarie devono prestarsi alle richieste ed alle operazioni che loro venissero commesse dall'Amministrazione del fondo per il culto. — Un Regolamento d'ordine interno, approvato dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, provvederà alle norme da seguirsi per la trattazione degli affari negli Uffici dell'Amministrazione del fondo per il culto e nel Consiglio d'Amministrazione. — V. alle pag. 1185, 1290, 1321 e 1322.

CAPO II. — *Delle prese di possesso.*

12. La presa di possesso dei beni delle Corporazioni religiose soppresse viene eseguita, a nome del Demanio, per opera dei Ricevitori del registro o di altri specialmente incaricati dal Ministero delle Finanze o dalle Direzioni demaniali, a norma delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle altre istruzioni che, secondo le rispettive competenze, saranno date dall'Amministrazione finanziaria e dall'Amministrazione del fondo per il culto.

13. I Ricevitori del registro trasmetteranno immediatamente ai superiori di ciascuna delle Case religiose esistenti nel loro distretto due esemplari dei moduli *A*, *B* e *C*, per eseguire la denuncia prescritta dall'art. 13 della Legge.

14. Sui due esemplari del modulo *A*, i superiori inscrivono i nomi dei religiosi, sacerdoti o coriste, laici o converse, e degli inservienti, che al momento della pubblicazione della Legge apparterranno alle rispettive Case religiose, aggiungendovi tutte le altre indicazioni prescritte nel modulo. I superiori dopo accertata la loro firma e sotto la loro responsabilità, l'esattezza delle indicazioni inserite nei due esemplari del modulo *A*, li respingeranno al Ricevitore del registro, da cui l'hanno avuto entro il termine di giorni 15 dalla attuazione della Legge.

15. Al modulo *A* deve unirsi, per parte di ciascun religioso: — 1. L'atto di nascita; 2. L'atto di professione di voti solenni, perpetui o temporanei; — 3. L'atto di ordinazione al sacerdozio pei religiosi sacerdoti; — 4. L'atto di assenso governativo alla professione religiosa, per quelle Provincie, nelle quali siffatta autorizzazione era prescritta dalle vigenti discipline di polizia ecclesiastica; — 5. La dichiarazione del superiore della Casa comprovante che il religioso, il quale fece nello stato regolare professione di voti *solenni* e *temporanei* prima del 18 gennaio 1864, abbia continuato e, nel momento della pubblicazione de la Legge, continui ad appartenere a Casa religiosa, esistente nel Regno, indicando le Case, ove è rimasto per lo passato, e la durata della permanenza successiva in ciascuna di esse. — 6. I documenti giustificativi della grave ed insanabile infermità per i religiosi contemplati dall'art. 4 della Legge. — Per gli inservienti, il Superiore della Casa aggiungerà una sua dichiarazione comprovante la durata e la continuità del servizio prestato per un tempo maggiore o minore di un decennio. — Mancando qualche documento, ne sarà fatta menzione nella colonna *osservazioni* del modulo *A*, ed il religioso avrà un termine di giorni 40 dal dì della attuazione della Legge, per farne invio al Ricevitore del registro, dopo aver fatto apporre sul documento il *visto* e la firma del superiore della Casa religiosa. — Gli atti e i documenti richiesti nel presente articolo possono prodursi tanto in originale quanto in copia autentica.

16. Sui due esemplari dei moduli *B* e *C*, i superiori della Casa religiosa inscrivono tutte le indicazioni ivi prescritte sui possedimenti, passività ed oneri delle Case rispettive, accertandone la verità colla propria firma e sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 13 della Legge. — I due esemplari dei moduli *B* e *C* devono dai Superiori essere restituiti entro il termine di giorni 15 dalla attuazione della Legge al Ricevitore del registro, da cui vennero comunicati.

17. I Ricevitori del registro, riscontrata l'esattezza e la conformità dei due esemplari del modulo *A*, ne conservano uno nel proprio ufficio e immediatamente trasmettono l'altro direttamente all'Amministrazione del fondo per il culto. — I due esemplari dei moduli *B* e *C* vengono tosto trasmessi dai Ricevitori del registro alle rispettive Direzioni demaniali. — Le Direzioni demaniali, riscontrata l'esattezza delle date indicazioni specialmente nella parte che riguarda la rendita denunciata ed accertata per il pagamento della tassa di mano-morta e l'ammontare di quest'ultima fanno copia del modulo *B*, e la conservano nell'Ufficio per avere norma alle operazioni successive della presa di possesso, rimettendo l'uno dei due esemplari originali all'Amministrazione del fondo per il culto, e l'altro al Ministero delle Finanze. Del mod. *C* si tiene un esemplare presso le Direzioni demaniali e l'altro si trasmette all'Amministrazione del fondo per il culto.

18. Se il Superiore di una Casa religiosa non riceve i moduli *A*, *B* e *C* suaccennati, deve farne domanda al Ricevitore del registro, nel cui distretto esiste la Casa religiosa, e restituirli al medesimo colle notizie e nel modo voluto dagli articoli 14, 15 e 16 precedenti.

19. L'elenco delle Case religiose, per le quali deve procedersi alla presa di possesso, viene rimesso dall'Amministrazione del fondo per il culto al Ministero delle Finanze, il quale, con quelle istruzioni speciali che occorrono in ciascun caso, dà ordine alle Direzioni demaniali di provvedere alla esecuzione relativa per opera dei Ricevitori del registro, del Demanio o di altri all'uopo incaricati. — In caso d'urgenza l'Amministrazione del fondo per il culto può anche ordinare alle Direzioni demaniali la presa di possesso dei beni di qualche Casa religiosa, dandone contemporaneamente avviso al Ministero delle Finanze. — Se una Casa religiosa possiede beni in separati distretti di ricevitoria, saranno date istruzioni dalla Direzione demaniale perchè, mentre si compiono gli atti della presa di possesso per lo stabilimento principale della Casa religiosa, vi si proceda pure quanto ai beni posti in altri distretti. Gli atti relativi saranno poscia fatti per cura della stessa Direzione demaniale. — Se i beni sono posti nel circolo di diverse Direzioni, quella dove esiste la Casa religiosa si porrà in relazione colle altre, dove stanno i beni, per la regolare presa di possesso dei medesimi secondo le norme suespresse. — L'Amministrazione del fondo per il culto può sempre designare un suo incarico per assistere alle prese di possesso.

20. L'incarico della presa di possesso invita il Sindaco del Comune ad assistere all'atto relativo od'a delegare a ciò alcuno dei Consiglieri Comunali, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui comincierà l'operazione. — L'atto è firmato dal detto Sindaco o suo Delegato, e, quando non siano intervenuti od abbiano negato di apporre la loro firma, ne è fatto cenno nell'atto stesso. — Alla presa di possesso sono invitati ad assistere il Superiore od Amministratore della Casa religiosa. Negando essi di assistervi o di apporre all'atto la loro firma, si fa constare del loro rifiuto nel verbale relativo, premesse le occorrenti pratiche accennate all'art. 14 della Legge.

21. Il Delegato recatosi sopra luogo si fa esibire tutte le scritture e titoli sia dei crediti, sia degli obblighi e dei pesi, i registri e i conti di Amministrazione, e, riunendoli accuratamente, o li trasporta sèco o li chiude sotto suggello in luogo sicuro. Lo stesso vien fatto pel denaro contante, per le derrate, pei mobili di valore e per gli oggetti preziosi. — Le porte dei luoghi, ove sono rinchiuse le biblioteche, i quadri, le statue ed altri oggetti, si suggellano lasciando liberi gli appartamenti occupati dai religiosi finchè sia compiuta la presa di possesso della Casa. — I libri, i registri ed i conti dell'Amministrazione sono cifrati e chiusi dall'Incaricato demaniale.

22. Gli arredi, i mobili e tutti gli effetti, che non possono trasportarsi immediatamente, e i locali dei monasteri possono essere affidati temporaneamente in custodia al Sindaco od a chi ne fa le veci, o ad altra persona responsabile del paese. Il Sindaco o chi ne fa le veci non possono sottrarsi a questo dovere che viene loro imposto.

23. I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro della Casa religiosa devono essere esattamente descritti nel processo verbale di presa di possesso e verranno provvisoriamente rilasciati ad ogni religioso dall'Incaricato alla presa di possesso. — Il rilascio definitivo sarà stabilito dalla Direzione demaniale, avuto riguardo alla condizione personale dei religiosi ed all'uso e destinazione, che avevano anteriormente i mobili e gli effetti medesimi. — Le questioni che insorgono in proposito sono decise dall'Amministrazione demaniale superiore.

24. Dell'atto di presa di possesso viene redatto apposito verbale secondo il modulo *H*. — È rigoroso obbligo dell'incaricato della presa di possesso di chiedere al Superiore ed Amministratore della Casa religiosa o di racccogliere altrimenti e di riscontrare la esattezza di tutte le notizie ed indicazioni richieste nel modulo *H*, all'atto della presa di possesso. — Delle proteste o domande di interessati sarà fatta menzione nel verbale relativo od in uno speciale foglio annesso.

25. Procedendo alla prese di possesso, si deve riscontrare il numero dei religiosi presenti in quel momento nella Casa e la verità delle relative indicazioni, gia somministrate nel modulo *A*, nel quale si farà constare delle variazioni occorse.

26. Le dichiarazioni relative alla scelta tra l'assegno e la pensione vitalizia, a norma dell'articolo 5 della Legge, oppure alla domanda di restituzione di dote monastica prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo stesso, sono fatte sovra apposito modulo *D* all'atto della presa di possesso.

27. Il Ricevitore del registro, nel trasmettere alle Superiore dei conventi femminili il

modulo *A*, secondo il precedente articolo 13, deve unire eziandio un competente numero di esemplari del modulo *E*, per la dichiarazione individuale delle religiose relativamente alla facoltà di convivenza nel monastero a norma dell'articolo 6 della Legge.

28. Appena iniziati gli atti della presa di possesso, il Ricevitore del registro fa pubblicare per tre giorni successivi all'albo pretorio del Comune, dove ha sede la Casa religiosa e dove essa tiene le sue possidenze, lo invito ai creditori della Casa religiosa, agli affittuari dei beni ed agli eventi diritto a riversibilità, a tenore dell'articolo 22 della Legge, di produrre in originale od in copia autentica i titoli comprovanti i loro crediti, contratti o diritti. — Le denuncie ed i titoli anzidetti appena ricevuti, verranno trasmessi alla Direzione demaniale del Ricevitore del registro.

29. L'atto di presa di possesso secondo il modulo *H* dev'essere redatto per doppio originale e sarà, entro tre giorni dal compimento dell'operazione relativa, trasmesso alla Direzione demaniale in una coll'esemplare rettificato del modulo *A* e colle dichiarazioni fatte sui moduli *D* ed *E*. — La Direzione demaniale, riscontrata la regolarità degli atti eseguiti, trasmette entro otto giorni l'uno dei due esemplari del modulo *H* al Ministero delle Finanze e l'altro all'Amministrazione del fondo per il culto; unendo ancora a quest'ultimo i preaccennati moduli *A*, *D*, *E*, *F* ed i documenti relativi. — Tiene però la Direzione demaniale nel proprio ufficio la denuncia e i documenti che si riferiscano a debiti per somministrazioni, i quali siano compresi nel conteggio previsto dall'articolo 53 successivo del Regolamento.

30. Le domande delle Provincie e dei Comuni per l'effetto degli articoli 19 e 20 della Legge, sono direttamente presentate all'Amministrazione del fondo per il culto entro il termine rispettivamente fissato dalla Legge. Esse devono essere accompagnate da un'apposita motivata deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, e da tutti quei titoli e documenti che valgano ad appoggio dello invocato diritto. — Dietro richiesta sarà consegnata una ricevuta d'Ufficio a prova della fatta presentazione.

31. Per mezzo del Ricevitore del registro del luogo si deve pure trasmettere un competente numero di esemplari del modulo *E* alle Superiore dei conventi femminili già stati soppressi da Leggi precedenti ed ove si continua tuttavia, a tenore delle medesime, a fare vita comune. — I moduli colla dichiarazione individuale delle religiose a secondo del precedente art. 27 devono venire restituiti al Ricevitore del registro nel termine stabilito dalla Legge.

32. Lo scioglimento delle Case religiose maschili già soppresse da Leggi precedenti avviene per determinazione ed entro il termine da stabilirsi dalla Amministrazione del fondo per il culto nei limiti fissati dall'art. 7 della Legge, previo apposito atto di presa di possesso per parte del Ricevitore del registro e di altro speciale Delegato. — Ai religiosi che all'epoca dello scioglimento facciano vita comune nella Casa a norma delle facoltà concesse dalle Leggi anteriori di soppressione, devono essere rilasciati i mobili ed effetti ancora esistenti e necessari al loro uso personale, secondo le disposizioni del precedente articolo 23.

Capo III. — *Della liquidazione, e del pagamento delle pensioni e degli assegnamenti a religiosi degli Ordini soppressi od altrimenti a carico del fondo per il culto.*

33. Entro due mesi dalla data delle presa di possesso di ciascuna Casa religiosa i componenti la medesima, nei quali fosse riconosciuto diritto a pensione od assegno a norma degli articoli 3, 4 e 5 della Legge, possono ritirare dal Ricevitore del registro del luogo, dove avranno fissato il loro domicilio a norma di apposita indicazione inscritta nel modulo *A*, il relativo certificato di inscrizione conforme al modulo *G*. — Il rilascio del certificato viene fatto dal Ricevitore del registro contro il ritiro di apposita dichiarazione di ricevuta e dopo avere constatata la identità della persona, a cui favore è inscritto il certificato stesso, con attestazione, occorrendo, di due testimoni noti al Ricevitore del registro. — Il certificato può anche essere rilasciato a chi fu dallo avente diritto autorizzato a ritirarlo con regolare procura speciale.

34. Ove avvenisse smarrimento o distruzione del certificato accennato al precedente articolo, ne può essere rilasciato un duplicato, previo l'adempimento delle stesse formalità, che pei certificati d'inscrizione delle pensioni civili e militari sono prescritte

dagli articoli 563 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863.

35. Le pensioni o gli assegnamenti conceduti ai componenti le soppresse Case religiose sono pagati a rate trimestrali scadute dai Tesorieri provinciali e dagli altri Contabili dello Stato per conto di essi. — A tal fine l'Amministrazione del fondo per il culto farà eseguire il versamento delle somme occorrenti per quei pagamenti nella Tesoreria centrale, che terrà un apposito conto corrente.

36. Il pagamento delle pensioni o degli assegnamenti concessi dev'essere disposto ed eseguito secondo le norme contenute nelle sezioni I e II del capitolo IV, titolo VII del Regolamento di contabilità generale dello Stato in data del 13 dicembre 1863. — Però non viene fatta agli Uffizi di riscontro della Corte dei Conti alcuna comunicazione, e si devono tenere registri, e spedire mandati con una serie speciale di numeri progressivi. — All'Amministrazione del fondo per il culto devono esser trasmessi dalle Direzioni del tesoro i prospetti mensuali delle variazioni avvenute alle partite delle pensioni o degli assegni inscritti nei registri di ciascuna Agenzia del Tesoro.

37. Morendo un religioso appartenente a Casa religiosa soppressa e provvisto di pensione od assegnamento, è obbligo dei Sindaci, dei Pretori e di qualsiasi altra Autorità od Ufficio pubblico, che ne abbia notizia, di darne partecipazione alla Amministrazione del fondo per il culto.

38. Le pensioni ai religiosi, già assegnate a carico della Cassa Ecclesiastica, sono, fino a nuove disposizioni, pagate nei modi consueti.

39. I membri delle Corporazioni religiose soppresse, i quali consegnano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio pei Comuni, delle Provincie, dello Stato e del fondo per il culto, ed i religiosi che ottengano un beneficio od un assegno per servizio di culto devono immediatamente farne denuncia all'Amministrazione del fondo per il culto, per l'effetto dell'articolo 8 della Legge. — Eguale obbligo incombe ai Sindaci, ai Pretori ed a qualsiasi altra Autorità od Ufficio pubblico, che abbia notizia del fatto sovra cennato. — La omessa denuncia dà ragione alla Amministrazione del fondo per il culto di ritenere sulla rata avvenire di pensione od assegnamento del religioso o della religiosa le somme corrispondenti a quella indebitamente percepita per la non avvenuta riduzione della pensione o dello assegnamento stesso.

40. Il pagamento dei sussidi concessi dall'ultimo capoverso dell'articolo 3 della Legge deve disporsi dalla Amministrazione del fondo per il culto entro un mese dal ricevimento degli atti di presa di possesso delle rispettive Case religiose, e viene eseguito dai Tesorieri, come qualunque altro pagamento che l'Amministrazione stessa ordini, colla spedizione di mandati fatta a norma dell'articolo 639 del Regolamento di contabilità generale dello Stato in vigore. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

41. Di mese in mese, a termini degli articoli 541 e 542 del citato Regolamento di contabilità generale, devono trasmettersi all'Amministrazione del fondo per il culto, descritti negli appositi elenchi, i titoli pagati da ciascun Tesoriere pel rimborso del corrispondente ammontare, con quietanza della Tesoreria centrale dello Stato.

42. L'Amministrazione del fondo per il culto provvede la Direzione e le Agenzie del Tesoro delle stampe che possano abbisognare per codesto servizio.

Capo IV. — *Della Amministrazione della Cassa Ecclesiastica.*

43. L'Amministrazione centrale della Cassa Ecclesiastica in Torino e la Direzione speciale della medesima in Napoli sono disciolte dal giorno della pubblicazione della Legge. — Però le dette Amministrazioni sono costituite in sezioni temporanee dell'Amministrazione del fondo per il culto, per procedere, secondo le norme che saranno date dall'Amministrazione anzidetta e col sussidio degli Impiegati che vi saranno destinati a termini dell'articolo 37 della Legge, alla liquidazione degli affari amministrativi o giudiziari che si trovassero in corso presso la Cassa Ecclesiastica, ed a quelle altre operazioni di stralcio che alle medesime venissero affidate.

44. Per i beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica, per i quali fosse già disposto il passaggio al Demanio a norma della Legge 21 agosto 1862, sono da eseguirsi le disposizioni correlative. — Per i beni immobili per i quali nulla fosse ancora disposto

nel senso suespresso, deve compilarsi un elenco speciale, descrivendone sommariamente la provenienza, la estensione, la situazione ed il valore approssimativo. — Questi beni saranno consegnati al Demanio, previo accertamento della rendita da inscriversi a norma degli articoli 51 e 52 del presente Regolamento, in base alla rendita relativa accertata e sottoposta al pagamento della tassa di mano-morta.

45. Nel compilare l'elenco sovrindicato le Sezioni di stralcio devono tenere distinti con precisione i beni provenienti dalle Corporazioni religiose e quelli provenienti da altri enti morali soppressi.

46. Il Ministero delle Finanze conserva nota separata dei beni che gli pervengano come sovra dalla Cassa Ecclesiastica, per gli effetti della Convenzione sulla vendita dei beni demaniali approvata con Legge del 24 novembre 1864, numero 2006.

47. Gli altri beni ora posseduti dalla Cassa Ecclesiastica saranno consegnati al Demanio a seconda delle istruzioni che verranno date dall'Amministrazione del fondo per il culto in seguito ad accordi tra il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e quello delle Finanze.

Capo V. — *Della quota di concorso.*

48. La liquidazione ed esazione della quota di concorso a termini dell'articolo 31 della Legge è temporaneamente affidata alle Sezioni di stralcio della Amministrazione della Cassa Ecclesiastica in Torino e della Direzione speciale in Napoli per i luoghi dove si estendeva rispettivamente la loro giurisdizione. — Però, finchè non sia compiuta la liquidazione della quota di concorso a termini dell'articolo 31 della Legge, la medesima verrà riscossa dalle sezioni anzidette nella misura anteriore per i Corpi morali che vi sono soggetti, salvo lo aggiustamento di rate cogli interessati per le somme che si fossero pagate in più od in meno.

49. Per la liquidazione della quota di concorso nelle Provincie dove non esisteva la Cassa Ecclesiastica, gli investiti di benefici e gli amministratori di Corpi ed enti morali, che vi sono soggetti, devono denunciare le rendite del beneficio o del Corpo morale, a tenore delle indicazioni del modulo apposito, che ritireranno dal ricevitore del Registro del luogo dove ha sede il Corpo morale.

50. Le denunzie vengono entro il termine di giorni 60 dall'attuazione della Legge rimesse al Ricevitore del Registro, da cui si è ritirato il modulo. Il Ricevitore del Registro, riscontrata l'esattezza delle denunzie e dedotto l'ammontare della tassa di mano-morta pagata, in relazione ai documenti esistenti presso il medesimo o presso gli altri Uffici di ricevitoria, propone la liquidazione della tassa, alla decretazione ed esazione della quale deve provvedersi nei modi e termini previsti dalla Legge 21 aprile 1862, numero 587, e dal Regolamento approvato con R. Decreto del 4 maggio 1862, numero 597. — La liquidazione decretata dalla Direzione demaniale non può più essere dalla medesima variata senza l'approvazione dell'Amministrazione del fondo per il culto. — Una copia della liquidazione definitiva deve rimettersi, entro dieci giorni dalla decretazione, all'Amministrazione anzidetta. — I reclami in via amministrativa contro la liquidazione della quota di concorso saranno presentati all'Amministrazione del fondo pel culto. — V. Celerif. 1862, pag. 1432 e 1436; — 1864, pag. 1466, 2469 e 2472.

Capo VI. — *Della devoluzione al Demanio e della conversione dei beni immobili.*

51. Dalla data della presa di possesso da parte del Demanio dei beni provenienti dalle Corporazioni soppresse decorre, a favore del fondo per il culto, la rendita corrispondente al reddito accertato e sottoposto al pagamento della tassa di mano-morta, sotto deduzione del 5 per cento a titolo di spese d'Amministrazione.

52. La rendita, dopo che il Demanio e l'Amministrazione del fondo per il culto ne avranno riscontrato l'ammontare in base agli atti di presa di possesso ed a quegli altri documenti che fossero a ciò necessari, viene inscritta a richiesta dell'Amministrazione del fondo per il culto, sul gran libro del Debito Pubblico, mediante Decreto firmato dai Ministri di Grazia, Giustizia e dei Culti, e delle Finanze, e registrato alla Corte dei Conti. — Per le rate di rendita del semestre in corso dal momento della presa di possesso al 1° gennaio 1867 il demanio deve, occorrendo, rilasciare corrispondenti va-

glia del Tesoro esigibili per anticipazione, a misura dei bisogni dell'Amministrazione del fondo per il culto. — A cura dell'Amministrazione del fondo per il culto gli oneri che gravitano sovra ciascun fondo od altra sostanza passata al Demanio vengono identicamente trasportati sul certificato di rendita come sopra inscritta in corrispondenza al fondo o alla sostanza stessa e si cancellano le iscrizioni ipotecarie gravitanti su questo ultimo.

53. Il Demanio regolerà cogli Amministratori di ciascuna Casa religiosa il riparto per rate dei frutti o dei redditi in ragione del tempo a decorrere fino al termine dell'annata come pure il conteggio delle passività plateali esistenti a carico della famiglia religiosa a fronte dell'attivo esistente in cassa all'atto della presa di possesso. — Se il Demanio rimanga in credito e non sia altrimenti soddisfatto dai Superiori od Amministratori della Casa religiosa, può richiedere dall'Amministrazione del fondo per il culto la ritenuta di una terza parte della pensione o dello assegnamento dovuto ai religiosi fino a totale estinzione del suo credito.

54. Per la conversione, di cui al secondo capoverso dell'articolo 11 della Legge, i Ricevitori del registro faranno immediatamente pubblicare nei Comuni del rispettivo distretto l'invito agli Investiti od Amministratori di benefici e di altri enti morali, che vi sono soggetti, di presentare al Ricevitore del registro del luogo dove ha sede il Corpo morale, la denuncia dei beni immobili da esso posseduti, redatta in conformità dello apposito modulo annesso al presente Regolamento. — La denunzia deve essere fatta dallo Investito od Amministratore entro il termine di giorni 15 al Ricevitore anzidetto che, riscontratane sommariamente la esattezza, la terrà a disposizione dall'Amministrazione demaniale.

55. La denuncia deve farsi per tutti i beni immobili posseduti da qualsiasi ente morale ecclesiastico, eccettuati i soli benefici parrocchiali e le chiese ricettizie, ancorchè si pretenda il beneficio od ente morale od alcuno dei beni immobili dal medesimo posseduti essere esenti da conversione per eccezione ammessa dalla legge. — In tal caso però si fa cenno della pretesa eccezione nella colonna speciale del modulo producendo contemporaneamente i titoli e documenti, che valgono a giustificare un tale assunto. — Le questioni che insorgano per pretesa eccezione dall'obbligo della conversione, e per esclusione di beni dal passaggio al Demanio, sono risolte di concerto dal Ministero delle Finanze e da quello di Grazia e Giustizia e dei Culti o dai loro delegati, salvo alle parti il ricorso ai Tribunali competenti.

56. Colla scorta di tali denuncie i Ricevitori del registro e gli altri Agenti all'uopo incaricati procedono, a nome del Demanio e secondo le istruzioni che saranno loro date posteriormente, alla presa di possesso dei beni immobili soggetti a conversione, richiedendo l'intervento dello Investito od Amministratore dell'ente morale o supplendo alla sua mancanza a termini dell'articolo 14 della Legge.

57. Dell'atto di presa di possesso si redige apposito verbale secondo le indicazioni del modulo speciale che verrà rimesso dal Ministero delle Finanze alle Direzioni demaniali. In questo verbale, oltre tutte le indicazioni ivi prescritte, si notano pure le osservazioni, che nello interesse proprio o del Corpo morale, lo Investito od Amministratore del medesimo abbiano presentate.

58. La rendita da inscriversi in corrispondenza ai beni immobili devoluti al Demanio viene proposta dalla Direzione demaniale in base al reddito accertato e sottoposto al pagamento della tassa di mano-morta e la proposta si notifica allo investito od amministratore del beneficio od ente morale, che, per gli errori di fatto o di calcolo, ha il termine di giorni 30 dalla notificazione per reclamare nella via gerarchica amministrativa contro la determinazione della rendita da inscriversi.

59. Se i beni immobili non sono stati denunciati o sottoposti al pagamento per l'applicazione della tassa di mano-morta, la Direzione demaniale promuove la determinazione della rendita relativa a norma della Legge 21 aprile 1862, e partecipa la proposta di rendita da inscriversi come sopra allo Investito od Amministratore, cui compete nei modi e termini indicati nella stessa Legge il diritto a reclamo.

60. La rendita dopo che il Demanio e l'Amministrazione del fondo per il culto ne avranno riscontrato l'ammontare in base agli atti di presa di possesso ed a quegli altri documenti che fossero a ciò necessari, viene inscritta sul gran libro del Debito

Pubblico a nome del beneficio od ente morale, a cui appartenevano i beni, mediante Decreto firmato dai Ministri di Grazia e Giustizia e de'Culti, e delle Finanze, e registrato alla Corte dei Conti.— A cura dell'Amministrazione demaniale gli oneri che gravitano sopra ciascun fondo devono essere identicamente trasportati sul certificato di rendita come sopra inscritta, in corrispondenza al fondo stesso e si cancellano le iscrizioni ipotecarie gravitanti sul fondo.

61. I beni immobili si intendono trasferiti al Demanio dalla data della presa di possesso e da questa epoca decorre la rendita da inscriversi a favore del beneficio od altro ente morale. — Però per la rata semestrale in corso all'atto del passaggio dei beni al Demanio, la quota di rendita, dovuta dopo conteggio tra il Demanio e lo Investito od Amministratore per la divisione de'frutti in ragione dell'annata, sarà rappresentata da un vaglia del Tesoro corrispondente alla somma dovuta come sopra dopo la fatta liquidazione.

62. I certificati di rendita sul Debito Pubblico dello Stato ed i vaglia del Tesoro sono rimessi agli Investiti od Amministratori per mezzo della Direzione Generale dei culti, o suoi delegati, che farà tener nota in appositi registri del numero d'inscrizione e della rendita assegnata. — Ved. Celerif. 1850, pag. 385; — 1862, pag. 2225.

63. Gli Investiti od Amministratori di benefici e di altri enti morali, i quali secondo le norme della Legge 5 giugno 1850, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, avessero in seguito ad acquistare beni immobili soggetti a conversione a tenore dell'articolo 11, 2° capoverso della Legge o che possedessero beni immobili, i quali cessino di essere esenti da conversione per la eccezione posta nell'articolo 18 della Legge stessa, devono, entro il termine di un mese dall'acquisto o dalla cessazione anzidetta, farne denunzia al Ricevitore del registro del luogo dove ha sede il beneficio od ente morale. — La conversione di tali beni immobili sarà fatta secondo le norme poste dall'articolo 56 e seguenti del presente Regolamento.

Capo VII. — *Della esecuzione della Legge 10 agosto 1862, numero 743, nelle Provincie Siciliane.*

64. Per cura della Sovrintendenza generale delle Commissioni per l'enfiteusi dei beni rurali in Sicilia e a spesa del Demanio dev'esser compilato un elenco, diviso per Provincia, dei beni soggetti ad enfiteusi, a tenore dell'articolo 1 della Legge 10 agosto 1862, per i quali, al momento della pubblicazione della Legge di soppressione, non intervenne ancora atto d'aggiudicazione definitiva. — V. Celerif. 1863, pag. 1511-12.

65. Le operazioni di censuazione dei beni compresi nell'elenco sono proseguite a norma della Legge relativa. — Però per le operazioni di censuazione di tutti i beni diversi da quelli designati al successivo articolo 67 il Direttore demaniale ha facoltà:

1° Di delegare un suo rappresentante che surroghi nelle Commissioni circondariali l'ecclesiastico delegato dall'Ordinario della diocesi:

2° Di presentare, nei modi e termini prescritti dall'articolo 14 della Legge 10 agosto 1862, le proprie osservazioni contro i quadri dei beni da censirsi;

3° Di ricevere la intimazione e di prendere conoscenza degli atti emanati a seconda degli articoli 13 e 25 dell'anzidetta Legge, e di consegnare il notamento dei periti, di cui è parola nell'articolo 37 del Regolamento 26 marzo 1863, numero 1205.

66. Avvenendo, dopo la pubblicazione della Legge, la aggiudicazione di concessioni enfiteutiche di beni immobili appartenenti a Corpi morali ecclesiastici non soppressi, il canone annuo sarà dallo enfiteuta dovuto e pagato direttamente al Demanio. Quest'ultimo poi inscriverà a nome del Beneficio o Corpo morale cui appartenevano i beni, una rendita sul Debito Pubblico dello Stato, corrispondente al reddito accertato e sottoposto al pagamento della tassa di mano-morta, osservando per tale iscrizione le norme segnate agli articoli 58, 60, 61 e 62 del Regolamento.

67. Dalle disposizioni degli articoli precedenti rimangono esclusi i beni rurali dei benefici parrocchiali e di patronato privato laicale o misto e delle cappellanie laicali i quali continuano ad esser censiti a norma della Legge 10 agosto 1862 nell'interesse e in confronto degli Investiti o degli Amministratori dell'ente morale.

Visto d'ordine di S. A. — Borgatti. — A. Scialoja.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e dal Ministro delle Finanze al Luogotenente Generale del Re il 28 luglio 1866.

Altezza Reale, Fra le Leggi delle quali è conveniente di non ritardar la pubblicazione nelle Provincie Italiane soggette finora alla dominazione austriaca, il Governo ha creduto che meritasse di venire compresa quella testè pubblicata per tutto il Regno sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico.

Però la mancanza in quelle Provincie delle Leggi, degli ordinamenti e degli Uffici presupposti dalla Legge stessa per la sua esecuzione, e la necessità di studiare accuratamente se e come possa servire alla valutazione dei beni che passar debbono al Demanio la tassa di equivalente di imposta stabilita pei corpi morali colla Legge austriaca del 9 febbraio 1850, hanno reso indispensabile di riservare ad ulteriori disposizioni la decorrenza dei termini che la Legge medesima stabilisce per la sua esecuzione.

È da queste considerazioni che sono dettate le prescrizioni del Decreto che i Referenti hanno l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R.

(N. 3090) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 30 luglio 1866.

Nelle Provincie Venete sono pubblicati la Legge ed il Regolamento sulla soppressione dei Corpi religiosi e sull'Asse ecclesiastico.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti di concerto col Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicata ed avrà forza di Legge nelle Provincie Italiane liberate dalla dominazione austriaca la Legge 7 luglio corrente, n. 3036, sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico, ed è pure pubblicato il relativo Regolamento approvato col Reale Decreto 21 luglio corrente, n. 3070.

Art. 2. Con altro Decreto Reale il Governo del Re fisserà la decorrenza dei termini per il compimento delle operazioni di esecuzione della Legge e del Regolamento anzidetto. — Sarà pure con altro Decreto determinato dal Governo il modo di valutazione delle rendite da inscriversi dal Demanio o da assoggettarsi alla quota di concorso in relazione e per l'applicazione degli articoli 11 e 31 della Legge sunnominata. — Ved. alle pag. 1133 e 1281.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Borgatti. — A. Scialoja.

Firenze, 12 luglio 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Eseguimento della Legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose.

Pubblicata il dì 8 corrente la Legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose, essa diviene eseguibile dopo il periodo legale di quindici giorni, epperò dal giorno 23 di questo stesso mese di luglio cominciano a decorrere i termini di giorni quindici fissati nell'art. 18 di detta Legge per la denuncia della esistenza delle Case religiose soggette a soppressione, delle possidenze relative e del numero dei Religiosi che, appartenendovi di presente e riunendo determinate condizioni, avranno diritto a pensione dall'epoca della presa di possesso. — Ved. alle pag. 1153, 1321-22.

Il Governo sta apparecchiando, e spera di potere rendere quanto prima di pubblica ragione, per la esecuzione della Legge in discorso, lo apposito Regolamento, di cui non tarderà a trasmettere un adeguato numero di esemplari a codesto Uffizio, perchè possa pigliarne norma per le incombenze che a tale proposito vengogli affidate. Siccome però ei non conviene che lo indugio, inevitabile nella pubblicazione del Regolamento, ritardi quelle operazioni che, mentre sono dirette a constatare la condizione di fatto delle Case religiose da sopprimersi, hanno termine fisso decorrente dal dì dell'attivazione della Legge stessa; così, per accordo intervenuto tra i due Ministeri di Grazia e Giustizia e dei Culti, e delle Finanze, si reputa anzitutto indispensabile di prevenire le Direzioni delle Tasse e del Demanio ed i signori Ricevitori del Registro che, oltre ad altri incarichi posteriori, dei quali avranno conoscenza dal Regolamento, ad essi rispettivamente tocca il cómpito di raccogliere le denuncie, che verranno fatte in osservanza all'art. 13 della Legge.

A tale uopo si trasmettono a codesta Direzione Demaniale tanti esemplari della Legge, quanti ne occorrono per uso di codesto Uffizio e per la distribuzione ai dipendenti Ricevitori del registro, e vi si aggiunge un adeguato numero dei moduli A, B, C, sui quali dovranno essere fatte le denuncie imposte ai Superiori ed Amministratori delle Case religiose soppresse.

I moduli verranno distribuiti, per cura della Direzione Demaniale, ai singoli Ricevitori del Registro, pigliando norma alla distribuzione dallo elenco che si unisce alla presente, ed aggiungendovi, tanto per uso di detti Ricevitori, quanto per norma dei Superiori delle Case religiose, ai quali ne vorrà essere rimesso un esemplare, le avvertenze correlative, che sono stampate in foglio a parte.

I Ricevitori del Registro trasmetteranno immediatamente ai Superiori delle Case religiose che hanno sede nel loro Distretto (la esistenza delle quali debbono conoscere dallo spoglio delle denunzie fatte per la tassa di mano-morta), due esemplari dei moduli A, B, C, sui quali i Superiori stessi dovranno, nel termine di giorni quindici dal 23 luglio, inscrivere tutte le notizie richieste a seconda delle *avvertenze*. Per la trasmissione dei moduli, quando le Case religiose non esistano nel luogo dove risiede pure il Ricevitore, potrà questi servirsi dello Uffizio postale e far consegnare i moduli per mezzo dei Sindaci; bene rimanendo inteso che la denunzia debba farsi e chiedersi a quelle sole Case religiose che non fossero ancora colpite da Legge precedente di soppressione.

Avuta la restituzione dei moduli A, B, C dai Superiori delle Case religiose, i Ricevitori del Registro, riscontrata l'esattezza e la conformità dei due esemplari di ciascuno, terranno presso di sè l'uno dei due esemplari del modulo A, e senza indugio trasmetteranno l'altro all'Amministrazione generale del fondo per il culto in Firenze. I due esemplari di ciascuno dei moduli B, e C verranno pure immediatamente rimessi dai Ricevitori del Registro alla rispettiva Direzione Demaniale.

Le Direzioni Demaniali avranno debito dal canto loro di riscontrare l'esattezza delle fornite indicazioni, singolarmente, per quanto tocca il modulo B, nella parte che riguarda la rendita denunciata e sottoposta a pagamento della tassa di manomorta e lo ammontare di detta tassa, e poscia, levata copia dello anzidetto modulo B, e trattenuto in uffizio l'uno dei due esemplari del modulo C trasmetteranno alla Amministrazione del fondo per il culto in Firenze uno dei due esemplari del modulo B, e quello rimanente del modulo C. L'altro esemplare del modulo B verrà rimesso direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Se un Superiore di alcuna Casa religiosa non avesse per qualsiasi motivo ricevuto gl'indicati moduli, potrà farne domanda al Ricevitore nel cui distretto esiste la Casa, e il Ricevitore è tenuto di fargliene tosto la consegna o lo invio.

Nel rimettere alle Superiore dei monasteri femminili il modulo A, il Ricevitore del registro dovrà pure unirvi il modulo E, in quel numero di esemplari, che si presuma corrispondente al personale di ciascun monastero, perchè le Religiose vi possano fare la dichiarazione relativa alla convivenza od alla uscita dal chiostro. Queste dichiarazioni dovranno poi essere restituite al Ricevitore del Registro, da cui saranno trasmesse alla Direzione Demaniale, che a sua volta ne farà invio alla Amministrazione del fondo per il culto in Firenze.

Dalla esattezza e dalla celerità, con cui saranno condotte queste prime operazioni, bene comprende codesto Uffizio dipendere in gran parte la facilità e possibilità di esecuzione posteriore della Legge. Quindi è che il Governo confida che nulla verrà trascurato perchè ogni cosa proceda regolarmente nel modo prescritto, e perchè tanto le Direzioni Demaniali quanto i signori Ricevitori del Registro pongano ogni migliore possibile sollecitudine per compiere alle parti loro rispettivamente affidate colla circolare presente, senza che sia necessario richiamarli alle conseguenze della

grave risponsabilità, che farebbero su di loro pesare ingiustificati ritardi o mancanza di energia e di zelo.

Si avverte, per ultimo, che, per quanto tocca la conversione, di cui è cenno nel secondo capoverso dell'art. 11 della Legge 8 luglio corrente, sarà provveduto allo invio di apposito modulo, contemporaneamente alla pubblicazione del Regolamento

I Ministri A. Scialoia. — F. Borgatti.

Avvertenze *per l'esatto adempimento del prescritto dall'art. 13 della Legge del 7 luglio 1866.*

Per la esecuzione dell'art. 13 della Legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle Corporazioni religiose provvide l'Amministrazione del fondo per il culto alla formazione degli appositi moduli *A*, *B*, *C*, *E*, che alle medesime si fanno pervenire per mezzo degli Agenti incaricati della presa di possesso. — Ved. alla pagina 1153.

Colla compilazione di tali stampati si ebbe specialmente in mira di facilitare ai Superiori ed Amministratori delle Corporazioni soppresse la esecuzione dell'art. 13 della Legge, e di radunare in modo ordinato ed uniforme tutti gli elementi che l'Amministrazione deve conoscere per dare pronto ed esatto adempimento alle prescrizioni dei diversi articoli di Legge che interessano i privati, i Comuni ed altri Corpi morali. — Vorranno pertanto i signori Amministratori aver presente in tale compilazione, a loro specialmente affidata, le seguenti avvertenze:

§ 1. Il modulo *A* è destinato alla denunzia dell'ente soppresso e dei singoli membri al medesimo appartenenti al momento della soppressione.

Le 14 colonne in esso contenute indicano in modo sufficientemente chiaro ed esplicito tutte le nozioni che vi si devono scrivere. Solo è d'uopo lo avvertire che nella colonna n. 5 si dovrà anche annotare il giorno ed anno in cui gli inservienti o le inservienti cominciarono ad essere addetti al convento, sebbene dette persone non sieno mai entrate a far parte dell'Ordine; e ciò allo scopo di accertare se possano godere i diritti che loro attribuisce l'ultimo capoverso dell'art. 3 della Legge, in conformità della dichiarazione che dovrà inoltre spedire il Superiore, di cui sarà fatta parola in appresso.

Si farà l'elezione di domicilio richiesta dalla colonna 10 ed una tale elezione sarà poi confermata, o potrà variarsi dall'interessato all'epoca della presa di possesso.

Se alcun membro appartenente alla Casa religiosa si trovi da questa accidentalmente assente al momento della denuncia, dovrà il Superiore inscriverlo nello elenco, accennando il motivo dell'assenza ed il luogo della residenza attuale.

§ 2. Al modulo *A* anzi accennato dovrà unirsi per parte di ciascun Religioso:

1. L'atto di nascita;
2. L'atto di professione di voti solenni perpetui o temporanei;
3. L'atto di ordinazione al sacerdozio pei Religiosi sacerdoti;
4. L'atto di assenso governativo alla professione religiosa per quelle Provincie dove siffatta autorizzazione era prescritta dalle vigenti discipline di polizia ecclesiastica;
5. La dichiarazione del Superiore della Casa comprovante che il Religioso, il quale fece nello Stato regolare professione di voti solenni temporanei prima del 18 gennaio 1864, abbia continuato, e nel momento della pubblicazione della Legge continui ad appartenere a Casa religiosa esistente nel Regno, con indicazione della Casa ov'è rimasto per lo passato e della durata della fattavi successiva permanenza;
6. I documenti giustificativi della grave ed insanabile infermità per i Religiosi che, contemplati allo art. 4 della Legge, chieggano il massimo della pensione.

Per gli inservienti, il Superiore della Casa aggiungerà una sua dichiarazione comprovante la durata e la continuità del servizio prestato per un tempo maggiore o minore di un decennio.

Mancando alcun documento, ne sarà fatta indicazione nella colonna *osservazioni* del modulo *A*, ed il Religioso avrà un termine di giorni 40 dal dì dell'attivazione della Legge per farne invio al Ricevitore del Registro dopo l'apposizione sul documento del *Visto* e della firma del Superiore della Casa religiosa.

§ 3. Il modulo *B* è destinato a contenere la denunzia di tutti i beni stabili e mobili spettanti alla Casa religiosa soppressa.

Nell'eseguire questa denunzia si deve por mente alle seguenti norme:

Pel quadro primo: è preciso obbligo dei Superiori ed Amministratori di indicare nelle rispettive colonne le nozioni ivi accennate, e di segnare nella colonna 11 della parte prima il totale del reddito accertato e tassato per la tassa di mano-morta, vale

a dire quello già netto dalle deduzioni per spese di imposta o di riparazioni nella misura ammessa dalla Legge del 21 aprile 1862, art. 2, comprendendovi quello proveniente dalla rendita di cui nella colonna 4 della parte 2ª. Nella colonna 12 dello stesso quadro primo devesi pure segnare l'ammontare totale della tassa di manomorta, compilando nella colonna delle *osservazioni* un quadro dimostrativo indicante separatamente il reddito presunto che riguarda la parte ad uso dei Religiosi, e la tassa da cui venne colpita, ed il reddito effettivo che riguarda la parte affittata e la precisa tassa relativa. — V. Celerif. 1862, pag. 1432 e 1436.

§ 4. Pel quadro secondo: deve ogni Superiore od Amministratore descrivere nella parte prima la chiesa o chiese annesse al Convento o Casa colle rispettive sagrestie, facendo conoscere nella colonna *osservazioni* se detta chiesa è o no parrocchiale; e deve altresì notare nelle colonne 3 e 4 i pesi che vi sono annessi, a seconda della loro natura.

È fatto parimenti obbligo di descrivere nella parte 2ª tutti i mobili, arredi sacri, oggetti d'arte e simili, che si trovano in detta chiesa e suoi annessi, e sono esclusi dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione, in forza dell'art. 18 della Legge.

§ 5. Il quadro 3 destinato a ricevere la descrizione dei fabbricati urbani ed opifizii, non presenta dubbi circa alle nozioni da notarsi nelle relative colonne. Basterà solo avvertire, a scanso d'equivoci, che nella colonna 15 deve annotarsi il numero d'ordine, sotto il quale si trovano descritti nel successivo quadro n. 9 i beni, capitali ed altri cespiti di rendita, de'quali per un motivo qualunque non si eseguì la denunzia di mano-morta, e che nel predetto quadro n. 9 si trovano descritti, corredati delle nozioni indispensabili, che servirono ad accertarne la rendita od in modo positivo od in modo presunto.

Esistendo delle passività, che colpiscono specialmente i fabbricati ed opifizii in detto quadro descritti, si annoterà nella colonna 16 il numero d'ordine del quadro 7, nel quale trovansi parimente accennate tutte le particolarità, che a tali oneri si riferiscono.

§ 6. Pel quadro 4, destinato alla designazione di beni stabili e fabbricati, si ripete la avvertenza di usare la massima esattezza nel riempierne le colonne tutte, e segnatamente quelle aventi i n. 15 e 16.

§ 7. Il quadro 5, ove devonsi descrivere tutte le rendite provenienti da capitali, canoni, annualità, censi e simili, richiede la medesima cura nel soddisfare alle indicazioni volute dalle diverse colonne.

Nè minore esattezza verrà posta pel quadro n. 6 nel descrivervi tutte le rendite provenienti da certificati o cartelle sul Debito Pubblico tanto nazionale che estero, da debiti civici, azioni industriali e commerciali, le cui colonne presentano in pari modo chiaramente le richieste, alle quali si deve soddisfare.

§ 8. Il quadro n. 7 rappresenta tutti i libri, documenti, oggetti d'arte, mobili e simili esistenti nel convento o Casa religiosa, che devono a termini dell'art. 24 della Legge devolversi a pubbliche biblioteche o musei, esclusi, ben inteso, quelli che appartengono alla chiesa o chiese e loro annessi, e che già furono descritti nel quadro n. 2, parte 2ª.

Per le biblioteche si procurerà di accennare il numero totale dei volumi che le compongono, non che il numero parziale di quelli componenti ogni serie di opere scientifiche, letterarie, ascetiche, od altre, in cui probabilmente si dividerà la biblioteca, all'appoggio del relativo inventario, del quale i Superiori ed Amministratori dovranno accertare la esistenza nella colonna *osservazioni*.

Ove non esista l'inventario, dovrà farsene dichiarazione nella colonna medesima dai predetti Superiori ed Amministratori, aggiungendo che la biblioteca venne chiusa, e data in speciale custodia a qualche religioso, sempre sotto la risponsabilità del Superiore od Amministratore e di chi avesse nella Casa quel particolare servizio.

Nella colonna n. 3 s'indicherà il valore approssimativo degli oggetti descritti.

Se poi alcuni di detti oggetti avranno fatto parte della denunzia per tassa di mano-morta, si forniranno le indicazioni richieste dalle colonne n. 4 e 5.

Ritenuto che l'art. 18, n. 5, della Legge esclude dal passaggio al Demanio e dalla conversione i mobili ed effetti necessari all'uso personale di ciascun membro, s'indicherà dettagliatamente nella colonna n. 2 la qualità e quantità di tali mobili ed oggetti, ed in quella n. 6 il loro valore, onde possa l'Amministratore, cui spetta, riconoscere se il prescritto dalla Legge riceve la sua esecuzione nei limiti dovuti.

§ 9. Il quadro n. 8 deve rappresentare tutte le passività di qualunque genere gravitanti sulla Casa od ente soppresso, escluse le così dette *plateali* contemplate nel 1º alinea dell'art. 29 della Legge, per le quali si provvede a parte.

Nel fornire le indicazioni richieste dalle apposite colonne avranno cura i signor Superiori ed Amministratori incaricati dell'operazione di far conoscere in modo ben distinto nelle colonne n. 9 e 10 i numeri del quadro del modulo *B* col relativo numero d'ordine, ove figurano i beni stabili o i crediti, sui quali specialmente gravitano alcune delle passività, accennando (per tutte le altre) nella colonna delle *osservazioni*, che sono generali sull'asse di cui si tratta.

§ 10. Nel quadro 9 devono essere indicate tutte le rendite di qualunque natura che vanno impiegate a favore dell'istruzione elementare o secondaria, od a favor degli infermi.

Nella colonna n. 2 basterà indicare *istruzione primaria*, ovvero *secondaria* o *cura d'infermi*, a seconda dell'uso a cui la rendita è devoluta. Nelle successive colonne, sino al n. 8 inclusivo, appare chiaramente dall'intestazione quanto si richiede. Nella colonna n. 9 si porrà mente d'indicare con esattezza il numero d'ordine del quadro 7, in cui la passività è descritta, e dal quale si potrà rilevare se gravita sull'asse intero del Corpo soppresso o su qualche determinato stabile o credito od atra rendita.

§ 11. Il quadro n. 10 venne destinato alla descrizione di tutti indistintamente i beni stabili o mobili producienti rendita, dei quali non venne fino a questo punto praticata la denunzia della mano-morta.

Questo quadro non constata l'ammontare dell'asse dell'ente soppresso, mentre i beni od i crediti che ne formano oggetto furono già descritti nei quadri parziali delle categorie a cui appartengono, come rilevasi dalle colonne 11 e 12 che dovranno riempirsi con molta chiarezza.

Siccome però nelle colonne n. 3 fino al n. 10 inclusivo deve indicarsi il reddito netto presunto od accertato, qualora non si possa ancora procedere a tale operazione a seconda di quanto è prescritto dal 3º capoverso dell'art. 11 della Legge, si procurerà di calcolare il reddito netto presunto all'appoggio dei dati che non possono a meno di desumersi dai libri di amministrazione, stendendo in apposito foglio un deconto tra il reddito brutto, le spese occorrenti e ritraendone con succinta ma ragionata dimostrazione il reddito netto.

Tale deconto dovrà lasciarsi annesso al quadro n. 9 del mod. *B*, e farsene menzione nella colonna delle *osservazioni*.

Pel reddito risultante accertato da scritture d'affitto od altri dati equivalenti, se ne farà eguale dimostrazione o sopra appositi fogli da unirsi come sopra al quadro, o nella colonna delle *osservazioni*, quando la brevità delle medesime lo permetta.

§ 12. In tutti i quadri del mod. *B*, ne'quali si trovano descritti beni stabili o rendite d'ogni specie, ove alcuni ne esistano riversibili a favore di qualche persona od ente morale, dovrà sempre l'Amministrazione che lo compila praticare l'occorrente annotazione nella colonna delle *osservazioni*, in corrispondenza al numero d'ordine del quadro stesso, in cui lo stabile o rendita trovasi descritta, affinchè a colpo d'occhio si possa riconoscere una tale circostanza da chi è incaricato dello spoglio relativo.

§ 13. Si unisce altro modulo *C*, nel quale verranno con diligenza descritte tutte le passività *plateali*, quelle cioè che derivano da somministrazioni di generi per il vitto, per l'amministrazione e simili.

Ed infine il mod. *E*, destinato a ricevere la dichiarazione individuale delle Religiose che desiderano di continuare la loro convivenza nel monastero, a norma dell'art. 6 della Legge.

§ 14. Se lo spazio in bianco esistente in ciascun quadro non sarà sufficiente a contenere tutte le indicazioni che devono esservi annotate, si uniranno dei fogli intercalari a quei quadri che occupano le due facciate dell'intero foglio, e dei mezzi fogli per lungo da ripiegarsi internamente a quelli che occupano una sola facciata.

§ 15. Tutti i moduli avanti accennati dovranno essere redatti a doppio originale entro il termine di 15 giorni, a partire dal 23 corrente mese, ed i signori Superiori ed Amministratori accerteranno, sotto la loro responsabilità, come all'art. 13 della Legge, a tergo dei moduli, l'esistenza delle nozioni somministrate, munendo la relativa dichiarazione della data e della loro firma.

Quindi consegneranno i moduli, di cui sopra, al Ricevitore del Registro nel cui distretto esiste la Casa od ente soppresso.

Se il Superiore di alcuna casa religiosa non abbia ricevuto i moduli *A*, *B*, *C*, *E* suaccennati, dovrà farne tosto domanda al Ricevitore e restituirli al medesimo colle notizie e nel modo voluto dalle presenti avvertenze.

Si nutre lusinga che, fornendo l'Amministrazione questo mezzo di facilitare le denunzie, vorranno i Superiori e gli Amministratori delle Case religiose corrispondere alle cure dell'Amministrazione con esattezza e con sollecitudine nell'adempimento dei loro obblighi, evitando per tal modo la severa applicazione delle penalità sancite dall'art. 13 della Legge 8 luglio 1866. — Ved. alle pag. 1153 e 1391.

Firenze, 12 luglio 1866.

Torino, 11 luglio 1866.

Circolare (Div 8) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Conventi riconosciuti adatti per essere convertiti in Case di pena.

La Legge sulle Corporazioni religiose del 7 luglio corrente, num. 3036, disponendo all'art. 20 che saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie i fabbricati dei conventi soppressi, esclude da tal concessione quelli di detti fabbricati che possano adattarsi a locali di custodia dei carcerati. — Ved. alle pag. 1153 e 1281.

Noi fa mestieri di segnalare ai Prefetti che cotesta disposizione intende principalmente a favorire l'aumento di carceri di pena che in alcune Provincie del Regno mancano affatto, ed in altre sono anguste e insufficienti alle esigenze della giustizia.

Prenendo che anche in cotesta parte il fine della Legge sia conseguito, vorranno i signori Prefetti procurarsi sollecitamente coll'opera degli Uffizi del Genio civile e rimettere poi a questo Ministero la nota dei conventi che nella rispettiva Provincia siano riconosciuti adatti ad essere convertiti in Casa di pena.

Oltre la salubrità del luogo, sono da preferirsi quei conventi che già siano isolati da altre fabbriche o possano isolarsi senza incontrare forti spese d'indennità e di lavori, e che per solidità di originaria costruzione siano capaci di sostenere sopraedificazioni od aggiunte senza bisogno di nuove o grandiose opere di fondazione. Le condizioni poi che si ricercano essenzialmente per una Casa di pena sono: che possa racchiudere almeno 200 condannati, i quali durante la notte siano custoditi in *cella solitaria* che oltre i locali per cucina, la infermeria ed i dormitori per i guardiani, abbia sale di lavoro e magazzini pel servizio così domestico che manifatturiero: finalmente che non manchi di stanze per Uffizio e possibilmente per alloggio del Direttore.

Il sottoscritto si contenta di avere più presto che sarà possibile una prima nota con descrizione sommaria dei conventi che riuniscano le condizioni sopraccennate. La pianta degli edifizi con dettagliate nozioni sarà richiesta più tardi, quando si tratterà di fissare il numero e la scelta dei conventi da convertirsi in stabilimenti penali.

Pel Ministro, G. Boschi.

Firenze, 23 luglio 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Provviste di benefici di patronato laicale; istanze di Regio Placito o di Exequatur.

Avendo il Parlamento determinato di sospendere per ora ogni provvedimento su quella parte del progetto di Legge per l'ordinamento dell'asse ecclesiastico, che tocca propriamente alla materia beneficiaria giusti motivi di riguardo vorrebbero che fino a quando viene ad esser differito il completamento di quel piano generale di riforma e di definitivo assetto a cui tuttora intende il Governo, non abbiano più oltre a tenersi in sospeso le concessioni di Regio Placito od *Exequatur* per rispetto ai beneficii, sui quali competono diritti ai patroni laici.

Egli è perciò che lo scrivente crede opportuno di revocare le sospensioni di concessione di Regio Placito o di *Exequatur* già state estese con la Circolare del 22 dicembre 1865, Divisione 2ª, ai benefici di patronato laicale sia attivo che passivo, e di rimettere quindi i signori Procuratori generali, in fatto di ammissione di provviste di beneficii, a ciò che veniva loro indicato nell'altra analoga Circolare in data dell'8 maggio stesso anno, Divisione 3ª, la quale perciò vuolsi richiamata in pieno vigore fino a disposizione diversa. — Celerif. 1865, pag. 1010.

Si compiacerà pertanto il signor Procuratore generale di provvedere all'esecuzione della presente, tanto per rispetto alle istanze di Placito o di Regio *Exequatur*, che già fossero state iniziate, quanto altresì per rispetto a quelle che venissero presentate in seguito.

Il Ministro Borgatti.

(N. 3040) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 1866.

Pianta degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Genova.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Genova approvata col Reale Decreto del 18 agosto 1861, n. 192; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Genova annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

2. Gli Impiegati e serventi che alla pubblicazione del presente Decreto fruissero già di uno stipendio maggiore, continueranno a goderlo fino a che non sia altrimenti loro provveduto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

PIANTA ORGANICA

1	Segretario economo	*Stipendio*, L.	3,000
1	Applicato di 2ª classe	»	1,800
1	Applicato di 4ª classe	»	1,200
1	Portiere.	»	700
2	Serventi a L. 600 ciascuno	»	1,200

(N. 3041) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 25 luglio 1866.

Pianta degl'Impiegati nella Segreteria della R. Università di Modena.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degli Impiegati nella Segreteria della Regia Università di Modena annessa al bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione del corrente esercizio 1866; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la pianta organica degl'Impiegati nella Segreteria della Regia Università di Modena, che va annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

PIANTA ORGANICA

1	Segretario-economo	*Stipendio*, L.	2,000
1	Applicato di 3ª classe	»	1,500
1	Applicato di 4ª classe	»	1,200
1	Scrivano	»	600

RELAZIONE

Fatta a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja-Carignano nell'udienza del 7 luglio 1866 dal Ministro della Pubblica Istruzione.

ALTEZZA REALE! Nella recente udienza del 30 giugno, proseguendo il sistema già posto in atto per altre Università del Regno, erano sottoposti alla Vostra firma due Decreti, dei quali l'uno approvava una nuova pianta degli Impiegati e serventi nella Segreteria dell'Università di Genova, la cui spesa da lire 16,100 venne ridotta a lire 7,900, e l'altro provvedeva ad una pianta organica degl'Impiegati nella Segreteria della Regia Università di Modena ristringendone la spesa da lire 6,400 a lire 5,300.

Oggi coi medesimi intenti vengono sottomessi a V. A. R. i qui uniti Decreti coi quali si rinnovano le piante organiche degli Impiegati e serventi nelle Segreterie delle R. Università di Palermo e di Parma, scemando la spesa della prima da lire 17,400 a lire 11,100, e della seconda da lire 10,670 a lire 6,650.

Fra pochi giorni poi il riferente avrà l'onore di invocare la firma di V. A. R. per eguali Decreti anche relativamente alle Università di Napoli e di Torino; e così sarà compiuta una serie di provvedimenti per i quali in questo ramo dell'Amministrazione Universitaria la Finanza dello Stato avrà un vantaggio relativamente non lieve senza che perciò il corso degli affari abbia a patirne punto.

(N. 3051) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 24 luglio 1866.

Pianta degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Palermo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Palermo, approvata con Reale Decreto del 31 ottobre 1865, n. 2589; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nuova pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Palermo annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — BERTI.

PIANTA ORGANICA

1	Segretario	*Stipendio*, L.	3,000
1	Economo-cassiere	»	3,000
1	Applicato di 2ª classe	»	1,800
1	Applicato di 4ª classe	»	1,200
1	Inserviente	»	800
1	Inserviente	»	700
1	Portiere	»	600

(N. 3052) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 24 luglio 1866.

Pianta degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Parma.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Parma annessa al bilancio passivo di questo Ministero pel corrente esercizio; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 È approvata la nuova pianta organica degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Parma, annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

2. Gli Impiegati e serventi della predetta Segreteria, che attualmente fruiscono un stipendio maggiore, continueranno a goderlo fino a che non sia per essi provveduto altrimenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

PIANTA ORGANICA

1	Segretario economo	*Stipendio*, L.	2.000
1	Applicato di 3a classe	»	1,500
1	Applicato di 4a classe	»	1,200
1	Portiere	»	750
2	Inservienti a L. 600 ciascuno	»	1,200

(N. 3078) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 1866.

Al Regio Liceo di Siracusa è data la denominazione di Liceo Gargallo.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; veduto il nostro Decreto delli 4 marzo e 8 ottobre 1865, abbiamo decretato e decretiamo:

Al Regio Liceo di Siracusa è data la denominazione di *Liceo Gargallo.* — V. Celerif. 1865, pag. 872 e 1930.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 1866.

Destinazione di un quadro di Aurelio Lami, pervenuto alla Cassa Ecclesiastica.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Visto il disposto dall'articolo 27 della Legge 29 maggio 1855; vista la deliberazione della Commissione di alta sorveglianza, in data 12 giugno 1866, della Cassa Ecclesiastica; sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il quadro rappresentante il *Martirio di Santo Stefano* dipinto da Aurelio Lami ed esistente nella chiesa dei PP. Minori Osservanti Riformati della Pace in Genova, sarà consegnato all'Accademia Ligustica di Belle Arti per essere conservato nella sua Pinacoteca, a condizione però, che quando venisse riaperta al culto la chiesa stessa, e richiesto il quadro per essere rimesso a suo luogo, l'Accademia sia tenuta di restituirlo.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 11 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — F. BORGATTI.

(N. 3099) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 1866.

Concorso per nuovi posti da Sottotenente nell'Arma di Artiglieria.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto in data 7 giugno 1866, col quale venne aperto un concorso di 100 posti da Sottotenente nell'Arma d'Artiglieria e 40 nell'Arma del Genio; ritenuta la convenienza di avere alcuni Uffiziali disponibili pel Corpo di Stato Maggiore e di facilitare l'ammissione al concorso di cui sopra a quelli che già trovansi al servizio militare; in virtù della facoltà concessa al Governo del Re colla Legge 1° maggio 1866, n. 2872; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il numero di cento posti da Sottotenente per l'Arma d'Artiglieria, per cui con R. Decreto del 7 scorso giugno venne aperto un concorso, è portato a centoventi, fermo restando quello di quaranta stabilito per l'Arma del Genio.

Art. 2. Per i concorrenti che già si trovino a servizio militare non farà difetto l'età, conchè per altro riuniscano tutti gli altri requisiti domandati.

Art. 3. Dei Sottotenenti nominati per effetto del R. Decreto 7 giugno 1866 e del presente potranno al termine del corso di studi cui debbono attendere gli ammessi al concorso, esserne taluni assegnati al Corpo di Stato Maggiore.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 16 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — PETTINENGO.

(N. 3071) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 24 luglio 1866.

Rapporti fra il Segretariato generale e le Direzioni della Sicurezza Pubblica, dell'Amministrazione Provinciale e Comunale, e delle Carceri.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II. RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto il R. Decreto dei 24 dicembre 1864 col quale vennero ricostituite nel Ministero dell'Interno le Direzioni generali di Sicurezza pubblica e della Amministrazione provinciale e comunale; volendo determinare i rapporti fra il Segretariato generale e le Direzioni, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Ministero degli Affari Interni sarà costituito del Segretariato generale, e di tre Direzioni superiori intitolate della *Sicurezza pubblica*, dell'*Amministrazione* e delle *Carceri*.

2. La pianta del Ministero dell'Interno, approvata con Reale Decreto del 24 dicembre 1864, sarà modificata per quanto riguarda lo stipendio dei Direttori superiori, che rimane stabilito in lire 7,000. — Nulla è innovato per ciò che riguarda il grado e lo stipendio dell'attuale Direttore generale delle carceri. — V. Celerif. 1865, pag. 178.

3. Con Decreto ministeriale e con apposito Regolamento saranno determinate le competenze del Segretario generale e dei Direttori superiori.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 17 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI.

(N. 3084) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 luglio 1866.

Quantità dei biglietti da L. 100 - 50 - 20 da emettersi dalla Banca Nazionale.

Il Ministro delle Finanze, veduto l'art. 3 del R. Decreto del 4 luglio andante, N. 3063; vedute le proposte del Direttore della Banca Nazionale Toscana (sede di Firenze), determina quanto segue:

Art. 1. I biglietti da lire 100, da lire 50 e da lire 20, che la Banca Nazionale Toscana emetterà in virtù del suddetto R. Decreto, saranno divisi nelle appresso indicate categorie:

N. 25,000	da L. 100	. . . .	L. 2,500,000 »
» 30,000	da » 50	. . . .	» 1,500,000 »
» 50,000	da » 20	. . . .	» 1,000,000 »
			L. 5,000,000 »

Art. 2. La forma dei suddetti biglietti, le firme dei medesimi e il modo di loro emissione e contemporaneo ritiro di quelli da L. 1,000, saranno quelle stesse prescritte dall'antecedente Decreto Ministeriale 7 giugno 1866 (2964) per la precedente emissione. — Ved. alla pag. 976.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.

Firenze, 17 luglio 1866.

A. SCIALOJA.

(N. 3098) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1866.

Aggiunta di posti al ruolo organico del Personale del Ministero delle Finanze.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Regii Decreti del 27 maggio 1866, N. 2962 e 2963, coi quali furono attribuiti alla competenza del Ministero delle Finanze gli affari concernenti l'autorizzazione e la sorveglianza delle società anonime in accomandita e per azioni, e quelle che riguardano il servizio dei pesi e delle misure; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Al ruolo organico del Personale del Ministero delle Finanze sono aggiunti i posti seguenti: — 1 Capo di Divisione di prima classe; — 1 Ispettore centrale di prima classe; — 1 Capo di sezione; — 1 Segretario di prima classe; — 2 Segretari di seconda classe; — 5 Applicati di prima classe; — 5 Applicati di seconda classe; — 5 Applicati di terza classe; — 5 Applicati di quarta classe.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — SCIALOJA.

(N. 3085) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 25 luglio 1866.

Linea doganale sulla destra del Po e del Mincio, e merci da esentarsi dal dazio di entrata e d'uscita nel passaggio dal Veneto all'attuale territorio dello Stato e viceversa.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II. Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto del 18 luglio corrente, n. 3064, col quale sono dati alcuni provvedimenti per il governo delle Provincie Italiane liberate dalla occupazione straniera; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È soppressa la linea doganale sulla sponda sinistra del Po e del Mincio, e fino a nuova disposizione è mantenuta la linea doganale sulla destra dei fiumi suddetti.

2. A traverso la linea conservata sarà libero il passaggio delle merci noverate nell'annessa tabella vista d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, e di tutti i prodotti del suolo ad eccezione dei vini, aceto, olii, spiriti, bestiami, carne fresca e salata, sete e zolfi.

3. Le dogane conservate sulla linea stessa, le quali dai Regolamenti in vigore sono autorizzate a *creare* i transiti, continueranno a far uso di questa facoltà, ma non potranno *consumarli*.

4. I generi di privativa saranno smerciati ai prezzi della tariffa del Regno d'Italia. Però i tabacchi e le polveri fino a che vi sono i depositi di produzione austriaca e non sia pubblicata la tariffa di assimilazione continueranno ed essere venduti ai prezzi precedentemente in vigore, i quali saranno ridotti a moneta italiana. Nella riduzione le frazioni inferiori al centesimo sono ragguagliate al centesimo intiero. — I sigari di Virginia alla paglia saranno venduti ai prezzi della tariffa del Regno d'Italia.

5. Gl'Impiegati addetti agli Uffizi doganali sulla linea soppressa potranno essere chiamati a prestare servizio sussidiariamente presso altri uffizi doganali del Regno, ed in tal caso sarà loro mantenuto l'attuale stipendio. — Le Guardie di finanza potranno essere incorporate nella Guardia doganale. — Quelle mantenute in servizio nelle nuove Provincie continueranno ad avere le paghe attuali.

6. Le Leggi ed i Regolamenti relativi alle dogane, alle privative, alle Guardie di finanza, al contenzioso, al dazio di consumo, alla contabilità e simili, ai quali col presente Decreto non sia stata fatta innovazione resteranno temporariamente in vigore nelle Provincie d'oltre Po e d'oltre Mincio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A Scialoja.

Merci da esentarsi dal dazio d'entrata e di uscita nel passaggio dal Veneto all' attual territorio dello Stato e viceversa.

Acque minerali - Agresto - Amido.
Bacche o coccole fresche e disseccate - Budella salate.
Cacciagione e selvagginme - Canapa grezza e pettinata - Canne e giunchi in fuscelli per pettini da tessitore - Capelli non lavorati - Carbone di legna - Carri e carretti - Cenere di legna - Cera non lavorata - Cibi preparati - Colla forte e di pesce - Comino (seme di) - Cremor di tartaro - Crusca, Farina, Fecole.
Feccia d'ogni specie - Frutti verdi o disseccati od in composta. - Funghi.
Generi per tinta, per concia, non nominati.
Latte - Lavori diversi di legno comune - Lavori da panieraio, stuoie - Legna da fuoco - Lino grezzo - Luppolo.

Materiali, cioè: Calce, Gesso, Mattoni e Embrici, Tegole e Quadretti di terra, Tubi di terra cotta per fognatura, non nominati - Miele - cioè: Mignatte - Musco.
Noci e Nocciuole in iscorsa.
Olive fresche, secche od in composta - Orzo tallito - Ossa di bestiame grezze, calcinate, carbonizzate - Ova di pollame.
Pane e Paste - Pali e Pertiche - Pece - Pelli crude, verdi o secche - Pesci freschi - Piedi di bestiame per alimento o per far colla - Pietre lavorate da molino e da arrotare - Pietra pomice - Piume da letto e penne da scivere - Pollame.
Radiche per spazzole - Raschiatura o raspatura di corna, di squame e simili - Sabbia ad uso di cancelleria - Sangue di animali - Scope d'ogni qualità - Scorze d'alberi indigeni - Semenze diverse - Setole da calzolaio - Sevo e candele di sevo.
Unghie di bestiame.
Vallonea e sua farina - Vegetali filamentosi, grezzi o pettinati.

(N° 3087) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 luglio 1866.

Eseguimento della Convenzione monetaria conchiusa col Belgio, colla Francia e colla Svizzera.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla qui annessa Convenzione conchiusa tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi il 23 dicembre 1865, per l'unione monetaria dei quattro Stati.

2. È abrogato l'articolo 10 della Legge 24 agosto 1862, n° 788, restando in vigore quanto altro in essa è disposto, salve le modificazioni indicate negli articoli seguenti. — V. Celerif. 1862, pag. 2353 e 2115.

3. Le monete d'oro calanti di 1/2 per cento, e quelle d'argento di cinque lire calanti di 1 per cento al di sotto della tolleranza fissata dall'articolo 1° della legge suddetta; e tutte indistintamente le medesime, se tosate, bucate, sfigurate e logore, per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati, sono escluse dal corso e ricevute solamente come pasta metallica negli uffizi di cambio delle zecche.

4. Per tutto il tempo durante il quale resterà in vigore la suddetta Convenzione internazionale e per due anni ancora dopo seguita la scadenza della medesima, saranno ammesse nelle casse del Governo, fino a concorrenza di cento lire per ciascun pagamento, le monete di argento di una o due lire, di venti e di cinquanta centesimi coniate dagli altri Stati dell'unione monetaria nelle condizioni determinate dall'articolo 4 della Convenzione; — Eguale trattamento riceveranno sino a tutto il 31 dicembre 1877 le monete di una e due lire battute dalla Svizzera in virtù della legge 31 gennaio 1860, e le quali, per lo stesso periodo

di tempo, resteranno per ogni rapporto assimilate alle monete di valore corrispondente coniate in Francia e nel Belgio.

5. La somma di lire 150,000,000 in monete divisionarie d'argento, di cui era autorizzata la fabbricazione e la emissione dall'art. 15 della mentovata legge del 24 agosto 1862, è ridotta a lire 141,000,000.

6. Il Governo è autorizzato ad estendere ad ogni altra Nazione, che entrasse ulteriormente nella unione monetaria, gli effetti delle Convenzione approvata colla presente Legge, la quale andrà in vigore appena seguite le ratifiche della Convenzione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

Il Presidente del Consiglio RICASOLI.

CONVENZIONE

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno salute!

Una Convenzione monetaria essendo stata conchiusa tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Parigi il 23 dicembre 1865; Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français et la Confédération Suisse, également animés du désir d'établir une plus complète armonie entre leurs législations monétaires, de remédier aux inconvénients qui résultent pour les communications et les transactions entre les habitants de leurs Etats respectifs de la diversité du titre de leurs monnaies d'appoint en argent, et de contribuer, en formant entr'eux une union monétaire, aux progrès de l'uniformité des poids, mesures et monnaies, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Commissaires plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. Isaac Artom, conseiller de sa légation à Paris, commandeur de son Ordre des saints Maurice et Lazare, et de l'Ordre de Léopold de Belgique, officier de l'ordre impérial de la légion d'honneur, etc.

Et M. Valentin Pratolongo, directeur chef de division au Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, officier de son Ordre des saint Maurice et Lazare etc.

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frédéric Fortamps, membre du

Sénat, directeur de la Banque de Belgique, chevalier de son Ordre de Léopold, chevalier de l'Ordre impérial de la légion d'honneur, etc.

Et M. A. Kreglinger, commissaire du Gouvernement près la Banque nationale, chevalier de son Ordre de Leopold, etc.

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Marie-Louis-Pierre-Félix Esquirou de Parieu, vice-président du Conseil d'Etat, grand-officier de son Ordre de la légion d'honneur, etc.

Et M. Théophile Jules Pelouze, président de la Commission des monnaies, commandeur de son ordre impérial de la legion d'honneur.

La Confédération Suisse, M. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite Confédération près Sa Majesté l'Empereur des Français.

Et M. Feer Herzog, membre du Conseil national Suisse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1. La Belgique, la France, l'Italie et la Suisse sont constituées à l'état d'union, pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. — Il n'est rien innové, quant à présent, dans la législation relative à la monnaie de billon pour chacun des quatre Etats.

2. Les hautes parties contractantes s'engagent à ne fabriquer ou laisser fabriquer à leur empreinte, aucune monnaie d'or dans d'autres types que ceux des pièces de 100 franc, de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs, et de 5 francs, déterminés quant au poids, au titre, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit:

	Nature des pièces	POIDS		TITRE		Diamètre
		poids droit	tolérance de poids tant en dehors qu'en dedans	titre droit	tolérance du titre tant en dehors qu'en dedans	
OR	100 fr.	32,258. 06	1 millième	900 millièmes	2 millièmes	35 millimètres
	50 »	16,129. 03				28 id.
	20 »	6,451. 61	2 millièmes			21 id.
	10 »	3,225. 80				19 id.
	5 »	1,612. 90	3 millièmes			17 id.

Elles admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées sous les conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre des quatre Etats, sous réserve toutefois d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frais de 1|2 pour cent au-dessous

les tolerances indiquées ci-dessus, ou dont les empreintes auraient disparu.

3. Les Gouvernements contractants s'obbligent à ne fabriquer ou laisser fabriquer de pièces d'argent de 5 francs, que dans les poids, titre, tolérance et diamètre déterminés ci-après:

POIDS		TITRE		Diamètre
poids droit	tolérance de poids tant en dehors qu'en dedans	titre droit	tolérance du titre tant en dehors qu'en dedans	
25 grammes	3 millièmes	900 millièmes	2 millièmes	37 millimètres

Ils recevront réciproquement lesdites pièces dans leurs caisses publiques, sous réserve d'exclure celles dont le poids aurait été réduit par le frais de 1 pour cent au-dessous de la tolérance indiquée plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.

4. Les hautes parties contractantes ne fabriqueront désormais de pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, du 0 franc 50 centimes et de 0 franc 20 centimes, que dans les conditions de poids, de titre, de tolérance et de diamètre déterminés ci-après:

	Nature des pièces	POIDS		TITRE		Diamètre
		poids droit	tolérance de poids tant en dehors qu'en dedans	titre droit	tolérance du titre tant en dehors qu'en dedans	
ARGENT	2 fr.	10 gr. »	5 millièmes	835 millièmes	1 millièmes	27 millimètres
	1 »	5 »				23 id.
	0, 50 c.	2 50	7 millièmes			18 id.
	0, 20 »	1 »	10 millièmes			16 id.

Ces pièces devront être refondues par les Gouvernements qui les auront émises, lorsqu'elles seront réduites, par le frais, de 5 pour cent au dessous des tolérances indiquées ci-dessus, où lorsque leurs empreintes, auront disparu.

5. Les pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centi[mes] et de 0 fr. 20 centimes, fabriquées dans des conditions différentes [de] celles qui sont indiquées en l'article précédent, devront être retirées [de] la circulation avant le premier janvier 1869. — Ce délai est pro[rogé] jusqu'au 1er janvier 1878 pour les pièces de 2 francs et de 1 fra[nc] émises en Suisse en vertu de la loi du 31 janvier 1860.

6. Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'artic[le 4] auront cours légal entre les particuliers de l'Etat qui les a fabriqu[ées] jusqu'à concurrence de 50 francs pour chaque paiement. — L'Etat qui [les] a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation [de] quantité.

7. Les caisses publiques de chacun des quatre pays accepteront [les] monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres Etats co[n]tractants, conformément à l'article 4, jusqu'à concurrence de 100 fra[ncs] pour chaque paiement fait auxdites caisses. — Les Gouvernements de B[el]gique, de France et d'Italie recevront, dans les mêmes termes, jusqu'[au] 1er janvier 1878, les pièces suisses de 8 francs et de 1 franc, émises [en] vertu de la loi du 31 janvier 1860, et qui sont assimilées, sous tous [les] rapports, pendant la même période, aux pièces fabriquées dans les co[n]ditions de l'article 4. — Le tout sous les réserves indiquées en l'article [4] relativement au frais.

8. Chacun des Gouvernements contractants s'engage à reprendre [des] particuliers ou des caisses publiques des autres Etats les monnaies d'a[p]point en argent qu'il a émises, et a les échanger contre una égale va[leur] de monnaie courante (pièces d'or ou pièces de 5 francs d'argent) à condition que la somme presentée a l'échange ne sera pas inférieure à 100 francs. Cette obligation sera prolongée pendant deux années à partir de l'expiration du présent traité.

9. Les hautes parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, frappées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondant à 6 francs par habitant. — Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque Etat et de l'accroissement présumé de la population jusqu' à l'expiration du présent traité, est fixé:

Pour la Belgique à	32,000,000 francs
Pour la France à	239,000,000 »
Pour l'Italie à	141,000,000 »
Pour la Suisse à	17,000,000 »

Sont imputées sur les sommes ci-dessus, que les Gouvernements ont le droit de frapper, les valeurs déjà émises:

Par la France, en vertu de la loi du 25 mai 1864, en pièces de 0 fr. 50 centimes et de 0 fr. 20 centimes, pour environ 16 milions;

Par l'Italie, en vertu de la loi du 24 août 1862, en pièces de 2

ıncs, 1 franc, 0 fr. 50 centımes et 0 fr. 20 centime, pour environ)0 millions ;

Par la Suisse, en vertu de la loi du 31 janvier 1860, en pièces : 2 francs et de 1 franc, pour 10,500,000 francs.

10. Le millésime de fabrication sera in crit désormais sur les pièces or et de argent frappées dans les quatre Etats.

11. Les Gouvernements contractants se communiqueront annuellement quotité de leurs émis ions de monnaies d'or et argent, l'état du reait et de la refonte de leurs anciennes monnaies, toutes les disposions et tous les documents administratifs relatifs aux monnaies. — Ils : donneront également avis de tous les faits qui intéressent la circulaon réciproque de leurs espèces d'or et d'argent.

12. Le droit d'accession à la présente Convention est réservé à tout au·e Etat, qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système ıonétaire de l'Union, en ce qui concerne les espèces d'or et d'argent.

13. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente onvention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement ıes formalités et règles établies per les lois constitutionnelles de celles les hautes parties contractantes, qui sont tenus d'en provoquer l'appli:ation, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

14. La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 1er janrier 1880. Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle deneurera obligatoire, de plein droit, pendant une nouvelle période de uinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en quinze ans, à défaut le dénonciation.

15. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Commissaires-plénipotentiares respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en quatre expéditions à Paris le 23 décembre 1865.

Noi, avendo veduta ed esaminata la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il nostro Reale sigillo.

Dato in Firenze il 2 giugno 1866, e del Regno nostro il decimottavo.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re, ALFONSO LA MARMORA.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 401, 478, 493 e 502. — Senato del Regno, N. 88 e 90.

(N. 3107) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 1866.

Aumento al quadro organico del Corpo del Commissariato di Marina militar

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Regi Decreti 12 marzo 1865 e 3 maggio 1866; considerando come il personale assegnato al Corpo di Commissariato della Marina militare non sia sufficiente agli attuali bisogni del servizio amministrativo marittimo; ritenuto che tale deficienza maggiormente sentita nell'ultima classe; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico del Corpo di Commissariato della Marina militare è aumentato di numero 6 Scrivani.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — DEPRETIS.

RELAZIONE

Fatta al Luogotenente Generale di S. M. dal Ministro delle Finanze il 25 luglio 1866.

Col Decreto del 30 giugno u. s., numero 3034, fu stabilito il modo di ripartire le sovrimposte provinciali e comunali da comprendersi nei ruoli della imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati del 1866.

All'esecuzione di siffatta disposizione è sorta una difficoltà relativamente alle Provincie di Piemonte e Liguria.

Non ignora V. A. che il conguaglio della imposta fondiaria deve effettuarsi in tre periodi successivi.

Nel primo il conguaglio ha luogo fra i contribuenti del Comune o del Consorzio; val quanto dire che il contingente comunale o consorziale, stabilito in base alla imposta antica, deve ripartirsi tra i contribuenti in base alle rendite per ciascuno di essi accertate.

Nel secondo il conguaglio ha luogo fra i contribuenti della Provincia, ossia la somma dei contingenti comunali o consorziali formanti il contingente provinciale, deve dividersi in contingenti comunali in base alla rendita di ciascun Comune o Consorzio.

Il nuovo contingente comunale o consorziale deve quindi dividersi fra i contribuenti in base alla rendita rispettiva.

Nel terzo, infine, il contingente compartimentale formato dalla somma dei contingenti provinciali stabiliti nell'anno precedente, si deve distribuire fra le Provincie in base alla rendita per ciascuna Provincia accertata, indi fra i Comuni ed i contribuenti come fu primamente detto.

Il primo periodo del conguaglio avrebbe dovuto aver luogo nel 1864; ma per effetto dell'art. 15 della Legge 11 maggio 1865, N° 2276, le

operazioni essendo state prorogate di un anno, il primo periodo non deve effettuarsi che nel 1865; il secondo nel 1866, ed il terzo nel 1867.

E quindi, per poter eseguire il riparto di cui nel citato Decreto del 30 giugno, sarebbe d'uopo che si fossero già potuti formare i nuovi contingenti comunali o consorziali del 1866; ciò che non fu possibile perchè, oltre al trovarsi appena in formazione i ruoli del 1865, le rendite accertate per il 1865 possono subire variazioni nel 1866 nella revisione che ne sarà fatta.

In tale stato di cose, per procedere al riparto delle sovrimposte del 1866 sarebbe spediente di prendere provvisoriamente per base, per l'imposta sui terreni, i contingenti comunali o consorziali del 1865.

È perciò che il riferente ha l'onore di pregare V. A. a porre la sua firma al seguente Decreto.

(N. 3105) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 1866.

Reparto delle sovrimposte provinciali e comunali del 1866 nelle Provincie subalpine.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Regolamento approvato con R. Decreto del 27 maggio 1865, n. 2320; visto l'articolo 230 dell'allegato *A* della Legge 20 marzo 1865, n. 2248; visto il Regio Decreto 30 giugno 1866, n. 3034; considerando che nelle Provincie di Piemonte e Liguria i contingenti comunali dell'imposta fondiaria pel 1866 non sono ancora formati, e che perciò non potrebbesi dar tosto esecuzione al R. Decreto del 30 giugno 1866, n. 3034, per quanto concerne il reparto provvisorio delle sovrimposte provinciali e comunali del 1866; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Per eseguire il reparto indicato dal Decreto 30 giugno 1866, n. 3034, delle sovrimposte provinciali e comunali da ripartirsi nei ruoli del 1866 nelle Provincie di Piemonte e Liguria (compresi i Comuni sulla destra del Ticino, aggregati alla Provincia di Pavia) saranno, per l'imposta sui terreni, presi per base i contingenti comunali o consorziali resultati pel 1865. — Ved. alle pag. 1204 e 1216.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3088) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 1866.

Nelle Provincie Venete è pubblicato lo Statuto del Regno del 4 marzo 1848.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 18 del Reale Decreto 18 luglio corrente, N. 3064; sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario

di Stato per gli Affari dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sarà pubblicato nelle Provincie Italiane liberate dalla dominazione austriaca lo Statuto del Regno del 4 marzo 1848.

Art. 2. Il presente Decreto insieme al testo del detto Statuto verrà, a cura dei Commissari del Re, affisso in ciascun Comune delle Provincie suddette. — V. Celerif. 1848, pag. 137.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti al Luogotenente Generale del Re il 28 luglio 1866.

Altezza Reale, Sebbene col fatto della cessazione della dominazione austriaca in Italia debba pure ritenersi cessato ogni effetto del Concordato 18 agosto 1855 stipulato fra l'Impero d'Austria e la Santa Sede, il riferente, seguendo le traccie della Legge 27 ottobre 1860 deliberata dal Parlamento subalpino per la Lombardia che trovavasi allora in analoghe condizioni, ha l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R. un Decreto applicabile, per la eguaglianza della legislazione, a tutte le Provincie Italiane liberate dalla dominazione austriaca, il quale toglie ogni efficacia alle patenti imperiali 5 novembre 1855 ed 8 ottobre 1856, rimette in vigore la Legge ed i Regolamenti colle medesime abrogati, e ristabilisce la giurisdizione dei Tribunali civili nelle cause in materie matrimoniali. V. A. R. approvando questo Decreto non soddisfa soltanto un vivissimo voto della pubblica opinione, ma prepara anche la via ad introdurre in quelle Provincie gli ordini e le Leggi che in questa materia sono vigenti nel Regno.

(N. 3089) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 1866.

Cessa d'aver effetto nelle Provincie Venete il Concordato del 18 agosto 1855 stipulato dall'Impero d'Austria colla Santa Sede.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Coll'attuazione del presente Decreto cessano di avere effetto nelle Provincie Italiane liberate dalla dominazione austriaca le patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856, relative al Concordato 18 agosto 1855 stipulato dall'Impero di Austria con la Santa Sede, ed alla giurisdizione dei Tribunali Ecclesiastici in materia matrimoniale.

2. Le Leggi ed i Regolamenti abrogati nelle dette Provincie per effetto di quelle patenti sono richiamati in vigore.

3. Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato all'attuazione del presente Decreto, saranno rimesse ai Tribunali competenti in quel grado di istanza in cui si troveranno.

4. Il presente Decreto ha vigore dal giorno dell'attuazione del Reale Decreto 19 luglio corrente, N. 3065, sull'intitolazione e pubblicazione degli Atti del Governo. — V. alla pagina 1211.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

Firenze, 4 luglio 1866.

Circolare (N. 47, Div. 4) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Disposizioni per il rilascio e la consegna delle quietanze di Tesoreria emesse per estinzione di mandati e di vaglia del Tesoro a favore dei Contabili dello Stato per rimborso delle spese di riscossione delle entrate e delle spese di giustizia criminale.

Le quietanze di Tesoreria, nelle quali vengono commutati i mandati di rimborso delle *spese di riscossione delle entrate e delle spese di giustizia criminale*, o i vaglia del Tesoro spediti dalla Tesoreria centrale ad estinzione dei detti mandati, sono da parecchi Tesorieri provinciali, che le hanno emesse, direttamente consegnate ai Contabili dello Stato da cui quelle spese furono soddisfatte.

Ciò ha dato modo a qualche Contabile di portarsi a discarico come nuovi versamenti alcune delle surriferite quietanze, le quali non potendo essere così presto riconosciute dall'Amministrazione superiore, servirono a coprire per qualche tempo un manco di cassa. — V. Celerif. 1863, pag. 961.

Interessando che sia impedito il ritorno di un sì grave inconveniente e che la consegna delle quietanze summentovate avvenga in conformità alle discipline stabilite dal Regolamento di contabilità del 13 dicembre 1863, il sottoscritto dispone:

Art. 1. I mandati di rimborso delle *spese di riscossione delle entrate e delle spese di giustizia criminale*, o i relativi vaglia del Tesoro, saranno con prontezza commutati in apposite quietanze di Tesoreria, le quali perciò non potranno comprendere verun altro valore e dovranno avere a tergo la indicazione dei mandati o dei vaglia del Tesoro stati commutati in esse quietanze.

2. I Tesorieri provinciali che avranno rilasciate le quietanze indicate al precedente articolo, le rimetteranno subito ai rispettivi Agenti del Tesoro unitamente ai corrispondenti mandati o vaglia del Tesoro muniti delle formalità prescritte dagli articoli 416 e 516 del Regolamento di contabilità generale in vigore.

3. Gli Agenti del Tesoro il più sollecitamente possibile: — *a*) riconosceranno la regolarità dell'effettuata commutazione dei mandati o dei vaglia del Tesoro in quietanze di Tesoreria; — *b*) eseguiranno, per la parte che loro riguarda, il disposto dai cennati articoli 416 e 516 del rammentato Regolamento di contabilità generale; — *c*) e trasmetteranno, descritte in elenco od accompagnate da speciale nota, le quietanze suddette ai capi dei singoli servizi (Direzioni compartimentali, provinciali, ecc). da cui dipendono i Contabili a favore dei quali saranno state rilasciate le mentovate quietanze.

4. I Capi di servizio invieranno ai Contabili cui riguardano le quietanze rilasciate per rimborso delle *Spese di riscossione delle entrate e delle spese di giustizia criminale*, ove non abbiano a rimanere a giustificazione delle contabilità presentate dai Contabili medesimi o quando non sia diversamente disposto dai Regolamenti e dalle Istruzioni che regolano ciascun servizio.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 4 luglio 1866.

Circolare (N. 222, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Assimilazioni e spiegazioni di Tariffa doganale occorse in maggio e giugno.

Si notificano agli Uffici ed ai singoli Impiegati Doganali le assimilazioni e spiegazioni di tariffa occorse nei mesi di maggio e giugno ultimi scorsi.

Al Repertorio.

Crine vegetale arricciato — *Ved. Cordami di vegetali filamentosi non nominati.* (Cat.ª VIII).

Scialli formati coll'orditura di seta e colla trama di filosella e lana. — V. *L'oggetto secondo la materia dominante in peso a sensi della Circolare numero* 175 *del* 9 *giugno* 1865. — Avvertesi però che trattandosi di scialli o tessuti misti di tre o più materie in cui la seta e la filosella non fosse predominante, in allora non sarà più da applicarsi il dazio sulla materia dominante in peso; ma stante l'esistenza della materia serica, dovranno seguirsi le norme segnate dal Regio Decreto 18 agosto 1860, relativamente ai tessuti di seta misti d'altre materie (Cat.a XI). — V. Celerif. 1860, pag. 1313; — 1865, pag. 934 e 1198.

Pastiglie de la Bauche. — Composte col residuo dell'acqua minerale e con zucchero non altrimenti che quelle di Wichy. — V. *Confetti* (Cat.a II).

Fiori di paglia — Rimandati dal Repertorio della Tariffa alle treccie di *paglia fine* debbono intendersi quelli formati esclusivamente di *paglia*; se vi entrano altre materie sono trattati quali *fiori finti*.

Lavori di paglia in fantasie misti con altre materie. — Avuto riguardo al maggior loro peso in confronto di quello dei lavori di semplice paglia, si classificano tra le mercerie secondo la specie in riguardo alle qualità delle materie miste, se siano cioè *fine* o *comuni* (Cat.a XV).

Accessori d'armi da fuoco — Salvo le eccezioni per gli oggetti tassativamente rimandati alle mercerie dal Repertorio della Tariffa, la Circolare numero 188 del 10 agosto 1865, per la quale gli accessori delle armi da fuoco sono a trattarsi come mercerie comuni, deve intendersi riferibile soltanto a quelli che per la ricevuta mano d'opera non possono più essere classificati tra i ferri di seconda fabbricazione giusta le note 81 e 82 della Tariffa, fermo stando che debbono esservi compresi quando invece non siano puliti e bruniti (Cat. XV e XVI). — V. Celerif. 1865, p. 1535-36.

Al Repertorio.

Lumicini da notte a forma di moccolino. — Formati con paraffina, cera e stearina (la prima dominante) — V. *Candele stearische* in relazione alla Circolare numero 51 del 1° agosto 1862. — (Cat.a II.) — V. Celerif. 1862, pag. 2262.

Alla tariffa convenzionale.

Pizzi di cotone ed oro falso. — Non essendo specialmente contemplati nella Tariffa, in tal caso l'oro falso è da considerarsi come seta — V. *Tessuti di seta misti ad altre materie e la relativa nota* (a). (Cat.e IX e XI).

SOMMARIO

N° 42 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 3049) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 1866.

Iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze (esercizio 1866) d'una somma per acquisto di paranzelle in servizio doganale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È autorizzata l'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1866, parte straordinaria, della somma di lire 76,225 94 per fare acquisto di paranzelle in servizio della dogana. — Tale somma sarà inscritta in apposito capitolo sotto la denominazione - *Acquisto di paranzelle doganali.*

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

V. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione 1865-66, Camera dei Deputati, N. 346, 531 e 533. — Senato del Regno, N. 91, 99 e 100.

RELAZIONE

Fatta a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano nell'udienza del 4 luglio 1866 dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Altezza Reale; Uno dei più importanti doveri del mio ministero è l'incremento di quelle arti le quali serbarono all'Italia il vanto della gentilezza quando le nostre discordie le avevano tolta ogni preminenza politica.

Ma in quest'opera santa e civile che il Governo è obbligato di promuovere e caldeggiare, prima di tutto vuolsi avvertire, come una volta, allora appunto che le arti manuali innalzavano l'Italia, sicchè era insieme maestra e tesoriera alle altre Nazioni, allora, così nelle cose pubbliche, come nelle private e casalinghe, intervenivano le belle arti ad infiorare ogni cosa; e c'era nel cuore degli uomini uno spirito gentile e potente che guidava gli scalpelli ed i pennelli, e la coscienza e vita popolare vi si conformava e l'apprezzava a maraviglia. Oggi per contrario cambiate le condizioni universali, e il principato de'traffici e degli artificii passato ad altri popoli, la generazione moderna si travaglia massimamente, e non a torto, a racquistare non l'antica maggioranza oggimai forse impossibile, ma quella prosperità materiale che il cielo, il suolo ed il genio italiano richiedono ed otterranno.

Bisogna pertanto che innanzi tutto il benessere nazionale si accresca, ed apra fertile campo alle arti della immaginazione, ove radicarsi e fruttificare; ciò che non potrà tardare in questi tempi che l'Italia può congiungere tutte le sue forze a quel fine. Bisogna che quel grande affetto che oggi attraversa gli ostacoli dei concorrenti conduce gagliardo la reintegrazione economica, e vendica colle armi i diritti della nazione, si rivolga alle ispirazioni del bello, e ripeta in altra forma le stesse vittorie.

Ma infrattanto non si potrebbe credere che il Governo valga da sè a restituire nella prima floridezza le arti, solo incoraggiando. Quello che esso può e deve e farà è di mitigare la durezza delle condizioni presenti, o preparare le arti a farsi incontro alla età novella, meglio disposte e provvedute che sia possibile.

Riformare adunque le Scuole od Accademie in quanto possono cotali istituti rispondere alle esigenze dei tempi; moltiplicare quanto consentono le strettezze dell'erario le pensioni a' giovani artisti più promettenti; accrescere la vigilanza e stabilire nuove norme per la conservazione degli esemplari antichi contro l'ingorda avarizia e l'invincibile trascuraggine; eccitare le Comunità e le Provincie a seguire il Governo per questa via; paiono e sono provvedimenti molto acconci e profittevoli; e di questi il Ministero ha già usato alcuno ed altri ne sta apparecchiando.

Non è di tal natura, a mio senno, quello delle compre d'oggetti d'arte che sin qui si fecero annualmente per il Ministero nelle Esposizioni. Visto il numero di queste e la somma impostata nel bilancio per le compre, la rata adeguata che può toccare a ciascuna è di circa lire 3,000. Ognuno vede quali acquisti se ne possano fare. Oltrecciò l'assegnazione di quella somma fatta a quel modo non guarda tanto alla bontà delle opere esposte, quanto alla distribuzione di essa per questo o quel luogo. Talmentechè ne viene che la rata di ciascuna mostra si sminuzzi in piccole parti, affinchè torni maggiore il numero di coloro che ne godono; che è l'ultima e necessaria conseguenza del difettoso sistema. E quindi i minori lavori vengono in sì fatti incoraggiamenti a preferirsi a'maggiori, pe'quali il denaro manca; quindi la buona emulazione non si accende, ma si spegne e in fin de'conti riservate alcune poche specialità onoratissime, il fine vero delle compre che è l'incremento dell'arte, non si consegue.

In tale stato di cose mi è avviso che il chiamare ogni anno, per grandi opere di assoluto merito, a libera e solenne concorrenza i più valorosi artisti con premi proporzionati alle fatiche ed alle spese sostenute, canserebbe tutti gli inconvenienti narrati di sopra e riuscirebbe stimolo di perfezione. Io non credo d'ingannarmi affermando che questo sarebbe un modo efficacissimo da rialzare alquanto le arti, poichè conforterebbe specialmente gli ingegni che possono onorarle dando ad essi occasione di fare gravi studi e compiere grandi lavori. Che oggi quando alcuno se ne fa (e ci ha parecchi che hanno potenza di farne) ben se ne mena romore e le lodi corrono, ma l'artista non se ne vantaggia e difficilmente si dispone a rinnovare la prova.

Onde è che ancora i valentissimi si lasciano andare a condiscendere talvolta ai gusti volgari ed ai facili guadagni; e la vera e nobile arte anche da quei figli eletti per crudele necessità si abbandona.

Se V. A. Reale onorasse della sua approvazione questo mio ragionamento, La pregherei di apporre il suo augusto nome al seguente Decreto, nel quale si comincierebbe l'ordine dei concorsi con aprirne subito uno per la pittura, lasciando ad altro anno il provvedere per la scultura.

(N. 3058) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 25 luglio 1866.

Istituzione di quattro premii per la pittura da conferirsi ad Artisti Italiani.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, considerando come la istituzione di premii speciali per opere d'arte possa contribuire all'incremento dell'arte medesima; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono istituiti quattro premii per la pittura nella somma complessiva di lire ventimila da conferirsi ad artisti italiani.

Art. 2. Un Regolamento formulato e firmato d'ordine nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione determinerà il reparto della detta somma, e le norme per la collazione dei premii.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

(N. 3059) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 25 luglio 1866.

Regolamento pel concorso di Artisti Italiani a quattro premi della pittura.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il nostro Decreto del dì 4 luglio 1866, che istituisce quattro premii per la pittura nella somma complessiva di lire ventimila da conferirsi ad artisti italiani; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il Regolamento pel concorso ai premii della pittura, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

REGOLAMENTO *pel concorso ai premii della pittura.*

Art. 1. Le lire ventimila destinate a quattro premii per la pittura saranno repartite come appresso:

Lire diecimila per un premio da guadagnarsi con un quadro illustrativo di un fatto storico di figure grandi al vero, di composizione non minore di tre figure;

Lire seimila per un premio da guadagnarsi con un quadro di figure di due terzi del vero, egualmente illustrativo di un fatto storico;

Lire duemila per un premio da guadagnarsi con un quadro di paese o di vedute prospettiche;

Lire duemila per un premio da guadagnarsi con un quadro come si suol dire di genere, o rappresentante un fatto domestico.

2. La proprietà del quadro premiato rimarrà al suo autore.

3. Non saranno ammessi a tal concorso quadri che avanti a quel tempo siano stati in mostra al pubblico, fosse anche negli studi degli artisti medesimi.

4. La Commissione giudicante, eletta dal Ministro di Pubblica Istruzione, dovrà aver riguardo al merito assoluto di ciascun quadro, non al merito relativo di un quadro cogli altri, cosicchè il premio venga conferito a chi veramente mostrò eccellenza nell'arte.

5. Il giudizio per conferire questi premii sarà pronunziato, quanto al primo concorso, non prima del primo agosto 1867, nella città capitale, e dopo che tutti i quadri mandati al concorso saranno stati in pubblica mostra nella stessa città per un tempo non minore di quindici giorni.

6. Sarà cura del Ministro di Pubblica Istruzione due mesi prima del tempo destinato pel giudizio delle opere dei concorrenti di pubblicare le norme necessarie per l'invio delle opere stesse al concorso, e per la mostra che se ne dovrà fare.

Firenze, addì 4 luglio 1866.

(N. 3073) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 1866.

Ruolo normale degli Impiegati nella Galleria delle Statue e Palatina di Firenze.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo normale degli Impiegati della Galleria delle Statue e della Galleria Palatina di Firenze, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, i quali Impiegati formeranno d'ora innanzi un sol Corpo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Berti.

RUOLO NORMALE

Direttori delle Regie Gallerie	*Stipendio*, L.	4,166 »
Segretario	»	3,000 »
Ispettore	»	2,205 »
Idem	»	2,000 »
Idem	»	1,770 30
Archivista	»	1,750 »
Commesso	»	1,914 »
Idem	»	1,400 »
Conservatore e restauratore de'quadri	»	2,700 »
Idem	»	2,100 »
Conservatore degli oggetti antichi e del Museo Egiziano	»	2,912 »
Conservatore dei disegni e stampe	»	1,800 »
Custode	»	1,310 »
Idem	»	1,150 »
Idem	»	1,150 »
Idem	»	1,070 »
Idem	»	1,070 »
2 Guardie a L. 1,070 ciascuna	»	2,140 »
2 idem a » 1,000 ciascuna	»	2,000 »
4 a » 940 ciascuna	»	3,760 »
2 a » 935 ciascuna	»	1,870 »
	Totale L.	43,187 30

(N. 3093) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 1866.

Facoltà di alienare pei bisogni dello Stato i capitali, rendite ed altri beni mobili appartenenti alle Casse Ecclesiastiche.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 1º maggio 1866, numero 2872; visto l'articolo 11 della Legge del 7 luglio 1866, numero 3036; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia, abbiamo decretato e decretiamo:

I capitali, crediti, rendite ed altri beni mobili appartenenti alle Casse Ecclesiastiche, e devoluti al Demanio, per effetto dell'art. 11 della Legge 7 luglio 1866, possono essere dal Ministro delle Finanze direttamente alienati, od altrimenti destinati a procacciare mezzi per provvedere ai bisogni del Tesoro. — V. pag. 1216 e 1153.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja. — F. Borgatti.

(N. 3094) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 1866.

Facoltà alla Banca Nazionale di mettere in circolazione biglietti da L. 20 oltre il limite consentito da' suoi statuti.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 1º maggio 1866, numero 2872; visto il Regio Decreto dello stesso giorno, numero 2873; visto l'articolo 20 degli statuti della Banca Nazionale approvati col Regio Decreto del 1º ottobre 1859, numero 3622, col quale l'ammontare dei biglietti da lire 20 in circolazione si limita alla somma di lire otto milioni; considerando che le richieste dei biglietti di piccolo taglio si fanno sempre maggiori, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia ha facoltà di mettere in circolazione biglietti da lire venti anche oltre il limite di otto milioni di lire posto dall'articolo 20 dei mentovati statuti.

2. La categoria di biglietti da lire 1,000 sarà scemata di un numero proporzionale di biglietti in sostituzione di quelli da lire 20, che saranno emessi per effetto dell'articolo precedente. — V. Celerif. 1859, pag. 1121.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re.

Altezza Reale! La manifattura dei tabacchi in Napoli, la quale occupa locali di proprietà dello Stato mancava nel 1862 di spazio sufficiente pel deposito dei tabacchi greggi e per la lavorazione dei sigari.

Nello scopo di provvedere a questi due importanti bisogni veniva allora compilato ed approvato un progetto di ampliamento di quello edificio.

Intrapresi i lavori dovette tosto riconoscersi la necessità indeclinabile di estenderli al di là dei limiti assegnati nel progetto.

Ma a tal uopo occorrevano maggiori fondi, essendo rimaste esaurite lire 150,000 che prelevate si erano dalla somma di lire 400,000 stanziata al capitolo 214 dell'appendice al bilancio di quell'anno per provvedere alla manutenzione, ristauro ecc., di tutti i locali demaniali in servizio dei dazi indiretti nelle provincie meridionali.

Nel novembre del 1863 giungeva in Napoli il Ministro delle Finanze e, penetratosi della necessità di quella manifattura, ordinava che i lavori interrotti fossero tosto

ripresi, e che si facesse procedere alla compilazione di un piano generale comprendente tanto i lavori già fatti come quelli da farsi.

Intanto colla Legge 28 aprile 1864, numero 1760, veniva autorizzata, sempre sullo stesso capitolo suindicato, l'erogazione di lire 200,000o per opere da farsi nella manifattura dei tabacchi in Napoli. La somma di lire 150,000 era già stata spesa; non rimanevano dunque se non lire 50,000 ancora da prelevarsi.

La Commissione incaricata di formolare il piano generale lo presentava poco dipoi, ed è quello che ho l'onore di annettere alla presente relazione.

Mercè le più vive raccomandazioni del Ministro perchè fossero eliminati tutti i lavori non istrettamente indispensabili, la spesa generale che prima era stata preveduta in lire 526,419 60 venne ridotta a lire 499,483 04.

Fa pertanto mestieri, calcolate le spese imprevedute di un nuovo fondo di lire 300,000. Questa spesa è assolutamente reclamata dalle esigenze di un buon servizio. Provvedendo degli spazi mancanti la manifattura di Napoli si otterrà risparmio di materia prima, una più regolare e attenta sorveglianza della lavorazione, una maggiore uniformità e perfezione dei tabacchi fabbricati.

Io spero adunque che l'Altezza Vostra vorrà fregiare dell'augusta sua firma l'unito schema di Decreto salvo a presentarlo alle due Camere del Parlamento per la conversione in legge.

(N. 3095) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 1866.

Nuova spesa aggiunta per l'adattamento ad uso di manifattura e deposito dei tabacchi dell'edificio dei santi Apostoli, ed opere a farsi nell'attuale fabbrica dei tabacchi di S. Pietro martire in Napoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista l'appendice al progetto di Bilancio pel 1862, nel quale venne inscritta al capitolo numero 214 la spesa a calcolo di lire 400,000, sotto la generica denominazione di *Opere straordinarie di costruzione e riparazioni ad edifizi in servizio dell'Amministrazione dei dazi indiretti nelle Provincie Napolitane*; visto che colla Legge 28 aprile 1864, numero 1750, si è già approvata la spesa di lire 200,000 per l'adattamento ad uso di manifattura e deposito dei tabacchi dell'edificio dei Ss. Apostoli, ed opere da farsi nell'attuale fabbrica dei tabacchi di S. Pietro martire in Napoli; ritenuto che le spese fatte e da farsi pei detti lavori ascendono alla complessiva somma di lire 500,000 e così a lire 100,000 in più della previsione fatta nell'appendice al Bilancio 1862, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 300,000 in aggiunta a quella di lire 200,000 già approvata colla Legge 28 aprile 1864, numero 1750, al capitolo numero 214 del Bilancio 1862 per l'adattamento ad uso di manifattura e deposito dei tabacchi dell'edifizio dei Ss. Apostoli ed opere da farsi dell'attuale fabbrica dei tabacchi di S. Pietro martire in Napoli. — V. Celerif. 1864, pag. 1197.

2. Questa spesa di lire 300,000 sarà come quella di lire 200,000 applicata al detto capitolo, numero 214 del Bilancio 1862, il cui stanziamento rimane così approvato nella complessiva somma di lire 500,000.

3. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

(N. 3096) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1866.

E' aumentata la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da cent. 10.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, in virtù della facoltà conceduta con la Legge 1° maggio 1866, N. 2872; veduto il Decreto 14 giugno 1866, n. 2968; sentito il Con-

siglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

La fabbricazione e l'emissione di monete di bronzo di dieci centesimi, autorizzata col R. Decreto 14 giugno 1866 per un valore nominale di sedici milioni di lire, sarà aumentata di altri quattro milioni. — Ved. alla pag. 979.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3097) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 29 luglio 1866.

Trasporto della linea doganale che comprende Gonzaga, Revere e Sermide.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nei distretti cispadani di Gonzaga, Revere e Sermide la linea doganale è trasportata al Po.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dei provvedimenti per la esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — A. SCIALOJA.

(N. 3100) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 1866.

Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica di una rendita in conto di proventi demaniali, esercizio 1865.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge 21 agosto 1862, numero 794, che prescrive il passaggio al Demanio Nazionale dei beni immobili devoluti o da devolversi alla Cassa Ecclesiastica verso corrispettivo di proporzionale rendita al Gran Libro del Debito Pubblico; vedute le disposizioni transitorie, di cui all'articolo 30 del Regolamento annesso al R. Decreto del 25 settembre 1862, numero 855, in forza delle quali le vendite dei suddetti beni immobili già autorizzate, o per le quali sieno seguite trattative prima della Legge succitata, possono compiersi a cura dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nel modo e colle forme anteriormente in vigore, ed il passaggio di quei beni al Demanio s'intende effettuato sulla base della rendita corrispondente al capitale ricavato dalla vendita, e da iscriversi sul Gran Libro; veduti i R. Decreti dei 4 febbraio e 10 luglio 1864, 12 febbraio e 26 luglio 1865, e 18 gennaio 1866, coi quali in compenso di corrispondenti capitali versati al Tesoro furono già autorizzate le iscrizioni in aumento al consolidato 5 per cento di una rendita di lire 17,500 col primo, di lire 13,000 col secondo, di lire 12,000 col terzo, di lire 30,250 col quarto, e di lire 12,000 col quinto, a favore della Cassa Ecclesiastica dello Stato; ritenuto che un successivo versamento di lire trecentomila fu fatto il 3 luglio 1866 dall'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nella Tesoreria provinciale di Torino in conto *Proventi Demaniali — Esercizio* 1865, quale ricavo di vendite di beni effettuate sotto le condizioni contemplate dalle suavvertite transitorie disposizioni; ritenuto che per le norme vigenti sul Debito Pubblico la rendita da iscriversi in corrispettivo del versamento suddetto deve avere il godimento dell'intiero semestre in corso, vale a dire dal 1° luglio 1866, non ostante che

il detto versamento abbia avuto luogo due giorni dopo il principio dell'indicato godimento, ma che a compenso di tale differenza la stessa Cassa Ecclesiastica si è prestata nel giorno 7 dello stesso mese di luglio 1866 a versare nella Tesoreria suddetta e colla preaccennata applicazione un ulteriore importo di lire 83, 33 corrispondente a due giorni d'interesse sulla detta rendita; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al consolidato 5 per cento, di una rendita di lire *quindicimila* (lire 15,000) con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1866.

2. Per tale rendita sarà emesso dalla Direzione generale del Debito Pubblico corrispondente certificato in favore dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato.

3. Pel servizio della rendita di cui agli articoli precedenti è fatta sulla Tesoreria centrale del Regno, cominciando dal 1° luglio 1866, l'annua assegnazione di L. 15,000.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

(N. 3106) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 1° agosto 1866.

Radiazione dal ruolo del regio naviglio di una corvetta di second'ordine a vela.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Visto l'articolo 2 del Regio Decreto 14 giugno 1863 circa l'armamento delle navi dello Stato; vista la deliberazione del Consiglio d'Ammiragliato in data 9 luglio corrente, sulla proposta del Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

La corvetta di secondo ordine a vela *Cristina* sarà radiata dal ruolo del Regio naviglio, del quale cessa di far parte a causa della sua inservibilità ad uso della Regia Marina.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Depretis.

(N. 3101) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 5 agosto 1866.

Supplemento mensile durante l'imbarco accordato al Personale di bassa forza delle Compagnie Infermieri che prestano servizio su navi destinate ad uso di ospedale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Visto il R. Decreto in data 14 giugno 1866; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È accordato al Personale di bassa-forza delle Compagnie Infermieri, destinato a prestar servizio presso l'ospedale natante istituito sul piroscafo *Washington*, un supplemento mensile durante l'imbarco, nelle seguenti proporzioni: ai sott'Ufficiali L. 10 20, ai Caporali L. 7 50. — Ai soldati infermieri è conservato il supplemento stabilito dalla tabella *D*, che fa seguito al R. Decreto del 9 giugno 1863. — Ved. alla pag. 1905.

Art. 2. Uguali supplementi saranno accordati al Personale delle compagnie predette che fosse imbarcato su altre navi destinate ad uso di ospedale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Depretis.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 1866.

Cassiere centrale in Firenze dell'Amministrazione del fondo per il culto.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge del dì 7 luglio 1866, n. 3036, sulle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico: visto il Regolamento per la esecuzione della Legge stessa approvato con altro nostro Decreto in data d'oggi; sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di Cassiere centrale dell'Amministrazione del fondo per il culto è affidato al Tesoriere dell'Economato Generale dei benefizi vacanti in Firenze. — V. alle pagine 1153, 1281 e 1322.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze il 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Borgatti.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. per l'approvazione di una maggiore spesa.

Altezza Reale, Per la Legge 24 maggio 1663, nº 1292, fu autorizzata la spesa di L. 274 mila per la ricostruzione del ponte sul Toce, al passo del Miggiandone lungo la Strada Nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione.

Questa spesa venne ripartita come segue:

Nel bilancio	1863	L. 100,000
Id.	1864	» 80,000
Id.	1865	» 50,000
Id.	1866	» 44,000
	Totale come sopra	L. 274,000

Accadde però che i pagamenti fatti con applicazione al bilancio del 1864 oltrepassarono di L. 3,716 93 la somma in quel bilancio stanziata; e questa eccedenza quantunque non costituisca una vera maggiore spesa, poichè il fondo complessivo assegnato dalla Legge sarà pur sempre sufficiente al compimento dell'opera, vuole non pertanto essere sanata perchè possa addivenirsi al regolare assestamento de'conti relativi a quell'esercizio.

Ciò stante il riferente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R. il qui unito schema di Decreto col quale, sotto forma di maggiore spesa al bilancio 1864, e di economia ordinata sul bilancio 1866, verrebbe, senza punto alterare la somma complessiva autorizzata per Legge variato il riparto che di detta somma venne fatto nei bilanci passivi del 1864 e del 1866 del Ministero dei Lavori Pubblici.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 1866.

Maggiore spesa sul bilancio 1864 per la ricostruzione della strada nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge del 24 maggio 1863, nº 1292, colla quale fu autorizzata la spesa complessiva di lire 271,000 per la ricostruzione del ponte sul Toce al passo del Miggiandone lungo la strada nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione; visti i bilanci 1863, 1864, 1865 e 1866, nei quali la spesa suddetta è stata ripartita; visti gli articoli 12 e 13 del R. Decreto 3 novembre 1861, nº 302; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Al capitolo 78 del bilancio passivo dei Lavori Pubblici pel 1864, denominata *Strada nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione*, è autorizzata la maggiore spesa di lire tremila settecento sedici e centesimi novant'otto.

2. In compenso della maggiore spesa approvata come all'articolo precedente è ordinata una economia di pari somma sul fondo che per l'opera medesima anzicitata trovasi stanziato al capitolo 55 del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1866. — Nella prossima riunione del Parlamento Nazionale sarà proposta la conversione in Legge del presente Decreto.

Il Ministro delle Finanze e quello dei Lavori Pubblici sono incaricati della esecuzione di questo Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Firenze addì 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA. — S. JACINI.

(N. 3112) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 5 agosto 1866.

Citazioni e notificazioni nei giudizi che riguardano l'Amministrazione del fondo per il culto, a chi debbano farsi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Visti gli articoli 25 e 26 della Legge 7 luglio 1866, coi quali viene costituita in Firenze l'Amministrazione del fondo per il culto; visto l'articolo 1° del Regio Decreto del 21 luglio 1866, n° 3069, pel quale il detto fondo del culto è amministrato da un Direttore e da un Funzionario incaricato di supplirlo in caso di assenza o di impedimento: visto l'articolo 11 della Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo ed il relativo Regolamento approvato con Reale Decreto 20 giugno 1865, n° 2361; visti gli articoli 138 del Codice di procedura civile, e 185 del relativo Regolamento approvato con R. Decreto del 14 dicembre 1865, n° 2641; sulla proposta del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; in virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell'Amministrazione del fondo per il culto sono fatte al Direttore dell'Amministrazione stessa, od a chi ne fa le veci. — Ved. alle pagine 1153, 1221 e 1381.

Art. 2. Il Direttore predetto o chi ne fa le veci ed i pubblici Funzionari da essi delegati sono autorizzati a rappresentare l'Amministrazione del fondo per il culto nei giudizi civili che la concernono senza il concorso di Avvocati e di Patrocinatori o Procuratori.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

(N. 3129) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 1866.

Tariffa dei diritti sanitari marittimi per le persone e per le mercanzie.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge 28 giugno 1865, n° 2987, articolo 2, lettera *A;* visto l'articolo 49, 5° capoverso, del progetto di Legge relativo ai provvedimenti finanziari; visto il nostro Decreto in data 28 giugno 1866, n° 3021, articolo 2, 5° capoverso; sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I diritti giornalieri di residenza per le persone che scontano contumacia nei Lazzaretti dello Stato; la tassa sulle mercanzie depositate e disinfettate nei Lazzaretti medesimi; i diritti di visita sanitaria dei Bastimenti, e le mercedi alle Guardie Sanitarie a bordo delle Navi in contumacia saranno stabiliti e regolati in conformità della tariffa annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio. — Ved. alla pagina 1216.

2. La tariffa medesima andrà in vigore il 15 del futuro agosto, salvo l'obbligo al Governo di presentarla al Parlamento nella discussione della Legge del bilancio del 1867.

3. Sono esenti dal pagamento dei diritti portati dalla presente tariffa le persone e le navi contemplate nell'articolo 99 del Regolamento internazionale sanitario annesso alla Convenzione 3 febbraio 1852. — V. Celerif. 1852, pag. 993.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli. — A. Scialoja.

Tariffa dei diritti sanitari marittimi.

Diritto di soggiorno nei Lazzaretti per ogni giorno.

Pei passeggieri di 1ª classe	L. 3.
id. di 2ª id.	» 2.
id. di 3ª id.	» 1.

Diritti per le mercanzie sottoposte a contumacia, sbarcate e disinfettate nei Lazzaretti:

Stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali, corna, per ogni 100 chilogrammi	L. 0. 10
Cuoja di qualunque specie per ogni numero 100	» 1. —
Pelli di montone, capra, vitellini per ogni nº 100	» 0. 50
Lane, lini, canape, cotone per ogni 100 chilogrammi	» 0. 50
Seta greggia, stoffe e tessuti per ogni 100 chilogrammi	» 4. —
Per le visite mediche alle Navi, ciascuna	» 2. —
Per ogni Guardia di Sanità imbarcata sui bastimenti in quarantena e per ogni giorno di quarantena	» 2, 50

(N. 3109) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 1866.

Convenzione colla Società ferroviaria dell'Alta Italia per l'esecuzione ed esercizio di strade ferrate nelle Provincie Venete.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, viste le Leggi 1º maggio 1866, n. 2872 e 27 giugno 1866, n. 2987; vista la Convenzione conchiusa nel 28 luglio corrente anno tra il nostro Ministro dei Lavori Pubblici ed i Delegati della Società ferroviaria dell'Alta Italia per la costruzione e l'esercizio di un tronco di strada ferrata da Ponte Lagoscuro a Rovigo in congiunzione delle ferrovie già costruite da Ferrara a Ponte Lagoscuro e da Rovigo a Padova e per l'eseguimento dei lavori provvisori occorrenti per riattivare l'esercizio delle ferrovie nel Veneto; vista la deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione della Società ferroviaria dell'Alta Italia in seduta del 31 luglio 1866 colla quale vengono per parte della Società, a termini della riserva fatta nell'articolo 16 di detta Convenzione, ratificati gli stipulati accordi, sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato dei Lavori Pubblici, della Guerra, delle Finanze e di Grazia e Giustizia; sentito il Consiglio dei Ministri; considerando che le attuali condizioni politiche ed i bisogni del servizio militare allo scopo importantissimo della difesa dello Stato imperiosamente impongono che con mezzi straordinari sia provveduto alla più sollecita apertura di una non interrotta comunicazione ferroviaria tra Ponte Lagoscuro e Rovigo ed al ripristinamento più pronto, mercè opere provvisorie, delle ferrovie che per fatto della guerra furono e trovansi interrotte nel territorio Veneto, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'annessa Convenzione conchiusa nel 28 luglio 1866 fra il nostro

Ministro dei Lavori Pubblici e la Società ferroviaria dell'Alta Italia per la costruzione e l'esercizio entro quattro mesi dalla data predetta di un tronco di strada ferrata da Ponte Lagoscuro a Rovigo con ponte provvisorio sul Po, e per l'eseguimento immediato delle opere provvisorie occorrenti per riattivare il servizio delle strade ferrate nel territorio Veneto state interrotte per danni cagionati in dipendenza della guerra.

2. L'eseguimento dei lavori è dichiarato di utilità pubblica nell'interesse militare. — Potrà essere perciò ordinata la occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle opere, previa la compilazione dello stato di consistenza. — Il Commissario del Re delegato a reggere la Provincia di Rovigo darà a tal riguardo le opportune disposizioni sulle domande che gli verranno presentate a nome della Società vidimate dal Commissario tecnico governativo.

3. Nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno corrente sarà inscritto un fondo di L. 5,200,000 in apposito capitolo col n. 116 *bis*, e colla denominazione: *Eseguimento dei lavori ferroviari nelle Provincie venete* per far fronte alle spese dipendenti dalla predetta Convenzione 28 luglio 1866, compresi gli assegnamenti, che a termini dei vigenti Regolamenti dovranno essere corrisposti al personale incaricato della vigilanza dei lavori.

4. Sotto la denominazione *Strade ferrate*, e col numero 20 *bis*, sarà aperto un nuovo capitolo del titolo VIII del bilancio dell'entrata per l'anno corrente inscrivendovi la somma di lire 33 mila per un dodicesimo del prodotto netto di esercizio presunto per il tronco del Ponte Lagoscuro a Rovigo nella somma annua di lire 396 mila.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 31 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

JACINI. — A. SCIALOJA. — PETTINENGO. — BORGATTI.

CONVENZIONE

Per eseguimento di lavori ferroviari nelle Provincie Venete.

Urgendo di procedere, nell'interesse generale dello Stato, sotto il rapporto militare e politico, allo stabilimento di una strada ferrata dal Po a Rovigo allo scopo di congiungere le linee dell'Italia centrale colla rete veneta, e di assicurare il più sollecito ristauro delle linee esistenti nel territorio veneto, il Ministro dei lavori pubblici, dopo aver proceduto sui luoghi ad apposita ricognizione in concorso coi Rappresentanti della Società dell'Alta Italia, addivenne ad accordi preliminari per affidare alla Società medesima l'eseguimento degli anzidetti lavori sotto determinate condizioni.

Allo scopo di far constare delle prese intelligenze, fu ordinata la redazione del presente atto, che il signor Ministro dei lavori pubblici, a nome dello Stato, ed i signori cavaliere Giulio Daigremont Direttore della costruzione, e della manutenzione delle ferrovie dell'Alta Italia, e cavaliere Paolo Amilhau direttore dell'esercizio delle ferrovie medesime, espressamente delegati dal Consiglio d'Amministrazione della Società, per atto del 21 corrente, dichiarano debba aver forza di formale contratto obbligatorio per le due parti contraenti, salve le ratifiche ed approvazioni come infra:

1. La società delle strade ferrate dell'Alta Italia si obbliga di porre immediatamente mano ai lavori occorrenti per la costruzione di una strada ferrata ad un binario da Rovigo al Po, e di un ponte provvisorio in legno a Ponte-Lagoscuro per congiungerla colla linea in esercizio da Ferrara, e di condurre i lavori medesimi con tale attività da aversi a quattro mesi dalla data della firma della presente una comunicazione ferroviaria non interrotta da Ferrara a Rovigo, salvi i casi di forza maggiore provenienti sia da circostanze politiche, sia da piene anormali del Po.

2. Inoltre la Società predetta riconoscendo formalmente l'obbligo già assunto colla Convenzione e Capitolato del 25 giugno 1860, si impegna, non ostante il pattuito eseguimento di un ponte provvisorio per la congiunzione delle linee Ferrara-Ponte Lagoscuro. e dal Po a Rovigo, di porre mano immediatamente alla costruzione del ponte definitivo a compimento della linea di Ferrara appena che venga per parte del Governo emanata l'approvazione del relativo progetto.

3. Il tracciato della strada sarà conforme al progetto già studiato dalla Società e firmato dall'ingegnere capo di divisione De Zorzi. Verrà condotta la linea sulla sponda sinistra del Po facendola passare possibilmente a distanza non maggiore di cinquecento metri da Polesella. La congiunzione a Ponte-Lagoscuro sarà fatta mediante diramazione che raggiunga la linea attuale al di qua delle stazione di Ponte-Lagoscuro. Le rampe d'accesso al ponte provvisorio da costruirsi sul Po avranno una pendenza non maggiore del 10 per 00|00. Il ponte provvisorio in legno sarà costrutto in base ad apposito progetto da approvarsi dal Governo. Sarà il medesimo combinato in modo da offrire comodo passaggio ai pedoni, mediante marciapiedi laterali di metri 1,50 di larghezza. In considerazione delle maggiori spese, che a questo ultimo intento dovranno essere sopportate dalla Società, e della celerità straordinaria del lavoro assunto dalla medesima, il Governo le accorda la rifusione della metà delle spese di costruzione del ponte e delle rampe provvisorie d'accesso, escluso l'armamento, restando convenute, che il materiale tutto impiegato nella costruzione, e le suddette rampe rimarranno di proprietà del Governo, astrazione fatta del solo armamento. A tale effetto il Governo pagherà alla Società un primo acconto di lire ottantamila appena sarà ultimata la battitura dei pali nell'alveo del fiume, ed un altro acconto di pari somma subito dopo l'apertura della ferrovia, e del ponte al pubblico servizio, il saldo verrà pagato dopo regolare liquidazione di conti.

4. Le spese occorrenti per la costruzione della ferrovia, e che si calcolano in una media di lire 140 mila per ciascun chilometro, e per 30 circa chilometri misurati dal punto di distacco della linea di Ponte-Lagoscuro, sino a quello di congiunzione in Rovigo, fatta però deduzione della lunghezza del ponte provvisorio, saranno sopportate dal Governo, il quale con mandati sulla cassa dello Stato, pagherà mensilmente alla Società predetta, a misura dello avanzamento dei lavori, le somme che risulteranno da regolari richieste certificate dal Commissario governativo speciale per questa costruzione, in modo però da non eccedere in definitivo il prezzo chilometrico come sopra preventivato, in via di avviso dalla Società.

5. La linea compiuta sarà considerata di proprietà del Governo, il quale fin d'ora ne concede l'esercizio alla Società ferroviaria dell'Alta Italia, che si obbliga di eseguirlo con materiale proprio contro rimborso delle spese effettive di esercizio, lasciando a vantaggio del Governo le eccedenze di prodotti che verranno a cura della Società, e dietro accertamento del loro ammontare per parte degli Agenti governativi, versate mensilmente nelle casse dello Stato. Sarà obbligo della Società di presentare, sulle richiesta degli Agenti del Governo, tutte le giustificazioni che potranno influire per determinare l'entità dei prodotti, e la quota a bonificarsi per le spese di esercizio.

6. Fatta riserva dei diritti che ciascuna delle parti contraenti crede competerle sulle linee già concesse, o da concedersi nel Veneto, è fin d'ora inteso fra il Governo italiano e la Società predetta, che questa ottenendo la concessione della linea dal Po a Rovigo, dovrà rimborsare al Governo la somma dal medesimo spesa, a senso dell'articolo 3, sotto deduzione di quanto, a giudizio d'arbitri, verrà dichiarato doversi compensare per maggiore dispendio occasionato dalle eccezionali condizioni in cui fu eseguito il lavoro. In caso di ritardo nell'apertura della linea sarà giudice inappellabile il Consiglio superiore dei lavori pubblici per istabilire se ed in quale misura dovrà essere diminuito, o se dovrà esser tolto il compenso sopra indicato.

7. I contratti e gli atti qualsiansi che la Società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione della linea suddetta, saranno soggetti al diritto fisso di una lira italiana, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registrazione.

8. Sino allo scadere del termine convenuto, per l'ultimazione e l'apertura della linea coll'articolo 1 è concessa alla Società la esenzione da ogni dazio di entrata per tutti i ferri e macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari alla costruzione della strada ferrata, non che per dieci locomotive in base alle certificazioni che saranno rilasciate dal Commissario tecnico-governativo, e salve quelle cautele che sono, o verranno a tale riguardo prescritte dal Ministero delle Finanze. Verificandosi il caso che la Società impieghi materiale già introdotto, e per il quale abbia corrisposto il dazio, questo le verrà rimborsato dal Governo sulla dichiarazione del Commissario predetto.

9. Per la presentazione, ed esecuzione dei progetti si seguiranno le norme già stabilite nel capitolato 25 giugno 1860 per le ferrovie Lombarde e dell'Italia centrale. Il sistema d'armamento sarà quello già approvato dal Governo per la rinnovazione dei binarii sulla linea da Torino a Genova.

10. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di uno speciale Commissario tecnico, al quale dovrà la Società comunicare sulla richiesta che le verrà dal medesimo fatta, le giustificazioni occorrenti perchè possa egli essere

in grado di rilasciare con piena cognizione di causa le dichiarazioni per i pagamenti a farsi alla Società in senso agli articoli 3, 4 e 13.

11. Sono applicabili all'impresa di che si tratta le disposizioni contenute nel titolo VI capo secondo e terzo della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865. — V. Supplemento alla Celerifera 1865, N. 2248 e 2321.

12. L'eseguimento dell'opera è dichiarato di utilità pubblica. Per i relativi atti di espropriazione sarà seguito il procedimento di urgenza consentito per le espropriazioni nell'interesse del servizio militare. Le espropriazioni per la sede stradale verranno fatte per due binarii.

13. La Società dell'Alta Italia si obbliga infine di provvedere senza ritardo all'eseguimento dei lavori provvisori per rimettere in buono stato la linea già costrutta da Rovigo a Padova, e le altre state danneggiate costruendo, ove occorra, ponti provvisori in surrogazione dei definitivi distrutti, e di riattivare l'esercizio della medesima entro tutto settembre prossimo. La riparazione provvisoria compita entro tutto settembre prossimo, dei ponti e strade interrotti pel ristabilimento dell'esercizio sul complesso delle linee Venete verrà rimborsata per metà dal Governo alla Società dietro presentazione e verificazione dei conti di spese. L'esecuzione dei lavori, di cui nel presente articolo, sarà pur sorvegliata da un Regio Commissario tecnico incaricato del controllo delle spese.

14. Per i trasporti sulla linea da Ponte Lagoscuro a Rovigo saranno provvisoriamente riscossi i diritti postali dalle tariffe per la rete Veneta.

15. La risoluzione delle questioni che potranno insorgere col Governo avrà luogo per giudizi d'arbitri; il Tribunale arbitrale verrà costituito secondo le norme stabilite per gli arbitramenti colla Società dell'Alta Italia nella convenzione 30 giugno 1864 ed atti successivi.

16. La presente convenzione non sarà nè definitiva, nè valida se non dopo la ratifica per parte del Consiglio d'Amministrazione della Società, e la emanazione del Decreto Reale d'approvazione.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze oggi 28 luglio 1866.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — S. Jacini.

(N. 3120) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1866.

Nuova emissione di biglietti della Banca Nazionale pel valore di venti milioni.

Il Ministro delle Finanze, veduti i Reali Decreti 1 e 17 maggio 1866, numeri 2873, e 2914; veduti i Decreti Ministeriali delli 19 maggio, 2 e 22 giugno 1866, num. 2919, 2961 e 2984; determina quanto segue:

Art. 1. Il numero dei biglietti di lire dieci, che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia emetterà in virtù del Decreto Reale del 17 maggio 1866, determinato dai Decreti Ministeriali delli 19 maggio e 22 giugno, è aumentato di altri due milioni rappresentanti il valore di venti milioni di lire.

Art. 2. La quantità dei biglietti con cui la Banca Nazionale nel Regno d'Italia pagherà al Tesoro dello Stato il mutuo di duecento cinquanta milioni di lire, ordinato con l'articolo 1° del Decreto 1° maggio 1866, che fu fissato coi Decreti Ministeriali 2 e 22 giugno 1866, resta stabilito come infra:

Per lire 60 milioni (sessanta milioni) in biglietti da lire 10;
Per lire 40 milioni (quaranta milioni) in biglietti da lire 20;
Per lire 20 milioni (venti milioni) in biglietti da lire 50;
Per lire 40 milioni (quaranta milioni) in biglietti da lire 100;
Per lire 90 milioni (novanta milioni) in biglietti da lire 250, 500 e 1000. — V. alle pagine 837, 841, 979 e 1318.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.

Firenze, 31 luglio 1866.

Il Ministro A. Scialoja.

(N. 3110) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 1866.

Alle Provincie Venete è esteso il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge del 1º maggio 1866, n. 2872; vista l'altra Legge del 28 luglio 1866, n. 2987; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia è esteso ai territori italiani liberati dall'occupazione straniera colle norme e le condizioni portate dal Decreto del 1º maggio 1866, n. 2873. — Ved. alle pag. 740 e 1081.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze provvederà a quanto occorre nell'interesse dell'Erario e del pubblico per regolare colla Banca Nazionale suddetta l'applicazione del citato Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1º agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

RELAZIONE

Fatta dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 1º agosto 1866.

ALTEZZA REALE! Per recare in atto le disposizioni dell'art. 8 del Regio Decreto 18 luglio corrente per l'ordinamento temporaneo delle Provincie Italiane liberate dalle occupazione austriaca, i riferenti si affrettano di sottoporre alla approvazione di V. A. R. il Decreto col quale viene estesa alle dette Provincie la Legge di pubblica sicurezza del Regno, allegato *B* della Legge 20 marzo 1865, numero 2248, e si danno le norme necessarie alla sua esecuzione. — V. Supplemento alla Celerifera 1865, numeri 2248 e 2321.

Il pensiero che ha informate le disposizioni di questo Decreto fu quello di rendere comuni alle Provincie suddette le garanzie delle quali deve essere circondato l'esercizio delle pubbliche libertà, ed i mezzi per tutelare le persone, le proprietà e l'ordine pubblico, senza turbare il sistema delle pene stabilito dal Codice penale e gli ordini processuali istituiti dal Regolamento di procedura penale che vi sono mantenuti in vigore.

Egli è perciò che, pubblicata integralmente la Legge stessa sia per quanto concerne l'ordinamento degli Uffici, sia per riguardo alle nozioni giuridiche delle contravvenzioni che vi sono contemplate, si è creduto opportuno di modificare temporariamente gli articoli 33, 113, 114 e 117, i soli nei quali sono comminate delle pene, sostituendovi quelle pene del Codice austriaco che, ridotte entro eguali limiti di estensione, potevano ritenersi perfettamente corrispondenti. La Legge pubblicata però non avrebbe potuto ottenere esecuzione in una delle sue parti più importanti senza che si fossero pubblicati ad un tempo alcuni articoli del Codice penale del Regno che ne sono necessario complemento. La estensione alle suaccennate Provincie delle disposizioni degli articoli 435 e 436 nella loro integrità, e degli art. 437, 439, 440, 441 446 modificati nelle sanzioni penali secondo gli stessi principii seguiti per la Legge di pubblica sicurezza, varrà a produrre immediatamente gli ottimi risultati che si attendono dalla punizione degli oziosi e dei vagabondi.

Non ultimo fra i vantaggi che si ripromettono dall'adottato sistema, è quello di mantenere anche per questa specie di contravvenzioni la giurisdizione dei Pretori, e di far sì che i relativi procedimenti trovino nella semplicità delle forme processuali, e nella prontezza del giudizio la maggiore loro efficacia.

Se V. A R. approva questa considerazione, si compiaccia apporre la Reale sua firma all'unito schema di Decreto.

(N. 3111) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 1866.

Nelle Provincie Venete è pubblicata la Legge sulla pubblica sicurezza, N. 2248, con alcune modificazioni e norme.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1º È pubblicata ed avrà forza di Legge nelle Provincie Italiane liberate dalla dominazione austriaca la Legge sulla sicurezza pubblica, allegato *B* della Legge 20 marzo 1865, numero 2248, colle modificazioni e secondo le norme contenute nel presente Decreto. — Ved. Supplemento alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2321.

2. Le funzioni demandate dalla suddetta Legge ai Prefetti, ai Sotto-Prefetti, ai Consiglieri di Prefettura, alle Deputazioni provinciali, ai Sindaci ed alle Giunte municipali, saranno fino all'ordinamento amministrativo di quelle Provincie rispettivamente esercitate dai Commissari del Re e dai Funzionari da loro dipendenti, dalle Congregazioni municipali e Deputazioni comunali. — Ogni qual volta sono menzionati i circondari s'intenderanno nominate le Provincie.

3. In tutti i casi ne'quali è fatta menzione dei Giudici di mandamento s'intenderanno nominati i Pretori urbani e foresi. — Le funzioni demandate al Pubblico Ministero saranno esercitate dalla Procura di Stato.

4. Fino a che sarà in vigore nelle suddette Provincie il Codice penale austriaco del 27 marzo 1852, agli articoli 33, 113, 114, 117 della suddetta Legge rimarranno sostituiti i seguenti:

« Art. 33. Nei regolamenti decretati dai Prefetti e nei manifesti dell'Autorità locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici si possono comminare *l'arresto da ventiquattro ore a cinque giorni, e la multa da lire 2 a lire 50*, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori ».

« 113. Sono punite *con l'arresto fino a cinque giorni o con multa da lire 2 a lire 50 od anche con l'arresto rigoroso fino a tre mesi* le contravvenzioni agli articoli 31, 34, 35, 50, 57, 78, 79, 84, 91, 92, 93, 110 ».

« 114. Sono punite colla pena dell'arresto rigoroso non minore di un mese ed estensibile ad un anno le contravvenzioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, 80 ».

« Art. 117. Le contravvenzioni alla presente Legge, per le quali non è stabilita una pena, saranno punite con l'arresto fino a cinque giorni, e con la multa da lire 2 a lire 50 ».

5. Per l'attuazione della suddetta Legge per la sicurezza pubblica sono pubblicati nelle dette Provincie, e vi avranno forza di legge gli articoli 435 e 436 del Codice penale del Regno del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

« 435. Si avranno per oziosi coloro i quali, sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro ».

« 436. Si avranno per vagabondi: — 1º Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione; — 2º Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro esistenza. — 3º Coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità ».

6. Sono pure pubblicati per avervi forza di legge nelle dette Provincie gli art. 437, 439, 440, 441 e 446 del suddetto Codice penale del regno, modificati come segue:

« 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti con l'arresto rigoroso per tre mesi. — Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in conformità della Legge di pubblica sicurezza ».

« 439. Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regii Stati ed in caso che vi rientrassero saranno puniti coll'arresto rigoroso estensibile ad un anno ».

« 440. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti, dopo scontata la pena, ad eleggere un domicilio, nè possono variarlo senza previa partecipazione all'Autorità amministrativa del Comune ove l'avranno eletto. — A tal uopo presteranno sottomissione avanti l'Autorità amministrativa e questa ne darà avviso all'Autorità giudiziaria »

« 441. I minori di 16 anni oziosi o vagabondi saranno per la prima volta consegnati
« ai loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro edu-
« cazione professionale. — In caso di contravvenzione alla passata sottomissione, i
« genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a L. 150, o
« all'arresto rigoroso da uno a tre mesi, e i detti minori saranno ricoverati in uno
« stabilimento pubblico di lavoro sinchè abbiano appreso un mestiere od una pro-
« fessione. — Saranno del pari ricoverati quei minori di anni 16 che sieno privi di
« genitori o tutori, o che non ostante la cura di essi non vogliano darsi a stabile
« lavoro. — La durata del ricovero non potrà prolungarsi oltre la maggiore età ».

« 446. Saranno anche applicabili ai mendicanti le disposizioni degli articoli 440 e 441.
— « Se il mendicante è straniero, avrà luogo quanto è disposto dall'articolo 439 ».

7. La giurisdizione pei reati contemplati sia nella Legge di pubblica sicurezza, sia negli articoli del Codice penale pubblicati col presente Decreto, spetta alle Preture, le quali nell'esercitare tale giurisdizione osserveranno le norme per esse tracciate nel Regolamento di procedura penale austriaco del 29 luglio 1853, e le altre Leggi relative.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — RICASOLI. — BORGATTI.

(N. 3126) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 1866.

Nelle Provincie Venete tutti i cittadini sono dichiarati eguali avanti la legge.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 24 dello Statuto del Regno; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle Provincie Italiane liberate dalla dominazione austriaca tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge, qualunque sia il culto religioso che professano: essi godono egualmente di tutti i diritti civili e politici.

2. Ogni contraria disposizione così del Codice civile e di procedura, come delle altre Leggi e Provvedimenti sì civili che politici vigenti nelle dette Provincie è abrogata.

3. Nulla è innovato in quanto concerne le disposizioni che regolano l'esercizio del culto sì degli acattolici che degli israeliti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

(N. 3127) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 1866.

Nelle Provincie Venete è pubblicato il R. Decreto ed il Regolamento sull'esercizio del Regio Exequatur.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 18 dello Statuto del Regno; sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicato ed avrà vigore nelle Provincie Italiane liberate dall'occupazione austriaca il Reale Decreto 5 marzo 1863, n° 1169, coll'annesso Regolamento, relativi all'esercizio del diritto di *Exequatur*, allegato del presente Decreto.

2. Sono pure pubblicati ed avranno vigore nelle dette Provincie il Regio Decreto 26 luglio 1863, n° 1374, col Regolamento annesso, non che il Regio Decreto 12 luglio 1864, n° 1848, relativi all'esercizio del diritto di *Regio Placito*, allegati *B* e *C* del presente Decreto. — V. Celerif. 1863, pag. 1148, 2194 e 2199; — 1864, p. 1763 e 1766.

3. Fino all'attuazione nelle suaccennate Provincie della Legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni demandate dai suddetti Decreti ai Procuratori Generali saranno esercitate dai Commissari del Re.

4. Per la esecuzione delle disposizioni del presente Decreto è pubblicato ed avrà forza di Legge nelle suaccennate Provincie l'art. 270 del Codice penale del Regno del 20 novembre 1859, il quale è del tenore seguente:

« Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del « Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione « dello Stato od agli altri culti sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a « sei mesi, o con multa estensibile a lire cinquecento ».

5. La giurisdizione pei reati contemplati nel precedente articolo, spetterà ai Tribunali Provinciali, i quali osserveranno le forme del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

REGIO DECRETO

Esercito sul piede di guerra rispetto all'amministrazione della giustizia penale.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le truppe del nostro Esercito sono considerate sul piede di guerra rispetto all'amministrazione della giustizia penale militare a far tempo del 20 volgente giugno.

Art. 2. Per i Consigli di disciplina presso l'Esercito in campagna si osserveranno le norme stabilite dal Regio Decreto 14 maggio 1859. — V. Celerif. 1859, pag. 545.

Il Ministro della Guerra ecc. — Dat. a Firenze addì 19 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

Convenzione fra i Ministri delle Finanze, di Grazia, Giustizia e Culti, Agricoltura, Industria e Commercio, ed i Delegati del Banco di Napoli, del Monte de'Paschi di Siena, e della Cassa centrale di risparmio di Milano.

(Ved. la Legge del 14 giugno 1866 alla pagina 1025).

Il signor commendatore Professore Quintino Sella, Ministro delle Finanze, il signor commendatore avvocato Paolo Cortese Guardasigilli, Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, ed il signor Commendatore Luigi Torelli, Senatore del Regno, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, a nome e nell'interesse dello Stato, per una parte; e per l'altra i signori Commendatore Giuseppe Colonna, barone Nicola Nisco e cavaliere Pasquale Cicarelli, direttore il primo e gli altri membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, quali delegati del Banco stesso; i signori cavaliere Giovan Bernardo Alberti e avvocato Domenico Mazzi, provveditore il primo, deputato l'altro del Monte dei Paschi di Siena, e il signor cavaliere e professore Policarpo Bandini, consigliere del Comune di Siena quali Delegati del Monte de'Paschi e del Municipio di Siena; e finalmente i signori commendatore Alessandro Porro, Senatore del regno, cavaliere Massimiliano De Leva, cavaliere Alberto de Herra, presidente il primo, membri gli altri della Commissione amministratrice della Cassa centrale di risparmio in Milano, e cavaliere Carlo Reale direttore dell'Amministrazione delle casse medesime, quali delegati della Commissione ora detta, previa la presentazione per parte dei detti signori Delegati del mandato loro rispettivamente conferito, hanno convenuto e convengono quanto segue:

Art. 1. Il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa centrale di risparmio in Milano assumono e s'impegnano di intraprendere al primo febbraio dell'anno 1866 le operazioni di credito fondiario in base alla presente Convenzione e sotto l'osservanza delle condizioni concordate fra i predetti Ministri ed i Delegati.

2. Gli stabili che possono essere dati in ipoteca a cautela di mutui fondiari devono essere situati nel compartimento territoriale assegnato all'istituto che fa il mutuo.

I tre compartimenti comprendono:

1° Pel Banco di Napoli, le Provincie di Aquila, Ancona, Ascoli-Piceno, Avellino, Bari, Benevento: Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Macerata, Napoli, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno e Teramo;

2° Pel Monte dei Paschi, le Provincie di Arezzo Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa, Pesaro e Siena;

3° Per la Cassa centrale di risparmio in Milano, le Provincie di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Porto Maurizio, Ravenna, Reggio (Emilia), Sondrio e Torino.

I tre istituti assumeranno rispettivamente le denominazioni di

Credito fondiario dell'Italia meridionale;
Credito fondiario dell'Italia centrale;
Credito fondiario dell'Alta Italia.

3. Per le operazioni di credito fondiario e come fondo di garanzia delle medesime, i tre istituti assegnano sul proprio patrimonio: il Banco di Napoli otto milioni di lire; il Monte dei Paschi un milione e la Cassa centrale di risparmio in Milano quattro milioni.

4. Le cartelle fondiarie avranno forma identica, salve le designazioni relative ai singoli istituti. — Le cartelle emesse da ciascun istituto formeranno una sola massa e concorreranno egualmente alle operazioni di sorteggio fatte dell'istituto stesso.

5. Il pagamento degl'interessi e delle cartelle fondiarie estratte a sorte verrà eseguito il 1° aprile ed il 1° ottobre promiscuamente presso i vari istituti per le cartelle emesse da qualunque di essi e ciò a titolo d'officio intermediario mediante dedelegazione a conto corrente, e colle norme da stabilirsi.

6. Ciascuno dei tre istituti è autorizzato a ricevere le somme che vengono versate nell'interesse di qualunque degli istituti medesimi. L'ammontare di queste somme sarà portato in conto corrente colle stesse norme di cui all'articolo precedente:

7. Per regolare e saldare i conti correnti è istituito nella capitale del regno un Comitato composto di un delegato di ciascun istituto.

La liquidazione dei conti sarà fatta ogni quindici giorni ed anche entro termine più breve, nel caso che uno degli istituti ne facesse richiesta.

Potrà lo stesso Comitato essere incaricato anche di trattare altri affari di comune interesse, dei quali ad ogni Delegato venisse dato speciale incarico dai rispettivi mandanti.

8. Nelle tesorerie dello Stato designate dagli istituti, saranno pagati gl'interessi e le cartelle sorteggiate sopra appositi fondi fatti al tesoro dagli istituti stessi, col solo indennizzo della spesa occorrente al movimento dei fondi.

È fatta facoltà agl'istituti di valersi degli Esattori delle tasse dirette per la riscossione dei loro crediti. — V. Celerif. 1861, pag. 1707; — 1865, pag. 418 e 419.

Con decreto del Ministro delle Finanze verranno date le norme per la esecuzione di quest'articolo.

9. Questa convenzione, per essere valida, dovrà essere approvata nelle forme volute dalle leggi.

Firenze, 4 ottobre 1865,

Il Ministro delle Finanze, Quintino Sella.
Il Ministro Guardasigilli, Paolo Cortese.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, Luigi Torelli.
I Delegati del Banco di Napoli, Giuseppe Colonna — Nicola Nisco — Pasquale Cicarelli.
I Delegati del Monte dei Paschi di Siena, Gian Bernardo Alberti — Domenico Mazzi — Policarpo Bandini.
I Delegati della Cassa centrale di risparmio in Milano, Alessandro Porro — Alberto De Herra — Massimiliano De Leva — Carlo Reale.

Approvato in seduta del 25 marzo 1866.

VERBALE DEI DELEGATI DEGLI ISTITUTI.

Firenze, negli Uffici del Regio Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il giorno 23 febbraio 1866.

In seguito ad invito del signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, si sono oggidì radunati i sottoscritti rappresentanti del Banco di Napoli, del Monte dei

Paschi di Siena, della Cassa di risparmio di Bologna, della Cassa centrale di risparmio di Milano e dell'Opera di San Paolo di Torino allo scopo:

I. Di concertarsi fra loro per quanto riguarda le istanze dell'Opera di San Paolo di Torino e della Cassa di risparmio di Bologna ond'essere ammesse a compartecipare all'esercizio del credito fondiario in una zona del territorio dello Stato.

II. Di pronunziare il loro giudizio sulle varianti proposte dall'Ufficio centrale del Senato del Regno al progetto di Credito fondiario, cui si riferiscono la Convenzione e il Decreto Reale delli 4 e 8 ottobre 1865.

In relazione a tale invito ed a successive comunicazioni verbali fatte dal prelodato signor Ministro in un convegno preliminare, i sottoscritti rappresentanti hanno di unanime consenso adottate le seguenti conclusioni:

SUL PRIMO PUNTO:

1° Il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena, e la Cassa centrale di risparmio di Milano dichiararono per loro parte di aderire a che l'Opera di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna concorrono ad assumere l'esercizio del Credito fondiario, e a queste venga a tal uopo assegnata una parte delle zone rispettive di territorio che erano state originariamente stabilite colla Convenzione e Decreto Reale delli 4 e 8 ottobre 1865.

2° Conseguentemente tutti i predetti istituti assentono a che il riparto territoriale per l'esercizio del Credito fondiario venga costituito come segue:

A) Pel Banco di Napoli, dalle Provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno e Teramo;

B) Pel Monte dei Paschi di Siena, dalle Provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa e Siena;

C) Per la Cassa di risparmio di Bologna, dalle Provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Modena, Pesaro, Ravenna e Reggio di Emilia;

D) Per la Cassa centrale di risparmio di Milano, dalle Provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Novara fino al lato sinistro della Sesia, compreso il territorio costituito dal circondario attuale di Varallo, Pavia e Sondrio;

E) Per l'Opera di San Paolo di Torino, dalle Provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara fino al lato destro della Sesia, meno il suaccennato circondario, Parma, Piacenza, Porto Maurizio e Torino;

3° Per quanto riguarda le operazioni di Credito fondiario e gli atti al medesimo relativi, i cinque istituti assumeranno in aggiunta alla loro primitiva denominazione, quella di *Credito fondiario*. Epperò porteranno il titolo di

Credito fondiario del Banco di Napoli,
Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena,
Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna,
Credito fondiario della Cassa centrale di risparmio di Milano,
Credito fondiario dell'Opera di San Paolo di Torino.

4° Per le operazioni di Credito fondiario e come fondo di garanzia delle medesime l'Opera di San Paolo di Torino assegna sul proprio patrimonio un milione e mezzo di lire, e parimenti la Cassa di risparmio di Bologna un milione di lire, ferme le somme rispettive già assegnate allo stesso scopo dagli altri istituti.

SUL SECONDO PUNTO:

(Per riguardo agli articoli del Decreto Reale 8 ottobre 1865.

All'articolo 3 (lettera *A*) — I sottoscritti rappresentanti consentono nelle proposte dell'Ufficio centrale del Senato, di escludere i mutui a corta scadenza, e senza ammortizzazione. Però dal proposto emendamento sarebbero da levare come superflue le parole « *a lunga scadenza* ».

Idem (lettera *B*) — Si accetta la variante di cui nel precedente alinea in luogo delle parole « *sopraccennate* ».

Id. (lettera *D*) — Considerando essere più naturale e consentaneo all'indole stessa delle cose che la concessione delle anticipazioni a conto corrente venga fatta per Legge anzichè per Decreto Reale, e quindi nella stessa Legge di concessione del Credito fondiario non si accetta la proposta di provvedere separatamente a quest'oggetto per Decreto Regio speciale a successivo

Idem 3 (lettera *E*) — Si ammette l'aggiunta *gratuitamente*. Dopo le conclusioni adottate per rispetto al precedente alinea, si reputa superflua l'aggiunta delle parole « *aperto in conformità alla lettera D* ».

5ª Si ammette la variante *due sorta* in luogo di *tre sorta*, e ciò come conseguenza delle conclusioni adottate per l'articolo 3, lettera *A*.

Idem (lettera *A*) — È accettata l'aggiunta « *non minore di dieci* ».

Idem (lettera *B*) — È ammessa la soppressione proposta.

Idem (lettera *C*) — Non si consente nella variante proposta colle parole « *del Decreto Reale che l'autorizzerà* », e ciò in forza di quanto fu ritenuto per l'articolo 3 lettera *D*. — Credesi poi tanto più necessario di tener fermo l'alinea origionario, in quanto che il Regolamento al quale ivi si allude dev'essere approvato per Decreto Reale in forza dell'articolo 27.

6° Non si può ammettere la riduzione dai « quarantacinque in quaranta » centesimi, ma si tien ferma la cifra esposta. — Perchè la si ritiene già limitata per l'indole delle operazioni da intraprendersi unicamente e strettamente di Credito fondiario, a differenza degli istituti d'indole speculativa — perchè atteso il frazionamento del territorio del Regno in più istituti di Credito fondiario separati e distinti, la sfera delle operazioni dovrà presumibilmente riuscire ristretta, e tale pertanto da importare nei primi anni una passività certa, senza che possa attendersi in progresso di tempo una copia d'affari che dia in compenso un margine vistoso di lucri — perchè per la specialità degl'istituti contraenti dovendo gli utili delle operazioni devolversi in buona parte al fondo di riserva che aggiunge garanzia al credito delle cartelle, è giusto il lasciare al criterio delle Amministrazioni il vedere se convenga adottare, a norma delle circostanze, piuttosto la diminuzione della cifra del premio di commissione, o l'aumento della riserva, sempre ben inteso nell'interesse dei mutuatari e dei detentori delle cartelle — perchè, infine, la natura delle trattative e la dignità dei contraenti non consentono di vedere la loro proposta considerata e dibattuta come un'offerta di speculatori.

7° Secondo alinea — Non si ammette l'emendamento che concerne la tolleranza di mora di due semestri d'annualità. È inammessibile perchè costituisce nei debitori quasi un diritto di mora determinato, che contrasta colle norme del diritto comune e squilibra i calcoli degli introiti su cui devono fare assegnamento gl'istituti. È quindi indispensabile di lasciare esclusivamente a questi ultimi l'uso della facoltà accordata con questo alinea. Si noti poi che il carattere di questi istituti è caparra che questo uso non sarà mai per uscire dai limiti generali della convenienza.

Da ultimo la necessità di mantenere l'alinea nella sua redazione originaria si fa tanto più manifesta quando si consideri l'obbligo assunto dagli istituti (come all'articolo 8) di soddisfare i loro impegni verso i detentori delle cartelle senza riguardo se o meno abbiano a loro volta esatto l'intero importo delle annualità, cioè coll'obbligo, come suol dirsi, di rispondere *a scosso* e *non scosso*.

Art. 7. — Quinto alinea — Si accetta di sostituire alle parole « quinta parte del capitale » la variante « l'ammontare di un'annualità ».

Art. 7. Sesto alinea — In forza dell'esclusione dei mutui a breve scadenza converrà mutare di conformità la redazione di questo alinea.

Art. 7. — Settimo alinea — È accettata la prima parte dell'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale che riguarda le moralità pratiche per mandare ad effetto la riduzione di cui all'alinea precedente.

Non si accoglie poi, siccome inapplicabile, la seconda parte dell'emendamento che si riferisce alla riduzione dell'annualità, in quanto che tale proposta altererèbbe completamente l'economia dei termini probabili d'estinzione delle cartelle e la proporzione dei relativi sorteggi.

Del pari non può accertarsi l'ultima parte dell'emendamento relativo alla proroga del mutuo, da che esso condurrebbe alla conseguenza di promulgare a tempo indefinito e interminabile gl'impegni dei mutuatari verso l'istituto, e ciò contro l'indole delle cose, e le disposizioni medesime della presente Legge.

Idem, ultimo alinea. — Si accetta la proposta soppressione.

8° Si accetta la variante di redazione che consiste nel sostituire le parole *per privilegio affetti* a quelle *di preferenza destinati*.

9° Si ammette la proposta, giusta la quale l'articolo verrebbe così concepito: « Le « cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni sta- « bilimento di credito nei limiti determinati dai loro statuti. Esse devono essere rice- « vute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagl'istituti di Credito fondiario fino « a concorrenza del fondo a tal uso destinato. »

10. Non si accoglie la proposta di sostituire la destinazione a sollievo dei mutuatari di quanto può essere convertito in premi. E ciò pel motivo che i premii influiscono sul credito generale dei titoli, mentre il modo di erogazione proposto, oltrechè affatto generico, indeterminato e contrario all'intento di meglio provvedere alla solidità delle cartelle, è interamente estraneo alle attribuzioni del Credito fondiario.

11. Gl'istituti contraenti avevano proposto questo articolo (di cui l'Ufficio centrale propone la soppressione) come una condizione voluta non tanto per guarantigia degli

istituti stessi, quanto per l'interesse dei proprietari dei beni stabili a cui favore si vuole appunto istituire il Credito fondiario. Le Rappresentanze sottoscritte pertanto richiamano l'attenzione dell'ufficio centrale del Senato sulla opportunità e convenienza di mantenere il detto articolo, senza del quale gl'istituti di credito fondiario dovrebbero escludere tutte le dimande di mutui che si riferissero a stabili (e sarebbero certo moltissime) posti nelle condizioni previste dall'articolo in discorso, non essendo altrimenti possibile di raggiungere l'estremo indispensabile d'una prima e solida ipoteca.

13. Le Rappresentanze sottoscritte insistono sull'assoluta necessità di mantenere quest'articolo, perchè senza di esso, e date le disposizioni del nuovo Codice di commercio gli istituti sarebbero costretti ad escludere dalla applicazione del Credito fondiario la intera classe dei commercianti, attesa l'efficacia del diritto reale costituito sui loro beni, che potrebbe eventualmente derivare dalla sanzione dell'articolo 555 del Codice summentovato, stato pubblicato posteriormente alla Convenzione 4 ottobre 1865. Oltre a ciò essendo impossibile agli istituti per la speciale loro posizione d'indagare e ben conoscere le qualità personali dei loro debitori, e contastare se o meno spetti ai medesimi il carattere di commerciante, conseguirebbe da questo fatto uno stato di dubbio e d'incertezza che porterebbe sfiducia e perturbazione generale nella trattazione degl'affari del Credito fondiario, il quale ha per base di guarantigia delle sue operazioni il diritto reale nascente dall'ipoteca senza riguardo a rapporti e qualità personali dei suoi debitori.

Per questi riflessi crederebbesi anzi conveniente di meglio chiarire il concetto dell'articolo, sostituendosi la seguente formola di redazione:

« Le disposizioni dell'articolo 555 del Codice di commercio non sono operative « in pregiudizio degli istituti di Credito fondiario ».

17. Il presente articolo non è una deroga di diritto, ma la semplice estensione del privilegio contemplato all'articolo 1961 del Codice, estensione evidentemente richiesta dall'interesse del Credito fondiario per non lasciar distrarre l'entità della cauzione. Si tien fermo quindi il tenore originario dell'articolo, tanto più in quanto che per esso non deriva la menoma lesione dei diritti dei terzi.

18. Si conviene nell'emendamento così concepito:

« Le disposizioni degli articoli 329 e 331 del Codice penale del 20 novembre 1859 « sono estese alla contraffazione e falsificazione delle cartelle di Credito fondiario ».

21. Non si accetta la variante relativa alla mora dei due semestri d'annualità pei motivi addotti parlando dell'articolo 7.

Si esclude pure l'aggiunta portante *l'obbligo dell'ultimo diffidamento dei 10 giorni, ecc.*, perchè in contrasto evidente collo scopo dell'esecuzione mobiliare. Si tien ferma quindi la dimanda di ottenere, per l'oggetto di cui parla l'articolo, lo stesso trattamento di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte.

23. Si accetta la sostituzione della parola *sequestratario* a quella di *amministratore*, e si accetta pure la proposta soppressione dell'ultimo alinea lettera *b*, non che la esclusione delle parole del *tributo fondiario nei sensi*, al primo alinea, lettera *c*.

24. Non si accoglie l'aggiunta proposta in seguito all'articolo 24, tanto più che la riserva in essa convenuta non ha più ragione d'essere dopo l'accettazione del nuovo assestamento del credito fondiario e relativo scomparto territoriale da ultimo iniziato dal Ministero, come venne più sopra accennato in questo stesso protocollo.

(Per riguardo agli articoli della convenzione 4 ottobre 1865.)

1. In luogo del 1° *aprile* come termine a cominciare le operazioni di Credito fondiario, si prefinisce, per ragioni in se stesse evidenti, la data di *tre mesi dalla pubblicazione della Legge*, nel qual senso dovrebbe modificarsi l'articolo.

2. Riguardo all'esclusione della riserva posta dall'ufficio centrale a quest'articolo, vale quanto si disse a proposito dell'articolo 24 del Decreto Reale.

3. Non può accertarsi l'emendamento che vorrebbe una specie di separazione e di graduale aumento del fondo di garanzia in relazione alle cartelle emesse, per motivo che è contrario all'indole degli istituti non costituiti da azionisti, e perchè inammessibile in pratica e repugnante al concetto della formazione del fondo di riserva che non può altrimenti aumentarsi se non pel graduale ed effettivo accrescimento degli utili derivanti dalle operazioni.

4. Per chiarire il concetto della responsabilità dei singoli istituti contraenti limitatamente alla massa delle cartelle rispettivamente emesse da ciascuno, si tien ferma la redazione dell'articolo.

8. Si accetta l'aggiunta delle parole *provenienti da operazioni di Credito fondiario* proposta al penultimo alinea.

In ultimo a miglior intelligenza di tutto quanto concerne l'interesse comune dei vari istituti per riguardo all'oggetto di cui si tratta, e in relazione altresì al mandato delle rispettive rappresentanze, si aggiungono le seguenti dichiarazioni:

I rappresentanti del Banco di Napoli, del Monte de' Paschi di Siena, e della Cassa di risparmio di Milano dichiarano che essi intendono sieno tenute ferme le disposizioni originariamente stabilite in loro concorso per l'assesto del Credito fondiario, quali appaiono dalla Convenzione e Decreto Reale delli 4 e 8 ottobre 1865, nel tempo stesso che assentano agli emendamenti nei termini e modi che risultano dal presente protocollo. Riguardo ai quali emendamenti, i Rappresentanti del Banco di Napoli fanno riserva di riportare l'adesione del Consiglio generale del Banco per quanto importa una rinunzia delle deroghe a diritto comune dapprima stabilite.

I rappresentanti dell'Opera di San Paolo e della Cassa di risparmio di Bologna dichiarano di fare piena adesione al tenore delle disposizioni contenute nel citato Reale Decreto e Convenzione, non che agli emendamenti di cui al presente protocollo, con riserva però da parte del Rappresentante della Cassa di risparmio di Bologna di riportare per tutto ciò il placito del proprio Consiglio d'Amministrazione.

Pel Banco di Napoli: Giuseppe Colonna — Niccolò Nisco.
Per il Monte dei Paschi: G. B. Alberti — Domenico Mozzi — Lodovico Bellugi.
Per la Cassa di risparmio di Bologna: Carlo Marsili.
Per la Cassa centrale di risparmio in Milano: Alessandro Porro — Massimiliano De-Leva — Carlo Reale.
Per le Opere Pie di San Paolo di Torino: G. Ponza di San Martino — Saverio Ripa di Meana — Spirito di Pollone.

Firenze, 24 *aprile* 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero dell'Interno.

Spiegazioni intorno all'esercizio dell'arte veterinaria.

L'art. 125 del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, facendo una eccezione al disposto dell'articolo precedente, in forza del quale l'esercizio della professione di veterinario resta vietato a chiunque non abbia ottenuto la patente di idoneità in una delle scuole veterinarie dello Stato, porta quanto segue:

« Art. 123. Gli esercenti la professione di veterinario che alla data della pubblicazione del presente Regolamento mancassero di patente d'idoneità, ma che avessero in loro favore un esercizio pratico di dieci anni almeno, presenteranno i relativi documenti al Prefetto della Provincia, dove essi sono stabiliti, e qualora il Consiglio provinciale di sanità all'esame del quale verranno sottoposti i documenti stessi li abbia trovati tali da constatare realmente la esistenza della condizione espressa di sopra, da attestare la sufficiente capacità degli esercenti, il prefetto li autorizzerà con atto speciale alla continuazione della loro professione ».

La dizione del citato articolo è tale da presentare in termini chiari e precisi il concetto del legislatore.

Tuttavia, da qualche dubbio mosso sull'applicazione di questo articolo, e da deliberazioni prese da qualche Consiglio provinciale di sanità intorno l'ammissione di esercenti non patentati all'esercizio della veterinaria risultando come possa essere utile il diramare particolari istruzioni per la retta interpretazione del medesimo, il sottoscritto dichiara:

1º Che i Consigli provinciali di sanità per accertarsi della capacità degli esercenti la veterinaria senza patente d'idoneità, non hanno diritto di sottoporli ad esami, ma dovranno desumerla dai documenti da essi presentati;

2º Che i certificati dei Sindaci, Parrochi e privati cittadini non possono servire ad attestare la capacità degli esercenti, ma solo la durata e la continuità dell'esercizio e così l'importanza di esso sotto il rapporto numerico degli animali curati;

3º Che come titolo per dar corso all'istanza e giudicare della capacità dell'esercente non patentato, è necessario almeno un certificato di veterinario munito di patente o di altro documento, da cui risulti che l'esercente fu impiegato ufficialmente da qualche Autorità amministrativa o giudiziaria come veterinario in caso di epizoozia;

4º Che il Prefetto non potrà in verun caso rilasciare l'atto di autorizzazione, di cui è parola nell'art. 125 del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, se l'esercente non sappia leggere e scrivere. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2322.

Tanto per norma di tutti i Prefetti del Regno e de'Consigli provinciali di sanità.

Pel Ministro, Alasia.

Piacenza, 5 giugno 1866.

Circolare (N. 11) del Ministero di Guerra alle Autorità Militari.

Norme pel cambio dei biglietti della Banca Nazionale di maggior valore in altri piccoli, oppure in numerario, per poter corrispondere lo stipendio agli Uffiziali.

In seguito alle interpellanze fatte da questa Intendenza Generale ed alle pratiche all'uopo compiute dal Ministero della Guerra, il Ministero delle Finanze ha partecipato di avere disposto perchè presso le Tesorerie che forniscono i fondi alle Casse Militari si trovino biglietti di banca di piccolo valore.

Mercè di siffatta disposizione è da ritenersi che, venendo pure a trovarsi nelle Casse Militari piccoli biglietti di Banca, cessarono gli inconvenienti che si verificarono sin qui per le difficoltà che s'incontravano nel cambio di biglietti di maggior valore in altri più piccoli, onde potere corrispondere lo stipendio agli Uffiziali.

Nel supposto però che ciò non ostante le Casse Militari non sieno sempre in grado di effettuare il cambio del quale è caso, il Ministero della Guerra con dispaccio 4 andante mese, N. 3992, Direzione Generale dei Servizi Amministrativi, Divisione Contabilità dei Corpi, ha fatto facoltà ai Corpi di cambiare in tali casi i biglietti in numerario, conteggiandone la perdita nel modo prescritto dal suo Circolare 4 maggio scorso, N. 27. e così di corrispondere anche lo stipendio in numerario per quelle somme nelle quali non potessero essere compresi i biglietti che avessero nelle loro casse.

Ciò premesso e affine di stabilire norme uniformi per l'applicazione di tali disposizioni, si determina che

a) Ognora quando occorra di far cambiare biglietti da lire 1000, 500, 250 e per eccezione anche da lire 100 in biglietti di minor valore debbasi rivolgere dettagliata richiesta in iscritto alla Intendenza Generale dell'Esercito, oppure alle Intendenze Militari dei rispettivi Corpi d'Armata;

b) L'autorizzazione pel cambio ora detto presso le Casse Militari debba dalla Intendenza Generale dell'Esercito e dalle Intendenze Militari predette essere espressa in iscritto sulla stessa richiesta accennata nello alinea precedente;

c) Non essendovi nelle Casse Militari un fondo di biglietti di piccolo valore sufficiente per effettuare il cambio, debba tale circostanza essere dalle Autorità Amministrative precitate dichiarata pure in iscritto sulla richiesta più volte menzionata;

d) La richiesta stessa, munita di tale dichiarazione, debba essere restituita ai Corpi richiedenti e servire ad essi di titolo giustificativo per addivenire al cambio dei biglietti in numerario presso Cambisti privati, in quella sola parte che fosse necessaria per poter pagare gli stipendi agli Uffiziali;

e) E finalmente non possa effettuarsi il cambio dei biglietti in numerario se non dopo esaurite le premesse formalità, e l'articolo di spesa sul Giornale di Cassa per la perdita proveniente dal cambio debba essere giustificato dal documento di cui nella precedente lettera *d*, oltre a quelli voluti dal succitato Circolare Ministeriale. — V. alla pagina 857.

L'Intendente Generale dell'Esercito E. Bertolè-Viale.

Firenze, 3 *luglio* 1866.

Circolare (N. 149) del Ministero di Guerra agli Uffici Militari.

Regole per la spedizione e pel pagamento dei mandati che debbono essere quietanzati per atto pubblico.

Per opportuna norma degli Uffici dipendenti da questo Ministero, cui sia delegato l'incarico di emettere mandati di pagamento, si trascrive qui in calce una Circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 28 ora scorso giugno col N. 45, Divisione 4, con cui si stabiliscono norme per la spedizione ed il pagamento di quei mandati che debbono essere quietanzati per atto pubblico. — Ved. alla pagina 1051.

Pel Ministro, A. Brignone.

Firenze, 5 *luglio* 1866.

Circolare del Ministero della Guerra alle Autorità Militari.

Associazioni di donne pietose per venire in sollievo dei militari feriti in guerra.

Ai Comitati già instituiti a vantaggio dei militari feriti, altri se ne aggiungono ora di pietose donne, i quali s'informano al gentile pensiero di assisterli e venire in loro aiuto principalmente con soccorsi di ordine morale.

Un tanto slancio non ha bisogno di elogi, questi sarebbero sempre inadeguati al profondo ed imperituro sentimento di gratitudine dell'Esercito.

Il Ministero stima solo che a renderlo praticamente utile e corrispondente alla nobiltà del pietoso sentimento da cui trae origine, sia necessario regolarne l'azione per guisa che questa non generi confusione, e non contraddica alle norme da questo stesso Ministero già emanate in ordine alle altre associazioni dirette a lenire i dolori dei feriti negli spedali militari. A tal fine stabilisce:

1. I Comitati femminili che intendono prestare soccorsi ai feriti potranno avere accesso negli spedali militari e loro succursali sempre quando però: *a*) Si presentino in tali stabilimenti sotto forma di Commissione, liberamente eletta nel loro seno, e composta di un numero di persone non maggiore di tre socie e di un socio, qualunque sia la capacità dello stabilimento ed il numero degli ammalati ivi raccolti; — *b*) L'intervento abbia costantemente luogo a Commissione riunita ed all'infuori delle ore notturne o di quelle assegnate alle visite mediche, epperciò preferibilmente dalle ore undici del mattino alle tre pomeridiane, ovvero dalle cinque alle sette pure pomeridiane; — *c*) Di non apprestare agli ammalati verun cibo o bevanda tranne gli aranci od i limoni, avendo il Governo, per riguardo alla alimentazione, disposto in larga misura e tale che nulla abbia a mancare di quanto è necessario ed utile agli ammalati stessi; — *d*) D'interdir loro la visita di quegli ammalati che il medico giudicherà non visitabili.

2. I soccorsi che la Commissione potrà prestare, oltre l'assistenza ed il conforto della parola, sono: — *a*) Raccolta e distribuzione di libri e giornali adatti, alla varia capacità letteraria degli ammalati, ma scelti sempre fra quelli che servono ad infondere quei sentimenti di moralità e di patriottismo che formano la base della militare disciplina; — *b*) Compilazione della corrispondenza epistolare a quegli infermi che la desiderassero, ammettendo anche, giusta il desiderio espresso da alcuni Comitati, la provvista della carta da lettere e dei relativi francobolli: — *c*) Viaggi ed alloggi gratuiti ai parenti ed infermi pericolanti; — *d*) Esecuzione delle disposizioni di ultima volontà per quanto la medesima non contraddica alle disposizioni regolamentarie in vigore presso gli spedali militari; — *e*) Doni di immediata utilità in occasione del licenziamento dei feriti dagli spedali.

3. In que'spedali, dove manca l'opera delle Suore di Carità, la Commissione potrà anche incaricarsi del servizio alle guardarobe, prendendo in questo caso gli opportuni concerti colle Autorità militari preposte alla direzione ed alla sopraveglianza degli ospedali stessi.

Il Ministro I. PETTINENGO.

Firenze, 7 *luglio* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

a spesa dell'annua verifica delle misure militari è considerata come spesa d'Ufficio nelle Prefetture e Sotto-Prefetture.

Sollevato il dubbio da talune Autorità provinciali e di circondario sulla competenza passiva della spesa per la verificazione della misura di cui si fa uso per accertare la statura degli ascritti alla leva militare, il sottoscritto ha stimato conveniente di assoggettare il quesito al parere del Consiglio di Stato. — V. alle pagine 469-70.

E quell'autorevole consesso avendo considerato:

1º Che nell'assegnamento di una somma fissa stato fatto alle singole Prefetture e Sotto-Prefetture col Real Decreto 22 febbraio 1866, onde avessero a provvedere a tutte le spese d'Ufficio, si volle sostanzialmente esonerare lo Stato dall'obbligo di sostenere direttamente tutte quelle svariate spese necessarie ai singoli Uffici;

2º Che sebbene nella enumerazione delle spese d'ufficio fatta dal Ministero dell'Interno colla Circolare 22 febbraio u. s. non siasi contemplata nominativamente la spesa dell'annua verifica della misura di altezza, è però evidente che una tale spesa doveva ritenersi spesa d'Ufficio, non meno che le spese di stampa, di legatura di libri e simili; — V. alle pag. 938 e 999.

Ha opinato che la spesa di verifica della misura di altezza da ritenersi in tutti gli Uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura per le operazioni della leva militare, debba considerarsi come spesa d'Ufficio, e come tale debba essere sopportata dai singoli Prefetti e Sotto-Prefetti.

La quale opinione essendo stata adottata dal Ministero dell'Interno, il sottoscritto si reca premura di rendere di ciò edotta la S. V. perchè ne tenga conto, e si uniformi alla medesima nei contingibili casi.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 15 luglio 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Esenzione dalla tassa di bollo nei certificati che si presentano all'Uffizio dello stato civile da persone povere ad oggetto di matrimonio.

Alcuni Prefetti e Procuratori del Re hanno fatto conoscere a questo Ministero i frequenti ostacoli che incontrano alla celebrazione del matrimonio davanti all'Uffiziale dello stato civile le persone che, stante la loro povertà, non sono in grado di sostenere la spesa per la tassa di bollo relativa ai certificati che esse devono presentare al detto Uffiziale.

Gravissimi sarebbero gl'inconvenienti che potrebbero derivare dalle accennate difficoltà qualora non fossero subito rimosse.

A tale scopo il sottoscritto, d'accordo anche col Ministero delle Finanze, invita i signori Procuratori del Re a volere tosto chiamare l'attenzione dei signori Uffiziali dello Stato civile sull'art. 25, Nº 25 della Legge 21 aprile 1862, Nº 586, sulle tasse di bollo, il quale tra gli atti che si possono stendere in carta libera annovera espressamente gli estratti dei registri dello stato civile ed alcuni altri certificati che si rilasciano alle persone povere, ed a volere significare agli Uffiziali stessi che in virtù della disposizione contenuta nell'articolo succitato, essi non possono rifiutarsi dall'ammettere in carta libera i certificati che le persone povere loro presentano ad oggetto di matrimonio. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1409 e 1541.

Pel Ministro, Cesarini.

Torino, 7 luglio 1866.

Circolare (N. 21) della Direzione Compartimentale del Lotto pubblico in Torino.

Avvertenze per la esecuzione del Decreto modificato dell'ordinamento del ramo, e norme speciali ai Banchi *delegati a ricevere guochi per tutte l'estrazioni del Regno.*

Con la Circolare del 29 giugno ultimo, nº 20, segnava questa Direzione ai dipendenti Ricevitori le prime norme indispensabili per la esatta esecuzione delle modifiche introdotte nell'ordinamento del Ramo, riserbandosi di comunicar poscia le ulteriori istruzioni che avranno potuto occorrere riguardo specialmente: agli Archivi succursali, se pure se ne fossero istituiti in questo Compartimento; ai Banchi delegati a ricevere giuochi per tutte le Estrazioni, ed all'*orario uniforme* stabilito dal Ministero per le Estrazioni medesime in tutti i vari Compartimenti del Regno.

Ora quindi, facendo seguito all'accennata Circolare, e con l'intendimento di render sempre più facile la intelligenza delle disposizioni che riferisconsi a'vari oggetti suindicati, lo scrivente si fa ad avvertire ai Ricevitori tutti da lui dipendenti quanto segue:

Archivi succursali.

Non essendosi dal Ministero istituito, per ora, alcun Archivio succursale nelle Provincie di questo Compartimento, ai sensi dell'art. 2 del R. Decreto 11 febbraio 1866, nº 2817, dovranno i Ricevitori tutti continuare a spedire, come finora hanno fatto, a questa Direzione, tanto i pieghi delle matrici, quanto tutti gli altri documenti e stampati di servizio designati dal Regolamento generale in vigore sul Lotto pubblico.

Ricevimento di giuochi per tutte le estrazioni.

I Banchi delegati dal Ministero a ricever giuochi per tutte le Estrazioni che si effettuano *nel Regno* sono unicamente quelli descritti nell'unito Elenco (Allegato A). Non è quindi permesso ai Ricevitori degli altri Banchi per qualsiasi causa o circostanza ricever tali giuocate, sia perchè l'autorizzazione riguarda esclusivamente i *Banchi delegati*, e sia ancora perchè sprovvisti dei Registri speciali e degli altri moduli all'uopo necessari.

Nè tampoco i Ricevitori, tanto quelli delegati che gli altri, potranno valersi per l'oggetto dell'opera dei rispettivi Collettori, essendo la delegazione conferita ai soli Banchi designati, i di cui Ricevitori debbono valersene nei modi e con le forme dalla Legge, dal Regolamento e dalle successive Istruzioni prescritte, e nei luoghi ove i Banchi medesimi effettivamente risiedono.

Le Istruzioni ministeriali relative al preindicato ricevimento dei giuochi per tutte le Estrazioni saranno dalla Direzione trasmesse ai soli Banchi delegati dal Ministero, unitamente ai Registri speciali ed agli altri stampati di servizio necessari.

Alle accennate Istruzioni aggiunge ancora per maggior chiarezza lo scrivente le norme speciali (Allegato B) che servir devono di guida ai Ricevitori dei Banchi preindicati, affinchè possano essi corrispondere con la dovuta precisione alle nuove incumbenze di servizio loro demandate.

Giusta quanto prescrive l'art. 18 del Regolamento annesso al R. Decreto 11 febbraio 1866. nº 2945, i Bullettini ufficiali di tutte le Estrazioni che si effettuano *nel Regno* debbono tenersi esposti in tutti i Banchi, sieno o pur no quelli dal Ministero espressamente delegati.

Perchè tale esposizione possa, conformemente allo scopo cui mira, soddisfare al desiderio del pubblico e dei giuocatori, è necessario che sia praticata mediante apposita tabella, o quadro preferibilmente, in cui risultino ben distinti pei diversi Compartimenti i cinque numeri estratti in ciascuno di essi, destinando per ordine alfabetico di residenza le varie Direzioni, e così *Bari - Firenze - Milano - Napoli - Palermo - Torino.*

Dovranno quindi i Ricevitori tutti provvedere immediatamente, affinchè, o nel modo preindicato, o in qualunque altro che potesse sembrar loro per caso più adatto alle condizioni del locale, venga eseguita la suaccennata esposizione. — V. alle pagine 464, 806, 864, 999 e 1055.

I Banchi *non delegati* riceveranno i Bullettini delle *altre Estrazioni* a mezzo di questa Direzione, e i Banchi *delegati* li avranno direttamente dalle altre Direzioni, come pure è detto nelle speciali norme (Allegato B) ai Banchi medesimi indirizzate.

Pero nulla è innovato circa all'annunzio telegrafico ed alla successiva spedizione del Bullettino ufficiale, delle Estrazioni che si faranno in Torino, e che saranno eseguiti nel modo finora praticato. — V. Celerif. 1863, pag. 2674 e 2820.

Orario delle Estrazioni.

Fu già accennato nella surriferita Circolare, nº 20, che l'orario per le Estrazioni *uniforme in tutto il Regno*, designato dal Ministero pel secondo semestre 1866 nella Tabella di già ai Ricevitori comunicata, si sarebbe messo in esecuzione allorquando il ricevimento dei giuochi per le altre Estrazioni si fosse effettivamente attivato.

Or siccome siffatto ricevimento seguirà senza fallo a *partire dalla prossima Estrazione del 14 di questo mese*, così rimane espressamente stabilito:

Che a partire egualmente dal 14 *luglio p. v.* l'Estrazione dei numeri sarà in Torino, come lo sarà del pari negli altri Compartimenti del Regno, invariabilmente eseguita alle ore DUE POMERIDIANE dei giorni nella suddetta Tabella segnatamente indicati.

Per tale mutamento d'orario la Direzione non tralasciò, come accennossi nella Circolare nº 20, di prender nuovi concerti con la Direzione generale delle Poste al fine di prevedere ed impedire, per quanto è possibile, i casi di annullamento di giuochi derivanti dal ritardato arrivo dei pieghi delle matrici. - Ed in seguito alle accennate intelligenze venne redatto l'Elenco (Allegato C) delle ore in cui debbono i Ricevitori consegnare, per questo secondo semestre, i preaccennati pieghi ai rispettivi Uffici della Posta, ciò che rese ancor necessario fissare nuovamente, e nell'Elenco istesso, i giorni e l'ora della relativa *chiusa* dei registri delle giuocate.

Attenendosi quindi i Ricevitori stessi all'Elenco prenominato possono, quanto meno, avere una norma compatibilmente fissa, per la impostazione dei suddetti pieghi, non però la certezza che in qualsiasi circostanza potranno i pieghi medesimi giungere a tempo debito alla Direzione.

Nelle attuali contingenze del paese sarà quindi assolutamente indispensabile che i Ricevitori tutti, sia nello interesse dell'Amministrazione, quanto nel proprio, assicurino in tempo, ed anche settimanalmente occorrendo, della partenza dei treni nell'Elenco (Allegato C) indicata per la impostazione del piego delle matrici, ed in tutte le occorrenze provvedano di comune accordo con gli Uffiziali postali del luogo, che ne hanno avuto, come altra volta fu detto, analoga autorizzazione, affinchè il piego istesso giunga infallantemente alla Direzione non più tardi del mezzodì del giorno dell'Estrazione; anticipando, ove d'uopo, l'ora o il giorno della chiusa, a senso di quanto è prescritto all'art. 22 del Regolamento generale in vigore annesso al R. Decreto 3 dicembre 1863, nº 1563, non tralasciando però in tali casi, di darne sempre opportuno avviso al Pubblico ed alla Direzione.

E qui giova ancora lo avvertire: che i registri delle giuocate, i quali non potessero per qualsiasi causa esser rinchiusi nell'Archivio prima dell'Estrazione, saranno dalla Direzione *irremissibilmente annullati*.

I Ricevitori da ultimo, *esercenti in Torino*, continueranno a valersi dell'autorizzazione avuta con la Nota nº 453 delli 11 maggio u. s. di ricevere giuochi eziandio nel mattino del giorno destinato per l'estrazione, ma ciò unicamente al prestabilito minimo prezzo di L. 2. Siccome però venne anticipata l'ora della Estrazione, così è pur necessario anticipare l'ora della chiusa di siffatti giuochi, la quale quindi viene d'ora innanzi fissata alle 11 a. m. precise, affinchè possa la consegna delle matrici farsi poi dai Ricevitori non più tardi del mezzogiorno alla Direzione.

Con le norme e gli avvertimenti preaccennati, non che con le altre indicazioni precedentemente fornite, va convinto lo scrivente di aver posti in grado del tutto i dipendenti Ricevitori di soddisfare con la voluta regolarità a doveri del loro impiego.

Spetta ora ad essi lo adempiere ad un tal compito, ed il corrispondere come conviensi ai desideri della Direzione.

Il Direttore A. Vacca.

Allegato A.

ELENCO *dei Banchi del Lotto del Compartimento di Torino delegati dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e del Demanio, a ricevere giuochi per* tutte le estrazioni del Regno *con Decreto del* 15 *giugno* 1866.

Nº progressivo	Ubicazione dei banchi: Provincia	Comune	Nº del Banco	Nº progressivo	Ubicazione dei banchi: Provincia	Comune	Nº del Banco
1	Torino	Torino	2	17	Alessandria	Alessandria	33
2	Id.	Id.	5	18	Id.	Casale	35
3	Id.	Id.	6	19	Id.	Asti	36
4	Id.	Id.	10	20	Id.	Id.	37
5	Id.	Id.	15	21	Id.	Novi	38
6	Id.	Pinerolo	16	22	Id.	Tortona	39
7	Id.	Ivrea	17	23	Id.	Acqui	40
8	Cuneo	Cuneo	20	24	Genova	Genova	43
9	Id.	Saluzzo	23	25	Id.	Id.	46
10	Id.	Alba	24	26	Id.	Id.	55
11	Novara	Novara	25	27	Id.	Id.	56
12	Id.	Vercelli	26	28	Id.	Id.	58
13	Id.	Id.	27	29	Id.	Savona	60
14	Id.	Biella	28	30	Id.	Chiavari	62
15	Id.	Pallanza	29	31	P. Maurizio	Oneglia	65
16	Alessandria	Alessandria	32	32	Pavia	Voghera	66

Allegato B.

NORME *ai Ricevitori dei Banchi del Lotto del Compartimento di Torino delegati a ricever giuochi per le altre Estrazioni del Regno.*

1. Le disposizioni contenute nel Regio Decreto 11 febbraio 1866, nº 2817, e nel successivo Regolamento annesso al Regio Decreto 2 giugno 1866, nº 2945, relative al ricevimento dei giuochi per le altre Estrazioni del Regno, andranno in vigore a cominciare dalla Estrazione 14 luglio 1866. — In conseguenza di ciò i Banchi delegati dal Ministero pel ricevimento di detti giuochi riceveranno unito alla presente un esemplare delle Istruzioni Ministeriali all'uopo emanate, ed indi, col solito mezzo postale, i Registri, le copie e gli altri moduli di servizio occorrenti *.

2. Adoperandosi per la scritturazione dei giuochi che si ricevono per le altre estrazioni del Regno, i Registri di *nuovo modello*, è necessario che i Ricevitori dei *Banchi delegati* trascrivano i detti giuochi su due copie, delle quali una sarà dai medesimi ritenuta per l'opportuno confronto nel caso di pagamento delle vincite, e l'altra trasmessa alla Direzione, tutto conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 3 del R. Decreto 11 novembre 1865, nº 2817.

3. Com'è indicato all'art. 8 del Regio Decreto 14 febbraio 1866, i guochi *per le altre Estrazioni* dovranno riceversi al solito minimo prezzo di lire una, e per le sole sorti di *Ambo*, *Terno* e *Quaterno*.

4. Appena ricevute le accennate Istruzioni, i Ricevitori dei suddetti Banchi, a norma dell'art. 1 di esse, e 11 del Regolamento surriferito, dovranno apporre sulla porta d'ingresso dei Banchi istessi apposita insegna contenente la prescritta inscrizione, cioè: *Banco di Lotto N°* *delegato pei giuochi sopra tutte le Estrazioni del Regno*, procurando anzi tutto che i caratteri sieno ben chiari, e che non venga menomamente alterata nella dicitura la iscrizione stessa. — Dovranno pure in modo conveniente esporre i Bullettini ufficiali delle *altre Estrazioni*, come è detto nel relativo paragrafo della Circolare d'oggi nº 21.

5. A sensi degli articoli 12 e 13 del succitato Regolamento, i giuochi debbono essere separatamente descritti per le Estrazioni di ciascun Compartimento sui registri appositamente formati, i quali, a differenza degli altri che servir debbono pel giuoco che si raccoglie pel proprio Compartimento, costano di tre soli fogli. — La numerazione progressiva dei Registri deve essere distinta per ogni Compartimento — Lo importo di ciascun Registro, ed il rilevare dei sommati per ogni Compartimento devono essere riportati sull'apposito modulo nº 4*bis* (per ora nº 4). Parimente la tabella e lo spoglio delle vincite sui moduli 9*bis* e 7*bis* forniti all'uopo dalle Direzioni (per ora nº 9 e 7).

6. A norma poi dell'art. 14 del Regolamento istesso, tutte le matrici dei Registri scritturati pei diversi Compartimenti debbono essere infilzate insieme con unica cordicella e con l'ordine alfabetico con cui vanno disposti i Compartimenti, mettendo sempre avanti quelle relative al Compartimento di Torino, e così: — 1. Torino, 2. Bari, 3. Firenze, 4. Milano, 5. Napoli, 6. Palermo.

Egualmente per le copie dei giuochi surriferiti.

7. La notizia telegrafica dei numeri estratti *negli altri Compartimenti* la riceveranno i *Banchi delegati posti fuori di Torino*, giusta l'art. 5 delle Istruzioni Ministeriali 30 giugno 1866, da questa Direzione appena sarà dalle altre ad essa comunicata. — I Banchi *di Torino* invece la riceveranno con apposita nota come l'art. 5 istesso nel 2º alinea prescrive. — I Bullettini ufficiali poi delle Estrazioni suddette li riceveranno i *Banchi delegati* direttamento dalle altre Direzioni compartimentali. — Son queste le principali disposizioni da tenersi presenti dai Ricevitori preposti ai Banchi suddetti, per potere esattamente procedere alla formazione e compimento del lavoro ad essi assegnato. — La Direzione poi non tralascia di raccomandare loro efficacemente la scrupolosa osservanza di tutte le altre disposizioni sia di legge che regolamentarie, le quali governano questa parte di servizio ad essi affidata, segnalando fra le altre a preferenza quelle contenute negli articoli 8 del Regio Decreto 11 febbraio 1866, 15 del Regolamento annesso al Regio Decreto 2 giugno 1866, ed 8 e 9 delle suaccennate Istruzioni Ministeriali 30 giugno di detto anno. — V. alle pag. 1055 e 1338.

Torino, il 7 luglio 1866. *Il Direttore* A. Vacca.

---

* *Per ora riceveranno soltanto i Registri e le Copie; quanto poi agli altri moduli adopereranno, per questa sola Estrazione quelli in corso segnati coi numeri 4, 9, 7, 11, aggiungendovi la colonna indicativa del Compartimento cui si riferiscono i giuochi come nei moduli inserti al Regolamento 2 giugno 1866.* — Ved. alle pagine 464 e 999.

ALLEGATO C.

ORARIO *per la consegna del Piego delle prime matrici all'Ufficio postale pel secondo semestre dell'anno* **1866.**

Numero del Banco	Comune	Giorno della consegna	Ora ant.	Ora pom.	*Osservazioni*
16	Pinerolo. . . .	Venerdì	» »	6. »	Ogni qualvolta per la sospensione della partenza di qualche treno ferroviario o per altra qualsiasi circostanza, il Ricevitore può prevedere che consegnando il piego nel giorno, o nell'ora stabilita, questo non arriverebbe in tempo utile alla Direzione, deve, previi opportuni concerti con l'Uffiziale postale del luogo, profittare del giorno o dell'ora più convenienti, anticipando anche, ove occorra, la chiusura del giuoco.
17	Ivrea	Id.	» »	3. »	
18	Chivasso	Id.	» »	8. 30	
19	Chieri	Id.	» »	6. 30	
20	Cuneo	Id.	» »	4. 30	
21	Savigliano . . .	Id.	» »	6. »	
22	Fossano	Id.	» »	5. 15	
23	Saluzzo.	Id.	» »	5. »	
24	Alba	Id.	7. 30	» »	
25	Novara	Id.	» »	6. »	
26	Vercelli	Id.	» »	6. 30	
27	Id.	Id.	» »	6. 30	
28	Biella	Id.	» »	5. 45	
29	Pallanza	Id.	» »	2. »	
30	Borgomanero .	Id.	5. 30	» »	
31	Varallo	Id.	9. 30	» »	
32 a 34	Alessandria . .	Id.	» »	10. »	
35	Casale	Id.	» »	1. »	
36 e 37	Asti.	Id.	» »	10. »	
38	Novi	Id.	» »	7. 10	
39	Tortona	Id.	» »	10. »	
40	Acqui.	Giovedì	» »	10. »	
41	Valenza . . .	Venerdì	» »	6. 50	
42 a 58	Genova	Id.	» »	5. 5	
59	Sampierdarena	Id.	» »	5. »	
60	Savona	Giovedì	» »	10. »	
61	Alassio	Id.	» »	8. »	
62	Chiavari	Venerdì	5. 30	» »	
63	Recco	Id.	9. 30	» »	
64	Voltri	Id.	» »	4. »	
65	Oneglia.	Giovedì	» »	5. 30	
66	Voghera	Venerdì	» »	10. »	
67	Vigevano. . . .	Id.	» »	1. »	

Firenze, 10 luglio 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Atti di citazione provenienti dalla Francia; a quale Autorità Giudiziaria debbano trasmettersi.

Il Governo Francese e l'Italiano, allo scopo di ottenere una più pronta consegna degli atti di citazione, e degli altri da notificarsi nella stessa forma provenienti dall'uno dei due Stati, e riguardanti individui dimoranti nell'altro, hanno di comune accordo convenuto che quegli atti siano direttamente trasmessi alle Autorità Giudiziarie del luogo in cui risiede l'Agente Consolare della Potenza da cui provengono.

In conformità ai presi concerti, i signori Procuratori Generali e Procuratori del Re sono autorizzati a dare corso a quelli atti che loro saranno trasmessi dai Consoli francesi residenti in Italia per essere notificati ai cittadini italiani e francesi che risiedono nel loro Distretto o Circondario.

Il Guardasigilli, sempre nello stesso intento di rendere più celere la spedizione di questi atti, autorizza i signori Procuratori del Re a trasmettere direttamente, ed ommessa la via gerarchica, al Ministero degli Affari Esteri quelli che, ai termini dell'articolo 142 del Codice di procedura civile, sono ad essi consegnati per essere spediti all'estero, tanto se riflettano persone residenti in Francia, quanto se risguardino persone residenti in altri paesi.. — Ved. alla pag. 417, 439 e 1057.

Avvertiranno poi i signori Procuratori del Re, a meno che si tratti di persone povere, o di enti morali godenti il benefizio dei poveri, di non accettare la consegna di detti atti se non sono accompagnati dalla quitanza del Ricevitore del Registro comprovante il pagamento del diritto di lire 16 o 10, stabilito dall'articolo 175 della Legge consolare 15 novembre 1865, nº 2604.

Pel Ministro, Cesarini.

Firenze, 10 luglio 1866.

Circolare (N. 193, Div. 5) del Ministero della Istruzione pubblica.

Istituzione di una medaglia d'onore per gli insegnanti elementari benemeriti.

Lo zelo degli insegnanti ed i progressi dell'istruzione elementare in Italia impongono al Governo il debito di rimeritare con sollecitudine sempre più attenta coloro che più alacremente si adoperano a diffondere i buoni insegnamenti nel popolo.

Già vari onorandi cittadini e società di privati additavano alla pubblica riconoscenza alcuni maestri segnalati per singolar diligenza e cura nell'adempimento dell'ufficio loro, e largivano vari premi ed incoraggiamenti. E il mio predecessore stabiliva nel passato anno, oltre i sussidi consueti, due premi di lire cento l'uno, da conferire in ciascuna provincia ad un maestro e ad una maestra che fossero dichiarati e riconosciuti più benemeriti della popolare istruzione.

Ora volendo aggiungere nuovi incitamenti, e rendere sicura testimonianza della gratitudine del Governo verso gl'insegnanti più volonterosi e degni, pare opportuno istituire una medaglia d'onore e stabilire le norme secondo le quali debba essere conferita.

Questo segno varrà se no a rimeritarli delle lunghe fatiche e delle cure sollecite a ricambiare l'amore che portano all'educazione con un attestato di benemerenza, il quale agli animi virtuosi è potente stimolo e conforto. Poichè la miglior parte dell'educazione si nutre di nobili affetti, i quali negli alunni e nei maestri crescono il desiderio d'imparare e di progredire nelle buone dottrine congiunte alle buone opere, che fanno l'uomo onorevole ed onorato.

A tal uopo saranno coniate medaglie d'argento e di bronzo da conferirsi annualmente agli insegnanti elementari più meritevoli di ciascuna Provincia del Regno, e si distribuiranno premi in libri a quelli che otterranno una menzione onorevole.

Le medaglie verranno decretate dal Ministero sulla proposta di Commissioni da esso istituite in ciascuna Provincia, alle quali sarà deferito l'esame dei titoli dei maestri e delle maestre; porteranno inciso il nome dell'insegnante al quale fu conferita, ed i libri un'epigrafe del Ministero della Pubblica Istruzione.

Nel conferire le medaglie si avrà riguardo principalmente: 1º al numero degli allievi delle scuole diurne e al grado di istruzione a cui saranno in ciascun anno portati; 2º alle scuole serali o festive per adulti aperte di proprio moto, alla frequenza ed al profitto degli scolari; 3º alla sollecitudine dei maestri nel dare qualche adatta nozione d'agricoltura; 4º agli anni di permanenza nello stesso Comune, ed agli altri meriti speciali che siano stati riconosciuti dalla Commissione.

La proposta dei premii può essere fatta direttamente dalle singole Commissioni, o per istanze ad esse fatte dai Comitati o Potestà scolastiche mandamentali o municipali o dai Maestri medesimi.

Le proposte delle Commissioni coll'indicazione dei titoli approvate dal Ministero saranno rese di pubblica ragione, ed il nome dei premiati sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e nella Raccolta degli Atti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Ciò porgerà incitamento nuovo all'operosità dei Maestri, ed al Governo somministrerà nuovo modo di rendere al merito la dovuta giustizia, conferirà ad accendere la carità educativa, ed a confermare quella concordia di voleri e di intendimenti che affretta l'educazione di tutti gli ordini del popolo.

Il Ministro Berti.

Firenze, 11 luglio 1866.

Circolare (N. 38) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Esenzione degli stranieri dall'alloggio militare, e da ogni servizio, prestazione o requisizione militare.

Da varie estere Legazioni residenti in Firenze pervennero al Ministero degli Affari Esteri reclami contro l'obbligo dell'alloggio militare imposto a'loro nazionali, in opposizione alle stipulazioni in vigore tra i Governi da esse rappresentati e l'Italia, in virtù delle quali i sudditi di ciascuna delle Parti contraenti devono nel territorio dell'altra essere esenti da ogni servizio, prestazione o requisizione militare.

La Legazione britannica in ispecie ha dichiarato che, secondo l'interpretazione dal suo Governo data all'art. XV del Trattato di commercio e navigazione con esso firmato il 6 agosto 1863 in Torino, tra le militari prestazioni ivi accennate deve comprendersi anche l'obbligo dell'alloggio militare, ed ha espresso la speranza che il Governo del Re voglia interpretarlo nello stesso modo.

Il Governo, infatti, esaminati tali reclami con quella lealtà e con quelle benevole intenzioni che suole apportare nelle sue relazioni colle Potenze amiche, ha convenuto del giusto fondamento di essi. È quindi è che il sottoscritto si rivolge ai signori Prefetti del Regno, invitandoli a provvedere ciascuno nell'àmbito della propria Provincia, affinchè sieno in avvenire esonerati dall'obbligo in discorso i cittadini britannici, francesi, e quelli d'ogni altro Stato a cui sia dai trattati accordata espressamente siffatta esenzione od altrimenti guarentito il trattamento delle Nazioni più favorite.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 12 luglio 1866.

Circolare (N. 37) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Rassegne di rimando per la Guardia Nazionale mobile.

È stato promosso da talune Prefetture il dubbio, se gli individui della Guardia Nazionale mobile stati definitivamente ammessi dai Consigli di ricognizione e revisione, ove fossero riconosciuti inabili dopo la mobilizzazione del battaglione a cui appartengono, possano essere licenziati dal servizio e rimandati alle case loro; e nell'affermativa con quali norme debbasi procedere alle operazioni relative senza contravvenire alle prescrizioni della Legge, che dichiara inappellabili le sentenze dei Consigli di revisione.

Sul proposito questo Ministero ha dovuto osservare che non potendosi ragionevolmente obbligare al servizio il milite, la di cui inabilità è effettivamente constatata, e dall'altra parte essendo la Guardia Nazionale mobile assimilata per la disciplina e l'Amministrazione ai Corpi dell'esercito, debbono anche per la medesima ammettersi le rassegne di rimando, come si pratica nell'Esercito stesso per verificare l'inabilità degli assentati e provvedere alla loro riforma.

Soltanto per non compromettere la suscettibilità dei Consigli di revisione, il cui operato verrebbe infirmato qualche volta e controllato sempre, ove le rassegne delle quali è parola fossero deferite all'Autorità militare da cui i battaglioni della Guardia mobile dipendono dopo la loro mobilizzazione, il sottoscritto, presi gli opportuni concerti col Ministero della Guerra, ha creduto opportuno di determinare che gli individui, dei quali si allega la inabilità, verranno sulle istanze del Comandante del battaglione sottoposti alla rassegna di rimando dallo stesso Consiglio di revisione che gli ha definitivamente ammessi, nulla ostando che il Consiglio ritorni sulla sua prima determinazione e la modifichi quando si accerti che la medesima sia stata emessa sopra erronee circostanze di fatto, ed a più forte ragione ancora quando l'inabilità del milite sia sopravvenuta posteriormente alla sua iscrizione, od il medesimo non sia stato precedentemente visitato.

Che se poi il battaglione mobilizzato trovasi a prestar servizio fuori del proprio circondario, allora ad evitare i possibili imbarazzi che nascerebbero se il milite di cui si chiede la riforma dovesse restituirsi per la rassegna al luogo di formazione del battaglione, il Consiglio di revisione del circondario dove il battaglione si trova a servire, sarà chiamato per delegazione a precedere a nuovo esame ed a pronunziare la riforma del milite, ove la sua inabilità rimanga dietro tale esame constatata.

Se ne dà perciò comunicazione ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno perchè provvedano analogamente all'occorrenza.

Pel Ministro, Bianchi.

N° 43 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

(N. 3079) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 1866.

Occupazione per uso scolastico del Convento di S Caterina al Rosario in Catania.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporanea di Case religiose per servizio civile e militare; sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al predetto nostro Ministro di occupare temporaneamente per uso degli Istituti di Agronomia e Agrimensura e di Marina mercantile il Convento di Santa Caterina al Rosario in Catania, provvedendo a termini dell'art. 1° della citata Legge per ciò che concerne il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggio dei religiosi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Cordova.

(N. 3115) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 1866.

Temporaria occupazione ad uso civile del Convento della Gancia in Palermo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporaria di Case religiose per causa di pubblico servizio sì civile che militare; vista la Legge del 24 dicembre 1864, colla quale furono prorogate fino al 1º luglio 1866 le disposizioni della suddetta Legge; sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministro dell'Interno di occupare temporariamente per uso civile il Convento dei frati Minori Osservanti di San Francesco in Palermo, detto della Gancia, provvedendo, a termine dell'articolo primo della Legge 22 dicembre 1861, a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei frati ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI.

(N. 3091) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 1866.

Entrata straordinaria nel bilancio 1866 del Ministero di Finanze di 20 milioni di lire in nuove monete di bronzo da distribuirsi nelle varie Provincie del Regno.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge 1º maggio 1866, nº 2872; veduto il Decreto 14 giugno 1866, nº 2968, e l'altro Decreto d'oggi sulla coniazione ed emissione di venti milioni di lire in monete di bronzo da dieci centesimi; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'entrata straordinaria nel bilancio attivo del Ministero delle Finanze pel 1866 della somma di 20 milioni di lire.

Art. 2. È autorizzata al capitolo 163 del bilancio passivo del Ministero delle Finanze pel 1866 la spesa straordinaria di lire 9,012,000 per la fabbricazione, l'emissione e la distribuzione nelle Provincie del Regno di dette nuove monete.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3131) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1866.

Mobilizzazione di due Battaglioni di Guardia Nazionale per servizio di guerra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri; vista la Legge 4 agosto 1861, nº 143, sulla Guardia Nazionale mobile, in un coi relativi Decreti Reali in data 8 febbraio 1863 nº 1150, 24 settembre 1864 nº 1954, e 29 gennaio 1865 nº 2137, abbiamo decretato e decretiamo:

I battaglioni di Guardia mobile nº 165 e 166 sono mobilizzati per servizio di guerra per la durata di tre mesi a cominciare dal giorno della loro riunione che resta fissata a Napoli per il giorno 25 agosto prossimo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — B. RICASOLI. — I. PETTINENGO.

(N. 3132) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1866.

Mobilizzazione di un Battaglione di Guardia Nazionale per servizio di guerra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri; vista la Legge 4 agosto 1861, nº 143, sulla Guardia Nazionale mobile in un coi relativi Decreti Reali in data 8 febbraio 1863 nº 1150, 24 settembre 1864 nº 1954, e 29 gennaio 1865 nº 2137, abbiamo decretato e decretiamo:

Il Battaglione di Guardia Nazionale mobile nº 74 è mobilizzato per servizio di guerra per la durata di tre mesi a cominciare dal giorno della sua riunione che resta fissata a Pisa pel giorno 20 agosto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — PETTINENGO. — RICASOLI.

(N. 3133) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1866.

Aumento alla pianta organica dello Stato Maggiore Generale della Regia Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i Regii Decreti 3 maggio 1866 e 28 giugno decorso, che aumentano la pianta organica della Stato Maggiore Generale della R. Marina; considerando gli attuali bisogni del servizio marittimo; sulla proposta fattaci dal Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica dello Stato Maggiore Generale della R. Marina stabilita dai predetti Decreti 3 maggio 1866 e 28 giugno decorso viene accresciuta di un Vice-Ammiraglio; due Contr'Ammiragli; due Capitani di vascello di 1ª classe; due Capitani di vascello di 2ª classe.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — DEPRETIS.

(N. 3128) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1866.

Si mandano pubblicare nelle Provincie Italiane liberate dalla occupazione austriaca le Leggi ed i Decreti relativi alla Guardia Nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; veduto l'articolo 18 del Regio Decreto 18 luglio 1866, nº 3064, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle Provincie Italiane liberate dalla occupazione austriaca le Leggi e i Decreti Reali infra cennati sulla Guardia Nazionale:

Legge organica 4 marzo 1848, nº 675; — V. Celerif. 1848, pag. 149.

Legge 27 febbraio 1859, nº 3243, portante alcune modificazioni alla detta Legge 4 marzo 1848; — V. Celerif. 1859, pag. 225 e 227.

Regolamento approvato con Regio Decreto 6 marzo 1859, nº 3248, per l'esecuzione della citata Legge 27 febbraio stesso anno;

Regio Decreto 28 aprile 1848 che determina i colori, la forma e le dimensioni delle insegne; — V. Celerif. 1848, pag. 425 e 1101.

Regio Decreto sulla composizione dei Consigli di disciplina per giudicare gli Ufficiali di Stato Maggiore, in data 14 ottobre 1848, nº 820;

Regio Decreto sul servizio dei Membri del Comitato di revisione, in data 14 ottobre 1848, nº 821; — V. Celerif. 1848, pag. 1101-2.

Regio Decreto 27 gennaio 1861, nº 4606 relativo alla divisa;

Legge per il riordinamento e l'armamento della Guardia Nazionale mobile, del 4 agosto 1861, nº 143; — V. Celerif. 1861, pag. 322 e 1691.

Regolamento per l'esecuzione della Legge medesima approvato con Regio Decreto 24 settembre 1864, nº 1954; — V. Celerif. 1864, pag. 2305.

Regio Decreto 29 gennaio 1865, nº 2137, col quale è modificato l'articolo 10 del detto Regolamento 24 settembre 1864; — V. Celerif. 1865, pag. 331.

Regio Decreto 30 giugno 1866, nº 3032, col quale sono temporariamente dispensati dal servizio della Guardia Nazionale gl'Impiegati delle Poste, dei Telegrafi e delle Strade ferrate; — Ved. alla pagina 1180.

Saranno pure pubblicati ed avranno vigore il R. Decreto 11 luglio 1853, nº 1583, relativo alle spese processuali nei giudizi davanti ai Consigli di Disciplina, e, per quanto riflette la Guardia Nazionale, i §§ 2 e 3 della Legge 26 gennaio 1865, nº 2134, contenente disposizioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale. — Ved. Celerif. 1865, pag. 395.

Art. 2. Finchè saranno in vigore il Codice penale austriaco del 27 febbraio 1852 ed il Regolamenlo di Procedura Penale del 29 luglio 1853, gli art. 82 e 109 della Legge 4 marzo 1848, rimarranno modificati nel modo seguente:

« Art. 82. Ogni milite comunale che nel corso di un anno avrà sofferto due condanne dal Consiglio di disciplina per rifiuto di servizio sarà per la terza volta tradotto davanti al Tribunale provinciale e condannato alla pena del carcere non minore di giorni sei, nè maggiore di dieci. — In caso di recidiva il carcere non potrà essere minore di giorni 10, nè maggiore di 20. — Sarà inoltre condannato nelle spese ed in una multa che non potrà essere nel primo caso minore di 5, nè maggiore di 15 lire, e nel secondo caso minore di 15, nè maggiore di 20 lire. — Il Tribunale provinciale procederà secondo le forme ordinarie.

« Art. 109. Contro le sentenze definitive del Consiglio di disciplina non vi avrà ricorso che davanti al Tribunale di terza istanza per incompetenza o abuso di potere o violazione di Legge. — Il ricorso in terza istanza non avrà effetto sospensivo se non riguardo alle sentenze portanti la pena della prigione. — Il Tribunale di terza istanza provvederà su tale ricorso nelle forme ordinarie ».

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1º agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI.

(N. 3130) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 1866.

Nelle Provincie Italiane liberate dall'occupazione austriaca sono pubblicate le disposizioni relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità Comunali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; visto l'articolo 8 del Reale Decreto 18 luglio 1866, nº 3064; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono pubblicate ed avranno forza di Legge nelle Provincie Italiane liberate dalla occupazione austriaca le seguenti disposizioni relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità Comunali:

CAPO I. — *Del Comune.*

Art. 1. Ogni Comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale. — Deve inoltre avere un Segretario ed un Uffizio comunale. — Più Comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso Segretario ed avere un solo archivio.

2. Il Consiglio è composto: — Di 80 membri nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti; — Di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti; — Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti, — Di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti; — Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti; —

Di 15 membri negli altri; — E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

3. La Giunta municipale si compone, oltre il Sindaco, di — Dieci Assessori e quattro Supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti; — Di otto Assessori e quattro Supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti; — Di sei nei Comuni che hanno più di 30,000 abitanti; — Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000; — Di due negli altri; — In tutti questi casi il numero dei Supplenti sarà di due.

Capo II. — *Delle elezioni.*

4. I Consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel Comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura; — Lire 5 nei Comuni di 3,000 abitanti o meno; — Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti; — Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti; — Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti; — Lire 25 nei Comuni oltre 60,000 abitanti. — Tuttavia nei Comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei Consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto. — Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre Provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

5. Sono altresì elettori: — I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re e quelli delle Camere di Agricoltura e Commercio. — Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli Uffizi del Parlamento; — I militari decorati per atti di valore; — I decorati per atti di coraggio o di umanità; — I promossi ai gradi accademici; — I Professori ed i Maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche; — I Procuratori presso i Tribunali e le Corti di Appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati; — Gli Agenti di Cambio e Sensali legalmente esercenti.

6. I contribuenti contemplati nell'art. 4 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi. — Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel Comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

7. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione d'eredità.

8. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'Amministrazione per disposizione di Legge. — Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

9. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato. — Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali. — Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore. — La delegazione non può farsi che per atto autentico ed è sempre rivocabile.

10. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

11. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto, od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi. — Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

12. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate; i Funzionari del Governo che debbono invigilare sulla Amministrazione comunale e gli Impiegati dei loro Uffizi; coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente Amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col Comune.

13. Non sono nè elettori, ne eleggibili gli analfabeti, quando resti nel Comune un numero di elettori dopo di quello dei Consiglieri, le donne, gli interdetti, o prov-

visti di consulente giudiziario, coloro che sono in istato di fallimento dichiarato. — che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

14. Non possono essere contemporaneamente Consiglieri nello stesso Comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero. — I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

15. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dall'Ufficio comunale.

16. La lista deve indicare accanto al nome di ogni inscritto: — 1° Il giorno ed il luogo della sua nascita; — 2° L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel Comune: — 3° Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'inscritto; — 4° Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

17. Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del Comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare al Commissario del Re quei richiami che crederà di suo interesse.

18. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà immediatamente trasmessa al Commissario del Re, che ne farà ricevuta all'Ufficio comunale. — Un esemplare della lista sarà serbato nell'Ufficio comunale.

19. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel Comune potrà reclamare al Commissario del Re l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali. — I richiami potranno essere indirizzati al Commissario del Re anche per mezzo dell'Ufficio comunale. — Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'Esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante. — Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli istituiti locali di carità. — Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

20. Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

21. Le liste saranno esaminate dal Commissario del Re, il quale pronuncierà sui reclami nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che ne ha interesse o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente dove sieno fatti dai terzi. — Il Commissario del Re aggiunge alle liste quei cittadini che riconoscerà aver le qualità dalle Leggi richieste e cancellerà tutti quelli che a senso dell'art. 13 non possono annoverarsi tra gli elettori. — Le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

22. Il Commissario del Re dopo aver così approvate le liste ne ordinerà nuovamente la pubblicazione nei rispettivi Comuni.

23. I Comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dal Commissario del Re, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso il Tribunale d'Appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dalla intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno. — Dove la decisione del Commissario del Re avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si farà chiesta l'iscrizione.

24. La causa sarà decisa sommariamente ed in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero d'Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica da uno dei Consiglieri del Tribunale di appello, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Procuratore Superiore di Stato nelle sue conclusioni orali.

25. Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'Uffizio del Procuratore Superiore di Stato presso il Tribunale d'appello, dal quale sarà trasmessa al Commissario del Re. — Questi potrà inviare al Ministero Pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti. — I titoli e i documenti medesimi saranno depositati nella Segreteria del Tribunale, onde gli interessati ne prendano visione e saranno poi uniti agli atti.

26. Contro la decisione del Tribunale di Appello gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale di terza istanza, il quale provvederà nei modi fissati dall'articolo 24. — Le funzioni di Pubblico Ministero verranno esercitate dal Consigliere meno anziano.

27. L'appello introdotto nel termine indicato dall'articolo 23 contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

28. I ricevitori delle contribuzioni dirette e gli Esattori comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad una inscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti. — Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori e dagli Esattori comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

29. Come che sieno compiute le operazioni relative alla formazione delle liste saranno a cura delle Autorità Governative fissati i giorni nei quali si procederà alla elezione dei Consiglieri comunali. L'Ufficio comunale con apposito avviso indicherà l'ora ed il luogo della riunione.

30. Il diritto elettorale è personale: nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

31. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il Comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri.

32. Avranno la presidenza degli Uffizi provvisori delle adunanze elettorali proposti alle Amministrazioni comunali, ed in caso di loro impedimento i più anziani fra gli elettori presenti. Due elettori fra i più anziani di età e due fra i più giovani faranno la parte di scrutatori. — L'Ufficio nominerà il Segretario che avrà voce consultiva.

33. La lista degli elettori rimarrà affissa nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

34. L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il Presidente e quattro Scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questo ebbero maggior numero di voti. — L'Uffizio così definitivamente composto nomina il Segretario definitivo avente voce consultiva.

35. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi. — La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

36. Il Presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità. — Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del Presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze. — Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

37. Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione dei Consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

38. Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

39. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.

40. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunioni od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di L. 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni. — Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'Ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del Presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto. — Il Presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento. — Le pene comminate in questo articolo saranno applicate dal Pretore.

41. Nissun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

42. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione dei Consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa

nella sala e rimessa al Presidente. — Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza del Tribunale d'Appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dmostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 27.

43. Aperta la votazione per l'elezione dei Consiglieri, il Presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste. — L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al Presidente che la depone nell'urna.

44. A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli Scrutatori od il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

45. Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

46. La tavola a cui siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

47. Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare ad un altro Scrutatore. — Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

48. Compiuto lo scrutinio le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

49. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'Ufficio.

50. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti. — Il Presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni, procede al computo generale dei voti. Il Presidente della sezione principale proclama il risultato della elezione. — I membri dell'Ufficio principale in concorso dei Presidenti delle sezioni redigono precesso verbale prima di sciogliere l'adunanza.

51. Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

52. Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

53. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

54. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo 14, quello che ottiene meno voti viene escluso da chi ne ebbe maggior numero, il giovane dal provetto. — In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

55. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti o sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio. — Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'Ufficio. Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

56. Il processo verbale delle elezioni è indirizzato fra giorni 3 dalla sua data al Commissario del Re che ne proclama il risultato. — Si conserverà nell'Ufficio del Comune copia del verbale delle elezioni, certificata conforme all'originale dai membri dell'Uffizio.

57. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso per questa prima volta al Commissario del Re, il quale pronunzierà a termini dell'art. 21. — Quando la decisione versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica, a senso dell'art. 23.

58. L'articolo 36 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e bene leggibili.

Capo III. — *Dei Consigli comunali.*

59. Tosto che sieno terminate e proclamate le elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali al solo fine di eleggere le Giunte municipali ed i Membri delle Congregazioni provinciali e saranno nominati i Sindaci. — Seguite le elezioni delle Giunte municipali le nuove Amministrazioni comunali entreranno in ufficio.

60. I Consiglieri eletti in questa volta dureranno in funzione fino alle nuove elezioni. — Perdendo la qualità di Consigliere si cessa di far parte della Giunta.

61. Nel caso che il Consiglio si trovasse ridotto a meno di due terzi dei suoi Membri si procederà alla loro surrogazione.

62. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che ottennero maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età.

63. La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

64. I Consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

65. Chi presiede l'adunanza dei Consiglieri creati col presente Decreto è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. — Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al Commissario del Re. — Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto. — Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto. — L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i Tribunali quando ne sia il caso.

66. I Consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata o seduta. — Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

67. I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'Autorità governativa e dei Presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

68. I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro Amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. — Si asterranno pure dal prender parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse del Comune o della Provincia alla cui Amministrazione appartengono.

69. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle Leggi.

70. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni della Autorità amministrativa potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

71. Ove, malgrado la convocazione dei Consigli, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Commissario del Re provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di Legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

72. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

Capo IV. — *Della Giunta municipale.*

73. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti i Membri della Giunta municipale che subentra alle attuali Congregazioni municipali o deputazioni comunali.

74. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. — Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

75. Le Giunte prendono atto delle rinuncie presentate dai loro Membri, ed in assenza dei Consigli di quelle presentate dai Consiglieri. — Le Giunte non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate. Gli impedimenti cui accenna l'articolo 63 debbono essere prontamente dal Sindaco denunziati al Commissario del Re, il quale decreta la decadenza dei Consiglieri.

76. Fra i Membri della Giunta eletti contemporaneamente si avranno per anziani

coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti. — A parità di voti si intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Capo V. — *Del Sindaco.*

77. A capo della Amministrazione comunale sta il Sindaco, che è anche Ufficiale del Governo.

78. La nomina del Sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i Consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni e può essere confermato se conserva la qualità di Consigliere.

79. Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

80. Il Sindaco presta il giuramento nelle mani del Commissario del Re, o di quell'altra Autorità a lui delegata; la formola del giuramento è la seguente:

« Io . . . . . giuro di essere fedele a S. M. il Re ed a'suoi Reali Successori, di « osservare lealmente lo Statuto e le altre Leggi dello Stato, e di esercitare le mie « funzioni di Sindaco col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

81. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta intorno ai fianchi.

82. Il Sindaco come Capo dell'Amministrazione comunale conserva le attribuzioni che erano proprie dei Podestà e delle Deputazioni comunali e distribuisce senza dipendere dalla Autorità governativa gli affari fra gli Assessori.

83. I Comuni potranno stanziare a favore del Sindaco un compenso per indennità di spese.

84. Il Sindaco delega un Assessore cui spetti di supplirlo in caso di bisogno. — Può inoltre fare speciali delegazioni ai singoli Assessori.

85. Nelle borgate o frazioni risiederà un Delegato del Sindaco da lui nominato ed approvato dal Commissario del Re. Esso verrà scelto tra i Consiglieri od in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di Uffiziale del Governo a termini dell'articolo 77, e farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

86. In caso di assenza od impedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori il Consigliere anziano.

87. La rimozione dei Sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal Commissario del Re, che dovrà immediatamente riferire al Ministro dell'Interno per gli ordini del Re.

88. I Sindaci e coloro che ne fanno le veci non possono esser chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Capo VI. — *Disposizioni comuni alle Congregazioni Provinciali ed agli Uffici Comunali.*

89. Alle elezioni dei Deputati provinciali si procederà secondo le disposizioni in vigore, tolta la distinzione dei Deputati nobili e non nobili.

90. Il Personale degli Uffici comunali e delle Congregazioni provinciali rimane come è. — Nei Comuni privi di Ufficio proprio i Commissari distrettuali ed i loro aggiunti intervengono alle adunanze in qualità di Segretari, e come tali coadiuvano i Sindaci nel disimpegno delle loro attribuzioni amministrative ed attendono al disbrigo degli affari comunali.

91. Continueranno ad aver forza di Legge tutte le disposizioni che non sono contrarie al presente Decreto, il quale andrà in vigore nel giorno seguente alla sua pubblicazione; e sarà applicabile ai territori italiani finora soggetti all'Austria mano mano che verranno liberati dalla occupazione straniera, ed in seguito alla effettiva affissione di esso da eseguirsi in ciascun Comune per cura dei Commissari del Re secondo le norme vigenti. — Ved. Celerif. 1861, pag. 1 e seguenti; — Supplim. alla Celerif. 1665, N. 2248 e 2321.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1º agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli.

(N. 3138) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 1866.

La vigilanze ed ispezione dell'istruzione primaria nelle Provincie Venete è affidata a Direttori scolastici provinciali e a Direttori scolastici distrettuali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, riconoscendo utile e necessario far cessare l'attuale ordinamento dell'ispezione e vigilanza dall'istruzione primaria nelle provincie venete, affidata con sovrana risoluzione del Governo austriaco del 17 gennaio 1860, ad Ispettori superiori diocesani e ad Ispettori ecclesiastici distrettuali; nell'intento di provvedere in altro modo all'ispezione e vigilanza dell'istruzione primaria nelle Provincie Venete; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La vigilanza ed ispezione dell'istruzione primaria nelle Provincie Venete è affidata a Direttori scolastici provinciali e a Direttori scolastici distrettuali. — I primi sono nominati dai R. Commissari sopro la proposta della Deputazione provinciale o direttamente dove questa non sia ancora costituita. — I secondi sono pur nominati dai R. Commissari sopra la proposta del Direttore scolastico provinciale. — Gli uffici così dei primi come dei secondi sono gratuiti.

2. Ai Direttori scolastici provinciali è affidata la vigilanza di tutti gli Istituti pubblici e privati d'istruzione primaria; ed essi la esercitano per mezzo dei Direttori scolastici distrettuali, i quali perciò dipendono da essi direttamente.

3. È principale ufficio di essi il promuovere i necessari miglioramenti nelle scuole primarie che già esistono, e l'istituir nuove scuole dove queste mancano o sono insufficienti ai bisogni delle popolazioni.

4. Istruzioni particolari saranno impartite dal predetto Ministro della Pubblica Istruzione per l'esecuzione di questo Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — BERTI.

(N. 3103) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1866.

I Luogotenenti Generali che abbiano comandato in capo le Armi di Artiglieria o del Genio durante una campagna in un Esercito combattente composto di più Corpi d'Armata possono aspirare al grado ed alla dignità di Generale d'Armata.

Visto il prescritto dell'art. 32 del Regolamento per l'esecuzione delle Leggi sull'avanzamento nell'Esercito stato approvato con R. Decreto 5 giugno 1854; visto, ecc.:

I Luogotenenti Generali che abbiano comandato in capo, durante una campagna, le Armi d'Artiglieria o del Genio in un Esercito combattente, composto di più Corpi d'Armata, possono, nella guisa stessa che i Comandanti di Corpo d'Armata, aspirare al grado ed alla dignità di Generale d'Armata, quando avvengano vacanze nei quadri dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 2 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — DI PETTINENGO.

(N. 3136) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 1866.

Il Commissario del Re in Padova è incaricato dell'amministrazione dei Distretti di Dola e Mirano, e della parte libera del Distretto di Chioggia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù delle disposizioni contenute nel nostro Decreto del 18 luglio p. p. relative all'amministrazione delle Provincie Venete; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo:

Il Commissario del Re in Padova è incaricato dell'amministrazione provvisoria dei distretti di Dola e Mirano, e della parte libera del distretto di Chioggia.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI.

(N. 3137) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 1866.

Il Commissario del Re in Treviso è incaricato dell'amministrazione provvisoria dei Distretti di Noale e Mestre.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù delle disposizioni contenute nel nostro Decreto in data 18 luglio p. p. relative all'amministrazione delle Provincie Venete; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:
Il Commissario del Re in Treviso è incaricato dell'amministrazione provvisoria dei distretti di Noale e Mestre.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI.

(N. 3139) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 1866.

Mobilizzazione di un Battaglione di Guardia Nazionale per servizio di guerra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta dei Ministri della Guerra e dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri; vista la Legge 4 agosto 1861, nº 143, sulla Guardia Nazionale mobile, in un coi relativi Decreti Reali in data 8 febbraio 1863 nº 1150, 24 settembre 1864 nº 1954, e 29 gennaio 1865 nº 2137, abbiamo decretato e decretiamo:
Il battaglione di Guardia Nazionale nº 27 è mobilizzato per servizio di guerra pella durata di tre mesi a cominciare dal giorno della sua riunione che resta fissata a Novi pel giorno 16 agosto 1866.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — I. PETTINENGO. — B. RICASOLI.

(N. 3134) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1866.

Il Distretto di Cologna è aggregato, nei rapporti amministrativi, finanziari e giudiziari, alla Provincia di Verona ed alla giurisdizione del Tribunale Provinciale di Vicenza.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Dal 27 luglio prossimo passato il distretto di Cologna, già faciente parte della Provincia di Verona, è aggregato nei rapporti amministrativi, finanziari e giudiziari alla Provincia ed al territorio giurisdizionale del Tribunale provinciale di Vicenza.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI. — A. SCIALOJA. — BORGATTI.

(N. 3140) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 1866.

Il Battaglione N. 27 di Guardia Nazionale mobile farà parte della Legione costituita col R. Decreto 17 giugno 1866, N. 2975.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Reale Decreto in data 7 agosto 1866 con cui viene chiamato sotto le armi il Battaglione nº 27 di Guardia Nazionale mobile per servizio di guerra; visto l'articolo 4º della Legge 4 agosto 1861 sulla Guardia Nazionale ora detta; visto il Reale Decreto del 17 giugno 1866 con cui i Battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzata nº 44 e 45 furono riuniti in legione; sulla proposta dei Ministri della Guerra e dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il summentovato Battaglione nº 27 di Guardia Nazionale mobile farà parte della Legione suddetta.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — I. PETTINENGO. — B. RICASOLI.

(N. 3150) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 1866.

È prorogata la ferma in servizio dei Battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati per Reale Decreto 3 maggio 1866, eccetto i Battaglioni N. 163 e 164.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

Sulla proposizione del Ministro della Guerra e di quello dell'Interno; veduto l'articolo 17 della Legge 4 agosto 1861, numero 143, abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata la ferma in servizio, sino ad ulteriore disposizione, dei Battaglioni di Guardia Nazionale mobile chimati sotto le armi col nostro Decreto del 3 maggio p. p., ad eccezione però di quelli segnati coi numeri 163 e 164.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — B. RICASOLI. — I. PETTINENGO.

(N. 3151) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 1866.

Nelle Provincie Venete sono abolite le pene corporali col bastone e colle verghe.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La pena corporale col bastone per gli uomini e colle verghe per le donne e pei minori degli anni diciotto, comminata dai §§ 19 e 240 del Codice penale austriaco del 27 maggio 1852, e dai §§ 91 e seguenti dell'ordinanza del Ministero di Vienna 16 giugno 1854, sì come pena principale, che come inasprimento di pena, è abolita.

Art. 2. Il presente Decreto avrà vigore in tutte le Provincie Italiane liberate dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

Firenze, 17 luglio 1866.

Circolare (N. 48) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Ritenzione dell'aliquota dell'8 per cento imposta per la ricchezza mobile, da farsi sulla parte imponibile degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali dovuti dallo Stato pel secondo semestre 1866.

In virtù della Legge nº 2987, e del Decreto Reale nº 3023, entrambi in data del 28 giugno u. s. pubblicati nei fogli n. 177 e 189 della Gazzetta ufficiale del Regno, debb'esser fatta ritenzione della aliquota stabilita per l'imposta della *Ricchezza Mobile* sugli stipendi, sulle pensioni e sugli altri assegni fissi personali che si pagano dal Tesoro per conto dello Stato. — Ved. alle pagine 1031 e 1202.

Sotto il titolo di *Assegni fissi personali* debbonsi intendere compresi altresì quelli per ispese di rappresentanza e soggiorno dei pubblici Uffiziali; i sussidi periodici; i soprassoldi sulle croci e medaglie militari, e gli interessi dei premi per surrogazioni o riassoldamento goduti dagli ufficiali o soldati dell'Esercito; escluse le indennità per spese d'ufficio o di trasferimento, gli assegni per i foraggi dei militari ed altrettali indennità che, servendo al pagamento di certe determinate spese lasciate a carico degli Impiegati e Funzionari pubblici, vanno esenti dall'imposta della ricchezza mobile.

L'aliquota della predetta imposta, dovuta pel secondo semestre del corrente anno, è stabilita nell'8 per cento sulla *parte imponibile* dello stipendio, della pensione e di altro assegno fisso, qualunque sia l'ammontare annuo dei medesimi, dovendosi ritenere non applicabili agli stipendi, alle pensioni e agli altri assegni fissi in parola le disposizioni eccezionali stabilite per gli altri redditi di ricchezza mobile dall'art. 4. §§ 1, 2, 4 e 5 del summentovato Regio Decreto del 28 giugno, nº 3023.

E la *parte imponibile* di quell'aliquota debb'essere determinata sull'importo di *cinque ottavi* dello stipendio, della pensione e dell'assegno fisso personale, fatta deduzione: — *a*) Delle ritenzioni stabilite dalla legge del 18 dicembre 1864, nº 2034; — *b*) Delle rate di stipendio e d'assegno per temporaria sospensione degli Impiegati; delle ritenute e delle multe inflitte agli Impiegati stessi, e che giusta l'articolo 343 del Regolamento di contabilità generale del 13 dicembre 1863 debbono andare in economia dei relativi capitoli del bilancio passivo dello Stato; — *c*) Delle ritenute cui talora sono sottoposti gli stipendi e le pensioni dei Contabili pel soddisfacimento dei debiti contratti verso lo Stato. — V. Celerif. 1863, pag. 961.

L'aliquota dell'8 per cento sui cinque ottavi ridotti delle preindicate ritenzioni corrisponde esattamente al 5 per cento sull'intero montare della *rata netta* da pagarsi al creditore dello stipendio, della pensione o d'altro assegno fisso.

Infatti per un contabile dello Stato al quale fosse stato di recente aumentato lo stipendio da L. 1500 a L. 2000, e fosse poscia sospeso dallo stipendio per 15 giorni ed obbligato ad una ritenzione mensuale di lire 30 per rimborso al Tesoro d'una somma posta a di lui debito, dovrebbesi instituire il seguente conteggio:

Rata mensile lorda dello stipendio di L. 2000			L.	166. 66
Perdita per la sospensione dei 15 giorni			»	83. 33
			L.	83. 33
Ritenzione in conto Entrate del Tesoro stabilite dalla Legge 18 dicembre 1864, e dovute sulle L. 83. 33 a senso dell'art. 1	L.	2. —		
dell'art. 4	»	10. 10	»	42. 10
Ritenzione pel debito verso lo Stato	»	30. —		
Restano .			L.	41. 23

i cui cinque ottavi ascendono a L. 25. 76.

Calcolato dunque sia il 5 per cento sulla prima somma di L. 41. 23, sia l'8 per cento sull'altra somma di L. 25. 76, l'aliquota dell'imposta per la ricchezza mobile tornerà sempre dell'importare di L. 2. 06, dovendosi per siffatta ritenzione trascurare le frazioni di *centesimo*, perchè non puossi riscuotere di più dell'imposta stabilita dalla Legge, e di più si riscuoterebbe ove non si trascurassero quelle frazioni.

Per l'esecuzione quindi della Legge e del Decreto Reale di sopra riferiti, i Ministeri, le Amministrazioni centrali, compartimentali e provinciali di qualsiasi ramo d'entrata dello Stato, gli Uffiziali delegati, e gli Agenti del Tesoro, tutti per la parte che a loro riguarda, disporranno secondo le norme dianzi accennate, le quali sono conformi alle dichiarazioni emesse dall'Amministrazione delle Tasse, la ritenzione del 5 per cento sovra ogni rata, netta dalle ritenzioni non imponibili per la ricchezza mobile, che maturerà dal 1º luglio a tutto il 31 dicembre 1866 sugli stipendi, sulle paghe degli Uffiziali dell'Esercito e dell'armata, sugli aggi dei contabili, sulle

pensioni, e sugli altri assegni fissi personali che si pagano a carico dello Stato. E in causa dell'applicazione ed esecuzione della rammentata ritenzione, dovranno essere osservate le prescrizioni seguenti:

ART. 1. Fino a che non siano esaurite le attuali stampe dei prospetti d'inscrizione e di variazioni delle partite delle spese fisse e del debito vitalizio, come degli estratti dei prospetti medesimi (mod. 37, 40, 47, 48 e 50), l'ammontare delle ritenzioni per l'imposta della ricchezza mobile su ciascuna rata d'ogni partita imponibile potrà esser compresa nella colonna della *ritenzione in conto entrate dello Stato*, purchè si specifichino nella colonna delle annotazioni le *singole somme delle varie ritenzioni* che occorra di fare.

ART. 2. Nei registri dei conti correnti delle *spese fisse* e del *debito vitalizio* (modelli n. 39, 41, 49, 51 e 51 *bis*) l'importo della ritenzione dovuta per l'imposta della ricchezza mobile sovra ciascuna rata di ogni partita inscritta sarà indicata a mano e calcolata in *aumento* nella colonna della somma da ritenersi in conto entrate, e in *diminuzione* nell'altra colonna della somma da pagarsi al creditore.

ART. 3. Cumulativamente alle ritenute in conto entrate dello Stato sarà classata la ritenzione in conto dell'imposta della ricchezza mobile nel giornale d'uscita (mod. nº 102), nel registro riassuntivo (mod. nº 103), e nel giornale generale d'uscita (mod. nº 108), per cui essi giornali e registro non soggiacciono a modificazione alcuna.

ART. 4. La ritenzione per l'imposta della ricchezza mobile dovrà distintamente figurare: — *a*) Nei mandati parziali e collettivi (mod. 26*bis*, 27*bis*. 43, 44, 55, 56, 58 e 59; — *b*) Negli elenchi dei mandati pagati (mod. n. 116, 123, 129, 131 e 132); — *c*) Nella nota ricapitolativa (mod. nº 130) degli elenchi dei mandati pagati, spediti dagli Uffiziali delegati. — Tutti codesti modelli sono stati per cura del sottoscritto fatti opportunamente modificare e ristampare per inviarne subito una conveniente quantità ad ogni Ministero, e ad ogni Uffizio del Tesoro, affinchè possano in tempo utile provvedere al bisogno del servizio.

ART. 5. Deve ugualmente la ritenzione per l'imposta della ricchezza mobile apparire distintamente: — 1º Nella nota giornaliera delle operazioni di cassa (mod. nº 114); — 2º Nella ricevuta provvisoria (mod. nº 117) dei mandati pagati; — 3º Nella nota ricapitolativa (mod. nº 124) degli elenchi dei mandati pagati, spediti dai Ministeri e dagli Agenti del Tesoro per spese fisse; — 4º Nelle situazioni (mod. nº 42 e 52) delle partite di spese fisse e del debito vitalizio; — 5º Nel Decreto (mod. nº 46) per l'autorizzazione del pagamento di competenze dovute agli eredi dei defunti creditori di spese fisse. — Ma la distinzione della preindicata ritenzione debb'esser fatta, sino a contraria disposizione, sulle esistenti stampe degli originali modelli, aggiungendo a mano una speciale colonna od un'equivalente indicazione, ove per la ristrettezza dello spazio non sia possibile introdurvi la detta colonna.

ART. 6. Per riconoscere quanto dell'ammontare delle ritenzioni classate nei giornali e nel registro (mod. 102, 103 e 108) fra le entrate dello Stato, appartenga alle entrate del Tesoro, e quanto spetti all'imposta della ricchezza mobile, i Tesorieri provinciali e gli Agenti del Tesoro terranno un registro (mod. nº 117 *bis*) distinto per esercizio, nel quale trasporteranno (dopo d'essersi ben accertati dell'esattezza loro) i finali risultamenti delle giornaliere ricevute provvisorie (mod. nº 117) pei mandati pagati dai mentovati Tesorieri. — Esso registro dovrà essere addizionato di mese in mese e i risultamenti estremi dovranno perfettamente coincidere con quelli dei giornali e registri (mod. 102, 103 e 108).

ART. 7. Alla fine di ciascun mese i Tesorieri provinciali rilasceranno in conformità al disposto dell'art. 592 del Regolamento di contabilità generale del 13 dicembre 1863, e per le somme risultanti dal registro (mod. nº 117 *bis*), le quitanze in conto entrate della Direzione generale delle Tasse e del Demanio, per l'addebitamento definitivo della ritenzione per l'imposta della ricchezza mobile.

Codeste quitanze dovranno essere unite alle note ricapitolative delle rispettive contabilità mensuali, che in originale od in copia vengono trasmesse al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

ART. 8. Gli Agenti del Tesoro comprenderanno nelle note mensuali (mod. nº 119) per versamenti eseguiti alla Tesoreria, dai debitori diretti della Direzione generale delle Tasse e del Demanio le somme delle quietanza accennate nell'articolo precedente, affinchè le rispettive Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio colla scorta delle note stesse, che saranno loro imprescindibilmente trasmesse sui primi d'ogni mese, possano soddisfare al prescritto dell'art. 247 del Regolamento di contabilità generale in vigore. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Il Ministro A. SCIALOJA.

	Aleppo	Alessandria	Algeri	Amburgo	Anversa	Atene	Barcellona	Beirut	Belgrado	Berdiansha	Bona	Bucarest	Cairo	Canea	Cardiff	Cette	Ciamberi	Cipro	Corfù	Costantinopoli	Damasco	Elsenour	Galata	[illegible]
Centro Italia	840	600	480	690	510	510	470	780	690	1260	510	900	780	660	570	330	270	780	330	720	930	840	960	[illegible]
Aleppo		450	1230	1380	480	480	1170	300	1080	1140	1200	840	540	600	1410	1080	1140	270	660	510	450	1680	750	[illegible]
Alessandria			900	1110	330	330	870	180	870	870	660	690	120	450	1050	720	870	270	390	420	330	1290	660	[illegible]
Algeri				600	750	750	420	1110	1440	1440	150	1200	990	870	720	330	450	1020	720	960	1260	840	[illegible]	[illegible]
Amburgo					180	990	690	1200	1260	1260	660	810	1290	1110	300	510	420	1170	840	1050	1350	210	[illegible]	[illegible]
Anversa						900	480	1080	1650	1650	570	1080	1020	1050	360	360	330	1020	690	930	1230	690	[illegible]	[illegible]
Atene							690	450	900	900	750	690	390	180	990	570	630	270	240	270	600	1140	[illegible]	[illegible]
Barcellona								1050	1380	1380	420	1140	930	810	660	270	390	960	660	900	1200	900	1050	[illegible]
Beirut									990	990	990	840	240	570	1200	900	960	180	570	570	180	1140	750	[illegible]
Belgrado										870	1050	300	990	1080	930	900	750	870	750	690	1140	870	[illegible]	[illegible]
Berdianska											1530	720	960	1020	1560	1350	1410	1020	1350	570	1140	1170	810	[illegible]
Bona												1300	990	870	720	330	450	1020	720	960	1140	930	[illegible]	[illegible]
Bucarest													750	810	1170	1140	990	630	990	450	990	1320	240	[illegible]
Cairo														510	1140	810	960	360	480	540	390	1380	630	[illegible]
Canea															1110	690	750	390	360	390	720	1260	540	[illegible]
Cardiff																510	450	1200	840	1230	1350	510	1110	960
Cette																	120	870	660	780	1050	660	930	[illegible]
Ciamberi																		930	600	840	1110	600	990	[illegible]
Cipro																			450	300	380	1410	540	[illegible]
Corfù																				420	720	1020	600	[illegible]
Costantinopoli																					720	1320	240	630
Damasco																						1590	900	960
Elsenour																							1110	930
Galatz																								870
Gibilterra																								
Gia[illegible]																								

Indennità di viaggio per le destinazioni di America ed Australia.

	Bahia	Buenos Ayres	Caracas	Lima	Melbourne	Montevideo	Nuova Orleans	Nuova York	Rio Janeiro	Rosario	S. Francisco	S. Thomas	Valparaiso
Centro Italia	2400	3000	2100	3600	5100	2940	2100	1350	2700	3450	3000	1800	4500
Bahia		900	1470	2250	»	810	1560	1680	360	1200	1920	1170	»
Buénos Ayres			1950	2970	»	210	2280	2100	600	450	3540	1650	»
Caracas				1620	»	1800	1050	1170	1290	2190	1620	360	2520
Lima					»	2880	1800	1920	2310	»	2280	1320	990
Melbourne						»	»	»	»	»	»	»	»
Montevideo							2670	2790	480	540	3600	1500	»
Nuova Orleans								750	2100	3000	1920	750	2700
Nuova York									1950	3120	2100	870	2820
Rio Janeiro										960	3000	990	»
Rosario											3900	1890	»
S. Francisco												1320	3189
S. Thomas													2190

Avve[illegible]

Ove il viaggio si eseguisca in [illegible]
essendo sovvenzionati dalla [illegible]
dare agl'Impiegati govern[illegible]
conto nel pagamento del[illegible]
riduzioni concesse dalle S[illegible]
Le indennità marcate colla le[illegible]
base alle spese occorrenti [illegible]
via di Marsiglia, dovran[illegible]
qualora vengano a stabilir[illegible]

(Vedi il Regio Decreto ed il Regolamento 7 giugno 1866 inserti nelle pagine 1057 e seguenti).

	…	Lione	Liverpool	Lugano	Malaga	Malta	Marsiglia	Metelino	Newcastle	Nizza	Odessa	Parigi	Riga	Scutari	Seraievo	Smirne	Sulina	Susa	Tangeri	Tolone	Trebizonda	Tripoli	Tunisi	Valenza	Vallona
	540	300	630	210	720	420	300	690	690	240	1020	390	780	510	600	600	870	510	930	270	1050	600	420	500	450
	840	1180	1470	1050	1020	660	990	450	1500	1050	960	1110	1350	750	1350	390	660	840	1050	1020	750	780	780	1440	780
	660	780	1080	690	720	450	690	270	1140	750	660	840	1080	570	1230	240	510	780	720	720	630	720	780	990	510
	150	420	780	540	660	330	270	900	840	360	1200	480	960	720	900	480	1020	390	780	300	1230	450	300	480	840
	690	450	390	510	870	870	480	1140	420	510	960	360	570	840	990	1080	960	900	990	510	1320	960	810	870	960
	630	210	420	420	600	750	300	1020	540	300	1200	120	630	840	1020	990	1110	870	780	270	1560	900	630	570	810
	810	690	1050	570	990	330	630	210	1320	660	420	810	1170	300	960	150	480	510	1050	660	450	420	390	900	360
	450	330	720	510	330	630	240	840	750	300	1140	390	930	660	810	780	1020	600	480	270	1170	750	510	180	780
	870	930	1260	870	870	630	870	420	1290	930	720	990	1230	690	1470	360	660	840	870	900	750	750	750	1050	690
	1050	750	990	630	1200	810	840	930	1020	750	630	690	630	750	390	870	450	930	1290	870	870	930	870	900	870
	1560	1410	1620	1350	1800	1110	1320	870	1650	1350	240	1560	1140	1350	1230	810	450	1500	1890	1350	660	1230	1230	1380	1380
	60	420	780	540	660	240	270	900	340	360	1200	480	960	720	930	840	1020	300	780	300	1230	390	210	480	840
	290	990	1230	870	1440	630	1080	690	1260	990	390	930	370	990	600	630	210	840	1530	1110	680	840	1080	1230	1110
	750	870	1170	780	810	540	780	360	1230	840	780	930	1170	570	1320	300	600	870	810	810	720	810	780	1080	600
	930	810	1170	690	1110	450	750	330	1440	780	540	930	1290	420	1080	270	600	630	1170	780	570	540	510	1020	480
	690	450	150	540	930	750	510	1140	240	540	1410	360	900	840	1230	1080	1200	810	1020	540	1420	870	750	870	960
	300	120	570	270	480	540	120	750	690	150	1050	270	780	660	750	660	930	450	600	120	1020	660	360	300	780
	360	90	510	150	540	600	150	810	630	210	990	240	720	600	540	720	990	510	660	180	1080	720	480	360	720
	630	870	1260	820	840	450	780	240	1290	840	750	930	1140	540	1110	180	450	660	840	810	540	570	570	1230	570
	670	540	900	540	630	270	570	300	960	750	600	600	810	240	750	330	570	480	630	600	660	390	420	750	180
	510	780	1260	690	690	360	720	210	1320	750	270	840	870	510	900	180	210	750	660	750	270	480	480	960	540
	1020	1080	1410	1020	1020	780	1020	570	1440	1080	870	1140	1380	840	1620	510	810	990	1020	1050	900	900	900	1200	840
	870	600	510	660	900	1020	660	1200	360	720	1260	600	810	1020	1110	1230	1200	1110	990	690	1560	1140	960	870	1140
	1170	1020	1170	810	960	570	1080	390	1170	1080	210	1020	990	600	780	330	60	1260	930	1110	480	630	1140	1170	720
	630	510	1020	630	120	360	420	710	990	480	990	570	1320	720	1260	690	810	540	120	450	900	450	450	210	690
	390	60	480	120	570	630	180	840	600	270	990	240	720	630	570	750	960	540	690	210	1050	750	450	390	720
	150	450	840	570	690	150	300	510	810	360	720	510	1050	480	870	480	1290	120	540	390	750	360	60	600	540
	1140	990	1140	840	930	600	1050	420	1140	1050	240	990	960	630	750	390	120	1290	960	1080	510	660	1110	1140	690
…all.		480	840	480	720	210	330	960	900	420	1260	540	1020	780	990	900	1080	270	840	360	1290	360	180	540	790
Lione			480	150	600	660	120	840	600	180	1020	150	780	630	600	780	1050	510	630	150	1050	690	450	360	660
Liverpool				570	990	840	570	1200	120	600	1410	420	960	900	1260	1140	1260	870	1080	600	1470	900	810	930	1020
Lugano					660	540	270	750	690	360	900	330	630	540	480	660	870	450	780	300	960	660	360	450	630
Malaga						690	360	1110	1020	420	1200	510	1260	960	1110	1080	1320	780	300	390	1470	600	810	180	750
Malta							510	450	1170	570	570	660	1410	390	1050	420	480	240	480	570	540	150	150	720	390
Marsiglia								750	690	120	1020	210	930	720	780	720	960	420	480	60	1050	420	300	210	690
Metelino									1440	780	360	930	1320	420	990	125	300	630	1170	780	390	540	510	1020	420
Newcastle										690	1470	540	1050	1120	1350	1410	1410	1050	1170	660	1530	930	930	900	1080
Nizza											1550	210	900	690	660	750	930	390	510	120	1020	390	270	240	660
Odessa												1110	1050	870	960	330	120	750	930	1050	510	630	630	1230	720
Parigi													720	750	930	900	1020	780	690	180	1470	810	540	480	720
Riga														960	870	1260	990	1440	1470	900	1470	1440	1320	1320	930
Scutari															690	390	690	630	780	690	750	510	510	930	300
Seraievo																1050	840	1050	1350	750	1320	1140	900	1020	870
Smirne																	390	600	1140	750	360	510	480	940	450
Sulina																		840	1020	1140	420	220	720	750	690
Susa																			690	450	750	300	120	630	600
Tangeri																				480	1080	540	540	450	750
Tolone																					1080	450	330	240	720
Trebizonda																						660	660	1230	780
Tripoli																							270	840	510
Tunisi																								510	540
Valenza																									870

…i su piroscafi che,
…obbligati ad accor-
…i tariffa, si terrà
…e indennità delle

…do state fissate in
…re il viaggio per la
…ridotte ai due terzi
…municazioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri
ALFONSO LA MARMORA.

Firenze, 14 luglio 1866.

Circolare (N. 288, Div. 8) del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti.

Invio di Circolare del Ministero delle Finanze circa il controllo sull'uso dei biglietti e del numerario nelle pubbliche casse.

Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, con Circolare del 9 scorso maggio, N. 40, avendo emesso alcune disposizioni circa il controllo sull'uso dei biglietti e del numerario nei versamenti delle entrate dello Stato, alle pubbliche casse, ne dava comunicazione a questo Ministero, affinchè, partecipate ai Contabili da esso dipendenti, venissero dai medesimi in ogni loro parte osservate. — Ved. alla pag. 860.

Aderendo il sottoscritto a tale richiesta, pregiasi di inviare alle SS. LL. alcune copie della surriferita Circolare, con preghiera di diramare di conformità le analoghe istruzioni a tutti i Cancellieri dell'Ordine giudiziario compresi nel rispettivo Circondario, onde abbiano tosto ad uniformarvisi.

Per il Ministro, CESARINI.

Firenze, 17 luglio 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione delle Gabelle).

Proroga dei contratti coi Comuni convenuti per la riscossione del dazio consumo governativo.

Con Luogotenenziale Decreto nº 3018 del 28 giugno 1866, inserito nella Gazzetta ufficiale del 10 corrente, venne disposto che col 1º gennaio 1867 abbiano ad attuarsi i dazi di consumo colle tariffe e prescrizioni testè approvate dai due rami del Parlamento.

Di fronte a tale decreto è cessata ogni efficacia della Circolare di questo Ministero del 16 marzo prossimo passato, delle deliberazioni in ordine alla medesima prese dai Consigli dei Comuni convenuti sulla proroga loro offerta a tutto il 1867 dei contratti in corso per riscuotere gli attuali dazi governativi, e di tutte le trattazioni ed interpellanze sollevate su tale materia. — Ved. alle pag. 636 e 1186.

Giusta l'art. 3 del citato Decreto i Comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo hanno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio a datare dal 1º gennaio 1867, anche per quanto riguarda i nuovi dazi, purchè paghino un canone che pei Comuni chiusi non sia inferiore a ventun decimi e per gli aperti ai diciassette decimi del canone che ora corrispondono.

I Comuni già convenuti col Governo per un minimo colla divisione delle eccedenze potranno convertire il loro contratto in abbuonamento pagando almeno il cinque per cento di più del canone totale testè accennato.

L'articolo stesso dispone che ove qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere anco mediante appalti provinciali.

Dopo le tante e splendidissime prove che diedero i Comuni italiani del loro patriottismo sobbarcandosi ad ogni maniera di sacrifici pel compimento degli auspicati nostri destini, il Ministero ha piena fiducia che tutti i Comuni ora convenuti per la riscossione dei dazi di consumo governativi si affretteranno ad accogliere l'offerta loro fatta col succitato Decreto anche in considerazione dei vantaggi finanziari che loro ne deriveranno.

Dall'elenco annesso sotto *A* la S. V. rileverà quale sia il canone dovuto per gli anni 1867 e 1868 da ciascuno dei Comuni convenuti in codesta Provincia.

Vorrà Ella provvedere affinchè quei Consigli comunali siano in via straordinaria convocati ed abbiano a deliberare entro il corrente mese al più tardi sull'accettazione pura e semplice del proposto patto.

Dai computi che si fecero emerse a tutta evidenza che i prodotti ricavabili dai dazi attuali aumentati e da quelli di nuova istituzione superano di molto i minimi del correspettivo, che secondo l'art. 8 di detto Luogotenenziale Decreto si richiede ai Comuni per la proroga dei contratti ora in corso.

Ciò non ostante il Ministero animato da sentimenti della massima deferenza verso i Comuni convenuti e volendo usare loro i massimi possibili riguardi, si è appigliato al partito di restringere i nuovi canoni negli accennati limiti minimi.

Essendo quindi assolutamente impossibile discendere al disotto dei medesimi, nessuna trattativa o corrispondenza rivolta a questo intento può ammettersi fra i Comuni ed il Ministero sia direttamente, sia a mezzo di rappresentanti e simili. Le nozioni di fatto occorrenti potranno essere richieste e fornite col mezzo delle Prefetture e Sotto-Prefetture.

Pei Comuni che accettano basterà che, in seguito alla deliberazione ed autorizzazione del Consiglio, il Sindaco applicando alla vigente scrittura di contratto una marca da bollo da lire una, aggiunga una postilla del tenore seguente:

« Visto il disposto dalla Circolare 17 luglio 1866 del Ministero delle Finanze, e la » deliberazione in data . . . . del Consiglio comunale, rimane convenuto e stabilito che il presente contratto, scadente col 31 dicembre 1866, abbia a » prorogarsi per altri due anni, ossia dal primo gennaio 1867 a tutto dicembre 1868 » alle seguenti condizioni:

» 1° Che si intendano pienamente efficaci ed operativi i patti stipulati nella presente scrittura;

» 2° Che il canone annuo da pagarsi alle eguali scadenze mensili sia portato » alla somma di lire (L.) che corrisponde ai 21[17 decimi del canone attuale ».

Questa postilla verrà susseguita da una dichiarazione di accettazione che nell'interesse del Governo, la S. V. è colla presente autorizzata ad emettere, riservandosi poi il Ministero di adempiere alle formalità prescritte dalla Legge e dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato quando gli sarà trasmesso in doppio originale un elenco nominativo di tutti i Comuni che avranno prorogato il rispettivo contratto.

Pei Comuni che, convenuti a minimo colla divisione delle eccedenze, convertono il loro contratto in abbuonamento, sarà mestieri far luogo ad una nuova stipulazione da redigersi secondo le norme precedentemente stabilite sugli esemplari di contratto che saranno spediti a codesta Prefettura secondo le ricerche della medesima.

Anche per queste sostituzioni di contratto il Ministero riservasi di far conoscere la sua definitiva approvazione, al quale effetto attende che gli si faccia tenere una copia autentica in carta libera della nuova stipulazione.

Qualora contro le previsioni del Ministero qualche Comune ricusasse la proroga del contratto o vi apponesse condizioni o restrizioni che equivarrebbero come si disse ad un definitivo rifiuto, si procederà all'appalto, il quale comprenderà tutti i Municipii d'ogni Provincia che si ponessero in tale condizione.

A tal uopo la S. V. vorrà compiacersi di pubblicare un avviso d'asta, in cui si contengano le seguenti indicazioni:

a) L'asta si farà a schede segrete;

b) L'ora ed il giorno in cui avrà luogo presso la Prefettura (il primo esperimento dovrà seguire al più tardi entro agosto prossimo venturo);

c) Il giorno e l'ora dell'eventuale secondo esperimento che dovrà tenersi alla distanza di almeno giorni 15 dal primo;

d) Il canone annuo a netto su cui si apre l'asta formato da quella stessa somma che i Comuni posti all'appalto avrebbero dovuto pagare per abbuonamento secondo l'art. 8 del succitato Luogotenenziale Decreto;

e) La garanzia da unirsi alla scheda per cautelare l'offerta corrispondente al ventesimo della somma totale su cui si apre l'incanto, cioè il canone biennale, avvertendo che in seguito al deliberamento si riterrà soltanto il deposito di quell'offerente, a favore del quale sarà seguita l'aggiudicazione, mentre gli altri saranno restituiti al momento del chiudimento dell'asta;

f) Il giorno in cui scade il termine utile per presentare le offerte di aumento non inferiori al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione. Tale termine non potrà essere minore di giorni otto da quello dell'asta;

g) L'approvazione definitiva del deliberamento sarà riservata al Ministero delle Finanze, e l'aggiudicatario dovrà entro giorni dieci dalla data dell'atto di deliberamento prestarsi alla formale stipulazione del contratto ed all'adempimento degli obblighi relativi, sotto comminatoria di perdere la cauzione d'offerta e di vedere riaperto l'incanto a tutto suo rischio e pericolo;

h) L'avvertenza che presso le segreterie delle Prefetture e Sotto-Prefetture delle Provincie saranno ostensibili i capitoli d'onere e l'elenco dei Comuni da appaltarsi coll'indicazione del canone a ciascuno come sopra attribuito.

Il capitolato d'onere si unisce in n° . . esemplari sotto *B*.

Provvederà la S. V. onde tale avviso abbia la maggiore possibile diffusione e sia inserto almeno una volta nel giornale della Provincia destinato alle inserzioni legali.

Non potendo seguire l'aggiudicazione al primo esperimento, se ne terrà un secondo pubblicando a tal uopo un altro avviso col richiamo del giorno fissato pel nuovo incanto e colle altre indicazioni pubblicate nell'avviso pel primo esperimento.

Per le spese di registro e bollo e pel numero di esemplari del contratto d'appalto, non che per le altre modalità concernenti la sua forma estrinseca, restano ferme le disposizioni tracciate nella Circolare del 15 dicembre 1864, n° 146. — V. Celerif. 1865, pag. 136.

Tornando infruttuosi gli esperimenti d'asta ne sarà tosto data partecipazione occorrendo anche per mezzo di telegramma a questo Ministero.

Confida lo scrivente che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti adopereranno di tutta la loro influenza onde siano interamente soddisfatti i voti del Governo e del Parlamento, persuadendo i Comuni ora convenuti a continuare alle larghe condizioni loro proposte nella riscossione dei dazi di consumo governativi, onde rispondere così ad un interesse dell'ordine più elevato in uno Stato retto da istituzioni liberali come le nostre.

Per il Ministro, CAPPELLARI.

Torino, 18 luglio 1866.

Circolare (N. 317, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Tasse per spedizione e vidimazione dei passaporti e per legalizzazione d'atti. — Marche di esazione.

Giusta la tariffa annessa al Decreto di S. A. R. il Principe Luogotenente di S. M, in data 28 giugno p. p., n° 3021, le tasse per la spedizione e la vidimazione de'passaporti all'estero, e per la legalizzazione degli atti tanto fatti nello Stato per servire all'Estero, quanto fatti all'Estero per servire nello Stato, risultano stabilite come appresso:

A. Passaporti di 1ª classe	L.	20	»
B. Id. di 2ª classe	»	2	»
C. Vidimazione dei passaporti di 1ª classe	»	5	»
D Id. id. di 2ª classe	»	1	»
E. Legalizzazione di atti	»	4	»

A termini dell'art. 4 del citato Decreto queste tasse dovendo essere applicate a cominciare dal 1° del mese di agosto p. v., urge provvedere per la regolare esazione delle medesime e a questo scopo il sottoscritto, presi gli opportuni concerti col Dicastero degli Affari Esteri, prescrive quanto segue:

Art. 1. Sino a che non si saranno confezionate apposite marche, l'esazione di dette tasse si farà nel modo seguente: — 1° La riscossione delle tasse per la spedizione di passaporti di 1ª e 2ª classe si effettuerà mediante applicazione di due delle attuali marche da L. 10 o da L. 1, la cui emissione fu autorizzata col Reale Decreto 3 marzo 1864, n° 1712. — 2° Per la esazione delle tasse di vidimazione si farà uso delle stesse marche,, sulle quali però furono apportate le occorrenti variazioni. — 3° La riscossione infine delle marche per legalizzazione di atti si farà mediante l'applicazione delle relative marche ora in uso, sulle quali si sono pure eseguite le occorrenti modificazioni. — V. Celerif. 1866, pag. 1199.

Art. 2. Gli Uffizi delegati alla spedizione e vidimazione de'passaporti ed alla legalizzazione degli atti, apposte sui documenti soggetti a tassa le rispettive marche, le annulleranno mediante la sovrapposizione del bollo o della stampiglia d'Uffizio, in guisa che la stampiglia o il bollo resti impresso in parte sulle marche ed in parte sul foglio su cui queste furono applicate. — Per l'impressione del bollo o della stampiglia di obliterazione si dovrà adoperare esclusivamente inchiostro di stamperia di color nero.

Art. 3. Gli Uffizi del bollo ordinario ed i Magazzini succursali, appena ricevute le marche reimpresse per legalizzazione di atti, ne faranno sollecitamente la distribuzione agli Uffizi demaniali designati nella Tabella *A* annessa alla Circolare a stampa del 5 marzo 1864, n° 105, inviandone a ciascuno di essi una quantità doppia di quella indicata nella colonna 4 di detta Tabella. — Ved. Celerif. 1864, pag. 777 e 890-91.

Art. 4. Gli Uffizi delegati, ai quali in dipendenza della menzionata Circolare fu consegnata a fido una quantità di marche da L. 1. 50 per legalizzazione d'atti, la sera del 31 corrente mese compileranno un esatto inventario delle marche stesse esistenti presso di loro, e nel primo giorno del susseguente mese di agosto le consegneranno insieme al prescritto inventario all'Agente contabile demaniale dal quale le ricevettero.

Art. 5. L'Agente demaniale, riscontrata l'esattezza della quantità delle marche rimessegli, consegnerà in concambio altrettante marche reimpresse della stessa specie, facendone menzione nell'inventario di cui al precedente articolo.

Art. 6. Contemporaneamente al concambio di codeste marche gli Uffizi delegati rimetteranno all'Agente medesimo lo ammontare di quelle smerciate, e riceveranno in compenso tante marche reimpresse per un valore corrispondente.

Art. 7. Le marche ritirate dagli Uffizi delegati a sensi de'precedenti art. 4 e 5 verranno da'Contabili demaniali trasmesse con sollecitudine ai rispettivi Uffizi del Bollo ordinario, o Magazzini succursali, accompagnate da duplice inventario. — I Magazzini succursali suddetti, accertata la quantità di tali marche e descrittele in duplice e complessivo inventario insieme a quelle dalla stessa specie che costituiscono il fondo del loro Magazzino, ne faranno invio ai rispettivi Uffizi del Bollo ordinario ne'primi venti giorni del mese d'agosto p. v.

Art. 8. Gli Uffizi del Bollo ordinario di Milano, Firenze e Napoli, trasmetteranno a loro volta all'Uffizio del Bollo ordinario di Torino prima che finisca il mese di agosto p. v. tutte le marche di cui si tratta.

Art. 9. Tanto i Magazzini succursali, quanto gli Uffizi del Bollo ordinario, dopo avere eseguito le occorrenti ricognizioni, rilasceranno sul doppio di ciascun inventario la ricevuta delle marche loro trasmesse, e questa servirà di scarico all'Uffizio mittente.

Art. 10. Questo Ministero si riserva di designare in apposita Tabella da inserirsi nella presente Circolare gli Uffizi incaricati della vidimazione de'passaporti, ai quali occorrerà fare la distribuzione delle relative marche.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 20 luglio 1866.

Circolare (N. 1) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Regole a seguirsi per l'amministrazione della giustizia nelle Provincie Venete.

Liberate appena dalla occupazione straniera alcune delle Provincie Italiane soggette finora alla dominazione austriaca, ho posto ogni studio affinchè, non ostante le preoccupazioni della guerra guerreggiata sul loro territorio, non rimanesse, per quanto era possibile, interrotto il lavoro dei Tribunali, e non fosse turbata quella parte di amministrazione della giustizia che interessa l'ordine e la sicurezza pubblica, e la tutela delle persone e delle proprietà. Egli è perciò che pubblicato il R. Decreto 18 luglio, n° 3064, col quale si provvede temporaneamente al governo ed all'amministrazione delle Provincie liberate, io mi affrettai a sottoporre alla sanzione Sovrana i Decreti in data di ieri inseriti coi n. 3065, 3066, 3067, nella Raccolta degli Atti del Governo, e pubblicati oggi sulla Gazzetta ufficiale, i quali, in relazione ai principii del Decreto organico stabiliti, determinano i provvedimenti più urgenti ed indispensabili, perchè non venga arrestato il corso ordinario della giustizia.

Il primo dei suddetti Decreti stabilisce la formola, colla quale le Leggi, i Decreti e le provvidenze tutte delle Autorità pubbliche debbono essere emanate; e rende comuni alle Provincie Venete i modi, onde nel Regno sono pubblicate le Leggi, ed i termini fissati per la loro osservanza.

Non deve sfuggire però all'attenzione delle SS. VV. la disposizione dell'art. 6, diretta a stabilire il modo ed il tempo nel quale il Decreto stesso dovrà avere la sua efficacia. Evidentemente le norme ordinarie vigenti nel Regno non avrebbero potuto valore di fronte al fatto della liberazione successiva dei territorii suddetti, e non sarebbero state convenienti in un paese nel quale le leggi e le consuetudini volevano finora la pubblicazione effettiva. Ravvisavasi inoltre opportuno che questo grand'atto, che segna la cessazione del Governo straniero e proclama la Sovranità Nazionale, ricevesse la maggiore pubblicità; ad è a questo scopo che io faccio vive premure ai signori Commissari del Re perchè vogliano assicurarsi che la prescritta pubblicazione di fatto avvenga in ciascun Comune secondo le norme ora vigenti.

Però, se dalla pubblicazione di questo Decreto cessa la necessità legale della affissione delle Leggi e dei Decreti, è opportuno di continuare per alcun tempo, come

si pratica in altre Provincie del Regno, a renderne, per quanto è possibile, estesa la cognizione con quei mezzi che vennero indicati dalle particolari istruzioni già emanate, ed alle quali prego i signori Commissari del Re di uniformarsi.

Il secondo Decreto, portante il nº 3066, è più specialmente diretto a regolare l'amministrazione della giustizia. Le Autorità giudiziarie attuali continuano il loro ufficio secondo le leggi mantenute in osservanza, ed entro i confini della loro giurisdizione, eccettuato il Tribunale di Rovigo al quale vengono temporaneamente aggregati i distretti Mantovani sulla destra del Po, finchè non possano essere restituiti al loro centro naturale. — Ved. alle pag. 1207 e 1211-12-13.

Questa disposizione tuttavia non avrebbe potuto andare disgiunta da un provvedimento indispensabile pei Funzionari che sono addetti alle Autorità giudiziarie medesime. Egli è perciò che col Decreto nº 3067, proposto in nome del Ministero dal Presidente del Consiglio, e che si estende ai Funzionari ed agli Impiegati della Magistratura come a quelli di ogni altra pubblica Amministrazione, si conserva ai Tribunali il Personale necessario alla spedizione degli affari più urgenti. Questa misura del resto, la quale non poteva essere che temporanea, e che è diretta a lasciar agio al Governo di prendere deliberazioni definitive quando avrà all'uopo raccolte le necessarie notizie, non doveva ritardare la rimozione di coloro che avessero seguito l'esercito nemico, o in altro modo si fossero allontanati dai loro posti all'avvicinarsi delle armi nazionali, nè privare il Governo della facoltà di rimuovere coloro dei quali constasse che si fossero resi indegni della loro posizione.

La impossibilità di ordinare in questi primi momenti i giudizi di appello e di terza istanza, specialmente avuto riguardo allo stato attuale di guerra ed all'estensione del territorio liberato, resero indispensabile la sospensione momentanea dei termini giuridici negl affari civili e commerciali pendenti davanti ai Tribunali ed alle Preture; ma, appena le circostanze il permetteranno, io non tarderò a provvedere perchè tale sospensione abbia a cessare, e questo genere di affari riprenda anch'esso l'ordinario suo corso.

Ho reputato egualmente necessaria la sospensione dei termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie, colle stesse norme seguite per la Lombardia nel 1859; ma ho dovuto riservare ad ulteriori disposizioni, ove ne sia mestieri, secondo le condizioni locali, quella breve sospensione di termini pel pagamento degli effetti commerciali che in analoghi casi si usò sempre di concedere.

Tali furono le disposizioni che mi è parso bastassero per ora allo scopo che mi era prefisso. Che se qualche difficoltà si presentasse, io spero che le Autorità giudiziarie e gli stessi Commissari del Re porranno ogni cura a superarle, come sarà mio studio di far sì che le inevitabili perturbazioni derivanti dallo stato di guerra, in cui si trova ancora una parte delle Provincie Venete, riescano, per quanto è possibile, meno gravi agli interessi supremi della giustizia ed a quelli dei privati.

Il Ministro BORGATTI.

Firenze, 21 luglio 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Quadri sommari semestrali prescritti dall'art. 149 del Regolamento giudiziario.

I moltiplici e svariati lavori, cui, massime per l'attuarsi della nuova legislazione, dovette questo Ministero attendere in principio dell'anno, non gli permisero ancora di condurre a termine le tabelle della Statistica generale, che, in relazione ai nuovi ordinamenti, dovranno essere compilate. Ma egli ha disposto che le medesime siano prontamente eseguite in un coi modelli dei registri di Cancelleria da cui debbono essere desunte, in guisa che col primo del prossimo gennaio possa questa parte del servizio giudiziario essere uniformemente e regolarmente attuata in tutte le Cancellerie del Regno. Poichè, avendo la Statistica giudiziaria acquistata indubbiamente una maggiore importanza in forza della unificazione legislativa, la quale ha creato una eguale condizione di cose in tutte le Provincie del Regno, è intendimento del sottoscritto il portare anche su di essa la sua particolare attenzione, affinchè possano trarsi dalla medesima tutti gli ammaestramenti che le sono proprii. — Ved. alle pag. 353 e 481.

Intanto però la mancanza delle tabelle della Statistica generale rende impossibile la compilazione dei Quadri statistici semestrali prescritti dall'art. 149 del Regolamento giudiziario, i quali debbono essere in perfetta relazione colle medesime, e presentare il sunto delle loro risultanze. Questa circostanza il sottoscritto crede di dover portare a conoscenza dei signori Primi Presidenti e dei signori Procuratori

generali, affinchè sia loro manifesto il motivo per cui non furono da questo Ministero ad essi trasmessi prima d'ora i modelli dei Quadri semestrali per le Cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Corti.

Pel Ministro, Cesarini.

Firenze, 25 luglio 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Il Conciliatore supplente e viciniore debb'essere adito nel luogo di sua residenza.

L'art. 31 della Legge organica giudiziaria 6 dicembre 1865, N° 2626, dispone « che « in mancanza o impedimento del Conciliatore supplisce temporaneamente il Con- « ciliatore viciniore non impedito dello stesso Mandamento (e in suo difetto il Pre- « tore) ». — Ved. alle pag. 353, 377 e 481.

Si è fatto il quesito a questo Ministero: se nel caso previsto dal suddetto articolo il Conciliatore viciniore debba recarsi nel Comune dell'altro Conciliatore di cui è chiamato a fare le veci, e se per ciò gli competa indennità di trasferta, o se debbano invece gli abitanti di quel Comune portarsi nel luogo di residenza del Conciliatore supplente.

Il Ministero considerò che la Legge non avendo prescritto al Conciliatore viciniore l'obbligo di trasferirsi nel Comune dove manca o trovasi impedito l'altro Conciliatore, ed avendo all'art. 266 taciuto sulle indennità per tali supplenze, era a ritenersi che intendimento del legislatore fosse stato quello di volere che il Conciliatore dovesse essere sempre adito nel luogo di sua residenza.

Ed a confermare questo concetto concorrono altresì due principali riflessi.

Una ragione prima di tutto di alta convenienza che si rilega al successo della istituzione. Ed in vero le funzioni del Conciliatore sono gratuite e puramente onorifiche. Ora si comprende facilmente che un abitante del Comune possa, senza pregiudizio dei suoi interessi, accettare l'incarico di rendere giustizia nel luogo stesso dove dimora poichè, non dovendosi per ciò allontanare dalla sua ordinaria abitazione, tale ufficio non gli reca generalmente un grave incomodo e non lo distoglie dalle ordinarie sue occupazioni domestiche. Ma quando invece egli dovesse allontanarsene, il disturbo che potrebbe derivarne alle sue abitudini e il danno che potrebbe temere nella gestione dei suoi affari diverrebbero altrettante cagioni per le quali l'ufficio di Conciliatore sarebbe d'ordinario rifiutato e rimarrebbe così compromessa l'efficacia ed anco la esistenza stessa dell'istituzione.

Un'altra considerazione eziandio ricorre ad avvalorare l'espresso concetto e si fonda sopra un argomento d'analogia. La Legge chiama in difetto del Conciliatore viciniore il Pretore del Mandamento a supplire il Conciliatore mancante o impedito; ora è evidente che il Pretore non deve trasferirsi nel Comune in cui manca od è impedito il Conciliatore per amministrare in sua vece la giustizia, ma devono le parti medesime recarsi nel capoluogo della Pretura. La parità di ragione porta all'identica conclusione per il Conciliatore supplente.

Per queste considerazioni il Guardasigilli ritiene che il Conciliatore sia libero, se così vuole, di recarsi nel Comune in cui manca od è impedito il suo collega per supplirlo, senza che perciò gli competa mai indennità di trasferta: ma che se egli non intende di muoversi dal proprio Comune, le parti debbano adirlo nel luogo della sua residenza.

I signori Procuratori Generali vorranno di ciò restare intesi e darne partecipazione ai dipendenti Regi Procuratori per norma e per le ulteriori comunicazioni da farsi.

Pel Ministro, Cesarini.

Firenze, 25 luglio 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Formazione dei ruoli dei terreni e dei fabbricati pel 1866; e reparto delle sovrimposte provinciali e comunali fra le tre imposte dirette.

Il sottoscritto comunica ai signori Direttori delle Tasse e del Demanio, ed agli Agenti delle Tasse un Reale Decreto del 30 giugno scorso, n° 3034, col quale furono date le ultime disposizioni relative alla formazione dei ruoli definitivi delle imposte fondiarie del 1866, ed al reparto delle sovraimposte comunali e provinciali fra le tre imposte dirette. — Ved. alle pag. 1204 e 1309.

Nella relazione, colla quale fu presentato alla approvazione sovrana quel Decreto, e che si comunica insieme al Decreto stesso, sono indicate le ragioni e le circostanze per le quali è stato necessario apportare notevoli variazioni a quanto era già stato disposto sullo stesso argomento dal R. Decreto del 4 marzo 1866, nº 2845, che fu comunicato con Circolare dello stesso giorno. — Ved. pag. 399, 526, 529 e 699.

La prima disposizione del Decreto 30 giugno è questa, che il decimo di guerra sull'imposta dei terreni e dei fabbricati non debba essere nel 1866 applicato che per metà. Ciò avviene perchè, in virtù dell'art. 14 del Decreto 28 giugno 1866, nº 3023, deve andare in vigore dal 1º luglio corrente una tassa straordinaria sulla entrata fondiaria; ed all'incontro dallo stesso giorno debbe cessare il decimo di guerra sulle ordinarie imposte fondiarie. Quindi è, che formandosi sui ruoli il carico annuale il decimo di guerra viene ridotto alla sola metà, perchè applicabile al solo primo semestre dell'anno.

Epperciò per l'imposta sui fabbricati, l'aliquota dell'imposta in principale col relativo decimo di guerra, indicata al nº 1 del frontespizio del ruolo in L. 13. 75, dovrà essere scemata a L. 13. 125.

Nel Decreto stesso è pure stabilito il modo di ripartire, tra la imposta di ricchezza mobile, quella sui terreni, e quella sui fabbricati del 1866, le sovratasse provinciali e comunali; diverso da quello che era stato stabilito col Decreto del 4 marzo di quest'anno.

Giova appena avvertire che se le Direzioni avessero già ricevuto la Tabella Q remmentata al nº 7 della Circolare a stampa del 20 aprile 1866, nº 29, col decimo di guerra calcolato nella sua interezza, devono far modificare le cifre resultanti dalla colonna 7ª della Tabella stessa in relazione a quanto precede.

Il sottoscritto non istima necessario aggiungere altre spiegazioni intorno alle disposizioni del Decreto, perchè crede non possa sorgere dubbiezza sulla loro applicazione.

Fa d'uopo però che i signori Direttori si occupino con molta accuratezza ed attenzione dei compensi che convenga operare nei ruoli del 1866, in conseguenza delle norme seguite pel reparto delle sovraimposte sui ruoli del 1865.

Col nº 13 della Circolare del 22 marzo 1866, nº 22, fu fatto osservare, che le Provincie ed i Comuni conservarono fino al Iº luglio 1865 facoltà di stabilire in quella somma che avessero creduto meglio, la sovratassa all'imposta di ricchezza mobile: perocchè soltanto dal 1º luglio andò in vigore la legge sull'amministrazione provinciale e comunale, la quale prescrisse che la sovrimposta debba cadere sulle imposte dirette in giusta proporzione del loro ammontare.

Fu detto in quella che si potevano presentare tre casi, vale a dire; 1º di Provincie o Comuni che avessero votato una somma determinata e speciale da sovraimporsi all'imposta di ricchezza mobile; 2º di altri che avessero dichiarato di volere esentare dalla sovraimposta la imposta di ricchezza mobile; e 3º, infine, di altri che avessero stabilito dovere la sovratassa gravare in uguale proporzione le imposte dirette.

E quindi si prescriveva ai Direttori dovessero osservare quanto dalle Amministrazioni interessate fosse stabilito, di guisa che soltanto nel terzo caso dovesse farsi il reparto proporzionale fra le varie imposte.

Ora, siccome i ruoli della fondiaria pel 1865, nel tempo in cui fu fatta la citata circolare, erano già formati e riscossi in tutto od in parte; e siccome in essi le sovratasse locali dovettero comprendersi senza che siasi potuto tener conto della imposta di ricchezza mobile, i cui ruoli non erano formati, ne deriva che quante volte per un Comune od una Provincia si verifichi il terzo caso sovra accennato, difficilmente le sovratasse alla fondiaria nei ruoli del 1865 corrisponderanno alle cifre emergenti dal reparto, cui i Direttori hanno dovuto procedere in esecuzione del nº 13 della citata Circolare.

Per le differenze in più od in meno, fa d'uopo eseguire i compensi, aumentando o diminuendo la tangente delle sovratasse da comprendersi nei ruoli dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, sulla base del risultato delle operazioni di cui è cenno nel Decreto Reale che si comunica.

Ma siccome pel 1865 la imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati era compresa in unico ruolo per la maggior parte delle Provincie, così per fare i compensi nei ruoli del 1866 è d'uopo che i signori Direttori dividano tra l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati le sovratasse locali del 1865, al quale uopo servirà loro di base lo stato di stralcio degli estimi.

Le Direzioni non tarderanno a ricevere i nuovi contingenti dell'imposta sui terreni del 1866 colle differenze in più od in meno che si pagarono nel secondo semestre 1864 e nel 1865; epperciò al ricevimento della presente e delle cifre dei detti

contingenti dovranno subito por mano alle operazioni lora spettanti, affinchè per parte degli Agenti delle Tasse si possa immantinente completare la formazione dei ruoli dei terreni e dei fabbricati del 1866. — Ved. alla pag. 793.

Pel riparto delle sovrimposte del 1866 delle Provincie di Piemonte e Liguria, sono in corso speciali provvedimenti che non tarderanno a pervenire alle Direzioni.

Il sottoscritto raccomanda ai signori Direttori ed agli Agenti delle Tasse di usare la massima accuratezza nelle importanti operazioni cui devono procedere.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 26 *luglio* 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Reparto delle sovrimposte provinciali e comunali del 1866 nelle Provincie Subalpine.

Giusta la riserva espressa nella Circolare a stampa del 25 corrente mese, N. 14929, il sottoscritto comunica ai signori Direttori delle Tasse e del Demanio, ed agli Agenti delle Tasse, un R. Decreto di ieri, col quale è stabilito che per eseguire il reparto provvisorio delle sovraimposte provinciali e comunali del 1866 nelle Provincie Subalpine, ordinato col Reale Decreto comunicato colla detta Circolare, debbano pigliarsi per base i contingenti della imposta sui terreni come risultarono pel 1865, mentre quelli del 1866 non potranno essere formati se non più tardi.

Dai contingenti dell'imposta sui terreni del 1865 devono essere eliminati i centesimi addizionali per spese provinciali, che nel 1866 hanno cessato; nei contingenti stessi il decimo di guerra deve essere ridotto alla metà per effetto della Legge 28 giugno 1866, e secondo fu dichiarato nella Circolare citata. — V. pag. 399 e 1367.

In tal modo eseguito il reparto, ed avuta la tangente delle sovraimposte comunali e provinciali per ciascuna delle tre imposte dirette, giova osservare che i compensi pel 1865, di cui si è discorso nella citata Circolare del 25 corrente, non possono aver luogo che per l'imposta sui fabbricati; imperocchè nei ruoli dei terreni del 1865, che sono in corso di formazione, i Direttori, uniformandosi al prescritto dal N. 18 della Circolare del 22 marzo u. s., N. 22, sono in grado di comprendere la giusta tangente di sovratasse locali, cui la imposta prediale debbe sopportare.

I signori Direttori e gli Agenti delle Tasse useranno nelle operazioni cui devono procedere la massima attenzione, ad evitare che si abbiano a lamentare irregolarità.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 27 *luglio* 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alle Camere di Commercio ed Arti.

Certificato d'origine richiesto per le merci italiane che transitano i paesi guerreggianti colla Prussia, onde fruire delle agevolezze stabilite dal Trattato di commercio collo Zollverein.

Dopochè gli Stati minori della Germania nell'attale conflitto si divisero in due campi, il Governo Prussiano dovette preoccuparsi de'nuovi rapporti creati fra la Prussia, gli Stati dello Zollverein e le Potenze che coll'associazione doganale tedesca conchiusero accordi commerciali, e cercò di allontanare, per quanto fosse possibile, le funeste influenze della guerra sulle relazioni di traffico.

Il Governo di Prussia ha quindi dichiarato che, mentre non può più garantire il mantenimento dei Trattati con quegli Stati che parteggiano per l'Austria, e che considera come estranei all'associazione doganale, assicura però la più scrupolosa osservanza degli accordi per parte propria e de'suoi alleati, e si mostra disposto a non impedire il transito delle merci provenienti dall'Italia e destinate ai paesi nemici (escluso il contrabbando di guerra), e ad accordare il libero passaggio delle merci provenienti dai paesi medesimi e a noi dirette.

Ma, essendo sospesa la libera pratica commerciale tra gli Stati belligeranti, ne deriva la necessità che le merci italiane spedite in Prussia, transitando per i paesi guerreggianti con essa, siano munite del certificato d'origine per fruire delle agevolezze concedute dal Trattato, e però io debbo pregare le Camere di Commercio e d'Arti a volere di ciò prevenire tutti gli interessati de'loro distretti con acconcie

pubblicazioni, affinchè le buone disposizioni del Governo Prussiano producano il frutto desiderato.

Pel Ministro, Ottana.

Firenze, 28 luglio 1866.

Circolare (N° 224, Div. 1ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Istruzioni intorno a nuovi dazi doganali d'entrata e d'uscita.

Nell'accompagnare a cotesta Direzione il Luogotenenziale Decreto 14 corrente, con cui, a cominciare dal giorno 10 agosto p. v., vengono aumentati alcuni dazi per la importazione, e ne sono fissati altri per la esportazione, si diramano per norma degli Agenti doganali le seguenti istruzioni. — Vedi alla pag. 1261.

Prima d'ogni altra cosa chiamasi l'avvertenza degli Uffizi esecutivi sulla disposizione, per cui dal 10 p. v. agosto in avanti il montare dei diritti d'importazione dovrà essere riscosso in ispecie metalliche. In ispecie metalliche dovranno pure essere esatti i diritti accessorii che comprendonsi nella stessa bolletta a pagamento d'entrata, vale a dire il diritto di spedizione, il decimo di guerra e l'importo dei tubi o lamine qualora trattisi di tessuti soggetti a contrassegno doganale.

A cominciare dal suddetto giorno non si farà più luogo all'applicazione dei preesistenti dazi ed esenzioni sì all'entrata che all'uscita. Vi sarà eccezione per quelle merci sia provenienti direttamente dall'estero, che estratte dai depositi o destinate all'esportazione, le quali prima del giorno 10 di agosto siano state non soltanto dichiarate, ma altresì presentate alla Dogana.

Fissandosi un dazio sui grani, granaglie, marzaschi e farine, si è conservato il diritto di bilancia riducendolo però a soli cent. 25 il quintale, ed estendendolo anche alla avena, la quale fin qui ne era andata esente.

Restano quindi invariate le disposizioni tutte tanto della Legge e Regolamento per l'esazione del diritto di bilancia, quanto le istruzioni direttamente colla Circolare n° 143, 1° dicembre 1864. — Potranno anzi estendersi anche alle operazioni di sdoganamento le facilitazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Circolare summenzionata.

Le esazioni dei diritti di bilancia nei Porti e Città franche seguiranno a farsi colla bolletta Mod. n° 49, qualora sia unicamente pagata la suddetta tassa. Se contemporaneamente avvenisse il pagamento del dazio e della tassa di bilancia, questa verrà conteggiata e notata nelle bolletta a pagamento d'entrata successivamente ai diritti accessori. Il diritto di bilancia nel sommario del libro bollettario dovrà figurare in apposita finca separata. Siccome poi tali derrate pagano il diritto di bilancia, qualunque ne sia il luogo d'arrivo, così quando vengono trasportate dalle Città o Porti franchi nel territorio doganale devono andarne esenti.

Due casi ponno verificarsi nella loro spedizione al territorio doganale dai Porti o Città franche. Esse vengono spedite o avendo pagato il solo diritto di bilancia, o scontando ancora nel momento di uscire dalla Città franca il pagamento del dazio d'entrata. Nel primo caso dovranno essere scortate con lascia-passare per merci estere, nel quale si noterà il fatto pagamento del diritto di balancia. Tal lascia-passare dovrà presentarsi colla merce al luogo di destinazione, e all'atto del daziato la Dogana lo ritirerà e contrapporrà alla matrice, citandolo contemporaneamente nella bolletta a pagamento di entrata. Nel secondo caso saranno scortate al destino con lascia-passare per merci nazionali. La Dogana d'arrivo ritirerà il lascia-passare.

Per le importazioni ed esportazioni temporanee della granaglie e grani per la macinatura, restano ferme le disposizioni, che dopo l'attuazione del diritto di bilancia furono date alle diverse Direzioni presso le quali poteva verificarsi il caso di tali temporanee importazioni ed esportazioni. È ovvio che nella cauzione oltre al diritto suddetto, dovrà tenersi calcolo del dazio, e delle disposizioni ulteriori stabilite dal Regolamento in caso di contrabbando.

Speciali separate istruzioni verranno date circa le cautele e discipline da attivarsi per le temporarie importazioni ed esportazioni del bestiame pel pascolo, lavoro, o per svernare. Intanto le Direzioni, che nel loro Compartimento credessero di accordarne il permesso, dovranno riferirne al Ministero, indicando i luoghi precisi e le ragioni per cui ritengono tale permesso necessario.

Riguardo ai filati di cotone crudo semplice osserveranno gli Uffici doganali come siano stabilite tre distinzioni, in ragione della lungezza dei fili per ogni mezzo chilogramma. — V. Celerif. 1865, pag. 124.

Pel filo che non ecceda i 20[m. metri di lungezza per ogni 1[2 chilogramma, dovrà pagarsi L. 15 ogni cento chilogrammi, compresi i diritti accessori.

Per quello che supera i 20[m. metri per ogni 1[2 chilogramma fino ai 30[m. inclusivamente sarà dovuto il dazio di lire 20 ogni cento chilogrammi come sopra.

E finalmente il filo di lunghezza maggiore ai 30[m. metri ogni 1[2 chilogramma sarà da soggettarsi al diritto di L. 25 ogni cento chilogrammi.

Lo sdaziamento dei filati suddetti non sarà permesso che presso le Dogane di primo ordine.

Nel procedere alla verificazione gl'Impiegati porranno tutta la loro cura onde accertarsi che ogni collo o pacco non contenga che filati d'una stessa specie e classe.

Per la classificazione dei filati giusta la nuova tariffazione varranno le seguenti norme.

È anzi tutto a notare, che quanto più fine è la qualità del filo, tanto maggiore è il numero dei metri che ne occorrono per formare un determinato peso.

Partendo da questa base, il commercio ha adottato di designare i fili di cotone con un numero. Questo numero rappresenta i metri di filo necessari per formare, nei paesi dove è in vigore il sistema decimale, il mezzo chilogramma, in Inghilterra la libbra inglese, che equivale a grammi 453 e decigrammi cinque.

Così nel sistema metrico il cotone filato, marcato col n° 1, corrisponde a 1000 metri per ogni mezzo chilogramma: il n° 10 rappresenta 10,000 metri ogni mezzo chilogramma, e vadasi dicendo.

Trattandosi adunque di filati di cotone provenienti da paesi, nei quali sia in vigore il sistema metrico, sarà facile il desumere dal numero di marca, la sua finezza, e per conseguenza la classe a cui per la nuova tariffazione dovrà appartenere.

Il cotone cioè marcato col n° 1 al n° 20 inclusive, entra nella prima classe tassata a L. 15.

Quello marcato col n° 21 sino al 30 inclusive, fa parte della seconda classe a L. 20.

E da ultimo il cotone segnato col n° 31 e superiormente, appartiene alla classe che è tassata a L. 25 ogni 100 chilogrammi.

Nel sistema inglese il n° 1 misura 768 metri e 10 cent., il n° 10 rappresenta 7681 metri, per ogni libbra inglese.

Il rapporto della libbra inglese col mezzo chilogramma sta a un dipresso nelle proporzioni di 90 a 100.

Il numero 10 inglese corrisponde, come si è detto, à 7681 metri. Aggiungendo a questa cifra il decimo, cioè 768 e un decimetro, si ha un totale di 8449 metri e un decimetro per ogni mezzo chilogramma: il n° 10 del sistema inglese corrisponde quindi al n° 8 del sistema metrico, per la ragione che un filato, il quale misurasse 8449 metri, sarebbe nel sistema metrico designato col n° 8.

Il metodo di aggiungere un decimo non è però il più esatto.

Il numero 1 inglese corrisponde precisamente a metri 840, 85. Per conoscere dunque la lunghezza del filo inglese fa d'uopo moltiplicare il numero di marca per 840, 85.

ESEMPIO

Numero 40 inglese, moltiplicato pel numero stabile 840, 85, produce la somma di 33,633, cioè il n° 33, sistema metrico.

Secondo il metodo suddetto dell'addizione del decimo, il risultato sarebbe invece di 33, 7. La differenza però tra i due modi di ragguaglio è così tenue che gl'Impiegati potranno a piacimento attenersi all'uno od all'altro.

Il segnente quadro di ragguagli servirà del resto ad agevolare le riduzioni del sistema inglese, a quello metrico:

Il n° 20	inglese,	corrisponde	al n° 16	metrico,	cioè 16[m.	metri	per ogni	1[2 chilog.ª
» 30	—	—	» 25	—	25[m.		—	—
» 40	—	—	» 33	—	33[m.		—	—
» 50	—	—	» 42	--	42[m.		—	—
» 60	—	—	» 50	—	50[m.		—	—

In seguito a questa nuova classificazione, dovranno gl'Impiegati richiedere dal commercio le indicazioni necessarie in occasione delle dichiarazioni, riscontrandole poi coi modi suindicati.

Riguardo al modo di classificare secondo il nuovo adottato sistema, i tessuti crudi ed imbianchiti di cotone, si avverte che il numero dei fili nei 5 millimitri quadrati si computa col mezzo del contafili, sommando insieme quelli della catena con quelli della trama. Non si terrà conto dei fili che non restino per intero compresi nello spazio dei 5 millimetri.

Per fissare poi il peso in relazione alla misura non occorrerà per la verifica svolger tutte le pezze per misurarle una per una. A questo metodo dovrassi solo ricorrere quando si tratti di fondati sospetti di frode, o di tessuti di un genere nuovo e mai presentati in commercio. Gli Impiegati faranno mettere a parte tutte le pezze tra loro uguali, e sceltane una la apriranno, e siccome le piegature sono tutte di eguale ampiezza, moltiplicata la misura di una piega pel numero totale delle pieghe avranno la lunghezza dell'intiera pezza. Ottenutosi tale estremo si moltiplicherà l'altezza della pezza per la sua lunghezza, dal quale calcolo si avrà la somma dei metri quadrati. Verificato poscia il peso, sarà facile stabilire con un calcolo proporzionale, quale sia il peso di 100 metri quadrati, per conoscere il dazio da applicarsi.

Nelle dichiarazioni per isdoganamento dovranno i tessuti essere indicati a seconda della loro qualità colle voci portate dalla nuova tariffa.

La equiparazione ai tessuti degli scialli, fazzoletti, cravatte ed altri oggetti di lana che vendonsi a capo e che sono del valore di L. 50, o meno, dovrà ritenersi operativa anche per gli effetti dei trattati commerciali.

Essendo stato fissato un dazio di uscita pei marmi greggi, e potendo incontrarsi spesse volte impossibilità di sottoporre al peso grossi massi, potrà allora farsi uso della misura, ritenuto per base che un metro cubo corrisponde in media al peso di chil. 2700.

Chiamasi l'attenzione degli Impiegati sulla annotazione posta in calce alla tariffa dei ferri con cui vengono ristretti e specificati i casi delle esenzioni di cui godevano i costruttori di navi a senso delle disposizioni preliminari alla tariffa generale.

Per quanto ha tratto ai premii concessi ai costruttori medesimi, saranno a suo tempo diramate opportune istruzioni.

E eziandio da por mente, che restano estese ai nuovi dazi di uscita le esenzioni accordate dalle disposizioni preliminari alla tariffa cogli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24, non che la disposizione della Circolare 1° gennaio 1864, n° 72, per cui non devono riscuotersi importi daziari che non raggiungano 5 centesimi, nè far luogo a procedimenti contravvenzionali quando il minimo della multa non arriva a 10 centesimi.

Non occorre aggiungere che si dovrà prendere norma dai nuovi dazi per iscortare le spedizioni in cabottaggio col lascia-passare o colla bolletta a cauzione giusta l'art. 50 del Regolamento, e 69 e 73 delle Istruzioni doganali.

L'attivazione dei nuovi dazi importa necessariamente innovazione nei quadri delle maggiori importazioni ed esportazioni. Dovranno in essi, cominciando dal quadro del 1° novimestre 1866, notarvi separatamente, dissociandoli dalle denominazioni collettive nelle quali si trovarono fin qui conglobati tutti quegli articoli che già esenti da dazio ne sono ora stati colpiti. Quantunque poi nella nuova Legge siano stati imposti da egual dazio i grani, le granaglie, i marzaschi e l'avena, dovranno nullameno nei quadri figurare distinti come attualmente, aggiungendo in altra sede l'avena, indicando col dazio anche la tassa di bilancia. Così pure per le sete crude si riporterà nel quadro della esportazione la stessa distinzione che ora si usa in quello d'importazione. Per gli avanzi di seta nel quadro di esportazione dovrassi sopprimere la voce di seta, moresche (avanzi di) per sostituirvi la indicazione di *Cascami* come è portata dalla nuova tariffa.

Finchè non siano esaurite le scorte delle tabelle in uso pei quadri suddetti, i nuovi articoli saranno aggiunti a mano.

Le Direzioni, Ispezioni e Dogane sono incaricate nella parte che le riguarda dell'esecuzione della presente.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 28 *luglio* 1866.

Circolare (N. 225, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Istruzioni per l'importazione ed esportazione temporaria del bestiame per pascolo e lavoro.

Conseguentemente alla disposizione per la quale, giusta il Luogotenenziale Decreto 14 giugno 1866, sono permesse le temporarie esportazioni ed importazioni del bestiame pel lavoro, o pel pascolo, si diramano le seguenti istruzioni:

1. È riservato al Ministero l'accordare tale permesso, e perciò le Direzioni compartimentali dovranno, con ragionati rapporti, fargli pervenire le dimande che venissero loro porte, ed il Ministero deciderà come e per qual tempo possa delegare alla Direzione la facoltà di accordarlo. — Ved. alla pag. 1261.

2. Accordata la temporaria importazione ed esportazione, ne segue che anche i prodotti del bestiame, condotto al pascolo od al lavoro, in quantità debitamente proporzionata, possono essere introdotti od esportati esenti da dazio. — Una apposita tabella, in calce alla presente, indica le qualità e quantità che devonsi ritenere proporzionate per ammetterli alla esenzione daziaria.

3. Tanto la importazione quanto l'esportazione temporanea del bestiame per lo scopo suindicato sarà permessa presso qualunque Dogana di confine.

4. A questa dovrà essere presentato il bestiame, e gli Impiegati rilascieranno una bolletta a cauzione colle garanzie volute pel dazio d'entrata o di uscita e per le multe che possono incorrersi. — In tale bolletta dovrà indicarsi il nome del conducente, il luogo da cui parte ed è diretto il bestiame, e, previa esatta verifica, si descriverà il numero dei capi di bestie, la loro specie, il sesso, se ve ne siano delle pregnanti, il loro numero, e tutto quanto può servire a constatarne la identità, e finalmente il tempo pel quale deve durare il pascolo od il lavoro, fissando quindi la validatura alla bolletta a cauzione pel tempo anzidetto, più quello che ragionevolmente riscontrasi necessario per condurre il bestiame dalla Dogana al luogo del pascolo o del lavoro, e viceversa. — Pel bestiame ovino in temporaria esportazione dovrà specialmente notarsi nella bolletta a cauzione se sia o no intonso, assicurando il dazio d'uscita e le multe, pel caso che, uscito intonso, rientrasse tosato senza contemporanea presentazione della lana.

5. Spirando la valitura della bolletta dovrà il bestiame rientrare e nuovamente uscire dallo Stato per quella stessa Dogana da cui fu rilasciata la bolletta a cauzione. — Sarà però permesso che, entro i termini della valitura suddetta, possa farsi rientrare e uscire il bestiame a più riprese. In tal caso dovrà ogni volta presentarsi la bolletta a cauzione, a tergo della quale il Capo della Dogana farà le opportune annotazioni fino al suo totale esaurimento.

6. Al ripresentarsi del bestiame dovrà il Capo della Dogana procedere ad un esatto confronto tra il bestiame ripresentato e quello descritto nella bolletta, e, riscontrando variazioni in qualità o quantità, procedere alla esazione del dazio. — Se queste variazioni sono in qualità, il dazio sarà dovuto tanto per le bestie non presentate, quanto per quelle sostituite alle prime, esigendo, se trattasi di importazione, il dazio d'entrata per le non presentate e quello d'uscita per le sostituite, e viceversa se trattasi di esportazione temporaria. Se le differenze poi sono in quantità, sarà da esigersi il dazio d'entrata o d'uscita a seconda che il bestiame sia in deficienza od in eccedenza. Si asterrà però da tale esenzione quando il conducente comprovi, con formali attestati delle Autorità locali, dipendere la deficienza da mortalità avvenute nel luogo d'onde l'Autorità emise il certificato.

7. Venendo presentato il bestiame agli Uffici doganali dopo scaduto il termine assegnato nella bolletta a cauzione, e quando a tale ritardo non sia derivato da avvenimenti fortuiti comprovati con attestato delle stesse Autorità sopraccennate, dovranno senz'altro gli Uffici procedere alla esazione del relativo dazio.

8. Anche per la esportazione temporaria del bestiame per le fiere e mercati, permessa dall'art. 65 delle Istruzioni doganali, dovranno le Dogane attenersi alle direttive di sopra spiegate.

9. Qualora poi trattisi del passaggio giornaliero della linea di confine del bestiame, sia per pascolo sia per lavoro, nei fondi intersecati o posti al di qua ed al di là della linea stessa, pei prodotti dei quali è accordata dai trattati e dall'art. 4 delle Istruzioni doganali la franchigia daziaria, non occorrerà speciale permesso, ma dovranno gli Agenti doganali, esercitare una frequente e salutaria vigilanza onde prevenire gli abusi.

10. Dovrà infine esser cura degli Impiegati doganali di ben avvertire, specialmente i pastori, di conservare le bollette a cauzione per ripresentarle a suo tempo, facendo loro conoscere i gravi danni ne'quali altrimenti essi incorrerebbero.

Le Direzioni compartimentali dirameranno agli Uffici le presenti istruzioni pel puntuale loro eseguimento.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

PROSPETTO *delle qualità e quantità dei prodotti pastorizi da ritenersi esenti da dazio all'entrata o all'uscita del ritorno dal pascolo, del sottonotato bestiame.*

QUALITÁ dei PRODOTTI PASTORIZI	QUANTITÀ IN PESO METRICO PER OGNI GIORNO E PER OGNI									*Osservazioni*
	Vacca			Capra			Pecora			
	Etto	Deca	Gramma	Etto	Deca	Gramma	Etto	Deca	Gramma	
Formaggio senza distinzione.....	2	9	»	»	5	8	»	2	9	Il latte delle pecore si ritiene venga ordinariamente unito a quello delle vacche, e che serva ad alimentare i parti. Qualora però venisse introdotto del latte, sarà ammessa la sola quantità ricavabile in un giorno nella misura di 4 kilog. e 2 ettog. per le vacche, e di 2 kilog. per le pecore.
Butirro..........	1	6	»	»	3	2	»	»	»	
Latte, e Latte rappreso (mascarpa)	»	5	»	»	1	»	»	»	»	

Lana — 2 kilogr ogni pecora.
Pelli verdi o secche — Quante saranno le morti comprovate dei capi di bestiame, semprechè risulti essere state conservate le pelli dal proprietario.
Parti del bestiame suddetto, non che di cavalle condotte al pascolo o lavoro — Quante furono le bestie annotate pregne nella bulletta a cauzione avuto riguardo al tempo in cui sono rimasti dentro o fuori del Regno.

Firenze, 28 luglio 1865.

Circolare (N. 226, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Provvisoria sistemazione della linea doganale lungo il Po ed il Mincio.

Si comunica il Luogotenenziale Decreto nº 3085, 21 corrente mese, relativo alla sistemazione provvisoria della linea doganale sulla sponda destra del Po e del Mincio, nonchè ad alcune facilitazioni accordate per agevolare colà il commercio. — V. alla pag. 1301.

Si richiama l'attenzione degli Agenti doganali sul disposto dell'art. 3º, col quale è sospesa alle Dogane lungo il Po ed il Mincio la facoltà di consumare i transiti, cosicchè arrivando alle dette Dogane merci spedite per transito, non potranno passare la nostra linea, se non pagando il dazio portato dalla tariffa italiana.

Conseguentemente a tale disposizione ne viene pure, che quando presso le Dogane sulla linea del Po e del Mincio fosse il caso di creare transiti per merci provenienti dal Veneto, e destinate all'estero, se le medesime per la tariffa italiana sono soggette a dazio d'uscita, e non lo avessero pagato nel Veneto, dovrà il medesimo esigersi dalle summenzionate Dogane.

Aggiungesi eziandio che nei distretti Cispadani di Gonzaga, Revere e Sermide, la linea doganale è stata trasportata al Po. Conseguentemente a tale disposizione cessarono di funzionare le Dogane di Luzzara e di Staffola, ed a quelle di Tramuschio, Boscarola, Collegrana e Codisotto vennero rispettivamente sostituite quelle di Revere, S. Benedetto, Sermide e Sailetto.

Le Direzioni compartimentali, le Ispezioni e gli Agenti doganali sono incaricati dello eseguimento delle comunicate disposizioni, e di farne avvertito il Commercio.

Il Direttore Generale **Cappellari.**

Firenze, 31 luglio 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Trasporti del numerario dello Stato a pagamento in sospeso sulle strade ferrate del Regno.

Le Società delle strade ferrate dell'Alta Italia, Meridionali e Romane ebbero già ad annuire affinchè gli Uffizi di stazioni ferroviarie da esse dipendenti eseguiscano gli invii e le consegne del danaro erariale diretto dall'una all'altra Tesoreria del Regno *a pagamento in sospeso*, salva la trasmissione dei relativi documenti alle Società stesse per l'invio mensile dei conti a questo Ministero (Direzione generale del Tesoro) onde sieno rilasciati i mandati definitivi di pagamento sulla Tesoreria ove risiede il Delegato a riscuoterli.

Non ostante tale accordo lo scrivente riconosce giornalmente che qualche Capostazione di ferrovia nel ricevere casse di numerario e recipienti vuoti pel loro trasporto per conto di questa Amministrazione pretende al punto di partenza il previo pagamento del diritto, e che tale pretesa viene accampata anche da altri Capi-stazione, i quali si rifiutano di consegnare il danaro alla stazione di arrivo se i Delegati del Tesoro non pagano contemporaneamente il prezzo del trasporto tassato ma insoddisfatto all'atto della partenza.

Questo procedimento oltre a non essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 554 e 555 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro annesso al R. Decreto 13 dicembre 1863, nº 1628, e altresì contrario ai presi accordi, arreca maggior lavoro, e cagiona delle questioni alle stazioni ferroviarie di partenza ed arrivo, nonchè imbarazzi all'atto di provvedere ai rimborsi delle singole spese non sopra conti mensuali come fu convenuto, bensì sopra parziali isolate specifiche.

Per evitare dunque la riproduzione di simili inconvenienti, le Società delle strade ferrate dell'Alta Italia, Meridionali e Romane, interessate dallo scrivente, ebbero testè a dirigere una nuova Circolare ai dipendenti funzionari, avvertendoli che trattandosi di trasporti di *monete di oro*, *argento*, *bronzo* e di *recipienti vuoti* per l'invio del numerario governativo, non sia in alcun caso chiesto il soddisfacimento immediato del prezzo nè alla stazione di partenza nè a quella di arrivo, dovendo ritenersi *a pagamento in sospeso* gli invii e le consegne del numerario erariale diretto sulle ferrovie dall'uno all'altro punto del Regno.

Allo scopo pertanto che i Delegati del Tesoro possano rammentare tale accordo ai Capi-stazione a scioglimento di eventuali ulteriori contestazioni, questo Ministero avverte altresì che le citate Circolari diramate dalle dette Società sono le seguenti:

1º Ferrovie dell'Alta Italia — Traffico Divisione I, Avviso nº 35, in data di Torino 8 luglio 1866, firmato Bachelet.

2º Ferrovie Meridionali — Direzione dell'esercizio, Ufficio di contabilità, ordine di servizio nº 51, in data di Ancona 14 luglio 1866, firmato D. Ruva.

3º Ferrovie Romane. sezione Nord — Ufficio del movimento, Circolare nº 80, in data di Firenze 6 luglio 1866, firmato S. Dumini.

Ma se le Società ferroviarie richiamarono i dipendenti Funzionari all'esatta osservanza del premesso accordo, occorre che anche i Delegati del Tesoro incaricati delle spedizioni si uniformino alle vigenti disposizioni rimettendo mai sempre alle stazioni di partenza all'atto di ogni trasporto una richiesta in doppio originale da essi firmata e munita del bollo di ufficio, non senza avvertire però che, per le spedizioni

di numerario eseguite in servizio cumulativo di varie Società, l'incaricato del Tesoro dovrà compilare tante richieste quante sono le linee delle ferrovie corrispondenti, sulle quali deve transitare la merce, accennando sopra ciascuna l'intera percorrenza del viaggio, e la linea speciale per cui ogni richiesta deve servire.

Dovrà altresì ritenersi per massima che il trasporto delle casse e barili vuoti deve seguire sulla strada ferrata *a piccola* e non a grande velocità, salvo i casi di assoluta urgenza, nei quali per ragioni di servizio fosse comprovata la necessità di aver subito i recipienti vuoti per ulteriori spedizioni di danaro.

Inoltre si dichiara che occorrendo inviare casse e barili, sia vuoti sia con numerario, per una destinazione oltre il punto di arrivo della strada ferrata, l'impiegato mittente dovrà dirigere la spedizione al funzionario del Tesoro più vicino alla stazione di arrivo, acciò questi abbia a ritirare i recipienti e curarne l'ulteriore viaggio pella consegna al destinatario colle modalità contemplata all'art. 561 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

In quest' ultimo caso però il mittente dovrà indicare nella richiesta di spedizione (da compilarsi in doppio ed in più esemplari a norma dei casi, se il trasporto avviene in servizio cumulativo) non solo l'ufficio e la qualifica del funzionario incaricato di ritirare gli effetti all'ultima stazione di arrivo, ma pure (nelle avvertenze) il nome e cognome od ufficio dell'ultimo destinatario per norma dell'individuo incaricato della rispedizione.

Se poi gli incaricati del Tesoro prestandosi a tali formalità, tanto pei trasporti a piccola come a grande velocità, incontrassero ciò nullameno degli ostacoli nella esecuzione della premessa disposizione presso i Capi delle varie stazioni di ferrovia, dovrà esserne fatto rapporto a questo Ministero per quei provvedimenti che si reputeranno del caso.

Tanto si partecipa dal sottoscritto alle Direzioni ed alle Agenzie del Tesoro, nonchè alle Tesorerie provinciali onde poter raggiungere anche in questo ramo di servizio la maggior possibile esattezza ed uniformità.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 1° agosto 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Unione monetaria dell'Italia con la Francia, il Belgio e la Svizzera.

Per la Legge 24 luglio 1866, n° 3087, le pubbliche Casse debbono ricevere le monete di oro e le monete di argento da cinque lire della Francia, del Belgio e della Svizzera, uguali di titolo e di peso a quelle del sistema metrico-decimale vigente nel Regno secondo la Legge 24 agosto 1862, n° 788, e debbono ricevere fino a cento lire per ciascun pagamento le doppie lire, le lire e gli spezzati di argento di quei tre Stati. Viene quindi rivocata la disposizione di rifiutarsi le monete svizzere ad 800 millesimi. — Ved. alla pagina 1302.

È determinata per ciascuna specie la tolleranza legale e la tolleranza per il consumo, e sono escluse le monete tosate, bucate, sfigurate e logore per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati con una regola uniforme per le monete nazionali e degli Stati dell'unione monetaria.

Di che si fa comunicazione perchè vi sia adempito, e ne sia dato avviso a tutte le pubbliche casse. *Per il Ministro*, T. Alfurno.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale

N° 44 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

IL MEMORIALE

Calendario Forense Commerciale per l'anno 1867, anno XIII,

contenente

Serie cronologica delle Leggi e Provvidenze emanate dal Regio Governo sull'Agricoltura, sulle Banche di credito, Commercio, Debito pubblico, Dogane, Pesi e Misure, Società anonime, Trattati di commercio e navigazione, ecc. ecc. *(Continuazione)*. — Guide ufficiali di Firenze e di Torino. — Personale componente la Magistratura Giudiziaria della intiera Toscana. — Personale Amministrativo nelle predette due Città. — Tribunale di Polizia — Tribunale Supremo di Guerra. — Personale del Catasto stabile, della Prefettura e della Sicurezza Pubblica. — Avvocati Patrocinanti, Causidici e Notai, Architetti, Ingegneri, ecc. — Ambasciatori e Consoli delle Potenze estere. — Giornale a rubrica mensile. — Avvisi, ecc. ecc.

La pubblicazione di questo MEMORIALE *avrà luogo nei primi giorni di novembre prossimo.*

(Edito coi tipi della R. Tipografia in Firenze).

Per la recente traslazione della Capitale molti essendo i cambiamenti avvenuti nel domicilio e nella residenza, i signori Avvocati, Notai, Causidici, Liquidatori, Ingegneri, Geometri, Misuratori, Agenti di cambio Sensali e Mediatori di commercio, Ragionieri, Periti, Società commerciali e bancarie, ecc., che bramassero vedervi inserto il loro indirizzo, sono pregati di farlo tenere (franco di porto) alla Regia Tipografia di Firenze, od al negozio di Pietro Demaria Libraio in via di Doragrossa presso la chiesa di S. Dalmazzo in Torino.

SOMMARIO

(N. 3122) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 agosto 1866.

Disposizioni sulle tasse di bollo, sulla carta bollata e sulle marche da bollo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della Legge del 28 giugno 1866, nº 2987; vedute le disposizioni sulle tasse di bollo contenute nell'allegato *B* annesso al progetto di Legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno 1866; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo:

TITOLO I. — *Delle tasse di bollo, della carta bollata e delle marche da bollo.*

Art. 1. La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nel presente Decreto come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi. — Essa è parimente dovuta sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo, unicamente perchè non assoggettati a tale formalità dalle Leggi anteriori, o perchè fatti in luoghi nei quali niuna tassa di bollo era in vigore. — Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione di *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti. — Ved. la pag. 1216.

2. Si fa uso di atti e scritti: 1º Quando si producono in giudizio o davanti un'Autorità giudiziaria; — 2º Quando si presentano all'Uffizio del Registro per essere registrati; — 3º Quando s'inseriscono in un atto pubblico; — 4º Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un Funzionario o ad un Ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

3. La tassa di bollo è proporzionale o fissa. — La proporzionale, salvo quanto è specialmente disposto dal successivo art. 39, colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato, od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno. — La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

4. La tassa di bollo si corrisponde in due modi: ordinario e straordinario. — Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato. — Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale, o mediante il *visto* per bollo.

5. La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato è di tre specie, cioè quella ordinaria destinata per gli scritti ed atti civili e commerciali, stragiudiziali, giudiziali ed amministrativi; quella graduale da impiegarsi per le cambiali ed altri recapiti od effetti di commercio; quella minore per i procedimenti dei Giudici Conciliatori e per le quietanze non esenti.

6. La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra. — La carta per i procedimenti davanti i Giudici Conciliatori consiste in un foglio di qualità eguale, ma avente dimensioni d'un quarto meno, e per le quietanze non esenti è un mezzo foglio di questa stessa carta.

7. La carta per le cambiali, effetti o ricapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

8. Il prezzo della carta, fabbricata per conto dello Stato, è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, col bollo a tassa fissa:

Quella d'ordinaria dimensione, secondo la sua destinazione come in seguito:	L. 0 10 » 0 50 » 1 » » 2 »

Carta graduale per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio:

1° fino a lire 100	L.	0	15
2° da oltre lire 100 a 200	»	0	30
3° id. 200 a 300	»	0	45
4° id. 300 a 400	»	0	60
5° id. 400 a 500	»	0	75
6° id. 500 a 600	»	0	90
7° id. 600 a 700	»	1	05
8° id. 700 a 800	»	1	20
9° id. 800 a 900	»	1	35
10° id. 900 a 1000	»	1	50
11° id. 1000 a 2000	»	3	»

e così per i numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, con un aumento di lire 1 50 per ogni migliaio.

9. Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione:

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14	L.	0	50
Da 14 a 20	»	1	»
Da 20 a 30.	»	2	»
Per ogni maggior dimensione.	»	4	»

In ragione delle somme e dei valori:

Per le cambiali d'un valore non eccedente le lire 1000 la tassa di bollo straordinario, mediante marche da bollo, è stabilita in ragione di centesimi 15 per ogni 100 lire con la graduazione di 15 in 15 centesimi; e per quelle di valore superiore a lire 1000, le stessa tassa è stabilita in ragione di lire 1 50 per ogni migliaio di lire.

Sono inoltre stabilite le seguenti tasse di bollo straordinario applicabili nei casi previsti dal presente Decreto:

a	L.	0	05
a	»	0	10
a	»	0	50
a	»	1	»
a	»	2	»
a	»	3	»

10. Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni minori di 100 lire si computano per un centinaio intiero quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio che non superano le 1000. — Quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio superiori a lire 1000 sono computate per un migliaio intiero le frazioni minori di lire 1000.

11. Un Regolamento approvato con altro Reale Decreto determinerà la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata filigranata che si vende per conto dello Stato.

12. Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi che dalle persone designate dall'Amministrazione delle Finanze. La retribuzione per detto spaccio sarà determinata dal Regolamento, e dovrà contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio dello Stato.

13. Per gli atti e scritti per i quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata la tassa di bollo è corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 4, 9, 22 e 27 dell'articolo 20 e dei libri eziandio indicati nel numero 8 dello stesso articolo; meno però i giornali nautici tenuti dai Capitani della Marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o può applicarsi il bollo straordinario. — Per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio fino a lire 10,000 è facoltativo l'impiego della carta filigranata o delle marche da bollo. — Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta, si supplirà col *visto* per bollo.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di far eseguire l'apposizione del bollo straordinario o del *visto* per bollo invece delle marche da bollo.

14. L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo con la tassa proporzionale e l'apposizione del *visto* per bollo sono affidati agli Uffizi del Bollo e del Registro.

15. L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli Uffizi accennati nell'articolo precedente. — Dovranno però sempre essere applicate dai detti Uffizi la marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 30 dell'articolo 20 del presente decreto, e su tutti indistintamente - libri e

registri a madre e figlia. — Quanto alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via indicati al § 2 dell'articolo 23 l'apposizione della marca da bollo dovrà essere fatta dagli Uffizi doganali.

16. Agli atti e scritti che per il disposto di detto articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati. — La marca se è apposta dall'Uffizio sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'Uffizio che procede allo annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito. — Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre. — Se la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro. — Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi nel modo sopra indicato alla fine dell'atto o dello scritto. — Le firme saranno poste immediatamente dopo. — Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serve d'annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più d'una linea. — Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime parte d'una o più linee di stampa.

17. Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio, non munito della marca a norma dell'articolo precedente, dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sarà apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio e sarà annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell'atto nel modo indicato nel precedente articolo.

18. Agli atti e scritti che in conformità del disposto degli articoli 21 e 23 del presente Decreto debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggone al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio. — Se l'applicazione si farà dall'Uffizio, sarà annullata nel modo avanti prescritto. — Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, la data della sua apposizione, salvo quanto è stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

TITOLO II. — *Degli atti e scritti soggetti al bollo fin dalla loro origine.*

Capo I. — *Degli atti e scritti pei quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario.*

19. È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dal presente Decreto.

§ 1° — *Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:*

1° Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei Giudici Conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione.

2° Le quietanze o ricevute ordinarie. quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non siano espressamente esentate in questo Decreto.

§ 2° — *Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta.*

3° Le procure per comparire avanti i Pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti sì per originale che per copia dei procedimenti in materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, esclusa le copie delle sentenze.

4° I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle Autorità, dalle Amministrazioni e dai Funzionari ed Uffizi pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle Curie o Cancellerie religiose e dai Ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;

5° Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai Regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 3° — *Saranno scritti sulla carta da una lira:*

6° Le private scritture portanti contratti di ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, non che le scritture private contenenti descrizioni, contestazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti segnatarie;

7° Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai Notari, esclusi quelli designati ai numeri 3, 21, 22, 23 e 24 del presente articolo, e 36, 37 e 38 del successivo articolo 20;

8° Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai Cancellieri, Segretari ed altri Funzionari e Ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri 3, 21, 22 e 23 del presente articolo, e 37 e 38 del successivo articolo 20;

9° Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

10° Le dichiarazioni o scritture d'abbuonamento dei dazi o gabelle;

11° Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli Agenti di cambio e dai sensali, mezzani o pubblici mediatori, riguardanti affari commerciali;

12° Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli Uffizi ipotecari;

13° Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica;

14° Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri Corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle Curie o Cancellerie religiose e presso i Ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile;

15° Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non siano ritenuti dai Notai;

16° Gli estratti dei libri a registri rilasciati e autenticati da qualsiasi pubblico Ufficiale;

17° Oltre a quelli accennati al numero 5 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti;

18° Le copie delle sentenze dei Pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai Cancellieri ed altri Funzionari ed Ufficiali dell'Ordine giudiziario;

19° Gli originali e le copie di tutte le sentenze, Decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi Tribunale collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia Giudice, Arbitro, Perito, Cancelliere, Avvocato, Causidico, Usciere o Notaro, Commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

20° Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Pretori per commissione o delegazione di un Tribunale o altra Autorità giudiziaria superiore.

§ 4° — *Saranno scritti sulla carta da lire due:*

21° Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale gli originali e le copie delle procure speciali, per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge. gli atti di consenso o d'autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso o autorizzazione è dalla legge richiesto. — Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai Pretori;

22° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

23° Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei Pretori;

24° Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Capo II. — *Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.*

20. Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del *visto* per bollo a norma della disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata. I conti o fatture saranno sottoposti alle formalità suddette ed alla tassa relativa prima che sia firmata la quietanza. — I registri, repertori e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione. — I biglietti, non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita la estrazione.

§ 1° — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque qualunque sia la dimensione della carta:*

1° Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

2° Le bollette o dichiarazioni relative ai dazi comunali tenuti in economia e appaltati, e le quitanze e le bollette di pagamento delle contribuzioni dirette o indirette delle Provincie e dei Comuni, e delle Camere di Commercio, ognorachè non si tratti di semplici sovrimposte;

3° Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico e che non siano già indicati dal numero 10 del presente articolo, esclusi però gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle Autorità provinciali o comunali e delle Camere di Commercio quando non riguardino la rispettiva Amministrazione economica o patrimoniale della Provincia, della Comunità e della Camera di Commercio;

4° I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità;

5° Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie debitamente autorizzate.

§ 2° — *Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della carta:*

6° Le note, fatture e conti dei negozianti o esercenti professioni, arti o mestieri, qualunque sia la valuta a cui ammontano e la carta su cui si compilarono, ogni qualvolta quando voglia apporsi la quietanza in calce dei medesimi;

7° I mandati o assegni a pagare sulle Casse delle banche o degli Istituti di credito (*chèques*), a qualunque somma ascendano;

8° Il libro giornale, il libro degli inventari che a norma delle disposizioni del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori, dagli Istituti di credito e dalle Società industriali e commerciali; i giornali nautici tenuti dai Capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che possano far prova in giudizio, tenuti dagli spedizionieri, commissionari, e dalle persone autorizzate a tenere case di pegno a norma dei Regolamenti rispettivi;

9° I libri di contabilità che possono far prova in giudizio, tenuti dagli Impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura.

§ 3° — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta senza riguardo alla dimensione della carta:*

10° Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria ancorchè non contengano sottoscrizione;

11° I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza, e quelli relativi allo stato ed alla condizione delle persone;

12° Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza;

13° Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle Autorità ed Uffici Governativi ed alle pubbliche Amministrazioni, salvo il disposto dal § 4, n° 31, di questo articolo:

14° Le bollette per quietanze che non si riferiscono a pagamenti di dazi, o contribuzioni, quando vengano staccate dai Registri a madre e figlia, tenuti per conto delle Amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri Corpi amministrati o enti morali, per somme eccedenti le lire trenta;

15° I mandati di pagamenti spediti dalle Amministrazioni, Corpi o enti indicati al precedente numero, egualmente per somme eccedenti le lire trenta;

16° I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto sì per originale che per copia riguardante lo Stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e di autorizzazione di cui al N. 37 del presente articolo;

17° I registri dello Stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli Ufficiali dello Stato civile, che per quelli che sono depositati nelle Cancellerie dei Tribunali;

18° Le copie od estratti dei libri dello Stato civile da chiunque tenuti;

19° I repertori che per Legge sono obbligati di tenere i Notari ed altri pubblici Ufficiali, esclusi quelli dell'Ordine giudiziario;

20° I libri delle operazioni che a norma del N. 2 dell'art. 46 del Codice di commercio debbono tenere gli Agenti di cambio, Sensali o altri pubblici Mediatori;

21° I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'articolo 50 del Codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai Cancellieri dei Tribunali collegiali;

22° I registri degli Uffici di conservazione delle Ipoteche, cioè Registro generale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni;

23° Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle Provincie, delle Comunità ed altri Corpi amministrati, che debbono essere muniti del *visto* o della approvazione dell'Autorità Superiore;

24° I registri che in forza della Legge e dei Regolamenti in vigore sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

25° I registri che gli albergatori, i locandieri e altri simili esercenti, a termini delle Leggi e dei Regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per inscrivere le persone a cui somministrano alloggio;

26° I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni od obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute parziali;

27° I titoli del debito pubblico dello Stato.

§ 4° — *Saranno soggetti alla tassa di lire una senza riguardo alla dimensione della carta:*

28° I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalità dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;

29° Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente Decreto;

30° Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;

31° Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei Conti, alla Corte di Cassazione ed al Consiglio di Stato;

32° Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte quando contengono contratti;

33° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e i processi verbali di visita dei bastimenti della Marina mercantile;

34° Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;

35° Le copie di protesto cambiario.

§ 5° — *Saranno soggetti alla tassa di lire due senza riguardo alla dimensione della carta:*

36° Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l'involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente;

37° Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al N. 21 del precedente articolo quando non voglia farsi uso della carta filigranata.

§ 6° — *Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:*

38° Gli originali degli atti di protesto cambiario.

§ 7° — *Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell'articolo 10:*

Cioè:	Fino a decimetri quadrati 14 . . .	L. 0 50
	Da 14 a 20	» 1 »
	Da 20 a 30	» 2 »
	Per ogni maggior dimensione. . . .	» 4 »

39° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl'Ingegneri, Architetti, Misuratori e Periti;

40° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei Liquidatori e Ragionieri.

§ 8° *Saranno soggetti alla tassa proporzionale stabilita dall'articolo 9:*

41° Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

TITOLO III. — *Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando ne sia fatto uso.*

21. I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso a termini dei primi tre numeri dell'art. 2:

1° Gli atti e scritti dei Poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio, e, trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello Stato;

3° Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato e per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

4° I conti della gestione degli Agenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive Amministrazioni;

5° Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli Agenti, Esattori, appaltatori ed altri incaricati dell'esazione delle imposte devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri Amministratori delle Provincie, dei Comuni, ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine. — Non sarà considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di Prefettura, alla Corte dei Conti ed al Consiglio di Stato;

6° I conti dei Tutori, Curatori ed altri Amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti od atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici, o che si presentino per essere registrati;

7° Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli Uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle Leggi d'imposta, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati. — Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovraccennate;

8° Gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dal presente Decreto;

9° Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei pubblici Stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

10° I ricorsi o gravami, nell'interesse della Legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici Funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'Ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei Tutori, Curatori od Agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta. — Di questi gravami e deduzioni non s'intenderà fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa;

11° Le ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari e per altre prestazioni allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni stabilite con speciali ordinamenti;

12° Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di Giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni;

13° Le note e quietanze per elemosine o per collette in favore de'poveri, o per scopo esplicito e definito di beneficenza;

14° Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza;

15° Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime:

16° I mandati di pagamento spediti a favore degl'Impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e la relativa quietanza quando anche separata;

17° Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare, e di pubblica sicurezza;

18° Le requisitorie e conclusioni del Pubblico Ministero;

19° Le copie o estratti dei processi verbali delle deliberazioni delle Comunità e di altre pubbliche Amministrazioni che si trasmettono all'Autorità Superiore per essere muniti del *visto* o del Decreto di approvazione;

20° I mandati di pagamento anche collettivi rilasciati dai Corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30, per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

21° Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quitanze o ricevute ordinarie parimente non eccedenti le lire 30, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non formino *a conto*, o residuo di maggiori somme o valori;

22° Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze o altre dichiarazioni d'indole contrattuale;

23° Le fedi di povertà, i certificati d'identità, d'inabilità al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, agl'indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

24° Gli atti dei Ministri del culto che si presentano agli Uffizi dello Stato Civile quando non sono diretti a constatare lo Stato Civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli Uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo Stato civile debbano esser fatti ed inviati di Ufficio dalle Autorità e dai pubblici Funzionari a norma del relativo Regolamento; — Ved. Celerif. 1865, pag. 2083.

25° Gli atti tutti relativi allo Stato civile accennati al numero 16 dell'articolo 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse;

26° I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza, purchè quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

27° I certificati e documenti che a tenore dei Regolamenti sulla leva militare debbano gl'inscritti presentare per ottener l'esenzione o la dispensa dal servizio militare purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28° I certificati di sofferto vaiuolo, e subita vaccinazione;

29° I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di Pietà, dai Monti o Società di soccorso, e dalle Casse di risparmio, ed i registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai suddetti Stabilimenti;

30° Le ricette spedite dai Medici, dai Chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare;

31° I dispacci telegrafici benchè relativi a contratti;

32° Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 del presente Decreto.

22. Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbano essere bollati, soggiacciono alle tasse di lire 0 10, qualora se ne voglia fare uso davanti i Giudici Conciliatori; di lire 0 50 se davanti i Pretori; e di lire 1 in tutti gli altri

casi contemplati nell'articolo 2. — Si eccettuano gli atti notati nel precedente articolo 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 e 32, che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi dieci. — I libri e quadernetti di privata Amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del numero 32, saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

TITOLO IV. — *Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.*

23. Sono soggetti a bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'art. 21 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero:

§ 1° — *Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo 9:*

Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

§ 2° — *Colla tassa fissa di una lira:*

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

§ 3° — *Colla tassa determinata dall'articolo 9 in ragione della dimensione della carta:*

Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 21 e 22 dell'articolo 19 ed ai numeri 37 e 38 dell'articolo 20, ai quali tanto per gli originali, quanto per le copie devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

TITOLO V. — *Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo al verificarsi dei casi previsti dal presente Decreto.*

24. È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente, per gli atti, sentenze e provvedimenti sia per originale che per copia nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dello Stato, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della Legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri. — Questa facoltà comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti, scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati. — Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al beneficio dei poveri, non potrà però aver luogo l'esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà citato il Decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati; rimanendo in ogni caso escluso il benefizio della esenzione per quei documenti che, all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti, già si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni del presente Decreto.

25. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate le Amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo all'esazione, dalle parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite. — Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta. — Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'Agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

TITOLO VI. — *Degli atti e scritti esenti da bollo senza diritto di ripetizione.*

26. Sono esenti dal bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa:

1° Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi e le relative opposizioni e contestazioni;

2° Gli atti e scritti riguardanti il servizio della Guardia Nazionale;

3° I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti;

4° Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle Autorità e dagli Uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato e della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

5° Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle Amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione;

6° I passaporti muniti della speciale marca da bollo stabilita dai relativi Regolamenti;

7° I buoni del Tesoro ed i vaglia postali.

TITOLO VII. — *Disposizioni diverse.*

27. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a'termini dell'articolo 6 del presente Decreto, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto. — Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non potrà contenere più di centoventi linee.

28. È proibito:

1° Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;

2° Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3° Di applicare la marca non intiera, o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4° Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa di bollo dovuta;

5° Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6° Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto, e senza l'osservanza delle speciali disposizioni del presente Decreto;

7° Di supplire all'insufficenza del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo.

29. Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle Autorità e dai pubblici Uffici, ognorachè di concerto con la Direzione provinciale delle tasse sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

30. Un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio: la stessa disposizione sarà applicabile alle copie.

31. È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio.

32. Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

1° Gl'inventari, processi verbali, ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2° Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi ed i referti di notificazioni, scritti in piè dell'atto da notificarsi;

3° Le deliberazioni delle Comunità e gli atti dei Corpi amministrativi, e i relativi *visti* e Decreti delle Autorità superiori;

4° I pareri, le conclusioni e i Decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria, che amministrativa;

5° Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualità di ogni specie, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

6° Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito, portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale e quelle dei relativi interessi ed annualità;

7° Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio,

e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico, sugli ordini di pagamento e sui conti e fatture dei negozianti;

8° Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei Comuni, delle Provincie e di altri Corpi morali;

9° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10° I certificati d'iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni;

11° Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

12° Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13° Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

14° La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

15° Le dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16° I certificati degli Agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'estimo apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17° Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18° Gli estratti rilasciati dai pubblici Funzionari e desunti dai registri del rispettivo Ufficio, purchè riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19° Le procure speciali per comparire innanzi ai Tribunali di Commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20° Le quietanze o ricevute ordinarie indicate al numero 2 dell'articolo 19 ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 10, in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumulo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 10 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo.

33. La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

34. Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumentali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.

35. È proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata. — Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli stampatori e litografi medesimi dovranno presentare al Ricevitore del Bollo e del Registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

36. I fogli di via e le lettere di vettura non possono essere impiegati per più di un viaggio. — Le polizze di carico e le lettere di vettura non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario o commissionario.

37. Gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza non potranno apporrè il *visto* ai fogli di via ed alle lettere di vettura che non fossero muniti del bollo prescritto. — Gl'Impiegati e Preposti delle Dogane e Gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove non risulti loro che siano munite del bollo prescritto le polizze e le lettere di vettura da cui i carichi medesimi debbono essere accompagnati. — Saranno però i suddetti Impiegati o Preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza o la irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la semplice marca da bollo se le merci provengono dall'estero; e, se le merci provengono dall'interno, venga inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'articolo 47.

38. Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè pa-

ghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media ragguagliata sopra quella dell'anno precedente. — Il pagamento sarà eseguito a semestri scaduti.

Parimente le società concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci quando si sottomettano al pagamento, in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente. — Al termine di ciascun anno si farà il computo, di concerto con gli Agenti finanziari, e sulle risultanze dei registri tenuti dalle società o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avrà luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sarà stato in meno o in più pagato. — Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione del presente Decreto i rappresentanti delle società o i concessionari potranno, anche per il primo anno di esercizio, godere della indicata facilitazione, purchè entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'Agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell'attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute. — Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordinarie calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio. — I biglietti o riscontri per l'abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche, non sono compresi fra quelli indicati nel presente articolo, e nel num. 4 del precedente art. 20, ma saranno invece considerati quali atti delle società anonime, e tassati giusta le disposizioni del numero 26 del citato articolo 20.

39. Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio saranno soggette allo stesso bollo della prima quando questo non è superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, semprechè la loro presentazione all'Ufficio del bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da una dichiarazione del ricevitore del bollo, comprovante il già eseguito pagamento della maggior tassa proporzionale. Mancando una di queste condizioni, soggiaceranno alla tassa proporzionale in ragione della somma espressa nella cambiale. — La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa proporzionale, dovrà essere in ogni parte concorde col duplicato sul quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta. — La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potrà aver luogo quando la prima e quella per duplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato.

40. Non è dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni.

41. La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto prescritta dall'articolo 260 del Codice di commercio non potrà essere eseguita dai Notari ed Uscieri se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo, o del *visto* per bollo suppletivo, a norma delle disposizioni del presente Decreto. — I Notari e gli Uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesto dello ammontare della tassa di bollo pagata per il recapito loro esibito; e quando il recapito sia munito di marca da bollo, o di *visto* per bollo, dovranno inoltre indicare l'Ufficio che avrà apposto la marca, od il *visto* e la data della apposizione.

42. Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari al disposto di questo Decreto, e principalmente quello che la tassa e la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull'inosservante, e su di chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso, sono assolutamente nulli e come non avvenuti. — Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcune delle disposizioni del presente Decreto, non potranno essere registrati, nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o Decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della

marca o del *visto* per bollo corrispondente alla tassa dovuta. — L'apposizione del bollo straordinario della marca e del *visto* per bollo, a seconda dei casi previsti dal presente Decreto, dovrà essere eseguita esclusivamente dai ricevitori del Bollo o Registro, i quali dovranno espressamente attestare del pagamento anche delle multe da specificarsi in appresso.

43. È proibito ai Giudici, Funzionari ed Ufficiali dell'Ordine giudiziario e delle pubbliche Amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al presente Decreto. — È pure proibito ai Cancellieri, Segretari, Causidici, Patrocinatori, Notari, Archivisti, Agenti delle Tasse e del Catasto, Arbitri, Periti, Uscieri, Cursori, Servienti o Messi di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del Bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture o di farne altro uso. — Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatori. — Tuttavia se fosse giustificata la urgenza e la necessità di un provvedimento conservatorio, il Giudice potrà unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori; semprechè però resti in Cancelleria l'atto, scritto o registro che fu trovato in contravvenzione e che ne sia data pronta comunicazione all'Uffizio del Registro.

TITOLO VIII. — *Della competenza nei giudizi, del procedimento e delle pene.*

44. Le controversie e le contravvenzioni in materie di tasse di bollo saranno conosciute e decise dal Tribunale civile nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione. — Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse si procederà sommariamente. — Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

45. Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni al presente Decreto:

1º Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li ricevono in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quitanzarono o ne incassarono l'ammontare;

2º I Notari, i Segretari, i Cancellieri e gli altri Funzionari dell'Ordine giudiziazio ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero. — Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'Autorità giudiziaria o amministrativa contiene ancora la sottoscrizione del Cancelliere o Segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione:

3º Tutti coloro che faranno uso nel senso di questo Decreto di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente. — Olre la responsabilità solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime. le Autorità, i Funzionari ed Ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati;

4º I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle società, in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per obbligazioni sociali secondo la legge comune;

5º Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti. — Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

6º I negozianti e bottegai, per gli stampati o manoscritti di ogni specie affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe.

46. Le contravvenzioni al presente Decreto dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo. — Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale si farà risultare di questa circostanza, ed i Giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione. — Non vi sarà contravvenzione quante volte risulti

erificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta nè supplire altrimenti, atteso la urgenza; conchè però sia dichiarato ciò nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato dentro tre giorni all'Uffizio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

47. I contravventori al presente Decreto potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal Tribunale competente la pronunzia relativa. — In queste caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta: si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio. — Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al Tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

48. Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo. — In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamente delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

49. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di Bollo o il supplemento di essa.

50. S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso. — S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

51. Gl'Impiegati ed Agenti delle Tasse e del Demanio, della Sicurezza Pubblica e delle Dogane sono specialmente incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare l'esatta esecuzione di questo Decreto, e di accertarne le contravvenzioni. — Tutti gli altri Funzionari tanto dell'Ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli Uffici del Bollo o del Registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati e trasmettere agli Uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione. — Per altro, se si trattasse di scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati all'Autorità ed Uffizi pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

52. I Negozianti, i Tipografi, i Litografi, gli Albergatori, i Locandieri, i Pesatori e generalmente tutto coloro che debbono tenere libri e registri bollati come pure i Notai, Segretari, Cancellieri e qualunque Funzionario od Amministratore pubblico dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli Agenti indicati nel precedente articolo, che muniti di speciale autorizzazione amministrativa loro si presentassero o ne facessero richiesta. I Causidici dovranno permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata quando non siano rimasti visibili in Cancelleria o presso gli Uscieri. — In caso di rifiuto, l'Agente richiederà l'assistenza del Pretore o del Sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto. — La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigranata o bolli falsificati e degli istrumenti atti alla falsificazione.

53. Per le contravvenzioni del presente Decreto incorreranno nelle seguenti pene:

1° Di lire 50 i Giudici, Cancellieri od altri Funzionari dell'Ordine giudiziario, gli Uffiziali del Governo e delle pubbliche Amministrazioni, gli Archivisti, Notari Avvocati, Procuratori, Ministri del censo, Stampatori e Litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni;

2° Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio soggetti a tassa proporzionale, tutti coloro che a norma delle disposizioni del presente Decreto sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie. — Se la contravvenzione deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata. — La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25;

3° Di lire 50 i distributori e spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati. — Questa pena in caso di recidiva sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambedue i casi;

4° Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualunque pretesto alle disposizioni dell'articolo 52;

5° Di lire 25 gli Uscieri, Cursori, Servienti e Messi nell'esercizio dei loro inca-

richi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena maggiore.

54. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione. — Per altro la prescrizione non rende nè serviblili, nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.

55. Le contravvenzioni alle Leggi sul bollo anteriori al presente Decreto saranno regolate dalle leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione saranno sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questo Decreto.

56. Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette:

1° Chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabilite dal presente Decreto, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istromenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punsoni, bolli, rami, ed altri istrumenti;

2° Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.

47. Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

58. Sarà punito colla carcerazione estendibile fino ad un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

59. Le tasse di bollo stabilite dal presente Decreto saranno soggette all'aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle Leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, numero 362, e 14 agosto 1862, numero 762. — Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento sopraindicato le tasse di bollo applicabili ai biglietti per trasporto di merci e viaggiatori, alle note, fatture o conti quietanzati, ed ai *chèques* di che ai numeri 4, 6 e 7 dell'articolo 20; saranno eccettuate anche le tasse di 10 centesimi.

60. Il presente Decreto andrà in osservanza il 1° ottobre 1866, e da quel giorno s'intenderanno abrogate le disposizioni ed esenzioni relative a tasse di bollo, ancorchè contenute in Leggi speciali o riguardanti altre materie. — Non sono tuttavia abrogate le disposizioni dell'articolo 23 della Legge 21 aprile 1862, numero 588, relative all'abbuonamento al bollo per taluni atti delle Società e Compagnie di assicurazioni. — Ved. Celerif. 1859, pag. 664 e 709; — 1861, pag. 2417; — 1862, pagine 1409, 1448 e 2177.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

RELAZIONE

Fatta a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il 28 luglio 1866 sull'imprestito nazionale di 350 milioni.

ALTEZZA REALE! Al cominciare dell'anno lo stato delle nostre finanze era tale che potevasi con fondamento calcolare di condurre innanzi sino al termine dell'anno medesimo i pubblici servigi senza ricorrere ad operazioni nuove e straordinarie.

Le Leggi per le quali furono poi aumentate di 140 milioni all'anno le imposte dello Stato e furono acquistati al demanio i beni ecclesiastici, sarebbero, a mio avviso, bastate a rialzare il credito ed a fornirci i mezzi per sopperire alle necessità più urgenti e per avviarci ad un definitivo assesto delle nostre finanze senza gravi sacrifizi.

Ma le previsioni fatte in gennaio ed in febbraio cominciavano a diventare più incerte in marzo, e venivano affatto meno nell'aprile, quando da una parte si rendevano sempre più vicine le occasioni di guerra e dall'altra scoppiava quasi improvvisa una terribile crisi che scosse il commercio e sconcertò il credito generale, scrollando ne'primi suoi impeti ed in numero considerevole, sulle prime piazze d'Europa, case che erano tra le più solide, le più stimate e le più ricche.

Occorreva quindi provvedere a subite e nuove e larghe spese, mentre le fonti della ricchezza pubblica venivano esauste, e mentre allato al cimento prossimo, e tanto per noi desiderato quanto dispendioso della guerra, sollevavasi minaccioso ed imminente il pericolo di veder rovi nare molte fortune, e seguirne quindi quello scompiglio e quello scoramento che alla vigilia del prender l'armi per tentare supremi sforzi, e col nemico che ingrossava a poca distanza, sarebbero potuti riuscire più che mai funesti.

Il prestito di 250 milioni ed il corso obbligatorio dei biglietti di banca fu il rimedio istantaneo, e dirò pure violento, che potevasi adoperare, e che certo fu adoperato non per libera scelta, o per preferenza data a questo sopra mezzi di altra natura, ma perchè era il solo che potevasi speditamente adoperare, il solo che la necessità delle cose lasciava a nostra disposizione.

La guerra incominciava, e nel corso delle sue vicende, siccome era naturale, non migliorarono le condizioni del nostro credito. Ma quando le sorti del nemico si ridussero al punto che si cominciò a sperare la pace fondata su ragionevoli basi, il corso della nostra rendita ebbe notevoli miglioramenti.

Questi però si arrestarono e per poco diminuirono. L'incertezza, la esagerata opinione delle necessità dell'erario, e l'aspettazione forse de'soliti appelli a'capitali d'oltremonti, congiunta alla falsa credenza che le borse straniere sieno state troppo largamente smunte da'nostri prestiti, mettono in circospezione soperchia il mercato de'nostri fondi all'estero. Le opinioni su questi varii punti non tarderanno a modificarsi.

E per vero, sebbene per favorire i possessori di titoli all'estero i semestri delle nostre rendite sieno pagabili in lor favore anche a Parigi ed a Londra, pure nell'ultimo semestre la parte degl'interessi delle rendite pubbliche pagati all'estero è stata poco più di 1/3, non ostante il numero considerevole di titoli che sono stati spediti dall'Italia per farne riscuotere i frutti in oro, e servirsene per privati pagamenti.

Questo fatto che ciascun può verificare, prova in modo evidente come le rendite del debito pubblico italiano sieno nelle mani degl'Italiani in grandissima parte. Il che non giustifica nè i lamenti interessati di coloro che dipingono il mercato straniero come sopraffatto dalla nostra rendita, nè lo sconforto di quegli altri che dall'essersi le negoziazioni di prestito fatte più volte in centri dove il movimento de'capitali è maggiore, e dove perciò è più facile raccoglierne in un dato istante una

grossa somma, ne hanno inferito che in Italia non siavi possibilità di soccorrere al pubblico erario.

A maggior conferma che il loro sia un inganno e un errore si è durante la crisi costantemente verificato che in Italia la rendita pubblica, anche tenuta ragione del cambio, si è venduta a prezzo più alto di quello a cui si è negoziata nelle borse estere.

Io penso pertanto, che essendo manifestamente provato che più miliardi di capitale italiano sono impiegati in rendite dello Stato, sia per conseguenza provato altresì che grande è la fiducia nazionale nel nostro avvenire, e che non è al certo scarsa la nostra fortuna, sebbene forse una sua considerevole parte sia di preferenza investita in rendite.

Ma questo medesimo deve render certo il Governo e la nazione che l'interesse di migliorare il credito dello Stato debba essere universalmente avvertito. Perciocchè col crescere del credito dello Stato cresce il valore dei capitali privati investiti in fondi pubblici: e quando tornerà conto ai possessori delle rendite convertirle in danaro, l'Italia sarà in grado di volgere alla produzione ingenti valori.

Ad ottenere questo miglioramento del credito reputo che giovi disingannare la gente, alla quale si fa già credere, che incalzanti necessità congiunte all'impossibilità d'interni sussidi ci possano mai costringere a duri patti. Il prestito nazionale, che propongo alla sanzione dell'Altezza Vostra Reale, tende a questo scopo.

Della sua riuscita mi rendevano già certo le altre prove assai più grandi e più difficili che gl'Italiani han dato del loro patriottismo e dell'alto loro sentimento per tutto ciò che può concorrere al decoro, alla gloria ed alla potenza della nazione. Ma se queste non fossero, mi sarebbe bastato riflettere che per calcolo d'interesse, siccome sopra ho detto, dovrebbero essi prender parte al prestito che loro si domanda.

Questo lascia intatti i beni che sono per entrare nelle mani del demanio, e non diminuisce alcun'altra sorgente di proventi, nè offende alcuno de'mezzi che possono riposatamente essere posti in opera per sistemare le finanze dello Stato, e per poter entrare nelle vie ordinarie del credito e della circolazione, mediante la ripresa de'pagamenti in oro ed argento. Dai quali fini ci allontanerebbe lo esperimento di altro espediente che non sia il *prestito nazionale*, nelle presenti circostanze economiche e politiche.

Nè il congegno di questo prestito mi fa punto dubitare che sia per riuscire di penosa attuazione.

Innanzi tutto la somma nominale di 400 milioni, che supera la somma la quale sarà effettivamente sborsata dai contribuenti al prestito, eguaglia appena due annate delle imposte dirette, nella misura dell'ultimo bilancio.

L'interesse del sei per cento, ed il saggio di 95 per cento del capitale nominale, fanno del denaro, che sarà sborsato in sei mesi, un discreto impiego. La restituzione in un periodo di anni al certo non lungo,

e la facilità e la certezza di cotesta restituzione assicurata col dichiarare che le cedole delle quote semestrali d'interessi e di estinzione si riceveranno in pagamento di beni demaniali e delle imposte, anche nei tre mesi prima della scadenza, fanno del prestito per ciascun privato, una specie di temporanea anticipazione di tributo, mediante compenso d'interesse, il quale è convalidato altresì dalla speranza di premii, che nel caso speciale di cui trattasi sono allettamento ad un'operazione di pubblico interesse, e perciò possono assai più facilmente essere consentiti che non sarebbero in altra occasione.

La ripartizione del prestito fatta in ragione della somma della ricchezza accertata legalmente nelle provincie, nei consorzi e nei comuni, è di evidente giustizia.

Ho pensato però che in ciascun comune o consorzio non potrebbero concorrere al prestito individualmente tutti, nè tutti in misura eguale, senza grave danno di molti e senza offendere l'equità della distribuzione.

Coloro che hanno entrate appena sufficienti a campare la vita, là dove dimorano, non possono ragionevolmente dare ad imprestito somma alcuna, ancorchè minima. Nè metterebbe conto al Governo, anzi non gli sarebbe neppur possibile di far colletta di somme troppo minime a titolo di prestito.

Ho quindi avvisato, essere cosa giusta ed utile far della somma delle rendite locali otto parti eguali, e dichiarare esenti i più piccoli contribuenti, la somma delle cui rendite costituisca l'ottava parte del montare delle rendite dei contribuenti nell'intero comune o consorzio.

Le altre sette parti compongono a tal modo 7 classi di contribuenti che hanno rendite più alte degli esentati: delle quali la media paga la quota normale, quella cioè del tanto per cento risultante dal dividere i 400 milioni del prestito pei 7/8 della somma legale delle rendite e dei redditi in tutto il Regno, la quale è di circa due miliardi, ossiano lire 1,947,843,000.

Le tre classi superiori e le tre inferiori pagano progressivamente di più o di meno; in modo però che il più ricco paghi in ultimo un tanto per cento che equivale a tre volte quello che paga per cento il meno agiato tra i non esenti.

La progressione temperata da codesto limite ed applicata al prestito è giustificata da ciò che il meno agiato è proporzionalmente assai meno in grado del più ricco di aver risparmi o di trovare ad accattar denaro per impiegarli produttivamente.

Ho fatto entrare nella ripartizione i consorzi dove sono, piuttosto che per regola il comune, perchè ho pensato che la ripartizione e la classificazione riesciranno tanto meno soggette ad inconvenienti, per quanto è più largo il campo in cui si operano.

Difatti in un piccolo e povero comune potrebbero essere poco diverse le rendite dei vari contribuenti: ma ciò non ostante dovendo essere

collocate nelle varie classi, ad alcune di esse farebbesi pagar molto relativamente ad altre, mentre quasi tutte sarebbero meritevoli di eguale riguardo. Quando però questo comune trovasi unito con altri in consorzio, è quasi impossibile che non siavi fra tutti una maggior varietà di fortune; la quale basti a far entrare la classificazione del consorzio dentro i termini della giustizia, o almeno a temperare nei casi più estremi gl'inconvenienti della condizione economica affatto eccezionale del supposto comune.

Non ho neppure dimenticato che in fatto di concorso ad una impresa nazionale qualunque, le rappresentanze elettive delle provincie e dei comuni han sempre gareggiato fra loro per agevolarne la riuscita. Ond'è che fu già notato con onore dalle altre nazioni che in Italia, quante volte si è trattato di sovvenire alle necessità dell'erario, se non si è venuto mai meno all'appello fatto dal Governo, ciò si deve in gran parte all'opera benemerita dei municipi e delle provincie. Un esempio luminoso ne dettero allorchè il mio onorevole predecessore chiese l'anticipazione del pagamento della fondiaria.

Ora io sono sicurissimo che confermeranno quell'esempio con nuove e più splendide prove. E ne sono tanto più certo, per quanto mi sembra che maggiore debba esserne per essi l'opportunità.

Difatto, aspettando che le provincie, i comuni e i consorzi si adoperino, com'è detto nello schema del decreto, per assumere o far assumere le parti di prestito loro assegnate, il Governo si è proposto di agevolarne loro la via mediante un qualche premio, di un tanto per cento, che sarà a suo tempo indicato, e che terrà luogo d'una specie di compenso pei vantaggi che il Tesoro ritrarrà dalla riscossione renduta più certa, più facile e più concentrata.

Oltre di che è notevole che quando trattavasi di vera anticipazione d'imposta, questa in ultima analisi doveva essere pagata dal contribuente. Ma trattandosi di prestito, la provincia, il consorzio o il comune possono, assumendolo o facendolo assumere, esonerarne interamente coloro che sono chiamati a concorrervi.

Al qual proposito noto che nessuno potendo a suo malgrado essere esonerato dal prendervi parte, nello schema del decreto si lascia piena libertà a ciascuno di pagare la quota sua, se il voglia.

È vero che la provincia, il comune o il consorzio possono fare delle spese o sobbarcarsi a qualche onere per procacciarsi o il danaro per fare il prestito, o un assuntore che li rilevi sostituendosi ad essi verso lo Stato; ma se a rivalerli di questa spesa o di quest'onere concorreranno proporzionalmente, siccome si è proposto di fare, que'medesimi che avrebbero da contribuire al prestito, e se ciascuno di costoro è libero di pagare, invece della parte di onere che gli spetterebbe, la quota di prestito che gli si assegna, è evidente che nessuno potrà lamentarsene.

E vi è luogo a credere che i più ricchi e i più benemeriti cittadini

di un comune o d'un consorzio vorranno volentieri assumere il pagamento di qualche classe intera, impiegando così il loro denaro produttivamente in una impresa nazionale, e nel tempo stesso in una benemerita opera locale: nè è soperchio sperare che vi è chi possa fare il medesimo a pro di comuni o consorzi interi.

Certamente queste soscrizioni di pagamento accolte dai comuni o dalle provincie, ed unite tra loro o con altre operazioni fatte direttamente dalle rappresentanze locali, possono dar materia a combinazioni utili e patriottiche.

Agli uomini di poca fede nella nazione, a coloro sui quali si spandono più o meno direttamente i lucri di certe operazioni arrischiate a cui la urgenza costringe talvolta gli Stati, parrà fuori stagione il prestito nazionale: esso non parrà tale a'disinteressati, e neppure a quei solidi capitalisti ed a que' banchieri nazionali o stranieri che sono altamente locati, i quali preferiscono rimandare a tempi più rassodati operazioni meno aleatorie, ma più conformi all'abitudine loro di onesti e ben calcolati guadagni.

Nè credo superfluo di convalidare questo mio convincimento con prove recentissime. Perciocchè, essendosi pochi giorni fa sparsa da giornali stranieri la falsa voce che il Governo negoziava all'estero per accattar danaro a gravi condizioni, fu universale la riprovazione del fatto supposto: ed in alcuni luoghi si spinse tanto oltre che qualche capo di provincia vi chiamò sopra l'attenzione del Governo.

I miei colleghi, non meno di me pieni di fiducia nel paese, hanno quindi secondato la mia proposizione, la quale, deliberata in Consiglio dei Ministri, è ora sottoposta all'approvazione dell'A. V. R. nello schema di decreto al quale confido che voglia degnarsi di apporre la sua sottoscrizione.

(N. 3108) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 agosto 1866.

Imprestito di 350 milioni di lire, e suo riparto fra le Provincie, i Comuni ed i Consorzi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 1° maggio 1866, n° 2872; vista la Legge 28 giugno 1866, n° 2987; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sarà fatto un imprestito nazionale di 350 milioni effettivi nei modi e con le condizioni espresse nel presente decreto.

2. La somma totale del prestito è ripartita per provincia, e quindi fra i comuni isolati ed i consorzi istituiti per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile in ragione della somma totale che in ciascun

comune o consorzio danno i redditi di ricchezza mobile congiunti alle rendite dei fabbricati ed alle rendite prediali. — Nei redditi di ricchezza mobile non sono compresi quelli che non superano le 250 lire.

3. A ciascuno dei contribuenti che pagano imposta di ricchezza mobile, imposta su fabbricati o imposta prediale nel comune isolato o nei comuni componenti il consorzio, sarà intestato il montare del suo reddito complessivo risultante dalla somma delle rendite e dei redditi relativi alle imposte che paga nel comune o nel consorzio. — Fatta questa intestazione, i redditi complessivi saranno ordinati dal più alto al più basso gradatamente, e divisi in otto classi, ciascuna delle quali rappresenterà la ottava parte della somma totale dei redditi e delle rendite dei contribuenti nel comune o nel consorzio.

4. I contribuenti compresi nella ottava classe, cioè quella dove cadono i redditi complessivi più bassi, saranno esenti dal concorrere al prestito. — La parte del prestito spettante al comune o al consorzio sarà quindi ripartita per intero fra le rimanenti sette classi. — La classe media, cioè la quarta, pagherà la quota normale rappresentata da un settimo del contingente comunale o consorziale del prestito. — Le tre classi più elevate, cioè la terza, la seconda e la prima, pagheranno rispettivamente 1, 2 e 3 sesti di più della quota normale. — Le tre classi più basse, cioè la quinta, la sesta e la settima, pagheranno rispettivamente 1, 2 e 3 sesti di meno della quota normale. — Se il reddito complessivo di un individuo supera il montare del reddito d'una intera classe, sarà scritto pel di più nella classe seguente, e così di seguito se il suo montare supera quello di più classi. — Quando per compiere il montare del reddito di una classe richiedesi una somma minore di quella che è rappresentata dall'intero reddito individuale che dovrebbe essere l'ultimo inscritto in essa, la parte di questo reddito che eccede il montare della classe, sarà scritta nella classe seguente. — Se in quest'ultima ipotesi sono più redditi eguali, da ciascuno di essi verrà presa una porzione eguale per comporre quella somma che occorre a compiere la classe; ed il resto di ciascuno di essi redditi sarà inscritto nella classe seguente. — La somma del prestito attribuita ad una classe sarà distribuita proporzionalmente fra i redditi complessivi individuali che vi sono compresi.

5. I redditi di ricchezza mobile e le rendite dei fabbricati e dei terreni a cui si riferiscono gli articoli precedenti sono:

a) I redditi di ricchezza mobile e le rendite dei fabbricati conformi all'ultimo accertamento fattone per l'applicazione delle relative imposte.

b) Le rendite prediali per le provincie liguri e piemontesi, quali risultano dall'accertamento fattone per esecuzione della legge 14 luglio 1864 (n° 1831); e per le altre provincie del Regno, quali risultano dal ragguagliare l'imposta principale stabilita pel 1867 dalla legge medesima, al 12 1/2 per cento del montare della rendita, il quale perciò si ottiene moltiplicando per 8 la somma dell'imposta.

6. Nelle quote individuali di prestito non maggiore di lire mille, sarà eliminata qualunque cifra che non superi le lire 75, ancorchè costituisca la intera quota; e sarà portata al centinaio qualunque cifra maggiore di 75 lire. — Nelle quote superiori alle lire mille, ma non maggiori di lire diecimila, qualunque cifra in fuori delle centinaia sarà portata a cento. — Nelle quote maggiori di lire diecimila le cifre minori di lire cinquecento saranno sempre portate a questa cifra tonda, e quelle maggiori delle cinquecento saranno portate al migliaio. — Nelle quote maggiori di venticinquemila lire le cifre al disotto del migliaio saranno sempre portate al migliaio intiero. — Le differenze in più o in meno che potranno derivare sulla somma totale del prestito dall'applicazione del presente articolo saranno a carico o a vantaggio dello Stato.

7. Agli ufficiali del grado di maggiore in giù sarà abbuonata la parte di prestito proporzionale al loro stipendio.

8. Sulle quote individuali del prestito sarà abbuonato un ventesimo, in modo che per ogni 100 lire di cui sarà accreditato il contribuente, questi ne pagherà soltanto 95. — Le quote scemate del ventesimo saranno pagate in sei rate, cioè: 3/10 l'8 ottobre 1866, 1/10 il 15 novembre 1866, 1/10 il 20 dicembre 1866, 2/10 il 20 gennaio 1867, 2/10 il 20 febbraio 1867, 1/10 il 1° aprile 1867. — È data facoltà a qualunque concorrente al prestito di anticipare i versamenti delle rate mediante lo sconto del 6 per cento.

9. Il frutto del prestito sarà del 6 per cento all' anno sul valore nominale, di cui il 5 0/0 sarà pagato in forma di interesse su ciascun titolo, e l'1 0/0 all'anno sarà distribuito in forma di premi a sorte con le norme che saranno indicate nell'articolo seguente. — Gli interessi saranno pagati a rate semestrali con la scadenza del 1° aprile e del 1° ottobre. — La prima rata d'interessi scadrà il 1° aprile 1867 e potrà essere ritenuta dall'ultima rata sulle quote del prestito dovute alla scadenza medesima. — Dopo la settima rata d' interesse, comincierà il rimborso della somma principale coi relativi interessi, in modo che la estinzione intera del debito dello Stato sarà compiuta mediante il pagamento di venti rate semestrali eguali, con le scadenze sopraindicate del 1° aprile e del 1° ottobre. — La prima rata semestrale di estinzione sarà pagata il 1° ottobre 1870, e l'ultima il 1° aprile 1880.

10. Durante il periodo dei pagamenti dei sette semestri d'interessi vi saranno i seguenti premi semestrali:

1	di	100,000	lire
2	di	50,000	»
40	di	5,000	»
100	di	1,000	»
200	di	500	»

e tanti di . . . . 100 lire, quanti se ne richieggono per compiere la somma a cui monterà la metà dell'uno per cento su

l'intero valore nominale del prestito. — Durante il periodo del rimborso per rate semestrali i premii saranno:

1 di 100,000 lire
2 di 50,000 »
40 di 5,000 »
100 di 1,000 »
200 di 500 »

e tanti di . . . . 100 lire, quanti se ne richieggono perchè, non ostante la successiva estinzione semestrale, si abbia per ciascun semestre una somma costante di premii corrispondente nello insieme dei 20 semestri a quella somma che farebbe la metà dell'uno per cento sulle somme nominali del prestito a scalare. — Alla scadenza d'ogni semestre sarà fatta l'estrazione dei numeri de' titoli vincitori dei premii, i quali saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno*. — I premii non reclamati dentro cinque anni saranno prescritti. — Il giorno per la prima estrazione sarà fissato con decreto ministeriale, appena chiusa la numerazione de' titoli definitivi.

11. Durante il tempo dei pagamenti a rate delle quote del prestito sarà data una ricevuta in forma di certificato provvisorio. — La consegna dei titoli definitivi sarà fatta dopo effettuati tutti i pagamenti. — Ciascun titolo definitivo del prestito avrà una cartella pel premio, sette cedole al portatore corrispondenti alle sette rate d'interessi e venti cedole corrispondenti alle venti rate d'estinzione. — Queste cedole delle rate d'interessi e di estinzione, alla loro scadenza e nei tre mesi che la precedono, saranno ricevute nelle casse dello Stato in pagamento delle imposte; saranno pure ricevute in pagamento del prezzo e degli interessi relativi per acquisto di beni che potranno essere messi in vendita dallo Stato, alle condizioni medesime alle quali è ricevuto il denaro. — La cartella pel premio potrà essere staccata ed alienata separatamente. — Essa solo dà diritto al pagamento del premio in caso di vincita.

12. Ciascun titolo avrà un numero progressivo, e qualunque sia il suo valore, sarà numerato come se fosse un complesso di titoli di cui ciascuno uguale a 100 lire di capitale. Il numero o i numeri del titolo sono ripetuti sulla cartella pel premio. — I premii saranno estratti a sorte semestralmente. Ciascun titolo concorrerà alla estrazione in ognuno dei 27 semestri sia pel proprio numero, se del valore di lire 100, sia per ciascuno dei numeri compresi nella sua numerazione, se è maggiore di lire 100.

13. Più titoli di cento ciascuno, o anche maggiori, possono essere convertiti in un titolo unico, che porterà la indicazione de'numeri dal più basso al più alto. — Un titolo maggiore di cento può essere spezzato in titoli di cento ovvero in più titoli, di cui alcuni o tutti maggiori di cento, purchè sia data loro una numerazione che entri ne'termini di quella posta nel titolo maggiore che si spezza.

14. I comuni ed i consorzi potranno assumere o fare assumere per

loro il pagamento delle parti di prestito rispettivamente loro assegnate. — La provincia potrà pure assumere o fare assumere la parte di prestito assegnata all'intero numero de'comuni o de'consorzi che la compongono, o ad alcuni di essi. — Il Tesoro in questi casi pagherà loro un premio che verrà fissato dal ministro delle finanze.

15. Nel caso che la provincia, il comune o il consorzio nello assumere o fare assumere il pagamento del prestito, siccome è detto nell'articolo precedente, abbiano a sopportare alcun onere contrattuale, questo sarà loro rimborsato da'contribuenti che avrebbero dovuto concorrere al prestito mediante stito da cui vennero esonerati.

16. Prima della pubblicazione de'ruoli finali delle quote di prestito, i comuni o consorzi e le provincie che vorranno assumere il prestito o farlo assumere, ne daranno avviso a'contribuenti mediante notificazione in ciascun comune. — Sarà quindi aperta presso ogni comune interessato una lista di sottoscrizione; e ciascun contribuente che vi apporrà il suo nome, s'intenderà aver dichiarato di voler pagare la sua quota di prestito, rimanendo con ciò esonerato dal prendere parte a qualsiasi rimborso per le spese fatte dalla provincia, dal comune o dal consorzio con lo intento di liberarlo dal prestito. Questa lista rimarrà aperta sino al termine in cui sarà compiuta la pubblicazione del ruolo di cui all'articolo 19.

17. Per gli effetti degli articoli 14 e 15 i consorzi a'quali è assegnata una parte di prestito, sono considerati come obbligatorii. — Sulla domanda delle Giunte de'comuni che lo compongono o anche di una sola di esse tutti i comuni d'un consorzio dovranno concorrere a deliberare e provvedere nel modo seguente:

I Consigli municipali eleggeranno ciascuno un rappresentante nel loro seno; e questi eletti comporranno una Commissione consorziale, la quale:

a) Delibererà se è il caso di assumere l'imprestito, ovvero di farlo pagare individualmente ai contribuenti;

b) E qualora intenda che debba essere assunto dal consorzio, deputerà uno o tre de'suoi membri a cercarne i modi e le condizioni, ed a trattare per mandare ad effetto la presa deliberazione.

L'approvazione della Commissione rende obbligatorio il contratto pel consorzio e per ciascuno de'comuni che lo compongono. — Se i comuni componenti un consorzio siano due soltanto, i rappresentanti eletti per far parte della Commissione saranno due per ciascun comune. — In caso che nella Commissione siavi parità di voti, prevarrà l'opinione accolta dal rappresentante del capo-luogo del consorzio; e quando questi rappresentanti sono due prevarrà quella accolta dal più anziano di età fra di loro. — Pe'comuni isolati e per le provincie provvederanno i Consigli comunali o i Consigli provinciali. Le deliberazioni de'Consigli comunali o provinciali, di cui nel presente articolo, saranno immediatamente esecutive senza bisogno di superiore approvazione.

18. Per ottenere la somma effettiva di 350 milioni, sarà questa aumentata di 1/7 in compenso così del montare eventuale degli abbuoni a favore de'privati, de'comuni o de'consorzi, e delle provincie concorrenti al prestito, e de'rilasci di quote a'militari di cui all'articolo 7 come di ogni altra diminuzione per quote inesigibili o per ispese di qualsiasi natura a carico dello Stato. — La somma nominale di 400 milioni è quindi ripartita nei modi detti all'articolo 12 giusta la tabella annessa al presente decreto.

19. Compiuta la intestazione de'redditi complessivi, la classificazione, e l'assegnazione delle quote individuali, queste saranno inscritte in un ruolo che sarà pubblicato nel comune isolato, o ne'comuni del consorzio, rimanendo ostensibile per lo spazio di cinque giorni nell'ufficio comunale. — Ogni contribuente potrà dentro 10 giorni da quello in cui comincierà la pubblicazione del ruolo reclamare al direttore delle tasse contro gli errori che abbiano potuto essere commessi a suo riguardo. — Questi reclami saranno ragguagliati a quelli che diconsi *materiali*, e dopo essere stati riconosciuti saranno corretti. Gli effetti della loro correzione andranno a carico dell'Erario, rimanendo nel resto intatta la ripartizione nell'interesse degli altri concorrenti al prestito. — Il reclamante, il cui richiamo è respinto in tutto o in parte, può ricorrere al ministro delle finanze. — Può anche nel termine di venti giorni da quello della pubblicazione del ruolo ricorrersi direttamente al ministro pel caso di cessazione assoluta di rendita o di redditi avvenuta prima della spedizione del ruolo medesimo. — Questi ricorsi non arrestano le operazioni successive, e neppure la riscossione delle rate di prestito, salvo la restituzione. — Il ministro delle finanze, sentita una Commissione che sarà a tale scopo istituita, può con suo decreto ammettere i ricorsi di cui nel presente articolo.

20. Le quote individuali del prestito saranno riscosse per mezzo degli agenti addetti ad esigere le tasse dirette nelle forme relative a questa esazione, e con le norme e le condizioni speciali che saranno stabilite. — Le parti di prestito assunte dalle provincie, dai consorzi e dai comuni direttamente o per conto loro, saranno versate alle scadenze di ciascuna rata presso le tesorerie locali. — Sulle rate non pagate tra otto giorni dalla scadenza è dovuto l'interesse del 10 per cento dal dì della scadenza: e dopo un mese il titolo può essere venduto alla Borsa in danno del possessore, e senza altro avviso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Allegato II.

Tabella dei coefficienti pei quali si hanno a moltiplicare gli estimi catastali dei terreni posseduti da ciascun individuo (compresi i beni già esenti), nei vari compartimenti dello Stato, onde ottenere la vendita fondiaria che deve servire al riparto del prestito nazionale di 350 milioni effettivi.

COMPARTIMENTI CATASTALI		ESTIMO CATASTALE relativo anche ai beni già esenti	RENDITA CALCOLATA in ragione di otto volte l'imposta del 1867	COEFFICIENTE o rapporto tra la rendita e l'estimo
Lombardia	Terreni di vecchio censo.	70,972,841. 30	81,986,400. »	1. 15517990
	Terreni di nuovo censo.	20,042,888. 64	33,400,123. 20	1. 66643266
Parma e Piacenza	. . . .	11,483,991. 84	17,639.688. 28	1. 59534622
Modenese	Garfagnana antica, montagna e case in città. .	1,220,123. 68	2,253,017. 50	1. 846548458
	Pianura di Modena, Reggio, Massa e Carrara .	12,601,493. 25	18,875,312. 32	1. 497862551
	Ex-Parmense.	1,272,106. 99	1,948,191. 36	1. 531468167
	Lunigianesi	124,180. 67	977,961. 64	7. 875312961
	Ex-Toscani	484,312. 22	640,772. 14	1. 323055899
	Lucchesi antichi	238,664. 55	169,157. 57	0. 708766802
	Lucchesi recenti.	71,161. 82	84,062. 88	1. 181300178
Toscana	. . . .	33,754,300. 66	44,920,162. 42	1. 330798196
Marche ed Umbria	. . . .	63,059,777. 90	42,130,926. 93	0. 668110931
Napoletano	. . . .	125,198,386. 23	260,764,338. 08	1. 603569695 4
Sicilia	. . . .	53,193,080. 38	60,027,907. 48	1. 128490895
Sardegna	. . . .	17,847,093. 16	19,537,682. 50	1. 0947263

Tabella del coefficiente pel quale si ha da moltiplicare la imposta erariale pagata da ciascun individuo pei propri terreni, moltiplicata per 3[2] per i già esenti nelle Romagne e nei Principati di Pontecorvo e Benevento, per ottenere la rendita fondiaria da servire al riparto del prestito nazionale di 350 milioni effettivi.

COMPARTIMENTO	CONTINGENTE od imposta erariale pel 1865, rettificata pei fondi già esenti	RENDITA equivalente ad otto volte il contingente 1867 compresi i fondi gia esenti	COEFFICIENTE o rapporto tra le colonne 3 e 2
Romagne	4,677,009. 40	36,223,627. 03	7, 745040435
Pontecorvo	11,400. »	91,200. »	8. 00
Benevento (per la sola parte già soggetta al dominio papale)	62,632. 09	501,056. 72	8. 00

Attesa la difformità de' vari estimi nelle Romagne, non si può avere un rapporto unico tra la rendita e l'estimo; perciò è necessario servirsi del rapporto unico tra la rendita e l'imposta erariale dei terreni pel 1865. Questa però dovrà per ciascun individuo essere stabilita dall'Agente delle Tasse, stralciandone i centesimi addizionali.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 25 luglio 1866 per chiedere l'approvazione al riordinamento delle dogane.

ALTEZZA REALE, Le operazioni di cabottaggio di entrata e di uscita delle merci esenti non richiedendo che l'accompagnamento d'un semplice lascia-passare poterono in non poche località essere affidate alle brigate delle Guardie Doganali. Questo fatto permise di sopprimere un certo numero di Uffici Doganali di secondo ordine, quarta classe, secondo che il commercio ne avesse a risentirne danno.

Se non che ora che colla legge del 14 luglio ultimo numero 3086 vennero istituiti nuovi dazi di uscita non potendosene commettere la riscossione alle Guardie, fu di mestieri ricostituire alcuni dei soppressi uffici.

L'esperienza ha poi dimostrata la necessità di addivenire a qualche modificazione nella classificazione delle dogane per l'accresciutosi movimento commerciale in alcuni punti del Regno.

Altre poche modificazioni di minor momento vennero inoltre ravvisate necessarie.

Tutto ciò occasionerà un aumento nell'organico del Personale e negli assegni per ispese d'Ufficio.

Le accennate variazioni trovansi concretate nello schema di Decreto che ho l'onore di rassegnare a V. A. R.

Siccome gli aumenti di spesa furono ridotti nei limiti del puro necessario, così mi lusingo ch'Ella vorrà degnarsi fregiare il Decreto stesso dell'augusta sua firma.

(N. 3104) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 agosto 1866.

Modificazioni all'ordinamento, alla classificazione ed al ruolo organico delle Dogane.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; visto l'art. 3 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, e i Decreti Reali 26 marzo 1865, n° 2237, e 10 dicembre dello stesso anno, n° 2750; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le variazioni nell'ordinamento e nella classificazione delle Dogane, e nel relativo ruolo organico, le quali risultano dall'annessa tabella vista d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Queste variazioni avranno effetto col 1° settembre prossimo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCALOJA.

TABELLA ***delle modificazioni all'ordinamento ed alla classificazione delle dogane, nonchè alla pianta organica delle medesime.***

Direzione di Ancona.

Alla dogana di Passo Correse che con R. Decreto 10 dicembre 1865, n° 2750, fu dalla 1ª classe del 2° ordine ridotta alla 2ª, è aggiunto un commesso. Essa eserciterà le attribuzioni di dogana di 1ª classe, 2° ordine, sino a che non sarà altrimenti disposto. — Alla dogana di Osteria Nuova è tolta la visitatrice, la quale è aggiunta alla dogana di Narni.

Direzione di Bari.

È ristabilita la dogana di 2° ordine, 4ª classe, a Giovinazzo con un ricevitore di 8ª classe. — La dogana di Molfetta è elevata dalla 1ª classe del 2° ordine alla 4ª del 1° ordine, con l'aumento di un veditore; la indennità per ispese d'uffizio è aumentata a lire 150. — Alla dogana di Barletta è aumentato un commesso.

Direzione di Catania.

Sono ristabilite le soppresse dogane di 2° ordine, 4ª classe, di Sampieri e Mazzarelli, con un ricevitore di 8ª classe in ciascuna di esse. — In ciascuna delle dogane di Acireale, Riposto, Scoglitti, Agosta e Pozzallo è aumentato un commesso.

Direzione di Como.

È instituita una dogana di 2° ordine, 4ª classe, in Bizzarone con un ricevitore di 8ª classe, rimanendo abolita la sezione dello stesso nome. È pure soppresso il commesso che a detta sezione era assegnato. — Le spese d'uffizio della dogana di Uggiate sono ridotte a lire 40. — Le strade comunali di Bizzarone e Casanova, procedenti da Brusato Svizzero, son dichiarate doganali.

Direzione di Cosenza.

È ristabilita la dogana di Diamante di 2° ordine, 4ª classe, con un ricevitore di 8ª classe.

Direzione di Foggia.

È ristabilita la dogana di San Menaio di 2° ordine, 4ª classe, con un ricevitore di 8ª classe. — A ciascuna delle ricevitorie di Viesti e di Rodi è aggiunto un commesso.— La dogana di Peschici è soppressa. — La dogana di Termoli è abbassata alla 4ª classe del 2° ordine, sopprimendovisi il veditore ed il commesso.

Direzione di Genova.

Alla dogana di Spezia è aggiunto un veditore.

Direzione di Girgenti.

È ristabilita la dogana di Porto Palo di 2° ordine, 4ª classe, con un ricevitore di 8ª classe. — A ciascuna delle dogane di Porto Empedocle, Sciacca e Licata è aumentato un commesso.

Direzione di Lecce.

La dogana di Gallipoli è ridotta dal 1° ordine, 4ª classe, al 2° ordine, 1ª classe. In essa sono soppressi il commissario alle visite, un commesso ed un agente subalterno. — La indennità di spese d'ufficio è diminuita a lire 80. — Un commesso ed un agente subalterno sono invece aumentati alla pianta della dogana di Brindisi.

Direzione di Livorno.

Alla dogana di Livorno sono aumentati due veditori. — Presso la dogana di Vada è soppresso un posto di commesso, del quale è aumentata la pianta della dogana di Viareggio. — Le dogane di San Vincenzo e di San Giuseppe sono ridotte dalla 2ª alla 3ª classe del 2° ordine, rimanendo ad ognuna di esse soppresso il veditore, e le indennità per le spese d'ufficio diminuite a lire 220 per la prima, a lire 40 per la seconda.

Direzione di Messina.

Alla dogana di Messina sono aggiunte altre due sezioni; l'una del Minuto Marina, e l'altra di Pozzoleone; ad ognuna delle quali è assegnato un ricevitore di 7ª classe. — Alla dogana di Messina sono aggiunti quattro veditori, quattro commessi, tre agenti subalterni; e dal personale ad essa assegnato sarà prelevato quello occorrente alle sezioni. La indennità per spese d'uffizio al direttore speciale è elevata a lire 1,500. — Un veditore, un commesso ed un agente subalterno sono aggiunti alla dogana di Milazzo. A ciascuna delle dogane di Taormina e Lipari è aggiunto un commesso.

Direzione di Napoli.

Le dogane di Collenoci e Portella sono ridotte dalla 2ª alla 3ª classe del 2° ordine, sopprimendo in ciascuna di esse il veditore. Le indennità per le spese d'ufficio sono diminuite in entrambe a lire 40. — Per la dogana di Pontecorvo la strada detta delle Fontanelle è dichiarata doganale.

Direzione di Novara.

La sezione di Cannobio è soppressa col commesso ad essa assegnato. Invece è istituita una dogana di 2° ordine, 4ª classe, in Piaggio di Valmara, con un ricevitore di 8ª classe ed una visitatrice. — È istituita altresì una dogana di 2° ordine, 4ª classe, in Cremenaga, con un ricevitore di 8ª classe ed una visitatrice. Le dogane d'Iselle e di Luino sono elevate alla 1ª classe, 2° ordine. Alla prima è aggiunto un veditore, alla seconda un veditore ed un commesso. Le indennità per le spese d'ufficio sono elevate in entrambe a lire 230. — Dalla dogana di Zenna è tolto il commesso.

Direzione di Oneglia.

Alla dogana di Porto Maurizio è soppresso un veditore.

Direzione di Orbetello.

Sono soppresse le dogane di 2° ordine, 4ª classe, di Torre Mozza e Torre delle Civette. — Alla dogana di Follonica è aggiunta una visitatrice. Il nuovo tronco di via rotabile che congiungendosi con la strada comunale procedente da Gradole, Grotte e Latera, e passando per le Case Nuove e per la Rotta mette a Pitigliano, è dichiarato strada doganale.

Direzione di Palermo.

È ristabilita la dogana di Trappeto di 2° ordine, 4ª classe, con un ricevitore di 8ª classe. — Alla dogana di Palermo sono aggiunti un veditore e tre commessi, due commessi alla dogana di Trapani, uno a quella di Marsala, ed un altro a quella di Mazzara.

Direzione di Reggio.

Le soppresse ricevitorie di 2° ordine, 4ª classe, di Nicotera, Castelle, Badolato sono ripristinate con ricevitori di 8ª classe. — Alla dogana di Tropea è tolto il ricevitore, ed il locale magazziniere delle privative farà le funzioni di ricevitore coll'assegno di lire 200 annue a titolo di soldo, oltre lire 30 per spese d'uffizio. — Alla dogana di Pizzo è tolto un commesso, a quella di Gioia Tauro un veditore. — La dogana di Santa Eufemia è trasferita a Nicastro. Vi rimane soppresso il ricevitore, le cui funzioni sono affidate al magazziniere delle privative col godimento di lire 200 a titolo di stipendio, oltre lire 30 per spese d'uffizio.

Direzione di Salerno.

È aggiunto un commesso a ciascuna delle dogane di Amalfi, Capitello e Sapri.

Direzione di Torino.

Sono ristabilite con ricevitori di 8ª classe le soppresse dogane di 2° ordine, 4ª classe, di Valtournanche, Valgrisanche, Bousson, Prales, Crissolo, Chianale, Bellino, Entraque. — Per tutte le dogane ristabilite son dichiarati doganali gli stessi stradali di cui era permesso l'uso prima della loro abolizione, e sono aggregate alla stessa principalità, a cui in quell'epoca erano annesse le medesime, e tutte le altre di 2° ordine, 4ª classe, col presente Decreto istituite, non che quelle ridotte alla 4ª classe, 2° ordine, hanno per spese d'uffizio l'indennità di lire 30.

Vi saranno pertanto nell'organico:

N° 44 ricevitori di 5ª classe
» 54 id. 6ª id.
» 80 id. 7ª id.
» 148 id. 8ª id.
» 18 magazzinieri di privative di 3ª classe con incarico di ricevitori.
» 7 commessari alle visite di 4ª classe
» 162 veditori 4ª id.
» 366 commessi 3ª id.
» 117 agenti subalterni 4ª id.
» 24 visitatrici 3ª id.

(N. 3113) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 1866.

Spese straordinarie sul bilancio 1866 del Ministero di Marina pel servizio semaforico e per l'acquisto di un piroscafo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 28 giugno 1866, numero 2987; sulla proposizione del Ministro delle Finanze a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzate sul bilancio passivo del Ministero della Marina pel 1866, titolo II, Spese straordinarie, le seguenti nuove spese rilevanti complessivamente a lire ottocentocinquantamila e duecento, e da applicarsi ai capitoli infrascritti:

Capitolo 77. Servizio semaforico	L. 100,200
Capitolo 78. Acquisto del piroscafo *Europa* di proprietà della società Rubattino e Compagnia	» 750,000
	L. 840,200

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja. — Depretis.

(N. 3143) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 1866.

Come si ottenga la facoltà di esercitare la professione d'Ingegnere, Architetto, Perito agrimensore, Misuratore, Ragioniere e simili.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto il Regio Decreto in data 21 marzo 1861, numero 4694, col quale si attribuiva al Ministero dell'Interno e sotto la sua dipendenza alle Autorità amministrative provinciali la facoltà di concedere l'autorizzazione all'esercizio delle professioni d'Ingegnere idraulico, Architetto civile, Misuratore, Agrimensore, Ragioniere e simili nelle Provincie dell'Emilia, della Lombardia, delle Marche e dell'Umbria; veduto l'altro Regio Decreto in data 22 agosto 1863, col quale si conferiva ai Prefetti la facoltà di concedere l'autorizzazione all'esercizio delle professioni di Misuratore, Agrimensore, Ragioniere, Perito stimatore ecc., in quanto tale facoltà spettava allora al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e in quanto si richiedesse l'emanazione di Decreto Reale o Ministeriale; veduto che dopo l'emanazione di tali disposizioni vennero successivamente riordinati gli studi e gli esami relativi alle professioni sovra indicate in guisa da porgere sufficiente guarentigia delle idoneità di chi intende esercitarle; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, d'accordo con quelli della Pubblica Istruzione, e di Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

D'ora innanzi, per la facoltà di esercizio delle professioni d'Ingegnere, Architetto, Perito agrimensore, Misuratore, Ragioniere e simili, non è più richiesta alcuna speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno o dei Prefetti, bastando a ciò le patenti e i diplomi che si conferiscono dalle competenti Autorità scolastiche a termini dei vigenti Regolamenti. — È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente Decreto. — Ved. Celerif. 1863, pag. 2324, 2348 e 2644; — 1864, pag. 801 (*Programmi*).

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli — Berti — Cordova.

Torino e Firenze, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale

Ved. alla pagina 1472 il Sommario *dei fogli 45 e 46.*

(N° 3121) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 agosto 1866.

Regole per la registrazione degli atti e pel pagamento delle tasse.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della Legge del 28 giugno 1866, n. 2987; vedute le disposizioni sulle tasse di registro contenute nell'allegato *A* annesso al progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno suddetto; sulla proposta del Ministro delle finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

TITOLO I. — Della registrazione e delle tasse di registro. Disposizioni generali e speciali.

Capo I. — *Disposizioni generali ed altre comuni per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse.*

Art. 1. Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore del presente decreto. — I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti: in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualità di atto. — Ved. alla pag. 1216.

2. La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblicici registri a ciò destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi.

3. Gli atti si registrano o sugli originali o sulle copie a norma delle disposizioni del presente decreto. — Quando gli atti debbono registrarsi sugli originali, le loro copie ed estratti non sono più soggetti a registrazione. — Gli atti che si registrano sulle copie non sono soggetti a questa formalità se non quando se ne debba rilasciare copia autentica.

4. Le tasse di registro sono proporzionali, o graduali, o fisse. — La proporzionale si applica a tutti gli atti che contengono obbligazione o liberazione di cose o di somme, ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili o di qualsiasi altro diritto reale, tanto se sia fatta per atto tra vivi quanto se avvenga per causa di morte. — La tassa graduale sarà applicata a tutti gli atti i quali non contengano obbligazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti, senza operarne la trasmissione. — La tassa fissa si applica a tutti gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che possono servire di titolo o documento legale. — La tariffa che forma parte integrante del presente decreto indica gli atti e le trasmissioni soggette a tassa proporzionale, graduale o fissa; e determina la misura di queste tasse. — Quando ha luogo la registrazione sulla copia degli atti, la prima copia autentica si registra col pagamento della tassa proporzionale, o graduale, se si fa luogo alla loro applicazione, o altrimenti a tassa fissa. Ciascuna delle altre copie autentiche, che siano successivamente rilasciate, si registra col pagamento della semplice tassa fissa.

5. Le tasse di registro in ragione della natura degli atti o dei trasferimenti a cui

sono applicate si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali. — Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili e commerciali. —Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e cappellanie. — Le tasse giudiziali si applicano agli atti e decisioni giudiziali, e agli atti di usciere.

6. Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura ed effetti degli atti o dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente. — Quando un atto che per la sua natura e per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa sarà gravato con la tassa della tariffa medesima che più si accosterà alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

7. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto. — Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che da luogo alla tassa più grave.

8. Allorchè la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira intiera. — Sono eccettuati da questa disposizione gli atti di cui ai numeri 104, 129 e 130 dell'annessa tariffa soggetti alla tassa fissa di centesimi 50.

9. Le tasse di registro regolarmente percette in conformità del presente decreto non potranno essere restituite, qualunque siano gli eventi ulteriori fuorchè nei casi da esso decreto previsti.

10. Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione, o riforma anche per effetto di condizione risolutiva, alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.

11. Dalle disposizioni dei due precedenti articoli si eccettuano:

1° Le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

2° Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti è passata in giudicato, per vizio radicale che indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3° Le successioni e le donazioni, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4° Le convenzioni per causa, e in occasione di matrimonio, allorchè fossero risolute o annullate.

È ammessa la restituzione della tassa pagata, qualora, nei casi contemplati ai numeri 1, 2, 3, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva, che pronunziò la nullità dell'atto, o la evizione; e nel caso contemplato al numero 4, dalla data dell'atto d'annullamento o risoluzione delle contravvenzioni matrimoniali.

12. Non sono soggetti a tassa proporzionale: — I beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono; — I beni mobili quando non sono nel Regno e si trasferiscono in causa di morte. — Nei trasferimenti in causa di morte e nei passaggi dell'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie, i crediti sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri si considerano esistere nel luogo nel quale sono dichiarati esigibili.

13. Il pagamento della tassa proporzionale o graduale per gli atti o trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e non meramente potestativa, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri: — Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranche accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, e le liberalità d'ogni specie subordinate alla eventualità della morte, e gli atti soggetti ad approvazione.

14. Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile, a titolo di proprietà o di usufrutto, basterà in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta prediale o della tassa sui fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tale imposta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di usufrutto. — Il godimento di un immobile a titolo di locazione o di anticresi sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio. — Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria.

15. La tassa proporzionale nei trasferimenti di beni per causa di morte, o per atto tra vivi a titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da applicarsi al valore dei beni ogni qualvolta per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinato, è dovuta in ragione del valore presunto da accertarsi, come sarà detto nell'articolo 23.

16. Nei trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte, se l'usufrutto o l'uso, a cui si parifica l'abitazione, è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona sulla cui vita fosse stabilita la durata dell'usufrutto o dell'uso non avesse compiti 50 anni d'età; ed al quarto dello stesso valore ove li abbia compiti. — Se l'usufrutto o l'uso è limitato a tempo minore di 10 anni sarà valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua durata. Trattandosi però di un usufruttuario o usuario che abbia compito l'età di 50 anni, l'usufrutto o l'uso, quand'anche sia determinato per più di 5 anni, non sarà valutabile al di là di cinque ventesimi. — Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a più individui, si avrà unicamente riguardo all'età del più giovane. — Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso di tassazione dell'usufrutto, o dell'uso, nelle sentenze e decisioni giudiziarie.

17. Nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento si riterrà uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto. — Al cessare poi dell'usufrutto o dell'uso sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà. — Quest'ultima disposizione è applicabile anche alle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, con la diversità però che la tassa da esigersi alla riunione dell'usufrutto o dell'uso deve colpire la differenza tra il prezzo corrispettivo tassato all'epoca della alienazione ed il valore della piena proprietà. — Quando però si tratti di sentenze o arbitramenti che non portino trasmissione, ma semplicemente dichiarino o attribuiscano la nuda proprietà, la tassa graduale sarà applicata sopra una somma eguale alla differenza tra il valore della peina proprietà e quello dell'usufrutto o dell'uso determinato giusta l'articolo precedente, ma non avrà luogo alcuna ulteriore tassazione all'epoca della riunione dell'usufrutto o dell'uso alla nuda proprietà.

18. La tassa proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni ed i trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto; e la graduale per la loro attribuzione in virtù di sentenza o decisione giudiziaria o arbitramentale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione. — Ove nell'atto costitutivo non sia espresso il capitale della rendita o pensione, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito, o di attribuzione per sentenze di rendita non costituita precedentemente, questo capitolo dovrà formarsi di venti volte la rendita se è perpetua, o debba essere corrisposta per venti o più anni, o per tempo indeterminato, ovvero di dieci o di cinque volte la rendita vitalizia, o la pensione, secondochè la persona, durante la vita della quale deve corrispondersi la rendita vitalizia, o la pensione, non abbia compiuta o abbia oltrepassata l'età di 50 anni. — Quando indipendentemente della vita delle persone la rendita debba essere corrisposta per un tempo determinato minore di 20 anni, la tassa proporzionale dovrà applicarsi sopra un capitale formato di tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve essere corrisposta. — Trattandosi di rendita o pensioni che possono bensì cessare con la vita

delle persone, ma che indipendentemente da queste circostanze debbono essere corrisposte per un tempo determinato, la tassa dovrà essere applicata sul cumulo di dieci o cinque volte la rendita a norma delle disposizioni di questo articolo, quando essa debba corrispondersi per un tempo di dieci o più anni. Se deve essere corrisposta per un tempo minore, si assoggetteranno a tassa tante annualità della rendita o pensione quanti saranno gli anni della loro durata, con che non sia oltrepassato il cumulo di cinque anni quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia compiuta l'età di 50 anni. — Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo e quelle costituite sulla testa di più individui; ma in quest'ultimo caso dovrà aversi unicamente riguardo all'età dell'individuo che abbia minor numero d'anni.

19. Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel modo indicato dal precedente articolo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni suddette. — In caso che il valore dichiarato sia creduto inesatto, si prenderà per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato si avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino. — La media sopra indicata sarà formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi ne'dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità.

20. La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi. — Colla stessa norma sarà applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti, o delle obbligazioni di somme, risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

21. Nel senso di questo decreto sono considerati crediti i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro. — I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, sono per l'applicazione della tassa equiparate ai mobili per loro natura.

22. Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a forma dell'articolo 1556 del Codice civile, la tassa proporzionale sarà applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate e ad ogni altro correspettivo che fosse pattuito, se si tratta di concessione a tempo indetermitato, o di una durata di venti o più anni; e trattandosi di concessione a tempo minore di venti anni, ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata della concessione, ed inoltre ad ogni altro correspettivo. — La stessa regola sarà osservata nelle affrancazioni a titolo oneroso, ovvero nei trasferimenti del dominio diretto, soggetti a tassa proporzionale, o quandosul dominio diretto è caduta condanna o dichiarazione giudiziaria di diritto soggetta a tassa graduale, con l'aggiunta di un laudemio, se ed in quanto esso sia dovuto giusta i titoli originari e le leggi anteriori, quando si tratti di enfiteusi concessa precedentemente al Codice civile.— Nei trasferimenti a titolo gratuito, o per causa di morte, il valore dell'utile dominio si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure un laudemio, quando l'enfituesi sia anteriore all'attivazione del Codice civile. Ove però si tratti di cessione dell'utile dominio a titolo oneroso la tassa dovrà applicarsi al corrispettivo pattuito. — Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minore numero di annualità della pattuita prestazione o un minor laudemio si osserverà il disposto della medesima.

23. Per l'applicazione della tassa graduale o proporzionale, il valore tassabile si desume dagli atti e dalle denunzie, secondo le norme e i casi qui sotto indicati:

1° Se l'atto contiene un corrispettivo di valore liquidato, oppure gli elementi per liquidarlo, la tassa sarà applicata al valore che ne risulterà;

2° Per gli atti gratuiti e per quelli che non presentino un corrispettivo liquidato, e neppure gli elementi per liquidarlo, come anche nei trasferimenti di valore indeter-

minato, dovrà unitamente agli atti o alla denunzia presentarsi dalla parte, o funzionario pubblico richiedente la registrazione, una nota indicativa dei valori sui quali la tassa dovrebbe liquidarsi; con facoltà di presentare all'uopo anche ogni opportuno mezzo di prova, come sarebbero le stime giurate, le compre, vendite e le locazioni del precedente quinquennio per gli stabili, o del semestre anteriore per i mobili denunziati; — Se ciò non ostante il ricevitore del registro non creda esatto il valore denunziato per gl'immobili, sarà questo determinato moltiplicando per cento la imposta fondiaria principale fissata per le leggi di perequazione del 10 luglio 1864 e del 26 gennaio 1865 nel rispettivo compartimento. Tuttavia contro il risultato del multiplo è ammesso il ricorso alla stima nel solo caso in cui la parte o l'amministrazione rispettivamente pretenda che il valore reale sia minore, ovvero ecceda di un quarto;

3° Se poi si trattasse di mobili, si sottoporrà alla tassazione il valore risultante dagli atti, oppure da inventari con stima o contrattazioni dei mobili stessi dentro non più di mesi sei.

24. Quando rendasi necessario il ricorso alla stima, il ricevitore non potrà domandarla senza l'autorizzazione del direttore delle tasse e del demanio. — La parte istante dovrà nella domanda di stima dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa; e la domanda non sarà ammissibile se il valore così attribuito non portasse la differenza in più o in meno di un quarto di quello accertato col multiplo della imposta, secondo che la istanza fosse fatta dal ricevitore o dalla parte.

25. La domanda di stima sarà fatta al pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta. La parte contro la quale è domandata la stima dovrà entro 10 giorni dalla ricevuta intimazione notificare alla parte istante o la propria adesione al valore da questi riclamato, o altrimenti la indicazione di un secondo perito. Trascorso inutilmente questo termine, il secondo perito sarà nominato dal pretore. — La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello della intimazione della domanda. — I due periti nominati in caso di disparere chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta vi provvederà il pretore. — La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti il pretore entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti dell'ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito, salvo al pretore la facoltà d'accordare un'unica proroga di un mese qualora vi esistessero giustificati motivi. — Qualora un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potrà farsi istanza per la nomina di un altro che lo surroghi e saranno applcabili i termini sopra stabiliti. — In questo caso il perito o i periti zurrogati, oltrechè non avranno diritto a conseguire il pagamento delle spese e degli onorari relativi alle operazioni alle quali avessero dato principio, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

26. Quando i beni alla cui stima debbasi procedere sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, la istanza sarà rivolta al pretore del luogo ove è situata la maggior parte dei beni. — Questo pretore ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti come nell'articolo 25. Occorrendo la nomina di periti d'ufficio, il pretore eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini. — I periti presenteranno le loro relazioni e le giureranno innanzi al pretore del luogo ove sono situati i beni, ovvero innanzi a quello che ha ordinata la stima. — Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questo decreto.

27. Se il risultato della stima non presenterà una differenza rispettivamente maggiore o minore, secondo i casi, di un quarto del valore accertato col multiplo della imposta fondiaria principale, la tassa sarà liquidata su questo valore. — In caso diverso la tassa sarà determinata sul valore accertato per mezzo della stima.

28. Le spese del procedimento e della stima sommariamente tassate dal pretore saranno sopportate dalla parte che resterà soccombente.

29. Ove nel termine stabilito le parti o i pubblici funzionari obbligati alla registrazione non avessero presentata la prescritta denuncia dell'atto o trasferimento, o la denuncia non contenesse la indicazione dei beni o dei corrispettivi sui quali la tassa debba essere liquidata, e, trattandosi di beni mobili, anche la indicazione del loro valore, in tali casi il ricevitore eseguirà d'ufficio una valutazione provvisoria e pre-

suntiva, e sui risultati della medesima riscuoterà la tassa, salvo a regolarne la definitiva determinazione e la definitiva liquidazione dei valori o corrispettivi tassabili con le norme stabilite dal presente decreto, quando la parte avrà presentata o completata la sua denunzia.

Capo II. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili.*

30. Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sarà tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito.

31. Nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso, tanto in proprietà che in usufrutto, uso o godimento, la tassa proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario. — Ove il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa sarà capitalizzata secondo le norme stabilite dall'articolo 18. — Nelle trasmissioni di beni mobili od immobili a titolo oneroso non sarà soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell' atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.

32. Il mandato irrevocabile e contenente dispensa dall'obbligo di render conto si considera come un atto translativo, e si tassa per gli effetti che produce.

33. Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto, che comprenda mobili ed immobili, sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degl'immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili. — Nel caso che i mobili considerati dalla legge civile comme immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degli immobili. I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente le materie che possono essere estratte da un fondo, e l'immobile medesimo prima che quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degl'immobili. — La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tasse a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto. — Le cessioni o vendite di ragioni ereditarie in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso degli immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredità alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie.

34. Per calcolare la tassa di passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividenti, o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, si imputeranno a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa. — La stessa imputazione avrà luogo per la parte onerosa dei contratti di che tratta il precedente articolo 30.

35. Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili fra comproprietari non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, ognorachè ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano. — Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e danari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredità, la disposizione presente è utilmente invocabile sol quando i mobili, rendite, crediti e danari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione. — Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sarà percetta con le norme indicate dal precedente articolo 34.

36. Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti pei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione pagheranno per il registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo, una tassa fissa ed irrepetibile. — La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica, sarà pagata dal compratore che ottenne l'aggiudicazione definitiva sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto. — In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'articolo 694 del Codice di procedura civile per l'inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degli immobili all'asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per parte degli aggiudicatari degli appalti a danno o interesse, la tassa proporzionale sarà applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata.

37. Nelle permute la tassa sarà applicabile alla parte dei beni stabili o mobili permutati, che ha maggiore valore. — Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sarà fatta giusta le norme stabilite all'articolo 31. — Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sarà dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro natura. — Ove fossero premutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sara applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'Estero si pagherà la tassa graduale.

38. Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sarà corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell'atto, ed occorrendo anche giustificata la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avrà riguardo per la applicazione della tassa al prezzo corrispettivo, ma all'ammontare del credito ceduto, e quanto alle rendite o pensioni al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli articoli 18 e 19. — Si eccettuano però le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all'asta pubblica, per la quale la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo.

39. La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca e sulle promesse d'indennità fatte da una o più persone cumulativamente per una terza persona, sarà sempre graduale e verrà percetta indipendentemente della tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o la indennità si riferiscono. — In ogni caso, la tassa delle cauzioni e mallevadorie non sarà mai più che la metà della principale. — La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennità o la costituzione di pegno e d'ipoteca, quando però l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potrà applicarsi ad una somma o valore maggiore.

40. La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata della locazione. — Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sarà limitata alle rate, non peranco decorse, dei prezzi e dei corrispettivi, ed ai maggiori corrispettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovrà applicarsi la tassa fissa. — Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone e i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nel precedente articolo 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto. — Ai contratti di colonia parziaria e alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applicherà la tassa fissa; ma se vengono pattuiti a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, o anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni. — Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi correspettivi quelli che vengono assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione

o miglioramento del fondo. Se è stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioè in generi e derrate, ne sarà calcolato il valore con le norme prescritte dal citato articolo 19. — Non sarà dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a ventaggio del conduttore. — Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facoltà al conduttore di ritenere o in tutto o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sarà inoltre dovuta sull'intiero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili. — Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sarà applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sarà fatta.

41. Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, correspettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa sarà applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

42. Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto, od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'articolo 84 dell'annessa tariffa, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, o è stata riservata nell'atto che contiene l'acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato purchè presentato al registro nel detto termine. — Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto, non è dovuta alcuna tassa speciale. — In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, e le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono. — Soggiacciono parimenti a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in favore di un collicitante; o in fine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.

43. Negli atti di liberazione andrà soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato. Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione. — In tutti i casi nei quali esiste un patto relativo agl'interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di là di cinque annate. — Nei casi di concordato dipendente da fallimento la tassa di quietanza si percepirà sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo. — Nelle compensazioni del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra la tassa proporzionale si applicherà sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto. — Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualità per terze persone, sarà dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorachè il pagamento produca surrogazione a tenore dell'articolo 1252 del Codice civile, numero 1, e dell'artciolo 1253, numeri 1 e 4.

44. Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitati alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprietà, usufrutto o uso, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

45. La dote, che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni proprii, è soggetta alla tassa graduale. — Non soggiace però a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto per il quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona. — Se nei contratti di matrimonio, o in altri atti fatti a contemplazione di matrimonio, si

contengono donazioni e liberalità fatte da chiunque ed in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costituita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse, graduali o proporzionali, secondo la rispettiva natura delle donazioni, liberalità e stipulazioni a tenore della tariffa. — Per i lucri dotali derivanti tanto da contratto quanto dalle leggi anteriori al Codice civile, e per le liberalità subordinate all'eventualità della morte, la tassa proporzionale si renderà esigibile verificandosene la devoluzione o l'evento.

46. Se in atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati. — È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate. — Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata fosse già stata estinta o si estinguesse coll'atto che contiene l'enunciazione eccettochè la convenzione citata fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempiute. — In questo caso oltre la tassa dovuta sulla convenzione verbale enunciata sarà esigibile anche la sopratassa stabilita per l'inadempimento delle prescritte formalità. — Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in esso contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto fatto nel regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa. — Una tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto sebbene per sua natura non soggetto a registrazione e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio.

47. Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati od in altro modo sottoposto alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigerà la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni del presente decreto, l'atto ratificato o confermato. — La tassa da riscuotersi non potrà in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'articolo 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici. — Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalità. — Se la ratifica o conferma è fatta mediante corrispettivo, sarà dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato. — Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potrà mai essere minore di quella stabilita dal citato articolo 85 della tariffa.

48. È dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve. — Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura.

Capo III. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse di successione.*

49. Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni. — Nelle successioni fra gli ascendenti e discendenti

la porzione dovuta per legittima non è soggetta a tassa. — I figli naturali, legalmente riconosciuti, saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi. — I figli adottivi pagheranno la metà della tassa che senza l'adozione avrebbero dovuta pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante.

50. Nelle trasmissioni che hanno luogo per successione testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati è liquidata a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo e l'autore della successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete alla Amministrazione per conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui legati.

51. Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventari o da altri atti legalmente attendibili il valore della mobilia compresa nell'eredità, questa mobilia sarà valutata in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità salva la prova in contrario. — Non sono compresi nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni e altre derrate. — Non si comprendono nella mobilia neppure le gemme, i cavalli, le carozze e gli equipaggi relativi, e tutto ciò che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione. Questi oggetti saranno dichiarati secondo il valore venale. Le collezioni dei quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili, semprechè non sieno materia nè di un commercio, nè di negozio, non saranno valutate per l'applicazione della tassa siavi o no inventario. — Le azioni industriali o commerciali espresse nei listini di Borsa, e le rendite sul debito pubblico, saranno valutate nelle dichiarazioni al corso legale del listino nel tempo della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della Borsa o cessarono di esserlo dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione. — All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite risultanti dagli atti costitutivi o formato a norma dell'articolo 18 del presente decreto, dovranno nella denunzia aggiungersi anche gli interessi che apparissero tuttora dovuti o le rendite decorse e non pagate al giorno dell'aperta successione.

52. Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione, e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia esigibilità, resterà sospesa la esazione della tassa, la quale dovrà pagarsi appena i crediti divengano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovrà giustificarsi che la esigibilità continui ad essere dubbia; e quando ciò si verifichi, resterà sospesa indefinitamente l'esazione della tassa, ma sopravenendo l'esigibilità, anche in parte, la tassa dovrà pagarsi sulla somma che si riscuote.

53. Per la liquidazione della tassa di trasferimento in causa di morte, dovuta in ragione dei rapporti personali tra l'autore della successione e l'erede o legatario, è ammessa la deduzione dei debiti certi e determinati di cui è gravato l'asse ereditario soggetto a tassa, purchè risultino da atti pubblici o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione o da scritture private che prima dell'aperta successione fossero state regolarmente registrate, o per tal modo menzionate in atti compilati da pubblici ufficiali, da potersene riconoscere con esattezza il contenuto. — Le scritture private menzionate in atti compilati da pubblici ufficiali, e non registrate, dovranno, quando siano di data posteriore al 31 maggio 1862, essere registrate contemporaneamente alla presentazione della denuncia di successione, col pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie che fossero dovute.

54. I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredità composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmentie beni nello Stato. — Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero la deduzione avrà luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.

55. Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che l'erede lo giustifichi, producendo i titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta da lui e dai creditori o loro aventi causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione; e tanto la suddetta copia come la dichiarazione potranno esser fatte in carta

senza bollo, ma dovranno essere viste per la verità delle firme o da un notaio, o dal pretore, o dal sindaco locale. — Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica dal notaro o cancelliere, nè ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che dev'essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni. — Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione i soscrittori della medesima saranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al quintuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti

56. Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.

57. La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni potrà essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purchè la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti dal presente decreto, entro due anni dalla presentazione della denunzia, e in questo caso si farà luogo alla restituzione della tassa che risulterà percetta in eccedenza.

Capo IV. — *Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.*

58. Una tassa graduale, da gaparsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sarà dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato: ma la tassa graduale non potrà mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.

59. Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, ed in quelli d'appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sarà pagata nuovamente la tassa graduale stata già pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensì l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme resultanti da maggior condanna. Però tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa; come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

60. Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla semplice tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se queste sono relative a cose valutabili. — Se sopra una stessa domanda la sentenza pronuncia in parte l'assoluzione ed in parte la condanna, è dovuta la tassa soltanto sulla condanna.

61. La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione, è dovuta sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili. — Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.

62. Le dichiarazioni di nullità radicali contenute nelle sentenze non soggiacciono a tassa graduale.

63. Se la sentenza fosse emanata sopra una domanda la quale si appoggiasse ad una convenzione non registrata, la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assog-

gettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata, sarà riscossa indipendentemente dalla tassa dovuta sulla sentenza, e senza riguardo alla circostanza che della sentenza venga o non richiesta copia.

64. Sono esenti da tassa graduale le sentenze delle Corti di cassazione.

TITOLO II. — Della forma di registrazione, dei termini per eseguirla, delle persone obbligate e degli uffizi competenti.

Capo I. — *Della forma della registrazione.*

65. La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli originali o delle copie degli atti, o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alla formalità, secondo le speciali disposizioni del presente decreto. — Nei libri ove gli atti, contratti, e trasferimenti dovranno essere registrati sarà indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalità, la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato; il sunto circonstanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti; il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse. — I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte le lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.

66. Debbono essere registrati sugli originali:

1° Gli atti civili tanto in forma pubblica che privata;

2° Gli atti e contratti delle amministrazioni o dei pubblici stabilimenti;

3° Gli atti giudiziari che contengono contratti di qualsivoglia natura, o alcuna delle stipulazioni specificamente designate nella parte prima della tariffa annessa al presente decreto, ovvero aggiudicazioni e trasmissioni a qualunque titolo di beni mobili o immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni;

4° Le sentenze che portano trasmissioni di beni mobili ed immobili, rendite, crediti, ragioni ed azioni; quelle che pronunziano condanne sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siano state enunciati titoli registrati; le sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e loro revoche; le sentenze di separazione dei coniugi; le emologazioni dei concordati nei giudizi di fallimento e dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione; e le sentenze di separazione della do e dai beni del marito e del patrimonio lasciato dall'autore della successione da quello dell'erede;

5° Le sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali ed ogni altra che non definisca il merito della causa, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione delle causa che emani dalle Corti, dai tribunali e dalle preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella materia contenziosa, civile e commerciale;

6° Gli atti giudiziali di apposizione e quelli di rimozione di sigilli, i processi verbali delle offerte reali e di deposito compilati dai cancellieri giudiziali, gl'inventari ricevuti dai medesimi cancellieri e gli atti di adozione e di emancipazione;

7° Gli atti di usciere tanto nei procedimenti contenziosi civili, quanto in quelli di volontaria giurisdizione, i processi verbali di pignoramento, sequestro, offerta reale, deposito, notificazione, inibizione, diffidamento, vendita e aggiudicazione di mobili ed ogni altro atto a cui si proceda dagli uscieri nella materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione. — L'originale dell'atto, dopo seguita la registrazione, sarà restituito al richiedente la formalità. Se più siano gli originali degli atti privati, la registrazione verrà trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni saranno percette altrettante tasse fisse, a tenore della tariffa.

67. Debbono essere registrate sulle copie a forma degli articoli 3 e 4 del presente decreto le sentenze dei pretori, dei tribunali e delle Corti che definiscono il merito delle cause, quelle che definiscono le controversie insorte nei procedimenti esecutivi, i

decreti e i provvedimenti che rendono esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e i provvedimenti tanto preparatori che definitivi delle Corti di cassazione. — Alle copie dei decreti di omologazione dovranno unirsi le copie autentiche delle sentenze omologate. — Dopo eseguita la registrazione, la copia sarà restituita a colui che richiese la formalità.

68. Le disposizioni del precedente articolo 66, relative agli atti civili, sono applicabili alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero è, per gli effetti della registrazione, considerata come originale. — Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana non verrà registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato. — È fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese. — In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del tribunale civile nel quale ha sede l'uffizio, potrà essere deputato un tradutore dal presidente del tribunale medesimo.

69. La denunzia dei contratti non ridotti in iscrittura e che debbono denunziarsi a termini dell'articolo 74, si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dal denunziante. — Sarà pure denunciata mediante dichiarazione scritta la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, o la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata.

70. La denunzia dei trasferimenti per causa di morte dovrà contenere una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sarà indicato il valore. — La denunzia dovrà farsi sul modulo che verrà distribuito dall'amministrazione e sarà firmata dal denunziante. — Per le rendite e per i crediti ereditarii di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi con la data e luogo del registro, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale, quanto per interessi o rendite arretrate. — Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'articolo 51. — Alla denunzia delle successioni testamentarie dovrà unirsi la copia autentica dell'atto o degli atti di ultima volontà che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verrà restituita, semprechè sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante, la quale dovrà conservarsi nell'ufficio del registro unitatamente alla denunzia. — La denunzia irregolare si considera come non eseguita, finchè non venga rettificata. — Si considera irregolare quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione delle tasse o manca la firma del denunziante, oppure la denunzia è fatta da chi non è munito di speciale mandato o non lo presenta. — Se la denunzia non è corredata dai documenti di cui all'articolo 55, non si farà luogo alla deduzione indicata dal precedente articolo 54. — Venendo presentata una denunzia irregolare, il ricevitore ne indicherà la irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia: in ogni caso saranno assegnati al denunziante, per la rettificazione, non meno di giorni otto a datare da detto invito. — Qualora chi presenta la denunzia non ne riconosca la irregolarità, e faccia istanza perchè la dedunzia sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente sussistano le rilevate irregolarità.

71. Le norme stabilite dal precedente articolo per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi o cappellanie.

72. Le sentenze non definitive, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali e gli atti relativi all'istruzione delle cause che emanano dalle Corti, tribunali e preture, ovvero dalle rispettive cancellerie nella materia contenziosa, civile e commerciale ricevono la formalità mediante l'apposizione sull'originale di ciascun atto di una marca di registrazione, la cui forma sarà determinata con decreto Reale. — La marca di registrazione sarà applicata in fine dell'atto soggetto a questa formalità dal Cancelliere della Corte, del tribunale, o della pretura, da cui emana l'atto, che non può rilasciarsi senza la formalità predetta. — Le marche di registrazione, tosto applicate, dovranno annullarsi dal cancelliere con la sovrapposizione del bollo di cancelleria in modo che parte di esso rimanga impressa sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca è applicata.

CAPO II. — *Delle persone obbligate alla registrazione e dei termini per eseguirla.*

73. La presentazione all'uffizio del registro degli atti soggetti alla registrazione, ed i pagamento della tassa deve farsi:

1° Dai notari per gli atti celebrati col loro ministero tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti. — La presentazione di questi atti a registro deve eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

2° Dai cancellieri giudiziari, per le sentenze non definitive, per i decreti e provvedimenti, e per tutti indistintamente gli atti e processi verbali della causa che emanano dalle Corti, tribunali e preture, o che sono da essi ricevuti e compiuti nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale; per le sentenze definitive da registrarsi sugli originali, comprese quelle che portano trasferimenti di proprietà, uso o godimento di beni mobili od immobili, e per qualunque atto giudiziario che sia ricevuto dai cancellieri o che sia compiuto col loro intervento, e sia soggetto a tassa fissa, proporzionale o graduale, secondo le disposizioni dell'annessa tariffa. — La presentazione all'uffizio del registro degli atti indicati in questo numero i quali debbono essere formalmente registrati, e l'apposizione delle marche di registrazione a quelli di essi atti, che a norma dell'articolo 72 sono da assoggettarsi alla formalità nel modo speciale dallo stesso articolo stabilito, deve parimente eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

3° Dagli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che occorrono nei procedimenti giudiziali tanto contenziosi che di volontaria giurisdizione nella materia civile e commerciale ed in altri procedimenti speciali. — La presentazione di questi atti all'uffizio del registro, ed il pagamento delle relative tasse, devono eseguirsi entro il termine di sette giorni dalla data di ciascun atto;

4° Dai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti, quando siano specificamente designati per una tassa fissa, o proporzionale o graduale, dalla tariffa annessa al presente decreto. — Per le amministrazioni o pubblici stabilimenti che non hanno segretari o delegati gli atti dovranno essere denunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione. — Il termine per la presentazione di questi atti all'uffizio del registro e per il pagamento delle tasse dovute è di giorni venti dalla data di ciascun atto. — Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuta all'uffiziale obbligato alla registrazione la notizia del povvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile. — Per gli inventari e per i processi verbali d'esami o di verificazioni e simili, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura. — Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorrerà per i liberatori provvisori dal giorno dei primi incanti, e per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta.

74. Gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificamente designati per una tassa fissa, o proporzionale, o graduale dall'annessa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dal presente decreto, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data. — I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte debbono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui ebbero principio d'esecuzione. — Per gli atti fatti all'estero quando contengono trasmissioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto, se fuori di Europa. — Sono com-

prese fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai Regi consoli, per cui è obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto quando ne deriva alcuna delle trasmissioni ed obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato. — Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno denunziate e registrate unitamente alla copia del provvedimento della Corte o del tribunale del Regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del cancelliere della Corte o del tribunale. — Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quelli eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato e i documenti di ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare l'inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici di cui ai numeri 2° e 4° del precedente articolo 73, debbono essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o prima di farne le accennate inserzioni. — L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo è solidale quanto alle scritture private e quanto ai contratti verbali ed agli atti esteri da registrarsi in un termine fisso fra tutte le parti contraenti, quanto agli atti e documenti, ed alle sentenze dei tribunali esteri, fra tutte le parti interessate.

75. La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto tanto pubblico che privato, o ad un trasferimento per causa di morte, o l'esecuzione del contratto, o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni decorribili da quello della verificatasi condizione o dal giorno dell'esecuzione del contratto o trasferimento. — Questa disposizione è applicabile anche alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti da questo decreto.

76. I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volontà fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredità ed entro i termini stabiliti dall'articolo 79. — A quest'uopo il notaio, l'autorità giudiziaria o i capi dell'ufizio o archivio pubblico che ritiene il testamento dovrà, a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentare all'uffizio del registro l'originale del testamento o dell'atto di ultima volontà da registrarsi. — Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74. — Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e dagli atti di ricevimento di testamenti segreti.

77. Qualora prima della scadenza dei termini stabiliti dai precedenti articoli 73, 74 e 76 per la registrazione degli atti soggetti a questa formalità entro un termine fisso, occorresse di produrre in giudizio gli atti medesimi, o d'insinuarli nelle cancellerie, gli atti stessi dovranno essere preventivamente registrati.

78. Le copie delle sentenze definitive o esecutive, dei decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri o dei tribunali esteri, e quelle dei provvedimenti tanto preparatorii che definitivi delle Corti di cassazione debbono essere registrate a cura dei cancellieri delle rispettive Corti, tribunali o preture ognora che venga richiesta la spedizione della copia e prima che questa sia autenticata. — La copia delle sentenze definitive dei tribunali consolari all'estero in materia civile e commerciale, quando non contengono trasferimenti di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, sono registrate a diligenza della parte interessata, prima che se ne faccia alcuno degli usi indicati dall'articolo 74.

79. Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentarii. — L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intiero asse ereditario. — La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato; di mesi sei, se è morto in altre parti d'Europa, di mesi diciotto, se è morto fuori d'Europa. — Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

In caso d'assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto. — In caso di ritorno dell'assente le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso. — La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro. — Per le successioni dei militari appartenenti a corpi mobilizzati, e che muoiano in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati. — Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d'assumere tale qualità col benefizio dell'inventaro e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura. — In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col benefizio dell'inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione.

80. La denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o cappellanie esistenti nello Stato dovrà eseguirsi dall'investito del benefizio o cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso. — La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie aventi sede fuori dello Stato sarà fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.

81. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia e registrazione non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente o dei benefizi o cappellanie. — Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo. — L'ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'uffizio del registro.

Capo III. — *Degli uffizi competenti a dare la formalità della registrazione.*

82. I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti all'uffizio del registro instituito nel distretto della rispettiva residenza. — I cancellieri giudiziari, i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti e gli uscieri presso le Corti, i tribunali o preture faranno registrare gli atti che debbono assoggettare alla formalità della registrazione all'uffizio del distretto in cui esercitano spettivamente le loro funzioni od uffizi. — Le scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno essere registrati nell'ufficio del distretto in cui ne è seguita la stipulazione. — Gli atti esteri, parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell'uffizio nel cui distretto sono situati gli immobili ai quali gli atti si riferiscono. — Se gli immobili sono situati in più distretti, l'atto estero dovrà essere registrato nell'uffizio di quel distretto nel quale ne esiste la maggior parte. — Gli altri atti, tanto per scrittura privata quanto fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno essere registrati in qualunque uffizio di registro. — La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione d'un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi verificata e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà saranno denunziate all'uffizio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà.

83. Le trasmissioni di proprieta, d'usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'uffizio del registro nel cui distretto si è aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all'uffizio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità. —

84. Il passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie sarà denunziato nell'uffizio del registro nel cui distretto ha sede il benefizio o cappellania. Ove il benefizio o la cappellania non abbiano sede nello Stato; la denunzia sarà eseguita nell'uffizio del registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello stato del benefizio o della cappellania.

TITOLO III. — Del pagamento delle tasse, dell'azione personale e reale per la loro riscossione, e degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia incompleta.

CAP. I. — *Del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.*

85. Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto che la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, benchè materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione. — Per i trasferimenti per causa di morte e per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie il pagamento della relativa tassa dovrà eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 79 e 80 per le rispettive denunzie.

86. Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 sono inoltre solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro:

1° Per le tasse dovute sugli atti della natura di quelli specificamente designati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione. — Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo od imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'erario nazionale e dei particolari che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salvo, per la parte di tassa dovuta dallo Stato, il disposto dall'articolo 141;

2° Per le tasse sulle sentenze da registrarsi in originale, sui decreti e provvedimenti ed anche sugli atti e processi verbali di causa nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti instanti e quelle che fanno uso delle sentenze, decreti e provvedimenti, atti e processi verbali di causa e rispettivi loro procuratori, non che le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime;

3° Per le tasse dovute sulle copie delle sentenze definitive e sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, le parti che richiedono la spedizione delle copie e i loro procuratori;

4° Per le tasse sui trasferimenti di beni per causa di morte, ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse medesime salvo il regresso, i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti, e i donatari per le liberalità per causa di morte;

5° Per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei Benefizi o cappellanie, l'investito del benefizio o della cappellania, i suoi eredi o aventi causa;

6° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;

7° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

8° Per le tasse dovute sui testamenti e sugli atti di ultima volontà, gli eredi legatari, loro tutori o curatori, amministratori od esecutori testamentari.

87. L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed uf-

ficiali indicati nell'articolo 73 per conseguire il pagamento del supplemento di tassa che si ritenesse dovuto dopo seguita la registrazione degli atti e contratti.

88. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sarà posta sull'atto originale o sulla copia presentata. — Quando si tratta di trasferimenti in causa di morte, di passaggio di usufrutto di beni costituenti le dotazioni di benefizi o cappellanie, di denunzia di contratti verbali, di verificazione di condizione sospensiva o di esecuzione di contratti o di trasferimenti condizionali, di consolidamento di usufrutto con la nuda proprietà, di tasse suppletive, e infine di tasse in altro modo riscosse direttamente dalle parti, la quietanza sarà rilasciata in foglio separato. — La quietanza deve indicare l'uffizio che la emette, la natura dell'atto o la causale del supplemento, e per esteso la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e lo ammontare della tassa o supplemento riscosso. — La quietanza comunque apposta, dovrà anche esser munita di marche di riscontro, nel modo che verrà stabilito dal-Amministrazione; ma la mancanza o la inesatta applicazione di codeste marche non scemerà il valore della quietanza riguardo ai contribuenti.

89. Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti di imposta secondo le norme stabilite dalla legge civile. — L'azione si estingue nei termini stabiliti dal presente decreto per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

90. Gli Uffiziali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questo decreto avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione, e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione. — Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore. — Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l'amministrazione del registro, facendo constare del seguito rimborso.

91. L'erede beneficiario pagherà la tassa dell'eredità coi fondi ereditari.

92. I corpi morali cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'articolo 79, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio però delle facilitazioni accordate dal presente decreto nei casi d'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario. Frattanto l'amministrazione del registro potrà conseguire direttamente dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che non si deferiscano al corpo morale. — Trascorso un anno dall'apertura della successione senzachè il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto ad ottenere il rimborso da domandarsi entro mesi sei dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata. — In questo caso però la amministrazione del registro avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso.

Capo II. — *Degli effetti della mancata o ritardata registrazione e della denunzia infedele o non completa.*

93. I notari, i funzionari ed uffiziali indicati nell'articolo 73 che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalità del registro o muniti delle prescritte marche quelli di tali atti che sono suscettibili di questa forma speciale di registrazione, saranno sottoposti in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa dovuta. — Questa pena in ogni caso non potrà essere minore di lire dieci. — La stessa pena di lire 10 sarà dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena sarà applicabile quando il ritardo ad assogettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dal capo dell'amministrazione provin-

ciale del registro, o in caso di controversia dalla competente autorità giudiziaria, e purchè sia eseguita la formalità della registrazione entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento. — Ai notari, funzionari ed uffiziali sarà riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

94. Gli atti per scrittura privata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione entro un termine fisso verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa, ognorachè non siano stati registrati entro il termine prescritto. — Questa sopratassa non potrà in verun caso essere minore di lire dieci. — La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'articolo 76, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'articolo 74 e della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

95. Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma uguale alla metà della tassa dovuta. — Questa sopratassa non potrà mai essere minore di lire dieci. — Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sarà applicabile una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi. — La stessa pena sarà applicata per la insufficienza constatata nella valutazione di beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dallo articolo 24. — Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienza si supplirà con una seconda dichiarazione. — I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia. — Per le altre sovratasse la loro responsabilità verso gli amministrati sarà regolata a termini di diritto comune.

96. Le disposizioni del precedente articolo 95 sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo nelle prese di possesso dei benefizi e cappellanie.

97. Oltre le pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denunzia, e per le omissioni ed insufficienti valutazioni, sarà dovuta una nuova sopratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorachè il contribuente moroso ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate più di dieci giorni dopo quello nel quale ricevè l'avviso della liquidazione.

98. Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte alla metà qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata *l'ingiunzione* di cui all'articolo 132. — Sarà però sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo della pena rispettivamente stabilito dal presente decreto.

99. Gli atti soggetti a registrazione e non registrati non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalità.

100. Parimente, trascorso, il termine stabilito per la denunzia dei trasferimenti in caso di morte, e per quella resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva, di eseguimento di contratti o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, come pure trascorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto, per la presa di possesso di benefizi o prebende di ogni specie, nessuno interessato potrà agire in giudizio, senza enunciare il luogo e la data della eseguita denunzia. — Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovrà eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento. — Cesserà l'obbligo della suddetta enunciazione, trascorso il termine delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, per le tasse o penali esigibili nei casi suddetti.

101. Qualunque occultazione di prezzo, o valore, in un atto pubblico o privato, e nella denunzia, di un contratto verbale renderà eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace, sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o

o valore occultato. — Per il conseguimento di questa tripla tassa l'amministrazione ha azione solidale verso le parti, e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione o che abbiano fatto uso dell'atto vizioso.

102. La inefficacia ed ineseguibilità degli atti stabilita nei tre precedenti articoli, potrà essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovrà in ogni caso essere rilevata di uffizio dal giudice. Il giudizio resterà immediatamente sospeso, e non potrà riprendere il suo corso, finchè gli atti e trasferimenti non siano stati regolarizzati a norma del presente decreto. Frattanto il giudice accorderà i provvedimenti opportuni affinchè non si deteriorino i beni, crediti o diritti che formavano l'oggetto degli atti paralizzati, o dei giudizi, ed avranno esecuzione i patti e sequela i procedimenti, appena che il ricevitore certificherà che la contravvenzione venne emendata. — Sarà però assolutamente nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse, e delle penali, deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria la omessa registrazione.

TITOLO IV. — Degli obblighi speciali dei Notari, funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei ricevitori.

Capo I. — *Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti, e per le menzioni di registrazione.*

I notari, funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato o munito della marca di registrazione, secondo le disposizioni del presente decreto, sotto pena di lire dieci per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissioni di atti per la superiore approvazione, purchè in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto. — Si eccettuano parimente gli atti tutti di usciere quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

104. I funzionari ed ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 73 non potranno inserire nei loro atti, nè ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, nè fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi se tali atti non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 10 per ogni trasgressione, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto non registrato, salvo per questo il regresso.

105. Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed uffiziali in esso indicati, è permesso d'inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi. — In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inserti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso. — La stessa disposizione sarà applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, e di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma delle disposizioni dell'articolo 46 del presente decreto. — Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'uffizio del registro gli atti e documenti inseriti sotto pena della multa di lire 50 a carico del notaro se si tratta d'inserzione fatta in un atto notariale, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato. — Quanto alla enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'uffizio del registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

106. In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori funzionari od ufficiali pubblici, sarà fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'uffi- cio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero di ordine e della somma pagata. — Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sarà fatta menzione del valore della marca e della cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento. — La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di registrazione sarà eseguita anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali già registrati dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato. — La menzione di cui nel presente articolo potrà anche scriversi in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovrà essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o ufficiale. — Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita con l ammenda di lire 5.

107. È vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto od in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo, del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta. — È vietato altresì agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia scritture private o atti esteri se la copia o l'originale della scrittura o dell'atto presentato non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo. — Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sarà punita coll'ammenda di L. 10 a carico degli avvocati o procuratori i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per questi il loro regresso verso le parti.

108. Le autorità giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.

109. Ogni qualvolta sarà pronunziata una condanna sopra un atto registrato, nella sentenza si dovrà enunciare l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'uffizio ove esso è stato eseguito. — Tale enunciazione potrà scriversi in margine o in calce, come è disposto dall'articolo 106. — In caso di emissione il ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è registrato nel suo uffizio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunziata la sentenza.

Capo II. — *Repertorio degli atti.*

110. I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le Corti, i tribunali e le preture terranno uno speciale repertorio a colonne sul quale inscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti, e per ordine di numero e di data:

1° I *notari*, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, non che le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata a norma dell'articolo 1323 del codice civile;

2° I *cancellieri giudiziari*, tutti gli atti, le sentenze non definitive, i decreti o provvedimenti che a termini di questo decreto debbono essere registrati dentro un termine fisso, o muniti delle prescritte marche di registrazione; tutte eziandio le copie delle sentenze definitive, dei decreti di omologazione di sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e dei provvedimenti tanto definitivi che preparatorii delle Corti di cassazione che debbono essere registrate prima della loro autenticazione;

3° Gli *uscieri*, tutti gli atti del loro uffizio soggetti a registrazione. — Per ogni atto e autenticazione non iscritti a repertorio, o iscritti per ordine di data, o riportati

per interlinee, s'incorrerà nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni ommessi entro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio. — Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

111. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1° Il numero progressivo;

2° La data dell'atto o dell'autenticazione;

3° La natura dell'atto celebrato o autenticato;

4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5° L'indicaziune sommaria dei beni, la loro situazione, ed il prezzo o valore allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso o il godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

6° La nota della seguita registrazione per gli atti formalmente registrati, o la indicazione del valore della marca applicata per gli atti suscettibili di questa speciale forma di registrazione.

112. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati, quelli dei notari e dei cancellieri e degli uscieri delle preture, dal pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le Corti ed i tribunali, dal presidente della Corte o tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.

113. I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto. — Il ricevitore apporrà il *visto* al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione. — La presentazione dei repertori dovrà farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascnu anno, sotto la pena di *cinque* lire per ogni dieci giorni di ritardo. — Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena.

114. I ricevitori del registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità, rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'amministrazione.

Capo III. — *Ispezioni e ricerche eseguibili dagli ufficiali del registro.*

115. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici funzionari ed ufficiali obbligati a tenere i repertori dovranno comunicarli ad ogni richiesta ai ricevitori del registro ad agli altri uffiziali od agenti dell'amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero. — In questo caso il ricevitore o l'agente dell'amministrazione del registro richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

116. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell' amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito come è detto nell'articolo 115. — Queste disposizioni si estendono anche ai funzionari ed uffiziali indicati dall'articolo 73 per gli atti dei quali sono depositati, purchè non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volontà finchè sono viventi i testatori. — Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli

atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del registro più di quattro ore per ciascun giorno.

117. Le persone, i funzionari e gli ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire 50, previa richiesta ufficiale e salvi i casi di urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

Capo IV. — *Disposizioni diverse.*

118. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente. — Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo. — I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

119. I capi delle amministrazioni comunali sopra richiesta officiale degli impiegati del registro, dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare la importanza delle successioni dei loro amministrati, e per la percessione delle tasse contemplate dal presente decreto.

120. Il ricevitore del registro non potrà sotto verun pretesto e benchè si dia luogo alla stima, differire per più di tre giorni la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il ricevitore, ove sia richiesto, dovrà rilasciare un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione. — Il ricevitore non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria, ritenendone gli atti e le produzioni. — Tuttavia se fra le produzioni si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che potessero in qualunque modo giovare alla amministrazione del registro, il ricevitore o l'agente dell'amministrazione avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal funzionario che l'avrà presentata. — In caso di rifiuto il ricevitore potrà ritenere l'atto per 48 ore onde desumerne copia. — Questa disposizione è applicabile anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del registro.

121. I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse. — Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai regolamenti.

122. Nessun autorità pubblica, nè l'amministrazione del registro, nè i ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questo decreto o delle pene incorse, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO V. — Delle prescrizioni e dei provvedimenti in via amministrativa e giudiziaria.

Capo I. — *Delle prescrizioni.*

123. Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1° *Dopo due anni*, dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia. — Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2° *Dopo tre anni*, dal giorno della presentata denunzia qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie delle successioni, o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie;

3° *Dopo tre anni*, dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o cappellanie.

4° *Dopo cinque anni*, dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle succezioni o sulle dotazioni non denunziate. — Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi o cappellanie aventi sede fuori dello Stato tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'uffizio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto col mezzo di documenti ad esso presentati venire in cognizione dell'apertura della successione, o della presa di possesso del benefizio o cappellania.

124. Per la domanda della tassa proporzionale o graduale sugli atti e trasferimenti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa e per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, la prescrizione si compie nell'anno a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione prescritta dagli articoli 69 e 75.

125. Trascorso il termine di vent'anni sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso in giudizio, o in atti amministrativi, o davanti un uffizio governativo, senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione. — Se l'atto fosse inserito o enunciato in altri atti notariali o in forma privata, si farà luogo, malgrado il decorso ventennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito ed enunciato.

126. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fisso per la prescrizione della tassa principale. — Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

127. Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto da qualsiasi domanda giudiziale, fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima. — La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dal presente decreto, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.

128. La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti. — Tale domanda dovrà essere presentata all'ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà ritenuto dal ricevitore dopo averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sarà restituito al ricorrente munito di una dichiarazione dell'ufficio stesso, comprovante la data della fatta presentazione. — A corredo del ricorso dovrà inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autenticata dall'atto notariale o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

129. La data degli atti per iscrittura privata non potrà essere opposta all'amministrazione del registro per invocrare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini della legge civile.

Capo II. — *Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.*

130. La risoluzione delle quistioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale, quando

dai contribuenti sia deferita alla cognizione amministrativa competerà alle direzioni provinciali delle tasse o del demanio o al Ministero delle finanze a seconda delle disposizioni dei regolamenti in vigore.

131. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie stabilite dal presente decreto, e d'ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'amministrazione del registro, è l'*ingiunzione*. — L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente uffizio di pagare entro quindici giorni sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate. — L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta. — L'intimazione è fatta per mezzo d'usciere, il quale ne estenderà relazione sulla ingiunzione originale. — Per l'intimazione ai debitori di ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dall'ordinaria procedura civile per le citazioni.

132. L'ingiunzione è eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione. — Contro l'ingiunzione, se al debitore non piacesse di reclamare in via amministrativa, può provvedersi in via giudiziaria mediante atto di opposizione da notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione. — L'atto d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificato all'uffizio del registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.

133. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dal presente decreto spetta in prima istanza al tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato la tassa o pena pecuniaria controversa. — L'amministrazione potrà essere presentata davanti ai tribunali civili e alle Corti d'appello dai proprii impiegati a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori.

134. Per le cause accennate dal presente titolo qualunque delle parti soccombenti rifonderà le spese alla vincitrice secondo il disposto dal Codice di procedura civile.

135. Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni, o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, e contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie, che dall'ufficio di registro si riconosceranno dovute quando l'atto d'opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa. — Tanto nel caso di opposizione, che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l'atto d'opposizione o istanza non potrà essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla notificazione all'amministrazione non sarà depositata nella cancelleria del tribunale competente a giudicare la copia autentica dell'atto notariale, o di quello ricevuto da un uffiziale o funzionario pubblico, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

TITOLO VI. — Degli atti da registrarsi a debito o gratuitamente, e di quelli esenti dalla registrazione.

Capo I. — *Degli atti da registrarsi a debito, per i quali può aver luogo la ripetizione della tassa dovuta.*

136. Saranno registrate a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1° Le sentenze non definitive, i decreti, provvedimenti e gli atti e processi verbali, di cui al numero 5 dell'articolo 66 che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato, ovvero le persone o gli enti morali ammessi al benefizio dei poveri, quando vengono emessi d'uffizio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.

2° Le sentenze definitive indicate nel numero 4 del citato articolo 66, ema[illegible] nei suaccennati procedimenti, comprese quelle che portano trasmissioni di rend[illegible] crediti, ragioni ed azioni, ma eccettuate quelle che portano trasmissioni di beni m[illegible]bili ed immobili.

3° Le copie delle sentenze definitive ed esecutive, dei decreti di omologazio[ne] ed esecutorietà, delle sentenze degli arbitri e tribunali esteri, e le copie dei provvedi[menti] delle Corti di cassazione designate nell'articolo 67, le quali negli indicati proce[di]menti siano rilasciate a richiesta e nell'esclusivo interesse delle amministrazioni de[llo] Stato o delle persone o enti morali ammessi alla gratuita clientela.

4° Gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso giu[sta] le disposizioni del presente decreto e dell'annessa tariffa, dei quali nell'interesse esc[lu]sivo delle amministrazioni, persone o enti morali antedetti, occorresse di fare la pr[o]duzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi.

5° Gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei qu[ali] si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette amm[i]nistrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione.

6° Gli atti che occorrono nel procedimenti di volontaria giurisdizione, ove si[ano] della natura di quelli specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa, e [non] siano compresi nelle esenzioni stabilite dal successivo articolo 143, e vengano prom[ossi] dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei pove[ri].

137. La registrazione a debito si eseguisce dai ricevitori del registro per tutti in[di]stintamente gli atti che ne sono suscettivi, e non è per tale formalità applicabile [il] disposto dall'articolo 72 del presente decreto.

138. Perchè possa aver luogo la registrazione a debito sono da osservarsi le [se]guenti disposizioni:

1° Per le sentenze non definitive, per i decreti, i provvedimenti e per gli atti [di] cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 136, i cancellieri giudiziari dovranno indicar[e] nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, decreto, sentenza o proc[esso] verbale che il documento fu compilato, o emanato ad istanza o nell'interesse dell'a[m]ministrazione dello Stato o della persona o ente morale ammesso alla gratuita client[ela] facendo in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione, e d[el]l'autorità giudiziaria che lo ha proferito. — Ove si tratti di provvedimenti emess[i d'] ufficio, dovrà inoltre farsi menzione di questa circostanza, ed indicarsi la parte [in] causa, che è ammessa alla gratuita clientela.

2° Per le copie delle sentenze, decreti e provvedimenti di cui al numero 3 [del] citato articolo 136, dovrà indicarsi dal concelliere che la copia fu rilasciata a richi[esta] e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dello Stato o della parte ammessa [al] benefizio dei poveri, e questa indicazione, e la menzione del decreto di ammissio[ne] dovranno contenersi nel certificato di conformità o di autenticazione di ciascuna [co]pia, non peranco munito della firma del cancelliere.

3° Per gli atti e documenti di cui al numero 4 dello stesso articolo 136 da re[gi]strarsi all'unico scopo di poterli produrre in giudizio, chi rappresenta l'amminist[ra]zione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al benefizio dei poveri, [o la] parte medesima nelle cause di competenza dei pretori, dovranno sullo stesso att[o o] documento da presentarsi alla registraziono, o sopra foglio separato, formulare la [ri]chiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito dell'atto o documento pres[en]tato. — Nella richiesta sarà indicato lo scopo per cui la registrazione è domandat[a e] sarà fatta la menzione del decreto di ammissioni alla gratuita clientela di che al [nu]mero 1 del presente articolo.

139. I rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, i procuratori e le parti [che] non si presenteranno all'eseguimento delle disposizioni contenute nel precedente a[rti]colo 138, dovranno pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedesser[o la] registrazione. Dovranno parimente pagare in proprio le tasse dovute sugli atti re[gi]strati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui la regist[ra]zione a debito venne accordata. — I cancellieri giudiziari che non si fossero unif[or-]

mati alle disposizioni dell'articolo precedente saranno tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi entro un termine fisso, ed anche delle pene pecuniarie incorse, qualora il termine fissato per la registrazione fosse già trascorso. — Non potrà rilasciarsi copia alla parte non ammessa al benefizio dei poveri, dei decreti, provvedimenti e sentenze quando anche fossero state registrate a debito, se prima la parte richiedente non avrà pagato per intiero le tasse dovute sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è domandata copia.

140. Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate amministrazioni dello Stato, persone o enti morali emmessi al benefizio dei poveri si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime, nella transazione che pose fine alla lite. La persona o l'ente morale ammesso alla gratuita clientela, dovrà entro lo stes o termine e nella medesima proporzione pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalità di quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo caso però in cui o per effetto della sentenza, o di transazione, o percedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse. — La parte ammessa alla gratuito clientela, che non pagherà nel termine sopraindicato la quota delle tasse annotate a debito da essa ripetibile, soggiacerà ad una pena pecuniaria uguale al decimo delle somme da essa dovute.

Capo II. — *Degli atti da registrarsi gratuitamente senza che si possa far luogo a ripetizione di tassa.*

141. Saranno registrati gratuitamente e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'erario nazionale per quella parte di tassa che ai termini dell'articolo 86 dovrebbe sopportarsi dall'erario.

142. Dovranno pure essere registrate gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le copie delle sentenze definitive ed esecutive, dei decreti e provvedimenti di cui nell'articolo 67 che fossero richieste dall'amministrazione dello Stato, quando la sentenza, il decreto o il provvedimento non si riferiscano a cause nelle quali le amministrazioni dello Stato siano parti contendenti — Ove la copia richiesta dalle amministrazioni dello Stato, e non registrata, dovesse esser prodotta in causa nell'interesse delle medesime, potrà farsi luogo alla ripetizione della tassa nei casi previsti dall'articolo 140 del presente decreto.

Capo III. — *Degli atti esenti dalla registrazione.*

143. Sono esenti dalla registrazione i seguenti atti anche quando se ne voglia fare uso a termini dell'articolo 74 del presente decreto, salvo quanto verrà dichiarato in fine del presente articolo:

1° Gli atti delle amministrazioni governative, e quelli relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale;

2° I titoli del Debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del Debito pubblico;

3° I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse governative, e su quelle di qualunque pubblica amministrazione o corpo amministrato, le loro girate o quietanze;

4° Gli atti o documenti per l'applicazione liquidaziono o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio;

5° Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi e l
pensioni, per indennità o per anticipazioni;

6° Le ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, quelle di compen
testimoni e ai periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle p
pecuniarie e delle spese di giustizia;

7° I conti della gestione dei contabili, e degli altri incaricati dell'esazione d
rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali,
conti di qualunque gestione o amministrazione d'interesse pubblico che si debb
rendere alle autorità o agli uffizi governativi, o che debbano essere approvati da d
autorità o uffizi, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi;

8° Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari, esclusivamente
fini d'uffizio o nell'interesse del pubblico servizio;

9° Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o pe
pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle Provi
e dei Comuni, per causa di pubblica utilità;

10° I libretti e cartelle delle Casse di risparmio;

11° I libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano obbligazioni o
berazioni di somme o valori;

12° Le offerte fatte all'asta pubblica.

13° Le note e quietanze per elemosine e per collette in sollievo dei poveri o
scopo esplicito e definito di beneficenza. Le polizze dei monti di pietà, di pegn
frumentarii, e delle Casse sociali di mutuo soccorso;

14° Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole d
leggi o dai regolamenti sulla pubblica istruzione; o per l'ammissione negli sped
ospizi ed istituti di carità e di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo a
sono diretti; come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per mise
bilità, e le ricette mediche;

15° Gli atti dello Stato civile non specificamente designati nell'ammessa ta
per una tassa;

16° I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministra
giudiziari per le rispettive loro gestioni;

17° Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di commercio soggetti a ta
di bollo proporzionale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dich
razioni cambiarie fatte sui medesimi;

18° Gli atti in materia penale e disciplinare anche quando vi è parte civile
tutto ciò che riguarda i giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della pubb
sicurezza, non meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della milizia

19° Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notai che dagli uscieri;

20° Le note e ricevute di onorarii, e le note, fatture o conti dei negozianti,
tisti, mestieranti ed operai, e le quietanze relative;

21° I mandati o assegni a pagare sulle casse delle Banche e degli istituti di c
dito (*chèques*) a qualunque somma escendano;

22° Le procure pure e semplici alle liti, quelle per deferire, riferire od amm
iere giuramenti in giudizio; le procure speciali per un atto o contratto ancor
soggetto a registrazione; le procure per intervenire alle deliberazioni di Consigl
Corpi riconosciuti dalla Legge; gli atti di consenso o di autorizzazione degli asc
denti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale conse
od autorizzazione è della legge richiesto;

23° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

24° Le cauzioni di marinai e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde
tenere passaporto all'estero;

25° Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione, non specific
mente designati dall'annessa tariffa per una tassa fissa, graduale o proporzionale;

26° Le istanze, risposte, e ogni altro atto che si faccia per *comparsa* , e sia m
camente sottoscritto dagli avvocati e procuratori, o dalle parti relativamente a
istruzione delle cause nella giurisdizione contenziosa, civile e commerciale;

27° Le copie delle sentenze definitive, e gli originali delle sentenze non defi

tive, i decreti, provvedimenti e gli atti e processi verbali di causa emanati dalle Corti, tribunali, preture e dalle rispettive cancellerie giudiziarie nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorchè la causa verte direttamente fra le amministrazioni o i suoi incaricati ed il contribuente;

28° Gli atti tutti di cui al numero precedente che emanano nelle cause per l'esercizio dei diretti elettorali sì politici che amministrativi;

29° Gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in un termine fisso;

30° I biglietti di citazione designati nell'articolo 133 del Codice di procedura civile. — Però la esenzione di tutti i suddetti atti, anche quando ne venga fatto uso giuridico, cessa ognorachè vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati; a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori. — Ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti basterà che se ne registri la nota o inventario, col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti.

144. Le esenzioni indicate nei numeri 2 e 10 del precedente articolo 143 non tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del Debito pubblico dello Stato, o i libretti e cartelle delle Casse di risparmio, possono considerarsi come danaro, o servono di corrispettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti. — Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi, o per causa di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie delle quali sia preso possesso.

145. Le esenzioni comprese nell'articolo 143 non potranno neppure aver luogo, qualora tra i relativi documenti ve ne siano alcuni che per la loro natura o forma debbano registrarsi, a tenore di questo decreto, dentro un termine fisso.

146. Salva l'applicazione delle tasse a norma dell'articolo 46 sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registrazione, o giusta il successivo articolo 63 rispetto alle sentenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le quali non siano della natura di quelle che l'articolo 74 assoggetta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti in modo assoluto dalla detta formalità, qualunque sia l'uso che occorra di farne.

147. Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'articolo 74 del presente decreto:

1° I contratti di trasporti per terra e per acqua fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui è cenno negli articoli 80 e 81 del Codice di commercio;

2° I contratti di merci, di assicurazioni, noleggio ed altri simili di commercio anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcuna delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa però questa speciale esenzione quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro, rilasciato a norma dell'ultimo alinea dell'articolo 46 del Codice di commercio, contenente l'autenticazione della firma apposta dalle parti. — In quest'ultimo caso, il termine di 20 giorni, stabilito dall'articolo 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data dell'autenticazione delle firme che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire 10 per ciascuna omissione. Le copie o gli estratti sopraindicati, quando contengono la firma di alcuna delle parti o di chi le rappresenta, e l'autenticazione del pubblico mediatore, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali. — Prima di consegnare tali copie od estratti alle parti interessate, i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro in margine alla trascrizione del contratto la nota della seguita registrazione del contratto medesimo, sotto pena di lire 10 per ogni omissione.

148. Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 di questo decreto:

1° Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi di cui negli articoli 4, 5, 6 della legge 21 aprile 1862, numero 538, e le relative quietanze o ricevute di pagamento, purchè ciascuna polizza, certificato o recapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta, e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'uffizio e l'anno in cui la registrazione fu eseguita;

2° Le polizze di assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi, sui laghi e per terra, e quelle delle altre assicurazioni di capitali o di redditi designate dalla citata legge, come pure le quietanze e ricevute di pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento per parte della compagnia assicuratrice delle prescrizioni della stessa legge, oppure in ciascuna polizza ed in ciascuna ricevuta di pagamento sia indicato il numero del repertorio speciale o generale, sotto il quale è stato iscritto il relativo contratto di assicurazione.

149. L'assoluta esenzione dalla registrazione sarà pure estesa alle azioni, obbligazioni, ed ai contratti delle società anonime ed in accomandita per azioni, per le quali sia giustificato il pagamento della tassa annuale stabilita dall'articolo 12 della legge citata nel precedente articolo; ognorachè tali azioni, obbligazioni, quietanze e contratti riguardino esclusivamente le operazioni sociali comprese nei limiti dei rispettivi statuti, non importino passaggi a modificazioni della proprietà o dell'usufrutto, ovvero locazioni di beni immobili e non siano soggette a tassa proporzionale o graduale giusta le norme comuni stabilite dal presente decreto per la registrazione delle sentenze e dei trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte. — Non può aver luogo alcuna esenzione di tassa rispetto agli atti coi quali le società sono costituite o risolte, o ne è prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

150. Sono esenti da registrazione sino a che non se ne faccia uso in giudizio, o in altro modo giusta le disposizioni del presente decreto:

1° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale, e della durata non minore di tre mesi, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le trimestrali lire 30, o trattandosi di pigione per abitazione non ecceda le trimestrali lire quaranta;

2° Le locazioni fatte nella stessa forma, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi, quando siano della durata minore di tre mesi;

3° Le locazioni parimente verbali o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i corrispettivi non eccedono le annue lire cento. — Cessa l'esenzione anche per il tempo decorso rispetto alla locazione di una durata minore di tre mesi, quando per espressa o per tacita riconduzione la durata dell'affitto raggiunga un trimestre intiero o lo ecceda ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire trenta. — Nel caso di riconduzione il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui essa ha principio.

TITOLO VII. — **Disposizioni transitorie e finali.**

151. Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell' attivazione del presente decreto pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti anche facendosene uso, purchè abbiano acquistato data certa anteriormente all'attivazione del presente decreto, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alla registrazione e al pagamento delle tasse a norma delle disposizioni di questo decreto medesimo.

152. Gli atti, contratti e le sentenze anteriori al 1° giugno 1862, pei quali non fossero stati adempiuti gli obblighi della denuncia e del pagamento delle tasse ai quali erano soggetti a forma delle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione o emanazione, potranno senza conseguenze penali essere regolarizzati secondo le disposizioni delle stesse leggi, e col semplice pagamento delle tasse da esse prescritte, da eseguirsi entro novanta giorni dall'attivazione di questo decreto. Trascorso il suddetto

ermine saranno sottoposti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie per la messa registrazione stabilite dal presente decreto, quelli di essi atti, contratti e senenze che all'attivazione del medesimo non fossero ancora stati denunciati. — A quelli li essi atti, contratti e sentenze, che fossero già stati denunciati all'attivazione di queto decreto, saranno applicate le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi rispetive sotto la cui influenza la denunzia è stata eseguita.

153. Gli atti fatti ed i contratti già stipulati, i quali per le preesistenti leggi non rano soggetti a registrazione o ad altra equivalente formalità entro un termine fisso; na pure dovevano registrarsi facendone uso, soggiaceranno alle tasse stabilite dall'anessa tariffa, ognorachè occorra di farne uso sotto l'impero del presente decreto e non iano in ragione della loro natura o dello scopo cui sono destinati compresi nelle esenioni determinate dal titolo precedente.

154. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità o della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione del presente decreto. — Ove l'acquisto, od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero del presente decreto, sarà applicato il decreto medesimo, eccetto il caso che si provi essersi già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

155. Gli atti dei procedimenti contenziosi assoggettati a registrazione del presente decreto e fatti dopo l'attivazione del medesimo, come pure le sentenze posteriormente emanate, soggiaceranno alle disposizioni di esso decreto, nonostante che le cause relative sieno state iniziate anteriormente.

156. Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse applicate a norma delle leggi anteriori qualora fossero già trascorsi i termini per la presentazione di tali domande, o fosse già compiuto, ai termini delle precedenti leggi, l'ordinario corso per la loro decisione.

157. Le prescrizioni fissate dal presente decreto si applicheranno anche atte dipendenti dalle leggi anteriori, nelle quali non fossero stabilite prescrizioni verune, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questo decreto.

158. Le tasse stabilite dal presente decreto saranno soggette all'aumento del decimo imposto dalle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, nº 362, e 14 agosto 1862, nº 762. — V. Celerif. 1859, pag. 664 e 709; — 1861, pag. 2417; — 1862, pag. 2177, 2545 e seguenti; 1866, pag. 1216.

159. Il presente decrto andrà in vigore il 1º ottobre 1866.

160. Con l'attivazione di questo decreto s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo, ancorchè contenute in leggi speciali riguardanti altre materie. — Non sono tuttavia abrogate le esenzioni stabilite da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelle determinate con l'articolo 292 della legge sui lavori pubblici e quelle contenute nella legge 21 agosto 1862 per la vendita dei beni demaniali, relativamente però e nei limiti degli impegni o convenzioni, e delle operazioni già stabilite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

TARIFFA DELLE TASSE DI REGISTRO

Parte I.

Tasse sugli atti civili e sui contratti.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili, non che del diritto di escavare e di prender materie da terreni o da miniere	»	2 50	»	La tassa deve essere liquidata sul prezzo e sugli altri correspettivi posti a carico dell'acquirente, giusta l'art. 31 del decreto.
		Gli stessi atti relativi a mobili, a raccolte dell'anno, a frutti pendenti ed a taglio di boschi benchè palliato sotto forma di affitto speciale	»	1 »	»	
	2	Concessioni di diritti d'acqua a tempo indeterminato ..	»	2 50	»	La tassa si applica sul canone annuale cumulato per anni venti, se la concessione è perpetua, o per anni 10, o 5 se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 18 del decreto.
	3	Promessa di compra-vendita, se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, rescissione di tali promesse e recessi dalle medesime:				
		Se di beni immobili ...	»	2 50	»	Con le stesse norme del precedente numero 1, salvo quanto alle rescissioni delle promesse di vendita o ai recessi dalle medesime, il disposto dall'art. 48 del decreto.
		Se di mobili	»	1 »	»	
		Se di crediti	»	» 50	»	
	4	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore o il terzo possessore presceglie di ritenere la cosa a forma delle disposizioni				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		dell'articolo 1535 del Codice civile	»	2 50	»	La tassa si percipe sul presso suppletivo. Quanto agli interessi o frutti del detto prezzo sarà dovuta la tassa di cui al nº 56 della presente tariffa, se essi furono pagati nell'atto, o quella di cui al nº 28 se il pagamento degli interessi o frutti fu soltanto promesso.
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	5	Procura irrevocabile passata, tanto nell' interesse del mandante che in quello del mandatario ed involvente la dispensa dal rendimento di conti:				
		Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili...	»	1 25	»	
		Se di beni mobili, rendite, censi perpetui o vitalizi	»	1 »	»	La tassa proporzionale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili o immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugl'interessi scaduti dei crediti o sul prezzo dei contratti di locazione o di appalto.
		Se si riferisce all'alienazione di crediti, o a contratti per costruzioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone, o per approvigionamenti e somministranze stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con stabilimenti pubblici, od infine se si riferisce a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio	»	» 50	»	
		Se il mandato si riferisce a contratti di locazione di beni mobili od immobili, colonie parziarie o mezzerie e a concessioni d'acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate......	»	» 25	»	
	6	Aggiudicazione a norma degli articoli 683 e 684 del Codice di procedura civile, di mobili o crediti pignorati:				
		Se gli oggetti pignorati consistono in beni mobili.	»	1 »	»	
		Se consistono in rendite	»	1 »	»	
		Se consistono in crediti.	»	» 50	»	La tassa si applica sul valore dei mobili, pignorati risultante dalla stima e sul capitale e sugl'interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.

46 C. C.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	7	Vendita giudiziaria d'immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori inscritti del venditore, o da qualunque dei relativi fideiussori, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 2045 del Codice civile	»	2 50	»	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per le vendite anteriori.
	8	Concessione di immobili in enfiteusi a forma dell'articolo 1556 del Codice civile, e cessione dei diritti spettanti tanto al concedente l'enfiteusi, ossia dominio diretto, quanto all'enfiteuta, e le affrancazioni e risoluzioni di rendite, e prestazioni enfiteutiche	»	2 50	»	La tassa sarà applicata a norma delle disposizioni dell'art. 22 del decreto.
	9	Costituzioni di rendite fondiarie e loro risoluzioni o riscatti mediante retrocessione del fondo	»	2 50	»	La tassa si percipe sopra un capitale formato di *venti* volte l'annua rendita se perpetua, o di *dieci* o *cinque* volte se vitalizia giusta le distinzioni contenute nell'art. 18 del decreto.
	10	Riscatto eseguito in dipendenza di patto di recupera contenuto in atto di permuta di immobili	»	2 50	»	La tassa si applica sull'intiera somma rimborsata.
	11	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti	»	2 50	»	La tassa si applica al prezzo ed ai correspettivi convenuti per la parte di beni riscattata.
	12	Riscatto eseguito a norma dell'articolo 1525 del Codice civile:				
		Per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita	»	» 25	»	La tassa si applica alla somma rimborsata.
		Per le restanti porzioni.	»	2 50	»	Al prezzo ed agli altri correspettivi che si riferiscono alle restanti porzioni.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	13	Riscatto eseguito da un cessionario	»	2 50	»	La tassa si applica sulle somme rimborsate.
	14	Rinunzia al diritto di ricupera o riscatto o cessione del diritto medesimo con correspettivo	»	2 50	»	La tassa si applica al correspettivo.
		Senza correspettivo	3 »	»	»	
	15	Permute di beni immobili esistenti nello Stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato....	»	2 50	»	La tassa è applicata a norma delle disposizioni dell'art. 37 del decreto.
		Permute di mobili ovunque esistenti..................	»	1 »	»	
	16	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni immobili fino all'estinzione del debito	»	1 25	»	La tassa si applica solo sul capitale del credito enunciato nell'atto se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale: in caso diverso la tassa si applica sulla somma degl'interessi a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi, ed il valore di questi frutti sarà dichiarato giusta l'articolo 23 del decreto.
	17	Abbandono di merci o di altri oggetti assicurati nella assicurazioni marittime	»	1 »	»	La tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.
	18	Separazioni dotali con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, mediante trasmissione alla medesima di beni immobili di proprietà del marito	»	2 50	»	
		Se con trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie............	»	1 »	»	La tassa si applica sul valore dei beni o sul capitale delle rendite o sull'ammontare dei crediti trasmessi o sulle somme pagate alla moglie.
		Se con trasferimento di crediti....................	»	» 50	»	
		Se con pagamento di somme di denaro.........	»	» 25	»	

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso	19	Cessioni di rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura sì perpetue, che vitalizie	»	1 »	»	La tassa è applicata giusta le norme stabilite con gli articoli 18, 19 e 38 del decreto.
	20	Cessioni o retrocessioni di crediti....................	»	» 50	»	La tassa è applicata a norma degli articoli 20 e 48 del decreto.
	21	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede a forma delle disposizioni dell'articolo 1030 del Codice civile:				
		Sulla quota del debito dovuto in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento..................	»	» 25	»	
		Sulle restanti proporzioni del debito pagato	»	» 50	»	
	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito con danaro proprio dell'erede beneficiario........................	»	» 50	»	La tassa si percipe sull'intiera somma pagata.
	23	Alienazioni di rendite sul Debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con danaro contante nell'atto stesso dall'inquisitore, quando l'alienazione ha luogo per atto notariale o per scrittura privata separata	» »	» »	3 » 1 »	Per le prime lire 1000 (*) Per ogni 1000 lire di più (*).
	24	Alienazioni ed altri contratti fra i vivi che involvono trasmissioni di proprietà, usufrutto, o uso di immobili situati all'estero......	» »	» »	3 » 1 »	Per le prime lire 1000 (*) Per ogni 1000 lire di più (*).
	25	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti che hanno luogo a forma delle disposizioni dell'articolo 684 del Codice di procedura civile, quando non vi sia aumento del prezzo delle vendite anteriori, e la rivendita				

(*) Le frazioni si considerano per la tassa graduale come migliaio completo; ma da lire 1000 in su non si tassa la frazione minore di lire 100.

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		sia eseguita nel termine stabilito dall'articolo 694 dello stesso Codice	5 »	»	»	
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso		Se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine	»	2 50	»	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore.
		In ogni caso se fu fatta fuori del termine.........	»	2 50	»	La tassa si applica all'intiero prezzo.
	26	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore per essere venduti dall'unione o dalla massa dei suoi creditori	5 »	»	»	
	27	Vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i Monti di pietà o presso le Casse di risparmio	1 »	»	»	
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	28	Obbligazioni di somme di danaro, anco per prezzo di alienazioni di rendite sul Debito pubblico, contratti di cambio marittimo e ricognizioni di debito, promesse di pagare prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili o immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa	»	» 50	»	La tassa si applica a norma dell'articolo 20 del decreto.
	29	Novazioni di debiti, delegazioni di pagamento quando siano accettate, e accettazioni di delegazioni fatte in atto separato, quando non sia stata pagata la relativa tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione o l'accollo	»	» 50	»	La tassa si percipe sul capitale del debito e sugl'interessi decorsi
		Ove la delegazione di pagamento o gli accolli				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		accettati in atto separato, siano stati già assoggettati alla tassa proporzionale, o si tratti di accettazione, o recognizione di cessioni di crediti per parte del debitore, pure fatte per atto separato	3 »	»	»	
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	30	Convenzioni o concordati fra i creditori e il loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni di somme ...	»	» 50	»	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare, salva l'esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone, o per le cessioni e dazioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito in favore dei creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori.
	31	Surrogazione nel servizio militare	»	» 50	»	La tassa si applica al corrispettivo pattuito in danari, o in valori mobiliari, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio, con l'aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto. Se non fu determinato il tempo per cui deve durare la prestazione, la tassa sarà riscossa sul capitale formato a norma delle disposizioni dell'articolo 40 del decreto, relative alle locazioni a vita.
	32	Scritture di remunerazione o d'indennità per obbligazioni a prestare opere dipendenti da arti liberali o professioni	»	» 25	»	
		Dette per servizi personali ed opere qualunque; e per insegnamento di arti e mestieri, o per scuole dei comuni e insegnamento in genere; anche quando questi contratti contengono obbligazioni di somme, valori mobiliari e quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi ...	1 »	»	»	

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	33	Concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento:				
		Se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la concessione sono stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione	3 »	»	»	
		In caso diverso	»	» 50	»	La tassa si applica all[a] somma del bebito pe[r] cui fu conceduta l[a] mora al pagament[o]
	34	Depositi a favore de'terzi, ed esigibili a piacimento per la liberazione del depositante	»	» 25	»	La tassa si percipe sull[e] somme depositate.
		Depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere, presso privati a titolo di cauzione e repetibili o resolubili in un termine non più lungo di anni tre	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e 1 pe[r] ogni 1000 di più.
		Depositi di somme e valori presso privati con retribuzione o guarentia ...	»	» 50	»	
	35	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali quando non producano liberazione dei depositanti.	3 »	»	»	
		Quando producano liberazione...................	»	» 25	»	
	36	Deposito di atti o documenti qualunque ne sia il numero presso i notari, o negli archivi pubblici e giudiziali.	3 »	»	»	
	37	Convenzioni per mantenimento di persone, quando non siano per titolo di parentela o per esplicite cause di beneficenza.....	»	» 25	»	La tassa si applica giu[s]sta le norme stabilit[e] dell'articolo 40 per l[e] locazioni di cose [e] di opere.
		In questi due casi, ognora che non vi siano correspettivi	3 »	»	»	

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori	38	Convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato...........	»	» 25	»	La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione.
	39	Riscatti di beni immobili eseguiti dal venditore o dai suoi eredi nel termine e con le forme di cui all'articolo 58 della presente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo, e ne è soltanto promosso il pagamento .	»	» 50	»	La tassa si percipe sulle somme dovute in rimborso.
	40	Costituzioni di rendite semplici, o censi, prestazioni o pensioni sì perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari	»	1 »	»	La tassa si applica giusta le norme stabilite dagli articoli 18 e 19 del decreto.
Locazioni di cose e di opere, colonìe ed appalti	41	Affitti e locazioni di beni stabili o mobili a tempo determinato, e contratti di colonìe e mezzerìe, basati sulle regole ordinarie della locazione, e sublocazioni, surrogazioni, e cessioni di tali affitti e locazioni.....	»	» 25	»	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'articolo 40 del decreto.
		Risoluzioni con prezzi e correspettivi	»	»	2 »	Sulle prime lire 1000, ed 1 per ogni 1000 di più.
		Risoluzione di questi atti fatta per rinunzia senza rilascio e altro correspettivo	2 »	»	»	
	42	Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli articoli 1578 e 1581 del Codice civile............	2 »	»	»	
	43	Colonìa parziaria, mezzerìa, terzerìa e simili convenzioni aventi per iscopo la cultura dei terreni, od anche la sola raccolta e divisione dei frutti, con la co-				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		munanza dei rischi, e senza corresponsioni promesse dal colono in una determinata quantità di generi o in contanti.............	1 »	»	»	
Locazioni di cose e di opere, colonìe ed appalti	44	Contratti di concessione di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative.....	»	» 25	»	La tassa si percipe come ai precedenti articoli 41 e 43 della presente tariffa.
		Risoluzione gratuita di tali contratti	2 »	»	»	
	45	Locazioni a soccida, qualunque ne sia la specie.....	»	» 25	»	La tassa si percipe giusta l'ultimo alinea del citato articolo 40 del decreto.
	46	Noleggio di bastimenti della marina mercantile.......	»	» 25	»	La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dell'articolo 40 del decreto con l'aggiunta dei maggiori corrispettivi.
	47	Cantratti per riscossione di dazi, diritti o rendite in somma determinata; le relative cessioni e risoluzioni	»	» 25	»	La tassa si applica sulla somma promessa dall'appaltatore con le norme segnate dall'articolo 40 del decreto.
		Se la risoluzione risulti consistere nella rinunzia gratuita e senza rilasci ..	2 »	»	»	
	48	Contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio, le loro cessioni e risoluzioni	»	» 50	»	La tassa si percipe con le stesse norme fissate dall'art. 40 del decreto sull'ammontare del premio pattuito e cumulato in ragione della durata della durata della convenzione e sui maggiori corrispettivi pattuiti.
		Per la risoluzione o rinunzia gratuita e senza rilasci......................	2 »	»	»	
	49	Appalti o accolli a ribasso e contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzinni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile, quando non contengono nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, derrate o altri oggetti mobili; le ces-				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
		sioni e risoluzioni di essi contratti	»	» 50	»	La tassa si percipe norma delle dispos zioni dell'art. 40 de decreto.
		Se la risoluzione si riduce a rinunzia gratuita .	2 »	»	»	
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti	50	Gli stessi appalti di cui al numero precedente, ed inoltre quelli per somministranze o approvigionamenti conceduti dalle amministrazioni e dai pubblici stabilimenti	»	» 50	»	La tassa si percipe norma delle disposi zioni dall'art. 40 de decreto.
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni	51	Cauzioni o mallevadorie o fideiussioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o d'ipoteca e promessa d'indennità, pure per una terza persona ...	»	»	2 »	Fino a lire 1000, ed per ogni lire 100 d più.
	52	Sequestri convenzionali e gratuiti di beni mobili ed immobili	»	»	2 »	La tassa si percipe giusta le norme stabilite dall' art. 39 de decreto. Fino a lire 1000, ed per ogni lire 1000 d più.
	53	Atti di cauzione e di sottomissione imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato nei limiti determinati dalle leggi stesse; quelli ancora richiesti dalle leggi e regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci	3 »	»	»	Ove sia stipulata retribuzione, dovrà applicarsi la tassa proporzionale stabilita dall'art. 31 della presente trariffa, la quale non potrà mai essere minore di lire 2.
	54	Cauzioni o mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o di stabilimenti di carità e beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico	2 »	»	»	
	55	Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surro-				

[C]ategoria degli [atti], contratti e [tras]ferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		gante con atto stato già sottoposto a tassa	3 »	»	»	
[Op]erazioni, [es]tinzioni [di o]bbligazioni [e g]aranzie. [D]iscarichi	56	Atti di quietanza, rimborsi, affrancazioni o riscatti e risoluzioni di rendite o prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione di somme o valori mobiliari.	»	» 25	»	La tassa si applica a norma dell'art. 43 del decreto. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche, e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo, saranno applicate rispettivamente le tasse stabilite agli articoli 8 e 9 della presente tariffa.
	57	Compensazione del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra	»	» 25	»	La tassa si percipe sullo ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
	58	Riscatti di beni immobili esercitati per atto pubblico in virtù di patto di ricupera dal venditore o da' suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita purchè non ecceda quello stabilito dall' articolo 1516 del Codice civile; e i riscatti che in identiche circostanze seguissero per scrittura privata, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di esso termine	»	» 25	»	La tassa si applica all' intiera somma rimborsata.
		Quando l'acquisitore, ancora debitore dell'intero prezzo, nulla riceve in correspettivo della retrocessione degl'immobili...	2 »	»	»	
	59	I processi verbali di offerta reale redatti dai notari a norma delle disposizioni dell'articolo 903 del Codice di procedura civile	1 »	»	»	

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o garanzie e discarichi	60	Transazioni stipulate, tanto per terminare, quanto per prevenire una lite, quando sono semplicemente tacitative di reciproche pretese	5 »	»	»	Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri contratti saranno applicate le disposizioni dell'art. 44 del decreto.
	61	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, o rinunzia al diritto o al grado o priorità dell'ipoteca..................	3 »	»	»	Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma inscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista tuttora. Non sarà percetta la tassa proporzionale di liberazione, qualora si tratti di iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento
	62	Consensi per cancellazione o restrizione di ipoteche iscritte sopra immobili o sopra titoli del debito pubblico relativamente a mallevadorie prestate per esercizio d'impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità o di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico...	2 »	»	»	
	63	Atti di discarico puro e semplice non aventi il carattere di quietanza, e le liberazioni estragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conti per tutela, curatela od altra amministrazione qualunque.	2 »	»	»	
	64	Discarichi in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici uffiziali	2 »	»	»	
	65	Consegne e tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell'asse ereditario.	2 »	»	»	
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico	66	Costituzioni di dote con beni propri delle persone nei cui interesse sono fatte..	»	»	2 »	Fino a lire 1000 e 1 per ogni lire 1000 di più.
		Convenzioni matrimoniali e promesse sposali-				

Categoria degli ...ti, contratti e ...asferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		zie, senza costituzione di dote, o altre stipulazioni soggette a tassa..........	2 »	»	»	Per le altre tasse a cui può dar luogo un contratto matrimoniale si osservano le norme stabilite dall'art. 45 del decreto.
Co.ituzioni totali ...i patrimonio ...cclesiastico	67	Costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte........	10 »	»	»	Se è patrimonio costituito da altre persone saranno inoltre dovute le tasse proporzionali stabilite pelle donazioni.
Adozioni, ...conoscimenti di figli ed ...ancipazioni	68	Adozioni.....................	50 »	»	»	È dovuta una tassa per ogni adottato, senza riguardo al numero degli adottanti.
	69	Adozione dei trovatelli......	1 »	»	»	Sarà seguita la regola indicata nel numero precedente.
	70	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo per atto separato	1 »	»	»	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.
	71	Emancipazioni	10 »	»	»	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, saranno inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione.
...estamenti liberalità ...per cause di morte	72	Atti di ultima volontà, le loro revoche o restituzioni....	5 »	»	»	La tassa di che al presente numero sarà riscossa indipendentemente da quella dell'art. 36 della presente tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento segreto od olografo.
	73	Atti di apertura di testamenti segreti	3 »	»	»	
	74	Liberalità per atti tra vivi che contengono disposizioni esclusivamente subordi-				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		nate alla eventualità della morte	5 »	»	»	La tassa proporzionale sarà applicata e riscossa al verificarsi della preveduta eventualità della morte giusta l'art. 15 del decreto.
Atti vincolati a condizione sospensiva	75	Atti d'esecuzione dei, quali dipenda da condizione sospensiva e indipendentemente dalla volontà delle parti	3 »	»	»	
Inventari	76	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate	3 »	»	»	È dovuta una tassa per ciascun giorno impiegato; ogni giorno incominciato si ha per compiuto.
Società	77	Costituzioni di società di qualunque specie o di associazioni in partecipazione	»	»	5 »	Fino a lire 1000, e quindi 1 per ogni 1000 lire di somme conferite. Se i soci o gli associati conferiscono o somministrano cose od oggetti diversi da danaro, sarà inoltre dovuta la tassa proporzionale stabilita per la trasmissione degli oggetti conferiti o somministrati.
	78	Dichiarazione di proroga o modificazione di statuti della società tra gli stessi soci	10 »	»	»	
		Ammissione d'un nuovo socio, se conferisca la sola opera o industria ...	5 »	»	»	
		Aumento del capitale per contributo dei soci, ed ingresso di un nuovo socio che porti la sua rata capitale	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e poi 1 per 1000.
	79	Atti di scioglimento o di risoluzioni delle società o dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime	10 »	»	»	Qualora uno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli delle cose sociali, si esigeranno inoltre le tasse proporzionali stabilite per i conguagli nelle divisioni.
Divisioni	80	Divisioni di beni immobili fra soci e comproprietari per qualunque siasi titolo, e divisioni di mobili e immobili in massa..........	»	»	2 »	Fino a lire 1000 e 1 per ogni 1000 lire di più.
		Di soli valori o mobili .	»	»	1 »	Fino a lire 1000, e 0,50 per ogni 1000 di più. La tassa graduale si applica alle giuste

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
						assegne. Inoltre dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 23, 34 e 35 del decreto, tanto per l'applicazione delle tasse contro indicate, quanto per il caso di conguaglio o maggiore assegnamento.
Divisioni	81	Divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti, e qualunque altra divisione di godimenti, o di uso, usufrutto e di abitazione comune	5 »	»	»	In caso di maggiore assegnamento o di conguaglio, è applicabile al maggior assegnamento o conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto di cui segue la divisione.
Mandati dichiarazioni di mandato, comando o acquisto	82	Mandati o procure senza correspettivo, od essendovi corrispettivo quando la relativa tassa proporzionale non raggiunga la tassa fissa contro indicata; revoche o rinunzie dei mandati, dopo la fattane accettazione	3 »	»	»	Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti, che non siano soci, coeredi comproprietari degli oggetti ai quali il mandato si riferisce. Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.
	83	Mandati o procure con retribuzione in somma determinata a favore del mandatario	»	0 25	»	La tassa si percipe sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente articolo 82.
		Se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato	»	1	»	La tassa si applica secondo le norme prestabilite dall'art. 18 del decreto relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie, ed avuto riguardo all'età tanto del mandante, che del mandatario.
	84	Dichiarazione di comando o di mandato, cioè dichiarazione pura e semplice di aver stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato entro tre				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce	5 »	»	»	Dovranno inoltre seguirsi le norme stabilite dall'art. 4 del decreto.
Ratifiche e conferme	85	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti	3 »	»	»	Saranno dovute altrettante tasse: 1° Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione di interessi o solidarietà fra di loro; 2° Quanti sono gli individui a favore dei quali è fatta la ratifica, sempreché non esista anche fra di loro comunione o solidarietà di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa sarà dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo. Dovranno inoltre seguirsi nei casi previsti dall'art. 47 del decreto le norme da esso articolo determinate.
	86	Ricognizione dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche, i cui contratti siano stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione	3 »	»	»	Se i contratti di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta all'epoca della loro stipulazione, saranno applicabili le tasse stabilite dalla presente tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione.
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche	»	»	2 »	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 lire di più.

Categoria degli [atti], contratti e [tra]sferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
[R]atifiche [e] conferme	87	Rinnovazione di atti per causa di nullità, o per altro motivo senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o ai loro prezzi o valori ...	3 »	»	»	
	88	Processi verbali delle aggiudicazioni provvisorie e soggette ad ulteriore esperimento d'incanti e stipulazioni o riduzioni in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili e immobili, e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti, di locazioni di cose o di opere	3 »	»	»	Ove siano stipulate aggiunte di correspettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, dovranno inoltre applicarsi le relative tasse.
	89	Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non sieno fatte in giudizio ...	2 »	»	»	
[R]escissioni [e] risoluzioni	90	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono	3 »	»	»	Saranno osservate le norme stabilite dall'art. 48 del decreto.
	91	Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente dalla sola volontà delle parti contraenti	3 »	»	»	
Rinunzie	92	Rinunzia pura e semplice a legati, fatta per atto notariale o per scrittura privata	3 »	»	»	È dovuta una tassa per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.
	93	Rinunzie pure e semplici alle prescrizioni già acquistate	3 »	»	»	
[Co]mpromessi e nomine di arbitri o periti	94	Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale	3 »	»	»	

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme specia per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili o immobili	95	Donazioni per atti tra vivi della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili o immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie che hanno luogo tra ascendenti e discendenti; le assegnazioni che seguono fra i medesimi, e qualunque liberalità fra le stesse persone, comprese anche quelle per le quali siasi verificata la eventualità della morte alla quale erano subordinate	»	0 50	»	La tassa si percipe s volore delle cose d nate o assegnate titolo esclusivame te gratuito, sal quanto alla par onerosa del contra le disposizioni de l'art. 30 del decret Per le donazio e liberalità che ha no luogo tra gli a scendenti e i fig naturali o adotti si applicheranno l stesse norme stabi lite dall'art. 49 pe le successioni fra medesimi.
		Dette alle figlie per titolo di dote nel contratto matrimoniale	»	0 50	»	
	96	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni a titolo gratuito, effettuate fra gli sposi nell'atto di matrimonio, ed a contemplazione del medesimo, e le devoluzioni di lucri dotali	»	2 »	»	La tassa si applica su valore delle cose donate o di quelle devolute a titolo di lucro dotale, ferme le disposizioni dell'articolo 30 del decreto.
	97	Le donazioni, assegnazioni e liberalità della natura di quelle indicate nell'articolo 95 della presente tariffa quando hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, o in favore di istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere, purchè l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle				Malgrado le disposizioni degli articoli 1054, 1055 del Codice civile, la tassa di cui nel dicontro articolo sarà applicata anche alle donazioni e liberalità che fossero stipulate per atto fra i vivi e fra i coniugi durante il matrimonio.

ategoria degli , contratti e sferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute			Norme spaciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
			fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
		autorità governative, provinciali e comunali	»	5 »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo gratuito ferme le disposizioni di che nell'art. 30 del decreto.
e contratti contengono sferimenti olo gratuito beni mobili immobili	98	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni quando hanno luogo fra cugini germoni, ossiano figli di fratelli e sorelle	»	7 »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 30 del decreto.
	99	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni che seguono fra altri parenti o collaterali fino al decimo grado inclusivamente....	»	9 »	»	Stessa osservazione di che all'art. 98 della presente tariffa.
	100	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni allorchè hanno luogo fra parenti oltre il decimo grado, o fra gli affini, ovvero in favore di stabilimenti e d'istituti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 97..................	»	10 »	»	
onazioni accettate	101	Atti di donazione non accompagnati da accettazione..	10	»	»	La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di eccettazione, o quando risulterà che l'accettazione di fatto ha avuto luogo.
omodati	102	Contratti di comodato.......	3 »	»	»	
ncessioni olo precario e senza rrispettivo	103	Concessioni a titolo precario e senza correspettivo, di un uso personale sopra immobili, senza che vi si aggiunga il godimento delle rendite o delle abitazioni; e concessioni consimili di servitù	10 »	»	»	
non indicati cificamente ella tariffa	104	Atti notariali, non altrimenti nominati nella presente tariffa, e non soggetti a tassa proporzionale o graduale; e generalmente tutti gli atti civili e stragiudiziali parimente non designati nella tariffa per				

Categoria degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	Indicazione degli atti, contratti e trasferimenti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme spec[iali] per la liquidazion[e] e riscossion[e] delle tasse
Atti non indicati specificamente nella tariffa		una determinata tassa fissa, o per la tassa graduale; e i documenti d'ogni specie, che, non essendo già registrati, oppure, non essendo riconosciuti dal decreto come esenti anche nel caso di farne uso, debbano venir prodotti in giudizio, o vogliano inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni pubbliche soggetti a registrazione; parimente quelli che il ricevitore trovi inseriti negli atti pubblici o privati; e finalmente gli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'articolo 157 del decreto, fossero presentati volontariamente per essere registrati	1 »	»	»	
		Per ciascun duplicato degli originali degli atti in forma privata, e già sottoposti al registro, qualunque sia la tassa imposta al primo originale	1 »	»	»	
		Ma se il primo originale è tassato al disotto di lire 10 si pagherà per ciascun duplicato	0 50	»	»	

Parte II.

Tasse sui trasferimenti per causa di morte, regolati dalla legge o dagli atti di ultima volontà, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi o cappellanie.

Articoli della tariffa	Indicazione dei passaggi e trasferimenti	Tasse dovute			Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
		fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	
105	Trasmissioni per causa di morte della proprietà, nell'usufrutto o dell'uso dei beni di qualunque natura che hanno luogo in linea retta, cioè fra ascendenti e discendenti, sia che le medesime si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento	»	0 20	»	La tassa si percipe sul valore della sola quota disponibile, proporzionatamente depurato dai debiti a norma delle disposizioni del decreto. Nelle trasmissioni fra ascendenti e i loro figli naturali e adottivi dovranno inoltre osservarsi le disposizioni dell'art. 49 dello stesso decreto. Per queste trasmissioni il *minimo* della tassa proporzionale da percepirsi sarà di lire 2.
106	Le trasmissioni della natura di quelle indicate nell'articolo precedente che hanno luogo fra i coniugi	»	2 »	»	La tassa si percipe sul valore delle cose trasmesse depurato dai debiti deducibili.
107	Le medesime trasmissioni quando hanno luogo in favore degli istituti indicati nell'art. 97 di questa tariffa .	»	5 »	»	
108	Le medesime trasmissioni tra fratelli e sorelle, zii e nipoti, e prozii e pronipoti	»	5 »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 106 della presente tariffa.
109	Le medesime trasmissioni se hanno luogo tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle	»	7 »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 106 della presente tariffa.
110	Quelle che seguono fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado, inclusivamente	»	9 »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 106 della presente tariffa.

Articoli della tariffa	Indicazione dei passaggi e trasferimenti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
111	Le trasmissioni della stessa natura fra i parenti oltre il decimo grado, o fra gli affini, fra i non parenti o a favore di stabilimenti od istituti diversi da quelli indicati nell'art. 97 della presente tariffa...............	»	10 »	»	Stessa osservazione di che all'articolo 106 della presente tariffa.
112	Passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso di benefizi o cappellanie sotto qualsivoglia titolo o denominazione..............	»	2 »	»	La tassa si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la dotazione del beneficio o cappellania da accertarsi giusta le regole stabilite dal decreto.

Parte III.

sse sulle sentenze, sugli atti e sulle convenzioni giudiziarie, sugli atti di causa nei procedimenti contenziosi, civili e commerciali e sugli atti d'usciere.

Indicazione degli atti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
Le sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione ed altre portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, di rendite, crediti, ragioni ad azioni pronunziate da qualsivoglia Corte o Tribunale civile di commercio, o dai pretori nella materia civile o commerciale: le sentenze dei regi consoli all'estero di cui nel terzo alinea dell'art. 74 del decreto; gli atti e le convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificamente designate nella parte prima della presente tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale quando debbano registrarsi sugli originali a norma delle disposizioni di cui ai numeri 3, 4 e 6 dell'art. 66 del decreto e non siano comprese nelle esenzioni da esso decreto stabilite, o specificamente indicate in questa parte della tariffa	»	»	»	Sono applicate le tasse fisse, proporzionali, o graduali fissate rispettivamente nella parte prima della presente tariffa.
I processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei pretori	1 »	»	»	
I processi verbali di rimozione dei sigilli a cui si procede dai cancellieri delle preture quando non occorra inventario	1 »	»	»	Quando occorre inventario non è dovuta alcuna tassa particolare per la rimozione dei sigilli.
I processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle preture	1 »	»	»	
Atti di adozione dei trovatelli ricevuti dai cancellieri delle Corti d'appello.	1 »	»	»	Sarà dovuta una tassa per ogni adottato senza riguardo al numero degli adottanti.
Atti di adozione ricevuti dai cancellieri delle Corti d'appello	50 »	»	»	
Emancipazioni mediante dichiarazione				

Articoli della tariffa	Indicazione degli atti	Tasse dovute fissa	Tasse dovute proporzionale per ogni 100 lire	Tasse dovute graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
	fatta dal genitore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di famiglia	10 »	»	»	È dovuta una tassa fissa per ciascun emancipato.
120	Sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un Tribunale civile	5 »	»	»	
121	Sentenze di separazione dei coniugi:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un Tribunale civile	5 »	»	»	
122	Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi	5 »	»	»	
123	Omologazioni di concordati nei giudizi di fallimento, e sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione	5 »	»	»	Oltre la tassa contro indicata nelle omologazioni dello stato di graduazione si applicherà la tassa fissa di una lira per ciascun creditore collocato.
124	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un Tribunale civile	5 »	»	»	
125	Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede:				
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un Tribunale civile	5 »	»	»	
	Se da un Pretore	2 »	»	»	
126	Sentenze che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati:				
	Sulla condanna o dichiarazione del credito	»	»	2 »	Sulle prime lire 1000, e 1 sopra ogni lire 1000 di più.

	Indicazione degli atti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse
					La tassa si percipe sull'ammontare della condanna in capitale ed in interessi o frutti, e non potrà mai essere minore della tassa fissa rispettivamente stabilita dal successivo articolo 127, a seconda che la sentenza fu proferita da una corte d'appello, da un tribunale civile o di commercio, o da un pretore.
	Sulla convenzione	»	»	»	Sona applicabili le tasse fisse, proporzionali o graduali stabilite nella parte prima della presente tariffa, secondo la natura della convenzione.
	Copie delle sentenze che definiscono il merito della causa o delle controversie insorte sui procedimenti esecutivi, pronunciate dalle Corti d'appello, dai Tribunali civili o di commercio, e dai Pretori, nella materia contenziosa, civile o commerciale, e non altrimenti designate nella parte terza della presente tariffa, e le copie dei decreti di omologazione delle sentenze degli arbitri e tribunali esteri:				
	Per la prima copia della sentenza quando questa contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale, a norma delle disposizioni dell'art. 61 del decreto	»	»	2 »	Sulle prime lire 1000, e 1 per ogni lire 1000 di più. La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi, o sul valore della cosa di cui o per condanna o per dichiarazione di diritto, sia stato ordinato o venga indotto il rilascio e l'attribuzione ad altre persone, ferme le disposizioni dell'articolo 58 del decreto, quanto al minimo della tassa graduale. Sul decreto o provvedimento d'omologazione non è dovuta tassa speciale oltre quella sulla sentenza omologata.
	Per ciascuna delle copie ulteriori, ed anche per la prima copia, quando la sentenza definitiva non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale:				
	Se la sentenza fu pronunziata da una Corte d'appello	10 »	»	»	
	Se da un Tribunale civile o di commercio	5 »	»	»	
	Se da un Pretore	2 »	»	»	
128	Copie di provvedimenti delle Corti di cassazione:				
	Se preparatorii	10 »	»	»	
	Se definitivi	20 »	»	»	

Articoli della tariffa	Indicazione degli atti	Tasse dovute fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	Norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tas[se]
129	Sentenze interlocutorie, preparatorie incidentali, provvisionali ed altre che non definiscono il merito della causa, i decreti, i provvedimenti ed ogni altro atto che emani dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, o sia ricevuto dai rispettivi cancellieri giudiziarii anche per commissione o delegazione, purchè sia relativo all'istruzione e ventilazione delle cause nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale e sia soggetto a registrazione a norma delle disposizioni del numero 5 dell'articolo 66 del decreto:				
	Se la sentenza, il decreto, provvedimento o l'atto anche fatto per delegazione concerne cause vertenti nanti Corte d'appello	2 »	»	»	Le tasse fisse contro in[dicate] sono applicate mediante [ap]posizione delle marc[he] registrazione a norma [delle] disposizioni dell'art. 7[...] decreto.
	Se concerne cause vertenti nanti i Tribunali civili e di commercio .	1 »	»	»	
	Se di competenza dei Pretori ..	» 50	»	»	
130	Atti di usciere di cui al numero 7 dell'articolo 66 del decreto:				
	Per gli atti di vendita o aggiudicazione di mobili	»	1 »	»	La tassa proporzionale s[i ap]plica al valore delle co[se] all'ammontare del cr[edito] aggiudicato o al capitale [delle] rendite ed alle annualità [de]corse.
	Per quelli di aggiudicazione di rendite	»	1 »	»	
	Per quelli di aggiudicazione di crediti	»	0 50	»	
	Per gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi, civili, o di volontaria giurisdizione, se l'usciere è addetto ad una Corte di cassazione o di appello...........	2 »	»	»	Benchè uno stesso atto sia [no]tificato contemporaneam[ente] a più consorti in lite[...] tassa di registro è una s[ola].
	Se è addetto ad un Tribunale civile o di commercio	1 »	»	»	
	Se è addetto ad una pretura ...	» 50	»	»	
	Per gli atti, notificazioni, pignoramenti, sequestri, deposito, diffidamento ed altri ai quali l'usciere addetto a qualunque collegio giudiziario, o pretura proceda fuori di causa o prima che questa sia iniziata	1 »	»	»	Sono eccettuati gli atti di pr[o]testo cambiario di cui nº 19 dell'art. 143 del decre[to].

V. d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del R[e]

Il Ministro delle Finanze — A. SCIALOJA.

Firenze, 16 febbraio 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Abolizione delle tasse e diritti fiscali per l'esercizio delle professioni sanitarie nelle Provincie Meridionali e nelle antiche Provincie.

Alcuni Prefetti delle Provincie Meridionali e delle antiche Provincie del Regno hanno domandato al Ministero dell'Interno se l'autorizzazione all'esercizio della Farmacia vada, per ciò che ad esse concerne, tuttavia soggetta al pagamento delle tasse e diritti sanitari imposti all'esercizio delle professioni sanitarie dal Regolamento Protomedicale 10 aprile 1850 (Regno delle Due Sicilie) e dal Manifesto del Magistrato della riforma 24 agosto 1835 (Stati Sardi).

Di risposta al quesito il sottoscritto si fa sollecito di dichiarare che, in virtù della Legge 20 marzo 1865 sulla Sanità pubblica e del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 giugno successivo, le tasse ed i diritti sanitari di cui al Regolamento Protomedicale 10 aprile 1850 (Regno delle Due Sicilie) ed al Manifesto della Riforma 24 agosto 1835 (Stati Sardi) sono aboliti. — Ved. Celerif. 1835, pag. 333.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 21 febbraio 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Rettifiche delle intestazioni catastali dei beni appartenenti a Benefizi vacanti ed a Corporazioni religiose soppresse.

È stata dimostrata la convenienza di affidarsi la tutela dei beni appartenenti a Benefizi ecclesiastici vacanti ai Subeconomi locali nei casi di domande per rettifica della intestazione catastale dei detti beni.

E questo Ministero, presi i dovuti accordi con quello di Grazia, Giustizia e Culti, ha considerato: che i Subeconomi dei benefizii vacanti sono puramente e semplicemente i Delegati dell'Economo Generale, al quale è dalla Legge attribuita la sorveglianza dei benefizii delle Chiese e di altre Pie Instituzioni; e che convenga massimamente nell'interesse dello Stato di estendere cotesta vigilanza ad ogni sorta d'instituzione di culto.

Pertanto il sottoscritto ha creduto di determinare, siccome determina con la presente, che sia fatto divieto agli Agenti Governativi incaricati della conservazione del Catasto di non accogliere dimande per rettifiche delle intestazioni catastali dei beni dei quali si parla, senza il preventivo consentimento del rispettivo Economo Generale quando si tratti di beni afferenti a Benefizi ecclesiastici vacanti; e della Direzione o Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, ovvero degli altri Agenti a ciò delegati, per tutti gli altri beni appartenenti un tempo a Corporazioni ed Enti ecclesiastici soppressi.

Cotesta Direzione, nel ricevere la presente Nota Circolare, vorrà comunicarla a tutti gli Agenti catastali che ne dipendono, e curare che vengano da loro puntualmente eseguite le norme che in essa si contengono.

Pel Ministro, G Finali.

Firenze, 24 febbraio 1866.

Circolare (N. 252) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Discipline riflettenti il servizio degl'Ispettori Provinciali delle Tasse dirette.

Colla Circolare a stampa 31 dicembre ultimo n° 288, si dichiararono applicabili anche ai Funzionari specialmente incaricati dei tributi diretti e del catasto tutte le discipline che hanno sinora regolato l'Amministrazione delle Tasse e del Demanio.

Fra tali discipline, in forza degli articoli 218 e seguenti dell'Istruzione 4 maggio 1863, vi è l'obbligo agl'Ispettori, ed è tracciato il modo di dar conto dell'impiego del tempo e delle operazioni attivate in ciascun mese.

Certamente che non tutte le prescrizioni di detta Istruzione, la quale fu
per la perlustrazione degli Uffici del Registro, possono adattarsi alla verific
Agenzie e Percettorie delle Tasse dirette, ed è perciò che questo Ministero
sponendo una speciale ed apposita Istruzione pel controllo di siffatti serv
frattanto e finchè questa sia compiuta essendo pure utile che l'Amminist
centrale sia a giorno del modo con cui gl'Ispettori provinciali delle Tasse int
ed adempiono ai loro doveri, il sottoscritto vuole che i medesimi uniform
nella parte in cui sono applicabili, alle norme succitate, formino anch'essi, a
ciare dal prossimo marzo sullo stampato mod. 81, il giornale delle operazioni
mettersi mensilmente alla Direzione da cui dipendono, la quale lo rivolgerà,
delle proprie osservazioni, al Ministero in una sola spedizione coi giornali deg
Ispettori e Sotto-Ispettori nel modo previsto dagli articoli 226 e 227 della pi
menzionata Istruzione 4 maggio 1863. — Ved. Celerif. 1863, pag. 1981 e 2021.

Nei casi di congedo, di malattia o di collaborazione nell'Ufficio di Direz
eseguirà il disposto dal successivo art. 241.

Il sottoscritto si ripromette che i signori Ispettori provinciali, penetrando
scopo e dell'importanza della spedizione loro richiesta, si adopreranno ond
tale da presentare, come è prescritto, un esatto quadro dello Stato degli U
rificati, dei provvedimenti fatti e dell'opera prestata dai singoli Impiegati n
guimento delle Leggi e Regolamenti che sono chiamati ad applicare.

Il Direttore Generale S

Firenze, 26 febbraio 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Tenuta di un registro di corrispondenza nelle Agenzie delle Tasse.

Quantunque il Ministero non dubiti che in correlazione al disposto dalla Ci
a stampa 31 dicembre 1865, nº 288, cotesta Direzione avrà disposto perchè pr
dipendenti Agenzie delle Tasse per la registrazione del carteggio d'ufficio ve
tivato il registro di corrispondenza, mod. 58, comune agl'Ispettori, Sotto-Isp
ed Uffici d'esazione delle Tasse e del Demanio, tuttavia il sottoscritto reputa
tuno il fare la presente avvertenza per norma. — Ved. alla pag. 1045.

Coll'attivazione del registro di corrispondenza di cui trattasi s'intende ces
tenuta dei diversi protocolli attualmente in uso in alcune Provincie per la r
zione del carteggio d'ufficio, per cui si osserverà il disposto dall'art. 23 della
lare 6 giugno 1863, che si richiama anche per quanto riguarda gli altri mo
bianco, che nel frattempo fossero rimasti fuori d'uso. — V. Celerif. 1863, pa

Il Direttore Generale SA

Firenze, 21 febbraio 1866.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Come debbansi distinguere i prodotti dei mobili venduti alle Provincie.

Per effetto delle disposizioni contenute nella nuova Legge Provinciale e C
nale vanno dati in affitto alle Provincie alquanti locali Demaniali, e vendu
medesime i mobili dei locali stessi.

In quanto ai fitti dei locali non occorre dichiarare che essi, come tutti gl
proventi di identica natura, deggiono andare inscritti nei campioni Demani
prima categoria degli Uffici, cui ne spetta la riscossione; ma quanto ai prodotti
vendita dei mobili, è necessario ne sia tenuto un distinto conto, come distin
è la previsione nel capitolo 56, parte straordinaria del Bilancio di entrata d
st'anno 1866.

I Ricevitori quindi noteranno tai prodotti sui loro conti, mod. 42, in distint
ticolo « *Vendita di mobili degli Uffici di Prefettura e Sotto-Prefetture e Geni*
alle Provincie », e con l'egual nomenclatura, in distinta colonna, i signori Dir
ne riporteranno l'ammontare sul prospetto mensile delle riscossioni, mod. 43.

La Direzione dandone opportuna intelligenza ai dipendenti Contabili, curerà l'e

adempimento delle sovra contenute disposizioni, restando sempre inteso che il versamento degli accennati prodotti dovrà esser fatto in massa con tutti gli altri proventi di ciascun Ufficio, e con la solita applicazione ad entrate di questa Direzione generale delle Tasse e del Demanio.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 1° marzo 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Tenuta del conto corrente colla Società anonima per la vendita dei beni demaniali.

Nello scopo di facilitare e rendere più sicure le operazioni che incumbono al Ministero in forza degli articoli 21 e 22 del Regolamento annesso al Regio Decreto 29 marzo 1865, e di poter riconoscere l'esattezza dei conti a rendersi dalla Società anonima incaricata della vendita dei beni demaniali secondo le convenzioni passate tra questo Ministero e la detta Società, si prescrive quanto infra:

Art. 1. Appena ricevute dai Contabili le copie letterali degli articoli inscritti al campione, giusta l'art. 16 delle Istruzioni addizionali 25 maggio 1865, la Direzione colla scorta dei dati dai detti articoli apparenti, formerà altrettanti fogli di liquidazione secondo l'annesso mod. *A*, non senza prima accertare l'esattezza di tutti i dati forniti dai Contabili, e promuoverne, occorrendo, le rettificazioni. — Il foglio di liquidaziane predetto vuol essere compilato colla massima precisione e nitidezza, sì della scritturazione che delle cifre, ponendo mente che trattasi di un elemento di base alle verificazioni a farsi da questo Ministero. — Nella colonna 5 devonsi tosto liquidare gli interessi della mora ordinaria per ciascuna rata, non che gli utili indicati alle colonne 7 e 8. — Nel caso del pagamento dell'intiero prezzo, previsto dalla prima parte dell'art 11 della Legge 21 agosto 1862, la Direzione, tralasciando la liquidazione delle rate, degli interessi e degli utili, stenderà il conteggio conforme al prospetto posto a tergo dello stesso mod. *A*. — Ove abbia luogo l'anticipazione delle quote entro i due anni verso lo sconto del 3 per cento giusta la seconda parte del precitato art. 11 della Legge 21 aprile 1862, le Direzioni prescriveranno ai Contabili che nell'istesso giorno in cui ne segue l'incasso, ne dieno avviso a questo Ministero (Direzione generale delle Tasse e del Demanio, 6ª Divisione). — Entro i primi 5 giorni d'ogni mese la Direzione trasmetterà al Ministero (Direzione generale delle Tasse e del Demanio, Divisione 6ª) tutti i fogli di liquidazione riferibili ad articoli inscritti sui campioni durante il mese precedente accompagnandoli con un elenco descrittivo dei medesimi. — V. Celerif. 1865, pag. 904 e 909.

2. Colla scorta dei conti mensili prescritti dall'art. 22 delle Istruzioni precitate e colle maggiori nozioni che all'uopo dovranno procurarsi da ciascun Contabile, le Direzioni formeranno la nota descrittiva dei vaglia del Tesoro e dei certificati di rendita dai Contabili inviati durante ciascun mese alla Società anonima giusta l'annesso mod. *B*, usando la massima precisione nell'indicare l'applicazione data alle somme pagate da ciascun acquirente. — Anche questa nota sarà dalle Direzioni trasmessa al Ministero, in ciascun mese, in un coi fogli di liquidazione, mod. *A*, osservando specialmente se le somme ivi notate per ciascun acquirente corrispondono con quelle risultanti dai preindicati fogli di liquidazione.

3. I fogli di liquidazione e la nota dei titoli prescritti dai due articoli precedenti che si riferiscono a tutto il tempo trascorso dal principio di questa speciale operazione a tutto il corrente mese di marzo, dovranno essere colle stesse norme compilati immediatamente e trasmessi al Ministero entro i primi 5 giorni del prossimo aprile assieme a quelli del mese antecedente (*).

4. Gli stampati occorrenti saranno provvisti direttamente dal Ministero a misura delle domande che ne dovranno fare le Direzioni in proporzione delle partite già inscritte e di quelle che presumono potersi inscrivere entro ciascun anno.

Il Direttore Generale SACCHI.

(*) *Nella Stamperia Reale di Firenze (via della Condotta) si vende la Raccolta completa delle* Leggi, Decreti, Istruzioni e Circolari edite e inedite relative all'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica. — *Due volumi in-12°, prezzo L. 5; copia a gran margine per annotazioni, L. 7. 50.*

Firenze, 6 marzo 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Possono ammettersi le spese delle subaste e perizie derivanti dalle enfiteusi nella Sicilia.

È pervenuto a conoscenza di questo Ministero che taluna delle Direzioni D niali siasi rifiutata ad ammettere a pagamento le liquidazioni di spese, di c l'art. 29 della Legge 10 agosto 1862, n. 743, rese esecutive con ordinanza del T nale, adducendo per motivo la mancanza di apertura del relativo credito.

Ad evitare ulteriori reclami da parte degli interessati, lo scrivente stima o tuno di avvertire codesta Direzione, che gli esiti di cui sopra debbono e eseguiti colle norme prescritte dal R. Decreto 11 dicembre 1864, n. 2069, salvo nerne conto nella contabilità speciale dell'ente morale a senso dell'art. 4 delle zioni Ministeriali del 4 dicembre 1864, che fa seguito al Regio Decreto della data, n. 2045. — Ved. Celerif. 1865, pag. 109 e 163-64.

Il Direttore Generale Sac

Firenze, 22 marzo 1866.

Circolare (N. 253) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Compilazione di un elenco d'iscrizioni ipotecarie accese in favore d'Istituti Ecclesiastici.

In appendice alle disposizioni impartite con gli articoli 25 e 29 dell'Istruzio dicembre 1865, lo scrivente di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia Culti prescrive:

1° I Conservatori delle ipoteche compileranno in ogni anno e trasmetteran mese di giugno alla rispettiva Direzione delle Tasse e del Demanio un elenco iscrizioni ipotecarie accese a favore delle instituzioni ecclesiastiche cioè dei venti, beneficii semplici e curati, delle chiese, confraternite, cappellanie e d simili fondazioni in iscopi di culto, in quanto le dette iscrizioni debbono rinno nell'anno successivo. — Per le iscrizioni che debbono rinnovarsi nel corrente e che non furono ancora rinnovate, i Conservatori compileranno un elenco sep e lo trasmetteranno alla Direzione entro il più breve termine possibile.

2° Nel mese di agosto del corrente anno i Conservatori compileranno e tra teranno inoltre alla Direzione un elenco di tutti i privilegi e le ipoteche che fu iscritte a favore delle dette Istituzioni ecclesiastiche senza determinazione di so di denaro o senza specifiche designazioni degli immobili e che debbono per mente del 1° capoverso dell'art. 38 del R. Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, e nuovamente iscritte entro un biennio dall'attuazione ed ai termini del Codic vile ora in vigore. — Ved. alla pag. 195.

3° Per la compilazione dei detti elenchi i Conservatori adopereranno lo stam modello 97, facendovi le occorrenti variazioni ed aggiunte ed indicando nell lonna 2ª la denominazione e la sede della Istituzione ecclesiastica a cui f l'iscrizione fu presa.

4° I signori Direttori delle Tasse e del Demanio appena ricevuti gli elen trasmetteranno all'Economato generale dei benefizii vacanti della propria Prov — Nell'Isola di Sardegna l'invio dei detti elenchi si farà invece all'Economo d scuna Diocesi. — Ved. Celerif. 1865, pag. 2127.

5° I Conservatori forniranno relativamente alle iscrizioni indicate nei summ vati elenchi gratuitamente, tutte quelle nozioni e schiarimenti che dagli Econ generali o dipendenti Subeconomati venissero loro chieste.

6° Per gli effetti della presente i Conservatori delle ipoteche nelle Provinci Pontificie avvertiranno che le iscrizioni accese in dette Provincie a favore delle tuzioni ecclesiastiche essendo per il disposto dai §§ 162 e 168 del Regolament gislativo e giudiziario 10 novembre 1834 esenti da rinnovazione, a termini de gio Decreto 30 novembre succitato, possono utilmente rinnovarsi anche nell'ul anno del quindennio dall'attuazione del Codice attualmente in vigore.

Il Direttore Generale Sacc

Firenze, 23 marzo 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Vigilanza sulla censuazione dei beni di Regio Patronato.

In vista di talune irregolarità, rilevate negli avvisi di asta per la censuazione di alcuni beni rurali di Regio Patronato, il sottoscritto ebbe ad invitare la Sopraintendenza generale delle Commissioni per la censuazione dei beni ecclesiastici a provvedere a sensi della Legge 1862.

La detta Sopraintendenza generale di risposta ha comunicato allo scrivente di aver disposta la sospensione della seconda asta dei detti beni all'oggetto di potersi esaminare e, occorrendo, alla meglio rimediare le irregolarità, di cui trattasi, e ha conchiuso dichiarando che ove, appena seguita la pubblicazione degli avvisi di asta si fossero denunziate direttamente alla Sopraintendenza generale le dette irregolarità, si sarebbero presi più adequati provvedimenti e si avrebbe avuto anco il tempo di sospendere l'asta preparatoria.

Il sottoscritto pertanto invita le Direzioni delle Tasse e del Demanio a portare, sotto la personale risponsabilità dei Direttori, scrupoloso esame sugli avvisi che dalle Commissioni del proprio Circolo verranno pubblicati nei giornali all'uopo destinati, relativi alla censuazione dei beni di Regio Patronato, e ove osservassero irregolarità, sia nella indicazione della misura, giacitura dell'immobile sia nel prezzo, o altro, ne faranno sollecita e diretta denunzia alla Sopraintendenza generale su gli opportuni provvedimenti, dandone contemporaneamente conto a questo Ministero.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 24 marzo 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Contribuzioni addebitate alla Cassa Ecclesiastica sui beni già passati al Demanio.

Consta a questo Ministero come taluni fondi della Cassa Ecclesiastica già effettivamente passati negli anni decorsi in possesso del Demanio si trovino tuttora intestati in catasto alla Cassa medesima, al nome della quale saranno per conseguenza addebitate le relative contribuzioni anche nei ruoli del 1866.

Or non essendo giusto che l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica sia costretta ad anticipare siffatte contribuzioni comunque dovesse poi averne rimborso dal Demanio, si invitano le Direzioni interessate a voler disporre in guisa che accertato innanzi tutto l'avvenuto passaggio al Demanio anteriormente al 1866 dei fondi di cui trattasi, facendone risultare da apposita dichiarazione da unirsi ai documenti della spesa, e fatte le altre normali verificazioni sull'esattezza delle imposte, sieno queste nei modi di regola soddisfatte coi fondi dell'Amministrazione demaniale, non ostante che i ruoli e gli avvisi di pagamento siano intestati alla Cassa Ecclesiastica.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 31 marzo 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Rettifiche delle intestazioni catastali dei beni appartenenti ad enti morali ecclesiastici ancora riconosciuti dallo Stato.

A maggiore schiarimento della precedente Nota Circolare del 21 febbraio prossimo scorso, nº 2343, questo Ministero dichiara, che non solamente debba essere vietato di accogliersi le domande di rettifiche delle attuali intestazioni catastali pei beni afferenti a benefici ecclesiastici vacanti senza il preventivo consentimento del rispettivo Economo generale, e quelle degli altri beni appartenenti un tempo ad enti ecclesiastici soppressi senza il consentimento della Direzione o dell'Amministrazione od altri Agenti a ciò delegati dalla Cassa Ecclesiastica, ma eziandio si debba questo divieto estendere alle rettifiche delle attuali intestazioni quante volte, trattandosi di beni di conventi, di chiese, di beneficii, di cappellanie e di tutte le altre instituzioni di culto, ancora riconosciute in diritto, non consti del consentimento dell'accennato Economo generale. — Ved. alla pag. 1467.

Cotesta Direzione è invitata di ritenere la presente per sua norma, e di vegliare alla sua scrupolosa osservanza, comunicandola agli Agenti che ne dipendono.

Firenze, 7 aprile 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Parificazione dei versamenti per accelerare la contabilità mensile.

Perchè questo centrale Ufficio possa puntualmente eseguire il prescritto dall'articolo 248 del Regolamento generale di contabilità, la Direzione generale del Tesoro, dietro concerti presi con la scrivente, ha dato perentorii ordini alle proprie Direzioni Compartimentali di parificare senza ritardo gli elenchi mensili dei versamenti (mod. 17) che le Direzioni delle Tasse e del Demanio debbono alle medesime trasmettere, a senso dell'art. 246 del Regolamento dianzi citato.

A conseguire pertanto lo accennato scopo è pur mestieri che le Direzioni delle Tasse e del Demanio concorrano dal loro canto a spedire, senza ritardo e con tutta esattezza, alle Direzioni Compartimentali del Tesoro, gli elenchi mensili di cui sopra è parola. — V. Celerif. 1862, pag. 2380.

Il sottoscritto quindi nel richiamare su questo argomento tutta l'attenzione dei signori Direttori crede opportuno ripetere le seguenti avvertenze:

1º Gli elenchi predetti deggiono essere immancabilmente trasmessi da ciascuna Direzione a quella Compartimentale del Tesoro, entro il 10 d'ogni mese, come trovasi già prescritto coll'art. 13 della Circolare a stampa 26 agosto 1862, nº 20, per le Provincie Toscane e Meridionali, estesa anche in tal parte a tutte le altre Provincie con la Nota Ministeriale 1º agosto 1864. — Ved. Celerif. 1864, pag. 961.

2º Tali elenchi devono essere formati esclusivamente sugli appositi stampati (mod. 17) che vengono forniti dalle rispettive Direzioni Compartimentali del Tesoro, e alle quali perciò le Direzioni Demaniali dovranno rivolgere le opportune richieste.

3º I ripetuti elenchi deggiono esser fatti e trasmessi alle Direzioni Compartimentali del Tesoro, soltanto in doppio esemplare, rimanendo così derogato quanto era stato prescritto coll'art. 13, primo alinea, della sovrindicata Circolare nº 20.

4º In ciascun di essi sono da comprendersi tutte le quitanze che portano la data del mese cui l'elenco medesimo si riferisce, ancorchè qualche quitanza per qualsiasi causa non si trovasse a mani della Direzione, onde evitare assolutamente il bisogno di farne dei suppletivi. Gioverà avvertire che siffatti elenchi devono esser distinti per esercizio finanziario e per Tesoreria.

5º Appena ricevuto dalla Direzione del Tesoro l'esemplare parificato, la Direzione Demaniale dovrà inviarlo a questo centrale Ufficio, desumendone pria copia autentica, per proprio uso.

6º Restano le Direzioni dispensate dall'obbligo che prima aveano (per effetto dell'art. 12 della succitata Circolare nº 20, e della Nota Ministeriale 1º agosto 1864, parimente surricordata) di spedire, cioè, al Ministero, assieme alla contabilità del mese, l'elenco dei versamenti, tuttochè non ancora pareficati dalla Direzione del Tesoro.

7º Finalmente le quitanze afferenti il ramo delle contribuzioni dirette continueranno, come per lo addietro, ad essere descritte in elenchi separati da quelli dei rami Registro, Bollo, Ipoteche e Demanio; e ne sarà continuato parimente il separato invio al Ministero delle Finanze (Divisione 1ª, Tributi) a Firenze.

SOMMARIO

N° 47 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 3114) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 settembre 1866.

Occupazione ad uso civile del Monastero dell'Itria in Trapani.

E data facoltà al predetto nostro Ministro di occupare temporaneamente per uso del Convitto provinciale di Trapani il Monastero detto dell'Itria, meno la chiesa, la sagrestia ed antisagrestia annesse a quel fabbricato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministero della Marina a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M.

Altezza Reale. Nel combattimento sostenuto dagli Ufficiali ed Equipaggi componenti l'Armata di operazione il 20 dello spirante luglio nelle acque di Lissa, due pirocorazzate il *Re d'Italia* e la *Palestro* andavano, come l'Altezza Vostra non ignora, sommerse, e gli Ufficiali e la bassa-forza imbarcati su tali legni perdevano gli oggetti tutti di corredo e quanto di loro proprietà presso i medesimi esisteva.

A compensare di siffatta perdita quelli tra gl'individui suddetti che scamparono a tale sciagura, il riferente proporrebbe all'Altezza Vostra di concedere ad essi per indennizzo lo ammontare di un trimestre dello stipendio rispettivamente goduto.

Tale provvedimento, che è dettato da principii di giustizia, e che è pure estensibile agl'individui della bassa-forza mediante la concessione di un assegno di primo corredo stabilito pel Corpo della Marina, il riferente si lusinga sarà per incontrare l'approvazione dell'Altezza Vostra, che vorrà per conseguenza munire dell'augusta sua firma il qui unito schema di Decreto.

(N. 3102) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 1866.

Agl'individui che scamparono al sommergimento delle piro-corazzate Re d'Italia *e* Palestro *è accordato un trimestre di stipendio a titolo d'indennità per le perdite degli oggetti di corredo e di privata proprietà.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 28 giugno 1866, nº 2987, ecc.:

Art. 1. A compensare la perdita degli oggetti tutti di corredo ed altri eziandio di privata proprietà sofferta dagli Ufficiali di vascello ed assimilati delle pirocorazzate *Re d'Italia* e *Palestro*, i quali scamparono al sommergimento delle medesime, avvenuto nelle acque di Lissa il 20 di luglio corrente, è loro accordato a titolo di indennità un trimestre dello stipendio stabilito pel grado di cui sono rivestiti.

Art. 2. È pure accordato alla bassa-forza a titolo di simile indennità un assegno di primo corredo come è stabilito dal R. Decreto 31 agosto 1861 pei Corpi militari della Marina. — Eguale beneficio sarà pure accordato a quegl'individui che, quantunque non appartenenti ai Corpi suddetti, si ritengono per assimilati alla bassa-forza del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 3. L'importare della spesa sarà ripartito per ciascun capitolo del bilancio secondo i Corpi cui gl'individui indennizzati appartengono.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — DEPRETIS.

(N. 3160) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 1866.

Spettano alle Provincie i diritti da pagarsi dai privati in ciascun Archivio Provinciale del Napolitano e della Sicilia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Regio Decreto 21 gennaio 1866, ecc.

Art. 1. I diritti da pagarsi, giusta la tariffa in vigore, dai privati per diligenze, lettura di carte, ed estratti di documenti in ciascuno Archivio provinciale del Napoletano e di Sicilia, si riscuoteranno, come di propria spettanza, da ciascuna di quelle Provincie. — Ved. alla pag. 391.

Art. 2. Il terzo dei diritti di ricerca e di copiatura sarà da ciascuna Provincia spartito, secondo la regola vigente, agl'Impiegati d'Archivio.

Art. 3. Le disposizioni di sopra avranno virtù dal 1º gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — RICASOLI. — SCIALOJA.

(N. 3145) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 21 agosto 1866.

Maggiore spesa per opere di fortificazioni, fabbricati ecc. a difesa dello Stato.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 23 giugno 1866, numero 2987; sulla proposizione del Ministro delle

Finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Al capitolo 40 *bis* del bilancio della Guerra pel 1866, denominato *Opere di fortificazioni e fabbricati dipendenti a difesa dello Stato e spese diverse pel servizio del Genio*, è autorizzata una maggiore spesa di due milioni di lire.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja. — I. Pettinengo

(N. 3146) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 agosto 1866.

Maggiore spesa per armamento straordinario e spese pel servizio d'Artiglieria.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della facoltà conceduta al Governo, ecc.:

Al capitolo 51 del bilancio della Guerra pel 1866, denominato *Armamento straordinario e spese per il servizio d'Artiglieria*, è autorizzata una maggiore spesa di undici milioni di lire.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja. — I. Pettinengo.

(N. 3155) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 1866.

Pianta organica del Personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Visti i Regi Decreti 27 maggio 1866, numero 2666, e 17 giugno dello stesso anno, numero 3028; vista la pianta del Personale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo ordinato ed ordiniamo:

1. Nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le Divisioni si riducono da 4 a 3; le Sezioni da 11 a 10; i Segretari di 1ª classe da 9 a 7; i Segretari di 2ª classe da 10 a 9; gli Applicati di 1ª classe da 13 a 10; gli Applicati di 2ª classe da 16 a 13; gli Applicati di 3ª classe da 20 a 16; gli Applicati di 4ª classe da 18 a 14; gli Uscieri, compreso il loro capo, da 10 a 9.

2. Nel detto Ministero è abolito il posto di Ispettore centrale, e la pianta resta conseguentemente stabilita provvisoriamente secondo la tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Cordova.

Personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro (uno)	1
Segretario generale (uno)	1
Capi di Divisione di 1ª classe (due)	2
Capi di divisione di 2ª classe (uno)	1
Capi di sezione (dieci)	10
Segretari di 1ª classe (sette)	7
Segretari di 2ª classe (nove)	9
Applicati di 1ª classe (dieci)	10
Applicati di 2ª classe (trédici)	13
Applicati di 3ª classe (sedici)	16
Applicati di 4ª classe (quattordici)	14
Capo Usciere (uno)	1
Uscieri (otto)	8

(N. 3162) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 1866.

Verificazione delle rendite di ogni Comune, Consorzio o contribuente per istabilir la quota del prestito nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 28 giugno 1866, N. 2987; v il Decreto 28 luglio 1866, N. 3108; considerando che sia utile provvedere all'ap cazione di alcune disposizioni contenute nel detto Decreto 28 luglio, acciocchè s ottengano risultamenti uniformi in tutte le Provincie del Regno; considerando la somma totale del prestito divisa pei 7/8 della somma totale delle rendite e redditi soggetti ad imposta e risultante dallo spoglio generale dei ruoli e delle belle relative dia in media il rapporto del 23 85 per cento: considerando che i complessivi raccolti da ciascun Comune o Consorzio dovranno essere riveduti e rificati nelle operazioni di distribuzione individuale; sulla proposta del Minis delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In ogni Consorzio o Comune isolato sarà, con la scorta dei ruoli o tab locali dei terreni, de'fabbricati e della ricchezza mobile, determinato l'ammont complessivo del reddito del Consorzio o Comune. — Le rendite ed i redditi di o contribuente del Comune o Consorzio saranno inscritte in una scheda distintamen La loro somma servirà di base per determinare la quota del prestito.

2. I redditi e le rendite da inscriversi nelle schede sono:

a) I redditi di ricchezza mobile inscritti nella colonna 5ª della matrice dei ru fatti per riscuotere l'imposta del 1865, aumentati però di lire 250, le quali venne sottratte nell'atto della formazione della matrice stessa pel disposto dell'art. 6 de Legge 11 maggio 1865;

b) Le rendite dei fabbricati accertate per l'imposta del 1866 quali si trovano ne colonne 21, 22 e 23 delle tabelle di modello *G* compilate secondo le prescrizioni Regolamento approvato con Regio Decreto 25 maggio 1865, N. 2319. — Ved. Celer 1865, pag. 258, 827 e 1090; — 1866, pag. 1392 e 1397.

c) Le rendite dei terreni:

Nel Compartimento catastale Liguro-Piemontese sono quelle derivanti dall'acc tamento eseguito per l'applicazione della Legge di conguaglio e che si trovano ne colonne 17, 18 e 19 delle tabelle di modello *I* compilate secondo le prescrizioni Regolamento approvato con R. Decreto 25 maggio 1865, N. 2320. — Nel resto d Regno le rendite prediali di ogni individuo saranno determinate nel modo seguen — L'estimo catastale de'fondi che gli sono intestati in un Consorzio o Comune is lato, sarà moltiplicato pel quoziente risultante dal dividere per la somma dell'estin di tutti que'terreni che sono sottoposti alla stessa qualità di catasto, in cui so compresi i suoi, la somma complessiva delle rendite dei terreni medesimi, trova col moltiplicare per 8 i contingenti relativi dell'imposta per l'anno 1867, ed inscrit nella tabella annessa al Decreto 28 luglio 1866. — Ne'calcoli qui indicati sarà cos tuita l'imposta attuale all'estimo, per ciò che concerne le Provincie romagnole, do sin dal tempo dell'attivazione del catasto i conguagli tra Comune e Comune no furono fatti mediante rettifiche degli estimi, bensì mediante variazioni de'contingen locali d'imposta. — Con apposite istruzioni verranno indicati agli Agenti locali *quozienti* pei quali dovranno rispettivamente moltiplicarsi gli estimi o le impost siccome è detto qui sopra.

3. Le rendite ed i redditi che ne'ruoli o tabelle del Comune isolato o di ciascun dei Comuni di un Consorzio sono intestate ad uno stesso individuo, saranno rac colte in una scheda sotto il suo nome, e quindi insieme sommate come suo reddit complessivo nel Comune isolato o nel Consorzio. — Gli Agenti incaricati di spogliar i ruoli e le tabelle avvertiranno che i soli 7/8 dell'ammontare totale del reddito com plessivo del Comune o Consorzio sono necessari a formare le sette classi di reddit sottoposti al prestito, e quindi eviteranno, per quanto è possibile, di riempiere sched per rendite, le quali sarebbero per dichiararsi esenti nella classificazione di cui nel l'articolo seguente.

4. Di mano in mano che le schede sono formate si classificheranno per ordine de crescente di ammontare di reddito, seguendo le norme stabilite dall'art. 4 del Decreto 28 luglio, che saranno spiegate da apposite istruzioni.

5. Se nel rifare lo spoglio delle rendite e dei redditi si otterrà per alcun Consorzio o Comune isolato una somma che non sia perfettamente eguale a quella in ragione della quale gli fu, nella tabella generale annessa al Decreto del 28 luglio,

attribuita la parte di prestito ivi indicata, questa sarà emendata in guisa che la media norma del prestito spettante alla classe media, e che serve di base agli aumenti e alle diminuzioni progressive per le altre classi, non sia maggiore del 24, nè minore del 23 70 per ogni cento lire di reddito complessivo.

6. Determinata la quota media di prestito spettante ad ogni 100 lire di reddito della classe media, si aumenterà di 1|6 di 2|6 di 3|6 per ottenere le aliquote da applicarsi rispettivamente ad ogni 100 lire di reddito delle tre classi superiori alla media, e si diminuirà di 1|6 di 2|6 di 3|6 l'aliquota media per ottenere quella che deve applicarsi rispettivamente ad ogni 100 lire di reddito delle tre classi inferiori alla media. — La somma del reddito complessivo di ciascuna scheda, o la parte compresa in una classe, saranno moltiplicate per l'aliquota corrispondente alla classe nella quale si trovano inscritte. Fatta questa operazione se ne scriveranno i risultamenti sulla scheda medesima, dove saranno rotondate le cifre secondo il disposto dell'art. 6 del citato Decreto 28 luglio, e scritte in apposita colonna. — Nel caso che il reddito di una sola scheda sia ripartito da più classi, ciascuna di queste parti sarà moltiplicata per l'aliquota della relativa classe; ma non sarà distintamente soggetto all'arrotondamento delle cifre ognuno di questi prodotti, bensì la sola quota totale risultante dalla loro somma.

7. La parte di prestito che ciascuna Provincia o ciascun Consorzio o Comune isolato vorrà direttamente assumere o far assumere, dovendo, per l'applicazione degli articoli 14 e 15 del Decreto 28 luglio, corrispondere alla somma totale delle quote individuali de'concorrenti al prestito, sarà quella assegnata nella tabella annessa al Decreto modificata secondo le variazioni che risulteranno dal ruolo di cui è detto nel precedente articolo.

8. In ciascun Comune isolato o nel territorio che comprende i Comuni di ciascun Consorzio, il ruolo sarà reso ostensibile per 5 giorni consecutivi mediante deposito nell'Ufficio comunale locale o del capo-luogo del Consorzio, e mediante pubblicazione che del seguito deposito sarà fatta ne'Comuni del Consorzio o nel Comune isolato. — Il deposito suddetto e la relativa pubblicazione seguiranno il 15 settembre prossimo entrante. Trascorsi i 5 giorni della pubblicazione, i ruoli verranno dell'Agente delle tasse ritirati e consegnati agl'incaricati della riscossione.

9. Le Provincie, i Comuni o i Consorzi che vorranno assumere o far assumere il prestito, dovranno per mezzo de'Sindaci farlo notificare rispettivamente al pubblico in tutto il territorio a cui si applica la parte di prestito da loro assunta.

In questa notificazione sarà dato avviso ai concorrenti al prestito che una lista di soscrizione è aperta in ciascun Comune per comprendere i nomi di coloro che intendano pagar al Governo la quota per la quale saranno inscritti nel ruolo. Questo notificazione sarà fatta non più tardi del 12 settembre.

10. Le liste di sottoscrizioni saranno aperte sino a che dura il deposito e l'ostensione dei ruoli. — La lista stessa verrà ritirata dall'Agente delle tasse immediatamente dopo la chiusura per estrarne i nomi e consegnarli col ruolo all'Agente delle riscossioni.

11. I ricorsi che possono essere fatti contro i risultati del ruolo saranno indirizzati per mezzo dell'Agente delle tasse al Direttore delle tasse nel termine prescritto dall'art. 19 del Decreto 28 luglio. — L'Agente li rimetterà immediatamente al Direttore col suo avviso, e questi con apposito Decreto che comunicherà ai ricorrenti, delibererà intorno ai medesimi, dandone anche comunicazione all'incaricato della riscossione nei casi in cui si apporti modificazione al ruolo.

12. Contro alla deliberazione del Direttore delle tasse è ammesso il ricorso al Ministro di Finanze entro 20 giorni dalla data del Decreto del Direttore. — Il ricorso al Ministro non sospende l'esazione della quota di prestito su cui verte il reclamo, ma può dar luogo a restituzione.

13. Tutti coloro ai quali sia totalmente cessato un reddito od una rendita innanzi della spedizione del ruolo, possono ricorrere direttamente, oppure per mezzo del Direttore o dell'Agente delle tasse al Ministro delle Finanze, entro 20 giorni da quello in cui ebbe principio la pubblicazione del ruolo. — Simili ricorsi non sospendono l'esazione delle rate di prestito, ma possono dar luogo al rimborso delle somme pagate. — Il Ministro delle Finanze udito il parere di una Commissione composta di 5 membri delibererà intorno a tali reclami. — La Commissione sarà nominata dal Ministro delle Finanze innanzi al giorno in cui dovrà aver luogo la pubblicazione dei ruoli.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re l'8 agosto 1866 sulla nuova pianta della Segreteria dell'Università di Napoli.

Altezza Reale. Colla proposta di Decreto che or viene sottomesso alla firma di V. A. R. per l'approvazione d'una nuova pianta organica degl'Impiegati e serventi nella Segreteria dell'Università di Napoli è compiuta la serie dei provvedimenti presi nell'intento di restringere la spesa del Personale addetto agli Uffici di cancelleria, amministrazione e gestione economica di tutti gli Atenei dello Stato.

Consenta V. A. che a dare un prospetto complessivo dei risultati prodotti da tali provvedimenti Le ponga sott'occhio lo specchio seguente:

Università	Spesa richiesta dalla pianta antica	Spesa richiesta dalla pianta nuova	Differenza in meno
Bologna. . . .	L. 15,469 »	11,760 »	3,700 »
Cagliari	» 7,700 »	3,600 »	4,100 »
Catania	» 12,500 »	7,400 »	5,100 »
Genova	» 16,100 »	7,900 »	8,200 »
Messina	» 7,200 »	4,000 »	3,200 »
Modena	. 6,400 »	5,300 »	1,100 »
Napoli	» 30,800 »	21,400 »	9,400 »
Palermo. . . .	» 17,400 »	11,100 »	6,300 »
Parma	» 10,670 »	6,650 »	4,020 »
Pavia	» 19,040 »	16,340 »	2,700 »
Pisa	» 12,460 »	10,000 »	2,460 »
Sassari	» 5,146 »	3,146 »	2,000 »
Siena	» 7,200 50	4,300 »	2,900 50
Torino	. 26,160 »	18,140 »	8,020 »
	L. 193,946 50	128,736 »	63,200 50

Questo vantaggio procurato all'Erario dello Stato non potrà per qualche anno ave il suo pieno effetto per le pensioni e le disponibilità, onde fu forza provvedere a Impiegati cessanti per soppressione d'ufficio; ma in via amministrativa si userà og cura perchè quest'onere riesca men grave, affidando alcuni Uffici a reggenti od inc ricati e non accordando immediatamente intiere le promozioni di stipendio a cui nuove piante possano dare adito.

Nello spostamento poi che era inevitabile tra gl'Impiegati mantenuti in ufficio c sistema introdotto dalle nuove piante organiche era di rigorosa equità il serba inalterato l'antico stipendio a quelli fra essi che già lo avevano maggiore dell'alt ora fissato, almeno fino a che non sia loro altrimenti provveduto. Ma, oltrechè ta necessità occorre in poche Università, è pure assai leggiera la differenza di spesa più ch'essa richiese.

Nel procacciare questa riduzione il Ministro riferente non ebbe solamente in mi le angustie del pubblico tesoro, ma si fece pur debito di ben considerare le e genze del pubblico servizio e d'acquistare prima la sicurezza che dal restringersi spesa non avesse pregiudizio l'andamento regolare degli affari. Egli dee affrettar a soggiungere che questa sicurezza gli entrò nell'animo specialmente per l'assegn mento che il Governo può fare sullo zelo dei capi delle Università e dei Consi accademici, non che sull'alacrità e la salda disciplina degli Impiegati amministrati

Piaccia a V. A. R. apporre la sua firma all'annesso Decreto quando il medesin incontri il suo gradimento.

(N. 3092) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 1866.

Pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della R. Università di Napoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degl'Impiegati e se vienti nella Segreteria della Regia Università di Napoli approvata col Reale Decret

del 24 novembre 1861, nº 352; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Napoli annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. Gli Impiegati e serventi nella medesima Segreteria che alla pubblicazione del presente Decreto fruissero già di uno stipendio maggiore, continueranno a goderlo fino a tanto che non sia altrimenti loro provveduto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

PIANTA ORGANICA

1 Segretario capo	*Stipendio*, L.	4,000
1 Economo cassiere	»	3,000
1 Sostituto segretario	»	2,500
1 Applicato di 2ª classe	»	1,800
3 Applicati di 3ª classe a lire 1,500 per ciascuno	»	4,500
3 Applicati di 4ª classe a lire 1,200 per ciascuno	»	3,600
1 Inserviente	»	720
2 Inservienti a lire 640 per ciascuno	»	1,280

(N. 3144) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 1866.

Orario degli Uffici delle Ipoteche nei giorni feriali ed in quelli festivi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti gli articoli 2066 e 2070 del Codice civile; occorrendo determinare le ore nelle quali gli Uffizi delle Ipoteche debbono essere aperti al pubblico; sulla proposta del nostro Ministro per le Finanze, di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli Uffizi delle Ipoteche debbono rimanere aperti al pubblico, senza interruzione, dalle ore nove antimeridiane alle quattro pomeridiane nei giorni feriali e dalle ore nove antimeridiane al mezzodì nei giorni festivi.

Art. 2. L'orario stabilito coll'articolo precedente deve essere affisso alla porta d'ingresso dell'Ufficio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja. — Borgatti

(N. 3150) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 agosto 1866.

È prorogata la ferma in servizio dei Battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati per Decreto Reale 3 maggio 1866, eccetto i Battaglioni N. 163 e 164.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Sulla proposizione del Ministro della Guerra e di quello dell'Interno; veduto l'articolo 17 della Legge 4 agosto 1861, numero 143, abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata la ferma in servizio, sino ad ulteriore disposizione, dei battaglioni di Guardia Nazionale mobile chiamati sotto le armi col nostro Decreto 3 maggio prossimo passato, ad eccezione però di quelli segnati coi numeri 163 e 164.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — B. Ricasoli. — I. Pettinengo.

(N° 3152) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 agosto 1866.

Sono fatte alcune rettificazioni alle tabelle annesse al R. Decreto del 14 luglio 1866, N. 3086, sui dazi doganali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; vista la Legge del 28 giugno p. p., n° 2987; visto il Decreto Reale dello stesso giorno, n° 3019; vista la Legge del 1° maggio 1866, n° 2872; visto che nelle tabelle annesse al Decreto del 14 luglio 1866, n° 3086, sieno alcune indicazioni incomplete o inesatte che richiedono schiarimenti o rettificazioni; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il caffè ed il pepe e pimento sono sottoposti al dazio indicato nella tabella *A* del Decreto 14 luglio *a peso lordo*, come sono presentemente. — Le parole *come sopra* poste dopo le parole *tessuti di cotone imbianchiti, del peso*, ecc., richiamano anche il *numero dei fili* indicato innanzi. — Ved. alle pag. 1261 e 1372.

Art. 2. Nella tabella *B* all'unità di peso *quintale* sarà sostituita l'unità di peso *tonnellata* per le merci qui appresso indicate, la cui denominazione e dazio saranno quindi espressi e rettificati come segue:

Minerale di ferro	tonnellate	0,20
Id. di rame	id.	5,00
Minerale di piombo (arcifoglio, galena, e zolfati di piombo) contenente 50 o più carbonati per cento di piombo puro. . .	tonnellate	5,00

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3158) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 24 agosto 1866.

Nelle Provincie Venete sono abrogate le Leggi Austriache relative alla giurisdizione speciale per alcuni reati in esse contemplati.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Ordinanza ministeriale 18 settembre 1859, numero 175, del bollettino delle Leggi dell'Impero Austriaco, e le disposizioni del § 10, lettera *a*) del Regolamento di procedura penale austriaco del 29 luglio 1853 relative alla giurisdizione speciale del Tribunale provinciale di Venezia, e delle Autorità politico-amministrative pei reati quivi menzionati sono abrogate.

2. La giurisdizione pei suddetti reati apparterrà ai giudizi ordinari secondo le rispettive competenze.

3. Il presente Decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

(N. 3180) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 1866.

Somma stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per la conservazione e prosecuzione d'opere d'arte già costrutte od in corso di costruzione per la ferrovia di Savona.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Visto l'articolo 2, lettera *d*) della Legge 28 giugno 1866, nº 2987, colla quale fu fatta facoltà al Governo di provvedere con Decreti Reali al modo d'impedire la interruzione dei lavori di costruzione e di esercizio delle ferrovie, purchè non ne derivi maggior onere alle Finanze dello Stato e non si apporti alcun mutamento alle basi fondamenti dei contratti; considerando le conseguenze gravissime che comprometter potrebbero a danno dell'interesse generale i risultati finali degli intrapresi lavori per la costruzione della ferrovia di Savona, ove, intanto che si prepara un miglior indirizzo a quella intrapresa, non s'impedisca che da un totale abbandono abbiano a soffrire danno diverse importantissime opere d'arte già costrutte ed in corso di costruzione; sulla proposta dei Ministri delle Finanze e dei Lavori pubblici; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzato nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici del corrente anno 1866 lo stanziamento della somma di un milione di lire per esser impiegato nel pagamento del prezzo dei lavori che sotto la vigilanza del Governo verranno, fino a definizione delle pendenti questioni, eseguiti per la conservazione e prosecuzione di diverse opere d'arte già costrutte ed in corso di costruzione per la ferrovia di Savona. — La suindicata somma di un milione di lire aumentata dell'interesse dalla data del presente al saggio stabilito per i buoni del Tesoro eccedenti i sei mesi di scadenza, sarà rimborsata al Governo entro il primo semestre del 1867 dai Comuni e Corpi morali interessati nella costruzione della ferrovia di Savona in proporzione alle quote di sussidio dai medesimi assegnate e finora non pagate alla Società concessionaria. — I Comuni e Corpi morali suddetti assumeranno con regolari deliberazioni l'obbligo di eseguire l'anzidetto pagamento entro il termine sovraindicato.

Art. 2. Alla parte passiva del bilancio 1866 del Ministero dei Lavori Pubblici verrà inscritta la somma di un milione in apposito capitolo sotto la dominazione « Anticipazioni per opere relative alla ferrovia di Savona », e col nº 118. — Nella parte attiva del bilancio 1867 sarà aperto apposito capitolo per il rimborso dell'anticipazione suddetta.

Art. 3. Sulla richiesta delle Deputazioni provinciali di Torino e di Cuneo, e dei Municipi di Torino e Savona principali interessati, potrà il Ministero dei Lavori Pubblici, intanto che si riuniranno le deliberazioni di tutti i Comuni e Corpi morali che devono concorrere al rimborso della indicata somma, provvedere fin d'ora al pagamento dei lavori all'imprenditore che avrà eseguiti, fino alla concorrente della somma che i quattro Corpi morali anzidetti si obbligano di rimborsare.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — S. JACINI. — A. SCIALOJA.

———

(N. 3163) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 1866.

Nelle Provincie Venete sono pubblicate le Leggi vigenti in materia di stampa nel Regno d'Italia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri; visto l'articolo 18 del Regio Decreto 18 luglio p.º p.º, nº 3064; sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Vengono pubblicati ed avranno vigore nelle Provincie Italiane liberate dalla occupazione austriaca il Regio Editto 26 marzo 1848 e le Leggi 26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858, attualmente vigenti in materia di stampa nel Regno d'Italia.

2. Per l'applicazione nelle dette Provincie delle Leggi enunciate nell'articolo pr cedente, ove è fatto riferimento alle disposizioni del Codice penale, s'intenderann citate le disposizioni del Codice penale Austriaco del 22 maggio 1852, che sono i dicate nella Tabella annessa al presente Decreto firmata d'ordine nostro dal Min stro Guardasigilli.

3. La copia dell'opera pubblicata che, a termini del articolo 8 del Regio Editt deve essere consegnata alla biblioteca dell'Università nel cui circondario è seguita l pubblicazione, dovrà per tutte le Provincie stesse, e fino a nuova disposizione, co segnarsi alla biblioteca della R. Università di Padova.

4. Le attribuzioni demandate dal Regio Editto e dalle Leggi succitate agli Avvoca fiscali ed all'Avvvocato fiscale generale, saranno esercitate dalle Procure di Sta presso il Tribunale Provinciale anche nella Provincia dove risiede il Tribunale d'ap pello. — Sotto il nome di *Magistrato di Appello*, di *Tribunali di Prefettura* e di *Gi dici di Mandamento* si intenderanno rispettivamente il Superiore Tribunale di appello i Tribunali Provinciali e le Preture urbane e foresi.

5. Le contravvenzioni al Regio Editto, per le quali è comminata la pena degli ar resti o la multa fino a lire cinquanta (*pene di polizia*) saranno di competenza dell Preture urbane e foresi. Ogni altro reato sarà di competenza dei Tribunali provin ciali. — V. Celerif. 1848, pag. 304; — 1852, pag. 136; — 1858, pag. 577 e 579.

6. Nell'esercizio della giurisdizione attribuita all'articolo precedente, i Tribunali le Preture osserveranno le norme di procedura stabilite dal Regolamento di proce dura penale del 29 luglio 1853, vigente nelle dette Provincie. — Le disposizioni di tal Regolamento saranno altresì osservate per l'ammissione dell'inquisito a piede libero in luogo di quelle accennate dall'articolo 61 del Regio Editto.

7. Tutte le disposizioni penali vigenti nelle dette Provincie in materia di stamp sono abrogate.

8. Il presente Decreto avrà vigore nel decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — RICASOLI. — BORGATTI.

TABELLA DI RAGGUAGLIO *tra le disposizioni del Codice penale citate nel R Editto 26 marzo 1848 sulla stampa, e le corrispondenti disposizioni del Codice penale Austriaco.*

Articoli del R. Editto 26 marzo 1848 sulla stampa	Articoli del Codice penale 26 ottobre 1839 in essi citati	Paragrafi corrispondenti del Codice penale Austriaco
14	183 — 184	58 lettera A, B, C.
16	164 — 165	122
27	617	487, 488, 489
28	616 — 618	491
28	620	493, ultima parte

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 25 agosto 1866.

Altezza Reale. Colla Sovrana Risoluzione del 20 aprile 1854 il Governo Austriaco, modificando parzialmente le disposizioni della Patente Sovrana 18 gennaio 1818, aggravava la pena della delazione d'armi lunghe da fuoco senza licenza, e sottoponeva a sanzione penale anche la semplice ritenzione non autorizzata delle armi di questa stessa specie.

Colla Ordinanza del 15 marzo 1854 del Ministero di Vienna veniva prescritto che le contravvenzioni alle suddette Leggi fossero trattate come delitti, demandate quindi alla competenza dei Tribunali provinciali, e giudicate con dibattimento formale.

Siffatte disposizioni tenute ferme finora quasi ultima traccia del Governo militare e dello stato di assedio non potrebbero essere più oltre conservate senza contraddire a quei principii che il Governo nazionale ha inaugurati nelle Provincie Venete. La citata Patente Sovrana del 18 gennaio 1818, combinata colle prescrizioni dell'articolo 31 delle Legge di pubblica sicurezza testè pubblicata, è per ora più che sufficiente a tutelare, colle prescrizioni che vi sono sancite in materia di armi, l'ordine pubblico.

A questo scopo il riferente crede opportuno di sottoporre alla sanzione di V. A. R. il Decreto col quale vengono abrogate la Sovrana Risoluzione e l'Ordinanza Ministeriale succitate ed applicate le più miti prescrizioni del Decreto stesso anche ai fatti commessi anteriormente alla sua data e non ancora definitivamente giudicati.

(N. 3182) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 1866.

Nella Venezia sono abrogate alcune Leggi Austriache sulla delazione e ritenzione d'armi, e sulla cognizione dei reati di possesso.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia, Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Sono abrogate e cessano di avere effetto nelle Provincie Italiane liberate dall'occupazione austriaca:

1° La Sovrana Risoluzione del 20 aprile 1854 pubblicata coll'Ordinanza del successivo giorno 21 dal Ministero di Vienna, colla quale venivano modificate le pene stabilite dalla Patente Sovrana del 18 gennaio 1818, per la delazione di armi, e sottoposta a sanzione penale la ritenzione d'armi non vietata;

2° L'Ordinanza del Ministero Austriaco del 15 marzo 1854 che attribuiva la cognizione dei reati di possesso e ritenzione d'armi ai Tribunali provinciali.

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione, e si applicherà ai casi pei quali già pende il processo per fatti commessi prima del giorno suindicato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Borgatti.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Istruzioni *pel servizio finanziario a tenore del Regolamento approvato con Decreto Reale del 21 luglio 1866, N. 3070.*

I Contabili dell'Amministrazione del Demanio incaricati dell'esazione delle rendite spettanti all'Amministrazione del fondo per il culto sono di regola i Ricevitori del Registro, ed in quelle località dove sono vari Ricevitori, quello cui è specialmente affidata la liquidazione della tassa di mano-morta. — Ved. alle pag. 1153 e 1281.

All'oggetto che tali contabili possano in modo esatto ed uniforme dar corso al servizio loro affidato, si tracciano colla presente le norme che i medesimi dovranno seguire.

CAPO I.

Art. 1. Le rendite dell'Amministrazione del fondo per il culto vengono dalla Legge 7 luglio 1866 fissate nei seguenti rami:

1° Rendite sul Debito Pubblico;

2° Quota di annuo concorso;

3° Rendita 5 per cento sul valore delle parti dei Conventi destinate ad uso produttivo, pagabile da quei Comuni che, a termini dell'art. 20 della Legge suddetta, ne avranno ottenuta la concessione;

4° Ricupero dai Comuni del Regno della quota di pensione dovuta ai Religio soppressi, nella proporzione gravitante sulla parte di mobili e di rendita ai detti C muni devoluta in forza degli articoli 19 e 35 della Legge;

5° Ricupero delle spese di amministrazione ed altre rendite eventuali di qualu que natura.

Le rendite di cui al n° 1 vengono direttamente esatte dagli Agenti Demania che, secondo le norme di contabilità vigenti, le fanno pervenire alla Cassa centra

Art. 2. Il Cassiere Centrale, oltre l'esazione delle rendite sul Debito Pubblico, tutte quelle altre esazioni che gli sono dalla Amministrazione del fondo per il cul ordinate, ed esige pure, senza bisogno di previa autorizzazione, tutti i versamen di somme spettanti al fondi per il culto, che vengono eseguiti dai Contabili Dem niali aventi sede nella Provincia di Firenze.

Egli tiene i registri d'introito e d'uscita che verranno dall'Amministrazione pr scritti in conformità, per quanto possibile, alle disposizioni del Regolamento genera di contabilità dello Stato. — Le quitanze rilasciate dal Cassiere Centrale sono reg strate e contro-firmate dal Controllore, e registrate alla Amministrazione Centra fra le 24 ore.

Art. 3. I Contabili Demaniali incaricati dell'esazione delle rendite spettanti al fon per il culto e le Direzioni Demaniali sono rispettivamente provvisti dei seguenti r gistri e stampati:

1° Uno stato generale delle quote di concorso (mod. 1);

2° Un campione destinato ad inscrivervi gli articoli di detta quota di concors ed a curarne l'esazione (mod. 2);

3° Un campione in cui s'inscrivono gli articoli di credito per i rami d'introit di cui alli numeri 3, 4 e 5 dell'art. 1° (mod. 3);

4° Un registro giornale di riscossione destinato a portarvi in caricamento tut le somme esatte dai Contabili (mod. 4);

5° Un registro giornale di spesa per annotarvi tutte le spese e versamenti fat giorno per giorno (mod. 5);

6° Stato delle riscossioni e spese fatte durante il mese (mod. 6);

7° Stato degli articoli riscossi nel mese (mod. 7);

8° Denuncia per le rendite soggette alla quota di concorso (mod. 8);

9° Copia letterale degli articoli di campione (mod. 9);

10° Inventari mensili delle carte di spesa (mod. 11);

11° Tabella delle riscossioni annuali e liquidazione della provvigione dei Rice vitori (mod. 11);

12° Situazione di cassa degli Uffici contabili (mod. 12);

13° Stato numerico della situazione dei campioni diversi (mod. 13);

14° Conto delle riscossioni e spese fatte durante l'anno (mod. 14);

15° Stato degli articoli di cui si propone l'annullamento (mod. 15);

16° Ricevuta provvisoria delle carte di spesa da rilasciarsi dalla Direzione (mo dulo 16);

17° Stato generale delle riscossioni e spese da compilarsi mensilmente dalle D rezioni Demaniali (mod. 17);

18° Inventario riepilogativo delle spese fatte durante l'anno (mod. 18);

19° Registro a matrice per ricevuta delle denunzie dei corpi morali soggetti quota di concorso (mod. 19).

Art. 4. Sullo stato generale delle quote di concorso, di cui al n. 3 dell'articol precedente, si descrivono tutti gli enti che eseguirono la denunzia, i redditi acce tati, e la tassa stabilita; esso viene munito del Decreto esecutivo dal Direttore D maniale cui spetta, per l'efficacia triennale prevista dall'art. 8 della Legge 21 apri 1862. — Dal detto stato generale si desumono gli articoli di credito che verrann inscritti sul campione di cui al n° 2 dell'art. precedente, ed all'appoggio del campion medesimo si operano le esazioni che vengono descritte nelle relative colonne, mano in mano che saranno effettuate, indicando il numero d'ordine del registro esazione al quale figurano in caricamento. — Sul campione di cui al n° 3 s'inscrivon tutti gli altri articoli di credito, divisi in tre categorie come segue:

Categoria 1ª — Rendite 5 per cento dovute dai Comuni, come al n° 3 dell'art. della presente istruzione.

Categoria 2ª — Ricupero della quota di pensione dovuta dai Comuni come n° 4 dell'art. 1.

Categoria 3ª — Ricupero delle spese di amministrazione e d'ogni altro reddit eventuale di qualunque natura.

Per ciascuna delle suddette categorie si dà un numero d'ordine progressivo d stinto, lasciando in bianco quel numero di fogli, tra l'una e l'altra categoria che

presumerà necessario. — Ove però il numero presumibile degli articoli lo consigli, si tiene un volume di campione separato per una sola categoria. — La quota di concorso deve sempre inscriversi distintamente sull'apposito campione.

Art. 5. Tutte le riscossioni e le spese devono prontamente allibrarsi sui relativi giornali. — Il giornale di riscossione, che dev'essere affogliato e parafrato dalla Direzione, è munito del *chiuso* giornaliero, addizionato in fine di ogni pagina con riporto dei prodotti da una pagina all'altra sino alla fine del mese in cui si farà il totale del mese stesso. Alla fine di ogni anno si riepiloga il prodotto distinto per mese in un'apposita facciata, per così avere il prodotto dell'anno. — Il giornale di spesa è addizionato in ogni pagina e chiuso mensilmente dopo averne stabilito il totale mensile. Questo giornale però si protrae nei sei mesi dell'anno seguente, per annotarvi i versamenti a saldo dell'esercizio scaduto che occorrerà di operare. — Si riepiloga in fine dell'esercizio il totale delle spese, indicando la sortita di ogni mese e facendone il relativo totale.

Art. 6. Per la tenuta dei giornali e registri, per la compilazione degli stati diversi, devono osservarsi le norme in uso per l'Amministrazione Demaniale, salvo per quanto siasi diversamente stabilito col Regolamento 21 luglio 1866, o colla presente istruzione.

Art. 7. L'esercizio finanziario dell'Amministrazione del fondo per il culto si compone dei dodici mesi dell'anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. — Le riscossioni che vengono operate sui prodotti degli anni antecedenti si descrivono nel giornale di riscossione, nella colonna *Proventi degli anni precedenti*. — Quanto alle spese si possono, nei sei mesi successivi dell'anno seguente, compiere le operazioni di Tesoreria necessarie per saldare la contabilità dell'esercizio chiuso. — I relativi vaglia si descrivono nel giornale di spesa (mod. 5), al quale effetto vi si lasciano alcuni fogli in bianco alla scadenza di ogni esercizio. Tutte le altre spese si fanno in conto dell'esercizio corrente. — Occorrendo di fare negli anzidetti sei mesi dei versamenti in conto dell'esercizio anteriore, i Contabili devono compilare un apposito stato sul mod. 6, relativo all'esercizio precedente, in cui descriveranno la fatta spesa, corredandola di un apposito inventario (mod. 10), afferente allo stesso esercizio, nel modo che viene indicato per le riscossioni e spese dell'esercizio corrente nel seguente articolo 8. — I signori Direttori dal canto loro compilano sul mod. 17 lo stato generale dell'esercizio antecedente, come viene prescritto nel seguente articolo 9 per l'esercizio in corso. — Detto stato deve contenere nella quarta pagina la ricapitolazione delle entrate e delle spese dell'esercizio, col parallelo delle une colle altre, non che la indicazione dei motivi delle differenze, quando ne esistessero.

Art. 8. Alla fine di ogni mese si forma: — Lo stato delle riscossioni e delle spese (modulo 6); — La nota degli articoli riscossi (mod. 7); — La copia letterale in doppio esemplare e in fogli separati dagli articoli inscritti nel mese sui campioni (mod. 9); — L'inventario in doppio esemplare delle carte di spesa pagate nel mese, sul mod. 10, avendo cura di separare in tanti fascicoli distinti le carte di spesa, a seconda delle indicazioni esistenti nell'inventario stesso, e di supplire così ai dettagli che mancano nel relativo giornale, per conoscere la natura delle varie spese. — Tutti gli anzidetti stati sono trasmessi da ogni Ufficio alla rispettiva Direzione Demaniale, dalla quale dipendono, nei primi cinque giorni del mese successivo.

Art. 9. La Direzione dà al Ricevitore una ricevuta provvisoria, sullo stampato n° 16, delle carte di spesa; Compila lo stato generale delle riscossioni e spese del proprio circolo, sullo stampato n° 17; Munisce del suo *Visto* l'inventario di spesa riconoscendolo regolare, o respinge quelle carte di spesa che ravvisa inammessibili; ritiene un doppio delle copie letterali degli articoli, per formarne il campione che deve esistere presso la medesima; pratica sui campioni le occorrenti emarginazioni dei pagamenti sulla base dello stato mensile delle somme riscosse, e trasmette tutti gli altri stati e documenti all'Amministrazione Centrale, entro 10 giorni successivi a quello dell'arrivo.

Art. 10. Gli Uffici contabili che non hanno fatto nel decorso del mese alcuna riscossione o spesa, devono trasmettere alla Direzione un certificato negativo, la quale a sua volta lo trasmette all'Amministrazione del fondo per il culto.

Art. 11. L'Amministrazione Centrale approva in modo definitivo gli inventari di spesa, e ne restituisce un doppio per mezzo della Direzione al Contabile, affinchè gli serva di scarico. — Ritiene presso di sè gli stati di riscossione, le copie degli articoli e la nota di quelli esatti, per formare i suoi conti riepilogativi, completare i suoi campioni, e fare le emarginazioni dei seguiti pagamenti per gli articoli riscossi.

Art. 12. Gli Ispettori e Sotto-Ispettori del Demanio nelle verifiche degli Uffici, devono portare la loro attenzione anche sui fondi del culto, ne stabiliscono la situa-

zione di cassa sullo stampato nº 12, ed in occasione del giro annuale, ne compilano il relativo conto sullo stampato mod. 14, a seconda delle vigenti discipline e delle istruzioni che verranno loro all'occorrenza diramate. — Le Direzioni da parte loro trasmettono la situazione di cassa e il conto anzidetto all'Amministrazione Centrale.

Art. 13. Nel mese di gennaio di ciascun anno i Contabili compilano per doppio esemplare, sullo stampato nº 13, lo stato numerico della situazione dei campioni.— Un esemplare dello stato è trasmesso colla contabilità di gennaio alla Direzione, e da questa all'Amministrazione Centrale: l'altro rimane in ufficio, dove all'epoca del giro viene certificato esatto, previo controllo, dallo Ispettore, ed unito alle carte e spedizioni della contabilità annuale.

Art. 14. Gli articoli inscritti sui campioni vengono appurati nei modi praticati per l'appuramento della tassa di mano-morta e dei proventi demaniali, ed ove alcun articolo si rendesse inesigibile, se ne propone l'annullamenta mediante proposta semestrale da compilarsi nei mesi di maggio e novembre, sullo stampato mod. 15 in doppio esemplare.

Art. 15. La proposta di annullamento dev'essere corredata dei titoli giustificativi, come si usa per l'Amministrazione Demaniale, e trasmessa alla Direzione che, munitala delle sue osservazioni nell'apposita colonna, la rassegna all'Amministrazione Centrale del fondo per il culto, cui sono riservate le definitive disposizioni. — L'Amministrazione restituisce per mezzo della Direzione al Contabile un doppio della proposta attergata dell'occorrente Decreto.

Art. 16. Pei versamenti da eseguirsi nell'interesse del fondo per il culto, i Contabili devono osservare le istruzioni che loro verranno diramate dalle Direzioni o dall'Amministrazione Centrale. — Una volta al mese però, od ogni qual volta nel frattempo, abbiano un fondo di cassa eccedente le lire 3 mila, devono fare l'occorrente versamento nella Tesoreria provinciale. — Sopra ogni versamento i Ricevitori ritirano un vaglia a favore del Cassiere Centrale del fondo per il culto, a seconda delle norme stabilite dai regolamenti in vigore pel servizio delle Tesorerie dello Stato.

Art. 17. I vaglia di Tesoreria vengono descritti ed uniti, come le altre carte di spesa, all'inventario di cui al precedente articolo 8. L'Amministrazione Centrale ne cura la rimessione al proprio Cassiere per realizzarne l'ammontare.

Art. 18. Nessuna spesa viene ammessa in scarico, se prima non sia stata approvata dall'Amministrazione Centrale, o per sua delegazione dai Direttori Demaniali.

Art. 19. Colla contabilità del mese di giugno di ciascun anno, i Ricevitori trasmettono in doppio esemplare un inventario generale, il quale deve riepilogare tutte le spese e versamenti occorsi durante l'anno antecedente, apparenti dai relativi inventari mensili. — Tale inventario generale riepilogativo di tutte le spese dell'anno antecedente viene steso sopra il mod. 18, ed appena approvato dall'Amministrazione Centrale, serve di scarico definitivo a favore del Contabile, per le spese relative.

Art. 20. La provvigione spettante ai Ricevitori sulle riscossioni operate nell'anno solare nella quotità stabilita dall'articolo 9 del Regolamento 21 luglio 1866, è liquidata alla fine di ogni anno sulla relativa tabella (modulo nº 11), e riportata nell'inventario delle carte di spesa del mese di dicembre. La tabella di liquidazione dell'aggio compilata per doppio esemplare, è munita del *visto* del Direttore Demaniale, e trasmessa da questi colle altre carte della contabilità mensile all'Amministrazione nei primi 15 giorni del mese di gennaio.

Art. 21. Le denunzie per la quota di concorso ed il relativo pagamento, si eseguiscono dagli investiti o dagli altri Amministratori dei Corpi morali, che a termini di legge vi sono obbligati, al Ricevitore del Registro nel cui distretto ha sede l'ente morale od ha domicilio l'investito. — Se i beni sono sottoposti ad amministrazione dell'Economato, la denunzia è pure fatta al Ricevitore nel cui distretto ha sede l'ente soggetto alla quota di concorso. — Ove in una città esistanvi più Ricevitori, la denunzia è fatta a quello che è competente per la tassa di mano morta. — La denunzia deve compilarsi nel termine stabilito dall'articolo 50 del Regolamento, sul modulo 9, che a tale oggetto verrà gratuitamente distribuito dal Ricevitore agli interessati che ne faranno richiesta.

Art. 22. Il Ricevitore esamina l'esattezza delle fatte denunzie, confrontandole con quelle di mano-morta esistenti nel proprio ufficio e richiedendo ai propri colleghi le occorrenti nozioni per quelle fatte in altri distretti; accerta la cifra di rendita sottoposta a quota di concorso; e liquida la quota realmente dovuta. — Ove per alcune denunzie debba praticare delle variazioni sull'ammontare delle rendite, fa intimare nei modi prescritti per la tassa di manomorta la fatta liquidazione alla parte interessata, ed osserva quindi il prescritto dagli articoli 43, 44 e 45 del Regolamento 4 maggio 1862, servendosi per lo stato previsto dall'art. 46 dello stampato nº 1. — I

gnori Direttori adempiono da parte loro agli obblighi loro imposti dai successivi ticoli 51, 52 e 53 dell'anzidetto Regolamento. — V. Celerif. 1862, pag. 1436.

Art. 23. Se un Ricevitore riceve denunzie di manomorta riflettenti enti morali od dividui aventi sede o domicilio in altro distretto, deve comunicarne il risultato al o collega cui spetta la liquidazione della quota di concorso. — I signori Direttori d i signori Ispettori Demaniali veglieranno sull'esatto adempimento di tale prerizione.

Art. 24. Per gli affari interessanti l'Amministrazione del fondo per il culto, si terranno presso le Direzioni e presso le Ricevitorie un protocollo ed un archivio separato, secondo le norme stabilite per l'Amministrazione Demaniale.

CAPO II. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 25. Le Sezioni temporanee del fondo per il culto di Torino e di Napoli procederanno alle operazioni previste dall'art. 48 del Regolamento 21 luglio 1866, e continueranno per ora ad eseguire gli incombenti delle disciolte Amministrazioni della Cassa Ecclesiastica, secondo le norme ed entro i limiti che verranno separatamente stabiliti. — Esse provvederanno, nei limiti anzi accennati, alla spedizione dei mandati occorrenti sino alla concorrenza della spesa prefissa nei rispettivi bilanci della disciolta Cassa Ecclesiastica.

Art. 26. Le Direzioni Demaniali, che finora ebbero ingerenza nell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, i Ricevitori del Registro delle Antiche Provincie e del Napoletano, quelli speciali di alcune Provincie di Piemonte, gli Ispettori e Sotto-ispettori ed i Ricevitori speciali della disciolta Cassa Ecclesiastica nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria continueranno, fino a nuovi ordini, ad osservare le norme di servizio loro segnate dai Regolamenti e dalle Istruzioni in vigore, e corrisponderanno rispettivamente colle Sezioni temporanee del fondo per il culto di Torino e di Napoli per tutto ciò che concerne le operazioni dipendenti dalle antiche leggi di soppressione e per la quota di concorso a tenore del prescritto dall'art. 48 del Regolamento 21 luglio 1866. — Per lo contrario le operazioni dipendénti dall'applicazione della nuova Legge 7 luglio 1866 dovranno essere disimpegnate rispettivaménte dagli Uffizi del Registro e dalle Direzioni Demaniali, secondo le norme stabilite dal Regolamento 21 luglio 1866 e dalle presenti Istruzioni, anche in quelle Provincie in cui la Cassa Ecclesiastica aveva per lo passato Uffizi proprii. — Le Direzioni Demaniali per conseguenza cureranno di corrispondere colle Sezioni dell'Amministrazione del fondo pel culto di Torino o di Napoli, circa gli affari concernenti la esecuzione delle leggi precedenti di soppressione, e coll'amministrazione di Firenze, per gli affari che riguardano l'applicazione della Legge nuova. — I Ricevitori del Registro delle Antiche Provincie e delle Provincie Napoletane, che avevano amministrazione per conto della Cassa Ecclesiastica, avranno somma cura di tenere una contabilità e registri distinti per l'amministrazione dei cespiti provenienti dalle Leggi precedenti di soppressione, e per quelli provenienti dalla Legge 7 luglio 1866, esclusa per ora la quota di concorso.

Art. 27. I vaglia di Tesoreria verranno presi a favore del Cassiere Centrale della già Cassa Ecclesiastica di Torino e Napoli, rappresentante l'Amministrazione del fondo per il culto, ovvero del Cassiere Centrale dell'Amministrazione del fondo per il culto, a seconda delle distinzioni indicate all'articolo precedente.

Art. 28. Per ciò che concerne le operazioni riflettenti le anteriori Leggi di soppressione, i Ricevitori che rappresentavano l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica manterranno le categorie ed i ruoli prima di ora in vigore, avvertendo di accennare nella corrispondenze relativa, che la materia che ne forma oggetto riguarda la soppressa Cassa Ecclesiastica. — Manterranno pure, per quanto concerne il passato, la minuta di ufficio, il giornale di riscossione, e quello di spesa, e gli altri stati di contabilità. Conseguentemente continueranno a darsi carico di tutte le riscossioni sul medesimo giornale, e sulla stessa minuta annuale che trovasi in corso (*).

Firenze, 21 luglio 1866.

Il Direttore Generale CASTELLI.

(*) *Nella Stamperia Reale di Firenze (via della Condotta) si vende la Raccolta completa delle* Leggi. Decreti, Istruzioni e Circolari edite e inedite relative all'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica. — *Due volumi in-12°, prezzo L. 5; copia a gran margine per annotazioni, L. 7. 50.*

Firenze, 7 agosto 1866.

Circolare (N. 1, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Istruzioni per eseguire il Decreto 28 luglio 1866 concernente il prestito nazionale.

Dal R. Decreto 28 luglio, numero 3108, che fu già ad essi comunicato, e che è anche annesso alla presente (Allegato I), i signori Direttori delle Tasse e del Demanio e gli Agenti delle Tasse dirette avranno rilevato, come per l'esecuzione del medesimo sia necessaria l'opera loro, allo scopo di stabilire le basi, sulle quali deve effettuarsi il riparto delle quote di prestito assegnate a ciascun Comune isolato o Consorzio. — Vedi alle pag. 1392 e 1397.

A tal fine è della massima urgenza il determinare l'ammontare totale dei redditi di ricchezza mobile, e delle rendite dei terreni e dei fabbricati posseduti da ogni contribuente di ciascun Consorzio o Comune isolato, e di avere classificati i contribuenti stessi in ordine dell'ammontare dei loro redditi complessivi individuali, cominciando dal più grande e venendo gradatamente sino al più piccolo; in guisa che si posano facilmente distinguere in otto classi, ciascuna delle quali contenga l'ottava parte della rendita del Comune o Consorzio.

Al ricevere della presente pertanto gli Agenti delle Tasse eseguiranno le seguenti prescrizioni, avendo ben presente che, trattandosi di operazioni laboriose e delicate richiedesi tutta la loro attività e la massima precisione. Il sottoscritto dello zelo e dell'intelligenza che gli Agenti stessi saranno per dimostrare, saprà tener conto, soprattutto in occasione di promozioni e di altri movimenti di personale; e confida che non gli verrà dato da alcuno di coloro cui è affidata la esecuzione di così importante e grave operazione, il dispiacere di ricorrere a quelle punizioni, che sarebbe costretto ad infliggere con molta severità a coloro, che per poca diligenza o mal volere gliene dessero motivo.

Tabella della rendita complessiva di ciascun Consorzio o Comune isolato.

1. Siccome la distribuzione della parte del prestito assegnato a ciascun Consorzio o Comune cade sui maggiori contribuenti, le cui rendite sommate insieme formino sette ottavi dell'ammontare totale delle rendite e dei redditi di ciascun Consorzio o Comune isolato; così è necessario, per risparmiare inutile lavoro, di determinare innanzi tutto l'ammontare complessivo dei redditi e delle rendite suddette per ciascun Consorzio o Comune, e determinare l'ottava parte dell'ammontare stesso.

A questo fine in apposito stampato (Allegato III. modulo *A*,) segneranno: nella colonna prima i nomi dei Consorzi o Comuni isolati, preceduti da una lettera, che serve a indicarli in modo abbreviato, come nell'annesso modello esemplificato: nella colonna seconda il nome di ciascun Comune che è compreso nel Consorzio.

Nella colonna terza gli Agenti delle Tasse nei compartimenti catastali, Lombardo, Marchigiano-Umbro, Modenese, Napoletano, Parmigiano, Sardo, Siciliano, Toscano, scriveranno l'estimo censuario dei soli terreni corrispondente a ciascun Comune.

In appresso sarà dichiarata la ragione, per la quale, nullostante il disposto dall'articolo 5 del Decreto si tien conto in questi compartimenti dell'estimo piuttosto che dell'imposta; sarà dimostrato che l'un metodo o l'altro conducono al medesimo resultato di determinare la rendita effettiva dei terreni.

Gli Agenti delle Tasse nel compartimento catastale Romagnolo inscriveranno invece l'ammontare comunale dell'imposta sui terreni risultante dal ruolo del 1865, coll'aggiunta dell'imposta dello stesso anno dei beni già esenti, aumentata però della metà a fine di eguagliare la condizione dei beni già esenti a quella degli altri beni. Vale a dire che se l'imposta del Comune è, per esempio, di lire 5000 e quella dei beni esenti è di lire 1000, l'Agente delle Tasse sommerà insieme codeste due cifre, più lire 500, cioè la metà dell'imposta dei beni esenti, e quindi inscriverà nella terza colonna lire 6500.

Finalmente gli Agenti delle Tasse nel compartimento Ligure Piemontese lasceranno interamente vuota la suddetta colonna terza. La colonna quarta sarà riempita nel modo seguente: gli Agenti delle Tasse del compartimento Ligure Piemontese vi inscriveranno le rendite imponibili che risultano dalla tabella modello I annessa al regolamento pel conguaglio, che già trovasi nelle loro mani, sommando assieme i totali delle colonne 17, 18, 19 della tabella medesima.

Gli Agenti delle Tasse di tutti gli altri compartimenti prenderanno la cifra da loro iscritta nella colonna terza, e la moltiplicheranno per la cifra iscritta relativamente a ciascun compartimento o divisione di compartimento nella colonna terza della Tabella (Allegato II), vale a dire che la cifra da loro inscritta nella colonna terza sarà da essi moltiplicata rispettivamente per la cifra notata nella Tabella.

I prodotti delle moltiplicazioni saranno inscritti nella colonna quarta.

Nella colonna quinta verrà segnata la rendita imponibile dei fabbricati dedotta dalla tabella G formata per l'imposta del 1866, e che trovasi in mano degli Agenti sommando assieme i totali delle colonne 21, 22 e 23 della tabella stessa.

Nella colonna sesta si noteranno i redditi imponibili di ricchezza mobile, i quali, come è noto si ottengono aggiungendo ai redditi soggetti a tassa proporzionale, già inscritti nella colonna quinta della matrice dei ruoli del 1865, il prodotto del numero dei contribuenti soggetti a tassa proporzionale per 250; e ciò per tener conto delle 250 lire che furono sottratte da ciascun reddito individuale maggiore di 250 lire.

Nella colonna settima infine sarà scritto il totale delle somme delle tre precedenti colonne 4, 5 e 6.

2. Eseguiti poscia i totali per Consorzio, per le colonne 4, 5, 6 e 7, quando non trattisi di Comune isolato, il totale del Consorzio o del Comune isolato della colonna settima sarà diviso per 8, ed il quoziente sarà notato sotto al totale stesso, come scorgesi nell'unito modulo esemplificato (All. III, Mod. *A*).

Schede individuali dei redditi e delle rendite.

3. Dopo la operazione indicata nei numeri precedenti, per la distribuzione del prestito è necessario conoscere il reddito totale complessivo di ogni contribuente; il che si ottiene unendo insieme i redditi e le rendite che ciascun contribuente ha nei vari Comuni che compongono il Consorzio a cui appartiene, ovvero nel Comune isolato se non trattasi di consorzio. Questa operazione si compirà sul modulo *B*, (vedi allegato III, esempio primo) sino alla colonna sesta, nel modo che è detto qui appresso.

Innanzi tutto si noterà di fianco, a sinistra della scheda, la lettera che distingue il Comune o Consorzio, de'cui ruoli debbesi fare lo spoglio: la Lettera sarà già stata dall'Agente assegnata a quel medesimo Consorzio o Comune nella tabella da lui riempita secondo gli articoli precedenti.

Inscriverà quindi in fronte alla scheda sulle due linee orizzontali il nome o la denominazione del contribuente, sia individuo, sia società, sia ente o corpo morale qualunque; e dopo la parola *Lett.* stampata al di fuori dell'angolo superiore sinistro della scheda segnerà la lettera iniziale del cognome dell'individuo contribuente, o della denominazione della Società o ente morale da lui già scritto nelle linee orizzontali.

È soverchio avvertire, che i nomi e le denominazioni suddette debbano essere trascritte tali e quali si trovano nei ruoli o tabelle da cui si estraggono.

4. Nella prima colonna sono indicate a stampa le tre sorgenti di redditi o rendite, cioè ricchezza mobile, fabbricati e terreni.

Questa indicazione è fatta acciocchè gli Agenti delle Tasse intendano che, per riempire la scheda, debbono spogliare contemporaneamente i ruoli alfabetici dei contribuenti pei redditi della ricchezza mobile e le tabelle alfabetiche delle rendite dei fabbricati: e secondo i vari compartimenti le tabelle anche alfabetiche o i catasti o ruoli alfabetici dei contribuenti all'imposta sui terreni, ed intestare al medesimo contribuente che trovano segnato in queste tre specie di documenti, i vari redditi relativi alle tre specie sopra indicate di ricchezza.

Questo spoglio deve necessariamente esser fatto nell'Uffizio d'Agenzia delle Tasse, Comune per Comune, sia che si tratti di Comuni isolati, sia che si tratti di più Comuni componenti un Consorzio.

5. La seconda colonna, nei casi in cui trattasi di un Comune isolato, si lascierà vuota intendendosi in questo caso come tutta la scheda si riferisca al Comune segnato sul lato sinistro della scheda.

Nel caso poi che trattisi di Consorzio, nella detta colonna seconda si anderanno successivamente inscrivendo, a lato di ciascuna specie di reddito segnato nella colonna prima, i vari Comuni nei cui ruoli o tabelle il contribuente trovasi segnato, per ciascuna delle tre specie di ricchezza sopra detta.

Di questa guisa, quando un contribuente, quantunque compreso in un Consorzio, è inscritto nei ruoli o tabelle di un solo Comune, sarà nella colonna seconda iscritto il nome di questo solo Comune; e quando avviene, per esempio, che sia inscritto nelle tabelle della rendita de'fabbricati di due, o tre o più Comuni, accanto alla indicazione *fabbricati* stampata nella colonna prima verranno successivamente scritti nella colonna seconda i nomi di quei due, tre o più Comuni: lo stesso dicasi pei terreni.

Si avverta intanto, prima di passare oltre, che nella colonna seconda si è segnata una sola linea accanto alla ricchezza mobile, perchè la imposta di ricchezza mobile, si paga generalmente in solo Comune. E all'incontro sono segnate 5 linee pei fabbricati e 6 pei terreni; poichè non è raro il caso che uno stesso contribuente possegga fabbricati e predi in più Comuni.

Ma nei casi eccezionali in cui un contribuente pagasse le imposte in un numero di Comuni di uno stesso Consorzio maggiore del numero delle linee segnate nella colonna seconda, se si trattasse di uno o due Comuni soltanto, l'Agente s'ingegnerà di introdurli negli intervalli in bianco della colonna medesima: se poi si tratta di un numero maggiore di Comuni, congiungerà con tratti di penna il lato sinistro e il destro della scheda superiore colla scheda inferiore, continuando a inserire in questa, che è ancor vuota, i nomi dei Comuni del Consorzio dove il contribuente possiede; e così di seguito fino a che basteranno le linee riferibili a ciascuna specie di ricchezza. Queste varie schede intestate al medesimo contribuente saranno considerate come una scheda sola.

6. Nella colonna terza debbono essere riportati, dai ruoli o dalle tabelle che si spogliano, il numero o i numeri sotto i quali il contribuente è segnato nel ruolo o nei ruoli o tabelle comunali che si spogliano.

7. La colonna quarto si riferisce soltanto ai terreni.

In questa colonna quarta gli Agenti delle Tasse inscriveranno Comune per Comune:

Nel compartimento Ligure Piemontese la rendita imponibile dei contribuente che risulta dalla tabella mod. I annessa al regolamento pel conguaglio, e che già trovasi nella loro mani, siccome è detto più sopra.

Nel compartimento Romagnolo vi inscriveranno invece la imposta individuale principale dei terreni, escluso il decimo di guerra, risultante dal ruolo del 1865, coll'aggiunta dell'imposta dello stesso anno dei beni già esenti, aumentata però della metà del suo ammontare, per la ragione detta sopra al numero 1.

Nei compartimenti Lombardo, Marchigiano-Umbro, Modenese, Napoletano, Parmigiano, Sardo, Siciliano, Toscano, inscriveranno la parte di estimo individuale del contribuente in ciascun Comune, tal quale trovasi già stralciata da quella dei fabbricati.

8. Nella colonna quinta debbonsi inscrivere i redditi e le rendite parziali per ciascuna delle tre specie di ricchezza. Quindi dovrà inscriversi prima il reddito di ricchezza mobile, quale trovasi notato nella colonna quinta della matrice del ruolo definitivo del 1865. Siccome poi per ricavare dal medesimo reddito il reddito imponibile del contribuente è necessario aumentarlo di lire 250, le quali vennero tolte all'atto della formazione delle matrici stesse, così nella stampa della scheda trovansi già segnate le 250 lire, affinchè non possano per avventura essere ommesse.

Nel caso molto raro in cui un contribuente sia inscritto per la ricchezza mobile nelle matrici di più Comuni dello stesso Consorzio, dovrà ripetersi la detta cifra di 250 per ogni Comune, nel quale siano redditi inscritti a suo nome.

Pei fabbricati si inscriveranno le rendite nette individuali, Comune per Comune da ricavarsi dalle colonne 21, 22, 23 della tabella G formata per l'imposta del 1866 e che trovasi in mano dell'Agente; vale a dire che le parti di rendita segnate in testa alla stessa persona, in dette colonne, saranno riunite in una sola rendita individuale per ogni Comune, perchè formano un solo articolo.

Quanto ai terreni sarà iscritta nella colonna quinta la cifra corrispondente alla somma del reddito loro trovato nel modo seguente, cioè:

Pe'contribuenti del Comune o Consorzio compresi nel compartimento Ligure, Piemontese sarà iscritta la somma della rendita della precedente colonna quarta.

Pei contribuenti compresi nei Comuni o Consorzi del compartimento Romagnolo sarà iscritto il prodotto trovato, moltiplicando la somma delle cifre d'imposte segnate nella colonna quarta per la cifra notata nella tabella dell'Allegato II.

Pei contribuenti dei Comuni o Consorzi compresi negli altri compartimenti saranno sommate le cifre di estimo scritte nella precedente colonna quarta, e sarà moltiplicata la somma loro rispettivamente per le cifre notate nella colonna quarta della tabella dell'Allegato II suddetto.

Nei pochi casi in cui nel medesimo Consorzio sieno Comuni appartenenti a più di una di codeste divisioni catastali, come accadde nel Modenese, le cifre della colonna quarta saranno distinte per ciascun Comune o Consorzio di Comuni appartenenti alla stessa divisione, e quindi moltiplicate per le relative cifre testè indicate.

9. Non credasi che operando in tal guisa si trascuri quanto prescrive l'art. 5 del Decreto 28 luglio, secondo il quale la rendita de'terreni debbe ricavarsi dal moltiplicare per 8 l'imposta relativa del 1867; cioè dell'anno in cui il conguaglio avrà pieno effetto in ragione della rendita relativa di ciascun compartimento. Se l'imposta stessa fu facile a ricavarsi per Comune e Consorzio aumentando o diminuendo l'imposta del 1865 dopo effettuato lo stralcio della medesima dall'imposta complessiva dei terreni e fabbricati, non è altrettanto facile l'ottenere l'imposta individuale dei terreni del 1867: imperocchè per individuo l'operazione dello stralcio venne generalmente eseguito non sull'imposta pel 1865, ma sull'estimo, ossia sulla base che serve a determinare l'imposta. Quindi, allorquando si tratta di individui, per ottenere la rendita individuale, nella maggior parte dei compartimenti è necessario ricorrere all'estimo censuario. Moltiplicando l'estimo individuale per otto volte, come prescrive l'articolo 5 del Decreto, il rapporto che passa tra l'estimo complessivo del compartimento e la relativa imposta del 1867 si ottiene la rendita individuale. In tal guisa operando non si fa che ricavare dall'estimo l'imposta del 1867 e moltiplicarla per 7 onde ridurla a rendita.

10. La somma totale dei prodotti di queste moltiplicazioni sarà inscritta nella colonna quinta.

11. Nella colonna sesta si inscriverà la somma di tutti i redditi e rendite parziali notate nella colonna quinta, comprese le 250 lire, che trovanvisi stampate.

A questo punto debbono per ora arrestarsi le operazioni degli Agenti delle Tasse relativamente alle schede: tra breve si daranno apposite istruzioni rispetto al modo di determinare i dati da inscriversi nelle colonne 7 e 8. — Ved. alla pag. 1392.

Classificazioni dei redditi o rendite.

12. Appena ottenuto il reddito totale, colonna sesta, le schede si taglieranno, e si disporranno l'una dopo dell'altra, cominciando da quella nella quale è inscritto il reddito complessivo più *alto*, e continuando in ordine successivo e non interrotto di redditi gradatamente inferiori; ed ordinate che siano, si darà a ciascuna un numero progressivo da segnarsi in testa della scheda a diritta.

13. Fatto ciò si passerà a riempire lo stampato modulo C (Allegato III) nel modo seguente.

Si inscriverà nella prima colonna il numero progressivo di ciascuna scheda, e nella seconda colonna il reddito complessivo contenuto nella colonna sesta della scheda stessa.

14. Mentre si vanno trascrivendo nella colonna seconda le somme de'redditi ricavati dalle schede, si addizioneranno queste somme fino a che compongano una cifra uguale a quella dell'ottava parte del reddito dell'intero Consorzio o dell'intero Comune isolato: simili addizioni saranno fatte successivamente in modo, che la lista intera della rendite inscritte nelle schede risulti divisa in otto gruppi di valore eguale, sebbene ciascuno composto di un numero disegnale di schede.

Ciascuno di questi gruppi costituirà una classe di contribuenti.

15. Nello eseguire questa operazione s'incontreranno alcune difficoltà prevedibili, ed altre di minore importanza e puramente accidentali. Per queste ultime sarebbe impossibile indicare norme preventive, ma saranno facilmente vinte dagli Agenti, per poco che vi riflettono; per le altre si indicano le seguenti norme:

a) Avverrà quasi sempre che coll'addizione di un gruppo di rendite iscritte nella colonna seconda non si possa ottenere esattamente l'ottava parte del reddito totale del Consorzio o del Comune. In questo caso si fa l'addizione di quel numero di rendite la cui somma più si avvicina all'ottavo suddetto, cioè al montare del reddito di un'intera classe. Trovata quindi la differenza tra quest'ottavo e la somma suddetta, si prenderà dalla scheda, che dovrebbe essere scritta immediatamente dopo, una parte di rendita uguale a questa differenza, e si scriverà nel gruppo incompleto, il quale darà così la somma esatta di quell'ottavo che spetta alla classe. La rimanente parte della rendita della scheda sarà scritta col numero ripetuto della scheda medesima nel gruppo o sia nella classe seguente.

Di questo caso si vede l'esempio nel modello esemplificato *C* (Allegato III), nell'ultima rendita del gruppo, ossia della classe terza. Ivi dopo il numero 4 di scheda si scorge ad occhio, che la seguente scheda numero 5, portata per intero nel terzo gruppo, farebbe oltrepassare il montare della classe. Si sommano per ciò le 4 rendite che ammontano a . . . . L. 24,469. 48

L'ottavo spettante alla classe essendo . . . . » 26,842. 38

è evidente che mancano alla classe . . . . » 2,372. 90

Ma la scheda numero 5 essendo in questo esempio di . . . . L. 6,256. 48

sopravanzano alla classe terza . . . . » 3,883. 58

Per conseguenza, la scheda quinta si segnerà in due parti distinte, come si vede nell'esempio, la prima di L. 2,372. 90 nella terza classe, per compiere con essa le lire 26,842. 38 che sono il montare della classe, e la seconda parte di L. 3,883. 58 nella classe quarta, per essere principio alle rendite, che debbono essere collocate in quella classe.

b) Qualora parecchie schede abbiano identica rendita e la loro iscrizione cada al fine d'una classe, ed a completare la classe si richiegga solamente una parte della somma rappresentata dal complesso di quelle schede, in questi casi non frequenti, ciò cha manca a completare la rendita della classe superiore si dividerà in tante parti quante sono le schede di eguale rendita, e si faranno figurare tutte per questa parte rispettiva nella classe superiore, e per la rimanente nell'inferiore.

Anche di questo caso si vede l'esempio fra la classe quarta e la quinta del citato modello. Ivi addizionando le schede dal numero 5 al numero 10, si ha la somma di . . . . L. 24,586. 58

Ma l'ottavo come sopra dovendo essere . . . . » 26,842. 33

vi è una differenza di . . . . L. 2,257. »

ed essendovi quattro schede (11, 12, 13, 14) ciascuna di L. 2,850. è chiaro che bisogna togliere da ognuna di esse una quarta parte di queste L. 2,257, cioè . . . . » 564. 25
che si trovano appunto dividendo per 4, che è il numero delle schede, la somma di L. 2257, che è quella che occorre per compiere l'ammontare della classe: e sottraendo le lire 564. 25 da ciascuna delle schede di . . . . » 2,850. »

restano altre . . . . L. 2,285. 75

Scrivendo perciò accanto a ciascuno dei 4 numeri (11, 12, 13, 14) delle schede la somma di lire 564. 25 per compiere la classe quarta, si scriveranno nella classe quinta accanto ai medesimi numeri (11, 12, 13, 14) le altre L. 2,285. 75, sopravanzanti in ciascuna scheda. A questo modo sarà compita la classe quarta secondo il disposto dell'articolo 4 del Decreto 28 luglio 1866.

c) Non infrequente sarà pure il caso, che la rendita di una scheda superi pel suo ammontare la somma assegnata alla prima classe ed anche a quelle immediatamente

inferiori. In simili casi, in ciascuna classe, cominciando dalla prima, si pone quella parte della rendita individuale che eguaglia l'ammontare dell'intera classe, ed il resto si scrive nella classe seguente. Ove poi questo resto superi anche esso il montare intero della seconda classe, l'eccedenza si inscriverà nella terza classe.

Un esempio di questo caso si riscontra nel principio della classificazione figurata nel modello *C*. Ivi si suppone che la scheda numero 1 sia di . . . . . L. 53,841. »
dalle quali tolte le . . . . » 26,842. 38

che si scrivono nella prima classe perchè la costituiscano per intero, restano . . . . L. 26,998. 62

Di queste si prendono altre . . . . » 26,842. 38

costituenti il montare dell'intera classe seconda e si ha così il residuo di . . . . L. 156. 24

le quali passano alla terza classe.

16. Di mano in mano che il numero e la rendita della scheda viene inscritto nello stampato destinato alla classificazione, si inscriverà in testa alla scheda, nel mezzo, il numero della classe; e quando la rendita di una scheda è segnata in più di una classe, vi si noteranno successivamente i numeri delle altre classi nelle quali è compresa. In tali casi però si traccierà una linea nera al di sotto della cifra indicante il reddito totale già inscritto dall'Agente nella colonna sesta della scheda, e sotto di questa linea si scriveranno l'una al di sotto dell'altra le cifre dinotanti le parti di reddito segnate in ciascuna delle classi fra cui fu esso diviso, come scorgesi nell'esempio secondo del modulo *B* (Allegato III).

Procedimento pratico.

17. Nei precedenti paragrafi si è ordinatamente indicato tutto ciò che è necessario eseguire per ottenere la rendita complessiva di un Comune o Consorzio, quella di ciascun contribuente e il modo di ottenere le classi delle rendite, in guisa che ciascuna contenga esattamente l'ottava parte della rendita totale.

Per la massima urgenza che si ha di ottenere i risultati delle accennate operazioni è *ora* necessario indicare i procedimenti pratici da seguirsi per potere raggiungere nel minor tempo possibile lo scopo.

Suppongasi un Consorzio di due Comuni, e che il Comune capo-luogo di Consorzio sia per somma di rendite superiore all'altro. L'Agente delle Tasse, compilato che abbia la tabella modulo *A* (Allegato III), prende la matrice del ruolo di ricchezza mobile del 1865, e scorrendo i redditi in essa segnati osserva a che numero di cifre intere arrivi il più grande reddito. Supposto che sia il massimo reddito lire 25,000 o più, egli comincia a preparare le schede per tutti i contribuenti che abbiano un reddito rappresentato da cinque cifre.

Per rendere celere il lavoro, siccome nel caso supposto, sei sarebbero i ruoli o tabelle del Consorzio, cioè tre per Comune, delle quali conviene fare lo spoglio, così sarebbe utile che altre cinque persone, oltre l'Agente, avessero in mano un ruolo od una tabella, onde potere inscrivere contemporaneamente nella scheda le diverse rendite di ogni contribuente dell'uno e dell'altro Comune.

Allora l'Agente delle Tasse che ha per ordine alfabetico nella matrice di ricchezza mobile tutti contribuenti, inscrive nella scheda il cognome, nome, ecc. del primo contribuente che egli trova nella lettera A, con un reddito di cinque cifre, pronunciando a viva voce ciò che scrive. Nel mentre che l'Agente scrive le altre indicazioni che sono richieste nella scheda, ciascuno degli altri cinque individui ricerca nella propria tabella o ruolo se vi è compreso il contribuente nominato dall'Agente e quelli che lo trovano dettano all'Agente uno ad uno ordinatamente le indicazioni necessarie e relative al Comune a cui appartiene il ruolo o tabella che tiene in mano. Ogni rendita inscritta nella scheda verrà cancellata dal ruolo o tabella con lapis dolce e in egual maniera verrà pure cancellato il nome, cognome, ecc.

Preparate che siansi le schede per tutti quelli della lettera A inscritti nel ruolo di ricchezza mobile che ha in mano l'Agente e che abbiano la rendita di cinque cifre

innanzi di passare alla lettera B, si prepareranno le schede per i contribuenti, che abbiano pure 5 cifre della lettera A, inscritti negli altri ruoli o tabelle che hanno in mano le 5 persone che aiutano l'Agente.

In egual maniera si procederà per tutte le altre lettere dell'alfabeto sino a che si trovino contribuenti con cinque cifre di reddito. Poi si si prenderanno quelli che ne hanno solo quattro, e si proseguirà l'operazione sino a che non si abbiano tutti i dati per la formazione delle sette classi paganti.

18. Frattanto è necessario che al totale dell'estimo dei terreni della colonna quarta sia applicata l'aliquota indicata nell'Allegato III, per ottenere la rendita fondiaria che si inscriverà nella colonna quinta, eccetto per i Comuni e Consorzi del Piemonte e Liguria, pei quali nella colonna quarta trovasi già iscritta la rendita; per le Provincie della Romagna s'applicherà l'aliquota dell'Allegato II all'imposta, come fu detto superiormente.

Quindi si fa con tutta accuratezza il totale dell'entrata di ciascun contribuente, che si inscrive nella colonna sesta; e quando abbiansi i totali di tutte le schede che hanno cinque cifre di entrata totale, si classificano le schede in ordine di maggiore entrata e ci compie quanto venne indicato ai precedenti articoli.

Operando in tal guisa; quando l'Agente vede di essere vicino a compiere la settima classe, fa sospendere la formazione delle schede, salvo l'aggiungerne poi qualcuna nel caso che ciò sia necessario.

19. Nei casi in cui sia maggiore il numero dei Comuni, o l'Agente non abbia a sua disposizione un numero sufficiente di aiuti o collaboratori, si cercherà di spogliare per quanto è possibile contemporaneamente i ruoli o tabelle comunali di tutti i Comuni del Consorzio relativi alla stessa specie di ricchezza, come sarebbero, per esempio, in un Consorzio di 5 Comuni, i 5 ruoli della ricchezza mobile e poi le 5 tabelle dei fabbricati e da ultimo i 5 ruoli o tabelle dei terreni.

In questa ipotesi, a risparmio di lavoro, potrà l'Agente arrestarsi nello spoglio a quelle cifre di rendita, che con una rapida scorsa data ai ruoli ed alle tabelle possono presso a poco giudicarsi sufficienti a comporre le sette classi contribuenti al prestito.

20. In fine se non si avranno neppure individui di numero bastevole per eseguire contemporaneamente questi spogli parziali per materia, converrà procedere allo spoglio, lettera per lettera, e cominciando sempre dalle rendite rappresentate da maggior numero di cifre, di tutti i ruoli o tabelle, distribuendo il lavoro per gruppi di Comuni, ed evitando di passare allo spoglio di altra lettera senza avere compiuto quello della lettera precedente per tutte e tre le specie di ricchezza;

Già s'intende che anche in questa ipotesi convenga regolare il lavoro in modo che si eviti lo spoglio di quelle rendite troppo piccole, le quali potrebbero essere soperchie al riempimento dello prime sette classi.

Quanto prima saranno diramate altre istruzioni, che indicheranno le norme ed i mezzi opportuni per compiere le successive operazioni, e i termini in cui deve essere ciascuna operazione compiuta, affinchè l'8 del mese d'ottobre possa aver luogo impriscindibilmente la riscossione della prima rata del prestito.

Il sottoscritto riconosce quante cure accrescano alle Direzioni, e quanta mole di lavoro agli Agenti delle Tasse; ma dalle une e dagli altri ebbe già tante prove di zelo indefesso pel pubblico servizio, che anche in questo incontro si ripromette che non verranno meno a ciò che da essi si attende, ed è necessario a provvedere agli imperiosi bisogni dell'Erario.

Il Ministro A. Scialoja.

Firenze, 8 agosto 1866.

Circolare (N. 2, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Epoca in cui deve essere compiuta la classificazione delle rendite. Personale necessario per l'esecuzione dei lavori riguardanti il prestito nazionale.

Il giorno 3 ottobre, come prescrive il Decreto del 28 luglio, numero 3108, dovrà riscuotersi la prima rata del prestito nazionale; ed i signori Direttori comprenderanno come non sarebbe possibile il prorogare, anche di qualche giorno soltanto, quella data neppure per un solo Consorzio o Comune. — Ved. alla pag. 1392.

Egli è quindi necessario che per quel tempo sieno puntualmente eseguite tutte le operazioni non solo per la formazione del ruolo dei concorrenti al prestito, ma benanche per la individuale riscossione delle quote assegnate: nè il tempo che ancora ha da trascorrere può stimarsi insufficiente, se gli Agenti delle Tasse, bene indirizzati e sorvegliati dai rispettivi Direttori e dagli Ispettori e Sotto-Ispettori, sapranno utilizzarlo.

Le operazioni prescritte dalla Circolare del 7 agosto corrente ultimo scorso, numero 1, non sono che la prima parte di quelle che si richieggono per porre in riscossione il ruolo: quindi è assolutamente indispensabile che le medesime sieno compiute innanzi al giorno 25 del corrente mese in ciascuna Agenzia, mentre nel frattempo si dirameranno le istruzioni per le successive operazioni. — Vedi alla pag. 1488.

Il sottoscritto sa già che nei luoghi più popolosi e nei Consorzi composti di molti Comuni il solo Agente delle Tasse non potrebbe senza validi aiuti portare a termine in breve tempo le varie operazioni prescritte e specialmente lo spoglio dei ruoli e tabelle per formare le schede e la classificazione delle rendite. Ma per togliere qualunque ostacolo di tal genere egli autorizza i signori Direttori a provvedere d'urgenza il Personale necessario per assicurarne il compimento in tutti quei luoghi in cui l'esito potesse essere dubbio. Anzi, a tal fine i signori Direttori si varranno principalmente del Personale addetto alla verificazione dei pesi e misure, il quale per ciò è autorizzato a sospendere qualunque altra sua operazione.

Essendo questi Impiegati in tutti i Capi-luogo di Circondario, cureranno i signori Direttori che i medesimi si rechino in quelle Agenzie che verranno loro indicate per coadiuvare gli Agenti delle Tasse nelle loro gravi occupazioni.

Per quanto è possibile si procurerà che questi Funzionari sieno addetti alle Agenzie poste nei loro propri Circondari; ma se la necessità del servizio lo richiegga, i Direttori potranno anche destinarli ad Agenzie di qualche Circondario vicino, dove possa essere necessaria l'opera loro.

In tale occasione il Personale addetto alla verificazione dei pesi e misure, di recente passato alla dipendenza di questo Ministero, potrà mostrare col fatto, come il Governo possa contare sul medesimo per altre importanti incombenze oltre a quelle che sono loro affidate, ed il sottoscritto saprà tener conto dei servizi che presteranno in tale circostanza.

Gli Agenti delle Tasse potranno anche aver facoltà speciali dal Direttore, di ricorrere nei termini della stretta necessità a Scrivani o Computisti presi a giornata.

Le norme espresse nella Circolare numero 1, ed i casi con cui se ne è esemplificata l'applicazione essendo molto particolareggiati, non può esservi dubbio che non sia da tutti gli Agenti finanziari inteso chiaramente ciò che debbono eseguire; ma a scanso di equivoci, per avviare con uniformità le operazioni, per assicurare che non sia mai oltrepassato il termine fissato e per accertarsi che l'operazione fu eseguita a dovere, i signori Direttori, dopo avere loro date tutte quelle verbali spiegazioni ed istruzioni che ravviseranno necessarie, faranno visitare ripetutamente gli Uffizi di Agenzia dagl'Ispettori e Sotto-Ispettori così delle Tasse e del Registro come dei pesi e misure, ai quali tutti farà sospendere qualunque altra ispezione e lavoro in corso.

Ma se anche gli Ispettori e Sotto-Ispettori non fossero sufficienti e se sorgesse qualche circostanza imprevista durante l'assenza degli Ispettori stessi, destineranno straordinariamente a simili ispezioni quegli Impiegati della Direzione, che per capacità ed attività stimassero più idonei.

Gli Agenti delle Tasse, gl'Ispettori e i Sotto-Ispettori in ogni giorno che parte la posta informeranno il proprio Direttore del punto a cui si trova il lavoro, e se incontrano difficoltà o sentano bisogno di aiuti, ne aggiungeranno la richiesta; in guisa che il Direttore possa essere tenuto al corrente dell'andamento generale del lavoro della provincia e vigilare perchè sia compiuto contemporaneamente in tutti gli Uffici da lui dipendenti. Di questo saranno essi sopra ogni altro responsabili verso il Ministero.

Il sottoscritto autorizzando sin d'ora i signori Direttori ad usare d'ogni mezzo possibile per assicurare l'esatta e pronta esecuzione dei lavori necessari pel prestito nazionale, è certo che essi sapranno valersene per condurre a termine nei periodi di tempo stabiliti ciascuna delle operazioni, che furono e che saranno prescritte.

Ad operazioni compiute, egli attende da ciascun Direttore la relazione dei lavori fatti e la indicazione delle parti che vi presero i vari impiegati, e dello zelo di coloro che maggiormente si distinsero, acciocchè egli possa con giustizia provvedere secondo i meriti di ciascuno.

Il Ministro A. Scialoja

Torino, 1º marzo 1861.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Questori.

Ricerche degl'individui imputati di azioni delittuose, di disertori militari e di renitenti alla Leva.

L'interesse della giustizia e della sicurezza pubblica richiede che agl'individui imputati di azioni delittuose non sia lasciato campo di sottrarsi all'azione della giustizia.

A questo scopo per parte di questo Ministero sarà, a cominciare dal 10 del corrente maggio, compilata di dieci in dieci giorni una apposita Circolare per essere diramata a mezzo delle Autorità provinciali alle Autorità politiche di tutto lo Stato; ed a mezzo del rispettivo Comando alle singole stazioni dell'Arma dei Carabinieri Reali.

Su questa Circolare dovendo essere segnalati anche i disertori militari ed i renitenti alla Leva, fa di mestieri per evitare che riuscendone soverchia la mole torni essa pressochè inutile al fine cui è diretta, che comprenda solo quegli imputati che trovansi ricercati dalla giustizia per reati di qualche importanza e gl'individui dei quali occorra di avere contezza per gravi motivi, e che furono già infruttuosamente ricercati nel luogo dell'abituale loro dimora.

Potranno inoltre sulle stesse descriversi oggetti derubati, ma solo quando per la rilevanza del furto o per la importanza degli oggetti ricercati abbiasi fondato motivo a credere che siano stati trasportati lungi dal luogo dove fu il furto perpetrato, e possa tornare veramente utile di ottenerne la scoperta ed il sequestro.

I signori Governatori, Intendenti Generali, Prefetti, Questori e Delegati di Governo vorranno quindi attenersi alle accennate norme nel segnalare a questo Ministero gl'individui e gli oggetti dei quali riconoscono necessario che siano prescritte le ricerche, avvertendo in ogni circostanza di unire la descrizione ben esatta dei contrassegni personali degli individui, di indicare anche la data del mandato di cattura e l'Autorità giudiziaria dalla quale fu rilasciato.

Dovrà poi esser particolare cura delle Autorità politiche di far tenere prontamente al Ministero gli avvisi per le revoche delle ricerche, massime quando si tratti di individui stati segnalati per l'arresto.

Lo scrivente prega i signori Governatori, Intendenti Generali e Prefetti di volere diramare la presente Circolare alle Autorità politiche da loro rispettivamente dipendenti, e di voler far tenere entro più breve termine possibile a questo Ministero l'indicazione del numero degli esemplari della Circolare, che occorrerà sia trasmesso ogni volta al suo ufficio per poterne fare la distribuzione alle Autorità e Funzionari di pubblica sicurezza o di polizia da esso dipendenti.

Pel Ministro, G. Borromeo.

Torino, 19 marzo 1863.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Comandanti di Legione dei R. Carabinieri.

Irregolarità da correggersi nella Circolare periodica dei catturandi.

Alcune irregolarità che lo scrivente ebbe a rilevare dal carteggio praticato sinora dai signori Comandanti di Compagnia e di Luogotenenza, per ciò che concerne la

periodica dei catturandi, lasciano desiderare una maggiore osservanza delle
critte dalla Circolare Ministeriale del 15 novembre 1862.
ndo adunque che colla massima diligenza ed esattezza si compia un tale
gnori Comandanti delle legioni territoriali sono caldamente pregati di
dere quelle misure che crederanno più efficaci pel conseguimento di simile
scrivendo altresì ai signori Ufficiali suddetti le seguenti norme:
ovrà sempre indicare a quale Autorità sieno stati consegnati gli individui
ostituitisi, ecc. — e trattandosi di disertori non compresi sulla Circolare,
oscere il Reggimento cui i medesimi appartenevano, la data della diser-
luogo nel quale seguì; trattandosi di renitenti, la classe di Leva cui ap-

copie dei mandati di cattura dovranno essere scritte in modo leggibile e
sempre quando così non potessero ottenere dai Comandanti di Stazione
nno i Comandanti di Compagnia e di Luogotenenza, ai quali spetta au-
olla loro firma.
e copie dovranno sempre essere conformi all'originale, e qualora accadesse
nedesime il nome del catturando fosse erroneo, si dovrà dare avviso sulla
compagnamento facendone conoscere il vero.
i qualvolta occorresse di dare in nota un catturando, le cui ricerche fos-
te infruttuose, ma che il medesimo già figurasse sulla Circolare per altro
er mandato di una diversa autorità, se ne dovrà rendere contemporanea-
rmato questo Ministero.
margine di ogni relazione o nota di accompagnamento si dovrà sempre es-
modo conciso l'oggetto di cui s'avrà a trattare.

Pel Ministro, Spaventa.

Firenze, 20 maggio 1866.

olare di massima (N° 9) del Comitato del Corpo dei R. Carabinieri.

omministranza di scorte ai Procacci postali che trasportano fondi da uno ad altro Ufficio Postale.

ro dell'Interno ha ravvisato necessario nell'interesse dell'Erario nazionale
orti de'fondi postali dagli Uffici succursali a quelli centrali, da effettuarsi a
i periodi mensili sugli stradali che non siano sicuri, *per avvenuta aggres-*
la presenza di qualche banda, vengono scortati dall'Arma.
ero dei Lavori Pubblici ha per conseguenza diramato a tutti gli Uffici po-
te istruzioni, che ad intelligenza dei Comandanti di stazione vengono let-
trascritte in calce della presente, mentre si fanno precedere le seguenti
bilite da questo Comitato, da seguirsi dai suddetti Comandanti di stazione
ione di questo servizio:
scorta ai Procacci postali sarà accordata se la via che seguono sarà quella
ersi dai Carabinieri nelle loro periodiche corrispondenze, e nei giorni ed
ueste stabiliti.
scorte saranno eseguite dai Carabinieri stessi che si recano in corrispon-

veicolo che trasporta i Procacci dovrà seguire l'andatura dei Carabinieri

gli stradali ove non hanno luogo corrispondenze, quando vi sia reale pericolo
aggressione, gli Uffici postali sono autorizzati, secondo l'importanza delle som-
sarsi, di richiedere una scorta apposita di Carabinieri.
e il servizio della stazione osti alla concessione della scorta, il Comandante
na, nel darne avviso per iscritto all'Ufficio richiedente, ne informerà pure
ante la Luogotenenza.
l caso specificato all'articolo 4° i Carabinieri saranno cambiati ad ogni sta-

Carabinieri, per i servizi di scorta nella presente contemplati, non hanno di-
ribuzioni di sorta.

Il Luogotenente Generale Lovera.

Istruzioni del Ministero dei Lavori Pubblici diramate alle Direzioni Compartimentali delle Poste.

1° Le scorte saranno accordate ai Procacci postali, purchè lo stradale da percorrersi dai medesimi sia quello stesso percorso dai Carabinieri per le loro ordinarie corrispondenze.

2° I titolari degli Uffici dovranno a tale scopo prendere concerti col Comandante locale dei Carabinieri per conoscere in quali giorni ed ore vengano eseguite le loro corrispondenze.

Se tali corrispondenze hanno luogo precisamente nei giorni fissati per i versamenti decadali, i titolari degli Uffici verseranno la somma totale del loro debito, ed il Procaccio avrà la scorta dei Carabinieri; nel caso invece che le corrispondenze abbiano luogo nei giorni diversi, i titolari degli Uffici dovranno versare in quel giorno tutta la somma disponibile, in conto del proprio debito.

3. Qualora le corrispondenze ordinarie dei Carabinieri non vengano operate al 1°, all'11 ed al 21 di ogni mese, che sono le epoche stabilite pei versamenti dei vaglia, i titolari degli Uffici, benchè abbiano operato versamenti in conto nel corso della decade, dovranno ciononondimeno interpellare in iscritto il Comando dei Carabinieri alla vigilia dei giorni anzidetti, per sapere se nell'indomani potrà essere accordata la scorta al Procaccio che dovrà trasportare la somma del versamento a saldo.

In caso affermativo il versamento avrà luogo ed in caso negativo dovrà essere ritardato fino al giorno successivo, qualora la scorta possa aver luogo un giorno dopo; però il conto dei vaglia dovrà essere spedito nel giorno prescritto, corredandolo della risposta fatta dal Comando dei Carabinieri alla domanda della scorta, affine di giustificare l'ommesso versamento.

Nel caso infine che per aver la scorta si debba attendere più di un giorno, il versamento dei fondi dovrà aver luogo nel giorno prescritto benchè senza scorta.

4. Negli stradali ove non hanno luogo corrispondenze di Carabinieri, i signori Direttori compartimentali disporranno perchè il trasporto dei fondi continui ad essere operato come al presente, avvertendo di prescrivere che i versamenti sieno operati a brevissimi intervalli, ed autorizzato gli Uffici a chiedere una scorta di Carabinieri, quando debbano per avventura spedire somme superiori alla media ordinaria.

Lo scrivente invita i signori Direttori di compartimento a diramare tosto istruzioni in conformità delle presenti a quegli fra gli Uffici da loro dipendenti che si trovano in località ove la pubblica sicurezza possa essere in pericolo, avvertendoli che l'Amministrazione li terrà risponsabili dei danni che potessero derivarle dalla loro incuria nell'osservare le disposizioni di cui si tratta.

Pel Ministro, G. Barbavara.

Firenze, 23 *giugno* 1866.

Circolare (N. 34, Div. 4) del Ministero dell'Interno ai Prefetti, ecc.

Vigilanza sulle falsificazioni dei biglietti di banca onde scoprirne gli autori.

La Direzione generale della Banca Nazionale ha chiesto che la vigilanza delle Autorità e degli Agenti di pubblica sicurezza sia chiamata in modo speciale sulla circolazione di biglietti di banca per impedirne possibilmente la falsificazione, e per scoprirne gli autori se mai avvenisse di doverla in qualche modo accertare.

È fuor di dubbio che coloro i quali si sono dati altra volta a questa speculazione criminosa non lascieranno adesso di studiare ogni mezzo per riuscirvi senza pericolo, dacchè la carta ha preso il posto della moneta, e la Banca non può esercitare su quella il controllo da prima praticato.

Il sottoscritto non dubita che le Autorità politiche si penetreranno della somma necessità di una sorveglianza attivissima in proposito, e percio confida che vorranno dare le più energiche direzioni ai loro dipendenti, affinchè si veda modo di vigilare attentamente acchè non sieno fabbricati e posti in circolazione biglietti di banca falsi.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 6 *luglio* 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Deposito di L. 10 presso le Prefetture del Regno onde aver notizie di Nazionali residenti nelle Americhe.

I R. Consoli residenti nei vari Stati delle due Americhe hanno in ripetute circostanze fatte presenti le difficoltà che da loro si incontrano per rintracciare i connazionali, dei quali a richiesta delle Autorità del Regno o dei privati vengono domandate notizie.

Queste difficoltà si riassumono essenzialmente nella quasi assoluta mancanza colà di uffici di anagrafe, nella instabilità della dimora della maggior parte degli Italiani che si riferiscono nell'altro emisfero in cerca di miglior fortuna. e nelle enormi distanze che separano piccole località dai grandi centri industriali e commerciali.

In tale stato di cose è d'uopo ai prefati R. Agenti aver ricorso allo spesso fallace mezzo di interpellare al fine indicato individui a loro noti, i quali per lo più si mostrano ignari della presenza o del passaggio colà dei loro concittadini che si ricercano, one forniscono imperfette o non vere informazioni.

Ad agevolare grandemente le azioni dei R. Consoli in questa interessante parte del pubblico servizio è generale opinione dei medesimi che contribuirebbe la pubblicazione nei peridioci locali, sia dei nomi degli individui ricercati, sia delle comunicazioni che ad essi interessa sieno fatte. E tale opinione viene avvalorata dall'esperienza che in alcuni degli stati dell'America del Nord se ne fa da qualche tempo.

Tali pubblicazioni porterebbero per altro una spesa che le condizioni attuali del pubblico Erario non potrebbero consentire, e quindi per far fronte alla medesima converrebbe che i ricorrenti effettuassero presso le varie Prefetture del Regno un deposito non minore di lire 10.

I signori Prefetti vorranno dare di conformità le necessarie istruzioni, avvertendo che, senza rendere obbligatorio l'accennato deposito, saranno soltanto rilevare l'utilità del medesimo, ed in mancanza del quale i ricorrenti non potrebbero contare che sull'impiego dei mezzi di ricerca adottati fin qui e di cui per le ragioni dedotte, l'esperienza ha constatato la insufficienza.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 9 *luglio* 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Spese di rimpatrio di Volontari Italiani a motivo della sospensione degli arruolamenti.

Incessanti reclami sono inoltrati da alcune Prefetture, e in specie da quella di Milano, per l'ingente numero di individui che colà convengono da altre parti dello Stato per arruolarsi nei Corpi Volontari, in cui non potendo venire ammessi, essendone sospesa l'eccettazione, sono le Autorità Prefettizie obbligate a provvederli di foglio di via onde ritornare alle case loro.

La maggior parte di questi individui è fornita di certificati comunali di data recente loro spediti appunto per l'oggetto in discorso.

Un simile disordine, che torna a danno dell'Erario governativo e della pubblica sicurezza, è necessario sia fatto sollecitamente cessare, invitando i Sindaci locali a desistere dal rilascio dei predetti certificati, e raccomandando ai signori Prefetti perchè se ne attivino la più accurata sorveglianza, massime alle stazioni delle ferrovie, onde impedire la partenza di tali giovani con intenzione di arruolarsi nei Corpi Volontari, perchè poi giunti al luogo destinato pegli arruolamenti si trovano, stante l'ordinatane sospensione, delusi nelle loro speranze e mancano per lo meno di mezzi per ritornare in patria.

Egli è in questo scopo che il sottoscritto interessa la compiacenza dei signori Prefetti a dare le istruzioni al suddetto effetto opportune sia ai Sindaci comunali, che alle Autorità di pubblica sicurezza sotto la loro dipendenza.

Tali disposizioni saranno durative insino a che la riapertura degli arruolamenti non sia nuovamente fatta di pubblica ragione.

Pel Ministro, BIANCHI.

Firenze, 10 *luglio* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Norme a tenersi dagli Uffizi di Sicurezza Pubblica nel rilascio di richieste per facilitare la compilazione delle contabilità dei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi.

Avviene di continuo che le contabilità dei trasporti eseguiti per conto di questo ministero dalla Società delle strade ferrate e dei vapori soffrono ritardo nella loro liquidazione e nella spedizione dei relativi mandati per il modo confuso ed intralciato, col quale le richieste vengono classificate.

Fatti uffici presso le varie Direzioni, si ebbe in risposta che gli inconvenienti indicati hanno origine dal non essere nelle richieste esplicitamente notato il ramo di servizio, al quale i trasporti si riferiscono.

Ad ovviare tali inconvenienti il sottoscritto interessa il sig. Prefetto a voler far sentire ai suoi dipendenti la necessità di classificare debitamente le richieste indicando in capo alle medesime il titolo al quale la richiesta si riferisce, cioè indigenti, Guardie di Pubblica Sicurezza in servizio, R. Carabinieri in servizio di Pubblica Sicurezza, emigrati, domiciliati coatti in invio, domiciliati coatti di ritorno in patria, detenuti e scorte, guardiani carcerari od agenti, meretrici, maniaci, squadriglie e tutto ciò senza indicazioni di capitoli del bilancio, al quale le richieste riferiscono, e senza far cenno di categoria o di altre distinzioni, le quali intralciano anzichè schiarire, e pongono le Direzioni nell'imbarazzo. — V. Celerif. 1864, pag. 763 e 1057.

Coglie poi il sottoscritto questa occasione per richiamare la esatta osservanza della Circolare n° 23, del 1° marzo 1864, non essendo raro il caso che le Autorità rilascianti le richieste devîino dalle prescrizioni contenutevi, massime in ciò che si riferisce al posto che solo è ammesso in detta Circolare, cioè la terza classe.

In pari tempo poi si rammenta quanto ripetutamente venne insinuato, cioè di limitare al più possibile il rilascio delle richieste, risultando dai fatti come la spesa dei trasporti gratuiti salga ad una cifra mal compatibile con le presenti circostanze finanziarie.

Pel Ministro, BIANCHI.

Torino, 18 *luglio* 1866.

Circolare (Div. 8) del Ministero dell'Interno ai Direttori delle Case penali.

Spese sull'esercizio 1866 pel servizio domestico e per le lavorazioni nelle carceri.

Le gravi spese, che si rendono necessarie in quest'anno pei servizi straordinari dello Stato, obbligano il Governo a portare una maggior vigilanza sulle spese ordinarie che si fanno in ogni ramo del pubblico servizio, ed a procurare che la erogazione del denaro pubblico si eseguisca colla massima parsimonia, e solamente nei limiti della più stretta necessità.

Per quanto concerne l'Amministrazione delle Case di pena, il sottoscritto crede di poter soddisfare allo scopo, mettendo a confronto col fondo, di cui può disporsi sul bilancio di quest'anno, la cifra delle spese che sono già prevedibili per tutta l'annata sulla base del conto semestrale, e moderando, dove occorra, l'azione di quelle Direzioni che inclinassero a spese superflue, o che fuori dell'imperio di una assoluta necessità intendessero di oltrepassare i confini delle somme inscritte dal Ministero nei rispettivi loro bilanci passivi.

I signori Direttori sono adunque invitati di saldare sollecitamente le spese del secondo semestre, e di trasmettere quindi al Ministero, mediante una nota separata e distinta dai conti trimestrali, uno stato che esponga per capitoli i seguenti risultati dell'amministrazione domestica e industriale:

1° Le spese pagate pel primo semestre del 1866; — 2° I pagamenti che per cause indipendenti dalla Direzione restano ad effettuarsi in saldo del semestre; — 3° Le spese che si presumano necessarie pel secondo semestre; — 4° I totali delle spese di ogni capitolo per l'intiera annata; — 5° Le somme assegnate in bilancio alla Casa penale.

Il sottoscritto ripete che dalle spese del secondo semestre devono eliminarsi tutte quelle che non siano imposte da vera e propria necessità, e che una tale eliminazione deve farsi a causa delle strettezze dell'Erario, con maggior diligenza ed impegno di quello che già si è operato nel primo semestre, giusta i suggerimenti dati dal Ministero quando inviò approvati i bilanci di previsione.

I signori Direttori faranno in modo che lo stato, di cui si discorre, giunga al Ministero infallantemente nei primi cinque giorni di agosto prossimo.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Firenze, 22 luglio 1866.

Circolare (N. 32, Div. 4) del Ministero dell' Interno ai Prefetti.

Rimpatrio di emigrati appartenenti alle Provincie Venete.

Il Ministero ha rilevato come da parecchie Prefetture, ora che alcune Provincie del Veneto sono libere, si abilitino a rimpatriare emigrati appartenenti alle medesime.

Le condizioni eccezionali in cui attualmente trovansi quelle Provincie, le difficoltà che gli individui predetti possono incontrare per inoltrarsi in esse, mentre i mezzi di trasporto sono tuttora nella massima parte adoperati per operazioni militari ed altre non meno importanti considerazioni, consigliano di prescindere per ora dal secondare il rimpatrio di cui si tratta.

Il sottoscritto prega per tanto i signori Prefetti a disporre anche presso le dipendenti Sotto-Prefetture, inviando loro la presente Circolare di cui si uniscono alcuni esemplari affinchè gli emigrati non vengano per ora, ancorchè le Provincie Venete a cui appartengono siano libere, abilitati a restituirsi in patria a scanso di inutili spese al Governo, quando ad essi non fosse dato, giunti in certi punti, di mandar ad effetto il loro intento.

Con l'opportunità crede il sottoscritto di rinnovare le avvertenze già date con le Circolari degli Emigrati esclusi dal sussidio e specialmente con quella n° 12, risultando che da parecchie Autorità si concedono senz' autorizzazione ministeriale e contrariamente anche al disposto dal Regolamento del 14 agosto 1864, mezzi di viaggio ad emigrati per recarsi da un luogo all'altro senza un determinato scopo di utilità per essi e con grave dispendio a carico dell'Erario per la concessione dei mezzi suddetti. Altro inconveniente riscontrarsi eziandio nella condiscendenza che si usa da qualche Ufficio di accordare mezzi di trasporto ad Emigrati per arruolarsi nel Corpo dei Volontari Italiani, mentre, essendo sospesi gli arruolamenti, essi non possono essere accettati e conviene o rimandarli nel luogo dove avevano la stabile loro dimora, o provvedere altrimenti al loro sostentamento, il che produce spesa non indifferente a carico dello Stato. — V. Celerif. 1864, pag. 2081 e 2089.

Il sottoscritto fa per tanto assegnamento sulla solerzia dei signori Prefetti affinchè abbiano a scomparire siffatti inconvenienti.

Per il Ministro,
Il Direttore Generale N. Amore.

Torino, 26 luglio 1866.

Circolare (N. 318, Div. 5) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Aggiudicazioni di beni demaniali a favore della Società Italiana per le strade ferrate meridionali.

La Legge di concessione delle strade ferrate meridionali in data 21 agosto 1862, n° 763, assegna alla Società costruttrice tanti beni demaniali pel valore di dieci milioni di lire, da determinarsi in quei modi che per l'alienazione dei beni demaniali fossero per legge stabiliti. — V. Celerif. 1862, p. 2264, 2369 e 2409.

La successiva Legge del 14 maggio 1865, nº 2279, concede alla Società medesima pel conseguimento dei dieci milioni summentovati la facoltà di concorrere agli incanti ed alle trattative private relative alla vendita dei suddetti beni, in conformità della Legge da cui questa è regolata, e determina che il prezzo di acquisto dello stabile depurato dallo sconto colle norme stabilite per ogni altro acquirente e quello dei relativi accessorii sarà imputato nel pagamento della suaccennata somma. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, pag. 2279.

Da ciò consegue che per una parte gli acquisti fatti dalla Società delle ferrovie meridionali non hanno d'uopo di speciale garanzia, perchè il loro prezzo viene soddisfatto non già con effettivo pagamento, ma bensì mediante imputazione in un credito già professato verso il Governo, e per l'altra l'imputazione facendosi per intiero all'atto dell'aggiudicazione, essa equivale all'anticipazione dal pagamento delle rate che la Legge di vendita consentirebbe di pagare con more, per modo che su tale parte di prezzo vuol essere imputato lo sconto del 7 per 0|0 accordato agli acquirenti che anticipano il saldo.

All'oggetto quindi di regolare l'attuazione del precitato eccezionale sistema di acquisto di beni demaniali, il sottoscritto reputa opportuno di impartire ai signori Direttori Demaniali ed a tutti gli Agenti Governativi incaricati delle operazioni di vendita le seguenti istruzioni, delle quali raccomanda loro l'esatta osservanza:

1° I Rappresentanti della Società Italiana per le strade ferrate meridionali, muniti di regolare mandato, saranno ammessi a concorrere agli incanti dei beni demaniali senza obbligo del deposito prescritto a guarentigia delle offerte.

2° Quando l'aggiudicazione ha luogo a favore di detta Società, l'Ufficio che procede all'asta ne darà sollecito avviso a questo Ministero, indicando il numero del lotto e dell'elenco dello stabile venduto, il prezzo di esso depurato dell'abbuono del 7 per 0|0 sui nove decimi o sui quattro quinti del prezzo stesso, giusta l'art. 11 della Legge per la vendita dei beni demaniali, e l'ammontare degli accessorii.

3° Per l'approvazione di tali aggiudicazioni le Direzioni si uniformeranno alle istruzioni vigenti, trasmettendo le relative carte con separato rapporto alla Società anonima per la vendita dei beni demaniali, previo l'adempimento delle preliminari formalità prescritte, la cui esecuzione dovranno promuovere colla massima sollecitudine.

4° Le norme suddette verranno osservate anche per gli acquisti fatti dalla Società delle ferrovie meridionali a trattativa privata di beni rimasti invenduti agli incanti.

5° Per le vendite prima d'ora avvenute a favore di detta Società sì all'asta che a trattativa privata, verrà tosto dalle Direzioni trasmesso al Ministero un prospetto riepilogativo compilato giusta le norme segnate nel precedente art. 2.

Per il Ministro, L. De Margherita.

Torino, 26 luglio 1866.

Circolare (N. 322, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Osservanza della Legge 17 maggio 1866, N. 2933, sulle tasse per l'istituzione e i cambiamenti di fiere e mercati.

Nel giorno 16 del mese di giugno p. p. è entrata in attività la Legge 17 maggio 1866, nº 2933, qui appresso trascritta, colla quale è fatta facoltà ai Consigli comunali di stabilire fiere e mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione. — Ved. alla pag. 887.

L'art. 2 di detta Legge dispone che per la istituzione di una fiera o di un mercato, e per il loro cambiamento in modo permanente debbasi pagare a titolo

di registrazione della relativa deliberazione del Consiglio comunale una tassa a favore dell'Erario nella misura segnata dall'annessavi tabella.

Allo scopo di assicurare l'incasso di questa tassa si sono presi gli opportuni concerti col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale avrebbe disposto che le deliberazioni dei Consigli comunali portanti istituzioni o cambiamenti di fiere e mercati, non sì tosto sieno divenute esecutive, vengano dai Sindaci presentate per la registrazione, col contemporaneo pagamento della dovuta tassa, agli Uffici incaricati della riscossione dei redditi demaniali, ed inoltre che debbano i signori Prefetti dare partecipazione in ciascun trimestre delle deliberazioni stesse alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Lo scrivente si affretta d'informare gli Agenti demaniali delle suaccennate disposizioni e reputa opportuno d'aggiungere le seguenti prescrizioni:

1º Le anzidette deliberazioni comunali verranno registrate nel giornale modello 5 e le corrispondenti tasse saranno portate in entrata nella colonna nº 11. — La formola per la registrazione delle deliberazioni e per l'allibramento delle tasse sarà la seguente:

Registrata la deliberazione del Consiglio comunale di . . . . . (denominazione del Comune) *in data* . . . . (giorno, mese ed anno) *portante* . . . . (indicare se istituzione o cambiamento, se fiera o mercato) *nel* . . . . . . (indicare il Comune, borgata o frazione nel quale ha luogo l'istituzione o il cambiamento della fiera o del mercato e la popolazione del Comune) *ed esatta per tassa la somma di lire* . . . . . . (in tutte lettere).

2º La deliberazione appena sarà stata registrata verrà restituita, previa dichiarazione dell'eseguimento della formalità, della data e numero del giornale sotto cui la formalità fu eseguita e della somma in tutte lettere riscossa per tassa. Questa dichiarazione sarà apposta a piedi od in margine della deliberazione, e dovrà essere firmata dal Ricevitore.

3º Colla scorta delle participazioni avute dagli Uffici di Prefettura, le Direzioni, nell'occasione del giro per l'assestamento della contabilità, rimetteranno agli Ispettori una nota delle deliberazioni emesse nell'anno precedente, onde verifichino se tutte siano state registrate e se le tasse sieno state esattamente liquidate ed all'uopo facciano gli opportuni rilievi rendendone conto nel loro rapporto di giro.

4º Le disposizioni contenute nella Circolare a stampa del 5 marzo 1864, nº 104, rimangono abrogate. — V. Celerif. 1864, pag. 826 e 1470.

Per il Ministro, SACCHI.

Firenze, 28 luglio 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alle Camere di Commercio ed Arti.

Indagini sulla quantità di seme da bachi occorsa in ciascuna Provincia d'Italia, nel 1866, e proporzione tra il seme indigeno e quello estero adoperato.

L'allevamento dei bachi da seta costituisce una delle industrie più proficue dell'Italia. Le dolorose vicende a cui essa è andata soggetta in questi ultimi anni a cagione dell'atrofia ne hanno nel tempo stesso reso più scarso il prodotto serico, e peggiorata la qualità. La infezione del baco essendo sovente nel seme che se ne raccoglie, ha fatto sorgere anco presso di noi, insieme col bisogno, una nuova e benefica industria, quella degl'incettatori di seme nelle regioni più lontane dell'Asia, ove l'insetto era ancora immune dalla malattia. Se non che l'ignoranza in cui si trova il commercio nostro circa la qualità del seme estero, che potrebbe trovare probabile smercio in Italia, rende certi ed esitanti coloro che vorrebbero con i loro capitali venire in soccorso di questa industria. Il Ministero, a cui sta sommamente a cuore tutto ciò che può in qualche modo servire ad illuminare il Commercio e avvantaggiare così le condizioni economiche della Nazione, ha pensato di prendere l'iniziativa di una indagine, da cui si venga a rilevare quale sia stata nel 1866 la quantità del seme da bachi occorso in ciascuna Provincia, e quale la proporzione con cui il seme indigeno e il seme estero hanno soddisfatto al bisogno.

Le Camere di Commercio, cui il sottoscritto affida queste indagini, riconoscendone la opportunità e l'importanza, vorranno, non è da dubitare, adoperarsi con tutto l'impegno possibile perchè la ricerca riesca completa e per quanto è possibile sollecita. I dati per tal modo ottenuti dovranno consegnarsi nell'unito prospetto.

In questa stessa occasione codesta Camera di Commercio riceverà anche il consueto quadro per la raccolta delle notizie relative alla trattura della seta nel 1866, per la quale pure il sottoscritto confida nella di lei opera efficace ed intelligente.

Il Ministro CORDOVA.

Firenze, 2 agosto 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Soluzione di un quesito sui consigli di famiglia convocati d'ufficio.

Per la disposizione contenuta nell'articolo 250 del Codice Civile, il Pretore, fatto avvertito dall'Ufficiale dello Stato Civile della morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età, o del matrimonio di una vedova, deve convocare nel più breve termine possibile il Consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori.

Il Cancelliere dal canto suo deve poi curare sia presa, entro il termine di venti giorni dalla deliberazione del Consiglio di famiglia, l'iscrizione delle ipoteche legali contro il tutore, sotto pena del risarcimento dei danni e di una multa estensibile a lire mille (art. 1983-84 del Codice Civile).

Ora si è domandato a questo Ministero da chi debbasi anticipare la spesa tanto dell'iscrizione dell'ipoteca contro il tutore, quanto della carta bollata occorrente per il Consiglio di famiglia e per l'omologazione del Tribunale nel caso in cui il tutore venisse dal Consiglio di famiglia dispensato dal dare cauzione.

Sono queste le sole spese che può occorrere di dover anticipare poichè, come è noto, il ministero del Pretore e di qualunque altro Ufficiale è gratuito nei Consigli di famiglia (art. 263 del Codice Civile), e niun diritto di Cancelleria è dovuto, salvo per quelli tassativamente indicati al nº 42 della tariffa civile.

Ciò posto, se si tratta dell'iscrizione ipotecaria, la legge ha provveduto disponendo che il Conservatore delle ipoteche debba procedere, anche senza contemporaneo pagamento della tassa, alle iscrizioni delle ipoteche che da pubblici ufficiali ad anche da privati gli sono richieste in forza di un obbligo loro imposto per legge. Lo stesso Conservatore poi curerà direttamente dal tutore il pagamento della tassa (art. 13 della Legge 6 maggio 1862, nº 593). — V. Celerif. 1862, pag. 1467.

Se si tratta della carta da bollo conviene distinguere quando questa viene impiegata a favore di minori poveri, dal caso in cui i minori non si trovano in questa condizione. Se i minori non sono poveri, difficilmente accadrà che i Cancellieri delle Preture la debbano anticipare, poichè richiedendo del pagamento il tutore, pare certo che questo si farà premura di soddisfarvi. Ma se per avventura potesse tal volta avvenire che i tutori non corrispondessero con bastante sollecitudine all'invito, potranno i Cancellieri prelevare intanto la somma occorrente sui proventi dei diritti di copia e delle indennità di trasferta e curarne tosto il rimborso valendosi anche all'uopo delle disposizioni contenute negli articoli 103 e 379 del Codice di Procedura Civile.

Quando poi la carta bollata viene impiegata a favore di minori i quali sono talmente poveri da non potere neppure sopportare la spesa di uno o due fogli occorrenti tanto per il Consiglio di famiglia, quanto per l'omologazione del Tribunale, in tal caso potendosi ritenere, che si farà di frequente luogo alla dispensa del tutore dall'ipoteca, i Cancellieri delle Preture potranno, fino che non venga estesa agli atti di giurisdizione volontaria nell'interesse dei poveri l'esenzione della tassa di bollo, portarne l'importare fra le spese d'ufficio.

Il sottoscritto prega il signor Procuratore Generale di recare siffatte istruzioni a conoscenza dei Cancellieri delle Preture, al qual uopo gli si compiega un sufficiente numero di esemplari della presente.

Per il Ministro, CESARINI.

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale

No 48 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

Firenze, 27 agosto 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Istruzioni per l'applicazione uniforme delle tariffe civile e penale.

Essendosi da questo Ministero e da quello delle Finanze riconosciuto necessario di dare norme precise per l'uniforme applicazione della tariffa civile e penale, e nel tempo stesso per evitare le irregolarità in cui potessero incorrere i Cancellieri e gli Agenti demaniali, furono perciò compilate di comune accordo le istruzioni che, unite alla presente, si trasmettono alle Autorità giudiziarie ed ai Cancellieri del Regno. — Ved. alle pag. 353, 481, 577 e 681.

Il sottoscritto non reputa necessario di raccomandarne l'esatta osservanza, essendo persuaso che tutti i Funzionari vorranno usare la massima diligenza per assicurare il regolare andamento di questa parte così importante del servizio delle Cancellerie. Egli spera che saranno rari i casi pei quali dovranno essere applicate le pene comminate; però confida che i signori primi Presidenti e Procuratori Generali presso le Corti, i Presidenti e Procuratori del Re presso i Tribunali ed i Pretori porteranno la più rigorosa vigilanza a tutela dell'interesse dell'Erario e dei privati.

Chè se qualcuno dei Funzionari si mostrasse trascurato o meno zelante ed onesto nell'adempimento del proprio dovere o nella percezione delle tasse fissate, dovranno i rispettivi Capi d'Ufficio farne rapporto in via gerarchica, onde si possa tener nota individuale e promuovere quei provvedimenti che si ravviseranno opportuni.

Per il Ministro, CESARINI.

ISTRUZIONE

Del Ministero di Grazia e Giustizia, per l'esecuzione della tariffa in materia civile, approvata con Regio Decreto 23 dicembre 1865, *N.* 2700.

Del 28 giugno 1866.

CAPO I. — *Avvertenze generali.*

Tasse ai pretori.

ART. 1. Dalla tariffa civile pubblicata con regio decreto 23 dicembre 1865 non essendo più ammessa a favore dei pretori alcuna tassa per gli atti di qualsiasi natura, che da essi vengano ricevuti od ai quali prestino assistenza, fatta eccezione di quanto spetta loro per indennità di *accesso* e *soggiorno* fuori del luogo di residenza, dovranno perciò i cancellieri assolutamente astenersi dal portare per essi a carico delle parti qualsiasi somma, ad eccezione di quelle ora indicate. — Ved. alle pag. 577 e 641.

Iscrizione a registro di tutte le percezioni.

2. Il numero 411 della tariffa prescrivendo che tutti indistintamente i dritti di cancelleria vengano riscossi dai titolari delle medesime, deve essere loro cura di notare nel *registro a matrice* qualunque dritto sia dovuto a norma della stessa tariffa, rilasciando in pari tempo l'opportuna quitanza nel modo stabilito dal successivo numero 413, sotto le pene comminate dal numero 467.

Diritti di repertorio.

Le tasse per iscrizione degli atti a repertorio che dai numeri 39, 118, 198, 236 e 241 2° capoverso, sono accordate ai cancellieri, devono essere iscritte pure a registro e portate nella colonna coi dritti di copia e di trasferta a loro devoluti.

Risponsabilità dei cancellieri.

3. Essendo i cancellieri risponsabili di tutti i dritti di cancelleria dovuti per gli atti da essi ricevuti ed autenticati, non esclusi quelli di accesso nelle materie civili e penali, dovranno, appena seguìti i detti atti, darsene carico nel registro, richiedendo alle parti od ai loro rappresentanti negli atti civili il preventivo deposito del loro importo, a senso dei n[i] 234 e 419 della tariffa, ogni qual volta lo ravvisino opportuno. I cancellieri essendo anche risponsabili delle somme riscosse, dovranno provvedere perchè siano custodite in luogo sicuro ed

all'occorrenza trasportarle alla loro abitazione, avvertendo che il Governo non ammette a loro discarico la denuncia di furto o sottrazione anche quando fossero giustificati, salvo il caso di forza maggiore, e che neanche questa circostanza potrebbe da loro invocarsi quando le somme dovevano già essere versate.

Caricamento ai cancellieri delle somme omesse.

4. I procuratori generali, i procuratori del Re ed i pretori dovranno dare caricamento ai cancellieri, in occasione delle visite mensili o trimestrali, dei dritti ommessi e delle insufficienze di riscossioni. — Il *caricamento* ai cancellieri si dà iscrivendo apposita quitanza sul *registro a matrice* per la somma complessiva da loro omessa. — Tale iscrizione si fa nella quitanza immediatamente successiva all'ultima spedita e sotto la data del giorno della verificazione. Le somme iscritte nelle quietanze si riportano in colonna per essere addizionate in fine di pagina colle altre dello stesso mese, a seconda della loro natura, tenendo cioè distinto quanto è dovuto per *atti originali* da quanto spetta alla cancelleria per copie, per accessi o per repertorio.

Tasse a notarsi a margine degli atti.

5. I cancellieri non ometteranno di notare esattamente in fine od in margine dell'atto e delle copie che vengono spedite, i dritti e le altre somme riscosse per gli atti di cancelleria; indicheranno tali somme tanto in cifre quanto in lettere, e vi aggiungeranno la data ed il numero d'ordine della quitanza spedita. — Le somme riportate a margine od in fine degli atti originali devono pure corrispondere esattamente con quelle iscritte nel *registro a matrice*, e ripartirsi per diritti *di originale*, *di copia*, *di bollo*, e per *registro*, od *accesso*, o *deposito* o per altra causa; e quando si trattasse di somma riscossa per vari di questi titoli od altri non indicati nel modello a stampa delle quitanze, basterà aggiungere in fine di esse... *per spese varie*; ma queste dovranno sempre essere distintamente indicate in margine od ai piedi dell'atto originale con nota firmata dal cancelliere.

Tasse per cause nell'interesse dello Stato.

6. I cancellieri come agenti retribuiti dal Governo, nelle cause civili promosse nel di lui interesse da altri agenti delle Amministrazioni dello Stato ed in quelle promosse contro il medesimo, non possono riscuotere se non le tasse dovute dai

privati, salva però l'azione in rimborso contro di essi nel caso di loro condanna, anche per quelle che sarebbero dovute dallo Stato.

Ricupero delle tasse dovute ai cancellieri.

7. Per il ricuperamento di quanto possa loro essere dovuto per tasse e copie, i cancellieri osserveranno le prescrizioni contenute negli articoli 134 e 135 della tariffa penale, e nei numeri 241, 423, 424 e seguenti di quella civile.

Dubbi sulle tasse da esigersi.

8. Quando sorga un dubbio od una questione circa l'applicazione della tariffa o l'importare di un dritto, i cancellieri osserveranno le disposizioni contenute nel numero 421.

9. I procuratori generali, i procuratori del Re od i pretori, esaminati gli atti relativi, daranno quei provvedimenti che stimeranno opportuni e da osservarsi temporariamente; nel tempo stesso rimettendo l'originale oppure copia dell'atto, sulla tassa del quale sarà sorto il dubbio, quando non sia possibile indicarlo in modo preciso, i pretori ne riferiranno ai rispettivi procuratori del Re e questi al procuratore generale, esponendo il loro avviso ed i provvedimenti che avranno dati.

10. I procuratori generali, quando non trovassero i detti provvedimenti conformi alle disposizioni della tariffa, daranno quelle direzioni che ravviseranno del caso, e dovranno riferirne al Ministero, semprechè si tratti di dubbiezze tali che si possa presumere si rinnovino in altre cancellerie, al fine di provvedere all'uniforme applicazione della tariffa.

Vacanze delle cancellerie. — Provvedimenti d'urgenza — Indennità di supplenza e diritti di cancelleria.

11. Alle disposizioni del n° 437 non occorre di dare maggiori spiegazioni; i pretori dovranno però avvertire che i notai non possono essere richiesti, se non nei casi di assoluta urgenza ed in mancanza di vice-cancellieri e di alunni. — Quando si verifichi la vacanza di qualche cancelleria mandamentale, i pretori dovranno *immediatamente* darne avviso al presidente del tribunale ed al procuratore del Re, affinchè si possa provvedere con sollecitudine a termini dell'articolo 158 della legge sull'ordinamento giudiziario. Il dato provvedimento dovrà essere senza ritardo notificato al procuratore generale che ne farà rapporto a questo Ministero. — Ai cancellieri, vice-cancellieri od aggiunti destinati a reggenze temporarie di cancellerie per va-

canza, assenza od impedimento di titolari, od a coadiuvare la spedizione di affari urgenti in altri uffici, non spetta alcuna indennità di missione; però a seconda dei casi potrà dal Ministero essere loro accordato il rimborso totale o parziale delle spese da essi fatte e giustificate con regolari quitanze. — Le somme riscosse per decimo, copie, accessi e repertorio spettano ai cancellieri, vice-cancellieri, o notai chiamati a supplire i cancellieri assenti od impediti a termini del n. 437 della tariffa, a condizione però che essi concorrano in proprio alle spese d'ufficio ed in proporzione delle esigenze del servizio e della durata di loro supplenza.

Addizione delle somme iscritte a registro.

12. Le somme annotate nel *registro quitanze* devono essere dai cancellieri addizionate immediatamente coi riporti di pagina in pagina sino alla fine d'ogni mese; ed al fine di ogni trimestre si devono riassumere, formando così il provento complessivo dei proventi in cadun trimestre.

Somme iscritte a debito e ricuperate dai privati.

13. Le somme spettanti all'erario ed ai cancellieri nelle cause civili fra lo Stato ed i privati, e tutte le altre ricuperate a termini dei numeri 424, 425 e seguenti della tariffa civile, e dall'articolo 135 di quella penale, saranno iscritte nella somma complessiva alla data del fatto pagamento e calcolate coi proventi del mese in corso.

Copie degli atti che devono essere spedite dai cancellieri delle preture.

14. Avanti le preture non essendo ammessi i procuratori nella loro qualità legale, ma soltanto come mandatari privati (art. 157, 2° inciso, del codice di procedura civile), le copie delle sentenze e ordinanze, dei processi verbali d'istruttoria e degli altri atti da notificarsi devono essere fatte esclusivamente dai cancellieri depositari degli originali, e non possono quindi essere spedite nè dagli uscieri, nè dalle parti o dai loro mandatari (art. 153 della legge di ordinamento giudiziario). — Lo stesso deve dirsi dei processi verbali di pignoramento, di vendita, di attestazioni giudiziali e di qualsiasi altro atto che sia depositato in cancelleria.

Copie di verbali di conciliazione in forma esecutiva.

I processi verbali di conciliazione avanti i pretori essendo *atti contrattuali* e quindi *titoli esecutivi* a termini del n° 3° dell'articolo 554 del cod. di proc. civile, devono sempre essere ri-

lasciati nella forma ora accennata tuttavolta che ne venga fatta richiesta dagli aventi diritto.

Copie da spedirsi dai cancellieri delle corti e dei Tribunali.

15. I cancellieri delle corti e dei tribunali hanno essi soli il diritto di spedire le copie di tutti i verbali ed atti seguiti nelle cancellerie, od avanti le autorità ed i collegi cui sono addetti, sia che debbano prodursi in giudicio, sia che debbano servire alle parti o per le notificazioni. — Fra i verbali ora accennati si comprendono quelli d'incanto quantunque vi sia inclusa la sentenza del collegio che delibera gli stabili al maggiore offerente.

Sorveglianza dei cancellieri sulle copie spedite e sulla carta bollata.

16. I cancellieri dovranno invigilare che dagli scrivani e copisti si osservi il numero delle linee e delle sillabe prescritto dal n° 240 della tariffa; i cancellieri dei tribunali e delle corti dovranno rifiutarsi di autenticare quelle che si fossero spedite dai procuratori in contravvenzione ai numeri 374 e 463, salvo che abbiano ottemperato al prescritto del n° 474. — I cancellieri dovranno inoltre avvertire se vengono portate a carico delle parti tasse per copie che non sieno state spedite od autenticate, e dritti per le loro notificazioni, e denunciare tali fatti al pubblico ministero. — Avvertiranno inoltre che, se le copie da essi rilasciate sono in forma esecutiva, anche in quella da notificarsi deve essere riportata per copia la formola prescritta dall'articolo 556 del codice di proced. civile, e devono essere scritte su carta con bollo del valore fissato per le copie esecutive.

17. Nel caso che dai procuratori si presentassero copie in contravvenzione, che fossero state notificate dagli uscieri, i cancellieri saranno tenuti di rimetterle ai procuratori del Re per gli ulteriori provvedimenti a norma del n° 475.

Uscieri. — Atti di opposizione o di appello.

18. Gli uscieri che fossero richiesti di eseguire una notificazione di qualche atto di opposizione o di appello da una sentenza pronunciata da autorità diversa da quella cui sono addetti, dovranno darne speciale *avviso per iscritto* al procuratore del Re od al pretore, i quali ne informeranno immediatamente i cancellieri presso l'autorità medesima per opportuna loro norma, e ciò allo scopo indicato nel seguente art. 50.

Copie spedite dagli uscieri.

19. Gli uscieri possono spedire le copie degli atti notarili che devono rimettere alle parti nell'eseguire atti di notificazione o di precetto; essi sono pure autorizzati a spedire le copie degli atti da loro redatti, compresi quelli di citazione, non che di tutti gli *atti privati* che dovessero notificare alle parti.

Dritti non dovuti. — Tasse per atti nell'interesse dello Stato.

20. Gli uscieri non possono percepire alcun dritto di scritturazione per gli originali da loro redatti delle citazioni, dei precetti, dei pignoramenti e di altri simili atti, come non possono pretendere dall'erario le tasse per quelli eseguiti a richiesta degli agenti dello Stato, le quali sono soltanto ripetibili dai privati in caso di loro condanna. — Gli uscieri non possono esigere dritti di copia per gli atti del loro ministero, quando l'obbligo di spedirle è compreso nella tassa fissata dalla tariffa. — I pretori ed i cancellieri dovranno attenersi alla prescrizione del 2° capoverso dell'articolo 31 delle istruzioni per l'applicazione della tariffa penale in caso di ritardo o negligenza.

Diritti anticipati dall'erario agli uscieri ed ai testimoni.

21. Lo Stato anticipa soltanto agli uscieri le somme dovute per indennità di trasferta e per le tasse ai testimoni, salvo quanto è disposto dal n° 435 della tariffa civile e dall'art. 228 di quella penale. — Le somme dovute ai testimoni sono dai pretori accertate con nota in margine dei processi verbali ad essi presentati dagli uscieri, i quali ne eseguiranno il pagamento e riporteranno quitanza in margine od in fine dei verbali medesimi, od in foglio in carta libera da alligarvisi a loro giustificazione. — I cancellieri nella spedizione delle copie ai ricevitori dovranno fare cenno delle ricevute rilasciate dai testimoni e delle somme pagate dagli uscieri, trascrivendovi esattamente il decreto del pretore. — Sulla presentazione di tali copie gli uscieri otterranno il rimborso delle somme loro dovute, e ne rilascieranno quitanza in margine od in calce delle copie medesime od in foglio a parte.

Doveri degli uscieri. — Sorveglianza dei pretori e dei cancellieri.

22. Gli uscieri dei mandamenti non possono assentarsi dal luogo di loro residenza per qualsiasi causa, ed anche per eseguire atti d'ufficio, senza essersi prima presentati al pretore, indicando il luogo in cui devono trasferirsi, e la natura degli

atti che devono eseguire. — Quelli addetti ai tribunali ed alle corti dovranno al detto fine presentarsi ai cancellieri. — I pretori ed i cancellieri dovranno invigilare ed all'uopo prescrivere che si eseguiscano in occasione delle trasferte tutti gli atti richiesti in uno stesso luogo od in luogo vicino, tanto in materia civile quanto in materia penale.

23. Gli uscieri dovranno ritornare nello stesso giorno alla loro residenza, e nel caso che ciò non sia possibile non potranno esigere dalle parti che una sola tassa di trasferta a norma dei seguenti articoli 26 e 27 quando avessero eseguiti più atti in due o più giorni successivi.

24. Nell'esaminare i repertorii degli uscieri e nell'invigilare la percezione delle tasse per gli atti di loro ufficio, dovranno i pretori ed i cancellieri avvertire che si attengano esattamente alle prescrizioni della tariffa tanto in materia civile quanto in materia penale, e che le tasse in margine degli atti siano distintamente indicate *per atto*, *per copia* e *per trasferta*, e sia fatta l'addizione del totale in tutte lettere, escludendo ogni somma che sia dovuta ai procuratori; dovranno richiamarli in caso di trasgressione, e quando si ripetessero abusi, denunciarli all'autorità superiore per gli opportuni provvedimenti.

25. I cancellieri invigileranno anche per impedire che si percepiscano più tasse di trasferta in uno stesso giorno, e che non siano iscritte a repertorio quelle per gli atti in materia penale ogniqualvolta vengano eseguite contemporaneamente ad atti in materia civile (articolo 88, 1° capoverso della tariffa penale).

Atti eseguiti con una sola trasferta.

26. Per l'esatta applicazione del prescritto col n° 286 della tariffa, nei casi di più atti eseguiti con trasferta in uno stesso giorno, dovranno i cancellieri ritenere che, se gli atti seguono in luoghi diversi, ai quali siavi però accesso per una medesima via, si devono osservare le norme indicate nella nota apposta al quadro n° 1 della tariffa penale, colla sola differenza che non si tien calcolo dei chilometri per corsi nel ritorno.

Norme per determinare le quote nelle tasse dovute per trasferte.

27. Quando sieno stati eseguiti più atti in comuni diversi ed in luoghi pel cui accesso gli uscieri abbiano dovuto percorrere strade diverse nell'andata e nel ritorno, si determina la distanza massima sommando le distanze parziali da comune a

comune, da luogo a luogo, e così cominciando da quella fra il luogo di residenza ed il luogo ove l'usciere eseguì il primo atto; a questa si aggiunge la distanza fra il luogo stesso e quello in cui si trasferì successivamente, e quindi le altre percorse in seguito, e finalmente quelle del luogo ove si eseguì l'ultimo atto per ritornare al luogo di residenza. — Formato così il totale complessivo dei chilometri percorsi, si divide per metà, ritenendosi una metà come fatta per il ritorno e quindi non computabile per fissare la tassa dovuta. — Sulla base quindi dell'altra metà si fissa la tassa di trasferta, che si distribuisce sui vari atti in proporzione della distanza di ciascun luogo da quello della residenza e del numero degli atti stessi (*a*).

(*a*) Per l'esatta applicazione del prescritto con queste istruzioni e col nº 286 della tariffa civile, nei casi di più atti eseguiti con trasferta in un sol giorno, od in più giorni successivi quando l'usciere non siasi restituito alla residenza, dovranno ritenere i pretori ed i cancellieri:

1º Che nei detti casi la tassa di trasferta viene determinata in ragione della metà dei chilometri percorsi dalla partenza fino a ritorno al luogo di residenza.

2º Che determinato così l'importare complessivo della tassa, questa viene ripartita tra i vari atti eseguiti nel modo che segue.

3º Si prendono le varie distanze che separano *direttamente* il luogo dove risiede l'usciere da ciascuno dei comuni in cui l'atto viene eseguito, come saranno indicate nella tabella esistente nell'ufficio.

4º Queste distanze si sommano assieme e la tassa determinata giusta il numero 1 si divide per la somma dei chilometri ottenuti come si è detto nel precedente numero 3.

5º Se in un comune vennero eseguiti più atti, la distanza che lo separa dal luogo di residenza dell' usciere viene sommata tante volte quanti sono gli atti eseguiti.

6º A ciascun atto si assegna quindi tante volte il quoziente quanti sono i chilometri di distanza che separano *direttamente* il luogo in cui venne eseguito da quello della residenza dell'usciere.

Così ad esempio, prendendo per base la figura a margine, si supponga che l'usciere sia partito dal capo luogo in *B* e siasi recato in *c* per eseguire un atto percorrendo due chilometri; che da *c* siasi recato in *d* per eseguirvi due atti percorrendo tre chilometri; che da *d* siasi recato in *e* per eseguirvi un atto percorrendo un chilometro e metri 200; che da *e* sia andato a *f* per tre atti percorrendo un chilometro, e quindi sia venuto a *g* distante un chilometro per eseguirvi un atto, e finalmente siasi restituito alla sua residenza in *B* percorrendo chilometri 3 e metri 500.

Tutte le distanze per tal modo percorse dall'usciere si sommano assieme e si ha un totale di chilometri 11 e metri 700, che divisi per metà danno chilometri 5 e metri 850 che costituiscono la distanza massima percorsa, *escluso il ritorno*, e che deve servire di base alla ripartizione della tassa a termini del numero 1 di questa *nota*.

La tassa per trasferta dovrebbe essere calcolata in base di sei chilometri a senso del numero 28 della presente istruzione, e supponendo che si tratti di usciere di mandamento sarà di L. 1. 80 (nº 287 della tariffa).

28. Nel calcolare le distanze percorse per gli atti in materia civile, il chilometro si reputa compiuto quando l'usciere abbia percorsi più di metri duecento di distanza.

29. Se nella ripartizione accennata nel precedente art. 27 e praticamente spiegata nella nota, si presentino millesimi, questi vanno calcolati a favore dell'usciere come un centesimo di lira nella ripartizione della tassa a carico delle parti.

Sorveglianza degli Ispettori demaniali.

30. Giusta le disposizioni dei numeri 438 e 479 della tariffa civile, essendosi affidata anche agli ispettori demaniali la vigilanza per le tasse che spettano all'erario, i procuratori generali, i presidenti dei tribunali, i procuratori del Re ed i pretori dovranno dare ai medesimi tutte le indicazioni e tutto l'appoggio che sarà necessario perchè possano eseguire con esattezza e profitto il loro mandato nell'interesse dell'erario.

Verificazioni degli ispettori.

31. Ogniqualvolta si presenteranno alle cancellerie gli ispettori demaniali od altri funzionari che fossero appositamente delegati da questo Ministero, i cancellieri sono tenuti di dar loro in comunicazione tutti i registri ed atti esistenti nell'ufficio o archivio che saranno richiesti, sieno essi relativi a cause ul-

A norma di quanto si è detto nei numeri 3, 4 e 5 di questa *nota*, si sommano le distanze indicate dalla tabella d'ufficio come esistenti fra il luogo di residenza dell'usciere e ciascuno di quelli in cui furono eseguiti gli atti, considerando come se l'usciere vi si fosse recato direttamente; nell'ipotesi partendo da *B* si avrebbero chilometri 2 per andare a *c*, chil. 4 a *d*, e siccome in questo luogo si sarebbero eseguiti due atti (a senso del numero 5 sopra) si porta due volte la distanza. Si avrebbero chilometri 3 e metri 500 per andare a *e*, chil. 4 a *f*, e siccome si eseguirono tre atti si porta tre volte la distanza medesima, e finalmente chil. 3 e metri 500 per andare a *g*, e sommati

da *B* a *c*	chil.	2.	—	
» *d*	»	8.	—	*per* 2 *atti*
» *e*	»	3.	500	
» *f*	»	12.	—	*per* 3 *atti*
» *g*	»	3.	500	
Si ha un totale di chilometri		29.	—	

Dividendo la somma di L. 1. 80 per i chilometri 29, si ha un quoziente di centesimi 6,02 e frazione, e quindi a termini dell'articolo 29 delle presenti istruzioni l'usciere avrebbe diritto di riscuotere dalle parti e per ciascun atto una tassa di trasferta in ragione di centesimi 7 per chilometro, e così centesimi 14 per l'atto eseguito in *c*; centesimi 28 per caduno dei due atti eseguiti in *d*; centesimi 25 per quello in *e*; centesimi 28 per caduno dei tre atti eseguiti in *f*, e finalmente centesimi 25 per quello in *g*, e così in totale L. 2. 04. — I centesimi 24 che viene ad esigere in più a termini degli articoli 28 e 29 di queste istruzioni, sono largamente compensati alle parti colla minore spesa portata a loro carico per la trasferta.

timate od a cause pendenti, escluse, riguardo alle cause pendenti, quelle in materia penale.

32. Dovranno i cancellieri dare ai detti ispettori o funzionari le spiegazioni e gli schiarimenti che fossero loro domandati; presentare i fondi di cassa per le percezioni fatte e non ancora versati, e giustificare colla presentazione dei fascicoli delle carte contabili i versamenti eseguiti.

Divieto di esportare atti o registri delle cancellerie.

33. I registri e gli atti d'ufficio non possono, salvi i casi specialmente determinati, essere asportati nè dagli ispettori nè dagli altri funzionari, e non possono quindi essere nemmeno trasmessi per le verifiche quando fossero richiesti dagli agenti delle Finanze, ai quali però si dovranno rimettere quelle copie che fossero necessarie nell'interesse del servizio.

CAPO II. — *Dell'anticipazione e del rimborso delle spese nelle cause in materia civile interessanti persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, o le Amministrazioni dello Stato, e delle spese che occorrono nei giudizi di fallimento in materia commerciale.*

Spese anticipate dall'erario.

34. A norma dell'art. 61 n° 4 del regio decreto 21 novembre 1865, n° 2627, sul gratuito patrocinio, sono anticipate dall'erario le seguenti spese, quando siano necessarie nelle cause civili interessanti persone ammesse al beneficio dei poveri: — 1° Le indennità di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici; — 2° Le indennità di viaggio e di soggiorno dei periti, non che le eventuali spese da questi sostenute nel procedere alle perizie; — 3° Le indennità dei testimoni chiamati a deporre nelle dette cause. — Rimane escluso dall'anticipazione ogni altro dritto competente, giusta la tariffa in materia civile, ai funzionari, uffiziali pubblici e periti, comprese le tasse di vacazione, salva ripetizione da chi di ragione nei casi espressi nel n° 3 dell'art. 6 dell'accennato decreto. — V. alla pag. 18.

Norme per la spedizione ed il pagamento delle spese anticipate.

35. Le dette spese saranno anticipate dai ricevitori del registro e dai cancellieri giudiziari sulla presentazione delle ordinanze di pagamento rilasciate dalle autorità giudiziarie compe-

tenti a termini dell'art. 103 del codice di procedura civile, ed osservando per quanto è possibile le norme e formalità stabilite per l'anticipazione delle tasse penali contenute nel capo I, titolo V della tariffa penale, e nel capo I, titolo I delle relative istruzioni. — Le spese debbono però essere liquidate nelle somme fissate dalla tariffa in materia civile.

Registrazione dei mandati nelle cancellerie.

36. Tutti i mandati che saranno spediti dalle autorità giudiziarie per pagamento delle spese accennate nel precedente articolo dovranno dai cancellieri registrarsi per ordine di data nel registro mod. 2, prescritto dal nº 423 della tariffa civile. — Le disposizioni regolamentari degli art. 161 e 163 della tariffa penale e quelle delle relative istruzioni date negli articoli 26, 27 e 28, sono applicabili alle spese anzidette. — Gli atti di citazione ritirati dai periti e testimoni, giusta il disposto dell'articolo 163 della tariffa penale, ed un estratto del registro indicato più sopra, dovranno essere trasmessi ai ricevitori del registro al fine di cadun mese in cui i mandati furono rilasciati, o non più tardi del quinto giorno del mese successivo, per i voluti riscontri a norma dell'art. 164 della tariffa medesima.

Iscrizione sul *campione*

37. Terminate le operazioni di riscontro e riconosciuta l'identità e l'esattezza delle tasse pagate, i ricevitori ne prenderanno nota sul campione nella colonna delle osservazioni (mod. 9 della serie demaniale), in margine dell'articolo aperto per ciascuna causa per cui le spese furono anticipate, iscrivendo appositi articoli ove ciò non siasi ancora eseguito.

Rimborso agli agenti demaniali.

38. I ricevitori otterranno il rimborso di queste spese comprendendole nell'inventario generale della contabilità mensile (mod. 45 della serie demaniale), come praticasi per le spese in materia penale, avvertendo però di produrre le ordinanze di pagamento debitamente quitanzate in separato inventario speciale che dovrà intestarsi: *Spese di giustizia anticipate in cause civili nell'interesse di persone o corpi morali ammessi al patrocinio gratuito.* — Nello stesso modo le direzioni delle tasse e del demanio dal canto loro cureranno il rimborso delle spese medesime, premessi i dovuti riscontri.

39. Tra le spese da anticiparsi dall'erario nelle cause civili si annoverano eziandio quelle che occorrono nei giudizi di

fallimento indicate nell'articolo 566 del codice di commercio e nei giudizi di interdizione e di inabilitazione di cui al n° 436 della tariffa civile, alle quali spese sono pure applicabili le norme di liquidazione, di pagamento, di riscontro e di rimborso sopra stabilito. — Le spese che occorrono nelle cause interessanti le Amministrazioni dello Stato saranno liquidate ed anticipate secondo le ridette norme; e quanto al rimborso delle medesime agli agenti demaniali, verranno osservate le prescrizioni della Circolare a stampa 20 ottobre 1862, n° 26. — Ved. Celerif. 1862, pag. 2788 e 2791.

CAPO III. — *Del ricuperamento delle spese anticipate, dei dritti di cancelleria e delle tasse di registro e bollo annotate a debito, e delle verifiche degl'ispettori demaniali.*

Ricupero delle tasse e spese notate *a debito*.

40. Per l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nei numeri 423 e seguenti della tariffa civile è d'uopo avvertano i cancellieri che debbono essere iscritte sul registro indicato nell'articolo 36 delle pesenti istruzioni tutte le cause riguardanti persone o corpi morali ammessi al beneficio della esenzione delle tasse, e quelle nelle quali intervengono le Amministrazioni dello Stato.

Registro per tali spese e tasse.

41. La detta iscrizione si fa nel momento in cui le cause vengono notate sul *libro delle registrazioni* a norma del regolamento generale giudiziario, e le somme dovute vi si riportano di mano in mano che si fanno atti pei quali spetta una tassa alla cancelleria. — A ciascuna causa inscritta sul registro sarà dato un numero d'ordine progressivo che non potrà variarsi, e si assegnerà quel numero di pagine o quello spazio che si riputerà sufficiente, e quando non sia sufficiente s'impiegherà la pagina successiva all'ultima causa inscritta, facendone il richiamo. — Ogni atto sarà annotato distintamente e con tutte le indicazioni volute dal registro e dall'art. 423 della tariffa. — Nel detto registro i cancellieri noteranno eziandio tutte le tasse di bollo e di registro ed i dritti di cancelleria dovuti in ripetizione all'erario per gli atti occorsi nelle cause di cui è parola, come pure le spese anticipate dall'erario stesso nei giudizi di fallimento e nella colonna *osservazioni* anche i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche, ai notai, ai periti ed altri.

Cause in appello e spese di lite in prima istanza.

42. Quando si tratti di sentenze appellate, i cancellieri nell'eseguire l'iscrizione delle cause sul *libro delle registrazioni* dovranno rivolgersi al cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciata la sentenza appellata, richiedendogli copia esatta del registro nella parte relativa alla causa medesima. — Le somme complessive dovute per i dritti e le tasse accennate nell'articolo precedente, saranno da lui riportate nel suo registro coll'indicazione della data dell'estratto ricevuto, che si dovrà conservare in cancelleria per essere a suo tempo rimesso al ricevitore delle tasse di registro, il quale ne prenderà nota e quindi ne farà restituzione. — Le note anzidette dovranno essere munite del decreto di liquidazione semprechè sieno state in tutto od in parte poste a carico dell'uno o dell'altro dei litiganti, e non dovranno essere confuse con quelle d'appello, salvo il caso in cui sia altrimenti ordinato dall'autorità giudiziaria; però quando si agirà pel ricupero, si rimetterà l'*avviso* al condannato e si procederà anche per esse.

Norme per l'iscrizione delle tasse e dei dritti dovuti.

43. Per essere in grado di osservare esattamente le prescrizioni contenute nel precedente articolo, i cancellieri, in occasione dell'iscrizione delle cause sul ruolo generale di spedizione, e quando gli atti vengono restituiti dal tribunale dopo proferita una sentenza, procederanno al riscontro delle spese anticipate e dei dritti di cancelleria che fossero già stati annotati sul registro, ed iscriveranno sul medesimo tutti gli atti che risulteranno compiuti nell'interesse delle persone ammesse al benefizio dell'esenzione delle tasse, o delle Amministrazioni dello Stato, accertando i relativi dritti di bollo in ragione dei fogli di carta libera impiegati, e riportando nelle rispettive colonne del registro di fronte a ciascun atto le corrispondenti somme dovute in ripetizione, non che le tasse di registro a debito nella somma emergente dalla registrazione apposta sugli atti medesimi, quando non ne fosse già stata presa nota.

Liquidazione definitiva delle tasse e dritti ripetibili.

44. Nelle cause accennate nei precedenti articoli non essendo possibile accertare in modo accurato, prima che siano pronunciate le sentenze, quale sia il preciso ammontare delle spese da portarsi in ripetizione, i cancellieri dei tribunali e delle corti dovranno invitare i rappresentanti delle parti ammesse al be-

nefizio della esenzione delle tasse a promuovere istanza, affinchè giusta la seconda parte dell'articolo 375 del cod. di proc. civile la liquidazione delle spese sia delegata ad un giudice o ad un consigliere. — Uguali istruzioni saranno date ai loro rappresentanti dai capi delle pubbliche amministrazioni. — I cancellieri faranno constare dell'adempimento dell'obbligo loro imposto con apposita annotazione a margine delle comparse conclusionali, e quando riconoscessero che non si fosse ottemperato al loro invito si rivolgeranno al pubblico ministero perchè faccia l'istanza anzidetta. — Davanti i pretori l'istanza sarà fatta dagli stessi cancellieri.

Norme per l'accertamento delle tasse.

45. Terminate le cause, i cancellieri, colla scorta del registro medesimo e delle specifiche redatte dai procuratori, devono compilare sullo stampato mod. n° 3, annesso alla presente, la nota delle spese anticipate, delle tasse e dei dritti suaccennati, aggiungendovi i dritti di bollo, della sentenza e *tutte le tasse e spese per gli atti successivi*, e rimetterla all'ufficio del registro del rispettivo distretto unitamente agli atti di lite ed al registro, giusta il disposto dal n° 442 della tariffa.

Doveri dei ricevitori.

46. Avuta la detta nota, il ricevitore ne accerterà l'esattezza, riscontrando diligentemente le singole partite colle risultanze degli atti e delle annotazioni emergenti dall'articolo iscritto al campione delle tasse a debito, mod. n° 9 della serie demaniale. — Riconosciuta l'esattezza della nota, o fatte occorrendo le debite rettificazioni ed aggiunte agli articoli iscritti al campione, sulla nota medesima e sul registro del cancelliere, per modo che fra questi titoli siavi pieno accordo sull'ammontare di *ciascuna delle somme dovute* in ripetizione, il ricevitore restituirà nelle 24 ore al cancelliere gli atti ed il registro, osservato però quanto è stabilito nell'articolo seguente.

Riepilogo delle spese.

47. Tanto nell'articolo di credito iscritto al campione, quanto nel registro dei cancellieri, i ricevitori, con apposito riepilogo da scriversi in calce di ciascun articolo, faranno risultare delle quote di spese cadenti a carico delle diverse parti litiganti, giusta il disposto dalla sentenza e secondo le basi determinate dalle leggi sul registro e bollo, e dal regio decreto sull'istituzione del benefizio dei poveri. — Il riepilogo riportato sul

registro dei cancellieri verrà chiuso colla formola seguente: *visto e riconosciuto esatto nella somma di lire* . . (in tutte lettere) con data e firma, e vi apporrà il bollo d'ufficio.

48. Sulle note rimesse dai cancellieri, i ricevitori indicheranno il numero dell'articolo iscritto al campione suddetto, e conserveranno le note riunite in appositi fascicoli, nei quali saranno pure acchiusi gli atti di citazione e gli estratti del registro e degli articoli di credito che i cancellieri sono in obbligo di trasmettere ai ricevitori medesimi, a norma degli articoli 36 e 57 delle presenti istruzioni.

Note delle spese ed ordinanze giudiziali.

49. Appena ricevuti gli atti dall'agente demaniale e prima di restituirli alle parti od ai loro procuratori, i cancellieri devono compilare la nota delle spese secondo le risultanze del registro di cui all'art. 36 di queste istruzioni, tenendo conto delle rettificazioni ed aggiunte che si fossero fatte a termini dell'art. 45, quindi la presenteranno unitamente agli atti della causa al giudice delegato od al pretore, instando per l'ordine di pagamento, giusta gli articoli 103, 379 e 447 del Codice di procedura civile. — Non possono essere restituiti gli atti di lite prima che dal giudice o dal pretore sieno state liquidate le spese, salvo che la parte che fu condannata al pagamento non ne abbia riconosciuta l'esattezza, del che sarà steso processo verbale a norma del n° 425 della tariffa.

Termine utile per l'appello e modo di accertarne la scadenza.

50. Il termine per l'opposizione o l'appello essendo per legge determinato (art. 459, 476 e 485 del cod. di proc. civ.), i cancellieri hanno facile il mezzo di conoscere se questo sia stato proposto tanto per la spedizione e per l'autentica delle copie, quanto per le denuncie fatte dagli uscieri giusta gli art. 84 e 85 del regolamento generale giudiziario, semprechè si tratti di persone che abbiano eletto domicilio nel comune di loro residenza. — Per le persone residenti fuori del comune dovranno esserne avvertiti nel modo indicato dall'articolo 18 di queste istruzioni.

Norme per l'esecuzione degli atti di ricupero.

51. Scaduto il termine utile per l'appello, i cancellieri, di conformità al disposto dal n° 427 della tariffa, cureranno sollecitamente dai debitori la riscossione delle spese e tasse come sopra dovute in ripetizione all'erario giusta l'art. 28 del citato

regio decreto 21 novembre 1865, uniformandosi alle norme stabilite per la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia penale contenute nel cap. II del tit. II delle istruzioni diramate per l'esecuzione della relativa tariffa. — Conseguentemente, quando i debitori, ai quali sia stato notificato l'avviso di pagamento, non vi abbiano ottemperato, i cancellieri dovranno estrarre copia esecutiva della sentenza di condanna, unirvi copia dell'ordinanza di liquidazione della nota delle spese colle copie occorrenti per le notificazioni, e richiedere quindi gli uscieri per la notificazione con atto contemporaneo di precetto. — I cancellieri dovranno denunciare le irregolarità od i ritardi che fossero imputabili agli uscieri per le opportune provvidenze. — Ved. alla pag. 18.

Richieste per atti da eseguirsi fuori del comune di residenza dei cancellieri.

52. Ove le parti alle quali devono essere spediti gli avvisi, o contro le quali si dovesse procedere ad atti esecutivi, avessero eletto domicilio o tenessero residenza in altro comune, i cancellieri si rivolgeranno con nota al pretore da cui dipende il comune medesimo, consegnando gli avvisi, i documenti e le copie occorrenti al procuratore generale, procuratore del Re, o pretore rispettivo, onde siano trasmessi, e con richiesta al pretore, nel cui distretto si trova la parte, di curarne la consegna o l'esecuzione per mezzo della cancelleria e degli uscieri dipendenti.

Partecipazione degli atti eseguiti.

53. Appena eseguiti gli atti o le notificazioni, il pretore dovrà informarne l'autorità da cui gli pervenne la richiesta, rimettendole gli originali degli *avvisi* ed a suo tempo gli atti di precetto e la copia dei verbali di pignoramento, quando siano rimasti infruttuosi.

Uso di carta libera per gli atti esecutivi.

Tutti gli atti e le copie spedite in esecuzione delle prescrizioni contenute nei numeri 424 e seguenti del cap. I, tit. I, parte IV della tariffa civile, si fanno in carta libera, salvo il diritto di rimborso della tassa di bollo in caso di ripetizione.

Somme riscosse dai debitori.

54. Se la parte richiesta offrisse il pagamento della somma dovuta, o questa venisse conseguita in tutto od in parte cogli atti esecutivi ai quali si fosse proceduto, la somma riscossa sarà versata a mani del cancelliere dello stesso pretore, il quale

ne spedirà quitanza in carta libera e ne riporterà quindi vaglia postale a spese della parte, da rimettersi allo stesso pretore, per essere trasmesso al cancelliere presso il quale sta aperto l'articolo di credito. Questa trasmissione si fa con nota diretta all'autorità giudiziaria richiedente.

Somme non ripetibili.

55. Allorchè le tasse e spese anticipate non sono ripetibili, o perchè il povero fu condannato nelle spese, o perchè il medesimo dall'esito della lite non venne a conseguire il valore fissato dalla legge per rendere esigibili le tasse di registro e bollo, nè migliorò la sua condizione in modo da poter rimborsare le spese per esso fatte, i ricevitori del registro ne proporranno l'annullamento nelle consuete forme, ed appena sarà questo autorizzato, ne informeranno i cancellieri, affinchè procedano essi pure all'annullamento degli articoli di credito inscritti sul loro registro, riportando in margine od in fine le annotazioni occorrenti. — Sorgendo dubbio se debbano eseguirsi gli atti per lo stato di solvenza del debitore, i cancellieri si rivolgeranno ai direttori demaniali dai quali riceveranno le opportune istruzioni.

Iscrizione a registro delle somme riscosse.

56. Esatto dai debitori un articolo di credito, i cancellieri porteranno in riscossione le corrispondenti somme sul *registro a matrice* nella conformità voluta dal nº 412 della tariffa.

Tasse di registro e di bollo e spese anticipate.

Le somme però che saranno da essi esatte per tasse di registro e di bollo e per spese anticipate a norma degli art. 34, 35 e seguenti di queste istruzioni, non potranno essere confuse coi proventi di cancelleria, nè portarsi in colonna, ma dovranno nei primi tre giorni successivi essere rimesse al ricevitore del registro presso il quale sta aperto nel campione a debito il relativo articolo di credito. — Eseguito il pagamento, si dovrà farne constare in margine dell'articolo di credito iscritto al registro delle cause dei poveri, annotandovi la data dell'esazione, il numero del registro a matrice e le somme riscosse, distinte per ogni categoria di spese e di tasse.

Annullamento degli articoli di credito.

Terminate tali operazioni, verrà annullato l'articolo, cancellandolo con una linea d'inchiostro nero tiratavi sopra diagonalmente.

Norme per i versamenti ai ricevitori.

57. La consegna all'ufficio demaniale delle somme esatte per tasse di registro e bollo e per spese anticipate verrà accompagnata da estratto dell'articolo iscritto al menzionato registro (mod. n. 4), contenente il numero della causa, il nome e cognome delle parti condannate, l'ammontare delle somme dovute con tutte le indicazioni del seguìto pagamento riportate in margine dell'articolo riscosso. — Il ricevitore, datosi caricamento ne'suoi registri di tali somme nella conformità prescritta dalle vigenti istruzioni, ne rilascierà quitanza al cancelliere, e cancellerà l'articolo di credito iscritto al campione a debito, previe le necessarie annotazioni di pagamento in margine.

58. Le somme riscosse dai cancellieri per dritti di cancelleria dovuti all'erario dello Stato, saranno versate cogli altri proventi del mese nelle casse del ricevitore del registro del rispettivo distretto nelle epoche fissate dal n° 443 della tariffa, osservando le norme stabilite col primo capoverso del susseguente articolo 74. — Nei luoghi ove esistono ricevitorie speciali per gli atti giudiziarii, il versamento sarà eseguito presso le ricevitorie medesime.

Pagamenti con mandati per tasse in materia penale.

I cancellieri dovendo servirsi dei diritti erariali riscossi per atti del loro ufficio e per le tasse di registro nel pagamento delle spese di giustizia da anticiparsi in materia penale, ed i mandati relativi dovendo essere ricevuti e scontati nei versamenti delle somme dovute per diritti di cancelleria o per tasse di registro (art. 153 della tariffa penale), gli agenti demaniali accennati nel precedente capoverso, ai quali fossero presentati i mandati medesimi, dovranno procurarsene il rimborso dall'ufficio cui spetta, in quelle città nelle quali esistessero altri agenti specialmente incaricati del servizio delle spese di giustizia. — Tanto gli uni quanto gli altri dovranno però sempre osservare le prescrizioni degli articoli 147, 157 e 158 della tariffa penale, e 9, 10, 12, 15 e 17 delle relative istruzioni.

Somme da rimettersi ad altri funzionari.

Per la rimessione delle tasse dovute agli altri cancellieri ed agli uscieri, si osserveranno le prescrizioni analoghe contenute negli articoli 233 e 234 della tariffa penale.

59. I ricevitori si daranno carico delle somme versate nelle

loro casse sul registro di riscossione (mod. 5 della serie demaniale). Tali somme verranno poi a suo tempo versate nella tesoreria cogli altri proventi d'ufficio, senz'alcuna distinzione.

Rapporti dei cancellieri ai direttori demaniali per esecuzioni sopra stabili.

60. Nel caso espresso nel n° 432 della tariffa, o quando sia stata fatta opposizione all'ingiunzione di pagamento, o debbasi procedere all'esecuzione forzata sopra stabili, trasmetteranno sollecitamente alla direzione del circolo la copia autentica della nota delle spese, munita dell'ordine di pagamento giusta il n° 426 della tariffa, ed occorrendo gli altri documenti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 58 delle istruzioni per l'applicazione della tariffa penale, somministrando ad un tempo tutte le necessarie informazioni e schiarimenti sulla solvenza o non dei debitori, sul valore dei beni e sopra ogni altra circostanza di fatto utile o necessaria ia sapersi dall'ufficio superiore per le convenienti determinazoni. — In margine degli articoli di credito, i cancellieri faranno cenno della seguìta trasmissione.

Provvedimenti delle direzioni sui rapporti fatti.

61. La direzione, esaminati i titoli ricevuti in comunicazione, e tenuto conto delle avvertenze e disposizioni stabilite cogli articoli 57, 59, 60 e 61 delle menzionate istruzioni, ordinerà il proseguimento degli ulteriori atti d'esecuzione per la riscossione delle somme dovute, od altrimenti ordinerà l'annullamento dei relativi articoli di credito nelle consuete forme.

Verificazioni degli ispettori demaniali.

62. Gl'ispettori e sotto-ispettori, nel procedere alla verificazione delle spese anticipate dall'erario, indicate nel capo I delle presenti istruzioni, e di ogni altra operazione affidata dalla tariffa ai cancellieri come agenti finanziari, si uniformeranno alle norme stabilite per le operazioni di verificazione delle pene pecuniarie e spese di giustizia penale nel tit. III, cap. I delle istruzioni riguardanti la relativa tariffa, in quanto le medesime sono applicabili. — Nell'eseguire le verificazioni agli uffici del registro, in conformità delle istruzioni 4 maggio 1863, gli stessi funzionari avranno presenti le avvertenze fatte al capoverso dell'articolo 148 delle istruzioni medesime.

Contravvenzioni rilevate a carico dei cancellieri.

63. Gli agenti demaniali che rilevassero a carico dei cancellieri o degli uscieri qualche contravvenzione alle prescrizioni

della tariffa, ne faranno constare da apposito processo verbale che sarà trasmesso al procuratore del Re per mezzo della direzione, affinchè promuova l'applicazione delle pene. — Applicata la pena, in base al relativo provvedimento, che dovrà notificarsi alla direzione anche in caso di assolutoria, i ricevitori ne iscriveranno speciale articolo di credito al campione, mod. 29, e ne promuoveranno la riscossione a norma di legge.

64. Le somme esatte per pene pecuniarie incorse giusta la tariffa medesima, saranno dai ricevitori iscritte sul registro, mod. 5, indicato nell'art. 59.

CAPO IV. — *Riscontri ed altre operazioni contabili dei funzionari giudiziari.*

Verificazioni mensili dei pretori.

65. Al fine di ciascun mese i pretori verificheranno accuratamente se tutti i dritti degli atti e dei provvedimenti seguiti nel mese siano stati portati nel registro delle riscossioni, e faranno all'uopo eseguire dal cancelliere le occorrenti aggiunte, variazioni o rettificazioni, facendo constare di ogni cosa nel processo verbale prescritto dal nº 439 della tariffa, da inviarsi al procuratore del Re.

Verificazioni trimestrali dei procuratori gen. e dei proc. del Re.

66. I procuratori generali e procuratori del Re, nel procedere alle verificazioni trimestrali dei registri accennati nel nº 440, avranno cura di far constare nel processo verbale delle somme a cui ascendono le riscossioni di ciascun mese e del l'intiero trimestre, come risultano dai registri stessi e senza alcuna deduzione di decimo d'*aggio*; parimente dovranno far menzione dei versamenti che il cancelliere avrà eseguiti nel corso del trimestre, indicandovi la data ed il numero delle quitanze, come pure gli eccitamenti che al riguardo avessero dovuto fare ai cancellieri che fossero in mora, e promoveranno senza indugio l'applicazione delle pene incorse. — Se nelle verificazioni riscontreranno errori di addizioni od omissioni nei versamenti, faranno eseguire le opportune rettificazioni e ne terranno conto nell'indicare le somme che i cancellieri sono tenuti a versare. — Se per contro rilevassero una deficienza nelle percezioni o tasse non iscritte, ne daranno caricamento ai cancellieri nel modo indicato nell'articolo 4, con avvertenza che queste somme dovranno addizionarsi coi proventi del mese

in cui seguì la verificazione e versarsi con essi nel mese successivo, quando siano riconosciute spettare all'erario. — Nei processi verbali da redigersi i procuratori generali ed i procuratori del Re devono sempre far risultare delle omissioni rilevate e delle somme portate in caricamento, e chiudersi riassumendo le fatte percezioni nel seguente modo:

Le somme notate a registro nelle quietanze dal n° . . . . . . al n° . . . danno: ORIGINALI — COPIE

per il mese di . . . . . . L.
per quello di . . . . »
e per . . . . »

E così in totale L.

Letto e confermato ecc.

Il Procuratore . . . .

Il Cancelliere

Registri e stati da presentarsi dai cancellieri.

67. I cancellieri nel presentare i loro registri per la verificazione, dovranno pure unirvi le copie degli *stati mensili* precedenti, che essi devono tenere a norma del n° 449, e nelle quali saranno trascritte le quitanze riportate dai ricevitori del registro. — Giusta il capoverso dell'articolo 167 della tariffa penale, devono anche presentare il registro di cui all'articolo 160 della tariffa medesima.

Avvertenze ai cancellieri.

68. Il termine stabilito per la presentazione dei registri e per la trasmissione dei processi verbali al Ministero, deve essere esattamente osservato.

69. I cancellieri avvertiranno che le esazioni riportate nei tre *stati mensili* formanti il trimestre dovendo pareggiare il totale dei proventi dello stesso trimestre risultante dal processo verbale che viene come sopra formato dal procuratore generale o dal procuratore del Re, gli *stati* di marzo, giugno, settembre e dicembre non devono perciò essere trasmessi al Ministero se non dopo redatto il detto processo verbale, affinchè possano fare su di essi quelle rettificazioni che occorres-

sero, lasciando intatte le cifre riportate sugli *stati* dei due mesi precedenti.

70. Le istruzioni contenute nel numero precedente devono essere esattamente osservate per ovviare alle inesattezze negli *stati*, per le quali essi dovrebbero essere respinti con grave perdita di tempo e non lieve incaglio nelle periodiche verificazioni dei medesimi.

Le copie dei processi verbali che i procuratori generali e i procuratori del Re devono comunicare a questo Ministero, saranno fatte dai cancellieri e collazionate da essi in concorso del segretario della regia procura e da entrambi firmate nel giorno stesso della verificazione.

Versamenti dei dritti erariali.

71. Il numero 443 della tariffa prescrivendo che i cancellieri debbano al fine di ogni mese, e non più tardi del quinto giorno di quello susseguente, prelevare dalle somme devolute all'erario il dieci per cento e versare il rimanente agli uffici dei ricevitori del registro, sarà cura speciale dei procuratori generali, procuratori del Re e pretori di vegliare acciocchè questa disposizione si eseguisca colla massima esattezza da ogni cancelliere.

Rimborso di quote degli stipendi pagati dallo Stato ai commessi scrittori.

Nelle cancellerie alle quali sono applicati commessi retribuiti direttamente dal governo, e che debbono perciò versare la somma corrispondente alla retribuzione minima di altrettanti scrivani quanti sono gli applicati giusta l'art. 284 della legge di ordinamento giudiziario, non si può ritenere alcuna quota di decimo sulla somma medesima, e si devono osservare le prescrizioni del secondo capoverso del successivo art. 74 di queste istruzioni.

72. I versamenti debbono figurare negli *stati* del mese in cui hanno avuto luogo e non possono riportarsi su quelli dei mesi precedenti ai quali si riferissero, ancorchè siansi eseguiti nei cinque giorni utili di cui nel citato n° 443. — Così, ad esempio, se un cancelliere ha versato nei primi cinque giorni di luglio i proventi del mese di giugno, questo versamento deve riportarsi nello *stato* in cui saranno da lui notati i proventi del mese di luglio e non in quello che si riferisce alle riscossioni del mese precedente, sebbene sia stato compilato dopo che questo era scaduto.

Trasmissione di stati *per doppio originale* al Ministero.

73. Lo *stato* che i cancellieri devono trasmettere al Ministero al fine di ciascun mese e nei primi dieci giorni successivi, giusta il n° 445 della tariffa, sarà compilato e spedito *per doppio originale*, e vi si dovranno comprendere tutte le riscossioni portate sul registro in corso del mese e quelle dei mesi precedenti. — A questo *Stato* saranno unite le quitanze dei ricevitori riportate nel mese, e saranno assicurate con spillo o cucitura in modo da evitare lo smarrimento.

Stati *negativi*.

Quantunque non si fossero riscosse tasse spettanti all'erario per l'intero periodo di un mese, il cancelliere dovrà tuttavia trasmettere lo *stato*, indicando che non furono fatte riscossioni. Questo *stato negativo*, se trattasi di cancellerie mandamentali, dovrà essere munito del *visto* del pretore.

Modo di eseguire i versamenti.

74. Per rendere più facili e meno dispendiosi ai cancellieri i versamenti dei proventi spettanti all'erario, questo Ministero d'accordo con quello delle Finanze avendo determinato che i medesimi si facciano nelle casse dei contabili demaniali, dovranno perciò eseguirsi *in conto proventi delle tasse e del demanio* (n° 444 della tariffa civile, e art. 58 di queste istruzioni).

Trasmissione delle copie dei verbali di verificazione ai ricevitori.

A giustificare l'esatto adempimento dell'obbligo loro imposto dal n° 443 della tariffa i cancellieri, oltre a quanto è prescritto dall'articolo 57, dovranno rimettere nei primi 10 giorni successivi alla scadenza di cadun trimestre all'agente demaniale una copia da essi autenticata del verbale di verificazione per parte del pubblico ministero, accompagnandola con uno stato conforme al modello n° 3 annesso alla tariffa medesima, e riportandovi le somme riscosse in cadun mese. — Per i versamenti che debbono essere fatti dai cancellieri a termini del capoverso al precedente articolo 71, essi dovranno valersi del modello n° 5 annesso alla presente, e riportarvi tutte le indicazioni in esso prescritte.

Quitanze dei ricevitori.

Gli agenti demaniali devono rilasciare tante quitanze separate quanti sono i versamenti fatti, e valersi per queste del modello a stampa n° 15, giusta il prescritto colla circolare del

Ministero delle Finanze n° 295 del 4 febbraio 1866. — V. alla pag. 1213.

Conti annuali.

75. Essendo determinato dal n° 444 della tariffa che i dritti devoluti allo Stato appartengono all'esercizio in cui sono riscossi, il conto annuale deve abbracciare le riscossioni ed i versamenti fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, coll'aggiunta ossia riporto del debito o credito rimasto al 31 dicembre dell'anno anteriore. — Ove però qualche cancelliere fosse rimasto per gli ultimi giorni dello stesso mese di dicembre in credito od in debito verso l'erario, ne dovrà far la ripresa nel gennaio successivo, iscrivendone di nuovo l'ammontare in una quitanza speciale sul *registro a matrice*, di cui al n° 412 della tariffa. — Questa disposizione non è applicabile alle percezioni fatte prima del gennaio dell'anno 1866, ed i versamenti che dovessero ancora eseguirsi per gli esercizi degli anni anteriori dai cancellieri delle antiche provincie e dell'Emilia, Marche ed Umbria dovranno essere fatti alle tesorerie provinciali rispettive.

Avvertenze ai procurat. gen. e procurat. del Re.

76. I procuratori generali ed i procuratori del Re dovranno far menzione di tali residui nei processi verbali di verificazione, e quando risultasse che dai cancellieri delle preture residenti in luogo ove non esista ufficio di ricevitore demaniale, non si fossero versati almeno tutti i proventi dei primi ventotto giorni del mese, dovranno riferirne con nota speciale al Ministero per l'applicazione della pena comminata dal n° 467, lettera *a*.

77. I cancellieri delle corti e dei tribunali dovranno sempre versare tutte le somme riscosse nel mese, fatta solo eccezione di quelle relative ad atti eseguiti dopo il meriggio del giorno 31 dicembre, che potranno iscriversi nel *registro quitanze* colla data del 1° gennaio successivo.

Trasmissione al Ministero dei conti annuali.

78. Nei primi dieci giorni dello stesso mese di gennaio di ogni anno i cancellieri, o coloro che ne fanno le veci, dovranno formare e trasmettere il *conto* dell'amministrazione della cancelleria per tutto l' esercizio dell'anno scaduto, giusta il modello n° 4 annesso alla tariffa. — Per l'esercizio del 1865 il *conto* dovrà essere trasmesso nei primi dieci giorni del mese

di ottobre dai cancellieri delle antiche provincie e da quelli dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria.

Millesimi nei sommarii.

79. A semplificazione poi della contabilità viene stabilito, che alloraquando nel quoziente della divisione che si fa per determinare l'ammontare del decimo spettante rispettivamente ai cancellieri e sostituiti, od ai cancellieri assunti, si trovino dei millesimi, questi debbono rimanere a profitto dell'erario, non tenendo conto che dei centesimi nella formazione degli *stati mensili*.

80. Giusta il n° 449 della tariffa i cancellieri essendo obbligati a trasmettere al rispettivo ufficio di riscontro una copia autentica degli *stati* medesimi e del *conto annuale*, dovranno curare che la detta trasmissione sia fatta con esattezza nei termini stabiliti.

Registro per le spese di cancelleria.

81. Il registro delle spese d'ufficio prescritto dal n° 450 dovrà essere formato per intero di fogli a stampa, attenendosi al modello n° 1 annesso alla presente. — Tale registro deve essere preventivamente numerato e quindi vidimato in ciascuna pagina dal procuratore generale o dal procuratore del Re per le cancellerie delle corti o dei tribunali, e dal pretore per quelle mandamentali; in esso si dovranno riportare fra i proventi *al fine di ciascun mese* l'ammontare complessivo delle riscossioni da essi fatte per *decimo* ed *aggio* nelle riscossioni di tasse tanto in materia civile che penale, le somme esatte per dritti di copia, quelle per indennità di accesso e quelle per iscrizione degli atti a repertorio. — Le spese devono essere iscritte di giorno in giorno, e nel modo indicato dall'accennata disposizione della tariffa.

Quitanze delle spese fatte.

82. I cancellieri devono riportare a giustificazione delle spese fatte le quitanze relative, e per le somme trasmesse a persone fuori del capoluogo di mandamento dovranno conservare le bollette dei *vaglia* rilasciate dagli uffici postali. — Le dette quitanze o bollette devono conservarsi con numero d'ordine progressivo e con richiamo al numero d'ordine del registro menzionato nell'articolo precedente, ed essere rimesse dai cancellieri delle corti ai procuratori generali e da quelli dei tribunali civili e correzionali, dei tribunali di commercio e

delle preture ai procuratori del Re, prima che scada il mese di gennaio di ciascun anno, e saranno da essi conservate nel rispettivo ufficio.

Spese per gli accessi.

83. Fra le spese d'ufficio dovranno i cancellieri comprendere anche quelle fatte in occasione degli accessi in materia tanto civile quanto penale, per mezzi di trasporto, ristrettivamente però alla quota parte da essi dovuta quando l'accesso abbia luogo coll'intervento del pretore o d'altri, e dovranno perciò le stesse spese essere annotate e giustificate colle relative quitanze.

Spese che devono escludersi.

Nelle dette spese non potranno mai comprendersi quelle occorse per cibaria od altra causa qualsiasi, salvo il caso di *soggiorno* o *permanenza* in luogo per più di ore otto, ne risulti dagli atti, e le spese occcrse sieno giustificate con nota quitanzata, e finalmente non eccedano mai le somme fissate dalle tariffe. — Fra le spese medesime non si possono comprendere le retribuzioni agli scrivani e scrittori straordinari impiegati nella redazione degli atti e delle copie o nella tenuta dei registri, salvo che non sieno stati regolarmente approvati a norma delle speciali prescrizioni del regolamento generale e di quelle che saranno per emanare in esecuzione dell'ultimo capoverso dell'art. 156 della legge di ordinamento giudiziario, fatta però eccezione per quelle sopportate prima che tali prescrizioni sieno emanate.

Stato ricapitolativo delle spese di cancelleria.

84. Al fine di ogni anno dovrà poi essere trasmesso dai cancellieri al Ministero di Grazia e Giustizia (*Contabilità delle cancellerie giudiziarie*) lo *stato ricapitolativo* prescritto dal citato nº 450, valendosi di modulo a stampa esattamente conforme a quello annesso col nº 2. — Prima di trasmettere il detto stato, i cancellieri dovranno presentarlo al pretore od al pubblico ministero perchè se ne faccia il confronto colle singole quitanze, si ordini la cancellazione delle spese che non erano *assolutamente indispensabili*, si verifichi colla scorta del registro di cancelleria se le somme che sono notate come proventi e destinate a sopperirvi sieno esatte, e quindi così rettificato sia munito del loro *visto ed approvato*, colla data e firma nell'ultima pagina dopo il riassunto, e facendovi precedere le osservazioni che occorressero.

Estratto del registro a rimettersi al Pubblico Ministero colle quitanze.

85. Copia delle iscrizioni tutte riportate a registro come proventi e spese d'ufficio dovrà dai cancellieri mandamentali e dei tribunali civili e correzionali e di commercio essere rimessa al procuratore del Re nell'eseguire la trasmissione delle quitanze relative sopra accennate, per essere conservata colle medesime. I cancellieri delle corti rimetteranno la detta copia ai procuratori generali, e tutti dovranno far uso di capo-foglio e fogli interni a stampa conformi al modello n° 2.

86. I procuratori generali ed i procuratori del Re dovranno colla scorta delle quitanze loro rimesse procedere al confronto delle singole somme, e quando risulti che le spese fatte eccedano i proventi devoluti ai cancellieri, dovranno riferire direttamente al Ministero i fatti rilievi, riunendo in una sola nota i singoli appunti sulle cancellerie dipendenti.

Inventari per cessazione dall'ufficio dei cancellieri.

87. Nei casi di cessazione dall'esercizio definitiva o temporaria, ovvero di traslocazione, si dovrà procedere *nel termine di giorni dieci* all'inventario e conto di cassa di cui è cenno nel n° 451 della tariffa, e sarà stretto dovere del cancelliere cessante o traslocato, o di chi per esso, di rimettere al nuovo titolare, od a chi è chiamato a surrogarlo, l'intero ammontare dei proventi dovuti all'erario sino a quel giorno, dedotta solo la quota del 10 per cento e i dritti di copia e di accesso quando siasi provveduto alle spese d'ufficio, facendo menzione nel processo verbale da redigersi della precisa somma rimessa, del numero e dello stato in cui si trovano i fascicoli delle carte contabili, e di quant'altro è accennato nel n° 451 della tariffa.

88. Nel caso di morte di qualche cancelliere, si dovrà curare che intervenga all'atto anzidetto chi possa rappresentare il defunto, semprechè ciò possa conciliarsi colle esigenze del servizio e non sia causa di grave ritardo.

Avvertenze ai procuratori generali, procuratori del Re e pretori.

La compilazione dell' inventario, del conto di cassa, e la trasmissione al Ministero di Grazia e Giustizia è specialmente raccomandata ai procuratori generali, procuratori del Re e pretori, i quali dovranno intervenire alla loro formazione e vidimarli, curando l'esatta osservanza delle fatte prescrizioni e denunciando immediatamente le insorte controversie e quei fatti che potessero richiedere provvedimenti speciali.

89. I procuratori generali, i procuratori del Re ed i pretori nel corrispondere col Ministero per ciò che concerne la contabilità delle cancellerie e l'esecuzione delle relative istruzioni, indirizzeranno i pieghi al Ministero di Grazia e Giustizia, scrivendo in fronte con carattere distinto l'indicazione *Contabilità delle cancellerie giudiziarie.*

Avvertenze ai cancellieri.

90. Dovranno poi i cancellieri porre la massima attenzione nella compilazione degli *stati* prescritti dalla citata tariffa, onde evitare che sieno loro respinti, ed avvertiranno specialmente che nella distinta dei versamenti sieno indicate con esattezza le sole quitanze che vanno unite agli *stati* medesimi, ommettendo la designazione di quelle dei mesi anteriori, perchè già indicate negli *stati* precedenti.

91. Non essendo permesso ai cancellieri di valersi di altri stampati, che non siano esattamente con formi ai modelli annessi, dovranno perciò le autorità giudiziarie rifiutarsi di spedire quelli che fossero loro rimessi non regolari, come pure quelli che fossero redatti a mano.

92. Nella formazione degli *stati* dovrà essere precipua cura dei cancellieri di annotare e comprendere nei medesimi, e nella colonna *Deduzioni*, non solo il dieci per cento sui dritti originali, ma pur anco i dritti di copia e di accesso.

I cancellieri di pretura dovranno sempre indicare anche il distretto del tribunale a cui appartengono.

Firenze, 28 giugno 1866.

Firenze, 4 agosto 1866.

Circolare (Div. 2ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Sulle procedure esecutive a carico dell'Amministrazione gabellaria per crediti verso lo Stato spettanti a privati.

Con solenni decisioni delli 17 marzo e 20 aprile 1865 il già Consiglio di Stato sedente in Torino e il Tribunale supremo di terza instanza a Milano hanno consacrato il principio, che non si possa far luogo a procedure esecutive in via giudiziaria sopra beni o danaro dello Stato per crediti verso il medesimo spettanti ai privati.

All'oggetto pertanto di evitare i gravi imbarazzi, che i procedimenti esecutivi recano all'Amministrazione finanziaria, vincolata com'è nei pagamenti all'osservanza delle forme prescritte dalla Legge di contabilità, il sottoscritto stima opportuno di comunicare alle Direzioni Compartimentali delle Gabelle ed Uffici dipendenti i suddetti giudicati, invitandole a tenerli presenti ed a valersene nella difesa dell'Erario nelle domande di atti esecutivi, che potessero contro il medesimo venire proposte dinnanzi alle Autorità giudiziarie.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

DECRETO

Osservato che lo Stato provvede all'assegnamento dei fondi occorrenti per sopperire alle spese tanto ordinarie che straordinarie nei modi determinati dalle Leggi speciali che regolano la materia dei Bilanci (Decreti Reali 3 novembre 1861, nº 332, e 13 dicembre 1863, nº 1628);

Che a queste Leggi devono uniformarsi i creditori dello Stato, qualunque sia il titolo del quale sono muniti, e non possono quindi agire giudizialmente nella via esecutiva per ottenere l'effettivo soddisfacimento del loro avere, ma devono all'uopo provvedersi nella sede amministrativa;

Si restituisce non facendosi luogo ai chiesti provvedimenti.

Dal Regio Tribunale di Commercio in Milano, il 24 novembre 1864.

Al Regio Tribunale di Commercio in Milano

Proposto il ricorso 1º dicembre p. p., nº 3459, di Nicola Ferri, coll'avvocato Baisini, contro il Decreto 24 precorso novembre nº 20150 del locale Tribunale di Commercio, che respinse la di lui istanza 20 stesso mese pari numero, colla quale chiedeva l'assegno esecutivo dei denari di ragione erariale che si trovassero presso la R. Tesoreria o presso la Direzione del lotto di Milano, o il pignoramento giudiziale dell'edificio erariale, palazzo della Prefettura, e stabili annessi, in esecuzione della sentenza 23 giugno p. p., nº 484, del supremo Tribunale di terza istanza portante condanna della Direzione dei R. Teatri in rappresentanza del R. Erario a pagare ad esso ricorrente la somma di it. lire 7,000 e relativi interessi:

Lette le informazioni d'Ufficio 12 dicembre p. p., nº 21,462, esaminati gli atti;

Osservato che non può l'Autorità giudiziaria ingerirsi negli atti dell'Autorità amministrativa; che contro indebiti rifiuti di questa a prestare esecuzione alle sentenze competentemente proferite dai Tribunali possono le parti trovare ripari nei principii del diritto pubblico interno, ma sarebbe implicante e vano ad un tempo che l'Autorità giudiziaria chiamasse il potere esecutivo a prestare mano forte contro se medesimo per la coattiva esecuzione dei giudicati che lo riguardano;

La Regia Corte d'appello, respinto il ricorso, siccome infondato, conferma il suddetto Decreto 24 novembre p. p., nº 20,150.

Ciò, col ritorno degli allegati al ricorso, si comunica a codesto R. Tribunale per gli ulteriori suoi incombenti.

Milano, 5 gennaio 1865.

ALLA R. CORTE D'APPELLO IN MILANO

Proposto il ricorso 28 gennaio anno corrente, nº 95, di Nicola Ferri, assistito dall'avvocato Baisini contro i conformi Decreti 24 novembre 1864, nº 20,150, del R. Tribunale di Commercio in Milano, e 5 gennaio p. p., nº 3604, della R. Corte d'appello in questa città, che respinsero la di lui istanza 20 novembre suddetto, colla quale chiedeva l'assegno esecutivo di danari di ragione erariale che si trovassero presso la R. Tesoreria o presso la R. Direzione del lotto in Milano, ed il pignoramento giudiziale dell'edificio erariale, palazzo della Prefettura e stabili annessi, in esecuzione della sentenza 23 giugno 1864, nº 484, del supremo Tribunale di terza istanza portante condanna della Direzione dei R. Teatri in rappresentanza del R. Erario, a pagare ad esso ricorrente la somma di lire 7,000 e relativi interessi;

Lette le informazioni rassegnate dalla Corte con rapporto 18 p. p. marzo nº 518, ed asaminati gli atti;

Considerato che l'alienazione dei beni dello Stato è regolata dal diritto pubblico interno, e che questo non comporta il procedimento esecutivo nell'interesse privato sopra i beni medesimi,

Il supremo Tribunale di terza istanza per la Lombardia respinge il reclamo.

Locchè, col ritorno degli atti, si comunica a codesta Regia Corte per quanto le incombe.

Milano, 20 aprile 1865. NAPPI. — G. GIROLA *Vice-Cancelliere*.

ESTRATTO *della decisione 17 marzo 1865 del Consiglio di Stato.*

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Consiglio di Stato ha pronunciata la seguente sentenza nella causa d'appellazione del Ministro della Marina, rappresentato dal Direttore del Contenzioso finanziario, contro Michele Valle rappresentato dal causidico Giulio Piacenza suo procuratore.

Il Consiglio di Stato, Sezione del contenzioso, *omissis*:

Considerando che l'articolo 760 e seguenti del Codice di procedura civile sono relativi al pignoramento dei mobili e crediti di qualunque natura nelle mani di un terzo;

Che come terze persone all'Amministrazione non possono ritenersi nè il Quartiermastro pagatore della Marina, nè il Tesoriere del Circondario, i quali altro non sono che Agenti dell'Amministrazione stessa destinati a riscuotere e custodire il danaro ad essa spettante ed operarne il pagamento nei modi e colle forme prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti;

Che privo di fondamento sarebbe quindi il riflesso da cui partì il Consiglio, ritenendo che i detti Impiegati abbiano nell'esercizio delle loro funzioni una esistenza loro propria distinta dall'ente morale, e debbano ritenersi quali depositarii del danaro di un terzo, il che condurrebbe all'assurdo che un semplice Cassiere di un privato, o di una Società o Compagnia dovesse ritenersi come terzo, e fosse lecito di appignorare a di lui mani il danaro spettante al debitore od alla Società, valendosi delle forme stabilite dalla Legge pel pignoramento a mani di terzi;

Che indipendentemente da tale riflesso, il quale basta per se solo a dimostrare come abbiano a ritenersi nulli e di nessun effetto gli atti di pignoramento di cui è caso, è d'uopo di ritenere che il danaro esistente nelle casse pubbliche o che debbe essere in quelle versato essendo destinato a sovvenire ai bisogni dello Stato, ed avendo ricevuto una speciale applicazione colla Legge del bilancio, non può essere lecito ad un privato di portare incaglio alla cosa pubblica nel proprio interesse;

Nè sussiste quanto si osservò dal Consiglio di Prefettura, vale a dire che posto un tale principio, essendo il danaro dello Stato sempre custodito dai Tesorieri e Cassiari, il creditore sarebbe sempre impedito di conseguire il proprio avere, quando lo Statuto pose lo Stato e l'Amministrazione in condizione eguale a quella di qualunque privato; imperocchè in primo luogo già si ebbe superiormente ad osservare che neppure il Cassiere d'una Società privata potrebbe ritenersi qual terza persona; secondariamente, sebbene l'Aministrazione ed i privati sieno al certo collocati in condizione eguale rispetto alla Legge, ciò non vieta però, che nell'interesse della cosa pubblica e dell'ordine amministrativo, ed in vista della non dubbia responsabilità del Governo, sieno prescritte forme particolari da osservarsi pel conseguimento dei crediti, non essendo inopportuno di osservare che, non ostante tale differenza, non si potrà addurre esempio da cui appaia che un creditore di somma certa e liquida, munito di sentenza passata in cosa giudicata e resa esecutiva, non abbia non ostante tali costanti massime potuto conseguire il proprio avere;

Che così fatti principii, i quali hanno il loro fondamento nell'ordine pubblico, furono sempre applicati dai supremi Magistrati, e sono pure anche osservati nella vicina Francia ove furono sanzionati con giudicato della Corte regolatrice (vedi Merlin, *Questions de droit*, verbo *Nation*, § 4);

Omissis, ecc., per tali motivi annulla la sentenza del Consiglio di Prefettura di Genova in data 21 settembre 1864, della quale si tratta, non che gli atti di pignoramento 4 settembre e 21 ottobre 1863, reietti i capitoli per parte del Valle dedotti, e reiette le maggiori istanze delle parti; *Omissis*, ecc.

Torino, 17 maggio 1865.

Marotti *Consigliere anziano*. - Pinchia *Relatore*. - Avv. Trucchi *Sost. Segretario*.

***Firenze*, 15 *agosto* 1866.**

Circolare (Div. 7) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

***Schiarimenti ed osservazioni sulla tenuta del* Casellario giudiciale.**

Le relazioni che taluni Uffizi generali hanno spedito circa il progresso dei lavori concernenti l'instituzione del *Casellario giudiziale*, portata da Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, hanno persuaso questo Ministero che in generale le Autorità giudiziarie si sono mostrate comprese della sua importanza ed urgenza. E le trasmissioni eseguite da molte di esse a questo *Casellario centrale* di cartellini relativi a condannati stranieri o di origine sconosciuta, hanno altresì fornita la prova che le disposizioni del Decreto e del Regolamento vengono generalmente applicate a dovere.

Dopo il corso di parecchi mesi dacchè quel Decreto è in vigore, questo Ministero si confida che da tutti indistintamente i signori Procuratori generali verranno fatte entro

il mese di settembre al più tardi esatte relazioni sui progressi e sullo stato attuale dei lavori di formazione dei Casellari nei rispettivi distretti. — Ved. alle pag. 272 e 917.

Tanto l'Autorità giudiziaria, quanto l'Autorità amministrativa e militare sono interessate a poter trarre profitto al più presto da cosiffatta istituzione, la cui mancanza ha recato deplorabili conseguenze. E ciò dee lo scrivente tanto più osservare in quanto che da talune Provincie non pervengono cartellini pel *Casellario centrale*, non essendo verisimile del resto che ivi nessuna condanna sia stata proferita contro individui stranieri o di origine sconosciuta.

Desidera perciò questo Ministero che il rapporto che si compiaceranno di fare i signori Procuratori Generali (quando già non lo avessero fatto di recente) sia steso all'appoggio di sicure informazioni dei Procuratori del Re, e spera di potersi convincere che al più tardi *entro il corrente anno* i Casellari d'ogni singolo Tribunale si trovino compiuti e al corrente, e possano soddisfare alle ricerche per le quali sono destinati.

Coglie il Ministero questa occasione per fare alcune osservazioni e dare alcuni schiarimenti:

1. Le sentente di condanna di cui deve farsi estratto nei cartellini, a termini del Regio Decreto 6 dicembre 1865, nº 2644, sono quelle che si riferiscono a reato, e quindi a pena criminale o correzionale senza veruna distinzione, e qualunque sia la Legge la cui violazione ha costituito il reato. Le parole che si leggono nel citato articolo — *purchè il reato sia preveduto dal Codice penale comune* — devono essere riferite all'ipotesi che immediatamente le precede, cioè che la condanna sia stata proferita da Giudici *militari* e *marittimi*, come risulta specialmente dallo spirito della Legge. Epperò anche le condanne a pena correzionale proferite in base alla Legge di pubblica sicurezza, alla Legge sulla stampa, alla Legge sul contrabbando, ecc., devono essere comprese nei cartellini. In quanto (come si ha motivo di credere) fosse invalsa diversa interpretazione, si applicherà tosto la presente pei cartellini relativi a condanne proferite dal 1° gennaio anno corrente in poi. Viceversa deve essere omessa la formazione pei cartellini di condanne proferite dai Governi cessati per reato politico, che risultassero dai registri di cui deve farsi lo spoglio.

2. Non è necessario spedire a questo *Casellario centrale* due esemplari dei cartellini concernenti individui stranieri e di origine sconosciuta, essendone prescritto uno solo dall'art. 7 combinato col 5 del Regolamento; e quanto alla copia delle sentenze concernenti gli stranieri, il Regolamento allude al solo caso, sin qui non realizzato, che esista tra il Regno d'Italia e lo Stato in cui essi sono nati una convenzione di reciproca estradizione portante anche la reciproca comunicazione delle sentenze. In attesa pertanto di simili trattati la comunicazione della copia dovrà essere omessa.

3. Alcune Autorità trasmettono i cartellini con rapporto d'Ufficio, laddove è prescritta la stampiglia n. 2 che si ritorna col cenno di ricevuta.

4. Si è rilevato che i cartellini sono scritti talora con caratteri poco chiari, specialmente i nomi di persone e di luoghi e i numeri, o che si spediscono piegati e sformati, o mancanti del timbro d'Ufficio. Deve raccomandarsi intorno a ciò la maggior esattezza per evitare futuri equivoci ed errori nei certificati, e per la miglior conservazione dei cartellini. Perciò si prescrive che i cartellini non stesi con chiarezza o sformati o non timbrati, vengano senz'altro retrocessi per essere rinnovati o corretti.

5. Finalmente si rilevò che talora nei casi di cognomi doppi, o con particelle, o di donne maritate, furono spediti cartellini semplici senza gli altri di richiamo prescritti dall'art. 4 del Regolamento, che debbono andarvi uniti: solamente nel caso che tale omissione procedesse da qualche Direzione di stabilimenti penali vi si riparerà dal Cancelliere. Negli altri casi si domanderà il cartellino di richiamo dal Tribunale mittente.

Tali schiarimenti, in appendice a quelli indicati nella Circolare 26 dicembre 1865, saranno dai signori Procuratori Generali vivamente raccomandati all'osservanza delle Autorità per la parte che le riguarda.

Pel Ministro, Cesarini.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale

N° 49 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

Ved. alla pagina 1600 il Sommario *dei fogli 49 e 50.*

(N. 3186) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 1866.

Regolamento per l'esecuzione del Decreto e Tariffa sulle tasse di registro.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Decreto 14 luglio 1866, numero 3121, sulle tasse di registro; sulla proposizione del Ministro delle finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I. — *Alcune norme generali per l'applicazione delle tasse di registro.*

Art. 1. Nei trasferimenti dell'usufrutto o dell'uso e in quelli della nuda proprietà sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, e nelle costituzioni, cessioni o estinzioni delle pensioni o rendite vitalizie, non che nei mandati con retribuzione annua, l'usufrutto, la rendita, pensione o retribuzione non potranno valutarsi al minor cumulo di cinque annate a termini degli articoli 16, 17 e 18 del Decreto 14 luglio ultimo, se non viene giustificato, colla produzione del regolare atto di nascita, che la persona o le persone da cui dipende la durata dell'usufrutto, della rendita o del mandato abbiano oltrepassata l'età di cinquant'anni, a meno che questa circostanza già risultasse in egual modo comprovata per precedenti atti o trasferimenti stati denunziati allo stesso Uffizio del Registro. — Ved. pag. 1409.

2. I Sindaci dei Comuni nei quali si tengono mercati, o coloro che ne fanno le veci, dovranno trasmettere nei primi dieci giorni di ciascun trimestre all'Ufficio del Registro del proprio distretto le mercuriali de'prezzi dei generi e derrate del trimestre precedente.

3. Nei trasferimenti d'immobili a titolo gratuito o per causa di morte o in quelli pei quali non risulti dagli atti un correspettivo o valore determinato o non risultano gli elementi necessari per determinarlo, il Ricevitore, quando non sia stata presentata la nota indicativa prescritta dal numero 2 dell'articolo 23 del citato Decreto, o quando non creda esatto il valore indicato, dovrà procurarsi dall'Agente delle tasse o del catasto una dichiarazione indicativa dell'imposta principale fondiaria di cui nell'anno nel quale seguì l'atto o il trasferimento è stato gravato l'immobile non valutato, o sul quale cade sospetto d'insufficiente valutazione. — La dichiarazione sarà scritta in carta non bollata e sarà rilasciata gratuitamente.

4. Negli atti d'incanto non definitivo di beni immobili e in quelli d'appalto pur non definitivo fatti all'asta pubblica, i liberatari o appaltatori provvisori dovranno, entro i cinque giorni stabiliti dall'articolo 36 del citato Decreto, eseguire il pagamento della tassa fissa di lire 4, a mani del Cancelliere o Funzionario che ha ricevuto l'atto, e questo atto dovrà poi per cura dello stesso Funzionario essere registrato entro il termine ordinario di 20 giorni prescritto dall'articolo 73 dello stesso Decreto.

5. La tassa fissa che a termini dell'articolo 46 del citato Decreto, e dell'articolo 104 dell'annessa tariffa deve applicarsi ai documenti dei quali sia fatta inserzione negli atti soggetti alla registrazione, sarà esigibile entro 20 giorni dall'effettiva inserzione, quanto ai documenti che non fossero stati inseriti al momento della stipulazione, e per cui si fosse presa riserva nell'atto di inserirveli posteriormente. — A questo effetto il Notaro o Funzionario che ha ricevuto l'atto, sarà in obbligo d'indicare sul documento posteriormente inserito la data della eseguita inserzione munendo della propria firma la relativa dichiarazione, e dovrà inserire sotto la stessa data a repertorio la eseguita inserzione.

6. Le copie dei titoli, che a norma dell'articolo 55 del citato Decreto devono essere prodotte per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, non potranno essere restituite alle parti che le hanno presentate se sono scritte in carta non bollata, ma dovranno essere trattenute presso l'ufficio del Registro unitamente

alla dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta successione. — Non dovranno neppure essere restituiti i certificati di nascita di cui all'articolo 1 del presente Decreto, quando non siano scritti in carta bollata e in genere tutti i titoli e documenti non bollati che fossero prodotti per l'applicazione o moderazione delle tasse di Registro.

7. Oltre il modulo indicato dall'articolo 70 del citato Decreto per la dichiarazione particolareggiata dei beni e degli altri oggetti caduti nelle successioni, saranno distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione gli stampati per la denuncia dei contratti non ridotti in scrittura, della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, della verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento o della esecuzione del contratto o trasferimento condizionato, e finalmente per la denuncia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie.

8. Gli economi e subeconomi dei benefizi vacanti avranno l'obbligo di rimettere nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno ai Direttori delle Tasse e del Demanio del distretto la nota delle prese di possesso dei benefizi ecclesiastici avvenute nel semestre precedente. — In caso che nel semestre non sia avvenuta alcuna presa di possesso, dovranno trasmettere un certificato negativo.

9. Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto in più originali da due o più Notari la tassa sarà riscossa una volta sola, e la quietanza del pagamento della medesima, munita di marche di riscontro, sarà apposta sull'originale che primo verrà presentato alla registrazione. — Gli altri originali dovranno pure essere presentati all'Ufficio del Registro, a cura dei Notari che li ritengono, entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto e su di essi il Ricevitore sarà tenuto di trascrivere, gratuitamente e senz'applicazione di marche di riscontro, il tenore della seguita registrazione.

10. Quando un atto soggetto a registrazione sarà approvato dall'autorità competente, dovrà questa o direttamente o col mezzo degli Uffizi che ne dipendono notificare entro otto giorno la emessa approvazione alla Direzione delle Tasse e del Demanio del distretto nel quale esiste l'Ufficio del Registro competente alla registrazione dell'atto. — La notificazione dell'approvazione dovra indicare le parti contraenti, il Notaro o il Funzionario rogante, la data e la natura dell'atto e il giorno in cui fu data o ordinata la comunicazione dell'approvazione. Assieme all'atto o contratto approvato dovrà unirsi per cura del Notaro o Funzionario che l'avrà ricevuto, l'originale o la copia autentica del Decreto d'approvazione o della lettera di partecipazione.

11. I Cancellieri giudiziari dovranno provvedersi delle marche di registrazione che essi debbono apporre agli atti indicati all'articolo 72 del citato Decreto presso l'Ufizio del Registro degli atti giudiziari del rispettivo distretto contro pagamento del loro ammontare. — A quest'effetto il Cancelliere potrà valersi dei fondi di cassa erariale esistenti a sue mani, e dovrà fare per ciascuna provvista apposita richiesta in iscritto la quale sarà conservata dal Ricevitore.

12. Salvi gli obblighi imposti ai Cancellieri giudiziali dall'articolo 73 del citato Decreto, il pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute sulle sentenze soggette a registrazione sugli originali potrà essere domandato direttamente alle parti e ai loro procuratori solidalmente tenuti giusta il disposto dal numero 2 dell'articolo 86 dello stesso Decreto, ognorachè entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine utile per la registrazione della sentenza, il Cancelliere abbia dato avviso al Ricevitore della emanazione della medesima e gli abbia somministrato gli elementi necessari per la liquidazione della tassa.

13. Sempre quando in calce o in margine delle sentenze definitive da registrarsi sugli originali sia indicata la data della loro pubblicazione, il termine utile per la registrazione potrà computarsi da questa data, e sotto la data medesima le sentenze potranno essere iscritte a repertorio.

14. I Cancellieri giudiziali non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori i volumi depositati in Cancelleria degli atti di causa e delle fatte produzioni quando non siano muniti della prescritta marca di registrazione, o trattandosi di cause nelle quali siano interessate Amministrazioni dello Stato, persone, o enti morali ammessi al beneficio dei poveri. non siano stati registrati a debito, gli atti, i processi verbali, le sentenze non definitive, i Decreti e provvedimenti tutti emanati nella causa quantunque non sia per anco per taluni d'essi trascorso il termine utile per l'eseguimento delle accennate formalità.

15. La eccezione contenuta nell'articolo 103 del citato Decreto rispetto agli atti degli Uscieri concerne il rilascio delle copie e degli estratti, ma non può estendersi agli originali degli atti medesimi, i quali dovranno rimanere presso gli Uscieri fino a che non siano stati muniti delle prescritte note di registrazione.

16. Le dichiarazioni prescritte dal Decreto 14 luglio 1866, ed eseguite da persone analfabete o impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

17. Pel caso di denunzie di eredità o di prese di possesso, di benefizi o cappellanie fatte per mezzo di Procuratore speciale, l'atto di procura dovrà rimanere depositato presso l'Uffizio del Registro unitamente alla denuncia.

18. I supplementi di denunzia di eredità o di prese di possesso, di benefizi o cappellanie ammessi dall'articolo 95 del Decreto, per correggere le omissioni o la insufficienza di una precedente denunzia, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denuncia principale.

19. I legati vincolati a condizione sospensiva per i quali la condizione siasi verificata prima della scadenza del termine per la denunzia dell'eredità, potranno essere denunciati senza conseguenze penali unitamente alla eredità, purchè la denunzia di questa venga fatta in tempo utile.

20. La quietanza delle tasse di registro stabilite dal citato Decreto tanto se apposta sull'atto originale o sulla copia presentata, quanto se rilasciata in foglie separato, sia che si riferisca a tassa principale, sia che riguardi una tassa suppletiva, dovrà essere munita di una o più marche di riscontro, le quali rappresentino il montare totale delle somme pagate, non tenuto conto del decimo di guerra, e neppure delle pene pecuniarie, che fossero state parimenti riscosse. — In margine o a piedi di ciascuna quietanza il Ricevitore dovrà sempre apporre la distinta di ciò che fu riscosso per tassa, per pena pecuniaria e per decimo di guerra.

21. Le marche di riscontro dovranno essere applicate prima che sia scritta la nota di registrazione o la quietanza di pagamento, e potranno apporsi in quella parte dell'atto originale, della copia registrata o del foglio separato in cui si possa scrivere la detta nota o quietanza. — Quando occorra l'impiego di più marche, esse verranno applicate orizzontalmente le une appresso le altre, incominciando con l'opposizione a destra del foglio della marca di maggior valore e proseguendo con le stesse norme verso il lato sinistro fino al compimento della somma che le marche sono destinate ad indicare. — La nota di registrazione o la quietanza di pagamento servirà di annullamento alle marche, ed a questo effetto essa dovrà incominciare a scriversi sul foglio a destra della prima marca in modo che la scritturazione di una o più linee, quanto occorrono per la nota o quietanza, passando orizzontalmente su tutte le marche vada a terminare parimenti sul foglio a sinistra dell'ultima marca.

22. Il totale ammontare delle tasse di registro liquidate a norma del Decreto 14 luglio 1866 e risultanti dai libri di registrazione, escluso il decimo di guerra e le pene pecuniarie, dovrà corrispondere con esattezza al totale valore delle marche di riscontro state applicate. — I Ricevitori saranno responsabili in proprio per le differenze che si riscontrassero ognorachè non fossero in grado di somministrare sufficienti giustificazioni delle rilevate differente, salva sempre l'applicazione di rigorose misure disciplinari, ed all'uopo anche della rimozione dall'Ufficio in caso di constatata defraudazione a danno dell'erario.

23. Per le tasse il pagamento delle quali a termini del citato decreto non dev'essere contemporaneo colla presentazione dell'atto o denuncia, il Ricevitore appena scaduto il termine per il pagamento dovrà far notificare al debitore un avviso per iscritto della seguita liquidazione, indicando l'ammontare della tassa liquidata. — La notificazione dell'avviso dovrà eseguirsi per mezzo d'Usciere o serviente comunale i quali per ciascuna significazione dovranno trasmettere al Ricevitore l'occorrente atto di referto scritto sullo stampato che sarà provveduto dall'Amministrazione Gli Uscieri e servienti comunali avranno diritto unicamente alla retribuzione di centesimi 25 per ciascun avviso significato e per cui sia stato rimesso l'atto di referto.

24. Non ostante il divieto fatto coll'articolo 103 del Decreto 14 luglio 1866 potrà per gli effetti della trascrizione o dell'iscrizione ipotecaria, e giusta le facoltà derivanti dagli articoli 1946 e 1991 del Codice civile, rilasciarsi prima della registrazione copia autentica degli atti pubblici ricevuti nel Regno, o di sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie dello Stato, purchè nell'autenticazione di ciascuna copia sia indicata l'uso speciale al quale la copia è destinata. — La mancanza di tale indicazione renderà applicabile la pena comminata dal citato articolo 103. — Le copie rilasciate a forma delle disposizioni di quest'articolo non potranno essere divertite ad altro uso se prima non viene aggiunta alle medesime, e colla firma del Funzionario che le ha autenticate, la menzione della seguita registrazione.

25. Fermo, anche nel caso sia rilasciata copia per l'uso accennato nel precedente articolo, l'obbligo imposto ai Cancellieri di far registrare entro venti giorni dalla loro data rispettiva gli atti e le sentenze da registrarsi sui loro originali, quanto

alle sentenze da registrarsi sulle copie i Cancellieri medesimi, prima di procedere per l'uso anzidetto all'autenticazione della copia non stata preventivamente registrata, dovranno farsi depositare dai richiedenti l'ammontare delle tasse dovute per eseguirne poi il versamento nella cassa del Ricevitore entro 20 giorni dalla data dell'autenticazione, la quale dovrà sotto la stessa data essere iscritta a repertorio. — In caso di omesso o ritardato versamento, o di non fatta o tardiva iscrizione a repertorio, saranno applicate le pene pecuniarie rispettivamente stabilite dagli articoli 93 e 110 del citato Decreto. — Il Ricevitore rilascerà la quietanza della tassa riscossa o sulla copia medesima che fosse restituita dall'uffizio ipotecario, dopo eseguita l'iscrizione, ovvero sopra foglio separato, mediante apposizione sì nell'uno che nell'altro caso delle prescritte marche di riscontro.

26. Non s'intenderà adempiuto l'obbligo imposto dall'articolo 110 del citato Decreto se il repertorio degli atti sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte dai successivi art. 111 e 112.

27. Gli atti soggetti all'approvazione superiore od all'omolgazione saranno scritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e con le indicazioni prescritte per gli altri atti , eccettuata quella della seguita registrazione, la quale sarà riportata quando l'atto sia stato registrato.

28. Il completamento del repertorio ordinato per la omessa iscrizione di qualche atto, dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto omesso, con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto iscriversi.

29. La risoluzione in via amministrativa delle controversie che insorgessero nell'applicazione delle tasse e delle pene pecuniarie stabilite dal citato Decreto, spetterà alla Direzione delle Tasse e del Demanio da cui dipende l'Uffizio del Registro che ha fatta la riscossione o chiesto il pagamento della tassa o della pena pecuniaria, purchè l'ammontare cui si riferisce la controversia non sorpassi le lire 500. — Ove il valore della controversia oltrepassasse le lire 500, la risoluzione apparterrà al Ministero delle Finanze. — Allo stesso Ministero potranno le parti ricorrere contro le decisioni emanate dalle Direzioni.

30. Nei casi accennati dagli articoli 126 e 136 del citato Decreto, ove l'originale dell'atto privato sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa fosse depositato presso un archivio, ufficio o funzionario pubblico alla produzione dell'atto originale si dovrà supplire colla presentazione di una copia in carta da bollo certificata conforme dal Funzionario o Ufficiale presso il quale l'atto fu depositato.

31. Gli Uffici dei Ricevitori delle Tasse e del Demanio dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno feriale e per tre ore in ogni giorno festivo. — L'orario sarà stabilito sulla proposta del Ricevitore dalla Direzione delle Tasse e del Demanio in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio. — L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'Uffizio.

32. Gli Uffici del Registro non potranno ritardare la registrazione degli atti oltre il termine di tre giorni dalla loro presentazione; però ciascun atto sarà registrato sotto la data del giorno in cui fu presentato.

33. In ogni Uffizio del Registro sarà tenuto un libro a madre e figlia destinato all'annotamento della presentazione di quegli atti che non potessero essere registrati immediatamente. — Da questo libro sarà staccata una ricevuta indicante il numero degl'atti presentati, e l'ammontare delle somme depositate. — Nel caso di presentazione di più atti, se il Funzionario o la parte che richiede la registrazione desidera di avere anche la distinta degli atti presentati, dovrà accompagnare gli atti medesimi con un elenco nel quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto presentato. — Quest'elenco sarà munito del *visto* del Ricevitore, e dell'indicazione del numero d'ordine della ricevuta staccata, e sarà restituito al producente nell'atto stesso che si farà la remissione al medesimo della ricevuta staccata. — La ricevuta e l'elenco sovra accennati dovranno poi essere riconsegnati all'Uffizio del Registro per ottenere la restituzione degli atti registrati.

34. Oltre il divieto fatto coll'articolo 121 del citato Decreto, sarà proibito ai Ricevitori del Registro sotto gravi pene disciplinari di permettere la ispezione dei loro registri a persone estranee all'amministrazione, eccettuati i soli casi di procedimenti giudiziali.

35. Per la ricerca e per gli estratti delle registrazioni di cui all'articolo 121 del Decreto 14 luglio 1866, i Ricevitori potranno esigere i diritti stabiliti dall'articolo 47 del R. Decreto 4 maggio 1862. numero 595. — V. Celerif. 1862, pag. 1393 e 2483.

36. Fra gli atti dei procedimenti contenziosi che, a termini dell'articolo 136 del citato Decreto, possono registrarsi a debito, dovranno comprendersi anche gli atti di Usciere indicati al numero 7 del precedente articolo 66.

CAPO II. — *Disposizioni transitorie.*

37. Per i passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei Benefizi o delle Cappellanie avvenuti dopo l'attivazione del Reale Decreto 14 luglio 1866, e soggetti alla tassa proporzionale dal medesimo Decreto stabilita, cesserà l'applicazione di qualunque altra tassa, diritto o emolumento che in forza di speciali disposizioni fossero dovuti per la collazione degli stessi Benefizi o Cappellanie.

38. Fino a tanto che non venga altrimenti disposto per le marche di registrazione prescritte dall'articolo 72 del citato Decreto, saranno adoperate le marche da bollo a centesimi 50, lire 1, e lire 2 stabilite con altro Decreto 2 agosto 1863, numero 1385, sulle quali per altro saranno reimpresse per cura dell'Amministrazione nella parte superiore di ciascuna marca e a forma d'arco le parole *Tassa di registro*, e negli angoli inferiori d'esse le lettere *T. R.* — V. Celerif. 1863, pag. 305, 352 e 2482.

39. Similmente per le marche di riscontro prescritte dall'articolo 88 del Decreto 14 luglio ultimo saranno provvisoriamente adoperate speciali marche della dimensione dei francobolli postali portanti le seguenti impressioni, cioè: nel centro, dentro uno spazio ovale, una testa di donna raffigurante l'Italia, e al lato destro della cornice della marca la parola *marca*, al sinistro le parole *di riscontro*; e in capo ed a piedi la indicazione del rispettivo valore. — Le marche da centesimi 50 sino a lire 9 inclusivamente saranno di colore turchino; quelle da lire 10 a lire 90 di colore violaceo; quelle da lire 100 a lire 900 di color rosso chiaro, e finalmente di color verde chiaro quelle di lire 1,000 e di lire 5,000.

40. I repertori o squazzi prescritti dalle leggi notariali tuttora vigenti in alcune provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai Notari potranno tener luogo dei repertori degli atti stabiliti dall'articolo 110 del Decreto 13 luglio 1866, purchè:

1º Siano tenuti colle forme e comprendano le indicazioni prescritte dagli articoli 111 e 112 del Decreto medesimo;

2º Contengano la indicazione di tutti gli atti che debbono inscriversi a repertorio, e per ciascuna iscrizione d'atto venga assegnato un numero progressivo distinto da quello che l'atto medesimo avrà ottenuto in esecuzione della Legge notariale.

41. Sino a che non venga diversamente provveduto saranno dagli Uffizi di Registro e da quelli del Censo o Catasto rispettivamente osservate le disposizioni vigenti nelle diverse Provincie del Regno circa la comunicazione dagli uni agli altri Uffizi delle note o schiarimenti sui passaggi dei beni immobili e sulle volture o mutazioni di quote d'estimo.

42. Gli atti e le sentenze posteriori al 31 maggio 1862 la cui registrazione era obbligatoria in un termine fisso e non fu eseguita prima dell'attivazione del Decreto 14 luglio 1866, dovrà farsi col pagamento delle tasse e pene pecuniarie, e nei modi e termini stabiliti dalla citata Legge 21 aprile 1862. — V. Celerif. 1862, pag. 1345.

43. Gli atti di ultima volontà fatti prima dell'attivazione della Legge 21 aprile 1852, numero 585, in forza dei quali si devolve in tutto od in parte l'eredità, quando non siano già stati sottoposti alla registrazione o ad altra corrispondente formalità, dovranno essere registrati a norma delle disposizioni dell'art. 76 del citato Decreto.

44. Per le tasse e pene pecuniarie di cui è menzione negli articoli 85 e 97 del R. Decreto 4 maggio 1862, numero 595, continueranno ad osservarsi le disposizioni in essi articoli contenute.

45. Il presente Decreto andrà in osservanza contemporaneamente a quello più volte citato del 14 luglio 1866, numero 3121. — Ved. alla pag. 1378.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — A. SCIALOJA.

(N. 3171) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 settembre 1866.

Sono esenti dalla tassa di registro gli atti e contratti stipulati da Comuni, Consorzi e Provincie per eseguire od assicurare il pagamento del prestito nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 28 giugno 1866, numero 2987; visto il nostro Decreto 28 luglio 1866, numero 3108; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Potranno registrarsi senza pagamento di tassa di registro gli atti di obbligazione tanto principale che fideiussoria, quelli di mutuo, di promessa di mutuo, di apertura di credito e simili, che fossero stipulati entro il prossimo mese di settembre nell'interesse dei Comuni, dei Consorzi e delle Provincie, all'unico scopo di eseguire o di assicurare il pagamento delle parti del prestito nazionale assunte o fatte per loro assumere dai detti enti morali a termini dell'articolo 14 del citato Decreto. — Ved. pag. 1409.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A Scialoia.

Firenze, 10 settembre 1866.

Circolare (N. 286) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Esecuzione del R. Decreto 14 luglio 1866, sulle tasse di registro.

Nel N. 220 e successivi della Gazzetta Ufficiale del Regno venne pubblicato il Regio Decreto 14 luglio p. p., N. 3121, sulle tasse di registro, che deve andare in vigore col 1º del prossimo venturo mese di ottobre. — V. alle pag. 1409 e 1537.

Da questo giorno cesserà di aver effetto la Legge 21 aprile 1862, numero 585, su detta tassa, e quindi i contratti che si stipuleranno nell'interesse dello Stato, dovranno soggiacere alle tasse stesse secondo le norme determinate dall'articolo 86 del succitato Decreto. — V Celerif. 1862, pag. 1345 e 1393.

Nel chiamare su questa nuova disposizione l'attenzione di codest'Ufficio, La invito a vigilare perchè negli atti, che nell'interesse dello Stato saranno stipulati dopo il 30 corrente, non sia più fatto alcun cenno di esenzione dalle tasse di registro, che, a termini di detto articolo, devono ricadere a carico dello Stato o delle parti, giusta la diversa natura delle contrattazioni.

Giova inoltre avvertire che per il suaccennato Decreto l'obbligo della registrazione non si limita, come sotto l'impero della precedente Legge, agli atti che importano trasmissione di proprietà, usufrutto, appalti, affitti, imposizioni di ipoteche o servitù, ecc., ma si estende a tutte indistintamente le convenzioni, qualunque sia la loro forma, che vengono stipulate dalle Amministrazioni dello Stato.

A questo obbligo si dovrà corrispondere entro il termine di venti giorni dalla data dello stipulato atto o della sua approvazione, sottoponendo alla formalità di registro la scrittura nel suo originale.

Il Direttore Generale Cappellari.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Marina a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 29 luglio 1866 per proporgli lo scioglimento dell'Armata di operazione e l'istituzione di una squadra.

Altezza Reale. Il R. Decreto 3 maggio decorso costituiva un'Armata di operazione divisa in tre squadre con una flottiglia annessavi. Nessun cenno vi era fatto del servizio importante dei trasporti e di quello più indispensabile ancora degli esploratori ed incrociatori. Le navi corazzate del R. Naviglio, in base al predetto decreto, formavano due delle tre squadre citate: la terza era interamente composta di navi ad elica non corazzate.

Avuto riguardo alle speciali condizioni del Mare Adriatico ed agli utili servizi che a buon titolo si possono tuttora attendere dalle fregate non corazzate, il riferente sarebbe di parere che comprendendole in una giusta proporzione con quelle corazzate nella formazione delle divisioni d'una squadra, potrebbero in date circostanze arrecar loro un vantaggiosissimo sussidio, e con ciò si potrebbe forse raggiungere meglio lo scopo che dalle attuali forze navali è dato ripromettersi.

Cotali considerazioni acquistano maggior peso dopo gli ultimi fatti di guerra, e mentre da un lato l'esperienza convalida le opinioni già formatesi, dall'altro la sospensione delle ostilità permette di addivenire senza inconveniente alcuno ad una nuova composizione della forza navale.

Ritiene lo scrivente che le navi di linea attualmente armate convenga sieno costituite in una squadra di operazione formata da due divisioni sott'ordine. Gli altri bastimenti, in vista del loro scopo speciale, devono ripartirsi in due distinti servi-

sii, quello cioè degli incrociatori composto di piroscafi avviso e di navi leggiere costituenti la flottiglia, e quello dei trasporti formato dalle navi onerarie.

Se oggidì qualunque forza navale riunita è d'uopo considerarla sotto il triplice punto di vista del combattimento, delle esplorazioni e degli approvvigionamenti, tali considerazioni assumono la massima importanza se vengono applicate al caso concreto di una campagna in Adriatico.

Egli è perciò che il riferente sottopone all'A. V. R. l'unito schema di decreto, il quale è inteso a coordinare le suesposte considerazioni, affinchè, se queste vengono assentite da V. A. R., voglia degnarsi apporre la Sua sanzione al Decreto stesso.

(N. 3142) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1866.

Viene sciolta l'Armata navale d'operazione istituita col R. Decreto 3 maggio 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Regio Decreto 3 maggio 1866, ecc.:

Art. 1. L'Armata di operazione istituita col Decreto 3 maggio 1866 rimane sciolta.

Art. 2. È costituita una squadra di operazione composta di due divisioni navali, e di un servizio di incrociatori e trasporti.

Art. 3. Le navi che attualmente appartengono all'Armata verranno assegnate alla squadra con successive disposizioni ministeriali.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Depretis.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Pubblica Istruzione a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il 4 agosto 1866.

Gli stipendi degli Ufficiali di alcune biblioteche del Regno non rispondono alle loro incumbenze ed a' bisogni de' tempi. Per altra parte è obbligo del Governo di non sopraggravare il bilancio pubblico e di fare risparmi. Non si potrebbero adunque conciliare queste diverse esigenze se non con determinare più esattamente le incumbenze degli Ufficiali stessi, e risecare quanto nel Personale di esse biblioteche non si trovi strettamente necessario: con che si otterrebbe ancora il vantaggio di rendere più spedito il servizio. Volte queste considerazioni al ruolo della Marucelliana di Firenze, si rinvenne un posto di aggregato con lire 2,646; i quali posti, usati in Toscana, non fecero mai parte integrale de' ruoli. Credetti perciò che si potrebbe senza alcun danno del servizio abolire quel posto, molto più che per le condizioni particolari di chi l'occupa, non gliene verrebbe gran disagio, e di quello stipendio, rimasto vacante, si potrebbe una porzione distribuire agli altri Ufficiali accrescendone modestamente gli stipendi, ed altra porzione risparmiarla. Così feci nel nuovo ruolo che presento a V. A., pregandola di sottoscrivere il Decreto che ne ordina l'esecuzione. Il risparmio che ne verrebbe all'Erario sarebbe di lire 1098.

(N. 3147) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 1866.

Ruolo normale degli stipendi degli Ufficiali della Biblioteca Marucelliana di Firenze.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo normale degli stipendi degli Ufficiali della Biblioteca Marucelliana di Firenze, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

RUOLO NORMALE

Bibliotecario (oltre l'alloggio) . . Stipendi annui	L.	3,000
Vice-Bibliotecario	»	1,600
Coadiutore	»	1,300
Primo distributore.	»	1,200
Secondo distributore	»	900

(N. 3148) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 agosto 1866.

Nomina di una Commissione consultiva di Belle Arti in Pavia e per la Provincia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, considerando come la Provincia di Pavia abbia monumenti insigni di belle arti; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Pavia, e per vegliare su tutta la Provincia, una Commissione consultiva di Belle Arti, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione e presieduta dal Prefetto di quella Provincia. — Ved. alle pag. 1153-64.

Art. 2. La Commissione si dividerà in tre sezioni, una di pittura e scultura, una di architettura, ed una di archeologia ed erudizione storico-artistica.

Art. 3. Ciascuna sezione sarà composta di tre Consultori, uno eletto dal Ministro della Pubblica Istruzione sulla proposta del Prefetto, un altro dal Consiglio provinciale, ed il terzo dal Consiglio comunale della città di Pavia.

Art. 4. Il Regolamento per la Commissione consultiva della Provincia di Firenze, approvato con nostro Decreto 7 giugno p. p., n° 2992, è applicato alla Commissione consultiva di Pavia, eccetto quanto vi si dispone dell'Ispettore e del Segretario, i quali Ufficiali non si intendono assegnati alla Commissione Pavese.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — BERTI.

(N. 3149) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 1866.

Nella Venezia è pubblicato il Regolamento del 18 maggio 1865 sulla sicurezza pubblica.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il nostro Decreto del 1° agosto 1866, n° 3111, con cui si è pubblicata per aver forza di Legge nelle Provincie Italiane liberate dalla dominazione austriaca la Legge sulla sicurezza pubblica, allegato *B* della Legge 20 marzo 1865, n° 2248, colle modificazioni e colle norme contenute in detto Decreto; sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Per l'applicazione ed esecuzione del sopracitato Decreto 1° agosto 1866 sarà pubblicato ed avrà vigore di Legge nelle Provincie liberate dalla dominazione austriaca il Regolamento che fu approvato con Regio Decreto del 18 maggio 1865, visto d'ordine di S. M. dal Ministro dell'Interno per l'esecuzione della Legge di pubblica sicurezza — V. Celerif. 1865, pag. 1057 (*).

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — B. RICASOLI.

(N. 3159) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 25 agosto 1866.

Somma iscritta sul bilancio 1866 delle Finanze a favore della Banca Nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 28 giugno 1866, nº 2987; veduto il R. Decreto 1º maggio 1866, nº 2372, col quale venne imposto alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia di dare a mutuo al Tesoro dello Stato la somma di duecento cinquanta milioni di lire all'interesse dell'uno e mezzo per cento pagabile a semestri maturati; veduto l'altro Regio Decreto del 28 luglio 1866, nº 3108, col quale fu ordinato un imprestito nazionale di trecento cinquanta milioni effettivi di lire; ritenuto che è urgente di provvedere all'assegnazione dei fondi necessari, sia per corrispondere alla Banca Nazionale l'interesse dovutole sui 250 milioni dati a mutuo come sopra, che per far fronte alle spese di impiegati straordinari, di aggi sulle riscossioni, di stampe ed altre occorrenti per eseguire le operazioni relative all'imprestito nazionale dei 350 milioni di lire; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono instituiti nel titolo 2º, parte 1ª, del bilancio passivo delle Finanze pel 1866 i seguenti due capitoli, e vi sono assegnate in complesso lire due milioni e cinquecento mila ripartitamente come appresso:

Capitolo 53 *bis*. Interesse dell'1 1/2 per 0/0 sul mutuo di 250 milioni di lire imposto alla Banca Nazionale col R. Decreto 1º maggio 1866, nº 2872. . L. 2,000,000.

Capitolo 53 *ter*. Spese per l'attuazione del prestito nazionale di 350 milioni di lire ordinato col R. Decreto 28 luglio 1866, nº 3108. . . » 500,000.

Totale . L. 2,500,000.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

RELAZIONE

fatta dal Ministro delle Finanze al Luogotenente Generale del Re in udienza del 15 agosto 1866, per proporre a S. A. R. la riduzione al 10º delle multe incorse nell'applicazione delle Leggi d'imposta diretta.

ALTEZZA REALE. Le Leggi che stabilirono l'imposta di ricchezza mobile, e l'unificazione di quella sui fabbricati hanno comminato delle penalità pecuniarie contro coloro che ommettessero di fare la dichiarazione dei proprii redditi, o la facessero infedelmente.

Per l'imposta di ricchezza mobile queste penalità furono ragguagliate al doppio od al quarto della imposta afferente alla rendita non dichiarata od occultata, secondochè si verifichi l'una o l'altra delle circostanze dalla Legge e dal Regolamento previste.

Per l'imposta sui fabbricati le penalità furono invece ragguagliate tutte indistintamente al triplo dell'imposta, cui la rendita occultata o non dichiarata deve sopportare.

L'accertamento dei redditi dei terreni nelle Provincie di Liguria e Piemonte dovendosi, come è dalla Legge del conguaglio stabilito, eseguirsi colle norme e coi metodi fissati per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, dal Regolamento approvato con R. Decreto del 25 maggio 1865, nº 2320, furono sancite penalità nella identica misura del doppio o del quarto della imposta relativa alla rendita occultata secondochè si verifichi o l'una o l'altra delle diverse condizioni nel Regolamento stesso indicato.

Se ad assicurare la retta applicazione delle Leggi d'imposta furono sempre in ogni tempo ed in ogni luogo ritenute necessarie delle penalità contro coloro che alle Leggi stesse contravvenissero, questa necessità si faceva maggiormente sentire rispetto ad imposte che si dovevano applicare per via di dichiarazione dei contribuenti, da rivedersi col mezzo di Commissioni elette dalle Rappresentanze comunali e provinciali. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1043.

Se si tien conto della ristrettezza del tempo entro il quale dovettero compiersi le relative operazioni; se si tien conto della novità delle imposte che si dovettero applicare, delle difficoltà che ad ogni piè sospinto sorgevano: è giusto riconoscere che le rendite furono abbastanza regolarmente accertate; onde fu in gran parte conseguito lo scopo che il legislatore si era prefisso.

Per queste considerazioni e per le circostanze speciali, nelle quali versa il paese, il quale fu già chiamato a sostenere straordinarie gravezze per sopperire ai bisogni della guerra nazionale, il sottoscritto ha stimato dover proporre alla approvazione di V. A. R. un Decreto, il quale, senza cancellare la sanzione penale che le Leggi vollero provvidamente stabilire, riduca le multe ad un decimo del loro ammontare.

Nello stesso anno, sedendo il Parlamento, gli fu proposto di accordare facoltà di attenuare le multe incorse dai contribuenti pei redditi di ricchezza mobile; ed esso pose il massimo limite di un quarto alle multe che doveano riscuotersi, e diede al Governo la facoltà di cui questi si valse di condonare completamente le multe.

E perciò ho l'onore di pregare V. A. R. di porre la Sua sottoscrizione all'unito schema di Decreto.

(N. 3161) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1º settembre 1866.

Sono ridotte di un decimo le multe incorse per mancata od infedele dichiarazione dei contribuenti all'imposta di ricchezza mobile, sui fabbricati e fondiaria.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge del 14 luglio 1864, nº 1831, veduta la Legge del 16 gennaio 1865, nº 2136; veduta la Legge dell'11 maggio 1865; nº 2276; visti i Regolamenti approvati con Reali Decreti del 25 maggio 1865, ecc.:

Sono ridotte ad un decimo del loro ammontare le multe incorse, per mancata od infedele dichiarazione dai contribuenti all'imposta di ricchezza mobile del 1865, e dai contribuenti alla imposta sui fabbricati del 1866.

Eguale riduzione è fatta pei contribuenti all'imposta dei terreni del 1865 nelle Provincie di Piemonte e Liguria, compresi i Comuni della Provincia di Pavia sulla destra del Ticino.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

(N. 3164) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 settembre 1866.

Nomina di una Commissione consultiva di Belle Arti in Napoli e per la Provincia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, considerando come la Provincia di Napoli sia doviziosa di monumenti di antichità e d'arte; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Napoli, per vegliare su tutta la Provincia, una Commissione consultiva di Belle Arti, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione e preseduta dal Soprintendente del Museo Nazionale di quella città.

2. La Commissione si dividerà in quattro sezioni, una di pittura, una di scultura, una di architettura e una di archeologia ed erudizione artistica, e ciascuna sezione si comporrà di tre consultori, nominati come quelli della Commissione consultiva di Firenze.

3. Il Museo Nazionale di Napoli e gli scavi continueranno ad essere sotto l'esclusiva direzione e dipendenza del Soprintendente generale e Direttore degli scavi di antichità.

4. Il Regolamento della Commissione consultiva di Firenze, approvato con nostro Decreto 7 giugno p. p., sarà eccettuata la disposizione suddetta e ciò che vi si prescrive per l'ispettore e pel segretario, applicato alla Commissione consultiva di Napoli. — Ved. alle pag. 1863-64.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

(N. 3165) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 settembre 1866.

Nomina di una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti in Siena per le Provincie di Siena e Grosseto.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Rescritto del 18 settembre 1829, col quale fu istituita una Deputazione conservatrice di Belle Arti nella città di Siena; considerando che l'ordinamento di detta Deputazione non corrisponde in tutto ai bisogni presenti; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Deputazione conservatrice di Belle Arti della città di Siena è sciolta.

2. È instituita in Siena, e per vegliare sulle Provincie di Siena e Grosseto, una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione e presieduta dal Prefetto di Siena.

3. La Commissione si dividerà in tre sezioni, una di pittura e scultura, una di architettura, ed una di archeologia ed erudizione storico-artistica.

4. Ciascuna sezione sarà composta di tre Consultori, uno eletto dal Ministro di Pubblica Istruzione sulla proposta del Prefetto di Siena, un altro dal Consiglio provinciale della stessa città, ed il terzo dall'Istituto provinciale di Belle Arti similmente della stessa città.

5. L'Istituto di belle arti di Siena non avendo Consiglio accademico, le suddette nomine saranno fatte a pluralità di voti dal Soprintendente, dal Direttore e dai Maestri dell'Istituto, congregati insieme a quell'effetto.

6. Il Regolamento per la Commissione consultiva di belle arti della Provincia di Firenze, approvato con nostro Decreto 7 giugno p. p., n° 2992, e applicato alla Commissione di Siena, eccetto quanto vi si dispone dell'Ispettore e del Segretario, i quali Ufficiali non s'intendono assegnati alla Commissione Senese. — Ved. pag. 1163-64.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 15 agosto 1866 intorno al servizio telegrafico nel Veneto.

Altezza Reale. Il servizio dei telegrafi è uno dei primi rami di pubblica amministrazione che interessa aver subito ordinato nelle Provincie Venete liberate dalla dominazione straniera.

Quindi la opportunità di promulgare in quelle Provincie le sovrane disposizioni che attualmente governano la telegrafia elettrica nelle altre parti dello Stato. A ciò provvede l'unito schema di Decreto che il riferente si onora di sottoporre alla firma di V. A. R., avvertendo che in quanto riguarda il privilegio del Governo per lo stabilimento ed esercizio del telegrafo, non che le sanzioni penali per i danni recati alle linee e per la violazione di detto privilegio, è già efficacemente provveduto dalla anteriore legislazione tuttavia vigente nei nuovi territori.

L'ordinamento interno dell'Amministrazione dei telegrafi è speciale oggetto del Decreto organico del 18 settembre 1865 e del Regolamento approvato con successivo Decreto del 4 marzo 1866. Il quale Regolamento contenendo altresì le norme per l'ammissione del personale, a fine di colmarne i vuoti od aumentarlo secondo i bisogni, avrà per le popolazioni venete il vantaggio di aprire immediatamente l'accesso alla carriera telegrafica a giovani del paese che abbiano i debiti requisiti d'idoneità.

Che se altri Impiegati veneti si trovano già da parecchi anni nella nostra Amministrazione dei telegrafi, egli è pur certo che sotto alla dominazione austriaca a pochissimi del paese era stato consentito di entrarvi stante l'indole confidenziale di quel servizio.

(N. 3167) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 1866.

Osservanza nelle Provincie Venete dei Decreti e delle tariffe sul servizio dei telegrafi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del nostro Ministro di Stato pei Lavori Pubblici; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle Provincie Venete il servizio dei telegrafi dipenderà interamente dal Ministro dei Lavori Pubblici e saranno per esso osservati i Decreti e tariffe in vigore nel resto del Regno d'Italia.

Art. 2. Mandiamo pubblicarsi nelle dette Provincie i seguenti Decreti e Regolamento relativi all'Amministrazione Telegrafica, cioè:

1° R. Decreto 30 ottobre 1862, n° 948. — V. Celerif. 1862, pag. 2811.
2° Id. 18 settembre 1865, n° 2504. — V. Celerif. 1865, pag. 1857.
3° id. 10 dicembre 1865, n° 2658.
4° id. 23 id. 1865, n° 2749.
5° id. 24 id. 1865, n° 2707.
6° id. 4 marzo 1866, n° 2820. — V. Celerif. 1866, pag. 42, 145 e 865.

Art. 3. Saranno applicabili anche nelle Provincie Venete le convenzioni esistenti colle estere Amministrazioni.

Art. 4. Il presente Decreto andrà in vigore nel giorno susseguente alla sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Jacini.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Marina al Luogotenente Generale del Re in udienza del 15 agosto ultimo per chiedergli l'approvazione di una indennità di funzioni ai Comandanti in 2° delle Divisioni del Corpo Reale Equipaggi.

Altezza Reale. Col Regio Decreto 10 agosto 1865 veniva istituita la carica di un Comandante in 2° per ogni Divisione del Corpo Reale Equipaggi.

Questa carica è assai importante, e richiede nell'Ufficiale superiore che n'è investito molta attività e lavoro indefesso, dovendo provvedere sotto gli ordini del Comandante in 1° alla parte amministrativa e disciplinare di tutto il Personale della Divisione, per cui sembrerebbe giusto d'accordare anche al predetto Ufficiale superiore un'indennità di funzioni, essendo egli solo tra gli Ufficiali dello Stato Maggiore generale della Marina destinati a servizi a terra, il quale non goda di speciale assegnamento.

Il riferente pertanto rassegna all'approvazione di V. A. R. il qui unito progetto di Decreto col quale sarebbe fissata ai Comandanti in 2° delle Divisioni del Corpo Reale Equipaggi una indennità di funzioni di lire 500 annue, quale appunto veniva già prevista nel progetto di bilancio del volgente anno.

(N. 3168) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 1866.

Indennità di funzioni ai Comandanti in 2° delle Divisioni del Corpo R. Equipaggi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; vista la tabella che fa seguito al R. Decreto in data 22 febbraio 1863; visto il Regio Decreto in data 10 agosto 1865; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina, abbiamo decretato e decretiamo:

In aggiunta agli assegnamenti fissati dalla tabella annessa al R. Decreto 22 febbraio 1863 per il Personale militare destinato alle varie attribuzioni presso gli ar-

senali e cantieri a terra, è accordata un'indennità di funzioni di lire 500 annue a ciascuno dei Comandanti in 2° delle Divisioni del Corpo Reale Equipaggi. — Quale spesa sarà applicata al capitolo 3ª del bilancio per la Marina, *Stato Maggiore Generale ed aggregati.*

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1865.

EUGENIO DI SAVOJA. — Depretis.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S. M. il Re il 16 agosto 1866.

Sire. Col Decreto del 28 di aprile 1859 la Maestà Vostra accordava piena amnistia a tutti coloro che erano stati condannati a pene criminali, correzionali o di polizia con sentenze pronunciate in contraddittorio od altrimenti divenute irrevocabili per reati politici e per reati di stampa.

Ben presto però volendo la Maestà Vostra rendere ancor più larga e benefica quella amnistia, col Decreto del 18 di giugno di quell'anno ne estendeva gli effetti limitatamente alle persone ivi nominate, le quali, per essere state condannate in contumacia, erano rimaste escluse.

I dolorosi fatti accaduti nell'Italia meridionale durante l'anno 1862 avevano fornita una nuova occasione all'animo generoso della M. V. di esercitare la sovrana prerogativa dell'amnistia; ma concedendola col Decreto del 5 ottobre di quell'anno a tutti gli autori e complici dei fatti stessi ne escludeva, per gravi ragioni d'ordine e di disciplina, taluni di essi; i quali se ottennero col Decreto di grazia del giorno 11 di marzo 1865 il condono della pena loro inflitta, non poterono però essere reintegrati nell'esercizio dei diritti politici, di cui, per effetto della sofferta condanna, rimasero privi.

Il vostro Ministro crede ora di farsi interprete dei sentimenti del magnanimo vostro cuore, proponendovi di far cessare ogni restrizione agli indicati Decreti: e le modificazioni introdotte colla Legge del 28 giugno prossimo passato agli art. 834 e 835 del Codice di procedura penale, renderanno ancor più compiuto ed accetto questo nuovo atto della vostra Sovrana clemenza.

(N. 3154) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1866.

Ampliazione di precedente amnistia concessa per reati politici e di stampa.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 dello Statuto; visti i Reali Decreti 28 aprile 1859, n° 3355, e 18 giugno dello stesso anno, n° 3437; visto il Reale Decreto 5 ottobre 1862, n° 849; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

L'amnistia concessa coi Reali Decreti 28 aprile 1859 n° 3355, 18 giugno 1859 n° 3437 e 5 ottobre 1862 n° 849, è estesa a tutti coloro anche militari di terra e di mare, che sono stati fino ad oggi imputati o condannati pei fatti nei decreti medesimi contemplati. — V. Celerif. 1862, pag. 2617

Ordiniamo ecc. — Dato a Padova addì 16 agosto 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Borgatti.

REGIO DECRETO

Formazione di un sesto Battaglione per ognuno degli ottanta Reggimenti di fanteria.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i Regii Decreti 18 dicembre 1864, 30 dicembre 1865, 13 maggio, 2 e 10 giugno 1866; sulla proposta del Ministro per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per ognuno degli ottanta Reggimenti di fanteria non temporanei sarà formato un sesto Battaglione.
Art. 2. Gli ottanta sesti Battaglioni saranno costituiti in Reggimenti temporanei analogamente a quanto è stato determinato col R. Decreto 10 giugno 1866.
Art. 3. Gli ottanta sesti Battaglioni saranno formati dal Ministro della Guerra successivamente, come ne ravviserà il bisogno.
Il Ministro della Guerra ecc. — Firenze, il 17 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — I. Pettinengo.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 agosto 1866.

Nuovo piano regolatore edilizio per l'ingrandimento della città di Firenze.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

Veduta la deliberazione in data del 20 marzo del corrente anno, con cui il Consiglio Comunale di Firenze ha adottato il piano regolatore edilizio per l'ingrandimento di questa città entro le attuali mura urbane, in conformità della pianta geometrica dell'ingegnere sig. Del-Sarto in data del 19 febbraio 1866; veduto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici emesso nella sua adunanza del 21 luglio 1866; veduti gli art. 12, 17, 18, e 87 della Legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio per l'ingrandimento della città di Firenze, conformemente alla pianta geometrica firmata dall'Ingegnere Del-Sarto il giorno 19 febbraio 1866, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro. — L'attuazione del piano sarà compiuta nel termine di dieci anni dalla data del presente nostro Decreto.
Art. 2. Lo stesso Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.
Dato a Firenze addì 18 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Jacini.

(N. 3170) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 1866.

Emolumento degli Assistenti presso la Regia Scuola Superiore Normale di Pisa.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degli Impiegati e serventi nella R. Scuola Normale Superiore di Pisa, annessa al Regolamento approvato col R. Decreto del 17 agosto 1862, numero 771; visto il Decreto Reale del 25 gennaio 1863, col quale il numero degli Assistenti della predetta Scuola è fissato a tre; riconosciuta la convenienza di aumentare lo stipendio degli assistenti, essendosi in pari tempo procurati alcuni risparmi nelle spese materiali della Scuola stessa; visto lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1865 (capitolo numero 11, allegato numero 10 - *D*); sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:
La pianta organica degli Impiegati e serventi nella R. Scuola Superiore Normale di Pisa, approvata col citato Reale Decreto del 17 agosto 1862, è modificata in quanto all'emolumento degli Assistenti nel modo seguente: l'emolumento degli Assistenti dalle annue lire 800 (ottocento) viene portato a lire 1100 (mille e cento). — Ved. Celerif. 1862, pag. 2339.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Berti.

(N. 3184) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1° settembre 1866.

Revoca del Decreto col quale sono mobilizzati due Battaglioni di Guardia Nazionale.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri; vista la legge del 4 agosto 1861 sulla Guardia Nazionale mobile; visto il nostro Decreto in data 21 luglio 1866 con cui furono chiamati sotto le armi per servizio di guerra i battaglioni n° 165 e 166 di Guardia Nazionale mobile; sulla proposta dei Ministri della Guerra e dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È rivocato e considerato come non avvenuto il succitato nostro Decreto in data 21 luglio 1866 con cui sono chiamati sotto le armi per servizio di guerra i battaglioni n° 165 e 166 di Guardia Nazionale mobile (Napoli).

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — E. Cugia. — B. Ricasoli.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 25 agosto 1866.

Altezza Reale! Nelle successive annessioni che prepararono la felice proclamazione del Regno d'Italia avvenne più volte che particolari servizi appartenenti ad alcun Ministero di taluno degli antichi Stati fossero attribuiti in altri paesi ad un Ministero diverso, la quale anormalità di competenze distinte secondo i territori e non secondo le materie, se fosse durata, avrebbe generato un'evidente confusione, non essendo possibile una distribuzione dei pubblici negozi nell'Amministrazione centrale, secondo i territori e non secondo le materie che nei soli Stati federativi.

Fu quindi costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, approvata dal Governo e dalle Camere nel voto dei bilanci, che il Regio Decreto del 21 dicembre 1850 e gli altri della stessa natura che regolarono la distribuzione dei servizi nei vari Ministeri subalpini, fossero applicabili a tutte le Provincie dello Stato.

Tra questi è il Decreto del 5 luglio 1860, che derogando ad anteriori disposizioni, per effetto dell'istituzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio indicò le materie che dovevano formare le competenze di quest'ultimo.

Per norma generale alle Amministrazioni subordinate che conservano nelle Provincie liberate dalla dominazione straniera le norme particolari e le regole ad esse guarentite col R. Decreto del 18 luglio 1866, numero 3064, ma che debbono nella sede del Governo dipendere dai Ministeri a cui sono confidate le materie di loro competenza, sarebbe stato sufficiente pubblicare in quelle Provincie il citato Decreto 5 luglio 1860, se le attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non fossero state mutate, ed in molta parte diminuite con altri posteriori Decreti.

È sembrato quindi al sottoscritto che fosse miglior consiglio riprodurre per le dette Provincie l'enumerazione delle attribuzioni che appartengono al detto Ministero secondo le correzioni che risultano da posteriori R. Decreti, e perciò si onora di presentare alla firma di V. A. R. il seguente Decreto.

(N. 3185) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 1866.

Quali materie siano di competenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nelle Provincie Venete.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle Provincie liberate dall'occupazione straniera, come nelle altre Provincie del Regno, sono di competenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

Rispetto all'Agricoltura:

1° La preparazione delle Leggi dirette a tutelar la proprietà agraria, a promuovere il miglioramento del territorio nazionale, ossia la bonificazione degli stagni e de' terreni paludosi, la coltivazione, il piantamento delle dune, il dissodamento delle terre incolte la riduzione a coltura dei pascoli, e la irrigazione;

2° Le proposizioni delle opere nuove o da modificarsi relative ai canali di irrigazione, alla difesa delle sponde di questi, alla bonificazione delle paludi e stagni, di concerto, occorrendo, col Dicastero dei Lavori Pubblici.

3° Il regime dei boschi e delle foreste ed il Personale di tali Amministrazioni;

4° L'ordinamento della polizia rurale ed il Personale di essa;

5° La legislazione relativa alle strade vicinali, rurali e private nelle sue attinenze coll'agricoltura;

6° Le istituzioni intese allo incremento della agricoltura, e quindi le scuole tecniche d'agricoltura e l'esercizio pratico della veterinaria, meno l'insegnamento della medesima che spetta al Ministero dell' Istruzione Pubblica, i comizi agrari, le accademie e le società d'agricoltura, le colonie agrarie, gl'incoraggiamenti per il perfezionamento di metodi agrari, le razze nostrali, il servizio ippico, l'acclimitazione delle piante e degli animali esotici, le esposizioni agrarie, le società d'assicurazione agraria, e le istituzioni di credito agrario e fondiario;

7° La vigilanza amministrativa generale per impedire e correggere i cattivi provvedimenti annonari, la formazione delle mercuriali, dei prezzi dei cereali, sì nello Stato che all'estero;

8° La caccia e tutto ciò che si riferisce all'esercizio di essa ed alla conservazione del selvaggiume, la pesca fluviale.

Per l'Industria.

Gli istituti tecnici e le scuole speciali tecniche industriali e le privative industriali la proprietà letteraria e artistica, le disposizioni industriali, i musei industriali permanenti, gli stabilimenti pel condizionamento ed asciugamento delle sete, gli stabilimenti industriali insalubri ed incomodi, i giurì industriali, i marchi e segni distintivi di fabbricazione, i disegni e modelli di fabbrica, la legislazione sulle miniere, cave ed usine, ed il Personale tecnico del relativo servizio. — V. Celerif. 1860, pag. 1097 e 1153; — 1866, pag. 1207 e 1365.

Per il Commercio.

Lo studio della legislazione commerciale per procurarne i miglioramenti o le riforme d'accordo col Dicastero di Grazia e Giustizia, le scuole tecniche di commercio, le scuole nautiche per la marina mercantile, gli instituti di credito, i magazzini di deposito e di pegni commerciali, le Camere di commercio, le borse di commercio, gli agenti di cambio, i sensali e liquidatori, le fiere ed i mercati, le mercuriali dei prezzi delle merci, l'esame dei progetti di leggi relative alle vie di comunicazione, alle tariffe delle strade ferrate e dei telegrafi elettrici nei loro rapporti colla circolazione commerciale di concerto col Dicastero dei Lavori Pubblici e delle Finanze, lo studio e la discussione dei mezzi di estendere e fortificare il commercio del Regno coll'estero, la compilazione dei progetti di trattati di commercio e di navigazione colle estere potenze, e l'esame dei progetti di leggi e tariffe doganali di concerto col Dicastero delle Finanze, lo studio degli interessi nazionali riguardanti il commercio e l'industria dei porti marittimi del Regno. il movimento comparato della grande navigazione, del grande e piccolo cabotaggio e del transito nei principali porti dello Stato, la formazione dei progetti di Legge e dei relativi regolamenti riguardanti la pesca marittima in quanto concernono lo sviluppo e l'economia di questo ramo d'industria e commercio, il marchio degli oggetti d'oro e d'argento.

Art. 2. Sono pure attribuite al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le direzioni relative al censimento della popolazione, la statistica generale del Regno, di

concerto cogli altri Ministeri nelle parti spettanti a ciascuno di essi, ed in ispecie la statistica agraria, industriale e commerciale, e l'ordinamento dei relativi mezzi di esecuzione, le Casse di risparmio, i Monti frumentari e Monti di Pietà che non siano intesi specialmente allo scopo di sovvenire piamente alla indigenza.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — CORDOVA.

(N. 3176) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 1866.

Numero degli Assistenti Giudiziari da destinarsi presso i Tribunali del Regno.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto l'articolo 25 della Legge organica sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, numero 2626; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Il numero degli Aggiunti Giudiziari per tutto il Regno è stabilito a cento e cinquanta. Essi verranno destinati ai Tribunali civili e correzionali secondo i bisogni del servizio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

(N. 3183) REGIO DECRETO

La Banca Nazionale del Regno d'Italia emette biglietti di banca da lire cinque.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dall'autorità a Noi delegata, e delle facoltà concedute al Governo del Re con la Legge 1° maggio 1866, n° 2872; visto il Decereto 1° maggio 1866, n° 2873; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia è autorizzata ad emettere biglietti di banca da lire cinque, ai quali sarà applicato il disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 20 degli statuti della Banca, ed a provvedere al ritiro delle marche da bollo messe in circolazione col Decreto Raale del 13 giugno 1866, n° 2970.

Art. 2. La quantità di detti biglietti sarà determinata dal Ministro delle Finanze. — Ved. alla pag. 979.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — A. SCIALOJA.

Firenze, 19 agosto 1866.

Circolare (N. 18) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Formola del giuramento da prestarsi dagl'Impiegati Giudiziari nelle Provincie Venete.

Per dare esecuzione alle disposizioni dei §§ 32 e 33 della Legge organica sulla sistemazione interna delle Autorità giudiziarie nelle Provincie Venete, pubblicata colla Patente Imperiale Austriaca del 3 maggio 1853, il sottoscritto, seguendo l'esempio di quanto si è praticato in Lombardia nell'anno 1859, prescrive che *tutti gli Impiegati ed inservienti giudiziarii* delle Provincie suddette che non avessero già prestato giuramento al Governo nazionale, siano chiamati a prestarlo secondo la formola seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e tutte le Leggi « del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono « affidate ».

Il Ministro BORGATTI.

ISTRUZIONI

Per l'eseguimento della Tariffa in materia penale, approvata con R. Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Del 28 giugno 1866.

INDICE DELLE MATERIE

ISTRUZIONI

Avvertenze preliminari.

Art. 1. Sono considerate spese di giustizia penale quelle necessarie per la ricerca, la prova e la punizione dei crimini, delitti e delle contravvenzioni contemplate dal Codice penale e da altre Leggi e Regolamenti in vigore.

2. La tariffa in materia penale approvata col Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, all'articolo 1 stabilisce quali sieno queste spese, e di quali distinte specie; ne fissa la misura e determina i modi con cui vengono liquidate, pagate, rimborsate e ricuperate — V. alle pagine 577 e 641.

3. Le spese di giustizia sono anticipate dall'Erario dello Stato, salve le eccezioni di cui nell'art. 3 di detta Tariffa che sono le seguenti:

1. Quando ne' giudizi tanto di azione pubblica che privata vi è parte civile in causa, la quale per disposto degli articoli 562 e 563 del Codice di procedura penale è tenuta all'anticipazione delle occorrenti spese, a meno che sia constatata la di lei povertà, nel qual caso vi fa fronte l'Erario stesso, osservate le norme per l'ammissione al gratuito patrocinio.

2. Le spese per la difesa degl'imputati od accusati, limitatamente però alla indennità da accordarsi ai testimoni. In caso di povertà legalmente accertata anche queste spese saranno anticipate dall'Erario.

3. I diritti di Cancelleria e quelli degli Uscieri. Agli Uscieri però per gli atti eseguiti in materia penale può essere accordato un sussidio nei casi e colle norme di cui al Capo II del Titolo V della Tariffa.

4. Di regola generale tutte le spese dei giudizi penali sono ripetibili dai condannati e dalle persone civilmente risponsabili per essi ed anche dai querelanti nei casi indicati dall'art. 4 della Tariffa. — Sono sostenute dall'Erario senza dritto a ripetizione le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze, e le indennità di trasferta e di soggiorno ai Presidenti, Procuratori generali del Re, loro Sostituiti ed ai Giurati delle Corti d'Assise di cui ai numeri 10 e 11 dell'art. 1 di detta Tariffa.

5. Le norme prescrite dalla Tariffa circa la misura delle tasse penali e circa i modi della loro anticipazione e del loro pagamento sono eziandio applicabili alle spese che occorrono nei procedimenti contravvenzionali in materia civile, o per misure disciplinari promosse dal Pubblico Ministero o per contravvenzioni agli atti dello stato civile.

6. Le presenti istruzioni non concernono:

1. Le spese specificate nell'art. 2 della Tariffa, le quali sono pagate dai Comuni, salvo rimborso nei casi e modi determinati dal Titolo III della medesima, e salva l'eccezione di cui al capoverso dell'art. 124.

2. Le spese dei procedimenti per contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti sulle dogane, sulle gabelle, sui dazi, non che sul marchio dell'oro e dell'argento, che sono anticipate dai Ricevitori appositamente di ciò incaricati dalle rispettive Amministrazioni.

3. Le spese di trasferta dei Pretori e Procuratori del Re per le verifiche ai registri dello Stato civile, le quali ricadono a carico dei Comuni, nel cui interesse le trasferte hanno luogo.

TITOLO I. — Dell'anticipazione delle spese di giustizia penale e del loro rimborso.

CAPO I. — *Anticipazione delle spese di giustizia in genere.*

7. A termini dell'art. 136 della Tariffa l'anticipazione delle spese di giustizia penale continua ad essere demandata all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, la quale vi provvede per mezzo dei dipendenti Ricevitori del registro, o per mezzo dei Cancellieri giudiziari nei casi previsti dallo stesso articolo. — Le spese di esecuzione delle sentenze criminali sono anticipate dai Procuratori generali del Re e rimborsate dal Ministero di Grazia e Giustizia.

8. Le spese da anticiparsi si distinguono specialmente in tasse ed in indennità penali. Le prime sono corrisposte a titolo di compenso a favore di chi viene richiesto della sua opera nell'interesse della giustizia punitiva; le seconde rappresentano il risarcimento dei danni e delle spese incontrate. — Ogni tassa ed indennità viene liquidata dalle competenti Autorità giudiziarie, le quali ne ordinano il pagamento sulle casse dei Ricevitori del registro sopra appositi stampati conformi ai modelli annessi alla Tariffa.

9. Prima di ammettere un mandato a pagamento i Ricevitori debbono accertarsi specialmente.

1. Che le tasse ed indennità sieno della natura di quelle da anticiparsi dall'Amministrazione demaniale.

2. Che i mandati siano rilasciati dalle competenti Autorità giudiziarie aventi sede nel distretto dei rispettivi Uffici.

3. Che le tasse ed indennità liquidate non eccedano le somme fissate dalla Tariffa.

4. Che i mandati contengano tutte le indicazioni prescritte dall'art. 144 della Tariffa, e siano conformi ai modelli annessi alla medesima.

5. Che i mandati sieno scritti in carattere intelligibile e senza alterazione qualsiasi.

6. Che non sia scaduto il termine di due o sei mesi a seconda dei casi, e come è determinato dall'art. 149 della Tariffa per la loro riscossione.

10. I Ricevitori nell'esame dei mandati s'accerteranno eziandio dell'autenticità delle firme dei Giudici e dei Cancellieri che li hanno rilasciati, vidimati e registrati. — Qualora per qualsiasi motivo sorga sospetto di falsificazione essi dovranno tosto rivolgersi alle Autorità giudiziarie soscritte ai mandati medesimi, onde la cosa possa essere verificata e chiarita e sia all'uopo provveduto.

11. I Ricevitori dovranno avvertire, che per i mandati di pagamento delle indennità di trasferta alle Autorità giudiziarie, ai Membri delle Corti d'Assise ed ai Giurati, oltre le altre indicazioni tracciate nel modello, l'art. 142 della Tariffa prescrive che sieno vidimati dagli Ufficiali del Pubblico Ministero. — Eguale vidimazione è pure necessaria nel caso in cui viene accordata ai periti più di una vacazione o vengono richiesti più periti per uno stesso atto. — In questo secondo caso però la tassa non è rilasciata dai Presidenti, ma deve spedirsi dall'Autorità che procede agli atti (articoli 26, 53 e 137 della Tariffa).

12. L'osservanza delle formalità estrinseche prescritte per l'emissione dei mandati è posta sotto la responsabilità dei Cancellieri. — I Cancellieri che ne avessero pagato l'ammontare, oltre alla perdita della somma, incorrono pure nell'ammenda di cui all'articolo 155 della Tariffa. — I Ricevitori dovranno assolutamente respingere i mandati

che non fossero redatti nelle forme prescritte, potendo in caso di constatata negligenza essere tenuti responsabili in propro dalla rispettiva Direzione per i pagamenti indebitamente eseguiti. — Le Autorità giudiziarie che rilasciano i mandati e gli Ufficiali del Pubblico Ministero che vi avranno apposto il *visto* sono sempre responsabili verso l'Erario d'ogni abuso od eccedenza commessa nella liquidazione delle tasse ed indennità penali, quantunque i mandati stessi fossero già stati pagati dall'Agente demaniale senza osservazioni, salvo loro il diritto di regresso verso le parti.

13. Accertata la regolarità dei mandati tanto nella parte intrinseca che estrinseca dei medesimi, i Ricevitori pagheranno le corrispondenti somme alle persone a favore delle quali furono rilasciati, od a chi le rappresenta, a'sensi dell'art. 159 della Tariffa. — Eccettuansi però le tasse per trasferte giudiziarie, il cui pagamento, giusta il prescritto dal precedente art. 151 della Tariffa, deve farsi a mani dei Cancellieri o dei Segretari del Pubblico Ministero.

14. Quando il pagamento viene eseguito dai Ricevitori i mandati devono essere firmati *per quietanza* dalle parti percipienti o dai loro incaricati a forma del disposto dell'art. 159 della Tariffa. — Se la persona a cui viene eseguito il pagamento non sa o non può scrivere dovrà supplire alla firma con un segno di croce fatto in presenza di due testimonii che dovranno sottoscriversi (articoli 409, 410 e 766 del R. Decreto 13 dicembre 1863, n. 1628), salvo quanto è stabilito nel successivo art. 22. — Appena occorre avvertire, che quando il pagamento viene eseguito dai Ricevitori, non è necessario che sui mandati sia apposto dai Pretori il *Visto pagarsi*, di cui all'art. 154 della Tariffa penale. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

15. Qualora i mandati non siano regolari o per difetto di formalità estrinseche o perchè non sieno dovute o sieno eccedenti le tasse ed indennità liquidate, i Ricevitori hanno l'obbligo di sospenderne il pagamento, spiegando a tergo i motivi delle rilevate irregolarità col mezzo di concise osservazioni munite di data e firma.

16. Se i fatti relativi sono riconosciuti insussistenti dalle Autorità giudiziarie o queste per qualsiasi altro motivo persistano nelle emesse ordinanze di pagamento, i Ricevitori pagheranno senz'altro agli aventi dritto le somme liquidate, ma in tal caso, desunta copia dei mandati controversi, delle proprie osservazioni e dei decreti di persistenza dei Giudici tassatori, la trasmetteranno tosto al rispettivo Direttore per le occorrenti determinazioni. — Il Direttore se troverà fondata l'insistenza del Giudice approverà le tasse pagate, scrivendo a tergo di cadun mandato *Visto si approva*, colla data e firma e li restituirà ai Ricevitori per essere proposti in rimborso; che se invece riconoscerà attendibili le loro osservazioni, promuoverà la regolarizzazione dei mandati stessi per mezzo dei Procuratori generali nel modo indicato all'art. 165 della Tariffa. — Ove sorga dissenso fra i Direttori ed i Procuratori generali sull'apprezzamento de' suddetti rilievi, o di qualsiasi altra irregolarità riconosciuta nei mandati, i Direttori medesimi riferiranno immediatamente al Ministero in merito delle insorte controversie colla comunicazione di tutti i necessari documenti, descrivendo i mandati per ogni natura in apposito elenco.

17. Quando però i fatti rilievi si riferiscono a semplici mancanze di alcuna delle prescritte indicazioni, i relativi mandati saranno soltanto al Cancelliere che li ha firmati per le occorrenti rettificazioni, salvo il disposto dal successivo art. 23 delle presenti Istruzioni.

18. Sono parimente incaricati dell'anticipazione delle spese di giustizia penale:

1. I Cancellieri delle Preture nei Mandamenti ove non esiste Ufficio di registro per le tasse ed indennità ordinate dai rispettivi Pretori (art. 136 e 152 della Tariffa).

2. I Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture quando per maggior comodo degli interessati o per altre speciali circostanze si ravvisasse opportuno di affidarne ai medesimi il pagamento.

19. È intendimento del Governo che i Cancellieri sieno incaricati di tale pagamento tuttavolta che per la durata delle udienze oltre l'orario fissato per gli Uffici demaniali non potessero i privati essere soddisfatti nel giorno medesimo delle tasse loro dovute, oppure risultasse da informazioni avute dalle Direzioni che per ispeciali circostanze d'ufficio o per lavori straordinari non potessero i Ricevitori occuparsi del pagamento dei mandati, per un periodo di tempo a determinarsi, colla diligenza e

sollecitudine richieste dall'interesse dell'Erario e dei privati. — Prima di imporre ai Cancellieri l'obbligo del pagamento di cui al n. 2 dell'articolo precedente i Procuratori generali ed i Procuratori del Re dovranno darne avviso ai Direttori demaniali della Provincia, i quali riscontreranno immediatamente se riconoscono la necessità di tale provvidenza, od in caso contrario, esporranno le ragioni per le quali non la credessero opportuna riferendone contemporaneamente al Ministero. — I Direttori demaniali quando riconoscano che per la molteplicità degli affari richiesti d'urgenza e per altre cause l'interesse dell'Erario o dei privati o del pubblico servizio potesse richiedere che fosse affidato temporariamente ai Cancellieri un tale incarico, dovranno a loro volta farne la proposta ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re, ed in caso di dissenso riferirne al Ministero.

Art. 20. A termini dell'art. 153 della Tariffa i Cancellieri sunnominati per eseguire l'anticipazione, devono valersi dei proventi de'loro uffici spettanti all'Erario, e quando questi fossero insufficienti potranno richiedere i Ricevitori del registro del proprio distretto di fornir loro una somma in anticipazione non superiore alle L. 50. — Non potrà essere accordata una successiva sovvenzione senza che sia giustificato il regolare impiego della prima.

21. Della somma che a senso del precedente articolo venisse anticipata ai Cancellieri, i medesimi dovranno rilasciarne ai Ricevitori apposita ricevuta di scarico con obbligo di renderne conto ai Ricevitori stessi dietro semplice loro richiesta.

22. I mandati soddisfatti dai Cancellieri quando sieno in ogni parte regolari, saranno scontati dai Ricevitori del registro in occasione ai versamenti mensili od intermedii accennati all'art. 230 della Tariffa. Riscontrando invece difetti sui medesimi, li rimanderanno ai Cancellieri che li hanno autenticati e pagati per le occorrenti rettifiche, uniformandosi ai disposto dal precedente art. 15. — Avvertiranno i Ricevitori che i mandati della specie debbono essere muniti anche del *visto* del Pretore di cui al precedente art. 154 della medesima, e che nel caso si tratti di persone che non sappiano o non possano sottoscrivere, tale *visto* rende superflua l'apposizione di croce o di altro segno, e la firma dei due testimonii di cui all'articolo 152 della Tariffa e agli articoli 409 e 766 del Regolamento sulla contabilità generale 13 dicembre 1863, n. 1628. — Per i mandati che saranno pagati dai Cancellieri dei Tribunali o delle Corti a persone che non sappiano o non possano sottoscrivere, sarà sempre necessaria la firma di due testimoni.

23. Nel caso che codesti mandati manchino del prescritto *visto*, se pagati da Cancellieri di Pretura, o contengano alcuna delle alterazioni accennate all'art. 155 della Tariffa, i Ricevitori non solo non li ammetteranno in rimborso, ma dovranno ritenerli e far constare delle commesse contravvenzioni per mezzo di apposito verbale da rassegnarsi in copia unitamente ai mandati originali alla Direzione rispettiva e da questa al Procuratore del Re per gli effetti previsti dall'art. 158 di detta Tariffa. Tali disposizioni sono applicabili a qualsiasi altro mandato che fosse in contravvenzione al disposto dai citati articoli 154 e 155. Di questi mandati per altro dovrà farsi copia e conservarsi in ufficio per i riscontri prescritti dall'art. 164 della Tariffa.

24. Tutti i mandati rilasciati dalle Autorità giudiziarie per pagamento di spese di giustizia penale, dovranno essere iscritti sul registro prescritto dall'art. 160 della Tariffa, facendo annotazione della seguita registrazione sui mandati medesimi.

25. L'obbligo imposto ai Cancellieri dell'art. 164 della tariffa di trasmettere ogni mese ai Ricevitori un estratto del registro, non che le cedole di citazione consegnate dagli Uscieri ai testimoni e periti (articoli 17 e 165), pone in grado i Ricevitori di fare un sicuro riscontro dell'identità ed ammontare dei singoli mandati da essi scontati nel mese precedente. — I Ricevitori non dovranno per ciò proporre in rimborso i mandati medesimi se non che nel mese successivo a quello in cui abbia avuto luogo il riscontro per parte loro. — Perchè poi siffatto riscontro possa effettuarsi anche per le tasse ai testimoni ed ai periti citati mediante semplice avviso del Giudice a termini dell'art. 167 del Codice di Procedura penale, i Giudici istruttori ed i Pretori sono tenuti a dare per iscritto codest'avviso servendosi di stampati conformi al modello A, annesso alle presenti istruzioni. — Gli originali verranno inserti agli atti processuali, e le copie, consegnate dagli Uscieri alle persone avvisate, verranno da queste rimesse ai

Cancellieri, come sta prescritto per le cedole di citazione dall'art. 163 della tariffa, per gli effetti di cui all'art. 164.

26. Nel procedere a questo riscontro i Ricevitori dovranno esaminare attentamente se le tasse pagate nel mese precedente e conservate in uffizio o in originale o per copia corrispondono perfettamente e in ogni parte alle indicazioni trascritte nell'estratto del registro a cui si riferiscono le cedole di citazione, e più specialmente nell'identità delle persone a favore delle quali le tasse furono liquidate, nell'ammontare di queste e nella denominazione del processo a cui si riferiscono le cedole di citazione. — Riscontrando delle differenze, delle irregolarità o degli abusi, i Ricevitori ne faranno risultare con apposito verbale che verrà tosto rassegnato alla Direzione per gli opportuni provvedimenti in senso del disposto dall'art. 164 della Tariffa. — Ove per altro le irregolarità o le differenze rilevate sieno di lieve importanza, e possa con fondamento ritenersi che le medesime siano effetto di mero errore materiale, potrà prescindersi dal redigerne verbale o dal darvi corso, purchè i Cancellieri si prestino immediatamente a rettificarle o correggerle.

27. Quando insorga sospetto che l'estratto trasmesso non sia conforme al registro, od altrimenti se colla scorta dell'estratto medesimo e delle cedole di citazione i Ricevitori non possano convenientemente procedere al prescritto riscontro, essi hanno facoltà di richiedere in comunicazione lo stesso registro, ed i repertori penali degli Uscieri.

28. Gli estratti del registro e le cedole di citazione verranno riuniti in appositi fascicoli distinti per cancelleria e per ciascun mese, e saranno conservati in uffizio per le verifiche degli Ispettori e Sott'Ispettori.

29. Per l'applicazione e riscossione delle pene pecuniarie comminate ai Cancellieri dagli articoli 156, 161 e 162 della Tariffa, si osserveranno le norme contenute nell'art. 95 delle presenti istruzioni.

Capo II. — *Del pagamento delle indennità accordate agli Uscieri a titolo di sussidio.*

30. In compenso dei servigi che prestano gli Uscieri nel compimento degli atti del loro ministero tanto in materia civile che in materia penale nell'interesse dello Stato e delle persone ammesse al beneficio della gratuita clientela senza l'anticipazione dei diritti loro competenti, potrà, giusta il disposto dall'art. 173 della Tariffa, essere ai medesimi accordata un'indennità a titolo di *sussidio* nella somma determinata dallo stesso articolo, da ripartirsi a rate trimestrali nel senso indicato dal successivo articolo 186.

31. I Ricevitori del registro eseguiranno il pagamento agli Uscieri, o per essi, ai Cancellieri delle rispettive Corti, Tribunali o Preture delle indennità decretate dai Procuratori generali presso le Corti d'Appello, e siansi dell'art. 179 della Tariffa, osservando le stesse norme stabilite per l'anticipazione delle altre spese penali. — I Cancellieri delle Preture nei Mandamenti dove non esiste Ufficio di registro, eseguiranno essi stessi il pagamento delle indennità a favore dei dipendenti Uscieri e ne verranno rimborsati nel modo accennato all'art. 22 delle presenti istruzioni. — I pagamenti ora accennati dovranno essere sospesi sempre quando si verifichi che gli Uscieri non abbiano eseguiti nel termine di giorni cinque gli atti loro richiesti dagli Uffici demaniali, e tale sospensione durerà fino a che non ne abbiano giustificata l'esecuzione. — Quando si riscontrasse che un Usciere abbia per più di tre volte in un anno ritardata l'esecuzione degli atti richiesti oltre il termine ora indicato, e non sia il ritardo giustificato da legittima causa, i Procuratori generali, sulla richiesta loro fatta dalla Direzione demaniale, dovranno escludere l'Usciere medesimo dalla partecipazione ai sussidi che loro sarebbero dovuti pei restanti trimestri dell'anno medesimo. — I sussidii suppletivi di cui nel capoverso dell'art. 179 della Tariffa penale, non saranno mai accordati agli Uscieri i quali non avessero usata la voluta diligenza nell'esecuzione degli atti suddetti e quando fossero per ciò fatti reclami dagli Uffici demaniali.

III. — *Del rimborso delle spese anticipate e delle indennità pagate agli Uscieri.*

. Le spese pagate ai Ricevitori in conformità delle precedenti disposizioni sono orsate nelle forme stabilite dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, vate le norme ed istruzioni in vigore sulla materia.

. Le Direzioni avvertiranno che nei periodici mandati di rimborso debbono orendersi quelle sole di dette spese la cui regolarità sia stata da esse riconosciuta guito a diligente verificazione dei documenti giustificativi prodotti dai dipendenti itori, e che debbono essere indistintamente eliminate le spese tutte le quali preo una qualunque eccedenza nella misura delle tasse e delle indennità dovute, o ivoglia difetto di forma nei documenti giustificativi.

. Le carte di spesa riconosciute irregolari saranno restituite ai Ricevitori perchè omuovano la rettificazione nel modo indicato agli articoli 15 e 16 delle presenti ioni, facendo constare dei rilievi a tergo dei mandati di pagamento con motivati, vazioni datate e sottoscritte dall'Impiegato della Direzione incaricato della revi-. — Se le osservazioni sono accettate e rettificati mandati, verranno questi riproal rimborso nella contabilità del mese successivo; quando invece le Autorità giurie persistano nei loro decreti, i Ricevitori trasmetteranno tosto copia dei mandati i alla Direzione, non che copia delle osservazioni emesse e dei motivi di persistenza iudici tassatori per gli effetti di cui al citato art. 16.

. La verificazione delle carte di spesa per parte delle Direzioni è di somma impore di assoluta necessità per il regolare assestamento delle contabilità degli uffizi, va inoltre ad evitare che gli Uffizi di riscontro sospendano di ammettere a pagao i proposti mandati di rimborso. — I signori Direttori vorranno perciò vigilare iè la verificazione si compia colla massima attenzione e diligenza.

. Qualora poi non ostante la disamina fatta dalle Direzioni accada che gli Uffizi di ntro sospendano l'ammessione a pagamento di qualche mandato e lo respingano la regolarizzazione, le Direzioni dovranno senz'altro riformare il mandato e somme relative alle pezze giustificative sulle quali non occorressero osservazioni, dire queste col nuovo mandato allo stesso Uffizio di riscontro, retrocedendo al ibile per le volute regolarizzazioni le carte riconosciute irregolari in conformità recedente art. 34.

Ultimata la verificazione dei titoli delle spese di giustizia prodotti dai Ricevitori contabilità mensile, le Direzioni avranno cura di prendere nota sopra apposito aro per farne poi cenno nella relazione che esse debbono trasmettere annualmente nistero:

. Delle tasse sulle quali occorse fare qualche rilievo per difetti di forma, indi- i corrispondenti articoli della Tariffa;

!. Delle tasse riconosciute eccessive, indicando la natura delle medesime l'im- delle somme indebitamente pagate e gli articoli della Tariffa erroneamente ap- i;

i. Delle somme rimborsate dalle Autorità giudiziarie o dalle parti percipienti sulle eccessive.

TITOLO II. — DELLA RISCOSSIONE DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SPESE DI GIUSTIZIA.

Capo I. — *Pene pecuniarie e spese di giustizia la cui riscossione è affidata all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio.*

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia devolute al Tesoro Stato continua ad essere demandata all'Amministrazione delle Tasse e del Dema- a quale vi provvede a mezzo dei Cancellieri giudiziari e degli Agenti demaniali denti, salve le eccezioni di cui all'art. 208 della Tariffa.

Spetta all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio di curare la riscossione:

1. Delle pene pecuniarie comminate dal Codice penale, dalle Leggi e dai Regola- i speciali dovute in forza di sentenze, ordinanze o provvedimenti delle Autorità ziarie, o di Decreti Reali portanti commutazione di pene corporali in pene pe- rie;

2. Delle pene pecuniarie comminate dal Codice civile, di procedura civile, dovute in forza di sentenze ed ordinanze definitive delle Autorità giudiziarie;

3. Delle pene ed indennità pecuniarie devolute all'Erario dello Stato e pronunziate in via disciplinare od altrimenti incorse dai Funzionari dell'Ordine giudiziario;

4. Delle pene pecuniarie risultanti da sentenze e provvidenze definitive pronunziate dalle Autorità giudiziarie militari e da quelle del contenzioso amministrativo;

5. Delle pene pecuniarie comminate da Leggi e Regolamenti speciali rilevate dagli Agenti delle Amministrazioni dello Stato, delle quali i contravventori offrissero il volontario pagamento;

6. Delle somme dovute a seguito di oblazione di pene pecuniarie comminate da Leggi e Regolamenti speciali, per cui viene ammessa la transazione;

7. Delle indennità pecuniarie pronunziate dalle Autorità giudiziarie nei giudizi in materia penale e contravvenzionale in favore dell'Erario dello Stato;

8. Di simili indennità approvate in via di transazione;

9. Delle pene pecuniarie pronunciate e ricuperate dai Consoli all'estero (art. 113 e 114 della presente istruzione);

10. Delle spese di giustizia occorse nei giudizi criminali, correzionali, disciplinari, di polizia e di contravvenzioni debitamente liquidate ed approvate dalle Autorità giudiziarie, o dovute in seguito a desistenza di querela, escluse però quelle che occorrono nei giudizi per le contravvenzioni indicate al citato art. 108 della Tariffa, ed escluse parimente le somme dovute ai difensori che debbono essere da loro riscosse, osservando le prescrizioni della procedura civile (art. 204, ultimo capoverso della Tariffa).

CAPO II. — *Delle norme di riscossione da osservarsi dai Cancellieri giudiziari.*

40. I Cancellieri giudiziari o chi ne fa le veci sono incaricati della riscossione delle pene ed indennità pecuniarie indicate ai n. 1, 2 e 7, e delle spese di cui al n. 10 del precedente art. 39. — Ai Ricevitori del registro è affidata la riscossione delle pene pecuniarie di cui ai n. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dello stesso articolo e delle spese dovute in dipendenza dei relativi procedimenti, comprese pure nel n. 10 del citato art. 39. — I Procuratori del Re per ciò che riguarda la Cancelleria dei rispettivi Tribunali devono sorvegliare a che la percezione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia possa farsi dai Cancellieri colla voluta esattezza e senza incaglio del servizio, in caso diverso valendosi della facoltà accordata dall'art. 207 dovranno delegare i Cancellieri dei mandamenti nei quali risiedono i debitori. — Questa delegazione potrà essere data con disposizione generale, o per un determinato periodo di tempo, o per un determinato numero di processure a seconda dei casi, e potrà essere rivocata sempre quando lo richiedano le esigenze del servizio o le mutate circostanze del personale.

41. La riscossione delle somme dovute dai surroganti nella leva militare in caso di diserzione dei loro surrogati, non fa parte del servizio delle pene pecuniarie e continuerà perciò ad effettuarsi dagli Agenti demaniali a norma delle speciali istruzioni in vigore.

42. I titoli di credito sui quali i Cancellieri operano la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia comprese nella prima parte del precedente art. 40 sono:

1. Le sentenze ed i provvedimenti definitivi delle Autorità giudiziarie, ed i R. Decreti per le pene pecuniarie e indennità designate ai n. 1, 2 e 7 dell'art. 39;

2. Gli atti di desistenza delle querele;

3. Le note delle spese di giustizia reso esecutorie ai termini dell'art. 198 della Tariffa.

43. Non appena le sentenze ed ordinanze definitive abbiano fatto transito in cosa giudicata, i Cancellieri delle rispettive Corti, Tribunali o Preture da cui furono pronunciate iscriveranno sul registro o *campione*, mod. 29 della serie demaniale. e modello B delle presenti istruzioni, accennato all'art. 209 della Tariffa, appositi articoli di credito a carico dei condannati e delle persone tenute solidariamene responsabili al pagamento delle spese, multe od ammende, salvo il disposto dello stesso articolo per *quelle derivanti* da sentenze portate e confermate in appello, o dovute in seguito a desistenza di querela.

44. Nello eseguire le iscrizioni degli articoli di credito essi si uniformeranno scrupolosamente alle prescrizioni degli articoli 209, 210, 211 e 212 della Tariffa, avvertendo inoltre che quando i condannati colla stessa sentenza sono diversi debbonsi iscrivere tanti articoli quanti sono i debitori di pene pecuniarie e di spese di giustizia non tenuti solidalmente al pagamento, ed un solo articolo per le somme dovute solidalmente dai debitori medesimi. — La serie numerica degli articoli dovrà essere continuativa senza distinzione di periodo di tempo e senza interruzione. — Ove occorra iscrivere più articoli a carico dello stesso individuo si dovrà fare un cenno di riferimento da un articolo all'altro. — In margine dell'articolo iscritto sul registro i Cancellieri piglieranno altresì nota dei dritti loro dovuti per il rilascio delle copie delle sentenze nei casi previsti dall'art. 238 della Tariffa, non che per la spedizione in forma esecutiva di simili copie onde ottenerne il pagamento insieme alla riscossione del credito principale.

45. Rilevando dalle sentenze o da altri provvedimenti definitivi delle Autorità giudiziarie che vi fossero pronunziate indennità a favore dei Comuni o di Opere pie legalmente riconosciute dal Governo, i Cancellieri si limiteranno a renderne avvertiti d'ufficio i rispettivi Sindaci e Presidenti onde provvedano per lo incesso.

46 Inerentemente al disposto dall'art. 213 è altresì vietato ai Cancellieri di acconsentire per qualsiasi motivo alla transazione sui crediti legalmente iscritti sul registro per multe, ammende e spese di giustizia, sotto pena di essere tenuti in proprio per la somma mancante al compimento del credito il quale deve sempre esigersi per intiero quando il debitore è solvibile o v'ha speranza che lo divenga nel tempo avvenire, salve le eccezioni di cui all'art. 220 della Tariffa, e quando le multe od ammende fossero state condonate in tutto od in parte.

47. Le formalità prescritte dagli articoli 216 e 217 della Tariffa dovranno osservarsi nel caso di rinvio di articoli di credito per causa di mutazione di domicilio dei debitori, epperciò è pure necessario che vi preceda l'autorizzazione o delegazione dei Procuratori generali o Procuratori del Re a sensi del precedente art. 207. — I Cancellieri ai quali fossero stati trasmessi gli atti per la riscossione di articoli dovuti da persone non più domiciliate o residenti nel loro distretto, dovranno assumere le opportune informazioni a mezzo degli Uscieri o dell'Autorità locale onde conoscere il luogo ove siensi trasferite e restituire sollecitamente gli atti al Procuratore generale o al Procuratore del Re a cui spetti l'emanazione delle ulteriori provvidenze. — Per le informazioni ad assumersi e per la restituzione delle carte si dovrà osservare il prescritto del capoverso dell'art. 216 della Tariffa. La decorrenza del termine si computa dalla data dell'arrivo degli atti (art. 257). — Le trasmissioni degli atti e documenti fra i funzionari dipendenti da diversi tribunali si fa a mezzo dei Procuratori del Re; fra quelli dipendenti dallo stesso tribunale ha luogo direttamente fra i Pretori.

48. Se appena seguito l'atto di desistenza o proferita la sentenza, le parti o i condannati od altri per essi offrissero a risparmio di maggiori spese il pagamento delle somme dovute (art. 75 della Tariffa), i Cancellieri dovranno immediatamente compilare la nota di cui all'art. 194, presentarla al Pubblico Ministero per il *visto* a termini dell'art. 197, e quindi al Presidente od al Pretore giusta il successivo articolo 198, ed iscrivendo l'articolo di credito a senso dell'art. 43 delle presenti istruzioni, si daranno caricamento delle somme pagate nel *registro-quitanze* di cui all'articolo che segue. — Ove questo pagamento non siasi eseguito e fossero scaduti i termini fissati dall'art. 214 della Tariffa, i Cancellieri promuoveranno sollecitamente la riscossione degli articoli iscritti sul registro mediante lo eseguimento degli occorrenti atti giusta le norme prescritte dall'articolo stesso e dal successivo art. 215.

49. Se il debitore entro il termine prefissogli nell'avviso effettua il pagamento del suo debito, i Cancellieri si daranno carico delle somme riscosse sul registro a matrice indicato dall'art. 219 della Tariffa, osservate le prescrizioni dell'articolo stesso, e tenendo presenti le avvertenze del successivo articolo 220. — Nel portare a registro le somme esatte, i Cancellieri avvertiranno inoltre di distinguere l'ammontare delle multe da quello delle spese devolute all'Erario.

50. Occorrendo invece procedere agli atti esecutivi contro debitori, i Cancellieri avvertiranno che contemporaneamente e nell'atto stesso di notificazione delle copie delle sentenze spedite in forma esecutiva e delle note delle spese rese esecutorie, dovrà sem-

pre farsi precetto di pagare le somme dovute entro il termine di 15 giorni, con speciale diffidamento che non pagando entro il prefisso termine si procederà agli ulteriori atti di esecuzione forzata.

51. Scaduti i 15 giorni prefissi col precetto a pagamento, se il debito non venne saldato, e non v'ha opposizione da parte del debitore, i Cancellieri faranno procedere nei cinque giorni successivi al pignoramento dei mobili, prescindendone soltanto nei casi in cui sia accertata l'insolvibilità del debitore medesimo nei modi determinati dai due capoversi dell'art. 224 della Tariffa. — I termini entro cui i Cancellieri debbono procedere agli atti esecutivi possono venire prorogati nei casi previsti dall'art. 256; in caso contrario e quando il ritardo sia non giustificato, si renderanno applicabili le conseguenze penali stabilite dagli articoli 222 e 223 della Tariffa medesima.

52. I mobili ed effetti pignorati sono venduti all'asta pubblica nel modo e tempo stabiliti dalle Leggi di procedura ed il prodotto depurato dalle spese va in estinzione parziale o totale del debito. — Sopravanzandovi qualche somma, viene questa restituita colle debite cautele al debitore od a chi per esso, riportandone regolare quietanza, da inserirsi al rispettivo fascicolo (art. 248).

53. Per assicurare il pagamento dei danni, delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia l'art. 615 del Codice di procedura penale dà facoltà alle Autorità giudiziarie nanti cui si agitano i giudizi penali di ordinare la continuazione del sequestro degli oggetti di spettanza degl'imputati ancorchè non attinenti al reato. — Perchè codesta provvida disposizione abbia il suo effetto, gli Ufficiali del Pubblico Ministero sono in obbligo di valersi sempre della facoltà che loro compete di promuovere la continuazione del sequestro, ed i Cancellieri all'appoggio delle relative ordinanze, debbono essere solleciti ad instare per la vendita degli oggetti sequestrati, osservando le prescrizioni dell'art. 229 della Tariffa.

54. Tuttavolta che la somma conseguita per la vendita degli oggetti sequestrati, o pell'aggiudicazione delle somme depositate a titolo di cauzione sia minore dell'importare del debito, ed in caso che il debitore non possegga stabili, detta somma dovrà imputarsi secondo l'ordine indicato dall'art. 229 del Codice di procedura penale.

55. Venendo fatta opposizione alla notificazione ed agli atti d'esecuzione mobiliare di cui nelle precedenti disposizioni, i Cancellieri trasmetteranno tosto alle Direzioni l'atto d'opposizione ad essi intimato producendo a corredo:

1. Copia delle sentenze spedite in forma esecutiva;
2. Le note delle spese di giustizia debitamente rese esecutorie;
3. Copia letterale dei relativi articoli iscritti sul registro;
4. Gli atti di notificazione e d'esecuzione già compiuti.

Somministreranno ad un tempo tutte le necessarie informazioni, e gli schiarimenti che giovino all'istruzione della causa ed a valutare le ragioni addotte negli atti di opposizione.

56. All'appoggio di codesti titoli le Direzioni disporranno tosto perchè le Finanze sieno rappresentate e difese in giudizio dai dipendenti Ricevitori o dai Procuratori demaniali a seconda dell'importanza dei crediti, e difficoltà delle questioni da risolversi, impartendo sì agli uni che agli altri le necessarie istruzioni ed ordinando contemporaneamente ai Cancellieri di soprassedere da qualsiasi atto pel recupero dei crediti eccepiti sin visto l'esito delle cause, che a suo tempo dovrà esser loro comunicato. — Ove poi ritengano fondate le fatte opposizioni, ordineranno tosto ai Cancellieri di far atto d'adesione nelle forme prescritte, salvo ogni diritto all'Erario per il recupero delle dovute somme coi mezzi riservati dalla Legge, e che saranno loro indicati colle necessarie norme onde validamente servirsene, ovvero ordineranno senz'altro l'annullamento dei corrispondenti articoli quando non vi fossero altri espedienti da tentare per la riscossione dei medesimi. — Quando l'Ispettore o Sott'Ispettore si trovasse in verifica presso l'Ufficio dove ha sede il Tribunale o Pretura avanti cui devono essere discusse le cause, la loro difesa sarà ai medesimi affidata. — Qualora le opposizioni sieno rivolte contro le liquidazioni delle spese dovute od altrimenti riguardino la sussistenza del credito erariale, le Direzioni trasmetteranno sollecitamente ai Procuratori generali o Procuratori del Re i relativi documenti per le necessarie provvidenze di loro competenza.

57. Quando gli atti d'esecuzione mobiliare sieno riesciti infruttuosi per qualunque causa, e consti tuttavia che il debitore possieda stabili per un valore più che capace a coprire l'ammontare del debito e delle relative spese d'esazione, si dovrà promuovere la vendita all'asta pubblica degli stabili o la loro aggiudicazione a favore delle Finanze, osservate al riguardo le prescrizioni del Codice civile e di procedura civile.

58. A tal fine i Cancellieri trasmetteranno sollecitamente alla Direzione delle Tasse e del Demanio del Circolo i titoli del credito, cioè:

1. Copia della sentenza di condanna spedita in forma esecutiva, e la nota delle spese debitamente resa esecutoria;
2. Copia letterale del relativo articolo iscritto al registro;
3. Gli atti d'infruttuosa esecuzione mobiliare quando ebbero luogo;
4. Certificato catastale dei beni posseduti dal debitore;
5. Estratto del ruolo del tributo prediale su di essi imposto;
6. La nota dell'iscrizione ipotecaria presa a guarentigia del credito a favore delle Finanze;
7. La parcella delle spese di compulsione.

L'invio di tali documenti sarà accompagnato da speciale rapporto in cui narreranno succintamente la storia degli atti compiuti pel ricupero dell'articolo di credito, somministrando ad un tempo tutte le nozioni che sieno a loro conoscenza intorno al valore e situazione dei beni, ai debiti e pesi che gravitano sopra i medesimi e ad ogni altra circostanza che valga a mettere in rilievo la convenienza o meno di promuoverne l'aggiudicazione o la subasta. — In margine dell'articolo si farà cenno di tale trasmissione, indicando la data in cui la medesima è stata fatta. — Quando i beni fossero situati in altri Mandamenti, i Cancellieri dovranno a mezzo del Pretore da cui dipendono rivolgersi al Pretore del luogo per le opportune richieste. I Cancellieri delle Corti e dei Tribunali faranno tali richieste a mezzo del Pubblico Ministero.

59. Il Direttore dopo d'essersi procurato dal Conservatore delle Ipoteche, nel cui Distretto sono situati i beni del debitore, uno stato in carta libera di tutte le iscrizioni ipotecarie resultanti accese contro il debitore sino a data corrente, e dopo aver assunto all'occorrenza maggiori informazioni sul valore dei beni e sullo stato di solvibilità del debitore, esaminerà se convenga o no procedere oltre in via reale al ricupero delle dovute somme, ed in caso affermativo, trasmetterà tutti gli accennati documenti al Procuratore demaniale presso il Tribunale civile nel cui territorio trovansi i beni perchè sia iniziato il giudizio di espropriazione nelle forme prescritte dal Titolo III, Libro 2, del Codice di procedura civile.

60. Il giudizio di espropriazione degli immobili non dovrà promuoversi di regola se non pei crediti superiori tra capitale ed accessori alle L. 100. — Per quelli d'inferiore somma, pel ricupero dei quali non v'abbia altra via da seguire che quella del procedimento reale, le Direzioni ne ordineranno il trasporto alla tavola alfabetica dei debitori insolvibili (mod. n. 18 della serie demaniale e mod. C delle presenti istruzioni) indicata all'art. 153 della Tariffa, raccomandando ai Cancellieri di tener viva la loro attenzione sui crediti medesimi onde tentarne altra volta l'esazione in caso di miglioramento nello stato di fortuna dei debitori.

61. Le note d'iscrizioni ipotecarie da prendersi contro i debitori per gli articoli di credito superiori alle L. 20, a sensi del disposto dall'art. 226 della Tariffa saranno compilate dai Cancellieri in doppio originale sugli stampati mod. n. 96 della serie demaniale mod. D delle presenti istruzioni, e saranno dai Cancellieri trasmesse ai Direttori, i quali, riconosciuta nela regolarità e munitele del loro *visto*, le invieranno agli Uffizi delle Ipoteche per le occorrenti iscrizioni. — L'iscrizione ipotecaria dev'essere richiesta all'Uffizio delle Ipoteche nel cui Circondario sono posti i beni posseduti dal debitore, e questi debbono designarsi nelle note con tutte le indicazioni richieste dagli articoli 1979 e 1987 del Codice civile. — A quest'ultimo scopo è opportuno che prima della compilazione della nota i Cancellieri si procurino un estratto catastale dei beni posseduti dal debitore.

62. I Cancellieri avvertiranno che l'ipoteca legale accordata dal n. 5 dell'art. 1969 del Codice civile si estende soltanto alle spese di giustizia, e che quindi per guarentire la riscossione delle pene pecuniarie è necessario accendere l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale di cui all'art. 1970 del detto Codice, e che a questo riguardo occorre di avere presenti anche le disposizioni del successivo art. 1986.

63. I Cancellieri debbono pure avvertire che possono essere tenuti responsabili dei danni che dalle ommesse o ritardate iscrizioni ipotecarie potessero derivare all'Erario.

64. Tosto ricevuta di ritorno dall'Uffizio di Direzione una delle note munita del certificato di eseguita iscrizione, i Cancellieri a margine del rispettivo articolo del registro annoteranno la data dell'iscrizione, la somma per cui la medesima fu presa, ed il numero e l'articolo del volume di formalità, non che l'Uffizio presso di cui l'iscrizione è stata accesa, e le somme che per essa fossero dovute in ripetizione all'Erario per dritti di bollo. — I doppi suddetti saranno debitamente classificati e custoditi di conformità al disposto dall'art. 248 della Tariffa.

65. Gl'interessati che vogliono ottenere la cancellazione o riduzione delle ipoteche iscritte ai termini degli articoli precedenti, dovranno farne domanda con apposito ricorso scritto su carta bollata e corredato:

1. Di copia letterale delle iscrizioni medesime;
2. Delle quietanze dei pagamenti effettuati.

66. Il ricorso di cui nell'articolo precedente sarà presentato al Cancelliere che ha eseguita la riscossione il quale darà su di esso le informazioni occorrenti ed a spese dell'istante vi unirà copia dell'articolo e quindi lo trasmetterà al Procuratore del Re. — Il Procuratore del Re emetterà il suo avviso che unito ai documenti suddetti sarà comunicato al Direttore demaniale. — Se l'avviso è favorevole, il Direttore a termini del disposto dall'art. 10 della Legge 26 gennaio 1865, n. 2134, autorizza la cancellazione o la riduzione dell'iscrizione ipotecaria, e trasmette il relativo decreto coi documenti al Cancelliere il quale deve farne la consegna all'istante e ritirarne ricevuta, invitandolo a far munire di marca da bollo il decreto medesimo ed a provvedere per la cancellazione. — In caso di niegata autorizzazione le parti potranno rivolgersi al Tribunale competente. — V Celerif. 1865, pag. 1012, e 395, 717.

Capo III. — *Dei dritti dovuti ai Cancellieri ed agli Uscieri per gli atti coattivi contro i debitori di pene pecuniarie e spese di giustizia penale.*

67. I dritti competenti ai Cancellieri ed agli Uscieri a termini delle Tariffe per gli atti del proprio ministero compiuti allo scopo di esigere dai debitori le spese di liti, le pene pecuniarie e le spese di giustizia, e così pure gli stessi dritti dovuti in conseguenza di qualsiasi atto occorso in cause civili nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, non sono ripetibili che in fin di lite, e dai privati, quando questi siano stati condannati nelle spese ed in caso di ricupero dai medesimi. — Compete ai Cancellieri il pagamento dai privati dei diritti di tutte le copie od estratti rilasciati anche quando la spedizione sia fatta agli Uffici demaniali od al Pubblico Ministero, purchè sia richiesta in esecuzione delle prescrizioni della Tariffa penale, e devono tenerne conto nella formazione delle note relative (art. 51, ultimo capoverso, e 236 della Tariffa).

68. Le disposizioni dell'articolo precedente non concernono le indennità spettanti ai suddetti Funzionari per le trasferte dai medesimi eseguite per l'esecuzione degli atti loro commessi, le quali sono anticipate dall'Erario nella misura stabilita dalla menzionata Tariffa civile, escluse soltanto quelle di cui all'art. 228 della Tariffa penale ed al n. 435 di quella civile. — Sono eziandio anticipate all'Erario le indennità dovute ai testimoni che assistono gli Uscieri agli atti di pignoramento contro i debitori dello Stato. Gli Uscieri però sono tenuti di pagare del proprio l'ammontare di dette indennità agli aventi dritto, osservando le norme stabilite dalle istruzioni per la Tariffa in materia civile. — L'anticipazione di queste spese si farà dai Ricevitori del registro osservate le norme stabilite dalla Circolare a stampa 20 ottobre 1862, n. 26. — V. Celerif. 1862, pag. 2788 e 2791.

Capo IV. — *Dei versamenti delle somme riscosse dai Cancellieri per pene pecuniarie e spese di giustizia, e del riparto di queste agli aventi diritto.*

69. Le somme riscosse dai Cancellieri per pene pecuniarie, indennità e spese penali anticipate dallo Stato saranno dai medesimi versate nelle casse dei Ricevitori del Registro del rispettivo Distretto alle epoche fissate dall'art. 230 della Tariffa. — Le somme tuttavia che fossero riscosse per *diritti di originale* sugli atti penali dovranno essere iscritte nel registro quietanze a termini dell'art. 232 della Tariffa penale unitamente agli altri proventi nelle materie civili, ed essere con essi versate nei termini e modi prescritti dal n. 143 della Tariffa civile. — Sui proventi delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia anticipate di cui nel 1° capoverso del presente articolo, i Cancellieri preleveranno pure l'aggio ad essi competente ai termini del citato articolo 230 della Tariffa; la somma ritenuta per aggio deve essere da loro iscritta nel registro a matrice appena che dal Ricevitore demaniale sia stata riconosciuta regolare la liquidazione. — Con separate disposizioni verrà determinata la misura di dett'aggio e le relative norme di liquidazione.

70. Il versamento delle pene pecuniarie e spese anticipate sarà sempre accompagnato dall'elenco in doppio originale prescritto dall'art. 231 della Tariffa e conforme al mod. n. 29, serie demaniale, e mod. E annesso alla presente Istruzione, ed in esso vi comprenderanno eziandio per semplice dimostrazione i diritti di Cancelleria dovuti all'Erario, ai Funzionari ed agli Uscieri, ecc., per modo che coi diversi proventi si abbia l'ammontare totale di ciascun articolo di credito riscosso. — Dovrà pure unirsi una copia della distinta attergata all'elenco medesimo conforme al mod. n. 30, serie demaniale, e mod. F. della presente, che, munita di regolare quietanza della quota d'aggio prelevata dal Cancelliere, dovrà conservarsi dal Ricevitore a proprio scarico. — Le somme che dovranno essere o che già fossero state versate per dritti di Cancelleria saranno notate in dett'elenco nella colonna n. 9, ma non dovranno essere calcolate nella formazione del totale a versarsi, dovendovi essere comprese soltanto le somme riportate nelle colonne ai numeri 6, 7 e 8. Nella colonna osservazioni oltre ai rilievi che fossero del caso, si riporterà pure la data della rimessione o trasmissione delle somme dovute agli altri Funzionari.

71. In caso di ritardo nel fare i versamenti nel termine prefisso i Cancellieri incorrono nella penalità di L. 10 di cui i Ricevitori dovranno senz'altro promuovere la riscossione seguendo le norme prescritte dal successivo art. 95.

72. Ove le pene pecuniarie riscosse derivino da contravvenzioni accertate dagli Agenti della forza pubblica o di basso servizio, ai quali, giusta il disposto dall'art. 3 della Legge 26 gennaio 1865, n. 2134, spetta il 1/4 del prodotto netto di dette pene pecuniarie, i Cancellieri dovranno di ciò far cenno in margine delle corrispondenti partite iscritte sull'elenco prescritto dal precedente articolo, indicando il nome e cognome degli Agenti scovritori, e vi uniranno copia dei verbali delle accertate contravvenzioni e delle relative sentenze di condanna giusta il disposto dall'art. 236 della Tariffa, salvo a trasmettere ogni altro documento che venisse loro richiesto dai Ricevitori del registro per abilitarsi alla ripartizione delle pene medesime agli aventi diritto. — V. Celerif. 1865, pag. 395, 717 e 1012.

73. Delle somme versate nelle loro casse i Ricevitori se ne daranno carico a data corrente sul registro di riscossione (mod. 5), allibrando i prodotti stessi nelle rispettive colonne, indi restituiranno ai rispettivi Cancellieri un doppio dell'elenco che accompagna i seguiti versamenti, munito di regolare ricevuta, in tutte lettere, dell'ammontare delle somme versate, indicando il numero corrispondente del registro sotto il quale furono portate in riscossione. — I proventi però dei dritti di bollo saranno allibrati sul registro mod. n. 6. — Gli stessi Ricevitori verseranno poi a suo tempo in Tesoreria le somme ricevute con tutti gli altri prodotti del proprio Ufficio senza alcuna distinzione. — Dal prodotto però delle pene pecuniarie si dovranno sempre dedurre le quote spettanti agli scovritori, depurate del decimo di cui all'art. 120 della presente istruzione, e di queste quote così depurate i Ricevitori terranno un conto a parte come si dirà in appresso.

74. I Ricevitori dovranno riunire in fascicoli gli elenchi da essi ritenuti, conservandoli distinti per caduna Cancelleria e secondo l'ordine di loro data, riportando sulla pagina esterna il volume ed i numeri del registro in cui furono inscritte le somme versate.

Capo V. — *Dei casi in cui può sospendersi l'esecuzione delle sentenze, ossia dei ricorsi in grazia, degli indulti e delle dilazioni a pagamento.*

75. Di regola l'esecuzione delle sentenze non può essere sospesa, nemmeno quando i condannati avessero ricorso in grazia per ottenere il condono delle pene pecuniarie loro inflitte. — Però quando per ispeciali circostanze si riconoscesse la convenienza e l'equità di promuovere il condono di dette pene, i Procuratori generali trattandosi di sentenze pronunciate dalla Corte, ed i Procuratori del Re per le sentenze dei Tribunali, non che i Direttori demaniali potranno autorizzare la sospensione degli atti coattivi intrapresi pel loro ricupero per un periodo di tempo non maggiore di 60 giorni a sensi del prescritto dagli articoli 239 e 256 della Tariffa. — Prima tuttavia di accordare tali proroghe dovranno accertarsi che il pagamento delle spese di giustizia sia assicurato o con garanzia o con deposito della somma occorrente, giacche tali spese rappresentano crediti liquidi dello Stato e dei terzi, e non possono mai condonarsi nè in tutto nè in parte. — Gli ordini di sospensione dovranno sempre essere dati per iscritto con nota separata e parteciparsi all'altra Autorità che avrebbe avuto uguale facoltà.

76. I Cancellieri ricevuto l'ordine di sospendere gli atti esecutivi intrapresi a carico di un debitore di pena pecuniaria che abbia ricorso in grazia, daranno tosto le opportune disposizioni in senso conforme, accennando in margine dell'articolo di credito la data dell'ordine stesso, e l'Autorità che lo ha emanato, salvo il disposto dall'art. 240 della Tariffa. — Le note ricevute saranno dai Cancellieri inserte nel fascicolo relativo, di cui all'art. 248 della Tariffa.

77. I Cancellieri dovranno essere informati del risultato di ciascun ricorso. Ove fossero trascorsi due mesi dalla data dell'ordine di sospensione, essi dovranno osservare il prescritto dall'art. 240 suddetto. — Se la domanda di condono è stata rigettata essi ne avviseranno i ricorrenti e li inviteranno a pagar tosto le pene pecuniarie dovute, ripigliando in difetto gli atti esecutivi stati sospesi. Ove poi le pene pecuniarie fossero state condonate per intiero oppure soltanto ridotte, i Cancellieri inviteranno i graziati a presentare l'ottenuto decreto promuoveranno a seconda dei casi il totale o parziale annullamento dei crediti, sempre quando risultino esattamente osservate le prescrizioni accennate nell'art 241 della Tariffa. — I Cancellieri dovranno avvertire che le proroghe accordate si intendono di pien diritto rivocate ogni qualvolta non rimangano più che mesi quattro al compimento dei termini per la prescrizione, e che sono perciò tenuti a proseguire gli atti d'esecuzione, sebbene non fossero ancora scadute le proroghe per intero, salvo i casi di cui all'articolo seguente.

78. La sospensione degli atti esecutivi contro debitori tanto di pene pecuniarie quanto di spese di giustizia può altresì aver luogo quando venga concessa ai debitori medesimi una dilazione al pagamento del loro debito a termini dell'art. 238. — La facoltà di concedere tali dilazioni compete ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re, a seconda della distinzione fatta dall'articolo medesimo e dell'articolo 75 di questa Istruzione — Nel determinare il periodo di tempo da accordarsi per l'intero pagamento o per caduna delle rate che fossero stabilite si dovrà tener conto della condizione dei condannati, e dei loro fideiussori. — Le dilazioni o ammissioni a pagamenti ratuali sono accordate con nota in fine dei ricorsi od in foglio a parte dagli stessi Procuratori generali o Procuratori del Re quando vi sia l'assenso del Direttore demaniale e potranno estendersi alla durata di un anno. — Quando si trattasse di accordare ulteriori proroghe, o dilazioni maggiori di un anno, e ciò fosse consigliato da speciali circostanze, come pure quando vi fosse dissenso fra le Autorità giudiziarie sovramenzionate ed i Direttori demaniali tanto sull'opportunità di concedere la dilazione, quanto sulla sua durata, i Direttori dovranno riferirne al Ministero delle Finanze per gli opportuni provvedimenti, comunicandogli tutti i necessari documenti. — Nel caso di pagamenti ratuali il debitore che alla scadenza di una rata non eseguisse il pagamento della quota dovuta,

sarà considerato come decaduto di pien diritto dal beneficio accordatogli, ed il Cancelliere dovrà immediatamente riprendere contro il medesimo gli atti esecutivi ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, nè potrà più essergli accordata alcuna proroga.

79. I Cancellieri non potranno nemmeno temporariamente sospendere gli atti esecutivi in seguito a domande di proroga loro presentate dai debitori se non previo il pieno esaurimento degl'incumbenti prescritti dagli articoli 237 e 238 della Tariffa, sotto pena di essere responsabili in proprio dei danni che ne potessero derivare all'Erario, avvertendo che tanto il ricorso delle parti quanto i documenti da prodursi a corredo, debbono essere scritti su competente carta da bollo. — Ricevuta l'autorizzazione di proroga ne faranno constare a margine dell'articolo di credito con indicazione della data della relativa nota e dell'Ufficio da cui fu spedita, e ne avviseranno contemporaneamente gl'interessati.

Capo VI. — *Delle proposte per l'applicazione del carcere sussidiario, e della prescrizione.*

80. Qualora in seguito agli atti esecutivi i debitori delle multe o ammende risultassero insolvibili, i Cancellieri nel termine prefisso dall'art. 242 della Tariffa, cioè nei tre giorni successivi a quello in cui fu compiuto l'ultimo dei detti atti, dovranno promuovere l'applicazione della pena sussidiaria del carcere di conformità al disposto dell'articolo 67 del Codice penale e degli articoli 594 e 595 del Codice di procedura penale.

81. I Cancellieri avvertiranno che le multe dovute per il rigetto di ricorsi in Cassazione, per appello indebito, per le contravvenzioni alle prescrizioni dei Codici di procedura, ed altre di simile natura, non rivestono il carattere di pene pecuniarie, e che perciò qualora i debitori di dette multe fossero nullatenenti, non si farà luogo contro i medesimi all'applicazione della pena sussidiaria del carcere.

82. La proposta per l'applicazione del carcere sussidiario quando si tratti di più condannati e di diversi articoli di credito, si fa rimettendo al Pubblico Ministero od al Pretore cui spetta il curare l'esecuzione delle sentenze, un duplice stato (mod. G di queste Istruzioni e 35 della serie demaniale) in cui sono indicati i debitori contro i quali viene proposta la pena sussidiaria. — Detto stato sarà corredato dai seguenti titoli:

1. Dagli avvisi di pagamento colla relazione di Usciere;
2. Dalle copie delle sentenze in forma esecutiva;
3. Dai verbali di pignoramento infruttuoso ove abbiano avuto luogo;
4. Dai certificati delle Amministrazioni comunali confermati da apposita dichiarazione del Pretore e comprovanti l'insolvibilità dei debitori.

In margine dei rispettivi articoli iscritti sul registro, dovrà farsi cenno della proposta, indicando la data sotto cui fu eseguita. — Quando si tratta di un solo articolo di credito, quantunque rifletta più condannati, basterà che i titoli di credito sieno accompagnati da nota in doppio originale, redatta a termini dell'art. 243 della Tariffa. — La rimessione dei titoli di cui sopra non sarà necessaria quando le sentenze debbano essere eseguite per ordine del Pretore il Cancelliere del quale fosse incaricato della riscossione, bastando in questi casi la presentazione dei fascicoli relativi colle note o stati, ma dovrà però riportarsi su di essi una dichiarazione dal Pretore medesimo che attesti la loro presentazione.

83. Ricevuto in restituzione dal Rappresentante del Pubblico Ministero o dal Pretore un doppio dell'anzidetta nota o stato debitamente approvata, i Cancellieri procederanno senz'altro all'annullamento dei corrispondenti articoli di credito per pene pecuniarie, cancellandoli con una linea d'inchiostro nero tirata sopra diagonalmente e previa annotazione in margine di ciascuno d'essi della data dell'approvazione della fatta proposta. — Nelle note o negli stati trasmessi al Pubblico Ministero, a norma di quanto è prescritto dall'articolo precedente, si dovrà dai Segretari dello stesso P. M. riportare in fine o nella colonna *osservazioni* il numero d'ordine del registro tenuto in ufficio per l'esecuzione delle sentenze, nel quale dovranno essere trascritti. — Le spese di giustizia e di atti esecutivi dovute dagli individui contro i quali fu promossa l'applicazione

del carcere sussidiario, saranno contemporaneamente trasportate nella rubrica alfabetica prescritta dall'art. 253 della Tariffa onde promuoverne l'esazione in caso di miglioramento di fortuna dei debitori.

84. I Cancellieri debbono avvertire che, a termini dell'art. 242 della Tariffa, pel ritardo nel fare la proposta per l'applicazione del carcere sussidiario, essi incorrono nell'ammenda di lire 10, e che sono inoltre tenuti a pagare del proprio le pene pecuniarie che per loro colpa o negligenza venissero a prescriversi. — Le note o stati dei quali sarà restituito il doppio vanno inserti ai fascicoli di cui all'art. 248.

85. La prescrizione delle pene pecuniarie è regolata dagli articoli 139, 140, 150, 151 e 152 del Codice penale, e i Cancellieri dovranno perciò curarne la riscossione, o altrimenti proporre l'applicazione del carcere sussidiario prima che scadano i termini rispettivamente stabiliti da detti articoli.

86. La prescrizione delle pene pecuniarie si compie di pien diritto senza bisogno d'essere invocata; conseguentemente trascorso il termine stabilito per il compimento della prescrizione non devesi più promuoverne la riscossione, nè proporre l'applicazione della pena sussidiaria del carcere contro i condannati.

87. L'azione delle Finanze per la riscossione delle spese di giustizia si prescrive col decorso di trent'anni e tale prescrizione è regolata dalle disposizioni del Codice civile (Tit. 28).

Capo VII. — *Delle spedizioni periodiche da farsi dai Cancellieri alle Direzioni demaniali, e della vigilanza per parte di queste sul movimento e sull'esazione degli articoli di credito.*

88. Nel termine stabilito dall'art. 251 della Tariffa i Cancellieri, unitamente a copia dei verbali delle verifiche eseguite dai Procuratori del Re o dai Procuratori a sensi degli articoli 243 e 250 della Tariffa medesima, trasmetteranno alle Direzioni delle Tasse e del Demanio del loro Circolo un elenco nominativo conforme al mod. H annesso alla presente e n. 28 della serie demaniale, di tutti gli articoli iscritti nel bimestre sul registro dei crediti, con annotazione in margine dei seguiti pagamenti. Servendosi poi dello stampato (mod. I e n. 48 della serie demaniale), compileranno pure e trasmetteranno contemporaneamente altro stato degli articoli aperti nei bimestri precedenti, i quali sono stati riscossi, ridotti od annullati, o rinviati nel bimestre di cui si rende conto — Lo stato si distinguerà in due parti, la prima delle quali dovrà comprendere esclusivamente le indicazioni degli articoli riscossi in tutto o in parte, e la seconda comprenderà indistintamente le indicazioni degli articoli annullati, ridotti o rinviati, accennandosi a riscontro di ciascun articolo nella colonna delle osservazioni se le somme eliminate lo furono per effetto di annullamento, di riduzione o di rinvio.

89. Le Direzioni conserveranno gli elenchi nei loro uffici distinti per ciascuna Cancelleria e per ciascun anno, curando che su di essi e in margine di ciascun articolo, sien fatte a tempo e luogo le occorrenti annotazioni di pagamento, rinvio, riduzione, o di annullamento. — Questi elenchi dovranno essere comunicati agli Ispettori e Sotto-Ispettori in occasione delle verificazioni che essi dovranno eseguire in ciascuna Cancelleria.

90. Al primo gennaio e al primo luglio d'ogni anno ciascun Cancelliere deve compilare e scrivere sovra il registro delle iscrizioni ed immediatamente dopo all'ultimo articolo iscritto, una dimostrazione riassuntiva del movimento verificatosi pendente lo scorso semestre negli articoli di credito la cui esazione gli è affidata. — Questa dimostrazione deve indicare in modo distinto il numero e l'ammontare complessivo degli articoli di credito rimasti a riscuotere al primo giorno del semestre di cui si rende conto, il numero complessivo e l'ammontare degli articoli iscritti sul registro di detto semestre, il numero e l'ammontare degli articoli esatti, annullati o rinviati ad altre Cancellerie od agli Uffizi demaniali distintamente, in fine il numero complessivo e l'ammontare degli articoli restanti ad appurarsi alla fine del semestre stesso. — In seguito alla dimostrazione si devono indicare tutti gli articoli rimasti ad esigere alla fine del semestre, accennando per ogni articolo soltanto il numero del registro sotto cui trovasi iscritto e la somma da esigersi. — Trattandosi d'articoli

pagabili in rate si avverte che più rate scadute ed esatte nel semestre devono figurare nella dimostrazione sotto un solo numero (1).

91. Nei primi 10 giorni d'ogni semestre i Cancellieri spediranno alle Direzioni demaniali copia di dette dimostrazioni per gli opportuni esami e per i riscontri prescritti dal Capo VII delle Istruzioni 4 maggio 1863, parte I. — Le disposizioni di queste istruzioni, in quanto sono applicabili, dovranno pur osservarsi dalle direzioni medesime nel vigilare l'esazione degli articoli di multe e spese demandate ai Cancellieri. — V. Celerif. 1863, pag. 1981 e 2021.

Capo VIII. — *Delle norme di riscossione da osservarsi dai Ricevitori del Registro.*

92. Le formalità da osservarsi dai Ricevitori del Registro nel procedere alla riscossione delle pene pecuniarie di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del precedente art. 39, variano a seconda della diversa natura delle pene pecuniarie medesime.

93. Saranno riscosse nei modi e termini stabiliti dalla Legge sulla procedura civile le pene pecuniarie portate da sentenze e provvedimenti definitivi dalle Autorità giudiziarie civili, militari ed amministrative, non che le spese dei relativi procedimenti risultanti da parcelle rese esecutorie, la cui esazione continua ad essere affidata ai Ricevitori del registro a termini del 1° capoverso dell'art. 40 delle presenti istruzioni.

94. I titoli sui quali i Ricevitori devono operare la riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia sono:

1. Gli estratti in carta libera delle sentenze, ordinanze e dei provvedimenti definitivi da cui le medesime risultano, spediti in forma esecutiva;
2. Le copie delle note delle spese di giustizia rese debitamente esecutorie.

95. Le pene pecuniarie incorse dai Cancellieri e dagli Uscieri per contravvenzioni alle prescrizioni contenute nei Capitoli I, II, III, IV, V, VI, e VII del Tit. V della Tariffa saranno riscosse secondo le norme stabilite dal Tit. VIII della Legge sulle Tasse di registro 21 aprile 1862, ed al Capo VIII delle Istruzioni relative 7 maggio stesso anno, osservate anche le prescrizioni della Circolare 26 dicembre 1863, n. 98, in quanto le medesime sieno applicabili. — Appena accertate le contravvenzioni, i Ricevitori iscriveranno sul campione (mod. 29 della Serie demaniale, mod. A delle presenti Istruzioni) i corrispondenti articoli di credito a carico dei contravventori per le incorse penalità, indicando la specie della commessa contravvenzione e gli articoli della Legge o della Tariffa che stabiliscono le pene dovute. — V. Celerif. 1864, pag. 505.

96. I Ricevitori dovranno pure immediatamente iscrivere sul campione le pene pecuniarie dovute in conseguenza di contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti speciali risultanti da verbali degli Agenti delle Amministrazioni dello Stato, e così pure

(1) A scopo di maggior precisione ed uniformità si trascrive qui un modello esemplificato della situazione numerica prescritta dall'art. 90.

Situazione numerica al 1° luglio 1866.

Articoli rimasti a riscuotersi al 1° gennaio 1866				N. 5. L. 150 »
Articoli iscritti nel 1° semestre 1864				» 20. » 580. »
			Totale	N. 25. L. 730. »
Articoli esatti nel semestre				
Su quelli rimasti al 1° gennaio	N. 4. L. 130. »	N. 14. L. 490. »	N. 23. » 785. »	
Su quelli iscritti nel semestre	» 10. » 360. »			
Articoli annullati o ridotti nel semestre				
Su quelli rimasti al 1° gennaio	N. 1. L. 30. »	N. 6. L. 129. »		
Su quelli iscritti nel semestre	» 5. » 90. »			
Articoli rinviati				
Su quelli rimasti al 1° gennaio	N. » L. » »	N. 3. L. 75. »		
u quelli iscritti nel semestre	» 3. » 75. »			
Articoli restanti ad esigere al 1° luglio 1866				N. 2 » 45. »
cioè i Numeri		181 di L. 10. »		
		187 » 35. »		
	Totale	N. 2 L. 45. »		

le somme dovute a seguito d'oblazioni di transazioni debitamente accettate ed approvate per le pene pecuniarie e per le indennità di cui ai numeri 6 e 8 dell'art. 39.

97. I titoli di dipendenza dei quali i Contabili debbono procedere alla riscossione delle pene pecuniarie contemplate nell'articolo precedente sono:

1. I verbali originali degli Agenti governativi rivestiti del *visto* del competente Capo di Amministrazione;

2. Le copie in carta bollata degli atti di oblazione o di transazione munite della relativa accettazione ed approvazione.

98. Per la riscossione delle pene pecuniarie pronunciate dai Consoli all'estero si osserveranno le prescrizioni dei susseguenti articoli 113 e 14.

99. Nei primi cinque giorni di ciascun mese i Cancellieri delle Autorità giudiziarie, militari ed Amministrative, alle quali può spettare l'applicazione di pene pecuniarie, gl'Impiegati autorizzati ad accettare oblazioni o ad ordinarie esazioni di multe in via amministrativa trasmetteranno alle Direzioni delle Tasse e del Demanio del circolo i titoli di credito di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 94, relativi a condanne pronunciate e passate in cosa giudicata e quelli di cui ai numeri 1 e 2 del successivo art. 97 concernenti contravvenzioni constatate in via amministrativa, ovvero oblazioni o transazioni approvate durante il mese decorso. — Tale trasmissione sarà accompagnata da un elenco in doppio originale conforme al mod. H qui annesso e n. 28 della serie demaniale. — I Cancellieri delle Corti, Tribunali e Preture dovranno pure trasmettere i documenti cogli stati anzidetti per la esazione delle pene pecuniarie e delle spese dovute a seguito di sentenze ed ordinanze per cui, a termini del 1° capoverso dell'art. 40, fu riservata la riscossione agli Agenti demaniali.

100. Gli estratti delle sentenze da trasmettersi dai Cancellieri delle Autorità giudiziarie devono indicare il fatto che ha dato luogo al procedimento od alla contravvenzione, la Legge ed il Regolamento violato, il luogo e la data della commessa contravvenzione, il cognome, nome, qualità e residenza degli scovritori, il nome, cognome, paternità e domicilio del condannato o del suo fideiussore, l'ammontare delle pene pecuniarie ed indennità pronunciate, la data della sentenza, la Corte, il Tribunale o l'Autorità giudiziaria che l'ha emessa, e devono essere certificate colla firma del Cancelliere. — Le copie delle note delle spese devono essere scritte su stampati conformi al modello annesso alla Tariffa, e contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 195 della medesima. — In dette note saranno pure compresi i diritti dovuti ai Cancellieri per la compilazione delle note stesse, non che i diritti dovuti per la spedizione in forma esecutiva degli estratti delle sentenze.

101. In caso di pluralità di condannati per mezzo di una sola sentenza i Cancellier dovranno inoltre trasmettere un competente numero di copie autentiche del relativo estratto spedito in forma esecutiva in guisa che tra l'estratto e le copie s'abbiano tanti documenti esecutivi quanti sono i debitori di pene pecuniarie indicati nella sentenza. — Parimenti oltre la copia integrale della nota delle spese i Cancellieri delle Autorità giudiziarie trasmetteranno sempre tanti estratti autentici della medesima quanti sono i condannati al pagamento delle spese. In questi estratti si potrà ommettere la designazione degli atti pei quali le spese sono dovute, e nel resto saranno conformi al detto modello.

102. La trasmissione mensile degli elenchi, anche nel caso che per mancanza di pronuncia di sentenze nel mese precedente fossero negativi, è obbligatoria pei Cancellieri delle Corti d'Appello, dei Tribunali civili e delle Preture. — Gli altri Funzionari limiteranno la spedizione degli elenchi pei soli mesi in cui emanarono sentenze o provvedimenti, o si constatarono contravvenzioni in via amministrativa ed oblazioni o transazioni.

103. Le Direzioni delle Tasse e del Demanio appena ricevuti i titoli cogl'elenchi, procedono all'attenta disamina dei primi, onde riconoscere se siano muniti delle formalità prescritte dal precedente art. 100 e delle altre indicazioni necessarie per poter eseguire, occorrendo, il riparto delle spese e l'attribuzione delle multe, perchè poi non abbiano ad essere impedite o ritardate le successive operazioni dei Ricevitori per difetto di tali nozioni. — Le irregolarità che venissero rilevate dovranno essere

immediatamente sanate dai Cancellieri trasmettenti. — Eseguito il confronto dei titoli coll'elenco, le Direzioni restituiranno ai Cancellieri un doppio di questo munito di ricevuta, ritenendo l'altro coi titoli per le successive operazioni.

104. Gli estratti delle sentenze, i verbali originali e le copie delle oblazioni e delle note delle spese saranno dalle Direzioni separati in ragione degli Uffici cui riguardano, e descritti nell'apposito elenco, mod. H e 28 della serie demaniale, verranno sollecitamente trasmessi ai Ricevitori del Distretto in cui risiedono i debitori.

105. I Ricevitori appena ricevuti dalla Direzione gli elenchi ed i titoli suddetti apriranno sul campione mod. A e 29 della serie demaniale altrettanti articoli quanti sono quelli descritti nell'elenco e vi apporranno il numero d'ordine consecutivo ripetendolo tanto nella seconda colonna dell'elenco quanto in capo di ciascuno dei titoli. — Nello stanziamento degli articoli i Ricevitori non ommetteranno alcuna delle indicazioni volute dal modello a stampa ed osserveranno nel resto le stesse norme prescritte per i Cancellieri giudiziari dagli articoli 210, 211, 212 e 213 della Tariffa e dagli articoli 43, 44, 45 e 46 delle presenti Istruzioni. — Qualora venisse dai Cancellieri trasmesso un supplemento di nota di spese si dovrà stanziare apposito articolo con un cenno di riferimento a quello precedentemente iscritto, ma resta vietato di portare l'ammontare in aumento al credito risultante dall'articolo primitivo.

106. Le Direzioni nel compilare l'elenco, ed i Ricevitori nell'iscrivere gli articoli al campione avranno presente, che quando i condannati colla stessa sentenza sono diversi debbonsi inscrivere tanti articoli distinti quanti sono i debitori delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia non solidamente tenuti ed un solo articolo per le somme dovute solidalmente da diversi debitori. — Occorrendo l'iscrizione di più articoli a carico dello stesso individuo, si dovrà far cenno di riferimento da un articolo all'altro. — Gli elenchi dopo eseguita l'iscrizione degli articoli sul campione, saranno dai Ricevitori restituiti alla Direzione coll'indicazione dei rispettivi numeri del campione, e colla dichiarazione, in calce dell'ultimo articolo dell'elenco, di aver ricevuto i titoli descritti e stanziati i relativi crediti al campione. — Quando i Ricevitori riconoscessero che alcuni degli articoli dovessero essere riscossi dai Cancellieri faranno al riguardo le opportune avvertenze alla rispettiva Direzione che, riconoscendole fondate, darà le necessarie disposizioni onde abbia luogo l'iscrizione nel campione della Cancelleria cui spetta.

107. Questi elenchi che di regola dovranno per gli Uffici di minore importanza essere composti di tanti fogli quanti saranno ravvisati necessari per descrivere in essi di mano in mano le spedizioni di un anno intiero, dovranno in ultimo rimanere presso le Direzioni per servire di riscontro delle operazioni dei Contabili. — Gli elenchi non dovranno comprendere più di sei articoli per ciascuna facciata.

108. I titoli di pene pecuniarie e di spese, compresi negli elenchi dei Cancellieri che riguardano Uffici contabili posti fuori del Circolo della Direzione, dopo riconosciutane la regolarità, saranno dai Direttori sollecitamente trasmessi alle Direzioni nel cui Circolo i condannati hanno domicilio accompagnati da un elenco a doppio, di cui uno dovrà restituirsi munito di ricevuta.

109. Gli estratti delle sentenze di cui al precedente art. 100 dovendo essere notificati ai debitori unitamente al precetto di pagamento, in conformità del disposto dall'art. 215 della Tariffa, i Ricevitori nell'iscrizione degli articoli al campione avvertiranno di riprodurre tutte le indicazioni risultanti dagli estratti medesimi e dall'elenco mod. 28 ond'essere poi in grado di fare, occorrendo, l'attribuzione delle pene pecuniarie agli Agenti scovritori. — Le copie integrali delle note delle spese di giustizia dovranno invece conservarsi presso l'Ufficio contabile cui ne è demandata la riscossione perchè possa valersene nel riparto delle spese medesime in caso di riscossione dai condannati. — Ai debitori saranno notificati gli estratti menzionati nel capoverso del precedente art. 101.

110. Le prescrizioni contenute nel Capo IV del Titolo V della Tariffa, e quelle relative del Capo II, Titolo II delle presenti istruzioni, in quanto le medesime sieno applicabili, saranno pure esattamente osservate dagli Agenti demaniali nel promuovere la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia ad essi demandata, e le iscrizioni e cancellazioni delle ipoteche contro i debitori.

111. Nei casi di contravvenzioni alle Leggi di tasse sugli affari o ad altre Leggi concernenti i servizi affidati all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, che non siano quelli delle Tasse dirette, i Ricevitori sono autorizzati a stanziare sul campione delle multe, direttamente e senza l'intermezzo della Direzione, gli articoli di credito per le pene pecuniarie di ogni genere che, essendo dichiarate immediatamente esigibili dalle Leggi fiscali, sono da esse stabilite in somma fissa e non ad aumento di tassa, nè come minimo di pena, e sono parimente autorizzati a riceverne il pagamento dai contravventori. — Dovranno però sempre stanziarsi sui campioni dei crediti per tasse, e unitamente ai crediti medesimi le pene pecuniarie o sopratasse dovute per omessa, infedele o tardiva denunzia, o per ritardato pagamento delle Tasse. — Quando alle pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle Leggi concernenti i servizi affidate ad altre Amministrazioni dello Stato, i Ricevitori sono parimente autorizzati allo stanziamento diretto degli articoli sui campioni delle multe ed alla riscossione delle pene pecuniarie che fossero spontaneamente pagate dai contravventori, ognora che venga da questi giustificato che l'esazione della pena pecuniaria sia stata autorizzata dal Capo dell'Amministrazione competente. — Gli articoli che per le indicate pene pecuniarie o per quelle di cui al precedente art. 95 sono stati iscritti sul Registro o *campione* direttamente dal Ricevitore, saranno pure dal medesimo descritti sull'elenco mod. 28 di mano in mano che questo gli sarà comunicata dalla Direzione, e questa descrizione sarà fatta consecutivamente agli altri articoli già portati all'elenco della Direzione medesima.

112. Ove le contravvenzioni alle diverse Leggi di tassa sugli affari o a quelle concernenti gli altri servizi affidati all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, all'infuori dai servizi delle Tasse dirette, fossero state denunciate dagli Agenti della forza pubblica o di basso servizio menzionati nell'art. 119 delle presenti Istruzioni, i Ricevitori dovranno sempre farne risultare da apposito verbale. — Nel caso che per le disposizioni delle accennate Leggi fiscali la pena pecuniaria non sia immediatamente esigibile, ma sia per ciò richiesta la decisione dell'Autorità giudiziaria, l'iscrizione dell'articolo sarà rimandata all'epoca in cui verrà comunicato il giudiziale provvedimento, e sarà poi eseguita nei modi stabiliti dai precedenti articoli 104 e 105. — Non occorre di avvertire, che quando per la pena pecuniaria o sovratassa è stato iscritto apposito articolo al campione modello 29, essa non potrà più essere notata nè in carico, nè in riscossione sui campioni delle tasse e sui relativi registri d'esazione, ma basterà indicarvi il numero del campione modello 29.

113. Le pene pecuniarie pronunciate dai Consoli all'estero e per mezzo di questi ricuperate dai debitori vengono versate nelle casse dei Ricevitori del registro dai Procuratori dei Consoli od altri loro Rappresentanti. — I detti Contabili si daranno carico delle corrispondenti somme sul giornale d'esazione, mod. 5, in una colonna speciale da intestarsi a mano colla leggenda *Multe pronunciate dai Consoli all'estero;* trasmetteranno contemporaneamente copia dell'articolo di riscossione alla Direzione, ed osserveranno nel resto le disposizioni del precedente art. 105. — L'articolo che a suo tempo verrà iscritto sul registro o *campione*, modello 29, dovrà intestarsi al Console per conto del quale è stato eseguito il pagamento coll'indicazione, in quanto sia possibile, della data delle sentenze e del nome dei condannati.

114. In ogni trimestre le Direzioni riceveranno dal Ministero uno stato descrittivo delle multe pronunciate e ricuperate dai Consoli all'estero, e questo servirà loro di mezzo di riscontro delle esazioni fatte dai Ricevitori.

115. Quando le pene pecuniarie e le spese di giustizia sieno dovute in forza di oblazioni, di Decreti Reali od altrimenti, senza che sia intervenuta sentenza di condanna, il Ricevitore dovrà rilasciare apposita ingiunzione sullo stampato modello 13 e si osserveranno al riguardo, in quanto vi sieno applicabili, le norme stabilite dagli articoli 118, 119, 120, 121, 122, 124 e 125 dell'Istruzione ministeriale 7 maggio 1862 dianzi riferita e della Circolare 26 dicembre 1863, n. 98. — V. Celerif. 1862, p. 1479 e 1541; — 1864, pag. 505.

116. Il Ricevitore che ha riscosso un articolo di multe e spese già portato al campione dubbioso o alla tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità, si darà tosto carico della somma esatta previo stanziamento di nuovo articolo sul campione corrente

delle multe con richiamo all'articolo del campione dubbioso o della tavola alfabetica da cui il credito fu riportato, e quando gli giungerà dalla Direzione l'elenco mod. 28, vi descriverà gli articoli ricuperati. — Sul giornale d'esazione annoterà tanto il numero del campione sotto cui l'articolo ricuperato venne in ultimo stanziato, quanto quello del campione dubbioso o della tavola alfabetica da cui l'articolo fu riportato.

117. Gli articoli di pene pecuniarie, d'indennità e di spese di giustizia, appena esatti, saranno, in presenza del solvente, portati in riscossione nelle apposite colonne del giornale mod. 5, salvo il disposto dal precedente art. 73 in quanto riguarda le quote di multe ed ammende devolute agli Agenti scovritori e le somme spettanti ai Funzionari dell'Ordine giudiziario sull'importo delle spese di giustizia riscosse. — Le somme esatte per indennità saranno altresì allibrate nella colonna destinata per le multe, ma in modo distinto, cioè nella linea inferiore a quella ove fu notata la multa. — Dei seguiti pagamenti si rilascierà contemporaneamente ricevuta, nella quale si dovrà indicare partitamente il debito principale e le spese di coazione. — Il Ricevitore cancellerà quindi l'articolo riscosso mediante una linea diagonale, ed indicherà in margine dell'articolo la data del pagamento ed il numero d'ordine del giornale di riscossione, apponendovi la propria firma.

Capo IX. — *Dell'attribuzione delle pene pecuniarie e del riparto delle spese di giustizia.*

118. Ai termini dell'art. 1 della Legge 26 gennaio 1865, Allegato Q, il provento delle pene pecuniarie, e quello delle oblazioni e transazioni legittimamente approvate, appartiene all'Erario nazionale. — È però concessa dall'art. 3 agli Agenti della forza pubblica o di basso servizio, che scoprissero le contravvenzioni, una partecipazione eguale al quarto del prodotto netto delle relative pene pecuniarie. — Gli Agenti delle Tasse e del Demanio avvertiranno che questo nuovo ed uniforme modo di attribuzione è soltanto applicabile alle pene pecuniarie dovute in dipendenza di sentenze o provvedimenti emanati, ovvero di oblazioni o transazioni approvate a cominciare dal giorno in cui la detta Legge prese vigore nelle diverse Provincie del Regno, giusta l'annessavi tabella, Allegato R. — In conseguenza le pene relative a sentenze o provvedimenti emanati prima di dett'epoca, od a transazioni od oblazioni anteriormente approvate, continueranno ad essere attribuite secondo le norme precedentemente in vigore. — V. Celerif. 1865, pag. 395, 717 e 1012.

119. Fra gli Agenti della forza pubblica ammessi dalla Legge alla partecipazione delle pene pecuniarie, debbono annoverarsi i Carabinieri Reali, le Guardie di Pubblica Sicurezza, le Guardie doganali, forestali e telegrafiche, delle Strade Ferrate, i Cantonieri e le Guardie municipali e campestri, e simili Agenti stipendiati dai Comuni, od anche dai privati, purchè debitamente autorizzati. — Fra gli Agenti di basso servizio debbono ritenersi compresi i Pesatori, Bollatori, Custodi e gli Inservienti che prestano servizio nelle diverse Amministrazioni governative.

120. Per ridurre al netto il quarto del prodotto delle pene pecuniarie devolute agli scovritori, gli Agenti contabili diffalcheranno il 10 per cento dal quarto devoluto allo scovritore onde rimborsare l'Amministrazione delle spese inerenti alla riscossione, cioè per l'aggio e per la provvista degli stampati e registri, ecc.

121. Qualora non si fosse potuto riscuotere per intiero la pena pecuniaria inflitta ai condannati, i Ricevitori avvertiranno che il quarto della pena devoluto agli scovritori della contravvenzione dovrà essere calcolato soltanto sulla somma riscossa, ferma sempre la riduzione al netto prescritta dall'articolo precedente.

122. Giusta il cenno già fatto ai precedenti articoli 73 e 117, le somme spettanti in netto agli Agenti scovritori sul prodotto delle pene pecuniarie riscosse tanto dai Cancellieri, quanto dai Ricevitori, non devono portarsi in riscossione sul registro mod. 5, ma i Ricevitori ne terranno un conto speciale sopra un registro conforme al mod. L, e mod. n. 69 della serie demaniale, annesso alle presenti, nel quale, in base alle indicazioni degli elenchi dei Cancellieri, ed alle resultanze delle sentenze di condanna o dei verbali, descriveranno i singoli articoli di pene pecuniarie per cui si fa luogo al riparto del quarto agli scovritori, depurato del 10 per cento, non ommettendo di far risultare di tutte le nozioni richieste dal modello del registro medesimo.

123. Descritte regolarmente in tale registro le dette partite di pene pecuniarie, i Ri-

scovitori entro 10 giorni dall'incasso delle relative somme procederannno alla ripartizione delle quote devolute agli Agenti scovritori a sensi delle surriferite disposizioni, e le singole somme saranno annotate nel registro medesimo nell'apposita colonna e di fronte al nome dell'Agente scovritore cui devesene fare il pagamento. — Tale pagamento si effettuerà nei modi stabiliti dai seguenti articoli e non dovrà essere ritardato oltre il termine di giorni 20 dalla data della riscossione.

124. Liquidate le quote di compartecipazione a favore degli aventi diritto, se questi risiedono nel luogo dell'Ufficio del registro dal quale devono essere pagate, il Ricevitore ne darà loro sollecito avviso onde si portino a ritirare le somme ad essi rispettivamente dovute. — I pagamenti devono farsi a mani degli aventi diritto o di chi li rappresenta regolarmente, e debbono essere accompagnati da regolare quietanza che sarà scritta a margine delle corrispondenti partite e nell'apposita colonna del registro.

125. Se gli scovritori non risiedono nel Comune dove ha sede l'Ufficio pagatore, i Ricevitori faranno loro tenere per mezzo di vaglia postale le rispettive quote depurate anche delle spese postali accompagnando il vaglia con lettera spiegativa. — La data del vaglia postale e della sua spedizione verrà notata in margine degli articoli iscritti sul registro, e il corrispondente scontrino rimesso dall'Ufficio postale sarà conservato in Ufficio a scarico dei Ricevitori.

126. Le somme dovute ai Carabinieri Reali devono essere pagate all'Ufficiale pagatore della Legione a cui appartengono: però nella relativa quietanza o nella spedizione del vaglia si farà constare del nome e cognome dei Carabinieri che accertarono le contravvenzioni, per conto dei quali viene fatto il pagamento.

127. Le copie dei verbali e delle sentenze, non che tutti i documenti trasmessi dai Cancellieri relativi a pene pecuniarie per cui si è dovuto procedere al riparto delle quote agli aventi dritto, saranno riuniti in appositi fascicoli distinti per mese ed anno e per Cancelleria, e con queste carte saranno conservati gli scontrini dei vaglia postali comprovanti il seguìto pagamento delle quote.

128. Le operazioni relative alle ripartizioni delle pene pecuniarie non presentando alcuna difficoltà, i Ricevitori saranno responsabili d'ogni errore occorso a danno dell'Erario e delle parti; quindi i medesimi sono tenuti a rimborsare del proprio alle Finanze le somme in più pagate agli scovritori, ed a questi le somme liquidate in meno delle quote loro spettanti a termini di Legge, salvo nel primo caso il diritto di regresso verso gli stessi scovritori.

129. Gl'Ispettori e Sott'Ispettori in occasione delle verifiche si assicureranno dell'esatta osservanza delle surriferite prescrizioni, accertando la regolarità delle ripartizioni delle multe e del pagamento delle quote agli aventi dritto, ed all'occorrenza addebiteranno senz'altro i Contabili delle somme in più pagate.

130. Il riparto delle spese di giustizia la cui riscossione a termini delle presenti istruzioni è affidata agli Agenti demaniali, si fa a seconda delle risultanze delle relative note, e delle disposizioni sancite dall'art. 229 del Codice di procedura penale, osservando in quanto al modo di pagamento delle rispettive quote agli aventi dritto, le stesse norme come sovra stabilite per le quote delle pene pecuniarie spettanti agli Agenti scovritori.

131. Esatto un articolo di spese, i Ricevitori dovranno perciò limitarsi a portare in riscossione sul registro mod. 5 le somme devolute all'Erario in rimborso di tasse anticipate, o per dritti di Cancelleria e sul registro mod. 6 l'ammontare dei dritti di bollo. — Delle residue somme da ripartirsi per intiero agli Ufficiali dell'Ordine giudiziario terranno un conto speciale descrivendo le singole partite nel registro prescritto dall'articolo 122 precedente. — Essi dovranno farne il rimborso agli interessati al fine di cadun meso e riportare dai Cancellieri le quietanze staccate dal registro a matrice di cui all'art. 112 della Tariffa civile, per quanto riguarda le somme pagate ai Cancellieri medesimi.

132. Le somme spettanti agli Uscieri saranno pagate dietro quietanza del Cancelliere della Corte, del Tribunale o della Pretura cui i medesimi erano addetti al momento dell'esecuzione degli atti che diedero luogo ai relativi dritti, salvo l'obbligo ai Cancellieri medesimi di rimetterle ai singoli Uscieri nelle conformità volute dagli articoli 184, 191 e 192 della Tariffa. Se gli Uscieri sono tuttora in servizio presso la stessa Auto-

rità giudiziaria, i Cancellieri devono indicare nella quietanza il numero d'iscrizione nel repertorio da essi tenuto alla data stessa del pagamento.

133. Le disposizioni degli articoli 128 e 129 precedenti sono eziandio applicabili alle operazioni di riparto delle spese di giustizia.

134. Nei primi 10 giorni di gennaio d'ogni anno i Ricevitori trasmetteranno alla Direzione uno stato delle somme pagate nel decorso anno agli Agenti scovritori sul provento delle pene pecuniarie, ed agli Ufficiali dell'Ordine giudiziario sul provento delle spese di giustizia recuperate. — Detto stato dobrà contenere tutte le indicazioni del registro prescritto dall'art. 122. — Le Direzioni compileranno un prospetto, mod. M. annesso alle presenti istruzioni, riassuntivo delle risultanze dei vari stati loro trasmessi dai Ricevitori, rassegnandolo al Ministero col rapporto annuale sull'andamento del servizio.

135. I Cancellieri e gli Uscieri sono in diritto di essere informati delle riscossioni fatte dagli Agenti demaniali dei diritti loro devoluti per spese di giustizia. — Essi potranno rivolgere le loro domande ai Direttori del Circolo con note accompagnate da un elenco, valendosi del mod. F. — I Direttori demaniali trasmetteranno l'elenco stesso ai Ricevitori incaricati, i quali nella colonna osservazioni annoteranno l'esito degli atti esecutivi e quindi li ritorneranno alle Direzioni per essere restituiti ai Cancellieri.

136. In caso di non ottenuta riscossione i Cancellieri potranno dare alle Direzioni quelle maggiori indicazioni che avessero ottenute sulla solvibilità dei condannati. — Le note e gli elenchi suddetti potranno pure essere diretti agli Agenti demaniali incaricati delle riscossioni, i quali dovranno restituirli direttamente colle indicazioni richieste — Le domande di cui sopra non potranno però essere rinnovate se non nei casi in cui risultino eseguiti o possibili i pagamenti delle somme dovute o quando le somme riscosse non fossero state rimborsate ai Funzionari nell'ammontare dovuto, o quando si volessero fare reclami alle Direzioni per negligenza, irregolarità od ommissioni per parte dei Ricevitori.

Capo X. — *Dei ricorsi in grazia, degli indulti, del rinvio dell'annullamento degli articoli iscritti sui campioni degli Agenti demaniali e delle proposte per l'applicazione del carcere sussidiario, e della prescrizione.*

137. Sono da osservarsi anche dagli Agenti demaniali le norme stabilite dal Capo VI, Titolo V della Tariffa e dagli articoli 78, e 79 delle presenti Istruzioni per la sospensione dell'esecuzione delle sentenze nei casi dei ricorsi in grazia e di dilazione a pagamento. — Colle accennate norme non s'intendono menomate le facoltà accordate alle Direzioni nei limiti segnati dall'art. 1, lettera *B* del R. Decreto 14 agosto 1864, n. 1896, e con le cautele volute dal n. 1 dell'art. 8 del R. Decreto 17 luglio 1862, n. 760, tuttavolta che si tratti di articoli di crediti a riscuotersi dagli Agenti demaniali. — V. Celerif. 1862, pag. 2151 e 2522; — 1864, pag. 1913.

138. Le Direzioni saranno a suo tempo informate dell'esito che hanno avuto i ricorsi in grazia; se saranno stati rigettati, i Direttori ne faranno avvertire i ricorrenti perchè paghino tosto le multe loro inflitte. Ove poi queste pene fossero state condonate per intiero, oppure soltanto ridotte, i Direttori faranno invitare i graziati a presentare l'ottenuto Decreto e provvederanno a seconda dei casi al totale o parziale annullamento dell'articolo di credito, sempre quando risulti che siasi adempito a quanto è prescritto dall'art. 241 della tariffa penale. — I Direttori potranno autorizzare l'annullamento degli articoli iscritti per pene pecuniarie anche eccedenti L. 500, quando verrà loro debitamente giustificato che furono condonate.

139. Qualora dalla data della partecipazione del ricorso in grazia trascorresse un lasso di tempo maggiore di due mesi senza che siasi fatto conoscere alle Direzioni l'esito che ha avuto il ricorso medesimo, i Direttori si rivolgeranno all'Autorità che ha fatta la partecipazione di cui all'art. 240 di detta Tariffa con preghiera di indicare loro se la domanda di condono è stata accolta oppure rigettata, ed ove d'uopo sollecitare la emanazione dell'invocato provvedimento.

140. I rinvii da un Ufficio contabile ad altro Ufficio contabile d'articoli di pene pecuniarie e di spese di giustizia, in caso di errato stanziamento o di variato domicilio del debitore, dovranno proporsi e farsi dai Ricevitori per mezzo delle rispettive Direzioni, le quali prima d'autorizzarli dovranno accertarsi della necessità di tale operazione. — Ove si tratti di debitori assoldati nell'Esercito, il rinvio dovrà farsi all'Ufficio contabile nel cui Distretto i debitori tengono il loro domicilio d'origine. — Quando il rinvio sia stato autorizzato, la Direzione non acconsentirà alla cancellazione dell'articolo, se non dopo d'aver ricevuti i documenti da cui risulti che l'articolo in questione venne aperto nell'Ufficio destinatario.

141. Per l'annullamento degli articoli di credito iscritti dagli Agenti demaniali nei rispettivi campioni delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia si osserveranno le norme stabilite dal Capitolo VI della prima parte dell'Istruzione ministeriale 4 maggio 1863. Non si potrà però provvedere per l'annullamento degli articoli relativi a pene pecuniarie condonate con Reali Decreti, se non viene rimessa la declaratoria d'ammessione a gioire del beneficio dell'indulto prescritta dall'art. 831 del Codice di procedura penale. — V. Celerif. 1863, pag. 1981 e 2021.

142. L'applicazione del carcere sussidiario contro debitori insolvibili deve proporsi dai Ricevitori almeno quattro mesi prima che si compia il termine di prescrizione delle dovute pene pecuniarie. — Riguardo ai termini di cui compionsi le varie prescrizioni secondo il vigente Codice di procedura penale s'avranno presenti le disposizioni contenute nei precedenti articoli 85, 86 e 87.

143. Trattandosi di pene pecuniarie portate da oblazioni approvate nelle *debite* forme, si avvertirà che per effetto della transazione è perenta l'azione fiscale, e che perciò non si potrà richiedere l'applicazione del carcere sussidiario contro il debitore che per insolvibilità non potesse soddisfare la multa transata.

144. La proposta per l'applicazione della pena sussidiaria si farà dal Ricevitore alla rispettiva Direzione nei primi cinque giorni di ogni trimestre mediante uno stato a doppio (mod. E e n. 35 della serie demaniale) corredato dai seguenti documenti:

1. Degli avvisi di pagamento colla relazione di notificazione;
2. Degli estratti delle sentenze spedite in forma esecutiva;
3. Dei verbali di pignoramento infruttuoso contro i condannati quando abbiano avuto luogo;
4. Dei certificati delle Amministrazioni comunali confermati con dichiarazione del Pretore.

Di questa proposta dovrà farsi cenno in margine dei rispettivi articoli iscritti al campione.

145. La Direzione, verificata regolare l'anzidetta proposta, compilerà altrettanti stati generali riassuntivi quante sono le Corti, i Tribunali ed i Pretori che hanno proferite le sentenze, e nei primi quindici giorni d'ogni trimestre li trasmetterà con i relativi documenti ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re presso le Corti ed i Tribunali surriferiti, ovvero ai Pretori di Mandamento o di Polizia cui spetta di provvedere all'esecuzione delle sentenze di condanna.

146. Un doppio di questi stati verrà nel termine di giorni venti restituito dai prelodati Funzionari alle Direzioni con i relativi documenti a corredo, indicando nella colonna osservazioni il numero d'ordine del registro relativo e la data in cui venne spiccato l'ordine d'arresto contro ciascuno dei condannati o quella di loro costituzione in carcere; i Direttori dal canto loro restituiranno ai Ricevitori un duplicato degli stati parziali dai medesimi trasmessi, dopo d'averlo munito delle identiche annotazioni. — I Ricevitori faranno eguali annotazioni in margine degli articoli del campione, e proporranno nel primo semestre successivo l'annullamento definitivo degli articoli quanto alle multe od ammende quando risulteranno scontate col carcere sussidiario, e l'annullamento provvisorio quanto alle relative spese processuali, osservando nel resto le disposizioni del Capitolo VI della prima parte dell'Istruzione 4 maggio 1863. — Quando gli stati non fossero restituiti nel termine di giorni venti sovra prescritto, i Direttori ne faranno richiesta, ed ove trascorressero inutilmente altri dieci giorni, ne daranno avviso al Procuratore generale presso la rispettiva Corte d'Appello, e nel tempo stesso ne riferiranno al Ministero.

147. Gli Ispettori e Sott'Ispettori nel procedere alla verificazione ordinata dall'articolo 193 della succitata Istruzione, prenderanno nota delle pene pecuniarie che si fossero lasciate prescrivere senza uniformarsi alle sovratenorizzate disposizioni, e ne addebiteranno il Ricevitore durante la cui gestione si sarà compiuta la prescrizione. — Col mezzo degli elenchi dei versamenti fatti dai Cancellieri nelle Casse dei Ricevitori del registro gli Ispettori e Sott'Ispettori s'accerteranno altresì se le somme versate figurano tutte regolarmente in carico sui registri di riscossione dei Ricevitori medesimi, e rilevando delle differenze le rettificheranno nelle conformità volute dall'art. 216 di detta Istruzione. — V. Celerif. 1863, pag. 1981 e 2021.

TITOLO III. — Delle verifiche degl'Ispettori e Sott'Ispettori delle tasse e del Demanio alle Cancellerie giudiziarie.

Capo I. — *Attribuzioni degl'Ispettori e Sott'Ispettori relativamente al servizio delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie.*

148. In occasione delle verifiche delle percezioni delle tasse sugli atti giudiziari da compiersi nelle Cancellerie giudiziarie a termini dell'art. 197 dell'Istruzione 4 maggio 1863 gli Ispettori e Sott'Ispettori estenderanno le loro operazioni a tutto quanto si riferisce all'applicazione delle prescrizioni contenute nella Tariffa e nelle presenti Istruzioni rendendone esatto conto nel loro giornale di lavoro in apposito articolo distinto in paragrafi.

149. Le principali attribuzioni ai medesimi affidate, oltre quelle in genere designate dalla mentovata Istruzione in quanto possano riferirsi allo speciale servizio di cui trattano le presenti Istruzioni, dividonsi in due parti: — La prima concerne la verifica delle tasse ed indennità liquidate nei giudizi penali ed anticipate all'Erario; — La seconda riguarda il riscontro delle riscossioni fatte dai Cancellieri per crediti di spese di giustizia e di pene pecuniarie, e dell'operato dai medesimi per promuovere la riscossione di codesti crediti.

150. La verifica delle tasse ed indennità penali anticipate dall'Erario non può estendersi a quelle i di cui processi non risultano ancora ultimati, e deve essere limitata a tutti quegli atti dei Funzionari giudiziari in cui trovasi impegnato l'interesse dell'Erario.

151. Ond'essere in grado di procedere a cotale verificazione gli Ispettori e Sott'Ispettori in forza del disposto dall'art. 268 della Tariffa hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e registri in materia penale esistenti nelle Cancellerie, purchè riguardino processi già ultimati, ma è loro espressamente proibito di esportarli fuori delle Cancellerie medesime sotto pena di severe misure di rigore, ed i Cancellieri che ne permettessero l'esportazione incorreranno nelle pene comminate dal successivo art. 269.

152. Nell'esaminare gli atti che diedero luogo alle spese anticipate dall'Erario dovranno essenzialmente investigare:

1. Se la qualità dei Periti adibiti nei giudizi penali corrisponde al genere ed importanza delle operazioni compiute dai medesimi, e se questi non furono richiesti in numero maggiore del bisogno, in onta al disposto dall'art. 25 della Tariffa;

2. Se il numero delle vacazioni dichiarate consunte non sono evidentemente esagerate;

3. Se nei casi di contemporanea istruzione, i giudizi di più reati per cui occorrono accessi di Magistrati od altri Funzionari giudiziari in luoghi identici, prossimi l'un all'altro, o di transito, siasi avuta l'avvertenza d'espletare le occorrenti operazioni di giustizia in un solo accesso, e se in tale caso le indennità di trasferta furono equamente ripartite e non esatte in eccedenza, considerando tanti accessi quanti sono i processi per cui furono compiuti gli atti d'istruttoria;

4. Se le trasferte giudiziarie e dei periti non sieno state inutilmente moltiplicate e se non siensi esagerati i giorni di soggiorno sul luogo dell'esame avuto riguardo alla natura ed importanza del processo e delle operazioni eseguite;

5. Se tutte le tasse di cui si è ordinato il pagamento sulle casse dei Ricevitori riguardino veramente spese la cui anticipazione doveva farsi dall' Erario, e

quindi non siensi fatte anticipare dall'Erario medesimo spese che dovevano pagarsi dalle Amministrazioni comunali o provinciali, dagl'imputati o dalla parte civile, o che sebbene a carico dell'Erario, non dovessero però essere pagate con fondi dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio;

6. Se i testimoni citati a carico furono sempre sentiti o all'udienza o dal Giudice istruttore, e se il loro numero non si riscontri evidentemente eccessivo avuto riguardo alla natura ed importanza del processo;

7. Se gli atti e le operazioni occorse per un processo corrispondono ai dritti ed alle indennità indicate nelle note delle spese, e quindi non siensi pagate tasse ed indennità per atti ed operazioni che non abbiano avuto luogo;

8. Se pendente la chiusura delle Corti d'Assise i Membri componenti le medesime non abbiano percepito tuttavia le competenze come se fossero tuttora aperte;

9. Se nei casi di desistenza di querela siensi esatte dalla parte querelante le spese del giudizio e se le corrispondenti somme furono versate nelle casse dei Ricevitori;

10. Se tutte le tasse ed indennità anticipate dall'Erario per ogni processo resultano specificamente comprese nella nota delle relative spese giudiziali e nel registro prescritto dall'art. 160 della Tariffa penale.

153. Gli appunti contenuti nel precedente articolo tendono a dimostrare lo scopo e l'importanza delle verificazioni e dai medesimi gli Ispettori e Sotto-Ispettori comprenderanno, che colle ampie facoltà ad essi accordate dalla Tariffa possono altresì estendere il loro esame a tutti quegli altri atti, ed a quelle altre operazioni delle Autorità giudiziarie per cui l'Erario abbia dovuto incontrare qualche spesa.

154. Nell'eseguire i riscontri delle spese pagate gli Ispettori dovranno eziandio verificare l'esattezza delle somme riportate sovra i repertori degli Uscieri che servirono di base alla liquidazione delle indennità trimestrali loro accordate a titolo di sussidio, conformemente alle disposizioni del Capo II, Titolo V della Tariffa, e se per conseguenza le indennità medesime non sieno state liquidate e pagate in somma eccessiva. — Questa verifica verrà eseguita mediante esatto confronto dei singoli atti riportati sui repertori degli Uscieri con quelli resultanti compiuti dai medesimi nel corso dei procedimenti penali e delle cause civili, accertandosi dell'esattezza dei dritti loro dovuti per gli atti in materia penale, e delle somme da essi esatte sia per spese di giustizia recuperate, quanto per dritti in materia civile pagate dalle parti, o dietro recupero nelle cause dei poveri e delle Amministrazioni dello Stato. — Dovranno pure gli Ispettori portare in modo speciale la loro sorveglianza sulla rigorosa applicazione degli articoli 88 e 89 della Tariffa.

155. Per quanto riguarda la verificazione degli incumbenti di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia gli Ispettori attenderanno alle seguenti principali operazioni:

1. Riconosceranno la regolarità delle iscrizioni degli articoli di credito del registro prescritto dall'art. 209 della Tariffa, accertandone l'esattezza sia nel numero che nelle somme dovute;

2. Esamineranno se in tempo furono promossi gli atti per l'appuramento dei crediti per guarentirne l'esazione o per il rinvio ad altri Cancellieri e se in margine vennero fatte tutte le prescritte annotazioni, ed occorrendo faranno le debite sollecitazioni e daranno le opportune direzioni ai Cancellieri durante la loro presenza in ufficio;

3. Riconosceranno se le somme esatte per articoli di multe e spese resultano per intero riportate in caricamento sul registro a matrice di cui è cenno all'art. 219 della Tariffa ed all'art. 49 delle presenti Istruzioni con tutte le distinzioni da essi articoli prescritte;

4. Rivedranno colla massima esattezza i sommati, i riporti da una pagina all'altra rilevando gli errori, le inesattezze od ommissioni occorse;

5. Si accerteranno della regolarità dei versamenti eseguiti nelle casse dei Ricevitori del registro delle somme spettanti all'Erario sovra gli articoli riscossi e dell'esattezza delle liquidazioni dell'aggio spettante ai Cancellieri a sensi dell'art. 230 della Tariffa e se regolarmente ripartite e pagate furono agli aventi diritto quelle dovute agli altri

Funzionari; riconosceranno altresì se i versamenti e le ripartizioni furono eseguite nel termine prescritto dalla Tariffa;

6. Quali sieno gli articoli di credito riconosciuti inesigibili e per i quali occorra provvedere alla cancellazione ai termini degli articoli 273 e 274 della Tariffa;

7. Infine si assicureranno se i registri sono tenuti al corrente con nitidezza e proprietà e senza abrasioni e cancellature, se eseguite le *chiusure giornaliere* di cui agli articoli 162 e 166, se i documenti giustificativi degli atti promossi per l'appuramento degli articoli di credito risultano convenientemente riunito in fascicoli conforme al prescritto dall'art. 248 della Tariffa e se sono compilate e pienamente in giornata le rubriche alfabetiche dei debitori insolvibili, ed in generale se i Cancellieri abbiano adempito esattamente a tutti gli obblighi loro imposti dalla Tariffa relativamente alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, ed abbiano usata la dovuta sorveglianza sulle percezioni degli Uscieri.

156. Nel procedere all'esame degli atti dei processi penali gli Ispettori accerteranno inoltre se i Cancellieri spedirono in tempo alle Direzioni demaniali tutti i titoli di credito per pene pecuniarie e spese di giustizia la cui esazione continua ad essere affidata ai Ricevitori del registro.

157. Nell'eseguire le diverse operazioni di verifica succennate gli Ispettori e Sotto-Ispettori devono sempre ed accuratamente rilevare tutte le contravvenzioni commesse dai Cancellieri od altri Funzionari alle prescrizioni della Tariffa medesima, facendo constare mediante appositi verbali delle contravvenzioni stesse, e promuovendo dai Ricevitori la riscossione delle pene pecuniarie nel modo indicato all'art. 95 delle presenti Istruzioni. — Per le contravvenzioni di natura diversa da quelle indicate nella prima parte dell'art. 261 e che possono dar luogo a sanzioni penali od a pene disciplinarie, trasmetteranno per mezzo delle rispettive Direzioni copia dei relativi verbali ai Procuratori del Re per l'applicazione delle incorse pene.

158. Gli articoli di credito che i Cancellieri avessero lasciati prescrivere senza promuovere in tempo gli atti opportuni pel loro appuramento, verranno senz'altro addebitati ai medesimi e gli Ispettori ne promuoveranno il ricupero dal Ricevitore del registro del Distretto, previa iscrizione di appositi articoli al campione delle multe e spese di giustizia.

159. Compiuta la verificazione tanto per ciò che riguarda la liquidazione delle spese anticipate quanto per le operazioni relative alla riscossione delle multe e spese, gli Ispettori devono riepilogarne i risultamenti mediante verbale da redigersi e che dovrà inserirsi nel registro di cui all'art. 247, osservando pure le altre prescrizioni dell'art. 270 della Tariffa. — Di questo verbale si farà menzione dagli Ispettori in fine dell'ultimo articolo iscritto od al quale si estesero le loro indagini, ed in esso, dopo accenato il periodo dell'eseguita verifica, il giorno in cui ebbe principio e termine, gli Ispettori faranno risultare di qualsiasi irregolarità od abuso rilevato nella spedizione delle tasse ed indennità penali su cui giovi chiamare l'attenzione delle Autorità giudiziarie, di tutti gli errori e di tutte le ommissioni commesse a danno dell' Erario, non che delle diligenze o negligenze dei Cancellieri nel promuovere l'appuramento degli articoli di credito, e finalmente di quelli che devono essere cancellati a termini delle prescrizioni contenute negli articoli 162, 163 e seguenti di queste Istruzioni.

160. I signori Direttori demaniali, riassunti per ogni Cancelleria giudiziaria in apposito specchio dimostrativo le irregolarità, mancanze e gli abusi additati nei verbali degli Ispettori e Sott' Ispettori lo trasmetteranno sollecitamente al Procuratore generale del Re della Corte d'Appello del proprio Distretto invocando gli opportuni rimedi. — Quando nei verbali degli Ispettori risultano denunziate gravi irregolarità od abusi nella spedizione delle tasse penali, i signori Direttori ne faranno inoltre speciale sollecito rapporto al Ministero delle Finanze, unendo a corredo i documenti di prova o in originale o per copia per i necessari provvedimenti.

161. Colla scorta delle informazioni contenute nei verbali e nei giornali di lavoro e di altri elementi che tengono in ufficio, i signori Direttori demaniali, in occasione del rapporto annuale prescritto dall'art. 20 dell'Istruzione 4 maggio 1863, faranno al Ministero una dettagliata relazione sull'andamento generale del servizio sulle pene pecuniarie e spese di giustizia affidate alle Cancellerie giudiziarie ed ai Ricevitori del rispet-

tivo Circolo proponendo quelle migliorie che credessero opportune. — A questo rendiconto uniranno i prospetti seguenti:

1. Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate (mod. N annesso alle presenti Istruzioni);

2. Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse e delle quote attribuite agli Agenti scovritori (mod. M annesso);

3. Stato dimostrativo del movimento degli articoli iscritti nei registri dei Cancellieri nel corso dell'anno (mod. O delle presenti Istruzioni, e n. 77 della serie demaniale).

4. Eguale stato dimostrativo per gli articoli iscritti nei campioni dei Ricevitori del Registro.

Capo II. — *Annullamento degli articoli di credito iscritti nei campioni delle Cancellerie giudiziarie.*

162. Fra le attribuzioni demandate agli Ispettori e Sott'Ispettori v'ha pur quella delle proposte di annullamento degli articoli di credito iscritti al registro. — Dette proposte a sensi dell'art. 274 della Tariffa devono farsi, dopo ultimate le verifiche, ai rappresentanti del Pubblico Ministero per le Cancellerie delle Corti e dei Tribunali, ed ai Pretori per le Cancellerie mandamentali ai quali spetta di promuovere e di decretare l'annullamento.

163. L'annullamento ha luogo:

1. Per le pene pecuniarie. — *A*. Quando la prescrizione siasi compiuta senza che le multe od ammende siano state pagate, od espiato il carcere sussidiario (salvo il disposto del precedente articolo 84; — *B*. Quando il condannato sia morto in istato d'insolvibilità; — *C*. Quando le pene pecuniarie furono condonate con R. Decreto;

2. Per le spese di giustizia. — *A*. In tutti i casi in cui o per l'insolvibilità dei debitori o per altri motivi non siavi mezzo di recuperare le somme dovute.

164. Le proposte di annullamento di crediti si faranno risultare dal verbale di verifica prescritto dal precedente art. 159. — Se però debbono cancellarsi più di quattro articoli, basterà che nel verbale si indichi il loro numero totale e la somma complessiva dovuta, e si formerà di essi uno stato firmato dagli Ispettori conforme al mod. P annesso alle presenti Istruzioni, e n. 74 della serie demaniale, da alligarsi al verbale medesimo.

165. Se a termini dell'art. 274 della Tariffa la cancellazione degli *articoli di credito* deve ordinarsi dall'Autorità giudiziaria presso la Cancelleria della quale esistono il registro di loro iscrizione, ed i fascicoli di cui all'art 248, basterà che i Cancellieri presentino all'Autorità stessa ed al Pubblico Ministero tali fascicoli coi verbali d'ispezione e gli elenchi allegati. Tanto le ordinanze emanate quanto le requisitorie del Pubblico Ministero redatte in foglio a parte saranno unite ai verbali sopra accennati.

166. Se la cancellazione deve ordinarsi da altra Autorità i Cancellieri dovranno estrarre copia dei verbali d'ispezione e degli elenchi annessi e trasmetterli coi fascicoli rispettivi al Pretore od al Pubblico Ministero se si tratta di Corti o Tribunali, osservando le prescrizioni di cui all'art. 243 della Tariffa. — I fascicoli dovranno essere ordinati e cuciti nel modo indicato dall'art. 249, e dovranno restituirsi al Cancelliere colle requisitorie ed ordinanze nel termine di giorni trenta, ed i Cancellieri ne faranno richiesta a mezzo del Pretore o del Pubblico Ministero quando questo termine fosse trascorso e non fossero loro pervenuti.

167. Appena emanate le ordinanze delle Autorità alle quali sono addetti, dovranno i Cancellieri procedere all'annullamento degli articoli di credito nel modo prescritto dall'art. 83 di queste Istruzioni. — Lo stesso dovranno eseguire appena saranno loro pervenute le ordinanze delle altre Autorità alle quali spettasse il pronunciarle.

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO UNICO.

168. Le norme stabilite al Capo IX del precedente Titolo II per l'attribuzione delle pene pecuniarie si osserveranno pure, riguardo alle multe inflitte o pagate dai Notari

delle Provincie Napoletane e Siciliane, tenendo presente le avvertenze degli articoli 275 e 276 della Tariffa.

169. I Ricevitori di dette Provincie nei primi 10 giorni di gennaio d'ogni anno trasmetteranno alle rispettive Direzioni uno stato delle somme pagate nell'anno decorso alle Camere notariali sul provento delle multe contemplate nell'articolo precedente, indicando in esso il numero:

1. Degli articoli riscossi e le somme;
2. Delle Camere notariali ammesse alla partecipazione e le somme loro attribuite.

Le Direzioni, riuniti in apposito prospetto riassuntivo i dati statistici apparenti dagli stati dei dipendenti Ricevitori, lo trasmetteranno al Ministero unitamente agli altri prospetti che devono corredare la relazione annuale sull'andamento del servizio sulle multe e spese prescritto dall'antecedente art. 161.

170. Le disposizioni contenute nel Titolo II delle presenti Istruzioni relative alle norme di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, andranno in vigore al 1° luglio p. v. contemporaneamente a quelle analoghe della Tariffa, e da detto giorno si intenderà abrogata ogni altra contraria disposizione. — Alla stessa epoca si intenderanno abrogate le disposizioni contenute nella Circolare 5 aprile 1865, n. 195, e nelle Istruzioni del 12 stesso mese sul servizio delle multe e spese di giustizia. — Ved. la Celerif. 1865, pag. 714, 717, 222, 295 e 662.

171. Le norme d'attribuzione e di riparto stabilite al Capo IX delle presenti Istruzioni si osserveranno parimente, tranttandosi di ripartire e pagare agli aventi dritto somme riscosse per articoli di pene pecuniarie e spese di giustizia derivanti da sentenze emanate anteriormente al 1° luglio 1866.

172. Gli Agenti contabili demaniali entro tutto l'anno 1867 dovranno giustificare alla Direzione di aver appurati tutti gli articoli di credito iscritti nei campioni del rispettivo officio per pene pecuniarie e spese di giustizia di cui è cenno nell'articolo precedente sotto pena d'essere addebitati degli articoli di credito non appurati entro il prefisso termine per loro negligenza. — Non sono comprese in questa disposizione gli articolidi credito per cui fosse stata accordata ai debitori dilazione a pagamento per un periodo di tempo al di là del 1867, o vi fosse lite pendente. — I signori Direttori nel rapporto sull'andamento del servizio per l'anno 1867 faranno constare dell'eseguimento di siffatta prescrizione.

Firenze, 28 giugno 1866.

(*Ved. nella pagina seguente l'*ELENCO *degli stampati e registri*).

Firenze, 31 luglio 1866.

Circolare (N. 321, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Invio agl'Impiegati demaniali delle Istruzioni per l'eseguimento delle tariffe civile e penale.

Di concerto col Dicastero di Grazia, Giustizia e dei Culti sonosi compilate e fatte stampare in due distinti volumi le Istruzioni date ai Funzionari giudiziari ed agli Agenti demaniali per l'esecuzione delle tariffe in materia civile e penale promulgate coi Regii Decreti 23 dicembre 1865, n° 2700 e 2701.

Il sottoscritto, nel trasmettere ai dipendenti Impiegati dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio un esemplare di ciascuna delle dette Istruzioni, loro raccomanda di farne diligente studio e di attenersi scrupolosamente e per la parteche li riguarda alle norme e direzioni con esse Istruzioni impartite.

Le Direzioni, contemporaneamente alla distribuzione ai dipendenti Funzionari della presente Circolare e delle accennate Istruzioni, provvederanno perchè sieno trasmessi ai Cancellieri giudiziari del proprio Circolo i registri e stampati pel servizio dell'esazione delle pene pecuniarie e spese di giustizia loro affidato dalle nuove tariffe, che, a termini delle Istruzioni stesse, devono essere somministrati dall'Amministrazione delle Tasse e del Demanio. — V. Celerif. 1866, pag. 577, 641 e 676.

Il Ministro SCIALOJA.

AVVERTENZA.

Colla Istruzione 28 giugno 1866 restano soppressi gli stampati;
a) Mod. 29. Tabella d'attribuzione delle pene pecuniarie.
b) Mod. 30. Elenco delle somme dovute sulle pene pecuniarie e sulle indennità.
c) Mod. 31. Tabella di riparto delle spese di giustizia punitiva,
d) Mod. 32. Stato delle somme spettanti agli Ufficiali di giustizia.
e) Mod. 34. Stato degli elenchi per multe e spese soddisfatte.

Gli stampati Mod. *E* e *F* annessi alla Istruzione prendono nella serie generale i numeri 29 30, cioè:

Nº 29. Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie, e distinta delle somme che si versano.

Nº 30. Distinta delle somme devolute allo Stato sui proventi delle pene pecuniarie, ecc.

ELENCO

degli stampati e registri prescritti dalle istruzioni per lo eseguimento della Tariffa in materia penale.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE degli Stampati e Registri	MODELLI delle Istruzioni — *Lettera*	MODELLI della Serie demaniale — *Numero*	Articoli dell' Istruzione che li prescrivono
1	Avviso a Testimoni e Periti	A	»	25
2	Registro o Campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia	B	29	43
3	Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità	C	18	60
4	Nota d'iscrizione ipotecaria.	D	96	61
5	Elenco degli articoli riscossi e dei versamenti fatti dai Cancellieri	E	29	70
6	Distinta dei versamenti	F	30	70
7	Stato degl'individui contro i quali si fa proposta per l'applicazione del carcere sussidiario	G	35	82
8	Elenco indicativo delle Sentenze e dei Provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie, ecc.	H	28	88, 99, 104
9	Stato degli articoli riscossi o rinviati, ecc.	I	48	88
10	Registro d'attribuzione delle pene pecuniarie e di riparto delle spese. . . .	L	69	122
11	Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse e delle quote ripartite agli aventi diritto	M	»	134, 161
12	Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate e recuperate	N	»	161
13	Stato numerico di situazione dei campioni.	O	77	161
14	Stato degli articoli di cui si propone l'annullamento.	P	74	164

Firenze, 18 luglio 1866.

Circolare (N. 232) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Procedura doganale riguardo all'esportazione e cabotaggio di alcune merci colpite da dazio d'uscita col Luogotenenziale Decreto 14 luglio a. c.

Le condizioni stesse che determinarono la concessione di speciali agevolezze nelle operazioni doganali, relative alla esportazione degli olii e zolfi, giusta la Circolare nº 67 del 3 dicembre 1863, consigliano di estenderle ai seguenti articoli, in seguito ai nuovi dazi per essi fissati col Luogotenenziale Decreto del 14 luglio a. c., n. 3086, e cioè:

Vino in botti e barili; — Agro di cedro e di limone; — Sale marino; — Generi per tinta e per concia non nominati; — Agrumi; — Frutti secchi non nominati; — Semenze diverse; — Mandorle col guscio; — Grano, granaglie e marzaschi; — Stracci.

Avvertesi però che la disposizione risultante dall'articolo 1 della detta Circolare, in quanto riguarda l'indicazione del giorno in cui incomincierà e terminerà l'operazione di caricamento e del luogo in cui dovrà effettuarsi, non dev'essere d'obbligo assoluto, potendosi accettare le relative dichiarazioni anche se mancanti di tali dati, laddove speciali condizioni di luogo o di tempo rendano ciò impossibile o vessatorio. — V. Celerif. 1864, pag. 275 e 272.

S'aggiunge inoltre che il lascia-passare di cui all'articolo 4 della Circolare stessa dev'essere rilasciato dall'Impiegato stesso incaricato della verificazione del genere, mano mano che saranno caricate le barche d'aleggio, al quale oggetto sarà il medesimo munito del relativo bollettario di cui sarà tenuto responsabile verso del Ricevitore da cui dipende.

Quando poi il bastimento sul quale si opera l'imbarco fosse lontano dal luogo del carico ossia dal lido, ovvero si trattasse di più bastimenti, in tal caso il graduato anzichè sul bastimento stesso, com'è detto nel già citato art. 4 della Circolare suddetta, potrà rimanere nel luogo d'imbarco, e quivi, in base ai lascia-passare emessi come sopra dall'Impiegato verificatore, dovrà fare il riscontro delle quantità spedite, lasciando il sottoscritto facoltà al signor Direttore di disporre su ciò come troverà più conveniente per la regolarità del servizio.

È appena da notarsi come il deposito del montare dei dazi sarà ammesso anche se in monete di carta legale, trattandosi di dazi d'uscita, ai quali non è applicabile l'art. 2 del Luogotenenziale Decreto 14 luglio prossimo passato, nº 3086. — V. alle pag. 1261 e 1372.

Oltre a siffatte agevolezze, trova il sottoscritto di autorizzare eziandio che la ricognizione, la quale pei cereali soggetti al *diritto di bilancia* e diritto di dogana già si opera in via di scandaglio e per calcolo, a termini delle Circolari nº 143 del 1º dicembre 1864, e nº 224 del 28 luglio ultimo scorso, possa in egual modo operarsi per gli *agrumi in casse* nonchè pel *sommacco in sacchi*. — V. alla pag. 1370.

Dalle Dogane della Sardegna o dalla Sicilia siffatto metodo sarà esteso al *sale*.

Per tali oggetti pertanto la Dogana potrà scegliere saltuariamente alcuni colli dopo essersi però a colpo d'occhio assicurata della loro uniformità, accertarne il peso e ragguagliarlo quindi al numero dei colli stessi.

Avvertesi peraltro che nelle bollette d'accompagnamento dovrà sempre indicarsi che il peso complessivo fu rilevato a seguito di ragguaglio.

Le Direzioni comunicheranno la presente a tutti gli Uffici da esse dipendenti ad opportuna norma ed eseguimento.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 30 luglio 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Modalità per l'approvvigionamento degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa.

In relazione all'articolo 80 del Regolamento annesso al Reale Decreto 15 giugno 1865, nº 2298, con determinazione 21 giugno p. p., fu stabilita la dotazione per gli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa istituiti col Reale Decreto 21 dicembre 1865, nº 2694, e conseguentemente l'entità della cauzione che dev'essere prestata da ciascuno di essi a garanzia del proprio esercizio. — V. alle pag. 1537 e 1464.

Nel trasmettere alle Direzioni Compartimentali delle Gabelle copia della determinazione medesima, il sottoscritto a tenore dell'articolo 2º riflettente le modalità per

l'approvvigionamento degli spacci all'ingrosso ed il versamento degli introiti da parte degli spacciatori, onde conservare integra la dotazione per ciascuno stabilita, prescrive quanto segue:

I. Gli spacciatori all'ingrosso dovranno provvedere i generi di privativa ai depositi ed ai magazzini di spedizione, ai quali sono assegnati dalla tabella A annessa al Reale Decreto 21 dicembre 1865, colla trasmissione delle richieste prescritte pei Magazzinieri di vendita. — Ved. alle pag. 30 e 538.

II. Al duplicato della richiesta da inviarsi alle Direzioni Compartimentali da cui dipendono, uniranno il confesso di cassa comprovante il versamento di una somma corrispondente all'importo del genere di cui fanno domanda.

III. Le Direzioni Compartimentali riscontreranno se esista una tale corrispondenza, ed in caso affermativo daranno immediatamente le occorrenti disposizioni perchè venga somministrato allo spacciatore il genere richiesto, vietando o limitando la somministrazione stessa quando non venga nel prescritto modo comprovato il versamento dell'importo corrispondente, o sia prodotto un confesso per una somma inferiore al valore del genere richiesto.

IV. I Magazzinieri di deposito e di spedizione non eseguiranno le somministrazioni dei generi agli spacciatori all'ingrosso, se non dopo conseguita l'autorizzazione dalle Direzioni Compartimentali.

V. Le Direzioni Compartimentali ritorneranno agli spacciatori all'ingrosso i prodotti confessi di cassa, con attergata la dichiarazione relativa alla somministrazione autorizzata in base all'importo dei confessi medesimi.

VI. Gli spacciatori all'ingrosso renderanno le contabilità nei termini e modi prescritti pei Magazzinieri di vendita, ed a parità di questi eseguiranno tutte quelle operazioni delle quali venissero incaricati.

VII. Gli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle adempiranno riguardo agli spacci all'ingrosso alle prescrizioni degli articoli 19, 20 e 21 della Circolare 20 giugno 1865, nº 177, stabilite pei magazzini di vendita dei generi di privativa. Spiegheranno una speciale sorveglianza sull'esercizio degli spacciatori all'ingrosso con regolari ed improvvise verifiche dei generi e del danaro, onde constatare se sia mantenuta integra la dotazione, e se gli spacci sieno provveduti di generi giusta le esigenze del servizio, i bisogni della popolazione, e le richieste dei rivenditori. — V. Celerif. 1865, pag. 1307.

VIII. Gli Ispettori e i Sotto-Ispettori sospenderanno immediatamente dalle loro funzioni gli spacciatori all'ingrosso, i quali non avessero conservata integra la dotazione, quando cioè dalla verifica risultasse trovarsi nell'esercizio fra denaro ed importo di generi una somma inferiore a quella stabilita per dotazione e garantita colla malleveria dallo spacciatore prestata.

IX. Nel caso suaccennato la gerenza dello spaccio sarà tosto affidata a persona benevisa dell'Amministrazione, e che fornisca le debite garanzie pel regolare disimpegno delle relative incumbenze. Verrà tosto notificato alla Direzione Compartimentale delle Gabelle l'occorso, coll'unione del processo verbale di verifica eretto in concorso dello spacciatore e del nuovo incaricato, onde sieno attivate le pratiche opportune alla realizzazione di quella parte della cauzione necessaria ad indennizzare l'erario da ogni pregiudizio.

X. Le Direzioni Compartimentali trasmetteranno gli atti al Ministero colle proposte per il conferimento dello spaccio ad altra persona.

Le premesse disposizioni si comunicano alle Direzioni Compartimentali, con incarico a quelle che hanno alla loro dipendenza spacci all'ingrosso di procurare che sieno tosto attivate le pratiche necessarie per costituire le dotazioni negli importi stabiliti dalla determinazione 21 giugno p. p., e perchè gli spacciatori abbiano a prestare nel più breve termine la cauzione corrispondente, ed abbiano ad osservare le prescrizioni che li riguardano.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

DECRETO MINISTERIALE

Cauzione a prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa.

Il Direttore Generale delle Gabelle, visto l'articolo 80 del Regolamento annesso al Regio Decreto 15 giugno 1865, nº 2398, determina quanto segue:

Art. 1. Gli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa istituiti col Regio Decreto 21 dicembre 1865, nº 2694, presteranno una cauzione nei modi stabiliti

dall'art. 80 del Regolamento annesso al R. Decreto 15 giugno 1865 eguale alla dotazione di ciascuno di essi assegnata nei seguenti importi:

SPACCI ALL' INGROSSO	DOTAZIONE			
	SALI	TABACCHI	POLVERE	TOTALE
Cannorbio	L. 5630. »	L. 2570. »	L. » »	L. 8200. »
Piombino	» 5140. »	» 9860. »	» » »	» 15000. »
Melito di porto salvo . .	» 7195. »	» 3914. »	» 91. »	» 11200. »
Tremiti	» 380. »	» 2420. »	» » »	» 2800. »
Capraia	» 312. »	» 488. »	» » »	» 800. »

Art. 2. Speciali disposizioni determineranno le modalità per l'approvvigionamento degli spacci all'ingrosso ed il versamento degli introiti da parte degli spacciatori, onde conservare integra la dotazione per ciascuno stabilita.

Il presente Decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze addì 21 giugno 1866. CAPPELLARI.

Firenze, 1° agosto 1866.

Circolare (N. 227, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Temporaria importazione ed esportazione dei grani e granaglie per la molitura.

Affinchè in tutte le provincie del Regno abbia a tenersi un metodo uniforme nell'accordare, giusta il Luogotenenziale Decreto 14 luglio 1866, i permessi di temporaneamente importare od esportare i grani e granaglie per la molitura, si diramano le seguenti istruzioni:

1° Il Ministero delega per ora, e salvo il suo superiore intervento qualora lo credesse opportuno, alle Direzioni Compartimentali delle Gabelle la facoltà di accordare tali permessi. — V. alle pag. 1261, 1372 e 1480.

2° L'opportunità di concederli dovrà essere determinata esclusivamente da condizioni locali che rendano indispensabile siffatta concessione, e questa perciò dovrà essere ristretta in quei limiti che i locali bisogni reclamano.

3° Per l'importazione temporanea sarà rilasciata una bolletta a cauzione del modello n° 8, e di egual modello si farà uso per le esportazioni temporanee, debitamente rettificando il testo della bolletta. — Dovrassi in entrambi i casi specificare nella bolletta, oltre le solite indicazioni, la qualità e quantità del grano e granaglie, ed il mulino cui sono destinati per ridurli in farina. — La valitura verrà stabilita nel limite strettamente necessario per la macinazione. — La dichiarazione per ottenere tali bollette potrà farsi verbalmente.

4° La cauzione per le temporanee importazioni dovrà estendersi non solo al dazio d'importazione e relative multe, ma ancora al diritto di bilancia e alle multe che in forza dell'art. 9 del Regolamento unito alla Circolare n° 143, 1° dicembre 1864, sono applicabili anche pel diritto di bilancia nei casi delle contravvenzioni previste dagli articoli 69 e 21 del Regolamento doganale. Per le esportazioni temporanee la cauzione si limiterà al dazio d'uscita e multe relative. — V. Celerif. 1865, pag. 121.

5° Tanto alla reintroduzione, quanto alla riesportazione dovranno le farine presentarsi colla bolletta a quella Dogana, dalla quale fu rilasciato il documento. — L'Ufficio, verificato il genere, ne permetterà la reimportazione o la riesportazione ritirando la bolletta da contrapporsi al certificato di scarico, e procedendo ove ne sia il caso ad accertare la contravvenzione.

6° Entro il limite della accordata valitura potrà la reimportazione o riesportazione eseguirsi a più riprese. Dovranno in tali casi farsi annotazioni parziali a tergo della bolletta sino a che abbia luogo il totale esaurimento della partita.

7° Sono approvati i seguenti cali nella molitura:

Frumento 2 per 0|0. — Altre granaglie 3 per 0|0.

Presentandosi le farine separate dalla crusca si terranno per norma le seguenti proporzioni:

Da 100 kilogr. di frumento si hanno kilogr. 77 di farina e kilogr. 24 di crusca.

Da 100 kilogr. di grano turco, kilogr. 94 di farina e kilogr. 6 di crusca.

Da 100 kilogr. di segala, kilogr. 76 di farina e kilogr. 24 di crusca.

Non si pagherà dazio d'introduzione o di esportazione pei cali legali.

Nel caso che, introdotto od esportato temporaneamente il grano, non avvenisse poi l'importazione o l'esportazione della farina e della crusca, saranno riscossi i diritti e le multe guarentite dalla cauzione.

Se la farina e la crusca fossero introdotte o esportate soltanto in parte, si esigeranno i diritti e e multe sulla quantità di grano che, tenuto conto delle suindicate proporzioni, risulterà rimasto nello Stato od all'estero.

Se poi la farina e la crusca fossero presentate separatamente e non corrispondessero alla intiera quantità del grano, si avranno presenti le seguenti norme:

La base per il diffalco del grano dalla bolletta di cauzione sarà sempre la farina. Alla quantità di farina presentata si sommerà la quantità di crusca nella proporzione stabilita, e il risultato ottenuto servirà per determinare il diffalco da farsi. I diritti e le multe si esigeranno sulla parte del grano non diffalcata.

Se la crusca presentata eccedesse la fissata proporzione colla farina, trattandosi di grano temporaneamente esportato, sarà sottoposto a diritto d'entrata la quantità di crusca eccedente Trattandosi invece di grano temporaneamente importato non occorrerà alcuna riscossione sull'eccedenza, perchè la crusca all'esportazione è esente.

Le Direzioni compartimentali, quando loro occorra far uso della facoltà di permettere le suindicate temporanee importazioni ed esportazioni, si atterranno strettamente alle date istruzioni, e comunicandole agli Agenti doganali ne cureranno l'esatto adempimento.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

***Firenze*, 3 agosto 1866.**

Circolare (N. 31) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Errori materiali occorsi nella Circolare del 20 aprile ultimo scorso, n° 29, sulle multe comminate per mancata od infedele dichiarazione dei fabbricati.

Fu fatto il quesito se pei fabbricati che, a senso dell'art. 18 della Legge del 26 gennaio 1865, devono godere della biennale esenzione da imposta, debbano applicarsi le multe comminate per mancata od infedele dichiarazione. — V. Celerif. 1865, pag. 258.

L'articolo 8 della citata Legge stabilendo che si incorre in multa tuttavolta che non sia fatta dichiarazione nei termini e nei modi stabiliti, senza che sia fatta distinzione tra fabbricati che sieno tosto soggetti ad imposta, e quelli che per essere di nuova costruzione ne sono esenti per un biennio, ne deriva per necessaria conseguenza che la multa deve applicarsi tanto pei primi, quanto pei secondi; ragguagliandola per questi ultimi, come pei primi, alla imposta cui dovrebbero sopportare senza la temporanea esenzione. — Ved. alle pag. 699 e 1367.

Coglie l'occasione il sottoscritto di far rilevare, se per avventura qualcuno non avesse fatto questo facile rilievo, che nella quarta linea del § 22 della Circolare 20 aprile, N. 29, alle parole - *Colonne 17 e 18 della Tabella* - si deve aggiungere *e 19*; - e che nella successiva linea invece della parola - *dichiarata* - devesi leggere - *accertata* - giusta le dichiarazioni fatte al n° 18 della Circolare stessa.

Per il Ministro, G. FINALI.

Firenze, 3 agosto 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Norme intorno di giudizi contravvenzionali relativi al dazio di consumo.

Il dazio di consumo formando uno dei più fecondi rami di entrata, è dovere della Amministrazione di provvedere alla sua integrale esazione.

Uno dei mezzi più efficaci a raggiungere questo intento è la punizione dei contravventori alle leggi che lo reggono.

Ma a questo riguardo non può dissimularsi il Ministero, che dalle Autorità giudicanti si trascorra non di rado ad interpretazioni affatto contrarie allo spirito ed alla lettera delle leggi stesse e dei relativi Regolamenti, producendo per tal guisa grave danno all'interesse dell'Erario Nazionale ed offendendo la eguaglianza dei cittadini dinanzi alle leggi d'imposta.

Ben è vero che in parte questo ramo trovasi dato in appalto, ma tale fatto non cangia l'indole della imposta, di tal che il Governo possa permettere interpretazioni arbitrarie, che variino anche menomamente le basi delle imposte, espongano l'Amministrazione ad incresciose trattazioni, e riescano pregiudicevoli agl'interessi del Governo ora e nell'avvenire.

Richiamando pertanto tutte le istruzioni precedentemente date dal Ministero alle Direzioni Compartimentali ed agli Uffici dipendenti intorno alla attitudine ed al contegno a serbare in tutti i giudizi sia penali che civili, nei quali è interessata l'Amministrazione Generale delle Gabelle, lo scrivente sente il bisogno di eccitare le une e gli altri a prendere esatta notizia di quelle contravvenzioni al Dazio di Consumo, le quali per le massime che vengono in discussione, possono compromettere il prosperamento legale dell'imposta, ed a vigilare allo andamento dei relativi giudizii, adoperandosi presso le Autorità giudicanti ed agli Agenti del Pubblico Ministero a che si ottenga il trionfo della giustizia, tanto se le Rappresentanze dei Comuni convenuti, quanto se la Società delle appalto facciano domanda di essere per tal modo assistite.

Nei casi di suprema importanza potranno le Direzioni Compartimentali intervenire *direttamente* e costituirsi pur anche parte civile.

Le Direzioni dovranno informare il Ministero nelle contingenze più difficili onde questo possa prendere tutte le opportune misure.

Il sottoscritto dà comunicazione di questa Circolare alla Società dell'appalto generale ed ai signori Prefetti del Regno, per l'assistenza che nei sensi superiormente sviluppati i Comuni o la Società fossero per richiedere.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 8 agosto 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Quesiti sull'ordinamento attuale del servizio dei trasporti di merci sulle ferrovie.

Questo Ministero, nell'interesse del Commercio, sta facendo degli studi sopra l'ordinamento attuale del servizio dei trasporti di merci sulle ferrovie, il quale ha dato luogo a molti reclami.

Le Camere di Commercio, che ben sovente mi fecero pervenire rappresentanze a questo soggetto, farebbero cosa gradita presentandomi dentro il corrente

mese tutte le osservazioni e proposte concernenti la questione, ma più specialmente il risultato delle loro indagini:

1° Sulle tariffe in vigore presso le diverse Società ferroviarie, e sulla opportunità di stabilire un sistema di tariffe differenziali, la cui convenienza potrebbe essere anche meglio indicata per quelle merci che, senza una considerevole diminuzione di tariffa. resterebbero ne'luoghi di produzione con poca probabilità di trovare lontani acquirenti.

2 Sopra i regolamenti di servizio delle varie linee;

3° Sul modo con cui si eseguiscono i trasporti sì a piccola come a grande velocità.

Nella fiducia di vedere intieramente soddisfatto il mio desiderio, ne porgo a cotesta Camera sinceri ringraziamenti.

Per il Ministro, OYTANA.

***Firenze*, 10 *agosto* 1866.**

Circolare (N. 228, Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Istruzioni esecutive sulla Legge numero* 3020, *del* 28 *giugno* 1866, *riguardante il contrabbando in materia di dogana, di privativa di sali e tabacchi, e delle polveri da fuoco.

Colla Circolare numero 223 del 12 luglio prossimo passato trasmettevasi alle Direzioni compartimentali delle Gabelle ed agli Uffici da esse dipendenti, assieme ad altre Leggi, quella del 28 giugno 1866, numero 3020, concernente il reato di contrabbando e le pene colle quali sono puniti coloro che lo commettono.

Per facilitare agli Impiegati dell'Amministrazione delle Gabelle, in quanto li concerne, la più retta ed uniforme applicazione della Legge medesima il sottoscritto stima ora opportuno di fare le seguenti avvertenze. — V. alle pagine 1186 e 1280.

La Legge in esame colpisce con pene più severe, e, il più delle volte, afflittive quei reati di contrabbando che, pel loro carattere intrinseco, per la qualità delle persone concorse a prepararli od a commetterli, e pei mezzi adoperati presentino maggior pericolo di danno al pubblico Erario.

Essa inoltre, per l'esplicita dichiarazione di cui negli articoli 2 e 9, comprende tanto i reati contro la Legge Doganale 11 settembre 1862, come quelli contro la Legge sulle privative in data 15 giugno 1865, e si estende pure al contrabbando in materia di polvere da fuoco per virtù dell'articolo 25 del Regio Decreto 28 giugno 1866, numero 3018. — Vedi Celerif. 1862, pag. 2689; — 1865, pag. 1313 e 1316.

Esaminate poi nel loro complesso tutte le suddette nuove disposizioni penali, si trova che il legislatore volle essenzialmente colpire:

a) Le *associazioni di tre o più persone*, aventi per iscopo di commettere il contrabbando. Al qual proposito è a ritenersi che un nuovo genere di reato fu espressamente contemplato, il quale consiste nel semplice fatto dell'associazione avente per iscopo il contrabbando, quantunque il medesimo non sia poi stato tentato o consumato (art. 1).

b) *Il contrabbando commesso da un contrabbandiere*, ossia da un individuo dato abitualmente al contrabbando; e per non vagare nell'incertezza, la Legge ha voluto essa stessa definire in che consiste tale abitudine, dichiarando espressamente come dedito alla medesima colui che fosse già stato condannato tre volte per contrabbando od una sola volta per tre reati di contrabbando (articolo 2);

c) Il *contrabbando commesso da colui* che non è ancora dichiarato contrabbandiere, ma *che è provato* esser *recidivo o reiteratore* di due soli contrabbandi. — La prova della *recidiva* si ha colla sentenza di condanna; quella della *reiterazione* con la giustificazione, nei modi di legge, dei fatti dai quali emerge essersi commessi i due precedenti contrabbandi (art. 2);

d) *Il contrabbando* commesso *a mano armata*, o in riunione di tre o più persone quantunque non armate;

e) *L'involamento* o la *contraffazione dei bolli*, od *altra falsificazione* tendente a nascondere la provenienza delle merci o del genere, che sia entrato o che si volesse far entrare in contrabbando (art 3);

f) Il contrabbando commesso per mezzo di *corruzione dei pubblici Impiegati* (art. 3);

g) Il *contrabbando operato da Impiegati dello Stato*, o da *Agenti della forza pubblica*, i quali tutti, oltre le pene generali, o che fossero previste dal Codice penale, incorrono nella *destituzione* ed in *multe speciali* (art. 9);

h) Gli *Impiegati dello Stato e qualunque agente dello Stato*, rispetto ai quali fu dichiarato che le pene incorse pei reati previsti dalla nuova legge, debbano applicarsi in misura *massima* (art. 8);

i) I *corrieri*, *capitani* e le *persone di servizio dei battelli a vapore*, gli *impresari e conduttori di vetture pubbliche*, gli *agenti delle ferrovie*, i *padroni* o *direttori di alberghi*, *caffè* od *altri luoghi pubblici*, i quali parimente abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati, da punirsi col *massimo* delle pene (art. 8);

k) Gl'*impresari*, i *capitani*, i *conduttori*, i *padroni o capi degli stabilimenti*, pel contrabbando o pei reati parificati al contrabbando che si commettano nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, i quali furono dichiarati come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe, nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi (art. 11);

l) Gli *autori, direttori* o *capi dell'associazione*, gli *agenti principali* ed i *complici del contrabbando* che furono assoggettati alle rispettive pene proporzionali (art. 1, 4, 5, 6, 7);

m) I *colpevoli di contrabbando con reati di falso*, *resistenza alla forza pubblica*, *omicidio*, *ferite* ed altre offese alle persone. Dichiarando null'esser, per questi, immutato alle disposizioni delle leggi penali vigenti, fu ordinato doversi applicare il *massimo* della pena stabilita (art. 13).

Trattandosi di reati che importano pene afflittive o corporali, si intende di necessità che il relativo giudizio deve esser senz'altro deferito ai Tribunali competenti, non tanto per la pronuncia delle pene suddette, quanto anche per la inflizione della multa, e che per conseguenza non sono in tali casi ammessibili le *decisioni amministrative*, in senso dell'articolo 86 del Regolamento doganale.

Quando poi non sarà il caso di pena corporale, benchè si sia incorsa la confisca della merce o del genere di contrabbando, vale a dire nei contrabbandi semplici, potrà invocarsi ed aver effetto la predetta *decisione amministrativa*, ma nella decisione che verrà emessa dall'Autorità competente, si pronuncierà la confisca della merce, del genere di privativa e dei mezzi di trasporto, onde poscia devenire alla loro vendita, od alla rimessione ai regi magazzini, secondo le norme tracciate dall'articolo 148 del Regolamento 15 giugno 1865, numero 2398. — V. Celerif. 1865, pag. 1314 e 1316.

Dev'esser poi cura delle Direzioni e degli Uffici dipendenti, verificati i reati della specie, di richiedere, a tenore della Circolare a stampa, numero 219, 20 giugno prossimo passato, all'appoggio del processo verbale od esposizione dei fatti, presso gli Agenti del Pubblico Ministero, l'istituzione dei relativi giudizi. — Ved. alla pag. 1023.

Il sottoscritto non ravvisa per ora opportuno di allargarsi in proposito con altre spiegazioni sul tenore della nuova legge in discorso, dovendosi lasciare ai Tribunali di fissarne la relativa giurisprudenza.

Solo soggiunge essere necessario che nelle Direzioni e dipendenti Uffici si tenga una *nota esatta dei contrabbandieri* delle diverse classi suenunciate, onde potere all'occorrenza suffragare il pubblico Ministero nell'accertamento della *recidività o reiterazione*, e che le stesse Direzioni seguano colla massima attenzione i giudizi sull'obbietto preso di mira dalla nuova Legge, onde procurare ogni mezzo atto ad ottenerne una giusta applicazione, ed impedire che gli effetti salutari che colla stessa si è il legislatore ripromesso, non rimangano frustati da erronee interpetrazioni o da malintesa indulgenza, riferendone in ogni caso al Ministero per quelli ulteriori provvedimenti che saranno opportuni.

Le disposizioni penali della nuova Legge non dispensano dall'applicazione delle multe

previste dalla Legge doganale 11 settembre 1862, e dalle Leggi sulle privative che rimangono in vigore in quanto non sia altrimenti disposto, pel chiaro ed esplicito tenore degli art. 2, 9 e 14 della Legge medesima. È aggiunta però la *confisca delle merci* o *generi di privativa* caduti in contrabbando, e dei mezzi di trasporto (articolo 10), e per questi rimangono sempre ferme le spiegazioni date colla precedente Circolare, numero 192, del 21 settembre 1865. — V. Celerif. 1865, pag. 1902.

Tali multe o pene pecuniarie dovranno quindi esser cumulate colle pene principali ed al riguardo si richiama l'attenzione delle singole Direzioni onde facciano le opportune istanze al Pubblico Ministero all'atto della rimessione dei processi verbali o delle denuncie.

Si ritenga inoltre che per le merci tariffate e pei mezzi di trasporto che fossero confiscati con sentenza giudiziale o decisione amministrativa in senso di quanto sopra, non potrà addossarsi al contravventore l'obbligo del pagamento del dazio semplice, dovendo esser pagato come inerente alla merce dall'acquisitore di essa.

Risolvendo in fine il dubbio se si possa procedere all'arresto del contrabbandiere nazionale, o di colui che a termini della Legge in esame sia incorso nella pena corporale del carcere in via principale, si avverte doversi far distinzione fra i reati di contrabbando che importano pena *corporale*, e quelli comuni commessi in dipendenza del contrabbando. Pei primi e, ben inteso, ove non trattisi di persona estera che non presti cauzione, non può procedersi all'arresto preventivo; per gli altri invece, trattandosi di reati d'ordine pubblico e che interessano la sicurezza dei cittadini, si deve procedere all'arresto onde il colpevole non possa sfuggire alla pena prevista dal Codice penale.

Le norme pertanto segnate nella Circolare in data 10 aprile prossimo passato, numero 215, rimangono pienamente in vigore, e dovranno essere osservate per determinare se sia o meno il caso di procedere all'arresto di un individuo, ed i modi di riconoscerne l'identità personale. — V. alle pag. 765 e 1593.

Il sottoscritto confida che, mediante le presenti dilucidazioni, sarà reso agevole l'adempimento dei doveri ad ogni pubblico funzionario imposti, e che non potranno sorgere ostacoli al celere e regolare andamento di questa importantissima parte di pubblico servizio.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Firenze, 11 agosto 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Nomina di Sotto-Commissioni e Giunte per l'Esposizione Universale di Parigi.

Il probabile ritorno della pace e la certezza data dal Governo Francese che l'Esposizione universale da tenersi in Parigi l'anno 1867 non sarebbe stata prorogata hanno deciso questo Ministero a riprendere con vigore l'iniziativa perchè l'Italia figuri degnamente al solenne convegno del mondo economico.

Le Camere di Commercio, che si adoperarono ognora con zelo ed intelligenza per promuovere la prosperità del Paese, vorranno anche in questa contingenza coadiuvare il Governo e spiegare la maggiore operosità affinchè la strettezza del tempo non sia di nocumento alla riuscita di una impresa di tanta importanza.

Il Regio Decreto del 23 dicembre 1865 affidava loro larga parte negli affari dell'Esposizione, ed esse vedranno dal Regolamento per la Sezione Italiana, che insieme a tutti gli altri documenti relativi mi pregio di trasmetter loro, come il buon esito dell'Esposizione dipenda dalla loro opera attiva e dal loro intelligente concorso. — Ved. alla pagina 110.

Io mi affido che esse vorranno immediatamente significarmi la scelta fatta del Personale delle Sotto-Commissioni e delle Giunte, invitando le une e l'altre ad adoperarsi colla maggiore alacrità nell'ufficio loro affidato dal Regolamento anzidetto. E non ho d'uopo di aggiungere che, insieme ad un cenno di ricevuta della presente, gradirei ricevere una relazione sommaria che porti a mia conoscenza il modo con cui l'annunzio della Esposizione fu ricevuto dai produttori de'vari distretti Camerali e le disposizioni dai medesimi manifestate.

Il Ministro CORDOVA.

Firenze, 12 agosto 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Partecipazione dell'armistizio intervenuto fra l'Esercito Italiano e l'Austriaco.

Ieri sera comunicai la notizia dell'armistizio firmato, e ora comincieranno i negoziati per la pace, che il Governo procurerà onorata e conveniente al Paese. Faccia sentire alle popolazioni e anche alla stampa, che ora non è tempo di resistenze e di recriminazioni.

Le condizioni interne ed esterne del Paese sono note a tutti. Ma se il vero patriottismo scruta i mali del Paese, sa anche tacerli a tempo e a tempo rilevarli. Ora si vuole il patriottismo, la cui essenziale caratteristica è di non sostituire i proprii desiderii alle necessità della Patria.

Le polemiche aspre, le recriminazioni inopportune sarebbero prova di debolezza interna, che profitterebbe ai nemici d'ogni maniera, turberebbe l'azione del Governo, la quale, ora più che mai, è necessario che sia libera e fortificata della pubblica opinione per presentarsi ai negoziati di pace.

Io sento che il Governo ha diritto alla fiducia degli Italiani, perchè tutto quello che può conferire al bene del Paese lo farà. Egli è risoluto a compiere il suo dovere fino all'ultimo, e con ogni sforzo adoperarsi a che l'Italia esca dalla condizione presente più forte e più assicurata.

Fiducia nel Governo, concordia e temperanza nei cittadini, ecco i sentimenti dai quali uscirà la forza che ci farà superare gli ostacoli e compiere in modo degno i destini della Nazione.

Il Ministro RICASOLI.

Firenze, 13 agosto 1866.

Circolare (N. 229. Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Bollo di collaggio alle derrate coloniali spedite in cabotaggio.

Si trasmette copia del Decreto, n° 3075, dell'11 luglio u. s., con cui sono estese alle derrate coloniali le disposizioni dell'art. 72 delle Istruzioni doganali approvate col R. Decreto 30 ottobre 1862, che prescrive di sottoporre a bollo di collaggio alcune determinate merci, quando ne ha luogo la spedizione in cabotaggio. — Vedi alla pag. 1260.

Essendo il suddetto Decreto stato inserito nella Gazzetta Ufficiale fino dal 27 luglio p. p., dovrà andare immediatamente in attività, anche colà dove non fosse stato ancora attuato.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 14 agosto 1866.

Circolare (N. 231, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Rettifiche alle Tabelle A e B del Regio Decreto n. 3086, 14 luglio 1866, sulla applicazione di nuovi dazi doganali.

Si trasmette in copia il Decreto Luogotenenziale 8 corrente mese, n° 3152, che apporta chiarimenti e rettificazioni all'altro Luogotenenziale Decreto n° 3086, 14 luglio u. s., diramato colla Circolare n° 224 del 28 mese suddetto. — V. pag. 1480.

Si avverte che tutti i nuovi dazi fissati coll'accennato Decreto dovranno applicarsi alle merci provenienti tanto dai paesi coi quali non si hanno trattati, quanto da quelli con cui i trattati furono stipulati.

Nei dazi però sulle merci, cui è applicabile la tariffa convenzionale, sono compresi anche i diritti accessorii.

Le Direzioni Compartimentali e le Dogane sono incaricate della esecuzione della presente disposizione.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 15 *agosto* 1866

Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

A quale Autorità spetti di proporre la tariffa dei pubblici mediatori.

L'art. 57 del nuovo Codice di Commercio dichiarando che « la tariffa dei pubblici « mediatori è fatta dalla Camera di Commercio ed in mancanza dal Municipio », lasciava qualche dubbio rispetto all'Autorità che doveva proporla. Questo Ministero però credette opportuno di richiamare sopra tal punto l'attenzione del Consiglio di Stato, il quale si è pronunziato di parere che l'articolo anzidetto deve essere inteso in guisa che la tariffa sia proposta dall'Autorità del luogo ove la mediazione è eseguita, e perciò dalla Camera di Commercio, nel Comune ove la medesima risiede, e dal Municipio, negli altri Comuni del distretto.

Questo significato si appoggia all'art. 22 del R. Decreto del 23 dicembre 1865, dal quale è stabilito, che nei Comuni dove non esiste Camera di Commercio, per compiere l'ufficio di sindacato dei pubblici mediatori, il Comune debba averne le attribuzioni, onde ne segue che per questa autentica interpretazione la *mancanza* della Camera di Commercio, di cui parla l'art. 57 del Codice, è relativa al fatto materiale della presenza sul luogo di una Camera. — Ved. alla pag. 33.

Questo concetto è d'altronde avvalorato dal fatto che le Camere di commercio estendono la loro giurisdizione su tutto il Regno, laonde nessun luogo è veramente privo di Camera di Commercio, e la disposizione del Codice sarebbe nulla, adottando una interpretazione diversa da quella accettata, la quale ha anche il vantaggio di lasciare l'argomento delle tariffe alla deliberazione del Comune che meglio conosce la vera condizione delle cose e meglio può valutare i moltiplici interessi che si svolgono nella cerchia della sua azione.

Lo schiarimento del dubbio insorto nella interpretazione dell'art. 57 del Codice essendo importante che sia conosciuto dalle Camere di Commercio, il sottoscritto ha creduto bene significarlo alle Camere stesse, affinchè possano all'occorrenza serbare coi Comuni dei loro distretti una condotta uniforme, nè abbiano a sorgere conflitti di competenza.

Per il Ministro, Ottana.

Firenze, 19 *agosto* 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Trasmissione di tabelle per la verifica dei registri dello stato civile per l'anno 1865.

Persuaso questo Ministero che a norma degli articoli 7 e 50 del Regolamento 20 giugno 1837 le Curie Vescovili avranno a quest'ora trasmessi alla S. S. i registri dello stato civile per l'anno 1865 delle parrocchie comprese in codesto Circondario, il sottoscritto pregiasi trasmetterle le solite tabelle n. 1, 2; la prima destinata a contenere i rilievi che occorrerà di fare nel procedere alle verificazioni dei medesimi, aggiungendovi un sufficiente numero di stampati per la relazione a farsi al Procuratore generale, e la seconda per la consegna e successivo deposito nell'archivio dell'Ufficio del Registro per essere ivi custoditi in esecuzione dell'articolo 51 del succitato Regolamento. — V. Celerif. 1837, pag. 68 e 97.

Riferendosi del resto il Guardasigilli alle norme segnate colle precedenti Circolari di questo Ministero delli 14 febbraio 1864, n. 622, e 24 giugno 1865, n. 35320, attenderà di ricevere dalla S. S. Illma la tabella dei rilievi debitamente riempita. — V. Celerifera 1864, pag. 572.

Pel Ministro, Cesarini.

Firenze, 20 agosto 1866.

Circolare dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Riduzione dell'ufficiatura nelle chiese aderenti a Case religiose soppresse.

Una delle prime e naturali conseguenze della Legge di soppressione delle Corporazioni religiose in data 7 luglio p. p. vorrà essere la riduzione della ufficiatura delle relative Chiese a quel numero di esse ed a quella giusta misura, che meglio sembra essere in armonia colle idee progressive del secolo e col giusto comodo delle popolazioni fra cui quelle si trovano. — Vedi alle pag. 1153 e 1281.

A tale scopo sarebbe opportuno, che potesse fin d'ora quest'Amministrazione raccogliere per ciascuna località quei dati e quelle informazioni, in base alle quali fosse possibile dare pratica attuazione alla riduzione anzidetta.

Siffatti elementi, o già si trovano, oppur possono opportunamente, meglio che da chiunque altro, raccogliersi presso le singole Prefetture. Entrano nel novero di tali dati, oltre quello della popolazione, il numero maggiore o minore delle Chiese parrocchiali e delle altre che trovansi aperte al pubblico culto, la diversa importanza delle stesse per ciò che, od abbiano annessa la cura delle anime, od accedano alla natura de' Santuari, o meritino per centralità, vastità, antichità e ricchezza di monumenti uno special trattamento, od altrimenti, il numero scarso o copioso del Clero secolare nativo o domiciliato in ciascun Comune, la maggiore o minore inclinazione delle varie plebi cristiane ad abbondare nelle pratiche del rito cattolico, il vario grado di suscettività delle medesime e facilità loro a commuoversi per tutto ciò che induca mutamento o diminuzione al riguardo, e quelle altre speciali considerazioni politiche o comechessia proprie e specialissime a ciaschedun luogo, le quali potrebbero più o meno influire o modificare o almen temperare le norme di un costante e generale intento.

Sarebbe impertanto mente del sottoscritto, che l'Autorità politica di ciascuna Provincia, informandosi sostanzialmente a questo concetto di doversi tenere aperto soltanto quel numero di Chiese che basti a un ben inteso bisogno del Culto, e tenendo conto di tutti gli elementi diversi surriferiti, facesse pervenire a questa Amministrazione un accurato rapporto, donde emergesse per le singole località dove trovansi Case religiose colpite dalla Legge di soppressione del 7 p. p. luglio:

1. Se e quali Chiese della specie abbiano per avventura annessa la cura delle anime, e siano quindi necessariamente da tenersi uffiziate;
2. Quali altre Chiese, pur non avendo cura di anime, sembrerebbe si dovessero a ogni modo conservare al pubblico Culto;
3. Quali invece paresse potessero subito venire chiuse definitivamente, e quali in seguito;
4. Quali sieno i religiosi dei soppressi Conventi, che, forniti d'incontestabile probità di costumi, rispettati dalle popolazioni, amici o tolleranti almeno delle cose nuove del Regno, possano convenientemente venire prescelti per far uffiziare le Chiese, o sieno parrocchiali, o di quelle che convenga tener aperte al Culto.

Rivolgendo pur similmente lo sguardo alle Chiese dei Conventi aboliti colle precedenti Leggi di soppressione dove già furono pubblicate, prima di quella del 7 luglio p. p., anche al riguardo di queste amerebbe lo scrivente di essere ragguagliato, quali delle relative Chiese tuttora aperte si potrebbero ora chiudere, od almeno passarsi ai Comuni, a Confraternite, od altrimenti.

Non isfuggendo all'accortezza dell'onorevole signor Prefetto l'importanza dell'argomento della presente, è ben sicuro il sottoscritto ch'Egli, attingendo all'usato suo zelo e prudenza, vorrà e saprà fare al più presto le desiderate convenienti proposte, nel duplice importantissimo fine di mettere l'Amministrazione del Fondo per il Culto in grado di provvedere con savia e prudente economia a tutte le vere e reali esigenze, e di volgere più utilmente verso le aspirazioni della crescente civiltà quell'eccesso di forze e di mezzi, la cui deviazione non fa menomamente difetto od offesa al senso religioso di una popolazione educata.

Il Direttore dell'Amministrazione CASTELLI.

Firenze, 21 *agosto* 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti.

Diritti di bollo pei disegni che vengono presentati onde conseguire privative industriali.

Il Decreto del 14 luglio 1866, n. 3122, di S. A. R. il Principe Luogotenente di S. M., sulle tasse di bollo e sulla carta bollata, all'art. 9 reca che le tasse di bollo straordinario sono stabilite (*in ragione della dimensione*) per ciascun foglio come segue:

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 . . .	L. 0. 50
da 14 a 20	» 1. 00
da 20 a 30	» 2. 00
Per ogni maggior dimensione	» 4. 00

È quindi necessario che le norme suindicate siano rigorosamente osservate per i disegni che vengano presentati in appoggio delle domande di privativa industriale, sui quali i postulanti dovranno sempre fare apporre il bollo dall'Ufficio del bollo straordinario. — V. alla pag. 1378.

Per ogni altro documento riflettente le privative industriali, io prego i signori Prefetti e Sotto-Prefetti a volersi astenere dal 1° ottobre 1866, giorno nel quale entra in vigore il ricordato Decreto, dal ricevere questi documenti se non sono redatti su carta bollata, non essendo più ammessa la carta comune con marche da bollo sovrapposte. Sono persuaso che queste raccomandazioni verranno puntualmente osservate, tenendo esse a tutelare gli interessi dell'Erario ed anche quelli dei postulanti, che in caso d'inosservanza correrebbero il rischio di veder la loro domanda respinta.

Per il Ministro, OYTANA.

SOMMARIO

Ved. alla pagina 1632 il Sommario *del foglio 51.*

(N. 3187) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta ufficiale il 14 settembre 1866.

Disposizioni per applicare le tasse di bollo, e forma dei differenti bolli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; visto il nostro Decreto 14 luglio 1866, n. 1322, sulle tasse di bollo; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I. — *Alcune norme generali per l'applicazione delle tasse di bollo.*

Art. 1. Le forme e distintivi dei bolli da applicarsi tanto all'ordinario, quanto allo straordinario, a termini del Decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1866, saranno eguali ai modelli pubblicati col R. Decreto 4 giugno 1864, n. 1800, salva la diversa indicazione del valore di ciascun bollo. — I bolli all'ordinario porteranno al lato sinistro la indicazione della tassa rispettiva, e quelli allo straordinario la porteranno al lato destro. — V. alla pag. 1378.

2. I bolli e tassa fissa di centesimi 50, di una e di due lire, da applicarsi alla carta filogranata, saranno perfettamente conformi ai bolli di eguali tasse designati col citato R. Decreto 4 giugno 1864, n. 1800. — La stessa conformità avrà il bollo allo straordinario a centesimi 50. — V. Celerif. 1864, pag, 1321, e 1456.

3. Il bollo a tassa fissa di centesimi 10, da applicarsi all'ordinario, sarà di forma ottangolare, ed avrà la forma circolare quello da applicarsi allo straordinario. — Sarà parimente di forma circolare il bollo allo straordinario di centesimi cinque.

4. I bolli da applicarsi alla carta filogranata colle tasse graduali di centesimi 15, 30, 45, 60, 75, 90, di lire 1 05, 1 20, 1 35, 1 50, 3, 4 50, 6, 7 50, 9, 10 50, 12, 13 50 e 15, saranno di forma circolare, portando al lato sinistro la indicazione della tassa rispettiva, e al lato destro quella dell'estremo limite dei valori pei quali la carta munita di ciascun degli accennati bolli potrà essere impiegata.

5. È stabilito un altro bollo straordinario a centesimi cinque da applicarsi esclusivamente ai biglietti in cartoncino per il trasporto di viaggiatori, merci o bagagli, quando non abbia luogo l'abbuonamento permesso dall'articolo 38 del citato Decreto Luogotenenziale. — Questo bollo sarà impresso a secco, ed avrà la forma circolare col diametro di quindici millimetri. — Esso conterrà lo stemma Reale, e nel contorno avrà le parole: *bollo centesimi cinque.*

6. Il disegno della filograna per la fabbricazione della carta da bollarsi e da vendersi per conto dello Stato sarà conforme a quello approvato col citato Reale Decreto 4 giugno 1864. — Ogni successivo cambiamento o modificazione del disegno della filograna potrà farsi con Decreto del Ministro delle Finanze da inserirsi nella Raccolta degli Atti del Governo.

7. La carta filogranata e bollata, e le marche da bollo saranno vendute per conto dello Stato dai distributori primarii, cioè: Ricevitori delle Tasse e del Demanio e Conservatori delle Ipoteche, e da distributori secondari debitamente autorizzati. — Nelle località nelle quali ha sede l'uffizio del bollo straordinario, la vendita delle marche da bollo sarà esclusivamente affidata al detto uffizio, presso il quale i distributori secondari dovranno provvedersi delle marche a tassa fissa che possono applicarsi direttamente dalle parti. — Similmente nei luoghi nei quali hanno sede benel più Uffizi demaniali contabili, ma non esiste ufficio del bollo, la vendita delle marche

verrà eseguita dall'uffizio del Registro per gli atti civili e da quell'altro uffizio che fosse designato dal Ministro delle Finanze con Decreto da pubblicarsi nella Raccolta degli Atti del Governo. — Gli uffizi del bollo straordinario non avranno la vendita della carta filigranata col bollo a tassa fissa.

8. Saranno preferibilmente incaricati della distribuzione secondaria della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa, i rivenditori di generi di privativa, i quali non potranno rifiutarsi sotto nessun pretesto, e nelle località nelle quali non ha sede alcun Uffizio del Registro, l'incarico della distribuzione potrà essere affidato anche agli Uffizi postali. — La nomina a distributore secondario sarà fatta dalla Direzione delle Tasse e del Demanio, sopra istanza di chi aspira alla medesima, o sopra richiesta delle Amministrazioni comunali od anche d'ufficio. — Nel decreto di nomina saranno indicate le varie specie di carta bollata e di marche da bollo e il fondo minimo per ciascuna di esse che il distributore dovrà costantemente avere, e saranno altresì indicati gli Uffizi presso i quali ogni distributore dovrà fare le occorrenti provviste.

9. La carta bollata e le marche da bollo dovranno essere vendute ai prezzi indicati nell'annessa tabella, e la vendita dovrà farsi in tutti i giorni e in tutte le ore in cui gli uffizi o luoghi d'esercizio debbono essere aperti.

10. Ogniqualvolta verrà constatato che il distributore secondario non sia provvisto delle specie di carte e di marche indicate nel Decreto di nomina, o che ne abbia rifiutata la vendita, o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito, la Direzione delle Tasse e del Demanio potrà revocare la nomina, e promuovere dall'Amministrazione compartimentale delle Gabelle o delle Poste la sospensione o la destituzione del distributore dall'esercizio della rivendita dei generi di privativa, o dall'uffizio postale. — Il concessionario della rivendita dei generi di privativa sarà sempre responsabile per il fatto dei suoi commessi o rappresentanti.

11. L'aggio sul prezzo della carta e delle marche da bollo è fissato come in appresso:

1. Per i distributori primari: — In ragione di lire 2 per cento quanto alla carta ed alle marche da essi direttamente vendute; — In ragione di cent. 50 per ogni cento lire quanto alla carta ed alle marche consegnate ai distributori secondari.

2. Per i distributori secondari: — In ragione di lire 1 50 per ogni cento lire per la carta e le marche che acquisteranno dai distributori primari. — Nel calcolo dell'aggio non si terrà conto del decimo di guerra.

12. Il *Visto per bollo* che, a termini dell'articolo 13 del citato R. Decreto, è destinato a supplire alla insufficienza delle marche da bollo, non potrà mai essere applicato ai libri ed alle carte che, giusta lo stesso articolo, debbono essere sottoposte all'impressione del bollo straordinario. — Però quanto ai libri indicati ai numeri 8 e 9 dell'articolo 20 potranno, sulla richiesta delle parti, essere apposte dagli uffizi del registro le marche da bollo, a vece del bollo straordinario.

13. L'apposizione del *Visto per bollo* alle cambiali, agli effetti, o recapiti di commercio di un valore che superi le lire 10,000 avrà luogo soltanto quando dopo l'applicazione di tre marche a tassa proporzionale, non siasi potuto completare la tassa dovuta, ed il *Visto per bollo* sarà limitato alla sola differenza.

14. La facoltà di permettere l'apposizione del bollo straordinario o del *Visto per bollo*, a vece delle marche da bollo riservata all'Amministrazione coll'articolo 13 del citato Decreto, sarà esercitata dalle Direzioni Provinciali delle Tasse e del Demanio, alle quali i richiedenti dovranno rivolgersi con istanza motivata.

15. Le marche da bollo a tassa fissa delle quali fosse richiesta l'apposizione alle carte presentate dai richiedenti, dovranno essere sempre fornite dall'ufficio, che procede all'apposizione.

16. Le marche da bollo applicate agli uffizi saranno annullate mediante la sovra apposizione del bollo speciale indicato dall'articolo 16 del citato Decreto, in guisa che il bollo resti impresso in parte sulla marca, ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

17. Negli atti di che tratta l'articolo 16 del citato Decreto, i quali manchino di data propria, dovrà scriversi sulla marca, nel modo stabilito, la data della sua apposizione.

18. Gli Uffizii doganali incaricati dall'articolo 15 del citato Decreto dell'apposizione delle marche da bollo alle polizze di carico, lettere di vettura, e fogli di vie venienti dall'estero, che non fossero provveduti di un bollo d'ufficio coll'indicazione della data, suppliranno a questa indicazione scrivendo a mano in prossimità dell'impressione del bollo d'uffizio, che serve di annullamento della marca, la data dell'apposizione della marca medesima.

19. Ai libri e registri soggetti al bollo sarà in facoltà degli interessati di fare apporre il bollo straordinario, ovvero le marche da bollo. — Il bollo straordinario, potrà essere applicato negli appositi Uffizi di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino, e in quegli altri che in progresso di tempo venissero instituiti. — Le marche da bollo possono venire apposte dai detti uffizi e nelle località nelle quali non ha sede uno speciale ufficio del bollo, dagli uffizi del Registro per gli atti civili, ovvero da altri uffizi che fossero specialmente designati dal Ministro delle Finanze.

20. I libri di commercio e di contabilità indicati ai numeri 8 e 9 dell'articolo 20 del Decreto 14 luglio 1866, i registri dello Stato Civile, i repertori dei Notari e di altri pubblici Uffiziali e i libri delle operazioni degli Agenti di cambio, sensali e pubblici mediatori, di cui ai numeri 17, 19 e 20 dello stesso articolo, e gli altri libri e registri soggetti al bollo, e che per le Leggi e per i Regolamenti in vigore debbano essere muniti di vidimazione prima di essere posti in uso, non potranno essere vidimati sino a tanto che non sia stato loro apposto il bollo competente, sotto pena in caso contrario, all'Autorità o Funzionario che procede alla vidimazione, di incorrere nella responsabilità e nelle pene indicate al n. 3 dell'articolo 45 del citato Decreto. — V. alla pag. 1378.

21. Saranno restituiti ai Comuni che le hanno pagate le tasse del bollo state applicate ai fogli dei registri dello Stato Civile, che in fine di ciascun anno saranno riconosciuti interamente in bianco. — A quest'effetto in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno, i Pretori dovranno far constare per mezzo di apposito processo verbale del numero dei fogli rimasti intieramente in bianco in ciascun registro di cui siasi fatto uso nell'anno precedente. — Il verbale munito della firma dell'Ufficiale dello Stato Civile e di quella del Pretore, verrà da questo trasmesso alla Direzione delle Tasse e del Demanio della Provincia, la quale provvederà dal suo canto per mezzo di Decreto scritto a piedi del verbale medesimo, acciò la restituzione sia eseguita dall'Ufficio del Distretto nel quale ha sede il comune creditore.

22. Le tasse dei bolli applicati ai registri delle Ipoteche dovranno rimborsarsi dalla parte richiedente in proporzione della carta che sarà impiegata in ciascun registro. — Questo rimborso, quanto al registro generale d'ordine, è stabilito nella misura invariabile di cinque centesimi per ciascuna casella impiegata. — Quanto ai registri delle iscrizioni e delle trascrizioni, esso è fissato in ragione di un centesimo ogni due linee di scritto nelle note presentate dai richiedenti, oltre il decimo di guerra sul totale. Le frazioni di centesimo si calcoleranno per un centesimo intiero. — Quanto in fine agli annotamenti per i quali non occorre la presentazione di note, i Conservatori dovranno calcolare le tasse di bollo dovute in rimborso in proporzione dello spazio che si riconoscerà necessario per trascrivere l'annotamento nel registro speciale, prescritto dal n. 4 dell'articolo 2072 del Codice Civile. — Il pagamento delle somme dovute in rimborso per le tasse di bollo dovrà sempre eseguirsi contemporaneamente a quello delle tasse ipotecarie.

23. Gli atti e scritti indicati nell'articolo 22 del citato Decreto i quali, in ragione dell'uso che si voglia farne, debbano essere muniti delle marche da bollo di cent. 10 o cent. 50, dovranno contenere l'indicazione dell'uso a cui sono destinati. — Questa indicazione, quando già non risulti dal contesto dell'atto, sarà scritta in prossimità delle marche dagli Uffizi, o dalle parti che procedono all'apposizione delle medesime

24. L'apposizione delle marche da bollo ai libri e quadernetti di privata amministrazione i quali, per la facoltà accordata dal citato articolo 22 del Decreto, possono essere bollati in alcune parti soltanto, è riservata agli Uffizi del registro e del bollo.

25. Le domande di abbuonamento, di cui all'articolo 38 del citato Decreto, dovranno essere rivolte alla Direzione delle Tasse e del Demanio nel cui Distretto ha sede l'istituto, la società o l'esercente che desidera di affrancarsi dall'obbligo dell'apposizione del bollo.

26. Per stabilire la circolazione media dei biglietti emessi dagli istituti di credito menzionati nell'articolo 38 del citato Decreto, gli amministratori degl'istituti dovranno presentare all'Uffizio del bollo del rispettivo Compartimento i rendiconti periodici pubblicati dagl'istituti nel corso dell'anno precedente. — Si sommeranno le cifre indicate in ciascun rendiconto per rappresentare il valore dei biglietti messi in circolazione, ed il totale ottenuto, diviso pel numero dei rendiconti, formerà la media della circolazione sulla quale la tassa dev'essere liquidata per l'anno. — Le istituzioni di credito di nuova creazione saranno ammesse a dichiarare il valore dei biglietti che presumeranno potersi mettere in circolazione dal giorno in cui hanno dato principio alle loro operazioni, sino a tutto il mese di dicembre del primo anno di esercizio, e su questa dichiarazione la tassa sarà liquidata e riscossa in ragione di quell'intervallo di tempo. — La dichiarazione prescritta dal presente articolo dovrà essere fatta all'uffizio del bollo straordinario del Distretto in cui ha sede l'istituto di credito prima che sia incominciata qualunque emissione di biglietti destinati alla circolazione.

27. Le istruzioni di credito che non intendono di valersi della facoltà dell'abbuonamento, dovranno far munire del bollo prescritto dal n. 26 dell'articolo 20 del citato Decreto, ciascuno dei loro biglietti prima che siano firmati e staccati dal registro a madre e figlia o altrimenti emessi.

28. La società o gli esercenti delle ferrovie pubbliche unitamente alla domanda di abbuonamento dovranno presentare una nota indicante il numero dei biglietti e riscontri per trasporto di viaggiatori, o di merci stati emessi nell'anno precedente.

29. Entro il mese di gennaio di ciascun anno le suddette società o esercenti rimetteranno all'uffizio del bollo del rispettivo compartimento un prospetto particolareggiato e distinto per linee di ferrovia, e per uffizi di distribuzione nel quale sia indicato il numero dei biglietti e riscontri emessi nell'anno precedente. — Sarà in facoltà del Ricevitore del bollo o degli Ispettori delle Tasse di verificare l'esattezza del prospetto confrontandone le risultanze coi libri e registri tenuti dalle società e dagli esercenti e coi loro rendiconti.

30. Colla scorta del prospetto accennato nel precedente articolo e dei risultamenti delle verificazioni che avesse eseguite, il Ricevitore del bollo, facendo imputazione dei pagamenti avvenuti nell'anno, stabilirà il conto del debito o credito della Società o dell'esercente, e lo trasmetterà in doppio alla Direzione delle Tasse e del Demanio da cui dipende per la sua approvazione. — Esaminato il conto e fatto all'uopo procedere ad ulteriori verificazioni, la Direzione provvederà, mediante Decreto da scriversi a piedi del conto, per la riscossione del supplemento di tassa che fosse ancora dovuto, o per la restituzione delle somme che risultassero in più pagate.

31. L'apposizione del bollo ai biglietti o riscontri per il trasporto dei viaggiatori o di merci indicati al n. 4 dell'art. 20 del citato Decreto, può eseguirsi soltanto dagli Uffizii del bollo straordinario, e dev'essere fatta prima della firma e della emissione di ciascun biglietto o riscontro.

32. La tassa di una lira dovuta sulle copie, seconde ed ulteriori di cambio, quando queste riuniscono tutte le condizioni volute dall'art. 39 del citato Decreto, sarà riscossa mediante l'apposizione di una marca da bollo a tassa fissa di valore corrispondente.

33. Nel caso previsto dall'art. 46 del citato Decreto, alla mancanza o insufficienza del bollo potrà, entro il termine prescritto, supplirsi coll'apposizione della corrispondente marca da bollo, qualunque sia la natura o la forma dell'atto o scritto. — Trascorso il suddetto termine, o mancando le altre condizioni prescritte dal citato articolo, la marca da bollo non potrà venire apposta senza il contemporaneo pagamento della incorsa pena pecuniaria, del quale sarà data ricevuta mediante dichiarazione scritta in prossimità della marca e firmata dal Ricevitore.

34. L'autorizzazione amministrativa richiesta dall'art. 52 del Decreto 14 luglio 1866

per le ispezioni indicate nell'articolo medesimo, sarà data in iscritto dal Direttore delle Tasse e del Demanio della Provincia. — V. alla pag. 1378.

35. Le apposizioni eseguite d'ufficio delle marche da bollo, tanto a tassa fissa, quanto a tassa graduale, si noteranno nel registro di entrata delle tasse di bollo, colla indicazione del cognome, nome e residenza dell'esibitore, e colla designazione degli atti o scritti del loro numero, del numero e valore delle marche apposte, e quanto agli altri soggetti a tassa graduale colla designazione anche dei valori sui quali la tassa venne liquidata.

36. Per le inserzioni di avvisi indicati al n. 9 dell'art. 19 del citato Decreto, dovranno essere fatti tanti esemplari dei medesimi in carta filogranata di L. 1, quanti sono i giornali diversi nei quali gli avvisi debbono essere inseriti. — Un esemplare di ciascun giornale contenente la inserzione dovrà a cura dello stampatore essere trasmesso gratuitamente, entro cinque giorni dalla pubblicazione del giornale, al Ricevitore del bollo straordinario, e per i luoghi in cui non esiste Ufficio del bollo straordinario, al Ricevitore del registro per gli atti civili.

37. Le note per le rinnovazioni delle iscrizioni, che i Conservatori delle Ipoteche sono obbligati di eseguire d'ufficio, potranno scriversi in carta non bollata, salva ripetizione dai debitori delle tasse di bollo per le note, e per i registri ipotecarii, quando per esse non sia stabilito altro modo di compenso.

Capo II. — *Disposizioni transitorie.*

38. Fino a che non sia altrimenti disposto continuerà l'applicazione delle marche da bollo a tassa fissa da cent. 5, 50, lire 1, 2 e 4 stabilite col R. Decreto 2 agosto 1863, n. 1385. — Saranno ridotte a marche da cent. 10 quelle fuori d'uso da lire 1 20, facendo cancellare in esse, con tratto nero a stampa, l'indicazione del valore primitivo, e indicando negli angoli parimente a stampa, il nuovo valore di cent. 10. — Similmente, e con eguali modificazioni sarà ridotta a marche di lire 3 quella quantità di marche a lire 4 che verrà determinata dall'Amministrazione. — V. celerif. 1863, pag. 2482.

39. Fino a nuove disposizioni saranno parimenti utilizzate per le marche da bollo a tassa graduale quelle stabilite dal R. Decreto 20 dicembre 1863, n. 1588, mediante però la cancellazione in esse dell'indicazione dell'estremo limite dei valori soggetti a tassa, e la reimpressione in cifra e con inchiostro nero della indicazione della nuova tassa, quanto alle marche di cent. 30, 45, 60, 75, 90. L. 1, 05 1, 20 - 1, 35, - 6 - 7, 50 - 9 - 10, 50 -12 e 13, 50. — V. Celerif. 1864, pag. 254.

40. È fatta facoltà all'Amministrazione di far apporre i nuovi bolli all'ordinario alla carta filogranata già munità di bolli, i quali all'attivazione del citato Decreto non fossero più in uso.

41. I fogli stampati di carta filogranata che, a norma delle disposizioni del citato Decreto, sono soggetti a un bollo all'ordinario superiore a quello già stato loro applicato, potranno essere muniti allo straordinario dell'occorrente bollo suppletivo, o della corrispondente marca da bollo col pagamento della differenza di tassa che risulterà dovuta, purchè gli stampati non contengano scritturazione di sorta, e siano presentati agli uffici competenti ad applicare il bollo o la marca suppletiva, entro due mesi dall'attivazione del Decreto 14 luglio 1866.

42. I ricevitori del registro, ed ogni altro distributore primario di carta bollata e di marche da bollo, sono autorizzati sino a tutto il prossimo novembre a cambiare la carta bollata e le marche da bollo che vanno fuori d'uso per effetto del citato decreto, con altra carta bollata con le marche da bollo a tassa fissa stabilite dallo stesso Decreto. — Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che la carta e le marche da cambiarsi non portino scritturazione di sorta, o traccia alcuna di uso precedente, e siano perfettamente servibili, e si paghi il supplemento di prezzo che risulterà dovuto nel cambio. — Potranno essere cambiate anche le marche da bollo annullate di ufficio, purchè i fogli di carta ai quali furono apposte siano tuttora intieri, e non presentino traccie di precedente uso o di scritturazione di sorta.

43. Potrà continuarsi, anche dopo l'attivazione del Decreto 14 luglio 1866, e senza

pagamento di tassa suppletiva, fino al compimento di ciascun libro o registro, la scritturazione di quelli di essi già stati regolarmente bollati a norma delle Leggi anteriori; ma non si farà luogo a restituzione di tassa qualora il bollo applicato, a forma delle Leggi anteriori, fosse maggiore di quello stabilito dal citato Decreto, o i libri e registri anzidetti fossero esenti da tasso di bollo.

44. Non sarà necessaria l'apposizione del bollo e della marca da bollo ai libri e registri dello Stato Civile, ed a quelli degli uffizii ipotecarii, i quali, all'attivazione del citato Decreto, si trovassero in corso di scritturazione. — Ciò non ostante saranno esigibili le tasse di bollo stabilite dai num. 17 e 22 dell'articolo 20 del citato Decreto, per i fogli dei registri scritti dopo il 30 settembre 1866.

45. I Pretori in occasione dell'ispezione dei registri dello Stato Civile alla quale debbono procedere nella prima metà di gennaio 1867, giusta le prescrizioni dell'articolo 126 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602, dovranno verificare il preciso numero dei fogli dei detti registri scritturati dal 1º ottobre al 31 dicembre del corrente anno. — La verificazione dovrà estendersi, tanto ai registri originali da conservarsi negli Uffizi dello Stato Civile, quanto a quelli da depositarsi nelle Cancellerie dei Tribunali. — Dei risultamenti della verificazione si farà constare per mezzo di apposito processo verbale, nel quale distintamente per ciascun registro verrà indicato il numero dei fogli scritti, in tutti o in parte, dopo il 30 settembre 1866, a l'ammontare delle tasse di bollo dovute in ragione di centesimi 50 per ogni foglio o parte di foglio scritturati, oltre il decimo di guerra. — Il processo verbale sarà firmato dall'uffiziale dello Stato Civile e dal Pretore, e sarà da questo trasmesso alla Direzione delle Tasse e del Demanio della Provincia, la quale, per mezzo del competente uffizio del bollo o registro provvederà per la riscossione delle tasse dovute a carico dei rispettivi Comuni. — L'Ufficiale dello Stato Civile avrà facoltà di trattenere una copia del suddetto processo verbale. — V. Celerif. 1865, pag. 2083.

46. I registri suppletivi menzionati negli articoli 32 e 33 del R. Decreto 15 novembre 1865, nei quali al 1º ottobre del corrente anno non sia stata eseguita alcuna trascrizione d'atti, dovranno a cura degli Uffiziali dello Stato Civile sottoporsi al bollo nel modo stabilito dell'articolo 19 del presente Decreto prima che ne venga intrapresa la scritturazione. — Per l'apposizione del bollo a questi registri non farà ostacolo la circostanza che fossero già muniti della prescritta vidimazione.

47. L'apposizione del bollo ai registri dello Stato Civile, da eseguirsi a norma delle disposizioni del Decreto 14 luglio 1866, potrà aver principio col giorno 20 del prossimo settembre.

48. La tassa proporzionale che, nei casi previsti dall'art. 59 del Decreto 14 luglio 1866, dovesse applicarsi alle seconde ed ulteriori e alle copie delle lettere di cambio presentate al bollo dopo il giorno 30 del prossimo settembre sarà fissata nella misura stabilita dallo stesso Decreto, anche nel caso che la emissione delle seconde e delle copie delle lettere di cambio fosse di data anteriore al 1º ottobre 1866.

49. Non sarà necessario un nuovo Decreto di nomina per i distributori secondari già debitamente autorizzati prima dell'attivazione del presente Decreto. — Essi dovranno uniformarsi alle prescrizioni del Decreto medesimo che concernono i distributori secondari, e riceveranno dalla Direzione che ha proceduto alla loro nomina la indicazione delle diverse qualità e quantità di carta bollata e di marche da bollo, di cui debbono tenersi costantemente forniti e degli Uffizi presso i quali dovranno fare le occorrenti provviste.

50. Il presente Decreto andrà in osservanza il 1º ottobre 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

Prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche da bollo, e ammontare de' diritti di bollo straordinario e di visto per bollo, giusta le disposizioni del Decreto 14 luglio 1866, N° 3122, aumentati rispettivamente del decimo di guerra.

SPECIE DI CARTA BOLLATA E DI MARCHE DA BOLLO	Prezzo del bollo	Aumento del decimo	TOTALE
Carta filogranata bollata all'ordinario per cambiali, e recapiti ed altri effetti di commercio	» 15	» 02	» 17
	» 30	» 03	» 33
	» 45	» 05	» 50
	» 60	» 06	» 66
	» 75	» 08	» 83
	» 90	» 09	» 99
	1 05	» 11	1 16
	1 20	» 12	1 32
	1 35	» 14	1 49
	1 50	» 15	1 65
	3 »	» 30	3 30
	4 50	» 45	4 95
	6 »	» 60	6 60
	7 50	» 75	8 25
	9 »	» 90	9 90
	10 50	1 05	11 55
	12 »	1 20	13 20
	13 50	1 35	14 85
	15 »	1 50	16 50
Carta filogranata bollata all'ordinario per atti civili, giudiziari ed amministrativi — 1|2 fogli	» 10	» »	» 10
fogli int.	» 10	» »	» 10
	» 50	» 05	» 55
	1 »	» 10	1 10
	2 »	» 20	2 20
Marche per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio	» 15	» 02	» 17
	» 30	» 03	» 33
	» 45	» 05	» 50
	» 60	» 06	» 66
	» 75	» 08	» 83
	» 90	» 09	» 99
	1 05	» 11	1 16
	1 20	» 12	1 32
	1 35	» 14	1 49
	1 50	» 15	1 65
	3 »	» 30	3 30
	4 50	» 45	4 95
	6 »	» 60	6 60
	7 50	» 75	8 25
	9 »	» 90	9 90
	10 50	1 05	11 55
	12 »	1 20	13 20
	13 50	1 35	14 85
	15 »	1 50	16 50
Marche in ragione della dimensione della carta e negli altri casi previsti dall' Art. 9 del Decreto.	» 05	» 01	» 06
	» 10	» »	» 10
	» 50	» 05	» 55
	1 »	» 10	1 10
	2 »	» 20	2 20
	3 »	» 30	3 30
	4 »	» 40	4 40
Bolli allo straordinario	» 05	» »	» 05
	» 10	» »	» 10
	» 50	» 05	» 55

(N. 3218) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 settembre 1866.

Premii assegnati ai Comuni, Consorzi e Provincie che si assumono quote del prestito nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 28 giugno 1866, N. 2987, ecc.:
I Comuni, i Consorzi e le Provincie che, avendo assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata, si obblighino verso lo Stato ad assumersi le cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione per tutte le quote che i contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, godranno il premio del 7 per 100 anche sull'ammontare di queste quote. — Ved. alla pag. 1637.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. Scialoja

(N. 3141) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 1866.

Viene convalidata l'istituzione autorizzata nel 1861 di Squadroni di Guardia Nazionale mobile a cavallo nelle Provincie di Basilicata e di Bari.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 28 giugno 1866, N. 2987, ec.;
Art. 1. È convalidata l'instituzione autorizzata nel 1861 dal Luogotenente Generale del Regno di Napoli degli squadroni di Guardia Nazionale mobile a cavallo nelle Provincie di Basilicata e di Bari per tutto il tempo in cui durarono in servizio, e sono parimente convalidati i pagamenti delle competenze loro corrisposte nella misura per gli squadroni sotto il Comando Rinnuni di L. 4 25, e in quella di L. 4 per lo squadrone di Altamura e Gravina.
Art. 2. La somma necessaria alla sistemazione dei pagamenti fatti in via provvisoria sarà imputata al fondo stanziato per la Guardia Nazionale nei corrispondenti capitoli dei bilanci dell'Interno, relativi agli esercizi finanziari cui è riferibile la spesa.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Ricasoli.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Pubblica Istruzione al Luogotenente Generale del Re.

Altezza Reale, Oggi vi è sottoposta la nuova pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Torino. Per essa la spesa che per effetto dell'antica pianta del 18 agosto 1861, e delle modificazioni introdottevi con due Decreti successivi, saliva a lire 26,160, viene ridotta a lire 18,140, e così coll'annuo risparmio di lire 8,020 senza che perciò se n'abbia a temere scapito nell'andamento regolare dell'amministrazione. Quando tale proposta torni gradevole a V. A. R., il Ministro riferente la prega di volervi apporre la sua firma.

(N. 3116) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 1866.

Pianta degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Torino.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Torino approvata col R. Decreto

del 18 agosto 1861, N. 192, e modificata coi successivi Regi Decreti 15 agosto 1863 e 28 marzo 1865, N. 2227; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la pianta organica degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Regia Università di Torino, annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. In quanto concerne il personale servente, l'applicazione della nuova pianta si farà mano mano che avvenga una vacanza.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

PIANTA ORGANICA

Segretario Capo	*Stipendio*, L.	4,000
Economo cassiere (oltre l'alloggio)	»	3,000
1 Segretario di 2ª classe	»	3,000
1 Applicato di 1ª classe	»	2,200
1 Id. di 3ª id.	»	1,500
1 Id. di 4ª id.	»	1,200
1 Portinaio	»	800
1 Inserviente	»	1,000
2 Inservienti a L. 720 caduno	»	1,440

(N. 3118) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 agosto 1866.

Dichiarazione concernente la tariffa pel cambio delle corrispondenze telegrafiche fra l'Italia, i Paesi Bassi ed il Belgio.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'art 5 dello Statuto del Regno, ecc.:

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla dichiarazione sottoscritta a Parigi addì 6 dicembre 1865 dai Plenipotenziari d'Italia, dei Paesi Bassi e del Belgio, concernente la tariffa pel cambio delle corrispondenze telegrafiche fra i Paesi stessi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Visconti Venosta.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, voulant appliquer aux correspondances télégraphiques, échangées entre l'Italie et les deux autres pays, les dispositions des articles 30 e 31 de la Convention internationale, signée à Paris le 17 mai 1865, en appliquant à ces correspondances les conditions de tarif les plus avantageuses, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les dispositions suivantes:

La taxe de la dépêche simple sera uniformément fixée à cinq francs pour toutes les correspondances échangées par la voie de France, entre les bureaux télégraphiques du Royaume d'Italie d'une part, et les bureaux des Royaumes des Pays-Bas et de Belgique d'autre part. Cette taxe sera répartie comme suit:

• à l'Italie	2 francs
• aux autres pays, conformément au tableaux annexés à ladite Convention	3 francs;
Total égal . . .	5 francs.

Cette taxe sera appliquée jusqu'à la frontière des États de l'Élise, en cas d'adhésion de ces États à la Convention internationale du 17 mai 1865.

Le présent arrangement entrera en vigueur en même temps que cette Convention, pour une durée indéterminée, jusqu'à l'expiration d'une année à partir de la dénonciation qui en serait fait par l'une des Hautes Parties contractantes.

Fait à Paris le 6 décembre 1865.

(N. 3119) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 1866.

Convenzione telegrafica conchiusa fra l'Italia e la Svizzera il 5 luglio 1865.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione telegrafica conchiusa tra l'Italia e la Svizzera, e sottoscritta a Firenze addì 5 luglio 1865, le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì 30 agosto stesso anno.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1º agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — VISCONTI VENOSTA.

CONVENZIONE

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione telegrafica tra l'Italia e la Confederazione Svizzera essendo stata conchiusa e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari in Firenze addì 5 luglio 1865, convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse désirant profiter des réserves contenues à l'article 59 du traité télégraphique international signé à Paris le 17 mai 1865, et assurer aux deux pays les avantages d'un tarif modéré pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Chavalier Étienne Jacini, Grand Officier de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement, son Ministre Secrétaire d'Etat pour les travaux publics; et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, M. Jean Baptiste Pioda, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiare près sa Majesté le Roi d'Italie.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, ont arrêté les dispositions suivantes:

Art. 1. La taxe de la dépêche télégraphique de vingt mots sera uniformément fixée, savoir:

(a A deux francs pour toutes les correspondances échangées entre les bureaux du Royaume d'Italie situés dans un rayon de cent kilomètres à partir d'un point quelconque de la frontière Italo-Suisse et les bureaux Suisses, le montant de la taxe étant partagé par moitié entre les deux États;

(b A trois francs pour toutes les correspondances échangées entre les autres bureaux du Royaume d'Italie et les bureaux Suisses, le montant de la taxe étant partagé dans la proportion de deux tier pour l'Italie et d'un tiers pour la Suisse. — La taxe applicable à la dépêche de vingt mots s'accroit de moitié par chaque série indivisible de dix mots au-dessus de vingt.

2. Le Gouvernement Italien s'engage à appliquer au transit pour toutes les correspondances échangées entre les bureaux Suisses et les bureaux Pontificaux la taxe accordée à l'État le plus favorisé et aux mêmes conditions.

3. A l'exception de ce qui concerne la taxation des dépêches et la répartition des taxes, les dispositions contenues dans la Convention générale en vigueur seront appliquées à l'échange des dépêches qui font l'objet de la présente Convention.

4. Les dispositions contenues dans la Convention du 6 juillet 1864 de même que dans celle du 2 septembre 1858 et dans l'arrangement du 6 octobre 1859, seront abrogées à dater du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

5. La présente Convention, exécutoire à partir du 1.er septembre 1865, sera considérée comme étant en vigueur pour un temps indéterminé tant que la dénonciation n'en sera pas faite par l'un des États contractants; dans ce dernier cas elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite. — Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Faite à Florence en double expédition le 5 juillet 1865.

E. Jacini. — J. B. Pioda.

Noi, avendo veduta ed esaminata la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il nostro Reale sigillo.
Date in Torino addì 27 agosto 1865, e del Regno nostro il decimosettimo.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re, Alfonso La Marmora.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti al Luogotenente Generale del Re.

Altezza Reale. La pubblicazione dello Statuto del Regno, che stabilisce l'eguaglianza civile di tutti i cittadini, e quella della Legge sulle elezioni amministrative che determina agli anni 21 l'età per l'esercizio dei diritti elettorali, mi inducono a sottoporre a V. A. R. un Decreto che riduce, nelle Provincie liberate dall'occupazione austriaca, agli anni 21 l'epoca della maggiore età, finora protratta, secondo le leggi colà vigenti, a 24 anni. Io spero che V. A. R. vorrà approvare questo Decreto, che si è stimato opportuno di redigere colle parole stesse adoperate dal Parlamento nel 1861 allorchè adottò una eguale disposizione per la Lombardia, ed apporvi la Reale sua firma.

(N. 3135) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 1866.

Nelle Provincie Venete l'età minore cessa coll'anno vigesimoprimo compiuto.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri; visto il § 21 del Codice civile generale austriaco, e l'art. 240 del Codice civile del Regno d'Italia, abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Nelle Provincie Italiane liberate dall'occupazione austriaca l'età minore contemplata nel § 21 del Codice in esse vigente, cessa coll'anno vigesimoprimo compiuto.
Art. 2. In tutte le disposizioni del Codice civile o di altra Legge qualsiasi vigente nelle dette Provincie, nelle quali o si suppone o espressamente riportasi il fine dell'età minore all'anno vigesimoquarto compiuto, si intenderà sostituito quale termine dell'età minore, l'anno vigesimoprimo compiuto.
Art. 3. Il presente Decreto avrà vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Borgatti.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici al Luogotenente Generale del Re.

Altezza Reale. Nell'elenco dei porti di prima classe annesso al Reale Decreto 15 marzo p. p., N. 2828, con cui veniva sancita la classifica di tutti i porti del Regno, per ommessione materiale di scritturazione non fu compresa quella di Genova fra le Provincie che concorrer deggiono nelle spese del porto di detta città, in senso della Legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato *F*, articolo 188.
Lo schema di Decreto che il sottoscritto ha l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R. è inteso a riparare l'ommessione anzidetta.

(N. 3117) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 1866.

Provincie interessate alla conservazione e miglioramento del porto di Genova.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Regio Decreto del 15 marzo 1866, N. 2828, emanato in senso dell'articolo 185 della Legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato *F;* riconosciutasi la materiale ommessione di una Provincia fra quelle interessate alla conservazione e miglioramento del porto di Genova; sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Al N. 4 dell'elenco dei porti di prima classe annesso al succitato Regio Decreto ed alla colonna *Enti interessati*, la designazione delle Provincie interessate si costituisce con la seguente:

Provincie di Genova, Alessandria, Novara, Milano, Torino, Pavia e Piacenza. — V. alle pagine 566-67-68 e 832.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 agosto 1866.

(N. 3173) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 1866.

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione del Banco di Napoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; sulla proposizione del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di accordo con quello delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio generale del Banco di Napoli rappresenta l'universalità degli interessi del Banco stesso e sopraintende alla esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. — Esso si compone per Napoli: del Sindaco della città, del Presidente della Camera di Commercio, del Presidente del Tribunale di Commercio e di quattro membri eletti dal Consiglio provinciale, di quattro membri dal Consiglio comunale e di due dal Collegio di disciplina. — Per le altre sedi saranno eletti due dalla Camera di Commercio, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale. — Il Direttore generale ed i Delegati al Consiglio di amministrazione fanno parte del Consiglio generale, ma non hanno voto deliberativo nell'esame dei conti ed in ogni affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori. — Sono considerati come demissionari quei membri che per cinque sedute consecutive non intervenissero nel Consiglio generale, a meno che non abbiano ottenuto un regolare congedo.

2. Il Consiglio generale si rinnoverà per metà in ogni triennio. Nel primo triennio si procederà per via di sorteggio. I membri uscenti sono rieleggibili. — Le funzioni di componenti il Consiglio generale sono gratuite.

3. Il Consiglio generale si riunisce in Napoli ogni anno il 1º di aprile in sessione ordinaria sedendo possibilmente tutti i giorni della sessione. — Può essere convocato in sessione straordinaria dal Governo o dal Consiglio di amministrazione. — In ogni sessione ordinaria viene eletto il seggio presidenziale, composto del Presidente, del Vice-Presidente, di un Segretario e di un vice Segretario. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e a norma di un apposito regolamento interno. — Perchè una deliberazione sia valida deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio generale, ed in ogni caso deve intervenire un numero non minore della metà dei membri elettivi, senza tener calcolo di quelli che si trovano in regolare congedo.

4. Nessuna deliberazione può esser presa dal Consiglio generale sopra affari che non siano prima stati iscritti all'ordine del giorno. Quest'ordine del giorno sarà formato dal Direttore generale, sentito il Consiglio d'amministrazione. Nell'ordine del giorno saranno inserite quelle proposizioni che siano fatte pervenire alla Direzione generale prima del giorno 10 marzo con la sottoscrizione di un terzo almeno de'componenti il Consiglio generale. — Il Governo può anche far inserire nell'ordine del giorno le proposizioni che credesse far discutere nell'adunanza generale del

Consiglio; e sentito il Consiglio di amministrazione, o sulla sua domanda può vietare che vi siano inserite quelle che sarebbero contrarie allo Statuto o alle Leggi ed agli interessi generali dello Stato.

5. Il Consiglio generale ha la suprema vigilanza sull'indirizzo amministrativo del Banco. — Delibera sulle proposte che il Consiglio di amministrazione intende fare intorno alle modificazioni allo Statuto ed al Regolamento, salva l'approvazione del Governo. — Delibera sull'istituzione di nuove sedi, salva l'approvazione del Governo. — Delibera sull'alienazione o permutazione dei beni patrimoniali del Banco. — Discute od approva i conti annuali che gli saranno presentati dal Consiglio di amministrazione e dai Censori, unitamente ad una relazione sull'operato nell'anno e sui miglioramenti che l'esperienza abbia suggerito. — Delibera sui ruoli organici e del personale, sui mutamenti che vi si possono introdurre, e sulla proposizione di qualunque spesa straordinaria. Nei casi di urgenza può provvedere il Consiglio di amministrazione, salva l'approvazione del Consiglio generale. — Stabilisce le pensioni di ritiro e gli assegni di aspettativa, la quale non si potrà accordare che per causa di malattia. — Nomina due delegati ed un supplente a far parte del Consiglio di amministrazione in Napoli, ed un delegato ed un supplente a far parte del Consiglio di amministrazione di ciascun'altra sede del Banco. Questi delegati e supplenti sono scelti tra coloro che dimorano abitualmente nella città ove si aduna il Consiglio di cui fan parte. — Nomina i Censori. — Nomina la Commissione per l'esame del bilancio e quelle altre speciali per inchieste e verificazioni che stimerà opportune.

6. Qualora alla prima convocazione del Consiglio generale non siano presenti la metà più uno de'componenti, si procederà ad una seconda convocazione la quale sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. — Della seconda convocazione sarà per lettera dato avviso al domicilio di tutti i componenti il Consiglio e col giornale ufficiale della Provincia di Napoli. Tra la data della pubblicazione dell'avviso nel giornale ufficiale ed il giorno indicato nell'avviso per l'adunanza dovranno intercedere almeno quindici giorni. — Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

7. Il Consiglio d'amministrazione si compone del Direttore generale che ne è il Presidente, di due delegati scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri e di due Consiglieri d'amministrazione nominati dal Governo in sostituzione degli attuali Ispettori generali. — Esso si aduna ogni settimana in tornata ordinaria in quel giorno che sarà determinato dal Regolamento, e chiama per l'ufficio di Segretario uno degli impiegati del Banco. — Il numero dei presenti perchè una deliberazione sia valida non potrà essere minore di tre. — Presso il Consiglio d'amministrazione vi sarà per due suoi delegati un supplente scelto dal Consiglio generale, ed il Segretario generale di cui all'articolo 11 supplirà ai Consiglieri di amministrazione in caso di assenza o d'impedimento

8. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, e nei processi verbali, che dovranno essere firmati da tutti i membri presenti all'adunanza, sarà fatto constare del voto affermativo o negativo dato da ciascuno di essi. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

9. Il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari dell'amministrazione del Banco che non siano riservati al Direttore generale o ai Direttori delle sedi. — Sul rapporto del Direttore generale stabilisce l'organico e fissa gli stipendi da essere sottoposti all'approvazione del Consiglio generale; forma la terna da sottoporre al Governo per la nomina di ciascun Direttore o Vice-Direttore di sede; nomina tutti gli altri Impiegati, e destina, sospende e destituisce i medesimi. — Esamina ed approva tutti i bilanci di scrittura, non che gli stati di situazione da pubblicarsi per le stampe almeno ogni 15 giorni. — Ordina, appròva e modifica i Regolamenti esecutivi e le istruzioni di massima. — Determina le cauzioni che debbono essere prestate dagli impiegati che sono responsabili. — Stabilisce la ragione dello sconto e dell'interesse sopra tutte le operazioni di collocamenti dei capitali del Banco dandone avviso al pubblico. — Ripartisce il fondo disponibile per lo sconto e per le altre operazioni del Banco. — Esamina coll'intervento dell'ispettore incaricato del contenzioso lo stato delle liti e decide se debbano introdursi o continuarsi, ovvero se meglio convenga venire ad una composizione; in questo caso ne stabilisce i termini. — Ordina la verificazione del portafoglio dei lavori e le visite straordinarie di cassa. — Approva l'albo degli Avvocati e Patrocinatori del Banco e li destina all'uopo. — Autorizza i progetti di nuove costruzioni dopo che ne fu autorizzata la spesa, ne determina i modi di esecuzione e nomina gli Architetti cui vanno affidate.

10. Il Direttore generale ha la rappresentanza del banco, ne dirige e regola gli affari, sopraintende, a termini dello statuto, all'esecuzione del Regolamento, non

che delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio d'amministrazione. — Presiede il Consiglio di amministrazione e la Commissione di sconto di Napoli — Convoca le tornate straordinarie del Consiglio di amministrazione. — Ha la corrispondenza col Governo e con tutti i capi di amministrazione. — Provvede all'ordinamento generale del servizio. — Prepara i bilanci di previsione. — Emette tutte le ordinanze di urgenza pel bene del servizio, facendone rapporto al Consiglio di amministrazione nella prima tornata. — Rappresenta il banco nelle stipulazioni dei contratti, negli appalti e ne'giudizi. — Firma tutti gli ordinativi, polizze e mandati di pagamento a termini del Regolamento. — Propone al Consiglio d'amministrazione la nomina, destinazione, sospensione e revoca degli impiegati. — Destina i Consiglieri d'amministrazione a sopraintendere a quelle operazioni alle quali egli crede delegarli più specialmente. — Accorda i congedi ai funzionari ed impiegati del Banco non eccedenti un mese e non più di una volta all'anno. I congedi che oltrepassano il mese non sono accompagnati da stipendio eccetto che per cagione di malattia. — Dispone la verifica del portafoglio, e le sorprese di cassa quando lo creda necessario indipendentemente dalle verificazioni dei Censori. — Ordina sul rapporto e parere dei Direttori e Sotto Direttori locali la restituzione dei valori per le fedi di credito, polizze, polizzini, libretti intestati della cassa di risparmio e cartelle disperse, previe le formalità e le cautele richieste dal Regolamento. — Destina i difensori pei giudizi di urgenza, inteso l'Ispettore del contenzioso, fra quelli ammessi in apposito albo. — Destina del pari gli Architetti pe'lavori di riparazione d'urgenza, prescegliendogli dall'albo approvato. — In caso di assenza o di altro impedimento il Direttore generale sarà rappresentato da un Consigliere d'amministrazione, o anche dal Segretario generale per una speciale delegazione, ed in difetto di questo, dal Consigliere più anziano.

11. Un Segretario generale del Banco nominato con Decreto Reale su terna proposta dal Consiglio d'amministrazione ha la vigilanza immediata degli uffici del personale, e la Direzione delle Segreterie. Compie altresì gli uffici speciali che il Direttore crederà di affidargli.

12. Le sedi del Banco fuori della città di Napoli saranno amministrate da un Consiglio speciale di amministrazione, composto dal Direttore Presidente, dal Delegato del Consiglio generale, e dall'Ispettore di cui all'articolo 16; e nel caso che ve ne siano due, da quello tra loro, che verrà designato dal Direttore. — Le varie casse presso la sede centrale di Napoli e le succursali delle sedi saranno affidate a Sotto Direttori. — I Direttori e Sotto Direttori corrispondono col Direttore generale.

13. I Consigli locali di amministrazione sul rapporto del Direttore concorrono a regolare il collocamento dei fondi ne'limiti fissati dall'Amministrazione centrale, esaminano le situazioni, e gli altri stati o conti che si rimettono all'Amministrazione medesima, e deliberano sugli affari che concernono la sede.

14. I Direttori sono nominati dal Governo su terne formate per ciascun di loro dal Consiglio di amministrazione della sede principale di Napoli; essi emettono tutte le ordinanze di urgenza che credono opportune per il regolare andamento del servizio; rappresentano l'Istituto in faccia ai terzi in tutti i contratti, stipulazioni e giudizi; presiedono la Commissione di sconto, destinano i Periti e gli Avvocati ammessi negli elenchi; sopraintendono al buon andamento dell'Amministrazione a loro affidata della quale sono responsabili, e delle casse che ne dipendono, e possono disporre verificazioni straordinarie di cassa.

15. I Direttori hanno facoltà di sospendere gli Impiegati da essi dipendenti riferendone al Consiglio di amministrazione locale. Se la sospensione è confermata, e vengono proposti altri provvedimenti più severi, se ne informerà il Direttore generale affinchè provvegga.

16. Nelle casse, sedi e succursali vi è un Ispettore. È responsabile di invigilare giornalmente sull'andamento di tutti gli uffizi della propria residenza ed individualmente sulla frequenza e diligenza di ciascun impiegato riferendone al Direttore e Sotto Direttore. — L'Ispettore inoltre coadiuva il Direttore e i Sotto Direttori e li supplisce nel caso in cui venisse a mancare o si trovasse legittimamente impedito. — Il Consiglio di amministrazione può nominare un secondo ispettore presso una sede o succursale quando ciò sia richiesto dalla necessità del servizio.

17. Presso la sede di Napoli vi saranno due Censori ed un Supplente nominati dal Consiglio generale del Banco. — Alle altre sedi vi sarà un Censore ed un Supplente nominati pure dal Consiglio generale. — Questi Censori durano in ufficio tre anni, ma possono essere rieletti. — Le loro funzioni saranno retribuite con indennità annue da fissarsi dal Consiglio generale.

18. È uffizio de'Censori d'invigilare alle rispettive sedi l'esecuzione degli Statuti, delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni del Banco. — La loro vigilanza

si estenderà a tutte le parti dello stabilimento. — Avranno facoltà d'intervenire con voto consultivo alle tornate del Consiglio amministrativo, e di far inserire ne'processi verbali dell'adunanza i loro avvisi o pareri: di esaminare i registri o i portafogli: di verificare le casse in presenza di due testimoni coi quali firmeranno il processo verbale, e di fare le proposte che crederanno utili.

19. Chiuso il conto dell'esercizio annuale ogni sede invia presso il Consiglio generale del Banco il Censore. Questi Censori uniti in Comitato esaminano i conti parziali di ciascuna sede, formano il bilancio generale dello stabilimento e riferiscono di tutto all'adunanza del Consiglio generale medesimo.

20. Il Comitato de'Censori, di cui all'articolo precedente, è legalmente costituito quand'abbia componenti in numero della metà più uno delle sedi instituite.

21. Il Direttore generale, i Direttori e i Sotto-Direttori, gl'Ispettori non possono occupare altre cariche o esercitare processioni o aver parte nell'Amministrazione di altri istituti di credito, o esercitare commercio o industria.

22. Ciascuna sede avrà una Commissione di sconto che per Napoli sarà composta del Direttore generale e di sei membri, e per le altre sedi del Direttore e di quattro membri.

23. La Camera di Commercio del luogo ogni due anni farà una lista contenente il triplo del numero dei membri della Commissione di sconto. — Il Consiglio di amministrazione locale sceglierà su questa lista ogni mese i membri della Commissione che potranno essere in tutto o in parte rieletti.

24. Nessun effetto potrà essere ricevuto allo sconto se non per deliberazione della Commissione, la quale sarà presieduta dal Direttore generale o da un suo delegato per la sede di Napoli, e dal Direttore o da chi lo sostituisce nelle altre sedi. — Nel caso che sorga dubbio ad alcuno dei membri della Commissione di sconto sull'accettazione di un recapito, dovrà procedersi a votazione segreta. — La Commissione di sconto distenderà un processo verbale sommario. — Il Consiglio di amministrazione con deliberazione segreta può escludere dallo sconto alcune firme. I titoli che le portano saranno perciò trattenuti dal Direttore generale che presiede la Commissione, il Regolamento del Banco provvederà acciocchè le somme quotidianamenta assegnate allo sconto siano distribuite in modo che non ne sia escluso il commercio di minore importanza.

25. Il Banco di Napoli, oltre le sue presenti operazioni apodissarie e di collocamento dei suoi fondi, è autorizzato: — 1° A ricevere anche per deposito ad interesse da determinarsi mensilmente dal Consiglio di amministrazione somme disponibili a conto corrente ed anche con voltura di partite; — 2° A fare anticipazioni soprà pagherò a due firme di persone ammesse al fido nei limiti stabiliti dalla Commissione di sconto. — Dei fidi si farà un elenco da essere approvato dal Consiglio di amministrazione. Il più inviolabile segreto dovrà coprire le deliberazioni relative ai fidi. — Il Direttore generale della sede centrale in Napoli e i Direttori delle sedi potranno sospendere o ridurre i fidi medesimi.

26. La proporzione tra l'emissione delle carti bancali ed il fondo metallico è fissata al triplo del numerario esistente in cassa.

27. Le proposizioni di spese, gli organici, il conto delle operazioni annuali, la relazione del Consiglio generale si manderanno alle stampe e ne saranno inviati esemplari ai Ministeri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze, ai Consigli provinciali, ai Consigli municipali dei luoghi ove esistono sedi del Banco ed a tutte le Camere di Commercio ed Arti del Regno.

28. Il Banco conserva i suoi attributi ed i suoi statuti in quanto non sono opposti alle disposizioni del presente Decreto.

29. Il Banco sarà sottoposto a tutte le altre vigilanze che sono o che saranno ordinate dal Governo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — CORDOVA — A. SCIALOJA.

(N. 3174) REGIO DECRETO

Il Banco di Napoli è autorizzato ad istituire una sede in Firenze per fare le operazioni consentite da'suoi statuti.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

In virtù dell'autorità a Noi delegata; visto il nostro Decreto in data d'oggi che organizza l'Amministrazione del Banco di Napoli; sentito il Consiglio dei Ministri

sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzato il Banco di Napoli ad istituire una sede in Firenze per fare le operazioni consentite dai suoi statuti. — Ved. alla pag. 1612.

2. Nulla è innovato alle facilitazioni ed ai privilegi di cui gode il Banco suddetto nelle Provincie Napolitane, dovendo essi continuare ad essere regolati dalle Leggi e dagli altri ordini vigenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — F. CORDOVA. — A. SCIALOJA.

(N. 1794 *Suppl.*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 settembre 1866.

La Banca del Popolo di Firenze porta il capitale da uno a dieci milioni di lire.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto il R. Decreto 2 aprile 1865, col quale è approvata la *Banca del Popolo in Firenze;* veduta la deliberazione 6 maggio 1866 dell'adunanza generale degli Azionisti della Banca stessa; sentito il Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la deliberazione anzidetta dell'adunanza generale degli Azionisti, mediante la quale la *Banca del Popolo di Firenze* porta il suo capitale sociale da uno a dieci milioni di lire.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — CORDOVA.

(N. 3169) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 settembre 1866.

Termine fissato per la presentazione delle opere d'arte al concorso della pittura.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Regolamento pel concorso ai premii della pittura approvato con nostro Decreto del 4 luglio 1866, N. 3058; considerando che per alcuni fu ritenuto insufficiente il termine di un anno per la presentazione delle opere d'arte al suddetto concorso: desiderando che sia rimossa ogni difficoltà all'efficacia di tale prova; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il termine della presentazione delle opere d'arte che, dovrà farsi in Firenze pel suddetto concorso, è prolungato fino al primo giorno del febbraio dell'anno 1868.

Art. 2. Il prezzo dei premi sarà levato dai fondi ordinari per incoraggiamenti ed acquisti d'opere d'arte impostati nel bilancio del Ministero di Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Marina al Luogotenente Generale del Re per la nomina di una Commissione d'inchiesta amministrativa sul materiale della Marina.

Altezza Reale. L'Italia fu commossa dal risultato della battaglia di Lissa, e tanto per un riguardo alla pubblica opinione, quanto per la utilità pratica che se ne potrebbe ricavare converrebbe di accuratamente ricercare le cause che abbiano potuto contribuirvi.

Principale forza di una marina essendo il materiale di cui essa dispone, si fu perciò su di questo che parve al riferente doversi apportare un serio e ponderato esame,

e che miglior mezzo allo scopo si fosse il procedere ad una inchiesta amministrativa, dal risultato della quale, ottenuto un esatto criterio delle condizioni in cui trovansi le regie navi, il materiale, e gli approvvigionamenti tutti, sì alla denunzia delle ostilità che quando incominciarono effettivamente le operazioni di guerra, si potesse giudicare se ciò che si fece era quello che poteva e doveva farsi per mettere le nostre forze navali in istato d'intraprendere la campagna.

Onde mandare ad effetto un tale divisamento, il riferente avea già designata con Decreto Ministeriale una apposita Commissione; ma avendo dovuto ampliare il numero dei Membri che la componevano, e ponendo mente inoltre alla gravità della questione di che si tratta, egli reputò più conveniente di farle conferire il mandato con Decreto Reale.

Si onora quindi di rassegnare a V. A. R. l'unito schema di Decreto, mediante il quale, se l'A. V. R. si benigna di sanzionarlo con la Regia sua firma, viene istituita una Commissione d'inchiesta per lo scopo di cui sopra è parola, che per l'autorità degli uomini che la compongono torrà ogni dubbio sulla imparzialità con cui il Governo intende procedere in siffatta delicata materia.

Essa sarebbe presieduta dal Senatore Conte Francesco Serra, Vice-Ammiraglio, Vice-Presidente del Consiglio di Ammiragliato, ed avrebbe a Membri i signori: — Biancheri Avv. Giuseppe, Deputato al Parlamento; — Castagnola Stefano, id.; — Correnti Cesare, Consigliere di Stato, id.; — Crispi Avv. Francesco, id.; — De Cesare Carlo, id.; — Ferracciu Avv. Niccolò, id.; — Di Brocchetti Barone Enrico, Contro-Ammiraglio, Direttore Generale del servizio militare marittimo; — De Viry Conte Eugenio, Contro-Ammiraglio; — Negri Commendatore Cristoforo; — Maldini Cav. Galeazzo, Capitano di fregata.

Sanzionata dall'A. V. R. siffatta proposta, la Commissione suddetta procederebbe all'eseguimento del suo mandato, il quale verrebbe delineato nei seguenti punti, cioè:

Numero dei legni, loro artiglierie e munizioni — Provviste esistenti nei magazzini, depositi ed arsenali in combustibili, commestibili, vestiario, artiglierie, munizioni ed oggetti d'armamento — Arsenali e mezzi di raddobbo; loro condizione all'aprirsi delle ostilità.

(N. 3172) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 settembre 1866.

Nomina d'una Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale della R. Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

È istituita una Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale della Regia Marina, la quale sarà composta come segue:

Presidente: Serra Conte Francesco, Vice-Ammiraglio, Vice-Presidente del Consiglio d'ammiragliato e Senatore del Regno.

Membri: Biancheri Avv. Giuseppe, Deputato al Parlamento. — Castagnola Stefano, id. — Correnti Cesare, Consigliere di Stato, id. — Crispi Francesco Avv. id. — De Cesare Carlo, id. — Ferracciu Niccolò, Avvocato id. — Di Brocchetti Barone Enrico, Contro Ammiraglio Direttore Generale del servizio militare marittimo. — De Viry Conte Eugenio, Contro-Ammiraglio. — Negri Commendatore Cristoforo. — Maldini Cav. Galeazzo, Capitano di fregata.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — DEPRETIS.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a S. A. R. il Luogotenente generale del Re il 22 agosto 1866.

ALTEZZA REALE. Se il concorso instituito col Regio Decreto 3 maggio scorso per gli allievi dei licei non potè ancora dare un giusto concetto dei nostri studi, nè porgere occasione di sicuro giudizio di quanto sia la fecondità intellettuale di ciascun istituto, ha sortito per lo meno questo effetto di eccitare un moto di studii nei

licei e di aprire un agone, in cui cercarono misurarsi una grande parte degli Istituti italiani.

Il Governo del Re, come va ora studiando le ragioni per cui alcuni istituti se ne tennero in disparte, provvederà ad un tempo di dare opportunità a tutti, anche dove la lontananza dei luoghi e le difficoltà delle comunicazioni lo rendono men facile, di entrare in questa palestra di emulazione per gli ingegni giovanili.

Quindi è che il Ministro riferente è venuto in pensiero che lo stesso concorso dovesse nuovamente intimarsi pel prossimo anno scolastico 1866-67 e non si dovesse ritardare il farlo, perchè, a tempo avvisati, discepoli e maestri potessero prepararsi con opportuno consiglio alla nobile gara.

Non si è creduto che vi fosse da fare innovazione di sorta riguardo alle condizioni ed alle norme di esso, essendo per questa parte riuscito regolare il precedente concorso.

Così non si è creduto di mutare le prove dell'esame, e si mantenne che esse dovessero volgere nuovamente sulle composizioni letterarie latine ed italiane, tenuto conto, che il maggiore bisogno delle scuole d'Italia è di ristorare i buoni studii di lingua, e far crescere sopratutto l'amore e il culto per l'idioma nazionale e crescere e prosperare la buona coltura classica latina, la quale, convien dirlo apertamente, è di molto scaduta in Italia, considerando le più civili Nazioni d'Europa.

Si è creduto in ultimo di lasciare ad un Decreto Ministeriale di determinare le città ed i giorni, in cui dovrà seguire il concorso, dovendosi per questo consultare e sentir forse gli avvisi di molte Autorità scolastiche locali, perchè quello sia effettivamente aperto al maggior numero di scolari.

Una sola innovazione si fece col presente Decreto, e questa è di far quasi prender parte al concorso degli scolari eziandio i Professori che li ammaestrarono, determinando all'articolo 4 che agli insegnanti che si saranno maggiormente segnalati nel professare le discipline, che si riferiscono al concorso, e che avranno avuto il maggior numero di allievi vincitori, fosse da assegnarsi un premio a titolo d'incoraggiamento, e ad un tempo a prova della soddisfazione, che il Governo vuol dare, per la loro alacrità nella faticosa ed onorevole opera dell'insegnare.

Il Ministro riferente è persuaso che di molte riforme si abbiano a portare nei nostri studi, e cercò mostrarlo coi vari disegni di Legge, che presentò al Parlamento Nazionale. Ma di questo è in particolar modo persuaso, che questi studii non piglieranno mai durevole incremento, finchè non si abbia una scelta di buoni Professori, che sono il fondamento di qualsiasi sistema d'istruzione.

Ora il riferente sente la necessità di destare fra gli insegnanti un'onesta gara di segnalarsi nella loro carriera, proponendo loro frequenti occasioni di provarsi e di mostrar la loro dottrina e la loro solerzia nell'adempiere le parti del loro ufficio.

Mentre egli intende a quest'opera, e mentre cercherà nuovi modi di ottener questo frutto, ha creduto che una buona occasione si offrisse nella rinnovazione del concorso pei licei.

Il Ministro riferente sottoponendo alla firma di V. A. il presente Decreto crede di porgere a tutti gli Istituti d'Italia, pubblici o privati, un onorevole modo di mostrare, come ristorandosi le sorti della patria, anch'essi gli studii debbano maggiormente prosperare, perchè si verifichi altresì presso di noi, che le condizioni intellettuali del paese sono quelle che migliorano e fecondano ogni parte della pubblica amministrazione.

(N. 3193) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 1866.

Concorso per gli allievi de' Licei istituito col R. Decreto 3 maggio 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il concorso per gli allievi dei licei istituito col R. Decreto 3 maggio 1866, avrà luogo nuovamente nell'anno scolastico 1866-67. — Ved. alle pagine 819 e 821.

2. Il concorso verserà sulle prove stesse che furono indicate all'art. 2 del citato Decreto, ed alle stesse condizioni e secondo le stesse norme.

3. Un Decreto ministeriale determinerà le città ed i giorni in cui si terrà il concorso.

4. Oltre alle medaglie ed alle menzioni onorevoli proposte ai vincitori, secondo l'art. 4 del citato Decreto, sono istituti dieci premi in altrettante medaglie d'oro del

valore di lire cinquecento (500) ciascuna da assegnarsi ai Professori maggiormente segnalati nelle discipline che si riferiscano al concorso, e che avranno avuto maggior numero di allievi vincitori, in questo tenuto conto della proporzione tra gl'iscritti al corso ed i concorrenti.

5. La somma richiesta per questi premii sarà prelevata sui fondi portati in bilancio nel capitolo *Per incoraggiamento agli studi*.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

(N. 3177) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 1866.

Regolamento per l'esecuzione della Legge che organizza il Credito fondiario.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge del 14 giugno 1866, n. 2983; sentito il Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito Regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in esecuzione della Legge del 14 giugno 1866, che organizza il Credito fondario nel Regno. — Ved. alla pagina 1025.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — CORDOVA.

REGOLAMENTO

Art. 1. L'importo d'ogni contratto di prestito non può essere inferiore a L. 1,000, nè superiore a L. 500,000 con una sola o più persone o ditta. — L'importo d'ogni contratto di anticipazione in conto corrente non può essere inferiore a lire 1,000, nè superiore a lire 500,000 su di una sola o più persone o ditta. — L'importo di ogni contratto di anticipazione sopra pegno di cartelle fondiarie non potrà essere inferiore a lire 250, nè superiore a lire 500,000 su di una sola o più persone o ditta.

2. L'Istituto non presta ai proprietari d'immobili che su prima ipoteca. — I prestiti sono considerati come fatti su prima ipoteca, quando tutti i creditori ipotecari aventi libera disponibilità dei loro beni, ovvero ove siavi luogo, debitamente autorizzati a termini delle Leggi civili, abbiano ceduto all'Istituto di Credito fondiario la priorità sulle rispettive ipoteche.

3. L'istrumento di prestito è redatto secondo apposito modello, che da ciascuno Istituto verrà presentato al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale ne darà l'approvazione, sentito il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Consiglio di Stato.

4. Ogni domanda di mutuo deve essere corredata:

1. Dalla specifica designazione degli immobili da sottoporsi all'ipoteca, colla indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, del numero del catasto e delle mappe censuarie dove esistono, e dei loro confini.

2. Dai documenti provanti la legittimità della provenienza degl'immobili e il loro valore.

3. Dai certificati e dai documenti i quali provino la libertà ipotecaria degl'immobili, o lo stato delle ipoteche, quando il prestito debba stipularsi nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 11 della Legge e 2 del Regolamento.

5. Gl'immobili che si offrono in ipoteca devono produrre un reddito certo e durevole. L'annualità cui si impegna di pagare il proprietario deve essere inferiore al reddito annuo netto dell'immobile. A giustificare il valore degl'immobili la domanda sarà corredata dai contratti d'acquisto, dalle stime giudiziali, dagli atti di divisione fra coeredi, dalle scritture di affitto o di locazione se esistono, con indicazione delle anticipazioni pagate dagli affittuali, dal certificato delle imposte generali e locali dell'ultimo triennio, dalle copie autentiche dello stato catastale e della mappa catastale, che si possono ricavare dai libri censuari, dalla dichiarazione degli Uffici

d'imposta sulla rendita de'fondi e delle case, circa la notifica del reddito di essi beni. A richiesta dell'Istituto verrà corredata la domanda d'una relazione portante:

Pei beni rurali: — *a)* La descrizione, denominazione, situazione, superficie in misura locale e col ragguaglio metrico di tutti i beni, distinguendo quelli che formano un sol corpo da quelli che si coltivano separatamente per essere intersecati dalle altrui proprietà; — *b)* La qualità degli stabili, il metodo di coltivazione, la loro rotazione agraria; — *c)* La dotazione del fondo in iscorte, bestiame, attrezzi rurali, dichiarando se le scorte stesse appartengono, e in qual proporzione al proprietario o all'affittuale; — *d)* Le case rustiche destinate alla coltivazione del fondo; — *e)* Il reddito sia in danaro che in generi, secondochè il fondo sia condotto per economia dal proprietario, o affittato; — *f)* I pesi e le spese ordinarie e straordinarie.

Pei beni urbani: — *g)* La situazione dello stabile e la superficie metrica; — *(h* La qualità e stato della costruzione, la disposizione dei locali, le servitù di passaggio, ecc; — *i)* Il reddito attribuito ai locali goduti dal proprietario e sua famiglia, distinto da quello per affitti; — *l)* Le spese ordinarie e straordinarie.

6. Non sono accettati dall'Istituto a garanzia di prestiti: — I teatri, le cave e le miniere. — I beni soggetti a condizioni di abbandono dell'immobile senza indennizzo. — Quelli locati in una zona di servitù militare, o minacciati dalle inondazioni e corrosioni di fiumi o torrenti. — Quelli, la cui destinazione non aggiunge valore alla proprietà di cui formano una dipendenza, come le case coloniche, ecc. — Gli immobili soggetti a patto di riscatto convenzionale, a termini degli articoli 1515 e 1520 del Codice civile.

7. Gli immobili che si offrono in ipoteca al Credito fondario debbono essere assicurati contro l'incendio a spese del mutuatario. — L'atto del prestito conterrà la tradizione a favore dell'Istituto del diritto a percepire direttamente l'indennità derivante dall'assicurazione. — L'Istituto di credito fondiario può domandare che l'assicurazione sia fatta in suo nome e che il pagamento del premio annuale alla Società di assicurazione sia fatto per suo mezzo; nel qual caso il prezzo di assicurazione è aggiunto e compreso nel versamento dell'annualità. — L'Istituto di credito fondiario esige dalla Società assicuratrice l'indennità per danni sofferti dagli immobili. — Tale indennità è imputata a credito del mutuario come pagamento fatto per anticipazione. — Quando il mutuatario ristabilisca l'immobile nello stato primitivo, l'Istituto, dopo visita regolare che farà eseguire a spese del mutuatario stesso, passerà al medesimo l'ammontare della indennità riscossa dalla Società assicuratrice, qualora però risulti dalla visita suindicata che la rendita dell'immobile ipotecato non sia inferiore a quella che servì di norma alla prima valutazione.

8. Gli immobili che servono a stabilimenti industriali non sono accettati che pel loro valore, indipendentemente dall'uso speciale a cui sono destinati.

9. Occorrendo nel valore presunto del fondo dato in ipoteca alcune di quelle variazioni che sono contemplate nell'alinea 4° dell'articolo 26 della Legge, il proprietario del fondo dovrà notificarlo all'Istituto con una relazione che dovrà essere consegnata nel tempo e termine di un mese alla Amministrazione dell'Istituto medesimo. — Spetterà all'Istituto, provvedendo secondo le diverse gravità dei casi, di far procedere ad una nuova verificazione o perizia a spese del debitore, o di accettare quelle deposizioni giurate che fossero offerte dal debitore medesimo per comprovare l'importanza delle innovazioni occorse.

10. L'anticipazione sopra pegno di cartelle fondiarie emesse dall'Istituto si farà non oltre quattro quinti del valore corrente, e non potrà esser fatta per un termine minore di 15 giorni nè maggiore di 4 mesi.

11. È fatta facoltà agli Istituti di Credito fondiario di esigere, a propria garanzia, dai depositanti delle cartelle un *pagherò* per la somma sovvenuta e per la durata della sovvenzione.

12. L'interesse sulle anticipazioni sopra pegno sarà di uno per cento di più dello sconto della Banca Nazionale del Regno.

13. Quando le cartelle fondiarie costituenti il pegno soffrono un ribasso del 10 per cento del valore per cui furono calcolate, l'Istituto ne darà avviso al depositante perchè fornisca immediatamente un corrispondente supplemento. — L'Istituto può far vendere coll'opera di un mediatore pubblico gli effetti pignorati se il depositante non soddisfa all'invito fattogli. — Così pure quando il deposito non venga ritirato al termine stabilito, può l'Istituto alienare col mezzo del pubblico mediatore gli effetti costituenti il pegno. — Verificandosi un avanzo dalla vendita delle cartelle pignorate, questo, iscritto su di un libro di credito al nome del depositante moroso, frutterà il 5 per cento all'anno e starà a disposizione del depositante stesso — Non ricavandosi dalla vendita l'importare della sovvenzione fatta, più gli interessi e le spese, il depositante sarà tenuto a sborsare il relativo supplemento.

14. L'Istituto che ha fatto la sovvenzione, quando a maggior garanzia del deposito abbia ritirato il *pagherò* di cui all'art. 11, può, quando lo crede conveniente, approfittare di quello effetto per raggiungere lo scopo di assicurarsi il ricavo della somma sovvenuta, interessi e spese.

15. Alle medesime condizioni che si possono dall'Istituto accettare proprietà immobiliari per ipoteca allo scopo di far prestito, si possono del pari accettare allo scopo di fare anticipazioni a conto corrente. — Non si potrà però pei conti correnti ammettere un fido maggiore di quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca. — Il saggio degli interessi pei conti correnti sarà stabilito all'apertura dei conti medesimi dall'Istituto; però dovrà essere sempre almeno dell'uno per cento al disopra di quello che corrisponde agl'interessi delle cartelle fondiarie calcolate al valore corrente. — Gli interessi fissati in ogni singolo contratto non potranno essere variati che da tre mesi in tre mesi: essi saranno calcolati a giorni e pagati trimestralmente, tenendosi conto dei rimborsi. — Il ritardo del pagamento degli interessi sospende il benefizio del fido ed autorizza l'Istituto a procedere pel pagamento anche del capitale. — Non si potranno fare ordinativi di conti correnti per una somma maggiore in complesso di un ventesimo per ogni settimana della somma messa in fido. — Qualora gli ordinativi eccedessero la metà del fido senza alcun rimborso l'Istituto potrà ridurre la proporzione degli ordinativi stabilita nel precedente alinea ed anche temporariamente, previo avviso, sospenderli. — In caso che per due anni consecutivi non vi fossero rimborsi per le somme anticipate, l'Istituto dovrà far procedere agli atti di esecuzione pel pagamento di capitale, interessi e spese. — Gli ordinativi potranno essere al portatore o nominativi o a se medesimo, con o senza indicazione di causa. — Gli ordinativi dovranno essere firmati dalla parte pendente. — La cassa però paga sempre al latore senza alcuna responsabilità. — Gli ordinativi non potranno essere condizionali, nè portare frazioni di lire. — Saranno scritti sui polizzini o *cheks* tagliati da un libro a registro che sarà dato dall'Istituto mediante il rimborso delle spese e di stampa sostenute dallo Istituto medesimo. — I pagamenti degli ordinativi si faranno dallo Istituto in fedi di credito o in buoni di cassa nominativi o intestati al Cassiere, pagabili al portatore secondo la richiesta.

16. Le cartelle degli Istituti di Credito fondiario saranno della qualità, delle dimensioni e della forma portate dal modulo approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Le cartelle di ogni Istituto avranno un colore diverso.

17. Il valore di ogni cartella sarà di lire 500 contro il deposito di una cartella fondiaria, ogni Istituto ha facoltà di emettere cinque spezzati o frazioni di lire 100 ciascuno, le di cui cedole saranno esclusivamente pagate dallo Istituto che ne avrà operata l'emissione. — Tali spezzati porteranno col loro numero d'ordine il numero della cartella principale depositata, e saranno rimborsati coll'estrazione della cartella stessa e soltanto dall'Istituto che l'ha emessa.

18. Le cartelle da emettersi nei limiti fissati dall'art. 3, lettera *c*, della Legge, saranno staccate da un registro a matrice con un numero progressivo continuo. Sulla matrice verrà indicato il rogito in ordine al quale le cartelle furono emesse. Il Delegato governativo apporrà il suo *visto* anche sulla matrice.

19. Le cartelle avranno la firma a mano di un Amministratore, del Cassiere e del Delegato governativo con apposito inchiostro, e saranno segnate con suggello o bollo a secco dell'Istituto che le emette.

20. Ogni cartella porterà quaranta cedole semestrali, segnate con apposito bollo a secco che copra i quattro angoli tangenti di quattro cedole.

21. La cartella al portatore porterà in italiano ed in francese il tenore dell'articolo 17 della Legge, ed al suo rovescio si trascriveranno, nelle stesse due lingue, le disposizioni degli articoli 8, 9, 18, 25 pure della Legge.

22. Le cedole della cartella al portatore saranno in italiano nel fronte ed in francese sul rovescio; porteranno il numero della corrispondente cartella, ed altro numero d'ordine ripetuto in bianco ed in colore.

23. Le cartelle nominative saranno identiche a quelle al portatore, salvochè non porteranno altra dizione che l'italiana, serbando il rovescio del corpo della cartella per le girate, e quello delle cedole per la firma di ricevuta.

24. Le cartelle fondiarie nominative potranno trasferirsi sotto altri nomi a volontà dei titolari. Potranno ancora tramutarsi in cartelle al portatore qualore non siano soggette a vincoli.

25. Le cartelle fondiarie al portatore potranno tramutarsi in nominative a semplice richiesta dell'esibitore.

26. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative potrà effettuarsi:

1. Mediante convenzione notarile o giudiziale;
2. Mediante dichiarazione fatta presso l'Amministrazione dell'Istituto di Credito

fondiario che ha emesso la cartella, dal titolare o da un suo speciale procuratore. La firma del dichiarante dovrà essere autenticata da un Notaio per guarentire l'identità della persona;

3. Mediante esibizione della cartella portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata, per guarentire l'identità della persona, da un Notaio. — Anche nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito della cartella. — Queste stesse formalità dovranno osservarsi pel tramutamento delle cartelle nominative in cartelle al portatore.

27. Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative potrà anche eseguirsi per decisione del Giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle fondiarie.

28. Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione avrà luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, il trasferimento non potrà aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale, e che essa sia passata in giudicato. — Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti avranno luogo in conformità delle sentenze dei Giudici competenti. — Anche nei casi di morte, di cessione di beni o fallimento, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle di Credito fondiario, salvo che il Giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo anche senza il detto deposito. In questo ultimo caso per altro il trasferimento non potrà eseguirsi, se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'articolo 21, e dopo spirato il termine ivi stabilito.

29. Ciascun Istituto terrà un registro per i trasferimenti delle cartelle fondiarie, sul quale si faranno le dichiarazioni di trasferimento o di tramutamento.

30. La dichiarazione di perdita di una o più cartelle fondiarie nominative deve farsi dallo intestato o da un suo legittimo rappresentante all'Istituto dal quale fu emessa ciascuna cartella, non che all'Uffizio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, chiedendo l'immediata sospensione del pagamento degli interessi, e la surrogazione di altre equivalenti cartelle a quelle smarrite o distrutte.

31. A cura dell'Istituto, ma a carico e spesa del chiedente le domande di surrogazione, si faranno pubblicare, per tre volte in distinte settimane, nella *Gazzetta ufficiale del Regno* ed in uno dei giornali più diffusi del compartimento dello Istituto a scelta della Amministrazione dello Istituto medesimo, gli avvisi dell'asserito smarrimento, o distruzione, con dichiarazione che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute o presentate alla sede centrale dell'Istituto delle opposizioni, si emetterà una nuova cartella di surrogazione.

32. Trascorsi sei mesi a tenore del precedente articolo, il titolare della cartella smarrita, o suo legittimo rappresentante o avente causa, deve presentare nuova domanda per comprovare l'adempimento delle prescritte formalità colla designazione della data in cui seguirono le fatte pubblicazioni, e la non esistenza di opposizione, sia presso l'Amministrazione centrale che presso l'Ufficio cui era assegnato il pagamento della cartella e delle cedole.

33. All'appoggio di una tale dichiarazione l'Istituto emette una nuova cartella di surrogazione, la quale oltre ai numeri suoi propri porterà sulla matrice una dichiarazione di annullamento della precedente cartella stata così surrogata; e provvede per il pagamento delle cedole semestrali che rimasero in arretrato di esazione.

34. Allorchè nel periodo di sei mesi dalla prima pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 20 si presentassero opposizioni alla consegna di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, o distrutta, e venisse la stessa presentata per qualsiasi motivo, l'Istituto sospenderà ogni deliberazione, e non emetterà alcuna cartella di surrogazione, se non in virtù di decisione del Giudice competente, pronunciata in contraddittorio del titolare e del possessore della cartella, salvo che i medesimi si trovassero d'accordo per far cessare la procedura e svincolare la cartella dal fermo dei pagamenti delle cedole.

35. Nella dichiarazione di perdita di una cartella, il dichiarante deve eleggere domicilio nel luogo stesso ove ha la sede l'Istituto, affinchè questo possa dargli comunicazione delle opposizioni che fossero presentate.

36. Operato il rilascio della nuova cartella di surrogazione, e rimasta annullata la precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o le sentenze che potessero intervenire od essere già intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto in faccia all'Istituto.

37. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e della procedura di annullamento

e sostituzione di nuova cartella sono a carico della persona che fu intestata o di chi la rappresenta o fa istanza per la surrogazione di una nuova cartella.

38. Ogni sostituzione di cartella od ordine di sospensione di pagamento delle cedole viene comunicato anche agli altri Istituti di Credito fondiario, ai quali si significa pure l'esito della procedura, per ogni conseguenza.

39. Di ogni procedura in corso per ismarrimento o distruzione di cartelle si tiene un elenco esposto nella sala dell'Istituto a tal uopo aperta al pubblico, con indicazione sommaria delle cartelle denunziate come smarrite o distrutte.

40. Si sorteggieranno semestralmente tante cartelle quante corrispondano alla somma delle rate di ammortizzazione dovute dai mutuatari nel semestre antecedente (anche quando non fossero state realmente pagate) aumentata delle somme provenienti da anticipate restituzioni in danaro, totali o parziali eseguite nel semestre medesimo.

41. L'estrazione a sorte delle cartelle si pratica il 1° febbraio ed il 1° agosto di ciascun anno, ed è fatta pubblicamente dall'Amministrazione dell'Istituto coll'intervento del Delegato governativo, ponendo in un'urna i numeri corrispondenti alle cartelle in circolazione, tanto al portatore, quanto nominative, ed annunziando di di mano in mano il numero estratto. — Non più tardi di otto giorni dalla seguita estrazione, i numeri sortiti sono inscritti nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

42. Le cartelle estratte vengono pagate in numerario, al pari, nel primo giorno dei successivi mesi di aprile e di ottobre e non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione. Non sono però pagate se non conservano attaccate le cedole successive.

43. Le cartelle fondiarie al portatore rimborsate in seguito alla estrazione a sorte sono immediatamente marcate con bollo d'annullamento. Sono quindi distrutte in presenza del Delegato governativo, redigendosi processo verbale di questa operazione.

44. Le cartelle fondiarie nominative in seguito all'estrazione a sorte, e le cedole ad esse annesse vengono annullate anche con apposizione del sigillo del Delegato governativo, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione.

45. Il pagamento delle cedole deve esser fatto dagli Istituti in rate semestrali al 1° aprile ed al 1° ottobre di ciascun anno.

46. I pagamenti delle cedole delle cartelle saranno fatti sulla semplice consegna della cedola per quelle al portatore, e per le nominative sarà necessaria la presentazione della cartella e la firma del presentatore a tergo della cedola da staccarsi.

47. Sono ricevute dall'Istituto le cedole pagabili nel semestre già scaduto, in pagamento degli interessi dovuti dai mutuatari. Le cedole pagate vengono nell'atto del pagamento segnate con bollo di annullamento; quelle accettate per pagamento d'interessi sono passate al Cassiere per tenerne conto nel bilancio semestrale degli interessi.

48. Il fondo di garanzia per le operazioni di Credito fondiario rispettivamente stabilito per ciascun Istituto coll'art. 3 della Convenzione del 4 ottobre 1865 e coll'art. 4 del verbale dei delegati degli Istituti del 3 febbraio 1866, sarà vincolato in rendita inscritta sul gran libro del Debito pubblico.

49. Il fondo di riserva viene costituito di una quarta parte dell'annuo avanzo netto di amministrazione del Credito fondiario. — Le somme che debbono formare il fondo di riserva saranno impiegate in rendita inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico.

50. Oltre i bilanci annuali che verranno resi di pubblica ragione l'Amministrazione di ciascun Istituto compilerà ogni settimana lo stato delle sue operazioni. — Tale stato sarà trasmesso al Delegato governativo, e sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*, o sopra una delle gazzette della Provincia in cui ha sede l'Istituto.

51. La gestione degli Istituti di Credito fondiario si riassume annualmente in un resoconto che abbraccia il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Questa gestione deve essere separata e distinta da quella che gli Istituti medesimi tengono per le altre operazioni, le quali sono autorizzate di fare, quantunque sia affidata agli stessi Uffici e diretta dalla stessa Amministrazione.

52. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio destina presso ciascun Istituto un Delegato coll'incarico di sorvegliare che l'Istituto medesimo non si allontani dalle norme che gli sono prescritte dalla Legge e dal presente Regolamento.

53. È ufficio specialmente del Delegato governativo: — *a)* di vigilare che l'Istituto di Credito fondiario non faccia altre operazioni oltre quelle che gli sono consentite dalla Legge; — *b)* di vigilare che l'emissione delle cartelle fondiarie non ecceda in

valore nominativo l'ammontare di ciascun prestito; — c) di controfirmare le cartelle fondiarie; — d) di verificare l'ammontare delle cartelle da estrarsi a sorte; — e) di esser presente all'estrazione a sorte delle cartelle; — f) e finalmente di assistere all'annullamento delle cartelle estratte a sorte o pervenute all'Istituto in causa di anticipare restituzioni di prestiti.

54. Il Delegato governativo riceverà dall'Amministrazione dell'Istituto comunicazione in tempo utile dell'avviso di convocazione della seduta e del suo ordine del giorno. — Esso dovrà intervenire a tutte le sedute che il Consiglio dell'Istituto terrà per affari concernenti il Credito fondiario. — Nei casi ne'quali giudichi contrarie alla Legge ed alle disposizioni Governative le deliberazioni che venissero prese, il Delegato farà invito all'Istituto di sospenderne l'esecuzione, riferendone al Ministro.

55. Saranno nulle e come non avvenute le sedute tenute per affari del Credito fondiario, alle quali per mancanza di invito non sia intervenuto il Delegato governativo.

56. Il Delegato Governativo ha facoltà di chiedere alle Amministrazioni degli Istituti di Credito fondiario la comunicazione di tutti i libri, e di tutti gli altri documenti che reputasse opportuni per adempiere il suo ufficio.

57. Il Governo sorveglia altresì con quei mezzi che sono a sua disposizione l'andamento dei singoli Istituti.

58. Con Decreto Reale sarà stabilito il Personale di sorveglianza governativa presso gli Istituti di Credito fondiario, non che il contributo annuo di ciascun Istituto.

Visto d'ordine di S. A. R. Luogotenente del Re, Cordova.

(N. 3190) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 settembre 1866.

In Pisa e per tutta la sua Provincia è istituita una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, considerando come la Provincia di Pisa abbia dovizia di pregevoli monumenti; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Pisa e per tutta la sua Provincia una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti, dipendente dal Ministro della Pubblica Istruzione e presieduta dal Prefetto della Provincia.

2. La Commissione si dividerà in tre Sezioni, una di pittura e scoltura, una di architettura, ed una di archeologia ed erudizione storica ed artistica.

3. Ciascuna Sezione sarà composta di tre consultori, uno eletto dal Ministro della Pubblica Istruzione sulla proposta del Prefetto, un altro dal Consiglio provinciale di Pisa, e il terzo dall'Accademia di Belle Arti della stessa città.

4. Il Regolamento per la Commissione consultiva della Provincia di Firenze, approvato con nostro Decreto 7 giugno prossimo passato, numero 2992, è applicato alla Commissione conservatrice di Pisa, eccettuato quanto vi si dispone intorno al Segretario.

5. La Provincia di Livorno è temporaneamente sottoposta alla Commissione.

6. È abrogata qualunque disposizione contraria alle presenti. — Ved. pag. 1164.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — F. Berti.

(N. 3191) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 1866.

Maggiori e nuove spese sul bilancio passivo 1866 del Ministero della Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 28 giugno 1866; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, ecc.:

Sono autorizzate sul bilancio passivo della Marina pel 1866, titolo II, Spese straordinarie, le seguenti maggiori e nuove spese rilevanti complessivamente a lire dodici milioni cinquecento dodici mila:

CAPITOLI		Ammontare per ogni Capitolo	
Nº	*Denominazione*	delle maggiori spese	delle nuove spese
67	Canape, cavi, tessuti, materie grasse ed altri materiali	300,000	»
68	Macchine, metalli ed altre materie . . .	1,500,000	»
69	Artiglierie e munizioni	3,500,000	»
70	Carbone	1,800,000	»
71	Mercedi agli operai	300,000	»
75	Noli, trasporti e missioni	1,000,000	»
79	Acquisto di meccanismi per fabbricare piastre di corazzatura ed altri grossi pezzi di fucina	»	1,000,000
80	Acquisto di un bacino galleggiante . . .	»	3,000,000
81	Costruzione di una barca-porta del bacino da raddobbio di Genova	»	112,000
		8,400,000	4,112,000
		12,512,000	

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja. — Depretis.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 29 agosto 1866.

Altezza Reale, Le difficoltà incontrate nell'applicazione del Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato con R. Decreto 23 ottobre 1865, nº 2584, i richiami fattisi contro alcune disposizioni del medesimo, il voto espresso dalla Commissione d'inchiesta sui disordini avvenuti il 9 aprile nella Università di Napoli, ed in fine il parere, appositamente richiesto, del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione hanno persuaso il Ministro riferente della necessità di far cessare gli effetti di quel regolamento medesimo. — V. Celerif. 1865, pag. 1972.

Nello stesso tempo egli sentì pure l'urgenza di un nuovo ordinamento degli studi medico-chirurgici, che più convenientemente risponda alle esigenze della scienza ed ai bisogni del servizio sanitario.

Se non che nell'esaminare questa grave materia ebbe a rendersi convinto che per regolarla coll'efficacia e coll'autorità desiderate, sia più opportuno un atto legislativo discusso pubblicamente, consacrato dal voto del Parlamento. Onde egli reputa esser uno dei suoi primi doveri, appena questo sia riaperto, di presentargli un disegno di legge il quale, in un con quello degli altri rami dell'istruzione superiore, sanzioni pure il riordinamento della Facoltà medico-chirurgica.

Frattanto però egli pensa che non si possa più acconciamente provvedere al periodo intermedio, il quale avrà a correre prima delle nuove disposizioni legislative, che richiamando in osservanza le discipline che erano in vigore avanti alla promulgazione del preaccennato Regolamento del 23 ottobre 1865.

Tuttavia come l'esperienza fattane nella parte che concerne la distribuzione degli insegnamenti, le proposte delle principali Facoltà del Regno e l'avviso espresso ancor recentemente dal Consiglio superiore chierirono la convenienza di continuare in massima generale la ripartizione dei corsi determinata dal Regolamento cessante, introducendovi appropriate modificazioni, il Ministro esponente mentre sottomette a V. A. R. il qui unito Decreto, si riserva d'impartire a quest'ultimo riguardo le necessarie istruzioni ai capi delle Università governative, non tralasciando, a miglior cautela, d'interrogare preventivamente le Facoltà rispettive.

(N. 3192) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 1866.

Sono richiamate in osservanza le discipline che vigevano avanti la promulgazione del Regolamento 23 ottobre 1865 per la Facoltà medico-chirurgica.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal nuovo anno scolastico 1866-67 cesseranno di avere effetto le disposizioni del Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica delle Università del Regno, approvato col R. Decreto 23 ottobre 1865, nº 2584. — Dalla stessa epoca sono richiamate in osservanza le discipline concernenti la stessa Facoltà, che già erano in vigore prima della emenazione del preaccennato Regolamento.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. il Principe Luogotenente Generale di S. M. per l'autorizzazione d'una maggiore spesa nello scopo di recare a compimento entro il corrente anno alcune opere importanti nel porto di Livorno.

Altezza Reale. In base ad un prospetto redatto dalla Direzione dei lavori marittimi di Livorno fin dal 13 aprile ultimo scorso il Ministero dei Lavori Pubblici trovavasi nella necessità di domandare la somma di L. 428,282 04 onde condurre a termine i lavori autorizzati colle Leggi 10 agosto 1862 e 15 agosto 1863 per la costruzione di un bacino da carenaggio, d'una nuova darsena, e di un ponte mobile nel porto di Livorno.

Ma per le premure fatte dal Ministero della Marina, affinchè il detto bacino da carenaggio fosse per la fine del prossimo dicembre al più tardi posto in grado di ricevere le navi della Marina nazionale, bisognevoli di riparazioni, il Ministero dei Lavori Pubblici dovè occuparsi dei mezzi acconci per raggiungere lo scopo; e siccome i più convenienti e sicuri erano quelli dal Ministero della Marina consigliati, cioè d'accordar premii alle attuali imprese, e di ricorrere all'estero per l'acquisto delle macchine necessarie, così di pieno accordo col Consiglio di Stato si dovette assicurare un premio di . . . . L. 16,000
all'attuale Impresa dei lavori di costruzione, se li dava compiti entro l'ottobre del corrente anno anzichè nell'ottobre 1867 come si era obbligato pel suo contratto; assicurare altro premio di . . . . » 24,000
allo stabilimento Orlando, se dava egualmente anticipata la fornitura della barca-porta la quale cagiona pure altro aumento di spesa di . . . . » 4,000
per essere stata calcolata nel deconto della Direzione dei lavori in L. 114 mila, mentre fu affidata all'Impresa suddetta per la somma a corpo di lire 118 mila;

Accettare l'offerta Schuciden e C. di Parigi per la provvista delle pompe di esaurimento al prezzo a corpo di lire 195 mila, il qual prezzo era nella perizia valutato in sole lire 105 mila e così altro aumento di . . » 90,000

Ordinare la provvista di parati di legname per l'esercizio del bacino valutati in . . . . » 15,120

L. 149,120

Perciò, oltre alla somma di L. 428,282 04 che si ravvisava indispensabile per dar compiti i lavori in discorso a seconda dei progetti approvati, si rende necessaria anche l'ulteriore somma di L. 149,·20 onde procurare che i lavori stessi sieno ultimati per la fine del corrente anno. Il vantaggio che otterrà dall'aver compiuto il detto bacino molto tempo prima di quello che si era stabilito evitando così d'inviare all'estero per raddobbi e riforme il nostro materiale da guerra, non ha duopo di dimostrazione come non ne ha d'uopo l'urgenza di disporre della maggiore somma di L. 577,402 04 in aggiunta a quella già approvata colle Leggi 10 agosto 1862 e 15 agosto 1863. Questa somma che coll'altra di L. 96,708 tuttora disponibile sull'assegnamento fatto colle due leggi anzicitate forma in complesso la somma di lire 674,110 04, vuolsi portata in aumento al capitolo 100 *A* del bilancio 1866, senza di che mancherebbe modo di far fronte agl'impegni contratti, e si andrebbe incontro non solo alla sospensione dei lavori, ma alle proteste ed alle giuste domande d'indennità, da parte degli assuntori.

Ottenuta questa maggiore spesa colla quale sarà possibile di compiere ogni pagamento relativo alle opere in discorso, sarà da considerarsi come non avvenuto lo stanziamento di lire 218 mila fattosi per quest'oggetto nel capit. 97 del progetto di bilancio pel 1867.

Egli è vero che il Ministero della Marina si mostrò disposto ad assumere sul proprio bilancio il peso delle maggiori somme occorrenti per anticipare nel modo voluto l'ultimazione dei lavori, ma siccome le relative convenzioni furono stipulate dal Ministero dei Lavori Pubblici, e dovranno essere dal medesimo osservate ed eseguite, non può prescindersi lo stanziamento delle somme indicate sul bilancio dei Lavori Pubblici, ed a tal fine intende il Decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 1866.

Maggiore spesa sul bilancio 1866 del Ministero dei Lavori Pubblici pel compimento di lavori nella costruzione di un bacino di carenaggio, d'una nuova darsena e di un ponte mobile nel porto di Livorno.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti gli articoli 12 e 13 del R. Decreto 3 novembre 1861, nº 302; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

È autorizzata la maggiore spesa di lire 674,110 04 al capitolo 100 *A* del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici del 1866 per recare a compimento nel corrente anno i lavori autorizzati colle Leggi 10 agosto 1862, nº 750, e 15 agosto 1863, nº 1419, per la costruzione di un bacino da carenaggio, d'una nuova darsena, e di un ponte mobile nel porto di Livorno. — Nella prossima riunione del Parlamento Nazionale sarà proposta la conversione in Legge del presente Decreto.

I Ministri ecc. — Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja. — S. Jacini.

RELAZIONE

Fatta dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, in udienza del 1º settembre 1866.

Altezza Reale. Fino dai primi momenti della liberazione di alcune fra le Provincie Venete il Governo aveva rivolta la propria attenzione ad esaminare se fosse indispensabile ed urgente la provvisoria istituzione di un giudizio di appello che sostituisse quello di Venezia tuttora occupata dall'Austria, e la creazione di un Tribunale di terza istanza che tenesse luogo della Corte Suprema di Giustizia sedente fuori del territorio italiano.

Parve però che la incertezza dei confini, ai quali questi nuovi Tribunali avrebbero potuto estendere la loro giurisdizione, e la sospensione non solo di diritto ma ben anco di fatto nella trattazione degli affari meglio consigliassero di ritardare un provvedimento del quale non poteva disconoscersi la gravità, e che difficilmente avrebbe potuto attuarsi prima che la pace, sperata prossima, sopravvenisse a renderlo superfluo.

Tuttavia tenendo calcolo degli inconvenienti che un tale stato di cose troppo prolungato avrebbe potuto produrre, si credette conveniente di invitare le Autorità locali ad esprimere il loro avviso sull'argomento, ed a raccogliere i dati necessari per prendere una deliberazione definitiva.

Intanto però, essendo imminente la pubblicazione delle liste elettorali amministrative prescritta dall'art. 22 del Decreto Reale 1° agosto p. p., N. 3130, è urgente provvedere alla mancanza del giudizio di appello e di terza istanza per decidere dei reclami che fossero presentati contro la formazione delle liste stesse. A questo intento mira il progetto di Decreto che i riferenti hanno l'onore di sottoporre all'approvazione di V. A. R. La natura affatto transitoria di questo provvedimento, ristretto ai territori veneti fino ad oggi liberati giustifica le sue disposizioni. I Tribunali provinciali in quel modo nel quale sono attualmente ordinati offrono sufficienti garanzie per decidere le suddette controversie in materia elettorale amministrativa: e la Corte di Appello di Brescia che già è investita della giurisdizione di terza istanza dall'art. 19 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2600, per giudicare delle cause civili definite a vecchio metodo dalla Corte d'Appello di Milano, fu ritenuta la più indicata per deciderle in ultimo giudizio.

(N. 3188) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 settembre 1866.

Prima formazione delle liste elettorali amministrative nelle Provincie di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Udine, Belluno, e nei territorii temporaneamente aggregati alle Provincie medesime.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regio Decreto 1° agosto 1866, N. 3130, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella prima formazione delle liste elettorali amministrative nelle Provincie di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Udine e Belluno, e nei territori temporaneamente aggregati alle Provincie medesime, l'azione di cui all'articolo 23 del Regio Decreto 1° agosto 1866, N. 3130, verrà promossa presso il Tribunale provinciale della Provincia cui appartengono od a cui sono aggiunti, il quale a questo solo oggetto farà le veci del Tribunale d'Appello, e deciderà secondo le norme stabilite negli articoli 24 e 25 del Decreto medesimo. — Le funzioni del Pubblico Ministero saranno esercitate dalle Procure di Stato.

Art. 2. I ricorsi contemplati nell'art. 26 del suddetto Decreto contro le decisioni pronunciate a termini dell'art. precedente verranno presentati alla Corte d'Appello di Brescia, la quale deciderà come Tribunale di terza istanza secondo le forme prescritte dal detto art. 26 del Decreto 1° agosto succitato. — Le funzioni del Pubblico Ministero saranno esercitate dalla Procura generale. — Ved. alla pagina 1348.

Art. 3. Il presente Decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — B. Ricasoli. — Borgatti.

(N. 3200) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 1866.

Numero e forma dei biglietti da lire cinque emessi dalla Banca Nazionale d'Italia.

Il Ministro delle Finanze, veduto il Decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. del dì 29 agosto 1866, n° 3183, determina quanto segue:

Art. 1. Il numero dei biglietti da lire cinque, che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia emetterà in virtù del suddetto Reale Decreto, potrà ascendere a dieci milioni rappresentanti il valore di cinquanta milioni di lire.

Art. 2. Il biglietto da lire cinque sarà impresso sopra carta bianca con filograna composto di linee ondeggianti in mezzo alle quali trasparirà in lettere ora opache,

ora trasparenti la leggenda: *Banca Nazionale nel Regno d'Italia.* — I biglietti saranno stampati in nero, e presenteranno tre versi esprimenti: — *Banca Nazionale.* — *nel Regno d'Italia* — *Lire Cinque.*

Il primo verso sarà racchiuso in un quadrilungo arabescato, il secondo sarà di carattere maiuscolo senza alcuna particolarità, il terzo sarà impresso sopra un intreccio di fogliame, e sarà posto fra due cifre 5 parimente ornate di fogliame. Alla sinistra di chi guarda il biglietto, nella parte superiore del medesimo, si scorgerà un medaglione ovale portante l'effigie d'Italia con corona turrita. La detta effigie sarà posta in profilo, rivolta a sinistra, e risulterà in chiaro sopra un fondo cupo formato da fitte linee orizzontali. — Sotto questo medaglione, e sotto i tre versi accennati, si leggeranno le firme del Censore, del Reggente e del Cassiere. Sotto queste, distribuite in due linee di carattere corsivo, si leggerà la Comminazione delle pene contro i falsificatori di biglietti. Sul quadrilungo arabescato contenente il verso *Banca Nazionale*, si troverà collocata a destra la indicazione della serie e del numero cui ciascun biglietto apparterrà.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale dalle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze addì 2 settembre 1866. *Il Ministro* A. Scialoja.

(N. 3178) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 1866.

Sono accresciuti gli assegni pel pagamento delle indennità di trasferta e delle spese pel trasporto dei mobili ed accessori ad uso degli Uffici governativi nel trasporto della capitale da Torino a Firenze.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù della autorità a Noi delegata, vista la Legge 11 dicembre 1864, colla quale venne approvata la spesa di sette milioni di lire pel trasferimento della capitale da Torino a Firenze; visto il Decreto Reale 1º agosto 1866, quadro *E*, con cui quel fondo stanziato al capitolo 58 del bilancio 1865 dei Lavori Pubblici è aumentato di altre lire di 2,300,000; visti i Reali Decreti 21 febbraio 1865, N. 2165, 19 ottobre 1865, N. 2580, e 18 gennaio 1866, N. 2788, coi quali fu prelevata dal capitolo suddetto la somma di lire 1,965,475 14 e ripartita sui bilanci degli altri Ministeri per sopperire al pagamento delle indennità di trasferte degl'Impiegati, e della spesa pel trasporto, adattamento e completamento al mobilio ed accessorii ad uso degli Uffici dell'Amministrazione centrale; ritenuta la necessità di fornire ad alcuni Ministeri la somma occorrente per saldare le spese di tale natura; sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli assegnamenti fatti agl'infraindicati Ministeri coi riparti stabiliti dai Reali Decreti 21 febbraio e 19 ottobre 1865, e 18 gennaio 1866, ed iscritti nella parte straordinaria del bilancio 1865 per il pagamento delle indennità di trasferte agl'Impiegati, e della spesa pel trasporto dei mobili ed accessorii ad uso degli Uffici dell'Amministrazione centrale, sono accresciuti delle seguenti somme:

Ministero Esteri - sul capitolo 18 del bilancio 1865	L. 26,000
Ministero Finanze - sul capitolo 146 id. 1865	» 173,000
Ministero dell'Interno - sul capitolo 79 id.	» 2,738
Ministero di Agricoltura e Commercio - sul capitolo 40 id. 1865 . .	» 10,000
Ministero Istruzione Pubblica sul capitolo 54 id. 1865	» 3,795
	L. 215,533

Art. 2. Il fondo di lire 2,300,000 stato aumentato sul capitolo 58 del bilancio 1865 del Ministero dei Lavori Pubblici pel trasporto della capitale da Torino a Firenze, sarà diminuito della somma come sopra distribuita ai vari Ministeri, e resterà quindi ridotto a lire 2,084,467.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 5 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — S. Jacini — A. Scialoja.

(N. 3201) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 1866.

Istruzioni sul modo di stabilire le quote individuali del prestito nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; vista la Legge 28 giugno 1866, numero 2987; visto il Decreto 28 luglio 1666, numero 3108, sul prestito nazionale; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo:

1. Gli Agenti delle Tasse, trascorso il termine fissato per la pubblicazione dei ruoli addiverranno al depuramento dei ruoli medesimi, deducendo le quote corrispondenti agli stipendi degli Uffiziali del grado di Maggiore in giù, già esenti da sovrimposta di ricchezza mobile del 1865.

2. Nei casi in cui i Comuni od i Consorzi e le Provincie abbiano assunto o fatto assumere le quote di prestito non sottoscritte dai contribuenti, gli Agenti delle Tasse dovranno ripartire il ruolo già depurato, come all'articolo precedente, in due parti, una costituita delle quote sottoscritte dai contribuenti, l'altra costituita del montare restante del ruolo che rimane a carico del Comune, o Consorzio, o della Provincia. — La somma che risulterà assunta dal Comune o Consorzio, o dalla Provincia sarà subito notificata sia alla Giunta comunale od alla Rappresentanza consorziale, sia al Direttore provinciale delle Tasse.

3. Nei luoghi in cui l'esazione delle imposte dirette è fatta da Agenti governativi la riscossione delle somme di prestito nazionale assegnate ai contribuenti, le quali non siano assunte dalle Provincie o dai Comuni o Consorzi, è affidata agli Agenti della riscossione dei tributi diretti. — Le somme di prestito assegnate nel Consorzio saranno riscosse dagli Agenti dei capoluoghi di Consorzio; quelle assegnate nei Comuni isolati, dai rispettivi Agenti della riscossione. Se nel capoluogo di Consorzio non risiede Agente di esazione, l'intiero Consorzio s'intenderà riunito, per effetto della riscossione del prestito, al circolo di esazione in cui è incluso il capoluogo di Consorzio. — Nei Comuni isolati di maggiore popolazione, nei quali risiede più di un Agente di riscossione delle tasse dirette, il Ministro delle Finanze stabilirà e farà conoscere al pubblico le Casse in cui dovranno effettuarsi i versamenti del prestito nazionale. — Nei luoghi in cui l'esazione è fatta per appalto, o da Agenti non governativi, sarà secondo i vari casi o metodi di esazione provveduto per mezzo di ordinanze del Ministro.

4. Gli Esattori cureranno la riscossione delle quote a carico dei contribuenti conformemente ai registri contenenti gli schemi di ricevute provvisorie, che gli Agenti delle Tasse prepareranno sulla base dei ruoli appena compiute le operazioni di cui agli articoli 1 e 2. — Tali registri verranno trasmessi agli Agenti della riscossione innanzi al giorno 8 ottobre 1866.

5. Il Direttore provinciale delle Tasse, ricevute dagli Agenti delle Tasse le notificazioni dell'importare delle quote di prestito per ciascun Comune o Consorzio non sottoscritte dai contribuenti, prepara un elenco contenente tanti articoli quante sono le somme complessive rimaste a carico di cadun Comune o Consorzio o di quella complessiva di più Comuni a carico della Provincia. — La somma risultante a carico della Provincia sarà dal Direttore delle tasse Tosto notificata alla Deputazione provinciale.

6. I Comuni, o Consorzi e le Provincie la cui quota di prestito assunta o fatta assumere superi lire ventimila di capitale nominale, potranno domandare che per l'effetto delle ricevute provvisorie la quota medesima sia ripartita in più articoli, conchè ognuno di questi non sia inferiore a lire ventimila di capitale nominale. — Tale domanda sarà fatta pervenire al Direttore provinciale delle Tasse al più tardi cinque giorni dopo la notificazione della somma dovuta. — In mancanza di tale domanda la somma dovuta sarà dal Direttore delle Tasse considerata come articolo unico.

7. Colla scorta dell'elenco indicato all'articolo 5°, e delle domande di ripartizione di cui all'articolo 6° i Direttori provinciali delle Tasse prepareranno i registri di ricevute provvisorie per le somme a carico dei Comuni o Consorzi e delle Provincie e li trasmetteranno prima dell'8 ottobre per mezzo delle Agenzie provinciali perchè ne curino la riscossione. — Nelle Provincie meridionali le somme dovute dai Comuni o Consorzi saranno anche ricevute dai Tesorieri ricevitori circondariali, ai quali i Direttori delle Tasse daranno i registri delle ricevute provvisorie nella conformità suddetta. — Ved. alle pagine 1392 e 1488.

8. I pagamenti delle diverse rate di prestito alle rispettive scadenze dovranno essere eseguiti senza che sia d'uopo d'avviso individuale, dovendosi considerare come avviso pel pagamento la pubblicazione dei ruoli e per le quote assunte da Comuni Consorzi e Provincie la notificazione avuta della somma a loro carico.

9. All'atto del primo versamento sarà rilasciata una ricevuta staccata da registro a matrice. — Questa ricevuta sarà presentata all'atto del secondo versamento, e ritirata dalla cassa che la rilasciò, in cambio di un'altra ricevuta che provi questo secondo versamento, e così di mano in mano sarà fatto per le rate successive sino all'ultima di esse. — La ricevuta di un versamento è prova di tutti i versamenti precedenti; e perciò la ricevuta dell'ultimo versamento dà titolo a ritirare l'obbligazione definitiva. — Le ricevute sono nominative, ma trasmissibili per girata semplice. Questa girata ha effetto soltanto fra i giranti ed i giratari, ma l'Amministrazione ritirerà la ricevuta precedente da chiunque va a pagare la rata successiva ed a lui rilascierà la nuova ricevuta. — Al modo medesimo sarà rilasciato il titolo definitivo all'esibitore della ricevuta a saldo.

10. Scaduti gli otto giorni di tolleranza pel pagamento della 1ª rata dovuta all'8 ottobre si procederà alla riscossione colle forme coattive, previa la spedizione d'avvisi individuali da farsi tra il 15 ed il 25 ottobre. — In questi avvisi sarà indicato la sorte principale alla quale dovrà poi essere aggiunto l'interesse del 10 per cento dal giorno 8 ottobre sino a quello in cui il pagamento sarà effettuato. — Le multe da infliggersi ai morosi per sanzione delle forme seguite nella riscossione della prima rata del prestito, ai termini del § 1° dell'articolo 20 del Decreto 28 luglio 1866, e secondo le varie Leggi che regolano la esazione delle tasse dirette in Italia, andranno a vantaggio dell'Erario.

11. In caso di smarrimento o distruzione di una ricevuta provvisoria l'intestato potrà effettuare i versamenti consecutivi, i quali saranno annotati sui relativi schemi di ricevute nel registro dove rimarranno attaccati alla matrice. — In questo caso l'Agente della riscossione od il tesoriere consegnerà all'interessato speciale dichiarazione di pagamento. — Intanto sulla domanda ed a spese dell'interessato saranno dal Direttore provinciale delle Tasse fatte le occorrenti pubblicazioni nel giornale della Provincia per tre volte ad intervallo di dieci giorni dall'una all'altra. Se trascorre un mese dalla data dell'ultima pubblicazione senza che siavi stata opposizione debitamente notificata o dalla Direzione provinciale delle Tasse od alla Cassa che rilasciò la ricevuta dichiarata smarrita o distrutta, sarà consegnata alla parte la ricevuta corrispondente alle dichiarazioni provvisorie contro ritiro di queste. — Nel caso che vi sieno opposizioni l'Agente della riscossione ed il Tesoriere ne prenderà nota, e non consegnerà più la ricevuta provvisoria sinchè sia chiarito a chi spetta la proprietà contestata, o per mutuo accordo dei contendenti o per sentenza di Tribunale civile passata in giudicato. — Il medesimo sarà praticato nel caso di smarrimento o distruzione dell'ultima ricevuta a saldo in quanto la sua presentazione è necessaria per ritirare l'obbligazione definitiva.

12. La somma che in ragione del tanto per cento sul valore nominale del prestito sarà dal Tesoro fissata a pro delle Provincie e dei Comuni che assumano o facciano assumere la parte loro spettante del prestito, sarà liquidata e da loro ritenuta per intero sul primo versamento. — I versamenti successivi dovranno farsi in ragione di lire 95 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo lo sconto scalare sei per cento all'anno accordato sulle anticipazioni.

13. Dal montare dell'ultimo decimo, quand'anche sia versato in anticipazione, sarà sottratto l'interesse del semestre 1° aprile 1867 in ragione di lire 2 50 per ogni cento lire di capitale nominale.

14. La somma complessiva portata nei ruoli depurati dalle quote corrispondenti agli stipendi degli Ufficiali come all'articolo 1° formerà il capitale nominale del prestito pel quale saranno emesse le obbligazioni definitive dalla Direzione generale del Debito Pubblico.

15. Le obbligazioni definitive saranno preparate dalla Direzione generale del Debito Pubblico colla scorta di elenchi estratti dai registri delle ricevute provvisorie. — Per ogni articolo di quell'elenco sarà emessa la corrispondente obbligazione.

16. Le obbligazioni corrispondenti a quote di prestito riconosciute inesigibili rimarranno di proprietà del Tesoro che le potrà anche alienare.

17. Le quote di prestito non saldate a tutto il giorno 10 maggio 1867 tolgono il diritto a ricevere i premi che potessero spettare a'numeri de'titoli sortiti nella prima estrazione. — I premi suddetti andranno a profitto dell'Erario, e ne sarà fatta apposita annotazione sulla cartella de'premi annessa all'obbligazione, quando questa venisse ritirata più tardi o alienata.

18. Saranno accettate in pagamento come contante pel loro valore nominale in

qualunque delle rate del prestito le cedole delle cartelle al portatore e le ricevute dei certificati nominativi del consolidato 5 per cento, scadente il 1° gennaio 1867. — Apposite istruzioni del Ministro delle Finanze saranno notificate per quanto riguarda l'eseguimento del presente articolo.

19. Agli Agenti della riscossione incaricati dell'esazione del prestito verrà assegnato un premio dal Ministro delle Finanze.

20. Il Ministro delle Finanze determinerà con apposite istruzioni il tempo ed il modo in cui gli Agenti della riscossione dovranno versare nelle tesorerie le somme del prestito riscosse.

21. L'onere contrattuale sopportato dalle Provincie e dai Comuni o Consorzi che avessero assunto o fatto assumere il pagamento del prestito, e che per l'articolo 15 del Decreto 28 luglio 1866 deve essere rimborsato dai contribuenti esonerati, sarà riscosso nei modi indicati dai precedenti articoli sopra ruoli preparati dagli Agenti delle Tasse. — Le Provincie, i Comuni o Consorzi hanno facoltà di distribuire nel numero di rate che stimeranno più conveniente il rimborso dell'onere suddetto. — Se la quantità precisa dell'onere non risulta per intero o testualmente da convenzione con un assuntore o somministratore di fondi, ma risulta per indiretto da accordi presi dal Comune, dal Consorzio o dalla Provincia, o da operazioni fatte per procacciarsi i mezzi necessari per assumere il prestito, verrà determinata per via di computi diretti o di calcoli presuntivi, secondo i vari casi, ed approvata dalla competente Autorità comunale, consorziale o provinciale, nei modi e sotto le condizioni espresse nell'articolo 17 del Decreto 28 luglio. — Ved. alle pagine 1392 e 1488.

Dato a Firenze addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

Errata-corrige. Nel precedente foglio 49, in capo alle pagine 1556, 1557 e 1560, invece di *Pag.* leggasi *Art.*

SOMMARIO

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale

N. 52 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'Anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 3195) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 1866.

Viene assunto a carico dei redditi della Mensa Vescovile di Girgenti il contributo per la condotta delle acque di Recalmari in Girgenti.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la domanda del Consiglio comunale di Girgenti relativa alla concessione di un sussidio per sostenere la spesa dell'acquedotto, onde condurre nella città di Girgenti le acque di Recalmari; viste le deliberazioni 5 novembre 1865 della Deputazione provinciale, e 27 ottobre stesso anno del Consiglio comunale di Girgenti; considerando che il richiesto sussidio veniva già concesso dal defunto Vescovo di Girgenti; considerando che lo Stato percepisce come di diritto i redditi della Mensa vacante senza essere punto vincolato dagli impegni

personali assunti dal defunto Vescovo; considerata però la pubblica utilità di continuare alla città di Girgenti il sussidio che le occorre, onde provvedere quella popolazione dell'acqua potabile di cui difetta; visto il Decreto dittatoriale 17 maggio 1860, n° 5, art. 4; sulla proposta dei Ministri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Verrà assunto a carico dei redditi della Mensa vescovile di Girgenti, fino a diverso provvedimento, il contributo annuale assunto da Monsignor Vescovo Lo Jacono con istrumento 30 luglio 1854, nella somma e modi ivi stabiliti, per la condotta delle acque di Recalmari in Girgenti; e verranno pure a carico dei redditi medesimi pagate le annualità che risulteranno insolute a far tempo dalla morte del cessato titolare.

Art. 2. Il pagamento si farà sul capitolo n° 90 del bilancio passivo 1866 del Ministero delle Finanze.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA. — RICASOLI. — BORGATTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza dell'8 settembre 1866 per proporgli la nomina di una Commissione che intenda al miglioramento delle condizioni dell'agricoltura in Italia.

ALTEZZA REALE. In questi ultimi anni di politiche preoccupazioni e di stringenti necessità amministrative non fu concesso al Governo di rivolgere, come voleva, le sue cure agli interessi agricoli, in cui versa la massima parte del lavoro nazionale e che abbisognano di essere in qualche guisa meglio tutelati e promossi.

Questo Ministero nei primordii della sua vita attese di preferenza al commercio ed all'industria, cui pel fatto dell'unificazione nazionale aprivasi un avvenire nuovo e pieno di grandi promesse. Devesi a questa sollecitudine il riordinamento delle Camere di commercio, la stipulazione di numerosi trattati di commercio e di navigazione, l'abolizione dei diritti commerciali, l'unità monetaria e la promozione di varii istituti di credito, riforme e provvedimenti che anche in questi tempi meno propizii all'attività commerciale ebbero in maggior parte a recare non dubbi vantaggi, e che, insieme all'educazione tecnica, la quale si va meglio diffondendo nel paese, promettono il risorgimento successivo dei commerci e delle industrie italiane.

Al contrario per ciò che riguarda l'agricoltura poco potè ancora essere iniziato o tentato. Ove si tolgano le bonifiche e la materia forestale, due servizi speciali che ebbero un qualche svolgimento, l'azione del Ministero rimase fin qui quasi confinata all'approvazione dei regolamenti di polizia rurale ed alla trasmissione dei medii valori di alcuni prodotti.

Come questi interessi non ebbero ancora una vera rappresentanza presso il Governo centrale, così nelle provincie furono essi affatto trascurati. Le naturali Rappresentanze terriere della Provincia capaci di costituire quelle che si direbbero Camere di agricoltura non furono peranco stabilite, ed i liberi Comizi agricoli che in alcune Provincie ebbero per l'addietro una qualche vitalità vennero ora a scadere, mancando il vincolo di unione che insieme leghi tra loro le diverse associazioni compartimentali. Fra i molti istituti tecnici e professionali che si andarono fondando in alcune località, trovò pure il suo posto l'insegnamento dell'agricoltura e dell'agrimensura, ma fino ad ora, sia per qualche difetto inerente alla sua stessa istituzione, sia che il paese non ancora ne abbia sentito il bisogno, quest'insegnamente non corrisponde all'aspettazione. La stessa stampa agricola, la quale per la sua molteplicità e varietà deve proporzionarsi alla capacità delle diverse classi che sono intese ai lavori agricoli, oltrechè è inferiore al bisogno, non abbraccia il vasto campo dei problemi che l'agricoltura solleva.

Per non essersi ancora ordinati i servizi e le istituzioni che all'agricoltura si riferiscono, diventa impossibile la cognizione di tutti quei fatti ed elementi che entrano nella stima delle forze produttive del suolo e del lavoro campestre, onde il bilancio annuale della ricchezza agricola, tanto necessario ad illuminare gli uomini di Stato, si basa spesso su presunzioni ipotetiche.

È perciò intenzione del proponente di avviare studii in proposito, ed a tale intento si pregia di sottoporre alla firma di V. A. R. il seguente Decreto di nomina di una Commissione, la quale abbia per mandato di fare quelle utili proposte che

dall'un lato valgano a farci acquistare la cognizione de'nostri interessi agricoli, e dall'altro provvedano a che questi interessi abbiano a trovare sia presso il Governo centrale, come presso le Provincie un ordinamento atto a promuoverli.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 1866.

Nomina di una Commissione con ufficio di fare proposte e indagini per migliorare le condizioni dell'agricoltura in Italia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 5 luglio 1860, nº 4192; vista la Legge del 28 giugno 1866, nº 2987; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

1º Per migliorare le condizioni dell'agricoltura in Italia è istituita una Commissione con ufficio di fare le proposte d'indagini, di ordinamenti interni e di provvedimenti legislativi e governativi che a tal fine ravviserà utili ed opportuni.

2º La Commissione è composta come segue:

Bertone di Sambuy marchese Emilio, presidente; — Audiffredi cav. Giovanni, senatore; — Baracco bar. Giovanni, deputato; — Berti-Pichat cav. Carlo, deputato; — Bonelli marchese Raffaele, senatore; — Calvino Salvatore, deputato; — Cantoni prof. Gaetano; — Carpi cav. Leone; — Costa avv. Antonio, deputato; — Cuppari commendatore prof. Pietro; — De-Cesare avv. Carlo deputato; — De Gori Pannilini conte Augusto, senatore; — Fava commendatore Angelo, Referendario al Consiglio di Stato; — Insenga prof. Giuseppe; — Lana conte Ignazio; — Masetti conte Piero; — Melegari commendatore Luigi Amadeo, senatore; — Musolino nobile Benedetto, deputato; — Negrotto-Cambiaso marchese Lazzaro, deputato; — Nervo cav. Luigi, deputato; — Ottavi G. A.; — Parlatore cav. prof. Filippo; — Rasponi conte Gioachino, deputato; — Ridolfi Luigi di Cosimo; — Sacchero prof. Giacomo; — Salaris nobile Francesco, deputato; — San Severino conte Faustino, senatore; — Strozzi marchese Carlo; — Tornabene prof. Francesco; — Toscanelli cav. Giuseppe, deputato; Caranti cav. Biagio, direttore capo di divisione, membro e segretario.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 8 settembre 1865.

EUGENIO DI SAVOJA. — CORDOVA.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 12 settembre 1866.

ALTEZZA REALE. Le ragioni per le quali veniva sospesa, colla disposizione dell'articolo 4 del R. Decreto 19 luglio p. p., N. 3066, la decorrenza dei termini giuridici nelle cause civili e commerciali, e negli altri affari pendenti avanti alle Autorità giudiziarie della Venezia sono in gran parte cessate. Ristabilite le comunicazioni anche fra quelle parti di uno stesso territorio giurisdizionale che erano state disgiunte dalla linea di confine fissata dall'armistizio, e ridonate le popolazioni venete alla ordinaria trattazione degli affari dalla quale erano state distratte durante lo svolgimento dei prosperi eventi che stanno per compiersi, è tempo che anche l'Amministrazione della giustizia riprenda il naturale suo corso.

Nè a questo intento può fare difetto pel breve tempo che ancora rimane, la mancanza dei giudizi di seconda e di terza istanza; poichè se per una parte le forme processuali vigenti nel Veneto e specialmente quelle che si riferiscono al modo di esercitare il diritto di reclamo alle Autorità superiori negli affari sì civili che penali permettano che possa regolarmente insinuarsi l'appellazione ed il ricorso in revisione presso i rispettivi giudizi di prima istanza; per l'altra, come è ben chiaro, quanto più si avvicina il tempo di restituire il giudizio di seconda istanza all'ordinaria sua giurisdizione, meno opportuno si presenta un provvedimento che difficilmente avrebbe potuto anche prima d'ora ottenere una regolare attuazione e produrre un risultato efficace. — Ved. alla pag. 1212.

V'ha nondimeno un argomento nel quale la mancanza di un secondo grado di giurisdizione potrebbe produrre degli inconvenienti attuali; quello cioè che concerne

le disdette di finita locazione. Parve che, per la prossimità del tempo nel quale tali disdette debbono avere effetto fosse indispensabile provvedere almeno perchè le appellazioni nelle cause relative a questo genere di affari potessero essere decise, e che i rispettivi Tribunali provinciali, con notevole vantaggio nella prontezza del giudizio, fossero in grado di supplire al Tribunale di appello mancante nell'esercizio di questa giurisdizione.

E per recare in atto le considerazioni suesposte che il riferente ha l'onore di sottoporre alla sanzione di V. A. R. l'unito schema di Decreto.

(N. 3196) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 1866.

Sino a nuova disposizione spetta ai Tribunali di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Udine e Belluno il conoscere gli appelli contro le decisioni pronunziate dalle Preture urbane e foresi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; visto il Reale Decreto 19 luglio p. p., N. 3066; visto pure il Reale Decreto dell'8 agosto p. p., N. 3134, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Coll'attuazione del presente Decreto rimane abrogato l'articolo 4 del Regio Decreto 19 luglio p. p., N. 3066.

2. Fino a nuova disposizione spetterà ai Tribunali di Rovigo, di Padova, di Vicenza, Treviso, di Udine e di Belluno il conoscere delle appellazioni che saranno interposte a termini delle Leggi vigenti dopo l'attuazione del presente Decreto, contro le decisioni pronunciate dalle Preture urbane e foresi comprese nel rispettivo territorio giurisdizionale, o che sono al medesimo temporaneamente aggregate, nelle procedure per disdette di finita locazione regolate dalla Sovrana Patente 17 giugno 1837 e dalle altre Leggi relative. — I suddetti Tribunali terranno luogo per questo oggetto del Tribunale d'appello, ed osserveranno tutte le forme di procedura pel medesimo stabiliti. — Ved. alla pagina 1212.

3. Le stesse disposizioni si osserveranno per le appellazioni prima d'ora interposte negli affari indicati nell'articolo precedente, le quali non fossero state trasmesse per qualsiasi motivo del giudizio superiore, e si trovassero tuttora giacenti presso il giudizio di prima istanza cogli atti relativi.

4. Un ulteriore Decreto provvederà pel giudizio di revisione delle cause suddette in quanto fosse ammissibile a termini delle leggi vigenti.

5. Il presente Decreto avrà vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Borgatti.

(N. 3204) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 1866.

Fac ativa abbreviazione dei termini stabiliti per compiere le operazioni preliminari alla compilazione delle liste elettorali amministrative nella Venezia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 1° agosto prossimo passato, N. 3130; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella prima formazione delle liste elettorali amministrative nelle Provincie liberate dall'occupazione austriaca è data facoltà ai Commissari del Re di abbreviare in ciascun Comune i termini stabiliti dagli articoli 17, 20, 21 e 23 del R. Decreto 1° agosto p. p., N. 3130, pel compimento delle operazioni preliminari alla compilazione delle liste elettorali amministrative, e per la presentazione dei relativi reclami. — Ved. alle pagine 1348 e 1627.

Art. 2. I nuovi termini fissati a senso dell'articolo precedente saranno resi noti al pubblico all'atto della notificazione delle liste prescritta dagli articoli 17 e 23 del Decreto succitato.
Art. 3. Il presente Decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — B. RICASOLI.

(N. 3206) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 1866.

È prorogata la ferma di servizio dei Battaglioni 57, 58, 169, 218 e 219 di Guardia Nazionale mobile.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'art. 17 della Legge 4 agosto 1861, ecc.:
È prorogata la ferma di servizio, sino ad ulteriore disposizione, dei seguenti battaglioni di Guardia Nazionale Mobile stati chiamati sotto le armi con Reale Decreto del 27 maggio prossimo passato. cioè:
Del 57° (Savona, Albenga, Porto-Maurizio);
Del 58° (Porto-Maurizio, San Remo);
Del 169° (Avellino);
Del 218° (Oristano, Alghero, Ozieri);
Del 219° (Sassari, Tempio).
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — E. CUGIA. — RICASOLI.

(N. 3215) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 1866.

Premio accordato ai Comuni, Consorzi, Provincie e privati che assumessero o facessero assumere quote del prestito nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 28 giugno 1866, n° 2987; visto il Decreto 28 luglio 1866, n° 3108; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Il premio accordato dall'articolo 14 del citato Decreto 28 luglio 1866 alle Provincie, ai Comuni o Consorzi che assumessero o facessero assumere la quota del prestito nazionale loro assegnata, è pure accordato ai Comuni e Consorzi, alle Provincie ed ai privati che assumessero o facessero assumere, a cominciare dalla classe più bassa, la quota di prestito assegnata ad una o più classi di contribuenti di uno o più Consorzi o Comuni isolati. — Ved. alle pag. 1608 e 1488.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3216) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 1866.

Premio assegnato ai Comuni, ecc. che assumono quote del prestito nazionale.

Il Ministro delle Finanze, visto l'articolo 14 del Decreto 28 luglio 1866, n° 3108, col quale venne riserbata al Ministro delle Finanze la facoltà di fissare il premio che il Tesoro dovrà corrispondere ai Comuni o Consorzi, ed alle Provincie che assumessero o facessero assumere il pagamento delle quote del prestito nazionale loro assegnate per la parte che non fosse assunta dai contribuenti.
Determina il premio suddetto nella somma di sette per cento del valore nominale della quota di prestito assunto.
Firenze, 19 settembre 1866. *Il Ministro* A. SCIALOJA.

Firenze, 16 dicembre 1863.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Comandanti delle Legioni e Luogotenenze dei Reali Carabinieri.

Avvertenze nella compilazione della Circolare periodica delle ricerche e dei catturandi.

A fine di rendere più facile ai signori Comandanti dell'Arma dei Reali Carabinieri l'osservanza delle regole contenute nella Circolare del 15 novembre 1862, numero 24989 della Divisione 7ª, Sezione 2ª, ed in quella del 19 marzo corrente anno, N. 9390 del Protocollo generale, 1135 della Divisione 8ª, Sezione 1ª, in appendice dell'antecedente, il Ministero crede opportuno di far tenere ai signori Colonnelli comandanti delle Legioni di dett'Arma i moduli annessi alla presente, dei quali vuole siano provvisti tutti i Comandanti di Compagnia e Luogotenenza, perchè possano conformemente a tali moduli trasmettere a quest'Ufficio le copie dei mandati di cattura, gli elenchi dei renitenti e disertori e le note di partecipazione d'arresti, costituzioni volontarie, ecc. degli individui inscritti nelle Circolari periodiche o dati in nota per esserlo, avvertendo che qualora un Comandante di Compagnia e di Luogotenenza incorresse d'oggi innanzi in qualche irregolarità in tale materia, le necessarie osservazioni saranno direttamente mosse ai prelodati signori Colonnelli, ai quali incombe l'obbligo di provvedere all'ordine del servizio. Si fa intanto conoscere che a principiare dal 1° del prossimo anno 1864 tanto la Circolare periodica, quanto il suo supplemento, avranno un numero progressivo proprio e formeranno due distinte rubriche, una per i delinquenti, l'altra pei disertori e renitenti coi relativi indici alfabetici mensili ed annuali. — Ved. Celerif. 1863, pag. 99.

Il sottoscritto raccomanda in ultimo ai signori Comandanti di Legione di esigere dai Comandanti delle Stazioni la massima esattezza nella tenuta del registro dei mandati di cattura, e del registro dei disertori e renitenti, e di porgere un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro, S. Spaventa.

Torino, 12 marzo 1864.

Circolare (N. 877) del Comitato del Corpo di R. Carabinieri.

Compilaziane di un nuovo quadro dei reati e degli arresti avvenuti.

I quadri dei reati ed arresti, compilati come sono al presente, lasciando delle lacune ch'è necessario riempiere per avere una statistica compiuta, e che meglio definisca a colpo d'occhio lo stato delle Provincie, non solo riguardo ai reati contro la sicurezza delle persone e delle proprietà, ma ben anco rispetto alla sicurezza interna del paese, la religione, la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il buon costume, la pubblica tranquillità, ecc., ecc., il Ministero dell'Interno ha fatto compilare una nuova statistica redatta per Provincia, di cui trasmetto a V. S. un certo numero di copie con riserva di inviarlene uno maggiore, la quale sarà sostituita alla antica, cominciando dal p. v. mese d'aprile.

Le avvertenze stampate in calce alla statistica sono abbastanza chiare e precise. perchè siavi mestieri di aggiungere altre parole per facilitarne maggiormente la compilazione.

La spedizione della stessa dovrà essere mensile al Ministero Interni, e trimestrale al Comitato; alla fine dell'anno poi, sì all'uno che all'altro si invierà la statistica generale divisa per mesi.

Il Comitato confida nell'intelligenza de'signori Ufficiali per l'esatta e diligente compilazione di tali quadri, dai quali il Governo si ripromette non lieve vantaggio nell'alto mandato che a lui spetta di vigilare e dirigere la cosa pubblica.

Il Luot. Gen. Pres. Lovera.

Torino, 28 marzo 1864.

Circolare del Comitato del Corpo dei Reali Carabinieri.

Adozione di un quadro dei reati e degli arresti operati nelle singole Provincie.

Il Ministero dell'Interno dal quale viene ideato il nuovo quadro dei reati, ecc., avendo ora riconosciuto che se il medesimo non offre alcuna difficoltà per la statistica mensile, non si confà però per l'angustia dello spazio a quella annuale, pre-

scritta dall'alinea 3 della Circolare N. 877 del 12 andante, ha determinato di far stampare espressamente per quest'ultima statistica un nuovo quadro di cui a suo tempo sarà inviato alla S. V. un competente numero di copie.

A risolvere poi le obbiezioni state fatte da qualche Comando di Legione relativamente all'interpretazione dell'ultimo periodo delle avvertenze poste in calce al ripetuto quadro, credo bene di aggiungere che gli arresti d'Ufficio, di cui non si parla in dette avvertenze, debbono essere compresi nella prima linea dello specchietto N. 3, e che alle parole *nella prima colonna* che si leggono nel succitato ultimo periodo, voglionsi sostituire le parole *nella prima linea.*

Il Luog. Gen. Pres. Lovera.

Firenze, 26 luglio 1866.

Circolare (N. 42) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Pagamento delle indennità dovute ai Pretori per ispezioni ai registri dello Stato Civile.

Alcuni Prefetti del Regno hanno proposto il quesito, se le indennità dovute ai Pretori per le ispezioni ai registri dello Stato Civile dei singoli Comuni compresi nel loro Mandamento, si debbano dagli EsattoriComunali sborsare a'Pretori sulla semplice presentazione della specifica rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, o se vi si richiegga, come per ogni altra spesa a carico dei Comuni, regolare mandato dell'Autorità Municipale. Questo Ministero è d'avviso che l'art. 124 della vigente Legge Comunale, il quale ordina che i mandati di pagamento sieno sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore e dal Segretario Comunale, è troppo chiaro ed assoluto per dar luogo ad eccezione nel caso in questione. Vero è che la tariffa penale del 23 dicembre 1865, là dove regola il modo di pagamento delle dette indennità, porta che saranno pagate a'Pretori su Decreto del Presidente del Tribunale correzionale; ma vuolsi ciò intendere nel senso che agli Agenti Comunali non si appartenga di discutere sul merito del richiesto pagamento, dovendo essi limitarsi ad esaminare se per avventura non sieno intervenuti errori di calcolo o di scritturazione, e salvo questo solo caso, eseguire il pagamento, non già nel senso che si debba far di meno dell'ordine del Sindaco generalmente prescritto dal citato articolo 124 della Legge Comunale. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248; — 1866, pag. 641 e 676.

Il sottoscritto, nell'atto che partecipa al signor Prefetto di . . . . . siffatta risoluzione del dubbio proposto, intesa anzitutto a tutelare gli interessi e la dignità dell'Amministrazione Municipale, lo invita a provvedere perchè le Autorità Comunali della sua Provincia, nel ricevere gli ordini di pagamento delle dette indennità, non frappongano indugio alcuno all'esecuzione, nè diano per tal conto verun motivo all'Autorità Giudiziaria di giustamente lamentarsi. Che se poi il caso d'inadempimento di tali pagamenti si dovesse verificare, non mancherebbero certamente i signori Prefetti di valersi del concorso delle rispettive Deputazioni Provinciali per gli effetti contemplati dall'art. 142 della Legge Comunale e Provinciale.

Pel Ministro, Bianchi.

ISTRUZIONI *per l'eseguimento delle disposizioni contenute nel Decreto 11 febbraio 1866, N. 2817, e nel relativo Regolamento 2 giugno stesso anno, N. 2945, circa il ricevimento dei giuochi per tutte le Estrazioni del Regno presso i Banchi delegati.*

Art. 1. Gli esercenti i Banchi delegati a ricevere giuochi per tutte le estrazioni del Regno, dovranno, tosto ricevuto l'avviso di tale delegazione, far apporre sulla porta d'ingresso del rispettivo Banco l'iscrizione prescritta dall'art. 11 del Regolamento approvato con R. Decreto 2 giugno 1866, n° 2945. — V. alle pag. 464 e 999.

2. Le filze delle matrici dei Banchi delegati dovranno possibilmente essere introdotte, per le prime, nell'archivio di deposito.

3. Le matrici dei Banchi delegati da depositarsi nell'archivio verranno descritte in nota separata, valendosi a tal uopo del modello 19 analogamente modificato.

4. Tosto compiuta l'estrazione, ogni Direzione ne darà telegrafica notizia alle altre, facendo precedere ai numeri estratti l'indicazione del luogo e della data dell'estrazione, e così per esempio:

FIRENZE, 7 *luglio*, *estratti*
1. 2. 3. 4. 5.

5. Ricevute dette notizie, le Direzioni le dirameranno immediatamente ai Banchi delegati del proprio Compartimento, comprendendole, se possibile, in un solo telegramma, nel quale, premessa la data, s'indicheranno le estrazioni secondo l'ordine alfabetico delle Città in cui ebbero luogo, e così ad esempio:

7 luglio 1866

BARI 1. 2. 3. 4. 5.
FIRENZE 6. 7. 8. 9. 10.
MILANO, ecc.

Ai Banchi delegati, posti nella città ove ha sede la Direzione, dette notizie saranno comunicate con apposita nota.

6. Ogni Direzione farà stampare il Bollettino officiale della propria estrazione, valendosi della carta destinata a raccogliere giuochi per l'estrazione stessa negli altri Compartimenti a sensi dell'art. 12 del Regolamento 2 giugno 1866. — La detta carta verrà, a cura dell'Amministrazione centrale, fornita alle Direzioni nella occorrente quantità.

7. La distribuzione del Bollettino officiale delle estrazioni si farà da ciascuna Direzione direttamente agli Uffizi indicati nell'unito Elenco e nelle quantità ivi designate.

8. Non ostante le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5, rimane fermo che i soli documenti attendibili pel pagamento delle vincite sono i Bollettini officiali delle estrazioni. — Ad evitare poi gli equivoci, che dalla moltiplicità delle estrazioni potrebbero derivare, nella verificazione delle vincite procedenti dai Banchi delegati dovranno sempre tenersi sott'occhio i detti Bollettini.

9. Nella Statistica ordinata colla Istruzione a stampa 22 febbraio 1866 i risultati dei giuochi e delle vincite saranno notati separatamente per ciascun Compartimento.

Torino, addì 30 giugno 1866. *Il Direttore Generale* SACCHI.

ELENCO DEGLI UFFIZI *cui ogni Direzione del Lotto deve direttamente comunicare il Bollettino officiale delle Estrazioni, con indicazione della quantità di esemplari da trasmettersi a ciascuno d'essi.*

Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e del Demanio, N. 6.
Alla Direzione locale del Tesoro, N. 2.
All'Uffizio di Riscontro, N. 2.
Alle Direzioni Demaniali presso cui fossero istituiti Archivi succursali, N. 4.

Alle Direzioni del Lotto (1):
- Bari, N. 150.
- Firenze, N. 170.
- Milano, N. 170.
- Napoli, N. 500.
- Palermo, N. 300.
- Torino, N. 50.

Ai Banchi del Lotto del proprio Compartimento — *per ciascuno di essi* N. 2, (2).
Ai Banchi Delegati posti negli altri Compartimenti — *per ciascuno di essi* N. 2.

(1) Ogni Direzione tosto ricevuto il controscritto numero di Bollettini dalle altre Direzioni ne farà la seguente distribuzione.
N. 1 ai singoli Ricevitori del proprio Compartimento, esclusi quelli Delegati che lo ricevono direttamente dalle Direzioni presso cui seguono le Estrazioni.
» 2 alla locale Direzione del Tesoro.
» 3 all'Uffizio di riscontro.
» 4 alle Direzioni Demaniali presso cui fossero istituiti Archivi succursali.
Li rimanenti esemplari verranno distribuiti alle diverse Sezioni della Direzione per servizio delle medesime.

(2) Questo numero potrà venir aumentato secondo le esigenze del servizio.

Firenze, 1º giugno 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Istruzioni sulla tenuta del Protocollo generale degli Archivi delle Prefetture (1).

In esecuzione al prescritto dagli articoli 10 e 12 del Regolamento sulla Legge Comunale-Provinciale approvato col R. Decreto 8 giugno 1865, N. 2321 si stabiliscono le seguenti norme, le quali abbracciano la tenuta del protocollo generale e degli Archivi delle Prefetture, e si dichiarano anche applicabili alle Sotto-Prefetture nei limiti delle attribuzioni di queste ultime.

Articolo I. — *Registro di Protocollo generale.*

§ 1. Tutti gli atti che pervengono alle Prefetture e quelli che le medesime emettono sia per iniziativa propria, sia sugli affari loro deferiti, devono inscriversi sommariamente (salve le eccezioni segnate nello art. 2) sull'apposito registro denominato *Protocollo generale*, il quale sarà conforme al modulo N. 1 annesso alle presenti istruzioni: tale registro si apre il 1º di gennaio e si rinnova annualmente: il medesimo si compone di uno o più volumi, secondo la quantità degli affari dei rispettivi Uffizi, e per la sua tenuta si avranno presenti le avvertenze che seguono.

§ 2. Ogni *affare* comprende il complesso degli atti che si svolgono nella trattazione di un speciale oggetto deferito all'Uffizio, la quale venga iniziata da Corpi morali, Amministrazioni o privati, oppure dall'Uffizio stesso.

Ritenuta questa massima, ciascun affare prenderà nel protocollo un solo numero d'inscrizione, progressivo dal principio fino allo spirare dell'anno, per ordine di presentazione del primo atto e senza distinzione di materia (colonna 1ª del modulo).

Successivamente alla prima inscrizione di ogni affare, gli atti posteriori che lo concernano si annotano di seguito a quello primordiale, qualunque sia l'epoca dell'anno nella quale simili atti posteriori si producono: questi ultimi non prendono numero. — Ved. Suppl. alla Celer f. 1865, N. 2248 e 2321.

§ 3. Gli estratti di deliberazioni Comunali e Provinciali *non soggette a speciale approvazione*, ma solo da munirsi del *visto* se regolari nella forma e non contrarie alla Legge, possono esser inviati all'Uffizio Governativo per mezzo di spedizioni complessive accompagnate da elenco dei singoli estratti, purchè non si ecceda il termine fissato dagli art. 130 e 190 della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*: anzi il Ministero raccomanda particolarmente tale modo di spedizione, nello scopo di semplificare il movimento della massa di atti sui quali la ingerenza governativa è limitata ad un semplice controllo: nei casi in parola ogni spedizione complessiva costituirà un solo affare e prenderà un solo numero di protocollo.

§ 4. Si fa eccezione alla regola del precedente § 3, per le deliberazioni che concernono affari generali e per quelle che, sebbene spettanti ad affari speciali, sono relative ad oggetti in corso di trattazione presso l'Uffizio: le une e le altre devono trasmettersi separatamente per essere registrate e classificate fra i rispettivi affari. Importa quindi che le Prefetture diramino particolarizzate Direzioni agli Uffizi Comunali e Provinciali sull'oggetto de'§§ 3 e 4.

§ 5. Quando un affare non rimanga definito nel volgere dell'anno in cui ebbe principio, ma continui a trattarsi nei successivi, al primo atto che si presenta nel nuovo anno in continuazione dell'affare stesso deve assegnarsi un numero d'ordine del protocollo in corso, a riscontro di quale numero si segnerà l'oggetto principale dell'affare ed il numero di protocollo dell'anno antecedente, proseguendo sì e come nel § 2, la registrazione degli atti posteriori.

§ 6. Il sistema di registrazione avanti tracciato richiede che tra un numero e l'altro dei singoli affari si lasci in bianco uno spazio sufficiente per inscrivervi gli atti ulteriori che occorrano durante l'anno: a tal effetto e ad evitare un inutile spreco di carta o confusioni per ristrettezza di spazio, importa aver riguardo non solo alla

---

(1) *Vedi però la Circolare Ministeriale del 25 luglio 1866, Divisione 5ª, Sezione 4, N. 40, così concepita*:

Facendo conto delle difficoltà rappresentate da taluna delle Prefetture, circa l'applicazione delle Istruzioni diramate colla Circolare Ministeriale 1º prossimo giugno N. 8508 per la tenuta dei Protocolli ed Archivi, lo scrivente acconsente a che il nuovo ordinamento quando non riesca agevole di attivarlo col prossimo mese di ottobre, venga condotto in esecuzione al 1º gennaio del venturo anno 1867.

Il Direttore Superiore Del Carretto.

entità e natura di ciascun affare, ma ben anco all'epoca dell'anno in cui il medesimo s'inizia, giacchè, per quanto un affare richiedesse molteplici atti, vuolsi unicamente tener calcolo approssimativo di quelli che possono prodursi prima dello spirare dell'anno.

§ 7. Laonde, per conseguire la soddisfacente tenuta del protocollo ed in specie la osservanza delle avvertenze de'§§ precedenti, riesce indispensabile che si addicano al servizio in discorso Impiegati intelligenti e versati nella procedura degli affari.

§ 8. Il modulo N. 1 contiene alcuni esempi di registrazione ed alcune osservazioni a cui gli Uffici vorranno diligentemente attenersi, essendo questo Ministero persuaso che siffatte norme con la scorta delle preaccennate Direzioni valgano a chiarire sufficientemente il concetto del sistema di registrazione che si vuole attuato nell'intento di assicurare l'ordine delle carte, la semplicità del loro movimento e la facilità delle ricerche.

ARTICOLO II. — *Atti esenti dalla registrazione nel Protocollo generale.*

Sono esenti da registrazione nel protocollo generale (oltre agli affari di Leva e di Pubblica Sicurezza, i quali avranno rispettivamente protocollo, archivio e registri propri:

A) Le liste elettorali politiche ed amministrative, i reclami riguardanti le medesime, come pure i provvedimenti e risoluzioni su esse liste e reclami.

B) I verbali delle elezioni periodiche dei Consiglieri Comunali e Proviciali ed i ricorsi contro le relative operazioni.

C) I certificati di pubblicazione delle Leggi e Decreti.

D) Le informazioni confidenziali e gli atti relativi ad affari riservati che si trattano di *Gabinetto*.

E) Gli atti e documenti che si raccolgono per la compilazione di lavori statistici complessivi; le ricevute di Circolari, provvedimenti e comunicazioni diverse; i certificati di pubblicazione di manifesti dell'Autorità Governativa.

F) E generalmente gli affari complessivi ordinari pei quali si reputi opportuno di prescrivere, col Regolamento di servizio interno dell'Uffizio, la tenuta di registri parziali da servire ad annotarvi l'arrivo dei rispettivi atti ed il movimento di essi: fra tali affari potrebbero designarsi p. e. gli stati di somministrazione del vitto ai detenuti nelle diverse carceri posti sotto la giurisdizione diretta dell'Uffizio, gli stati relativi alle spese di trasporto di detenuti e corpi di delitto, gli stati per somministrazioni militari da rimborsarsi dal Ministero della Guerra, e simili.

Le carte esenti da registrazione a tenore dei §§ *A. B. C. D.* del presente articolo saranno inscritte, come pure i provvedimenti relativi, in appositi registri speciali qui appresso enunciati, e quelle dei §§ *E. F.* s'inscriveranno in registri speciali da stabilirsi col Regolamente di servizio interno.

Le inscrizioni di atti in tutti i detti registri speciali seguiranno con le dovute norme portate dall'art. 1 di queste Istruzioni, in quanto tali norme possano adattarsi ai singoli casi.

ARTICOLO III. — *Indice alfabetico del Protocollo generale. — Modo di tenerlo.*

L'indice alfabetico annuale degli atti inscritti nel Protocollo generale (modulo N. 2) forma un registro con partizioni segnate ciascuna da una lettera dell'alfabeto sul margine destro della prima pagina della partizione, in guisa che la lettera stessa rimanga ben visibile anche quando il registro è schiuso: negli Uffizi di maggiore importanza tale registro può dividersi in due.

Gli atti, appena inscritti al Protocollo generale e prima di essere passati alle Divisioni, devono *indeclinabilmente* segnarsi nell'indice sotto le lettere alfabetiche alle quali la prima enunciativa di un atto può rimandare la ricerca, in ragione almeno di materia, di ente o persona e di luogo: valgano ad opportuna spiegazione i seguenti esempi, cioè:

Si registrano al Protocollo generale due atti:

1° Un reclamo di Giusto Emanuele di Fiesole contro la direzione assegnata alla linea della strada consortile da aprirsi lungo la valle del Mignone — Prot. N. 105.

2° Un progetto di sistemazione della strada nazionale dell'Arno, trasmesso dal Ministero de'Lavori Pubblici per essere esposto agli incanti — Prot. N. 700.

Il 1° atto si segnerà nell'indice:

Lettera *F.* — Fiesole: Giusto Emanuele — Reclamo circa la strada del Mugnone — Prot. 105.
» *G.* — Giusto Emanuele: Fiesole — id. id. id.
» M. — Mugnone-Consorzio — Reclamo di Giusto Emanuele — Prot. 105.

Il 2° si segnerà nell'indice:

Lettera *A*. — Arno, strada nazionale — Progetto di opere di sistemazione — Protocollo 700.
» *L*. — Lavori Pubblici: Ministero — Sistemazione strada nazionale dell'Arno — Prot. 700.
» *S*. — Strada nazionale dell'Arno. Progetto di sistemazione della medesima — Prot. 700.

Articolo IV. — *Bollo di arrivo degli atti.*

Sopra ogni atto che perviene all'Ufficio, compresi quelli non soggetti a registrazione sul Protocollo generale ed escluse soltanto le carte degli *affari riservati*, si apporrà un bollo a umido portante la indicazione dell'Ufficio ed uno spazio per notarvi la data dell'arrivo, la Divisione cui spetta, nonchè il numero di Protocollo generale se ne è il caso. Non occorre l'apposizione di tale bollo sugli allegati.

Articolo V. — *Registri diversi da tenersi presso gli Uffizi di Prefettura.*

Fra i registri da aprirsi e tenersi al corrente per gli affari estranei ai servizi di Leva e di Pubblica Sicurezza, sono da annoverarsi i seguenti, cioè:

1. Registro (per ordine alfabetico dei Comuni) di arrivo e partenza delle liste elettorali politiche e dei reclami che vi si riferiscono, con un cenno delle decretazioni e decisioni, e del numero degli elettori definivamente ammessi in ogni lista.

2. Registro come il precedente per le liste elettorali amministrative (vedi art. 24 del Regolamento 8 giugno 1865).

3. Registro di ricevuta dei verbali delle elezioni periodiche amministrative e dei ricorsi contro le relative operazioni: (in questo registro, redatto pure per ordine alfabetico dei Comuni, si distingueranno le elezioni Comunali da quelle Provinciali e si accennerà se i reclami concernano le une o le altre, ovvero ambedue comulativamente: si noterà anche un brevissimo cenno delle decisoni).

4. Registro copia-Decreti definitivi dell'Uffizio sulle liste elettorali politiche e delle decisioni sui reclami presentati in ordine ad esse liste.

5. Registro copia-decisioni emesse dalla Deputazione Provinciale sui reclami dipendenti dalle liste elettorali amministrative e dalle elezioni amministrative.

6. Registro di Protocollo degli affari riservati al *Gabinetto* e custoditi ivi.

7. Registro per annotarvi la distribuzione della raccolta delle Leggi e Decreti, come altresì i certificati periodici di pubblicazione nei singoli Comuni.

8. Registro di Protocollo speciale degli affari sottomessi alla Deputazione per provvedimenti di tutela nell'interesse de'Comuni e delle Opere Pie.

NB. In questo registro non occorre inscrivervi i reclami in materia elettorale, i quali resultano dai registri di cui nei §§ 2 e 3.

9. Registro copia-decisioni emesse dalla Deputazione, come Autorità tutoria, sopra affari dei Comuni.

10. Registro copia-decisioni emesse dalla Deputazione, come Autorità tutoria sopra affari delle Cause Pie.

11. Registro di protocollo speciale degli affari sottomessi al Consiglio di Prefettura.

12. Registro copia-pareri emessi per iscritto dal Consiglio di Prefettura.

13. Registro delle ordinanze del Consiglio di Prefettura sui conti dei Cassieri dei Comuni e della Provincia.

14. Registro del Personale della Prefettura e dei Funzionari od Impiegati stipendiati sul bilancio dello Stato posti alla sua dipendenza.

15. Registro del Personale del Consiglio e della Deputazione Provinciale (questo registro indicherà le annuali scadenze e rinnovazioni, come pure le nomine annuali del Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Vice-Segretario).

16. Registro del Personale dei Consigli Comunali e delle Giunte Municipali (questo registro indicherà le scadenze e rinnovazioni, nonchè le nomine dei Sindaci, Segretari e Tesorieri Comunali; quelle dei Delegati dal Sindaco, ai termini degli art. 106 e 107 della Legge, e quelle infine dei Regi Delegati nel caso di scioglimento di Consigli).

17. Registro del Personale amministrativo delle Congregazioni di Carità (Presidenti e Membri eletti dai Consigli Comunali) e di quello di tutti gli altri Istituti di beneficenza soggetti alla Legge sulle Opere Pie; da formarsi tale registro per ordine alfabetico dei Comuni in cui sono poste le singole opere, con avvertenza di far resultare la data delle elezioni o nomine e l'epoca delle scadenze, e di annotare anche le nomine e persone dei Segretari e Tesorieri.

Per ogni Opera, dopo l'intestazione che indica il Comune dove trovasi eretta e la denominazione di essa, si apporrà sul detto registro un cenno dell'epoca effettiva od approssimativa della costituzione dell'Instituto, nonchè il numero d'ordine dell'inventario che lo concerne.

18. Registro copia-Decreti di annullamento di deliberazioni provinciali soggette alla approvazione della Prefettura.

19. Registro copia-Decreti in materia di contenzioso amministrativo e di quelli per l'eseguimento di espropriazioni forzate in causa di utilità pubblica.

20. Registro di Protocollo speciale degli affari sottomessi al Consiglio di Sanità.

21. Registro del personale del Consiglio di Sanità e delle deliberazioni dello stesso Consiglio.

NB. Per evitare suddivisioni non indispensabili potrà stabilirsi un registro unico, i primi fogli del quale si destineranno per la designazione del personale e delle rinnovazioni periodiche lasciando tutta la restante parte per la trascrizione delle deliberazioni.

22. Registro dei provvedimenti dell'Uffizio su tutte le materie risguardanti la Sanità pubblica.

Oltre ai registri avanti accennati il Prefetto prescriverà, per mezzo del Regolamento interno dell'Uffizio, la tenuta di quegli altri registri che riconosca di non dubbia utilità, tenendo di mira l'andamento celere e ben ordinato del servizio, congiuntamente all'interesse dei vari rami dell'Amministrazione ad esso affidata, ed avendo riguardo alla maggiore o minore affluenza e gravità degli affari delle diverse categorie.

Articolo VI. — *Regole generali per la tenuta dei registri.*

Tutti i registri di cui tratta l'art. 3, salvo quelli del personale, sono tenuti anno per anno, ed il rispettivo numero d'ordine progressivo si rinnova annualmente: però uno stesso registro può servire per più anni, lasciandovi un segno di separazione delle scritture fra un anno e l'altro.

Nei Protocolli speciali si seguiranno le regole di registrazione stabilite per quello generale.

I registri del personale si rinnovano a misura del bisogno, quando per mancanza di spazio o per casi straordinari le scritturazioni non possano esservi proseguite con ordine e chiarezza.

I registri di contabilità sono aperti, tenuti e rinnovati secondo le particolari prescrizioni dei Regolamenti di pubblica amministrazione.

Articolo VII. — *Fascicoli degli affari. — Formazione. — Avvertenze.*

Gli atti diversi di ciascun affare e le minute dei provvedimenti relativi si riuniscono e conservano dentro un apposito foglio di carta forte, sulla prima facciata del quale si segnano con cura ed a caratteri appariscenti le varie indicazioni richieste dall'annesso modulo N. 3.

L'insieme delle carte così riunite per ogni affare costituisce un facicolo e questo prende un numero d'ordine progressivo per categoria, secondo la distribuzione determinata dalla tabella qui allegata sotto il N. 4.

Il numero d'ordine dei fascicoli delle rispettive categorie, desunto dagli elenchi di cui nell'art. 8, si rinnova anno per anno: ciò non implica tuttavia la rinnovazione annuale dei fogli di coperta degli affari vertenti per più anni, bastando che si segni sul foglio primitivo il nuovo numero.

Articolo VIII. — *Catalogo ossia Elenco dei fascicoli.*

Ad antivenire i gravi inconvenienti della duplicazione di fascicoli e per poter accertare con facilità il numero e l'oggetto degli affari pendenti sulle materie delle rispettive categorie, si aprono al principio dell'anno e si tengono al corrente, a misura che occorre la formazione di un nuovo fascicolo ovvero la ripresa di un fascicolo dell'anno antecedente, tanti cataloghi, ossiano elenchi, quante sono le categorie per le quali si verifica la iscrizione di affari nel Protocollo generale dell'anno.

L'elenco dei fascicoli di ogni categoria, intestato convenientemente, si rinnova annualmente e deve contenere il numero d'ordine progressivo (che sarà quello da notarsi sul foglio di coperta dei fascicoli), il titolo dell'affare ed il relativo numero di Protocollo generale.

Articolo IX. — *Categorie degli affari speciali dei Comuni, Opere Pie e Provincia.*

Gli *affari speciali* di ogni Comune od Instituto di beneficenza, divisi in fascicoli secondo la distribuzione delle rispettive materie tracciate nella tabella N. 4, costi-

tuiscono una sola categoria la quale assume il numero spettante al Corpo morale nell'ordine che resulta dai *quadri* di designazione dei Comuni e Pii Instituti esistenti nella giurisdizione dell'Uffizio (V. art. 11, che tratta di simili quadri).

Gli *affari speciali* della Provincia costituiscono una categoria unica, che non assume alcun numero e si distingue con l'appellazione di *categoria provinciale*.

ARTICOLO X. — *Archivio — Classificazione.*

I fascicoli tutti si classificano per categoria in scaffali bene adatti, e disposti — gli scaffali destinati a ricevere le carte della 1ª Serie — saranno separati dagli altri per le carte della 2ª Serie.

Gli scaffali della 2ª Serie vanno inoltre suddivisi tra Comuni ed Opere Pie posti nella circoscrizione di ogni Circondario.

Si procurerà che nell'assegnazione delle caselle le singole categorie si succedano con ordine numerico.

Quando poi i fascicoli di una categoria richiedano più caselle, ciascuna di queste dovrà portare in fronte l'indicazione numerica dei fascicoli che vi si custodiscono, ciòè dal N. . . . al N. . . .

Per gli *affari speciali* propri, ogni Comune avrà una casella distinta col numero d'ordine alfabetico e con la propria denominazione.

Gli *affari speciali* delle Opere Pie si riporranno in caselle divise per Comune o per Instituto, e segnate ciascuna con la denominazione del Comune e dell'Opera Pia e col numero d'ordine di questa. Nulla osta però che i fascicoli da varie Opere Pie poste nello stesso Comune siano riuniti in una sola casella, purchè le stesse vengano indicate assieme ai rispettivi numeri d'ordine di fronte alla casella.

Così pure i fascicoli degli *affari speciali* concernenti i Comuni o le Opere Pie dei Circondari ai quali è proposto un Sotto-Prefetto possono essere nella Prefettura concentrati in caselle che abbraccino più Comuni o le Opere Pie di più Comuni, a condizione per altro che ogni casella porti di fronte le indicazioni di cui avanti.

In ordine alla classificazione delle carte nell'Archivio generale ed alla compilazione dell'inventario del medesimo e dei suoi supplementi, si ricordano le prescrizioni degli articoli 13 e 14 del Regolamento approvato col R. Decreto 8 giugno 1865, numero 2321.

ARTICOLO XI. — *Quadri di designazione dei Comuni e delle Opere Pie.*

Per valersene a corredo dei fascicoli di affari complessivi e tenere in evidenza il movimento di tali affari mediante annotazioni riunite in un solo foglio, è da desiderarsi che ogni Prefettura si tenga provveduta di *quadri* a stampa contenenti la descrizione per Circondario, dei Comuni, o delle Opere Pie: simili *quadri* segnano, cioè — quelli per i Comuni, il numero d'ordine di ogni Comune e la sua denominazione per ordine alfabetico: quelli per le Opere Pie i Comuni — pure in ordine alfabetico — ed a riscontro di ciascuno di essi la denominazione degl'Istituti che vi sono eretti ed il numero d'ordine dei medesimi, progressivo per le opere di tutto il Circondario.

ARTICOLO XII. — *Protocollo ed Archivio degli Uffizi di Leva e di Pubblica Sicurezza. — Registri pei rispettivi servizi.*

Gli affari che risguardano il servizio della leva avranno un Protocollo ed un Archivio proprio: avranno parimenti Protocollo ed Archivio proprio gli affari di Pubblica Sicurezza.

Nella tenuta di questi Protocolli ed Archivi, alla quale si provvederà dalla Sezione o Sezioni incaricate di simili rami, si osserveranno le regole di registrazione e classificazione determinate nei precedenti articoli, salva la distribuzione dalle materie relative agli stessi rami, da farsi in base alle rispettive tabelle qui allegate coi numeri 4 e 5.

Per i detti rami di servizio sono indispensabili, oltre al Protocollo ed al relativo indice, i seguenti registri, cioè:

Pel ramo della Leva.

Registro delle decisioni e discussioni del Consiglio di leva.
Id. delle liste di leva e di quelle di estrazione.
Id. dei renitenti.
Id. dei dispensati Ecclesiastici.
Id. dei riformati.
Id. dei surrogati.
Id. dei conti di leva di ciascuna classe.

Pel ramo della Pubblica Sicurezza.

Registro del Personale delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
Id. della contabilità relativa.
Id. della contabilità delle spese segrete.
Id. della contabilità degli Uffizi sanitari.
Id. dei permessi di caccia e porto d'armi.
Id. degli operai e domestici cui si rilasciano libretti di servizio.
Id. degli individui muniti di certificato per mendicare.
Id. dei condannati destinati a domicilio obbligatorio.
Id. caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette.
Id. delle persone condannate alla sorveglianza speciale della Polizia.

Per la forma e tenuta dei registri ennunciati nel presente articolo si osserveranno strettamente le prescrizioni dei vigenti Regolamenti.

Firenze, addì 1º giugno 1866. *Pel Ministro*, ALASIA.

I MODULI *annessi alle presenti Istruzioni sono inserti nel* Manuale degli Amministratori Comunali e Provinciali diretto da Carlo Astengo Impiegato nel Ministero dell'Interno: *il prezzo d'associazione è di L. 7. 50 all'anno.*

Firenze, 5 febbraio 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Stati di temporalità degli enti morali di Regio Patronato nella Sicilia.

A norma del disposto di cui nell'art. 17 delle Istruzioni Ministeriali che fanno seguito al Regio Decreto 4 dicembre 1864, nº 2045, il sottoscritto trasmette, per ora, a cotesta Direzione gli stati di temporalità degli enti morali di Regio Patronato al margine descritto, con invito a compilare e trasmettere separatamente per cadauno ente morale i novelli stati di temporalità con le variazioni che già fossero avvenute in conseguenza della censuazione dei beni ecclesiastici e per altre ragioni, tenuto conto anche di quelle relative a beni siti fuori del proprio circolo per cui cotesto Ufficio vorrà mettersi di concerto con le competenti Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Le variazioni che si verificassero in seguito, vorrà codesta Direzione prontamente notificarle al Ministero onde se ne possa fare annotazione. — Ved. alla pag. 1654.

Vorrà poi tener conto delle indicazioni apparenti nei sovrallegati stati, per la compilazione o modificazione del prospetto delle prestazioni da convertirsi in denaro, ordinato colla Circolare 22 giugno 1865. -- V. Celerif. 1865, pag. 109-10.

Il Direttore Generale SACCHI.

Firenze, 27 marzo 1866.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Somme riscosse sull'esercizio 1866 per diritti di Cancelleria Giudiziaria.

A scioglimento della riserva contenuta nella controcitata Nota il sottoscritto partecipa a codesta Direzione che, in conformità dei concerti presi colla Direzione generale delle Tasse e del Demanio in ordine ai diritti per atti civili riscossi sull'Esercizio 1866 dai Cancellieri dell'Ordine Giudiziario, e versati nelle Tesorerie di codesto Compartimento dal 1º dello scorso mese di gennaio in conto dei proventi amministrati dal Ministero di Grazia e Giustizio, fu stabilito quanto segue:

a) Che i Cancellieri giudiziari dai quali sieno stati eseguiti versamenti della fattispecie sul detto Esercizio nelle dipendenti Tesorerie abbiano a trasmettere le corrispondenti quietanze, di cui sono attualmente in possesso, ai Ricevitori del Registro del rispettivo distretto onde ottenerne speciali ricevute, a tergo delle quali sarà indicato il numero, la data e la somma delle quietanze precedentemente conseguite dalle Tesorerie provinciali che resteranno a mani dei Ricevitori.

b) Che i Ricevitori del Registro, riunite le dette quietanze, abbiano a trasmetterle alla rispettiva Tesoreria provinciale per essere girate a loro favore dopo corrette nell'imputazione del provento nel modo sovra espresso.

Codesta Direzione vorrà adunque impartire in proposito con tutta sollecitudine le convenienti disposizioni alle dipendenti Agenzie e Tesorerie provinciali, acciò la sud-

detta operazione segua in modo sollecito e regolare e sieno fatte le annotazioni che ne conseguono nei loro registri, ed eseguiti da codest'Ufficio i trasporti nei reso conti dal mese in cui la medesima avrà effetto. *Pel Ministro*, Alfurno.

Firenze, 14 aprile 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Stralcio dagli attuali catasti dei fabbricati urbani già esenti da tassa.

Il Regolamento 25 maggio 1865 prescrisse di doversi estrarre da tutti gli articoli o partite di catasto la rendita o l'estimo corrispondente ai fabbricati non rurali, perchè la Legge 26 gennaio di quell'anno avea ordinato la soppressione di ogni imposta allora in vigore su gli edifizi, che la legge medesima assoggettava ad una tassa sulla loro rendita annuale. — V. alle pag. 258 e 1043.

È pertanto evidente che lo stralcio operato sui catasti complessivi delle terre e delle case nelle varie Provincie del Regno, dovea essere circoscritto ai soli fabbricati urbani soggetti prima alla tassa della fondiaria. E questa operazione dovea riuscire agevole certamente a chiunque avesse avuto pratica del servizio catastale; imperciocchè nella colonna del carico dei libri censuari non poteano essere inscritti se non le rendite dei fabbricati che pagavano imposta.

Ma poichè dopo la Legge 14 luglio 1864 cessate le preesistenti esecuzioni, gli edifizi prima esenti furono sottoposti a tassa, non è improbabile, che le valutazioni di cotali edifizi, che prima si notavano per semplice memoria in colonna separata si fossero riportate nella colonna del carico.

In questo caso le cifre di dette valutazioni si debbono certamente del pari stralciare, non all'effetto di determinare il contingente che rimane sui terreni, il quale scopo fu raggiunto collo stralcio dell'estimo dei fabbricati già paganti prima della Legge del conguaglio, ma affinchè nei catasti rimangano soltanto gl'imponibili dei terreni. Questo stralcio poi non debb'essere mica confuso o congiunto con l'altro dei fabbricati prima paganti l'imposta della fondiaria, perchè secondo la Legge suddetta di luglio 1864 la tassa sui beni esenti non opera deduzione sui contingenti compartimentali, ma va a beneficio della Finanza.

Il sottoscritto ama di credere, che la necessità di dividere cotali stralci nel caso anzidetto siasi opportunamente avvertita da tutte le Direzioni delle tasse; ma perchè si possa procedere con tutta sicurezza nel prossimo riparto dei contingenti dell'imposta sui terreni è necessario che si conosca con tutta precisione:

1º Se i fabbricati prima esenti d'imposta sieno stati in seguito alla Legge di luglio 1864 pei loro imponibili riportati nelle colonne di carico dei catasti; — 2º Se di essi fu fatto il debito stralcio; — 3º Se questo stralcio fu confuso con quello dei fabbricati già paganti un'imposta. — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

Codesta Direzione fornirà prontamente cotali notizie; e laddove per avventura figurassero ancora sui catasti nelle apposite colonne di carico gl'imponibili dei fabbricati prima esenti che vi si annotarono dopo la medesima Legge di luglio 1864; curerà di eseguirne lo stralcio speciale senza perdita alcuna di tempo; se poi questo stralcio si fosse confuso con l'altro degli edifizi prima paganti, si occuperà tosto a farne la separazione, inviandone sempre a questo Ministero uno stato simile al modulo segnato al tergo che ne dimostri il risultamento per ciascun Comune.

Per ora assicurerà per telegrafo al sottoscritto se nelle cifre degl'imponibili stralciati annunziate a questo Ministero, si trovino o no comprese quelle relative a fabbricati che prima erano esenti. *Pel Ministro*, G. Finali.

Firenze, 18 aprile 1866.

Circolare (N. 309-24) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Nozioni sui contribuenti soggetti alla tassa proporzionale sulla ricchezza mobile del 1865.

Al ricevimento della presente i signori Agenti delle Tasse porranno tosto mano alla formazione di una tabella, conforme all'annesso modulo, nella quale inscriveranno, per ciascun Comune, il numero dei contribuenti soggetti alla tassa *proporzionale* sulla ricchezza mobile del 1865, che sono compresi nelle varie serie, a seconda dell'entità del rispettivo reddito imponibile.

Il numero dei contribuenti, ascritto a ciascuna serie, sarà desunto dalle matrici dei ruoli (mod. *N*), la cui scritturazione debbe essere a quest'ora compiuta, a norma del disposto della Circolare nº 22, § 7.

La forma semplice della tabella dispensa dall'entrare in minute spiegazioni circa al modo di compilarla; epperò il sottoscritto si limiterà ad avvertire:

1º Che nella tabella non debbono affatto figurare i contribuenti soggetti alla sola tassa fissa, perchè aventi redditi imponibili non superiori a L. 250;

2º Che il complessivo *imponibile*, il quale deve determinare la classificazione dei singoli contribuenti nelle diverse serie o colonne della tabella, si è quello risultante dalla colonna 5 della matrice, *accresciuto delle prime L. 250 imponibili.*

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 18 aprile 1866.

Circolare del Ministero di Finanze agli Agenti delle Tasse dirette.

Sommarie istruzioni per il servizio della conservazione del Catasto nel Compartimento Romano, riunito all'Amministrazione delle Tasse dirette.

Facendo seguito alla Circolare 4 aprile 1866, nº 6301 colla quale furono in massima indicate le attribuzioni che in conseguenza del Decreto 26 luglio 1865, nº 2455, sono demandate alle Direzioni delle Tasse e del Demanio ed alle Agenzie delle Tasse rispetto alla conservazione del Catasto, il sottoscritto crede necessario di dare alle Direzioni ed Agenzie medesime nelle Provincie ex Pontificie qualche più speciale norma affinchè il servizio del quale si tratta proceda con uniformità e regolarità a seconda di quanto fu finora praticato. — V. alla pag. 755.

Relativamente alla conservazione del Catasto le Direzioni delle Tasse e del Demanio del Compartimento Romano debbono tener presenti le norme che seguono:

I. Le Direzioni Provinciali delle Tasse e del Demanio nel detto Compartimento, come quello cui venne ora aggiunto il servizio di conservazione del Catasto, esercitano cadauna per le proprie Provincie tutte quelle incumbenze che per la conservazione del Catasto medesimo erano prima demandate alla Direzione Compartimentale del Catasto fondiario in Bologna. — V. Celerif. 1865, pag. 1633 e 1858.

II. La conservazione del Catasto riguarda principalmente due oggetti: *a*) la evidenza delle mutazioni che avvengono negli enti censiti o censibili: *b*) la evidenza di cambiamenti che succedono nelle persone dei possessori.

III. Pel rilievo delle mutazioni negli enti censiti o censibili continuano ad essere ammesse le ricognizioni locali e rettificazioni particolari, a tutte spese però della parte interessata che ne fa la domanda: sono ammesse del pari le correzioni degli errori materiali e di fatto che si scoprissero d'ufficio o fossero denunciati dalle parti sulla scrittura censuaria.

IV. Alle Direzioni Demaniali come subingresso alla Direzione del Catasto spetta pertanto:

1º Di sindacare i reclami promossi per le correzioni e variazioni particolari di cui sopra, e portare maturo esame sulle relative dimostrazioni e giustificazioni, che in caso di concorso del criterio tecnico, dovranno avere a base il voto del Perito d'ufficio dell'Agenzia in cui fu promosso il reclamo:

2º Di decidere su tali reclami, approvando la emenda degli errori materiali e di fatto denunciati come si disse dalle parti o scoperti dall'Ufficio; ammettendo la eliminazione dell'estimo dei fondi perenti e convertiti ad uso pubblico, come strade, chiese e cimiteri comunali, oppure occupati da fortificazioni militari, salvo per questi il disposto dall'ultimo alinea dell'art. 10 della Legge di conguaglio 14 luglio 1864;

3º Di curare all'incontro per quanto possono, che sieno introdotti in censo tutti quei beni che risultassero indebitamente esclusi od esenti e pei quali fosse cessato il titolo della esclusione dal censo o della immunità dalle imposte:

4º Di autorizzare in tutti i casi di cui sopra gli Agenti delle Tasse alle conseguenti variazioni di estimo, onde a tempo debito abbiano effetto nei ruoli delle imposte, prescrivendo in pari tempo il richiamo negli analoghi registri dei rescritti delle corrispondenti autorizzazioni.

V. La evidenza dei cambiamenti che avvengono nelle persone dei possessori allo scopo di conoscer sempre il vero ed attuale debitore della imposta, si ottiene col sistema dei *trasporti censuari* o *volture d'estimo* mediante registrazione sui libri dei trasporti esistenti come in ogni altro registro catastale presso le Agenzie delle Tasse.

VI. Nell'argomento relativo alle mutazioni di proprietà o possesso spetta alle Direzioni Demaniali:

a) Di rivedere scrupolosamente sotto l'aspetto legale, tecnico ed economico tutti i trasporti di estimo eseguiti dagli Agenti delle Tasse, e ciò sulla base degli stati, che questi presentano alla fine di ogni bimestre e mediante il controllo delle visite periodiche degl'Ispettori, i quali dovranno altresì in tali occasioni osservare scrupolosamente se tutte e singole le petizioni siano compilate e girate nei libri trasporti nelle forme e nei termini prescritti dai regolamenti e richiamare all'occorrenza gli opportuni schiarimenti ed ordinare le necessarie correzioni;

b) Di trasmettere al Ministero le istanze, che entro il quadrimestre utile alla voltura vengano avanzate per proroghe alla voltura stessa e di accompagnarle con coscienziosa informazione sui titoli che si adducono per ottenerla; affinchè il Ministero possa con cognizione di causa usare della facoltà, che, a senso del Dispaccio 4 marzo 1843, aveva la cessata Presidenza di Roma;

c) D'invigilare a che gli Agenti delle Tasse applichino debitamente i regolamenti sull'inflizione delle multe in causa di omessi o ritardati trasporti di estimo; per il che sono di opportuna scorta lo stato bimestrale delle volture, e quello mensile delle intimazioni delle multe istesse; del cui ammontare dovrà tenersi esatto conto mediante un registro generale; e di quelle per la cui assoluzione o moderazione pendano reclami, dovrà essere trasmesso semestralmente al Ministero un processo informativo con relativo parere circa la misura da adottarsi a sfogo dei detti reclami;

d) Di tenere regolare registro delle autorizzate variazioni importanti aumento o diminuzione di estimo, per valersene nel controllo degli stati di base dei ruoli, che al chiudersi dell'esercizio censuario ricevano dagli Agenti;

e) Di determinare sulle risultanze dei suddetti stati di base riferibili all'imponibile dei terreni gli annuali contingenti territoriali, tenuto conto delle reimposizioni a favore del Governo delle riduzioni a favore dei contribuenti a compenso del di meno e del di più che fosse stato realizzato del giusto contingente nell'esercizio cessante, e dedurne le aliquote da comunicarsi agli Agenti pel carico dei ruoli;

f) Di raccogliere in un riepilogo generale i risultati dei ruoli, che vengono rimessi in riepiloghi parziali dagli Agenti appena compilati i ruoli stessi; documento interessantissimo di contabilità che deve essere rassegnato al Ministero nei primi mesi di ogni nuovo esercizio.

VII. Pel disbrigo degli affari risguardanti il Catasto sarà conveniente, che gli impiegati venuti dal ramo Catasto siano raggruppati in apposita sezione.

All'Ispettore Provinciale sono specialmente riservate le trattazioni riguardanti mutazioni di cifre estimali e le occorrenti proposte da sottoporsi alla approvazione del Direttore; ed i relativi rapporti e proposte di mutazione sia in aumento, sia in diminuzione di cifre estimali riporteranno anche il visto del suddetto Ispettore.

Al medesimo è affidata la sorveglianza e direzione di tutti i lavori catastali, di cui all'art. VI, e nelle sue assenze per visite agli Uffici distrettuali sarà rappresentato da quegli che è primo segretario nella Sezione Catasto.

VIII. Il Personale delle Agenzie dipendenti dal Direttore sarà sorvegliato direttamente e localmente dall'Ispettore provinciale, il quale specialmente curerà che i lavori demandati ai singoli Agenti procedano regolarmente e siano fedelmente osservate le vigenti disposizioni.

IX. Per la maggior precisione e regolarità del pubblico servizio catastale, le Agenzie dovranno essere visitate dall'Ispettore almeno due volte all'anno, ed il signor Direttore potrà ordinare più replicate visite a quelle Agenzie per le quali si verificasse il bisogno.

X. Venendo all'incumbenze delle ripetute Agenzie dalle Tasse per quanto ha tratto alla materia catastale, esse hanno le identiche attribuzioni delle cessate cancellerie del Censo; le quali tutto che non possano ritenersi sconosciute, si crede non pertanto richiamare per sommi capi come appresso.

1º Assicurazione della custodia gelosa nelle loro quantità e qualità dei registri ed atti catastali, non che del mobilio d'Ufficio, mediante regolare inventario controllato e vidimato dall'Ispettore provinciale.

2º Regolare archiviazione dei registri ed atti suddetti in base alle vigenti disposizioni.

3º Tenuta regolare del protocollo generale e dei parziali.

4º Opportuna esecuzione delle volture ed introduzione delle variazioni autorizzate in aumento o minorazione della materia imponibile.

5º Tenuta in corrente dei registri di mutazione di proprietà e delle variazioni suddette.

6º Giusta applicazione e contestazione delle multe a carico dei contravventori all'obbligo perentorio dalle volture.

7° Compilazione e trasmissione regolare alla Direzione degli stati periodici prescritti in merito a volture ed a multe; e con cambio coi Ricevitori del Bollo e Registro dello stato delle volture effettuate collo stato degli atti e contratti portanti mutazione di proprietà d'immobili.

8° Compilazione al chiudersi dell'anno catastale degli stati di base de' ruoli per la fondiaria e consecutiva formazione a carico dei ruoli stessi e dei loro riepiloghi.

9° Rilascio degli estratti, certificati e tipi catastali, col mezzo per questi ultimi del Perito d'Ufficio.

10° Assistenza alla visura gratuita delle partite nei registri catastali, della quale agevolezza hanno diritto i contribuenti in forza delle vigenti disposizioni.

11° Assiduità al proprio Ufficio da tenersi aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 4 pomeridiane per comodo dei censiti; ritenuto sempre che l'occupazione dell'Agente e suoi Impiegati dovrà estendersi anche prima e dopo il suddetto orario d'Ufficio ogni volta che lo richiegga qualche arretrato di lavoro. — V. alla pag. 630.

XI. Rimarchevole innovazione indotta nelle discipline censuarie del Compartimento Romano dal R. Decreto 26 luglio sopracitato, è quella che deriva dal disposto del primo alinea dell'art, 11 pel quale dovendo cedere a favore dell'Erario i diritti sugli atti di Ufficio eseguiti e rilasciati dagli Agenti nell'interesse dei privati la relativa contabilità e periodico versamento nella Cassa della Ricevitoria del Registro giusta il disposto dalla Circolare 5 marzo del corrente anno, n° 63, è un nuovo e delicato impegno che obbliga la responsabilità dei signori Direttori ed Agenti.

XII. Le leggi pertanto, i regolamenti e le massime che moderano l'esercizio delle attribuzioni tanto dei signori Direttori quanto degli Agenti del Catasto sono per ora le stesse che hanno militato in addietro: e si riassumono principalmente nel Regolamento 1° dicembre 1817, della Presidenza del censo di Roma sulla sistemazione definitiva delle cancellerie; nell'altro sulle volture 8 gennaio 1818 in base al chirografo di Papa Pio VII; circolare in materia di multe 22 settembre 1831. Istruzioni 16 dicembre anno suddetto intorno alle volture, contravvenzioni e multe; Circolare 2 marzo 1847 sulle intimazioni delle multe e loro passaggio in scossa; Regolamento 7 maggio 1842 sulla istituzione dei Periti d'Ufficio; Circolare a complimento di detta istituzione 29 aprile 1846 portante la tariffa delle mercedi devolute ai Periti d'Ufficio; istruzioni circolari sulla stessa materia 28 luglio 1842 e 1° aprile 1843, massime per lo sfogo dei reclami in merito ad aggravi di estimo, correzioni e rettificazioni Dispacci presidenziali 1, 4 e 29 aprile 1843, 16 giugno e 10 settembre 1846, e Circolare 17 dicembre 1844.

Tutte le quali Leggi e Istruzioni unite ad altre disposizioni di massima aventi una data anteriore al giugno del 1850, sono raccolte nei cinque volumi pubblicati per cura della Romana Presidenza del Censo: le posteriori provvidenze diramate dalla medesima fino all'annessione di quelle Provincie al Regno d'Italia, esistono in atti di ciascuna Cancelleria ora Agenzia delle tasse.

Così le poche disposizioni emanate sotto l'attuale regime, derogatorie e taluna o parte di taluna delle sopraccennate, o in aggiunta, provocate particolarmente da cambiamenti avvenuti nella Legislatura del Regno, sono ugualmente reperibili in atti delle già cancellerie.

XIII. Gli Agenti, come si disse, sono sottoposti all'immediata sorveglianza dell'Ispettore Provinciale, ed il lavoro dai medesimi eseguito verrà riconosciuto ed esaminato dettagliatamente nelle visite che si praticheranno dall'Ispettore medesimo, il quale è tenuto di riferire il risultato delle visite stesse alla Direzione delle Tasse e del Demanio, colla proposta di quei provvedimenti che risulteranno del caso.

Mediante queste sommarie istruzioni, che le Direzioni vorranno attentamente osservare e fare osservare, e colla massima prontezza diramare ai signori Ispettori ed Agenti delle Tasse loro dipendenti, il Ministero nutre piena fiducia, che l'importante servizio della conservazione del Catasto potrà in coteste Provincie essere regolarmente compiuto. *Pel Ministro*, G. Finali.

Firenze, 19 aprile 1866.

Dispaccio del Ministero di Finanze alla Direzione delle Tasse e del Demanio in Alessandria.

Regolarizzazione dei versamenti dei diritti di Cancelleria non stati eseguiti a mani dei Ricevitori del Registro.

Di replica al quesito proposto si comunica a codesta Direzione copia di una Circolare diretta dalla Direzione generale del Tesoro agli Uffici dipendenti, con cui si

tracciano le norme a seguirsi per regolarizzare quei versamenti dei diritti delle Cancellerie giudiziarie, che da parte di alcuni Cancellieri vennero effettuati in Tesoreria anzichè negli Uffici di Registro per la tarda pubblicazione del Regio Decreto 23 dicembre 1865, n° 2700.

Il signor Direttore d'Alessandria provvederà a che il Ricevitore del Registro d'Asti rilasci al Cancelliere del Tribunale analoga ricevuta in senso delle istruzioni impartite coll'art. *A* della Circolare surriferita, e promuoverà quelle rettificazioni che di seguito alla diversa imputazione a darsi alla quietanza di Tesoreria vorranno essere effettuate sulle scritture contabili della Direzione e dell'Ufficio predetto.

Occorre appena di notare che, ritirando la quietanza preaccennata, il Ricevitore dovrà tosto darsi carico della somma corrispondente nel modo tracciato dalla Circolare n° 295. — V. alle pag. 577 e 1213.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 21 aprile 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Allibramento dei pensionisti a peso delle Prelature di R. Patronato in Sicilia.

Lo scrivente avendo riconosciuto opportuno al buon andamento del servizio l'impianto presso le Direzioni delle Tasse e del Demanio della Sicilia dei libri di scrittura di dettaglio per le pensioni gravate sulle Mense ed Abadie esistenti in ogni Provincia, e delle Tasse del 5 e 25 per cento, cui le pensioni medesime vanno soggette; ha trasmesso alla Direzione di Palermo lo allibramento unico delle dette pensioni che prima si teneva dalla cessata Direzione generale dei RR. e DD., e che poi fu continuato dall'Ufficio di Stralcio della medesima.

Occorrendo ora di provvedere a che un tale allibramento venga passato a tutte le Direzioni dell'Isola perchè ciascuno possa adempire allo impianto della scrittura delle pensioni e relative tasse per gli enti morali che hanno sede principale nel proprio Circolo, dispone:

1° Lo allibramento di cui sopra, circolerà tra le dette Direzioni con il seguente ordine:

Quella di	Palermo	lo trasmetterà	a quella di	Messina
id.	Messina	id.	id.	Catania
id.	Catania	id.	id.	Noto
id.	Noto	id.	id.	Caltanissetta
id.	Caltanissetta	id.	id.	Girgenti
id.	Girgenti	id.	id.	Trapani.

La Direzione di Trapani, finite le operazioni di sua competenza, lo trasmetterà al Ministero.

2° Ciascuna Direzione all'atto che farà la spedizione del detto allibramento ne darà comunicazione allo scrivente, e la Direzione destinataria ne accerterà la ricevuta a quella mittente.

3° Le operazioni d'impianto della scrittura delle pensioni di cui sopra verranno da cadauna Direzione compite nel minor breve tempo, e in ogni caso non più tardi di giorni dieci a contare da quello dell'arrivo dello allibramento.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 21 aprile 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Si prescrive che i Notai delle Provincie Meridionali debbano alligare agli atti traslativi di proprietà urbane l'estratto della tabella G invece dell'estratto del Catasto.

La Direzione delle Tasse e Demanio di Teramo ha fatto osservare, che dopo la segregazione dai Catasti di tutte le proprietà urbane per effetto della Legge 26 gennaio 1865, n° 2136, gli estratti catastali relativi ai fabbricati, che i Notai delle Provincie meridionali hanno obbligo di allegare in tutti gli atti traslativi di proprietà da essi rogati, non possono più essere rilasciati dagli Uffici incaricati della conservazione dei Catasti, e che perciò sono impediti i Notai stessi dall'adempiere al predetto obbligo. — V. Celerif. 1865, pag. 258, 827 e 1030.

Ha proposto quindi, che, fino a quando non saranno compilate le matrici dei possessori dei fabbricati, siano autorizzati i Notai di unire ai contratti della specie predetta che risguardano proprietà urbane lo estratto della tabella *G* che è prescritta dal Regolamento del 25 maggio 1865 per la esecuzione della predetta Legge, a vece dell'estratto del Catasto.

Avendo questo Ministero approvato in linea provvisoria il divisamento sopra esposto, ne dà comunicazione a codesta Direzione per suo regolamento, e la incarica di darne partecipazione agli Agenti catastali che le dipendono; nonchè alla rispettiva Camera notarile, affinchè sia portata a notizia di ciascun Notaio che deve più particolarmente attendere a darvi eseguimento.

Pel Ministro, Finali.

Firenze, 26 aprile 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Indennità agli Amanuensi Demaniali per la formazione dei ruoli della fondiaria nelle Provincie meridionali.

Con Decreto Ministeriale del 17 aprile corrente è stato determinato che la retribuzione da corrispondersi agli amanuensi delle Direzioni Provinciali delle Tasse e del Demanio delle Provincie Napoletane per la formazione dei ruoli della imposta fondiaria sui terreni, debba essere liquidata come pel passato in ragione di lire 0,0142 per ogni articolo di ruolo e sotto deduzione delle ritenzioni fiscali di cui erano gravate le soppresse indennità determinate dal R. Decreto 28 agosto 1816 a favore delle cessate Direzioni delle Contribuzioni per l'esecuzione di siffatto lavoro.

Occorrendo ora di procedere all'apertura del competente credito a favore di codesta Direzione pel pagamento di detta indennità il sottoscritto richiede codest'Ufficio di trasmettergli con tutta sollecitudine uno stato da cui risulti il numero degli articoli dei ruoli della tassa sui terreni e sui fabbricati per l'annata 1866.

Si osserva intanto ad ogni buon fine che colla retribuzione succitata si intende di soddisfare completamente tutta l'operazione di scritturazione e di tariffazione dei ruoli e che nella somma delle retribuzioni medesime è assolutamente vietata ogni qualsiasi partecipazione di qualunque individuo che non abbia avuto parte al lavoro del quale si tratta, essendo precisa intenzione di questo Ministero che s'intenda per l'avvenire cessata la consuetudine presso qualche Direzione tuttora vigente, in forza della quale una parte del compenso stabilito per lavori da compiersi da personale straordinario veniva assegnato a favore della Direzione.

Con questa avvertenza la somma di compenso avanti indicata sarà sufficiente all'uopo, se per avventura in alcuna Direzione il lavoro del quale si tratta potrà farsi a prezzo minore di quello stabilito, l'economia risultante dovrà andare a beneficio dell'Erario.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 9 maggio 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Certificati di rendita sul Debito Pubblico degli enti di regio patronato in Sicilia.

Nel fine di concentrare presso un unico ufficio, da questa Direzione generale dipendente, la conservazione dei titoli di rendita sul Debito Pubblico, e degli assegni provvisorii appartenenti ai varii corpi morali già amministrati dalla cessata Direzione generale dei Rami e Diritti diversi il sottoscritto, in esito al carteggio intervenuto con la Direzione generale del Tesoro, ha determinato di affidarne l'incarico alla Direzione delle Tasse e del Demanio di Palermo, alla quale trasmette i detti certificati di rendita, ed assegni provvisorii, rescritti in apposito elenco, meno di quelli segnati sotto i numeri 2, 8, 11, 26 e 64, che sono stati passati ai rispettivi titolari degli enti morali.

Trasmette pure alla medesima Direzione di Palermo i buoni del semestre maturato al 30 giugno 1862, relativi ai titoli, di cui sopra, perchè possa curarne la esazione, e poi eseguire il versamento delle relative somme in Tesoreria direttamente con applicazione ai rispettivi capitoli del Bilancio e per conto delle Direzioni delle Tasse e del Demanio, nel cui circolo ha sede principale l'ente morale intestatario della rendita perchè possa poi ottenersi la esatta esecuzione dell'art. 247 del Registro di contabilità, approvato col Regio Decreto del 13 dicembre 1863 le Direzioni

delle Tasse e Demanio di Palermo trattenendo per uso proprio le quitanze di Tesoreria delle somme versate per conto degli enti da essa amministrati, trasmetterà sollecitamente alle rispettive Direzioni dell'Isola le altre quitanze relative e somme versate per conto degli enti che hanno la sede principale nel circolo delle Direzioni medesime. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Con un tale sistema, che sarà pure adottato per la esazione dei semestri maturati a tutto il 1865, e per le maturazioni future di tutti i certificati ed assegni provvisorii, di cui sopra, si rende più agevole di tener conto di questi prodotti, indipendentemente dalle notizie che le Direzioni predette devono sempre ricevere dalla Direzione compartimentale del Tesoro, a senso della precedente Circolare emarginata e della quale anche con la presente si raccomanda la più esatta esecuzione.

Pel Direttore generale, De Margherita.

Firenze, 9 maggio 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Censuazione di beni ecclesiastici nella Sicilia, e notificazione in carta libera delle sentenze portanti condanne a multe per contravvenzioni alla Legge 10 agosto 1862.

Nello scopo di rendere più agevole la notificazione alle parti delle sentenze, portanti condanna a pagamento di multe per contravvenzioni alla Legge 10 agosto 1862, per la censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia, il Dicastero di Grazia e Giustizia ha fatto instanza perchè si dichiarasse permesso l'uso della carta libera per le copie di dette sentenze da intimarsi, salvo il diritto di ripetizione verso i condannati delle corrispondenti tasse di bollo.

Il sottoscritto aderì all'istanza, considerando che gli atti della specie possono ritenersi contemplati dal n° 3 dell'art. 28 della Legge sulle tasse di bollo 21 aprile 1862, siccome riguardanti procedimenti contravvenzionali.

Conseguentemente il prefato Dicastero ha dato le occorrenti istruzioni alle Autorità giudiziarie dell'Isola, prescrivendo che nelle parcelle delle spese da trasmettersi agli Agenti Demaniali a sensi dell'art. 4 delle Istruzioni 10 gennaio 1865, vengano pure compresi i diritti di bollo, dovuti in ripetizione all'Erario in ragione dei fogli di carta libera impiegati nelle copie delle sentenze di cui è caso. — V. Celerif. 1862, pag. 1409 e 2225.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 15 maggio 1866.

Circolare (N. 254) del Ministero delle Finanze.

Sospensione dei congedi agl'Impiegati dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio.

A cominciare dalla data della presente Circolare, e fino a nuova disposizione, rimane sospesa alle Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio la facoltà di accordare congedi ai dipendenti Impiegati nei limiti delle loro competenze.

I signori Direttori quindi dovranno respingere le istanze che loro venissero a tale oggetto inoltrate, come si rifiuteranno del pari di trasmetterle al Ministero, salvo il caso di circostanze così gravi ed eccezionali da meritare una speciale considerazione.

S'intendono contemporaneamente revocati i congedi fino ad ora concessi e dovranno perciò esser tosto richiamati ai loro posti quegl'Impiegati che ora ne sono assenti, eccezione fatta per quelli che sono malati e per gli altri ancora pei quali i congedi stessi sono prossimi a scadere.

Essendo per ultimo indispensabile che i Funzionari tutti dipendenti da questa Amministrazione si trovino costantemente nelle residenze loro assegnate, il sottoscritto trova opportuno di rammentare che a coloro i quali si assentassero dal posto senza regolare permesso verranno immancabilmente applicate le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Decreto Reale organico 17 luglio 1862, n° 760, o quelle pene maggiori che la gravità delle circostanze potesse consigliare.

Mentre il Ministero confida che i signori Direttori cureranno l'esatto adempimento delle prescrizioni surriferite, gli incarica di parteciparle agli Impiegati che ne dipendono. — V. Celerif. 1862, pag. 2151 e 2522.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 15 maggio 1866.

Circolare (N. 255) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Le proposte per sussidi periodici debbono rassegnarsi al Segretario generale.

Nello scopo di introdurre norme uniformi ed ogni possibile economia nel servizio dei sussidi periodici e consuetudinari per il Personale delle diverse Amministrazioni finanziarie venne concentrata nel Segretariato generale del Ministero delle Finanze la trattazione di tutto quanto si riferisce al servizio medesimo.

Ferme pertanto le disposizioni già tracciate nella Circolare litografata 6 febbraio 1864, nº 169 di questa Direzione generale sulle modalità da osservarsi nelle proposte per la concessione dei sussidi periodici, avvertesi codesta Direzione che d'ora innanzi le relative relazioni e proposte dovranno rassegnarsi direttamente al Segretariato generale di questo Ministero. — V. Celerif. 1864. pag. 1296.

Nulla resta innovato in ordine alle rimunerazioni ed ai sussidi straordinari a favore d'impiegati in attività di servizio od alle loro vedove e figli che non debbano aver tratto continuativo, le di cui proposte continueranno ad essere rassegnate a questa Direzione generale nei tempi e modi stabiliti.

Pel Direttore generale, L. De Margherita.

Firenze, 19 maggio 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Stati di temporalità degli enti morali di Regio Patronato nella Sicilia.

Talune Direzioni delle Tasse e del Demanio di coteste Provincie riscontrando la Circolare 5 febbraio p.º p.º, numeri 526-107, hanno limitato il lavoro con la medesima prescritto per l'oggetto al margine indicato, solamente alla parte relativa agli enti di Regio Patronato in vacanza, talune altre interpretando regolarmente la detta Circolare si sono pure fatto carico di eseguirlo per gli enti di Regio Patronato in sede piena, ma accennando al bisogno di richiedere le opportune notizie dei Titolari, che non sempre le apprestano con la dovuta prestezza, hanno dimostrato la necessità del ritardo nella formazione del lavoro di cui sopra. Altre Direzioni finalmente hanno creduto che la trasmissione degli stati di temporalità fatta con la Circolare suddetta, numeri 526-107, abbia avuto il solo scopo di fare eseguire le operazioni alle medesime demandate in virtù dell'art. 17 delle Istruzioni Ministeriali del 4 dicembre 1864, che fanno seguito al Regio Decreto della stessa data nº 2045.

Il sottoscritto onde ottenere un uniforme lavoro e per dileguare le dubbie interpretazioni date alla ripetuta Circolare, manifesta che con la medesima s'intese da un lato dare esecuzione all'art. 17 delle citate Istruzioni 4 dicembre 1864, perchè ciascuna Direzione ne curasse da parte sua l'adempimento conveniente a senso delle dette Istruzioni dandone conto poi al Ministero con separata Nota, ma che più propriamente poi si ebbe in mira di avere nel minor breve tempo possibile i nuovi stati di temporalità di tutti gli enti di Regio Patronato formati colle variazioni che già fossero avvenute per la censuazione dei beni ecclesiastici, affrancazione o conversione da genere in denaro dei canoni, delle decime od altro, siccome specificamente nella detta Circolare è stato richiesto. Conviene il sottoscritto che non tutte le censuazioni di beni, e affrancazioni o conversioni di canoni e di decime sono state eseguite o comunicate alle Direzioni, ma occorrendo di avere senza ulteriore ritardo siffatti nuovi stati di temporalità e specialmente quelli delle sedi vacanti, il sottoscritto li richiama di nuovo, con avvertenza di tener conto nei medesimi di tutte le notizie che sin d'ora fossero a conoscenza delle Direzioni, salvo alle medesime di procurarsi poi le altre notizie relative a tale oggetto e comunicarle allo scrivente per mezzo di corrispondenza separata per ciascun ente morale. I Ministero ne piglierà nota nei detti stati di temporalità nella colonna apposita che le Direzioni avranno cura di lasciar vuota nella compilazione dei medesimi.

Le Direzioni si procureranno del pari le notizie occorrenti per la formazione dei nuovi stati di temporalità anche delle sedi piene. E frattanto rimetteranno un elenco dal quale risulti il nome e la residenza dei titolari di ciascuna sede; e appena abbiano trasmesso gli stati delle sedi vacanti, il qual lavoro non ammette ulteriore indugio, trarranno copia per loro uso degli stati delle sedi coperte e restituiranno quelli che vennero trasmessi colla Ministeriale 5 febbraio prossimo passato. - V. alla p. 16 6.

Pel Ministro, De Margherita.

Firenze, 22 luglio 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Visita periodica delle farmacie, in dipendenza del Regolamento dell'8 giugno 1865.

La pubblicazione del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica avendo fatto cessare le ragioni che reclamarono la sospensione, per detto anno, della visita periodica delle farmacie, il sottoscritto si affretta a dichiarare che la visita periodica delle farmacie, di cui è parola nell'art. 103 del citato Regolamento, dovrà essere eseguita senza eccezione alcuna in tutte le farmacie del Regno entro il corrente anno 1866.

Il Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica prescrivendo in termini chiari e tassativi, sia la qualità dei titoli, che debbono possedere i farmacisti per l'esercizio legale della farmacia, sia gli obblighi annessi all'esercizio stesso, i signori Prefetti non hanno bisogno di tracciare col mezzo di particolari istruzioni ai visitatori da essi delegati le norme da tenersi nell'adempimento del loro mandato.

Tuttavia il sottoscritto desidera che i signori Prefetti, richiamando la particolare attenzione dei visitatori sull'art. 104 del Regolamento dove si stabilisce chiaramente l'oggetto della visita delle farmacie, raccomandino ai medesimi la più scrupolosa imparzialità e diligenza nel verificare se i farmacisti adempiano, e di che modo agli obblighi loro imposti dall'art. 102. Gli è solo di siffatta guisa che la visita periodica delle farmacie potrà corrispondere degnamente alle intenzioni del Governo del Re, che quelle sono di farne una vera e seria guarentigia della sanità pubblica in ciò che concerne l'esercizio dell'arte salutare.

Siccome poi, onde rendere più facile il compito dei visitatori, e soprattutto uniforme il metodo da tenersi dai medesimi nello eseguire la visita, è necessario che essi adottino le stesse norme, il sottoscritto trasmette qui unito ai signori Prefetti del Regno uno schema di processo verbale per la visita periodica delle farmacie del quale ogni Prefetto, ciascuno nella sua Provincia, ordinerà la stampa in numero sufficiente di esemplari a carico del fondo assegnato alle spese d'Ufficio della Prefettura.

È desiderio del sottoscritto che anche la nomina del Consigliere Comunale assistente alla visita sia fatta in modo uniforme in tutti i Comuni del Regno; e quindi prega i signori Prefetti a volere notificare ai Sindaci dei Comuni della loro rispettiva Provincia che la nomina del Consigliere Comunale assistente alla visita delle farmacie dovrà ritenersi di spettanza del Sindaco, e che essa avrà luogo solo dopo la presentazione; da parte del visitatore delegato, delle sue credenziali.

Il Ministero ha ricevuto qualche osservazione sugli articoli 108 e 109 del Regolamento. V'ha chi crede come più conveniente lo affidare la visita delle farmacie non ad un solo visitatore, come è disposto dell'art. 108, ma a due visitatori un medico ed un farmacista — e troppo scarsa in alcuni casi la indennità di L. 20 al giorno assegnate ad ogni visitatore nell'art. 109.

Il Ministero avendo esaminato la questione, nè trovando ragionevole di modificare, almeno per ora, di qualsiasi modo i citati articoli del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, il sottoscritto si dà cura di avvertirne i signori Prefetti del Regno per loro norma e per norma dei farmacisti che verranno da loro delegati alla visita delle formacie. — V. Suppl. alla Celerif. 1866, N. 2322.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 1º agosto 1866.

Circolare (N. 41) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Sono da dedursi dagli stipendi delle persone e dagli altri assegni fissi, soggetti alla ritenuta per la ricchezza mobile le pensioni sequestrate le cedole a favore di terzi in forza di atti mantenuti in vigore dalle Leggi attuali.

Dal Ministero delle Finanze con nota del 27 ora scorso luglio, N. 21522-4414, Divisione 4ª della Direzione Generale del Tesoro, è stato notificato essere in alcuni sorto il dubbio se dalle rate degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali soggetti a ritenzione per l'imposta della ricchezza mobile debbano o non dedursi quelle porzioni di esse rate che in forza di sequestro o di cessione vengono tuttora corrisposte ai sequestranti o cessonari in dipendenza del disposto dagli articoli 36 e 45 della Legge 14 aprile 1864, N. 1731, e delle Leggi 17 giugno stesso anno, N. 1807, e del 18 aprile 1866. N. 2830. — V. alla pag. 569, e 1359.

Epperciò a risoluzione di ogni dubbio e nell'intento di stabilire norme circa l'applicazione della ritenuta in conto dell'imposta per la ricchezza mobile, il prefato Ministero considerando qual principio fondamentale del Reale Decreto del 28 giugno p. p., N. 3023, che la ritenzione di cui sovra debba farsi sopra lo stipendio, la pensione e l'assegno che effettivamente è da pagarsi al titolare, ha dichiarato che di conformità al *caso figurato* nella sua Circolare del 17 ora scorso luglio, N. 48, stata diramata fra le altre Autorità Governative eziandio ai signori Prefetti del Regno nella loro qualità di Ufficiali delegati, ove dalla rata di stipendio venne detratta la quota della mensuale ritenzione per debito verso lo Stato onde costituire la somma soggetta alla ritenuta per la summentovata imposta, debba parimenti sottrarsi quella parte di stipendio, di pensione o di altra assegno che compete ai terzi in forza degli atti di sequestro o cessione aventi tuttora effetto in virtù delle surriferite Leggi

Però secondo l'avviso esternato dall'Amministrazione delle Tasse, ha soggiunto non doversi operare alcuna ritenzione per la ricchezza mobile sopra la parte di stipendio o pensione devoluta al sequestrante o cessionario, in quanto che spetti a questi di farne la dichiarazione e di pagarne la tassa e le sovraimposte unitamente agli altri redditi mobiliari che possiede, se trattasi di reddito mobiliare, mentre se il sequestro o la cessione tende a recuperare un capitale, come per lo più accade, il sequestrante o cessionario non è obbligato a comprendere nella sua dichiarazione la somma sequestrata o ceduta, tranne per quella parte che rappresenta gli interessi del capitale stesso, o ciò per la ragione che le disposizioni dell'art. 5 del rammentato R. Decreto del 28 giugno u. s. riguardano esclusivamente gli stipendi, le pensioni e gli assegni personali fissi a carico dell'Erario, e non possono estendersi alle porzioni di stipendio, di pensione o di assegno sequestrate o cedute, perchè queste non sono già assegni personali dovuti dallo Stato al seguestrante o cessionario, ma sì veramente sono crediti privilegiati che il sequestrante o cessonario ha verso gli Impiegati, pensionati od assegnatari suoi debitori. — V. alle pag. 1202 e 1031.

Codesta Prefettura è interessata a ritenere siffatte determinazioni per opportuna sua norma, ed anche per quelle comunicazioni che troverà del caso di fare agli Uffizi dipendenti, affinchè, ove per avventura si fosse operato non in conformità ai principii di sopra esposti, si possa provvedere facendo avvenire anche quei compensi che fossero dovuti dallo Stato.

Pel Ministro, BIANCHI.

Firenze, 4 agosto 1866.

Circolare (N. 45) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Situazione contabile dei capitoli 35 e 64 del bilancio 1865 del Ministero dell'Interno al chiudimento dell'esercizio finanziario.

A tenore del disposto dell'art .105 del Regolamento generale di contabilità due mesi dopo chiusi gli esercizi finanziarii devono essere compiute tutte le operazioni inerenti alla compilazione dei prospetti di situazione generale delle spese soddisfatte e da soddisfarsi per ciascun capitolo del bilancio dell'anno a cui le spese sono imputabili.

Dovendosi conseguentemente provvedere a che nel prestabilito termine vengano da chi di dovere somministrati gli elementi atti a soddisfare un tale cómpito per la parte riferibile al cap. 35 del bilancio 1865, spese d'indennità di via e di trasporto d'indigenti, ed al cap. 64 per le competenze alla Guardia Nazionale e soprassoldo alla Truppa in servizio di P. S., si avvisa necessario che, dai signori Prefetti ai quali furono sugli indicati capitoli aperti crediti, siano coi primi giorni dell'entrante ottobre trasmesse per ciascuno altrettante tabelle della situazione contabile relativa quanti sono gli articoli componenti lo stesso capitolo, cosicchè separatamente l'uno dall'altro presentino le indicazioni seguenti:

1. L'ammontare del credito aperto per ogni articolo sul bilancio 1865;
2. La stessa indicazione pei crediti aperti in estinzione di spese degli anni precedenti;
3. L'ammontare degli ordinativi tratti in conto spese occorse durante l'anno;
4. L'importo di eguali ordinativi tratti sulle aperture di credito degli anni precedenti;
5. Le somme che rimangono ancora a soddisfarsi pel 1865;
6. E quelle rimaste ad estinguersi come incontrate nel 1864 ed anteriori;
7. Il parallelo per ultimo tra le cifre iscritte ai numeri 1 e 3;
8. Ed eguale parallelo tra quelle annotate nelle colonne 2 e 4.

Sono poi pregati i signori Prefetti di avvertire che le somme le quali occorrerà loro di iscrivere nelle colonne 5 e 6, dovranno essere giustificate dalla nota indicativa del credito da prodursi a corredó delle tabelle stesse.

Il Direttore Superiore di P. S. N. Amore.

Firenze, 4 agosto 1866.

Circolare (N. 46) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Locali ad uso d'Ufficio e di alloggio dei Funzionari di Pubblica Sicurezza Capi d'Ufficio.

Gli articoli 3 e 4 del Regolamento del 18 maggio 1865, emanato per l'esecuzione della Legge di S. P. del 20 marzo detto, prescrivono di essere a carico del bilancio passivo dello Stato la spesa non pure pei *locali d'Ufficio* con la corrispondente mobilia, ma benanco quella pei *locali d'alloggio* dei Questori, degl'Ispettori e dei Delegati Capi d'Ufficio di P. S.; e *solamente* quando la somministrazione dell'alloggio non possa esser fatta in natura assegnano ai medesimi un'annuale indennità.

Ciò premesso, è indubitato che ciascuna Prefettura, oltre alla conclusione del contratto di affitto *del locale d'Ufizio*, debba provvedere sia col medesimo atto, sia separatamente quante volte i proprietari locatori siano diversi, alla conclusione della scrittura di affittamento del locale *ad uso dell'alloggio* del Funzionario di P. S., che dovrà essere annesso, o per lo meno in prossimità della sede d'Uffizio rispettivo (art. 5 del Regolamento citato). E dovrà attendere all'affitto del solo locale di Uffizio, allorchè non riescirà di ottenerne uno anche per l'alloggio, facendo risultare dell'assoluta impossibilità a rinvenirlo indi alle più accurate indagini, mercè motivate assicurazioni al Ministero per le provvidenze che ne derivano.

Non pertanto dall'insieme degli elementi forniti dalle Prefetture in esecuzione della lettera Circolare dell'Interno del dì 10 aprile 1866, N. 25805-8826, il Ministero ha avuto occasione di rilevare che all'infuori dei locali per gli Uffizi, le medesime non hanno fatta veruna disposizione circa i locali di alloggio dei Funzionari di P. S. che vi hanno dritto, continuando invece ad inviare a quest'Amministrazione centrale, indistintamente per tutti, gli elenchi nominativi per la indennità di alloggio, conformemente era stato richiesto in linea provvisoria ne'primi giorni in che entrò in vigore la suddetta Legge di P. S. e il Regolamento corrispondente. — V. p. 916.

Il quale temperamento però se fu reputato convenevole in quell'epoca, a fine di non incagliare l'andamento di cotesta nuova parte di pubblico servizio, non può al certo esser mantenuto tuttora, in contraddizione aperta del disposto dal ripetuto art. 4. dopo che si è replicatamente verificato lo sconcio di vedere taluni Funzionari di P. S. percepire la indennità di alloggio ed abitare nel tempo stesso tacitamente nel locale dell'Uffizio, la di cui pigione corrispondesi dallo Stato; e dopo il fatto costante che a ben molti dei Funzionari medesimi, per le condizioni de'paesi ove risiedono, eccettuati i grandi centri di popolazione, è riuscito agevole di appigionare a mitissimo prezzo per proprio conto modesti quartieri ad uso di alloggio, rivolgendo a proprio profitto, com'era naturale, la metà e financo più de'due terzi di quanto il Governo ha loro somministrato a titolo d'indennità.

La finanza nazionale non permette che si largheggi massime nelle attuali distrette del pubblico Tesoro: e l'essersi conceduto ai Funzionari di P. S. Capi d'Ufficio, oltre allo stipendio, il godimento dell'alloggio in natura, è tale un benefizio per sè stesso, da richiedere che si usi tutto il rigore nella osservanza del citato art. 4 del Regolamento del 18 maggio 1865, dovendo la indennità di alloggio pel tratto avvenire formare un'eccezione, anzichè una regola generale come insino ad oggi.

Di che il sottoscritto nel rendere consapevoli le Prefetture del Regno, acciò si uniformino ai principii ed alle norme dinanzi accennate, raccomanda specialmente alla solerzia ed all'accorgimento de'Capi reggitori delle Provincie di curare, oltre alla massima economia sulle annuali pigioni, che nella scelta dei locali per gli alloggi e per gli Uffizi non si oltrepassi il limite addimandato dalla convenienza e dal bisognevole, stabilendo contratti a breve durata col patto risolutivo a favore della pubblica Amministrazione, i quali dovranno esser sempre trasmessi al Ministero per la diffinitiva approvazione. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248, ed il volume alla pagina 1057.

Il Direttore Superiore di S. P. N. Amore.

Firenze, 6 agosto 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Avvertenze circa l'emissione di mandati di pagamento in via provvisoria.

Colla nota 20 scorso luglio, il Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, si è rivolto a quello dell'Interno notificandogli che nelle Provincie Meridionali il pagamento alle Guardie Nazionali mobilizzate per P. S. continuava ad effettuarsi secondo le norme segnate nella sua Circolare alle Direzioni speciali del Tesoro ed ai Contabili di quelle Provincie in data 24 settembre 1862, nº 71, e così in conformità pure di quelle stabilite da questo Ministero al nº 2 delle Istruzioni che fan seguito alla Circolare 23 dicembre 1861, nº 110. — V. Celerif. 1866, pag. 2535.

Ritenendo che a tali disposizioni venne successivamente derogato, sia col Regolamento generale di contabilità del 13 dicembre 1863, sia colla Circolare del sullodato Ministero delle Finanze del 14 maggio 1865, nº 41, reclama conseguentemente sia fatta cessare l'emissione dei predetti recapiti provvisorii il più sollecitamente possibile. — Ved. alla pagina 861.

Per raggiungere questo scopo avvertendo chi scrive, che le difficoltà le quali si allegano dai signori Prefetti al rilascio dei mandati definitivi invece dei provvisori sui crediti rispettivamente loro aperti, consistono nel ritardo che verrebbero a risentirne i pagamenti delle competenze in parola a motivo della vidimazione richiesta degli Uffizi di riscontro pel regolare loro corso, il Ministero fa osservare che a togliere tale inconveniente le discipline di contabilità vigenti forniscono un mezzo agevole, ed è quello del rilascio di mandati di anticipazione sui predetti crediti aperti, semprechè ne venga domandata l'autorizzazione, mezzo questo il quale li mette in posizione di procurarsi a tempo opportuno e prima della scadenza dei pagamenti i relativi fondi.

Ciò essendo, ove si presenti ai signori Prefetti la necessità, pel pronto pagamento delle competenze alle Guardie Nazionali distaccate in servizio di P. S., di emettere mandati di anticipazione, sono pregati di sollecitamente avvertirne il Ministero, acciò in conformità del disposto dall'art. 297 del Regolamento generale di contabilità possa procurarne loro la facoltà necessaria, ed intanto cesseranno d'ora in poi dall'emettere per nissun motivo mandati provvisori se non hanno ottenuta la previa autorizzazione del suddetto Ministero delle Finanze.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 10 agosto 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Esame del Regolamento di polizia urbana e d'igiene pubblica.

Il rimedio dell'annullamento di tutto o parte dei Regolamenti di polizia urbana e d'igiene, quando siano contrari alle Leggi ed ai Regolamenti generali, disposto dall'ultimo paragrafo dall'art. 138 della Legge sull'Amministrazione Comunale e Provinciale 20 marzo 1865, non è scevro d'inconvenienti, specialmente quando venga esercitato dopo che i Regolamenti stessi per l'approvazione della Deputazione Provinciale siano resi esecutivi e già sieno stati pubblicati. Infatti potrebbesi verificare, come è già stato notato, che disposizioni incompatibili con Leggi generali rimangano in vigore per un periodo più o meno lungo, fino a che sia adottato il provvedimento di questo Ministero, e che disposizioni utili e necessarie per la loro sostanza, ma difettose nella forma siano cancellate dai Regolamenti, togliendo così ai Municipii i mezzi per ben tutelare la polizia locale durante il tempo necessario per la rettifica e corrispondente procedura.

Ad ovviare a ciò il sottoscritto crede opportuno disporre che d'ora in poi i Regolamenti, di cui è discorso, non vengano pubblicati dopo l'approvazione della Deputazione Provinciale, e che a mandarli ad esecuzione si attenda che sia fatto il debito esame da questo Ministero, il quale se troverà che tutto è in regola, non mancherà d'informarne i signori Prefetti colla maggior possibile sollecitudine; e se per lo contrario stimerà che tutte od alcune delle disposizioni deliberate siano inammessibili, consultato il Consiglio di Stato, giusta il prescritto della Legge, ne comunicherà tosto le ragioni ai signori Prefetti onde ne ragguaglino a loro posta i rispettivi Municipii invitandoli ad introdurre nel Regolamento le occorrenti rettificazioni ed a rinviarlo quindi alla Prefettura per esser quivi nuovamente sottoposte all'esame ed all'approvazione della Deputazione Provinciale a norma del citato art. 138.

Tuttalvolta che questo procedimento riesca allo scopo come sopra divisato basterà che i signori Prefetti informino semplicemente questo Ministero della seguita approvazione del regolamento; ma per l'opposto se i Consigli Comunali e le deputazioni Provinciali persistessero nelle loro primitive deliberazioni, allora ritorneranno senz'altro tutta la pratica al Ministero colle occorrenti informazioni, onde venga adottato il rimedio dell'annullamento in conformità della Legge di sopra citata. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

Il Direttore Superiore Del Carretto.

Torino, 11 agosto 1866.

Circolare (N. 324, Div. 4ª) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Abbonamento alle tasse di registro, bollo e ipoteche, per l'esecuzione della Legge del 14 giugno 1866 sul Credito fondiario.

Coll'articolo 6 della Legge del 14 giugno 1866, nº 2983, fu stabilito che gli Istituti autorizzati a fare le operazioni di credito fondiario in detta Legge indicate, fra cui sono specialmente da annoverarsi i contratti di prestito con ammortizzazione, le accessorie formalità di iscrizioni o surrogazioni ipotecarie, e la emissione di apposite cartelle fondiarie, debbano pagare al pubblico Erario invece delle ordinarie tasse di registro, bollo ed ipoteca, un annuo compenso a titolo di abbuonamento ragguagliato a centesimi quindici per ogni cento lire di capitale mutuato, da corrispondersi durante tutto il tempo pattuito nel contratto per il definitivo compimento della ammortizzazione. — V. alle pag. 1025 e 1330-31.

Perchè l'accennata Legge possa ricevere in tutte le parti del Regno una applicazione non solo uniforme, ma ancora in perfetta armonia con le disposizioni, non modificate, delle veglianti Leggi sulle ipoteche e sulle tasse di registro e bollo, crede opportuno il sottoscritto di chiamare specialmente l'attenzione degli Impiegati demaniali sulle seguenti avvertenze.

Le disposizioni dell'articolo 6 di detta Legge deve intendersi limitativa soltanto della applicazione delle tasse, ma per essa rimane fermo ogni altro obbligo imposto sia dalla Legge civile sulle ipoteche, sia da quella fiscale sul registro, in quanto quest'ultima si riferisce al modo ed ai termini per eseguire la denunzia degli atti di prestito in detto articolo indicati - e di quelli di quietanza o estinzione del prestito, i quali debbono intendersi altresì compresi nell'abbuonamento.

Al momento di rivestire gli atti di prestito della formalità di registro, i Ricevitori in luogo di procedere alla liquidazione della tassa ordinaria di registro, stabiliranno il *compenso* dovuto annualmente per tutta la durata del contratto nella misura di quindici centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato, ed iscriveranno apposito articolo sul campione qui appresso indicato, per indi promuoverne la riscossione alle rispettive scadenze, che saranno quelle medesime stabilite dal contratto pel pagamento degli interessi o annualità.

Per la iscrizione di questi articoli si farà uso del *campione certo delle tasse dovute sugli atti civili*, avendo cura di esprimere in ogni singolo articolo la data e la durata del contratto - la denominazione dell'Istituto, - il cognome, il nome e la residenza del mutuatario, - la somma mutuata e l'ammontare totale del *compenso* liquidato a favore dell'Erario: di fronte saranno accennate in via sommaria le quote annue dovute, la cui riscossione verrà prodotta nel *registro degli atti civili*.

Nel campione, di seguito all'articolo iscritto, dovranno lasciarsi tante facciate in bianco quante possano occorrere per inscrivervi le annotazioni dei pagamenti annuali, ed a questo riguardo sarà agevole cosa desumere dalle condizioni del contratto il numero degli anni per cui deve corrispondersi il compenso liquidato.

Nel registro degli atti civili si farà un cenno di riferimento alla citata Legge ed al numero del campione, sia di fronte all'iscrizione dell'atto di mutuo e degli atti di quietanza parziale o totale che fossero in seguito presentati, sia in margine degli articoli d'entrata delle rate annuali.

Queste medesime indicazioni dovranno essere fatte anche nella nota di registrazione dell'atto presentato.

Colla scorta delle indicazioni annotate al campione non vi sarà difficoltà alcuna nell'operare all'occorrenza la riduzione delle quote annue, cui può farsi luogo nei casi accennati dall'articolo 7 della Legge in discorso; siffatte riduzioni però non

verranno dai Ricevitori consentite se non dopo avvenuta la registrazione dell'atto autentico comprovante l'avvenuto rimborso del credito totale; occorrendo appena di avvertire che le quote annuali dovute, tostochè avvenga la riduzione di cui al citato articolo 7, debbono essere corrisposte in una sola volta.

Gli atti tutti relativi ai prestiti anzidetti e loro estinzioni, tanto per gli originali che per le copie, - le note ed ogni altro documento richiesto per le formalità ipotecarie, e le cartelle fondiarie sono assolutamente esenti da ogni tassa di bollo: così tutte le formalità ipotecarie esclusivamente riferibili ai menzionati contratti di prestito e loro estinzioni dovranno dai Conservatori essere eseguite nei consueti modi senza applicazione di tassa alcuna.

Gli stessi Conservatori e gli Agenti delle Tasse porteranno inoltre speciale cura nello adempire le prescrizioni contenute nei successivi articoli 14 e 27 che rispettivamente li riguardano, tenuto conto i primi di quanto dispone l'ultimo alinea dell'articolo 12 della Legge di cui è parola.

Faranno cenno gl'Ispettori e Sotto-Ispettori nei loro giornali di operazioni di osservanza della presente.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 14 agosto 1866.

Circolare (N. 47) del Ministero dell'Interno ai Prefetti, ecc.

Sequestro dei biglietti della Banca di complimenti e felicitazioni.

Il Ministero delle Finanze preoccupato degli inconvenienti gravissimi che si verificano giornalmente per la circolazione dei così detti *Biglietti della Banca di complimenti e felicitazioni*, ha fatto vivissime istanze a questo Ministero onde si veda modo d'impedirne la circolazione.

Questi biglietti per la loro forma e colore possono non solamente ingannare gli inesperti, ma anche coloro che, dovendo ricevere vistose quantità di biglietti di Banca, non avessero il tempo o non curassero di esaminarli minutamente, come in fatti è già avvenuto ad un Contabile dello Stato a danno di cui fu tra molti biglietti da Lire 1000 della Banca Nazionale confuso uno dei suddetti biglietti della *Banca di complimenti.*

Il sottoscritto crede quindi opportuno, nell'interesse dell'ordine pubblico, di richiamare su questo proposito l'attenzione dei signori Prefetti e dei signori Colonnelli delle Legioni dei Carabinieri Reali con preghiera di far sorvegliare attentamente che non siano messi in circolazione siffatti biglietti facendoli sequestrare non solo presso gli spacciatori dei medesimi, ma anche, se possibile, nelle mani dei particolari. A tale effetto gioverà avvertire che tali biglietti eguali nella forma e nel formato a quelli della Banca Nazionale variano solo nella dicitura e nella intestazione che è così cencepita: *Biglietti di complimenti tra le persone geniali felicitazioni per capo d'anno al portatore, salute e felicità e pioggia di* MILLE LIRE, ecc.

Lo scrivente fa assegnamento sulla nota operosità dei signori Prefetti e Colonnelli dei Carabinieri Reali e confida che, mercè le direzioni che saranno per dare ai loro dipendenti, non si avranno più a lamentare su questo proposito gli inconvenienti di cui sopra.

Il Direttore Superiore N. AMORE.

Firenze, 15 agosto 1866.

Circolare (N. 49, Div. 5) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Istruzioni ai Tesorieri sul modo di produrre i conti giudiciali suppletivi.

Il Regolamento in vigore sulla contabilità generale dello Stato, intanto che dà precise norme sul chiudimento de'conti delle Tesorerie, e sul giro de'fondi da un esercizio all'altro, non provvede al caso dei Tesorieri, i quali, avendo compito la loro gestione nel corso d'un esercizio, e ricevendo con ritardo i documenti di rimborso o di scarico a quella relativi, debbano nei loro conti giudiziali comprovare pagamenti fatti sopra un esercizio con quietanze imputate all'esercizio seguente. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Questo Ministero ha quindi osservato che i detti Contabili, non potendo attenersi ad una regola uniforme, si appigliano a quegli espedienti che il proprio criterio loro suggerisce. E le Direzioni del Tesoro di leggieri dan passata a quegli atti nei quali non veggono una contraddizione alla Legge, sebbene potessero essere redatti in forma migliore, poichè, dopo le Istruzioni divulgate nell'antico Piemonte con Circolare del 27 agosto 1850, l'Amministrazione Centrale non ha più fatte disposizioni generali su tale oggetto, ma si è limitata a provvedere volta per volta, secondo le contingenze.

Or siccome da poco in qua si è avverata una insolita frequenza di casi simili, il sottoscritto ha scorto il bisogno di fornire sommarie istruzioni, che terran luogo di quelle del 1850.

Sia ben inteso dai Tesorieri che un conto giudiziale non può comprendere documenti d'un esercizio diverso da quello al quale si riferisce. Questa massima risulta dal Regolamento generale di contabilità, e particolarmente dal capo VII del titolo VII, concernente al chiudimeuto de'conti.

Quando, per istraordinario accidente, un Tesoriere riceva dei documenti di scarico per le spese da lui fatte, i quali sieno imputati ad un esercizio posteriore a quello in cui ha compito la sua gestione, egli chiuderà il conto giudiziale dell'ultimo esercizio di sue funzioni con un debito eguale alla differenza tra l'entrata e l'uscita, non comprendendo nell'uscita i pagamenti che non può giustificare con documenti dello stesso esercizio.

Questo debito darà materia ad un conto particolare, il quale, non essendo il Tesorierie stato in ufficio nell'esercizio in cui si presenta, avrà il carattere d'un *conto suppletivo* all'ultimo già presentato. In esso il debito apparente, rimasto alla chiusura del conto di gestione, costituisce la parte attiva, e le quietanze ricevute sull'altro esercizio costitniscono la parte passiva.

Il detto conto sarà intitolato: *Conto di ripresa del debito sull'esercizio 186 . . che N. N., già Tesoriere della Provincia di . . . . , rende alla Corte dei conti, in appendice al conto de . . . . . 186 . , ed a compimento della dimostrazione dell'Azienda sostenuta dal . . . . . al , ... 186 . , onde ottenerne il discarico.*

La forma del conto sarà simile a quella dell'annesso modello.

Si faranno tanti conti suppletivi quanti sono i diversi esercizi, ai quali le quietanze ricevute con ritardo si trovino imputate.

Le Direzioni del Tesoro cureranno di comunicare queste Istruzioni ai Contabili dipendenti.

Pel Ministro, il Direttore Generale del Tesoro T. ALFURNO.

Torino, 15 *agosto* 1866.

Circolare (N. 325, Div. 7) del Ministero delle Finanze
(Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Ritenzione provvisoria del 5 per cento per l'imposta della ricchezza mobile sulle mensili prelevazioni d'aggio e premio fatte dai Contabili.

Per effetto della Legge nº 2987, e del R. Decreto nº 3023, entrambi in data del 28 precorso giugno, deve dal 1º luglio 1866 in poi esser fatta sugli stipendi, pensioni, assegni fissi personali ed altre competenze che tengono luogo di stipendio, la ritenzione mensile per la tassa della ricchezza mobile dell'aliquota dell' 8 p. °[o sui 5[8 dell'ammontare netto di cosiffatti averi, corrispondenti al 5 p. °[o sull'intiero — V. alle pag. 1031 e 1202.

Quindi l'aggio ed il premio spettante ai diversi Contabili di quest'Amministrazione van pure sottoposti alla ritenzione anzidetta, ma siccome di tali competenze, perchè proporzionali alle riscossioni fatte ed al numero delle formalità eseguite, non può farsene la definitiva liquidazione che ad anno compito, così non può che in cosiffatta liquidazione stabilirsi l'effettivo ammontare da ritenersi per la tassa di cui sopra è cenno.

Nondimeno a rendere possibilmente attuabili le disposizioni della precitata Legge e ad impedire che le prelevazioni di aggio e premio, che i Contabili han facoltà di fare di mese in mese dalle rispettive Casse, non sorpassino alla fine dell'anno le loro competenze depurate dalla imposta dovuta, si è determinato che continuando i Contabili a farsi le preaccennate prelevazioni, sieno queste però ridotte dal luglio 1866 in poi dell'aliquota del 5 p. °[o sul loro ammontare.

I signori Direttori cureranno la esecuzione di queste disposizioni e nell'esame delle mensili contabilità si accerteranno se le anzidette prelevazioni stiano in giusto rapporto con le riscossioni fatte o cogli atti eseguiti in ciascun mese, tenuto calcolo della sopra prescritta detrazione del 5 p. °I₀.
Con successiva disposizione saranno date le opportune norme con le quali procedere al definitivo accertamento della ritenzione per la suddetta imposta nella liquidazione dell'aggio e premio dovuto ai Contabili per questo volgente anno.

Il Direttore generale SACCHI

Firenze, 22 agosto 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

In quali casi si possano accettare offerte di transazione per contravvenzioni forestali.

Dallo esame degli stati delle contravvenzioni forestali questo Ministero ha rilevato con dispiacere che quelle alle quali si pone termine mediante componimento pecuniario raggiungono una cifra considerevole.
Ciò dà luogo ad un doppio inconveniente. L'uno si è di incoraggiare le devastazioni nei boschi, nella certezza per chi contravviene, che se non riesce a deludere la sorveglianza governativa, gli rimane la risorsa del pecuniario componimento, che lascia quasi sempre il tornaconto del reato; l'altro si è di dare allo Stato un minore introito, ciò che pregiudica lo interesse del pubblico Erario.
Mosso da siffatte considerazioni questo Ministero più volte ha prescritto agli Agenti forestali di non dare parere favorevole sulle dimande di transazione se non nei casi in cui *speciali* e *vere* circostanze attenuanti assistessero l'accusato o quando l'esito del giudizio impegnato presentasse gravi dubbiezze.
Nonostante tali prescrizioni il Ministero stesso ha dovuto convincersi in seguito all'esame delle carte trasmessegli che il più delle volte nessuna circostanza attenuante assisteva lo imputato e che qualche altra fiata si verificava il caso della recidività.
Ben sovente le Autorità delegate a ricevere le offerte di transazioni han fatto conoscere di credersi in debito di accettarle *perchè la Legge lo permette.*
Ciò rende necessario di dichiarare che con la facoltà concessa dalla Legge non viene imposto l'obbligo di transigere, e che perciò questa facoltà deve essere usata non per rendere inefficace la Legge stessa, e per incoraggiare ai reati, ma per venire in soccorso di coloro a favore dei quali milita specialmente la buona fede e le altre circostanze attenuanti di cui sopra si è discorso.
Sulle quali cose questo Ministero ha stimato di intrattenere i signori Prefetti ed i signori Ispettori perchè vogliano, ciascuno per quanto lo riguarda, concorrere ad impedire che lo inconveniente lamentato più oltre non abbia a verificarsi, non consentendo transazioni se non che nei soli casi in cui lo consigliano *vere* circostanze attenuanti, buona fede, e dubbio esito del giudizio.

Per il Ministro, OTTANA.

Firenze, 24 agosto 1866.

Circolare dell'Amministrazione del fondo per il Culto.

Denunzie delle rendite degli Enti e Corpi morali ecclesiastici soggette a quota di concorso.

La moltiplicità degli affari che si accumularono in breve corso di tempo, e la ristrettezza dei mezzi di cui per il suo regolare impianto quest'Amministrazione ha potuto disporre non le permisero finora di provvedere ai signori Direttori delle Tasse e del Demanio ed alle Ricevitorie del Registro gli elementi necessari per inaugurare il servizio locale del fondo per il Culto.
Vennero però già testè diramate le istruzioni relative al servizio di questa Amministrazione, e non andrà molto che potranno essere seguite da tutti gli occorrenti registri e stampati tuttavia in corso d'impressione, e dalle istruzioni per le prese di possesso dei beni.
Ma infrattanto egli è della massima urgenza, affine di approfittare del termine stabilito dall'art. 50 del Regolamento approvato col Reale Decreto del 21 luglio ultimo scorso, n° 3070, di chiamare tutta l'attenzione dei signori Direttori Provinciali, non

che dei signori Contabili dell'Amministrazione Demaniale, all'esecuzione immediata dell'art. 31 della Legge del 7 detto mese, n° 3036, col quale viene imposta sugli Enti e Corpi morali Ecclesiastici conservati, e sopra i beni e gli assegnamenti degli odierni investiti di Enti soppressi, una quota di concorso a favore del fondo per il Culto nelle proporzioni ivi fissate.

Volendosi subito attivare questo ramo di servizio, che è pur tanta parte della nuova Amministrazione, debbe essere prima cura dei signori Ricevitori del Registro lo invitare, mediante pubblicazione di avvisi in ciascun Comune del proprio distretto, le parti interessate a ritirare gli appositi moduli della denuncia delle rendite dei Corpi ed Enti morali soggetti a quota di concorso, ed a presentarli in seguito riempiti delle richieste indicazioni, per poi far luogo alle operazioni successive designate dal citato art. 50 del Regolamento, e dagli articoli 21 22 delle diramate Istruzioni. — Ved, alle pag. 1281 e 1483.

A tal uopo il sottoscritto trasmette ai signori Direttori Provinciali dell'Amministrazione Demaniale, in piego separato, un competente numero degli accennati stampati (per denuncie, modulo n° 8), con preghiera di diramarli ai signori Contabili dipendenti, perchè eglino vogliano occuparsi senza frapporre ulteriore indugio, dell'eseguimento della bisogna.

Prendo poi riserva di trasmettere quanto prima gli altri moduli necessari all'impianto del servizio di questa Amministrazione nei singoli Uffizi, reputa inutile il sottoscritto di raccomandare, per la preliminare incumbenza in argomento, la maggior possibile diligenza e la più premurosa sollecitudine.

Il Direttore CASTELLI.

Firenze, 26 agosto 1866.

Circolare (N. 48) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Cautele nel concedere i fogli di via ed i mezzi di trasporto agl'indigenti.

Nello scopo di rendere più ordinate e meno gravi al servizio le spese di trasporto gratuito per gli indigenti, le quali avevano negli scorsi anni passata ogni misura, il Ministero con nota del 3 aprile ultimo disponeva che concessioni siffatte contemplate dall'art. 1 del Regolamento 24 giugno 1860 fossero distinte da quelle prevedute nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo medesimo, e che mentre continuava per queste ultime la facoltà ai sigg. Prefetti di fornire i mezzi di trasporto sotto le condizioni stabilite in quel Regolamento, dovesse per contrario farsi eccezione nei casi più ordinari preveduti nel paragrafo 1, nei quali si era fatto principalmente abuso dei denari dello Stato, e che per questi la facoltà dei Prefetti dovesse essere subordinata ad una speciale autorizzazione da parte del Ministero. — Non è alcuno certamente a cui potessero sembrare nonchè giuste e prudenti le intenzioni onde fu mosso il Ministero nel dettare la nota anzidetta, quando vogliasi porre mente che negli stati trimestrali delle concessioni di imbarco gratuito o di altri mezzi di trasporto a spese dello Stato vedevansi figurare persone di servizio, o lavoratori o contadini allontanatisi dalla Patria in cerca di miglior fortuna, senza aver data garanzia nessuna dell'occupazione che in altro luogo avrebbero potuto procacciarsi, nonchè delle intiere compagnie comiche le quali invece di farsi anticipare le spese di viaggio dagli intraprenditori dei pubblici spettacoli, coi quali si erano impegnate, le richiedevano e le ottenevano dalle Autorità politiche; e ciò con violazione manifesta della lettera e dello spirito del suaccennato Regolamento.

Ma comunque le prescrizioni Ministeriali del 3 aprile avessero avuto a scopo di riparare alla esagerazione delle spese in esame, in pratica si è sperimentato che esse lungi dal riuscire allo intento producevano invece nuovi inconvenienti. Da ogni parte invero numerosi telegrammi pervengono al Ministero coi quali rappresentandosi la infelice condizione or di questo or di quell'altro individuo, si domanda l'autorizzazione pei mezzi di trasporto; ed il Ministero che non ha sotto gli occhi documento alcuno della condizione dei richiedenti, trovandosi nell'alternativa o di domandare un rapporto scritto ai sigg. Prefetti, e così far languire per più giorni dei cittadini italiani colpiti dalla miseria, lontani dalla loro Patria, o di assentire senz'altro esame alle proposte telegrafiche, finisce per appigliarsi a quest'ultimo partito.

Per questo modo non ottengonsi i favorevoli resultati delle economie che si aspettavano dalle modificazioni portate dalla nota Ministeriale del 3 aprile ultimo; e si verifica invece un altro inconveniente, quello cioè di tenere impegnato il telegrafo elettrico che è destinato a ben altri e più gravi bisogni dello Stato.

In tale stato di cose il Ministero ha creduto conveniente revocare la nota Ministeriale del 3 aprile ultimo e tornando all'antico sistema del Regolamento 24 giugno 1860 investire i sigg. Prefetti della facoltà di concedere sotto la propria responsabilità e degli Uffici di Pubblica Sicurezza, ai quali ne abbiano delegato l'esercizio, i mezzi di trasporto gratuito anche nei casi contemplati nel paragrafo 1 del ricordato Regolamento.

Così adoperando il Ministero confida nella ben nota prudenza dei sigg. Prefetti, ed è sicuro che tenendosi lontani dai passati abusi, essi sapranno inculcare a tutti gli Uffizi di loro dipendenza la più esatta osservanza delle due condizioni prescritte dal Regolamento per la concessione del trasporto gratuito, cioè il difetto di mezzi in coloro che debbonsi soccorrere, e la determinazione di ricondursi in Patria, non essendo permesso negli altri casi straordinari alcuna agevolezza che non fosse specialmente autorizzata dal Ministero.

Ancora giova avvertire alle Autorità preposte alla concessione dei fogli di via e delle richieste per somministrazioni di trasporti, che esse hanno il dovere di rendere manifesta e su gli uni e sulle altre la causa speciale per cui si rilasciano colle parole testuali — *per misura di Pubblica Sicurezza e perchè accertato essere l'individuo affatto sprovvisto di mezzi.*

Per mancanza di siffatta dichiarazione la validità delle richieste e dei fogli di via non sarà dal Ministero riconosciuta nella liquidazione delle contabilità trimestrali a favore di chi ne abbia anticipato le spese, ed i Funzionari che si fecero a spedirli saranno essi stessi tenuti ad operarne il rimborso.

In vista di tale responsabilità il Ministero ha fiducia che per l'avvenire le concessioni dei predetti fogli di via e delle corrispondenti richieste saranno puramente e strettamente limitate ai soli casi previsti dal Regolamento, e che quindi potrà bastare il fondo stanziato in bilancio senza essere costretto, come talvolta è avvenuto, di ricorrere al Parlamento per ottenere straordinarii aumenti della somma all'uopo assegnata. — Ved. Celerif. 1860, pag. 1137-38; — 1865, pag. 914-15.

Pel Ministro, Bianchi.

N° 53 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

(N. 3220) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 1866.

Come debbano redigersi gli atti di notorietà da presentarsi all'Amministrazione del Debito Pubblico.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'art. 20 della Legge 10 luglio 1861, ecc.:

Gli atti di notorietà che, giusta le vigenti disposizioni, devono essere presentati all'Amministrazione del Debito Pubblico nei casi di successione testamentaria o intestata per ottenere la traslazione di iscrizioni nominative, saranno formati dinanzi al Pretore del luogo in cui si è aperta la successione, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni. — Questi devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili e non essere interessati all'atto. — Ved. la Celerif. 1861, pag. 1556 e 1726.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — BORGATTI — A. SCIALOJA.

(N. 3197) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 settembre 1866.

È soppresso il Comune di Lardera, che passa a far parte di quello di Cornovecchio.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti, visto l'articolo 13 della vigente Legge comunale e provinciale; vista la deliberazione del Comune di Cornovecchio in data 26 novembre 1865 e di quello di Lardera in data 26 gennaio 1866, non che quella del Consiglio provinciale di Milano, in data 12 marzo 1866; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Comune di Lardera è soppresso, passando a far parte integrale del Comune di Cornovecchio, che conserverà l'attuale denominazione.

Art. 2. Meno le spese d'amministrazione e di pubblica istruzione, che saranno fuse in un solo bilancio, tutte le attuali passività ed attività rispettive dei due Comuni, e segnatamente le spese delle strade, resteranno separate, in conformità delle anzidette deliberazioni comunali e provinciali.

Art. 3. Fino alla composizione dell'Amministrazione del novello Comune riunito, alla quale si procederà a cura del Prefetto della Provincia nei modi di legge, le attuali Rappresentanze dei due Comuni di Lardera e Cornovecchio continueranno ciascuna nella sua presente amministrazione comunale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli.

(N. 3175) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 1866.

Regolamento per la Borsa di Commercio di Bari.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Bari del 2 giugno 1866; veduto il titolo III del Codice di commercio; sentito il Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito Regolamento per la Borsa di Commercio di Bari, visto d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Cordova.

Regolamento della Borsa di Commercio di Bari.

Capo I. — *Dello scopo della Borsa e dell'ordine interno di essa.*

Art. 1. La Borsa di Commercio avrà per proprio scopo quello di trattarsi in essa le negoziazioni ed operazioni commerciali che non siano vietate dalla Legge, nel modo che sarà in seguito dichiarato.

2. La Borsa è la sala in cui riunir si possono i banchieri, i negozianti, i trafficanti, gli agenti di cambio, i sensali, gli armatori, i capitani di navigli e tutti coloro che compongono il personale del commercio per trattarvi delle compre-vendite delle derrate, mercanzie ed effetti di commercio, dello stabilimento de'cambi, de noleggi, delle assicurazioni e di altri simili oggetti capaci di negoziazione e ammessi a far parte della lista della Borsa di Bari.

3. La sala suddetta sarà aperta in tutti i giorni, esclusi i festivi, nelle ore che con apposito calendario verranno destinate dalla Camera di Commercio e d'Arti.

4. Il buon ordine della Borsa sarà affidato alla Camera di Commercio e d'Arti, la quale eserciterà le sue attribuzioni mediante la Commissione commerciale scelta nel suo seno. Uno de'componenti detta Commissione, alternativamente cogli altri rimarrà nella Borsa per tutto il tempo in cui sarà aperta, e vi presiederà come deputato. Nel caso di qualche disordine egli ammonirà gli autori, e potrà ancora in-

timar loro di uscire dalla sala della Borsa, ed ove non obbedissero potrà chiedere la mano forte degli agenti della pubblica sicurezza.

5. Alla porta d'ingresso della sala vi sarà un custode, il quale avrà il dovere di aprire e chiudere il locale alle ore determinate con l'articolo 3, di dare dilucidazioni per la conoscenza delle persone e pel ricapito di lettere, pieghi ed altro. Baderà inoltre che non entri alcuno con bastone o paracqua, che debbono essere consegnati alla porta, come pure che non s'intromettano persone fumando o facendo schiamazzi.

6. A tutti gli individui enunciati nell'articolo 2 sarà permesso l'ingresso nella sala ed anche alle persone conosciute tanto nazionali che estere. Gli affari si tratteranno a bassa voce e senza strepito.

7. I commercianti falliti non riabilitati e i pubblici mediatori interdetti o sospesi non hanno ingresso nella Borsa. Il custode sarà responsabile della osservanza di tale divieto, regolandosi col notamento che gliene sarà dato dal Presidente della Camera di Commercio e d'Arti. In caso di resistenza ne avvertirà il deputato della Commissione, al quale dovrà anche rivolgersi sempre che scorga qualsivoglia altro inconveniente abuso da rimuoversi.

8. Gli avvisi di commercio non potranno affiggersi nella sala della Borsa senza il permesso del Presidente della Camera di Commercio e d'Arti.

9. Nella sala della Borsa saranno affissi:

a) L'albo dei componenti la Commissione commerciale; — *b*) L'elenco dei pubblici mediatori ed a lato dello stesso elenco saranno segnati i nomi dei mediatori sospesi; — *c*) L'elenco dei componenti il sindacato; — *d*) La tariffa dei diritti di mediazione; — *e*) Il ruolo de'periti nelle materie commerciali; — *f*) I regolamenti, avvisi ed atti che il Presidente della Camera di Commercio e d'Arti stimerà conveniente pubblicarsi.

Capo II. — *Delle persone preposte alla direzione o trattazione delle operazioni di Borsa.*

10. Il deputato della Commissione commerciale di cui all'articolo 4: — *a*) Dovrà invigilare acciocchè non s' introducano abusi ed arbitrii nelle operazioni di Borsa; — *b*) Assisterà alla determinazione del corso della rendita pubblica, de'cambi delle mercanzie e degli altri effetti commerciali, e porrà mente specialmente perchè restando sempre integra la libertà delle contrattazioni, si spezzi l'orditura degli intrighi e dei monopolii diretti a stabilire un corso di prezzi ideali; — *c*) Laddove avvertisse inconvenienti su i punti affidati alla sua vigilanza, senza ritardare il corso delle operazioni, ne farà immediatamente rapporto al Presidente della Camera di Commercio, dal quale se ne terrà informata la Camera; — *d*) Avrà nella sua dipendenza il custode e l'intimatore di cui si tratterà in seguito, e qualunque altro impiegato che si crederà necessario dovere aggiungere; — *e*) Curerà che gli agenti e sensali autorizzati adempiano esattamente alle incumbenze del rispettivo uffizio e nel caso di reclamo contro i medesimi prenderà i provvedimenti che si convengono, e ne darà conoscenza al Presidente della Camera per farne intesa la medesima; — *f*) Farà in modo che le notizie interessanti il commercio, comunicate dalla Camera di Commercio, siano tosto portate a cognizione del pubblico mediante affissi alla Borsa, ed in ogni altro modo che si crederà espediente; — *g*) Farà uso per la corrispondenza e per gli atti del suo Uffizio di un suggello collo stemma Reale e colla leggenda: *Uffizio di Borsa in Bari.* — Avrà similmente un bollo colla leggenda medesima per imprimerla sulle lettere e sugli effetti che possono interessare la Borsa.

11. Il Sindacato eserciterà le attribuzioni confertegli dall'articolo 19 del Regio Decreto 23 dicembre 1865, N. 2672. — Ved. alla pag. 33.

12. Le dichiarazioni, alle quali sono tenuti i mediatori per l'articolo 52 del Codice di commercio, saranno in carta libera, e dovendo corrispondere ai libri che la Legge loro impone di tenere, indicheranno sommariamente tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le operazioni fatte col ministero del dichiarante.

13. In tutti i giorni di Borsa, allora che sarà stabilita dal deputato della Commissione commerciale, si raduneranno nella ruota i soli agenti di cambio che tengono a dichiarare negoziazioni fatte a loro mediazione si dentro che fuori la Borsa, e ciascun agente di cambio dovrà dare al Sindaco, o a chi lo sostituisce, tutti gli schiarimenti per determinarne il corso.

14. In tutti i giorni di Borsa, sempre all'ora che sarà stabilita dal deputato della Commissione commerciale, e dopo di essersi fissato il corso legale de'cambi, si raduneranno egualmente nella ruota i soli sensali di commercio cogli agenti di cam-

bio autorizzati per le mercanzie che tengono a dichiarare negoziazioni fatte a loro mediazione sì dentro che fuori della Borsa, e ciascun mediatore dovrà dare al sindaco, o a chi lo sostituisce, tutti gli schiarimenti per determinarne il corso.

15. Durante le riunioni degli agenti di cambio e de'sensali di mercanzie nella ruota della Borsa per fissare i rispettivi corsi, è loro vietato venire fuori della suddetta ruota pria che tali corsi non siano rimasti stabiliti. Lo stesso divieto vi sarà pel deputato della Commissione commerciale.

Capo III. — *Del metodo per formare i bollettini.*

16. I corsi indicati dall'art. 20 del citato Regio Decreto 23 dicembre 1865 saranno fissati dal Consiglio sindacale.

17. Il corso legale dei cambi verrà basato sulle scadenze conosciute per le cambiali sopra ciascuna piazza, secondo le costumanze locali, nè potranno entrare alla formazione di detto corso le lettere di cambio che abbiano una scadenza più o meno di un mese al di là dell'uso ordinario della piazza. Come pure potrà non tenersi conto dei contratti di cambio che abbiano caratteri anormali, da starsi per questa parte in caso di dubbio al parere della maggioranza de'componenti la riunione. — Le operazioni di cambio che in tal modo avranno luogo nella ruota formeranno il corso legale dello stesso ed in mancanza di operazioni per qualche piazza si fisserà il corso della Borsa precedente.

18. Il corso legale della rendita pubblica, dei valori diversi e delle mercanzie dovrà essere quello risultante dai prezzi delle operazioni reali che si faranno durante la riunione nella ruota, ed in mancanza di tali operazioni si avranno a norma i prezzi notoriamente fissati per ciascun valore nelle negoziazioni avvenute alla Borsa nel giorno istesso, ed infine laddove ciò sia dubbio o inesistente, si adotterà il corso legale precedente per quel valore che non abbia dato luogo a contrattazione.

19. Non potranno entrare alla formazione del corso legale quelle operazioni che abbiano caratteri anormali. Laddove sorgano dei dubbi sulla regolarità di una negoziazione dovrà starsi al parere della maggioranza dei componenti la riunione.

20. Per ciacun articolo, quando nella giornata non siano fatte negoziazioni, nel bolletttino si annoterà il prezzo col segno *nominale*, quando vi siano venditori e non compratori, il prezzo sarà qualificato *offerto*; ed invece quando vi saranno compratori e non venditori il prezzo sarà segnato *dimandato*.

21. Per la regolarità delle operazioni del Consiglio sindacale il più giovine de'suoi componenti intervenuti nell'adunanza assumerà le funzioni di segretario e redigerà apposito verbale firmato dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e vidimato dal deputato della Commissione commerciale.

22. I verbali saranno scritti in due libri, in carta libera, somministrati dalla Camera di Commercio, numerati e cifrati carta per carta dal Presidente della Camera, il quale vi apporrà all'ultima pagina di essa la data e la sottoscrizione, e saranno contrassegnati dal suggello della Camera. Dei detti libri uno servirà per gli effetti pubblici e privati e pel corso de'cambi, e l'altro per le mercanzie e derrate.

23. I libri di cui all'articolo precedente li terrà custoditi il Sindaco e li trasmetterà nel giorno primo di gennaio di ciascun anno al Presidente della Camera di Commercio, onde rimanere depositati in quell'archivio.

24. Il Sindaco appena stabilito il corso degli effetti pubblici e privati, dei prezzi delle merci, degli altri valori e negoziazioni ammessi a far parte della lista della Borsa di Bari, farà affiggere un esemplare de'diversi listini da lui firmati nella sala della Borsa, e non meno di altri quattro esemplari rimetterà al Presidente della Camera di Commercio, il quale ne curerà la pubblicazione nel modo che stimerà più opportuno.

25. Tutti i contratti privati e gli ordini in derrate per godere effetto legale dovranno essere vidimati dagli agenti o sensali con certificato de'medesimi di averli notati nei rispettivi registri uffiziali.

Capo IV. — *Delle persone addette al servizio di Borsa.*

26. Vi sarà un custode portinaio che sappia leggere e scrivere, ed un intimatore, da nominarsi entrambi dalla Camera di Commercio e d'Arti, la quale potrà rivocarli. — Le nomine e le rivocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio secreto.

27. Il custode portinaio avrà l'obbligo di adempiere a quanto si trova prescritto nell'articolo 5, di ben guardare il locale della Borsa, di badare alla nettezza, e di aver cura della mobilia e di quant'altro vi sarà riposto.

28. L'intimatore avrà l'incarico speciale di intimare gli avvisi ed altri atti della Borsa, di consegnare in giornata al loro indirizzo le lettere, le circolari e i pieghi,

di trascrivere e affiggere nella Borsa gli atti notati nell'articolo 9, e di prestarsi alla esecuzione di tutte quelle operazioni che gli verranno affidate dal deputato della Commissione commerciale.

CAPO V. — *Dei diritti di Borsa e dell'amministrazione de' medesimi.*

29. Per ogni avviso commerciale che vorrà affiggersi alla Borsa, previa la formalità indicata nell'articolo 8, sarà esatto il dritto di una lira.

30. Sarà anche riscosso a vantaggio della Borsa un diritto di lire due per ogni estratto dai registri degli agenti di cambio e sensali di cui all'articolo 22, e per ogni altro estratto o attestato rilasciato dal deputato della Commissione commerciale. — L'introito dei dritti indicati negli articoli precedenti 29 e 30 sarà fatto dal deputato della Commissione commerciale, dal quale sarà versato al tesoriere della Camera.

CAPO VI. — *Disposizioni generali.*

31. Il mantenimento della Borsa sarà a carico della Camera di Commercio; quindi lo stipendio al custode, all'intimatore, e le spese di tutte le altre occorrenze saranno a carico della medesima e dalla medesima stabilite.

32. I pagamenti degli stipendi e delle altre spese saranno fatti dal tesoriere della Camera in vista de'rispettivi mandati rilasciati dal Presidente della stessa, giusta le norme stabilite per la contabilità del patrimonio della Camera.

33. Gli spedizioneri di dogana dovranno affiggere ogni mattina nella Borsa il listino degli arrivi e delle partenze de'legni e de'loro carichi, e terranno un registro nel quale detti listini avranno ad essere riportati con ordine progressivo di date.

34. Il deputato della Commissione commerciale curerà l'osservanza del presente Regolamento e si farà presentare settimanalmente i libri degli agenti di cambio e de'sensali; come pure potrà farsi esibire dagli spedizionieri i registri di cui all'articolo precedente. In caso di inosservanza o violazione del Regolamento, egli ne farà rapporto al Presidente della Commissione, il quale secondo le circostanze provocherà dalla Camera di Commercio i provvedimenti opportuni.

35. La Camera di Commercio si riserba di apportare le modifiche di cui potrà essere seuscettibile il presente Regolamento, salva l'approvazione governativa.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale, CORDOVA.

(N. 3179) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 1866

Nomina di una Commissione coll'incarico di elaborare una tariffa dei diritti di ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti, e sulle banchine dei porti e delle darsene, a seconda delle diverse località.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 21, capitolo 3 della Legge 17 luglio 1861, nº 267, sulle tasse e diritti marittimi, in forza del quale si lascia al Potere esecutivo di regolare per Decreto Reale fra gli altri diritti quello di *ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti e delle darsene a seconda delle diverse località;* considerando che, sebbene in alcuni porti del Regno esistano tariffe regolatrici dei suddetti diritti, pure, per la data remota che portano, devono essere modificate; considerando che l'ammontare di siffatti diritti non potrebbe essere stabilito in eguale misura per ogni porto, dovendo naturalmente subire l'influenza delle diverse condizioni economiche dei luoghi, e perciò variare secondo la maggiore o minore prosperità commerciale rispettiva; ritenuto che per tali motivi non si potrebbe dar luogo ai provvedimenti che emergono dalla disposizione del citato articolo di Legge, senza prima attingere lumi e cognizioni pratiche, le quali non potrebbero essere utilmente fornite che dalle competenti Autorità locali, e da altri individui, la cui speciale condizione li ponga in grado di dare un competente giudizio sulla materia di cui trattasi; sulla proposta del Ministro della Marina di concerto con quello delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. In ogni capoluogo di compartimento marittimo è costituita una Commissione, coll'incarico di elaborare un progetto di tariffa dei diritti da pagarsi dai privati a pro delle Finanze del Regno per ostellaggio delle merci depositate sui mol-

sui ponti e sulle banchine dei porti e delle darsene compresi nel territorio del compartimento marittimo stesso, a forma del disposto dalla Legge 17 luglio 1861, nº 287, sulle tasse e diritti marittimi.

Art. 2. Dette Commissioni saranno composte: — Del Capo del compartimento Capitano di porto; — Di un membro della Camera di Commercio e d'Arti; — Del Direttore compartimentale od altro Funzionario delle Regie Dogane; — Dell'Ingegnere civile locale pel servizio dei porti e spiagge. — In quelle località ove non sono costituite le Camere di Commercio e d'Arti sarà scelto a far parte della Commissione un armatore di bastimenti, oppure un Capitano marittimo, a scelta del Presidente. — Ved. Celerif. 1861, pag. 2017, 2433 e 2445.

Art. 3. Nei porti o darsene in cui già esistono tariffe regolatrici dei diritti di ostellaggio la Commissioni si limiteranno a rivedere le medesime, proponendo le modificazioni che fossero rese necessarie a seguito di mutate condizioni economiche o di maggiore o minore prosperità commerciale dei luoghi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Depretis — A. Scialoja.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 29 agosto 1866, per proporgli una sostituzione di Funzionari nelle operazioni censuarie di Lombardia.

Altezza Reale. In virtù dei vigenti Regolamenti delli 7 febbraio 1838 e 7 maggio 1839 erano chiamati a prendere parte alle operazioni pel nuovo censimento in Lombardia, tutt'ora in corso, i Commissari distrettuali, le Congregazioni provinciali, e la Congregazione centrale sedente in Milano.

Questi Funzionari e Corpi morali ora non più esistono per effetto del nuovo ordinamento amministrattivo del Regno, inaugurato nel 1860.

Convien pertanto provvedere alla loro sostituzione per ciò che ha tratto alle operazioni anzidette.

Presi all'uopo gli opportuni concerti col Ministero dell'Interno, è sembrato giusto e conveniente che alla mancanza de'Commissari distrettuali si supplisca con gli Agenti delle Casse, che sono i Funzionari, cui è demandato il servizio censuario. Se non che, potendo la circoscrizione delle Agenzie non corrispondere talvolta alle esigenze delle operazioni relative al censimento di cui trattasi, è sembrato che si possa a questo inconveniente riparare col disporre di potersi eccezionalmente, ove d'uopo, adibire invece l'opera dei Sindaci dei Capoluoghi di mandamento, o d'altri Comuni, espressamente designati dalle singole Direzioni provinciali di concerto colle Prefetture locali.

Alla mancanza poi delle Congregazioni provinciali ben possono supplire le Deputazioni provinciali che in tutto, non soltanto nello speciale incarico del censimento lombardo, sono state alle dette Congregazioni sostituite.

Quanto in fine alla soppressa Congregazione centrale da sedere in Milano si potrà sopperire con la Giunta del censimento che ivi si trova, la quale, intese alle occorrenze le varie Deputazioni provinciali, pronuncierà il suo definitivo giudizio sui reclami secondo le prescrizioni dei medesimi Regolamenti di sopra indicati.

A questa bisogna non fu d'uopo provvedere negli anni decorsi dal 1859 in qua, perchè in quegli anni si fecero soltanto operazioni preparatorie che ora si portano a compimento.

Trattandosi intanto di un provvedimento che rientra nelle attribuzioni di due Ministeri, e che obbliga ad un pubblico servizio persone non stipendiate dallo Stato, è sembrato inoltre conveniente che fosse impartito mercè Regio Decreto.

E poichè il sig. Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ha voluto lasciare al riferente l'onorevole còmpito di rassegnare a V. A. R. il disegno di codesto Decreto, egli vi adempie pregando l'A. V. R. a degnarsi, se altrimenti non giudica, fregiarlo della sua riverita firma.

(N. 3202) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 1866.

Le incumbenze sul censimento lombardo già affidate ai soppressi Commissari distrettuali sono attribuite agli Agenti delle Tasse.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti i Regolamenti delli 7 febbraio 1838 e 7 maggio 1839, sul censimento, lombardo, ai di cui lavori eran fra gli altri chiamati a prender parte i Commissari distrettuali, le Congregazioni provinciali, e la Congregazione centrale di Lombardia; ritenuto che per effetto del nuovo ordinamento amministrativo del Regno, i detti Funzionari e Corpi morali più non esistono; volendo provvedere alla loro sostituzione per quanto ha tratto alle operazioni del nuovo censimento, così nello interesse dell'Amministrazione che dei censiti; sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le incumbenze già affidate dai Regolamenti 7 febbraio 1838 e 7 maggio 1839, tuttavia vigenti in Lombardia, ai soppressi Commissari distrettuali, saranno invece attribuite agli Agenti delle Tasse. — In quei circondari però dove in dipendenza della speciale circoscrizione delle Agenzie delle Tasse, l'opera degli Agenti, per la distanza dei luoghi, non possa riuscir pronta ed efficace nel disimpegno degl'incarichi anzidetti, saranno chiamati eccezionalmente a disimpegnarli i Sindaci dei capoluoghi di Mandamento, o di altri Comuni espressamente designati dalle Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio, di concerto con le Prefetture locali.

Art. 2. Le incumbenze e le attribuzioni già devolute per effetto dei Regolamenti sopra citati alle Congregazioni provinciali, saranno deferite alle Deputazioni provinciali; e quelle già esercitate dalla Congregazione centrale in Lombardia saranno disimpegnate dalla Giunta del censimento in Milano, la quale, intese alle occorrenze le varie Deputazioni provinciali, pronunzierà il suo definitivo giudizio sui reclami, secondo le prescrizioni dei suindicati Regolamenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. Scialoja — B. Ricasoli.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. il Luogotenente Generale del Re il 1° settembre 1866 sulla facoltà da farsi all'Amministrazione delle Tasse di concedere disgravi di tasse legittimamente dovuti.

Altezza Reale. La Legge 20 marzo 1866, n° 2248, allegato E, ha abolito i Tribunali speciali che erano investiti della giurisdizione del Contenzioso amministrativo, ed ha prescritto che le controversie ad essi attribuite dalle diverse Leggi preesistenti sieno devolute alla giurisdizione ordinaria od all'Autorità amministrativa secondo le norme dalla Legge medesima dichiarate.

Le quistioni relative all'estimo catastale ed al riparto delle quote, e tutte le altre sulle imposte dirette sono escluse dalla competenza delle Autorità giudiziarie sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

Ma oltrechè non potrà mai avvenire che assolutamente manchi in alcun periodo dell'anno un ruolo per la riscossione di una tassa succedendosi sempre la pubblicazione dei ruoli da uno all'altro esercizio, non sorgerà mai certamente quiestione coi contribuenti fino a che non avranno essi conosciuto per mezzo dei ruoli la somma per la quale sono stati tassati.

Laonde le quistioni sulle imposte a mente della suddetta Legge dovranno essere sempre portate avanti i Tribunali ordinari.

Ma quando l'Amministrazione delle Tasse riconoscendo fondata la domanda fatta da un contribuente dopo la pubblicazione del ruolo d'imposta gli concede lo sgravio domandato, non evvi allora alcuna ragione di contendere, e manca in conseguenza la quistione di sottoporre al giudizio dei Tribunali,

Questo in fatti avviene in alcuni compartimenti dello Stato, come nel Modenese, dove essendosi sempre amministrativamente trattati i reclami di fondiaria senza veruna forma contenziosa, si continuano dopo la suddetta Legge del 20 marzo 1865 a

concedere dall'Amministrazione medesima, senza bisogno di adire alcun Tribunale, i disgravi che si riconoscono dovuti a'sensi delle Leggi fondiarie in vigore.

In altre Provincie però, come nelle Napolitane, nelle Siciliane e nelle Parmensi, nelle quali i reclami per isgravio di tassa s'istruivano bensì dall'Amministrazione, ma si doveano poi sottoporre alla decisione di Magistrati speciali dell'ordine amministrativo, che ora sono aboliti, mancando all'Amministrazione la facoltà di concedere i disgravi che si domandano, quantunque li riconoscesse dovuti, si debbono sempre adire i Magistrati giudiziari con danno gravissimo dei contribuenti e dell'Amministrazione non solo, ma di tutti i litiganti in generale per lo gran numero di liti che sulle imposte dirette hanno incominciato ad invadere i Tribunali.

Di che penetrato lo stesso Ministero della Giustizia, e sulle osservazioni del Procuratore generale del Re in Napoli, riconosciuta la convenienza di concedersi all'Amministrazione la facoltà di transigere sia nel corso della causa, sia sopratutto prima che dessa venga iniziata, ha interessato il Ministero delle Finanze a prendere in proposito tale un provvedimento che valga a riparare ed impedire per l'avvenire lo sconcio attuale.

Il sottoscritto pertanto, che più d'ogni altro è convinto dell'utilità di permettersi all'Amministrazione che, serbate le opportune forme tutorie, possa consentire generalmente gli sgravi delle tasse che vengano per avventura alla stessa legittimamente richiesti, si reca ad onore di presentare a S. A. R. uno schema di analogo Decreto perchè, ove non le piacesse altrimenti, voglia degnarsi fregiarlo della sua firma.

(N. 3203) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 1866.

Facoltà data all'Amministrazione delle Tasse di concedere, sulle domande degl'interessati, discarichi, riduzioni, bonifiche e moderazioni di tasse.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge 20 marzo 1865, nº 2248, allegato E; attesochè per le disposizioni dell'articolo 6 di tale Legge tutte le controversie relative all'estimo catastale ed alle imposte dirette, sono devolute alla giurisdizione ordinaria dopo la pubblicazione dei ruoli; considerando che, ove l'Amministrazione delle Tasse non abbia ragionevoli motivi da opporre alle domande per isgravio qualunque di tassa, non può dirsi propriamente esistere alcuna questione da essere conosciuta e decisa dai Magistrati giudiziari; sulla proposta, ecc.:

Art. 1. È data facoltà all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio di concedere, sulle domande degli interessati, discarichi, riduzioni, bonifiche e moderazioni di tasse, quante volte dalle verifiche eseguite a cura della stessa Amministrazione risultino le domande di sgravio appieno fondate sulle Leggi e Regolamenti localmente in vigore.

Art. 2. Tutti coloro che si credessero in diritto di conseguire disgravi di tasse, prima di ricorrere ai Magistrati giudiziari ne dovranno rivolgere la domanda all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio. — Nel caso in cui l'Amministrazione suddetta non fosse di accordo con gl'interessati sulli disgravi da loro richiesti, potranno costoro adire i Tribunali ordinari a termini della Legge 20 marzo 1865, nº 2248, allegato E. — Ved. Suppl. alla Celerif. del 1865, N. 2248.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze provvederà con apposite istruzioni all'esecuzione ed applicazione di questo Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1º settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. SCIALOJA.

(N. 3198) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 settembre 1866.

È rettificata la tabella B *sulle tasse scolastiche annessa al R. Decreto N. 3021.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, ritenuto che nella stampa della tabella *B* annessa al Regio Decreto 28 giugno 1866, nº 3021, furono errate alcune cifre delle

tasse scolastiche negli istituti governativi di istruzione secondaria; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

La tabella *B* annessa al Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 3021, nella parte che riguarda le tasse scolastiche negli istituti governativi d'istruzione secondaria (Ved. alla pagina 1199), è rettificata come segue:

	Esame d'ammessione	Iscrizione annua	Esame di licenza
Scuole tecniche .	L. 5	L. 8	L. 10
Ginnasii	» 10	» 25	» 40
Istituti tecnici . .	» 30	» 40	» 60
Licei	» 30	» 40	» 60

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. Scialoja.

(N. 3205) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 25 settembre 1866.

Spese straordinarie autorizzate sul bilancio passivo del Ministero della Guerra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 28 giugno 1866, n° 2987; sulla proposizione del Ministro delle Finanze a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Sono autorizzate sul bilancio passivo del Ministero della Guerra pel 1866, titolo II, Spese straordinarie, le seguenti maggiori spese rilevanti complessivamente a lire 192,102,500.

Denominazione dei Capitoli ed ammontare delle maggiori spese per ogni Capitolo.

N.	Capitolo		
N. 38	Carreggio ed attendamento	L.	1,500,000
» 40 *ter*	Provvista di materiale per ospedali militari.	»	150,000
» 41	Competenze in danaro alla forza eccedente i quadri del Bilancio ordinario, ed ai Personali dei servizi amministrativi presso l'Esercito	»	91,148,000
» 42	Servizio sanitario	»	6,554,500
» 43	Trasporti e spese relative.	»	3,500,000
» 44	Pane e viveri	»	46,955,000
» 45	Foraggi	»	9,474,000
» 46	Spese di casermaggio	»	3,571,000
» 47	Rimborso ai Comuni	»	750,000
» 48	Spese straordinarie casuali	»	1,500,000
» 49	Acquisto di effetti di vestiario	»	23,000,000
» 50	Acquisto di cavalli e muli	»	4,000,000
	Totale	L.	192,102,500

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. Scialoja. — E. Cugia.

(N. 3199) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 1866.

Maggiori spese autorizzate sul bilancio 1866 del Ministero della Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 28 giugno 1866, n° 2987; sulla proposizione del Ministro delle Fi-

nanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono autorizzate sul bilancio passivo della Marina pel 1866, titolo II, Spese straordinarie, le seguenti maggiori spese rilevanti complessivamente a lire cento sessantatre mila e cento, e da ripartiasi come infra:

Capitolo 63, *Armamenti navali*	L.	80,100
Capitolo 73, *Servizio scientifico* (Materiale)	»	83,000
	L.	163,100

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA. — DEPRETIS.

(N. 3208) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 1866.

Nelle Provincie Venete i conti presuntivi e consuntivi dei Municipi sono approvati dalle rispettive Congregazioni provinciali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i R. Decreti delli 18 luglio e 1° agosto 1866, numeri 3064 e 3130; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione, ecc.:

Art. 1. Nelle Provincie Venete liberate dalla occupazione austriaca i conti preventivi e consuntivi delle Città regie, e di quelle aventi una Congregazione municipale saranno fino a nuove disposizioni approvati come quelli delle altre Comuni dalle rispettive Congregazioni provinciali.

Art. 2. La disposizione dell'articolo precedente si applica a tutti i conti che fossero ancora pendenti delle annate decorse,

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — B. RICASOLI.

(N. 3219) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 1866.

In Udine è creato un Istituto tecnico completo, conforme alla Legge 13 novembre 1859.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la deliberazione della Congregazione municipale di Udine del 3 settembre 1866; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È creato in Udine un Istituto tecnico completo giusta le norme della Legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione.

2. In detto Istituto saranno impartiti gli insegnamenti seguenti: — Letteratura italiana, storia e geografia — lingue tedesca e francese — diritto amministrativo e commerciale, economia pubblica — matematica commerciale e contabilità — chimica — fisica e meccanica — algebra, geometria, trigonometria, topografia — disegno e geometria descrittiva — storia naturale — agronomia.

3. Il Personale addetto all'Istituto è stabilito dall'annesso quadro firmato d'ordine nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

4. Il locale ed il materiale non scientifico sono a carico del Municipio di Udine.

5. Pel materiale scientifico è stabilita la spesa determinata nel quadro di cui all'articolo 3.

6. La metà delle spese relative al personale insegnante come le spese relative al personale non insegnante ed al materiale scientifico passeranno a carico della Provincia di Udine, non appena questa sarà costituita autonoma e con bilancio proprio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — CORDOVA.

Quadro delle spese relative al Personale ed al materiale scientifico dell'Istituto tecnico di Udine.

(A) Personale.

Un professore direttore dell'Istituto	*Stipendio*, L.	3,000
Quattro professori titolari a	»	2,000
Cinque professori reggenti a	»	1,760
Quattro incaricati a.	»	1,200

(B) Pel materiale scientifico.

Laboratorio di chimica	L.	2,500
Gabinetto di fisica	»	1,000
Macchine e strumenti topografici.	»	1,000
Raccolta di materie prime e prodotti industriali.	»	500
Raccolta di mineralogia	»	500
Biblioteca	»	1,000

(N. 3230) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 1866.

Il prestito nazionale viene iscritto sul Debito Pubblico, e si provvede per l'emissione delle cedole, per l'ammortimento e per le semestrali estrazioni.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 28 luglio 1866 sul prestito nazionale; vista la Legge 10 luglio 1861 sulla istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia; vista la Legge 4 agosto 1861; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il prestito nazionale autorizzato col R. Decreto del 28 luglio 1866, nº 3108, sarà iscritto sul Debito Pubblico del Regno, e incluso separatamente nel Gran Libro, per iscrizioni di L. 100 di capitale nominale, le quali saranno rappresentate da obbligazioni che comprendano una o più iscrizioni. — Le obbligazioni saranno emesse dalle Direzione generale del Debito Pubblico in base degli elenchi che le saranno trasmessi dal Ministro delle Finanze.

2. Le obbligazioni comprensive di più iscrizioni saranno di L. 100, 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, e 100.000. — Esse potranno successivamente dividersi e riunirsi, purchè le nuove obbligazioni rappresentino una sola iscrizione o una delle categorie di sopra stabilite, e sempreché la numerazione delle iscrizioni non sia discontinua.

3. Le obbligazioni ossia titoli definitivi, di cui all'articolo 11 del R. Decreto precitato saranno conformi al modello annesso al presente Decreto. Esse saranno in carta filigranata come le cartelle del consolidato 5 0|0. La cartella dei premi sarà annessa all'obbligazione. — L'obbligazione, la cartella dei premii e le cedole degli interessi semestrali, non che quelle per le rate di estinzione saranno munite di bollo a secco rappresentante lo stemma reale.

4. La obbligazione e la cartella saranno soggette al diritto di bollo di centesimi cinquanta.

5. La quota semestrale di ammortimento che ascende a L. 6,414,713 per ogni iscrizione di L. 100 verrà computata nelle corrispondenti cedole per sole L. 6.40 — La rimanente frazione di 0 014,713 sarà portata in aggiunta alla somma dei premii semestrali.

6. L'estrazione dei premii assegnati all'art. 10 del R. Decreto 28 luglio 1866 avrà luogo a combinazione numerica. — Essa sarà individuale per ogni iscrizione pei premii maggiori di L. 100. — Per quelli di L. 100 il sorteggio si farà per gruppi di centinaia d'iscrizioni, mediante l'estrazione di un sol numero, il quale sarà il primo del centinaio premiato, ad eccezione dell'ultimo estratto che comprenderà le iscrizioni restanti a complemento dei premii e dei numeri che sortissero nell'ultimo centenaio delle iscrizioni del prestito. — Ved. alle pagine 1392 e 1483.

7. Compiute le operazioni stabilite all'art. 14 del Decreto 8 settembre corrente per determinare il numero delle iscrizioni, il Ministro delle Finanze provvederà allo

stanziamento delle somme occorrenti pel servizio degl'interessi, e per quello dell'estinzione e per i premii che saranno fissati corrispondentemente al numero delle iscrizioni acceso.

8. Le regole e le prescrizioni contenute nella Legge costitutiva del Gran Libro e nel Regolamento approvato col R. Decreto del 3 novembre 1861, n° 313, saranno applicabili alle obbligagioni create col R. Decreto del 28 luglio 1866 in quanto non si oppongono alle condizioni speciali derivanti dal Decreto stesso. — Nell'applicazione però della prescrizione di cui all'art. 30 della detta Legge costitutiva del Gran Libro, le rate d'annualità d'estinzione saranno considerate come capitale nella loro integralità.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

ISTRUZIONI *del Ministero delle Finanze per l'esecuzione dell'art.* 18 *del Decreto Reale in data* 8 *settembre* 1866, *n.* 3201, *relativo al prestito nazionale.*

Art. 1. In forza del disposto dall'art. 18 del Reale Decreto dell'8 settembre 1866, n. 3201, sono ammesse come numerario ed a valore nominale nei pagamenti di qualunque rata del prestito nazionale di 350 milioni di lire le cedole delle cartelle al portatore e le ricevute dei certificati nominativi del consolidato 5 per cento pel semestre scadente al 1° gennaio 1867. — Ved. alla pag. 1630.

2. I possessori dei certificati nominativi di rendita, il cui pagamento a scadenza non sia vincolato da speciali disposizioni, potranno, a cominciare dal giorno 1° di ottobre prossimo, presentare i certificati medesimi alle Casse del Debito Pubblico, al Banco di Napoli, alla Banca Nazionale in Torino, alle Tesorerie provinciali ed alle Ricevitorie circondariali nelle Provincie Napolitane e Siciliane, presso cui trovinsi assegnati i pagamenti delle relative rendite, per ritirarne le ricevute.

3. Il Cassiere, Tesoriere o Ricevitore circondariale apporrà a tergo del certificato nominativo il bollo prescritto per constatare il pagamento del semestre al 1° gennaio 1867, e consegnerà poscia il relativo modulo di ricevuta al presentatore del certificato, previa applicazione su questa ricevuta del suggello dell'Ufficio. — Riservando la scritturazione in uscita di tali ricevute allorchè saranno versate come danaro, i Cassieri, Tesorieri e Ricevitori circondariali prenderanno intanto nota della fattane consegna in margine ai relativi articoli del ruolo semestrale trasmesso dall'Amministrazione del Debito Pubblico.

4. Gli Agenti della riscossione non accetteranno ricevute di tale natura in pagamento di quote di prestito se non in quanto quelle ricevute provengano dalla Tesoreria o Ricevitoria circondariale presso la quale devono seguire i versamenti delle loro riscossioni, e siano rivestite del suggello della Tesoreria medesima. — Si faranno inoltre presentare il certificato d'iscrizione per riconoscere se il numero e la somma di esso corrispondano colla ricevuta, e se a tergo del certificato risulti del bollo pel pagamento. — Le ricevute dovranno essere firmate dai presentatori e rivestite della firma degli Agenti della riscossione, senza del che saranno rifiutate nei versamenti. — Le ricevute dei certificati nominativi ritirati in Torino dalla Banca Nazionale, in Napoli dal Banco, in Firenze, Milano e Palermo dalle Casse di Debito Pubblico, saranno egualmente accettate dagli Agenti della riscossione della rispettiva Provincia, osservati i riscontri e le formalità di cui sovra, e saranno dagli Agenti stessi versate alla competente Tesoreria provinciale che regolerà i conti con detti Stabilimenti.

5. Le ricevute de'certificati nominativi che fossero direttamente presentate alle Tesorerie e Ricevitorie circondariali dai Comuni, Consorzi e dalle Provincie in pagamento delle quote di prestito da essi assunte, saranno accettate senza l'ispezione contemporanea dei certificati, purchè siano esse debitamente quietanzate e rivestite a tergo della firma del Cassiere del Comune, Consorzio o Provincia per di cui conto viene effettuato il versamento.

6. Nel caso in cui l'importo delle ricevute di una rendita nominativa si volesse versare come denaro in conto prestito in una Provincia che non sia quella nella quale la rendita relativa è assegnata pel pagamento degli interessi semestrali, gli Agenti del Tesoro, per facilitare l'operazione, sulla richiesta delle parti autorizzeranno i Tesorieri ad accettare quei moduli di ricevuta quitanzati ed a rilasciare in cambio uno o più vaglia del Tesoro sulle Tesorerie ed a favore delle persone indicate dal presentatore del certificato di rendita. — Questi Vaglia dovranno essere rivestiti dell'impronta - *Commutabile in quitanza* - e saranno ricevuti come contante in pagamento delle quote di prestito, previa quitanza dei titolari dei Vaglia medesimi. — I collettori del prestito, riversando nella Tesoreria i Vaglia del Tesoro anzidetti, dovranno apporvi a tergo la propria firma con indicazione della loro qualità e residenza.

7. Non saranno accettate le cedole e le ricevute, il cui importo superi la somma di cui intendesi eseguire il pagamento, essendo vietato agli Agenti della riscossione e ai Tesorieri di dare resti. — Tuttavia le cedole e le ricevute potranno combinarsi in guisa da servire cumulativamente al pagamento di più quote di prestito anche dovute da contribuenti diversi.

8. I Tesorieri provinciali porteranno in uscita nelle loro contabilità quali pagamenti per conto dell'Amministrazione del Debito Pubblico le cedole e le ricevute, a misura che le hanno dagli Agenti della riscossione, dai Ricevitori circondariali e delle Provincie, Comuni o Consorzii, o da altri per loro conto.

9. Le ricevute di certificati nominativi ritirate, e che per avventura non fossero state impiegate in pagamento delle quote di prestito, saranno il primo gennaio 1867 pagate dietro loro presentazione dalle Casse che le consegnarono agli interessati.

10. Le ricevute dei certificati nominativi ritirate come sopra venendo ad acquistare la qualità di titoli al latore, restano a rischio e pericolo dei possessori, ed in caso di dispersione o di distruzione non si fa luogo a duplicati.

Firenze, addì 25 settembre 1866. *Il Ministro* A. Scialoja.

(N. 3231) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 1866.

La Banca Nazionale cambia le marche da bollo con biglietti inferiori alle L. 100.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà concedute al Governo del Re colla Legge 1° maggio 1866, n° 2872; veduto il R. Decreto 13 giugno 1866, ecc.:

Art. 1. Le marche da bollo da lire quindici, da lire dieci e da lire cinque, alle quali con Decreto Regio del 13 giugno ultimo fu attribuito corso obbligatorio da cessare il 30 settembre andante, saranno fino a tutto dicembre prossimo cambiate dalle sedi e succursali della Banca Nazionale del Regno d'Italia con biglietti inferiori alle lire cento. — Esse saranno pure ricevute in pagamento a tutto dicembre dalle Casse dello Stato.

Art. 2. Dal 1° gennaio 1867 le dette marche da bollo cesseranno di avere valore, e non saranno più nè cambiate, nè ricevute in pagamento.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

(N. 3232) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 1866.

La Banca Nazionale del Regno emette biglietti di banca da L. 40 e da L. 25.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re con la Legge 1° maggio 1866, n° 2872; visto il Decreto 1° maggio 1866, n° 2873, sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

La Banca Nazionale del Regno d'Italia è autorizzata ad emettere biglietti di Banca da lire quaranta e da lire venticinque, ai quali sarà applicato il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 20 degli statuti della Banca suddetta.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — A. SCIALOJA.

(N. 3207) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 1866.

Nelle Provincie Venete sono pubblicati la Legge e il Decreto sui Tiri a segno.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle Provincie Italiane liberate dall'occupazione austriaca la Legge ed il Decreto infraccennati relativi ai Tiri a segno.

Legge 4 agosto 1861 n° 138, che autorizza l'iscrizione nel Bilancio del Ministero dell'Interno di una somma annua per sussidii ai Tiri a segno e ne determina il riparto. — Ved. Celerif. 1861, pag. 1691; — 1863, pag. 2679.

Regio Decreto 11 ottobre 1863, n° 1510 col quale è autorizzata la costituzione di società per promuovere l'attivazione di Tiri a segno.

Ordiniamo ecc. — Firenze, addì 5 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — B. RICASOLI.

Firenze, 27 agosto 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Dispense civili da impedimenti di parentela e di età a contrarre matrimonio.

Le dispense civili da impedimenti di parentela e di età, i quali si oppongono al contratto del matrimonio, costituiscono un argomento che richiama tutto l'interesse e la sollecitudine del Governo. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1069.

La Legge vuole che tali dispense si concedano unicamente per gravi motivi. Se il numero e la varietà dei medesimi possono in massima consigliare di rilasciarne la prudente valutazione ed il giudizio ai Magistrati incaricati della istruzione preparatoria di tali affari, non per questo vien meno il bisogno di avere delle norme direttive, le quali servano di guida nella trattazione e risoluzione degli affari medesimi.

Questo bisogno che fu pure sentito quando la materia era regolata da Leggi diverse, e prima che fosse introdotta tra noi la istituzione del matrimonio civile (vedasi la Circolare 5 aprile 1864), è reso maggiore oggi da considerazioni che si riferiscono alle conseguenze dello stato di transizione da una ad altra legislazione.

Se prima d'ora, infatti, si credette conveniente di facilitare tali concessioni, ciò non avvenne senza gravi motivi.

Prima di tutto la facilità con la quale la Dateria Romana, sotto l'impero del diritto canonico, dispensava da quegli impedimenti, il che poteva consigliare lo Stato a non esser più severo di quello che la Chiesa non fosse. — Poi la convenienza politica di agevolare l'attuazione del matrimonio civile, eliminando qualunque ostacolo che avesse potuto frapporsi alla piena accoglienza di questa importantissima istituzione. —Finalmente lo spirito delle nuove Leggi entrate in vigore nel Regno col 1° gennaio 1866, per le quali la condizione dei figli illegittimi veniva ad essere maggiormente protetta.

Queste ragioni che hanno senza alcun dubbio il loro valore, non credo possano però prevalere ad altre considerazioni di un ordine più elevato, le quali si sostanziano nella tutela del buon costume, nei riguardi dovuti alla igiene ed alla pubblica moralità, e nell' obbligo che ha lo Stato di mantenere rispettata ed autorevole la gerarchia della famiglia curando, per quanto sta in lui, che la vita domestica rimanga incontaminata negli affetti ed illesa nelle sue più sacre prerogative.

E questa mia fede si conferma riflettendo come tutto quello che poteva farsi onde rendere agevole l'accettazione del matrimonio civile si dimostri oggimai inopportuno, essendo ognuno di noi spettatore soddisfatto e lieto del modo con cui questo istituto, che segna un notabilissimo progresso nella civiltà, sia già entrato nei costumi e nelle abitudini della Nazione.

Ciò premesso, possono tracciarsi i criteri secondo i quali devono determinarsi le proposte e le concessioni delle dispense civili.

Quanto agli impedimenti di parentela, è prima di ogni altra cosa a notarsi come la remozione del pubblico scandalo a cui dia luogo la illecita convivenza di consanguinei od affini non possa considerarsi come ragione sufficiente a proporre e concedere la dispensa, sia perchè il costume pubblico rimarrebbe offeso dalla serbata facile speranza di riparare ai trascorsi, sia ancora perchè la regolare costituzione della famiglia cadrebbe compromessa per la moltiplicità di unioni contrarie ai vincoli naturali, e sia finalmente perchè si cadrebbe nell'assurdo di ritenere la violazione dalla Legge come un congruo motivo per declinarne la osservanza (Ved. nella *Collezione Celerifera* 1863 la pag. 1532). Le circostanze che in questa parte potrebbero essere considerate come gravi ed apprezzabili sarebbero, ad esempio, l'interesse di figli in minor età bisognosi di protezione e assistenza, il procacciare uno stato od i mezzi di fortuna ad uno dei coniugi, il troncare od il prevenire un litigio o una divisione dannosa, la facilitazione di familiari accomodamenti, la legittimazione infine della prole naturale quando però rimanesse escluso ogni sospetto di precedenti relazioni adulterine. Per ciò poi che riguarda i matrimoni fra zii e nipoti e prozii e pronipòti, le cause impellenti alla dispensa dovranno essere sempre speciali e gravissime, escludenti qualunque pressione od abuso d'autorità, non avversate dall'effetto morale che il matrimonio da contrarsi possa avere fatto sullo spirito della popolazione del paese, e quasi mai secondabili nel caso di relazioni incestuose o di grave disuguaglianza di età.

Quanto finalmente agli impedimenti di età, dovrà aversi cura di evitare unioni sproporzionate, e specialmente quelle non guarentite da sufficiente sviluppo fisico o morale dei coniugi onde assicurare la forza e la prosperità della popolazione, la esistenza e la direzione morale della famiglia. Su questo per altro non può darsi una regola sicura e uniforme, dipendendo tutto dall'apprezzamento di circostanze particolari di fatto che si appalesano nei singoli casi e possono aver relazione alle abitudini, ai costumi, al clima e alle condizioni fisiche degli abitanti delle varie Provincie del Regno.

Tali sono, a mio avviso, le considerazioni che debbono servir di norma nella trattazione e risoluzione degli affari di questo genere, ed io, mentre faccio grandissimo assegnamento sullo zelo delle SS. LL., sarò lieto se in materia di tale importanza vorranno adoperare ogni studio e sollecitudine, onde il Governo possa più agevolmente raggiungere il nobilissimo fine cui intende, quello cioè di tutelare l'osservanza della Legge, promuovere il rispetto alla pubblica morale, ed assicurare alla società l'azione benefica delle sue più importanti e vitali istituzioni.

Il Ministro BORGATTI.

Firenze, 27 agosto 1866.

Circolare (N. 7) del Ministero delle Finanze (Ufficio speciale pei beni ecclesiastici passati al Demanio).

Attuazione della Legge 7 luglio p. p. sulla soppressione delle Corporazioni religiose e conversione dell'asse ecclesiastico.

Compiuta appena la stampa delle *Istruzioni* compilate per cura di questo Ministero, e di quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'applicazione delle disposizioni della Legge 7 luglio p. p.. nº 3036, e del Regolamento approvato col Regio Decreto 21 luglio, nº 3070, in quanto riguardano la presa di possesso dei beni delle Corporazioni religiose e di quelli degli Enti morali ecclesiastici non soppressi, il sottoscritto si affretta a trasmetterne un congruo numero di copie a codesto Ufficio, affinchè tutti coloro i quali saranno chiamati a concorrere gli atti di possesso, abbiano tempo di studiarle maturamente in relazione alla Legge e al Regolamento; cosicchè allorquando sarà venuto il momento d'eseguire le prese di possesso, si trovino in grado d'eseguirle senza incertezze, e con sollecitudine e regolarità.

Insieme all'elenco delle Case religiose, di cui si avrà a prendere possesso, verrà rimessa a codesto Ufficio anche la quantità di moduli che sarà necessaria. — Ved. alle pag. 1153, 1281 e seguenti.

Il Segretario Generale G. FINALI.

Firenze, 30 agosto 1866.

Circolare (N. 233, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Gen. delle Gabelle.

Istruzioni sull'obbligo dei capitani marittimi di esibire agli Agenti doganali il manifesto di carico della Dogana estera di partenza.

A risoluzione del dubbio sollevato, se per le disposizioni degli articoli 55 del Regolamento doganale, e 19 delle relative Istruzioni, possano gli Agenti dell'Amministrazione esigere, all'arrivo in porto dei bastimenti provenienti dall'estero, il manifesto originale del luogo di partenza, il sottoscritto dichiara:

1° L'articolo 55 succitato prescrivendo che i bastimenti nei 10 chilomtri dal lido debbano essere muniti *del manifesto del carico*, volle indicare, non un manifesto fatto a libera volontà del capitano, ma *quel manifesto* di cui fu provvisto alla sua partenza dal porto estero secondo le leggi locali. Solamente nel caso che, nei luoghi di partenza, un tal manifesto non sia rilasciato, deve il capitano supplirvi, stendendo egli un manifesto che fedelmente corrisponda allo stato del carico.

2° Gli Agenti doganali debbono quindi tener fermo per la presentazione del manifesto originario ogni qualvolta risulti, od hanno ragione di ritenere che esista, o sia stato rilasciato all'atto della partenza, e procedere in caso di difetto a contestare la contravvenzione per l'applicazione della multa prescritta dall'art. 76 del Regolamento, facendo nel processo verbale menzione dei motivi che hanno indotto ad un cosiffatto provvedimento. — V. Celerif. 1862, pag. 2689.

3°. S' intenderà esservi ragione di ritenere che il manifesto esista ogni qualvolta ne sarà fatta menzione sulla patente sanitaria, o nelle altre carte prodotte o rinvenute a bordo, ed indipendentemente da ciò, sempre quando consti, in modo certo che negli usi doganali del luogo di partenza siavi obbligo di manfesto. — Ved. Celerif. 1863, pag. 401, 705 e 1655.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 30 agosto 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Pretori.

Richiesta di notizie sulle operazioni concernenti i Demanii comunali di Sicilia.

Nel rendersi conto delle operazioni compiute intorno ai Demanii comunali nelle Provincie meridionali dopo che fu sua cura nel gennaio 1862 di farli attribuire a questo Ministero perchè avessero più celere il corso, ha potuto il sottoscritto osservare che il numero e l'importanza delle operazioni terminate nelle Provincie napoletane oltrepassa di gran lunga l'entità di quelle che furono esaurite nelle Provincie siciliane.

Non ignora il sottoscritto le condizioni economiche e giuridiche per le quali la somma degli affari relativi ai Demanii comunali in Sicilia non può rispondere in proporzione di territorio a quella di simili vertenze nelle altre Provincie meridionali; nè sfuggirono alle sue considerazioni i fatti storici per cui da remoti tempi sino a quasi la metà di questo secolo le condizioni giuridiche e sociali e le stesse forze della pubblica Amministrazione ebbero diverso indirizzo nella parte insulare e nella continentale di quello che fu già detto Reame delle Due Sicilie. Ma gli è lecito dubitare che tutte queste circostanze non bastino a spiegare per intero la notabilissima differenza nella franchezza con cui furono iniziate e nell'energia con cui furono condotte le operazioni demaniali dall'una e dall'altra parte dello stretto di Messina. Ed invero non è cosa ignota ad alcuno che sin dallo scorcio del 1843 fu dal caduto Governo rallentato l'impulso che aveva dato nel dicembre 1838 a questa parte importantissima del pubblico servizio. E le condizioni particolari dell'Isola possono per avventura aver prodotto questo singolare effetto che i nuovi ordini liberi portando a capo nell'Amministrazione comunale le persone più notabili per capacità personale, e per possedimenti territoriali non siano riusciti compiutamente propizi alla tutela d'interessi che toccano da vicino quelle classi più numerose, che la statistica dell'istruzione pubblica ha dimostrato illetterate in alcune più che in altre Provincie del Regno.

Non occorre ricordare ai signori Prefetti che è missione del Governo a loro specialmente affidata il promuovere quella tutela degli interessi delle classi più numerose e meno capaci di spiegare la necessaria efficacia per far valere i loro diritti. Ed ora più che mai è necessario conoscerli e spiegarli in tutta la estensione, che ad

essi compete a cagione dei nuovi fatti che potrebbero mortificare i diritti di cui è parola. Dappoichè a nulla gioverebbe il dissimularsi che la maggiore mobilità con cui trapassano cogli ordini odierni le proprietà territoriali da mano a mano, la maggior ingerenza che le Leggi organiche accordano ai Tribunali sulle cause di questa natura, la trasformazione che subiscono le proprietà exfeudali dello Stato ed i Demanii ecclesiastici, e la stessa influenza che esercita la nuova legislazione civile ordinata per popoli, che sono interamente usciti dal periodo di liquidazione degli antichi effetti del sistema feudale sono tutte cause che contribuiscono a rendere per lo avvenire o inesperibili o ristrette le eccezioni perentorie, o prive del favore delle Autorità giudicanti le quistioni demaniali, che in appresso potrebbero sorgere.

Essendo impegnata una parte della responsabilità di questo Ministero nella cura che gli è commessa dei diritti e degli interessi, che formano oggetto della presente circolare, il sottoscritto non può che declinarla sui signori Prefetti, soli organi efficaci che gli appresta la Legge. E quindi li sollecita vivamente a volere, penetrandosi dello spirito delle precedenti considerazioni e rivolgendosi ai Sindaci ed anche a persone competenti, fossero anche private, da loro conosciute per probità ed intelligenza, promuovere lo sperimento di quei diritti che fossero conosciuti, e la ricerca di quegli altri che fossero per dolo o per incuria sottratti alla conoscenza dell'Autorità governativa, specialmente in quanto concerne le promiscuità esistenti in fatto e anco solamente in diritto, le usurpazioni dei Demanii comunali, che sono oggetto di reintegra e le separazioni in massa dei Demanii promiscui.

I signori Prefetti delle Provincie siciliane sono pregati di riportare Comune per Comune i risultati delle loro ricerche, ed il parallelo delle operazioni iniziate e compiute sul modulo che si unisce alla presente Nota accompagnandolo con estesi e muniti ragguagli delle ricerche da essi fatte e dei risultati da essi ottenuti.

Il Ministro Cordova.

Firenze, 31 agosto 1866.

Circolare dell'Amministrazione del fondo per il Culto.

Norme per la sollecita attivazione del servizio finanziario relativo alla quota di concorso dovuta da Corpi ed Enti morali.

Colla Circolare del 29 corrente mese, il sottoscritto si è limitato a porgere brevi raccomandazioni per la immediata attivazione nei Distretti di Ricevitoria dipendenti da codesta Direzione, del servizio della quota di concorso stabilita dall'art. 31 della Legge 7 luglio ultimo scorso, nº 3036; e benchè ritenga che i signori Direttori delle Tasse e del Demanio avranno a quest'ora prese le occorrenti disposizioni, perchè cosiffatta operazione sia eseguita con quella alacrità e diligenza che la intrinseca importanza e la ristrettezza del termine richiede, tuttavia crede non importuno di suggerir loro talune norme, colle quali poter acquistare la piena assicurazione dell'esatto e sollecito adempimento della commessa incombenza. — V. alle pag. 1153 e 1281.

1. I signori Direttori delle Tasse e del Demanio dovranno richiedere ai singoli Contabili dipendenti, cui avranno diramati i moduli da questa Amministrazione forniti per le denunzie dei redditi soggetti a quota di concorso, la ricevuta di essi, la informazione se possano bastare al bisogno, e la domanda di quell'altro competente numero di esemplari, quando i primi non fossero sufficienti.

2. Essi vorranno ad un tempo richiedere i Contabili anzidetti di riferire il giorno in cui avranno fatto pubblicare per affissione in ciaschedun Comune del proprio Distretto lo invito agli interessati di ritirare i moduli anzidetti facendo loro eccitamento di rinnovare anche più volte la pubblicazione di consimile avviso, tuttavolta che il primo non avesse sortito lo effetto desiderato.

3. I signori Direttori delle Tasse e del Demanio si compiaceranno inoltre di far pubblicare nel rispettivo luogo di residenza un avviso generico a tutti gli amministratori ed investiti di Corpi ed Enti morali della Provincia soggetti alla quota di concorso, in cui, rammentando loro sommariamente le disposizioni della Legge 7 luglio p. p., e del successivo Regolamento 21 stesso mese, sieno invitati ad adempiere presso gli Uffizi del Registro la formalità della denunzia che da essi si richiede, e ciò nell'intento di assicurare viemaggiormente lo scopo dalla Legge voluto.

4. Mano mano poi che saranno presentate le denunzie dovranno spingersi colla massima premura le definitive operazioni designate dall'art. 50 del succitato Regolamento, e dagli art. 21 e 22 delle Istruzioni per il servizio finanziario di questa Amministrazione, per poter a suo tempo curare attivamente la esigenza delle partite liquidate a carico dei contribuenti.

Esprimendo finalmente vivo desiderio di esser tenuto a giorno, mediante non interrotti rapporti dei signori Direttori delle Tasse e del Demanio, del progressivo andamento di questo ramo di servizio, il sottoscritto ravvisa appena il caso di accennarne la importanza e di raccomandarne la diligente e sollecita attuazione, sicuro che non sarà sfuggito alla nota oculatezza dei signori Direttori, come, trattandosi di uno dei principali cespiti di entrata di questa Amministrazione, vuolsi portarvi indefessa e speciale attenzione.

Il Direttore Castelli.

Firenze, 1° settembre 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Ammessione di Scrivani e contabilità nelle Cancellerie giudiziarie.

Nell'applicazione della Legge di ordinamento giudiziario e del Regolamento generale, pubblicati sul finire dello scorso anno, si è riconosciuta la necessità di introdurre alcune modificazioni nell'interesse del Personale e dell'Erario, specialmente allo scopo di rendere più semplice il servizio delle Cancellerie. — V. alle pag. 253, 481, 577 e 681.

Mentre si stanno preparando le necessarie riforme, crede il sottoscritto che sarebbe di danno al regolare ordinamento delle Cancellerie medesime se ora si formassero e si pubblicassero le piante, e si addivenisse alla nomina definitiva degli Scrivani che, giusta le prescrizioni di Legge ora vigenti, dovrebbero ritenersi necessari per la sollecita spedizione degli affari, mentre dovrebbero poi essere in breve riformate o rivocate le disposizioni emanate.

Si riconobbe perciò la necessità di sospendere l'esecuzione di quanto erasi determinato da questo Ministero con sua Circolare 2 giugno 1866, e di prorogare provvisoriamente l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 28 del Regolamento generale, dando facoltà ai signori Primi Presidenti di autorizzare i Cancelli a valersi come per lo innanzi, e fino a tanto che non saranno emanate disposizioni definitive, dell'opera degli scrivani, commessi copisti, diurnisti od altri amanuensi, con avvertenza però di procurare che siano preferibilmente ammessi quelli che avranno subìto l'esame di cui nel penultimo capoverso dell'articolo medesimo, e che il numero loro sia rigorosamente mantenuto nei limiti del bisogno del servizio. — V. alla pag. 1016.

Il sottoscritto quindi, nell'invitare i signori Primi Presidenti a provvedere nel modo suespresso alle esigenze del servizio, crede opportuno di avvertire:

1° Che le ammissioni alle funzioni di scrivani e le assegnazioni delle retribuzioni devono considerarsi provvisorie, come provvisorie sono tutte le nomine ed ammissioni fatte finora, e che quindi il Governo è sempre in diritto, e si riserva di applicare i Commessi, che ora sono da lui stipendiati, in quegli Ufficii ove attualmente non se ne trovano, per farvi le veci di scrivani, ed allo scopo di cui all'art. 284 della Legge di ordinamento;

2° Che non possono essere fatte nomine di scrivani se non che sulla richiesta dei Cancellieri, e quando risulti evidentemente necessaria l'opera degli individui proposti, tenendo conto delle norme e prescrizioni fatte colle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* della Circolare succitata;

3° Che i Cancellieri possono pattuire uno stipendio minore di quello accennato dall'articolo 32 del Regolamento generale giudiziario per quelli che fossero addetti come copisti, e che possono valersi anche di copisti straordinari pagati in proporzione di lavoro, tuttavolta che i proventi loro devoluti sieno sufficienti alla retribuzione degli scrivani, ed a sopperire alle altre spese d'Ufficio;

4° Che il Governo non ammette nomine od applicazioni di scrivani anche temporanee nelle Cancellerie delle Preture, fatta solo eccezione per quelle che avessero proventi sufficienti per sopperire alle spese occorrenti ed a quelle d'Ufficio;

5° Che alle Cancellerie delle Preture non saranno accordati compensi o rimborsi per tali spese, dovendo essere sufficienti a sopperirvi le tasse per tutte le copie che i Cancellieri hanno essi soli diritto di spedire, e che se in rarissimi casi potranno essere accordate somme a titolo di rimborso, ciò avverrà solo allorquando questo Ministero si sarà accertato dell'assoluta impossibilità di sopperirvi altrimenti, e le spese fatte saranno giustificate con regolari quitanze.

Siccome poi consta al sottoscritto che molti Cancellieri pretendono aver diritto di portare a loro esclusivo vantaggio e dei Vice-Cancellieri il decimo sui proventi erariali, invece d'impiegarlo nelle spese d'Ufficio, sarà opportuno che le SS. LL. richiamino ai medesimi il disposto dell'art. 155 della Legge di ordinamento giudiziario,

il quale dichiara che sui proventi devoluti all'Erario è *riservato soltanto ai Cancellieri, od a chi ne fa le veci, il dieci per cento a norma di quanto viene determinato nei relativi Regolamenti*; e facciano avvertire i detti Funzionari, che quando anche non si volesse prender norma dalle prescrizioni relative agli altri contabili retribuiti anche con aggio, ai quali è pure imposto l'obbligo di sopperire con esso alle spese d'Ufficio e degli scrivani occorrenti (art. 9 del R. Decreto 13 maggio 1862, n° 612), si ha poi nell'ultimo capoverso all'articolo 332 della Tariffa penale una prescrizione esplicita che toglie ogni dubbio in proposito. — V. Celerif. 1862, pag. 1570.

Non si può ammettere che ai Cancellieri e Vice-Cancellieri che già sono retribuiti dal Governo con stipendio fisso, e che godono inoltre di un aggio superiore a quello fissato per gli altri contabili, si voglia poi ancora accordato maggior favore coll'esonerarli dall'obbligo di concorrere alle spese d'Ufficio coll'aggio medesimo; e molto meno poi si può ammettere che il Governo debba ancora in alcuni casi sopportare sussidiariamente le spese dei registri occorrenti, e quelle degli scrivani impiegati a tale scopo, o permettere che i suoi Funzionari trascurino gli altri affari per occuparsi esclusivamente delle percezioni perchè danno loro un utile certo.

Le SS. LL. vorranno portare a cognizione dei Cancellieri di loro distretto le disposizioni sopra riferite, comunicando ad essi copia della presente per opportuna norma.

Per il Ministro, Cesarini.

Firenze, 2 settembre 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

In forza dell'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile sono abrogate tutte le leggi speciali dei cessati Governi sulla successione intestata dei trovatelli, ed in mancanza di successori legittimi la loro eredità dee devolversi allo Stato.

Veniva testè richiesta, da parte dell'Amministrazione di un Ospizio di Esposti, la Sovrana autorizzazione per accettare l'eredità di un trovatello quivi allevato e morto senza testamento. Fondavasi la domanda sopra disposizioni già vigenti nella Provincia dove l'Ospizio avea sede, mercè le quali le eredità lasciate dai trovatelli morti *ab intestato*, e senza eredi legittimi, erano devolute ai Pii Istituti nei quali i medesimi erano stati accolti e mantenuti.

Nasceva però il dubbio a questo Ministero se dopo la pubblicazione del nuovo Codice civile potessero continuare ad aver vigore disposizioni di siffatto genere che, sotto forma di legge, o di decreti, o di rescritti, o di patenti o simili, erano state emanate in proposito dai cessati Governi.

Volle esso perciò consultare il Consiglio di Stato, ed anche il Ministero di Grazia e Giustizia.

Ora si è considerato di comune accordo che, se da una parte ragioni di equità dettarono quelle speciali disposizioni, dall'altra non si può disconoscere ch'esse erano fondate sopra un ordine di idee affatto diverse da quelle su cui è basata oggi la successione legittima, la quale deve dipendere unicamente dai fatti costanti della parentela e del vincolo coniugale, mentre il legislatore non può addentrarsi nella contemplazione dei fatti accidentali e mutabili e di ragioni speciali, le quali valgono bensì a guidare la volontà espressa dal testatore che per riconoscenza, per benevolenza, per carità, o per qualsiasi altro motivo, lasci la sua sostanza a taluno, ma non possono servire alla legge di guida per supplire quella volontà, massime che accettando il principio per un caso bisognerebbe estenderlo ad altri per i quali si avrebbero le stesse e forse maggiori ragioni di equità; ciò che sarebbe impossibile di fare, non solo senza inconvenienti e pericoli, ma anche senza travisare e sconvolgere tutto il sistema delle successioni intestate.

Arrogi che quelle speciali disposizioni dei cessati Governi costituivano già per se stesse una deroga alle prescrizioni dei vari Codici civili allora vigenti, cioè che non erano che atti speciali di applicazione, ossia destinazione diversa di quel prodotto di successione che per legge avrebbe dovuto appartenere allo Stato.

Ed oltre a ciò è d'avvertire che l'art. 48 delle disposizioni transitorie emanate per l'attuazione del Codice civile stabilisce che nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni contemplate dal Codice, cessano d'aver forza, dal giorno dell'attuazione del medesimo, tutte le altre leggi generali e speciali. Ora è chiaro che avendo il Codice Civile provveduto in genere alle successioni intestate, e fissate le norme secondo cui esse debbono essere deferite, cioè ai discendenti legittimi, agli ascendenti,

ai collaterali, ai figli naturali, al coniuge, ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato, tali disposizioni formano parte essenzialissima del Codice Civile, per modo che a cospetto della generale prescrizione del citato art. 48 debbono ritenersi abrogate le leggi speciali che si riferivano alla successione dei trovatelli.

Per queste considerazioni si rendono dunque avvertiti i signori Prefetti che in fatto di successione *ab intestato* dei trovatelli rimane abolita ogni passata disposizione che sia meno conforme al nuovo Codice Civile; e che quindi in caso di loro morte senza successori legittimi dovrà l'eredità devolversi, al pari delle altre, allo Stato e non già all'Ospizio presso cui furono allevati.

Tale fu pure la conclusione della Commissione incaricata di rivedere e coordinare il nuovo Codice, come risulta dai verbali delle sue sedute.

Il Ministro RICASOLI.

Firenze, 3 settembre 1866.

Circolare (N. 50) del Ministero di Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Pagamento delle cedole al portatore del consolidato 3 per 100 *del semestre scadente al* 1° *ottobre* 1866.

Il Ministro delle Finanze, per le stesse considerazioni svolte nella precedente Circolare del 24 maggio ultimo scorso, numero 43, giudicando conveniente di adottare pel pagamento nello Stato degli interessi del consolidato tre per cento, pel semestre che va a scadere al 1° ottobre prossimo futuro, un provvedimento simile a quello preso pel pagamento del semestre del consolidato cinque per cento scaduto al 1° luglio di quest'anno, e nella riserva di far note le misure di precauzione pel pagamento all'estero,

Determina quanto segue:

1° Ferme le disposizioni ordinarie vigenti in quanto al soddisfacimento degli interessi delle rendite nominative del consolidato 3 per cento, il pagamento delle cedole di esso consolidato al portatore, scadenti il 1° ottobre 1866, si comincierà dal giorno 10 del corrente mese di settembre presso tutti gli Uffici e stabilimenti attualmente incaricati dei pagamenti del Debito Pubblico. — Ved. alle pag. 863 e 1276.

2° Le cedole suddette, senza distinzione, se presentate isolatamente o collettivamente, saranno pagate in numerario ed in biglietti di banca, nei modi e colle norme seguenti:

a) Le cedole di lire 1 50, di lire 3 e di lire 6 interamente in numerario;

b) Le cedole di lire 15, di lire 30, di lire 75, di lire 150 e di lire 450, per metà in numerario, e per metà in biglietti di banca, ben inteso, quando la metà del montare delle cedole presentate sia esattamente multipla di lire 5, avvertendo che, se allo accennato riparto faccia ostacolo una esuberanza di lire 5, questa dovrà portarsi in aumento alla quota da corrispondersi in biglietti; e così, per esempio, nel caso, in cui per una o più cedole di questa seconda categoria dovesse soddisfarsi un importo di lire 75, dovrà farsene il pagamento per lire 35 in numerario, e per lire 40 in biglietti.

3° I presentatori dovranno fare distinte speciali per ognuna delle suddette due categorie di cedole; e se le cedole d'ambedue le categorie fossero presentate con unica distinta, saranno considerate come tutte appartenenti alla seconda.

Nelle Provincie Napoletane e Siciliane, le Casse potranno impiegare, in luogo di biglietti di banca, polizze e fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia rispettivamente.

Il Ministro, A. SCIALOJA.

Firenze, 4 settembre 1866.

Circolare (N. 324, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzioni Generale delle Gabelle).

Assimilazioni e spiegazioni di Tariffa doganale occorse nei mesi di luglio e agosto.

Si notificano agli Uffici ed ai singoli Impiegati Doganali le assimilazioni e spiegazioni di tariffa occorse nei mesi di luglio e di agosto ultimo, con avvertenza di renderne informato il Commercio.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Al Repertorio.

Raschiatura di specchi — (composto di stagno e mercurio) — V. *Ossido di stagno* (Categ. II).

Sacconi elastici — V. *Materassi di ogni specie.*

Manifatture di cotone crudo od imbianchito (rimandate dal repertorio della tariffa al dazio dei tessuti compresi nel Decreto Luogotenenziale del 14 luglio ultimo scorso), quando *per la loro speciale forma*, come la passamanteria, bonnetteria, ecc., non siano suscettibili di essere trattate in base *al peso per metri quadrati, ed ai fili nei cinque millimetri quadrati*, sono a classificarsi tra i *tessuti altri non nominati crudi od imbianchiti secondo la specie* (Categ. IX).

Bestiame bovino — Per *Bovi* e *Tori*, s'intendono quelli che non conservano più verun dente da latte;

Vacche — Quelle che hanno perduti tutti i denti da latte; che siano pregne o siansi sgravate;

Giovenche, giovenchi e Torelli — Quelli che conservano qualche dente da latte

Vitelli — Quelli che conservano tutti i denti da latte (Categ. VI).

Finali o lampioni per illuminazione delle strade — V. *lavori semplici o guerniti* della materia di cui, è formata l'ossatura, semprechè le guarniture non sieno tali per cui, giusta i principii generali della tariffa, l'oggetto sia da classificarsi tra *le mercerie* (Categ. XV e XVI).

Cannella — (scavizzoni di) — S'intendono la prima corteccia dell'albero di cannella in pezzi più o meno grossi quasi piatti o leggermente incurvati, come quelli che avessero abbracciato un tronco o ramo di qualche grossezza; di aroma assai più debole di quello della cannella fina e di goa, e talvolta appena sensibile e dello spessore di un millimetro almeno fino a dieci al più (Categ. II).

Avvertenze.

Semola — Il Decreto Luogotenenziale, nello stabilire un diritto d'entrata e d'uscita sui cereali e farine, e quanto alla uscita anche sulle paste, ha pure modificato il preesistente dazio di bilancia, riguardo alle derrate che devono esserne colpite, mettendolo in relazione alla tariffa.

Ne segue doversi d'ora in poi ritenere la *semola* assimilata alle *paste*, giusta il rimando del Repertorio generale della tariffa, in riguardo tanto all'entrata che all'uscita.

Sarà quindi esente dal diritto di bilancia.

Nella tabella dei nuovi dazi d'entrata stabiliti col Decreto Luogotenenziale 14 luglio p. p. diramato con Circolare N. 224, del 28 stesso mese, all'articolo *Cappelli di paglia* tariffati al dieci per cento sul valore, è occorso un errore di stampa, dovendosi leggere invece: *Cappelli non di paglia*. — V. alla pag. 1370.

Si facciano pertanto le opportune rettifiche.

Firenze, 5 settembre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Prossime elezioni pel rinnovamento dei Membri delle Camere di Commercio.

Spirando fra breve il biennio dall'epoca della prima composizione delle Camere di Commercio, a norma dell'articolo 7 della Legge 6 luglio 1862, s'approssima il tempo della rielezione della metà dei Membri, che presentemente ne fanno parte. In quest'occasione il Ministero trova opportuno di raccomandare ai signori Prefetti tanto di vigilare a che le dette elezioni abbiano a sortire regolarmente ed in conformità alla Legge, quanto di dar opera a che l'elezione si compia col concorso il più numeroso dei commercianti ed industriali, onde ogni classe di essi possa dirsi rappresentata ed ogni interesse abbia quindi ed avere sede e voce. È necessario che il ceto commerciale sia ben penetrato dell'utilità di questa istituzione, la quale già fin d'ora ebbe a produrre buoni risultati e che, ravvivata e bene alimentata, non può che darne de'maggiori in futuro.

L'Italia entra oggidì in una nuova fase, e lo sviluppo dei commerci e delle industrie debb'essere il principale suo còmpito: importa dunque che siano ben accertati i bisogni particolari dei singoli centri e piazze e che, all'indirizzo degli affari e delle operazioni mercantili, presieda un numero di operose persone, le quali godano insieme la fiducia dei loro mandanti. Le istituzioni, che sono il frutto della libertà,

debbono essere di continuo sorrette dal buon volere e dall'attività dei cittadini chiamati a concorrervi. L'energia di ognuno vuol essere sollecitata e ad ogni modo l'istituzione va sottratta al pericolo di venir meno al suo ufficio per lassitudine o per inerzia di elettori. — V. Celerif. 1862, pag. 1976 e 2093.

Lo scrivente si dirige alla nota solerzia dei signori Prefetti, pregandoli a nulla ommettere tanto direttamente, quanto in via indiretta, affinchè al prossimo rinnovamento delle Camere di Commercio comprese nelle Provincie da essi amministrate, l'intervento degli interessati abbia ad essere ragguardevole e tale da dare alla rappresentanza eletta la base di un suffragio ampio e vitale.

Per il Ministro, OTTANA.

Firenze, 6 settembre 1866.

Circolare dell'Amministrazione del fondo per il Culto.

Cancellazione delle iscrizioni di privilegio e d'ipoteca a favore delle Corporazioni soppresse colla Legge 7 luglio 1866

Questa Amministrazione ebbe notizia che dopo la pubblicazione della Legge 7 luglio 1866, N. 3036, alcune Corporazioni Religiose soppresse stipularono atti di affrancamento e di quitanza, acconsentirono alla cancellazione delle rispondenti iscrizioni di privilegio e d'ipoteca, e presentarono inoltre analoghe domande ai Conservatori delle Ipoteche per l'occorrente radiazione dai relativi registri. — V. alle pag. 1153, 1281 e 1483.

Non pochi Conservatori delle ipoteche, fondandosi sul riflesso che le Corporazioni in forza di detta Legge avevano perduta ogni capacità di contrattare, e che perciò i relativi atti erano nulli, saviamente vi si rifiutarono, e lo scrivente loro ne fa merito: ma altri Conservatori, ponendo mente alla semplice esistenza dell'atto, vi aderirono.

Onde impedire ogni danno che in somigliante ordine di affari potrebbe derivare all'Amministrazione del fondo per il Culto, al Demanio dello Stato ed alle stesse parti interessate, le quali non debbono nè possono ignorare la Legge menzionata, lo scrivente si rivolge ai signori Conservatori dell'Ipoteche del Regno con preghiera di voler sospendere e rifiutare la cancellazione delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche che dipendessero da atti stipulati dalle Corporazioni Religiose soppresse dopo la pubblicazione di detta Legge, oppure che, sebbene dipendenti da atti stipulati anteriormente, tuttavia non fossero stati muniti dell'autorizzazione governativa, a senso del Reale Decreto 22 marzo 1866, N. 2832. — V. alla pag. 536.

Il Direttore CASTELLI.

Firenze, 6 settembre 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Trasmissione di un modulo stampato per redigervi l'inventario degli oggetti esistenti nelle Dogane.

Si trasmettono alquanti fogli di un modulo stampato, perchè, secondo le indicazioni poste nelle diverse colonne, sia corredato delle notizie che si domandano. Ogni foglio servirà per una sola Dogana o Sezione; e tutti i fogli verranno poi qui rinviati per essere uniti e legati a uso di un registro, da servir come d'inventario degli oggetti distribuiti.

Le successive somministrazioni degli oggetti nuovi, o la vendita de'vecchi, o il loro trasferimento da un Ufficio in un altro, ed in generale tutti i movimenti degli oggetti saranno dal Ministero annotati, a misura che saranno disposti, e le Direzioni comunicheranno tutte le disposizioni che da esse nei limiti delle loro attribuzioni saranno emesse relativamente a questo servizio, perchè il Ministero faccia annotamento d'ogni novità.

I moduli riempiti giunger dovranno a questo generale Ufficio non più tardi del 15 ottobre di questo anno, e vi saranno descritti i soli oggetti esistenti in Dogana al momento della scritturazione. Degli altri pei quali a quell'epoca penderanno le pratiche di acquisto, di vendita, o di altro, non sarà punto fatta menzione, riserbandosi il Ministero di apporre, a fatto compiuto, le necessarie annotazioni nella colonna delle osservazioni appositamente stabilita, e nella quale perciò le singole Ricevitorie si asterranno di scrivere alcuna nota.

Trattandosi di formare un registro di controllo all'inventario, che deve in ciascuna Dogana esistere, si raccomanda la massima precisione ed esattezza tanto alle Ricevitorie per la somministrazione dei dati che or si richieggono, quanto alle Direzioni, le quali nelle successive comunicazioni e proposte avranno ad indicare per ogni singolo oggetto gli opportuni dettagli, affinchè il Ministero possa agevolmente registrarle senza essere di volta in volta costretto ad una lunga corrispondenza.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 6 settembre 1866.

Circolare del Ministero delle Finanze.

Tassa per le licenze di porto d'armi e di caccia nelle Provincie Venete.

Essendo stati resi esecutivi nelle Provincie Venete con R. Decreto del 1º agosto 1866, la Legge di Pubblica Sicurezza, e con successivo R. Decreto dell'11 mese stesso il Regolamento relativo approvato con R. Decreto del 18 maggio 1865, è necessario di provvedere nell'interesse dell'Erario, pel rilascio dei permessi di porto d'armi e di licenza da caccia in modo possibilmente uniforme a quanto si pratica nella maggior parte delle altre Provincie del Regno. — Ved. alla pag. 1327.

E perciò lo scrivente (presi gli opportuni concerti coi Ministeri dell'Interno e dell'Agricoltura, Industria e Commercio), determina quanto segue:

1. La licenza per porto d'armi viene accordata o revocata sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge di Pubblica Sicurezza, e relativo Regolamento sovraccennati. — V. Celerif. 1865, pag. 1057.

2. La licenza per porto d'armi è valevole anche per la caccia con armi da fuoco che si eserciterà, fino a nuova disposizione, a seconda delle Leggi e Regolamenti in vigore nelle Venete Provincie specialmente per ciò che si riferisce alle determinate epoche dell'anno stabilite per la caccia. — Per la licenza di porto d'armi e per quella di caccia con armi da fuoco viene rilasciata un'unica licenza mediante il pagamento della tassa stabilita nel seguente articolo.

3. La licenza di porto d'armi vale per tutto il Regno ed ha la durata di un anno dalla sua data. — Viene estesa in carta con bollo da centesimi 50 e non è concessa se non mediante il pagamento della tassa di lire dieci, da versarsi nella Cassa degli Agenti di Finanza.

4. La licenza di caccia con armi da fuoco non è valida per cacciare con reti, tramagli e simili. Per queste permissioni la tassa speciale, oltre il bollo da centesimi 50, è di lire 30 da versarsi come al precedente art. 3.

5. La licenza pel porto d'armi e di caccia è stampata conformemente al modulo annesso al suddetto Regolamento. — Gli stampati ed i relativi registri verranno somministrati dal Ministero dello interno alle Autorità cui spetta il rilascio delle licenze per porto d'armi.

6. Incumbe all'Ufficio pei Delegati speciali della Finanza nelle Provincie Venete il far conoscere quali sieno gli Agenti di Finanza autorizzati a ricevere i versamenti dei proventi di cui trattasi.

7. Tutte le Autorità ed Uffici che sono autorizzati a rilasciare permessi di porto d'armi e di caccia dovranno entro i tre primi giorni di ciascun mese inviare all'Intendenza di Finanza della propria Provincia un elenco dei permessi rilasciati nel mese precedente. — Questo elenco dovrà dall'Intendenza di Finanza esser fatto porre a corredo della reversale dei relativi versamenti da eseguirsi dagli Agenti di Finanza, che, a termini del predetto art. 6, saranno incaricati, della riscossione delle tasse medesime.

L'Ufficio dei Delegati speciali per le Finanze adotterà gli opportuni provvedimenti onde riconoscere se tutte le somme esatte figurano in carico nel relativo Registro. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248. *Il Ministro* A. SCIALOJA.

Firenze, 7 settembre 1866.

Circolare (N. 8) del Ministero delle Finanze.

Consistenza e valore dei beni rustici devoluti al Demanio in virtù del R. Decreto 7 luglio 1866 sulla soppressione dei Corpi religiosi.

Mentre si stanno compiendo le prese di possesso, importa a questo Ministero di conoscere la consistenza approssimativa dei beni rustici devoluti al Demanio dello

Stato, in virtù del Regio Decreto 7 ultimo passato luglio, n° 3036, sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose. — Ved. alle pag. 1153, 1281 e 1488.

Ad un tale effetto il sottoscritto si rivolge alle Direzioni delle Tasse e del Demanio ed alle Ricevitorie del Registro, con invito di disporre sollecitamente per la compilazione di un prospetto di detti beni compresi nel territorio a ciascuna di esse assegnato.

Per agevolare il lavoro, e nel desiderio che il prospetto sia compilato in modo perfettamente uniforme e pervenga a questo Ministero il più prontamente che sia possibile, si è ravvisato opportuno di unire alla presente i modelli esemplificati, e di far ad un tempo tracciare a stampa il necessario numero di esemplari del prospetto medesimo, che è segnato colla lettera *A*: il prospetto riepilogativo segnato *B*, del quale si parlerà in appresso, sarà tracciato a mano presso ciascuna Direzione.

Gli stampati modello *A* saranno subito dalle Direzioni comunicati alle dipendenti Ricevitorie del Registro, perchè possano descrivere in essi i beni di cui è parola, con tutte le indicazioni richieste nel frontispizio e nella intestazione delle singole colonne.

Senza sostenere spese di sorta per misurazioni, o stime, non riescirà difficile ai Ricevitori di soddisfare colla sollecitudine voluta dall'urgenza della cosa all'incarico loro affidato, potendo essi ricavare facilmente gli elementi necessari per la formazione dello stato, sia dalle denuncie fatte dai Superiori ed Amministratori delle soppresse Case e Corporazioni, a sensi dell'articolo 13 del sopracitato Regio Decreto 7 prossimo scorso luglio, sia dalle denuncie state presentate ai loro Uffizi per gli effetti della Legge sulle tasse di manomorta. — Queste ultime denuncie dovevano contenere, oltre la indicazione della rendita dei beni, anche quella della loro superficie e coltura, e dovevano indicare se i beni sono e per quale quantitativo coltivati a campo, bosco, vigna, oliveto, frutteto o simili, o se sono incolti, per non essere suscettivi di coltivazione di sorta. Deve poi credere il sottoscritto che la esattezza delle denuncie fatte per la tassa di manomorta sarà stata a suo tempo accertata dai Ricevitori, come espressamente fu prescritto dalla Legge e dal Regolamento in vigore per l'applicazione di quella tassa. Ove poi, non ostante gli elementi forniti dalle due suindicate denuncie, si presentassero dubbi o difficoltà per la valutazione di qualche stabile, o per distinguerne la superficie in ragione del genere di coltura a cui in parte fosse destinato, non mancheranno certamente mezzi ai signori Ricevitori di procurarsi gli opportuni schiarimenti e le necessarie notizie, potendo essi ricorrere non tanto agli atti registrati ai loro Uffizi per alienazioni e descrizioni estimative di altri beni posti in identiche condizioni e località, quanto ai libri del censo o catasto. Essi potranno altresì rivolgersi direttamente per informazioni ai Sindaci, ai Pretori, ai Notari, o ad altre persone notabili del luogo.

Nel frontispizio del Modello *A* furono accennate le principali norme e avvertenze che dovranno dai signori Ricevitori aversi presenti nella formazione dello stato in discorso, il quale, tosto compilato, sarà trasmesso alla Direzione rispettiva.

Le Direzioni riscontreranno la regolarità dei prospetti compilati dai Ricevitori e compileranno alla loro volta lo stato riepilogativo, modello *B*, le di cui indicazioni dovranno essere distinte per Provincia.

Niuna difficoltà presenta la compilazione di questo prospetto, per essere un riassunto di quelli avuti dai Ricevitori. — È quindi affatto superfluo di aggiungere al riguardo speciali avvertenze. Si osserva solamente che al Ministero (*Segretariato generale*) dovranno essere inviati con lo stato riepilogativo compilato dalla Direzione anche gli stati parziali trasmessi dalle singole Ricevitorie.

Nel raccomandare vivamente ai signori Direttori e Ricevitori la massima accuratezza nell'importante incarico ad essi affidato, il sottoscritto li avverte che attenderà il lavoro al più presto possibile, ed in ogni caso non più tardi di trenta giorni dalla data della presente. — All'uopo i signori Direttori, nel comunicare la presente ai Ricevitori, noteranno in essa il termine, entro il quale, a norma dell'importanza del lavoro respettivo, dovrà ciascun Ricevitore rassegnare il compilato prospetto.

Saranno segnalati al sottoscritto per cura dei signori Direttori quei Ricevitori che senza giusto motivo ritardassero la trasmissione del loro stato o prospetto, oltre il termine rispettivamente fissato dalla Direzione.

Il Ministro A. Scialoja.

PROVINCIA DI

Direzione delle Tasse e del Demanio in
Ricevitore del Registro in

PROSPETTO

dei beni rustici devoluti al Demanio dello Stato in virtù del Regio Decreto 7 luglio 1866, *n.* 3036, *sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose.*

AVVERTENZE

1° Il presente prospetto dovrà essere datato e sottoscritto dal Capo d'Ufficio che lo spedisce.
2° I beni saranno valutati a corpo, cioè per ciascuna tenuta, podere o cascina, e saranno valutate separatamente le sole pezze coltivate isolatamente.
3° I fabbricati colonici saranno stimati assieme al fondo e non separatamente.
4° La valutazione sarà fatta al valore venale in comune commercio dei beni, cioè ai prezzi correnti dei medesimi, avuto riguardo alla loro ubicazione e possibilmente alla loro bontà e qualità di coltura.
5° Il valore delle scorte da esporsi nelle colonne 21 e 22 sarà indicato in base alle notizie avute, o che si potranno raccogliere in via breve.
6° Nella valutazione approssimativa dei beni si terranno a calcolo, per essere dedotti, i pesi che importano condominio e non già gli oneri trasferiti sulla rendita a sensi dell'art. 11 della Legge.
7° Non si dovranno sostenere spese per l'accertamento delle notizie occorrenti per la compilazione del prospetto.
8° Le indicazioni saranno poste nel prospetto colla massima chiarezza possibile.
9° Dove non si possa indicare la superficie in ettare s'indicherà in misura locale (*).

(*) Nella Stamperia Reale di Firenze, via Condotta, si vende la *Raccolta completa delle Leggi, Decreti, Istruzioni e Circolari edite e inedite relative all'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica.* — Volumi due in-12. — Prezzo L. 5 in Firenze, e L. 5. 50 franchi di porto nelle Provincie.

Provenienza	Comune in cui trovasi lo stabile	Denominazione della tenuta o del pezzo di terra staccato	Superficie complessiva in misura				Rendita censuaria		Modo in cui sono amministrati i beni, cioè se ad economia, mezzadria, od affitto
			Metrica			Locale			
			Ettare	Are	Cent.°		Lire	Cent.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ordine dei Francescani di Pavia	Abbiategrasso	Fontanella	43	»	38		9	17	Ad economia
Monastero delle Teresiane di Lodi	Codogno	Belvedere	107	20	»		29	»	Affittato

Rendita accertata e sottoposta a tassa di manomorta		Superficie distinta per ogni genere di cultura					Valore venale approssimativo in comune commercio				Osservazioni
		Qualità di cultura	estensione in misura				degli stabili		delle scorte vive o morte		
			metrica			locale					
Lire	C.		Ettare	Are	Cent.°		Lire	C.	Lire	C.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2,840	16	Prato	23	»	15		62,000	»	200	»	Il bosco è soggetto al diritto di legnatico a favore del Comune di Abbiategrasso. Il terreno a prato è irriguo. La parte incolta è soggetta a corrosione del vicino fiume.
		Incolto	20	»	23						
1,040	23	Oliveto	88	20	»		25,000	»	»	»	
		Incolto	19	»	»						

Il 20 settembre 1866

Il Ricevitore

Firenze, 9 settembre 1866.

Circolare (N. 223, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Multa incorsa per merci non dichiarate, e rinvenute nei bagagli dei viaggiatori.

Colle Circolari 1º ottobre 1863, N. 53, e 12 novembre 1865, N. 200, questo Ministero, diramava istruzioni sul modo con cui dovevano contenersi gli Agenti doganali nel procedere alla visita dei bagagli dei viaggiatori; istruzioni tendenti a conciliare per quanto è possibile l'osservanza delle Leggi delle gabelle coi riguardi dovuti ai viaggiatori così nazionali come stranieri. — Ved. Celerif. 1863, p. 2573,; — 1866, pag. 173.

Dopo però che coll'art. 10 del R. Decreto 28 giugno 1866, N. 3020, fu estesa la pena della confisca anche ai generi non formanti oggetto di privativa nazionale, insorsero dubbi e furono mossi quesiti sulla applicazione di tale pena agli oggetti che non fossero stati dichiarati, e venissero rinvenuti nei bagagli.

Seguendo i principii onde erano informate le anzidette due Circolari, trovo di dichiarare quanto segue.

Se il viaggiatore non dichiarò la merce soggetta a dazio che trovavasi nel bagaglio, ma però non abbia cercato di sottrarre alla visita il bagaglio stesso, o di nascondere maliziosamente la merce in esso contenuta, e inoltre si tratti di oggetti di poca entità, e tali che per la loro natura potessero, in buona fede, essere ritenuti dal viaggiare non soggetti a imposta, non potrà aver luogo la confisca portata dall'articolo 10 del succitato R. Decreto, ma si applicherà invece la multa stabilita dall'articolo 68 del Regolamento doganale. — V. Celerif. 1862, pag. 2689.

Le Direzioni compartimentali comunicheranno uniformi istruzioni alle Dogane, Ispezioni e Sotto-Ispezioni.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Firenze, 10 settembre 1866.

Circolare dell'Amministrazione del fondo per il Culto.

Applicazione della Legge 7 luglio 1866; massimo della pensione ai Religiosi colpiti da grave ed insanabile malattia; modo di giustificare le infermità.

Lo scrivente si è prima d'ora preoccupato dell'applicazione pratica dell'art. 4 della Legge 7 luglio 1866, il quale dispone che sarà accordata una *pensione massima* a quei Religiosi che all'epoca dell'attuazione della Legge stessa *giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione.* — V. alla pag. 1281.

Ma prima di risolversi a pigliare un provvedimento in una materia rivolta a soccorrere le umane infermità, il sottoscritto ha voluto attendere il frutto dell'esperienza, in seguito al quale ha scorto non senza una penosa impressione, che buona parte dei Religiosi si fanno a chiedere il *massimo* della pensione per leggieri e semplici indisposizioni evidentemente temporanee, che numerosi sono i certificati medici rilasciati per atto di semplice deferenza, e che molti Superiori di case religiose si fanno ad affermare vero ciò che assolutamente non è. Importando di dare un uniforme e regolare indirizzo a siffatta materia, di porre questa Amministrazione in grado di portare un adequato apprezzamento dei fatti allegati, e di pigliare una sicura determinazione, lo Scrivente, riferendosi al citato articolo 4 della Legge, ed al nº 6 dell'art. 15 del relativo Regolamento del 21 luglio 1866, e presi gli opportuni ordini del signor Ministro Guardasigilli, crede necessario di impartire le seguenti direzioni:

1. L'art. 4 della Legge pone l'onere della *piena prova* della malattia a carico del Religioso. Il quale deve addimostrare, ad esclusione d'ogni dubbio, come si tratti di *malattia grave, insanabile e che gli impedisca ogni occupazione.* E come tutte le malattie non leggiere conducono temporaneamente a quest'ultimo risultamento, così converrà distinguere accuratamente se siano *meramente temporanee*, e far inoltre constare che, dopo un congruo termine prolungato, la malattia risulta *assolutamente grave ed insanabile*, e che ogni speranza di guarigione rimane perduta; oltre a ciò è necessario di aggiungere per ogni caso che il Religioso non può celebrar messa od adempiere agli altri servizi od uffici che gli incombono. Questo estremo deve consistere col precedente della gravità ed insanabilità della malattia dalla quale è inscindibile.

2. In cosa di tanta rilevanza non si ravvisa sufficiente un solo certificato medico, ma se ne richiedono due *separati e distinti*, nei quali, a somiglianza delle perizie mediche legali, si dichiari espressamente di avere ispezionato il malato e di avere ciò fatto ripetutamente, onde constatare la *gravità*, la *continuità* e la insanabilità della malattia, della quale si farà la storia ed una descrizione, non che la enumerazione dei motivi che conducono a conchiudere per la insanabilità.

3. Come nell' asse dell' Amministrazione del fondo pel Culto sono interessati i Municipii, così converrà altresì che i detti certificati siano *dichiarati sinceri* dal Sindaco locale dietro *informazioni appositamente assunte*.

4. Una simile dichiarazione si richiede anche per parte del Pretore del Distretto. Egli assumerà, dietro istanza del Religioso, accurate indagini tanto sulla concorrenza delle circostanze sopraesposte, quanto sulla probità dei periti che hanno emesso il certificato. Di tale modo alle indagini amministrative saranno compagne le investigazioni giudiziarie; ciò che non può tornare che ad utilità ed a sicuranza dei Religiosi, dei Municipii e del Governo.

5. La malattia, principalmente per la durata, la continuità e l'impedimenro d'ogni occupazione, deve altresì essere accertata con apposita dichiarazione del Direttore delle casa religiosa. Si avverte però che una dichiarazione meno sincera potrebbe essere punita secondo le prescrizioni delle leggi in vigore.

6. L'Amministrazione del fondo pel Culto si riserva di fare un apprezzamento dei certificati di cui sovra, ordinando od assumendo, secondo i casi, altre particolari informazioni.

7. Come talvolta avviene che talune malattie, dichiarate a principio insanabili, si prestano, in seguito, ad una cura efficace, così importa che si invigili, principalmente da parte dei Sindaci e dei Pretori, sullo avveramento di tale fatto, del quale si porgerà notizia all'Amministrazione del fondo per il Culto in Firenze, acciò possa ridurne la pensione *massima* alla misura ordinaria.

8. Per il pagamento dell'*aumento della pensione* per ragione *di infermità* sarà rilasciato al Religioso un distinto certificato che rappresenti la *differenza* che corre tra la *pensione ordinaria* e la *pensione massima* che possa spettare al Religioso a senso dell'art. 4 della Legge.

9. Ai Religiosi che non abbiano finora comprovata la propria malattia verrà intanto rilasciata, ove nulla osti per altri speciali motivi, *la cartella della pensione ordinaria*.

10. I Religiosi che hanno fatta domanda della pensione *massima*, onde evitare indugi, dei quali ad essi soli ricadrebbe lo addebito, sono invitati a compiutamente giustificare colla massima sollecitudine la esistenza della loro infermità mediante la esibizione di tutti i documenti dianzi enumerati.

11. Fra le diverse domande pervenute, non poche ne esistono, le quali, essendo assolutamente inammessibili, porgerebbero sufficiente materia alla applicazione della Legge repressiva. Come però lo Scrivente desidera di non dare principio al proprio còmpito con atti di rigore, così invita i petenti a ritirare la loro domanda.

Il Direttore Castelli.

Firenze, 12 settembre 1866.

Circolare (N. 237, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Applicazione del Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1866, N. 3086. che modifica alcuni dazi doganali.

Colla Circolare N. 331, del 14 agosto p. p. è stato avvertito come i nuovi dazi fissati col Decreto Luogotenenziale N. 3086, del 14 luglio precedente, dovessero applicarsi tanto alle provenienze dai paesi con cui furono stipulati trattati, come da quelli coi quali trattati non esistono; ed è stato osservato, che quanto alle provenienze dai paesi convenzionati dovesse ritenersi che nei nuovi dazi erano pur compresi i diritti accessorii. — Ved. alla pag. 1480 e 1507.

A maggior chiarimento ed a scanso d'inconvenienti si aggiunge che la detta disposizione si riferisce unicamente a quelle tra le merci contemplate nell'accennato Decreto, il di cui relativo dazio sia stato variato; cosicchè per le altre merci soltanto riportate nel Decreto stesso senza modificazioni del dazio loro afferente, nulla deve intendersi innovato a quanto si è finora praticato.

Il ferro di seconda fabbricazione, per esempio, già imposto per la tariffa generale a L. 10 o L. 12 al quintale secondo che semplice o guernito, ed a L. 11,55 o L. 13,85 per la tariffa convenzionale, venne riportato nel Decreto Luogotenenziale cogli stessi

già esistenti dazi generali. Erronea quindi ne sarebbe l'applicazione alle provenienze dai paesi convenzionati, in quanto che si verrebbe ad emmettere l'introduzione del ferro suddetto al dazio di L. 10 o L. 12 compresi gli accessorii, invece di riscuotere quello di L. 11,55 o L. 13,85 per cento chilogrammi realmente dovuto.

Pel Ministro, il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 13 *settembre* 1866.

Circolare (N. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Provedimenti pei dazi di consumo nei Comuni ora appaltati.

Potrebbe accadere che tornassero a vuoto le trattative che ora si fanno colla Società dell'appalto generale dei dazi di consumo governativi per la continuazione del contratto colla medesima stipulato, estendendolo anche ai nuovi dazi sulle basi del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, n° 3018.

Sarebbe intenzione del Ministero che in tale ipotesi venisse applicata ai Comuni ora appaltati la Circolare 17 luglio p. p. sulla proroga dei contratti coi Comuni convenuti per la riscossione dei detti dazi. — V. alle pag. 1362 e 1186.

Alla perspicacia della S. V. non può per altro sfuggire che per gran parte dei Comuni appaltati manca la base su cui applicare gli aumenti di canone stabiliti dal sullodato Luogotenenziale Decreto, poichè per molti dei Comuni stessi che ricusarono nel 1864 di entrare in trattative col Governo per l'oggetto in discorso, fu impossibile appurare e rettificare gli incertissimi dati statistici di consumazione che prima eransi raccolti; per molti altri, nelle trattative che corsero si rettificarono alcuni degli errori constatati, ma non potè accordarsi sui ribassi che pretendevano.

Si può adunque dire che in complesso riguardo ai Comuni appaltati per fare una operazione veramente esatta, si dovrebbero raccogliere nuovi dati statistici ed iniziare nuove trattative.

Ma tutto questo lavoro, nel quale nella prima attuazione della legge sui dazi di consumo si spese più di un anno, non può compiersi nel poco tempo che rimane a toccare il 1° gennaio 1867.

Così stando le cose, e trovandosi il Ministero nell'imprescindibile necessità di attuare dovunque col nuovo anno i provvedimenti pel dazio di consumo sanciti col Luogotenenziale Decreto del 28 giugno p. p., per conciliare possibilmente le esigenze del tesoro nazionale colla giustizia, coll'equità e con i riguardi dovuti agli interessi dei Comuni, deve rivolgere innanzi tutto calda preghiera alla S. V., affinchè si compiaccia colla massima sollecitudine rilevare e partecipare:

1° Quali dei Comuni di codesto Circondario ceduti alla Società dell'appalto generale siansi colla medesima o coi di lei subappaltatori convenuti per rilevare la riscossione dei dazi governativi;

2° Quale canone annuo per tale titolo ogni Comune abbia assunto di corrispondere, poichè su questo potrebbero applicarsi i noti $^{21}/_{40}$ o $^{17}/_{40}$, secondochè il Comune sia chiuso in tutto od in parte, od aperto.

Potrebbe anche darsi che la Società dell'appalto generale abbia stipulato dei subappalti per singoli Comuni. Anche per questi sarebbe necessario che la S. V. verificasse e partecipasse il canone di subappalto stipulatosi per ogni Comune, potendosi anche pei medesimi prendere tale canone come base d'applicazione dei detti aumenti.

È del pari intenzione del Ministero che per alcuni dei Comuni ora appaltati, i quali non hanno stipulato di simili contratti, ma nel 1864 trattarono col Governo, si prenda per base su cui applicare gli aumenti fissati dal citato Luogotenenziale Decreto, il canone allora dai medesimi offerto, quando questo sia stato superiore al tasso per cui furono ceduti alla Società dell'appalto.

Per quelli poi che in origine assunsero la riscossione dei dazi governativi, ma che in seguito per aver mancato ai contratti impegni si dovettero cedere alla Società appaltatrice, essendo stato concretamente stabilito per ognuno il canone che questo doveva corrispondere, si prenderà il canone stesso per base di applicazione degli aumenti stabiliti dal Decreto succitato.

Relativamente agli altri, pei quali lo scrivente non sa dissimularsi che si versa nella massima incertezza intorno ai dati su cui calcolare la consumazione imponibile, non rimane che di prendere per base il canone in origine attribuitovi, detrarvi il ribasso che in complesso si accordò alla Società appaltatrice, e sul residuo applicare gli aumenti stabiliti dal Decreto del 28 giugno.

Ma riguardo a questi, attesa appunto l'incertezza dei menzionati dati, lo scrivente non dissentirebbe che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti possano proporre quelle rettifiche che da giustizia ed imparzialità fossero assolutamente richieste.

Ora che la S. V. conosce i principii che il Ministero si sarebbe proposto di seguire in questa delicata quanto intricata materia, verrà ben tosto nella sua perspicacia quale sia la via che le converrà battere per prepararne l'attuazione nel brevissimo tempo di cui ancora non si può disporre.

Si impartiranno al più presto possibile le concrete definitive disposizioni che necessiteranno in argomento, e si avverte intanto che in quei Comuni dove prima del settembre 1864 i dazi erano riscossi dal Governo, gli Uffizi ed Impiegati che allora erano addetti a tale esazione dovranno col 1° gennaio 1867 passare a carico del Municipio, se questo assumerà la riscossione dei dazii, ovvero passeranno temporariamente al servizio dell'appaltatore cui fossero ceduti.

In quest'occasione la S. V. vorrà sentire i Comuni già ceduti all'appalto generale se sono disposti a convenirsi col Governo pel pagamento del canone che esso fisserebbe sulle basi superiormente tracciate e sempre che vada a cessare il contratto coll'Appalto generale stesso.

I contratti si farebbero in ogni caso pel solo biennio 1867-1868, come pei Comuni ora convenuti.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Firenze, 14 *settembre* 1866.

Circolare dell'Amministrazione del fondo per il Culto.

Giudizi vertenti delle Corporazioni soppresse; scadenza dei termini.

Presi gli opportuni concerti col Ministero delle Finanze, si pregano le Direzioni Demaniali del Regno di attentamente invigilare che nei giudizi vertenti delle Corporazioni religiose soppresse non abbia a patir danno il Governo, tanto per la scadenza dei termini, quanto per mancanza di difesa, — V. alle pag. 1153 e 1281.

Ad un tale effetto si inviteranno i Religiosi, od a proseguire essi stessi le cause ove evidente si manifesti la urgenza e la necessità derivante dal fatto della *detenzione* dei beni, od a denunciarle senza indugio all'Amministrazione del fondo per il Culto.

Quando si trattasse di scadenza prossima di termini per appello o cassazione, le Direzioni Demaniali sono autorizzate a provvedere senza indugio, rilasciando gli opportuni mandati, per la prosecuzione della causa avanti il Tribunale superiore, con che però vi siano plausibili motivi di difesa o si tratti di oggetto controverso di considerevole valore economico.

Si prevarranno all'uopo del patrocinio delle Direzioni del Contenzioso finanziario e degli altri consulenti demaniali, e non tralascieranno di farne poscia un dettagliato rapporto a questa Amministrazione.

Il Direttore CASTELLI.

Firenze, *15 settembre 1866.*

Circolare dell'Amministrazione del fondo per il Culto.

Richiamo a talune avvertenze nel carteggio coll'amministrazione del fondo per il Culto.

Allo scopo di impedire che nella trattazione degli affari del fondo per il Culto nascano confusioni e disordini che potrebbero esser cagioni di ritardo, di duplicati di un continuo bisogno di spiegazioni e schiarimenti, e di tutti i danni che naturalmente ne conseguitano, stima il sottoscritto di chiamare specialmente l'attenzione di tutti i signori Direttori, dei signori Ricevitori demaniali, come di tutti in generale i Pubblici Funzionari, che abbiano a corrispondere con questa Amministrazione, sulla necessità di aver sott'occhio e costantemente praticare il disposto delle seguenti avvertenze:

1. Nel corrispondere con questa Amministrazione centrale si dovrà sempre *con altrettante lettere o note separate e distinte* trattare gli affari che toccano a *diversi e distinti enti morali*, quand'anche situati nello stesso Comune e non ostante la omogeneità od affinità degli argomenti che si trattano, dei documenti che si trasmettono, e via dicendo.

2. Anche trattandosi di *uno stesso ente morale*, debbono trovare il loro posto in rispettivamente *distinte note* gli affari che toccano a *materie diverse* come *presa di possessore*, *domanda di pensione*, *restituzione di dote*, e simili.

3. Le diverse note per affari, od enti morali diversi, avendo spesso una importante relazione tra loro, e questa dovendosi pur aver sott'occhio nelle singole trattazioni, si potrà sopperire al bisogno facendo nelle singole note vicendevolmente e specificatamente l'opportuno richiamo o rinvio a quelle altre che vi abbiano una rilevante relazione.

4. Quando la nota sia una risposta, è indispensabile che vengano in margine della stessa chiaramente segnate la missiva, la sua data e quei numeri di protocollo, di posizione e di ufficio che sogliono contraddistinguerla. — Si eviti quindi scrupolosamente al riguardo il non infrequente difetto di discorrere nel corpo della nota o risposta dell'oggetto, della quistione, dell'ente morale od altro che vi si dicono *segnati in margine*, quando in margine *non esiste alcuna indicazione*.

5. *L'oggetto* di ciascuna nota, sebbene in forma breve e compendiosa, debbe sempre *chiaramente* apparire in margine alla nota stessa. — E sarebbe grandemente opportuno a raggiungere siffatta chiarezza, che, dividendosi costantemente in due piccole parti, indicasse la prima *l'oggetto generico* della nota, e l'altra *l'oggetto speciale* o il *sub oggetto*; di modo che, per esempio, la parte prima accennasse agli *Agostiniani di S. Giovanni Battista in Livorno*, e la parte seconda che si trasmettono *documenti per la pensione*.

6. Indicando così l'oggetto generale nella sua parte prima l'*ente morale* cui si riferisce il corpo della nota, ben s'intende che non sarebbe punto precisa una tale indicazione quando non seguisse sempre espressamente il luogo dove l'ente morale ebbe od ha tuttora la sua sede. Questo luogo è naturalmente il Comune. E come spesso gli enti morali, invece di risiedere nella parte principale del Comune, sono invece stabiliti in un aggregato di case, villaggio od altra qualsiasi *frazione* di Comune, la quale, se è notissima nel luogo stesso donde si scrive, non è poi e non può essere ugualmente nota di fuori e massimamente agl'impiegati di un ufficio centrale unico per tutto il Regno, perciò si rende necessario che non si pretenda di notar solo l'ente morale coll'indicazione del villaggio o abitato fra cui si trova, ma che sempre sia specificatamente indicato il *Comune*.

Il sottoscritto nutre fiducia che non parrà grave ai signori Direttori demaniali ed agli altri Uffizi il porre mente alle premesse avvertenze che sono conformi a quelle osservate nell'Amministrazione del Demanio ed in tutti generalmente gli Uffici, affinchè nello sviluppo degli affari molteplici e importantissimi di questa nuova Amministrazione sia raggiunto quell'ordine, quella precisione e speditezza, che stanno nel comune desiderio di chi amministra e del pubblico.

Il Direttore Castelli.

***Firenze*, 15 *settembre* 1866.**

Circolare (N. 51, Div, 1) del Ministero delle Finanze, (Direzione Generale del Tesoro).

Operazioni per la chiusura dell'esercizio finanziario 1865.

Per le disposizioni degli articoli 42 e 574 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e sul servizio del Tesoro, approvato con Regio Decreto del 1° dicembre 1863, n° 1628, l'*esercizio* finanziario del bilancio pel 1865 scade col 30 settembre corrente; e i relativi conti dei Tesorieri sono da chiudersi alla sera del 30 ottobre prossimo. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Dovendo le disposizioni di codesti articoli sortire immanchevolmente il loro effetto, il sottoscritto raccomanda ai Ministri e a tutti gli Uffizi che hanno parte nell'amministrazione del suddetto bilancio di curare col maggiore interessamento il più pronto ed esatto adempimento delle operazioni che vennero particolareggiate nella Circolare di questo Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) del 26 settembre 1865, n° 27, sulla chiusura dell'esercizio 1864, e che sono prescritte dal sopramentovato Regolamento, per far avvenire il chiudimento dell'esercizio 1865, non che l'assestamento ed il rendimento de' conti relativi all'esercizio medesimo. — V. alla pag. 54.

E qui cade in acconcio di fare alle Amministrazioni centrali, compartimentali e provinciali una speciale raccomandazione, perchè vogliano regolare, entro il corrente mese, le spese di riscossione, di giustizia criminale, e quegli altri titoli di spesa, che tuttavia sono da rimborsare ai Contabili e ai Tesorieri dello Stato.

Non sembra poi nè importuno, nè disutile venire altresì accennando:

Che le direzioni compartimentali del Tesoro devono:

a) Compilare in conformità alla Ministeriale del 14 dicembre 1865, nº 31051, le note (mod. 63) delle somme che al 30 ottobre vegnente saranno rimaste disponibili sui crediti aperti a disposizione degli Ufficiali delegati de'vari Ministeri;

b) Trasportare, come fu indicato nell'altra Ministeriale del 19 dicembre 1865, nº 31520, sui prospetti mensuali (mod. 120) di novembre futuro per l'esercizio 1866, i debiti dei Tesorieri cessati, quali risulteranno dai prospetti dal precedente mese d'ottobre per l'esercizio 1865;

c) Compilare e trasmettere il più presto possibile alla Direzione generale del Tesoro, dopo i prospetti (mod. 121 e 122) del settimo trimestre dell'esercizio 1865 da inviarsi alla Direzione generale medesima entro ottobre prossimo, i prospetti supplementari contenenti i finali discarichi dei pagamenti dei mandati spediti per delegazioni, ed estinti dai Tesorieri provinciali a tutto ottobre predetto.

Che le Agenzie del Tesoro al primo ottobre non potranno più rilasciare mandati di *spese fisse* pel 1865 e per gli anni anteriori, se non con applicazione al bilancio 1866 *anni precedenti*, e per quelle partite inscritte riguardanti codesti anni, per le quali o non spedirono mandati innanzi al primo ottobre stesso, o li spedirono senza esser pagati entro il mese di ottobre, dovranno il primo novembre successivo compilare le note (mod. 64), prescritte dall'articolo 440 del Regolamento anzi citato, astenendosi in seguito dal rilasciare mandati sul bilancio 1866, se non vengono presentate le domande dei rispettivi creditori riconosciute fondate giusta i termini del capo X della succitata Circolare del 26 settembre 1865, nº 27.

Le Agenzie medesime ricorderanno inoltre l'obbligo che pel disposto dell'articolo 662 del surriferito Regolamento, corre loro di compilare il mensuale (mod. 133) per quei Tesorieri cessati, pei quali non potessero fare il mensuale complementare, per non essere ancora state del tutto rilasciate le quietanze di rimborso dei pagamenti fatti a titolo di fondo somministrato.

Pel Ministro, T. ALFURNO.

Firenze, 17 settembre 1866,

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Cooperazione delle Autorità Provinciali e Comunali per eccitare un numeroso concorso di produttori alla Esposizione universale del 1867 in Parigi.

Questo Ministero, preoccupandosi delle non lievi difficoltà che l'Italia deve superare per presentarsi degnamente in Parigi al solenne convegno del mondo economico, è di avviso che debbano interessarsi ai lavori preparatorii, non solo le speciali Rappresentanze chiamate dal Regio Decreto 23 dicembre 1865 a promuovere il concorso de'produttori, ma ancora le Autorità provinciali e comunali, le quali non vorranno essere meno sollecite in questa nobile gara di prestazioni — Ved. pag. 100.

Il Governo desidera la buona riuscita dell'Esposizione, anche perchè non ignora come l'Italia possa trarre un grandissimo beneficio dall' affermare economicamente se stessa, e dal rilevare altrui le sue attitudini naturali e le sue forze produttive. È di suprema necessità che un'impresa onorata dal patrocinio dell'Augusto Principe Ereditario, e intorno alla quale pende il giudizio del mondo intero, porti i frutti desiderati. Io interesso perciò i signori Prefetti, affinchè accolgano premurosamente gli uffici della Commissione Reale aiutandone l'opera presso i Municipi, i Consigli e le Deputazioni provinciali, gli Istituti artistici e scientifici, con tutti i mezzi che sono a loro disposizione.

Per il Ministro, OYTANA.

Torino e Firenze, 1866 — E. DALMAZZO editore — Tipi della Stamperia Reale

N° 54 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 3212) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 1866.

Occupazione ad uso scolastico dell'intero Convento di Santa Trinita in Firenze.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge 22 dicembre 1861, e la successiva del 24 dicembre 1864 circa l'occupazione di Case religiose pel servizio militare e civile; veduta la deliberazione del municipio di Firenze in data del 25 aprile p. p., con cui addimandasi dal Governo la totale cessione temporanea del convento di Santa Trinita per ampliare i locali delle scuole liceali e ginnasiali del Liceo Dante, già stabilite in una parte di esso convento; considerando che il crescente numero dei giovani, i quali frequentano le scuole predette, rende indispensabile di assegnare alle medesime una più ampia sede; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al predetto Ministro di occupare temporaneamente l'intero Convento di Santa Trinita in Firenze per uso delle scuole ginnasiali e liceali del Liceo Dante provvedendo ai termini dell'art. 1 della Legge precitata 22 dicembre per ciò che concerne il culto, e la conservazione delle opere di arte.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Marina a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del 29 agosto 1866 per sottoporre alla sua approvazione alcune modificazioni all'attuale ordinamento del detto Ministero.

Altezza Reale. L'ordinamento del Ministero, quale fu stabilito dal Regio Decreto 11 marzo anno decorso, richiamò l'attenzione del riferente non appena ebbe l'onore d'esser chiamato a dirigere l'Amministrazione della Marina.

Il migliore andamento del servizio è fuor di dubbio che proviene dal modo con cui desso si ramifica dall'Amministrazione centrale alle Autorità dipendenti, e da queste si concentra nel Ministero.

Per quanto l'organamento del marzo 1865 possa per vari aspetti considerarsi un perfezionamento delle precedenti organizzazioni, parve al riferente che in alcuni punti desso richiedesse un pronto miglioramento.

Se le Direzioni generali del Ministero per la specialità dei loro attributi debbono riuscire indipendenti tra loro, è necessario che un medesimo ufficio riunisca in protocollo generale tutta la corrispondenza che affluisce al Ministero e che tale ufficio sia posto direttamente sotto la dipendenza del Ministro. Altre attribuzioni speciali, che partono dall'azione immediata di chi dirige un ramo di pubblica amministrazione, devono evidentemente spettare a quell'ufficio che viene costituito dall'emanazione diretta del Ministro stesso. A capo poi di un tale ufficio, che forma il Gabinetto particolare, è necessario che sia chiamata una persona speciale la cui scelta, se deve rimaner conterminata per regolarità di servizio entro certi limiti ragionevoli, è d'uopo non sia troppo ristretta.

I movimenti, le destinazioni e l'impiego del naviglio son collegati così intrinsicamente colla scelta e distribuzione del personale che non pare si possa separare questi due rami di servizio in due uffici staccati. È quindi logico e naturale che l'ufficio il quale ha per attribuzione i movimenti del naviglio ed il servizio e difesa degli stabilimenti marittimi debba pur anco avere i movimenti e le destinazioni del personale.

Essendovi nell'ordinamento del Ministero una sezione speciale, che ha l'incarico di tutto il servizio scientifico della marina, è evidente che alla stessa debbano pur anco attribuirsi gli istituti, dai quali si formano i candidati alle varie specialità dei Corpi della Regia Marina. Gli stessi motivi suggeriscono ad assegnare ad una medesima divisione gli ordinamenti e le varie questioni che si riferiscono a tutti i Corpi della Regia Marina, alcuni dei quali fanno parte della direzione generale di contabilità. Trattando poi questa divisione tutto l'andamento ed organizzazione di un personale così speciale, qual si è quello dei Corpi militari della Regia Marina, avendo dessa la diretta gestione di affari disciplinari, sorge manifesta ed indubbia la convenienza assoluta che a dirigere un tal servizio venga chiamato un ufficiale di Marina.

Le modificazioni all'attuale ordinamento che sono la conseguenza delle suesposte considerazioni, formano l'oggetto dell'unito schema di Decreto, che il riferente si pregia rassegnare a V. A. R. con preghiera di compiacersi approvarlo.

(N. 3231) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 1866.

Modificazioni all'attuale ordinamento del Ministero della Marina.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

Visto il R. Decreto 11 marzo 1865 che riordina il Ministero della Marina; visto il R. Decreto 22 giugno 1865 che modifica il predetto ordinamento; in vista delle speciali esigenze del servizio; sentito il parere del Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Gabinetto del Ministro, istituito col R. Decreto 11 marzo predetto, assume la denominazione di *Gabinetto particolare del Ministro* con diretta ed esclusiva dipendenza dal Ministro stesso e sarà diviso in tre sezioni.

2. Dalle attuali attribuzioni del Gabinetto del Ministro viene tolto l'archivio generale, ed al Gabinetto particolare di cui al precedente articolo vengono aggiunte le seguenti attribuzioni: — Apertura di tutti i dispacci e pieghi di qualunque genere che pervengono al Ministero. Telegrammi. Ripartizione delle lettere e telegrammi alle varie direzioni. Protocollo generale del Ministero. Corrispondenza particolare del Ministro. Affari confidenziali. Affari non attribuiti a veruna direzione. Affari comuni a parecchie direzioni, Concentramento di R. Decreti, Regolamenti, Circolari, ecc., Giornale militare della Marina, Annuario ufficiale della Marina.

3. Alla 2ª sezione della 1ª divisione del servizio militare sono aggiunte le seguenti attribuzioni: — Movimenti del personale di tutti i Corpi della R. Marina (escluso il personale dipendente dalla Direzione generale della Marina mercantile). Ispezioni. Servizio militare negli stabilimenti marittimi. — Alla 1ª sezione della divisione predetta vengono aggiunte: — Le scuole della marina già attribuite alla 2ª sezione; — L'archivio generale già attribuito al Gabinetto.

4. Alla 2ª divisione del servizio militare resta affidato anche il Personale del Commissariato e del Corpo sanitario della R. Marina.

5. Il capo del Gabinetto particolare sarà prescelto dal Ministro tra gli Ufficiali superiori di vascello. — A dirigere la 2ª divisione della Direzione generale del servizio militare è chiamato un ufficiale superiore di vascello. — La pianta organica del personale del Ministero viene diminuita di un capo divisione di prima classe.

6. L'ordinamento del Ministero in data 11 marzo 1865 rimane quindi modificato in senso delle disposizioni contenute nei precedenti articoli che andranno in vigore col 1° del prossimo venturo mese di settembre. — Ved. Celerif. 1865, pag. 785.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — DEPRETIS.

(N. 3233) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 settembre 1866.

Convenzione postale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per il servizio delle corrispondenze postali conchiusa tra il Governo di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di San Marino, e sottoscritta in Torino addì sette febbraio mille ottocento sessantacinque.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 30 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — VISCONTI VENOSTA.

CONVENZIONE

Noi cavaliere Alfonso Ferrero della Marmora, Generale d'armata, deputato al Parlamento Nazionale, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce dell'Ordine militare di Savoia, decorato della medaglia di Savoia in oro, e di un'altra in argento al valor militare, e di quella di Francia, Gran Croce dell'Ordine del Bagno d'Inghilterra, degli Ordini di Carlo III di Spagna, della Legion d'onore di Francia, di S. Alessandro Newski di Russia, e degli Ordini ottomani del Medjidiè e del Nischan Iftihar, ecc. ecc.

Avendo veduto ed esaminato la Convenzione per il servizio delle corrispondenze conchiusa tra il Governo di S. M. il Re d'Italia, e la Repubblica di San Marino, e sottoscritta in Torino addì 7 del mese di febbraio del corrente anno 1865, Convenzione del tenor seguente:

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo della Serenissima Repubblica di S. Marino, animati dal desiderio di stringere vieppiù i legami d'amicizia e di buon vicinato che uniscono i due Stati, e di regolare e migliorare per mezzo di una convenzione il servizio delle corrispondenze cambiate fra i due Stati, hanno nominato a questo oggetto per loro plenipotenziari:

Il Governo di S. M. il Re d'Italia,

Il signor cavaliere Don Giovanni Barbavara di Gravellona, grand'uffiziale dell'Ordine militare dei ss. Maurizio e Lazzaro, Direttore Generale delle Poste Italiane, ecc. ecc.

Il Governo della Serenissima Repubblica di S. Marino,

S. E. il signor conte Giovanni Antonio Luigi Cibrario, cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Ministro di Stato, Senatore del Regno, patrizio e consultore della Repubblica di S. Marino, ecc. ecc.

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nei seguenti articoli:

Art. 1. Fra le due Amministrazioni delle Poste del Regno d'Italia e della Repubblica di S. Marino avrà luogo un cambio regolare e quotidiano di corrispondenze in pieghi chiusi per mezzo dell'Uffizio di Rimini e quello di S. Marino.

2. Le spese di trasporto dei pieghi postali, cambiati fra i due Stati suddetti, saranno sostenute dalle due parti contraenti proporzionalmente alla distanza percorsa sui rispettivi territori.

3. Le tasse delle corrispondenze d'ogni specie, cambiate tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, saranno quelle stesse che sono stabilite dalle Leggi postali italiane per l'interno del Regno. — Alle corrispondenze della Repubblica per gli Stati esteri, e viceversa, saranno applicabili le condizioni di cambio e le tasse delle corrispondenze internazionali tra il Regno d'Italia e gli Stati esteri suddetti.

4. Tutte le agevolezze che fossero successivamente introdotte sia nelle tariffe postali italiane, sia nelle condizioni che regolano il cambio delle corrispondenze tra il Regno d'Italia ed i paesi esteri, saranno di pien diritto estese alle corrispondenze da e per la Repubblica di S. Marino.

5. Per la francatura delle corrispondenze il Governo della Repubblica ammette per ora nel suo territorio l'uso de'francobolli italiani, che a sua richiesta gli verranno somministrati dall'Amministrazione delle Poste del Regno d'Italia.

6. Gli abitanti dei due Stati potranno reciprocamente trasmettersi somme di danaro non eccedenti le lire 200 per mezzo di vaglia postali. — Per l'emissione ed il pagamento di questi vaglia la Repubblica acconsente di uniformarsi alle condizioni e alle tariffe che regolano il servizio dei vaglia postali nell'interno del Regno d'Italia.

7. Le Amministrazioni postali del Regno d'Italia e della Repubblica di San Marino sono responsabili delle somme depositate nei proprii uffizi senza eccezione di caso.

8. La corrispondenza ufficiale indirizzata agli eccellentissimi Capitani reggenti della Repubblica, ai Segretari di Stato dell'estero e dello interno, al Commisario della Legge, ai Giudice d'appello, e al Direttore delle Poste, andrà esente d'ogni tassa; godranno la stessa esenzione le corrispondenze ufficiali di questi Funzionari indirizzate alle Autorità del Regno d'Italia.

9. A semplicizzare il conteggio pel riparto delle tasse spettanti alle due Amministrazioni sulle corrispondenze d'ogni specie, e sui vaglia postali cambiati fra i due Stati, resta convenuto che l'Amministrazione delle Poste della Repubblica riterrà a suo profitto il 20 per cento sulla somma dei prodotti incassati dai suoi uffizi, per acquisto di francobolli, per la tassa delle corrispondenze non francate, e per l'emissione dei vaglia postali.

10. Con speciale regolamento le due Amministrazioni determineranno di comune accordo le norme a seguirsi per l'assestamento della contabilità relativa all'acquisto dei francobolli ed al cambio delle corrispondenze e dei vaglia postali, e prenderanno tutte

quelle altre disposizioni che ravviseranno acconcie ad assicurare l'esatta esecuzione della presente Convenzione.

11. La presente Convenzione avrà valore dal giorno che verrà stabilito dalle due Parti contraenti, e durerà due anni. Trascorso questo termine rimarrà obbligatoria d'anno in anno finchè non ne venga denunziato il fine sei mesi innanzi da una delle Parti.

12. Questa Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi, e il cambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.

In fede del che i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente Convenzione, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatta in Torino in doppio originale questo giorno 7 febbraio 1865.

BARBAVARA. CIBRARIO.

Noi, avendo trovato la qui sovrascritta Convenzione pienamente conforme alle intenzioni del Governo di S. M. il Re d'Italia, d'ordine della Maestà Sua, e per la facoltà a Noi conferita, l'abbiamo approvata, accettata e ratificata, come colle presenti l'approviamo, accettiamo e ratifichiamo, promettendo che sarà dal Governo di S. M. osservata e fatta osservare. In fede di che Noi abbiamo sottoscritto le presenti ratificazioni e vi abbiamo fatto apporre il sigillo del Ministero degli affari esteri.

Dato in Torino addì 10 del mese di marzo 1865.

ALFONSO LA MARMORA.

(N° 3213) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 1866.

Pianta organica degli Impiegati e serventi negli Stabilimenti scientifici della R. Università di Cagliari.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica provvisoria degli Impiegati e dei serventi negli stabilimenti scientici della R. Università di Cagliari, approvata con R. Decreto del 28 agosto 1864, n° 1914; visto il bilancio passivo, ecc.:

La pianta organica provvisoria degli Impiegati e serventi negli stabilimenti scientifici dell'Università di Cagliari è, quanto al Gabinetto di anatomia patologica, modificata secondo la tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BERTI.

PIANTA ORGANICA

1 Direttore	*Stipendio*, L.	500
1 Settore	»	750
1 Inserviente	»	600

(N. 1805 *Suppl.*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 ottobre 1866.

Sono soppressi gli art. 55 *e* 56 *degli statuti della Società generale di Credito mobiliare italiano.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la deliberazione 23 giugno 1866 dell'assemblea generale della *Società generale di credito mobiliare italiano*; visto il Regio Decreto

24 aprile 1863, numero DCCXX. di autorizzazione della Società stessa; visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio; sentito il Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 55 e 56, tit. 12 degli statuti della *Società generale di credito mobiliare italiano*, sedente in Firenze, approvati col Decreto Reale del 24 aprile 1863, numero DCCXX, sono soppressi, a seconda della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 23 giugno 1866. — Vedi Celerifera 1863, pag. 1500.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3211) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 1866.

Personale componente il Consiglio generale del Banco di Napoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il nostro Decreto 11 agosto 1866, numero 3173; sulla proposizione del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, d'accordo con quello delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Nel primo alinea del nostro Decreto 11 agosto 1866, nº 3173, dopo le parole *del Presidente della Camera di Commercio* sono aggiunte queste *e di quattro membri eletti dalla Camera stessa*. — Vedi alla pag. 1612.

Ordiniamo ecc. Dato a Firenze addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — CORDOVA — A. SCIALOIA.

(Nº 3235) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 ottobre 1866.

Ai Comuni, Consorzi o Provincie è prorogato il termine loro stabilito per assumere o far assumere il rispettivo ammontare del prestito nazionale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge 28 giugno 1866, nº 2987; visti i Decreti 28 luglio 1866 nº 3108, 4 agosto nº 3162, e 22 settembre nº 3218; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Per quei Comuni o Consorzi e per quelle Provincie, che non abbiano nel termine stabilito dai citati Decreti assunto o fatto assumere il respettivo ammontare del prestito nazionale, detto termine è protratto a tutto il 3 ottobre prossimo.

2. Non più tardi del giorno 5 sarà fatta la notificazione, di cui all'art. 16 del Decreto 28 luglio, e staranno aperte per cinque giorni le liste di sottoscrizione per quei contribuenti, che vorranno pagare la loro quota individuale di prestito.

3. Chiusa la sottoscrizione i Comuni o Consorzi e le Provincie dichiareranno se vogliono rispondere verso lo Stato per l'ammontare delle quote sottoscritte, a termini del Decreto 22 settembre; ed eseguiranno o faranno eseguire i versamenti in Tesoreria non più tardi del 15 ottobre, termine ultimo assegnato al pagamento della prima rata del prestito.

4. Quando il Comune o Consorzio o la Provincia abbiano assunto anche il versamento dell'ammontare delle quote individuali sottoscritte, spetterà ad essi la riscossione di queste quote dai sottoscrittori; in tal caso potranno prolungare i termini della riscossione. — Ved. alla pagina 1608.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

Istruzione Ministeriale sulla compilazione del Processo verbale di verificazione dei boschi cedui.

1. Il processo verbale di verificazione di un bosco prescritto dalla Legge pell'uopo del taglio, diradamento, diboscamento, dissodamento o di altre operazioni da eseguirsi nel medesimo ha per fine di far conoscere esattamente le condizioni fisiche, economiche ed amministrative dello stesso, affinchè l'Autorità, ben informata, sia in istato di poter dare le giuste e convenienti provvidenze pell'occorrente caso.

2. L'Agente forestale ha perciò il dovere di compilarlo con fedeltà, precisione, chiarezza, e nell'ordine il più convenevole.

3. A tal fine il Ministero sia per la voluta esattezza, sia per introdurre in ciò la desiderata uniformità nell'Amministrazione forestale dell'intiero Regno propone il *Modulo di Verbale* annesso alla presente Istruzione, ed ordina agli Agenti forestali di estendere i Verbali loro nella precisa conformità del medesimo.

4. Nel caso che gli Agenti forestali non abbiano copie stampate di questo Modulo per la compilazione del Verbale in discorso, essi lo scriveranno nella rigorosa forma del Modulo stesso e giusta le altre disposizioni di quest'Istruzione.

5. Nelle copie stampate gli Agenti forestali riempiranno i vani in esse lasciati prevalendosi secondo il bisogno degli schiarimenti suggeriti nelle note scritte appiede di ogni pagina del Modulo e di quelli della presente Istruzione.

6. Un Verbale non può servire che per una sola operazione da eseguirsi nel bosco, salvo che si tratti simultaneamente di diboscamento e di dissodamento dello stesso bosco, nel quale unico caso basta un Verbale solo per le due operazioni.

7. Quando il Verbale riflette un bosco nel quale non vi sono tutti gli oggetti che sono intestati sotto i varii numeri dei singoli titoli nelle copie stampate del Modulo, allora nei vani corrispondenti si tira una lineetta orizzontale; così p. e. se si tratta di un bosco ad alto fusto nelle intestazioni del titolo 7 n. 2: *Matricini*, e n. 3: *Ceppi* si segna una simile linea nei vani in bianco che corrispondono loro. — Nelle copie in iscritto all'incontro l'Agente forestale si può limitare in tal caso a scrivere per ordine le sole prescritte intestazioni, ed a rispondere tosto d'accanto colla parola: *Nulla;* così nell'esempio sovraddetto dopo *Matricini*, scrive: *Nulla*; dopo *Ceppi*: *Nulla*.

8. Quando nelle copie stampate del Modulo lo spazio lasciato bianco per le riposte non basti per scrivervi quei ragguagli tutti o quelle nozioni che si credono più importanti sull'oggetto dimandato, allora vi si scriva la parola *V. Appendice*, ed in un foglio a parte intitolato appunto *Appendice al titolo* N. N. *Numero* N. N. vi si dànno più estesi particolari, evitando però sempre ogni inutile lungaia ed ogni intempestiva oziosa dissertazione speculativa. — Lo stesso si pratichi per quelle notizie pelle quali non siavi intestazione o cenno nel Modulo. — L'appendice si allega al Verbale con suggello o cucitura. — Nei Verbali non stampati le Appendici sono inutili.

9. È appena meritevole di essere annotato, che le *Divisioni* amministrative e forestali del Regno si debbono ammettere nel Verbale quali sono riconosciute e stabilite nel tempo in cui è scritto. In quanto alla *Popolazione* vi si indica sempre quella che in allora è dichiarata ufficialmente *legale;* come è presentemente quella bandita per tale col Decreto Reale 10 maggio 1863. — V. Celerif. 1863, pag. 2578.

10. Si scrive distinto il nome e pronome del *proprietario* del bosco, e qualora questo sia indiviso, quelli de' singoli suoi proprietarii; e la *superficie* dello stesso nella intestazione del Verbale si indica in ettari con cifre arabiche.

11. Sotto il titolo *Oggetto* si specifica senza ulteriori aggiunte l'operazione per cui si redige il Verbale. Quando però si tratta di diboscamento o di dissodamento si specificano le operazioni tutte e due.

12. Dopo la *data* ed il *luogo* in cui scrive il Verbale lo Agente forestale nell'intestazione enunzia il *suo grado*, il *Distretto* o *Circolo* nel quale funziona, la *data* ed il *numero* della Nota dell'Ispettore che gli odinò di procedere alla verificazione del *bosco* di cui ripete il *nome* con quello del *proprietario* o dei *comproprietarii* da cui si domanda l'operazione, la quale ivi si dichiara annotandovi se essa debba estendersi a tutto il bosco o solamente ad una parte di cui si indicherà l'*estensione* in ettari.

13. Sotto il titolo 1º *Sito* si nomina il Comune e la Regione in cui è situato il bosco, il numero di mappa dove c'è, e la superficie di tutto il bosco in ettari, il cui numero si scrive quivi in disteso.

14. I *Confini* del bosco si descrivono incominciando sempre da Oriente, e quindi successivamente da Mezzodì, da Occidente e da Settentrione.

15. La cognizione della *Terra*, della sua natura cioè, e delle sue proprietà fisiche è di alta importanza pel retto giudizio sulla convenienza o non della domandata operazione ed in particolare del dissodamento del bosco. Giova quindi esaminarne

e specificarne anzi tutto la *composizione minerale*. Pell'uopo forestale però non è di assoluta necessità, nè quindi richiedesi una minuta e precisa analisi chimica della medesima, operazione delicata, dispendiosa nè sempre eseguibile dagli Agenti forestali, ma basta per ciò, che si adducano i dati approssimativi al vero (non però a capriccio) sulla proporzione in cui su cento parti nella composizione della medesima terra vi entrano ciascheduno de' suoi componenti principali *argilla* cioè, *silice*, e *calcare*. — Per determinare questa proporzione gli Agenti forestali possono scegliere liberamente quei mezzi meccanici ed analitici che credono migliori. Ma per una tale operazione non essendo stabilito alcun compenso possono essi Agenti limitarsi al seguente economico e sufficiente processo. — Si prendono 200 grammi di terra alla profondità almeno di un decimetro sotto la superficie e nel sito in cui presenti dessa una composizione comune con quella del bosco intiero. Ben seccata e torrefatta quella terra se ne pesano 100 grammi, e questi si trattano in un vaso di vetro con acido idroclorico (meno bene con aceto forte) che ne scioglie il calcare con effervescenza; il residuo si lava, si fa seccare, si pesa di nuovo, e la diminuzione del peso indica la quantita di *calcare* che conteneva la terra. Poi quel residuo secco si getta tutto in acqua dentro un recipiente di vetro, si agita il liquido, e dopo qualche istante si separa ciò che resta in sospensione da ciò che si è depositato subito. Si ripete questa operazione finchè così facendo si giunge a separare per diverso peso le due terre che restano; e quando con questo mezzo non si separa più nulla, si raccolgono i due depositi, si fanno seccare al fuoco e si pesano. Ciò che si depone prima per essere più grave può considerarsi per *silice*, e ciò che resta sospeso lungo tempo per *argilla*. — In questo modo si conosce abbastanza la richiesta proporzione dei tre componenti principali della terra sovraindicati. — Se la terra, come per lo più si avvera, varia notabilmente nella sua composizione nelle diverse parti del bosco, si ripetono simili investigazioni e processi per ciascheduna di queste differenze. — La proporzione del *terriccio* al suolo puossi giudicarla ad occhio, ed indicarla in via di approssimazione al vero.

16. La terra è qualche volta *mista* o *coperta* interamente da ghiaia, ciottoli, pietre, massi di rocce più o meno voluminosi ecc., e nel verbale si designerà la quantità relativa, l'altezza, il modo di tale copertura, dicendo se è uniforme per tutto il bosco od a tratti ed in quale parte del bosco a preferenza, se è scarico ivi travolto dalle acque o deposito antico, ecc.

17. Delle proprietà fisiche della terra le più importanti a conoscersi sono: 1º la *profondità*, e questa si misura e indica in metri; 2º la *consistenza*, e questa se grande come nell'argillosa la terra dicesi *tenace;* se mediocre, come nella mista normale, la terra è *dolce;* se poca, come nella silico-calcare argillosa, la terra è *soffice;* se quasi nulla, come nella silicea, la terra dicesi *sciolta*; 3º l'*igroscopicità* o grado di umidità, e sotto questo rapporto la terra è *arida* se priva affatto di umidità, *fresca* se lascia tracce di umido quando si stringe nella mano, *umida* se compressa ne scola via acqua a gocce, *acquosa* se ha tutti gli interstizi pieni d'acqua, *paludosa* se è coperta d'acqua stagnante.

18. Una delle principali indicazioni si è quella della *configurazione* della terra dove è il bosco, e nel Verbale si dice sempre se è *pianura* estesa o non, oppure *valle* stretta, o grande, od *altopiano* pianura cioè montana più o meno ristretta, se è *collina* oppure *montagna*, accennando di questa la forma, la direzione, la parte occupata dal bosco, i burroni, ecc.

19. L'*esposizione* del sito del bosco influisce sull'economia e sull'importanza del medesimo, e si accenna sempre nel Verbale; e siccome poi essa varia per lo più nello stesso fianco di montagna o di collina, così non si ommette mai di significare a parte a parte tutti questi cangiamenti di essa.

20. Di importanza affatto particolare è la cognizione del *pendio* ossia dell'apertura dell'angolo che fa coll'orizzonte l'inclinazione naturale del terreno su cui è il bosco. Il pendio solo decide il più delle volte sul trattamento, sul governo, sulla convenienza o non di autorizzare il dissodamento del bosco. È quindi rigoroso dovere dell'Agente forestale di accertarlo nel modo il più approssimativo al vero, e quando anche sia tollerabile in ciò una certa latitudine, nè si pretenda l'indicazione persino de' minuti del grado, nondimeno l'inesattezza sarebbe riprovevole, ed il dolo intollerando. — Per calcolo del pendio l'Agente forestale può far uso di uno qualunque di quegli strumenti atti a misurare l'inclinazione, chiamati perciò *eclimetri*, o di alcuni di quelli coi quali si misura l'altezza detti *ipsometri*, oppure di due semplici canne, l'una delle quali sia lunga due metri. Scelto per ciò un sito che rappresenti la pendenza media si dispone il doppio metro orizzontale (a vista o coll'archipenzolo); una estremità di esso toccherà il terreno, l'altra colla sua altezza verticale dalla terra indicherà la pendenza sopra 200 centimetri, e così la metà sarà il pendio

per 100. — Il pendìo si indica nel Verbale in gradi, oppure nel suo per cento. — È raro che il fianco di un monte o di un colle presenti un pendio uniforme, perciò se ne misurano ed indicano tutte le diverse pendenze, accennando la larghezza della zona per cui si estende ciascheduna di queste in particolare.

21. L'*altezza* del monte o del colle su cui sta il bosco, e che è utile di conoscere, si indica in metri od al di sopra del livello del mare se è conosciuta, o sopra del fiume più vicino, oppure dell'ima valle.

22. Supremo ufficio dei boschi sotto il rapporto amministrativo è quello di cooperare al buono ed utile reggimento delle *acque*, e così alla conservazione del terreno nei monti ed alla fecondità e salubrità del paese intiero. — Con particolare diligenza si espongono quindi nel Verbale le informazioni tutte le relative acque. Si indicano perciò quelle che stagnano nei boschi, l'altezza ed estensione loro; quelle che sorgono nei medesimi, il volume loro nell'estate e nell'inverno, la parte del bosco donde sboccano, i fiumi o torrenti nei quali confluiscono, e se potabili o non; quelle che correnti ne lambiscono o corrodono i margini, od attroversano il bosco, la parte da cui vi entrano, quella donde ne escono, la varia direzione in cui lo percorrono, la velocità del corso loro; quelle che discendendo o precipitando nel bosco da monti o luoghi soprastanti ne sono moderate nel corso loro dal medesimo, e tolto questo quali ne sieno per essere le conseguenze pei fondi sottostanti esposti così ad inondazioni, corrosioni ed altri danni. Di tutte si diranno la profondità e lo stato degli alvei; i guasti nelle forti piogge e nelle grosse piene. Ed infine quali di esse sieno atte pel trasporto del legname a galla.

23. Del *clima* si efferma se è caldo o dolce, temperato o freddo, oppure rigido, se nelle varie stagioni presenta differenze notabili, se è ventoso, e quale il vento dominante e la sua influenza, se nebbioso, piovoso, nevoso, e quale l'influsso della neve, della brina sul bosco; se uniforme in tutto il bosco, o più in alcuni luoghi per avventura riparati, ecc.

24. Il bosco è composto o da una sola, o da due o più *specie* legnose miste insieme; nel primo caso si indica il nome generico e specifico della prima, e nel secondo si premette il nome della *predominante*, e quindi quello delle *miste*. Si fa pure menzione delle specie *sparse*, che occorrono soltanto qua e là nel bosco, tanto più se importanti per rarità, eccellenza di legno od altri prodotti.

25. Giova notare nel Verbale la *distribuzione* delle piante nel bosco, se cioè essa è uniforme su tutta la superficie di questo e le piante ne coprono il suolo col chiuso delle corone loro, o vi è interrotta od a gruppi, l'estensione ed il sito di questi nel bosco; i vani lasciati se grandi o piccoli, se coltivabili o non, e finalmente si adduce il *numero* approssimativo delle piante arboree per ogni ettaro.

26. Interessa di sapere qual è lo *stato della vegetazione* delle piante nel bosco, e si specifica per *buono* quando esse piante vi sono rigogliose e di ottima crescenza, *mediocre*, quando sono sane bensì ma di crescenza lenta, e *cattivo* se le piante vi sono intristite, di crescenza poco sensibile ed incerta per l'avvenire. — Lo stato della vegetazione nelle tagliate recenti, e quello della difesa loro merita di essere particolarmente annotato.

27. Non si tralascia mai di far conoscere nel Verbale il *trattamento* del bosco, se sia cioè a salto, od a tagli regolari, o combinato con qualche cultura rurale contemporanea od alterna. Coi tagli a salto non va confuso il *diradamento* che si eseguisce periodicamente o non nelle masse del bosco trattato a tagli regolari.

28. Il *governo* del bosco si nota se è di alto fusto, ceduo, composto od a capitozza; se il bosco non è soggetto ad un solo governo se ne annotano le variazioni nelle diverse sue parti.

29. Del *torno* si adducono gli anni, e se non è generale si diranno gli anni di tutti i torni parziali ammessi nelle varie divisioni del bosco.

30. Sussidio indispensabile pella Statistica forestale, è la cognizione della quantità della *produzione annua* del legno per ogni ettaro del bosco. Argomento questo quanto importante altrettanto trascurato. L'Agente forestale accerta, se gli è fattibile, il prodotto economicamente maturo del bosco, si informa minutamente di quello che se ne è ricavato negli anni antecedenti, e procura, d'indicarlo in metri cubi almeno il più approssimativamente al vero.

31. In quanto ai *prodotti secondarii* del bosco si citano quelli che danno o possono somministrare una ricolta o rendita maggiore, o materia prima utile ai particolari industrie locali come la corteccia per la concia delle pelli, le castagne, la ghianda, la faggiola od altri frutti per l'alimentazione dell'uomo, o degli animali domestici, la trementina, il pascolo, l'erba, ecc., ecc.; si fa cenno se nel bosco vi sono altri surrogati del legno, come torba, lignite, ecc., se vi sono cave di marmo, di pietra, ecc., ecc. — Si riferisce sulla quantità dell'anno ricolto e sul suo prezzo locale di ciaschedun prodotto secondario.

32. Nel titolo 7 *Numero delle piante* si domanda un accertamento approssimativo del capitale superficiale del bosco; e l'Agente forestale ha il dovere di risponderv colla maggior esattezza nella enumerazione e nelle varie misure delle piante arboree.

33. Il numero 1 riguarda in particolare gli *alberi* del bosco governato ad alto fusto, o trattato a salto. Epperciò dopo la parola *Specie* si scrive il nome di quest'asse è sola, o di quella che vi è predominante, e poscia si notano le dimensioni, l'età ed il numero degli alberi. — Per questo fine gli alberi si distinguono in sette ordini nel modo seguente.

Ordine	1°	Alberi alti m. 20 ed oltre, e della circonferenza di m.	1,50 o più
»	2°	» » » » » »	1,25 a 1,50
»	3°	» » » » » »	1,00 a 1,25
»	4°	» » » » » »	0,75 a 1,00
»	5°	» » » » » »	0,50 a 0,75
»	6°	» » » » » »	0,25 a 0,50
»	7°	» » » » » »	sino a 0,25

La enumerazione degli alberi si fa pianta per pianta se il numero loro è poco considerevole; nel caso contrario si fa per area di prova, cioè si sceglie la superficie di cinquanta are nel bosco dove lo Stato della densità degli alberi sia quello medio del luogo di cui si devono calcolare le piante, si enumerano e si misurano tutti gli altri in essa esistenti, ed il numero loro si moltiplica per quello delle are tutte di esso luogo, ed il prodotto diviso per cinquanta dà il numero totale degli alberi. — Nel caso che per la differenza dello stato di densità delle piante nei varii luoghi del bosco non si possa scegliere un' *area* che contenga la media del luogo intiero, si prenderà in essi luoghi una o più altre aree che offrano le medie loro e coll'addizione dei diversi prodotti ottenuti nel modo sovraindicato si ha la somma almeno approssimativa degli alberi del bosco. — Per le piante poi del 5°, 6° e 7° ordine basta una stima od occhio, e l'indicazione del numero loro approssimativo per ciascheduno. — La circonferenza di tutti gli alberi si misura a m. 1,35 al di sopra del suolo con nastro adatto, e l'altezza con un ipsometro acconcio, od altrimenti, di terra sino all'apice estremo della cima dell'albero. — Lo stato della vegetazione da essi alberi si enuncia se è buono, mediocre, o cattivo. — Si osservano con attenzione ad uno ad uno tutti gli alberi capitozzati, mutilati, cariati, economicamente maturi o più che maturi, secchi e tutti gli altri guasti in modo da esserne pregiudicata gravemente la normale crescenza; si indica il modo e l'estensione del guasto loro, ed il numero esatto dei medesimi. — Nello specificare i vizi, i guasti o le malattie degli alberi si usino vocaboli di senso preciso e noto, e non mai nomi equivoci o di senso indefinito, i quali potrebbero infondere il sospetto d'imperizia, o di malafede nello scrittore. — Dopo la specie principale si inventarizzano successivamente e nell'egual modo ed in apposita *Appendice* gli alberi tutti delle specie miste. — Per le specie sparse basta citare il nome ed il numero loro, e le dimensioni ed età media cumulativamente. Che se le medesime o taluna fra loro pel numero delle piante, pel volume ed importanza loro o per altre ragioni fossero meritevoli di una descrizione particolareggiata, lo si fa in una *Appendice* a parte come nel caso dell'alinea precedente.

34. Nel numero 2 intitolato *Matricini* si ordina l'inventario delle piante che nel bosco composto si lasciano crescere a dimensioni maggiori di quelle del ceduo sottostante. Ve ne sono di diverse classi o tagli e tutti si annotano indicandone le dimensioni, l'età ed il numero che se ne è lasciato o conservato ad ogni taglio del sottostante ceduo. — Si avverte ancora nel Verbale se tali matricini sono nati da seme, o venuti da ceppo.

35. I *ceppi* nel ceduo di cui nel n. 3 stesso titolo si enumerano ed indicano il più possibilmente approssimativo al vero, e se ne chiarisce bene lo stato della vegetazione, la facoltà rimettitiva, e se ne accenna il numero dei morti, dei secchi e guasti se ciò si giudichi convenevole. — Si indica inoltre l'età del rimessiticcio.

36. Nel n. 4 finalmente vogliosi indicate le specie principali di *frutici* che investono ed ingombrano il bosco a danno delle specie legnose più preziose che vi si allevano. Lasciate le rare e solitarie e di poca entità si citano le altre, il sito e la estensione del bosco che occupano, e la proporzione centesimale di questa con quella dell'intiero bosco.

37. Nella *storia* del bosco, di che nel titolo 8°, si desiderano alcune informazioni sui seguenti oggetti: 1. *Origine* della *proprietà*, cioè i titoli d'acquisto se si conoscono; 2. *Misura* e *terminazione*, se e quando abbiano avuto luogo; 3. *Mappa* e *tipo* sia geometrico, che topografico od ilografico se vi esistono, e se questi sono o non utili pell'uopo della economia del bosco; 4. *Coltura*, l'anteriore se agraria o terra salda e quando, l'attuale se naturale od artificiale, i diradamenti se periodici o non; 5. *Par-*

tizione del bosco se fatta, quando ed al qual modo; numero delle sezioni o tagliate; serie, figura, estensione e direzione loro; 6. *Diritti d'uso* gravitanti sul bosco; quali; particolarmente il pascolo, e per quali e quanti animali; gli utenti; influsso di tali diritti; se affrancabili, ed in qual modo più conveniente; 7. *Danni più frequenti* cui è soggetto il bosco da parte del vento, incendio, gelo, furto, degli insetti nocevoli genere, specie, guasto e comparsa di questi; 8. *Altre notizie* importanti come devastazioni, frane, inondazioni, o mutazioni straordinarie avvenute nel bosco, ecc.

38. Nel fare menzione delle *strade* si nominano, 1° quelle che mettono al bosco dicendo se sono vicinali, comunali o nazionali, lo stato e la lunghezza loro chilometrica; 2° le interne che attraversano il bosco, in quale direzione, se tutte necessarie o non, se vi sono servitù di passaggio; 3° la distanza, il nome, la lunghezza e lo stato delle pubbliche carreggiabili con cui comunicano quelle del bosco; il nome dei torrenti fluitabili, dei fiumi o mari coi quali le medesime sono congiunte; i centri popolati nei quali si consumano pell'ordinario i prodotti del bosco, e la lontananza loro da questo; 4° il modo ordinario del trasporto del legname se per terra o per acqua, e nel 1° caso se per traimento o getto, a carico d'uomo o con animali da soma, con veicoli ecc., e nel 2° se su navi, o legato in foderi, od in pezzi sciolti a galla.

39. Il legname è da combustione ed o da fuoco o da carbone, oppure da costruzione cioè da architettura civile, o militare, sotterranea, idraulica, navale, o da industria ed arti. Nel Verbale si spefica l'*impiego* più comune di esso legname, ed il suo prezzo sul mercato locale.

40. Influisce sulla sentenza da pronunciarsi sul dissodamento del bosco il sapere se esso è isolato, o formi parte integrante di una boscaglia, o sia *circondato da altri boschi* ben popolati o non, continui pell'estensione di due chilometri almeno od interrotti, ecc. Sarà cura perciò dell'Agente forestale di questo annotare nel Verbale, e ricordare se ivi si sono già praticati dissodamenti autorizzati, ed eseguiti i riboscamenti che fossero stati ordinati, ed annotare inoltre se vi sono terre salde od altre meritevoli d'essere ridotte a bosco.

41. Si indicano al fine nel Verbale le *miniere* e le *fabbriche* che si trovano nella vicinanza del bosco, di cui consumano anche in parte i prodotti, oppure che fanno uso di molto legname, di corteccie, resine, ecc., accennando dove si provvedano pell'ordinario della materia prima loro bisognevole se ciò credesi meritevole di essere mentovato.

42. Nella pagina intitolata *Parere* l'Agente forestale incomincia colla narrazione chiara, succinta e per ordine della dimanda fatta dal proprietario del bosco, della estensione di questo su cui vuolsi eseguita l'operazione di che si tratta, del giorno in cui ha visitato il bosco e del nome dei membri della Commissione che lo hanno assistito nella visita, dove quella è ordinata dalla Legge, e quindi svolge in forma succosa e concisa le ragioni secondo lui favorevoli o contrarie alla fatta dimanda, e conchiude col pronunziare in modo esplicito il suo parere sulla convenienza o non di concedere la facoltà di eseguire la proposta operazione, ed all'uopo in qual modo e con quali condizioni.

43. L'Ispettore del Ripartimento forestale esamina diligentemente il processo verbale dell'Agente forestale, e se lo trova esatto dichiara appiè del medesimo non esistere in esso alcuna mancanza, corrispondere lo stesso al disposto della presente Istruzione, e sotto od in uffizio a parte aggiugnerà quelle ulteriori notizie correlative che giudicherà opportune, ed in ultimo esprime il suo parere, sia desso favorevole o non, alla dimanda in discorso. — Se l'Ispettore trova difettoso nella forma o nella sostanza il ricevuto Verbale egli lo rimanda all'Agente che lo ha redatto, e lo ammonisce dei vizi in esso esistenti, e delle necessarie correzioni che Egli ci deve fare. E ricevutolo di nuovo corretto lo approva come si è detto superiormente.

44. Il Prefetto appone il suo *Visto* al Verbale che avrà ricevuto dall'Ispettore, ed in esso manifesta il suo parere qualunque siasi sulla convenienza di approvare o concedere o non la domandata operazione.

45. I Verbali mancanti di una delle prescritte formalità, o non conformi al disposto della presente Istruzione, sono rimandati indietro e rifatti a spese degli Agenti forestali che vi avranno mancato.

Torino, 11 gennaio 1865.

Il Ministro TORELLI.

MODULO DI PROCESSO VERBALE

AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Ripart. forest. di
Distretto di
Circolo di
Raggio di

Provincia di
Circondario di
Comune di
Popolazione: abitanti N.

VERBALE DI VERIFICAZIONE

del bosco detto
di proprietà di
della superficie di Ettari

OGGETTO (1)

L'anno mille ottocento il giorno del mese di nel Comune di

Il sottoscritto (2) del (3) di in adempimento degli ordini ricevuti dal Signor Ispettore di questo Ripartimento con nota del (4) onde verificare lo stato fisico ed amministrativo del bosco di proprietà del che con apposita dimanda ha chiesto di voler (5) si è portato sopra luogo, ed avendo osservato tutte le circostanze minutamente, ne ha disteso il seguente verbale di verificazione compilandolo secondo le norme prescritte nella Istruzione Ministeriale dell'11 gennaio 1865.

TIT. 1. — SITO.

1. Comune di
2. Regione di
3. Mappa N.
4. Estensione di Ettari (1)

TIT. 2. — CONFINI.

1. Da Oriente
2. Da Mezzodì
3. Da Occidente
4. Da Settentrione

TIT. 3. — TERRA.

1. *Composizione*: la terra sopra 100 parti ne contiene circa di argilla, di silice, di calcare. Il terriccio è pressochè il 0|0 del suolo. È coperta o mista con ghiaia, sassi, massi, ecc.
2. *Proprietà fisiche*: Profondità di metri
   Consistenza (2)
   Igroscopicità (3)
3. *Configurazione*: (4)
   Esposizione (5)
   Pendìo di gradi (6)
   Altezza metri sul mare , o sul fiume , o sull'ima valle.
4. *Acque* (7)

TIT. 4. — CLIMA.

(8)

TIT. 5. — PIANTE.

1. Specie unica, o predominante
2. Specie miste ; proporzione di mistura.

---

(1) *Si inscriva il solo nome dell'operazione, per es. taglio — dissodamento — diboscamento, ecc. ecc.* — (2) *Grado dell'Impiegato.* — (3) *Distretto o Circolo.* — (4) *Data e numero della Nota dell'Ispettore.* — (5) *Tagliare o dissodare, ecc. tutto, o solo una parte e quanta in ettari.*

(1) *In disteso.* — (2) *Tenace-dolce-soffice-sciolta.* — (3) *Arida-fresca-umida-acquosa paludosa.* — (4) *Pianura-valle-altopiano-collina-montagna.* — (5) *Se varie le esposizioni si indicano tutte.* — (6) *Se ne specifichino le variazioni.* — (7) *Le correnti che attraversano, o toccano il bosco, o stagnano in esso; quelle che calano dai monti se dannose o non allo stesso od ai fondi sottostanti ecc. ecc.* (8) *Caldo-dolce-temperato-freddo-rigido-ventoso-piovoso-nevoso, ecc.*

3. Specie sparse
4. Distribuzione delle specie pel bosco (1)
5. Stato della vegetazione in generale (2)

Art. 6. — BOSCO.

1. Trattamento (3)
2. Governo (4)
3. Torno di anni (5)
4. Produzione annua per Ettaro m. c.
5. Prodotti secondari (6)

Tit. 7. — NUMERO DELLE PIANTE.

1. ALBERI. Specie

Di 1° ordine — Dell'altezza di m. 20 a m. — Della circonf. da m. 1,50 a m. — Dell'età d'anni a — N.

Vegetazione — N. dei capitozzati, mutilati, cariati, secchi, maturi, oltra-maturi.

Di 2° ordine — Dell'altezza da m. 20 a m. — Della circ. da m. 1,25 a m. 1,50 — Dell'età d'anni a — N.

Vegetazione — N. dei capitozzati dei guasti per (7)

Di 3° ordine — Dell'altezza da m. a m. 20 — Della circ. da m. 1,00 a m. 1,25 — Dell'età d'anni a — N.

Di 4° ordine — Dell'altezza di m. a m. 20 — Della circ. di m. 0,75 a m. 1,00 — Dell'età d'anni a — N.

Di 5° ordine Della circonf. di m. 0,50 a 0,75 N.

Di 6° ordine Della circonf. di m. 0,25 a 0,50 N.

Di 7° ordine Della circonf. sino a m. 0,25 (1) N.

Vegetazione — N. dei capitozzati dei guasti per (2)

Specie miste e sparse — alberi presso a poco

Carpini N. — Aceri " — Frassini " — Ontani (3) " — in uno N.

dell'età di ad ; dell'altezza da m. a m. ; circonferenza da m. a m. ; stato di vegetazione.

2. MATRICINI. *Di 1° taglio.* Specie ; da seme ; da ceppo.

Di 2° taglio — Dell'altezza m. a — Della circonferenza m. a — Dell'età anni — N.

Specie ; vegetazione ; da seme ; da ceppo

Di 3° taglio — Dell'altezza m. a — Della circonferenza m. a — Dell'età anni — N.

Specie ; vegetazione ; da seme ; da ceppo

Di altri tagli — Dell'altezza m. a — Della circoferenza m. a — Dell'età anni — N.

Specie ; vegetazione ; da seme ; da ceppo.

---

(1) *Uniforme-a gruppi-con vani piccoli-grandi.* — (2) *Buono-mediocre-cattivo.* — (3) *A salto a tagliate regolari - misto con colture rurali.* — (4) *Ad alto-fusto-ceduo-composto-a capitozza.* — (5) *Se nel bosco vi sono torni diversi per alcune sue parti se ne indichino gli anni.* — (6) *Si accenni il ricolto annuo ed il prezzo loro, e particolarmente dei seguenti*: a) *frutti*, b) *corteccia*, c) *resina*, d) *pascolo*, e) *erba*, f) *surrogati del legno*: *torba*, *litantrace*: g) *cave marmi, ecc.* — (7) *Nome della lesione.*

(1) *Pegli alberi di 5°, 6° e 7° ordine se ne può indicare a stima il numero approssimativo per ciaschedùno.* — (2) *Nome della lesione.* — (3) *Nomi ed enumerazione delle altre specie.*

3. CEPPI. Numero approssimativo ; stato della vegetazione
4. FRUTICI. Specie principali
Proporzione centesimale della superficie del bosco da essi occupata.

TIT. 8. — STORIA DEL BOSCO.

1. Proprietà: (1)
2. Misura (2)
3. Mappa (1)
4. Coltura
5. Partizione
6. Diritti d'uso
7. Danni più comuni (2)
8. Altre notizie

TIT. 9. — STRADE.

1. Di accesso al bosco
2. Interne
3. Di comunicazione colle vie carreggiabili ; coi torrenti fluitabili ; o fiumi ; o centri popolati lunghezza loro in chilometri ; stato
4. Trasporto ordinario del legno

TIT. 10. — IMPIEGO DEL LEGNAME.

Suo prezzo sul mercato locale.

TIT. 11. — BOSCHI CIRCOSTANTI SINO A 2 CHILOMETRI DI DISTANZA.

1 (3) ad Oriente a Mezzogiorno a Ponente a Settentrione
2 Dissodamenti anteriori.

TIT. 11. — MINIERE E FABBRICHE.

(4)

PARERE

. . . .
. . . .

Firenze, 31 luglio 1866.

Circolare (N. 168) del Ministero della Guerra alle Autorità Militari.

Riparto della tassa sulla ricchezza mobile per la parte che si riferisce agli stipendi ed accessorii, e modo di effettuarne il pagamento mediante ritenenza sullo stipendio.

Col R. Decreto del 28 giugno scorso, Nº 3023, essendosi variato il modo di riscossione della tassa sulla ricchezza mobile per gli Uffiziali ed Impiegati pel tempo posteriore al 30 giugno, questo Ministero stabilisce le norme seguenti per mandare ad effetto il nuovo metodo di pagamento di siffatta imposta.

§ 1. La tassa sulla ricchezza mobile, continuando pel tempo anteriore al 1. luglio 1866 ad essere pagata direttamente dagli Uffiziali ed Impiegati nelle Casse degli Agenti incaricati delle riscossioni delle tasse, sarà dal 1º luglio in poi pagata per la parte che si riferisce agli stipendi ed accessorii, mediante una determinata ritenuta da effettuarsi all'atto del pagamento dello stipendio e degli accessorii soggetti alla tassa come è indicato al § 3º, rimanendo pur sempre l'obbligo agli Uffiziali ed Impiegati di pagare direttamente agli Agenti del Governo la tassa di ricchezza mobile sulle private loro proprietà. — Ved. alle pag. 1031 e 1202..

§ 2º La tassa è ragguagliata all' 8 0/0, ma la parte imponibile dello stipendio e degli accessorii è circoscritta ai 5/8 della somma che si paga, che è quanto a dire deve essere ritenuta la 20ª parte della somma dovuta per stipendio ed accessorii,

---

(1) *Titoli di acquisto.* — (2) *Se e quando eseguita.*

(1) *Geometrica-topografica-ilografica.* — (2) *Specialmente quelli dal vento, dagli incendi, dai geli e dagli insetti col nome del genere e della specie di questi.* — (3) *Se formino boscaglia complessiva, o sieno interrotti da altri colti; - dissodamenti e diboscamenti ivi per avventura già eseguiti.* — (4) *Quelle in particolare che consumano molta legna.*

ossia in altri termini si deve ritenere il 5 0[0 sulla somma dovuta come è dimostrato dall'esempio pratico sul foglio di stipendio, che fa seguito a questa nota, Modello *A, B.*

§ 3° Sono soggette alla tassa sulla ricchezza mobile le somme che si corrispondono a carico del bilancio dello Stato a titolo di stipendio, di assegnamento di disponibilità e d'aspettativa, o di assegno fisso personale, epperciò si devono eseguire le ritenenze sulle somme che si corrispondono: *a*) per stipendio — *b*) per assegnamento di disponibilità e d'aspettativa — *c*) per indennità di rappresentanza — *d*) per soprassoldo sulle medaglie d'oro e d'argento agli Ufficiali ed Impiegati — *e*) per pensione sulla Croce dell'Ordine Militare di Savoia — *f*) per indennità al Presidente ed ai Membri del Tribunale Supremo di Guerra (R. Decreto 30 dicembre 1865) — *g*) per indennità agli Istruttori e Sostituiti presso i Tribunali Militari (R. Decreto 30 dicembre 1865) — *h* per soprassoldo agli Ufficiali delle Batterie a cavallo del 5° reggimento d'artiglieria — *i*) per soprassoldo ai professori militari titolari od aggiunti negli Istituti e nelle Scuole, ed al Personale di direzione, che si corrisponde a carico del bilancio militare, e ne sono perciò esenti le somme che si pagano coi fondi dell'Istituto — *k*) per soprassoldo agli Ufficiali del Corpo dei Cacciatori Franchi (R. Decreto 25 luglio 1864) — *l*) per soprassoldo agli Ufficiali dello Stato Maggiore delle Fortezze di Fenestrelle e di Rocca d'Anfo (R. Decreti 18 dicembre 1859, e 1° dicembre 1861) — *m*) per soprassoldo agli Ufficiali comandati ad un determinato servizio, come per esempio a quelli comandati presso al Ministero — *n*) per interessi dei premi di surrogazione e d'assoldamento ai Sotto-Ufficiali, Caporali e Soldati, e dei premi ai cambi napoletani — *o*) per l'aumento per ogni quinquennio degli stipendi al Corpo Sanitario militare in forza dell'art. 4 della Legge 28 giugno scorso. — V. alla pag. 1031 e 1202.

§ 4° Non è soggetta a ritenenza la somma che si corrisponde agli Ufficiali superiori ed inferiori dell'Arma dei Carabinieri Reali complessivamente sotto il titolo di *Indennità* per rappresentanza, per trasferta e cancelleria. — Ved. la pagina seguente.

§ 5° L'Ufficiale ricoverato nello Spedale essendo, in quanto al diritto allo stipendio, considerato presente, la ritenenza dovrà essere fatta sulla totalità dello stipendio ancorchè una parte di esso sia diffalcata per la retribuzione da pagarsi per le giornate di cura nello Spedale.

§ 6° I Consigli d'Amministrazione dei Corpi e degli Istituti, e Stabilimenti militari, ed i Comandanti delle truppe mobilizzate o comunque disgiunte dalla sede del Consiglio faranno eseguire la ritenenza, e disporranno perchè sia dimostrata sui fogli di stipendio nel modo indicato dall'esempio pratico nel foglio di stipendio annesso a questa nota. — I Consigli d'Amministrazione ed i Comandanti dei Corpi disporranno perchè siano utilizzati, per quanto possibile, gli stampati per fogli di stipendio, di cui sono provvisti, facendo operare le necessarie varianti.

§ 7° La ritenuta per questa imposta dovrà essere dimostrata nei fogli nominativi e generali delle competenze in una colonna distinta, ma fino a tanto che non sia consumato il fondo attuale di stampati, la detta ritenuta non figurerà nei fogli nominativi, poichè non vi ha la relativa colonna, e sarà portata in deduzione nella parte 3ª dei fogli generali delle competenze in base ad uno stato nominativo conforme all'unito Modello *C*, che sarà fatto compilare dall'Amministrazione prendendo a norma le somme portate sui fogli di stipendio. — Cesserà il bisogno di questo stato quando nei nuovi stampati sarà aggiunta la relativa colonna.

§ 8° L'imposta però, che pur si deve pagare sullo ammontare delle pensioni sulla Croce dell'Ordine militare di Savoia, non potendo essere dimostrata nei fogli nominativi delle competenze, perchè le pensioni sono pagate mediante uno stato nominativo e conteggiate a parte, i Consigli d'Amministrazione compileranno parimenti un elenco dei decorati conforme all'unito Modello *D*.

§ 9° I Sott'Ufficiali, Caporali e soldati dovendo pure pagare l'imposta sulla ricchezza mobile dei premi di surrogazione e di assoldamento, i Comandanti di Compagnia, se trattasi di individui sotto le Armi, ed i Comandanti militari, se trattasi di individui in congedo illimitato od in patria in attesa di congedo assoluto, faranno la ritenenza dello ammontare della tassa riducendo le quote spettanti pei soprassoldi e pei premi di assoldamento.

§ 10. L'ammontare di tali premi che si paga alla scadenza di ogni mese ai Sotto-Ufficiali, Caporali e Soldati sotto le Armi, ed alla fine di ogni trimestre a quelli in congedo illimitato od in patria in attesa del congedo assoluto, sarà diminuito nella proporzione di L. 5 per ogni L. 100 da pagarsi, come si dimostra a modo di esempio colla seguente tabella per alcuni premi:

AMMONTARE del premio		AMMONTARE dell'interesse per un anno in ragione del 4 0/0		RITENENZA a farsi per la tassa sulla ricchezza mobile per un anno		RESTA la somma a pagarsi per un anno		SOMMA DA PAGARSI			
								Per un mese		Per un trimestre	
600	»	24	»	1	200	22	800	1	900	5	700
1000	»	40	»	2	»	38	»	3	166	9	500
1200	»	48	»	2	400	45	600	3	800	11	400
1800	»	72	»	3	600	68	400	5	700	17	100
2000	»	80	»	4	»	76	»	6	333	19	»
3000	»	120	»	6	»	114	»	9	500	28	500
3500	»	140	»	7	»	133	»	11	083	33	250

§ 11. L'ammontare delle ritenenze fatte ai surrogati ed assoldati per la tassa sui premi, vi sarà ugualmente portato in deduzione nella parte terza del foglio generale delle competenze, al quale sarà unito uno stato nominativo degli individui da compilarsi dai Consigli d'Amministrazione conforme all'annesso Modello *E*.

§ 12. La ritenuta per l'imposta della ricchezza mobile deve essere pure esercitata sugli stipendi degli Uffiziali ed Impiegati nominati pel solo tempo della guerra, come fu dichiarato dal Ministero delle finanze con Nota 19 luglio *(Direzione generale delle Tasse e del Demanio)*, epperciò sarà fatta la ritenenza del 5 0[0 sullo ammontare degli stipendi: — *a*) degli Uffiziali ed Impiegati del Corpo dei Volontari — *b*) degli Uffiziali della Guardia Nazionale mobilizzata — *c*) dei Medici e Farmacisti aggiunti per la guerra — *d*) dei Veterinari aggiunti per là guerra — *e*) dei Commessi provvisori nelle sussistenze militari.

§ 13. Le disposizioni di questa Nota devono essere mandate ad effetto dal 1° del mese di luglio 1866.

Il Ministro Di Pettinengo.

Firenze, 21 settembre 1866.

Circolare (N. 200) del Ministero della Guerra alle Autorità Militari.

Ritenuta per la tassa della ricchezza mobile sugli assegni dipendenti dal Ministero di Guerra, e sostituzione dei paragrafi 3 e 4 della Circolare N. 168 del 31 luglio 1866.

In seguito a concerti passati col Ministero delle Finanze circa gli assegni fissi che sono o non soggetti alla tassa sulla ricchezza mobile, questo Ministero ha determinato che ai §§ 3° e 4° della Nota N° 168, i quali sono soppressi, vengano sostituiti i seguenti:

« § 3° Sono soggette a ritenenza le somme che si corrispondono: — 1) per stipendio, — 2) Per aumento quinquennale e decennale allo stipendio, — 3) Per assegnamento di disponibilità e d'aspettativa, — 4) Per indennità di rappresentanza, — 5) Per indennità di alloggio, — 6) Per pensione sulla Croce dell'Ordine militare di Savoia, — 7) Per soprassoldo agli Uffiziali ed Impiegati decorati di medaglie al Valore militare, — 8) Per assegnamento al Segretario dell'Ordine militare di Savoia, — 9) Per indennità al Presidente ed ai Membri del Tribunale Supremo di guerra, — 10) Per indennità agli Istruttori e Sostituti presso i Tribunali militari, — 11) Per indennità ai Professori universitari, Membri del Consiglio superiore di Istruzione militare, — 12) Per assegnamento ai Professori universitari incaricati delle funzioni di professori negli Istituti militari, — 13) Per soprassoldo, a carico del Governo, ai Professori civili che negli Istituti militari fanno anche le funzioni di Segretario, — 14) Per soprassoldo, a carico del Governo, ai Professori militari comandati all'Accademia militare, alle Scuole militari ed ai Collegi, — 15) Per soprassoldo, a

carico del Governo, agli Uffiziali delle Batterie a cavallo del 5° Reggimento d'Artiglieria, — 16) Per sopprassoldo, a carico del Governo, agli Uffiziali del Corpo dei Cacciatori Franchi, — 17) Per sopprassoldo, a carico del Governo, agli Uffiziali di alcune Fortezze per le maggiori spese che loro occorrono, — 18) Per assegnamento ai Sacerdoti che prestano il servizio spirituale negli Ospedali in mancanza di Cappellani, — 19) Per assegnamento alle Suore di Carità negli Spedali militari, — 20) Per maggiori assegnamenti vitalizi, — 21) Per sopprassoldo, a carico del Governo, che in alcune circostanze si corrisponde agli Uffiziali temporaneamente comandati presso qualche Ufficio, - 22) Per differenza tra la pensione, o l'assegnamento di disponibilità o di aspettativa alla paga di attività che talvolta si concede ad Uffiziali obbligati a continuare in servizio, — 23) Per sussidi e gratificazioni che si corrispondono periodicamente in somme fisse e che tengono luogo di pensione, — 24) Per interessi dei premi di surrogazione e di assoldamento ai Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati, e dei premi ai cambi napoletani.

§ 4° Non sono soggette a ritenenza le somme che si corrispondono per i seguenti titoli: — 1) Per indennità di cancelleria, — 2) Per indennità di trasferte, — 3) Per indennità di combustibili, — 4) Per indennità complessiva di rappresentanza, trasferte e cancelleria agli Uffiziali dei Carabinieri Reali, — 5) Per soprassoldo a titolo di rifatta di spese per trasferta agli Uffiziali del Genio a Napoli, Palermo e Genova, — 6) Per soppressaldo, pure a titolo di trasferta, agli Impiegati del Personale contabile del Genio a Napoli e Palermo, — 7) Per gratificazione ad Uffiziali in applicazione della Legge 25 maggio 1852, — 8) Per gratificazione ad Uffiziali in aspettativa che ottengono le dimissioni dal servizio, — 9) Per gratificazione ad Uffiziali ed Impiegati in ritiro in disponibilità ed in aspettativa per servizi temporariamente prestati, — 10) Per gratificazioni o retribuzioni a Scrivani provvisori, — 11) Per gratificazioni ad Uscieri ed Ordinanze, — 12) Per pensione alimentaria ad Uffiziali condannati al carcere militare, — E finalmente qualunque siasi altro assegnamento fisso o provvisorio che non sia indicato nelle somme soggette alla ritenuta dal precedente § 3°. — Ved. alla pag. 1710.

Il Ministro E. Cugia.

Istruzione Ministeriale *del 10 settembre 1866 per l'eseguimento dei Decreti 14 luglio e 18 agosto 1866, N. 3122 e 3187, sulle tasse di bollo.*

CAPO I. — Vendita della carta bollata e delle marche da bollo.

Distributori primari.

Art. 1. La vendita della carta bollata e delle marche da bollo è fatta per mezzo dei distributori primari e secondari designati dall'art. 7 del Decreto 18 agosto, n° 3187. — La carta filigranata col bollo a tassa fissa non può essere venduta dagli uffici del bollo straordinario. Si eccettuano però i Ricevitori, che oltre il servizio del bollo straordinario hanno l'incarico di riscuotere le tasse sugli atti civili e giudiziari e sulle successioni. — La disposizione dell'art. 15 del succitato Decreto deve essere applicata anche nel caso che l'apposizione delle marche da bollo debba farsi d'ufficio. — Vedi alla pagina 1601.

2. I distributori primari devono sempre avere un fondo di carta e di marche da bollo sufficiente per sopperire al consumo presuntivo di un bimestre. — Le domande di somministrazione saranno fatte col mezzo dello stampato modello n° 22. — Nelle domande saranno indicate le quantità di ogni specie di carta e di marche da bollo esistenti nel magazzino, affinchè la Direzione possa conoscere esattamente il bisogno degli uffici di distribuzione e regolare in conseguenza le spedizioni. — Saranno rimandate le domande non estese sovra gli appositi stampati o mancanti delle indicazioni in essi richiesti. — I Capi d'ufficio del bollo ordinario però potranno ridurre le quantità richieste ed all'occorrenza anche aumentarle avuto riguardo al fondo di magazzino e per facilitare le spedizioni, le quali di regola debbono farsi a risme intiere quanto alla carta filigranata per atti civili e giudiziari, a fogli o mezzi fogli intieri quanto alle marche da bollo, e a decine quanto alle cambiali.

3. Per diminuire la frequenza delle spedizioni e rendere meno complicata la contabilità di questo ramo di entrata ed evitare una maggiore spesa di trasporto e d'imbal-

laggio, i distributori primari che hanno sede in un capoluogo di Cicondario faranno domanda della carta bollata e delle marche da bollo loro occorrenti soltanto due volte all'anno, e quelli che risiedono in un capoluogo di Mandamento una volta sola. — Tali domande dovranno esser fatte nei soli mesi di aprile, maggio, luglio e settembre e verranno per mezzo della Direzione del Circolo trasmesse all'Ufficio del bollo ordinario ovvero al magazzino succursale respettivamente assegnato.

4. È fatta eccezione alle disposizioni del precedente articolo nel solo caso in cui per una straordinaria vendita, o per qualche altra impreveduta circostanza il magazzino di un distributore primario si trovasse pressochè sfornito di qualche specie di carta bollata o di marche da bollo. In questo caso giustificando i motivi dello traordinario bisogno alla Direzione, il distributore potrà fare la domanda di somministrazione in qualunque tempo, eccettuato il solo mese di dicembre. — Qualora la Direzione non riconosca attendibili le giustificazioni addotte, addebiterà il contabile della spesa occorsa per la straordinaria spedizione.

5. Ricevuta la spedizione l'agente contabile riscontrerà se i colli o pacchi di carta bollata e di marche da bollo sono intatti, facendone in caso diverso resultare lo stato, in cui si trovano mediante processo verbale da formarsi in contraddittorio di chi ne avrà fatta la consegna. — L'Agente contabile riconoscerà in seguito, se il numero delle risme concorda colla nota di spedizione e se ciascuna risma o pacco di cambiali contenga il voluto numero di quaderni o decine. Per eseguire questa ricognizione il distributore ricevente aprirà in un angolo l'involto di ciascuna risma o pacco in modo da poter fare convenientemente il riscontro senza rompere i suggelli o tagliare gli spaghi, e rinvierà per essere cambiate le risme e i pacchi nei quali si fosse riscontrata deficienza o esuberanza. — Circa al modo di eseguire il rinvio l'Agente contabile provocherà le istruzioni del Direttore da cui dipende.

6. Dopo di avere riconosciuto che la carta e le marche da bollo ricevute corrispondono in qualità e quantità alle indicazioni dello stato di spedizione, l'Agente contabile ne prende nota con esattezza sullo stato accennato dall'articolo seguente e rinvia alla Direzione ambo gli originali della nota di spedizione muniti di ricevuta e della dichiarazione dell'eseguita annotazione. — Uno degli originali della nota sarà trattenuto dalla Direzione, per l'uso accennato dall'art. 21 dell'Istruzione 30 novembre 1862, e l'altro sarà trasmesso all'Ufficio che ha fatta la spedizione della carta e delle marche per suo discarico. — Vedi Celerifera 1863, pag. 340.

7. La contabilità relativa alla carta bollata ed alle marche d'ogni specie dovrà resultare da appositi stati di situazione, modello nº 21 *B*, di cui i distributori primari saranno forniti. — Questi stati saranno riuniti in un fascicolo di tredici fogli; i primi dodici serviranno per la compilazione del rendiconto di ciascun mese, ed il decimoterzo riassumerà il conto di tutta l'annata, come si dirà in appresso. — Il fascicolo dovrà essere firmato in ciascun foglio dal Direttore o da chi per esso, e servirà di registro di entrata e di uscita, e di conto tanto a genere che a denaro.

8. I distributori primari nel primo giorno di ciascun mese annoteranno nella terza colonna dello stato relativo allo stesso mese tutte le qualità e quantità di carta e di marche rimaste in natura alla fine del mese precedente. Nell'ultimo giorno del mese poi addizioneranno le quantità di carta e di marche notate in detta terza colonna con quelle della colonna quarta, e ne riporteranno alla quinta colonna il totale ammontare. — Nello stesso ultimo giorno del mese gli Agenti contabili procederanno alla ricognizione della carta e delle marche effettivamente esistenti nel magazzino, e ne scriveranno il risultato nella colonna sesta. — Nella colonna settima annoteranno le quantità, di cui fosse stato ordinato l'annullamento, il ritiro o la deduzione per via di cambio; detratto quindi dal carico totale della colonna quinta il quantitativo delle colonne sesta e settima, inscriveranno nella colonna ottava la differenza, che rappresenterà la quantità venduta durante il mese, il cui ammontare in denaro sarà conteggiato nelle successive colonne.

9. Ogni cambio di carta bollata e di marche da bollo fra gli Uffici, che ne hanno il deposito, è assolutamente vietato, salvo i casi di espressa autorizzazione della Direzione. — I distributori primari potranno però cambiare ai distributori secondari quelle qualità di carta e di marche da bollo, che per qualche plausibile motivo non potessero da questi essere vendute. In questi casi i distributori primari faranno menzione del cambio per

semplice memoria sul registro delle domande di cui al susseguente articolo 18 delle presenti istruzioni. — Se in conseguenza di questo cambio alla fine del mese risultasse una eccedenza per qualche qualità di carta o di marche da bollo, questa sarà nel rendiconto considerata come fondo in denaro restante in cassa.

10. I distributori primari nei primi cinque giorni di ciascun anno compileranno il conto riepilogativo della carta bollata e delle marche da bollo vendute nell'anno precedente servendosi del decimoterzo foglio del fascicolo prescritto dal precedente art. 7. — Di questo conto si formeranno altri due esemplari (modello 21 *A*, parte 1ª), i quali saranno trasmessi alla Direzione unitamente ai documenti atti a giustificare il ritiro o l'annullamento o il cambio occorsi durante l'anno. — I documenti giustificativi suaccennati dovranno poi essere annessi al conto giudiziale unitamente allo stato di situazione da trasmettersi dagl'Ispettori in occasione del giro di contabilità.

11. La Direzione esaminerà il conto di cui nel precedente articolo e mediante il confronto delle note di spedizione rimaste nel suo ufficio a norma dell'art. 3, si accerterà se furono esattamente indicate le quantità di carta bollata e di marche spedite durante l'anno nei magazzini, e riconoscerà parimente se le deduzioni portate nella colonna settima dello stato corrispondano ai relativi documenti giustificativi. — Riconosciuto il conto regolare tanto nella partita a generi, quanto in quella a danaro, o fatte all'uopo eseguire le necessarie correzioni, se ne restituirà al distributore primario un esemplare munito di apposita dichiarazione di approvazione. — Il conto così approvato servirà per determinare definitivamente la contabilità dell'anno, e stabilirà il punto di partenza per le operazioni dell'anno successivo.

12. Ad ogni occorrenza di verificazioni di cassa degli uffici contabili si dovrà procedere in contradditorio dei distributori primari alla compilazione del prospetto (modello 21 A, parte 1ª) di situazione della carta bollata e delle marche da bollo prendendo per punto di partenza l'ultimo conto annuale debitamente approvato dalla Direzione. — Allo scopo di accertare se il distributore primario siasi dato il carico di tutta la carta bollata e delle marche da bollo speditegli dopo l'ultimo conto annuale approvato, saranno dalla Direzione comunicate all'Ispettore o Sott'Ispettore le note originali delle spedizioni eseguitesi posteriormente all'approvazione del conto suddetto.

13. In caso di consegne dell'Ufficio da uno ad altro Agente contabile sarà fra di loro compilato sugli stessi stampati (modello 21 A, parte 1ª) in triplice originale lo stato di situazione del magazzino. Uno degli originali dovrà essere trasmesso alla Direzione, l'altro ritirato dall'Agente, che entra in ufficio, ed il terzo da quello che cessa o da suoi aventi causa. — Ved. alla pag. 1601.

14. A tenore dell'art. 11 del Decreto 18 agosto 1866, nº 3187, viene accordato ai distributori primari l'aggio del 2 per 100 sul prezzo della carta e delle marche da bollo da essi direttamente vendute, e di cent. 50 per 100 sul prezzo della carta e delle marche consegnate ai distributori secondari. — Il decimo, che, a titolo di sovrimposta di guerra viene riscosso sul valore della carta bollata e delle marche da bollo, non va computato per la liquidazione dell'aggio sovramenzionato.

15. La liquidazione dell'aggio sarà fatta in fine di ciascun anno sul prodotto della vendita della intera annata, e quando l'Ufficio di distribuzione primario abbia avuto nell'anno più gestori, sarà ripartito fra essi in ragione della durata della rispettiva gestione. — L'aggio del 2 per cento non si estende al prodotto delle marche di registrazione, nè a quello delle marche per spedizione e vidimazione dei passaporti e per legalizzazione di atti all'estero.

CAPO II. — DISTRIBUTORI SECONDARI.

16 I Direttori delle Tasse e del Demanio rilasceranno gli atti di nomina a distributori secondari sull'apposito modello nº. 28 alle persone, che, giusta l'art. 8 del Decreto 18 agosto 1866, possono essere incaricate della vendita della carta bollata e delle marche da bollo, osservate le prescrizioni dell'articolo medesimo. — Negli atti di nomina i Direttori designeranno gli Uffici, presso i quali i distributori secondari dovranno provvedersi dalla carta bollata e delle marche da bollo, avvertendo che in quelle località, nelle quali esistono più Uffici di distribuzione primaria, i distributori secondari dovranno essere di regola assegnati in giusta proporzione fra i vari Uffici. — Si potrà tuttavia asse-

gnarne un numero maggiore a quelli di essi uffici, nei quali la entità del lavoro non trovasse nei proventi dell'ufficio una adeguata retribuzione. — Gli atti di nomina saranno consegnati ai distributori secondari per mezzo dei distributori primari stati in essi designati. — Ciascun distributore primario terrà nota dei distributori secondari che debbono fare la provvista di carta bollata e di marche da bollo al proprio ufficio.

17. Negli atti di nomina i Direttori indicheranno eziandio le varie specie di carta bollata e di marche da bollo, a tassa fissa e il fondo minimo per ciascuna di esse che il distributore dovrà costantemente avere, e in queste indicazioni si avrà principalmente per iscopo di provvedere a che nelle diverse località i distributori secondari sieno forniti della carta e delle marche occorrenti al consumo almeno di una settimana. - Nelle accennate indicazioni i Direttori mentre avranno presenti i bisogni presumibili dei paesi di residenza dei distributori secondari, procureranno di evitare che essi debbano provvedersi di specie di carta bollata e di marche da bollo che non potessero poi vendere.

18. I distributori secondari dovranno fare le loro domande di carta bollata e di marche da bollo col mezzo di apposito registro a madre e figlia, mod. nº 22, che loro sarà gratuitamente rimesso dal distributore primario del distretto, e che essi dovranno custodire diligentemente. — Quando il registro suddetto sarà compiuto, dovrà restituirsi al distributore primario, per essere cambiato con altro in bianco. I registri ultimati saranno conservati in ufficio distinti per anno all'effetto degli opportuni riscontri. — Ogni domanda di carta bollata e di marche da bollo sarà fatta con bolletta distinta segnata con un numero d'ordine annuale progressivo. — Ciascuna bolletta sarà tanto nella madre quanto nella figlia datata e sottoscritta dal distributore secondario, o da un incaricato dal medesimo. — Ove accadessero sbagli nella formazione della bolletta, questa verrà interamente annullata mediante tratto di penna trasversale, e nella bolletta successiva sarà riportato il numero della bolletta errata. — Il distributore secondario senza distaccare dalla matrice la bolletta figlia, rimetterà il registro al distributore primario, unitamente alla somma necessaria per il pagamento del prezzo della carta bollata e delle marche da bollo richieste.

19. I distributori secondari ad ogni richiesta degli Agenti governativi dovranno esibire il decreto della loro nomina, È in facoltà degli Agenti finanziari d'ispezionare il registro delle domande accennate nel precedente articolo, e di verificare se il fondo che ritengono di carta bollata e di marche da bollo corrisponda alle qualità e quantità di cui sono in obbligo di essere provveduti.

20. Il distributore primario, verificata la regolarità della bolletta e del relativo conteggio, liquiderà l'aggio dell'1 e mezzo per cento che compete ai distributori secondari, a norma dell'articolo 11 del Decreto 18 agosto 1866, e, previo ritiro della somma dovuta, consegnerà loro la carta e le marche da bollo richieste. — Il registro sarà restituito al distributore secondario dopo staccata la bolletta figlia da conservarsi dal distributore primario.

21. I distributori secondari rilasceranno quietanza dell'aggio loro abbonato sull'apposito modello stampato a piedi della bolletta figlia. — Per ottenere il rimborso di detto aggio, i distributori primari, nell'inventario del mese nel quale sarà prodotto in ispesa l'aggio annuale dell'ufficio, produrranno eziandio quali titoli di spesa d'amministrazione le bollette figlie rilasciate nell'anno colle relative quietanze debitamente firmate, e riassunte in apposito elenco. — Sarà obbligo delle Direzioni prima di ammettere in ispesa l'aggio abbuonato a distributori secondari, di verificare se l'ammontare del medesimo corrisponda perfettamente colla somma indicata nella liquidazione dell'aggio dell'ufficio, siccome abbuonata nell'anno agli stessi distributori secondari. — Gl'Ispettori in occasione dell'assestamento della contablità annuale e colla scorta degli inventari di spesa e dei registri dei distributori secondari esistenti in ufficio, dovranno riconoscere se le somme che resultano abbonate per quote di aggio ai distributori secondari corrispondano all'ammontare delle relative somministrazioni di carta bollata, e marche da bollo.

22. Nelle località nelle quali non ha sede Ufficio di registro, giusta l'art. 8 del Decreto 18 agosto 1866, possono essere incaricati della distribuzione secondaria della carta bollata, e delle marche da bollo gli Uffici postali. Di questa facoltà i Direttori si prevarranno soltanto per i luoghi alpestri, ove sono assai difficili le comunicazioni tra i Capiluoghi di residenza degli Uffici di registro ed i Comuni che ne dipendono, ed ove non

esistessero rivenditori dei generi di privativa, ovvero questi trovassero maggiori difficoltà a tenersi provveduti di carta e di marche da bollo. — Ai detti Uffici postali sono applicabili tutte le disposizioni del presente capo, concernente gli altri distributori secondari.

CAPO III. — DELL'APPOSIZIONE DEL BOLLO STRAORDINARIO, DELLE MARCHE DA BOLLO E DEL VISTO PER BOLLO.

23. I Ricevitori del bollo straordinario dovranno esaminare le carte, che loro vengono presentate per l'apposizione del bollo e descriverle sopra il registro d'entrata, mod. 6, esprimendo chiaramente: — *a*) il nome, cognome e domicilio del richiedente; *b*) la qualità della carta, cioè se stampata, scritta o non scritta ; — *c*) l'uso cui la carta è destinata ; — *d*) se la carta è scritta, l'oggetto dello scritto, la indicazione se vi sono sottoscrizioni, e quella dalla data se lo scritto è datato; — *e*) il quantitativo dei fogli ed anche la loro dimensione nei casi in cui la tassa di bollo sia dovuta in ragione della dimensione della carta. — Liquidate in seguito le tasse di bollo dovute a termini di legge ed in caso di rilevata contravvenzione anche le pene pecuniarie, i Ricevitori ne esigeranno l'ammontare e se ne daranno carico in presenza del richiedente nell'apposita colonna del suaccennato registro. — Contemporaneamente descriveranno sopra apposita distinta, modello n° 3, le carte che furono presentate alla formalità del bollo straordinario, riportando in essa tutte le indicazioni sopra specificate e distinguendo le carte che debbono munirsi del bollo ad umido da quelle alle quali sono da applicarsi le marche da bollo. — Il registro d'entrata dovrà essere chiuso giornalmente con data e firma del Ricevitore.

24. I Ricevitori consegneranno la distinta e le carte al Controllore, il quale, riconosciuta la regolarità della liquidazione, ne farà la trascrizione sopra il suo registro, mod. n°. 6, e rimetterà la distinta colle carte al bollatore incaricato dell'apposizione del bollo straordinario.

25. Il bollatore apporrà le marche o i bolli a umido a seconda delle indicazioni contenute nella distinta e restituirà il tutto al Controllore, il quale ritenendo presso di sè la distinta, rimetterà le carte bollate al Ricevitore per la consegna al richiedente. — Le marche e i bolli dovranno possibilmente applicarsi al lato sinistro di ciascuna carta presentata.

26. Insieme alla contabilità mensile il Ricevitore trasmetterà alla Direzione descritte per numero, data e somma in apposito elenco da lui firmato e vidimato dal Controllore, le distinte emesse durante il mese. — Queste distinte saranno dalla Direzione comunicate all'Ispettore incaricato dell'assestamento della contabilità, perchè confrontandole coi registri del Ricevitore e del Controllore si assicuri della regolare liquidazione delle tasse di bollo esatte facendo constare degli errori riconosciuti a norma delle istruzioni in vigore. — Le distinte e l'elenco saranno messe a corredo del conto giudiziale.

27. Il bollo a secco stabilito dall'art. 5 del Decreto 18 agosto succitato per l'esazione della tassa sui biglietti o riscontri in cartoncino per il trasporto dei viaggiatori, delle merci e dei bagagli, dovrà apporsi a tergo dei biglietti o riscontri medesimi. — Quando i biglietti o riscontri anzidetti non sieno in cartoncino si dovrà apporre il bollo a umido.

28. I punzoni per l'apposizione del bollo straordinario somministrati dal Ministero delle Finanze, dovranno essere custoditi in una cassa chiusa a due chiavi, delle quali una sarà conservata dal Ricevitore e l'altra dal Controllore.

29. Quando le carte presentate per essere munite d'ufficio delle marche da bollo resultassero in contravvenzione, e le parti si prestassero al pagamento delle incorse pene pecuniarie, i Ricevitori dopo l'annullamento delle marche scriveranno le seguenti parole : *esatto lire . . . . . . per pena pecuniaria dovuta a termini degli articoli . . . . e 53 del Decreto 14 luglio* 1866. — Vedi alle pag. 1378 e 1601.

30. Le apposizioni eseguite d'ufficio delle marche da bollo si noteranno pure nel registro, mod. 6., con tutte le indicazioni prescritte dall'art. 35 del Decreto 18 agosto 1866. e di conformità all'art. 23 delle presenti istruzioni.

31. Nell'annullare le marche da bollo i Ricevitori oltre l'osservanza delle prescrizioni

contenute nell'art. 16 dei Decreti 14 luglio e 18 agosto 1866, avvertiranno di apporre il bollo d'annullamento in modo che non venga a coprire la cifra del prezzo della marca e in quanto alle marche per le cambiali neanche la parola — *da bollo*. — Tanto gli Uffici contabili quanto quelli di Direzione, ai quali si presentassero ricorsi ed istanze munite delle competenti marche da bollo non ancora annullate, dovranno annullarle sovrapponendo alle medesime il rispettivo bollo d'ufficio nel modo come sopra indicato.

32. Ciascuna specie delle marche da bollo ha una particolare impronta che serve a distinguerle anche quando la marca fosse già stata annullata in modo da rendere illeggibile la indicazione del prezzo. — I Ricevitori del bollo straordinario e del registro e in genere tutti gli Agenti dell'Amministrazione dovranno portare speciale attenzione ai distintivi di ciascuna specie di marche per poterne riconoscere in ogni occorrenza la regolare applicazione.

33. Insieme colla contabilità mensile i Ricevitori dovranno trasmettere alle Direzioni diligentemente assicurati in adatto involto i pezzi mobili del bollo d'annullamento indicanti il mese antecedente. — Le Direzioni conserveranno i pezzi mobili ricevuti colla voluta precauzione e nella terza decina di ciascun mese rinvieranno ai rispettivi Uffici i pezzi mobili del mese successivo.

34. Nel caso che per la tassa proporzionale cui vanno soggette le cambiali e gli altri effetti di commercio, occorresse oltre l'apposizione di tre marche a norma dell'art. 13 del Decreto 18 agosto 1866, il *visto per bollo* di supplemento, questo *visto* dovrà possibilmente scriversi a piedi delle marche apposte di conformità alle disposizioni dell'articolo 39 delle presenti istruzioni. — Nell' inscrivere il corrispondente articolo sul registro, modello 6, si farà constare dell'applicazione delle marche e del *visto per bollo*, riportando nelle apposite colonne il rispettivo ammontare.

35. Onde prevenire le possibili frodi i Ricevitori, nell'applicazione delle marche da bollo ai libri e quadernetti di privata amministrazione, di cui è cenno nell'art. 24 del Decreto 18 agosto 1866, avranno cura di chiudere con fascia o in altro modo più conveniente, secondo la forma dei suddetti libri e quadernetti, tutti quei fogli, per i quali non viene richiesta la bollazione in guisa da impedirne l'uso a senso del Decreto 14 luglio 1866, senza però arrecar guasti di sorta ai libri presentati. — Sulla fascia verrà indicato il numero dei fogli non stati sottoposti a bollo.

36. Prima di apporre le marche da bollo agli atti e scritti fatti su carta non bollata o con bollo insufficiente, cui si riferiscono gli art. 46 del Decreto 14 luglio e 33 di quello 18 agosto 1866, i Ricevitori esamineranno attentamente se furono adempiute le condizioni richieste dai menzionati articoli, applicando in caso contrario le pene pecuniarie che risultassero incorse.

37. Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio a termini dell'art. 39 del Decreto 14 luglio 1866 sono soggette alla tassa di bollo pagata per la prima quando non è superiore ad una lira, ed alla tassa da lire una in tutti gli altri casi. — Questa tassa, giusta l'articolo 32 del successivo Decreto 18 agosto, deve esigersi mediante apposizione di corrispondenti marche da bollo. — I ricevitori nell'applicazione delle marche dovranno dichiarare nell'articolo del registro, modello 6, di essersi accertati del pagamento della tassa proporzionale sugli originali e sulle prime delle lettere di cambio oppure di avere avuta la esibizione dalla parte della dichiarazione dell'Ufficio che ha riscossa la tassa.

38. All'applicazione delle marche da bollo può essere sostituita l'apposizione del bollo straordinario o del *visto per bollo* in seguito a speciale autorizzazione della Direzione delle Tasse e del Demanio concessa sopra istanza delle parti interessate a norma dell'art. 14 del Decreto 18 agosto 1866. — Questa autorizzazione non deve essere accordata se non nel caso che l'applicazione delle marche da bollo possa dar luogo a qualche inconveniente per la qualità degli atti o per qualunque altra causa. — Le Direzioni emetteranno il Decreto di autorizzazione a tergo della istanza e terranno un cartolaro conforme al modello allegato B annesso alle presenti istruzioni, nel quale saranno annotate tutte le autorizzazioni concesse colle indicazioni specificate nel modello stesso. — Un estratto di questo cartolaro dovrà essere dalle Direzioni rimesso agli Ispettori in occasione del giro di contabilità, onde i medesimi pos-

sano procedere agli opportuni riscontri sui registri degli Uffici che furono incaricat dell'apposizione del bollo straordinario o del *visto per bollo*.

39. La formalità del *visto per bollo* consiste nella scritturazione seguente da farsi in capo del foglio e preferibilmente al lato destro delle carte che si presentano:

N° . . . . . . del registro.
Visto per bollo a . . . . . .
Esatto . . . . (somma in tutte lettere per tassa e pena pecuniaria).
Dato a . . . . addì . . . .
Il

CAPO IV. — Del bollo per le notificazioni e per le pubblicazioni nei giornali.

40. Colla scorta delle gazzette e dei giornali trasmessi dagli stampatori o editori, a norma dell'art. 36 del Decreto 18 agosto 1866 gli Agenti contabili di mano in mano che le ricevono formeranno un elenco delle notificazioni giudiziarie e delle altre pubblicazioni soggette a tassa, a termini dell'art. 19, n° 9 del Decreto 14 luglio 1866. — Quest'elenco servirà per riscontrare se per ogni inserzione gli stampatori ne hanno trasmesso all'Ufficio l'originale.

41. I fogli dei periodici e i rispettivi supplementi, l'elenco e gli originali delle fatte inserzoni saranno custoditi dagli Agenti contabili per farne la rimessione agli Ispettori e Sotto-ispettori in occasione delle loro verificazioni.

42. Quando gli stampatori entro il termine fissato dall'art. 35 del Decreto 14 luglio 1866, non presentassero gli originali delle inserzioni o quando i detti originali non fossero estesi sopra carta bollata a una lira, gli Agenti contabili faranno tosto resultare delle contravvenzioni incorse col mezzo di processo verbale e secondo le forme stabilite.

CAPO V. — Disposizioni diverse.

43. All'appoggio dei rendiconti e delle note, che debbono essere presentati dalle Istituzioni di credito e dalle Società ferroviarie per l'abbuonamento alle tasse di bollo, giusta il disposto dagli articoli 26 e 28 del Decreto 18 agosto 1866, i Ricevitori liquideranno la tassa annuale dovuta, ed inscriveranno sul campione, mod. 7, apposito articolo colle seguenti indicazioni: *a*) Denominazione e residenza delle Istituzioni o Società; — *b*) Nome e cognome dei Direttori o rappresentanti delle medesime; — *c*) Ammontare medio dei biglietti messi in circolazione giusta le resultanze dei rendiconti presentati dalle istituzioni di credito o numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente ed indicati nella nota rimessa dalle Società ferroviare; — *d*) Tassa semestrale o trimestrale che risulta dovuta. — Si avverta che quando la domanda di abbuonamento fosse ammessa nel corso dell'anno si dovrà pagare colla tassa del primo semestre o trimestre anche il prorata liquidato per il periodo di tempo anteriore. — Per calcolare la circolazione media dei biglietti e liquidare la tassa dovuta dalle Istituzioni di credito il Ricevitore dovrà eseguire lo spoglio dei rendiconti periodici e fare le altre operazioni additate dall'art. 26 del Decreto 18 agosto 1866. Per liquidare poi la tassa annuale di abbuonamento da pagarsi dalle Società ferroviarie, dopo accertata, ove occorra, la esattezza della nota presentata, il Ricevitore calcolerà la tassa annua in ragione del 5 per 100. — La regolarità di tutte queste operazioni dovrà essere riscontrata dal controllore, il quale avrà l'obbligo di apporre il suo *visto* alle eseguite liquidazioni. — I rendiconti, le note e le liquidazioni sopraccennate dovranno conservarsi in ufficio riunite in appositi fascicoli distinti per società e per anno. Sopra ogni fascicolo verrà indicato il numero dell'articolo relativo scritto al campione ad opportuna guida degli Ispettori.

44. L'esazione semestrale o trimestrale delle tasse liquidate a termini dell'articolo precedente, sarà allibrata tanto dal ricevitore, quanto dal controllore nel registro di intrata, mod. n° 6, indicata dall'art. 23 delle presenti istruzioni, annotando in margine dell'articolo inscritto al campione la data del pagamento ed i numeri del registro sotto i quali figura in entrata.

45. Le restituzioni delle tasse di bollo ordinate dalle Direzioni a forma degli articoli 21 e 30 del Decreto 18 agosto 1866, a favore dei Comuni per i fogli dei registri dello stato civile rimasti in bianco, ed a favore delle Società o esercenti di ferrovie in rimborso di somme in più pagate per abbuonamento al bollo dei biglietti o riscontri, saranno inscritte dalle Direzioni medesime nell'apposito registro mod. 48. — I Decreti di restituzione debitamente quietanzati saranno prodotti dai Ricevitori in ispesa nella contabilità mensile.

46. I Ricevitori del bollo straordinario e particolarmente gli Ispettori e Sotto-ispettori eserciteranno speciale sorveglianza per riconoscere se in mancanza dell'abbuonamento sieno regolarmente bollati i biglietti messi in circolazione dalle Istituzioni di credito, e i biglietti per trasporto emessi dalle Società o dagli esercenti di ferrovie.

47. Le tasse di bollo dovute per le iscrizioni, le rinnovazioni e le trascrizioni fatte d'ufficio dai Conservatori delle Ipoteche, o promosse dal Pubblico Ministero, o eseguite nell'interesse di persona o di ente morale ammesso alla gratuita clientela, saranno annotate sul campione delle tasse ipotecarie a debito, e saranno poste a carico delle persone o enti morali, nel cui interesse ebbero luogo le operazioni, e di tutti coloro che a termini della legge civile sono tenuti al pagamento delle spese per le formalità ipotecarie anzidette. — I Conservatori delle Ipoteche cureranno nei modi prescritti la riscossione di dette tasse di bollo unitamente a quelle ipotecarie e occorrendo ne promoveranno l'annullamento.

48. I Conservatori delle ipoteche non assumeranno il carico sullo stato di situazione, mod. 21, delle tasse dei bolli applicati ai registri ipotecari. — Gli Ispettori però in occasione delle verificazioni periodiche si accerteranno se furono eseguite le disposizioni dell'art. 22 del Decreto 18 agosto 1866, nº 3187.

49. Nel caso di presentazione di scritti, che venissero riconosciuti in contravvenzione alla legge il Ricevitore dovrà notificare verbalmente ai richiedenti la contravvenzione incorsa e invitarli al pagamento della tassa e della pena pecuniaria. — Non prestandosi la parte al pagamento, il Ricevitore formerà apposito verbale di contravvenzione secondo il modello *C* annesso alle presenti istruzioni. — Il verbale sarà trasmesso con tutti gli atti e scritti in contravvenzione alla Direzione, alla quale spetta di promuovere il procedimento.

50. Ove le parti intendano valersi della facoltà concessa dall'articolo 47 del Decreto 14 luglio 1866, il Ricevitore restituirà tutti gli atti, ed esigerà la somma depositata, che porterà in riscossione sul registro, modello 6, facendo menzione del deposito nel processo verbale. — Gli atti saranno vidimati, e dopo apposto il bollo o la marca da bollo e la ricevuta della somma depositata a titolo di pena pecuniaria, saranno restituiti alle parti.

51. Qualora il contravventore pagasse le pene pecuniarie dopo trasmesso alla Direzione il verbale di contravvenzione, l'Agente contabile, che ricevette il pagamento, ne darà subito annunzio alla Direzione.

52. L'Agente contabile che tralascerà di promuovere l'occorrente procedimento per contravvenzioni da esso riconosciute negli atti e scritti statigli presentati nell'esercizio delle sue funzioni, si renderà responsabile in proprio delle pene pecuniarie incorse dal contravventore e sarà punito a norma dei casi con misure disciplinari.

53. I Ricevitori del registro dovranno avvertire i Cancellieri giudiziari del rispettivo distretto, che la nota prescritta dall'art. 45 delle Istruzioni del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esecuzione della tariffa in materia civile, approvata col R. Decreto 23 dicembre 1865, nº 2700, potrà tener luogo di quella ordinata coll'ultimo capoverso dell'articolo 25 del detto Decreto 14 luglio 1866, nº 3122. — Vedi alle pag. 641, 1378, 1506, 1554 e 1601.

Firenze, 10 settembre 1866.

Il Ministro SCIALOIA.

ELENCO *dei registri, stampati ed altri modelli stabiliti dalle Istruzioni del 10 settembre 1866 per l'eseguimento dei Decreti sulle tasse di bollo.*

REGISTRI	Numero dei Modelli	Articolo delle Istruzioni
1. Registro a madre e figlia dei decreti di nomina a distributore secondario	28	16
2. Registro delle domande di carta bollata e delle marche da bollo per parte dei distributori secondari	22	18
3. Registro d'entrata delle tasse di bollo e di annotazione delle marche da bollo applicate	6	23.24 30.47
4. Campione certo	7	43
Stampati ed altri modelli		
5. Domande di spedizione di carta bollata e marche da bollo per parte dei distributori primari	22	2
6. Stato di situazione del magazzino della carta bollata e delle marche da bollo	21. B.	7
7. Stati di situazione del magazzino della carta bollata e delle marche da bollo	21. A.	10. 12
8. Distinta delle carte per cui richiedesi l'apposizione del bollo straordinario o delle marche da bollo		23
9. Cartolaro delle autorizzazioni ad apporre il bollo straordinario od il visto per bollo in sostituzione delle marche da bollo .		58
10. Processo verbale di contravvenzione alla legge sul bollo . .		49
Allegati		
A. Registro d'entrata indicato al nº 3 del presente.		
B. Cartolaro delle autorizzazioni, indicato al nº 9 del presente.		
C. Processo verbale delle contravvenzioni, indicato al nº 10 del presente.		

Firenze, 18 settembre 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Distribuzione del canone daziario pei Comuni chiusi fra la popolazione agglomerata e la sparsa.

Alcuni Comuni nel discutere sugli aumenti al canone daziario attuale loro richiesti colla Circolare 17 luglio pº pº, in esecuzione del Luogotenenziale Decreto nº 3018, del 28 giugno 1866, osservarono che quantunque appartenessero alla categoria dei chiusi, pure contavano una popolazione piuttosto numerosa fuori del circuito daziario, alla quale non si possono applicare che i dazi ed il metodo di riscossione dei Comuni aperti, e perciò relativamente alla medesima il nuovo canone non avrebbe potuto fissarsi nei 21/10 dell'attuale, come è stabilito per la popolazione agglomerata dei Comuni chiusi, ma deve stabilirsi nei 17/10 come venne sancito pei Comuni aperti. — Ved. alle pag. 1362 e 1186.

Non tardò il Ministero a far ragione a tali domande; ma riconosciuta la giustizia ed ammissibilità del principio, è ovvio che non si possa applicare a guisa di favore ad uno piuttosto che ad altro Comune, ma debbasi estendere a tutti quei Municipi che per trovarsi in condizioni identiche hanno diritto ad un trattamento eguale.

Per riuscire a ciò non rimane che di ripartire pei Comuni chiusi che hanno porzioni aperte il canone attuale fra la popolazione agglomerata e quella sparsa secondo

la statistica ufficiale, per determinare poi il nuovo canone per la prima nei 21|10, e per la seconda nei 17|10 di quello ora in corso.

Ma nel compiere tale distribuzione s'incontrano delle incertezzè, attesa la somma diversità che pei risultati finanziari si verifica nella riscossione dei dazi di consumo governativi fra i Comuni chiusi e gli aperti. In seguito ad accurati computi sarebbesi adottata, salve le eccezioni per circostanze affatto peculiari, il seguente criterio generale:

Ragguagliare il canone complessivo al totale della popolazione per stabilire la contribuzione individuale comune; questo quoto per testa complessivo si applica per tre settimi alla popolazione sparsa e moltiplicandolo per l'entità numerica di questa si stabilisce la corrispondente porzione del canone attuale, sulla quale si ragguaglia in 17|10 il canone nuovo. Sulla rimanente somma del canone in corso che rappresenta la porzione attribuibile alla popolazione agglomerata si determina il nuovo canone applicandovi i 21|10.

Di ciò si affretta lo scrivente a darne partecipazione alla S. V., annettendo l'elenco dei canoni ridotti pei Comuni di codesta Provincia, affinchè si compiaccia di renderli informati, osservando loro che quando anche avessero già stipulato il contratto sulla base dei 21|10 su tutto il canone attuale, la riduzione di canone che loro spetta sarà fatta egualmente nel relativo Decreto di approvazione.

Non occorre dire che rimangono ferme le distribuzioni del canone attuale pel titolo in discorso già stabilito per singoli Comuni in considerazione delle speciali condizioni in cui si trovano nei riguardi della consumazione di generi soggetti a dazio.

Per il Ministro, Cappellari.

Firenze, 18 settembre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Interpretazione degli articoli 19 e 54 del Regolamento 18 ottobre 1865 sulle Scuole speciali.

L'articolo 54 del Regolamento annesso al Regio Decreto 18 ottobre 1865 ha sollevato alcuni dubii nella sua interpretazione, potendosi intendere per *Scuola tecnica governativa* tanto una scuola tecnica pel grado inferiore, nella quale i giovani acquistano l'istruzione necessaria per intraprendere in seguito i corsi di un Istituto, quanto una *Scuola speciale*, come quelle alle quali fu applicata tale denominazione nell'art. 19 del Regolamento stesso. A togliere ogni incertezza dichiariamo che quest'ultimo e non altro è il significato della denominazione anzidetta.

Dopo una simile dichiarazione non rimane più alcun fondamento a credere che l'attestato di licenza del primo stadio dell'istruzione tecnica esoneri il giovane, che lo ha ottenuto, dall'esame di ammissione al secondo stadio. Questo esame di ammissione è il mezzo più valido che si possa mettere in opera per mantenere ai corsi degli Istituti tecnici il carattere e la elevazione che devono distinguerli. Esso è pertanto un aiuto troppo prezioso pel buon andamento degli Istituti, perchè questi in alcun caso abbiano a privarsene.

Accade poi in molte località che le scuole precedenti gli Istituti tecnici siano private siano pubbliche, non valgono per difetti intrinseci a fornire ai giovani l'istruzione, che è loro necessaria, per intraprendere i corsi degli Istituti tecnici, e accade anche che, quando i giovani escono da quelle scuole, il loro sviluppo è sovente immaturo perchè possano cimentarsi allo studio del secondo stadio tecnico.

In tali casi raccomandiamo alle Giunte di vigilanza, e con esse ai Presidi, di aver ricorso alla istituzione di un anno preparatorio, nel quale possano entrare tutti quei giovani che, non avendo superato l'esame di ammissione al primo anno dell'Istituto, abbiano però dato prova di potere, con un anno di studi opportunamente diretti, mettersi in grado di raggiungere la meta che si erano proposti. Un tal anno di lavoro rivolto ad uno scopo così precisamente definito e fatto colla guida degli insegnanti stessi dell'Istituto, è senza dubbio il mezzo più efficace per riempire le lacune, che l'imperfetta istruzione delle scuole inferiori può aver lasciato nelle menti dei giovanetti, e per correggere quel difetto di maturità intellettuale o fisica, che dipende, come si è detto, dagli anni. — Ved. alla pag. 323.

Gli insegnamenti, di che deve essere composto, sono quelli che servono di fondamento all'istruzione degli Istituti tecnici, vale a dire la lingua italiana, la geografia, il francese, l'aritmetica, le prime nozioni di algebra e di geometria, il disegno ornamentale e lineare. I professori dell'Istituto, che verranno incaricati di darli, ne

avranno senza dubbio qualche aggravio nell'orario, il che sarà compensato dalla maggiore facilità e speditezza, colla quale si trarranno dietro la scolaresca, dopo averle fornito la conveniente preparazione; e dal sentire di aver potuto giungere per tal modo a soddisfare i propri impegni. Del resto, in quei casi nei quali l'istituzione dell'anno preparatorio non si possa fare senza incorrere in qualche piccola spesa, coteste Giunte locali potranno anche rivolgersi alle Autorità provinciali o comunali, che provvedono già in parte ai bisogni dell'Istituto. Non può farsi gran fondamento sul concorso pecuniario di questo ministero in pro di tale utile istituzione; gli è perciò che essa deve cercare di sorreggersi, facendo appello soprattutto alle Autorità locali interessate a che proceda fin dapprincipio con regolarità e sempre più prosperi un insegnamento che è dei più benefici nell'interesse delle classi studiose della popolazione.

A questa Circolare, le Giunte di vigilanza, sentiti in proposito anche i Presidi, si compiaceranno di rispondere coll'esporre le considerazioni per le quali, nelle località ove risiedono, crederanno conveniente, o meno, l'istituzione dell'anno preparatorio, e nel caso affermativo, vorranno indicare come intendano provvedervi.

Per il Ministro, Oytana.

Firenze, 18 *settembre* 1866.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici ai Prefetti, ecc.

Obbligo di rimuovere le cause d'insalubrità nella costruzione delle ferrovie e delle strade ordinarie.

Nell'eseguimento dei grandi lavori di rinterro per gli argini stradali, siano per la costruzione delle ferrovie, siano per quella delle strade ordinarie, sogliono ben soventi ritrarsi le materie di ripieno da fosse più o meno profonde scavate nei terreni laterali a poca distanza dal piede dell'argine. Ora accadendo di frequente che in tali fosse o per infiltrazioni, o per pioggie si raccolgono acque, che a danno dell'igiene pubblica rimangono stagnanti e si corrompono col tempo, furono fatte al Ministero sollecitazioni vivissime per provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica.

In quanto alle strade ferrate l'articolo 229 della Legge 20 marzo 1865, il quale letteralmente corrisponde all'articolo 188 della precedente Legge 20 novembre 1859, dichiara l'obbligo a chiunque costruisca una ferrovia di *ristabilire in convenienti condizioni, a proprie spese, lo scolo ed il libero corso delle acque, i cui condotti naturali od artefatti rimanessero od interrotti od alterati dalle opere nuove.* Il costruttore deve inoltre in ogni tempo guarentire la regolarità del corso medesimo, malgrado anche la rinunzia degli interessati, quando *dal ristagno delle acque fosse per soffrirne nocumento la pubblica igiene.* — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2279.

Benchè le disposizioni di quest'articolo siano abbastanza ampie da comprendere qualsiasi ristagno pregiudizievole alla salute pubblica, pure taluna Società concessionaria di ferrovie oppone che non si possono applicare alle fosse scavate lateralmente ai terrapieni delle ferrovie quando si riempiono di acque per filtrazioni o per pioggie, e non per deflusso da canali di scolo o da correnti stabili e permanenti. Il sottoscritto preoccupatosi di questo stato di cose, ed in ogni guisa volendo farlo cessare coi mezzi efficaci e legali nei limiti delle sue facoltà e di quelle che al Governo possono venire dalla Legge sulla sanità pubblica, ha consultato sull'argomento il Consiglio di Stato, il cui responso comunica alle Società interessate, ed ai Funzionari dello Stato che ne debbono curare l'esecuzione, essendo ferma intenzione del Governo di richiedere l'esatta osservanza degli obblighi che alle Società medesime sono imposti dalla Legge.

In quanto poi alle strade ordinarie a qualunque classe appartengano, che sono eseguite per conto del Governo, o dei Corpi morali, affinchè una responsabilità di tal genere non ricada mai a carico dei medesimi, dovranno dagli uffici tecnici essere nei capitolati d'appalto previste le conseguenze del fatto di cui è questione, perchè abbia il costruttore prima di essere liberato da ogni obbligo ad eseguire a sue spese tutti i lavori che possono essere necessari per prevenire gli effetti di ogni ristagno che sia per tornare pregiudicievole alla pubblica igiene.

Il Ministro S. Jacini.

Estratto del parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, nell'adunanza del 1° settembre 1866.

La Sezione opina che il Ministero dei Lavori pubblici possa imporre, sotto la sanzione dell'art. 291 della Legge del 20 marzo 1865, alle Società concessionarie di ferrovie l'obbligo di rimuovere i ristagni d'acqua che siano causa d'infezione formati in dipendenza della costruzione di tali strade, quand'anche simile obbligazione non fosse espressamente scritta negli atti di concessione, salvo i reclami in via contenziosa;

E ciò indipendentemente dall'azione spettante all'Autorità politica in senso delle Leggi sulla sanità e sicurezza pubblica per la remozione delle cause d'insalubrità.

Firenze, 23 settembre 1866.

Circolare (N. 201) del Ministero della Guerra alle Autorità Militari.

Disposizioni relative al pagamento della tassa di registro pei contratti che interessano l'Autorità Militare, a tenore del R. Decreto 11 luglio 1866.

Col primo ottobre prossimo futuro entrando in vigore il R. Decreto 14 luglio decorso, N° 3121, sulle tasse di registro, emanato in seguito alla Legge 28 giugno. N° 298, il Ministero stima opportuno di porre in avvertenza gli Uffici dipendenti, che, a senso dell'art. 86 del Decreto medesimo, qui sotto riportato per la parte che interessa l'Amministrazione militare, tutti i contratti e le convenzioni fatte nell'interesse dello Stato, qualunque sia la loro forma, non sono altrimenti esenti dall'obbligo della registrazione e che le spese relative debbono esser sopportate, ora dai privati, ora dall'Amministrazione e talvolte in Comune, secondo le norme stabilite dal citato articolo e da quello 141. — Ved. alla pag. 1409.

Sarà pertanto cura degli Uffici preindicati di non inserire altrimenti la condizione della esenzione dalla Tassa di Registro nei contratti che avranno effetto dopo quell'epoca, avvertendo invece di dichiarare sempre, sì negli uni che negli altri, a carico di chi tali spese dovranno posare secondo la natura delle contrattazioni.

Per il Ministro, Incisa.

Istruzioni pegli Impiegati delle Gabelle inviati nelle Provincie Venete.

Art. 1. Còmpito principale degli Impiegati delle Gabelle inviati nelle Provincie Venete è quello di diffondere la istruzione sul modo pratico di applicare le Leggi, i Regolamenti e le Istruzioni che ivi saranno attuate in conformità ai sistemi che sono in vigore nelle altre Provincie del Regno. — Gli Ispettori ed i Sotto-Ispettori in particolare davranno fare gli studi necessari per sistemare il servizio di vigilanza lungo il tratto di frontiera a ciascuno di essi affidato.

2. Gli Impiegati doganali hanno l'incarico di istruire gli Impiegati della Dogana cui sono assegnati, sull'applicazione della Tariffa doganale, sul modo di eseguire le visite, sull'uso dei libri-bollette e dei registri, sulla compilazione delle statistiche, dei quadri delle principali importazioni ed esportazioni delle merci, e vadasi dicendo.

3. Quelli della carriera superiore debbono dare agli Impiegati superiori dell'Ufficio cui sono destinati tutti i chiarimenti che occorreranno per la più pronta intelligenza delle disposizioni, e loro proporranno i provvedimenti che crederanno utili per la più facile applicazione delle Leggi e dei Regolamenti.

4. Prima di recarsi al luogo loro assegnato, ognuno degli Impiegati inviati dovrà presentarsi al Delegato speciale per gli affari di finanza cav. Cacciamali, per farsi riconoscere e ricevere da lui tutte quelle Istruzioni che trovasse di impartire. — Allo uguale scopo si presenteranno poscia al sig. Intendente di Finanza od a chi lo rappresenta nella Provincia in cui sono inviati.

5. Gl'Ispettori e i Sotto-Ispettori, al primo loro giungere, procureranno di provvedere, di concerto coi signori Intendenti di Finanza, affinchè, almeno con mezzi transitori, sia provveduto all'immediata installazione delle Guardie di Finanza lungo le nuove frontiere

e sia ripristinato il servizio lungo le mantenute linee doganali. — In caso di difficoltà ne riferiranno direttamente al Delegato speciale, cui spetta impartire gli opportuni provvedimenti.

6. Gli Ispettori ed i Sotto Ispettori inviati lungo le nuove frontiere faranno studi e proposte pel definitivo collocamento delle brigate delle Guardie doganali e delle Dogane. Il risultato sarà argomento di speciale proposta che assoggetteranno al sig. Intendente di Finanza, il quale la accompagnerà subito colle sue osservazioni al signor cav. Cacciamali. Una copia della proposta sarà da loro trasmessa al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

7. La direzione del servizio di vigilanza tanto nelle nuove che nelle mantenute frontiere sarà lasciata ai Superiori speciali della Guardia di Finanza incaricati di tali mansioni. — Gli Ispettori ed i Sotto-Ispettori inviati hanno l'incarico di dar loro autorevoli consigli.

8. Le Guardie doganali che venissero destinate coi loro Ufficiali a prestare servizio lungo qualche frontiera delle nuove Provincie, staranno sotto la immediata dipendenza degli Ispettori e dei Sotto-Ispettori inviati, giusta gli organici in vigore, nelle altre Provincie del Regno. — In tal caso gli Ispettori e Sotto-Ispertori dipendono immediatamente dall'Intendenza rispettiva di Finanza.

9. Il Direttore speciale della Dogana di Palermo, Giacomo Becchi, assumerà la direzione del servizio delle due Dogane della Salute e di S. Lucia. — Terrà la sua sede alla Salute e si farà assistere dal Ricevitore sig. Della Carlina, che siederà di regola presso quella di S. Lucia. — Gli altri Impiegati doganali staranno sotto la immediata dipendenza del capo della Dogana presso la quale sono assegnati, fungendo però l'ufficio di Impiegati istruttori.

10. Il Direttore speciale di Dogana, gli Ispettori e i Sotto-Ispettori inviati riferiranno direttamente al Ministero (Direzione Generale delle Gabelle) con rapporti settimanali, ed occorrendo, particolari sull'andamento delle cose.

Firenze, 25 settembre 1866. *Pel Ministro,* CAPPELLARI.

Firenze, 26 settembre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Materie da inserirsi nel programma del primo congresso delle Camere di Commercio.

L'art. 2° della Legge che ordina la formazione delle Camere di Commercio, allo scopo di accomunare vieppiù gli intenti, e di rendere solidali fra loro gl'interessi di queste Rappresentanze, dava ad esse facoltà di riunirsi in assemblee generali. Il Ministro precedente, con Circolare n° 3125, 4 settembre 1865, cercò di concretarne il concetto con determinazioni preliminari che poscia, per accidentali cause, non poterono aver seguito. Il sottoscritto, cui consta essere tale pratica bene gradita alle Camere, si rivolge a codesta onorevole Presidenza, interessandola a volersi adoperare presso i componenti la Camera, affinchè la disposizione legislativa possa sortire l'esito che se ne ripromette. — V. Celerif. 1665, pag. 1918 e 1978.

Il Congresso delle Camere di Commercio, oltre allo stabilire intelligenze concordi tra le diverse parti del Regno per ciò che riguarda gl'interessi commerciali e industriali, deve recare utili risultati per la discussione di tutte le materie che al commercio hanno rapporto, le quali siano d'importanza generale e richiedano qualche provvedimento. Da quel convegno possono venire informazioni attendibili, che valgano ad illuminare il Governo intorno a speciali punti che si collegano all'economia nazionale ed interessano la pubblica prosperità, e le sue deliberazioni possono determinare gli studii per cui promuovere ed effettuare i miglioramenti e le riforme opportune.

Per addivenire a questo primo esperimento di un'assemblea delle Camere di Commercio importa predisporre ed ordinare le materie sulle quali essa sarà chiamata a discutere. Alcune quistioni le saranno sottomesse per iniziativa del Governo, ma è mestieri che anche le Camere abbiano a formulare e preparare altri temi sopra cui desiderano fissata la discussione, e che divengano perciò solo l'espressione dei desiderii e dei bisogni del commercio.

Allo stesso fine importerà ugualmente, prima ancora che i Rappresentanti delle Camere di Commercio del Regno sieno convocati, raccogliere gli elementi delle in-

dagini locali e corredarli colla dimostrazione dei fatti, i quali valgano poscia a stringere gli accordi e ad agevolare le soluzioni.

Non appena dalle varie Camere di Commercio sieno pervenuti al sottoscritto le tesi ed i ragguagli richiesti, questo Ministero, dietro la scorta delle comunicazioni avute, provvederà a comporre il programma dei lavori pel Congresso, che farà conoscere quando spedirà copia a tutte le Camere tanto dell'ordine del giorno, quanto dell'abbozzo di regolamento per le sedute.

Per l'esecuzione del nuovo ufficio che incombe alle Rappresentanze del Commercio, e che connettesi col disposto della Legge, chi scrive si affida alla nota solerzia di cotesta Presidenza della Camera, la quale vorrà alla sua volta fare assegnamento sull'illuminato zelo e patriottismo de'suoi componenti. Non appena codesta Camera abbia formulati i quesiti che, non ad un fine di pura speculazione scientifica, ma nell'interesse pratico ed immediato del commercio intende proporre all'esame del Congresso, la S. V. Ill.ma provvederà perchè senza ritardo sieno rimessi per la loro successivo elaborazione a questo Ministero.

Per il Ministro, OTTANA.

Firenze, 28 *settembre* 1866.

Circolare (N. 52, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Norme per la riscossione affidata ai Tesorieri provinciali e Ricevitori circondariali, e per le operazioni di Tesoreria riguardo ai versamenti delle somme d'imprestito nazionale introitate da essi, o dagli Agenti della riscossione.

A forma del disposto dagli articoli 20 del Decreto Reale del 28 luglio prossimo passato, n° 3108, e 7 di quello dell'8 settembre corrente, n° 3201, la riscossione del prestito nazionale viene affidata, per le quote dovute dai contribuenti agli Agenti della riscossione delle Tasse dirette e per le quote assunte dai Comuni, dai Consorzi, e dalle Provincie, ai Tesorieri provinciali, e nelle Provincie di Napoli e di Sicilia anche ai Ricevitori Circondariali. — Vedi alle pag. 1392, 1488 e 1630.

Conseguentemente i Tesorieri provinciali, ed i Ricevitori circondariali suddetti, oltre agli incumbenti, come contabili del Tesoro, per ciò che riguarda il raccoglimento delle somme, che si ricaveranno in conto del detto Prestito, vanno in pari tempo ad assumere le funzioni di Agenti di riscossione per le quote di prestito assunte dai Corpi morali suddetti.

Apposite norme furono date agli Agenti della riscossione relativamente al prestito nazionale con Circolare a stampa, n° 5, del 20 settembre corrente di questo Ministero (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio), che si comunicano assieme alla presente. — Vedi alla pag. 1676.

E pertanto gli Agenti del Tesoro ed i Tesorieri provinciali, e nelle Provincie Napolitane e Siciliane i Sotto-Prefetti, ed i Ricevitori circondariali si atterranno alle norme in detta Circolare stabilite, per ciò che in generale riguarda le riscossioni assegnate ai Tesorieri Provinciali, ed ai Ricevitori circondariali.

Bensì lo scrivente aggiungerà qui appresso alcune speciali istruzioni, sia per adattare le norme preaccennate all'azione dei contabili del Tesoro, che non sempre può essere identica a quella degli Agenti della riscossione delle Tasse, sia per provvedere ai casi di particolari disposizioni, che solamente riflettono i Comuni, i Consorzi e le Provincie, sia infine per regolare il servizio del ricevimento e della applicazione nei conti del Tesoro delle somme versate dagli Agenti della riscossione, non che dai Comuni, Consorzi e dalle Provincie, o da altri per loro conto.

Art. 1. Il registro delle ricevute provvisorie del prestito per i Comuni, Consorzi e per le Provincie, o loro assuntori essendo ai Tesorieri provinciali e Ricevitori Circondariali consegnato dalla Direzione Provinciale delle Tasse e del Demanio, essi rimangono dispensati dall'obbligo d'inviare le note di tali ricevute, di cui è cenno all'articolo 2° della Circolare n° 5 succitata.

Art. 2. Le ricevute provvisorie, che servire devono per le quote di prestito assunte dai Comuni, Consorzi, o Provincie, diversificano da quelle per le quote individuali dei contribuenti in ciò che nelle prime è tenuto conto anche del premio concesso

dal Tesoro ai Comuni, od alle Provincie, a norma dell'articolo 12 del Decreto Reale del dì 8 settembre corrente. — Questo premio, che ora venne determinato nella misura del 7 per cento, dovrà bonificarsi nel primo versamento. — E pertanto, per ogni cento lire di quota di prestito assegnato, depurate dal ventesimo, giusta l'articolo 8 del Reale Decreto 28 luglio prossimo passato, il primo pagamento di tre decimi (3[10) che dovrebbe essere di L. 28. 50, sarà di sole L. 21. 50. I decimi successivi si pagheranno in ragione di L. 9, 50 per ogni cento lire di prestito, collo sconto scalare del 6 0[0 per le rate anticipate in caso soltanto di saldo di tutti i decimi prima della scadenza, e coll'interesse del 10 per cento dal dì della scadenza per ciascuna rata in ritardo di pagamento, giusta le tabelle annesse alla Circolare suddetta, nº 5. Avvertiranno i Tesorieri e Ricevitori che nel versamento dell'ultimo decimo, sia che si paghi alla scadenza, sia che si anticipi, viene dedotto il semestre degli interessi al 1º aprile 1867 in ragione di lire 2. 50 per ogni cento lire di capitale nominale del prestito.

Art. 3. Delle somme versate, sia in danaro, sia in titoli del Debito Pubblico, o vaglia del Tesoro, dai Comuni, Consorzi e dalle Provincie, e loro incaricati nelle Tesorerie provinciali, o Ricevitorie circondariali, i Tesorieri e Ricevitori si daranno debito in una contabilità speciale, o conto corrente del prestito nazionale, giusta il disposto dell'articolo 10 della Circolare nº 5 sovracitata. — essi faranno trapassare seralmente alla Cassa corrente del Tesoro la somma totale incassata in ciascun giorno, e per tale somma emetteranno quietanza a favore di loro stessi coll'applicazione indicata al seguente articolo 6. Le quietanze suddette saranno descritte a credito nella contabilità speciale o conto corrente del prestito.

Art. 4. Il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese i Tesorieri provinciali per mezzo delle Agenzie del Tesoro, e le Ricevitorie circondariali per mezzo delle Sotto-Prefetture faranno pervenire alla Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio un estratto, per doppio, del corrente, compilato sullo stampato, di cui è cenno all'articolo 10 della Circolare nº 5 sovracitata, unendovi le quietanze che avranno spedite nella quindicina per trapasso delle somme dalla contabilità speciale alla Cassa del Tesoro. — Gli Agenti del Tesoro ed i Sotto-Prefetti apporranno il loro *Visto* sui detti estratti di conto corrente, previo l'esame ed i riscontri della contabilità di cui si tratta.

Art. 5. Trascorso il mese dalla scadenza di ciascuna rata di prestito, i Tesorieri e Ricevitori circondariali dovranno formare un elenco dimostrativo delle rate scadute. e non pagate, desumendone i dati dal registro delle ricevute. Questo elenco sarà controllato dagli Agenti del Tesoro e dai Sotto-Prefetti, e trasmesso munito del loro *Visto* al Direttore provinciale delle Tasse e del Demanio, per i provvedimenti che fossero del caso. Intanto i Tesorieri e Ricevitori, salvo ordine in contrario, continueranno a riscuotere le rate in ritardo che venissero pagate applicando ben inteso l'interesse del 10 per 100 a favore del Tesoro. — Trascorso però il mese dalla scadenza dell'ultima rata, cioè l'8 maggio 1867, I Tesorieri ed i Ricevitori circondariali cesseranno di ricevere pagamenti di quote di prestito dovute da Comuni, Consorzi e Provincie, o da altri in loro vece, e faranno pervenire, per mezzo delle Agenzie del Tesoro e delle Sotto-Prefetture, alla Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio le ricevute provvisorie rimaste in tutto od in parte insolute, unitamente all'elenco, di cui sovra.

Art. 6. Per l'applicazione al Bilancio 1866, ed ai conti di Tesoreria delle somme provenienti dal prestito Nazionale è istituito un capitolo speciale in aggiunta al quadro di classificazione delle entrate dell'esercizio 1866. — Questo capitolo farà parte delle entrate amministrate dalla Direzione generale delle Tasse e del Demanio; ma essendo necessario, che nei Conti del Tesoro il prodotto del prestito sia tenuto in evidenza seperatamente dalle altre entrate dalla Direzione generale suddetta, così tanto nei registri e mensuali di Tesoreria, quanto nei prospetti mensili, nº 120, che si formano dalle Direzioni compartimentali del Tesoro, le quietanze che i Tesorieri e Ricevitori circondariali emetteranno, sia a favore di essi stessi per trapasso dalla contabilità del Prestito alla contabilità del Tesoro, sia a favore degli Agenti della riscossione per versamenti da questi effettuati in contanti, cedole e ricevute di Debito Pubblico o vaglia del Tesoro in conto di detto Prestito, saranno descritte sotto un capo

apposito col n° II.*bis* — *Entrate della Direzione generale delle Tasse e del Demanio* — Capitolo 64, *Prestito Nazionale imposto col Decreto Reale del 28 luglio* 1866, n° 3108. I Tesorieri e Ricevitori circondariali dovranno conseguentemente nelle quietanze suddette citare tanto il numero del capo e quello del Capitolo, quanto le rispettive denominazioni. — Vedi alle pag. 1392 e 1488.

Art. 7. Gli stampati delle ricevute provvisorie del Prestito, e quelli pel Prestito, e quelli pel conto corrente delle riscossioni, e per gli estratti di questo conto saranno somministrati ai Tesorieri provinciali, ed ai Ricevitori circondariali a cura delle Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio.

Per il Ministro, il Direttore Generale T. ALFRUNO.

Firenze, 29 settembre 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Esecuzione delle sentenze dei Conciliatori; quali atti d'usciere competano ai serventi comunali.

Dopo l'attuazione del nuovo Codice di procedura civile e del Decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 n° 2626, fu elevato il dubbio se i serventi comunali, possono fare atti di pignoramento e di vendita di mobili in esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, presso i quali esercitano le funzioni di usciere. Questo Ministero ritiene che tale facoltà non spetti ai medesimi. — Vedi alle pag. 641, 1506 e 1554.

L'art. 593 del detto Codice di procedura stabilisce che il pignoramento è fatto dall'usciere, ma i serventi anzidetti non sono propriamente uscieri; essi a norma dell'articolo 173 del Decreto sull'ordinamento giudiziario, esercitano soltanto in via di eccezione le funzioni di usciere presso i Conciliatori. Questi però non possono mai conoscere dei procedimenti di esecuzione forzata ond'è che i serventi comunali, ancorchè esercitino funzioni di usciere, non possono compiere atti che riguardano procedimenti esclusi dalla competenza dell'Autorità giudiziaria cui sono addetti.

Vuolsi ancora notare che la tariffa civile, per gli atti di procedura che si possono eseguire dai ridetti serventi, stabilisce un diritto speciale pei medesimi, mentrechè nella materia dei pignoramenti fissa solamente il diritto ordinario dovuto all'usciere. Ponendo pertanto le disposizioni sull'ordinamento giudiziario in relazione con quelle del Codice di procdura e della tariffa civile, sembra palese che i serventi comunali non hanno facoltà di compiere alcun atto relativo ai procedimenti di esecuzione forzata.

Il sottoscritto crede opportuno di portare a conoscenza dei signori Procuratori del Re le osservazioni avanti esprèsse, affinchè, occorrendo, diano conformi direzioni ai Conciliatori.

Pel Ministro, CESARINI.

Firenze, 23 settembre 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Cessa ogni effetto della Circolare 13 corrente mese sul dazio-consumo.

Le trattative incamminate e maturate dal signor Ministro delle Finanze colla Società dell'appalto generale dei dazi di consumo per la cessione alla medesima dei nuovi dazi istituiti con Decreto 28 giugno 1866 a riguardo dei Comuni compresi nell'appalto hanno condotto alla stipulazione definitiva del contratto. — Perciò cessa il bisogno delle indicazioni richieste colla Circolare del 13 corrente. Vorrà quindi la S. V. sospendere qualunque officio presso i Comuni in dipendenza della Circolare stessa, ed occorrendo, avvertirli che il Governo non può più trattare per convenirsi con essi. — V. alle pagine 1186, 1362 e 1693.

Il Direttore generale CAPPELLARI.

COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno **1866**
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

(N. 3253) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1866.

Pubblicazione del Trattato di pace conchiuso fra l'Italia e l'Austria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; udito il nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al Trattato conchiuso fra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a Vienna addì 3 ottobre 1866, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì 12 dello stesso mese ed anno.

Art. 2. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 14 ottobre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Visconti Venosta.

TRATTATO DI PACE

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato di pace essendo stato conchiuso tra Noi e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria; e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto in Vienna addì 3 del mese di ottobre di quest'anno 1866; Trattato del tenore seguente:

Au Nom de la très-Sainte et indivisible Trinité!

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant voulu établir entre Leurs Etats respectifs une paix sincère et durable: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant cédé à Sa Majesté l'Empereur des Français le Royaume Lombardo-Vénitien: Sa Majesté l'Empereur des Français de Son côté s'étant déclaré prêt à reconnaître la réunion dudit Royaume Lombardo-Vénitien aux Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie, sous réserve du consentement des populations dûment consultées, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Louis Fréderic comte Menabrea, Sénateur du Royaume, Grand Cordon de l'Ordre militaire de Savoie, chevalier de l'Ordre du mérite civil de Savoie, Grand Officier de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, décoré de la médaille d'or à la valeur militaire, lieutenant général, commandant général du génie à l'armée et président du Comité de l'armée, etc. etc.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Félix comte Wimpffen, Son Chambellan actuel, Envoyé et ministre plénipotentiaire en mission extraordinaire, etc. etc.,

Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

2. Les prisonniers de guerre italiens et autrichiens seront immédiatement rendus de parte et d'autre.

3. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche consent à la réunion du Royaume Lombardo-Vénitien au Royaume d'Italie.

4. La frontière du territoire cédé est déterminée par les confins administratifs actuels du Royaume Lombardo-Vénitien. — Une Commission militaire instituée par les deux Puissances contractantes sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

5. L'évacuation du territoire cédé et déterminé par l'article précédent commencera immédiatement après la signature de la paix et sera terminée dans le plus bref délai possible, conformément aux arrangements concertés entre les commissaires spéciaux désignés à cet effet.

6. Le Gouvernement Italien prendra à sa charge:

1° La partie du Monte Lombardo-Veneto qui est restée à l'Autriche en vertu de la Convention conclue à Milan en 1860 pour l'exécution de l'article 7 du Traité de Zurich;

2° Les dettes ajoutées au Monte Lombardo-Veneto depuis le 4 juin 1859 jusqu'au jour de la conclusion du présent Traité;

3° Une somme de trente cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, pour la partie de l'emprunt de 1854 afférente à la Vénétie et pour le prix du matériel de guerre non trasportable. Le mode de paiement de cette somme de trente cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, sera, conformément au précédent du Traité de Zurich, déterminé dans un article additionnel.

7. Une Commission composée des délégués de l'Italie, l'Autriche et la France procédera à la liquidation des différentes catégories énoncées dans les deux premiers alinéas de l'article précédent en tenant compte des amortissements effectués et des biens, capitaux, de toute espèce, constituant les fonds d'amortissement. Cette Commission procedera au réglement définitif des comptes entre les Parties contractantes et fixera le temps et le mode d'exécution de la liquidation du Monte Lombardo-Veneto.

8. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie succède aux droits et obligations résulant des contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

9. Le Gouvernement Autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les habitants du territoire cédé, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes. à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre da cautionnements, dépôts, ou consignations, dans les caisses du territoire cédé, seront exactement remboursés par le Gouvernement Italien.

10. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement Autrichien sur le territoire cédé dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée et nommément les concessions résultant des contrats passés en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23

septembre 1858. — Le Gouvernement Italien reconnaît et confirme également les dispositions de la Convention passée le 20 novembre 1861 entre l'Administration autrichienne et le Conseil de la Société des chemins de fer d'Etat du Sud lombardo-vénitiens et central-italiens, ainsi que la Convention passée le 27 février 1866 entre le Ministère Impérial des finances et du commerc et la Société autrichienne du Sud. — A partir de l'échange des ratifications du présent Traité le Gouvernement Italien est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement Autrichien des Conventions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé. — En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement Autrichien à l'égard de ces chemins de fer est transféré au Gouvernement Italien. — Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien. Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période ou les chemins de fer en question étaient administrés, pour le compte de l'Etat, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement Autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par le concessionaires au nom du Gouvernement Autrichien.

11. Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement Italien s'engage de son côté à donner tous les renseignements qui pourraient être demandés, à cet egard, par le Gouvernement Autrichien.

12. Afin d'etendre aux chemins de fer de la Vénétie les prescriptions de l'article 15 de la Convention du 27 février 1866, les Hautes Puissances contractantes s'engagent à stipuler aussitôt que faire se pourra, de concert avec la Société des chemins de fer du Sud autrichiens, une Convention pour la séparation administrative et économique des groupes de chemins de fer vénitiens et autrichiens. — En vertu de la Convention du 27 février 1866 la garantie que l'Etat doit payer à la Societé des chemins de fer autrichiens du Sud devra être calculée sur la base du produit brut de l'ensemble de toutes les lignes vénitiennes et autrichiennes constituant le réseau des chemins de fer du Sud autrichiens actuellement concédé à la Société. Il est entendu que le Gouvernement Italien prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette garantie qui correspond aux lignes du territoire cédé, et que pour l'évaluation de cette garantie on continuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à ladite Société.

13. Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche, désireux d'étendre les rapports entre les deux Etats, s'engagent à faciliter les communications par chemins de fer et à favoriser l'établissement de nouvelles lignes pour relier entre eux les réseaux italien et autrichien. — Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique promet en outre de hâter autant que possible l'achèvement de la ligne du Brenner destinée à unir la vallee de l'Adige avec celle de l'Inn.

14. Les habitants ou originaires du territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leur biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leur familles dans les Etats de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujet autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire cedé. — La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé établis dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche. — Les individus qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs. — Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque de l'échange des ratifications du present Traité, se trouveront hors de territoire de la Monarchie Autrichienne. — Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité superieure d'une province quelconque de la Monarchie.

15. Les sujets lombardo-vénitiens faisant partie de l'armée autrichienne seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers. — Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique seront libres de le faire et ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés. — Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vé-

nitien qui manifesteront l'intention de rester au service de l'Autriche. — Les employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vénitien auront le choix, soit de rester au service de l'Autriche, soit d'entrer dans l'administration italienne, auquel cas le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage, soit à les placer dans des fonctions analogues à celles qu'ils occupaient, soit à leur allouer des pensions dont le montant sera fixé d'après les lois et réglements en vigueur en Autriche. — Il est entendu que les employés dont il s'agit seront soumis aux lois et réglements disciplinaires de l'administration italienne.

16. Les officiers d'origine italienne, qui actuellement se trouvent au service de l'Autriche, auront le choix, ou de rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ou d'entrer dans l'armée de Sa Majesté le Roi d'Italie avec les grades qu'ils occupent dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fassent la demande dans le délai de six mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité.

17. Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées et qui étaient à la charge des caisses publiques du Royaume Lombardo-Vénitien, continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le Gouvernement de Sa Majesté Italienne. — Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces lombardo-vénitiennes de cette époque, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

18. Les archives des territoires cédés contenant les titres de propriété, les documents administratifs et de justice civile, ainsi que les documents politiques et historiques de l'ancienne République de Venise, seront remis dans leur intégrité aux commissaires qui seront désignés à cet effet, auxquels seront également consignés les objets d'art et de science specialement affectés au territoire cédé. — Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant les territoires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les archives du territoire cédé, seront remis dans leur intégrité aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique. — Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le territoire cédé et les pays contigus. — Ils s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles appartiennent.

19. Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à accorder réciproquement les plus grandes facilités douanières possibles aux habitants limitrophes des deux pays pour l'exploitation de leurs propriétés et l'exercice de leurs industries.

20. Les traités et conventions qui ont été confirmés par l'article 17 du Traité de paix signé à Zurich le 10 novembre 1859 rentreront provisoirement en vigueur pour une année, et seront étendus à tous les territoires du Royaume d'Italie. Dans le cas où ces traités et conventions ne seraient pas dénoncés trois mois avant l'expiration d'une année à partir de l'échange des ratifications, ils resteront en vigueur, et ainsi d'année en annee. — Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre dans le terme d'une année ces traités et conventions à une révision générale afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

21. Les deux Hautes Puissances contractantes se réservent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en négociations pour conclure un traité de commerce et de navigation sur les bases les plus larges pour faciliter reciproquement les transactions entre les deux pays. — En attendant, et pour le terme fixé dans l'article précédent, le Traité de commerce et de navigation du 18 octobre 1851 restera en vigueur et sera appliqué à tout le territoire du Royaume d'Italie.

22. Les Princes et les Princesses de la Maison d'Autriche, ainsi que les Princesses qui sont entrées dans la Famille Impériale par voie de mariage, rentreront, en faisant valoir leurs titres, dans la pleine et entière possession de leurs propriétés privées, tant meubles, qu'immeubles, dont ils pourront jouir et disposer sans être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs droits. — Sont toutefois, réservés tous les droits de l'Etat et des particuliers à faire valoir par le moyens légaux.

23. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs, il y aura pleine et entière amnistie pour tous les

individus compromis à l'occasion des événements politiques survenus dans la Pénin sule jusqu'à ce jour. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu'il soit ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exercice de ses droits en raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

24. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne le 3 octobre 1866. L. F. Menabrea. — Wimpffen.

Article additionnel. — Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer le paiement de trent cinq milions de florins, valeur autrichienne, équivalent à quatre-vingt sept millions cinq cent mille francs, stipulés par l'article 6 du présent Traité, dans le mode et aux échéances ci-après déterminés. — Sept millions seront payés en argent comptant moyennant sept mandats ou bons de trésor à l'ordre du Gouvernement Autrichien, chacun d'un million de florins, payables à Paris au domicile d'un des premiers banquiers ou d'un établissement de crédit de premier ordre, sans intérêts, à l'expiration du troisième mois à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui seront remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications. — Le paiement de vingt-huit millions de florins restant aura lieu à Vienne en argent comptant moyennant dix mandats ou bons de trésor à l'ordre du Gouvernement Autrichien, payables à Paris à raison de deux millions huit cent mille florins, valeur autrichienne, chacun, échéants de deux en deux mois successifs. Ces dix mandats ou bons de trèsor seront de même remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange dss ratifications. — Le premier de ces mandats ou bons de trésor sera échéable deux mois après le paiement des mandats ou bons de trésor pour les sept millions de florins ci-dessus stipulés. — Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à 5 pour cent à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité. — Le paiement des intérêts aura lieu à Paris à l'échéance de chaque mandat ou bon de trésor.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour,

Vienne, le 3 octobre 1866. L. F. Menabrea. — Wimpffen.

Noi, avendo veduto ed esaminato il Trattato di pace qui sovrascritto, lo abbiamo approvato, accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo approviamo, accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente. In fede del che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il grande sigillo delle Nostre armi. — Date in Torino addì 6 ottobre 1866, e del Regno nostro il decimottavo.

VITTORIO EMANUELE. — Visconti Venosta.

(N. 3209) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 1866.

Sono dichiarate provinciali 10 strade esistenti nella Provincia di Modena.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici; visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, nº 2248, allegato F; vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Modena 27 marzo p. p., colla quale ha formato l'elenco delle sue strade provinciali; vista la notificazione 19 successivo maggio, con cui la Deputazione provinciale ha pubblicato l'elenco suddetto; vista la nota prefettizia 21 luglio p. p., con cui si riferisce non essere in seguito alla detta pubblicazione insorto alcun reclamo; sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate provinciali le nº 10 strade indicate nell'elenco annesso al presente Decreto estratto dalla notificazione della Deputazione provinciale di Modena 19 maggio p. p., visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 5 settembre 1866.

ELENCO *delle strade provinciali di Modena dichiarate tali con R. Decreto del* 5 *settembre* 1866.

DENOMINAZIONE DELLE STRADE e limite di caduna strada	COMUNI e luoghi attraversati
Strada Emilia: dal confine bolognese al confine di Reggio dell'Emilia.	MODENA — Ponte di S. Ambrogio, Fossalta, Cittanuova e Marzaglia.
Strada di Carpi per Mantova: dalla via Emilia per Reggio presso l'osteria della Madonnina al confine mantovano in prossimità della Moglia di Gonzaga.	MODENA. — Ponte alto sulla Secchia, S. Pancrazio e Ganaceto. CARPI — S. Pellegrino, Quatirolo, Carpi e Fossoli. NOVI.
Strada S. Felice per Ferrara: dalla strada nazionale per la Mirandola presso Medolla a Casamuro confine colla provincia di Ferrara.	MEDOLLA — Medolla o Malcantone. S. FELICE — S. Felice e Rivora. FINALE — Massa Finalese, Finale, Pontenuovo sul fiume Cavamento, Recco e Casamuro.
Strada della Motta: dalla strada nazionale per Mirandola al confine reggiano nel comune di Correggio.	CAVEZZO — Cavezzo e Ponte della Motta in Secchia. CARPI — Madonna dei Ponticelli, Cibecco e Carpi.
Strada delle Cave del Serpentino: dalla strada nazionale Giardini presso Montecuccolo alle Cave del Serpentino.	PAVULLO — Montecuccolo e Renno.
Strada di Vignola per la ferrata da Bologna a Firenze: da Modena al confine bolognese.	MODENA — S. Agnese, Collegarola, S. Dalmazzo e S. Donnino della Nizzola. SPILLAMBERTO. VIGNOLA.
Strada alle Radici: dalla strada nazionale Giardini presso Casinalbo alle Radici.	FORMIGINE. SASSUOLO — Madonna di Sotto e Sassuolo.
Strada di Nonantola: da Modena al ponte del Losco confine bolognese.	MODENA — Ponte di Navicello sul fiume Panaro. NONANTOLA — Navicello, Nonantola e ponte del Losco sul Cavo Muzza.
Strada della Concordia: dalla strada nazionale in prossimità di Mirandola al confine reggiano nel comune di Rolo.	MIRANDOLA. CONCORDIA — Fiume Secchia. NOVI — S. Giovanni, Ponte sul Canale di Carpi, Novoli e Ponte Faci sullo scolo Fossa Raso.
Strada da Sassuolo a Vignola: dal confine reggiano presso Sassuolo al confine bolognose nel comune di Bazzano.	SASSUOLO. FIORANO. MARANELLO. CASTELVETRO. VIGNOLA — Fiume Panaro. SAVIGNANO.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 5 settembre 1866 nel sottoporre alla sua sanzione il Decreto che determina alcuni assegni ed incoraggiamenti per gli studi di perfezionamento all'interno ed all'estero.

Altezza Reale. Prima ancora che vi si provvedesse con Decreti e Regolamenti, il Ministero di Pubblica Istruzione aveva per istituto di dare incoraggiamenti e sussidii in danaro ai giovani per ingegno e sapere meglio promettenti, i quali e sentissero bisogno e mostrassero desiderio di portare in più largo campo i loro studii e di perfezionarsi in alcune particolari discipline.

Era a tale uopo inscritta nel bilancio una somma che, convenientemente distribuita, non mancò di produrre eccellenti frutti.

Cresciuto il Regno per le nuove Provincie che vennero a mano a mano ad aggregarglisi, crebbe codesta somma fino a L. 40,000. Parve allora al Governo di S. M. che fosse spediente il fermare alcune norme, le quali ne regolassero la distribuzione. Da ciò derivarono le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle Università del 14 settembre 1862 (dall'art. 90 al 94) e le altre date in appresso col Decreto Reale del 24 agosto 1863.

Ma le prime non ebbero quasi il tempo di essere sperimentate: e le prove che si fecero delle altre per un trienno non risposero sempre all'intento cui si mirava. Cercando la cagione di ciò si ebbero a conoscere alcuni inconvenienti, a cui il bene della cosa pubblica richiede che si apporti rimedio.

Innanzi tutto gl'incoraggiamenti essendo assegnati ad ogni maniera di studii indistintamente, ne accadeva talvolta che si desse pensione o sussidio per andare a studio in paese straniero o presso qualche lontana Università del Regno a chi per la natura degli studi ai quali dava opera poteva agevolmente e con eguale profitto compiere e perfezionare questi da sè in casa sua coll'aiuto di buoni libri.

L'incoraggiamento poi, qualunque fossero le discipline per le quali si concedeva, era per tutte egualmente limitato ad un anno.

Di che, se anche i fatti non ne avessero poi recato larga testimonianza, non è difficile immaginare che ei dovesse in alcuni casi riuscire insufficiente.

Aggiungasi ai due sopra notati un ultimo e più grave inconveniente che nessuna garanzia ebbe finora il Governo che la bontà degli studi fatti ed il profitto ricavatone dalla maggior parte de'giovani gratificati per questo fine giustificasse la spesa che per esso s'imponeva allo Stato.

Tali considerazioni che mi sono suggerite dai risultamenti ottenuti in questi ultimi anni e riassunti nel quadro che ho l'onore di sottomettere a V. A. in fine della presente relazione, hanno indotto in me la convinzione che il precitato Decreto 24 agosto 1863 fosse da emendare.

Sembra a me, che se per un certo rispetto può essere utile ancora il serbare qualche pensione e sussidio per istudi superiori da farsi in paese, benchè a ciò in alcune Provincie provveggano lasciti di privati e istituzioni speciali, debbano però tali pensioni e sussidi, considerata anche la poca larghezza delle somme di cui si può disporre per i medesimi, esser in particolar modo rivolti al perfezionamento di alcune particolari scienze o parti di scienze, nelle quali l'Italia ha ragione ancora d'invidiare altri Stati d'Europa.

La paleografia, ad esempio, ed in parte le scienze naturali offrono in altri paesi mezzi di studio che i nostri giovani non possono con facilità procacciarsi in patria. Lo stesso dicasi di alcune altre discipline, il progresso delle quali è altrove aiutato potentemente da grandiosi e speciali stabilimenti che noi non abbiamo.

E chi non vede di quanto aiuto e profitto può essere a chi voglia perfezionarsi negli studi astronomici un grande Osservatorio provveduto di istrumenti od altri mezzi di studio che non si trovano facilmente in molti luoghi? Tutto ciò deve come natural cosa fare sentire la necessità di agevolare ai nostri giovani più valenti e desiderosi di scienza i mezzi per condursi in estraneo paese e restarvi quanto tempo richiedasi a compiere e perfezionare i loro studi; così soltanto potranno tornando in patria compensare ampiamente questa delle spese che sostenne per esse.

Determinato lo scopo degli incorraggiamenti per gli studi in estero paese, i quali sarebbero assegnate tre quarte parti della somma preaccennata di L. 40,000, stimo conveniente che sì la quota di sussidio, sì la durata di esso debba stabilirsi volta per volta dal Governo in ragione della scienza a cui attende il giovane da sussidiare e del luogo ove recasi a studio.

La scelta, fatta direttamente e per concorso, di coloro cui lo Stato dà il sussidio,

dovrà essere circondata dalle maggiori cautele che valgano ad assicurare la bontà di essa: pel qual fine il Ministero non mancherà di ricercare gli avvisi degli uomini più eminenti nella scienza, e dei corpi accademici più autorevoli.

Quando il nuovo sistema che io propongo a V. A. incontri il suo gradimento, io la prego di voler sanzionare colla sua firma l'unito Decreto.

(N. 3210) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 1866.

Sono determinati alcuni assegni ed incoraggiamenti per gli studi di perfezionamento all'interno ed all'estero.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto lo stanziamento di lire 40,000 fatto sul capitolo 10 del Bilancio passivo di quest'anno del Ministero della Pubblica Istruzione per assegni a favore di giovani eletti perchè possano perfezionarsi nei loro studi in istituti superiori nazionali ed esteri; visti gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del Regolamento universitario approvato col Reale Decreto 14 settembre 1862, nº 842; visto il Reale Decreto del 24 agosto 1863, nº 1445; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Della somma preaccennata di lire 40,000 tre quarti sono assegnati per gli studi di perfezionamento all'estero in determinate specialità e preferibilmente in quelle a cui per le esigenze e le condizioni speciali degli studi in Italia sia più utile il provvedere. — L'altro quarto sarà distribuito in assegno a giovani eletti usciti, da non più di quattro anni da Università o da Istituti speciali superiori, per proseguire e compiere all'interno alcuni studi.

Art. 2. Gli assegni per istudi di perfezionamento all'interno sono sei in ragione di lire 1,200 ciascuno e durano per un anno. — Quelli per istudi di perfezionamento all'estero sono determinati volta per volta a norma delle circostanze e delle spese che possono occorrere pel ramo di studio e nel luogo per cui l'incoraggiamento è dato, come pure la durata del godimento di essi sarà regolata colle stesse norme.

Art. 3. Gli assegni per l'interno sono conferti dietro concorso presso le sei Università primarie del Regno. — Quelli per l'estero sono conferti o direttamente quando trattisi di persone riconosciute atte a perfezionarsi o segnalarsi in uno speciale ramo di scienza, o per mezzo di concorso da darsi da una Commissione appositamente costituita.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 5 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — F. Berti.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 1866.

Graduatoria degli Uditori che riceveranno nomina ad Aggiunti giudiziari a tutto dicembre 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Veduto l'articolo 276 della Legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, nº 2626; veduto il Decreto 29 agosto prossimo scorso, con cui si stabilisce il numero degli Aggiunti giudiziari da nominarsi in tutto il Regno; considerando che con la prima nomina, fatta con Decreto di pari data, allo scopo di provvedere ai più urgenti bisogni del servizio, non hanno potuto essere compresi tutti quegli Uditori od abilitati ad impieghi maggiori che pel disposto dell'articolo su ricordato avrebbero diritto alla nomina di Aggiunto giudiziario; considerando di esser perciò necessario un provvedimento che faccia salva la loro anzianità di fronte agli altri che hanno potuto essere nominati per esigenze di servizio; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Gli Uditori od abilitati agl'impieghi maggiori, che riceveranno nomina ad Aggiunti giudiziari a tutto il mese di dicembre 1866, saranno collocati nella graduatoria degli Aggiunti secondo il posto che occupavano in quella degli Uditori, ovvero secondo

la data dell'abilitazione agl'impieghi maggiori, non avuto riguardo alla data di nomina ad Aggiunto.

Il Ministro Guardasigilli ecc. — Dato a Firenze addì 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dell'Interno a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 12 settembre 1866 per proporgli la nomina di una Commissione incaricata di preparare un disegno di Legge sulla sanità pubblica.

ALTEZZA REALE. Con ordine del giorno del 26 aprile ultimo la Camera dei deputati faceva invito al Ministero di presentare con sollecitudine un progetto di Legge inteso a riformare il servizio sanitario, unificandone i diversi rami, e coordinandone le svariate disposizioni legislative che dal 1852 in poi vennero emanate.

Persuaso il Ministero che principalissima cura di un Governo civile debbe essere quella di assicurare nel miglior modo la prosperità fisica e la vigoria delle popolazioni, e che da ciò precipuamente deriva ogni sorgente di ricchezza, malgrado la difficoltà che presenta la materia, assunse volonteroso l'incarico riconoscendo come le moltiplici Leggi esistenti non sieno talvolta consentanee all'indole delle nostre politiche istituzioni, e lasciando insolute le più importanti questioni igieniche, e troppo affidando all'arbitrio delle Autorità sanitarie, quasi esclusivamente si occupano dell'ordinamento di queste. Se le preoccupazioni cagionate dallo svolgersi dei politici avvenimenti che sì avventurosamente ed in breve ormai ci condussero al compimento delle nazionali aspirazioni, distolsero le precedenti Amministrazioni dall'effettuare la desiderata riforma delle cose sanitarie, non pertanto essa stava loro meno a cuore, e prova ne è il progetto di legge presentato nel 1857 al Senato subalpino e dal quale possono trarsi utili ammaestramenti.

Assicurati ora i destini d'Italia potremo fra breve aver contezza dei bisogni e delle condizioni speciali di tutte le Provincie, e, corrispondendo alle sollecitazioni del Parlamento, più compiutamente provvedere al riodinamento del servizio sanitario. La compilazione d'una Legge di tanta importanza e di non minore difficoltà richiede tale corredo di cognizioni tecniche e amministrative, che difficilmente potrebbe rinvenirsi in una sola persona, ed è perciò che il riferente reputa necessario affidarne lo studio ad una Commissione speciale, ove alla scienza della Amministrazione si aggiungano i dettami dell'arte salutare.

Còmpito di questa Commissione dovrà essere il preparare un lavoro completo che tocchi tutte le quistioni di polizia sanitaria, e tutte le risolva e coordini, concretando poi in forma di disposizione legislativa le analoghe risoluzioni.

Importa principalmente determinare fin dove debba estendersi l'ingerenza del Governo negli atti amministrativi sanitari, e ciò nell'intento di rispettare il più che far si possa la libertà privata e di non ledere inutilmente o incagliare almeno il libero esercizio delle proprietà e delle forze individuali. Così sarà mestieri limitare al possibile l'intervento esclusivo delle Autorità locali ai soli casi nei quali dal gravissimo interesse della salute pubblica sia evidentemente reclamato.

A far parte della proposta Commissione verrebbero chiamati da tutte le parti d'Italia uomini pratici delle località, che ne conoscono le abitudini, i bisogni e le Leggi, e le cui eminenti qualità e cognizioni speciali possono guarentire l'efficacia del loro concorso.

Se quindi piaccia a V. A. R. dare effetto alle esposte cose, il riferente la prega di voler apporre la venerata sua firma al seguente Decreto, col quale si istituisce la predetta Commissione, e si chiamano a farne parte in qualità di Presidente, di Vice-Presidente, di componenti e di Segretario le persone in esso nominate.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 1866.

Nomina d'una Commissione incaricata di preparare un disegno di Legge sulla sanità pubblica.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'ordine del giorno della Camera dei Deputati adottato nella seduta del 26 aprile corrente anno; sulla proposizione, ecc.:

Art. 1. È nominata ed avrà sede presso il Ministero dell'Interno una Commissione con incarico di allestire un progetto di Legge sanitaria che abbracci tutti gli argomenti d'igiene pubblica, e risolva, coordini e riduca in articoli dispositivi tutte le questioni relative.

Art. 2. Detta Commissione sarà composta come segue:

Presidente. Bufalini Professore Maurizio, Grande Uffiziale Mauriziano, Senatore del Regno, Sovraintendente onorario del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, ecc.

Vice-Presidente. Scialoia Commendatore Antonio Senatore del Regno, ecc.

Componenti. Bici Cav. Francesco, Consigliere nella R. Corte d'Appello in Firenze. — Bo Commend.e Angelo, Professore di patologia nell'Università di Genova, Direttore Generale di sanità marittima, ecc. — Cannizzaro Stanislao, Uffiziale Mauriziano, Professore di chimica organica nella R. Università di Palermo, ecc. — Demaria Commend. Carlo, Deputato al Parlamento, Professore di medicina legale nella R. Università di Torino, ecc. — Ercolani Conte Giovan Battista Uffiziale Mauriziano, Professore nelle istituzioni di veterinaria e clinica zooiatrica nella Università di Bologna, ecc. — Gianelli Dottor Luigi Giuseppe, Uffiziale Mauriziano, Professore emerito di medicina legale ed igiene pubblica nella Università di Padova, ecc. — Pellizzari Dottor Pietro, Professore nella clinica delle malattie veneree nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. — Salvagnoli-Marchetti nobile Antonio, Dottore in medicina, Deputato al Parlamento Nazionale. — Scibona Commend. Antonino, Direttore Capo di divisione al Ministero dell'Interno. — Semmola Dottor Mariano, Professore di materia medica e terapeutica nella Università di Napoli, e di medicina nello Spedale degli incurabili, Uffiziale Mauriziano.

Segretario con voto. Trombotto Dottor cav. Ignazio, Capo sezione al Ministero dell'Interno.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze il 12 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — B. RICASOLI.

(N. 3222) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 1866.

Sono dichiarate provinciali ventitrè strade esistenti nella Provincia di Pavia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici; visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, nº 2248, allegato *F*; vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pavia 16 maggio ultimo, colla quale ha formato l'elenco delle sue strade provinciali; vista la notificazione 12 successivo giugno, colla quale la Deputazione provinciale ha pubblicato l'elenco suddetto; vista la nota del Prefetto di Pavia, Presidente di quella Deputazione provinciale in data 15 scorso luglio, colla quale si riferisce non essere in seguito a detta pubblicazione insorto alcun reclamo; sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono dichiarate provinciali le nº 23 strade indicate nell'elenco annesso al presente Decreto estratto dalla notificazione provinciale di Pavia 12 giugno p. p., visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici (*).

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — S. JACINI.

(*) Sulla materia delle Acque, Ponti, Strade, ecc. leggasi la Raccolta di Provvedimenti emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed altri anteriori, stampata in Torino dall'editore Enrico Dalmazzo. — Due volumi in-8º, prezzo L. 15, franchi di Posta, alla Stamperia Reale di Firenze, via Condotta.

N° d'ordine	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITE di caduna strada	COMUNI e luoghi attraversati
1	Strada di Abbiategr.	Dal Corso Vittorio Emanuele di Pavia al confine colla Provin. di Milano.	Pavia e Bereguardo.
2	Strada di Pissarello e Parasano.	Diramazione della strada di Abbiategrasso presso Bereguardo di Milano.	
3	Strada Pavia-Milano.	Dalla Porta di S. Vito di Pavia al confine colla vincia di Milano.	Torre del Magnano.
4	Strada Vigentina . . .	Dal corso Vittorio Emanuele di Pavia al confine colla provincia di Milano.	Porta Pescarina- Ponte Carate. Siziano.
5	Strada Brescia per Lodi	Dalla Vingentina presso Pavia al confine col circondario di Lodi presso Sant'Angelo.	Copiano e Villanterio.
6	Strada Pavia-Cremona detta anche Mantovana.	Dal corso Vittorio Emanuele di Pavia al confine col circondario di Lodi presso il ponte sul Lambro.	Pavia — Belgioso Corteleona - S. Cristina. Campo Rinaldo.
7	Strada da Pavia a Broni detta della Becca	Dalla strada Cremonese al ponte della Becca o Stella sul Po all'incontro della strada Genova-Piacenza presso Broni.	Case Nuove Lonati.
8	Strada di Spessa ossia da Pavia a Stradella.	Dalla strada Cremonese al Po per Spessa e S. Zenone alla strada Genova-Piacenza presso Stradella.	Spessa.
9	Strada di Sostegno	Dalla strada di Spessa al Porto di Port'Albera sul Po.	Sostegno.
10	Strada di Parpanese.	Dalla strada Cremonese al Porto di Parpanese sul Po sotto Castel San Giovanni Piacentino.	Chignolo Po. Badia. Pieve Porto — Morone.
11	Strada di Verato.	Dalla strada di Parpanese al Porto di Verato sul Po.	Monticelli Pavese.
12	Strada di Battella-Tossa.	Dalla strada di Parpanese al Porto di Battella-Tossa sul Po.	
13	Strada da Pavia a Genova.	Da Porta S. Vito di Pavia a Casteggio per Mezzana Corti, all'incontro della strada Genova-Piacenza.	Pavia. Gravellone. S. Martino Siccomario. Mezzana Corti. Casatisma.
14	Strada da Pavia ad Alessandria.	Dalla strada Pavia-Genova presso Cava al ponte sul Po detto di Valenza.	Cava Manara. Zinasco. Zinasco Nuovo. Pieve Albignola. Sannazzaro de'Burgondi Ferrera Erbognone. Lomello. Castellaro de'Giorgi. Torreberretti.

N° d'ordine	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITE di caduna strada	COMUNI e luoghi attraversati
15	Strada da Pavia a Mortara colla diramazione da Carbonara a Cascina Bianca.	Dalla strada Pavia-Genova dopo l'abitato di Gravellone e Mortara.	Carbonara al Ticino. Groppello Lomellino. Garlasco. Tromello.
16	Strada da Voghera a Novara per Vigevano.	Da Voghera al confine colla provincia di Novara oltre Cassolnovo.	Casei Gerola. Sannazzaro. Scaldasole. Dorno. Garlasco. Borgo S. Siro. Vigevano. Cassalnovo.
17	Strada da Alessandria a Milano per Tromello.	Dalla strada Pavia-Alessandria presso Lomello a Vigevano.	Ottobiano. Tromello. Gambolò. Vigevano.
18	Strada da Tortona a Novara per Mortara.	Dal confine colla provincia d'Alessandria al ponte di Cambiò al confine colla provincia di Novara ad Albanese.	Cairo. Pieve del Cairo. Lomello. S.Giorgio Lomellina. Mortara ed Albanese.
19	Strada Alessandria-Milano per Mortara.	Dalla strada Pavia-Alessandria in Torreberretti al Porto sul Ticino presso Vigevano.	Torreberretti. Sartirano. Valle Lomellina. Zeme. Mortara. Vigevano.
20	Strada da Mortara a Vercelli.	Dalla strada Alessandria-Milano per Mortara al confine colla provincia di Novara presso Palestro.	Robbio. Palestro.
21	Strada da Mortara a Casale.	Dalla strada Alessandria-Milano per Mortara al confine colla provincia d'Alessandria.	Cozzo. Candia Lomellina.
22	Strada da Genova a Piacenza.	Dal confine colla provincia d'Alessandria al confine con quella di Piacenza.	Voghera. Casteggio. Broni. Stradella.
23	Strada da Voghera a Bobbio.	Dalla città di Voghera a quella di Bobbio.	Voghera. Rivanazzano. Godiasco. Varzi.

(N. 3221) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 1866.

Ai Volontari addetti alla flottiglia del lago di Garda è applicato il R. Decreto sulla organizzazione dei Corpi Volontari Italiani.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Decreto del 19 agosto u. s. con cui il servizio della flottiglia del lago di Garda è passato sotto la dipendenza della R.

Marina; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai Volontari attualmente in servizio della flottiglia del lago di Garda sarà applicato il Regio Decreto per l'organizzazione dei Corpi Volontari Italiani, in data 6 maggio 1866. Però le competenze di bordo saranno regolate colle norme applicate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti nella Regia Marina. — Ved. alla pag. 846.

Art. 2. Per sopperire alla spesa occorrente pel suddetto personale, in quanto ha tratto al servizio prestato dal 19 agosto ultimo scorso in poi, sarà aggiunto nel bilancio della Marina dell'esercizio in corso un capitolo intitolato *Personale dei Volontari della flottiglia del lago di Garda.*

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — DEPRETIS.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 1866.

Piano regolatore di ampliazione della città di Firenze fuori le mura urbane.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

Veduta la deliberazione in data del 22 marzo del corrente anno, con cui il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato il piano regolatore di ampliamento di questa Città fuori le attuali mura urbane, a destra dell'Arno nel territorio compreso tra esse mura e i torrenti Affrico e Mugnone ed i Fossi di Fonte all'erta e San Gervasio, a sinistra di detto fiume nella porzione di territorio da Monticelli a Porta Romana e da Porta San Niccolò all'Anconella, giusta il delineamento tracciato nelle tavole firmate dall'Ingegnere cav. Poggi Giuseppe; veduta l'opposizione fatta da una parte del predetto piano regolatore dalla Direzione delle Strade Ferrate Romane, con lettera del 19 aprile 1866; veduta l'altra deliberazione in data del 26 giugno ultimo scorso dello stesso Consiglio Comunale, per cui furono adottate le varianti proposte dagli Ingegneri Poggi e Laschi, relative all'andamento del nuovo viale fra la Porta al Prato e la Fortezza, ed allo spostamento della Strada Ferrata Aretina e della stazione di Porta alla Croce; vedute le tavole firmate Poggi e Laschi sotto la data del 24 agosto passato prossimo, che rappresentano le varianti superiormente accennate; veduto il parere emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella sua adunanza del 18 agosto p. p.; veduti gli articoli 12, 17, 18, e 87 della Legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità; udito il parere del Consiglio di Stato, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento della Città di Firenze, fuori le attuali mura urbane, delineato nelle tavole firmate dall'Ingegnere Poggi colle varianti aggiunte dagli Ingegneri Poggi e Laschi sotto la data del 24 agosto 1866, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro. — L'attuazione del piano dovrà essere compiuta nel termine di 25 anni dalla data del presente nostro Decreto.

Art. 2. Lo stesso Ministro Segretario di Stato pe' Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto, che sarà registrato alla Corte de'conti, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — S. JACINI.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 1866.

Col giorno 25 settembre 1866 sono sciolti i Corpi dei Volontari Italiani.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 6 maggio 1866 per la formazione del Corpo dei Volontari Italiani: visto il R. Decreto 27 maggio 1866 per la formazione di uno squadrone di Guide dei Corpi Volontari Italiani; visto il R.

Decreto del 29 maggio 1866 che aumenta di 20 il numero dei battaglioni di Volontari Italiani; visto il R. Decreto 29 maggio 1866 che stabilisce la formazione di due battaglioni di Bersaglieri Volontari; visto il R. Decreto 10 giugno 1866 per la creazione del personale d'Intendenza militare, e del personale sanitario colle relative istruzioni per lo eseguimento; visto il R. Decreto 24 giugno con cui viene formata una compagnia di Zappatori dei Corpi dei Volontari; visto il R. Decreto 10 luglio 1866 che costituisce in cinque brigate i 10 reggimenti Volontari; visto il R. Decreto 21 luglio 1866 che aumenta uno squadrone di Guide nei Corpi Volontari Italiani; visto il R. Decreto 27 luglio 1866 per la formazione di due depositi centrali pei Corpi Volontari Italiani; visto il R. Decreto 14 agosto 1866 per l'istituzione di un Comando militare di zona dei Corpi Volontari in Salò; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

I Corpi dei Volontari cui si riferiscono i decreti succitati saranno sciolti col giorno 25 settembre 1866 giusta le norme ed istruzioni che verranno date per ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, osservando il prescritto dell'articolo 13 del Decreto 6 maggio 1866. — Vedi alle pag. 746-47-48.

Il Ministro ecc. — Dato in Firenze addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — E. Cugia.

(N. 3223) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 1866.

Sono sciolti i Volontari Italiani addetti alla flottiglia del lago di Garda.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 19 agosto u. s. pel passaggio sotto la dipendenza della Regia Marina della flottiglia del lago di Garda; visto l'altro R. Decreto del 19 corrente, col quale è applicato ai volontari addetti al servizio dell'accennata flottiglia il R. Decreto del 6 maggio u. s. sulla formazione dei Corpi Volontari Italiani; sulla proposta del Ministro della Marina; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

È esteso ai Volontari addetti alla flottiglia del lago di Garda il R. Decreto in data del 19 corrente mese portante lo scioglimento dei Corpi Volontari Italiani. — Vedi alle pag. 746-47-48 e 888-89.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Depretis.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del 22 settembre 1866, per proporgli l'adozione del tempo medio di Roma nel servizio dei convogli ferroviari, dei telegrafi, delle poste, ecc.

Altezza. Non può mettersi in dubbio che l'adozione di un meridiano unico per regolare i diversi servizi pubblici, e particolarmente quello delle ferrovie riesca di sensibile vantaggio, sia perchè in tal modo meglio si ottiene di assicurare l'esattezza dei servizi medesimi, sia perchè si evitano a coloro che se ne valgono le incertezze inerenti alla moltiplicità dei regolatori, incertezze che riuscir possono ben sovente a gravissime conseguenze con danno del pubblico e del privato interesse. Questa verità fu già conosciuta dalle Nazioni d'Europa più avanzate nello incivilimento, Vediamo difatti che in Inghilterra sono tutti gli orarii regolati al meridiano di Greenwich, quantunque da questo punto al lembo estremo del paese di Galles verso occidente corra una longitudine di circa 5° pari a minuti 20.

Vediamo in Francia il meridiano di Parigi valere per tutte le linee, sebbene da esso al più remoto meridiano orientale si abbia la differenza di circa 7° ossia minuti 28. Nella Svizzera il tempo di Berna è adottato per l'orario di tutte le ferrovie. A regola delle ferrovie austriache rimarrà il solo tempo medio di Praga.

In Italia si hanno attualmente diversi meridiani regolatori: le ferrovie dell'Alta Italia si attengano al meridiano di Torino che differisce dal punto estremo della

rete (Bologna) di 14' 38" e differirà di 21' 54" quando riunite legalmente ad essa rete le linee venete (in oggi regolate col tempo medio di Verona, che differisce di 13' 9" da Torino) la medesima gestione si estenderà fino ad Udine; le ferrovie meridionali hanno il tempo di Napoli che anticipa su Bologna 11' 37", su Firenze 12' e su Torino 26' 15"; le ferrovie romane (sezione nord) si regolano col tempo medio di Firenze che differisce di 14' 15" da Torino e 12' da Napoli; le stesse ferrovie romane (sezione sud) hanno adottato il meridiano di Roma, che presenta rispettivamente le differenze di 7' 6", 4' 54" e 19' 9" in confronto di Napoli, Firenze e Torino.

Fra qualche settimana, col compimento della linea aretina e del tronco da Pontelagoscuro a Rovigo si potrà correre senza interruzione per via ferrata da Eboli ad Udine, passando per Napoli, Roma, Perugia, Firenze, Bologna, Ferrara, Rovigo e Padova. In questo viaggio sarebbero 5 i tempi medii regolatori: quello di Napoli per il tratto da Eboli a Napoli; quello di Roma da Napoli a Roma ed a Foligno; quello di Firenze da Foligno a Firenze e Pistoia; quello di Torino da Pistoia a Ferrara ed al Po; quello di Verona dal Po a Rovigo ed Udine. Basta enunziare un tale fatto per chiarire l'inconveniente, e giustificare senz'altro il bisogno di un provvedimento.

Ammessa però non solo l'opportunità, ma la necessità di adottare un meridiano unico, sollevasi la difficoltà della scelta fra i meridiani di diverse città italiane, che aver potrebbero titoli speciali alla preferenza.

A giustificare la risoluzione del problema potrà moltissimo giovare l'esame della tabella che segue:

Roma misura dell'Arco di Roma	0	— 12
Udine	0 44' 59"	— 12° 3' 0"
Napoli	1° 46' 29"	— 12° 7' 6"
Otranto	6° 11' 37"	— 12° 24' 47"
Lecce	5° 41' 10"	— 12° 23' 25"
Ancona	1° 2' 4"	— 12° 4' 10"
Brindisi	5° 33' 0"	— 12° 22' 0"
Venezia	0° 0' 34"	— 11° 59' 6"
Bologna	1° 7' 53"	— 11° 55' 29"
Firenze	1° 13' 28"	— 11° 55' 6"
Verona	1° 29' 38"	— 11° 54' 1"
Milano	3° 17' 32"	— 11° 46' 50"
Genova	3° 34' 28"	— 11° 45' 32"
Torino	4° 47' 16"	— 11° 40' 51"
Susa	5° 26' 28"	— 11° 38' 14"

Da questo quadro si scorge che il meridiano di Roma è presso a poco equidistante dalle due opposte estremità latitudinali della Penisola allontanandosi da esse di 24' 47" all'est (Otranto) e di 21' 46" all'ovest (Susa) colla differenza di 3' 1" fra i due estremi. Il meridiano di nessuna altra città principale della Penisola presenta egual vantaggio, poichè Firenze, che verso occidente viene subito dopo Roma, dista da Otranto 29' 41" e solo 16' 52" da Susa, lasciando così una differenza di 12' 49" fra gli estremi, mentre Ancona che è la prima città di riguardo all'oriente di Roma, differisce 20' 37" da Otranto, e 25' 56" da Susa con una differenza fra gli estremi di 5' 19", e così maggiore di quella cui dà luogo il meridiano di Roma.

Queste considerazioni determinano il sottoscritto a proporre l'unito schema di Decreto, col quale verrebbe determinata l'adozione del tempo medio di Roma per regolare il servizio dei convogli sulle ferrovie, quello dei telegrafi, delle poste, delle messaggerie e piroscafi postali nelle Provincie continentali del Regno, lasciando che consimili servizi siano nelle isole di Sicilia e di Sardegna regolati ad un meridiano preso sul luogo.

(N. 3224) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 1866.

Adozione del tempo medio di Roma nel servizio dei convogli ferroviari, dei telegrafi, delle poste, ecc.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio dei convogli nelle ferrovie, quello dei telegrafi, delle poste, delle messaggerie e dei piroscafi postali nelle Provincie continentali del Regno di Italia verrà regolato col tempo medio di Roma a datare dal giorno in cui sarà attivato l'orario delle strade ferrate per la prossima stagione invernale 1866-67.

Art. 2. Nelle Isole di Sicilia e Sardegna i servizi predetti saranno regolati ad un meridiano preso sul luogo nelle rispettive Città di Palermo e di Cagliari.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — S. JACINI.

(N. 3225) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 ottobre 1866.

Segni caratteristici dei biglietti da L. 40 e da L. 25 emessi dalla Banca Nazionale.

Il Ministro delle Finanze, veduto il Decreto di Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale di Sua Maestà del 22 settembre 1866, n° 3232, determina quanto segue:

I biglietti da lire quaranta e da lire venticinque, che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia emetterà in virtù del suddetto Decreto Reale, avranno i seguenti segni caratteristici:

Il biglietto da lire quaranta sarà impresso in nero sopra carta verde, che avrà una filigrana consistente in un quadrilungo opaco, nel quale risulterà in lettere maiuscole trasparenti la leggenda BANCA NAZIONALE. Il disegno ed i caratteri del biglietto stesso saranno perfettamente identici al disegno ed ai caratteri dei biglietti da lire cinquanta e da lire venti che sono già in corso, salvo che invece di portare la intestazione *Banca Nazionale negli Stati Sardi* avrà quella di *Banca Nazionale nel Regno d'Italia*. Il biglietto da lire quaranta porterà la indicazione della serie nella cartella destra esistente nella parte superiore del fregio che circonda il biglietto, e nella cartella sinistra esistente nella parte inferiore del fregio medesimo. Il numero del biglietto si troverà nella cartella superiore a sinistra, ed in quella inferiore a destra del freggio ridetto. Le serie dei biglietti da lire quaranta avranno un numero progressivo da uno a dieci mila. Il biglietto da lire venticinque sarà impresso in nero su carta colore rosa-cupo con filigrana esprimente *Banca Nazionale* in lettere maiuscole formate da linee trasparenti di contorno. Il disegno, i caratteri, la dicitura saranno identici a quelli del biglietto da lire quaranta, come pure la situazione del l'indicazione della serie e del numero.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze addì 25 settembre 1866.

Il Ministro delle Finanze A. SCIALOJA.

(N. 3238) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 1866.

Approvazione dei bilanci presuntivi, e modificazioni circa il Personale del Banco di Napoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il nostro Decreto dell'11 agosto 1866, n° 3173; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con quello delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I bilanci preventivi preparati dal Direttore Generale del Banco di Napoli e approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno esecutorii, salva la censura del Consiglio Generale.

Art. 2. I due Consiglieri di Amministrazione del Banco nominati dal Governo faranno parte del Consiglio Generale del Banco stesso.

Art. 3. I Sotto-Direttori e gli Ispettori delle Casse presso la sede principale di Napoli e quelli delle Succursali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Banco. — Ved. alle pag. 1612 e 1702.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — CORDOVA — A. SCIALOJA.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 4 ottobre 1866 per sottoporre alla sua sanzione il Decreto che convoca il Senato del Regno come Alta Corte di Giustizia.

ALTEZZA REALE. Ho l'onore di presentare alla firma di V. A. il Decreto col quale il Senato del Regno è convocato per giudicare l'Ammiraglio conte Carlo Pellione di Persano imputato di fatti relativi alla battaglia navale di Lissa.

I motivi che determinarono l'apertura del procedimento penale, donde emersero indizi di reità a carico del detto Ammiraglio, sono già stati sottoposti all'alta considerazione dell'A. V. dall'onorevole Ministro della Marina.

Fu esaminato e discusso nel seno del Consiglio dei Ministri se, trattandosi della imputazione di un reato militare, l'Ammiraglio Pellione di Persano, dovesse, per la sua qualità di Senatore, essere giudicato dal Senato come solo competente, a termini dell'art. 37 dello Statuto, a giudicare dei reati imputati ai suoi membri. Qualunque possa esser la ragione di dubitare, il Vostro Consiglio ha stimato conveniente di lasciare al Senato medesimo, costituito in Alta Corte di Giustizia, lo statuire, ove occorra, sulla propria competenza.

A sostenere le funzioni del Pubblico Ministero sono designati appositi funzionari, e le loro attribuzioni saranno in tutto conformi a quelle che la Legge conferisce agli Uffiziali del Ministero Pubblico presso le giurisdizioni penali ordinarie.

Le Leggi generali sul processo criminale regoleranno pure la istruzione, l'accusa ed il giudizio, in quanto vi possono trovare applicazione. Con questa dichiarazione che deriva naturalmente dalla mancanza di una forma speciale di procedura, il Decreto rende liberale omaggio al diritto comune nell'esercizio di una giurisdizione speciale e privilegiata. Sono altrettante conseguenze di siffatta dichiarazione le altre disposizioni del Decreto, le quali o applicano al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia ed al suo Presidente alcune norme della procedura generale, o chiamano il Senato stesso a fare i provvedimenti che occorrono a rendere attuabili davanti ad esso altre parti essenziali della medesima procedura.

Limitandosi il Governo del Re a fare queste poche disposizioni che riconobbe urgenti ed indispensabili alla esecuzione del succitato articolo 37 dello Statuto, non fa che seguire l'esempio di quanto più volte in casi consimili si praticò in altri paesi retti da conformi costituzioni politiche, e lascia del resto alla sapienza del Senato di provvedere a quanto reputi necessario ed opportuno al regolare svolgimento della sua importante prerogativa giudiziaria.

Voglia quindi V. A. R. degnarsi di approvare colla sua firma il Decreto che mi onoro di sottoporle.

(N. 3249) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 ottobre 1866.

Il Senato del Regno è convocato in Alta Corte di Giustizia per giudicare l'Ammiraglio conte Carlo Pellione di Persano.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

Udita la relazione del Ministro della Marina sovra il procedimento iniziato in seguito al combattimento di Lissa; visti gli articoli 6 e 37 dello Statuto fondamentale del Regno; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de'Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Senato del Regno è convocato come Alta Corte di Giustizia per il giorno 11 di ottobre 1866, onde giudicare il Senatore Ammiraglio conte Carlo Pellione di Persano, imputato dei reati contemplati negli articoli 224, 225 e 240 dell'Editto penale militare marittimo del 13 luglio 1826. — Ved. Celerif. 1827, pag. 73.

2. Sono incaricati di sostenere le funzioni di Pubblico Ministero il Commendatore Camillo Trombetta Avvocato Generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra, il Commendatore Lorenzo Nelli Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca, e il Commendatore Diomede Marvasi Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli.

3. Il Senato riceve in udienza pubblica dal Ministro Guardasigilli comunicazione

del Decreto di convocazione e di nomina dei Funzionari del Pubblico Ministero, i quali si troveranno presenti all'udienza.

4. Per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura penale. — A tutto ciò che non può essere regolato dalle norme stabilite nel detto Codice il Senato provvederà analogamente ai principii che informano il procedimento penale.

5. Spetta al Senato di nominare una Commissione per provvedere agli atti d'istruzione, compreso l'ordine di arresto. — La Commissione nomina nel suo seno un Presidente. Alla medesima saranno comunicati dal Ministro della Marina gli atti già assunti, e i documenti relativi, affinchè se ne possa valere per quell'uso che sarà di ragione.

6. Il Presidente del Senato è investito delle attribuzioni dei Presidenti delle Corti di Assisie, in quanto le medesime siano compatibili colla costituzione e coi poteri dell'Alta Corte. — Egli può delegare ad uno dei Senatori le funzioni giudiziarie che gli sono attribuite.

7. Le funzioni di Cancelliere saranno esercitate dal Direttore capo degli Uffizi di Segreteria del Senato, dagli altri Impiegati addetti agli accennati Uffizi, o da Funzionari delle Cancellerie giudiziarie che siano designati dal Presidente.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — BORGATTI.

DECRETO MINISTERIALE

Sono sottoposte alla tariffa italiana le merci estere che fanno scalo da Venezia.

Il Ministro delle Finanze, veduto l'art. 2 del Luogotenenziale Decreto 26 settembre prossimo passato, decreta:

1º Le merci estere destinate nelle nuove Provincie che fanno scalo da Venezia, verranno quind'innanzi sottoposte al dazio della Tariffa italiana.

2º Le Dogane del Regno sono abilitate a dare *Lasciapassare* o *Bollette di cauzione* pei prodotti nazionali del suolo, come vini, olii, frutta, sementi, diretti alla Città franca di Venezia, con facoltà di essere per colà reintrodotti nel territorio doganale sotto la osservanza delle cautele che verranno determinate dal Direttore Generale delle Gabelle.

Firenze, 6 ottobre 1866. *Il Ministro* A. SCIALOJA.

Firenze, 22 *agosto* 1866.

Circolare (N. 49) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Le indennità d'alloggio godute dagli Impiegati civili e militari sono soggette alla ritenuta stabilita per l'imposta sulla ricchezza mobile.

È stabilito dall'articolo 18 della Legge 14 luglio 1864, N. 1830, che gli assegni e gli emolumenti, che il contribuente gode in viveri, alloggio e qualsivoglia altra specie, debbano essere compresi nel reddito, epperciò assoggettati alla tassa sulla ricchezza mobile; e siccome pel disposto dell'art. 5º del Real Decreto 28 giugno ultimo scorso, Nº 3023, la tassa sugli stipendi e sugli altri assegni fissi personali devesi riscuotere mediante ritenuta, così la Direzione Generale delle Tasse e del Demanio ha dichiarato:

1º Doversi applicare la ritenuta per l'imposta della ricchezza mobile agli assegni fissi che dallo Stato vengono pagati agl'Impiegati civili e militari a titolo d'indennità d'alloggio;

2º Che se a vece dell'assegno fisso per la indenità d'alloggio gl'Impiegati abbiano l'uso gratuito di locali demaniali per alloggio loro proprio e della famiglia, debbono in tal caso dichiarare il fitto presunto, e pagarne le tasse e le sovrimposte a norma di quanto sarà stabilito dal Regolamento per gli altri redditi di ricchezza mobile, avvertendo ad ogni buon fine che dagli aggi dei Contabili, come dagli assegni degli altri Impiegati, siano bensì deducibili le spese di fitto pe' locali ad uso del rispettivo Ufficio, ma non quelle del fitto per le stanze nelle quali tengono l'alloggio proprio e della famiglia. — Ved. alle pag. 1202 e 1031.

Nell'atto che da parte di questo Ministero si provvede perchè abbia luogo la mentovata trattenuta sulle rate delle indennità di alloggio dovute dal 1° prossimo passato luglio in avanti, il sottoscritto si pregia di renderne intesi i signori Prefetti del Regno per opportuna loro norma e per la comunicazione a tutti i dipendenti Uffici e Funzionari di Pubblica Sicurezza.

Il Direttore Superiore di S. P. N. Amore.

Firenze, 31 agosto 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Trasferte degli Ufficiali e Guardie di Sicurezza Pubblica da pagarsi sul bilancio delle Finanze.

Il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle) colla nota 24 scadente, n° 43503-2367, ha partecipato di aver disposto onde siano pagate, coi fondi del proprio bilancio passivo, le indennità alle quali possano aver diritto, a base dei vigenti Regolamenti, gli Ufficiali e le Guardie di P. S. che si trasferiscono, dietro regolare richiesta, fuori del luogo di loro residenza per assistere gli Agenti gabellari nelle perquisizioni domiciliari e nel sequestro di oggetti di contrabbando.

I signori Prefetti pertanto si asterranno d'ora in avanti dal provvedere al pagamento delle indennità di trasferte dovute per simili titoli ai predetti Funzionari ed Agenti di P. S., ed invece si compiaceranno disporre che le relative tabelle vengano trasmesse alla competente Direzione compartimentale delle Gabelle acciò ne sia ordinato il saldo sui fondi del bilancio delle Finanze.

Il Direttore superiore N. Amore.

Firenze, 2 settembre 1866.

Circolare (N. 51) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Rimpatrio degli individui appartenenti alle Provincie Venete libere, i quali erano già emigrati.

Per essere cessati i motivi pei quali questo Ministero, con la Circolare del 28 luglio ultimo scorso, N° 39, disponeva che si temporeggiasse a promuovere il rimpatrio degli individui appartenenti alle Provincie Venete liberate dalla occupazione austriaca, e riconosciuti allora come emigrati politici, il sottoscritto si affretta di partecipare ai signori Prefetti del Regno che in oggi nulla più si oppone a cotal rimpatrio.

In conseguenza gli individui della suddetta condizione che dimorano in codesta Provincia dovranno esser avvertiti che possono a loro talento restituirsi al suolo nativo, ed ove chiedano di esservi abilitati, i signori Prefetti disporranno che sia loro rilasciato apposito foglio di via con obbligo di presentarsi all'Ufficio del Regio Commissario della Provincia od all'Autorità politica del paese cui appartengono per dar conto della loro persona; e siccome è opportuno che i R. Commissari sieno il più esattamente possibile informati della condotta morale e politica serbata da detti individui durante il tempo della emigrazione, occorre che la S. V. faccia loro conoscere in modo particolareggiato gli antecedenti che li riguardano contemporaneamente all'avviso del rimpatrio.

Ove si tratti di bisogni che non potessero di proprio sopperire alle spese del viaggio, i signori Prefetti faranno somministrar loro il mezzo di trasporto gratuito come indigenti secondo le norme stabilite dal Regolamento 24 giugno 1860, e dalle Circolari ministeriali in proposito posteriormente emanate, dando pronto avviso a questo Ministero separatamente per ciascun individuo d'ogni concessione in proposito fatta; e a questo riguardo vuolsi avvertire che il trasporto deve limitarsi alla persona e famiglia, e al semplice bagaglio, cioè effetti di vestiario e biancheria, esclusa ogni sorta di mobili. — Ved. alla pag. 1501.

In casi poi di eccezionali e constatate gravi ristrettezze di taluno fra gl'individui summentovati il sottoscritto non dissentirebbe che le Commissioni per l'emigrazione facessero uso della facoltà loro attribuita dall'art. 9 del Regolamento 14 agosto 1864 conce-

dendo al massimo, nel momento della partenza, l'anticipazione di un mese di sussidio a quell'individuo che in siffatta condizione versasse, ed i signori Prefetti in tale caso saranno compiacenti di passare alla rispettiva Commissione apposito ufficio.

Cosiffatte disposizioni si applicheranno eziandio verso quegli emigrati, la cui patria, momentaneamente ancora sotto la occupazione austriaca, venga in seguito ad esserne sgombrata, e non appena vi sarà organizzata una nuova Amministrazione italiana nella stessa guisa che si è fatto per le altre Provincie Venete già libere dallo straniero.

Con queste direzioni, la cui esecuzione si raccomanda ai signori Prefetti, dovrà cessare con tutto questo mese il sussidio che il Governo ha finora concesso agli emigrati veneti bisognosi appartenenti alle Provincie libere.

Si unisce un competente numero di esemplari della presente per le dipendenti Sotto-Prefetture. — Ved. Celerif. 1864, pag. 2081 e 2089.

Il Direttore Superiore N. AMORE.

Firenze, 6 settembre 1866.

Circolare (Div. 4ª) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Istruzioni relative ai contratti di affittamento di locali d'alloggio pei Funzionari di Pubblica Sicurezza Capi d'ufficio.

Essendo intendimento di questo Ministero che la indennità di alloggio a favore dei Funzionari di P. S. Capi d'ufficio abbia a rimanere come una eccezione nei soli casi in cui non sia dato di poter loro offrire de'locali convenienti o di proprietà, o tolti in fitto per conto dello Stato, il sottoscritto nel raccomandare alle Prefetture del Regno la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nella Circolare a stampa del 4 agosto ultimo, nº 46, reputa indispensabile, per la più facile esecuzione delle medesime, ed a chiarimento di taluni dubbi da diverse Prefetture all'uopo promossi, di dichiarare quanto segue:

1º La disposizione « di dover i contratti di affitto dei locali ad uso di alloggio essere stabiliti a *breve durata* » non può essere veramente soggetta a quelle difficoltà, che dall'Autorità di alcune Provincie sono state sollevate; imperocchè essa mentre accenna ai signori Prefetti la opportunità di non impegnarsi in affitti di lunga durata, attesa la frequenza dei tramutamenti che sogliono aver luogo nel Personale degli Uffizi di P. S., non contiene alcuna determinazione di tempo, e può quindi concordarsi benissimo con le costumanze locatizie de'paesi e le esigenze diverse dei proprietari conduttori degli immobili. In ogni caso, sia convenuta per un anno o più la durata di un contratto di affittamento, purchè si aggiunga il patto risolutivo a favore della pubblica Amministrazione, *sia per soppressione dell'uffizio, sia per necessità di più ampio locale, riconosciuta indispensabile pel fatto della sopravvenienza di un Funzionario avente più numerosa famiglia del suo predecessore*, al certo il Ministero non sarà per negarvi la sua approvazione non rimanendone punto pregiudicati gl'interessi dello Stato. — Ved. alla pag. 1657.

2º Molto meno può valere l'altra osservazione che ancor si è fatta del rincaro delle pigioni dei quartieri e delle case; dappoichè se questo è vero per le grandi Città capo-luoghi di Provincia, non può dirsi il medesimo dei piccoli Comuni, ove la vita è assai meno cara; e basti persuadersene il confronto del prezzo a cui si tolsero a pigione le abitazioni dei Delegati in vari di quei Comuni con quello che avrebbe dovuto pagarsi a titolo di indennità se l'abitazione non fosse stata in natura. Così la pigione per l'alloggio del Delegato di Cassino è stata convenuta per l'anno 1866 in lire 160, mentre la indennità sarebbe di lire 400.

Per l'alloggio del Delegato di Atina nell'anno 1865 la pigione stabilita per conto dell'Amministrazione di P. S. è stata di lire 116, 87, cioè lire 283, 13 di meno della somma dell'indennità.

Egualmente per l'alloggio del Delegato di Gangi il prezzo dell'affitto stipulato dall'Amministrazione è stato di lire 115, mentre si sarebbe sostenuta la spesa di lire 285 di più se avesse dovuto pagarsi sotto la forma di indennità, e così via discorrendo di altre più o meno notevoli differenze, il cumolo delle quali, riprodotto nei diversi anni, potrebbe essere di non lieve momento per l'Erario dello Stato.

3º In quei luoghi nei quali vi ha quartieri di già appigionati per conto proprio dagli Uffiziali di P. S., è mestieri che le Prefetture, dopo di aver appurato in che consistano gl'impegni contratti dai medesimi, e soprattutto il vero ammontare annuale della pigione, aprissero trattative con ciascun proprietario per una locazione

di conto dello Stato, sostituendo l'Amministrazione di S. P. nei diritti e negli obblighi assunti dai Funzionari stessi, e spedissero quindi al Ministero le bozze delle scritte per la definitiva approvazione, se riconosciute convenienti.

4° Vuolsi aggiungere in quarto luogo che quando per effetto di verificazioni eseguite risultasse di esistere locali di uffizio, tolti in fitto dalla pubblica Amministrazione, capaci a contenere anche *l'alloggio* di cui è cenno di sopra, debbono le Prefetture, nell'invitare i Funzionari di S. P. ad abitarli, informar sollecitamente il Ministero di tale provvedimento e degli indugi che potessero frapporvisi.

5° Il testo medesimo dell'art. 4 del Regolamento del 18 maggio 1865 basta a risolvere l'altra quistione promossa, se il locale dato per l'alloggio ai Funzionari di sicurezza dovesse essere ancora fornito di mobili, massime se si riscontri con la locuzione del precedente art. 3. — L'art. 4 invero assegna a spese dello Stato per gli Uffiziali Capi d'uffizio *un locale conveniente d'alloggio*; e questa parola esclude nettamente ogni idea di mobilio, tanto più che nell'articolo precedente parlandosi della spesa pe' locali ad uso di uffizio, si soggiunge espressamente di dover essere ancora a carico dello Stato la spesa della mobilia. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1057.

L'ha detto adunque il Legislatore dove l'ha voluto, e non l'ha detto ugualmente nell'articolo 4 per non averlo voluto.

6° Il Ministero non può astrattamente determinare di qual numero di camere debba comporsi il locale dell'alloggio in discorso. Raccomanda soltanto che sia contenuto nei limiti de' rispettivi riconosciuti bisogni, di cui può ben giudicare l'Autorità preposta al reggimento della Provincia; la quale non deve mai perder di mira che il Governo si attende dal suo operoso concorso il maggior risparmio, che sia compatibile con la dignità del pubblico Funzionario. Da ciò la convenienza assoluta del *patto risolutivo* nei termini del paragrafo 1° della presente, non meno che l'accorgimento di stabilire, pel fatto della risoluzione della scritta pria del termine convenuto, compensi il meno possibile gravosi all'Erario nazionale.

7° Ogni qualvolta un Funzionario di S. P. Capo d'uffizio entrerà ad abitare in un locale appigionato *di conto dello Stato*, precipuo pensiero delle Prefetture dovrà essere quello di ordinare la chiusura della partita di indennità d'alloggio, nel caso che trovasi aperta; e ciò allo scopo di evitare, insino a che non giungano i provvedimenti di questo Governo centrale, alle rispettive Agenzie del Tesoro, le restituzioni di somme indebitamente riscosse da qualche Funzionario a titolo di indennità di alloggio per l'epoca istessa in che ha goduto l'alloggio in natura.

8° In fine i signori Prefetti, non appena vien loro significata la soppressione di un Uffizio di S. P., dovranno essere solleciti di far correre immediatamente la disdetta dell'affittamento dei relativi locali di *alloggio e di uffizio*, a fine di non aggravare l'Erario della pigione di un edifizio non addetto più ad uso di pubblico ufficio.

Sembra che siansi così abbastanza chiariti i principali dubbi proposti sulla esecuzione delle istruzioni ministeriali contenute nella Circolare del 4 agosto 1866, n° 46, e che non portavano il pregio di una più lunga discussione. A dir tutto in due parole, la Circolare anzidetta non ebbe altro scopo che di richiamare alla osservanza delle Autorità politiche una disposizione legislativa, alla quale tutto induceva a far ritenere che non si fosse posta per l'innanzi la dovuta attenzione. L'art. 4 del Regolamento è così concepito:

« Ai Questori, agli Ispettori, ai Delegati Capi d'ufficio nei Capoluoghi di Provincia » e di Circondario, ed a quelli incaricati di reggere ufficio seperato, *è assegnato a* » *spese dello Stato conveniente locale per l'alloggio.* Quando la somministrazione dello » alloggio non possa esser fatta in natura, sono per tal titolo assegnate le seguenti » indennità annue, ecc. ecc. ».

Dunque in questo articolo si contiene un principio generale da dover essere di norma ai signori Prefetti nell'esercizio del loro ministero, cioè che l'alloggio competente ai Funzionari di S. P. Capi d'ufficio abbia ad essere dato in natura; ed una eccezione da aver vigore nei casi speciali, cioè che quando l'alloggio in natura non sia possibile, abbia ad essere concesso ai Funzionari medesimi una indennità pecuniaria a titolo di alloggio. — Che vogliano i signori Prefetti non far luogo alla eccezione se non nei casi ai quali fu limitata, e che in tutti gli altri sia mantenuto il principio del Regolamento, ecco quello che fu detto con la Circolare a stampa, e che oggi si raccomanda ancor una volta alla loro prudenza.

Il Direttore Superiore di S. P. N. Amore.

Firenze, 10 settembre 1866.

Circolare (N. 53) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Agevolezze al transito di regnicoli Italiani sulle ferrovie romane.

In seguito alle pratiche fatte dal Ministero degli Affari Esteri per indurre il Governo Pontificio ad accordare alcune facilitazioni al transito dei regnicoli sulle ferrovie dal territorio romano, diretti dall'Italia superiore alla inferiore e viceversa, si è ottenuto che non abbiano essi più bisogno del passaporto per l'estero, siccome per l'addietro, ma basti siano muniti di apposito foglio di via, rilasciato dalla R. Autorità del luogo di partenza, e vidimati dai Consoli spagnuoli a Livorno od a Napoli. La tassa per tale vidimazione venne ridotta a L. 2. Rimane però fermo l'obbligo del passaporto per l'estero per i viaggiatori che vogliano far sosta a Roma od in altra città dello Stato Pontificio. — V. Celerif. 1862, pag. 1409 e 1541.

Il sottoscritto, nel far conoscere ai signori Prefetti le ora dette facilitazioni, con preghiera di dare alle medesime la maggiore pubblicità possibile nell'interesse dei cittadini, unisce alla presente un modello del foglio di via da servire in questa circostanza, avvertendo che dovranno i medesimi essere stampati per cura di ogni Prefettura e la spesa di carta e stampa sarà rimborsata dai richiedenti.

Si avverte altresì che questi fogli di via vanno soggetti alla tassa di bollo di lire una da corrispondersi in modo straordinario, mercè l'apposizione della relativa marca da bollo, a mente dell'art. 24 della Legge 21 aprile 1862 e della successiva del 4 settembre stesso anno, salvo se trattisi di indigenti o di giornalieri, nel quale caso i detti fogli di via sono esenti dalla tassa di bollo pel disposto dell'art. 24, N. 25 della citata Legge 21 aprile 1862.

Il Direttore Superiore di P. S. N. AMORE.

AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA PUBBLICA

CONNOTATI	
—	*Partendo da questa città per recarsi a*
Età	
Statura	*il*
Fronte	
Capelli	
Sopracciglia	
Occhi	
Naso	*si pregano le Autorità sì Civili che Militari a lasciargli libero*
Bocca	*il passo, ed accordargli assistenza in caso di bisogno.*
Mento	*Il presente foglio di via è valevole*
Viso	
Colorito	
Corporatura	
Segni	
—	
Firma	Dato a 186

Torino, 10 settembre 1866.

Circolare (N. 331, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Esenzione dalla tassa di registro degli atti concernenti il prestito nazionale interessanti i Comuni, i Consorzi e le Provincie.

Col Decreto inserto nella Gazzetta ufficiale vennero ammessi a registrazione gratuita tutti gli atti stipulati entro il mese di settembre corrente nell'interesse dei Comuni, dei Consorzi e delle Provincie, i quali abbiano per esclusivo oggetto l'eseguimento o l'assicurazione del pagamento delle quote di prestito nazionale assunte o fatte per loro assumere ai termini dell'art. 14 del R. Decreto 28 luglio 1866, nº 3108. — Vedi alle pag. 1392, 1488 e 1541.

Nel portare a cognizione dei singoli Impiegati demaniali questa eccezionale disposizione, perchè all'opportunità vi si uniformino, crede lo scrivente dover avvertire, che la esenzione preaccennata non si estende alle tasse di bollo, dovendo gli atti suindicati rimanere per ciò soggetti al disposto della relativa Legge in vigore.

Il Direttore Generale SACCHI.

Firenze, 11 settembre 1866.

Circolare (N. 4, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Formazione dei registri per la riscossione del prestito nazionale, e norme speciali per le Provincie e Comuni che avranno assunto il pagamento della somma intera loro assegnata.

Per dare esecuzione a quanto viene prescritto dal Decreto 8 corrente, che testualmente viene annesso alla presente Circolare, dovranno eseguirsi le norme seguenti:

Norme preliminari per l'esazione del prestito.

I. Al ricevere la presente Circolare gli Agenti delle tasse faranno conoscere ai sindaci dei Comuni compresi nella rispettiva Agenzia il giorno in cui saranno depositati i ruoli, e li inviteranno a pubblicare l'avviso indicato all'art. 8 del R. Decreto 4 agosto 1866, per prevenire il pubblico che il ruolo di riparto del prestito nazionale sarà reso ostensibile per cinque giorni consecutivi, mediante deposito nell'ufficio del Comune, se isolato, ed in quello del Capoluogo se si tratta di più Comuni riuniti in Consorzio. — V. alle pag. 1392 e 1476.

II. I Sindaci potranno nel suddetto avviso ricordare ai loro amministrati la facoltà fatta dall'art. 19 del Regio Decreto 28 luglio, di reclamare entro 10 giorni, da quello in cui comincierà la pubblicazione del ruolo, al Direttore delle tasse contro gli errori materiali che abbiano potuto essere commessi a loro riguardo. — Dopo il quinto giorno dalla pubblicazione, i Sindaci dei Comuni isolati e dei Capoluoghi di Consorzio, faranno a tergo del ruolo la loro dichiarazione che il ruolo rimase ostensibile al pubblico per cinque giorni consecutivi, indicando il giorno in cui cominciò la pubblicazione e quello in cui finì, e poscia ne faranno restituzione all'Agente delle tasse.

III. Gli Agenti delle tasse debbono fare pervenire ai Sindaci, incaricati di farne la pubblicazione, i ruoli di riparto del Prestito autenticati colla loro firma e bollo non più tardi del giorno 15 corrente. — Appena fatta la spedizione dei ruoli, l'Agente delle tasse, colla scorta delle schede e dei registri, di ricchezza mobile 1865, riconoscerà quali siano le somme di prestito riferibili agli stipendi degli ufficiali dal grado di Maggiore in giù, le quali a termini dell'articolo 7 e 18 del Decreto 28 luglio vanno perdute per l'Erario. — Queste somme saranno raccolte in un elenco per ciascun Comune o Consorzio, e quando i ruoli siano restituiti agli Agenti delle tasse, essi vi annoteranno subito tutte le predette somme, cancellando con linea rossa sovrapposta le corrispondenti cifre, in modo però che rimangano leggibili. — Per gli Ufficiali che possiedono nel Consorzio o Comune isolato altri redditi oltre lo stipendio, si dividerà la somma ad essi assegnata in due parti: l'una proporzionata allo stipendio, e sarà tolta dal ruolo; l'altra proporzionata all'ammontare degli altri redditi, che sarà arrotondata secondo le norme stabilite dal Decreto 28 luglio, ed iscritta in rosso al disopra della corrispondente cifra cancellata nel ruolo.

IV. Dedotte tutte le somme referibili agli stipendi degli Ufficiali, il rimanente costituirà il caricamento del ruolo, e gli Agenti delle tasse possone procedere immediatamente alla formazione dell'elenco *A* e del registro di ricevute *B* da trasmettersi all'incaricato della riscossione, tenendo però sospesa, sinchè abbiano ricevute le liste di sottoscrizione, la formazione di detti registri per quei Comuni o Consorzi e per quelle Provincie che avranno dichiarato di assumere il prestito, nei quali casi si procederà secondo le norme speciali tracciate qui appresso. — Per la formazione dell'elenco, modulo *A*, gli Agenti inscriveranno nella prima colonna il numero d'ordine progressivo; nella seconda colonna il numero dell'articolo assegnato nel ruolo, a ciascun contribuente; nella colonna terza la somma corrispondente dedotta dal ruolo, e nella colonna quarta la stessa somma diminuita di un ventesimo, che è la somma effettiva da pagarsi, salve le variazioni provenienti da interessi o multe di ritardo, o dallo sconto sulle anticipazioni. — Il totale della colonna terza dovrà

corrispondere al caricamento del ruolo di cui sopra si è detto, ed il totale della colonna quarta dovrà corrispondere al caricamento stesso diminuito di un ventesimo — Gli elenchi sovraccennati dovranno formarsi in corrispondenza dell'ordine alfabetico dei contribuenti, cioè, collo stesso ordine con cui dovrà prepararsi il registro delle ricevute provvisorie, del quale nel seguente articolo, allo scopo di facilitare le ricerche.

V. Per formare il registro delle ricevute provvisorie, modulo *B*, il quale dovrà contenere per ordine rigorosamente alfabetico tutti gl'inscritti nel ruolo del prestito, l'Agente delle tasse inscriverà nella prima parte, o madre, del registro:

a) In capo, a sinistra, il numero d'ordine progressivo corrispondente alla prima colonna dell'elenco modulo *A*, il quale numero dovrà dallo stesso Agente riprodursi su tutti i corrispondenti schemi di ricevute provvisorie;

b) Il cognome, nome, paternità, condizione e dimora del contribuente;

c) La somma nominale di prestito assegnatagli, quale risulta dal ruolo e dall'elenco;

d) La somma effettiva da pagarsi, ossia la somma nominale diminuita di un ventesimo;

e) Il montare degl'interessi semestrali esigibili al 1º di aprile, ossia tante volte L. 2,50 quante sono le quote da L. 100 nominali assegnate al contribuente;

f) Nella 2ª colonna dello specchietto di riscontro alle varie scadenze dei decimi, si inscriveranno le corrispondenti somme effettive, cioe ridotte a 95 per 100.

Avvertiranno gli Agenti che l'ultimo decimo, alla scadenza 1º aprile, deve diminuirsi dell'interesse del primo semestre, per modo che questo decimo a vece di L. 9,050 per ciascuna quota di lire 100 nominali sarà inscritto e pagato in ragione di sole L. 7.

VI. Per evitare soverchio ritardo o confusione all'incaricato della riscossione nello spedire le ricevute provvisorie del 1º versamento, gli Agenti delle tasse prepareranno anche l'intestazione del corrispondente schema di ricevuta, che trovasi all'estremità destra del registro a matrice, inscrivendo in essa le indicazioni del contribuente, la somma assegnata, e l'importo dei tre decimi, fatta deduzione di un ventesimo. — Ciò che rimane da inscriversi nello schema di ricevuta del 1º versamento e ciò che deve essere inscritto nelle ricevute dei versamenti successivi, sarà scritto per cura dell'Agente della riscossione, secondo le particolari istruzioni da emanarsi.

VII. Il numero dei fogli del registro a matrice *B*, e le cifre inscritte in ciascun foglio dovranno essere in perfetta corrispondenza coll'elenco mod. *A*, che sarà sottoscritto dall'Agente delle tasse ed autenticato dal Direttore provinciale delle Tasse e del Demanio, e quindi trasmesso col registro a matrice all'incaricato della riscossione. — In caso di strettezza di tempo o per supplire alle difficoltà di communicazioni, i Direttori delle Tasse e del Demanio possono incaricare gl'Ispettori, od altri loro dipendenti, di recarsi personalmente negli Uffici delle Agenzie a verificare l'accordo dei registri *B* a matrice cogli elenchi modulo *A*, e mettere su questi la vidimazione pel Direttore dichiarando il carico dell'incaricato della riscossione, a cui ne faranno la trasmissione.

VIII. Ad evitare possibilmente qualsiasi inconveniente potesse nascere dalla dispersione delle stampe dei registri a matrice, i Direttori provinciali terranno stretto conto del numero dei fogli inviati ai singoli Agenti delle tasse, i quali dovranno rendere conto dell'impiego fattone.

Siccome su questi registri non sono ammessibili cancellature, nè correzioni di sorta, gli Agenti delle tasse useranno la massima attenzione perchè la scritturazione sia fatta di primo getto in modo chiaro e regolare. Ma se occorressero in qualche foglio inesattezze od errori, gli Agenti delle tasse vi metteranno riparo colla sostituzione di altro foglio intatto, e conserveranno presso di loro i fogli alterati per scaricarsene presso la Direzione provinciale.

Norme speciali nei casi in cui le Provincie, i Consorzi o Comuni assumano di pagare il prestito pei contribuenti.

IX. I signori Prefetti delle Provincie, le rappresentanze dei Consorzi ed i Sindaci dei Comuni che avranno assunto il pagamento delle somme di Prestito Nazionale, che non fossero assunte dai contribuenti, avranno cura di darne tosto avviso ai contribuenti interessati mediante affissione di un annunzio in cui sia fatto cenno dell'assunzione del prestito, e delle relative condizioni, nonchè della facoltà fatta di esimersi dal rimborso delle relative spese, a chiunque dichiari, mediante sottoscrizione nella lista esposta per tale oggetto nella sala del Comune, di voler pagare direttamente all'incaricato della riscossione la somma assegnatagli. — Sarà poi cura

dei Sindaci di ciascun Comune interessato, di aprire presso l'ufficio comunale la lista suaccennata prima che incominci la pubblicazione del ruolo, e di tenerla aperta sino alla fine di detta pubblicazione. — La lista potrà essere conforme al modello *C* qui allegato.

X. I Sindaci dei Comuni faranno sorvegliare diligentemente dai Segretari od altri Impiegati comunali le liste suddette, per assicurarsi che le firme dei soscrittori siano autentiche e spontanee, e perchè non siano fatte alterazioni o cancellature delle firme che fossero già raccolte, nè altre deturpazioni nelle liste. Procureranno altresì di fare edotti quelli che volessero sottoscrivere, del valore della loro firma tanto per obbligarli a pagare direttamente la somma loro assegnata, quanto per esonerarli dal concorso nelle spese che dovrà sostenere il Comune o Consorzio e la Provincia per procurarsi il denaro occorrente a soddisfare il prestito assunto. — Gli assenti potranno farsi rappresentare da uno speciale incaricato, purchè sia questo conosciuto dal Sindaco e purchè aggiunga nella lista il proprio nome a quello del contribuente. — La sottoscrizione fatta da un contribuente o per suo conto nella lista di un Comune qualsiasi, riunito ad altri in Consorzio, s'intende valevole per la intiera somma assegnata in quel Consorzio al contribuente stesso.

XI. Trascorso il tempo della pubblicazione del ruolo, ciascun Sindaco chiuderà la lista del proprio Comune, autenticandola col proprio nome e col sigillo comunale, e la spedirà all'Agente delle tasse per gli ulteriori procedimenti. — Questa trasmissione dovrà effettuarsi anche quando non si fosse raccolta alcuna sottoscrizione, nel qual caso i Sindaci attesteranno sulla lista stessa, che questa fu esposta in tutta il tempo della pubblicazione dei ruoli, e che non si presentò alcuno per sottoscriversi.

XII. Gli Agenti delle tasse, appena riavuti i ruoli pubblicati, ne diffalcheranno le somme riferibili agli stipendi degli Ufficiali che sono esenti dal prestito a termini di legge. Il rimanente, che costituisce la somma nominale del prestito, sarà diviso in due parti, una delle quali comprenderà le somme assegnate ai contribuenti che dichiararono per sottoscrizione voler pagare direttamente al Governo; notando che in questa parte devono sempre essere comprese le somme assegnate al Demanio dello Stato, per le quali non occorre che sia fatta la occorrente dichiarazione nella lista di quel Comune. Per questa parte l'Agente delle tasse formerà apposito elenco *A*, e registro *B*, e si seguiranno le prescrizioni indicate nei precedenti articoli. — L'altra parte rappresenterà la somma che deve essere versata nella Tesoreria provinciale dalla Provincia o dai Comuni o Consorzii che hanno assunto il Prestito, e questa somma sarà fatta nota dall'Agente alla Giunta del Comune od alla Rappresentanza del Consorzio che ne avesse assunto il pagamento, o pei quali fosse stato assunto dalla Provincia.

XIII. Di mano in mano che questi spogli dei ruoli saranno compiuti e ben accertati, gli Agenti delle tasse ne parteciperanno i risultati alla Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio, la quale farà la riunione di tutte le somme che vanno a carico della Provincia, e ne darà tosto avviso all'Amministrazione provinciale, perchè conosca l'ammontare della somma da essa assunta.

XIV. Ai Comuni o Consorzi, ed alle Provincie che assumeranno il prestito saranno consegnate tante ricevute provvisorie, che daranno luogo ad ottenere altrettante obbligazioni definitive quante ne occorrono per formare l'intiera somma nominale assunta, purchè entro cinque giorni da quello in cui fu loro comunicato l'ammontare del prestito a loro carico, comunichino al Direttore della tasse in quante parti, ciascuna però non inferiore a lire ventimila nominali, desiderano che sia diviso l'ammontare stesso, secondo il disposto all'art. 6 dell'annesso Decreto 8 settembre. — Quando non sia fatta dichiarazione nel termine suddetto, si terrà riunita in un solo articolo la somma totale assunta.

XV. Per cura del Direttore delle Tasse e del Demanio sarà compilato presso la Direzione, per ciascuna Provincia, un elenco *A*, ed un registro *B*, delle somme di prestito che devonsi pagare direttamente dai Comuni o dalla Provincia nella Tesoreria provinciale. — Nelle Provincie Meridionali, dove si hanno Tesorieri ricevitori di Circondario, incaricati di ricevere le somme assunte dai Comuni o dai Consorzii, i Direttori delle tasse compileranno un elenco *A*, ed un registro *B* per ciascun Circondario, inscrivendovi le somme che si devono pagare per conto dei Comuni e Consorzii compresi nel Circondario stesso.

XVI. Nel compilare i suddetti elenchi e registri si seguiranno le norme tracciate nei precedenti articoli, assegnando a ciascun Consorzio o Comune, od alla Provincia, tanti numeri d'articoli successivi quanti ne furono chiesti colle domande speciali di cui all'art. 14, inscrivendovi le corrispondenti somme, purchè sieno osservate le prescrizioni dell'annesso Decreto 8 settembre. — V. alle pag. 1630 e 1676.

XVII. Avvertiranno però i Direttori che il premio speciale accordato ai Comuni o Consorzi, ed alle Provincie deve scontarsi intieramente sul primo versamento. Epperò nella seconda colonna dell'elenco *A* segneranno la somma effettiva da pagarsi come nei casi ordinari, ma nello statino del registro *B* segneranno per ciaschedun articolo nella colonna 6, di contro al versamento dei primi 3[10, l'importare del premio sulla intiera somma nominale.

Il Ministro A. Scialoja.

Firenze, 14 settembre 1866.

Circolare (N. 56) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Espressi per la trasmissione dei dispacci governativi.

Il sottoscritto non dubita che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti avranno avvertito, come, secondo l'ultima Convenzione di Parigi, si paghino dai destinatarii le spese di *espressi*, riservando il diritto di anticiparle ai soli mittenti di dispacci raccomandati. Pur tuttavia, per secondare il desiderio d'alcune Società delle ferrovie, le quali temono di perdere l'importo degli *espressi*, richiama su questo punto l'attenzione dei signori Prefetti e Sotto-Prefetti, affinchè sieno avvisati del nuovo obbligo che corre loro anche per la corrispondenza ammessa a *credito* od in *franchigia*.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 20 settembre 1866.

Circolare (N. 5, Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Norme per la riscossione della prima rata del prestito nazionale.

In continuazione delle istruzioni già diramate in ordine alla riscossione del prestito nazionale, la cui prima rata scade addì otto del prossimo venturo ottobre, si comunica quanto appresso:

I. In relazione a quanto dispone l'articolo terzo del Reale Decreto 8 corrente settembre, N° 3201, la riscossione delle quote individuali del prestito è attribuita:

A) Nelle Provincie di Piemonte, Liguria, Sardegna, Parma e Piacenza, come pure nei mandamenti di Pontremoli e Magnone nella Provincia di Massa, agli Esattori delle tasse dirette. — Il ruolo dei contribuenti di Torino e quello di Genova saranno, a cura della locale Direzione delle Tasse e del Demanio, divisi in tre parti per la riscossione, la quale è attribuita rispettivamente agli Agenti dell'esazione della tassa fondiaria e della ricchezza mobile;

B) Nelle Provincie Lombarde ed in quelle di Modena, Reggio e Massa, agli Esattori comunali;

C) Nella Toscana, ai Comuni, per mezzo dei Camerlinghi;

D) Nelle Provincie Romane, alla Banca Nazionale;

E) Nelle Provincie Napoletane e Siciliane ai Percettori governativi ed agli Esattori comunali. — Dove esistono in un solo Comune più Agenti della riscossione, verrà fra essi diviso il ruolo per cura del Direttore delle Tasse e del Demanio. Il ruolo di Napoli verrà diviso in 12 parti, quello di Palermo in 4, e quello di Messina in 2.

Trattandosi di Comuni facienti parte di un Consorzio in qualsivoglia Provincia, è incaricato della riscossione del prestito l'Agente della riscossione del Comune che dà nome al Distretto consorziale; e quando nel Capo-luogo di Consorzio non risiede Agente di riscossione, l'intero Consorzio s'intende riunito, per effetto della riscossione del prestito, al Circolo di esazione in cui è incluso il Capo-luogo del Consorzio. — Ved. alle pag. 1630 e 1676.

II. Tutti indistintamente gli Agenti incaricati della riscossione delle quote individuali del prestito, di mano in mano che riceveranno dagli Agenti delle Tasse e del Demanio il registro per le ricevute da rilasciarsi ai concorrenti al prestito, ne daranno senza ritardo notizia alla locale Direzione delle Tasse e del Demanio, indicando nella relativa nota, che sarà distesa in doppio esemplare il numero degli articoli cadenti in riscossione e la somma complessiva cui essi ammontano. — Questa nota, che risulterà semplicissima, dovendosi essa circoscrivere alla pura indicazione de'dati qui dianzi notati e, nel caso che occorra, ad una brevissima esposizione dei motivi del ritardo che si verifichi o si creda possa ancora verificarsi nella consegna del

registro, sarà trasmessa direttamente e non più tardi del 30 volgente mese al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio) in Firenze. — Tale comunicazione alla Direzione locale ed al Ministero sarà fatta anche nel caso che il prestito essendo assunto dalla Provincia, dal Consorzio o dal Comune, la lista di volontaria sottoscrizione, di cui all'art. 16 del R. Decreto 28 luglio 1866, risulti negativa.

III. I Sindaci dei Comuni ove risiedono gli Agenti di riscossione, incaricati della esazione del prestito, sono espressamente invitati.

A) Di pubblicare, non più tardi del giorno 3 ottobre p. v., un avviso al pubblico per rammentare ai concorrenti che la prima rata del prestito scade il giorno otto del mese; e che non eseguendosi il relativo pagamento negli otto giorni di tolleranza, i ritardari andranno sottoposti anche al pagamento dell'interesse nella misura del dieci per cento a decorrere dal detto giorno otto:

B) Di concorrere e sorvegliare al buon andamento dell'esazione medesima; al qual uopo disporranno, in quanto lo reputino opportuno, di accordo coll'Agente o Agenti della riscossione, perchè siano attuate ed osservate tutte quelle misure di precauzione e di sicurezza, che valgano a prevenire ed impedire qualsiasi inconveniente.

IV. È espressamente raccomandato di tenere i registri delle ricevute in rigoroso ordine alfabetico, separandoli, quando occorra, per lettere o anche per parte di lettere; mantenendo però sempre l'ordine alfabetico. — Nè Comuni in cui i registri delle ricevute sono ripartiti fra due o più Agenti della riscossione, si manterrà possibilmente, in tale distribuzione, l'ordine alfabetico; ed il Sindaco, nell'avviso di cui al numero III, lettera *A*, della presente, nè farà chiara annotazione, affinchè i concorrenti possano agevolmente conoscere a quale degli Uffizi di riscossione dovranno presentarsi per compiervi rispettivamente i loro pagamenti.

V. I Direttori provinciali delle Tasse e del Demanio provvederanno perchè, appena scaduti li otto giorni di tolleranza concessi pel pagamento della prima rata del prestito, i fondi riscossi siano senza ritardo versati in Tesoreria. Nei Comuni ove risiede la Tesoreria, i fondi riscossi in ciascuno degli otto giorni saranno versati nel giorno stesso della riscossione; e ad un tal fine saranno presi opportuni concerti fra la Tesoreria ed il Contabile per iniziativa e cura della Direzione.

VI. I Direttori dovranno anche provvedere a suo tempo e vegliare, affinchè sia data esecuzione a quanto dispone l'art. 10 del R. Decreto 8 corrente, rispetto ai ritardatarii nel pagamento della prima rata, attenendosi per ciò strettamente ai termini stabiliti nel Decreto medesimo. — Essi avvertiranno che il procedimento della vendita dei titoli alla Borsa non è punto applicabile alla prima rata, la quale perciò, quando non sia pagata, deve essere riscossa col procedimento stesso delle imposte dirette, in conformità di quanto dispone il precitato articolo. — Accerteranno eziandio, se siensi fatti in tempo utile i versamenti in Tesoreria delle parti del prestito state assunte dalle Provincie, Consorzi e Comuni, e in caso negativo ne riferiranno prontamente a questo Ministero.

VII. A mente dell'art. 8 successivo Decreto 28 luglio è data facoltà al contribuente al prestito di anticipare i versamenti mediante lo sconto del 6 per 100 all'anno. Questa anticipazione può essere fatta all'atto del pagamento della prima rata, come d'ognuna delle successive, purchè però l'anticipazione comprenda tutte le rate, che fino a quel giorno restano a pagarsi. — Per agevolare il computo di tale sconto si unisce apposito specchio *A*. — Ved. alle pag. 1392 e 1488.

VIII. Per lo contrario sulle rate non pagate negli otto giorni dalla scadenza è dovuto allo Stato (art. 20, Decreto percitato) l'interesse nella misura del 10 per cento all'anno, che deve essere calcolato dal giorno della scadenza, non da quello che chiude il periodo di tolleranza. — Si unisce lo specchio *B* per facilitare il calcolo di tali interessi

IX. Oltre l'interesse del 10 per cento a scalare sulle somme non pagate, stabilito dall'art. 20 del ripetuto Decreto 28 luglio, i contribuenti morosi andranno soggetti alle multe ordinarie, regolate dalle disposizioni che sono vigenti nei varii compartimenti del Regno per l'esazione coattiva delle tasse dirette. — Queste multe andranno a vantaggio dell'Erario. — Nel registro delle ricevute, di cui è parola più sopra, gli Agenti di riscossione dovranno iscrivere in ciascuna ricevuta l'ammontare delle multe.

X. Per la regolarità delle scritturazioni di contabilità e del riscontro di esse, gli Agenti incaricati della riscossione del prestito saranno tenuti ad aprire un conto corrente pel prestito nazionale, giusta lo stampato che sarà trasmesso, nel quale il debito si compone della registrazione, una per una delle ricevute rilasciate ai concorrenti al prestito, ed il credito delle quietanze de'versamenti fatti in Tesoreria. — Il conto corrente indicherà inoltre in quali specie o valori si compierono sia gl'incassi, c la

i versamenti. — Un estratto, per doppio, del conto corrente sarà da ciascun Agente di riscossione inviato il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese, alla Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio. Quest'estratto, che sarà compilato su apposito stampato, comprenderà, *a debito*, la somma complessiva riscossa nella quindicina in conto del prestito; il debito risultante dalla quindicina precedente; il totale, *A credito*, le quietanze, una per una, dei versamenti fatti in Tesoreria nella quindicina. — Le quietanze di Tesoreria dovranno unirsi all'estratto del conto corrente, ed in base a tali documenti il Direttore delle Tasse e del Demanio procederà alla parificazione coi conti di Tesoreria, per accertarne la regolarità.

XI. Rispetto alle ricevute intestate al Demanio, gli Agenti delle tasse, prima di consegnare i registri delle ricevute agli Agenti della riscossione, ne faranno un elenco che debitamente firmato invieranno al Direttore provinciale delle Tasse e del Demanio. — A quest'elenco uniranno le sei ricevute di ciascun articolo del prestito intestato al Demanio, che lascieranno in bianco cioè senza alcuna scritturazione. — Il Direttore darà ricevuta all'Agente pelle tasse e conserverà le ricevute del prestito sino ad ulteriori disposizioni.

XII. I versamenti delle somme riscosse saranno fatti dagli Agenti della riscossione senza alcuna deduzione a loro favore. — Il premio per la riscossione, da determinarsi dal Ministero delle Finanze, verrà liquidato e sodisfatto separatamente.

Pel Ministro, G. FINALI.

Allegato A. — SPECCHIO *dello sconto dovuto nei vari giorni dall'8 ottobre 1866 al 31 marzo 1867, sulle somme che si versassero in anticipazione a saldo di un titolo di L. 100 del prestito nazionale.*

Allegato B. — SPECCHIO *pel cómputo degli interessi giornalieri per ogni titolo da L. 100, da pagarsi da coloro che ritardassero i pagamenti delle rate di prestito, secondo il prescritto dell'articolo 20 del Decreto* 28 *luglio.*

Firenze, 20 settembre 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Nuovo Modello pei quadri delle principali merci sdoganate.

Il sottoscritto prevedendo che ben difficilmente sarebbero state eseguite con uniformità e con la desiderata chiarezza le modificazioni che in seguito ai nuovi dazi si rendono necessarie ai quadri delle principali merci, incominciando da quelli del novimestre corrente anno, è venuto nella determinazione di sopprimere i modelli attuali sostituendone dei nuovi.

E siccome in questi figurano distinti gli zuccheri raffinati dai non raffinati, così si dispensano fin d'ora le Direzioni Compartimentali dall'obbligo che oggi hanno di trasmettere allo scrivente il prospetto mensile degli sdoganamenti di una tale derrata.

Come si praticò nell'aprile 1864 in circostanza consimile, si dirama direttamente dal Ministero una provvista dei detti nuovi modelli per una prima fornitura agli Uffici, e per le occorrenze avvenire provvederanno le Direzioni incaricate della distribuzione degli stampati.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 22 settembre 1866.

Circolare (N. 6, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Risoluzione dei reclami dei contribuenti contro le risultanze del riparto del prestito nazionale.

Essendo omai presso a spirare il termine utile assegnato dal R. Decreto 28 luglio pei reclami dei contribuenti contro le risultanze del riparto del Prestito Nazionale, il sottoscritto stima opportuno di chiarire colla presente circolare alcuni dubbi che da varie Direzioni delle Tasse e del Demanio gli vennero mossi sulla competenza e sui procedimenti da seguirsi per la risoluzione dei reclami suddetti:

I. Innanzi tutto i reclami che fossero pervenuti alle Direzioni, sia per mezzo dei Sindaci dei Comuni, sia per mezzo degli Agenti delle tasse, sia direttamente per

parte dei contribuenti stessi, si divideranno in due categorie, l'una comprenderà i reclami per errori materiali, l'altra quelli per cessazione di redditi. I reclami di questa seconda categoria saranno esaminati dalle Direzioni locali nel solo intento di fare assumere le occorrenti informazioni sulla sussistenza dei fatti esposti, e di invitare i reclamanti a presentare i documenti giustificativi: quindi saranno trasmessi al più presto a questo Ministero con particolareggiata relazione sul merito di ciascuno di essi. Qualora i reclami della seconda categoria presso di qualche Direzione siano in numero molto ragguardevole, la loro trasmissione potrà effettuarsi con parziali spedizioni affine di evitare un soverchio ritardo nella divisione dei reclami; come avverrebbe se la Direzione volesse fare unica spedizione di quei reclami, aspettando d'avere prima su d'ognuno raccolti i documenti e le informazioni. — Ved. alle pag. 1392 e 1488.

II. Gli altri reclami, risguardanti errori materiali, od assimilati a questi, sono generalmente di competenza delle Direzioni Provinciali, e saranno risolti per decisione dei Direttori, salvo ai reclamanti il diritto d'appello al Ministero.

III. Quando però si reclami per aggravio derivante da duplicazione di reddito di ricchezza mobile avvenuta per la inscrizione dello stesso reddito in diverse località, le quali non siano comprese nel circolo della stessa Direzione, in tal caso il Direttore che riceve il reclamo, lo trasmetterà, con rapporto informativo, al Ministero, il quale assunte, all'occorrenza, maggiori informazioni, deciderà in qual Comune o Consorzio debba essere pagata la quota di prestito corrispondente ad un medesimo reddito.

IV Per gli altri reclami aventi causa da duplicazioni avvenute per la iscrizione di identico reddito nel ruolo di parecchi Consorzi o Comuni isolati, tutti compresi nel circolo della stessa Direzione delle tasse, il Direttore deciderà se, e dove debba essere annullata la quota di prestito corrispondente al reddito che forma oggetto del reclamo.

V. Per gli errori materiali di calcolo o di trascrizione di cifre, i Direttori, riconosciuti che li abbiano, ordineranno tosto agli Agenti delle tasse di eseguirne le rettificazioni, perche tali errori siano corretti possibilmente prima che scada il tempo utile per effettuare il primo versamento, e ne sarà dato pronto avviso agli interessati ed agli Agenti della riscossione.

VI. I reclami per intestazione erronea di un reddito ad un contribuente che non lo possiede, se provengono da equivoco di nome o di altre indicazioni individuali, danno luogo alle conseguenti rettificazioni tanto a favore del reclamante, al quale sarà tolto il reddito che non possiede e ridotta la somma del prestito alla misura dovuta pei suoi redditi effettivi, quanto a carico del vero proprietario del reddito che era stato erroneamente intestato all'altro, per il quale sarà fatto il dovuto aumento nella somma di prestito assegnatagli. Tale aumento gli sarà notificato con avviso scritto che farà le veci della pubblicazione del Ruolo, perchè egli possa presentare i suoi reclami, intorno ai quali sarà proceduto colle norme stabilite per gli errori materiali.

VII. Conviene però distinguere dalle altre intestazioni inesatte, quelle provenienti dalle seguite mutazioni di proprietà non per anco trascritte sui registri censuari e non apparenti quindi sui ruoli delle imposte. Questi casi si verificano non infrequentemente nelle Provincie napoletane, dove le volture o le mutazioni di quota per trapasso di proprietà sogliono generalmente essere trascurate. — Benchè il Ministero ami credere che gli Agenti dalle tasse dirette, attenendosi ai suggerimenti dati loro abbiano in questi casi, valendosi dei registri e delle particolari informazioni dei Percettori, attribuite le rendite fondiarie ai possessori attuali; tuttavia per le rimostranze già pervenutegli non potrebbe ritenere che a quell'inconveniente siasi dappertutto e generalmente riparato. Epperò i Direttori delle tasse riceveranno i reclami di coloro, che vennero gravati per un reddito fondiario, che in tutto o in parte più loro non appartiene; ed ammesso che sia il totale o parziale disgravio in favore del reclamante, la quota sarà portata per intero o ripartita sull'attuale o sugli attuali possessori. — Se questi siano già iscritti sul ruolo del prestito, sarà fatto il debito aumento alla loro quota; se non vi si trovano inscritti, sarà aperto un articolo in appendice al ruolo. — Nell'un caso o nell'altro la somma da aggiungersi o da iscriversi sarà quella stralciata dall'articolo del ruolo, contro il quale venne fatto il reclamo e ne sarà dato avviso colle norme e per gli effetti di cui all'articolo precedente. — Anche i reclami relativi a questi errori e quelli che ne conseguono debbono riguardarsi come derivanti da errori materiali. — Qui giova ricordare che le Direzioni stesse dovranno, nell'interesse del Demanio, operare i disgravi delle quote corrispondenti alle partite intestate al Demanio per tutti i fondi urbani e rustici che dall'Amministrazione demaniale, o per suo conto furono venduti e passarono in al-

trui possesso prima della spedizione del ruolo, e che nel riparto del Prestito fossero ancora messi a carico del Demanio. Anche queste quote disgravate saranno portate a carico degli attuali possessori, dandone a questi l'avviso.

VIII. I reclami presentati alle Direzioni da sudditi stranieri residenti o possidenti nel nostro Stato, i quali per effetto di trattati internazionali abbiano diritto alla esenzione da prestiti obbligatori, sono parificati a quelli contro errori materiali, e perciò sono di competenza delle Direzioni provinciali. Questi reclami non avranno effetto qualora non sia comprovata la nazionalità del reclamante per mezzo di attestato del rappresentante della rispettiva nazione, o da altro documento autentico che si esibisca col reclamo. — I rappresentanti esteri sono autorizzati a presentare reclamo collettivo per elenco, a favore dei propri nazionali, purchè nell'elenco stesso sia indicato per ciascun individuo il nome, prenome e dimora, nonchè i Comuni nei quali sono inscritti i redditi da essi posseduti. Ove manchi quest'ultima indicazione, saranno invitati a somministrarla i contribuenti interessati. — L'esenzione dal prestito per gli stranieri si estende soltanto ai redditi che sono ad essi intestati direttamente nei registri delle imposte; ma non può aver effetto di esonerarli dalle somme di prestito dovute pei redditi che essi possedessero sotto altra intestazione, come sarebbero, a cagion d'esempio, le azioni di società industriali stabilite nello Stato, le quali rivestono il carattere di sudditanza italiana. — Le Nazioni ai cui sudditi si estende il beneficio della esenzione dal prestito sono le seguenti: Confederazione Argentina — Costarica — Granata — Gran Brettagna — Messico — Nuova-York — Paraguay — Perù — Repubblica Dominicana — Russia — S. Salvadore — Spagna — Venezuela.

Per varie altre Nazioni essendo tuttora indecisa la questione, si riceveranno i reclami, ma rimarrà sospesa la loro risoluzione fintantochè non sia decisa la pendenza, del che si darà partecipazione, e frattanto sarà sospesa, dietro domanda che ne sia fatta la prova della nazionalità, la riscossione delle quote di prestito assegnate ai sudditi degli Stati qui appresso indicati: Belgio — Chilì — Città Anseatiche — Danimarca — Francia — Grecia — Liberia — Meklemburgo-Schwerin — Paesi Bassi — Persia — Svezia e Norvegia — Stati Uniti — Turchia — Zollverein.

IX. Quando un reclamo è riconosciuto fondato in diritto, ed ammissibile ai termini di legge, la decisione del Direttore provinciale o del Ministero avrà per effetto di far diminuire il reddito del reclamante, e per questo reddito rettificato si stabilirà la somma corrispondente di prestito che gli spetterebbe secondo la classificazione del Consorzio o Comune a cui si riferisce, rimanendo alterata la classificazione stessa per quanto riguarda gli altri contribuenti. — Quindi il Direttore farà annullare nel registro a matrice la ricevuta relativa al reclamo risolto, scrivendovi sopra *la madre* in carattere rosso o ben evidente *annullato per decreto del Ministero o del Direttore N. . . . in data . . . .* e le ricevute *figlie* che ancora rimanessero all'incaricato della riscossione saranno annullate coll'incrociamento di due o più linee, e quindi saranno staccate e trasmesse al Direttore delle tasse. — Il decreto del Direttore che ordina l'annullamento delle ricevute servirà all'Agente della riscossione di scarico nei suoi conti. — Per le somme che dietro rettificazioni saranno definitivamente stabilite si spediranno nuove ricevute provvisorie all'incaricato della riscossione, il quale ammetterà come contante nei relativi pagamenti le ricevute provvisorie che fossero state precedentemente consegnate ai reclamanti stessi, ed all'occorrenza farà loro rimborso delle somme che dietro la rettificazione non risultassero più dovute. — Queste ricevute relative agli articoli annullati saranno esse pure annullate e trasmesse al Direttore delle Tasse e del Demanio.

Ogni reclamo relativo ad erronea intestazione si riferisce naturalmente a due parti, delle quali una deve essere esonerata, e l'altra assoggettata al debito concorso nel Prestito, senza che a ciò osti il Decreto che ordina di lasciar intatta la ripartizione degli altri. — Perciò i Direttori, come fu stabilito all'art. 6 pei reclami speciali aventi causa da non eseguita voltura di proprietà stabili, generalmente nel decidere sui reclami per intestazione erronea ordineranno che sia fatta l'opportuna rettificazione tanto a favore del reclamante, quanto a carico del vero proprietario, dando avviso colle norme e per gli effetti indicati all'art. 5.

XI. Quando si riconosca che venne ommesso, nella compilazione rapida delle schede e del ruolo, qualche contribuente che vi doveva essere compreso, saranno queste ommissioni riparate con apposite aggiunte ai ruoli, ed ai contribuenti interessati ne sarà dato avviso per iscritto che terrà luogo della pubblicazione del ruolo.

XII. I Direttori provinciali, dopo esauriti i reclami, saranno in grado di meglio apprezzare la diligenza adoperata dagli Agenti delle tasse nell'adempiere al loro incarico; faranno quindi pervenire al Ministero, quanto più presto sia loro permesso

dalle gravi loro occupazioni, la Relazione ordinata colla Circolare n° 2, dell'8 agosto. — Ved. alla pag. 1495.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 1° ottobre 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze.

Nota delle pensioni rimaste insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio 1865.

Colla Circolare n° 51, del 15 settembre ultimo scorso, di questo Ministero (Direzione generale del Tesoro) sono tenute ferme per la chiusura dell'esercizio 1865 le disposizioni che relativamente alla chiusura dell'esercizio precedente furono date coll'altra Circolare n° 27, del 26 settembre 1865. — Ved. alla pag. 1695.

Per quanto riguarda il servizio delle pensioni, le Direzioni e le Agenzie del Tesoro dovranno quindi attenersi a ciò che veniva prescritto col § IX (pag. 10, 11 e 12) della citata Circolare, n° 27, e cureranno che le note (Mod. 64) compilate nei modi ivi indicati pervengano a questo Segretariato Generale subito dopo il 1° novembre prossimo venturo. — Ved. Celerif. 1866, pag. 54.

Però, essendosi osservato come le Agenzie del Tesoro non abbiano tenuto un sistema uniforme per rispetto a quelle partite di pensione, le di cui rate insolute non sono più in tutto od in parte da pagarsi perchè prescritte o per altri motivi (linee 2, 3 e 4, pag. 11ª della Circolare n° 27), così nello scopo di conseguire anche in questo la voluta regolarità si prescrive quanto segue:

1° Le Agenzie del Tesoro comprenderanno nelle suddette Note (Mod. 64) tutte indistintamente le partite di pensione, delle quali al 31 ottobre corrente rimarrà da pagare sull'esercizio 1865 o sugli esercizi anteriori qualche somma.

2° Nella colonna n° 15 delle dette Note sarà indicato il tempo per cui la pensione è rimasta da pagare, *incominciando* dal giorno immediatamente successivo a quello pel quale fu eseguito l'ultimo pagamento, o dalla decorrenza dell'iscrizione quando non fosse stata pagata mai somma alcuna.

3° Allorquando risulti che per un motivo qualunque le rate insoddisfatte non sieno più dovute del tutto, se ne indicherà la ragione nella colonna 18 delle annotazioni, e non verrà riportata alcuna cifra nella colonna 16. — Parimenti se alcuna soltanto delle rate insolute non debba più pagarsi, o perchè prescritta, o per altra causa, se ne farà cenno nella colonna 18, e si riporterà nella colonna 16 la somma corrispondente all'ammontare delle *sole* rate che dovranno esser pagate.

Si raccomanda poi alle Agenzie del Tesoro di porre ogni studio nel rilevare le cause dei non avvenuti pagamenti, che debbono accennare nella colonna 18, richiamando le opportune notizie dagli Uffizi competenti; e di sommare con tutta diligenza le cifre nelle colonne 16 e 17 delle note.

Le Direzioni del Tesoro vorranno al più presto diramare la presente alle dipendenti Agenzie, e favorire un cenno di ricevuta, come pure dei provvedimenti dati in adempimento della medesima.

Il Segretario Generale G. Finali.

Firenze, 1° ottobre 1866.

Circolare (N. 238, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Soluzione di dubbi circa la confisca delle merci in contrabbando e dei mezzi di trasporto, allorchè la parte si rimette al giudizio dell'Amministrazione Gabellaria.

Risolvendo taluni dubbi relativi ad incumbenti giuridici e contabili, inerenti alla confisca delle merci sorprese in contrabbando, e dei mezzi di trasporto, allorchè i contravventori, a senso dell'articolo 86 del vigente Regolamento doganale, si rimettono, per l'applicazione della multa, al giudizio dell'Amministrazione Gabellaria, il sottoscritto dichiara:

1° Quando la Legge applichi ad un determinato caso la pena della confisca, questa non può essere annullata da una decisione amministrativa, se il fatto è provato. Se la parte si rimette alla decisione amministrativa, non occorre un'esplicita dichiarazione di abbandonare la merce colpita dalla confisca. — Pel modo poi come debbasi divenire alla vendita delle merci e dei mezzi di trasporto, di cui si sia amministrativamente pronunziata la confisca, si ricorrerà alle istruzioni diramate con

la Circolare in istampa nº 228 del 10 agosto prossimo scorso, le quali si richiamano all'art. 148 delle Istruzioni 15 giugno 1865 per la esecuzione della Legge sulle privative. — Vedi Celerif. 1866, pag. 1594.

2º Può procedersi alla vendita simultanea di varie partite di merci sequestrate, ossia con lo stesso vebale di vendita, ma in tanti lotti seperati, quante sono le diverse contravvenzioni constatate. In tal caso le spese saranno ripartite pro rata a seconda del ricavato da ogni singola partita.

3º L'articolo 10 del R. Decreto 28 giugno surriferito stabilisce, che il valore delle cose confiscate debba dividersi a norma delle prescrizioni, che sono attualmente in vigore per la ripartizione delle multe. Si farà quindi un cumolo tanto della multa che del valore degli oggetti sequestrati, prelevati prima i diritti sulle merci che fossero soggette a dazio, e le spese occorse per trasporto, perizia, incanti, ed altro, il rimanente dee dividersi secondo le disposizioni vigenti, le quali non hanno subito innovazione o variazione alcuna. — Vedi alle pag. 1186, 1195-96 e 1362.

4º Quanto è stato disposto dal R. Decreto 28 giugno sulla confisca dei generi in contrabbando, e dei mezzi di trasporto non altera le regole di competenza stabilite dall'art. 86 del Regolamento doganale, le quali si basano sullo ammontare massimo della multa; epperò non devesi tener conto, nello stabilire la competenza, del prezzo delle merci, e dei mezzi di trasporto.

5º Per le contravenzioni parificate al contrabbando, quali sarebbero quelle previste dagli articoli 73 del Regolamento doganale, e 28 della Legge 15 giugno sulle privative, devesi applicare la confisca, allorchè vi sieno fatti che provino evidente la intenzione del defrando, ma non quando consta che tale non era la idea del proprietario della merce, e che la contravvenzione abbia avuto origine da un concorso di circostanze, indipendenti dalla di lui volontà.— V. Celerif. 1865, pag. 1313, 1461 e 1537.

Pel Ministro, Cappellari.

NOTIFICANZE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DEL REGNO D'ITALIA

Distinta delle obbligazioni al portatore create con Regio Editto 27 maggio 1834 (Legge 4 agosto 1861, elenco *D*, nº 4) compreso nella 64ª estrazione che ha avuto luogo il 30 aprile 1866.

Numeri delle cinque prime obbligazioni estratte con premio.

Il N. 12511, estratto il primo, ha vinto il premio di . . . . . . L. 50,000
» 22927 id. il secondo . . . . » 15,000
» 11949 id. il terzo . . . . » 10,000
» 23000 id. il quarto . . . . » 8,000
» 25682 id. il quinto . . . . » 1,320

(Seguono i numeri delle 598 susseguenti obbligazioni estratte senza premio, inserte nella Gazzetta Ufficiale del Regno N. 122).

Obbligazioni al portatore create colla Legge 26 marzo 1849 (Legge 4 agosto 1861, elenco *D*, nº 5) comprese nella 35ª estrazione, che ha avuto luogo in Torino il 31 luglio 1866.

Numeri delle cinque prime Obbligazioni estratte con premio.

Il N. 17438 estratto il primo ha vinto il premio di . . . . . . L. 36,865
» 11103 id. il secondo . . . . » 11,060
» 1866 id. il terzo . . . . » 7,375
» 18878 id. il quarto . . . . » 5,900
» 4965 id. il quinto . . . . » 180

(Seguono i numeri delle 246 susseguenti obbligazioni estratte senza premio, inserte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, N. 214).

SOMMARIO

(N. 3239) REGIO DECRETO

In Perugia è istituita una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Decreto del Commissario straordinario dell'Umbria del 29 settembre 1859, col quale fu instituita in quella Provincia una Commissione di Belle Arti; considerando che essa non corrisponde ai bisogni presenti; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Deputazione di Belle Arti dell'Umbria è sciolta.

2. È instituita in Perugia, e per vegliare su tutta la Provincia dell'Umbria, una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, e presieduta dal Prefetto dell'Umbria. — V. alle pag. 1163-64.

3. La Commissione si dividerà in tre Sezioni, una di pittura e scultura, una di architettura, ed una di archeologia ed erudizione storico-artistica.

4. Ciascuna Sezione sarà composta di tre Consultori, uno eletto dal Ministero di Pubblica Istruzione sulla proposta del Prefetto dell'Umbria, un'altro dal Consiglio provinciale, ed il terzo dall'Accademia provinciale di Belle Arti in Perugia.

5. Il Regolamento per la Commissione consultiva di Belle Arti della Provincia di Firenze, approvato con nostro Decreto 7 giugno, p. p., n° 2992, è applicato alla Commissione dell'Umbria, eccetto quanto vi si dispone dell'Ispettore e del Segretario, i quali Ufficiali non s'intendono assegnati alla Commissione Umbra.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 settembre 1866.

(N. 3240) REGIO DECRETO

inserto nella Gazz. Uffiz. il 18 ottobre 1866.

In Genova è costituita una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti per tutta la Provincia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, considerando la grande importanza de'monumenti che si trovano nella Liguria; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Genova, per vegliare su tutta la Provincia, una Commissione consultiva per la conservazione de'monumenti storici e di belle arti, la quale dipenderà dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Detta Commissione sarà composta ed eletta come quella stabilita in Firenze con nostro Decreto del 7 giugno p. p., nº 2991, e seguirà lo stesso Regolamento approvato con altro nostro Decreto dello stesso giorno, nº 2992, eccetto quanto vi si dice dell'Ispettore e del Segretario. — Ved. alle pag. 1163-64.

3. Le Provincie di Porto Maurizio e di Massa Carrara e il Circondario di Novi Ligure sono temporaneamente sottoposti alla Commissione Ligure.

4. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti. — Borgatti.

(N. 3229) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 1866.

Somme da stralciarsi dal prospetto delle spese del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e da trasportarsi su quello delle Finanze per le spese relative al servizio dei pesi e delle misure passato sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze dal 1° luglio 1865 per effetto del R. Decreto 27 maggio 1866, N. 2963.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 17 giugno 1866, nº 3028, col quale venne pel bilancio 1866 ordinato il trasporto dal prospetto delle spese del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a quello delle Finanze delle somme occorrenti pel servizio dei pesi e delle misure durante il secondo semestre 1866 giusta le tabelle *A* e *B* annesse al Decreto medesimo; ritenuto che nella tabella *B* fu lasciata in sospeso la indicazione delle somme da trasportarsi, relativamente ai capitoli numeri 77, 78, 79, 80, 142 e 163*bis* sino al definitivo accertamento della spesa occorsa nel 1º semestre 1866; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il trasporto dal prospetto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a quello delle Finanze delle somme inscritte nel bilancio passivo dello Stato ed indicate nell'annessa tabella *C* pel servizio dei pesi e delle misure durante il 2° semestre 1866. — Ved. alle pag. 973, 1002 e 1229.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

(*Segue la* Tabella *C*, suppletoria, *inserta nella Gazzetta Ufficiale N. 286*).

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale del Re il 22 settembre 1866 intorno alle colonie agricole appartenenti alle Corporazioni religiose.

Altezza Reale. Col proposito di cooperare ad un tempo all'educazione del popolo ed al progresso dell'agricoltura, fu già da un benemerito sacerdote creata una colonia agricola. In essa diè ricovero e pane ai giovanetti fatti orfani dalla sventura

o dalla colpa ed a quelli che per malo indirizzo dalla loro infanzia precocemente accennavano a voler battere la via del vizio.

Al benefizio materiale aggiunse quello di maggior rilievo di somministrar loro una conveniente istruzione, onde renderli onesti e capaci agricoltori, in guisa da divenir poi con l'esempio propugnatori di que'sani principii che debbono accelerare il progresso della patria agricoltura.

I buoni risultati prontamente ottenuti confermarono l'intrinseco valore della istituzione, ed il Ministero che ho l'onore di reggere, in vista di essi, non si limitò soltanto ad incoraggiare la colonia esistente, ma diè opera a crearne delle altre.

Per suo eccitamento quindi alcune famiglie d'un Ordine religioso, i cui ricordi storici erano conformi ai presenti intendimenti del Governo nei vasti possessi lasciati loro, con scopo filantropico, dalla carità dei fedeli, richiamarono i figli derelitti del popolo e iniziarono nuove colonie.

Questo Ministero si fe tosto a sorreggerle col dono di qualche macchina agraria, non occorrendo sovvenzioni pecuniarie dove l'opulenza e la vastità dei possedimenti era il mezzo naturale con cui benificare le classi meno fortunate della società.

Parecchie colonie erano già sorte e davano bene a sperare, quando sopravvenne la Legge della soppressione, che, destinando, ad altro uso le terre delle Corporazioni soppresse, mise in forse l'esistenza di sì benefiche istituzioni.

Il Decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di V. A., e sul quale chiamerò poscia il voto del Parlamento, tende a porre riparo a sì grve inconveniente. Esso è importante ed urgente ad un tempo. Importante, perchè salva una delle più pratiche e benefiche istituzioni di cui di recente fu dotata l'Italia e dalla quale molto si ripromette la patria Agricoltura. Urgente. poichè qualora il provvedimento ritardasse, verrebbero ricacciati nella miseria tutti quei poveri giovinetti ricoverati, disperse le macchine rurali, distrutte le iniziate colture e annientata in un giorno l'opera faticosa di molti anni.

Col Decreto che mi pregio rassegnare a V. A. mentre si lascia che la Legge della soppressione abbia la sua piena esecuzione per ciò che riguarda l'istituzione monastica, si provvede alla conservazione delle colonie agricole come istituti agrari e filantropici; così, atterrata la pianta vetusta, non viene del pari divelta quella giovane che avea poste radici fra il fecondo decomporsi della prima, ed ho fede che la Nazione nostra, eminentemente agricola, avrà tosto a risentire i benefici effetti di tale provvedimento.

(N. 3214) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 1866.

Le Colonie agricole già appartenenti alle Corporazioni religiose sono conservate.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti i Reali Decreti 5 luglio 1860, 7 luglio 1866, nº 3036, e 21 luglio 1866, nº 3070; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono conservate le Colonie agricole già appartenenti alle Corporazioni religiose ora soppresse.

2. Nella formazione degli inventari e nelle prese di possesso saranno fatte a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le operazioni necessarie, ed emesse le determinazioni convenienti per la conservazione, separazione e consegna degli attrezzi, animali, macchine ed altri effetti mobili appartenenti alle dette Colonie, e per quelle delle case e poderi in cui trovansi stabilite, e delle terre necessarie al loro futuro svolgimento.

3. Il detto Ministro, previo accordo con quello dell'Interno per la parte disciplinare e penitenziaria, ci proporrà l'ordinamento stabile delle Colonie agrarie.

4. Il presente Decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in Legge. — Ved. alle pag. 1153 e 1281.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — CORDOVA.

(N. 3241) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 ottobre 1866.

Modificazioni alla pianta del Personale della Sezione di scienze naturali e fisiche del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità da Noi delegata, vista la pianta numerica degl' Impiegati, Insegnanti e serventi nella Sezione di scienze fisiche e naturali del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, approvata con R. Decreto del 28 agosto 1864, N. 1913; visti i provvedimenti dati dal Ministero della Pubblica Istruzione, con cui la Direzione degli studi meteorologici del R. Museo di Firenze è posta sotta la diretta dipendenza del Direttore dell'Osservatorio Astronomico, ecc.:

La pianta preaccennata del Personale della Sezione di scienze naturali e fisiche del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, approvata col R. Decreto 28 agosto 1864, è modificata nel senso che in luogo di un Professore aggregato per la meteorologia con lo stipendio di L. 2184 vi sia un Assistente di meteorologia coll'annuo stipendio di L. 1800. — Ved. Celerif. 1864, pag. 2180.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Berti.

(N. 3227) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 1866.

Nelle Provincie Venete sono pubblicate le Leggi e Disposizioni sull'amministrazione delle Dogane e delle Privative.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno pubblicate nelle nuove Provincie ed andranno in vigore nel giorno, in cui sarà stabilita la nuova linea dogonale che separerà l'Impero d'Austria dal Regno d'Italia, le seguenti Leggi e Disposizioni relative all'Amministrazione delle dogane e delle privative:

Reale Decreto	9 luglio	1859,	N. 3493.	— *V. Celerif. 1859, pag. 785.*
Id.	18 agosto	1860,	» 4248.	— *V. Celerif. 1860, pag. 1313 e 1463.*
Id.	12 settembre	1860,	» 4308.	
Legge	27 giugno	1861,	» 67.	— *V. Celerif. 1861, pag. 1428, 1809 e 2417.*
Id.	4 agosto	1861,	» 154.	
Id.	5 dicembre	1861,	» 362.	
Reale Decreto	11 settembre	1862,	» 867.	— *V. Celerif. 1862, pag. 2689.*
Id.	30 ottobre	1862,	» 979.	— *V. Celerif. 1863, pag. 165, 401, 771, 572, 2432 e 2483.*
Id.	23 Id.	1862.	» 920.	
Legge	21 dicembre	1862,	» 1061.	
Reale Decreto	30 agosto	1863,	» 1454.	
Id.	3 settembre	1863,	» 1463.	
Legge	24 gennaio	1864,	» 1649.	— *V. Celerif. 1865, pag. 571, 576 e 582.*
Art. 3 e 4 della Legge 24 novembre 1864, N. 2006, colle annesse tabelle *A* e *C*.				— *V. Celerif. 1864, pag. 2466 e 2472.*
Reale Decreto	24 novembre	1864,	» 2011.	
Legge	15 giugno	1865,	» 2396.	— *V. Celerif. 1865, p. 1313, 1316, 1464, 1537, 1585 e 1908.*
Id.	Id.	Id.	» 2397.	
Id.	Id.	Id.	» 2398.	
Reale Decreto	1° ottobre	1865,	» 2521.	
Legge	2 aprile	1866,	» 2855.	— *V. Celerif. 1866, pag. 572, 766, 1195, 1196, 1260, 1261, 1272 e 1480.*
Reale Decreto	28 giugno	1866,	» 3019.	
Id.	Id.	Id.	» 3020.	
Id.	11 luglio	Id.	» 3075.	
Id.	14 luglio	Id.	» 3086.	
Id.	8 agosto	Id.	» 3152.	

Art. 2. Il Ministro delle Finanze determinerà il giorno in cui verrà costituita la nuova linea doganale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 26 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3228) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 1866.

Bollo doganale da applicarsi ai tessuti esteri pervenuti nelle Provincie Venete avanti il giorno della firma del Trattato di pace coll'Austria.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; veduti gli art. 27 e 98 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato provvisoriamente colla Legge 21 dicembre 1862, e l'art. 26 delle Istruzioni doganali 30 ottobre 1862; veduto l'odierno nostro Decreto sulla pubblicazione delle Leggi di dogana e di privativa nelle nuove Provincie; sulla proposta del Ministro delle Finanze; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Entro due mesi dall'attivazione della linea che comprenderà nel nesso doganale Italiano le nuove Provincie, saranno in queste sottoposti ad un bollo della forma da determinarsi dal Ministro delle Finanze:

a) I tessuti pervenuti dalle Provincie Austriache; — *b*) I tessuti esteri muniti del bollo di daziato, e quelli che per la tariffa austriaca ne erano esenti, a condizione però che così i primi come i secondi sieno arrivati nelle nuove Provincie non dopo il giorno della firma del Trattato di pace, ed in quanto i tessuti consimili sieno nelle altre Provincie del Regno soggetti a tale vincolo. Il bollo sarà gratuito.

Art. 2. Decorso il suddetto termine, pei tessuti delle suddette specie che si trovassero mancanti del bollo saranno applicate le disposizioni degli art. 73 e 74 del Regolamento doganale. — Ved. Celerif. 1862, pag. 2689.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 26 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3245) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 ottobre 1866.

Diciassette strade dichiarate provinciali nella Provincia di Como.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti gli art. 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato *F*; vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Como 20 febbraio 1866, colla quale dichiarò di ritenere provinciali tutte le strade scorrenti nella Provincia, e che testè vennero escluse dal novero delle nazionali; vista la notificazione in data 28 aprile p. p., colla quale la Deputazione provinciale pubblicò l'elenco delle dette strade; viste le opposizioni di alcuni Comuni della Provincia contro l'elenco suddetto e tendenti ad ottenere che siano ritenute Provinciali soltanto le tre strade da Como a Milano, a Lecco ed a Varese, e che tutte le altre già Nazionali siano passate nella classe delle Comunali; visti gli avvisi del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato emessi nelle rispettive adunanze 11 scorso agosto e 18 corrente settembre, coi quali vennero rigettate le opposizioni come sovra prodotte, e dichiarato meritevole di approvazione l'elenco portante la classificazione delle strade provinciali adottata da quel Consiglio provinciale, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate provinciali le 17 strade descritte nell'elenco in parola, il quale, estratto dalla succitata notificazione, resterà annesso al presente Decreto visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 29 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — S. JACINI.

ELENCO *delle strade provinciali di Como dichiarate tali con Regio Decreto del* 29 *settembre* 1866.

N° progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI delle strade	ABITATI attraversati
1	Da Milano a Laveno.	Da S. Martino di Mozzate a Laveno.	Mozzate -- Carbonate, Tradate, Bizzozero, Varese, Masnago, Casciago, Luvinate, Barasso, Gomerio, Gavirate, Cittiglio, Laveno.
2	Da Como a Varese.	Da Camerlata a Varese.	Rebbio - Luino, Maccio, Olgiate, Solbiate, Birrago, Malnate, Varese.
3	Da Varese a Porto Morcò.	Da Biuno inferiore al Lago di Lugano in Porto Morcò.	Induno - Arcisate, Bisuschio, Porto Morcò.
4	Da Induno a Ponte Tresa.	Dal principio dell'abitato di Induno al Ponte Tresa.	Induno - Gana, Ghirla, Ponte Tresa.
5	Da Cittiglio a Maccagno ed al confine svizzero.	Da Cittiglio a Maccagno e diramazione da Luino alle Fornasette, confine svizzero.	Brenta - Cassano, Germignago. Luvino Colmegno e Maccagno.
6	Da Varese per Gallarate.	Si stacca dalla strada da Milano a Laveno presso Varese, e termina al confine della Provincia di Milano al ponte d'Arno.	Gazzada.
7	Circonvallaz.e della città di Como.	Da Porta Garibaldi al Porto lacuale di S. Agostino.	Sobborgo del Crocifisso — Sobborgo di S. Vitale e Sobborgo di S. Agostino.
8	Strada Milanese.	Dalla Camerlata al confine della Provincia di Milano presso Copreno.	Luisago — Fino, La Pioda frazione di Vertemale e Asnago.
9	Strada di Saronno.	Dalla Pioda sulla strada milanese al confine della provincia di Milano dopo Rovellasca.	Bregnano - Rovellasca.
10	Strada Canturina.	Dalla Camerlata al confine della Provincia di Milano dopo Rovellasca.	Trecallo frazione di Albate — Cantù Mariano.
11	Strada della Regina.	Da Borgovico di Como all'incontro della postale per Chiavenna nel piano di Spagna.	Cernobbio - Moltrasio, Urio, Carate Lario, Laglio, Bienna, Argegno, Colonno, Sala, Campo, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Griante, Menaggio, Nobiallo, S. Abbondio, Rezzonico, Cremia, Pianello, Musso, Dongo, Gravedona, Domaso, Gera, Sorico.

N° progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI delle strade	ABITATI attraversati
12	Strada di Vall'Intelvi.	Diramazione della strada della Regina da Argegno ad Osteno.	Argegno — Dizzasco, Castiglione, S. Fedele, Laino ed Osteno.
13	Da Menaggio a Porlezza.	Diramazione come sopra da Menaggio a Porlezza.	Menaggio - Croce, Piano, S. Pietro, Agria, Tavordo, Porlezza.
14	Strada di Vallassina.	Dal confine della Provincia di Milano presso Arosio sino a Bellaggio.	Arosio - Inverigo, Lurago, Nobero frazione di Monguzzo, Longone, Canzo ed Asso, Barni, Magreglio, Civenna, Bellaggio.
15	Strada di Bergamo.	Da Como sino al confine della Provincia di Bergamo presso Verunago.	Sobborgo S. Martino di Como - Cassano, Pomerio frazione di Paravicino - Buccinigo, Erba, Pusiano, Suello, Bovina frazione di Civate, Malgrate, Lecco, Maggianico e Barco frazione di Belledo Chiuso.
16	Strada Valsassina e sua diramazione al monte Varrone.	Si stacca sopra Lecco dalla strada nazionale che mette a Collico e termina a Bellano con diramazione da Cortenova alle miniere di ferro sul monte Varrone.	Castello S. Giovanni alla Castagna - Rancio, Laorca, Ballabio inferiore, Introbio, Pessina, Primaluna, Cortabio, Cortenova, Bellano, Cortenova, Taceno, Margno, Casargo.
17	Strada d'Imbersago.	Dal confine della Provincia di Milano alla cascina Francolina sino al porto natante sul fiume Adda detto Imbersago.	Imbersago.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Marina a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. il 6 ottobre 1866 per le proposte della nomina di una Commissione per regolare il servizio marittimo e mercantile nelle Provincie Venete.

Altezza Reale. Al compimento delle sorti della Marina italiana sotto il riguardo delle naturali sue risorse era fino a questo punto mancata una delle parti più ragguardevoli del suo litorale, sia che si volesse considerare per importanza di posizione militare marittima, sia per importanza di stabilimenti navali e di nautiche e commerciali tradizioni. Questo grande fatto sta oggi per compiersi colla riunione della Venezia all'Italia.

È cosa evidente che si debba trar subito partito di queste nuove ed ingenti risorse, che la Venezia offre alla Marina italiana. Vi troverà la Marina al suo entrarvi un arsenale che ebbe già fama di uno dei primi stabilimenti navali del mondo, il quale per vastità di darsene, di officine, di depositi, di cantieri, ed importanza di fabbricati si presta tuttora in molti modi ad essere ridotto con tenui spese ad avere i requisiti addimandati dalle nuove arti marittime, vi troverà vasti

edifizii per accasermaggio de'suoi marinari e soldati per ospitali, per officine pirotecniche, per uffici del servizio militare ed amministrativo, sia in Venezia che nelle isole di San Pietro, di San Daniele, della Celestia, Sant'Anna di Castello, alle Vergini, alla Certosa, a San Biagio, a San Martino, ecc.; vi troverà un porto ampio e sicuro cui pochi lavori e poche cure aggiungeranno il pregio di una più facile entrata e di una intiera sicurezza: e non è per ultimo da porsi in non cale che la Marina vi troverà tuttavia traccie indelebili di quelle tradizioni marittime e commerciali, di quegli ordinamenti navali che sono prezioso retaggio in Italia di quattordici secoli di non interrotto Governo.

La convenienza di trarre subito partito dalle nuove risorse che la Venezia ci offre è dimostrata inoltre da ciò che non possediamo in Adriatico pei bisogni della Marina da Guerra che meschinissimi mezzi più per forza di circostanze, che per opportunità di posizione raccolti in Ancona ove a ricovero delle navi non è offerto che un porto assai ristretto e tuttora malfido ed una rada inospitale.

Ma la questione di stabilire in Venezia la sede di un nuovo dipartimento marittimo ammette l'adottamento di certi provvedimenti, la necessità dei quali non può sfuggire a chi rifletta che prima di promulgare e rendere obbligatori ordinamenti, leggi, regolamenti e sistemi, prima d'insediare in uffici i Capi del servizio, i pubblici funzionari ed il personale, conviene avere adattati materialmente gli stabilimenti, i mezzi ed ogni altra cosa, onde ridurre possibile e praticamente efficace l'attuazione degli ordinamenti medesimi.

Ad adottare questo metodo per l'organizzazione del servizio militare e mercantile nei porti del litorale veneto, il metodo cioè di un graduale e successivo ordinamento per mezzo di provvedimenti transitori, mi conforta la seguente considerazione.

Lo aver seguito una norma diversa nella costituzione della Marina italiana in questi ultimi anni, norma che in vero è stata suggerita dall'impellente necessità delle circostanze in cui si è trovato il paese, ha prodotto che oggigiorno la Marina si trova oppressa nel libero funzionamento dei vari rami del servizio da una mole piuttosto complicata di leggi, regolamenti e sistemi mutati e modificati talvolta da parziali Decreti e Circolari. Egli è che queste leggi, regolamenti, circolari e Decreti celeremente si dovettero attuare prima che si avesse campo di esperimentarli alla pietra del paragone dei pratici risultati; egli è in buona sostanza che fu giuocoforza premettere un ordinamento virtuale della Marina all'ordinamento pratico e materiale degli arsenali, degli stabilimenti e delle navi. Da ciò forse dipende in gran parte che la Marina italiana volge tuttora in uno stato d'esistenza mal ferma, i sintomi e gli effetti della quale furono varie volte avvertiti. Parmi dunque razionale profittare di questa solenne circostanza in cui tutte ci cadono in mano le marittime risorse del paese per accingerci all'opera di un completo e generale riordinamento della Marina. E poichè troviamo in Venezia vastità e molteplicità di risorse materiali e tradizionali, parmi sia utile cominciare tosto in Venezia un serio esperimento che sia avviamento ad una completa e stabile riforma.

A questo scopo il riferente avrebbe divisato di nominare una Commissione per quanto sia possibile ristretta, ma composta di uomini competenti negli svariati rami del servizio marittimo; una Commissione non già chiamata a discutere ed a preparare studi e progetti più o meno diffusamente elaborati, ma ad operare direttamente per applicare in pratica essa medesima i provvedimenti necessari a dar vita immediata al lavoro nell'arsenale di Venezia, a stabilire l'ordinamento del servizio militare ed amministrativo, ed a provvedere immediatamente all'andamento del servizio della Marina mercantile con una libertà d'azione che non sarebbe vincolata che dalla diretta dipendenza dal Ministro, e da alcune leggi e regolamenti che reputo fondamentali al regolare e legale procedimento dell'Amministrazione.

Pari al mandato sarebbe la responsabilità della Commissione che fino al lavoro compiuto dovrà mettersi in grado di poter dar conto esattissimo del suo operato tanto nel senso degli ordinamenti del servizio, quanto nel senso della gerenza amministrativa e contabile del materiale e del danaro. In essa sostanzialmente si compenetrerebbero sotto la superiore Direzione del Ministero le facoltà direttive ed ordinative dei Capi superiori di servizio di un dipartimento marittimo, con eccezionali attribuzioni.

Dall'operato della Commissione che avrà così in mano il mezzo di escogitare praticamente il risultato dell'applicazione de'propri studi di organizzazione, giova sperare si possano trarre quei lumi, quei fondamentali sistemi che sono il perno di un buon ordinamento marittimo e che possano poi servire lentamente e con maturità di consiglio a riformare l'attuale sistema dell'Amministrazione marittima. Questa misura tende a muovere i primi passi per assicurare nei venturi anni alla na-

zione una Marina, questa parte così cospicua delle forze di uno Stato, cui non è posto limite all'esercizio dell'azione spansiva che dev'essere potente in guerra e feccondissima in pace.

Osa sperare il riferente impertanto che V. A. R. vorrà degnarsi di apporre la sua sanzione al qui unito Decreto.

(N. 3260) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1866.

Nomina di una Commissione per regolare il servizio marittimo e mercantile nelle Provincie Venete.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

Considerando la necessità di regolare immediatamente il servizio militare marittimo e della marina mercantile nei porti del litorale della Venezia; considerando che gli ordinamenti del nostro servizio marittimo militare e mercantile non sono ancora in ogni parte compiuti e richieggono in altre parti d'essere riformati; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro della Marina abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È istituita una Commissione amministrativa per regolare il servizio marittimo militare e mercantile nelle Provincie Venete, col titolo di *Commissione amministrativa marittima.*

2. La Commissione sarà composta di un Vice-Ammiraglio o Contr'Ammiraglio che ne sarà il Presidente. — Quattro Ufficiali superiori di vascello; — un Impiegato superiore del Commissariato di Marina; — un Ufficiale superiore del Genio navale; — un Impiegato superiore della Marina mercantile; — un Ufficiale di vascello Direttore di artiglieria; — un Ingegnere idraulico; — un Medico della R. Marina; — un Luogotenente di vascello di 1ª classe che sarà chiamato ad assumere le funzioni di Segretario senza voto; — L'incarico di membro della Commissione è considerato come una qualunque altra destinazione di servizio. — I membri della Commissione, compreso il Segretario, saranno nominati per Decreto Reale. — Alla stessa sarà addetto un Personale di Cancelleria pel disimpegno dei diversi servizi.

3. La Commissione dipende unicamente dal Ministro della Marina. Essa riunisce in sè tutti i poteri attribuiti, dai Regolamenti vigenti nel Regno d'Italia, ai Comandanti in capo dei Dipartimenti, agli Aiutanti generali ed ai Comitati.

4. La Commissione si atterrà, come base del suo operato, ai Regolamenti della Marina militare e mercantile vigenti nel Regno d'Italia, che saranno a sua proposta pubblicati. Nell'esercizio del suo mandato essa ha inoltre facoltà di proporre al Ministro la modificazione dei Regolamenti suddetti la continuazione dell'osservanza dei regolamenti che sono in vigore nelle Provincie Venete, e le norme speciali e temporanee che fossero richieste dalle circostanze.

5. Saranno applicate immediatamente ed avranno vigore nelle Provincie Venete: 1° La Legge sullo stato degli Ufficiali in data 25 maggio 1852; — 2° La Legge sull'avanzamento dell'Armata di mare in data 4 dicembre 1858; — 3° Il Regolamento di disciplina approvato con R. Decreto dell'11 maggio 1865. — Ved. Celerif. 1852, pag. 381, — 1858, pag. 1153.

6. Per gli Stati maggiori ed Equipaggi delle R. navi in armamento che saranno di stazione nei porti delle Provincie Venete staranno ferme tutte le Leggi e i Regolamenti vigenti nel Regno d'Italia.

7. La Commissione è tenuta responsabile fino all'epoca del suo scioglimento di tutti i servizi che andrà instaurando e della gerenza amministrativa e contabile del materiale e del denaro a termini del R. Decreto in data 3 novembre 1861 sulla contabilità generale dello Stato. — Ved. Celerif. 1864, pag. 961.

8. La Commissione è incaricata di ricevere la consegna per conto dell'Amministrazione della R. Marina dell'arsenale con tutte le sue adiacenze, stabilimenti marittimi, caseggiati ed immobili situati nelle Provincie Venete applicati o da applicarsi agli usi della Marina militare e mercantile coi materiali, gli attrezzi, i meccanismi, il naviglio sia da guerra, sia da trasporto e tutti i materiali effossori che servono allo espurgo ed all'escavazione dei porti, canali e darsene. A cura della Commissione sarà d'ogni cosa compilato un esatto inventario.

9. La Commissione avrà pure l'incarico di ricevere e far riconoscere al Ministero il personale e gl'impiegati tutti addetti ai vari rami del servizio marittimo militare e mercantile e farà le proposte per la loro posizione e destinazione.

10. Ferme le facoltà concesse coll'articolo 4 del presente Decreto, la Commissione proporrà all'approvazione del Ministro della Marina: — 1° Il Regolamento interno per regolare le sue sedute e le sue deliberazioni e la ripartizione delle attribuzioni amministrative fra i suoi membri; — 2° Le piante organiche dei diversi servizi; — 3° un Regolamento provvisorio per la contabilià del materiale; — 4° Il preventivo delle spese per le provviste necessarie per alimentare il lavoro dei cantieri, officine ed arsenali.

11. Appena la Commissione abbia organizzato l'impianto regolare dei servizi sarà surrogata mano mano dalle Autorità marittime secondo un ordinamento comune a tutte le Provincie marittime d'Italia. Compiuto che sia l'ordinamento la Commissione cesserà dal suo ufficio.

12. Le speciali istruzioni in data d'oggi, annesse al presente Decreto e d'ordine nostro firmate dal Ministro della Marina, serviranno di norma alla Commissione nello adempimento del suo mandato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 ottobre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — DEPRETIS.

RELAZIONE

Fatta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S. M. il Re intorno al Plebiscito nelle Provincie Venete.

SIRE. Il vostro Regno, con esempio unico nella Storia, crebbe e s'ingrandì per consenso spontaneo dei Popoli ansiosi di dare all'idea nazionale una forma che ne assicurasse lo svolgimento, e fosse all'Europa una guarentigia d'ordine e di civiltà.

I vostri Padri avevano custodito sempre l'indipendenza d'Italia, educato civilmente i popoli a loro commessi, dotandoli insieme di civili istituzioni.

Il vostro augusto Genitore li restituì a libertà mentre si faceva campione d'Italia; e Voi, Sire, seguendo l'esempio degli Avi, calcaste le orme del padre, e foste fermo e leale mantenitore delle sue promesse e magnanimo continuatore della sua opera.

Queste virtù della vostra Dinastia e Vostre meritarono che le popolazioni Italiane scuotendo la soggezione straniera si riunissero intorno al vostro Trono, e formassero sotto il vostro scettro costituzionale il Regno d'Italia.

Da quel momento il diritto nazionale fu costituito, ma non si potè estendere su tutta l'Italia. Rimase in soggezione straniera una parte nobilissima della Penisola, che pure aveva fatto eroici sforzi per liberarsene sino dal 1848; manifestando fin d'allora la volontà di unirsi al vostro Regno, confermando poi e consacrando il suo voto con diciasette anni di resistenze e di patimenti.

La Nazione costituita considerò quindi la Venezia per medesimezza di stirpe, di lingua e di sentimenti come parte integrante di sè, e colle dichiarazioni del Governo di V. M., colle deliberazioni del Parlamento, cogli apparecchi di guerra fece sempre aperta la sua indeclinabile volontà di ricuperarla.

Oggi le cause per le quali la Venezia viveva seperata innaturalmente dall'Italia sono venute a cessare, ed ella è per essere restituita in grembo alla Nazione.

Ora il vostro Governo prega la M. V. a voler consentire che i Veneti siano chiamati a confermare la loro volontà per mezzo di plebiscito.

Il Governo di V. M. giudica conveniente di rendere omaggio, anche in questa occasione, al principio onde s'informa il nostro diritto nazionale. Tutte le altre popolazioni del Regno d'Italia furono chiamate prima o poi a questa solenne manifestazione, la quale non potè compiersi nel 1848 se non imperfettamente dai Veneti; vi furono chiamate, quantunque avessero in altra, forma, la cui efficacia non si sarebbe potuta mettere in dubbio, espresso i lori voleri.

Non sembra pertanto al Governo di V. M. che ai Veneti si debba chiuder la via di entrare nella famiglia italiana al medesimo patto degli altri popoli della Penisola, e di proclamare anche una volta, nel modo più solenne e più indiscutibile, quella italianità, che nonostante lunghe e durissime prove confessarono sempre.

Ad una Nazione nuova, e che non raccolse ancora in uno tutte le sue membra, conviene più che alle altre di affermare in ogni modo ed in ogni occasione il diritto nuovo; il quale siccome le fu argomento del suo primo costituirsi, così le sarà argomento di compiersi.

Per questi motivi i sottoscritti hanno l'onore di sottoporre alla augusta sanzione

di V. M. il seguente Decreto, col quale i popoli ora liberati dalla soggezione straniera sono convocati nei Comizi per dichiarare la loro volontà di far parte del Regno d'Italia.

(N. 3236) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 ottobre 1866.

Apertura di Comizi nelle Provincie Venete affinchè i cittadini dichiarino la loro volontà di unirsi al Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell'Interno e del Ministro Guardasigilli abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I cittadini delle Provincie Italiane liberate dall'occupazione austriaca sono convocati nei Comizi nei giorni 21 e 22 ottobre per dichiarare la loro volontà sulla formula seguente:

« Dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il Governo monarchico-« costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e de'suoi successori ».

Il voto sarà espresso per *sì* e per *no* col mezzo di un bollettino manoscritto o stampato. Le schede portanti altre dichiarazioni sono nulle.

2. Contemporaneamente alla pubblicazione del presente Decreto le Rappresentanze Municipali delle suddette Provincie indicheranno l'ora ed il luogo nel quale sarà aperto lo scrutinio; ecciteranno tutti i cittadini a rendere il loro voto, e daranno tutte le altre disposizioni convenienti perchè la manifestazione del suffragio nazionale riesca libera e solenne.

3. Le Congregazioni Municipali hanno facoltà di dividere il Comune in quel numero di sezioni che crederanno opportuno. — Le stesse facoltà apparterranno alle Giunte Municipali o Deputazioni Comunali dei Comuni divisi in frazioni, o che contassero più di cinquecento votanti.

4. Le Rappresentanze Municipali incaricheranno cinque probi elettori di presiedere il Comizio del Comune o di ciascuna delle sue sezioni. — Essi saranno scelti possibilmente fra i membri del Consiglio Comunale, dove questo esiste; nomineranno nel proprio seno il Presidente, potranno farsi assistere da un Segretario scelto fra i votanti. — Tre almeno dei membri del Seggio così composto si troveranno sempre presenti alla votazione.

5. Nei giorni stabiliti per la votazione tutti gli Italiani delle dette Provincie, che hanno compiuto gli anni 21, sono domiciliati da sei mesi nel Comune, e non subirono condanna per crimine, o per furto o truffa, si presentano per dare il loro voto. — Il suffragio è dato per schede a scrutinio segreto.

6. Ogni votante, dichiarando il proprio nome e cognome, consegnerà al Presidente la propria scheda. — Ove sorga il dubbio intorno alla sua ammissibilità all'esercizio del diritto di voto, il Seggio, quando non basta la semplice notorietà, decide colla scorta dei registri anagrafici, facendone menzione nel verbale. — Contro questa decisione non è ammesso reclamo. — Il Presidente deponendo la scheda nell'urna farà notare da uno dei componenti il Seggio o dal Segretario il nome del votante.

7. Alle ore cinque del giorno 21 l'urna sarà pubblicamente suggellata dai componenti il Seggio, i quali sono responsabili dalla sua custodia e della integrità dei suggelli durante la notte.

8. In ambidue i giorni il Presidente stenderà verbale dello scrutinio.

9. Chiuso lo scrutinio segreto del giorno 22, le urne suggellate ed i verbali redatti a termini dei precedenti articoli saranno dal Presidente e da due almeno dei membri del Seggio accompagnati alla Pretura, nella cui giurisdizione è compreso il Comune, e consegnati al Pretore, il quale insieme con essi e pubblicamente fa lo spoglio dei voti, redigendone verbale.

10. Tutti gli Italiani delle Provincie liberate che si trovassero, o per ragioni di pubblico servizio, o per qualsiasi altro motivo in qualunque parte del Regno, potranno presentarsi al Pretore del mandamento, nel quale dimorano, e dichiarare per iscritto la loro volontà sulla formola indicata nell'art. 1° del presente Decreto.

11. I Pretori che avessero operato lo spoglio della votazione o ricevute le dichiarazioni nei sensi dei due precedenti articoli, trasmetteranno immediatamente i verbali da loro firmati, che constatano il risultato della votazione, alla Presidenza del Tribunale di Appello di Venezia. Gli altri atti saranno conservati nell'archivio della Pretura.

12. Nel giorno 27 ottobre il Tribunale di Appello di Venezia, radunato in seduta pubblica, eseguirà lo spoglio generale dei risultati parziali, e lo trasmetterà immediatamente al Ministro della Giustizia.

13. Le funzioni demandate dal presente Decreto alle Preture saranno nelle città esercitate dalle Preture urbane e civili.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 7 ottobre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli. — Borgatti.

(N. 3246) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 1866.

Circoscrizione militare delle Provincie Venete e del Territorio Mantovano.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i R. Decreti 9 giugno 1861, 27 settembre 1862 e 28 giugno 1865; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Provincie Venete ed il Territorio Mantovano costituiranno un nuovo Dipartimento militare, il cui Gran Comando avrà sede in Verona e prenderà quindi la denominazione di *Dipartimento di Verona.*

2. Il Dipartimento militare di Verona sarà ripartito nelle quattro Divisioni militari territoriali di *Verona*, *Padova*, *Treviso* e *Udine*, e nei due Comandi generali delle città e fortezze di *Mantova* e *Venezia.*

3. La *Divisione militare territoriale di Verona* abbraccierà le attuali Provincie di *Verona*, *Vicenza* e *Mantova*, eccezione fatta dei *Distretti Mantovani* sulla destra del Po e della *città e fortezza di Mantova.*

4. La *Divisione militare territoriale di Padova* comprenderà le attuali Provincie di *Padova*, *Rovigo* e *Venezia*, esclusi i *Distretti di Portogruaro* e di *San Donà*, la *città e fortezza* di *Venezia* colle *lagune* di *Venezia* e di *Chioggia.*

5. La *Divisione militare territoriale di Treviso* consterà delle attuali Provincie di *Treviso* e *Belluno* unitamente ai *Distretti di Portogruaro e San Donà.*

6. La *Divisione militare territoriale di Udine* corrisponderà alla attuale Provincia dello stesso nome.

7. La *città e fortezza di Venezia* colle sue dipendenze militari costituirà il *Comando generale della città e fortezza di Venezia.* — La *città e fortezza di Mantova* colla sua zona militare costituirà il *Comando generale della città e fortezza di Mantova.* — I due Comandi generali predetti saranno parificati per tutto ai Comandi generali di Divisione militare territoriale, e dipenderanno quindi direttamente dal Gran Comando di Verona. Essi eserciteranno la superiore autorità sulle truppe di presidio, e loro incumberanno inoltre le attribuzioni dei comandanti militari di Circondario nella estensione della zona territoriale sotto la loro giurisdizione.

8. I *Distretti mantovani* sulla destra del Po saranno ascritti al territorio della Divisione militare di Parma.

9. Le attribuzioni devolute ai Comandi militari di Circondario nel Dipartimento di Verona saranno per ora disimpegnate dai Comandi militari istituiti per il nostro Decreto 28 luglio 1866; e il Ministro della Guerra è autorizzato ad istituirne dei nuovi nelle città e fortezze ove le esigenze del servizio militare il richieggano.

10. Le varie indennità di rappresentanza, cancellerie, trasferte, combustibili ed alloggio saranno regolate dal Ministro della Guerra in base ai Reali Decreti di massima emanati per gli stessi Uffici nelle altre Provincie del Regno.

Il Ministro della Guerra predetto è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — E. Cugia.

(N. 3247) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 1866.

Indennità di cancelleria e di trasferta agli Uffici d'Intendenza militare instituiti nelle Provincie Venete e nel Territorio Mantovano.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il nostro Decreto in data d'oggi con cui viene stabilita la circoscrizione militare territoriale nelle Provincie Venete e nel Territorio Mantovano; visto il Regio Decreto del 4 agosto 1861 sul servizio d'Intendenza militare negli uffici territoriali; visto il nostro Decreto 24 luglio 1866, con cui vennero instituiti Uffici d'Intendenza militare nelle Provincie Venete in attesa della definitiva Circoscrizione militare; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono instituiti Uffici d'Intendenza militare nelle città di Verona, Padova, Treviso, Udine, Venezia e Mantova. — Ved. Celerif. 1861, pag. 1648.

2. È approvata l'annessa tabella firmata d'ordine nostro dal Ministro della Guerra, con cui, in conformità alle disposizioni di massima sancite dal Reale Decreto 4 agosto 1861, è fissata la somma da corrispondere a titolo d'indennità di cancelleria e di trasferta agli Uffici d'Intendenza militare indicati nel precedente articolo 1.

3. È fatta facoltà al nostro Ministro della Guerra di instituire Uffici di Sotto-Intendenza militare in quelle altre località delle Provincie Venete e del territorio Mantovano, dove saranno per richiederlo i bisogni del servizio militare.

4. Il Reale Decreto 4 agosto 1861 sopra citato è applicabile agli Uffici d'Intendenza e di Sotto-Intendenza militare instituiti e da instituirsi nelle Provincie Venete e nel Territorio Mantovano in tutto che non provvede espressamente il presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 10 ottobre 1866.

TABELLA DELLE INDENNITA'

Uffici d'Intendenza militare	*Indennità di cancelleria*	*di trasferta*
Verona	L. 1,500	L. 1,000
Padova	» 900	» 600
Treviso	» 600	» »
Udine	» 600	» »
Venezia	» 900	» 600
Mantova	» 600	» »

(N. 3250) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 1866.

Elenco di Decreti Reali, d'ordine amministrativo, da pubblicarsi nella Venezia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. S'intendono estesi e verranno immediatamente resi pubblici dai rispettivi Commissari del Re in quei territori delle Provincie di Verona, di Mantova e di Venezia che non vennero temporaneamente aggregati ad altre Provincie della Venezia, i seguenti Decreti già promulgati per tutte le Provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*:

1° Il R. Decreto organico del 18 luglio p. p., n° 3064; — *Ved. pag. 1207 e 1365.*

Il Regio Decreto del 19 luglio, n° 3065, che determina la formola per l'intitolazione delle Leggi, e stabilisce le norme per la pubblicazione ed attuazione di esse; — *Ved. pag. 1211.*

3° Il Regio Decreto del 28 luglio p. p., n° 3088, che pubblica lo Statuto del Regno; — *Ved. pag. 1309.*

4° Il Regio Decreto del 28 luglio p. p., n° 3089, che abolisce il Concordato e le Leggi pubblicate per la sua attuazione, e richiama in vigore le preesistenti; — *Ved. pag. 1310.*

5° Il Regio Decreto del 28 luglio p. p. n° 3090, che pubblica la Legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico ed il Regolamento relativo; — *Ved, pag. 1290 e 1153.*

6° Il Regio Decreto del 1° agosto p. p., n° 3110, che estende il corso forzato dei biglietti della Banca Nazionale; — *Ved. pag. 1327.*

7. Il Regio Decreto del 1° agosto p. p., n° 3111, che pubblica la Legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, e dà le norme per la sua attuazione; — *V. pag. 1327.*

8. Il Regio Decreto del 21 luglio p. p., n° 3072, che stabilisce il ragguaglio delle manete d'oro, d'argento e di bronzo del Regno a quelle dell'impero austriaco; — *Ved. alla pag. 1268.*

9° Il Regio Decreto del 1° agosto p. p., n° 3135, che fissa a vent'un anni l'epoca dell'età maggiore; — *Ved. pag. 1611.*

10° Il Regio Decreto del 4 agosto p. p., n° 3126, che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla Legge senza riguardo al culto che professano; — *Ved. alla pag. 1329.*

11. Il Regio Decreto del 4 agosto p. p., n° 3127, che pubblica le disposizioni vigenti nel Regno relative al *Placito* ed all'*Exequatur*, e le disposizioni penali relative. — *Ved. alla pag. 1329.*

12. Il Regio Decreto del 1° agosto p. p., n° 3128, che pubblica le Leggi ed i Regolamenti relativi all'istituzione della Guardia Nazionale. — *Ved. pag. 1347.*

13. Il Regio Decreto 8 agosto p. p., n° 3151, che abolisce la pena del bastone e delle verghe; — *Ved. alla pag. 1357.*

14. Il Regio Decreto 11 agosto p. p., n° 3149, che pubblica il Regolamento per l'attuazione della Legge sulla pubblica sicurezza; — *Ved. pag. 1544.*

15. Il Regio Decreto del 22 agosto p. p., n° 3163, che pubblica le Leggi sulla stampa vigenti nel Regno; — *Ved. pag. 1481.*

16. Il Regio Decreto del 25 agosto p. p., n° 3182, che abroga alcune disposizioni relative alla delazione e ritenzione d'armi; — *V. pag. 1481.*

17. Il Regio Decreto del 25 agosto p. p., n° 3185, che determina le attribuzioni del Ministero di Agricoltura e Commercio; — *Ved. pag. 1551.*

18. Il Regio Decreto del 5 settembre p. p., n° 3207, che pubblica le norme vigenti nel Regno relative ai Tiri a segno. — *Ved. pag. 1674.*

Tali Decreti avranno vigore nelle dette Provincie dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto, ad eccezione del Regio Decreto. del 1° agosto, n° 3135, relativo alla maggiore età, pel quale decorrerà pure dalla pubblicazione del presente Decreto il termine di tre mesi fissato per la sua attuazione.

2. S'intenderanno pure estesi e verranno immediatamente resi pubblici nei territorii menzionati nell'art. 1°, i seguenti R. Decreti già promulgati per le Provincie Venete e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e cioè:

1° Il Regio Decreto 19 luglio p. p., n° 3067, riguardante gli Impiegati delle Provincie Venete che avessero seguita l'armata austriaca o si fossero allontanati dalla residenza all'avvicinarsi dell'Esercito Nazionale. — *Ved. pag. 1474.*

2° Il Regio Decreto del 1° agosto p. p., n° 3130, che pubblica le disposizioni relative alla elezione e costituzione delle Autorità Comunali. — *V. pag. 1348 e 1627.*

3° Il Regio Decreto del 1° agosto p. p., n° 3138, che affida la vigilanza e la ispezione dell'istruzione primaria a Direttori scolastici provinciali e distrettuali. — *V. alla pag. 1355.*

4° Il Regio Decreto del 15 agosto p. p., n° 3158, che abolisce la competenza speciale del Tribunale di Venezia pei reati d'indole politica. — *Ved. pag. 1480.*

5° Il Regio Decreto del 15 agosto p. p., n° 3167, che pubblica le Leggi vigenti nel Regno relative ai telegrafi. — *Ved. pag. 1547.*

6° Il Regio Decreto del 12 settembre p. p., n° 3204, che dà facoltà ai Commissari del Re di abbreviare i termini pel compimento delle operazioni elettorali ed amministrattive. — *Ved. pag. 1634.*

7° Il Regio Decreto del 1° settembre p. p., n° 3208, che sostituisce le Congregazioni provinciali alla centrale nelle attribuzioni di approvare i conti preventivi e consuntivi delle Città Regie e di quelle aventi una Congregazione municipale. — *V. alla pag. 1674.*

Tali Decreti avranno vigore nelle dette Provincie dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto.

3. Coll'attuazione del presente Decreto cessa la temporanea aggregazione amministrativa e finanziaria del distretto di Cologna alla Provincia di Vicenza stabilita

col R. Decreto 8 agosto p. p., nº 3134, e cessa pure il provvisorio incarico affidato ai Commissari del Re a Rovigo, Padova, a Treviso e ad Udine coi Regi Decreti, del 28 luglio; 4, 11 e 25 agosto p. p., nº 3125, 3136, 3137, 3156 e 3189, di amministrare rispettivamente i distretti Mantovani, quelli di Dolo, di Mirano con Noale, di Mestre, di San Donà e di Portogruaro e della parte libera di Chioggia.

I Commissari del Re suddetti trasmetteranno immediatamente ai Commissari del Re competenti gli atti relativi agli affari dei distretti suindicati, curando che la trattazione di essi non soffra ritardo — *Ved. pag. 1207, 1365 e 1635.*

4. La Luogotenenza Lombardo-Veneta è sciolta. — All'esercizio delle attribuzioni alla medesima spettanti provvede l'art. 13 del R. Decreto 18 luglio p. p., nº 3064. — Agli Uffici speciali costituiti presso la Luogotenenza ed agli affari pendenti presso la medesima provvedono le disposizioni seguenti. — *Ved. pag. 1207.*

5. La Commissione sanitaria permanente è mantenuta come Corpo consultivo. — Il Commissario del Re in Venezia la convoca e la presiede, od in sua vece uno dei membri della Commissione stessa da lui nominato. — Essa dà il suo avviso ai Commissari del Re ed ai Ministeri negli affari che sono demandati alla rispettiva loro competenza, ai termini dell'articolo precedente.

6. È pure mantenuta la Sezione tecnico-scientifica costituita presso la Luogotenenza. Essa assume il titolo di « Ufficio centrale delle pubbliche costruzioni in Venezia », e dipende immediatamente dal Ministero dei Lavori Pubblici.

7. Gli attuali membri della Commissione per l'allodializzazione dei feudi cessano dall'ufficio. — La Commissione stessa è però mantenuta e sarà ricomposta a termini delle Leggi vigenti, sotto la presidenza del Commissario del Re in Venezia.

8. In Venezia e sotto la sorveglianza di quel Commissario del Re rimane un Ufficio di stralcio per la istruttoria degli affari che si troveranno pendenti negli Uffici della Luogotenenza Lombardo-Veneta nel giorno dell'attuazione del presente Decreto. — Questi affari saranno trasmessi ai rispettivi Ministeri secondo le loro competenze e dai medesimi decisi.

9. La Direzione di polizia residente in Venezia è soppressa. — Gli Uffici di pubblica sicurezza sono ordinati a termini della Legge 20 marzo 1865, nº 2248, pubblicata nelle Provincie Venete col R. Decreto 1º agosto p. p., nº 3111. — La trattazione degli affari pendenti presso la suddetta Direzione di polizia è affidata alla Questura di Venezia. — *Ved. pag. 1327.*

10. La Congregazione centrale Lombardo-Veneta è sciolta. — I Deputati della Congregazione centrale cessano immediatamente dal loro ufficio.

11. Una Commissione centrale composta di sei membri nominati dal Re sopra proposta del Ministro dell'Interno e istituita in Venezia e presieduta da quel Commissario del Re coll'incarico:

1º Di amministrare il fondo del dominio, secondo le attribuzioni e colle modalità stabilite per la Congregazione centrale Lombardo-Veneta dal § 1 della ordinanza imperiale 2 novembre 1856, nº 205, e dal nº 3 dell'ordinanza imperiale 31 maggio 1860.

2º Di istruire tutti gli affari contemplati dall'art. 16 del Decreto nº 3064, che si trovassero pendenti presso la Congregazione centrale all'epoca dell'attuazione del presente Decreto, e trasmetterli col suo voto al Consiglio di Stato per la decisione.

12. Ogni altra attribuzione di ordine amministrativo spettante alla Congregazione centrale Lombardo-Veneta è demandata alle Congregazioni provinciali.

13. I membri della suddetta Commissione avranno diritto ad una medaglia di presenza di lire 15 al giorno, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio per i membri residenti fuori di Venezia.

14. I Consiglieri di Luogotenenza, i Consiglieri di polizia ed i Commissari superiori di polizia cessano da ogni ufficio. — A quelli però fra essi che non ne fossero privati per motivi personali nei sensi dell'art. 4 del R. Decreto 18 luglio p. p., numero 3064, è temporaneamente concesso un assegno di un terzo dell'ultimo stipendio, se hanno un servizio minore degli anni dieci, e di una metà se lo hanno maggiore. — Questa disposizione è applicabile altresì ai Delegati provinciali contemplati nell'art. 2º del R. Decreto 18 luglio suddetto. — L'assegno temporaneo decorre a favore dei detti Funzionari dal 1º del mese successivo a quello nel quale hanno cessato da ogni ufficio.

15. Salva la facoltà della sospensione e della rimozione prevista dall'articolo 4 del R. Decreto 18 luglio p, p., nº 3064, e salve le disposizioni del R. Decreto 19 luglio nº 3065, e del presente Decreto, tutti gli altri Impiegati sì d'ordine che di concetto addetti alla Luogotenenza, alla Congregazione centrale ed alla Direzione di polizia sono posti a disposizione del Commissario del Re in Venezia, coll'attuale loro stipendio, per valersene nella trattazione degli affari menzionati nei precedenti articoli, e negli altri Uffici dal medesimo dipendenti. — La stessa disposizione è appli-

cabile agli Uffici soppressi col R. Decreto 18 luglio suddetto, e non contemplati nel precedente articolo, i quali rimangono a disposizione dei rispettivi Commissari del Re. — *Ved. alla pag. 1365.*

16. Sono conservati coll'attuale ordinamento e colla rispettiva competenza: — 1° La Prefettura delle Finanze ed Uffici annessi o dipendenti come delegazione per le Finanze Venete; — 2° La Procura di Finanza; — 3° La Contabilità di Stato; — 4° La Direzione del censo; — 5° La Direzione della Zecca; — 6° La Direzione del Lotto; — 7° L'Ispettorato della Fabbrica dei tabacchi. — Questi Uffici sono posti alla immediata dipendenza del Ministero delle Finanze, corrispondono con lui direttamente, e nei modi prescritti dalle vigenti Leggi.

17. La Direzione delle Poste residente in Venezia è conservata. — Essa è messa alla immediata dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici e corrisponde con esso direttamente.

18. L'Ispettorato dei telegrafi è soppresso. — L'Amministrazione dei telegrafi è regolata a norma dei Decreti organici pubblicati col R. Decreto 15 agosto p. p., n° 3167. — *Ved. alla pag. 1547.*

19. L'Ufficio centrale di porto e sanità marittima in Venezia conserva provvisoriamente l'attuale ordinamento e dipende dal Ministero della Marina. Per quanto concerne la sanità marittima però dipende dal Ministero dell'Interno.

20. L'Istituto di scienze, lettere ed arti e l'Accademia di Belle Arti residente in Venezia dipendono dal Ministero dell'Istruzione Pubblica. Essi però corrisponderanno col detto Ministero per mezzo del Commissario del Re.

21. L'Archivio Generale del Regno Lombardo-Veneto, e l'Archivio giudiziario di Mantova sono mantenuti. Essi corrisponderanno coi Ministeri dai quali dipendono per mezzo del rispettivo Commissario del Re.

22. È pure mantenuto il Capitanato montanistico di Belluno, e dipende da quel Commissario del Re.

23. Una Commissione nominata per Decreto Reale è incaricata di studiare e di riferire sulla parificazione dei gradi degl'Impiegati degli Uffici centrali residenti in Venezia, ed in particolar modo di quelli addetti agli Uffici soppressi, coi gradi analoghi degli Impiegati delle altre Provincie del Regno, e di proporne la distribuzione e l'applicazione ai diversi Ministeri ed agli Uffici dai medesimi dipendenti, secondo la natura delle funzioni sostenute e degli affari trattati negli Uffici attuali.

24. Nulla è innovato per quanto riguarda l'amministrazione e la sorveglianza delle carceri giudiziarie e delle carceri di pena. — Esse continueranno a corrispondere cogli Uffici superiori e coi Ministeri dai quali dipendono, secondo le Leggi vigenti nel Veneto; e tale corrispondenza si terrà per mezzo dei Commissari del Re.

25. La facoltà di sospendere dall'ufficio e dallo stipendio, attribuita ai Commissari del Re coll'art. 4 del R. Decreto 18 luglio p. p., n° 3064, è limitata agli Impiegati addetti agli Uffici dai medesimi immediatamente dipendenti. — Per tutti gli altri Impiegati tale facoltà è riservata ai Ministeri dai quali essi rispettivamente dipendono. — *Ved. alla pag. 1207.*

26. Il presente Decreto avrà vigore col giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — RICASOLI.

(N. 3251) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 1866.

Temporari provvedimenti riguardo all'amministrazione della giustizia civile nelle Provincie Venete.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri; visti i Reali Decreti 19 luglio p. p., n° 3066, e 12 settembre p. p., n° 3196; sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Tribunale di Appello residente in Venezia, i Tribunali provinciali di Venezia, di Verona e di Mantova e le Preture comprese nei rispettivi territori giurisdizionali ora liberati dalla occupazione austriaca continuano ad esercitare le loro funzioni secondo le Leggi vigenti, e nei limiti delle ordinarie giurisdizioni territoriali, salve le disposizioni del presente Decreto.

2. Coll'attuazione del presente Decreto cessa la temporanea aggregazione nei rapporti giudiziari dei Distretti Mantovani di Gonzaga, Revere e Sermide al Tribunale Provinciale di Rovigo, e del Distretto di Cologna al Tribunale di Vicenza stabilite colle disposizioni dell'art. 1 del R. Decreto 19 luglio, n° 3066, e del R. Decreto 8 agosto p. p., n° 3184. — *Ved. alle pag. 1212, 1356 e 1635-36.*

3. Gli affari penali e gli affari civili di giurisdizione volontaria e contenziosa che all'epoca suindicata, e per effetto della suddetta temporanea aggregazione si trovassero pendenti presso i Tribunali provinciali di Rovigo e di Vicenza, saranno trasmessi nello stato in cui si trovano, a cura degli stessi Tribunali, e dandone contemporaneo avviso alle parti, al Tribunale competente, secondo la preesistente circoscrizione territoriale richiamata in vigore. — Le disposizioni sono applicabili alle appellazioni pendenti davanti ai Tribunali di Rovigo e di Vincenza nelle controversie per la formazione delle liste elettorali amministrattive e nelle cause per disdette di finita locazione, alle quali si riferiscono i Reali Decreti 1 e 12 settembre p. p., n° 3188 e 3196. — *Ved. alle pagine 1211-12, 1627 e 1635.*

4. Coll'attuazione del presente Decreto rimane abrogato l'articolo 2° del R. Decreto 19 luglio p. p., n° 3066, ed i Tribunali e gli Uffici giudiziari, gli Uffici ipotecari e gli Archivi notarili delle Provincie di Venezia e di Mantova corrispondono direttamente coi Tribunali superiori e coi Dicasteri centrali secondo le norme ordinarie.

5. Col giorno 30 novembre p. v. cessa la sospensione dei termini per la rinnovazione delle ipoteche stabilita rispettivamente colle disposizioni dell'art. 5 del R. Decreto 19 luglio, n° 3066, e della risoluzione del Ministero austriaco pubblicata colla Circolare 22 luglio p. p., n° 13203, dal Tribunale di Appello di Venezia.

6. Nel seno del Tribunale di Appello di Venezia è provvisoriamente istituita una Sezione di terza istanza avente giurisdizione sul territorio delle Provincie della Venezia e di Mantova, per la cognizione degli affari di competenza della Suprema Corte di giustizia finora sedente in Vienna. — Tale Sezione è composta di un Presidente e di sei Consiglieri destinati per Decreto Reale coll'attuale grado e stipendio. — Le funzioni di Presidente sono sostenute dal Presidente del Tribunale di Appello di Venezia. — Le attribuzioni di segreteria ed i lavori d'ordine sono affidati ai Segretari ed all'Ufficio d'ordine presso il Tribunale d'Appello, con quelle speciali norme che saranno determinate dal Presidente.

7. Per la validità delle deliberazioni di terza istanza è richiesto il numero di sette Giudici, compreso il Presidente. — Nel caso di impedimento di alcuno di essi, e nei casi in cui, a termini delle Leggi vigenti, fosse richiesto per la validità delle deliberazioni un numero maggiore di sette Giudici. Il Presidente destinerà a completarlo alcuno dei Giudici del Tribunale di Appello che non abbia preso parte nel giudizio di seconda istanza.

8. Nelle materie civili saranno giudicati in secondo grado di giurisdizione dai Tribunali provinciali: — 1° Le cause per turbato possesso trattate dalle Preture urbane e foresi colle norme stabilite dalla sovrana risoluzione del 22 giugno 1825; — 2° Le controversie decise pure dalle Preture urbane e foresi e relative a disdette di finita locazione, regolate dalla patente sovrana del 17 luglio 1837. — Nelle materie penali saranno giudicati dai Tribunali provinciali i processi per contravvenzione trattati dalle Preture.

9. Gli affari menzionati nel precedente articolo che all'attuazione del presente Decreto si trovassero pendenti presso il Tribunale di Appello di Venezia, saranno trasmessi nello stato in cui si trovano, a cura del Tribunale stesso e dandone avviso alle parti, ai Tribunali Provinciali competenti per l'ulteriore continuazione del giudizio, in conformità alle disposizioni del presente Decreto.

10. Nella trattazione e decisione degli affari menzionati nei precedenti articoli i Tribunali provinciali seguono le norme di procedura stabilite per il Tribunale di Appello. — Il giudizio di terza istanza o revisione, in quanto è ammissibile a termini delle Leggi vigenti, spetta alla Sezione di terza istanza.

11. Le decisioni che pervenissero dalla Corte Suprema di Giustizia in Vienna concernenti affari relativi alle Provincie di Venezia e di Mantova, e portanti la data posteriore al 20 luglio 1866, saranno di nessun effetto, e non verranno comunicate alle parti. La Sezione di terza istanza conoscerà di tali affari e pronunzierà su di essi il suo giudizio.

12. Le decisioni del Tribunale di Appello di Venezia concernenti affari decisi dai Tribunali provinciali di Rovigo, di Padova, di Vicenza, di Treviso, di Udine e di Belluno, dalle Preture comprese nel territorio giurisdizionale dei Tribunali stessi, nonchè dalle Preture di Revere, Sermide, Gonzaga, Cologna, Dolo, Mestre, Mirano, Portogruaro e San Donà, e portanti la data posteriore al 20 di luglio 1866, saranno

di nissun effetto, e non verranno comunicate alle parti. Il Tribunale di Appello sottoporrà a nuovo esame tali affari e pronuncierà il suo giudizio.

13. Il presente Decreto avrà vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — BORGATTI.

(N. 3252) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 1866.

Sono ammessi all'esercizio del voto pel plebiscito nelle Provincie Venete gli emigrati e gl'Italiani che hanno combattuto nell'Esercito o nei Corpi Volontari.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Regio Decreto del 7 ottobre 1866, nº 3236, ed in conformità dei principii dal medesimo stapiliti; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per l'ammissibilità all'esercizio del voto pel plebiscito nelle Provincie Italiane liberate sono equiparati ai cittadini delle Provincie stesse aventi gli anni 21, quelli che, non avendo compiuta quell'età, hanno però fatto parte dell'esercito nazionale o dei volontari durante le compagne per l'indipendenza nazionale.

2. Tutti i cittadini delle dette Provincie emigrati per causa di politica, saranno ammessi a votare in quel Comune delle Provincie stesse nel quale, dichiareranno di voler esercitare il loro diritto di voto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — RICASOLI. — BORGATTI.

Firenze, 20 *agosto* 1866.

Circolare (N. 3, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Determinazione ed applicazione delle aliquote del prestito nazionale, e rotondamento delle cifre.

I. Tosto che sieno ultimate le operazioni prescritte colla Circolare del 7 corrente nº 1, per le quali si otterrà l'ammontare complessivo dei redditi e delle rendite di ciascun concorrente al prestito in ogni Comune o Consorzio; e sieno determinate la classe o le diverse classi a cui le rendite stesse appartengono, gli Agenti delle tasse procederanno all'applicazione dell'aliquota di prestito spettante ad ogni lira di reddito secondo la classe in cui trovasi compreso. — V. alle pag. 1392, 1476 e 1488.

II. Innanzi tutto però è necessario determinare l'aliquota di prestito di ogni classe, attenendosi a quanto prescrive l'articolo 5 del Decreto 4 agosto che trovasi testualmente riportato nell'annesso Allegato I. — Come è già noto, le aliquote tutte sono regolate da quella della classe media, la quale si ottiene dividendo la settima parte della somma di prestito assegnata al Consorzio o Comune, per l'ottava parte del reddito totale dello stesso Comune o Consorzio. Se questa aliquota riescirà inferiore del 2,37 per lira, ossia 23,70 per cento, si porterà a questo limite; se riescirà superiore al 2,40 per lira, ossia a lire 24 per cento, si diminuirà sino a che raggiunga questa somma; se poi riescirà compresa tra il 2,37 ed il 2,40 si lascierà come risulta dalla operazione aritmetica.

III. In apposito foglio da tracciarsi a mano per ogni Consorzio o Comune isolato si noterà il reddito complessivo, l'ottava parte del medesimo; la somma di prestito assegnata, che ricavasi dalla tabella annessa al Decreto 28 luglio; la settima parte della somma assegnata; l'aliquota media risultante dal dividere, come sopra si è detto, la settima parte della somma assegnata per l'ottava parte del reddito; e finalmente l'aliquota media, ridotta ove faccia d'uopo, nei limiti stabiliti dall'articolo 5 del Decreto 4 agosto. — Nello stesso foglio in apposito quadretto si noteranno nella colonna 1ª i numeri d'ordine di ciascuna delle 7 classi che concorrono al prestito; nella colonna 2ª le somme di reddito di ciascuna classe, le quali sono tutte

eguali all'ottava parte del reddito totale; nella colonna 3ª le aliquote di ciascuna classe. E qui si avverta che si inscrive prima quella della classe 4ª che deve essere quella indicata nel numero precedente, quindi quelle delle classi superiori che si ottengono aggiungendo all'aliquota della classe media 1/6, 2/6, 3/6, e poscia quelle delle classi inferiori che si ottengono togliendo alla stessa aliquota media 1/6, 2/6, 3/6. Nella colonna 4ª si porteranno le somme assegnate a ciascuna classe, le quali si otterranno moltiplicando per l'aliquota di ciascuna classe il reddito della colonna 2ª. — Nell'annesso allegato II sono portati esempi dei tre diversi casi che possono presentarsi nel determinare le aliquote.

IV. Il modo più regolare per eseguire l'applicazione dell'aliquota in ciascuna classe, per ottenere la somma da inscrivere nella colonna 7ª della scheda, da modificarsi poi nella colonna 8ª secondo le prescrizioni dell'articolo 6 del Decreto 28 luglio, sarebbe il seguente: — Nello stampato per la classificazione e nella colonna delle osservazioni si tracciano due apposite colonne, nella prima delle quali per ogni classe si segnerà il prodotto della moltiplicazione della rispettiva aliquota pel reddito segnato nella seconda colonna. Al fine della classe facendo il totale si dovrà ottenere la corrispondente somma che si è ottenuta nella colonna 4ª del quadretto preparato per determinare le aliquote; la qual cosa sarà prova dell'esattezza dell'operazione. — Di ciò si è dato un esempio nell'annesso Allegato III. — I risultati ottenuti si portano quindi nella colonna 7ª delle rispettive schede; avvertendo che nei casi in cui il reddito di una scheda sia compreso in più classi e siansi per conseguenza distinte le varie parti comprese in ogni classe, come venne indicato nell'art. 16 della Circolare n° 1 del 7 corrente, si scriveranno nella colonna 7ª della scheda contro i corrispondenti redditi i diversi risultati ottenuti in ciascuna classe l'uno sotto all'altro, quindi si farà il totale dei risultati stessi, il quale darà la somma attribuita al Contribuente. — Anche di ciò si dà un esempio nell'Allegato IV.

V. Nella colonna 8ª della scheda sarà inscritto il risultato che si ottiene applicando alla somma segnata nella colonna 7ª le disposizioni dell'articolo 6 del Decreto 28 luglio, secondo le quali le somme di prestito derivanti dall'applicazione delle aliquote debbono essere ridotte a cifra tonda. — Tale operazione dovrà farsi per le somme derivanti da diverse aliquote non sul risultato di ciascuna aliquota, ma sulla somma dei risultati delle diverse aliquote, come scorgesi nell'Allegato IV, colonna 8ª.

VI. Ma il metodo indicato nei due precedenti articoli per ottenere la quota di prestito assegnata a ciascun concorrente in cifra tonda, può essere sensibilmente abbreviato. — Se si esamina il modulo esemplificato di classificazione delle rendite, qui annesso, si scorge tosto che, sebbene le quote individuali resultanti dall'applicazione dell'aliquota siano quasi tutte diverse, tuttavia a molte di esse, specialmente nelle classi inferiori, corrisponde una identica cifra tonda. Così, per esempio, la somma di lire 300 è applicata alle schede di n° 24, 25, 26, 27, 28, la somma di lire 200 si estende dal n° 29 al n° 36, e quella di lire 100 dal n° 37 al n° 64. — Si potrà dunque dagli Agenti delle tasse, specialmente nei ruoli voluminosi e nelle classi composte di gran numero di contribuenti, risparmiare molto tempo e lavoro, calcolando a dirittura quale sia la minima rendita cui corrisponda, tenuto conto dell'aliquota relativa alla classe, la cifra tonda di 100 in 100 lire, nei limiti della massima e della minima scheda di ciascuna classe; e quindi applicare a dirittura a ciascuna scheda la corrispondente cifra tonda. Tuttavia ad opportuna cautela converrà sempre calcolare sul quadro di classificazione la vera somma corrispondente coll'applicazione dell'aliquota alle schede massima e minima aventi la stessa cifra tonda. — Così pure si dovranno fare i calcoli coll'applicazione dell'aliquota per tutte le schede delle quali la rendita va ripartita in due classi, le quali debbono arrotondarsi sulla somma complessiva. — Nell'annesso modulo esemplificato sono segnate in carattere corsivo quelle somme che si debbono assolutamente calcolare, le altre calcolazioni si intende che possono essere tralasciate. — Ultimate che sieno queste operazioni, non resterà che a compilare i ruoli, nei quali non dovranno essere riportati che i resultati ultimi delle operazioni stesse. Alla stampa dei fogli occorrenti per la formazione di questi ruoli si sta alacremente provvedendo; e saranno al più presto trasmessi alle Direzioni, per la distribuzione alle Agenzie delle tasse, non potendosi dimenticare, che secondo le prescrizioni del Decreto 4 agosto, i ruoli dovranno essere per cura degli Agenti medesimi pubblicati per il 15 settembre.

Il Ministro A. Scialoja.

Torino, 31 agosto 1866.

Circolare (N. 330, Div. 7) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Modificazioni al capitolo VII delle Istruzioni 4 maggio 1863, sull'ordinamento dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio.

Onde coordinare le dimostrazioni annuali del movimento degli articoli inscritti sui vari campioni colle risultanze dei conti giudiziali ed amministrativi di ogni esercizio finanziario e renderle più rispondenti allo scopo cui sono dirette, questo Ministero ha determinato che agli articoli 142 a 154 formanti il capitolo VII delle Istruzioni 4 maggio 1863 siano sostituite le seguenti disposizioni:

Art. 1. (Articolo 142 dell'Istruzione). Le Direzioni sorvegliano il movimento e la esazione dei crediti inscritti sui campioni dei dipendenti Uffici: 1° Mediante la tenuta di un doppio dei campioni stabiliti per la esazione delle rendite demaniali e delle tasse sulle Società industriali; — 2° Cogli elenchi dei crediti provenienti dalle multe e dalle spese di giustizia punitiva che debbono conservare nei loro Uffizi; — 3° Colla disamina di una dimostrazione annuale numerica sul movimento di tutti gli articoli inscritti sui campioni di ciascun Ufficio; — 4° Coll'esame e controllo di speciali elenchi nominativi dei crediti restanti ad esigersi alla fine dell'esercizio finanziario.

Art. 2. (Articolo 143 dell'Istruzione). Speciali Istruzioni determinano il modo di formare e di tenere presso le Direzioni il doppio dei campioni delle rendite demaniali e delle tasse sulle Società industriali, e di compilare e custodire gli elenchi dei crediti provenienti dalle multe e dalle spese di giustizia punitiva. — V. Celerif. 1868, pag. 1981 e 2081.

Art. 3. (Articolo 144 dell'Istruzione). Al primo di gennaio di ogni anno il Contabile forma sovra la pagina di ogni campione successiva all'ultimo articolo inscritto, una dimostrzione numerica, conforme al qui unito modello esemplificato, indicante il movimento degli articoli di credito che ebbe luogo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precorso, e la loro situazione al giorno medesimo. — Gli articoli di credito che scadono col 31 dicembre, come ad esempio per taluni affitti di stabili, per i censi o per la 2ª rata delle tasse di mano-morta e simili, devono essere compresi nella dimostruzione predetta in guisa che contenga tutti i crediti liquidi ed accertati al 31 dicembre nel senso indicato dall'art. 43 del Regolamento generale di contabilità 13 dicembre 1863. — Le sopratasse non prendono numero, ed il loro importo è aggiunto all'articolo principale. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Art. 4. (Art. 145 dell'Istruzione). Entro il 10 di gennaio d'ogni anno il Contabile, all'appoggio della situazione numerica sovra prescritta per ogni campione, compila e trasmette alla propria Direzione il prospetto numerico di tutti i campioni, conforme al qui unito modulo V, modificato. — La Direzione esamina tali prospetti in tutte le sue parti, verifica specialmente le riprese dei crediti rimasti della situazione precedente e sollecita, ove d'uopo, il Contabile all'appuramento dei crediti, la di cui riscossione non fosse stata sufficientemente attivata.

Art. 5. (Articolo 146 dell'Istruzione). Entro il settembre d'ogni anno il Contabile prepara l'elenco nominativo (modulo X modificato) di tutti gli articoli di credito propri dell'esercizio dell'anno precedente, i quali alla fine del predetto settembre, epoca in cui chiudesi l'esercizio finanziario, risultassero tuttavia inappurati. — Detto elenco deve essere fatto distintamente per ciascuna specie di crediti, ed il Contabile dovrà dare con precisione per ogni articolo tutte le indicazioni e spiegazioni atte a giustificare la causa dell'inappuramento. — Le sopratasse aggiunte agli articoli rimasti al 31 dicembre devono essere portate nell'elenco assieme all'articolo principale, tenendone solamente distinto l'ammontare. — Al 1° ottobre successivo il Contabile deve inoltre formare sul frontispizio dell'elenco predetto la speciale dimostrazione numerica del movimento occorso negli articoli di credito dell'intiera durata dell'esercizio finanziario, distinguendo il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente da quello dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno in corso, ed avvertendo che la dimostrazione pel 1° periodo deve concordare con quella prescritta dall'art. 4. — — Per i crediti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 invece degli elenchi nominativi basterà che i Contabili preparino le dimostrazioni numeriche e le distinte degli articoli rimasti ad esigere in conformità dell'unito modulo X *bis.*

Art. 6. (Art, 147 dell'Istruzione). Avvenendo che al 30 settembre non rimanesse sui campioni alcun articolo inappurato, il Contabile forma tuttavia le dimostrazioni numeriche della situazione dei campioni, dichiarando in pari tempo non esservi alcun articolo arretrato da esigersi.

Art. 7. (Articolo 148 dell'Istruzione). Gli elenchi prescritti dal precedente art. 5 colla relativa dimostrazione numerica vengono dal Contabile consegnati allo Ispettore o Sott'Ispettore incaricato dell'assestamento della contabilità. — Questi li esamina attentamente, e ne verifica l'esattezza confrontandoli coi relativi campioni e colle situazioni numeriche dell'anno precedente; accerta se la dimostrazione numerica sia regolare in ogni sua parte, riconosce se sieno sussistenti le annotazioni del Contabile, indica le cure praticate per lo appuramento degli articoli, facendosi esibire gli analoghi documenti giustificativi. — Nell'occasione di tali verificazioni l'Ispettore farà nella colonna dello stampato a lui riservata le occorrenti osservazioni, accennando le misure indicate al Contabile per lo appuramento degli articoli. Le stesse osservazioni saranno fatte al margine degli articoli dei campioni.

Art. 8. (Articolo 149 dell'Istruzione). Nell'occasione della verifica accennata nel precedente articolo l'Ispettore deve riconoscere l'esattezza delle annotazioni poste dal Contabile a margine di ogni articolo dei campioni, confrontandole coi registri di esazione e delle ingiunzioni e coi Decreti originali di annullamento. — Questo confronto deve assere fatto tanto pei crediti dell'esercizio cui si riferisce il conto che si assesta, quanto per quelli propri dell'anno in corso, e deve essere spinto sino al giorno in cui si fa la situazione di cassa, partendo dal punto in cui si arrestò la verifica precedente.

Art. 9. (Articolo 150 dell'Istruzione). Gli elenchi nominativi dei crediti, modello X, e le dimostrazioni numeriche, modello X *bis*, sono trasmessi alla Direzione dall'Ispettore prima di lasciare l'Uffizio sottoposto alla verificazione. — Il Direttore deve esaminare scrupolosamente le situazioni numeriche dei campioni, e gli elenchi nominativi, e rilevare se e per quali articoli sia necessario sollecitare la esazione, o dare altri provvedimenti, e se occorre addebitare il Contabile di qualche credito divenuto inesigibile per negligenza del medesimo. — Le osservazioni e disposizioni del Direttore sono riportate in una nota modello Y, che viene spedito al Contabile acciò vi si uniformi, e ne renda conto alla Direzione nel termine da questa assegnato.

Art. 10. (Articolo 151 dell'Istruzione). Entro i primi 4 giorni di ogni mese il Contabile deve trasmettere alla Direzione unitamente alla contabilità mensile due stati compilati sul modello Z. Nel primo saranno indicati gli articoli di credito riscossi nel mese precedente e che vennero compresi negli elenchi nominativi siccome rimasti inappurati alla fine dell'esercizio precedente. — Nel secondo dovranno essere indicati tutti gli altri articoli pure riscossi nel mese precedente e derivanti da rendite demaniali e da tasse sulle Società, per le quali esistono in Direzione i doppi dei campioni od altre scritture equivalenti. — In quei mesi in cui non venisse operata alcuna riscossione sugli articoli della sopraccennata natura il Contabile trasmette alla Direzione un certificato negativo sul medesimo stampato Z. — Quanto agli articoli di credito per multe e spese di giustizia restano ferme le disposizioni dell'art. 88 dell'Istruzione 28 giugno 1866 per l'eseguimento della tariffa in materia penale, le quali dovranno eseguirsi dal Ricevitore anche per i crediti anteriori al 1° luglio 1866. — V. alle pag. 1506 e 1554.

Art. 11. (Art. 152 dell'Istruzione). Col mezzo degli stati di cui all'articolo precedente il Direttore fa immediatamente eseguire sugli elenchi nominativi dei crediti inappurati, o sui campioni delle rendite demaniali e delle tasse industriali, o sugli elenchi indicativi dei crediti provenienti da multe e spese di giustizia, l'annotazione degli effettuati pagamenti, e nello stesso tempo riscontrando ritardo nello appuramento di qualche articolo fa al Contabite le occorrenti sollecitazioni. Deve inoltre il Direttore accuratamente esaminare se le somme degli articoli di credito per rendite demaniali, per tassa sulle Società industriali e per multe e spese di giustizia indicate dal Contabile nello stato Z concordino col caricamanto datosene nei relativi stati dette riscossioni.

Art. 12. (Art. 153 dell'Istruzione). Tuttavolta che venisse autorizzato l'annullamento o la riduzione di articoli inscritti nei campioni o negli elenchi sovra accennati il Direttore deve far eseguire in margine dei medesimi le relative annotazioni. — Gli elenchi nominativi e le dimostrazioni numeriche si custodiscono diligentemente presso le Direzioni, onde potervi ricorrere all'uopo.

Art. 13. (Articolo 154 dell'Istruzione). Colla scorta delle dimostrazioni numeriche poste sulla prima pagina degli elenchi nominativi, modello X ed X *bis*, ogni Direzione, valendosi del modulo A A, riepiloga in altrettanti stati quanti sono i diversi campioni il movimento degli articoli di credito occorsi in ciascun Ufficio del proprio Circolo durante l'intiero periodo dell'esercizio finanziario. — Questi stati sono trasmessi al Ministero entro il mese di novembre di ciascun anno accompagnati da tutte quelle osservazioni che possono far conoscere la maggiore o minore atti-

vità di ciascun Contabile, gli ordini dati e la sorveglianza esercitata dalla Direzione per ispingere la riscossione dei crediti di ogni natura.

Pel Ministro, Sacchi.

Torino, 11 settembre 1866.

Circolare (N. 332, Div. 7ª) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Sistemazione dei conti giudiziali per l'Esercizio finanziario 1865.

In coorenza dell'articolo 229 delle vigenti Istruzioni 4 maggio 1863 questo Ministero ha determinato che il giro della sistemazione dei conti giudiziali dell'esercizio 1865, che va a chiudersi colla fine del corrente mese, debba essere dagli Ispettori incominciato col 1° dell'ottobre prossimo. — Vedi Celerif. 1863, pag. 1981 e 2021.

Nel far conoscere tale determinazione agli Impiegati del ramo Registro, Bollo, Demanio ed Ipoteche, si invitano le Direzioni delle Tasse e del Demanio a dar tosto gli ordini e le disposizioni occorrenti affinchè i Funzionari tutti chiamati alla formazione dei lavori relativi non abbiano a trovare incagli e siano in tempo forniti di tutti gli elementi necessari al disimpegno delle rispettive attribuzioni.

Il processo da seguirsi dai Contabili, dagli Ispettori e dalle Direzioni in questa emergenza è quello stesso tracciato colla Circolare a stampa dell'8 agosto 1865, nº 238, salvo in quanto riflette le dimostrazioni numeriche dei campioni ed i corrispondenti elenchi nominativi. pei quali dovrà essere eseguita la recente Circolare a stampa del 31 agosto p. p., nº 330. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1491; — 1866, pag. 1780.

Nel compilare le dimostrazioni numeriche ed elenchi preaccennati occorre però avvertire che siccome le situazioni formate nello scorso anno furono per taluni crediti portate sino al 30 giugno 1865, in modo che comprendono già in parte anche crediti propri dell'anno 1865, così converrà che per questa prima volta sulle situazioni numeriche da farsi in quest'anno sia fatta la ripresa dei crediti che dalle Situazioni dell'anno scorso risultano rimasti inappurati al detto giorno 30 giugno 1865, e vi si aggiungano poi i crediti in principale accertati ed inscritti dal 1º luglio al 31 dicembre 1865, non che le sovratasse accertate dal 1° luglio 1865 al 30 settembre 1866, e relative tanto gli articoli principali già compresi nelle situazioni a tutto giugno 1865, quanto a quelli che fanno parte delle situazioni del secondo semestre 1865.

Gli stampati mod. 57 e 58, nonchè tutti quelli modificati colla precitata Circolare del 31 agosto p. p., saranno a suo tempo provvisti direttamente dal Ministero, avvertendo però sin d'ora che dovranno, per quanto è possibile, usarsi gli antichi stampati modelli 75, 76 e 87 portandovi a mano le occorrenti variazioni.

I signori Direttori sono specialmente incaricati della puntuale ed esatta esecuzione delle sovra contenute disposizioni.

Il Direttore Generale Sacchi.

Torino, 13 settembre 1866.

Circolare (N. 333, Div. 4ª) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Disposizioni transitorie per l'attuazione dei Decreti 14 luglio e 18 agosto 1866 sulle tasse di bollo.

Con Decreto Luogotenenziale del 18 agosto p. p., nº 3187, fu provveduto all'attuazione delle nuove disposizioni sulle tasse di bollo contenute nell'altro Decreto del 14 luglio precedente, nº 3122, ed ora questo Ministero ravvisa opportuno di segnare alcune norme agl'Impiegati delle Tasse e del Demanio allo scopo di assicurare l'eseguimento del Capo II del succitato Decreto 18 agosto ultimo scorso.

Art. 1. Gli Agenti contabili assumeranno il carico delle nuove specie di carta bollata e di marche da bollo stabilite dal Decreto 14 luglio 1866, nº 3122, nella 4ª colonna del nuovo stato di situazione, modello 21 *B*, che servirà per il periodo di tempo a decorrere dal 1° ottobre al 31 dicembre p. v. — Nel primo giorno di ottobre gli Agenti suddetti riporteranno nella 3ª colonna di questo stato la quantità delle diverse specie di carta bollata e di marche da bollo, che rimarranno in magazzino alla fine del corrente mese, e delle quali dovrà continuarsi l'uso anche dopo detta epoca. — Ved. alle pag. 1378, 1601 e 1713.

2. Col 1° dello stesso mese di ottobre dovrà cessare l'uso della carta bollata e delle marche da bollo a L. 1. 20 e delle marche da bollo per cambiali a centesimi 25, 50 — L. 1, 2, 2. 50, 3. 50, 4, 5 e 10.

3. In quelle località ove hanno sede più Uffici Demaniali contabili i Ricevitori consegneranno il giorno 30 del corrente settembre agli Uffici del bollo straordinario, o in difetto agli Uffici del Registro per gli atti civili le diverse specie delle marche da bollo, delle quali deve continuarsi l'uso anche sotto l'impero della nuova Legge. — Questa consegna sarà accompagnata da un inventario a doppio, e i Ricevitori che la eseguiranno si asterranno dal ricevere altre marche della stessa specie anco per mezzo del cambio prescritto, ed osserveranno le disposizioni dell'articolo 8 della presente Circolare quanto alla carta bollata e alle marche da bollo che rimarranno fuori d'uso.

4. I Ricevitori sono autorizzati a rimettere ai Distributori secondari del rispettivo distretto la carta bollata a cent. 10 e le nuove marche da bollo a tassa fissa che loro fossero richieste negli ultimi 10 giorni del corrente mese; ma dovranno avvertirli che l'uso di queste nuove specie di carte-valori deve cominciare soltanto col 1° ottobre p. v., giorno nel quale entreranno in vigore i Decreti succitati.

5. L'apposizione del bollo straordinario e delle marche da bollo ai libri ed ai registri assoggettati a questa formalità dalla nuova Legge, potrà aver luogo anteriormente al 1° ottobre ed in via preventiva per evitare l'eccessiva affluenza di richiedenti in uno stesso giorno.

6. Gli Agenti Contabili richiederanno i Distributori secondari di restituire loro nei primi cinque giorni del mese di ottobre p. v. mediante concambio con altra carta bollata o marche da bollo a tassa fissa. — *A.* La carta bollata e le marche da bollo a L. 1. 20: — *B.* Tutte le marche da bollo per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio, la cui emissione venne autorizzata col Regio Decreto 20 dicembre 1863, n° 1858. — Vedi Celerif. 1864, pag. 254.

7. Il cambio delle dette specie di carta e marche da bollo, autorizzato coll'art. 42 del Decreto 18 agosto ultimo scorso, n° 3187, cesserà perentoriamente con tutto il mese di novembre p. v., e saranno senz'altro rigettate le domande per il cambio che fossero fatte trascorso il detto mese. — Ved. alla pag. 1601 e 1713.

8. Compiuto il cambio prescritto dai precedenti articoli 6 e 7, gli Agenti Contabili trasmetteranno tanto la carta bollata e le marche da bollo a L. 1. 20, quanto le marche per cambiali al rispettivo Ufficio del Bollo ordinario o Magazzino succursale. — Quest'invio si farà nei primi 10 giorni del mese di dicembre, e sarà accompagnato da un inventario a doppio conforme al qui unito modello.

9. Il Capo d'Ufficio del Bollo ordinario ed il Magazziniere, dopo di avere riconosciuto che la qualità e la quantità della carta e delle marche ricevute corrispondono alle risultanze dell'inventario e accertata la loro ammissibilità al cambio, restituiranno all'Ufficio mittente, impreteribilmente prima della fine del mese di dicembre, un doppio dell'inventario munito di ricevuta, dandosene carico nel registro d'entrata, modello 32 (antico).

10. All'appoggio di quest'inventario gli Agenti Contabili si daranno scarico nella colonna 7ª dello stato di situazione del mese di settembre, modello 21 (antico), della carta e delle marche fuori d'uso esistenti in magazzino la sera del 30 corrente mese. — Quanto alla carta e alle marche cambiate faranno in vece la deduzione del loro importare dal totale generale dello spaccio risultante dalla colonna 12 dello stato di situazione del mese di novembre p. v. (modello 21 B. nuovo).

11. I Magazzini succursali nella prima quindicina del mese di gennaio 1867 trasmetteranno a loro volta la carta bollata e le marche da bollo che rimarranno fuori d'uso ai rispettivi Uffici del bollo ordinario, parimente accompagnate da un inventario a doppio uguale all'unito modello.

12. Gli Uffici del Bollo ordinario, appena ricevuta la carta e le marche fuori di uso, e riconosciuta l'esattezza dell'invio, ne assumeranno il carico sui rispettivi registri, mod. 32 (antico), restituendo al Magazzino succursale un doppio dell'inventario munito di ricevuta, per l'occorrente discarico. — I detti Uffici del Bollo, nei primi cinque giorni del mese di febbraio trasmetteranno a questo Ministero per mezzo delle Direzioni uno stato eguale all'unito modello, affinchè si possa conoscere la quantità delle diverse specie di carta e di marche fuori d'uso concentrate negli Uffici medesimi, ed avvisare al miglior modo di trarne partito.

13. Gli Uffici del Bollo ordinario di Firenze, Milano e Napoli trasmetteranno a quello di Torino nei primi 10 giorni del mese di febbraio 1867 le marche da bollo a L. 1. 20 e quelle per cambiali fuori d'uso. — Quest'invio deve essere fatto colle stesse formalità prescritte per le spedizioni ordinate dagli articoli precedenti.

14. Tanto gli Uffici contabili, quanto i magazzini succursali, contemporaneamente

all'invio prescritto dai precedenti articoli 8 e 11, trasmetteranno ai rispettivi magazzini succursali e agli Uffici del Bollo ordinario la carta bollata, in modo imperfetto e trattenuta in magazzino a termini delle Circolari 8 luglio 1865 (litografata), e 4 agosto successivo, n° 234 (stampata). — Vedi Celerif. 1865, pag. 1336.

15. Le marche da bollo per le cambiali da cent. 15, da L. 1. 50, 3, 4. 50 e da L. 15, tanto concambiate quanto rimaste in magazzino non si considereranno fuori d'uso, e quindi saranno trattenute rispettivamente dai Distributori primari, dai Magazzini succursali e dagli Uffici del Bollo ordinario. — Gli Agenti Contabili però, prima di applicarle, e rispettivamente i Magazzini succursali e gli Uffici del Bollo ordinario, prima di farne la spedizione di cui fossero richiesti, dovranno cancellare le parole e le cifre indicanti l'estremo limite dei lavori soggetti a tassa mediante due tratti di penna a forma d'arco.

16. I Certificati di esistenza in vita stampati sopra carta filogranata e bollata esistenti nei diversi magazzini continueranno a distribuirsi e a vendersi sino al totale loro esaurimento. — D'ora innanzi non si faranno stampare altri certificati della specie, poichè, a termini del n° 11 dell'art. 20 del Decreto 14 luglio 1866, n° 3122, i medesimi possono scriversi sopra carta non filigranata, e la tassa di bollo può essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario o delle marche da bollo.

17. Con quest'occasione si avvertono le Direzioni che qualora dagli Uffici di Prefettura venissero loro trasmessi stampati di sicurezza pubblica fuori d'uso, bollati a credito allo straordinario in eseguimento delle Circolari 15 maggio, 4 luglio e 10 settembre 1862, numeri 3, 9 e 22 *bis*, le Direzioni medesime sono autorizzate a ritirarli, rilasciarne ricevuta e a disporre affinchè per l'ammontare complessivo dei bolli relativi venga ridotto l'articolo di credito iscritto sul campione dubbioso, mod. n° 28, dell'Ufficio dal quale fu apposto il bollo a credito e ne sia presa nota sulla ricevuta relativa. — Vedi Celerif. 1862, pag. 2490, 1556, 1626 e 2490-91.

18. Le Direzioni faranno similmente constare delle riduzioni come sopra ordinate nella ricevuta degli stampati da rilasciarsi alla Prefettura.

19. Ritirati dalla Prefettura tutti gli stampati di che trattasi, i Direttori disporranno per l'annullamento degli stampati medesimi, mediante taglio dei bolli apposti ai medesimi. — Di detta operazione che dovrà eseguirsi alla presenza dell'Ispettore del 1° Circolo e di uno dei Segretari della Direzione si farà constare con apposito processo verbale, firmato dagli intervenuti e da trasmettersi al Ministero.

20. Le disposizioni dei precedenti articoli 17, 18 e 19 non sono applicabili a quegli stampati che fossero stati bollati mediante applicazione di marche da bollo.

21. Si avverte in fine che l'ammontare del credito aperto per l'apposizione del Bollo alle licenze di sicurezza pubblica debb'essere circoscritto nei limiti stabiliti con la tabella annessa alla Circolare 5 marzo 1864, n° 105. — Vedi Celerif. 1864, pag. 777 e 890-91.

Il Direttore Generale Sacchi.

Torino, 17 settembre 1866.

Circolare (N. 336, Div. 7) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Aggio d'esazione sul prodotto dei mobili ceduti alle Provincie o venduti all'asta pubblica.

Le circostanze affatto eccezionali, per effetto delle quali i Ricevitori del Demanio e Registro introitano il prodotto ricavabile dalla vendita dei mobili fatta dallo Stato in esecuzione della nuova Legge provinciale e comunale, hanno indotto questo Ministero a stabilire che sulle riscossioni fatte a tale titolo competa ai predetti Ricevitori soltanto l'aggio d'esazione fissato dal Ministeriale Decreto 26 dicembre p. p. per la vendita di stabili dello Stato.

Di questa determinazione si rendono per tanto intesi gl'Impiegati tutti dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, e specialmente i Contabili interessati, affinchè abbiano a tenerne il debito conto ne'prelievi d'aggio autorizzati in via approssimativa, ed abbiano poi a strettamente osservarla nella prossima liquidazione definitiva dell'aggio pel 1866 da farsi nei primi giorni del gennaio 1867.

A facilitare il prelievo e la liquidazione preaccennati, le Direzioni sorveglieranno acchè i Contabili facciano nei loro conti la rigorosa distinzione dei prodotti in discorso, giusta quanto fu prescritto colla Circolare litografata del 21 febbraio ultimo scorso. — V. alle pag. 1044 e 1468.

Il Direttore Generale Sacchi.

Torino, 20 settembre 1866.

Circolare (Div. 8) del Ministero dell'Interno.

Istruzioni sopra oggetti diversi riguardanti le Case di pena.

Risultando che alcune disposizioni del vigente Regolamento per le Case di pena non sono dalle Direzioni uniformemente applicate, il Ministero si affretta a dichiarare:

§ 1° — *Trattamento alimentario.*

Se avvenga che un condannato sia tradotto da una ad altra Casa di pena per cause ad esso non imputabili, si dovrà continuare ad accordargli, fintantochè non se ne rende immeritevole, lo stesso trattamento alimentario che prima godeva, e che per cura della Direzione del Penitenziario da cui parte il detenuto sarà indicato a quello ov'è tradotto sullo estratto di matricola (modello n° 88).

§ 2° — *Uso del tabacco da naso.*

Si procederà egualmente per l'uso del tabacco da naso, salvo che, se il condannato lo godeva, possa il Medico farlo cessare quando dopo il soggiorno nella nuova Casa di pena non lo riconoscesse più necessario per la salute del condannato.

§ 3° — *Fondo di Cassa.*

L'art. 497 del Regolamento sopra ricordato disponendo che nella Cassa corrente non potrà mai lasciarsi *un fondo* maggiore di L. 3,000, è di per sè manifesto che a costituire la detta cifra debbano, oltre il contante, computarsi i biglietti di Banca ed altri valori circolanti che possano essere convertiti in danaro, non esclusi i mandati a esigere dalle Tesorerie per anticipazioni e rimborsi, sebbene per realizzare alcuno di tali valori occorra al Contabile l'intervento del Direttore, e ciò all'effetto che ogni esuberanza delle L. 3,000 consista in moneta od in carta, sia puntualmente versata e custodita nella Cassa di riserva. — V. Celerif. 1861, pag. 1057 e 1169.

§ 4° — *Proposte di grazia.*

Avvicinandosi l'epoca nella quale i Consigli di disciplina debbono inoltrare le proposizioni di grazia per i condannati che più ne siano meritevoli, si rammenta ai Consigli medesimi di mantenere le proposte nel limite segnato dall'art. 387 del Regolamento. Durante l'anno che ora volge al suo termine si è rimarcato con soddisfazione, che in complesso, quanto più furono moderate le proposte dei Consigli di disciplina, altrettanto sollecite e favorevoli intervennero le decisioni sovrane per la grazia. Giova inoltre avvertire che i Consigli di disciplina pur circoscrivendo le loro proposte alla proposizione segnata dal Regolamento, non possono egualmente limitarle ai soli condannati che abbiano già scontato metà della pena. Debbono invece secondo la lettera e lo spirito dell'art. 386 avere equo riguardo a tutti e determinarsi alla preferenza dopo aver maturatamente ponderato gli estremi ricercati dall'art. 385.

Vorranno i signori Direttori puntualmente uniformarsi alle presenti istruzioni.

Pel Ministro, G. Boschi.

Torino, 28 settembre 1866.

Circolare (N. 337, Div. 4) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a favore delle Corporazioni religiose soppresse.

Per effetto dell'art. 11 del Decreto 7 luglio 1866, n° 3036, tutte le ragioni spettanti alle Corporazioni religiose soppresse, sono di pien diritto devolute al Demanio dello Stato. — V. alle pag. 1153 e 1281.

Allo scopo di evitare che possa venir meno il vincolo di ipoteca o di privilegio da cui fossero guarentite le ragioni sopra accennate, questo Ministero avvisa opportuno di disporre quanto segue:

1° I signori Conservatori delle Ipoteche compileranno un Prospetto di tutte le inscrizioni di ipoteca o di privilegio state accese nel rispettivo loro Ufficio a favore delle Corporazioni religiose soppresse, e delle quali dovesse eseguirsi la rinnovazione entro tutto l'anno 1867, o perchè in questo o nel prossimo anno sia per cessare, a termini delle leggi civili anteriori, la durata dell'accesa inscrizione, ovvero perchè

si renda necessaria una nuova inscrizione a norma delle disposizioni degli articoli 38 e 41 del R. Decreto 30 novembre 1865. — V. Celerif. 1865, pag. 2121 e 2127.

Nella compilazione del Prospetto i signori Conservatori non dovranno preoccuparsi nè delle limitazioni accennate dalla Legge di soppressione, nè del dubbio che potesse insorgere sul punto se una data Corporazione religiosa o un dato Stabilimento o Ritiro sia o non compreso fra quelli soppressi; ma indicheranno nel Prospetto anche le inscrizioni riguardanti quei Corpi morali sui quali possa cadere il dubbio sopraccennato.

2º Il Prospetto dovrà essere trasmesso entro il prossimo mese di ottobre alla Direzione demaniale, nel cui Distretto avea la sua sede l'ente morale soppresso, e la Direzione disporrà senza indugio per laformazione delle note, e perchè in tempo utile abbia luogo la rinnovazione a favore del Demanio dello Stato.

Se i dati forniti nel Prospetto dagli Uffici delle Ipoteche non fossero sufficienti per la regolare compilazione delle note a forma delle disposizioni della nuova legge civile, le Direzioni, o gli Uffici contabili da esse incaricati, assumeranno le occorrenti notizie tanto presso gli Uffici catastali, quanto presso le medesime Conservatorie delle Ipoteche, adoperandosi in ciò colla massima diligenza onde pervenire qualunque possibile danno.

Il Direttore Generale SACCHI.

Firenze, 1º ottobre 1866.

Circolare (N. 239, Div. 1ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Introduzione temporaria di bestiame per fiere e mercati. — Formalità relative applicabili anche ai casi di pascolo e lavoro.

Per analogia al disposto col Decreto Luogotenenziale 14 luglio a. c. circa la temporaria introduzione del bestiame per *pascolo* e *lavoro*, il sottoscritto stima di autorizzare che tale agevolezza sia pure applicabile ai casi di *fiere* e *mercati*, sotto la osservanza delle formalità e cautele stabilite colla Circolare nº 225 del 28 luglio prossimo passato. — In appendice poi, ed a maggiore sviluppo della Circolare stessa, si dichiara:

1º Le Dogane di confine, alle quali sia presentato il bestiame da introdursi od esportarsi temporariamente, potranno far luogo alle relative pratiche, anche senza previa superiore autorizzazione. — Ved. alla pag. 1372.

2º Dovranno le Dogane stesse rimettere alla Direzione compartimentale una nota mensuale di tali operazioni, per quella sorveglianza e sindacato che sarà del caso, a maggior guarentigia della Finanza.

3º Il bollettario pel bestiame da introdursi temporariamente tanto per *fiere e mercati* come per *pascolo* e *lavoro* sarà quello del modulo nº 8 annesso all'Istruzione sui libri, registri, ecc. del 2 novembre 1862. — Per la esportazione si farà uso del bolletario, nº 7. — In entrambi i casi si aprirà una speciale serie di bollettari. — Le introduzioni saranno inoltre inscritte sul relativo registro modulo nº 27. — Vedi Celerif. 1863, pag. 988 e 1098.

4º Alla reintroduzione o riesportazione del bestiame, quando non vi siano eccezioni, la bolletta di cauzione (figlia) munita a tergo di regolari annotazioni di riesportazione o reingresso, sarà contrapposta alla relativa matrice, a modo di scarico. — Trattandosi di riesportazione si praticheranno nello stesso tempo i dovuti annotamenti di scarico sul detto registro, modulo nº 27.

5º Per le riesportazioni del bestiame temporariamente introdotto, e per le reintroduzioni di quello temporariamente esportato non occorre altro speciale documento. — Per le sole variazioni riconsciute in confronto della bolletta di cauzione, ed in base all'art. 6 della sopracitata Circolare nº 225, si emetteranno le bollette di pagamento di entrata o di uscita secondo i casi, non che le quietanze pel pagamento delle multe.

6º In eccezione al disposto dell'articolo 8 delle sopra citate Istruzioni sui libri e stampe, potranno ritenersi dalla Dogana i bollettari di cauzione sino a che siano regolarmente appurate le bollette distaccate.

7º Per le dichiarazioni tanto all'importazione che all'esportazione temporaria del bestiame, si osserveranno le norme segnate dall'articolo 24 del Regolamento doganale. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1689.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 2 ottobre 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Pagamento di quote del prestito nazionale con vaglia del Tesoro.

Si è domandato da alcuni contribuenti al prestito nazionale di far passare, mediante Vaglia del Tesoro, le somme da essi dovute per il prestito suddetto in una Provincia diversa da quella ove dimorano attualmente. E questo Ministero, volendo facilitare tali pagamenti, permette che gli Agenti del Tesoro diano gli ordini di emissione di Vaglia per questa causa, con le regole ed avvertenze seguenti:

1° I versamenti per questi Vaglia potranno farsi sia in biglietti di Banca e numerario, sia in cedole delle cartelle al portatore del consolidato 5 per cento pel semestre scadente al 1° gennaio 1867, e nelle Provincie meridionali anche in polizze o fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia. Quanto ai certificati delle rendite nominative per lo stesso semestre dovrà seguirsi ciò che è detto nelle Istruzioni del 25 settembre 1866. — Ved. alla pag. 1676.

2° I Vaglia di cui si tratta, dovendo servire esclusivamente per pagare le quote di prestito e consegnarsi come contanti agli Agenti incaricati della riscossione od altri Collettori di detto prestito, saranno dai Tesorieri, contemporaneamente alla loro emissione, rivestiti dell'impronta *commutabile in quietanza*.

3° Il Vaglia del Tesoro non può esser tratto a favore dell'Agente della riscossione, ma bensì a favore di altra persona cui il contribuente commetta l'incarico di fare in sua vece il pagamento della sua quota di prestito, e ciò nello scopo di evitare le questioni che potrebbero verificarsi ove gli Agenti della riscossione del prestito, ricevendo direttamente ad essi intestati i Vaglia del Tesoro, trovassero che la somma non corrisponda alla quota da pagarsi, oppure non li ricevessero in tempo utile.

4° I Vaglia del Tesoro essendo consentiti unicamente per facilitare ai contribuenti il passaggio delle somme nelle Provincie ove essi sono iscritti pel prestito, resta bene inteso che la data del pagamento delle rate di prestito, per gli effetti relativi, decorre soltanto dal giorno in cui i Vaglia del Tesoro sono consegnati come contante agli Agenti della riscossione in pagamento di dette rate di prestito.

5° I Vaglia del Tesoro, quietanzati dai titolari, saranno ricevuti come contante dagli Agenti della riscossione del prestito. Qualora taluno dei Vaglia superi la somma dovuta dal contribuente, gli Agenti della riscossione potranno restituire l'eccedenza purchè questa non sia maggiore di lire cento.

I Vaglia ritirati dagli Agenti della riscossione od altri Collettori del prestito saranno ricevuti come contante nelle Tesorerie provinciali in conto prestito, purchè, oltre la quietanza del titolare, siavi apposta a tergo la firma dell'Agente della riscossione o Collettore con indicazione della rispettiva qualità e residenza.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 2 ottobre 1866.

Circolare (N. 7, Div. 3ª) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Norme per la riscossione delle quote del prestito nazionale.

In aggiunta alle norme precedentemente stabilite intorno la riscossione del prestito nazionale, le Direzioni delle Tasse e del Demanio provvederanno perchè abbiano effetto le disposizioni seguenti:

I. La Circolare nº 5 debb'essere distribuita indistintamente a tutti i Comuni, affinchè i Sindaci provvedano alla pubblicazione del manifesto prescritto al nº III della medesima.

II. Una serie delle Circolari 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e copia delle Istruzioni 25 decorso settembre rimarranno affisse in ciascun Ufficio degli Agenti incaricati dell'esazione del prestito, acciocchè i contribuenti possano all'uopo valersene a tutela dei proprii interessi. — Ved. alle pag. 1630, 1676 e 1791.

III. L'invio della nota indicata al nº II, secondo paragrafo della citata Circolare nº 5, sarà fatto al più presto possibile.

IV. A termini dell'art. 13 del Reale Decreto 8 settembre 1866, dal montare dell'ultimo decimo, quand'anche sia versato in anticipazione, sarà sottratto l'interesse del semestre 1° aprile 1867 in ragione di lire 2, 50 per ogni cento di capitale nominale.

In tal senso trovasi compilato lo specchio *B*, il quale, insieme allo specchio *A*, sono riprodotti nella presente Circolare colle opportune rettificazioni.

Pel Ministro, G. Finali.

Allegato A. — Specchio dello sconto dovuto nei varii giorni dall'8 ottobre 1866 al 31 marzo 1867, sulle somme che si versassero in anticipazione a saldo d'un titolo di L. 100 del prestito nazionale.

Allegato B. — Specchio pel còmputo degli interessi giornalieri per ogni titolo da L. 100, da pagarsi da coloro che ritardassero i versamenti delle rate di prestito, secondo il prescritto dall'articolo 20 del Decreto 28 luglio. — Ved. pag. 1392 e 1488.

Firenze, 2 *ottobre 1866.*

Circolare (N. 8, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Sudditi stranieri aventi diritto alla esenzione dal concorrere al prestito nazionale.

Le somme di prestito assegnato a sudditi delle Nazioni indicate nella Circolare N° 6, art. 8, pei quali fu già riconosciuto o si potrà riconoscere il diritto alla esenzione dal prestito nazionale, non dovendo per ora essere riscosse, non saranno date in caricamento nè agl'incaricati della riscossione, nè agli assuntori del prestito.

Conseguentemente si applicherà alle corrispondenti ricevute provvisorie il procedimento indicato all'art. IX della Circolare N° 5, ed unitamente alle ricevute intestate al Demanio ed alle altre intestate alle Corporazioni religiose ed agli Enti morali soppressi per effetto della Legge 7 luglio 1866, saranno dagli Agenti delle Tasse trasmesse ai Direttori da cui dipendono, nei modi e per gli effetti indicati nella succitata Circolare. — Ved. pag. 1153.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 2 *ottobre 1866.*

Circolare (N. 9, Div. 1a) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Compensazione delle somme variate per risoluzione di reclami contro le risultanze del riparto del prestito nazionale.

Il R. Decreto 8 settembre 1866 stabilisce all'art. 14, che la somma complessiva portata nei ruoli depurati dalle quote corrispondenti agli stipendii degli Ufficiali esenti, formerà il capitale nominale del prestito, pel quale saranno rilasciate le obbligazioni definitive dalla Direzione Generale del Debito Pubblico. — Vedi alle pag. 1630 e 1676.

Su questa disposizione nacque il dubbio, che fosse inconciliabile colle diminuzioni che potranno essere decretate a seguito della risoluzione dei reclami. Per dileguare ogni incertezza, il sottoscritto stima opportune le seguenti disposizioni che valgono a stabilire la necessaria uniformità di procedimento in tale materia:

1. affinchè rimanga inalterato il caricamento dato agli Esattori in conformità del citato Decreto e delle Circolari n° 5 e 6, è indispensabile che ad ogni diminuzione delle somme individuali di prestito proveniente da risoluzione di reclami, corrisponda un aumento ad altre quote individuali od una nuova quota da iscriversi a nome della Provincia, del Comune o Consorzio o d'altro assuntore del prestito, o del Tesoro, conforme si darà in appresso.

2. Per le risoluzioni dei reclami per intestazioni inesatte provenienti dalle mutazioni di proprietà non per anco trascritte sui registri censuarii, e non apparenti quindi sui ruoli delle imposte, come fu stabilito all'articolo 7 della Circolare n° 5, si fa soltanto luogo al trasporto d'una proporzionata somma di prestito dal contribuente in iscritto all'attuale possessore. — Questo trasporto si fa per evitare all'Intestato la molestia del pagamento ed i successivi disturbi di ottenere dai possessori attuali la rifusione della parte di prestito afferente al fondo alienato, poichè, a ri-

gore di Legge, chi non curò di far eseguire la mutazione di proprietà dal proprio in capo altrui, dovrebbe soddisfare ogni onere imposto sulla rendita del fondo, salvo a lui il diritto di rivalsa contro i veri ed attuali possessori. — Vedi alla pag. 1754.

3. Per i reclami che hanno origine da erronee intestazioni il compenso della diminuzione della rendita e della somma di prestito assegnata al reclamante si ottiene ordinariamente dal corrispondente aumento nella rendita e nella somma di prestito da assegnarsi al vero possessore. — Se però la diminuzione non fosse bastantemente compensata dall'aumento, il che può succedere per diversità di classe o per perdite nell'arrotondamento, in tal caso la parte scoperta diventerebbe inesigibile e si dovrebbe ad essa applicare il disposto dell'art. 16 del R. Decreto 8 settembre.

4. Altri residui inesigibili nasceranno egualmente dalle divisioni che a seguito dei reclami si dovranno fare fra diversi comproprietari dei redditi intestati in un solo articolo, per le diminuzioni di classe e le perdite di arrotondamento che ordinariamente ne conseguono. — E così pure saranno inesigibili molte somme da cancellarsi per cessazione di redditi, per duplicazioni, per errori materiali di calcolo, di trascrizione di cifre e simili.

5. Tutte le anzidette diminuzioni saranno compensate coll'apertura di altrettanti nuovi articoli, i quali ricorderanno la loro origine portando la intestazione *Inesigibile risultante dal N° ...... del ruolo.*

6. Questi articoli e le relative ricevute dovrebbero, a termini dell'art. 16 del ripetuto Decreto 8 settembre, essere intestate al Tesoro, ed applicarsi ad esse le disposizioni della Circolare n° 5, art. XI; e così difatti si deve procedere nei casi in cui il prestito non venne assunto nè dalle Provincie, nè dai Comuni, nè da Privati od Enti morali.

7. Ma nelle Provincie o Consorzii in cui, mediante il premio speciale del 7 p. 0|0, venne assunta ed assicurata al Tesoro la esazione ed il versamento integrale del prestito o della parte che i contribuenti non dichiararono volere direttamente soddisfare, o delle somme assegnate alle classi più basse, evidentemente dovranno agli assuntori attribuirsi le rispettive quote inesigibili che ricadano nella parte assunta. Imperocchè non si potrebbe senza inconvenienti variare la somma da essi assunta, e per la quale fu loro accordato il premio.

8. Conseguentemente nel registro delle ricevute provvisorie corrispondenti a questi articoli di compensazione si scriverà nella matrice l'intestazione sopradetta *Inesigibile risultante dal N. . . . . del Ruolo*, e quindi si aggiungerà, secondo il caso, l'indicazione *Tesoro dello Stato — Provincia di — Comune di — Consorzio di* — ovvero quella del Corpo morale od individuo assuntore cui spetti la ricevuta, ripetendo poi nelle ricevute figlie solamente questa ultima indicazione, senza uopo di accennarvi l'origine d'inesigibilità.

9. Essendosi discorso delle diminuzioni provenienti dai reclami, conviene prevedere altresì il caso dei possibili aumenti i quali potrebbero prodursi dalla riunione di redditi spettanti ad un sol contribuente, e per equivoco attribuite erroneamente a due o più individui; dal trasporto di un reddito da un contribuente ad un altro che occasioni aumento di classe; dalla introduzione nei ruoli di individui indebitamente omessi; o dalla rettificazione d'errori materiali di calcoli, di trascrizione e simili.

10. Queste correzioni appena effettuate si debbono notificare agli interessati con avviso scritto; e nel caso che il prestito sia stato assunto dalla Provincia, dal Comune, Consorzio o da altri si dovranno prevenire che se entro il termine di cinque giorni dalla notificazione loro fatta non avranno presentata all'Agente delle Tasse alcuna dichiarazione relativa al pagamento della somma ad essi assegnata, saranno considerati come accettanti le condizioni offerte dall'assuntore del prestito, e dovranno perciò contribuire al rimborso delle relative spese.

11. L'avviso scritto dato ai contribuenti aggiunti nel ruolo, o dei quali siasi aumentato il reddito, tenendo per essi luogo della pubblicazione del ruolo, saranno avvisati che, per quanto riguarda le nuove variazioni introdotte a loro carico, essi possono presentare alla Direzione od all'Agente delle Tasse le loro osservazioni e reclami nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso.

12. Siccome è stabilito che il capitale nominale del prestito deve rimanere inalterato, nè si possono aumentare o diminuire le somme assunte, i Direttori delle Tasse compenseranno gli aumenti qui sopra accennati con una proporzionata diminuzione in ciascun Comune o Provincia sulle somme inesigibili, annullandone le ricevute provvisorie colla scritturazione *Annullata in compenso del N° ......*

13. Questo annullamento di ricevute deve effettuarsi soltanto nello scopo e nella misura capace di rendere inalterata la somma di prestito assunta, ed affinchè le

nuove somme inscritte concorrano alla diminuzione o al riparto delle spese sostenute dall'assuntore del prestito. Perciò sarebbe inutile effettuarle, e non si effettueranno in quei Comuni e Provincie nei quali non fu assunto il prestito, poichè delle obbligazioni preparate dalla Direzione Generale del Debito Pubblico non possono rimanere a disposizione del Tesoro fuorchè quelle che non saranno distribuite agli assuntori del prestito od ai contribuenti diretti.

14. Riassumendo il sin qui detto si ha che la invariabilità del capitale nominale si ottiene: — 1. Per le diminuzioni provenienti dalla risoluzione dei reclami mediante l'aggiunta di articoli intestati, *inesigibili*, ed attribuiti, secondo il caso, al Tesoro ed all'assuntore del prestito, i quali compensino le diminuzioni occorse e si riferiscano all'articolo annullato sul quale avvenne la diminuzione; — 2° Per gli aumenti occasionati da rettificazioni o da nuove aggiunte, mediante l'annullamento di equivalente quantità dei suddetti articoli *inesigibili*, quale annullamento diviene superfluo e si può trascurare nei casi in cui il prestito non sia stato assunto.

I signori Direttori delle Tasse e del Demanio sono responsabili della esatta osservanza delle precedenti disposizioni.

Il Ministro A. SCIALOJA.

Firenze, 4 ottobre 1866.

Circolare (N. 240, Div. 1ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Applicazione dell'art. 50 del Regolamento doganale sulle merci in cabottaggio.

Per l'art. 50 del Regolamento doganale devono essere accompagnate da bolletta di cauzione le merci in cabottaggio, quando il dazio d'uscita che le colpirebbe superi lire 25. — Ved. Celerif. 1865, pag. 794.

In seguito alla Circolare del 9 marzo 1865, nº 160, che toccava quest'argomento, e a maggiore agevolezza del commercio si prescrive:

Se sopra un bastimento, il quale avesse caricato in un punto del litorale merci di cabottaggio, venissero ad essere imbarcate in altro punto nuove merci pure per cabottaggio in modo da superare per l'intiero carico il dazio di lire 25 non si ritirerà il lascia-passare delle prime merci per sostituirlo con una bolletta di cauzione cumulativa, ma basterà che la bolletta di cauzione venga rilasciata per le merci da ultimo caricate che determinarono la eccedenza.

Per le merci caricate nei successivi punti d'approdo e per l'aggiunta delle quali il dazio d'uscita corrispondente all'intiero carico eccedesse le lire 25, non occorrerà la bolletta di cauzione se non per quelle sole nuove partite che inviate dallo stesso speditore o dirette allo stesso destinatario fossero soggette ad un dazio di uscita maggiore di lire 1.

Ad ovviare poi alle incertezze ed ai ritardi che possono derivare dalle indagini e dai computi necessari a stabilire l'entità del carico, in riguardo ai parziali sbarchi ed imbarchi nei diversi punti d'approdo, all'uopo di determinare se per una nuova spedizione di merci sia di darsi la bolletta di cauzione o il lascia-passare, qualora lo speditore preferisse di levar senz'altro la bolletta di cauzione, questa gli dovrà essere rilasciata.

Tutte le Dogane del Regno sono incaricate della esecuzione della presente.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Firenze, 5 ottobre 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Atti di notorietà da prodursi avanti i Pretori; articolo 51 del Codice di procedura civile.

Venne rappresentato a questo Ministero che alcuni Pretori si rifiutarono di ricevere gli atti di notorietà che, secondo le Leggi ed i Regolamenti in vigore, occorrono alle pubbliche Amministrazioni o si devono presentare alle medesime, per constatare un fatto determinato, la qualità di erede od altre qualità, allegando a giustificazione del loro rifiuto la mancanza di speciali disposizioni di Legge a questo riguardo.

Il sottoscritto deve richiamare l'attenzione dei signori Procuratori Generali sull'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, il quale prescrive appunto alle Auto-

rità Giudiziarie di far constare con processo verbale delle informazioni che sono richieste di assumere o dei fatti che sono chiamati ad accertare.

Egli non può dubitare che, quantunque nel citato articolo non sia fatta esplicita menzione degli atti di notorietà, questi però vi sono compresi, mentre a determinare il numero dei testimoni che possono occorrere stanno le disposizioni analoghe del recente R. Decreto 28 luglio 1866, nº 3120. — Ved. alla pag. 1665.

Ritenendo quindi indebito il rifiuto di ricevere tali atti per parte dei Pretori, il sottoscritto prega i signori Procuratori Generali di voler dare ai medesimi le occorrenti istruzioni, richiamando al riguardo la vigilanza dei Procuratori del Re, e promuovendo all'uopo gli opportuni provvedimenti. *Pel Ministro*, Cesarini.

Firenze, 5 ottobre 1866.

Circolare (N. 11, Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle tasse e del Demanio).

Altre norme per la riscossione delle quote del prestito nazionale.

In continuazione delle Circolari 1 a 10, e delle Istruzioni impartite alle Direzioni ed Agenzie del Tesoro in data 25, 28 settembre e 2 corrente ottobre, si prescrive quanto appresso:

1. Pel versamento dei tre decimi che debbono fare le Provincie, Consorzi o Comuni, sia ch'abbiano assunto il prestito e garantito la riscossione della parte sottoscritta dai concorrenti, o che ne abbiano assunta la sola parte non sottoscritta, è loro accordato un termine utile sino a tutto il 24 ottobre corrente. In tale versamento verrà imputato l'ammontare totale del premio del sette per cento, calcolato sopra l'intiera somma o sopra la somma parziale del credito, secondo i casi, depurata però sempre a sensi della Circolare 2 ottobre, n. 8. — V. pag. 1676, 1726 e 1787.

2. Tra la Provincia, o Consorzio, o Comune assuntore del Prestito ed il Tesoro, sarà istituito un conto corrente, nel quale verrà loro abbonato l'interesse del sei per cento sopra ogni somma versata in eccedenza al debito rateale scaduto; e per lo contrario sarà loro dato carico dell'interesse del dieci per cento sopra ogni versamento in ritardo a cominciare dal 25 corrente mese.

3. Per ovviare ad ogni possibile inconveniente è raccomandato alle Direzioni delle Tasse e del Demanio, di accordarsi all'uopo colle Deputazioni provinciali, colle Rappresentanze consorziali e Giunte comunali interessate, acciocchè i fondi direttamente pagati dai loro concorrenti nelle casse degli Agenti incaricati della riscossione, siano versati più prontamente in Tesoreria, semprechè l'importanza delle somme riscosse possa consigliare una simile disposizione. — Questi versamenti s'intenderanno fatti in conto della prima rata dovuta dalla Provincia, Consorzio o Comune.

4. Esse osserveranno ancora:

A. Che i versamenti delle Provincie, Consorzi e Comuni in conto del prestito assunto non possono aver luogo contro ricevute provvisorie del prestito, ma soltanto contro quietanze di Tesoreria emesse in conto *Proventi straordinari Tasse e Demanio — Prestito;*

B. Che incumbe alle Provincie, Consorzi e Comuni il giustificare alla Direzione stessa il giorno e l'ammontare dei fatti versamenti, mediante presentazione delle quietanze di Tesoreria.

Lo sconto del sei per cento dovuto ai concorrenti che anticipano il saldo di una intiera quota di prestito deve computarsi dal giorno 8 ottobre corrente, anche pei pagamenti fatti durante gli otto giorni di tolleranza.

Tale decorrenza dello sconto profitterà anche alle Provincie, Consorzi e Comuni per le somme versate in eccedenza al loro debito scaduto, a termini del numero 11 della presente, con obbligo però alla Provincia, Consorzio o Comune assuntore di saldare, sino a concorrenza di questa eccedenza, gli articoli del prestito ad esso intestati. *Il Ministro* G. Finali.

Firenze, 6 ottobre 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Osservanza dei Regolamenti intorno alle petizioni, e divieto delle raccomandazioni.

Le norme disciplinari in vigore prescrivono che tutte le petizioni riguardanti la carriera dei Funzionari ed Ufficiali dell'Ordine giudiziario debbono essere scritte in carta

da bollo e trasmesse per la via gerarchica al Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti, e regolano altresì il modo della corrispondenza d'ufficio.

Troppo di frequente i Funzionari ed Ufficiali anzidetti, invece di uniformarsi, come dovrebbero, a quelle norme, declinano il mezzo dei loro Superiori naturali ed inviano, quasi per sistema, direttamente al Ministero le loro istanze, od al medesimo le fanno presentare e raccomandare da estranee persone.

Questo gravissimo abuso non deve più oltre continuare. Se esso ha potuto verificarsi in altre circostanze, è assolutamente intollerabile sotto un Governo nel quale ogni provvedimento deve trovare la sua giustificazione soltanto nella Legge, ed in cui è lecito ad ognuno di far valere i propri diritti ed esprimere i propri desiderii, anche in modo diretto verso il Ministro nei casi eccezionali prescritti dal Regolamento generale giudiziario.

D'altronde il sistema irregolare delle private raccomandazioni, oltre ad imbarazzare grandemente il servizio e moltiplicare senza alcuna utilità il numero degli affari, sottopone ad un sindacato incompetente le Autorità giudiziarie, e fomenta la insubordinazione e la indisciplina nei Funzionari dipendenti.

Mosso da queste gravi considerazioni il Ministro Guardasigilli si rivolge all'esperimentato zelo delle SS. LL. affinchè rendano intesi tutti i Funzionari e Ufficiali giudiziari di cotesto Distretto o Circondario, che da ora in avanti si dovrà dai medesimi rigorosamente ottemperare alle prescrizioni della Legge; che non sarà tenuto alcun conto delle raccomandazioni di persone estranee, qualunque esse siano, le quali si facciano a presentare o sollecitare petizioni od affari; e che ogni qual volta ciò si verificherà, sarà presa nota di censura nella matricola del Funzionario che avrà trasgredito.

Pel Ministro, Cesarini.

Firenze, 10 *ottobre* 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Redazione di prospetti dettagliati dei depositi giudiziari spediti alle Casse di finanza di Venezia e Verona.

Fra le condizioni della pace testè sottoscritta coll'Impero d'Austria venne stipulata, come si doveva di diritto, la restituzione dei giudiziali depositi delle Provincie Venete, che nello scorso maggio il Governo Austriaco aveva concentrati nelle Casse di finanza di Venezia e di Verona.

Mentre si prendono gli opportuni concerti per la pronta esecuzione di tale convenzione, è necessario che le Autorità Giudiziarie delle dette Provincie preparino, senza indugio, e per quanto da loro dipende, i documenti che debbono servire di base alle trattative. A tale scopo i Tribunali e le Preture prepareranno prontamente una copia dei prospetti dettagliati dei depositi spediti alle Casse di finanza suddette. Successive disposizioni indicheranno a quale Autorità quei prospetti dovranno essere trasmessi, e quali norme debbano seguirsi perchè la restituzione dei depositi avvenga in modo pronto e regolare.

Io prego i signori Commissari del Re di comunicare la presente Circolare alle Autorità giudiziarie della rispettiva Provincia.

Il Ministro Borgatti.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale

N° 57 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno **1866**
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 3242) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 1866.

In Sardegna sono istituite due Commissioni per la conservazione e pel ristauro dei monumenti ed oggetti di antichità e di belle arti, una nella Provincia di Cagliari, l'altra nella Provincia di Sassari.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, considerando il bisogno di provvedere alla conservazione dei monumenti antichi e di belle arti dell'isola di Sardegna; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono instituite in Sardegna due Commissioni per la conservazione e pei restauri dei monumenti ed oggetti di antichità e di belle arti, una nella Provincia di Cagliari, l'altra nella Provincia di Sassari.

2. Ogni Commissione si compone di dodici persone scelte fra quelle che meglio possono soddisfare a quella diversa vigilanza; otto delle quali elette dal Consiglio o dalla Deputazione provinciale, e quattro dal Ministero di Pubblica Istruzione sulla proposta del Presidente, che in ambo le Commissioni sarà il Prefetto della Provincia.

3. I due Presidenti o Prefetti commetteranno ai Sindaci di vigilare la conservazione dei monumenti esistenti nel loro territorio. Ed i Sindaci saranno obbligati di rapportare ai Presidenti o Prefetti qualunque novità intervenuta ai monumenti stessi, e qualunque oggetto o monumento raro che si fosse scavato.

4. Le Commissioni, ricevuto l'assenso del Ministero di Pubblica Istruzione, potranno delegare alcuno de'loro Consultori a visitare alcun monumento.

5. Le predette Commissioni dovranno ancora compilare e tenere in regola gli inventari di tutti gli oggetti d'arte che si trovano nelle loro Provincie, in edifici pubblici, sacri e profani, o che sono esposti al pubblico in edifici privati.

6. Gli inventari debbono contenere: — 1° La descrizione esatta dell'oggetto, della materia su cui è dipinto o nella quale è eseguito, ed il soggetto che rappresenta; — 2° Le misure metriche di altezza e larghezza, e, se di metallo, il peso relativo; — 3° La copia delle iscrizioni, cifre, stemmi ed emblemi; — 4° L'autore dell'opera, se si conosce o dalla storia o per tradizione che esista nel Comune ove trovasi l'oggetto, altrimenti indicarne l'epoca o la scuola a cui si crede appartenga; — 5° Se è di proprietà pubblica o privata, e il suo stato di conservazione al momento in cui si redige l'inventario; — 6° La località ove trovasi esposto, e, trattandosi di oggetti sacri, se siano alla pubblica venerazione e servino al culto, o se fuori d'uso e di semplice ornamento.

7. Gli inventari dovranno poi essere firmati dai tenutari o dagli operai; in mancanza di questi, ed in caso di rifiuto, da due testimoni.

8. Di ogni adunanza sarà tenuto processo verbale.

9. È vietato ai singoli componenti le Commissioni, in caso di polemiche pubbliche sulle materie che sono state oggetto di deliberazione o di discussione nel seno delle adunanze, di pubblicare difese personali o voti di scissura; soltanto in casi gravissimi potrà chiedersi la pubblicazione del verbale relativo che sarà fatta col consenso del Ministero.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Berti.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Guerra a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M.

Altezza Reale. Alloraquando più ferveva la guerra con l'Impero d'Austria pel riscatto della Venezia apparve provvido intimare per modo anticipato di un anno la leva militare sui nati nel 1846, e prescrivere che le operazioni della medesima venissero eseguite con la maggiore speditezza possibile.

A conseguire tal fine i Consigli di Leva, avvalendosi delle facoltà concesse loro dal § 172 dell'Appendice al vigente Regolamento, intrapresero quelle operazioni prendendo per base di esse un reparto provvisorio del Contingente fra i vari Mandamenti del rispettivo Circondario, e si riservarono d'indurvi le modificazioni opportune nel momento che avessero ricevuto la comunicazione dal vero reparto definitivo. Adesso che dal rispettoso riferente sono stati raccolti i dati certi per formare questo reparto definitivo del Contingente, quale si legge nella unita tabella, occorre che sia reso esecutivo legalmente mercè la sanzione d'un Decreto Reale, e sia quindi notificato tanto a quei Consigli di leva che hanno quasi portato a compimento le loro operazioni, quanto a quelli che, come a Napoli ed a Genova, le hanno dovute sospendere a causa del cholera, onde tutti alla opportunità lo prendano a riscontro per correggere il reparto che già provvisoriamente fecero.

Lusingandosi il rispettoso referente che la presente proposta meriti il gradimento di V. A. R., si onora sottoporre alla sua Reale firma il relativo Decreto.

(N. 3243) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 1866.

Riparto del contingente di 46,000 uomini di prima categoria per la leva sui giovani nati nell'anno 1846.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la Legge in data 28 giugno 1866; visto l'articolo 9 della Legge organica sul reclutamento in data 20 marzo 1854, ecc.:

Il riparto del Contingente di 46,000 uomini di 1ª Categoria per la leva sui giovani nati nell'anno 1846 è stabilito come dalla annessa tabella firmata d'ordine nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — E. Cugia.

Segue la Tabella indicante il riparto del Contingente di 1ª Categoria. — *Il totale degl'inscritti su cui cade il riparto del Contingente essendo di 225,104, la proporzione tra il Contingente di prima Categoria e gl'inscritti è di 20,43 per cento.* — Ved. la Gazzetta Ufficiale del Regno N. 295.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. il 29 settembre 1866 sul trasporto di fondi dal Capitolo 51 al Capitolo 40 bis del Bilancio della Guerra 1866.

ALTEZZA REALE. Gli splendidi successi riportati dalla Prussia nella recente guerra germanica hanno resa evidente la efficacia dei perfezionamenti da essa introdotti nelle armi da fuoco.

Le principali Potenze dell'Europa già posero mano senza indugio alla riforma dell'armamento dei loro Eserciti, nè l'Italia potrebbe restare indifferente a questa trasformazione senza pericoli di gravissimi danni.

Importa quindi provvedere quanto più presto sia possibile 600 mila nuovi fucili per la fanteria, oltre alle armi corte per l'artiglieria e la cavalleria.

Di presente lo stato dell'industria privata nel paese non offre mezzi bastanti per rispondere colla necessaria prontezza ad una esigenza così straordinaria, e le fabbriche di armi che possiede il Governo possono fornire in un anno appena 30 mila fucili.

D'altra parte non converrebbe far ricorso all'industria straniera, sia per le difficoltà derivanti dalla concorrenza di altre Potenze, sia per non spedire all'estero vistosi capitali quando vi fosse mezzo di avere produzioni di uguale bontà ed a miglior prezzo in paese. Aggiungasi che in dati eventi si correrebbe anche il rischio di non ricevere altrimenti le armi dall'estero.

Per queste considerazioni il Consiglio dei Ministri avrebbe deliberato di dar tosto mano all'impianto di una nuova ed estesa fabbrica d'armi nella Italia centrale, e di procurare lo sviluppo delle fabbriche private già esistenti per modo che, aggiungendo questi ai mezzi già disponibili, il paese sia in grado di provvedere con forze proprie entro un termine relativamente breve il nuovo armamento.

Per l'impianto della ideata manifattura, oltre le offerte già fatte dai Municipi, occorrerebbe un milione di lire.

All'oggetto però di non aggravare eccessivamente il bilancio dello Stato, il Consiglio dei Ministri avrebbe deliberato che la spesa anzidetta trovasse compenso in una eguale economia da conseguirsi sul capitolo 51 *Armamento straordinario e spese pel servizio di artiglieria.*

In vista pertanto delle circostanze preaccennate, il riferente, sulla richiesta del suo collega Ministro della Guerra, ha l'onore di sottoporre alla firma della R. A. V. il Decreto col quale, in seguito alle facoltà concesse al Governo del Re colla Legge 28 giugno decorso, nº 2987, sarebbe autorizzata la maggiore spesa di un milione sul capitolo 40 *bis* del bilancio della Guerra pel corrente esercizio, e ordinata un'economia di eguale somma sul capitolo 51 dello stesso bilancio.

(N. 3255) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 1866.

Maggiore spesa d'un milione di lire nel bilancio 1866 del Ministero della Guerra per l'impianto di una nuova fabbrica d'armi nell'Italia centrale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 28 giugno ultimo passato, numero 2987; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Per l'impianto di una nuova fabbrica d'armi nell'Italia centrale è autorizzata al capitolo 40 *bis* del bilancio del Ministero della Guerra pel 1866, denominato *Opere di fortificazione e fabbricati dipendenti a difesa dello Stato, e spese diverse per servizio del Genio*, la maggiore spesa di un milione di lire.

Art. 2. In compenso della maggiore spesa autorizzata come all'articolo precedente è ordinata una economia d'egual somma da conseguirsi sul capitolo 51 dello stesso bilancio denominato *Armamento straordinario e spese pel servizio d'artiglieria.*

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. SCIALOJA. — E. CUGIA.

(N. 3244) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 1866.

Nelle nuove Provincie sono pubblicate e messe in vigore le disposizioni sulle tariffe dei tabacchi e dei sali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Saranno pubblicate ed andranno in vigore nelle nuove Provincie le seguenti disposizioni sulle tariffe dei Tabacchi e dei Sali:

Reale Decreto 18 giugno 1862, n° 663; — *Ved. Celerif. 1862, pag. 1474 e 1598-99.*

Articoli 1 e 2 della Legge 24 novembre 1864, n° 2006; — *Ved. Celerif. 1864, pag. 2466 e 2472.*

Articoli 1, 2 e 3 del Reale Decreto 24 novembre 1864, n° 2011;

Articoli 13 e 16 della Legge 28 giugno 1866, n° 3018. — *V. alle pag. 1186 e 1362.*

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 2365) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta ufficiale il 24 ottobre 1866.

Il numero dei biglietti da lire dieci della Banca Nazionale viene aumentato di altri due milioni rappresentanti il valore di venti milioni di lire.

Il Ministro delle Finanze, veduti i Reali Decreti 1° e 17 maggio 1866, N. 2873 e 2914; veduti i Decreti Ministeriali del 19 maggio, 22 giugno e 31 luglio 1866, n. 2919, 2984 e 3120, determina quanto segue:

Il numero dei biglietti da lire dieci, che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia emetterà in virtù del Decreto Reale del 17 maggio 1866, determinato dai Decreti Ministeriali del 19 maggio, 22 giugno e 31 luglio 1866, è aumentato di altri due milioni rappresentanti il valore di venti milioni di lire.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Governo.

Dato a Firenze addì 5 ottobre 1866.

Il Ministro delle Finanze A. SCIALOJA.

(N. 3270) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 ottobre 1866.

È aumentato di 28 milioni di lire il conto corrente pel mutuo di 250 milioni fatto al Governo dalla Banca Nazionale, quale somma diventerà per intiero disponibile a favore del Tesoro quando il corso obbligatorio dei biglietti, ordinato col Decreto del 1° agosto 1866, sia di fatto applicato in tutte le Provincie Venete comprese nel Trattato di pace del 3 ottobre corrente.

Il Ministro delle Finanze, visto il Decreto 1° agosto 1866, N. 3110, così concepito:

« Art. 1. Il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia è esteso ai territori italiani liberati dall'occupazione straniera, colle norme e le condizioni portate dal Decreto 1° maggio 1866, n° 2873.

« Art. 2. Il Ministro delle Finanze provvederà a quanto occorre nell'interesse dell'Erario e del pubblico per regolare colla Banca Nazionale suddetta l'applicazione del citato Decreto »;

Considerato che col Decreto del 1° maggio 1866, n° 2873, ordinandosi il corso obbligatorio dei biglietti della Banca, fu in corrispettivo e nell'interesse dell'Erario stabilito che la Banca medesima facesse al Governo un prestito di 250 milioni in biglietti coll'interesse dell'1 1/2 per cento;

Considerato che la estensione del corso obbligatorio dei biglietti della Banca nelle Provincie Venete ordinato col Decreto del 1° agosto resterebbe senza corrispettivo nell'interesse dell'Erario;

Volendo provvedere a tal uopo ed applicare la disposizione dell'art. 2° del Decreto medesimo ora che si è in grado di determinare con precisione le norme e le condizioni in ragione dell'aumento della popolazione, determina quanto segue:

Il conto corrente pel mutuo di cui all'articolo 1° del Decreto 1° maggio 1866, n° 2873, è aumentato di ventotto milioni di lire a favore del Tesoro per mutuo alle medesime condizioni ivi stabilite. Questa somma diventerà per intiero disponibile a favore del Tesoro quando il corso obbligatorio dei biglietti ordinato coll'art. 1 del Decreto 1° agosto 1866 sia di fatti applicato in tutte le Provincie Venete comprese nel trattato di pace sottoscritto a Vienna il 3 ottobre corrente. — V. pag. 741 e 837.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Firenze addì 5 ottobre 1866. *Il Ministro* A. Scialoja.

(N. 3248) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 1866.

La Sezione temporanea della preesistita Depositeria generale di Toscana è soppressa.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto il R. Decreto del 3 novembre 1861, n° 303; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Sezione temporanea della preesistita Depositeria generale di Toscana è soppressa a cominciare dal 16 ottobre corrente.

Art. 2. Il Direttore compartimentale del Tesoro di Firenze si occuperà delle pendenze relative ai conti dell'Amministrazione Toscana anteriori al 1862.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. Scialoja.

(N. 3254) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 1866.

Nelle Venete Provincie sono abrogate le disposizioni che richiedono un censo speciale per la nomina all'ufficio di Deputato Provinciale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i Reali Decreti 18 luglio e 1° agosto 1866, N. 3064 e 3130; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ecc.

Sono abrogate nelle Provincie liberate dall'occupazione austriaca le disposizioni del cessato Governo, che richiedono un censo speciale per la nomina all'ufficio di Deputato Provinciale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — B. Ricasoli.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Marina a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale il 6 ottobre 1866 sul Decreto per lo scioglimento della squadra d'operazione.

Altezza Reale. Il Decreto 28 luglio scorso, nell'ordinare lo scioglimento dell'Armata navale, istituita coll'altro R. Decreto 3 maggio 1866, stabiliva la formazione di una squadra d'operazione composta di due divisioni navali e di un servizio d'incrociatori e trasporti.

Questa misura era stata sottoposta alla sanzione di V. A. R. dal riferente come mezzo più corrispondente ai bisogni dello Stato in quella circostanza, tenuto conto delle speciali condizioni del mare Adriatico, e dei servizi che a buon diritto si dovevano pretendere dalle navi non corazzate, comprendendole con una giusta proporzione in linea colle corazzate. — Ved. alla pag. 1542.

Essendo ora cessati i motivi che richiedevano siffatta disposizione, in seguito alla conclusione della pace coll'Impero d'Austria, anche volendo procurare un sollievo alle finanze dello Stato aggravate per l'ultima guerra sostenuta, il riferente ha l'onore di sottoporre a V. A. R. l'annesso Decreto di scioglimento della squadra di operazione.

Mentre in seguito si propone il riferente di provocare la sovrana approvazione per formare una squadra d'evoluzione, indispensabile per l'istruzione degli ufficiali ed equipaggi, rimarranno ora sempre armate quelle navi necessarie ai bisogni dei dipartimenti marittimi e dello Stato in generale.

In vista delle sovraespresse considerazioni il riferente ha l'onore di sottoporre a V. A. R. l'annesso schema di Decreto, affinchè, se esso incontra l'assentimento di V. A. R., voglia degnarsi munire della sua sanzione il Decreto stesso.

(N. 3258) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 1866.

Scioglimento della Squadra navale d'operazione costituita il 28 luglio 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

Visto il Decreto in data 28 luglio 1866 che costituisce una squadra navale d'operazione; sulla proposta del Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Squadra navale d'operazione quale fu composta coll'articolo 2 del Decreto 28 luglio 1866 rimane sciolta.

Art. 2. Le navi che attualmente appartengono alla Squadra d'operazione faranno gradatamente ritorno ai loro dipartimenti, in seguito a determinazioni ministeriali.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — DEPRETIS.

(N. 3259) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 1866.

Al Comandante militare del cantiere di S. Bartolomeo nel golfo della Spezia è assegnata un'annua indennità di L. 200 per ispese d'ufficio.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 22 febbraio 1863, nº 1174, e la tabella che vi fa seguito; considerando come l'importanza del cantiere militare marittimo di San Bartolomeo nel golfo della Spezia richiegga che al Comandante del medesimo sia accordata un'annua indennità per spese d'Ufficio in analogia a quanto è stabilito pei Comandanti degli altri cantieri navali dello Stato; sulla proposta del Ministro della Marina, abbiamo decretato e decretiamo:

È assegnata al Comandante militare del cantiere di San Bartolomeo nel golfo della Spezia un'annua indennità di lire duecento per spese d'ufficio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — DEPRETIS.

(N. 3261) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 1866.

Ferma di otto anni per gli uomini provenienti dalla leva sui nati nel 1846 ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali, e per gl'individui arruolatisi o che si arruoleranno nell'Arma stessa.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti gli articoli 158 e 161 della Legge sul reclutamento dell'Esercito del 29 marzo 1854; visti i Regii Decreti 17 giugno 1859,

14 novembre 1860, 22 febbraio e 21 ottobre 1863, 24 dicembre 1864 e 23 dicembre 1865 intorno alla ferma di servizio dei Carabinieri Reali provenienti dalle leve sulle classi 1838 al 1845 inclusa; considerata la necessità di agevolare il reclutamento per l'Arma dei Carabinieri Reali allo scopo di mantenerla ognora al numero stabilito, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uomini provenienti dalla leva sui nati nel 1846, ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali, e gli individui arruolatisi o che si arruoleranno nell'Arma stessa per conto di tale leva incontreranno, a similitudine di quelli delle classi anteriori dal 1838 al 1845 inclusa, la ferma di anni 8 d'ordinanza, nella quale verrà computato il tempo da trascorrere come Allievi Carabinieri, e colla decorrenza della ferma stessa, per quelli di leva dal giorno dell'assento al capo-luogo di circondario, e pei volontari dal giorno dell'incorporazione nell'Arma.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 6 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — E. Cugia.

(N. 3266) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1866.

Maggiore spesa per casuali autorizzata nel bilancio della Marina per l'anno 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 28 giugno 1866, nº 2987; sulla proposizione del Ministro delle Finanze a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Al bilancio della Marina pel 1866, titolo 2º, Spese straordinarie, capitolo 76 - *Casuali* - è autorizzata la maggiore spesa di lire 25,000.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. Scialoja — Depretis.

(N. 3264) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 1866.

Località in cui saranno istituite Dogane lungo le nuove frontiere italiane verso l'Impero Austriaco, e vie che debbono percorrere le merci sì nell'entrata che nell'uscita.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti i nostri Decreti 21 luglio u. s., nº 3085, e 26 settembre p. p., nº 3227; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. È approvata l'annessa tabella, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, delle località in cui saranno istituite le dogane lungo le nuove frontiere verso l'Impero Austriaco, e delle vie che debbono percorrere le merci sì nell'entrata che nell'uscita.

Art. 2. Al terzo giorno dall'attuazione della nuova linea doganale verso l'Austria sarà tolta quella intermedia lungo il Mincio ed il Po, e saranno soppressi gli Uffici doganali ivi esistenti, non che quello di Lugana e la sezione doganale alla ferrovia di Desenzano.

Saranno però conservate le dogane di Santa Maria in Punta e di Porto Gorino nella Provincia di Rovigo, e quelle di Pontelagoscuro e di Gorino nella Provincia di Bologna.

Art. 3. Le facoltà tanto delle nuove che delle conservate dogane nelle Provincie Venete saranno determinate dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

SEDE DELLE DOGANE

lungo la nuova frontiera che divide l'Italia dall'Austria.

SEDE DELLE DOGANE	VIE CHE DEBBONO PERCORRERE LE MERCI sì nella entrata che nella uscita
	Provincia di Udine.
Canalmuro (Posto di osservazione della Dogana di Portonogaro)	Fiume Corno da Canalmuro a Portonogaro.
Ca Bianca	Strada che da Cervignano conduce a Palma.
Palma (con posto di osservazione a Privano) . . .	Strada che da Versa e Visco conduce a Palma.
Ialmicco	Strada che da Versa mette a Percotto ed Udine.
Trivignano	Strada che da Nogaredo Illirico conduce ad Udine.
S. Giovanni di Manzano	Ferrovia che da Gorizia conduce ad Udine, per le sole merci trasportate colla ferrovia.
S. Andrat	Strada che da Cormons di Rosazzo mette a Rosazzo e che per Buttrio conduce ad Udine.
Stoppizza	Strada detta del Pulfero che da Capretto per Stoppizza mette a S. Pietro degli Schiavi.
Prosenicco	Strade che mettono ad Altimis ed a Campeglio.
Pontebba	Strada che da Pontebba mette a Gemona.
Timau	Strada che da Monte Croce mette a Paluzza e Tolmezzo per la vallata di Timau.
	Provincia di Belluno.
Monte Croce	Strada che da S. Giuseppe pel Comelico Superiore conduce ad Auronzo.
Chiappuzza	Strada che da Cortina conduce a Pieve di Cadore.
Caprile	Strada che da colle di S. Lucia conduce a Cencenighe.
Falcade	Strada che dalla valle di S. Pellegrino conduce a Cencenighe.
Gosaldo	Strada che da Sagron conduce a Val Sarzana.
Castello Schenero . . .	Strada lungo la valle del Cismon che conduce a Zozzol e Lamon.

SEDE DELLE DOGANE	VIE CHE DEBBONO PERCORRERE LE MERCI sì nella entrata che nella uscita
	Provincia di Vicenza.
Primolano	Strada che da Trento conduce a Feltre.
	Strada che da Trento conduce a Bassano.
S. Pietro d'Astico . . .	Strada che da Lavarone conduce ad Arsiero.
Piano della Fugazza .	Strada che da Val Arsa conduce a Schio per la valle dei Signori.
	Provincia di Verona.
Bellumo	Strada carreggiabile da Trento a Verona sulla destra dell'Adige.
Peri con sezione doganale alla ferrovia	Strada ferrata da Trento a Verona per le sole merci trasportate coi vagoni della Ferrovia.
	Strada carreggiabile da Trento a Verona sulla sinistra dell'Adige.

(N. 3262) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1866.

La Presidenza delle Giudicature Provinciali di finanza nelle nuove Provincie è tolta agl'Intendenti, e viene demandata ai Presidenti dei Tribunali Provinciali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Presidenza delle Giudicature provinciali di finanza nelle nuove Provincie è tolta agli Intendenti di finanza, e viene demandata ai Presidenti dei Tribunali provinciali. — A Venezia il Presidente potrà delegare il Vice-Presidente del Tribunale criminale.

2. Saranno di competenza delle Giudicature provinciali di finanza anche le decisioni di 1ª istanza che erano riservate al Giudizio superiore di finanza.

3. Al Giudizio superiore di finanza, che pegli effetti del precedente art. 2 pronuncierà sempre decisioni di 2ª istanza inappellabili, spetteranno anche le deliberazioni che erano di attribuzione del Giudizio supremo di finanza non più esistente per la Venezia.

4. L'Autorità inquirente per le contravvenzioni di finanza istituirà la procedura in confronto del prevenuto, mediante citazione condizionata da emettersi nel modo espresso dal § 617 della Legge penale pelle contravvenzioni di finanza 11 luglio 1835.

5. Il contravventore, allorchè dovesse essere sentito verbalmente, potrà comparire col suo difensore, del quale saranno assunte le dichiarazioni.

6. Nelle minori contravvenzioni non si farà luogo alla deliberazione prescritta dal § 596 sulle eccezioni o deduzioni che il citato od il di lui procuratore producessero a voce od in iscritto. Si passerà alle pratiche necessarie nella via più sommaria e le

risultanze si renderanno note al citato stesso o al di lui procuratore mediante processo verbale, oppure in iscritto per le eventuali difese da prodursi nel perentorio termine di giorni otto, passato il quale non dovrà essere dilazionato il giudizio.

7. Non sono ammesse proroghe al termine fissato dal § 848 per le appellazioni e domande di grazia.

8. Le presenti disposizioni avranno effetto anche nelle trattazioni pendenti per contravvenzioni di finanza contestate anteriormente.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA. — BORGATTI.

(N. 3282) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 1866.

Nelle Provincie della Venezia e di Mantova è pubblicata la Legge elettorale politica, con una Tabella suppletiva delle circoscrizioni elettorali per le Provincie Venete.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro della Giustizia; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicato ed avrà vigore nelle Provincie della Venezia e di Mantova la Legge elettorale politica del Regno del 17 dicembre 1860, nº 4513. — Il numero dei deputati per le dette Provincie è di cinquanta, distribuito come segue:

La Provincia	di Belluno	ne elegge	. . . . Nº	3
Id.	di Mantova	id.	. . . . »	3
Id.	di Padova	id.	. . . . »	6
Id.	di Rovigo	id.	. . . . »	4
Id.	di Treviso	id.	. . . . »	6
Id.	di Udine	id.	. . . . »	9
Id.	di Venezia	id.	. . . . »	6
Id.	di Verona	id.	. . . . »	6
Id.	di Vicenza	id.	. . . . »	7
		Totale	. . . Nº	50

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla tabella suppletiva che va unita al presente Decreto, e fa parte integrante di esso. — La numerazione dei collegi elettorali è fatta in continuazione a quella apparente dalla tavola annessa alla Legge del 17 dicembre 1860 suddetta.

2. In quei Comuni nei quali non è ancora attuato il Regio Decreto del 1º agosto, nº 3130, sulla elezione e costituzione delle Autorità comunali, le funzioni demandate alle Giunte municipali nella composizione e revisione delle liste elettorali politiche sono esercitate in conformità dell'art. 110 della Legge dalle Congregazioni municipali, e dalle Deputazioni comunali. — Il termine fissato dall'art. 20 della Legge decorre dall'attuazione del presente Decreto, ed è ridotto a giorni dieci.

3. Per le prime elezioni il giudizio sui reclami presentati contro le liste elettorali formate in conformità alle disposizioni dell'art. 26 della Legge e del presente Decreto spetta ai Commissari del Re, i quali pronunziano entro tre giorni dalla presentazione di essi. — V. Celerif. 1861, pag 1.

4. Fino all'attuazione nelle dette Provincie della Legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, l'azione di cui parla l'art. 54 della Legge verrà promossa avanti il Tribunale d'Appello di Venezia; ed il ricorso menzionato dall'art. 57 sarà deciso dalla Autorità giudiziaria alla quale è demandata la giurisdizione di terza istanza.

5. Tanto il Tribunale d'Appello che il Giudizio di terza istanza nell'esercizio della giurisdizione ad essi attribuita col precedente articolo seguono la procedura prescritta nell'articolo 55 della Legge. — Le funzioni del Pubblico Ministero al Tribunale d'Appello sono esercitate dalla Procura superiore di Stato, e presso il Giudizio di 3ª istanza dal consigliere meno anziano. — Ved. alle pagine 1348 e 1726.

6. I reati contemplati negli articoli 73, 74, 75 e 76 della Legge elettorale saranno trattati come delitti e giudicati secondo le competenze, e colla forma della procedura penale vigente nelle Provincie suddette.

7. Il presente Decreto avrà vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 ottobre 1866.

Tabella suppletiva delle circoscrizioni territoriali dei Collegi elettorali per le Provincie Venete.

Provincia di Belluno

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
444	Belluno . . . . Comuni 23	Belluno - Capo di Ponte - Chiès - Farra - Limana - Preve d'Alpago - Puos - Sedico - Sospirolo - Tambre - Mel - Trichiana - Agordo - Cencenighe - Falcade - Forno di Canale - Gosaldo - La Valle - Riva - San Tomaso - Taibon - Vallada - Voltago.
445	Feltre . . . . Com. 14	Feltre - Alano - Cesio - Santa Giustina - San Gregorio - Pedevena - Quero - Seren - Vas - Cesana - Fonzaso - Arsiè - Lamon - Servo.
446	Pieve di Cadore . . . Com. 29	Pieve di Cadore - Borca - Calalzo - Cibiava - Domegge - Perarolo - Selva - Valle - S. Vito - Ospitale - Vodo - Zoppè - Longarone - Castello Lavazzo - Forno di Zoldo - San Tiziano - Soverzene - Auronzo - Comelico superiore - Comelico inferiore - Danta - Lorenzago - Lozzo - San Nicolò - San Pietro - Vigo - Sappada - Alleghe - Rocca.

Riassunto: Collegi nº 3 - Comuni nº 66 - Popolazione nº 167,229.

Provincia di Mantova

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
447	Mantova . . . . Comuni 9	Mantova - Bigarello - Castelbelforte - Castellaro - Porto - Marmirolo - Roncoferraro - Roverbella con Pozzolo - S. Giorgio.
448	Gonzaga . . . . Com. 8	Gonzaga - Borgoforte a destra del Po - San Benedetto - Suzzara - Bagnolo S. Vito - Borgoforte a sinistra del Po - Curtatone - Quattroville.
449	Ostiglia . . . . Com. 16	Ostiglia - Serravalle - Sustinente - Villimpenta - Revere - Borgofranco - Mulo - Pieve - Quingentole - Quistello - Shivenoglia - Sermide Carbonara - Fellonica - Magnocavallo - Poggio.

Riassunto: Collegi nº 3 - Comuni nº 33 - Popolazione nº 154,800.

Provincia di Padova

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
450	Padova I°	Padova (città e frazioni suburbane).
451	Padova II° . . . . . . Comuni 28 —	Abano - Albignasego - Cadoneghe - Casal di Ser Ugo - Limena - Maserà - Mestrino - Noventa - Ponte S. Nicolò - Rubano - Soanara - Selvazzano - Vigo d'Arzere - Vigonza - Carrara San Giorgio - Carrara San Stefano - Piazzola - Campolongo - Villafranca - Cervarese S. Croce - Saccolongo - Torreglia - Veggian - Compo San Martino - Curtarolo - Campo d'Arsego - Villanova.
452	Montagnana . . . . . Com. 19 —	Montagna - Casale - Masi - Megliadino San Fidenzio - Megliadino S. Vitale - Merlara - Saletto - Santa Margherita - Urbana - Castelbaldo - Barbona - Carceri - Piacenza di Este - Ponso - Santa Elena - Santo Urbano - Vescovana - Vighizzolo - Villa di Villa.
453	Este . . . . Com. 18 —	Este - Baone - Cinto - Lozzo - Vò - Ospedaletto - Teolo - Rovolone - Monselice - Boara - Pozzonovo - San Pietro Viminario - Solesino - Stanghella - Battaglia - Arquà - Galzignano - Pernumia.
454	Piove . . . . Com. 19 —	Piove - Arzer Grande - Bovolenta - Brusene - Codevigo - Correzzola - Legnaro - Polverara - Pontelongo - Sant' Angelo - Conselve - Agna - Anguillara - Arre - Bagnoli - Cartura - Pontecasale - Terrazza - Trabano.
455	Cittadella . . . . Com. 20 —	Cittadella - Fontaniva - Galliera - Tombolo - San Martino di Lupari - Carmignano - San Pietro Engù - Gazzo - Grantorto - San Giorgio in Bosco - Camposampiero - Loreggia - Massanzago - Santa Eufemia - San Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle - San Michele delle Badesse - Villa del Conte - Trebaseleghe - Piombino.

Riassunto: Collegi n° 6 - Comuni n° 104 - Popolazione n° 304,732.

Provincia di Rovigo

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
456	Rovigo . . . . Comuni 18 —	Rovigo - Arquà - Boara - Borsèa - Buso - Conca - Ceregnano - Grignano - San Martino - Sant'Apollinare - Villadose - Polesella - Bosaro - Guarda Veneta - Crespino - Gavello - Pontecchio - Villa Marchesana.

Segue Provincia di Rovigo.

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
457	Lendinara . . . . . . Comuni 17 —	Lendinara - Castelguglielmo - Fratta - Lusia - Ramo di Palo - Saguedo - S. Bellino - Villanova del Ghebbo - Costa - Villamarzana - Occhiobello - Fiesso - Gaiba - Stienta - Canaro - Frassinelle - Pincara.
458	Badia . . . . Com. 16 —	Badia - Bagnolo - Canda - Crocetta - Giacciano - Salvaterra - Trecenta - Villabona - Ficcarolo - Massa - Bergantino - Calto - Castelnuovo - Ceneselli - Melara - Salara.
459	Adria . . . . Com. 13 —	Adria - Bottrighe - Fasana - Papozze - Pettorazza Grimani - Loreo - Contarina - Donada - Rosolina - Ariano - Corbola - S. Nicolò - Taglio di Po.

Riassunto: Collegi n° 4 - Comuni n° 64 - Popolazione n° 180,646.

Provincia di Treviso

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
460	Treviso . , ... Comuni 13 —	Treviso - Canizzano - Carbonera - Casale - Casiero - Melma - Mogliano - Paese - Preganziolo - Quinto - Roncade - Spercenigo - Zero Branco.
461	Oderzo . . . . Com. 20 —	Oderzo - Cimadolmo - Fontanelle - Mansuè - Ormelle - Piavon - Ponte di Piave - Portobuffolè - Salgareda - San Polo - Motta - Cessalto - Chiarano - Gorgo - Meduna - Zenson - Monastier - San Biagio di Calalta - Breda - Maserada.
462	Conegliano . . . . . Com. 19 —	Conegliano - Codognè - Godega - Mareno - Orsago - Refrontolo - San Fior - Santa Lucia - San Pietro di Faletto - San Vendemiano - Susegana - Varrola - Gajarine - Pieve di Soligo - Farra - Sernaglia - Moriago - Vidore - Spresiano.
463	Ceneda . . . . Com. 16 —	Ceneda - Serravalle - Cappella - Cisone - Folline - Fregona - Lago - Revine - Sarmede - Colle - Cordignano - Tarzo - Valdobbiadene - Miane - S. Pietro di Barbozza - Segusino.
464	Montebelluna . . . . Com. 17 —	Montebelluna - Arcade - Caerano - Cornuda - Nervesa - Pederobba - Trivignano - Volpago - Masser - Cavaso - Altivole - Povegliano - Istrana - Podernello - Morgano - Ponzano - Villorba.

Segue Provincia di Treviso

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
465	Castelfranco . . . . . Comuni 17 —	Castelfranco - Albaredo - Fossalunga - Godego - Loria - Riese - Vedelago - Resana - Asolo - Borso - Crespano - Fonte - San Zenone - Castelcucco - Paderno - Possagno - Monfumo.

Riassunto: Collegi nº 6 - Comuni nº 102 - Popolazione nº 308,483.

Provincia di Udine

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
466	Udine . . . . Comuni 13 —	Udine - Campoformido - Feletto - Martignacco - Meretto di Tomba - Pagnacco - Pasian di Prato - Pasian Schiavonesco - Pavia d'Udine - Pozzuolo - Pradamano - Tavagnacco - Reana.
467	Cividale . . . . Com. 23 —	Cividale - Buttrio - Castel del monte - Corno di Rosazzo - Ipplis - Manzano - Maimacco - Premariacco - Prepotto - Remanzacco - S. Giovanni di Manzano - Torreano - Faedis - Attimis - Povoletto - S. Pietro - Drenchia - Grimacco - Rodda - San Leonardo - Savogna - Stregna - Tarcetta.
468	Gemona . , ... Com. 18 —	Gemona- Artegna - Bordan - Buja Montenars - Osoppo - Trasaghis - Venzone - Tarcento - Tricesimo - Magnano - Cassacco - Ciseriis - Collalto - Lusevera - Treppo - Nimis - Platischis.
469	Tolmezzo . . . . Com. 36 —	Tolmezzo - Amaro - Cavazzo - Ceselans - Lauco - Verzegnis - Villa - Paluzza - Arta - Cercivento - Paularo - Suttrio - Treppo - Ligusullo - Zuglio - Rigolato - Comeglians - Forniavoltri - Mione - Ovaro - Prato - Ravaseletto - Ampezzo - Enemonzo - Forni di sopra - Forni di sotto - Preone - Ravèo - Sauris - Socchieve - Moggio - Chiusa - Dogna - Pontebba - Raccolana - San Giorgio di Resia - Resiuta.
470	San Daniele . . . . . Com. 18 —	San Daniele - Colloredo di Monte Albano - Coseano - Dignano - Fagagna - Majano - Moruzzo - Ragogna - Rive d'Arcàno - San Teodorico - San Vito di Fagagna Codroipo - Bertiolo - Camino di Codroipo - Passariano - Sedegliano - Talmassons - Varmo.

Segue Provincia di Udine

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
471	Spilimbergo . . . . . Comuni 24 —	Spilimbergo - Castelnovo - Clauzetto - Forgaria - Meduno - Pinzano - Sequals - Tramonti di sopra - Tramonti di sotto - Travesio - Vito d'Asio - Maniago - Andreis - Arba - Barcis - Cavasso - Cimolais - Claut - Erto con Casso - Fanna - Frisanco - Vivaro.
472	Pordenone . . . . . Com. 15 —	Pordenone - Cordenons - Fontanafredda - Porcia - Prata - Roveredo - Vellenoncello - Aviano - Montereale - S. Quirino - Sacile - Brugnera - Budoja - Caneva - Polcenigo.
473	San Vito . . . . . . Com. 15 —	San Vito - Arzene - Casarsa - Cordovado - Morsano - Valvasone - Zappola - S. Giorgio - Azzano - Fiume - Pasiano - Chios - Pravisdomini - San Martino - Sesto.
474	Palma	Palma - Bagnaria - Biccinicco - Carlino - Castions di strada - Gonars - Marano - Porpetto - S. Giorgio di Nogaro - Santa Maria la Longa - Trivignano - Latisana - Muzzana - Palazzolo - Pocenia - Precenico - Rivignano - Ronchis - Teor - Montegliano - Lestizza.

Riassunto: Collegi n° 9 Comuni n° 182 - Popolazione n° 437,542.

Provincia di Venezia

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
475	Venezia	Venezia
476	Id.	Burano
477	Id. Comuni 11 —	Murano - Malamocco - Mestre - Chirignago - Favaro - Marcon - Martellago - Spinea - Zellarino.
478	Mirano . . . . Com. 17 —	Mirano - Pianiga - S. Maria di Sala - Noale - Salzano - Scorzè - Dolo - Campagna - Campolongo - Camponogara - Fiesso - Fossò - Gambarare - Mira - Oriago - Strà - Vigonovo.
479	Chioggia . . . . . . Com. 4 —	Chioggia - Cavarzere - Cona - Pellestrina.
480	Portogruaro , ... Com. 21 —	Portogruaro - Annone - Caorle - Cinto - Concordia - Fossalta - Gruaro - Pramaggiore - S. Michele - S. Stino - Teglio San Donà - Cava Zuccherina - Ceggia - Fossalta - Grisolera - Meolo - Musile - Noventa - S. Michele del Quarto - Torre di Mosto.

Riassunto: Collegi n° 6 - Comuni n° 53 - Popolazione n° 294,454.

Provincia di Verona

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
481	Verona	Verona (città).
482	Id. Comuni 25 —	Avesa - Bosco - Bussolengo - Buttapietra - Cà di David - Castel d'Azzano - Cerro-Erbezzo - Grezzana - Mercelise - Mizzole - Montorio - Parona - Pastrengo - Quinto - Quinzano - Santa Maria in Stelle - S. Martino buon Albergo - San Massimo - S. Michele - Sona - Lavagno - Zevio - San Giovanni Lupatolo.
483	Legnago . . . . Com. 16 —	Legnago - Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - Boschi Sant'Anna - Castagnaro - Minerbe - Roverchiara - Terrazzo - Villa Bartolomea - Cologna - Alberado - Cucca - Pressana - Roveredo - Santo Stefano.
484	Isola della Scala . . . Com. 21 —	Isola della Scala - Bovolone - Erbè - Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo - Vigasio - Nogara - Sanguinetto - Casaleone - Cerea - Concamarise - Corezzo - Gazzo - San Pietro di Morubio - Villafranca - Mozzecane - Nogarole - Povegliano - Sommacampagna - Valeggio.
485	Bardolino . . . . Com. 29 —	Bardolino - Garda - Lazise - Torri - Malcesine - Castelletto - Castelnovo - Peschiera - Ponti - San Pietro Incariano - Breonio - Dolcè - Fumane - Marano - Negarine - Negrar - Pescantina - Prun - Sant'Ambrogio - Caprino - Affi - Belluno - Brentino - Castione sopra Garda - Cavaione - Costermano - Ferrara di Montebaldo - Montagna di Montebaldo - Rivoli.
486	Tregnago . . . . Com. 23 —	Tregnago - Badia Calavena - Roverè - Saline - Selva di Progno - Vestena nova - Velo - Illasi - Mezzane di sotto - San Bonifacio - Arcole - Montecchia - Monteforte - Roncà - Soave - Belfior di porcile - Caldiero - Cazzano - Colognola - Ronco - Palù - Oppeano - Isola porcarizza.

Riassunto: Collegi nº 6 - Comuni nº 114 - Popolazione nº 317, 855.

Provincia di Vicenza

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
487	Vicenza . . . . Comuni 7 —	Vicenza - Altavilla - Arcugnano - Brendola - Creazzo - Montecchio Maggiore - Sovizzo.

Segue Provincia di Vicenza

NUMERO DEL COLLEGIO	SEDE dell' UFFICIO PRINCIPALE	DISTRETTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
488	Bassano . . . . Comuni 15 —	Bassano - Cartigliano - Cassola - Cismon - Mussolente - Pove - Romano - Rosà - Rossano - San Nazario - Solagna - Tezze - Campolongo - Valstagna - Valrovina.
489	Marostica . . . . Com. 27 —	Marostica - Molvena - Nove - Pianezze di Marostica - Schiavon - Breganze - Farra - Mason - Mure - Pozzo - Conco - Vallonara - Crosara - Sandrigo - Bolzano - Bressanvido - Dueville - Longare - Montecchio precalcino - Monticello del Conte Otto - Camisano - Grisignano - Grumolo delle Badesse - Montegalda - Montegaldella - Quinto - Torri di Quartesolo.
490	Thiene . . . . Com. 19 —	Asiago - Enego - Foza - Gallio - S. Giacomo di Lusiana - Roana - Rotzo - Treschè Conca - Thiene - Caltrano - Calvene - Carrè - Cogollo - Lugo - Marano - Sarcedo - Villaverla - Zanè - Zugliano.
491	Schio . . . . Com. 20 —	Schio - Arsiero - Laghi - Forni - Magrè - Sant'Orso - Piovene - Posina - Torre di Belvicino - Sant'Ulderico di Tretto - Valle dei Signori - Velo - Laste basse - Malo - Monte di Malo - San Vito - Caldogno - Costalbissara - Garbugliano - Isola di Malo.
492	Valdagno . . . . Com. 16 —	Valdagno - Brogliano - Castelgomberto - Cornedo - Novale - Recoaro - Trissino - Arzignano - Altissimo - Chiampo - Crespadoro - Montorso - Nogarole - San Giovanni Ilarione - San Pietro - Mussolino - Zermeghedo.
493	Lonigo . . . . Com. 20. —	Lonigo - Agugliaro - Alonte - Campiglia - Montebello - Noventa - Orgiano - Pojana Maggiore - Sarego - Gambellara - Barbarano - Albettone - Castagnero - Grancona - Mossano - Nanto - Sossano - Villaga - Zovenzedo - San Germano.

Riassunto: Collegi nº 7 - Comuni nº 124 - Popolazione nº 327,674.

(N. 3268) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 1866.

Nella città di Padova è istituito un Tribunale Militare permanente.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto l'articolo 275 del Codice penale militare, e 3 della Legge in data dell'11 febbraio 1864; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

È instituito un Tribunale militare permanente nella città di Padova, la cui giurisdizione si estenderà su tutto il Dipartimento militare di Verona.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — E. Cugia.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. il 17 ottobre 1866 sul Decreto n° 3284 circa la pubblicazione delle Leggi e dei Regolamenti postali nelle Provincie Venete.

Altezza Reale. Appena l'Esercito Italiano entrava nelle Provincie Venete fu di necessità il provvedere al servizio postale dei territori occupati, dacchè rimaneva perfettamente disorganizzato per difetto di centro il precedente servizio austriaco, e le Poste militari che seguivano l'Esercito nostro avevano uno scopo determinato e costituivano una istituzione speciale, la quale non conveniva aggravare di altre attribuzioni. Fu quindi dato un ordinamento provvisorio alle Poste Venete mediante disposizioni speciali, conservando gli Uffizi esistenti, ma estendendo le tasse ed i francobolli del Regno.

Ora questo stato precario, giustificato dalle condizioni eccezionali del momento, deve cessare, ed io ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. A. R. uno schema di Decreto con cui si estendono alle Provincie riunite al Regno d'Italia per il trattato di Vienna 3 ottobre le Leggi, i Decreti ed i Regalamenti che reggono il servizio delle Poste italiane.

Ma è indispensabile che nel pubblicare tali Leggi e Regolamenti si formulino alcune riserve ed eccezioni, affinchè il passaggio dal sistema austriaco a quello che presso di noi è in vigore segua senza grave sconvolgimento così degl'interessi privati, che sono tanto collegati col servizio della Posta, come della regolarità dell'Amministrazione. A ciò provvedono gli articoli del Decreto che tengono dietro ai due primi e che regolano lo stato di transizione.

Gli articoli terzo e quarto di questo Decreto stabiliscono quali Uffizi possano ricevere e trasmettere lettere assicurate con dichiarazione di valore le quali non erano in uso presso l'Amministrazione Austriaca, e quali e fino a qual valore possano emettere o pagare vaglia postali. Nel fissare il limite delle somme pel rilascio e pagamento dei vaglia fu tenuta la stessa stregua alla quale è informata la gradazione di questo limite nelle altre Provincie del Regno; venne cioè assegnato il limite massimo agli Uffizi che *in ragione della rendita* dovranno essere annoverati fra quelli di 1ª classe: fu attribuito il limite medio a quelli che saranno presumibilmente di 2ª classe, e così per gli altri che apparterranno in 3ª classe fu stabilito il *minimum* delle somme. Sarebbe stato mio desiderio l'impiantare per il 1° novembre il servizio dei vaglia in tutti gli Uffizi della Venezia, ma credetti nell'interesse dell'Amministrazione di ritardarne il beneficio fuori dei capoluoghi di Provincia al 1° dicembre, perchè, se è facile il trovare od il destinare Impiegati intelligenti, che, sotto la Direzione di nuovi capi, possano negli Uffizi principali assumere il servizio dei vaglia, non così avviene degli altri Uffizi, i cui titolari devono essere in prima chiamati nel capoluogo della rispettiva Provincia per istruirvisi alla scuola degli Impiegati di carriera.

La franchigia postale (art. 5) è regolata nel Regno con norme assai diverse da quelle che sono in vigore nell'Amministrazione Austriaca: è pertanto opportuno che si conceda agli Impiegati il tempo per istudiare le nuove discipline, e che intanto venga mantenuto il sistema precedente sino al 1° gennaio 1867, estendendo per ora solamente la franchigia illimitata per le corrispondenze di S. M. e della Reale Famiglia, e per quelle dei Membri del Parlamento e dei Ministri.

Così dicasi della forma di contabilità che non potrebbe mutarsi a trimestre incominciato senza gravi perturbazioni nel servizio (art. 6).

Gli articoli 7, 8 e 9 mirano a provvedere al Personale in modo transitorio, ed alla conservazione della posta-cavalli, finchè il primo siasi potuto pareggiare e classare secondo gli organici generali del Regno, e regolare la posta-cavalli secondo i metodi più economici.

Io ho fiducia che colla pubblicazione delle Leggi e dei Regolamenti designati nel Decreto, e colle disposizioni transitorie in esso comprese, si supplisca a quanto urge di fare per il servizio postale nel Veneto, e spero che l'A. V. R. sia per approvarlo.

(N. 3284) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1866.

Nelle Venete Provincie sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti sulla Posta.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno pubblicati nelle Provincie Venete le Leggi e i Decreti infra descritti:

Legge postale del 5 maggio 1862, nº 604; — *Ved. Celerif. 1862, pag. 1734 e 2770.*

R. Decreto 21 settembre 1862, nº 891, ed annesso Regolamento per l'esecuzione della Legge 5 maggio 1862;

Legge 24 novembre 1864, nº 2006 (art. 5); — *Ved. Celerif. 1864, pag. 1669, 2466, 2469, 2401, 2472, 2502, 2537,*

Legge 4 dicembre 1864, nº 2031;

R. Decreto 7 dicembre 1864, nº 1044, ed annesso Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 5º della Legge 24 novembre, e dell'intiera Legge 4 dicembre 1864;

R. Decreto 30 giugno 1864, nº 1822;

R. Decreto 9 aprile 1865, nº 2241, e 1º ottobre 1865, nº 2574;

R. Decreto organico 25 giugno 1865, nº 2363; — *V. Celerif. 1865, pag. 879 e 1378.*

Regi Decreti 18 settembre 1865, nº 2593, e 2 aprile 1866, nº 2836, e annessi Regolamenti per l'esecuzione del R. Decreto organico 25 giugno 1865.

2. Tutte le disposizioni delle Leggi 5 maggio 1862, 24 novembre, e 4 dicembre 1864, nonchè quelle dei Regolamenti approvati con Regi Decreti 18 settembre 1862 e 7 dicembre 1864 avranno effetto immediatamente. — *Ved. alle pag. 225 e 625.*

3. Le lettere assicurate contenenti valori dichiarati saranno cambiate fino a lire 3,000 dagli Uffizi di *Mantova*, *Padova*, *Treviso*, *Venezia*, *Verona*, *Vicenza*, *Udine* tra di loro, e con quelli di 1ª fino a L. 1,500 dagli Uffizi di *Belluno* e *Rovigo* tra di loro, e cogli Uffizi di 2ª classe delle altre Provincie del Regno.

4. Dal 1º di novembre p. v. tutti gli Uffizi del Regno cambieranno vaglia ordinarii e militari con quelli delle Provincie Venete indicati nell'articolo precedente, e questi tra di loro. Dal 1º di dicembre successivo il cambio verrà esteso a tutti gli altri Uffizi del Veneto. — Rispetto al limite delle somme pel rilascio e pagamento dei vaglia sono assimilati agli Uffizi di 1ª classe quelli di *Mantova*, *Treviso*, *Verona*, *Udine*, *Padava*. *Venezia*, *Vicenza*. — Sono assimilati agli Uffizi di 2ª classe quelli di *Belluno* e *Rovigo*, ed alla 3ª classe tutti gli altri delle Provincie Venete. — Il valore dei vaglie sarà indicato in lire italiane, e centesimi di lira italiana.

5. Il Regio Decreto 30 giugno 1864, nº 1822, e l'annesso Regolamento per la franchigia postale saranno applicati al carteggio ufficiale dei pubblici funzionari nelle Provincie Venete a cominciare dal 1º gennaio 1867 e fino a quell'epoca saranno seguite le discipline attualmente in vigore in dette Provincie per la franchigia della corrispondenza d'uffizio. — È fatta eccezione pel carteggio di S. M. e dei Membri della Real Famiglia, dei Senatori e Deputati, nonchè dei Ministri ai quali viene attribuita la franchigia illimitata.

6. Saranno pure mantenute fino a tutto dicembre 1866 le discipline relative al conteggio interno degli Uffizi Postali del Veneto per quanto concerne i rendiconti delle entrate e delle spese degli Uffizi medesimi.

7. Con successivo Regio Decreto sarà provveduto all'istituzione delle Direzioni di compartimento, alle modificazioni occorrenti alla pianta degl'Impiegati di 1ª categoria stabilita dal Regio Decreto 25 giugno 1865, ed alla fusione degl'Impiegati postali nelle Provincie Venete con quelli della pianta generale del Regno. — Con Decreto Ministeriale sarà pure provveduto alla classazione degli Uffizi postali del Ve-

neto in conformità delle prescrizioni del citato Reale Decreto 25 giugno 1865. — Frattanto ed in fino a tanto che non siano istituiti i Compartimenti, la direzione, la vigilanza del servizio saranno provvisoriamente concentrate in un Uffizio superiore che avrà residenza a Venezia. — Ved. Celerif. 1865, pag, 879.

8. Infino a tanto che non sarà altrimenti provveduto sono mantenuti gli stipendii, gli assegnamenti *ad personam*, e le indennità per le spese d'uffizio e di alloggio di cui godono attualmente gl'Impiegati Postali del Veneto. — Parimenti sono mantenute, per gli effetti del 2° alinea dell'articolo 9 del Regio Decreto 25 giugno 1865, le retribuzioni (mercedi) ai titolari degli Uffizi distrettuali.

9. Il servizio della posta dei cavalli nelle località ove esistono stazioni sarà temporariamente mantenuto come attualmente, sia rispetto al Personale delle stazioni medesime, sia riguardo ai diritti ed agli obblighi inerenti al servizio di cui è caso.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — S. Jacini.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia e de'Culti il 18 ottobre 1866 a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale del Re.

Altezza Reale. La istituzione nel seno del Tribunale d'Appello di Venezia di una Sezione incaricata dei giudizi di terza istanza, ed il notevole fatto che buona parte degli attuali suoi membri e parecchi del Tribunale provinciale di quella città, o per avere seguite le sorti del cessato Governo abbandonando la residenza, o per altre cause non debbono più farne parte, indussero il riferente a studiare se fosse necessaria ed opportuna qualche modificazione nell'organico giudiziario vigente nel Veneto per quanto concerne la costituzione e gli stipendi del Tribunale di Appello, e gli assegni di località o di funzione spettanti agli Impiegati giudiziarii residenti in Venezia.

Intorno al primo argomento parve che la diminuzione del numero degli affari demandati alla cognizione del Tribunale di Appello in forza del R. Decreto 13 corrente, n° 3251, permettesse di sperare che l'antica costituzione sua di un Presidente, un Vice-Presidente e ventiquattro Consiglieri sarebbe riuscita sufficiente pel sollecito disbrigo degli affari anche di terza istanza. Siccome però prima d'ora erano addetti al Tribunale stesso tre Consiglieri soprannumerari, oltre alcuni sussidiari, si credette prudente cosa di riservare la facoltà di accrescere il numero di essi fino a sei: e quindi portare a trenta in totale il numero dei Consiglieri, numero corrispondente a quello che sarebbe necessario ove si attuasse nella Venezia l'ordinamento giudiziario del Regno.

Giacchè però gran parte del Personale del Tribunale d'Appello dee rinnovarsi, pare al riferente che non sia opportuno di accordare ai nuovi nominati o promossi stipendi che non trovano confronto con quelli spettanti alle Magistrature corrispondenti delle altre Provincie del Regno. Proporrebbe quindi di accordare loro gli stipendii attribuiti ai membri delle Corti d'Appello, nello scopo principalmente di facilitare, senza disagio di alcuno, la via alla unificazione, ed avvantaggiando l'Erario di non lieve somma, di fare una più equa distribuzione degli stipendi più elevati, facendone sentire il beneficio ad un numero maggiore di funzionari.

Per quanto concerne l'assegno di funzione e di località, senza pregiudicare la questione di massima circa la loro ammessibilità, il riferente ha considerato che se non era sperabile che gli assegni stessi, per le condizioni della finanza, venissero ora estesi a tutto il Regno, non conveniva nemmeno continuare ad attribuirli ai funzionari nuovamente nominati o promossi nella Venezia, per non essere poi costretti a toglierli di un tratto quando vi si attuasse l'ordinamento giudiziario del Regno.

Non poteva finalmente il riferente dissimularsi che per lo stesso modo onde vennero successivamente liberate le varie Provincie della Venezia, e per le molte domande di riammissione per parte di funzionari dimessi per causa politica, non sarebbe stato possibile di fare di un tratto le nomine nei diversi Collegi giudiziarii della Venezia. E parve perciò conveniente il seguire l'esempio già adottato in consimili occasioni, e di riservare, dopo compiute le nomine, la determinazione delle anzianità rispettive e le attribuzioni degli stipendi.

Se V. A. R. approva le esposte idee, il riferente la prega di apporre la sovrana sanzione al seguente progetto di Decreto.

(N. 3283) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 1866.

Modificazione all'ordinamento giudiziario vigente nelle Provincie Venete.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo stato del Personale del Tribunale d'Appello di Venezia, compreso quello destinato al servizio della terza istanza, è stabilito come segue: — 1 Presidente — 1 Vice-Presidente — 24 Consiglieri, compreso il Procuratore superiore di Stato — 4 Segretari di Consiglio, compreso il sostituto Procuratore superiore di Stato — 3 Segretari aggiunti — oltre al Personale degli Uffizi d'ordine e di servizio presso il medesimo esistente a termini delle leggi vigenti. — Potranno nondimeno nominarsi dei Consiglieri in soprannumero in numero non maggiore di sei, ed aumentarsi il Personale d'ordine a seconda del bisogno.

2. Lo stipendio da corrispondersi al Presidente, al Vice-Presidente ed ai Consiglieri, compreso il Procuratore superiore di Stato, che dalla pubblicazione del presente Decreto in poi verranno promossi di classe o nominati nel Tribunale d'Appello di Venezia, è fissato nelle somme indicate nell'unita tabella firmata d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli, estratta dalla Legge 6 dicembre 1865, nº 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, ed alla medesima conforme.

3. I funzionari sopraindicati attualmente addetti al suddetto Tribunale d'Appello che venissero confermati nei loro posti, e che già percepissero uno stipendio normale maggiore di quello stabilito col presente Decreto, continueranno a goderne fino a che non ne ottengano uno eguale o maggiore. — Ved. alle pag. 858 e 481.

4. Gli assegni di funzioni e di località stabiliti colla sovrana risoluzione 12 settembre 1852, e confermati col Decreto ministeriale del 16 febbraio 1854, sono aboliti. — Coloro però che attualmente godono tali assegni, ove sieno confermati nei loro posti, li conservano provvisoriamente finchè non ottengano una promozione nel grado e nello stipendio normale.

5. Ogni disposizione relativa all'assegno, alla distribuzione ed al pagamento degli stipendi è mantenuta in vigore.

6. La rispettiva anzianità nel grado e la precedenza nella sede fra i membri che saranno dal giorno d'oggi e fino a nuova disposizione nominati presso il Tribunale di Appello di Venezia ed i Tribunali provinciali delle Provincie Venete, verranno ulteriormemte determinati secondo i titoli di ciascuno, niun riguardo avuto alla data ed all'ordine delle nomine.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Borgatti.

GRADO		STIPENDIO e ripartizione per classe
Presidente		L. 12,000
Vice-Presidente		» 9,000
Consiglieri	1/4	7,000
	1/4	6,000
	2/4	5,000

(N. 3285) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 1866.

Nelle Provincie della Venezia e di Mantova sono pubblicati gli articoli del Codice penale che colpiscono i reati di frode e gli attentati contro il libero esercizio del diritto elettorale, con alcune spiegazioni in proposito.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicati ed avranno vigore di Legge nelle Provincie della Venezia e di Mantova gli articoli 190, 191, 192, 193, 268 e 269 del Codice penale del Regno del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

« Art. 190. Allorchè con violenze o vie di fatto o minacce o tumulti sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

» Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

» Le disposizioni del presente articolo hanno luogo salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave, e salve eziandio le speciali disposizioni delle Leggi sulle elezioni.

» Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre o di aggiungere schede, o di falsificarne il contenuto, sarà punito colla reclusione e coll'interdizione dai pubblici uffizi.

» Se il reato sarà stato commesso da un Membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore degli anni cinque.

» Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato o venduto un voto a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenza del reato.

» Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè mangiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale; non minore di tre nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni, e con una multa di lire duecento cinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

» La stessa pena è applicabile ai Ministri della Religione dello Stato, o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi consacrati al culto od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

» Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo verbale.

» Art. 268. I Ministri della Religione dello Stato, o dei culti tollerati, che, nell'esercizio del loro ministero, pronucino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle Istituzioni o delle Leggi dello Stato, o commettono fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei propri uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

» La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni o d'altri documenti di qualsivoglia forma, letti in qualsiasi adunanza od altrimenti pubblicati.

» In tutti i casi dal presente articolo contemplati alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

» Art. 269. Se il discorso, lo scritto o gli atti mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle Leggi dello Stato, o ad altri provvedimenti della pubblica Autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire duemila.

» Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice ».

2. I reati contemplati negli articoli 190, 193, 268 e 269 del Codice penale, pubblicati a termini del precedente articolo, saranno trattati come delitti; quelli contemplati negli articoli 191 e 192 verranno considerati come crimini. — E gli uni e gli altri saranno giudicati secondo le competenze e colle forme ordinarie della procedura penale vigente nelle dette Provincie.

3. Finchè rimane in vigore nelle Provincie summentovate il Codice penale austriaco del 27 maggio 1852, ed al solo effetto dell'attuazione delle disposizioni penali pubblicate coi precedenti articoli, e nell'applicazione delle pene che vi sono sancite si osserveranno le norme seguenti: — La pena della reclusione corrisponde a quella

del duro carcere nella misura da tre a dieci anni. — Nei casi di commutazione di pena in forza del § 54 del Codice penale austriaco la pena del carcere duro sarà mutata in quella del carcere semplice. — 2° La interdizione dai pubblici uffizii consiste: - Nella esclusione perpetua dal diritto di elettore e da quello di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e in generale da ogni altro dirttto politico. — Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od uffizio pubblico. — Nelle decadenza dal benefizio eeclesiestico di cui il condannato fosse provvisto. — Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali ed estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e le dignità accademiche. — Nella incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla Legge contemplati. — In caso di mitigazione la pena della interdizione sarà commutata in quella della sospensione dai pubblici uffizi. — 3° La sospensione dai pubblici uffizi consiste nella privazione non minore di sei mesi e non maggiore di tre anni dell'esercizio dei diritti politici e di qualunque funzione od impiego pubblico, salve le disposizioni dell'art. 193 del Codice penale del Regno, pubblicato coll'articolo 1° del presente Decreto.

4. Il presente Decreto avrà vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Borgatti.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Guerra a S. M. il 19 ottobre 1866.

Sire. Venezia, eroicamente vietando la ristaurazione all'Austriaco, vergò negli anni 1848-1849 una di quelle solenni pagine istoriche, le quali bastano ad illustrare un Popolo.

La magnanimità dell'immortale Decreto dell'Assemblea « Venezia resisterà ad ogni costo » fu sorpassata dal valore con cui ogni classe ed ogni ordine di persone attese a dargli fedele eseguimento. — Quella meravigliosa città, oppressa dallo sforzo di una potente Monarchia, non fu doma nè dai fulmini di guerra, nè dalle distrette della fame, e appena depose le armi quando la peste asiatica menava miserando eccidio non più solo nelle schiere sui fortilizi, ma nelle desolate famiglie dei difensori.

Gli atti di valore e di costanza imperterrita con cui Venezia e le città che le fanno corona perdurarono a reclamare con civili propositi la nazionalità Italiana, hanno scosso la universale coscienza. Sentì l'Europa che la regina antica dell'Adriatico aveva indissolubilmente sposato la sua laguna all'Italia.

Ed oggi, o Sire, che i suoi destini si compiono, glorificherete le stimmate del suo lungo e sublime martirio degnandovi soscrivere il Decreto che il riferente ha l'onore di proporvi.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 1866.

Al Municipio di Venezia è accordata la medaglia d'oro per fregiarne la sua bandiera.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

È accordata la medaglia d'oro al valor militare alla bandiera del Municipio di Venezia, per gli atti ammirandi di valore e di imperterrita costanza con cui difese la nazionalità Italica nel 1848-49.

Il Ministro ecc. — Dato a Torino addì 19 ottobre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — E. Cugia.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Guerra a S. M. in udienza del 19 ottobre 1866.

Sire. La M. V. col Decreto 13 luglio 1849, distribuendo le ricompense d'onore a chi aveva dato prova di singolare prodezza nella sfortunata (benchè non ingloriosa)

campagna di quell'anno, ebbe presenti alla memoria le gesta ammirabili di Vicenza del maggio e giugno 1848, e volle decorati della medaglia al valor militare alcuni Italiani dello Stato Sardo che avevano strenuamente partecipato alla difesa di quella illustre città.

La Camera dei Deputati, secondando il generoso vostro ricordo, nella seduta del 16 agosto 1849 esternò il desiderio che un eguale distintivo insignisse la bandiera di quel Comune in cui ogni classe ed ogni ordine di cittadini con ardire stupendo s'erano gagliardamente misurati contro un'oste veterana in guerra, e respintala dalle mura della città già investita pur innanzi che fosse giunto loro in aiuto un qualche nerbo di truppe.

Il Governo di V. M., bramoso di esaudire un voto che stava altamente riposto nel cuore di tutti, augurava tempi che permettessero di compirlo.

Ed ora che la M. V. rallegra di sua augusta presenza la terra Veneta, e godrà di riscontrare in Vicenza le strade e i colli che videro tanto esempio di fortezza nei cittadini, il riferente non dubita della Sovrana approvazione al seguente Decreto:

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 1866.

Medaglia d'oro al valor militare al Comune di Vicenza per fregiarne la sua bandiera.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

È accordata la medaglia d'oro al valor militare alla bandiera del Comune di Vicenza, per la strenua difesa fatta dai cittadini contro l'irruente nemico nel maggio e giugno 1848.

Il Ministro ecc. — Dato a Torino addì 19 ottobre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — E. Cugia.

(N. 3286) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 1866.

Sono prorogate le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti a ordine, e d'altri effetti commerciali sottoscritti in favore del Tesoro o dei privati, e pagabili nella Provincia di Palermo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Palermo in data del 24 settembre 1866; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine e degli altri effetti di commercio sottoscritti in favore del Tesoro pel pagamento di dazi doganali, o dei privati, e pagabili nella Provincia di Palermo, che si sono verificate dopo il giorno 15 del mese di settembre 1866, o che fossero per verificarsi prima del giorno 31 del corrente mese di ottobre, sono prorogate a tutto il giorno 31 di questo mese. — La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per la restituzione di mutui commerciali, da eseguirsi nella detta Provincia.

Art. 2. Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentorii tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 15 settembre 1866 sino al 31 del corrente mese di ottobre, sono sospesi nella Provincia di Palermo sino a tutto il giorno 31 di questo mese.

Art. 3. Il presente Decreto sarà presentato nella prossima sessione al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — Borgatti — A. Scialoja.

DECRETI MINISTERIALI

La tariffa doganale italiana è applicata alle merci estere introdotte nella Venezia.

Il Ministro delle Finanze, veduto l'articolo 2 del Luogotenenziale Decreto 26 settembre p. p., nº 3227; veduto il Ministeriale Decreto 6 ottobre corrente, decreta:

Le merci estere, ancorchè destinate alle Provincie Venete e a quella di Montova, qualunque sia la frontiera da cui provengono, verranno quind'innanzi trattate a norma della tariffa doganale italiana.

Firenze, addì 11 ottobre 1866. ***Il Ministro* A. Scialoja.**

Formalità doganali per le merci che entrano od escono dal fiume Po.

Il Ministro delle Finanze, considerato che le Provincie Venete e quella di Mantova entrando a far parte del Regno d'Italia conviene regolare il movimento delle merci nel fiume Po ed i suoi confluenti, determina quanto segue:

Le merci che entrano nel fiume Po o che ne escono debbono assoggettarsi alle formalità doganali presso le dogane di confine.

Il Direttore generale delle Gabelle è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze il dì 19 ottobre 1866.

***Il Ministro* A. Scialoja.**

Torino, 15 settembre 1866.

Circolare (N. 334, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Distribuzione agli Agenti delle Tasse e del Demanio dei registri e stampati per l'attuazione dei Decreti 14 luglio e 18 agosto 1866 sulle tasse di Registro e Bollo.

Questo Ministero ha fatto preparare i nuovi registri e stampati che occorrono per l'attuazione dei Decreti Luogotenenziali 14 luglio e 18 agosto p. p., n. 3121, 3122, 3186 e 3187 sulle tasse di Registro e Bollo, ed ha provveduto perchè vengano tosto trasmessi alle Direzioni delle Tasse e del Demanio per farne la distribuzione agli Uffizi Contabili. — Ved. alle pag. 1378, 1409. 1537 e 1601.

Molti dei registri e stampati finora in uso, potendo utilizzarsi anche dopo l'attivazione dei citati Decreti, lo scrivente reputa opportuno d'indicare qui appresso le norme che a tale effetto dovranno osservarsi:

Art. 1. I registri e gli stampati di vecchio modello descritti nell'annessa nota continueranno ad usarsi sino al totale loro esaurimento, facendo a mano sui medesimi le correzioni e le aggiunte nella stessa nota indicate. — Quanto ai registri e agli stampati di vecchio modello descritti sotto i numeri 5, 22, 23, 26, 27, 28, 40, 43, 44 e 47 che saranno fuori d'uso, si osserveranno le disposizioni dell'art. 23 della Circolare 6 giugno 1863, nº 59. — V. Celerif. 1863, pag. 1756.

Art. 2. Insieme alla presente si trasmette alle Direzioni un sufficiente numero di fogli di frontispizio dei registri, modelli 1, 2, 3 e 4 (antico), sui quali furono stampate con inchiostro rosso le occorrenti variazioni. — Le Direzioni ne faranno immediatamente la distribuzione ai Ricevitori del Registro unitamente a questa Circolare, ed i Ricevitori dovranno accusarne il ricevimento.

Art. 3. I registri di nuovo modello, numeri 1, 2, 3 e 4, saranno per ora distribuiti esclusivamente agli Uffici di Registro che hanno sede nei Capiluogo di Provincia e di Circondario. Gli stessi Uffici però dovranno continuare sino alla loro ultimazione l'uso dei corrispondenti registri di vecchio modello in corso di scritturazione, facendovi le prescritte correzioni ed aggiunte. I registri medesimi, che ritenessero non ancora scritturati, saranno restituiti ai rispettivi magazzini succursali o centrali, che a misura del bisogno ne faranno invio ai Ricevitori di Capoluogo di Mandamento.

Art. 4. Le Direzioni informeranno questo Ministero tanto del ricevimento della presente Circolare, quanto dei modelli annessi, indicando la data sotto cui ne avranno fatta la distribuzione ai Ricevitori.

Il Direttore Generale Sacchi.

NOTA *dei registri e stampati che occorrono per l'attuazione dei Decreti Luogotenenziali 14 luglio e 18 agosto 1866, Ni 3121, 3122, 3186, 3187, e indicazione di quelli che rimangono fuori d'uso.*

Nº d'ordine	Modello Nº	DESIGNAZIOME dei Registri e degli Stampati	Avvertenze
		Registri.	
1	1	Registro degli atti civili pubblici.	I registri controindicati di vecchio modello continueranno ad usarsi sino al loro esaurimento facendovi a mano le correzioni e le aggiunte segnate con inchiostro rosso sugli uniti fogli a stampa. Nei registri modelli 1, 2 e 3, le tasse e le pene pecuniarie esatte ai termini delle leggi anteriori saranno portate in riscossione, notandole esclusivamente nel loro ammontare complessivo senza alcuna distinzione tra tasse fisse e proporzionali o pene pecuniarie, nell'ultima colonna. Però si distingueranno dall'ammontare del decimo di guerra nel seguente modo: T. P. 1025. » D. 102. 50 Le precedenti colonne 6 a 12 serviranno esclusivamente per il carico delle tasse, delle pene pecuniarie e del decimo esatto ai termini delle nuove Leggi.
2	2	Registro degli atti privati e degli atti esteri.	
3	3	Registro degli atti giudiziarii.	
4	4	Registro delle denunzie di successione e dei passaggi per le prese di possesso dei beneficii.	
5	6	Registro d'entrata delle tasse di bollo e di annotazione delle marche apposte di Ufficio.	L'antico modº nº 6 rimarrà fuori d'uso.
6	7	Campione certo.	I contro indicati campioni sono tuttora in uso. Quello certo servirà per iscrivervi tanto i crediti per tasse di registro quanto quelli per tasse di bollo riscosse per mezzo di abbuonamento, e in quest'ultimo caso si sostituiranno le parole *di bollo* a quelle *di registro* che si leggono sul frontispizio.
7	8	Campione dubbioso.	
8	9	Campione delle tasse di registro e bollo a debito.	Quando si possa prevedere che si tratta di causa la quale sia per dar luogo a molti atti, si dovrà iscrivere un solo articolo per ciascuna pagina senza tener conto della linea orizzontale che divide la pagina in due caselle.

Nº d'ordine	Modello Nº	DESIGNAZIONE dei registri e degli stampati	Avvertenze
9	10	Libro di deposito d'atti e scritture da registrarsi.	Alle parole del frontispizio *le registrazioni che si eseguiscono immediatamente* si dovranno sostituire le seguenti: *la registrazione degli atti e contratti.*
10	11	Tavola alfabetica delle locazioni;	Se ne continuerà l'uso salvo a introdurre in ciascuna tavola, quando ne occorra la ristampa, le variazioni che si ravviseranno necessarie.
11	12	Id. dei contratti sottoposti a condizioni sospensive;	
12	13	Id. dei contratti di matrimonio;	
13	14	Id. dei testamenti;	
14	15	Id. delle persone defunte o assenti;	
15	16	Id. delle successioni denunziate;	
16	17	Id. degli inventari;	
17	18	Id. dei debitori di dubbia solvibilità.	
18	19	Registro delle ingiunzioni.	Il nuovo modello servirà per ora esclusivamente per gli Uffici contabili e anche per le Direzioni allorquando saranno esauriti quelli di vecchio modello. Tanto nel vecchio quanto nel nuovo modello fa d'uopo sostituire alle parole *L.* 20 che si trovano nell'intestazione della colonna *Osservazioni*, le parole *L.* 30.
19	22	Registro delle domande di carta bollata per i distributori secondari.	Sino ad esaurimento dovrà adoperarsi il contro indicato registro facendovi a mano le volute correzioni e apponendo a tergo della bolletta staccata la quietanza dell'aggio abbuonato al distributore secondario.
20	23	Libro bollettario di riscossione delle tasse di bollo straordinario.	Questo libro rimane soppresso. Ambedue le bollette dovranno però utilizzarsi per le distinte, mº nº 3 (vedi qui appresso nº 27 della presente).
21	28	Registro dei decreti di nomina dei distributori secondari di carta bollata.	Si continuerà l'uso di questo registro di vecchio mod. facendovi a mano le necessarie correzioni ed aggiunte.
22	32	Registro d'entrata nel magazzino della carta bollata.	I contro indicati registri rimangono fuori d'uso essendo stati sostituiti dai nuovi modelli già distribuiti.
23	33	Registro d'esito e di spedizione di carta e di altri oggetti.	
		Stampati	
24	1	Denunzia di contratto verbale.	Si dovrà adoperare il vecchio modello sino ad esaurimento, avvertendo di apporre le marche di riscontro laddove si deve scrivere la quietanza delle tasse pagate.

Nº d'ordine	Modello Nº	DESIGNAZIONE dei registri e degli stampati	Avvertenze
25	2	Denunzie 1º di riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà; 2º di verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto; 3º Di eseguimento dato ad un contratto sottoposto a condizione sospensiva prima che la condizione siasi verificata; 4º Di presa di possesso di beneficii o cappellanie.	Il vecchio modello si adoprerà sino ad esaurimento per le denunzie indicate ai numeri 2 e 3.
26	3	Denunzia di testamento (per la sola Toscana).	Rimane soppresso.
27	3	Distinta dei bolli e delle marche da bollo da apporsi dagli Uffici del bollo straordinario.	Ambedue le bollette del soppresso modello nº 23 (Registri) dovranno servire sino al totale loro esaurimento per le contro indicate distinte.
28	4	Denunzia di successione.	Il vecchio modello (nº 4) rimane fuori d'uso, quanto alle successioni aperte dopo l'attivazione della nuova Legge.
29	5	Indice delle denunzie di successioni, di riunione dell'usufrutto di verificazione, di condizioni, ecc.	Il vecchio modello nº 5 continuerà a servire sino ad esaurimento esclusivamente per l'indice delle denunzie di successione.
30	6	Ricevuta di denunzie.	Il vecchio modello servirà unicamente per le ricevute di denunzie di successione.
31	7	Avviso per presentazione di denunzie.	Continuerà l'uso dei contro indicati stampati, salvo a fare in essi le necessarie variazioni quando ne occorrerà la ristampa.
32	8	Stato nominativo delle persone defunte.	
33	9	Rinvio di notizie interessanti diversi rami di servizio.	Non occorrono variazioni agli stampati qui contro indicati.
34	10	Stato dei fogli di rinvio di notizie.	
35	11	Invito a pagamento in genere.	Occorrendone la ristampa si faranno le correzioni necessarie.
36	12	Lettera al Sindaco per recapito di inviti e di informazioni.	
37	13	Ingiunzione pel ramo delle tasse.	Dopo l'indicazione dell'Ufficio si aggiungerà sul vecchio modello anche l'indicazione *Nº . . . d'ordine del registro delle ingiunzioni* - e alle parole *trenta giorni* si sostituiranno quelle - *quindici giorni*.
38	14	Stato delle ingiunzioni rilasciate dai Ricevitori.	Non occorrono variazioni.
39	15	Ricevute di pagamento.	Il vecchio modello nº 15 continuerà a servire per le ricevute delle tasse che non sono quelle di Registro per le quali si debbono apporre le marche di riscontro.

N° d'ordine	Modello N°	DESIGNAZIONE dei Registri e degli Stampati	Avvertenze
40	16	Quietanze delle tasse di registro pagate dai Notari.	Rimane fuori d'uso per le tasse applicate a forma della nuova Legge.
41	16	Avviso di liquidazione.	Modello nuovo.
42	19	Tabella annuale delle mercuriali.	Non occorrono variazioni.
43	20	Indice alfabetico delle parti contraenti.	Fuori d'uso.
44	21	Stato di situazione del Magazzino della carta bollata *A B*, parte 1ª e 2ª (nuovo).	I vecchi modelli n° 21 *A* e *B* non sono più in uso.
45	22	Domanda di carta bollata per parte dei distributori primari.	I contro indicati stampati potranno servire tanto per le domande, quanto per le spedizioni di quelle specie di carta e di marche, i cui pezzi non sono stati alterati.
46	23	Stato di spedizione della carta bollata.	
47	65	Nota della carta bollata e degli altri oggetti di cui si propone la provvista.	È soppresso.

Torino, 30 settembre 1866.

Circolare (N. 338, Div. 6) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

L'occupazione delle spiaggie marine dello Stato va soggetta a tributo.

Il Ministero delle Finanze e quello della Marina si sono messi tra di loro d'accordo allo scopo di agevolare e semplificare nell'interesse della pubblica igiene le concessioni nella stagione estiva delle spiagge marine e dei terreni arenili per costrurvi baracche o capannelle ad uso dei bagnanti.

Giusta i presi concerti il predetto Dicastero della Marina, in aggiunta alla sua Circolare 21 marzo 1865 riportata a piedi della presente, ha diramato alle Capitanerie di porto la Circolare 30 u. p. agosto, che pure si trascrive.

Ora questo Ministero nei rapporti finanziari determina quanto segue per l'esatta osservanza degli Agenti demaniali:

Art. 1. Resta ferma la massima generale che nessuna occupazione qualsiasi di terreno arenile, di spiaggia, siti acquei, calate, magazzeni o simili sulle spiaggie marine e nei porti possa effettuarsi senza l'autorizzazione di questo Ministero, previo lo esame ed assenso della Autorità marittima, per cui sarà cura degli Agenti demaniali di vegliare acchè nessuna tolleranza od abuso siano introdotti a danno di quella proprietà del Pubblico Demanio.

2. Nei soli casi di precaria costruzione di semplici baracche o capannelle composte di tela o di stoia, le quali si disfanno passato la stagione estiva, e ne resta sgombra la spiaggia, e che trattasi di occupazioni che, a norma del disposto del Ministero della Marina colle stesse Circolari, è demandato al criterio delle Capitanerie dei porti di rilasciare i relativi permessi, si delega alle Direzioni delle Tasse e del Demanio la facoltà di far luogo alla concessione, e di stipulare il relativo atto.

3. Pertanto i permessi delle Capitanerie di porto tosto pervenuti ai Contabili demaniali saranno immediatamente rivolti alla Direzione del Circolo accompagnati dal rapporto e proposta sul canone annuo da imporsi qual corrispettivo della occupazione, avuto riguardo alla più o meno favorevole condizione della località in cui viene esercitata la industria.

4. La Direzione, assunte anche ove d'uopo nuove informative sul proposito e quando riconosca nulla opporsi nei rapporti erariali, nel far luogo alla concessione

determina la misura del canone medesimo e formula le condizioni, cui deve essere vincolata, tenendo calcolo di quelle cui fosse stato subordinato il permesso della Capitaneria del porto, con avvertenza che il canone stesso debba pagarsi, invariabilmente ciascun anno prima della erezione delle baracche o capannelle, e che la durata della concessione sia mantenuta nel limite non maggiore degli anni sei, con obbligo ben inteso al concessionario di disfare, trascorsa la stagione estiva, le costruite baracche o capannelle.

5. La scrittura verrà eretta nell'Ufficio della Direzione o del Contabile locale, per doppio originale, e sarà inserto a quello che deve rimanere presso l'Amministrazione il relativo tipo o planimetria che fosse stato presentato. — Ogni spesa relativa e conseguente alla concessione rimane ad esclusivo carico del concessionario.

6. Tosto approvata la detta scrittura a mente e nelle competenze dell'art. 6 del R. Decreto 17 luglio 1862 ne verrà data partecipazione alla Capitaneria del porto per gli effetti dell'ultimo capoverso della sopracitata Circolare 30 agosto 1866. — V. Celerif. 1862, pag. 2151 e 2522.

Il Direttore generale SACCHI.

Torino, 21 marzo 1865.

Circolare (N. 60) del Ministero della Marina.

Permessi per la temporanea erezione sul lido del mare di capannelle e baracche balnearie.

È consuetudine invalsa pressochè in tutte le spiaggie adiacenti agli abitati lungo il litorale del Regno di costrurvi baracche o capannelle ad uso dei bagnanti, le quali vengono rimosse col cessar della stagione dei bagni e sono di natura da non importare una occupazione permanente o consecutiva del suolo pubblico.

Per la ragione che opere siffatte hanno uno speciale carattere transitorio da non potere essere essimilate a quelle per impianto di stabilimenti balneari così fissi che mobili e dar luogo alla opportunità di una effettiva concessione, e che è manifesta l'utilità che ne deriva alla igiene pubblica, si è ravvisato essere il caso di prescindere a riguardo delle medesime dalle formalità stabilite per le occupazioni dei terreni e siti di spettanza demaniale soggetti alle servitù marittime, dando per tal modo un'agevolezza, la quale mentre giova alle popolazioni litoranee evita il ricorso all'Amministrazione centrale.

Approssimandosi pertanto il tempo proprizio ai bagni di mare, i Capitani dei porti ed i Consolati di marina sono autorizzati a permettere nei punti della rispettiva loro giurisdizione separatamente e secondo i casi, anche di comune accordo, lo impianto delle capannelle o baracche di cui è menzione.

Tali licenze dovranno essere accordate sotto l'osservanza dei riguardi dovuti sia al libero esercizio delle spiaggie, sia all'ordine ed alla pubblica decenza, e colla formale ed esplicita condizione che al cessare della stagione dei bagni debbano i siti essere resi affatto sgombri e ritornati nello stato primitivo.

Rimane però inteso che qualunque altra occupazione per impianto di opere balnearie differenti da quelle di cui è caso ed importanti qualsiasi altro modo di occupazione sul lido del mare rimane riservato al Ministero.

Il Ministro D. ANGIOLETTI.

Firenze, 30 agosto 1866.

Circolare (N. 2907) del Ministero della Marina.

I permessi per la temporanea erezione sul lido del mare di capannelle o baracche balnearie ad uso pubblico vanno soggetti a canone.

A vantaggio della igiene pubblica si agevolò colla Circolare del 21 marzo scorso anno, n° 60, la formazione di baracche o capannelle all'uso di bagni che per abitudine antica si erigevano senza altro in ogni anno lungo il litorale marittimo, le quali, essendo composte di tela o di stoia, si disfanno passata la stagione estiva, e ne resta sgombra la spiaggia.

La loro esistenza breve come è, e transitoria, le spoglia del carattere di uno stabilimento balneario, ma non lascia però di essere una occupazione di suolo pubblico che il Demanio ha diritto di sfruttare esigendo un canone per la durata della sua occupaziene onde assicurarlo in ogni tempo al dominio dello Stato.

I permessi adunque per la erezione delle suddette baracche o capannelle che con le condizioni portate dalla Circolare sopracitata si rilasciano dalle Capitanerie di porto, saranno rivolti agli Uffici del Demanio nel cui circolo hanno sede le medesime, affinchè facciano luogo al concedimento con la fissazione del relativo canone e ne diano partecipazione alle Capitanerie, incombendo ad esse di vegliare per l'osservanza delle condizioni alle quali è subordinato nell'interesse della polizia marittima, e del buon reggime delle spiaggie a loro esclusivamente affidato.

Il Ministro DEPRETIS.

Firenze, 2 ottobre 1866.

Circolare (N. 10. Div. 1ª) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Trasmissione dei R. Decreti 19, 22 e 29 settembre 1866 sul prestito nazionale. — Norme per la loro esecuzione.

1º In conseguenza delle facoltà accordate dal R. Decreto del 22 settembre decorso, che trovasi allegato alla presente, molte Provincie, Comuni e Consorzi che avevano assunta o fatta assumere la parte di Prestito Nazionale che non fosse direttamente pagate dai contribuenti hanno anche assunto in faccia al Governo l'obbligo di riscuotere e di versare integralmente alle scadenze prefisse la somma di prestito sottoscritta volontariamente dai contribuenti, accettando l'offerto premio del 7 per cento. — Ved. alle pag. 1608 e 1702.

2º Le Provincie e i Comuni che hanno assunto, od assumeranno, o faronno assumere il rispettivo ammontare del prestito nel termine prorogato dal Decreto 29 settembre, che pure fa seguito alla presente Circolare, apriranno, se non hanno già aperte per i contribuenti che vogliono pagare le loro quote individuali, liste di sottoscrizione, che a termini dell'art. 20 dello stesso Decreto possono protrarsi fino al giorno dieci corrente mese.

3º Siccome però non vennero proragati i termini stabititi per i versamenti del prestito, e perciò il termine utile per versare la prima rata di 3 decimi senza aumento d'interessi scade col giorno 15, è indispensabile che gli Agenti delle Tasse tengano preparati gli elementi necessari per potere immediatamente compiere la formazione e fare la trasmissione dei registri *A B* all'incaricato della riscossione.

4º Per quei Comuni e Consorzi che non fecero nei termini stabiliti dai primitivi Decreti l'assunzione del prestito, debbono essere già compilati a quest'ora i suddetti registri *A B*, e qualora ivi fosse assunto il prestito pel giorno 3 e notificata l'assunzione prima del giorno 6 corrente, l'Agente delle Tasse sarà in grado di prontamente rettificarli appena chiusa la sottoscrizione, servendosi degli stessi registri, dai quali raccoglierà i dati riferibili ai soli contribuenti inscritti nelle liste di sottoscrizione. Riformerà quindi l'elenco *A*, e togliendo dal registro *B* quei fogli di ricevute riferibili ai contribuenti non sottoscritti, ristabilirà negli altri fogli la progressività dei numeri d'ordine in modo che corrispondano perfettamente coll'elenco *B* riformato.

5º Queste riforme essendo facilmente attuabili, gli Agenti delle Tasse dovranno compierle entro il giorno 12, assummendo all'uopo qualche amanuense in sussidio straordinario, e trasmetterle nel mattino del giorno 13 all'incaricato della riscossione, affinchè rimangono ai contribuenti almeno tre giorni utili per effettuare il 1º versamento.

6º In questi casi non essendo possibile, fuorchè nella residenza della Direzione, ottenere senza perditempo la firma d'autenticazione del Direttore delle Tasse, i signori Direttori si faranno rappresentare da un Ispettore o Sotto-Ispettore che si rechi presso le Agenzie a riconoscere la regolarità dei registri ed autenticare l'Elenco *A* stabilendo il carico dell'incaricato della riscossione.

7º E se non si potesse ottenere che si recasse un Ispettore o Sotto-Ispettore in tutte le Agenzie, i Direttori potranno autorizzare quegli Agenti delle Tasse che siano più distinti per attitudine ed esattezza a stabilire essi stessi il carico dell'Elenco *A*, autenticandolo come incaricati del Direttore.

8º La differenza fra le risultanze dell'elenco *A* primitivamente formato per tutti i contribuenti, e quello rettificato colla inscrizione dei soli soscrittori (tra i quali debbono intendersi comprese le quote demaniali, quelle delle Corporazioni e degli Enti religiosi soppressi, e quelle dei residenti stranieri indicati nella Circolare 6, art. 8), costituisce per ciascun Consorzio il debito dell'assuntore del prestito, da versarsi nella Tesoreria alle scadenze prefisse.

9° Questo debito sarà immediatamente notificato col più celere mezzo dall'Agente delle Tasse al Direttore da cui dipende; e qualora il prestito sia assunto dal Comune, dal Consorzio, da Enti morali o da Proprietari residenti nel circolo dell'Agenzia, l'Agente delle Tasse ne darà anche sollecita partecipazione agli interessati. I Direttori provinciali procederanno quindi senza indugio agli ulteriori incumbenti, loro demandati dagli articoli 15, 16 e 17 della Circolare N° 4.

Disposizioni speciali quando sia assunta anche la riscossione e il versamento delle quote sottoscritte.

10° Quando le Provincie, i Comuni o Consorzi abbiano anche assunta la riscossione delle quote sottoscritte, rispondendo verso lo Stato dell'integrale versamento del prestito loro assegnato, giusta la facoltà ad essi fatta, e colle condizioni espresse nei qui uniti Decreti, non occorerà riforormare i Registri *A*, *B*, ma gli Agenti delle Tasse li trasmetteranno, i quali sono attualmente redatti, agl'incaricati della riscossione per conto della Provincia o dei Comuni, che possono essere gli stessi Agenti governativi.

11° Prima però di fare questa trasmissione, gli Agenti delle Tasse applicheranno il disposto dell'art. XI della Circolare N° 5, detraendo le ricevute provvisorie riferibili ai redditi del Demanio, delle Corporazioni e degli Enti religiosi soppressi, le quali essendo a carico dell'Erario, naturalmente non si devono affidare alla riscossione di altri, non dando esse luogo ad effettivi versamenti. — Si detrarranno anche le ricevute relative a cittadini stranieri residenti nello Stato, pei quali debba essere sospeso od annullato il pagamento in conformità delle disposizioni date colla Circolare N° 6, Art. VIII.

12° Fatta questa detrazione, il rimanente delle somme inscritte nei registri *A B*, costituirà il debito dell'assuntore del prestito, e sarà tosto fatto conoscere dagli Agenti delle Tasse al Direttore dal quale dipendono; ed all'occorrenza anche gl'interessati locali.

13° Quand'abbiano assunta la riscossione, le Provincie ed i Comuni subentrano al Governo nella riscossione; e rispetto al Governo hanno l'obbligo del versamento integrale. — Essi emetteranno per mezzo dei loro incaricati le ricevute provvisorie contenute nei registri *B* preparati dagli Agenti delle Tasse, ma per i versamenti da essi fatti in Tesoreria non potranno ritirare le relative ricevute provvisorie, fuorchè per il valore equivalente alle ricevute parziali del registro *B* che non si fossero distribuite ai contribuenti, e che si presentassero al Direttore delle Tasse e del Demanio per essere annullate. Ciò nello scopo che non si abbia doppia emissione di titoli per un identico versamento.

14° Con norme speciali la Direzione Generale del Tesoro provvederà alla contabilità da tenersi presso le tesorerie per le Provincie ed i Comuni che avranno assunto la riscossione delle quote sottoscritte.

15° L'art. 4 del Decreto 29 settembre accorda ai Comuni ed alle Provincie che abbiano assunto il prestito, la facoltà di prolungare, per proprio conto i termini della riscossione. Questa facoltà non toglie però l'obbligo del versamento integrale alle scadenze prefisse; ond'è che le Provincie o Comuni che non faranno in tempo utile qualche versamento saranno soggetti all'aumento stabilito all'art. 20 del Decreto 28 luglio, in ragione del 10 per 0[0 all'anno. — Ved. alle pag. 1630, 1676 e 1702.

16° Quantunque il Governo debba rimanere estraneo alle particolari concessioni che i Comuni o le Provincie faranno ai particolari soscrittori, tuttavia, constando già che talune Provincie e Comuni hanno offerta ai contribuenti sottoscritti pel pagamento diretto la partecipazione in ragione del 5 per 0[0 al premio accordato dal Tesoro, si crede conveniente di avvertire che, in questi ed altri consimili casi, l'abbuono debb'essere fatto integralmente sul primo versamento come venne stabilito pel Tesoro dal Decreto 8 settembre, art. 12, acciocchè i versamenti successivi siano tutti ridotti alla ragione di L. 95 per 0[0, chè così le ricevute provvisorie riescono più facilmente commerciabili, avendo tutte una base unica di valutazione.

Il Ministro SCIALOJA.

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale

N° 58 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

IL MEMORIALE

Calendario Forense Commerciale per l'anno 1867, *anno XIII*,

contenente

Serie cronologica delle Leggi e Provvidenze emanate dal Regio Governo sull'Agricoltura, sulle Banche di credito, Commercio, Debito pubblico, Dogane, Pesi e Misure, Società anonime, Trattati di commercio e navigazione, ecc. ecc. *(Continuazione)*. — Guide ufficiali di Firenze e di Torino. — Personale componente la Magistratura Giudiziaria delle stesse Città. — Personale Amministrativo nelle predette due Città. — Avvocati Patrocinanti, Causidici e Notai, Architetti, Ingegneri, ecc. — Ambasciatori e Consoli delle Potenze estere. — Giornale a rubrica mensile. — Avvisi, ecc. ecc.

(Edito coi tipi della R. Tipografia in Firenze. — L. 2. 25).

SOMMARIO

(N. 3256) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre 1866.

Sono determinate le tasse prescritte per gli esami d'ammessione e licenza nelle Scuole tecniche, nei Ginnasi, ne'Licei e negli Istituti tecnici governativi, e sono indicati gli Uffici nei quali dette tasse debbono versarsi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 5 giugno 1861, n° 52; visti i R. Decreti 28 giugno 1866, n° 3021, ed 8 settembre 1866, n° 3198; sulla proposizione dei nostri Ministri Segretari di Stato per la Finanza, la Pubblica Istruzione, e per l'Agricoltura ed il Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le tasse prescritte per gli esami d'ammissione e di licenza nella Scuole tecniche, nei Ginnasi, Licei e negl'Istituti tecnici governativi saranno d'or innanzi, come quelle per l'iscrizione annua, versate direttamente negli Uffici demaniali dello Stato. — Esse sono regolate nella conformità prescritta dall'articolo 3 del Regio Decreto 28 giugno 1866, e riferita nel quadro annesso al presente Decreto. — Ved. alle pag. 1199, 1364 e 1672.

2. Il terzo del prodotto delle tasse accennate nell'articolo precedente costituirà il fondo per le propine degli esami a norma di Regolamenti da stabilirsi con Decreto Reale. — Tale fondo sarà stanziato nei bilanci passivi dell'Istruzione Pubblica e dall'Agricoltura, Industria e Commercio.

3. Un altro fondo sarà stanziato nel bilancio della Istruzione Pubblica per rimborsare i Comuni, che pel loro concorso nel mantenimento dei proprii Ginnasi riscuotevano finora le iscrizioni delle due prime classi ginnasiali. Questo fondo corrisponderà ai due quinti dell'intero prodotto delle iscrizioni annue di ciascun ginnasio.

4. È derogato alle disposizioni contrarie al presente Decreto, e specialmente all'art. 1° del R. Decreto 5 giugno 1861, n° 52. — Ved. Celerif. 1861, pag. 1393 e 1498.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 3 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — BERTI. — A. SCIALOJA. — F. CORDOVA.

QUADRO DELLE TASSE SCOLASTICHE

	Esame d'ammissione	Iscrizione annua	Esame di licenza
Scuole tecniche L.	5	8	10
Ginnasi . . . »	10	25	40
Istituti tecnici . »	30	40	60
Licei . . . . »	30	40	60

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Pubblica Istruzione a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja Carignano Luogotenente Generale di S. M. il 4 ottobre 1866 sul Decreto che instituisce una Giunta esaminatrice per la licenza liceale.

ALTEZZA REALE. Se l'istruzione secondaria classica non meno che a preparare cultori novelli alla scienza e novelli esercenti alle liberali professioni, intende a mantenere, diffondere ed innalzare la coltura comune, egli è ben naturale che debba massimamente richiamare a sè le cure di chi regge l'insegnamento. Chè vero avanzamento scientifico non ci pare possibile ove sia generalmente troppo umile la coltura, nè prima ch'essa si levi ad una certa altezza si conseguono quelle cotali condizioni che sono richieste alla potenza ed alla gloria d'un popolo.

Per la quale considerazione il Ministro riferente ha stimato non fossero da indugiare alcuni provvedimenti voluti dalla condizione delle nostre scuole che già hanno fondamento nella Legge del 13 novembre 1850, e pei quali reputa possa avviarsi e promuoversi quella instaurazione della coltura letteraria che è omai un comune desiderio della Nazione.

La battaglia che ai nostri giorni fu mossa contro le lingue classiche e gli esercizi letterari per toglierli dal luogo in cui da lungo tempo li aveva posti il giudizio co-

mune, chè quelle e questi avessero ad essere il fondamento d'ogni coltura, è riuscita a mettere in aperta luce che nessuno studio nè altro esercizio meglio che gli studi e gli esercizi nelle lingue classiche è atto a nutrire e ad avvalorare l'ingegno dei giovani. Chè, per esse ciò che è di suprema importanza, le giovanili menti si avvezzano a riconoscere il pensiero proprio per farlo riverberare spiccato ed intiero dalla parola, mentre per altro rispetto nell'altissima ragione che ha governato la formazione dei linguaggi hanno la miglior palestra alle facoltà ragionative, non che il risvegliamento e l'esercizio meglio proprio di quelle di associazione e di fantasia. L'agilità poi e l'attitudine che per lo studio delle Leggi linguistiche acquista lo spirito, ha nelle antiche letterature e in tutte le manifestazioni della vita antica opportunissimo campo d'esercizio. L'istória dei due grandi popoli che per diversa maniera imperarono nel mondo, le religioni ed i miti che furono un'altra e stupenda forma del loro pensiero e del loro linguaggio; le istituzioni civili in cui esplicarono la diversa attività loro; l'arte in cui principalmente si riassume la vita dell'uno e il dritto in cui quella dell'altro popolo, ed insino la filosofia teoretica e la filosofia morale, ecco per consentimento dei meglio esperti la palestra nella quale hanno a far prova i giovani abilitandosi agli studi degli ammirabili monumenti che l'antichità n'ha trasmesso.

Ma a voler ottenere da tali ammaestramenti tutto il profitto che ce ne ripromettiamo, lasciando ad altri di definire quale e quanta parte delle discipline filosofiche abbia da entrare nelle scuole secondarie, apertamente diciamo essere mestieri che l'insegnamento classico s'avvivi alla luce della scienza dell'antichità; scienza che, nata fra noi, migrò d'Italia peregrinando di terra in terra per seguitare quella che è necessaria condizione del suo prosperare, la libertà dello spirito.

Oggimai le nuove sorti del paese rispondono al rinascimento di sì nobile coltura, ma non è perciò da credere ehe breve tempo o scarse cure possano conseguir tanto effetto. Ch'esso procederà anzi necessariamente lento e per l'opera di tutti, dei governanti come dei governati, dei maestri come dei discepoli, delle scuole come del pubblico e delle famiglie. E alloraquando sia entrato nella persuasione di tutti che una severa educazione classica e, a così dire, il rinvigorirsi e il ringiovanirsi nel sapere dei due popoli greco e romano è la più acconcia preparazione alla vita, allora anco le nostre lettere e il culto della lingua e dell'arte nazionale si leveranno in altissimo onore.

Per diversa ragione di provvedimenti può lo Stato adempiere a questo nobilissimo debito di promuovere la instaurazione della coltura quale l'abbiamo designata di sopra: sia per un migliore ordinamento delle scuole, pel quale già il riferente presentò un progetto di Legge al Parlamento Nazionale, sia per una più lunga e più diligente preparazione dei maestri da chiamare alle scuole stesse, sia ancora innalzando la misura degli esami e sottomettendo il valor delle prove al giudizio di uomini di irrepugnabile autorità nelle lettere. Ma se la riforma degli ordini scolastici e una scientifica educazione di Maestri vogliono lungo tempo e provvedimenti molteplici, e diligenti esperienze quanto agli asami, non gli parve che fosse da differire un provvedimento onde si riprometterebbe frutti non scarsi. Al quale lo confortava eziandio l'esempio recente del popolo inglese, che, tenace conservatore delle sue antiche fondazioni scolastiche, ha innalzato loro di costa un istituto esaminante che con la sola autorità dei suoi giudizi esercita un'azione larghissima sull'alta coltura di quel popolo.

Il Decreto ora sottoposto alla sanzione dell'A. V. mira a dare effettualmente all'esame di licenza liceale fra noi quel valore e quella importanza che nel Regno d'Inghilterra ha l'esame d'immatricolazione all'Università di Londra, o quello di maturità uegli Stati germanici.

Chiunque consideri il momento che un tale esame segna nella vita giovanile, agevolmente s'accorge come sia di grande rilievo dargli tale carattere che non possano presumere gli scolari di prepararvisi con la sforzata assiduità di pochi mesi od anche dell'ultimo anno dei loro studi liceali. L'esame di licenza deve accertare un tal corredo di cognizioni che prometta alle Università dello Stato uditori abbastanza maturi alla scienza e per quelli che non vogliano entrare nelle Università quella gentilezza di coltura che onora l'uomo in ogni condizione di vita.

Le Leggi che governano l'istruzione secondaria classica nelle varie Provincie del Regno impongono ai giovani che abbiano compiuto il corso degli studi secondari, un esame di licenza liceale, il quale apre l'adito alle Università. Questo esame pei Regolamenti successivi è venuto col tempo alla sua forma presente. Secondo la quale le Commissioni giudicanti sono elette dai Consigli scolastici provinciali e i giovani obbligati ad una doppia prova scritta ed orale su tutte le materie di studio assegnate all'ultimo anno del corso; senza che per tanto numero di prove sia cresciuto

valore all'esame cui lo stesso Regolamento universitario del 14 settembre 1862 negò facoltà di aprire le porte agli studi superiori senza un precedente esame d'ammissione.

Al riferente, uno studio diligente delle condizioni della nostra coltura, replicate esperienze e il giudizio degli uomini più competenti sul valore delle nostre prove d'esame ha facilmente persuaso che fosse come da dividere in due parti l'esame che corona gli studi comuni, o per conservare il nome datogli dalla Legge, della licenza liceale. E dando alle prove letterarie il peso maggiore perchè ne mostrano i frutti della più lunga educazione intellettiva, il giudizio di esse, propone sia confidato ad una Giunta esaminatrice, alla quale è pur mandato di formare il Regolamento e i Programmi che ad essi esami di licenza si riferiscono. Questa Giunta centrale, i cui membri non possono eleggersi se non in certe determinate categorie di uomini di lettere o di scienza, potrà adempiere agevolmente all'ufficio sempre scabroso di definire i programmi ed i modi d'una prova d'esame; e questi definiti avrà nell'autorità sua il giudizio di tutte le prove letterarie per la licenza liceale, mentre all'atto di esse prove assisterà ella medesima pei Commissari che propone alla nomina ministeriale. I quali uomini reputati per moralità cittadina saranno quasi gl'intermediari fra gli esaminatori e gli esaminandi anco nelle maggiori distanze, per ciò che dalla Giunta riceveranno i temi per le prove scritte che vigileranno, e dagli esaminandi i lavori compiti da trasmettere poscia alla Giunta.

Per le discipline più propriamente scientifiche per ciò che di loro natura abbiano molto più positivo carattere e più definiti confini, n'è sembrato si potesse conservare la forma degli esami dinanzi a Commissioni locali proposte dalla Giunta medesima, alla quale rimettano i risultati delle loro prove.

Facendo obbligo al Ministro di dar pubblica ragione della scelta per la elezione della Giunta che si rinnovella a determinati periodi di tempo, si è giudidato corroborarla di quella autorità che al collegio esaminante dell'Università di Londra viene dalle attestazioni (*testimoniali*) degli uomini per iscienza ed autorità più rispettabili, e che sono norma alla scelta per la Commissione e pel Senato universitario; e in Prussia dalla partecipazione all'esame di maturità del Commissario Regio dello Schulcollegium e dei membri dell'Eforato e del Curatorio. Per la proposizione alla nomina ministeriale dei Commissari, non che per la formazione delle Commissioni locali per gli esami nelle discipline può dirsi che tutte le prove della licenza liceale sien poste nella autorità della Giunta, alla quale per ciò stesso è mandato di pubblicare i risultati delle prove e di riferire sul valore comparativo degli Istituti.

La Giunta esaminatrice per gli uffici che le sarebbero commessi dal Decreto che il Ministro riferente ha l'onore di sottoporre all'approvazione dell'A. V. R. è quasi la depositaria della coltura comune; chè le continue prove d'esame le daranno agevole modo di far noto all'Autorità governativa quando prosperi o quando accenni a decadimento, mentre per l'autorità dei suoi giudizi, ora risvegliando l'amore degli studi ed ora eccitando l'insegnamento, potrà levare la coltura della Nazione a quel grado al quale gli Italiani omai la debbon volere.

(N. 3257) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre 1866.

Istituzione di una Giunta esaminatrice per gli aspiranti alla licenza liceale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; viste le Leggi sulla istruzione secondaria in vigore nelle Provincie del Regno, le quali stabiliscono un esame di licenza per i giovani che hanno compiuto il corso liceale; volendo ordinare questo esame in modo che riesca più proficuo alla coltura nazionale e dia maggiori guarentigie dei buoni studi fatti in ciascun Istituto, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Giunta esaminatrice per la licenza liceale composta di otto Membri ordinari, di sei straordinari e di Commissari. — I Membri ordinari sono nominati dal Re, stanno in ufficio tre anni e possono essere raffermati. — Gli straordinari sono eletti ogni anno dal Ministro. — I Commissari hanno ufficio gratuito, e sono pure nominati ogni anno dal Ministro sulla proposta della Giunta.

2. I componenti la Giunta sono scelti fra i Professori ordinari che leggono da tre anni nelle Università, fra i Presidi dei Licei e fra i Professori titolari che abbiano

compiuto sei anni di insegnamento, o fra le persone venute in fama per singolare perizia nelle lettere e nelle scienze. — Le ragioni di ciascuna nomina debbono essere indicate nella relazione che precede il Decreto.

3. Nella città dove si fanno gli esami di licenza liceale la Giunta è rappresentata dai Commissari, i quali assistono agli esami in iscritto.

4. La Giunta è convocata ogni anno dal Ministro in sessione ordinaria e può essere dal medesimo radunata straordinariamente.

5. La Giunta forma il Regolamento per gli esami di licenza liceale; — Propone al Ministro le Commissioni esaminatrici; — Compila i programmi degli esami di licenza; — Pubblica i resultati degli esami e riferisce sul merito comparativo degl'Istituti; — Propone le regole ed i temi del concorso annuale tra gli studenti dei Licei, in conformità del Regio Decreto 3 maggio 1866, e ne spedisce il certificato ai giovani vittoriosi. — Ved. alle pag. 819 e 821.

6. Gli esami di licenza liceale sono in iscritto ed orali. Sono solamente per iscritto gli esami di letteratura italiana e latina e di lingua greca, sono per iscritto ed orali quelli di storia e geografia, di filosofia, di matematica, di fisica e di storia naturale.

7. I temi di componimento italiano e latino e di versione dal greco sono preparati dai Membri ordinari della Giunta e mandati ai Commissari dei luoghi dove si fanno gli esami; gli altri temi sono preparati dalla Commissione esaminatrice locale.

8. I temi di componimento italiano e latino e la versione dal greco sono dal Commissario trasmessi alla Giunta, la quale esamina i lavori e vi appone il suo giudizio in iscritto. — Quanto agli altri esami, sì in iscritto come a voce, giudicano le Commissioni locali.

9. Viene rilasciato agli alunni, che nelle prove letterarie ottengono favorevole il giudizio della Giunta, e riportano in tutti gli altri esami l'idoneità prescritta dai regolamenti, un certificato di licenza liceale.

10. È abrogata ogni altra disposizione che fosse contraria al presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

(N. 3267) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 1866.

Ordinamento della Direzione Generale dei Telegrafi e degli Uffici dipendenti.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Direzione Generale dei Telegrafi si comporrà di due Divisioni, una tecnica e l'altra amministrativa, e di un Ufficio separato per gli affari di personale e per quelli comuni e riservati.

Art. 2. La Divisione tecnica sarà retta da un Direttore compartimentale e si comporrà di due Sezioni, una per gli affari di materiale e l'altra per quelli riferibili allo esercizio. — Ciascuna Sezione sarà retta da un Sotto-Ispettore. — La Divisione amministrativa sarà retta da un Direttore Capo di Divisione e si comporrà di due Sezioni, una per la contabilità attiva ed una per la passiva. — Ciascuna Sezione sarà retta da un Capo Sezione. — L'Ufficio separato sarà retto da un Sotto-Ispettore.

Art. 3. L'ordinamento del Consiglio tecnico amministrativo dei Telegrafi sarà modificato in ciò che il Direttore Capo di Divisione della contabilità dei prodotti e delle spese non ne sarà componente ordinario, ma potrà essere chiamato a intervenirvi come i Direttori compartimentali.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — S. Jacini.

(N. 3263) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre 1866.

Sono pubblicate nelle Provincie Venete le disposizioni che reggono l'ordinamento della Guardia Doganale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno pubblicate nelle nuove Provincie le seguenti disposizioni che reggono l'ordinamento della Guardia Doganale:

Legge 13 maggio 1862, nº 616; — V. Celerif. 1862, pag. 1761, 1774 e 2501.
Reale Decreto 13 novembre 1862, nº 989;
Legge 17 maggio 1863, nº 1266; — V. Celerif. 1863, pag. 441, 539 e 1530.
Reale Decreto 21 febbraio 1864, nº 1705. — V. Celerif. 1864, pag. 727.

Art. 2. Le suddette disposizioni avranno subito vigore per le Guardie Doganali del Regno destinate a prestare servizio nella Venezia, e pel nuovo Corpo da ivi organizzarsi dal giorno che verrà fissato dal Ministro delle Finanze per lo scioglimento dell'attuale Guardia di Finanza.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3271) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 1866.

Per le Provincie Venete e pel Territorio Mantovano sono istituiti un Comando d'Artiglieria di dipartimento e tre Direzioni territoriali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il nostro Decreto in data d'oggi, con cui viene stabilita la circoscrizione militare territoriale nelle Provincie Venete e nel Territorio Mantovano; visti i nostri Decreti 18 dicembre 1864, 30 dicembre 1865, 7 giugno e 18 luglio 1866 sull'ordinamento dell'Arma d'Artiglieria; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono instituiti per le Provincie Venete e pel Territorio Mantovano un Comando d'Artiglieria di dipartimento e tre Direzioni territoriali d'Artiglieria.

2. La sede del Comando d'Artiglieria di dipartimento verrà determinata dal nostro Ministro della Guerra. — Le Direzioni territoriali di cui all'articolo precedente avranno la loro sede nelle seguenti città: Verona, Mantova e Venezia.

3. La circoscrizione di ciascuna delle dette Direzioni territoriali sarà determinata dal nostro Ministro della Guerra.

4. Il Personale da assegnarsi al Comando di dipartimento ed a ciascuna delle Direzioni di cui all'articolo 1 sarà stabilito dal nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio, e quello degli Ufficiali verrà tratto dallo Stato Maggiore d'Artiglieria.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — E. CUGIA.

(N. 3272) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 1866.

Per le Provincie Venete e pel Territorio Mantovano sono istituiti un Comando del Genio Militare di dipartimento e tre Direzioni.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il nostro Decreto in data d'oggi, con cui viene stabilita la circoscrizione militare territoriale nelle Provincie Venete e nel

Territorio Mantovano; visti i nostri Decreti 18 dicembre 1864, 30 dicembre 1865, 7 giugno e 28 luglio 1866 sull'ordinamento dell'Arma del Genio; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono istituiti per le Provincie Venete e pel Territorio Mantovano un Comando del Genio di dipartimento e tre Direzioni del Genio.

2. La sede del Comando del Genio di dipartimento verrà determinata dal nostro Ministro della Guerra. — Le Direzioni del Genio di cui all'articolo precedente avranno le loro sedi nelle seguenti città: Verona, Mantova e Venezia.

3. La circoscrizione di ciascuna delle dette Direzioni sarà determinata dal nostro Ministro della Guerra.

4. Il Personale da assegnarsi al Comando di dipartimento ed a ciascuna delle Direzioni di cui all'articolo 1 sarà stabilito dal nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio, e quello degli Ufficiali verrà tratto dallo Stato Maggiore del Genio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — E. Cugia.

(N. 3277) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 1866.

Parte del lago di Garda e territorio lungo le sponde soggetti a vigilanza doganale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto l'articolo 2 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato colla Legge 21 dicembre 1862, n° 1061; veduto il nostro Decreto 26 settembre ultimo scorso, n° 3227; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

La parte del Lago di Garda che appartiene al Regno d'Italia, ed il territorio lungo le sponde del Lago stesso, per la larghezza di cinque chilometri, sono compresi nella zona di vigilanza doganale. — Ved. Celerif. 1862, pag. 2689.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja.

(N. 3269) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 1866.

Nuova linea doganale lungo le frontiere delle Provincie verso l'Impero d'Austria.

Il Ministro delle Finanze, visto l'articolo 2 del Regio Decreto 26 settembre p. p., n. 3227, e l'articolo 3 del successivo Decreto 10 ottobre corrente, n. 3264, decreta:

Art. 1. La linea doganale lungo le frontiere delle nuove Provincie che dividono l'Italia dall'Austria andrà in vigore nel giorno primo novembre p. v.

Art. 2. Le facoltà così delle Dogane di nuova istituzione, come di quelle conservate, sono indicate nell'annessa tabella. — Ved. alla pag. 1794.

Art. 3. Alle denominazioni di Ricevitorìa Principale e di Ricevitoria Sussidiaria sarà sostituita quella di Dogana.

Il Direttore Generale delle Gabelle ed il Delegato speciale per gli affari di finanza nelle Provincie Venete sono incaricati dell'esecuzione del presente, che sarà registrato alla Corte de'conti.

Firenze, addì 19 ottobre 1866. *Il Ministro* A. Scialoja.

Facoltà delle Dogane nelle Provincie Venete.

SEDE DELLE DOGANE		FACOLTA'	
conservate	di nuova istituzione	daziarie	di altra specie
Provincia di Venezia.			
Salute con sezione al *Fondaco Tedeschi*		Quelle delle dogane di I ordine, 1ª classe.	Attestare l'uscita delle merci di transito. Deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana ed in magazzini di proprietà privata.
S. Lucia		Id. I ordine 1ª classe.	*Come sopra.*
Chioggia		Id. I ordine 3ª classe.	Deposito delle merci sotto diretta custodia della Dogana.
Falconera . . .		Id. II ordine 2ª classe.	
S. Giuliano . . .		Quelle stabilite dai regolamenti della città franca di Venezia.	
Fusina			
Mazzorbo			
Tre Porti			
S. Pietro in Volta			
Campalto			
Malamocco . . .			
Lido			
Provincia di Udine.			
Pertegada . . .		Quelle delle dogane di II ordine 2ª classe.	
Portonogaro con posto di osservazione a Canalmuro . . .		Id. II ordine 1ª classe.	Attestare la uscita delle merci di transito.
Udine		Id. I ordine 3ª classe.	Deposito delle merci sotto diretta custodia della Dogana.

SEDE DELLE DOGANE		FACOLTA'	
conservate	di nuova istituzione	daziario	di altra specie

Segue Provincia di Udine.

conservate	di nuova istituzione	daziario	di altra specie
	Ca Bianca	Quelle delle Dogane di II ordine 2ª classe.	
	Palma, con posto di osservazione a Privano .	Id. II ordine 2ª classe.	Attestare l'uscita delle merci di transito.
	Talmicco	Id. II ordine 3ª classe.	
	Trivignano	Id. II ordine 2ª classe.	
	S. Giovanni Manzano	Id. I ordine 3ª classe.	Attestare l'uscita delle merci di transito.
	S. Andrat	Id. II ordine 2ª classe.	
	Stoppizza	Id. II ordine 2ª classe.	
	Prosinicco	Id. II ordine 3ª classe.	
	Pontebba	Id. II ordine 1ª classe.	Attestare l'uscita delle merci di transito.
	Timau	Id. II ordine 4ª classe.	

Provincia di Treviso.

conservate	di nuova istituzione	daziario	di altra specie
Treviso . . .		Quelle delle dogane di I ordine 4ª classe.	Deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana.

Provincia di Belluno.

conservate	di nuova istituzione	daziario	di altra specie
	Montecroce	Quelle delle dogane di II ordine 2ª classe.	Attestare l'uscita delle merci di transito.
	Chiappuzza	Id. II ordine 1ª classe.	Attestare l'uscita delle merci di transito. Deposito di merci sotto diretta custodia della Dogana.
	Caprile	Id. II ordine 4ª classe.	
	Falcade	Id. II ordine 4ª classe.	
	Gosaldo	Id. II ordine 4ª classe.	
	Castello Schenero .	Id. II ordine 4ª classe.	

SEDE DELLE DOGANE		FACOLTA'	
conservate	di nuova istituzione	daziarie	di altra specie

Provincia di Vicenza.

conservate	di nuova istituzione	daziarie	di altra specie
Vicenza . . .		Quelle delle dogane di I ordine 4ª classe.	Deposito delle merci sotto diretta custodia della Dogana.
Bassano . . .		Id. II ordine 1ª classe.	
	Primolano , . . .	Id. I ordine 4ª classe	Attestare l'uscita delle merci di transito. Deposito di merci sotto diretta custodia della Dogana.
	S. Pietro d'Astico . .	Id. II ordine 4ª classe.	
	Piano della Fugassa	Id. II ordine 2ª classe	

Provincia di Verona.

conservate	di nuova istituzione	daziarie	di altra specie
Verona . . .		Quelle delle dogane di I ordine 2ª classe.	Deposito delle merci sotto diretta custodia della Dogana.
	Belluno	Id. II ordine 2ª classe.	
	Peri con sezione alla ferrovia	id. I ordine 3ª classe.	Attestare l'uscita delle merci di transito.
Garda		Id. II ordine 3ª classe.	
Malcesine . .		Id. II ordine 2ª classe.	
Castelletto .		Id. II ordine 3ª classe.	
Lazise		Id. II ordine 3ª classe.	

Provincia di Mantova.

conservate	di nuova istituzione	daziarie	di altra specie
Mantova . ..		Quelle delle dogane di I ordine 3ª classe.	Deposito delle merci sotto diretta custodia della Dogana.
Peschiera . .		Id. II ordine 1ª classe.	

SEDE DELLE DOGANE		FACOLTA'	
conservate	di nuova istituzione	daziarie	di altra specie
Provincia di Rovigo.			
S. Maria in Punta		Quelle delle dogane di II ordine 1a classe.	Attestare l'uscita delle merci di transito.
Porto Gorino . .		Id. II ordine 4a classe.	Le Dogane di *Porto Gorino e Porto Tolle* fungeranno da posti di osservazione della Dogana di Santa Maria in Punta.
Porto Tolle . . .		Id. II ordine 4a classe.	
Porto Levante .		Id. II ordine 2a classe.	
Rovigo		Id. II ordine 1a classe.	
Provincia di Padova.			
Padova		Quelle delle dogane di I ordine 3a classe.	Deposito delle merci sotto diretta custodia della Dogana.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale.

Altezza Reale. Alla pubblicazione del R. Decreto 14 luglio p. p., col quale modificavansi le tariffe doganali, pervennero al Ministero non poche rimostranze contro la misura di alcuni dei nuovi dazi di uscita dal Decreto stesso istituiti.

Attinte precise informazioni, sia da qualche Camera di Commercio, sia da altre fonti autorevoli, l'Amministrazione dovè convincersi che veramente la quota dei nuovi diritti di esportazione non rimaneva sempre al disotto del tre per cento del valore medio delle merci.

Quindi, in omaggio alle massime stabilite dal Parlamento quando autorizzò il Governo del Re ad accrescere i prodotti doganali, ho l'onore di presentare all'A. V. un Decreto che riduce a più mite misura i dazi di uscita eccedenti oggi l'accennata proporzione.

(N. 3279) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 1866.

Sono ridotti alcuni dazi doganali di uscita modificati col Decreto 14 luglio 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista le Legge del 28 giugno p. p., n° 2987; visto il Decreto Reale dello stesso giorno, n° 3019; vista la Legge del 1° maggio 1866, n° 2872; per rendere più agevole il commercio di esportazione; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella tabella *B* annessa al Decreto 14 luglio ultimo scorso, n° 3086, avranno luogo le variazioni risultanti dall'annesso prospetto. — V. pag. 1261, 1372 e 1480.

Art. 2. Il presente Decreto andrà in attività col giorno 15 novembre p. v.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 ottobre 1866.

Tabella B. DAZII D'USCITA			VARIAZIONI		
Articoli	Unità	Dazio	Articoli	Unità	Dazio
Agro di cedro e di limone	Quintale	1. »	Agro di cedro e di limone — cotto e concentrato..	Quintale	1. »
			Agro di cedro e di limone — crudo.....		» 15
Manna....................	Id.	5. »	Manna — in cannelli e rottami di cannelli...........	Id.	5. »
			Manna — in sorte e in frasca...	Id.	3. »
Senapa in grana..........	Id.	1. 50	Senapa in grana.........	Id.	1. »
Acido boracico naturale ed artificiale..............	Id.	4. »	Acido boracico naturale ed artificiale..........	Id.	2. »
Sale marino.............	Id.	» 10	Sale marino.............	Tonnellata	» 20
Sale gemma (di rocca)...	Id.	1. »	Sale gemma (di rocca)..	Id.	» 20
Generi per tinta e per concia non nominati — non macinati.	Id.	» 50	Generi per tinta o per concia non nominati — non macinati.	Quintale	» 25
Generi per tinta e per concia non nominati — macinati....	Id.	1. »	Generi per tinta o per concia non nominati — macinati....	Id.	» 50
Semenze diverse.........	Id.	1. 50	Semenze diverse........	Id.	1. »
Minerale di piombo (arcifoglio, galena, carbonati, e zolfati di piombo) contenenti 50 o più per % di piombo puro.........	Tonnellata	5. »	Minerale di piombo.....	Tonnellata	2. »

(N° 3278) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 1866.

Emissione di nuove marche da bollo per la riscossione delle tasse stabilite dalle Leggi Austriache 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 20 febbraio 1864.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata l'emissione di nuove marche da bollo per la riscossione delle imposte stabilite dalle disposizioni, tuttora in vigore nelle Provincie Venete e in

quella di Mantova, delle Leggi austriache 9 febbraio 1860, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864.

2. Le nuove marche avranno le forma e la dimensione di quelle per passaporti e per la legalizzazione d'atti, e porteranno le seguenti impressioni sovra carta con apposita filigrana. — Nel centro, dentro uno spazio ovale, una testa di donna raffigurante l'Italia, intorno alla parte superiore dell'ovale ed ai piedi l'indicazione del rispettivo valore in lire italiane e valuta austriaca giusta l'annessa tabella.

3. La vendita e l'uso delle nuove marche da bollo avranno principio col 1º novembre 1866, da qual giorno non si potrà più far uso delle marche da bollo, la cui emissione era stata autorizzata dal cessato Governo.

4. Il nostro Ministro delle Finanze stabilirà gli Uffici incaricati della vendita delle nuove marche da bollo e del cambio delle stesse con quelle poste fuori di corso, e fisserà i giorni nei quali queste marche potranno essere cambiate colle nuove, come pure le norme e le limitazioni secondo le quali dovrà il cambio essere regolato.

5. Restano in vigore tutte le disposizioni portate dalle succitate Leggi del cessato Governo in quanto non sieno contrarie al presente Decreto, e così parimente quelle relative alle modalità per l'applicazione delle marche da bollo, alla loro contraffazione, falsificazione, e trasporto colle corrispondenti penalità.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 ottobre 1866.

PREZZI *delle nuove marche da bollo per la riscossione delle tasse stabilite dalle Leggi austriache.*

	Prezzo di ciascuna marca in moneta			
	Austriaca		Italiana	
	Lire	*Cent.*	*Fiorini*	*Soldi*
Marche da bollo a	»	1/2	»	01
	»	01	»	02
	»	02	»	05
	»	03	»	07
	»	04	»	10
	»	05	»	12
	»	07	»	17
	»	10	»	25
	»	12	»	30
	»	15	»	37
	»	25	»	62
	»	36	»	89
	»	50	1	23
	»	60	1	48
	»	75	1	85
	»	90	2	22
	1	»	2	47
	2	»	4	94
	2	50	6	47
	3	»	7	41
	5	»	12	35
	6	»	14	81
	7	»	17	28
	10	»	24	69
	12	»	29	63
	15	»	37	94
	20	»	49	38

(N. 3297) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 1866.

In seguito alla emissione di nuove marche da bollo nelle Provincie Venete sono date disposizioni pel ritiro di quelle fuori d'uso.

Il Ministro delle Finanze, visto l'art. 4 del R. Decreto 20 ottobre 1866, decreta:

Art. 1. Col giorno 1º novembre 1866 essendo state poste in corso nelle Provincie Venete le nuove marche da bollo, cessano dallo stesso giorno di avere vigore le disposizioni provvisorie portate dall'avviso 12 agosto p. p., n. 189, dall'Ufficio dei Delegati per le Finanze già residenti in Padova.

2. I postari e rivenditori delle marche da bollo a partire dal giorno primo sino a tutto il giorno 10 novembre 1866 presenteranno quelle fuori d'uso ai magazzini provinciali esistenti presso le Intendenze di Finanza per ottenerne il cambio colle nuove. Per questo cambio saranno osservate le discipline che saranno stabilite dalla Delegazione per le Finanze in Venezia.

3. In via puramente eccezionale ai privati potrà nello stesso suindicato periodo di tempo essere accordato il cambio delle marche fuori d'uso di cui fossero rimasti in possesso dopo la loro abolizione. A tale scopo dovranno produrre istanza in carta senza bollo alla rispettiva Intendenza di Finanza provando che il tempo dell'acquisto delle medesime sia anteriore alla loro abolizione.

4. Ove le Intendenze non credano di dover ammettere qualche domanda di cambio, dovranno renderne consapevole la parte, la quale potrà entro dieci giorni dalla data del rifiuto presentare ricorso alla Delegazione per le Finanze a Venezia, le cui deliberazioni in questa materia saranno inappellabili.

5. Dopo il giorno 10 novembre 1866 non sarà più accordato cambio o bonifico per marche da bollo fuori d'uso.

6. Le nuove marche da bollo saranno poste in vendita per il prezzo in valuta italiana indicato sulle stesse a mezzo dei postari dei generi di privativa e di coloro che, in seguito a proposta della competente Intendenza di Finanza, ne fossero autorizzati dalla Delegazione per le Finanze Venete.

7. La Delegazione di Finanze darà le istruzioni necessarie alla esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 21 ottobre 1866. *Il Ministro* A. Scialoja.

(N. 3298) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 1866.

Col giorno 1º novembre sono riscosse nelle Provincie Venete le tasse di navigazione e di sanità marittima vigenti nel Regno d'Italia.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposizione dei Ministri della Marina e dell'Interno di concerto con quello delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. Col giorno 1º novembre 1866, in cui andrà in vigore la nuova linea doganale che separa il Regno d'Italia dall'Impero d'Austria, saranno riscosse nelle Provincie Venete le tasse di navigazione e di sanità marittima che sono in atto nel Regno d'Italia.

Perciò, fermo stante il disposto dall'art. 19 del R. Decreto del 10 ottobre 1866, n. 3262, si pubblicheranno nelle Provincie stesse le seguenti Leggi e Decreti che vi hanno relazione:

Legge 30 giugno 1861, n. 64, sul servizio di sanità marittima; — V. Celerif. 1864, pag. 1478, 2017, 2235, 2433 e 2446.

Legge 17 luglio 1861, n. 267, sulle tasse marittime;

Decreto Reale del 3 novembre 1861, n. 328, sul regolamento per la riscossione delle tasse marittime;

Decreto Luogotenenziale 28 luglio 1866, n. 3129, sulla tariffa dei diritti sanitari marittimi. — V. alla pag. 1322.

Art. 2. I nostri Ministri della Marina, dell'Interno e delle Finanze daranno le disposizioni necessarie per la esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli. — A. Scialoja. — Depretis.

DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 1866.

Bollatura doganale suppletoria pei tessuti pervenuti nelle Provincie Venete a tutto il giorno dell'ingresso delle Truppe Italiane.

Il Ministro delle Finanze, veduto il Luogotenenziale Decreto 26 settembre 1866, nº 3228, determina quanto segue:

Nei territorii delle Provincie Venete e di quella di Mantova, che per gli effetti dell'armistizio rimasero occupati dalle truppe austriache, saranno ammessi alla bollatura suppletoria ordinata col Luogotenenziale Decreto 26 settembre a. c., nº 3228, anche i tessuti ivi pervenuti a tutto il giorno dell'ingresso delle Truppe Italiane. — Ved. alla pag. 1765.

Il Direttore generale delle Gabelle è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Firenze addì 27 ottobre 1866.

Il Ministro A. Scialoja.

(N. 3295) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1866.

Chiusura della sessione legislativa 1866 del Senato e della Camera dei Deputati.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è chiusa.

Art. 2. Con altro Decreto sarà determinato il giorno della convocazione della nuova sessione.

Ordiniamo ecc. — Dato in Torino addì 30 ottobre 1666.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli.

(N. 3296) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 1866.

Sono convocati i collegi elettorali della Venezia per la elezione del loro Deputato.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Decreto 13 ottobre 1866, nº 3282, con cui la Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, venne pubblicata nelle Provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, e furono costituiti cinquanta Collegi elettorali nelle Provincie medesime; veduto l'articolo 63 della Legge succitata; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

I Collegi elettorali nelle Provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza sono convocati pel giorno 25 del novembre prossimo affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato al Parlamento Nazionale. — Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo nel giorno del 2 dicembre successivo. — Ved. Celerif. 1861, pag. 2 e 21.

Ordiniamo ecc. — Dato in Torino addì 30 ottobre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli.

(N. 3300) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 1866.

Le Provincie Venete e quella di Mantova fanno parte del Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge del 17 marzo 1861, nº 4671; visto il risultamento del suffragio nazionale, col quale i cittadini delle Provincie Italiane liberate, convocati nei Comizi il giorno 21 ed il 22 ottobre scorso, hanno dichiarata l'unione al Regno d'Italia colla Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II e suoi successori; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Provincie della Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. — V. Celerif. 1848, pag. 137.

Art. 2. L'articolo 82 dello Statuto sarà applicabile alle Provincie suddette fino a che le Provincie medesime saranno rappresentate nel Parlamento Nazionale.

Art. 3. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino il 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI — BORGATTI — SCIALOJA — DEPRETIS — CUGIA — JACINI — CORDOVA — BERTI — VISCONTI VENOSTA.

(N. 3301) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 1866.

Sono reintegrati nei loro gradi e pensioni gl'Impiegati civili di nazionalità italiana privati del loro impiego per cause politiche dal Governo Austriaco.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno, di Grazia e Giustizia, e delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli Impiegati civili di nazionalità italiana, privati del loro impiego per cause politiche relative alla libertà ed indipendenza italiana sotto il cessato Governo austriaco, sono rientegrati nei loro gradi, all'effetto di poter essere ammessi alla pensione che avesse potuto loro competere secondo le disposizioni in vigore nelle Provincie già soggette al Governo stesso, se avessero continuati i loro servigi. — La reintegrazione medesima per l'effetto del trattamento per la pensione potrà essere invocata anche da quei Funzionari, che, privati dal Governo austriaco per le dette cause del loro impiego, fossero stati o venissero impiegati dal Governo Nazionale.

2. Coloro i quali furono dal Governo austriaco privati per le cause suindicate di una pensione o di altro assegno equivalente sono reintegrati nel diritto di goderne.

3. Le vedove e i figli d'Impiegati morti dopo essere stati privati dal Governo austriaco dell'impiego per le cause politiche suddette avranno diritto alla pensione o all'assegno che possa loro competere a termini delle disposizioni in vigore nelle Provincie già soggette al Governo medesimo. — E qualora non abbiano diritto a verun assegno e si trovino in condizioni economiche ristrette, sarà loro conceduto un compenso per una volta tanto non maggiore di un'annata dell'ultimo stipendio.

4. Il godimento delle pensioni e degli assegni equivalenti che si concederanno o si ripristineranno in virtù del presente Decreto, comincierà a decorrere da questo giorno. — Il nostro Ministro dell'Interno nominerà una Commissione colla sede a Venezia per l'esame dei titoli e per promuovere le decisioni del Ministro medesimo, cui è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — RICASOLI — BORGATTI — SCIALOJA.

(N. 3302) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 1866.

Amnistia pei reati commessi contro le Leggi sulla stampa, sulla Guardia Nazionale, sullo stato civile, sulla caccia, foreste, pesi e misure, e per le contravvenzioni di azione pubblica.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunciate per i seguenti reati commessi fino alla data del presente Decreto:

1° Per i reati preveduti dagli articoli 268, 269, 270 e 271 del Codice penale del Regno e dall'articolo 127 del Codice penale toscano del 20 giugno 1853.

2° Per i reati di azione pubblica commessi col mezzo della stampa.

3° Per tutti i reati preveduti dalle Leggi sulla Guardia Nazionale.

4° Per tutte le contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti sullo stato civile.

5° Per tutte le contravvenzioni alle Leggi sulla caccia.

6° Per tutte le contravvenzioni alle Leggi forestali.

7° Per tutte le contravvenzioni alle Leggi sui pesi e misure.

8° Per tutte le contravvenzioni di azione pubblica contemplate nel Codice penale del Regno e dalla Legge di Pubblica Sicurezza, e dal Regolamento di Polizia punitiva vigente in Toscana punibili con 5 giorni di carcere o con multa fino a lire cinquanta.

Art. 2. Nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova rimangono soppresse in forza del presente Decreto tutte le procedure pendenti, e sono condonate tutte le pene inflitte:

1° Pei fatti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

2° Per tutte le contravvenzioni di azione pubblica contemplate nella seconda parte del Codice penale ivi vigente del 27 maggio 1852, purchè non si tratti di persona recidiva, e per quelle contemplate dai Regolamenti in materia boschiva.

3° Per i delitti contro la tranquillità e l'ordine pubblico.

4° Per i delitti contro la sicurezza della vita, della salute, della proprietà, e così pure per porto e detenzione d'armi, purchè il titolo del reato non importi per se stesso, e senza riguardo alle circostanze personali dell'imputato o condannato, pena maggiore di tre mesi di arresto e non si tratti di persona recidiva.

5° Per i crimini menzionati nel capo VII, parte Iª del Codice penale del 27 maggio 1852 suddetto.

Art. 3. Le disposizioni dei precedenti articoli si intendono fatte senza pregiudizio delle azioni civili e dei diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Ordiniamo ecc. — Dato in Torino il 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE — BORGATTI.

(N. 3303) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 1866.

Sono soppressi nelle Provincie Venete i processi per contravvenzioni di Finanza.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze di concerto con quello di Grazia e Giustizia; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Tutti i processi pendenti nelle Provincie Venete e in quella di Mantova per contravvenzioni di Finanza sono soppressi, le multe non ancora riscosse, come pure le altre pene inflitte in via principale e supplementare, sono condonate. — Rimane però fermo l'obbligo del pagamento delle imposte defraudate e delle spese anticipate dal Tesoro dello Stato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE — BORGATTI — SCIALOJA.

(N. 3304) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 1866.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle Leggi sul registro e sul bollo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro delle Finanze, di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

È concesso il condono delle pene pecuniarie e di ogni altra specie incorse e non pagate in tutto il territorio del Regno alla pubblicazione del presente Decreto, per contravvenzioni alle Leggi sul registro e sul bollo in data 21 aprile e 14 settembre 1862, nº 585, 586 e 949, per le quali pende la procedura. — Il condono non avrà più effetto se a tutto gennaio 1867 non sia stato eseguito il pagamento delle tasse dovute, e la reintegrazione delle spese anticipate dal Tesoro dello Stato. — Ved. la Celerif. del 1862, pag. 1345 e 1409; — 1863, pag. 305 e 333.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Borgatti — Scialoja.

(N. 3305) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 1866.

Facoltà ai Commissari del Re nelle Provincie Venete di modificare parzialmente i Collegi elettorali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto il Decreto 13 ottobre 1866, nº 3282, con cui fu pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova la Legge per le elezioni politiche 17 settembre 1860, nº 4513; veduti gli articoli 64, 65, 66 e 109 di essa Legge; veduto il R. Decreto 5 gennaio 1861, nº 4576, con cui per l'attuazione della medesima Legge vennero accordate alcune speciali facoltà ai Capi delle Provincie; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per quanto concerne l'applicazione della Legge 17 dicembre 1860, nº 4513, nelle Provincie della Venezia e di Mantova s'intenderà sostituita alla circoscrizione territoriale del mandamento quella degli attuali distretti delle Preture. — Ved. la Celerif. 1861, pag. 2.

Art. 2. I Commissari del Re nelle sovraindicate Provincie potranno con appositi Decreti aggregare al distretto più vicino quei distretti nei quali il numero degli elettori fosse inferiore a quaranta, prescritto dall'art. 64 della Legge suddetta.

Art. 3. I Commissari del Re potranno stabilire in quei luoghi, pei quali ne fosse fatta richiesta dai Comuni interessati, una o più Sezioni di Collegio, con sede in un comune diverso da quello che è capo-luogo del distretto, purchè ne sia comprovata la necessità; e le Sezioni così stabilite non contino meno di dugento elettori.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Ricasoli.

Firenze, 27 agosto 1866.

Circolare del Ministero di Finanze ai Prefetti, Sindaci, ecc.

Riduzione al decimo del loro ammontare delle multe incorse dai contribuenti.

Con Decreto di S. A. R. il Luogotenente di S. M., in data del 15 corrente, furono ridotte al decimo del loro ammontare le multe incorse dai contribuenti per mancata od inesatta dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile per l'imposta del 1865, dei fabbricati per quella del 1866 e delle rendite dei terreni nelle Provincie di Piemonte e Liguria per l'imposta del 1865. — Ved. alla pag. 1345.

A scanso di ogni equivoco crede il sottoscritto opportuno di dover dichiarare che la riduzione al decimo deve eseguirsi per tutte indistintamente le ammende o multe dai contribuenti incorse; e quindi anche per quelle incorse per aver fatta dichiarazione tardiva, o confermata o rettificata la dichiarazione fatta d'Ufficio dallo Agente delle Tasse, avvegnachè anche tali multe derivino da mancata dichiarazione.

Per quei Comuni nei quali i ruoli dell'imposta di ricchezza mobile pel 1865 si trovassero già in riscossione, i Direttori ordineranno agli Agenti della riscossione di limitare al decimo del loro ammontare l'esazione delle ammende o multe. Se poi l'esazione fosse già in parte effettuata, e che fossero già riscosse multe, allora è d'uopo che siano prontamente restituiti ai contribuenti nove decimi delle multe riscosse.

I signori Direttori inviteranno i signori Sindaci ad avvertire i contribuenti del rispettivo Comune, che loro è dovuta siffatta restituzione.

Laddove i ruoli dell'imposta sui fabbricati non siano ultimati, gli Agenti delle Tasse non dovranno comprendere nei ruoli stessi le multe che per il decimo del loro ammontare.

Altrettanto si farà nelle Provincie di Piemonte e Liguria a riguardo dei ruoli non ultimati dei terreni.

Se i ruoli siano ultimati, ma non messi in riscossione, sarà ridotta ad un decimo la somma iscritta nella colonna delle multe; e la differenza sarà dedotta dalla cifra inscritta nella colonna del totale. Le nuove cifre saranno possibilmente scritte in inchiostro rosso, od anche con inchiostro nero, in modo però che lascino sempre visibili le primitive cifre inscritte nei ruoli.

I signori Direttori dovranno curare che per parte degli Agenti delle Tasse e degli Esattori siano osservate le presenti disposizioni.

Pel Ministro, Finali.

Firenze, 14 settembre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Indennità dovute agli Agenti forestali nelle Provincie Meridionali.

È sorto il dubbio se le indennità dovute agli Agenti forestali nelle Provincie Meridionali, per la compilazione del lavoro de'terreni a pendìo prescritto dall'art. 22 della Legge forestale 21 agosto 1826, debbano tuttora annoverarsi tra quelle obbligatorie a carico de'Comuni a'termini dell'ultimo alinea dell'art. 116 della Legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865.— Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

Questo Ministero tenendo presente le disposizioni del cessato Governo Napolitano, del 13 maggio 1831, del 18 febbraio 1832, del 7 aprile 1833, del 20 marzo 1834, non che il R. Rescritto del 31 dicembre 1837, ha creduto sentire il Consiglio di Stato.

Coerentemente all'avviso emesso da esso Consiglio, considerando che con la Sovrana Risoluzione del 31 dicembre 1837 si sarebbe ordinato che nella parte dei R. Domini al di là del Faro sia a spese de'Comuni pagata ai Guardia generali forestali una eguale indennità di viaggio, cioè come pel Napolitano, per gli stati che si compilano de'terreni da rinsaldirsi o rimboschirsi a'termini dell'art. 22 delle Legge forestale, perocchè, comuni essendo le disposizioni della Legge de'boschi, comuni i modi di esecuzione esser denno: che cosiffatto provvedimento constata sufficientemente essere obbligatoria a'Comuni delle Provincie Meridionali la spesa di cui si tratta in senso dell'ultimo alinea dell'art. 116 della Legge 20 marzo 1865.

Questo Ministero notifica ai signori Prefetti delle Provincie Meridionali, che ritiene obbligatorie pe'Comuni di esse Provincie le indennità di via agli Uffiziali forestali per la compilazione degli stati delle terre a pendìo prescritte dall'art. 22 della Legge forestale 21 agosto 1826.

Vogliano i signori Prefetti compiacersi d'informarne i Municipi delle rispettive Provincie.

Pel Ministro, Oytana.

Firenze, 25 settembre 1866.

Circolare (N. 57) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Discipline circa i cognomi da apporsi ai trovatelli.

Da alcune informazioni testè ricevute dal Ministero della Guerra il sottoscritto ebbe luogo di osservare come l'uniformità del casato imposto ai trovatelli di uno

stesso Ospizio o di uno stesso Comune generi di sovente effetti assai increscíosi, massime in rapporto alle leve.

Le difficoltà di accertare la loro identità personale non può che produrre errori ed equivoci; e più d'una volta è succeduto che fosse catturato come renitente colui che tale non era. E la ragione di ciò è facile a comprendersi, inquantochè apponendo ai trovatelli i medesimi nomi di battesimo, e non potendosi sempre per via di figliazione l'uno dall'altro distinguere, è inevitabile la confusione.

Sebbene per disposizioni ormai antiche dei passati Governi non dovrebbero più tali inconvenienti accadere, perchè fu dovunque da quelli provveduto di doversi imporre un cognome diverso a ciascuno degli esposti, non di meno risulterebbe che in alcune Provincie il riprovato sistema di questi onomini dura tuttora.

Anzi risulterebbe, per di più, che pur anco in quelle Provincie, dove si osserva la prescrizione del variare i casati, avvi alcun Ospizio o Comune in cui ai gettatelli vennero dati cognomi strani e tutt'affatto disformi all'indole nativa della patria favella, come per esempio di *Ekasta*, *Echif*, *Lagable*, *Regak*, riscontratisi in talune liste di leva.

Importando di far cessare questi sconci, si fa speciale invito a ciascuno dei signori Prefetti di verificare se nella rispettiva Provincia si mantengono tuttora pratiche e sistemi di simil genere, e provvedere che vengano smessi, richiamando in osservanza le prescritte discipline.

Il Direttore Superiore Del Carretto.

Firenze, 25 *settembre* 1866.

Circolare (N. 59) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Soluzione di alcuni dubbi sul rogito degli atti d'interesse comunale.

In soluzionè di alcuni dubbi sollevati da qualche Prefettura, questo Ministero, di concerto con quello di Grazia e Giustizia, ebbe a dichiarare che la patente, di cui debbono essere muniti a termini dell'art. 18 del Regolamento 8 giugno 1865, N. 2321, coloro che aspirano alla nomina di Segretario comunale, non dispensava tali Impiegati dall'obbligo di riportare una speciale autorizzazione del Governo pel rogito degli atti dipendenti dall'Amministrazione del Comune, pei quali fosse richiesto il Ministero di un pubblico Notaio. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2321.

E ciò in base alla considerazione, che se l'esame e la patente dei Segretari comunali possono bastare a far fede della loro attitudine nei rapporti esclusivi dell'Amministrazione, non erano egualmente guarentigia sufficiente di tutte le altre qualità e requisiti che si richiedono, anche nell'interesse dei terzi, in chi sarebbe chiamato ad essere depositario della fede pubblica.

A meglio chiarire per altro un tale concetto, e prevenire ogni meno retta interpretazione sulla emessa disposizione, crede il sottoscritto non inutile dichiarare ai signori Prefetti che essa deve intendersi limitata a quelle Provincie del Regno, in cui da speciali prescrizioni legislative è consentito l'autorizzare i Segretari comunali al rogito di tutti gli atti e di qualsiasi contratto interessanti l'Amministrazione municipale, e che nelle altre Provincie se il difetto di speciale abilitazione *ad acta* impedisce che i Segretari possono rogare tutti gli atti e contratti suddetti per i quali richiedesi il ministero notarile, non li priva però della facoltà di ricevere quelli tra essi, pei quali sono esplicitamente autorizzati dalla Legge comunale, o da altra disposizione legislativa.

I signori Prefetti sono pregati di portare quanto sopra a cognizione dei Sotto-Prefetti e Sindaci per norma dei Segretari comunali della rispettiva Provincia, e di curarne l'osservanza nella contingenza dei casi.

Il Direttore Superiore Del Carretto.

Firenze, 28 *settembre* 1866.

Circolare dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Ricostituzione del patrimonio delle Case religiose soppresse in esecuzione dell'articolo 35 della Legge 7 luglio 1866.

L'art. 35 della Legge 7 luglio ultimo scorso, n° 3036, determina che a ciascun Comune sia concesso il quarto della rendita inscritta e corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose soppresse da detta Legge e dalle precedenti nel Comune me-

desimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita istessa. — Ved. alle pag. 1153 e 1281.

Per dare conveniente esecuzione a cosiffatta disposizione per quanto concerne le Case religiose state soppresse dalle Leggi anteriori, egli è mestieri che si addivenga alla ricostituzione dell'asse patrimoniale di ogni Casa, al giorno della presa di possesso, e che si stabilisca la rendita lorda di allora e quella attuale, seguendo le moltepliei fasi cui andarono soggetti i beni formanti parte dei singoli patrimoni.

E poichè nell'attribuire la quota che a ciascun potrà per avventura competere vuolsi tener conto degli errori e delle passività gravitanti sulla rendita risultante, torna eziandio necessaria su questa parte identica operazione.

Un tale importante còmpito si affida ai signori Ricevitori del Registro e del Fondo per il Culto che ebbero in amministrazione i beni delle Case religiose, e che ritengono rispettivamente nei propri Uffizi gli elementi necessari per la bisogna.

Eglino, ricorrendo alle sicure risultanze dai verbali di presa di possesso, delle tabelle di situazione economica, dei sommari delle diverse categorie, delle copie dei contratti di locazione, di vendita, e di affrancazione, degli elenchi dei beni immobili passati al Demanio Nazionale in forza della Legge 21 agosto 1862, e finalmente delle pratiche di affari speciali o generali già trattati od in via di trattazione, sono quindi chiamati a compilare con scrupolosa attenzione e colla maggior possibile sollecitudine la tabella di ricostituzione del patrimonio per ciascuna Casa religiosa, sull'apposito modulo, di cui si uniscono i voluti esemplari. — V. Celerif. 1862, pag. 2545 e 2577-78.

Norme generali.

Detta tabella si suddivide in due distinte parti, cioè attivo e passivo.

Attivo.

Nella colonna 4ª dell'attivo saranno descritti i beni della Casa religiosa come risultano dalla tabella di situazione economica, accennando nella colonna 2ª il numero d'ordine corrispondente di questa.

Nella colonna 5ª verrà indicata la rendita lorda ai beni stessi attribuita nella medesima tabella di situazione economica.

Nella colonna 6ª saranno accennate le variazioni avvenute nei beni dal giorno della presa di possesso al presente, e nella colonna 7ª la rendita lorda attuale.

Passivo.

Nella colonna 4ª del passivo verranno descritti gli oneri e passività risultanti dalla tabella di situazione economica indicandone nella colonna 2ª il numero corrispondente, e nella colonna 5ª il relativo importare.

Nella colonna 6ª saranno accennate le variazioni seguite nel periodo trascorso dalla presa di possesso al presente, e nella colonna 7ª verrà indicato lo importo attuale di ciascuna partita.

Addizioni.

Tanto la parte attiva quanto la passiva deve essere descritta e addizionata distintamente per ciascun Comune dove trovansi o trovavansi i beni cui le rendite o le passività si riferiscono.

Ricapitolazione.

Nella ricapitolazione contenuta nella terza facciata del modulo s'indicheranno alle apposite colonne 2ª e 3ª distintamente per ogni Comune la rendita lorda e le passività risultanti dalla colonna 5ª parte attiva, e 5ª passiva dell'interno dello stampato; ed alle colonne 5ª e 6ª si riporteranno le emergenze della colonna 7ª, parte attiva, e 7ª parte passiva.

Si formerà quindi nella colonna 4ª di detta ricapitolazione la rendita netta all'epoca della presa di possesso, e nella colonna 6ª la rendita netta attuale.

Norme speciali.

Dall'attento esame che i signori Ricevitori si compiaceranno di portare sulla tabella adottata per modulo, e sulle norme che precedono, potranno di leggeri constatare come sia stata precipua cura di questa Amministrazione di ridurre al più semplice metodo una operazione che a tutta prima potrebbe apparire intricata e di lunghissima lena.

E ad agevolare viemmaggiormente il còmpito affidato ai signori Ricevitori, il Sottoscritto unisce alle presenti istruzioni un modulo della tabella in argomento, in cui vennero particolarizzati i casi che nel disbrigo della bisogna possono presentarsi, e che potrà servire di pratica norma in tutte le difficoltà che per avventura fossero per affacciarsi.

Inoltre, nell'intento sempre di ovviare a qualsivoglia ostacolo e di prevenire soverchia perdita di tempo nel ricercare ulteriori istruzioni per dubbi che in progresso venissero ad insorgere, il sottoscritto aggiunge più dettagliati schiarimenti.

Beni stabili.

Quando il fabbricato del Convento sia stato ceduto in uso a Provincie od a Comuni non verrà indicato e conteggiato nella colonna 7ª dell'attivo il canone pattuito in correspettivo, dovendone cessare la decorrenza col 1º gennaio 1867 in forza dell'articolo 21 della Legge 7 luglio 1866, nº 3036 (ved. esempio primo del modulo unito). — V. alla pag. 1153.

Se l'orto annesso al Convento non venne compreso nella cessione del Comune, sarà descritto seperatamente (ved. esempio secondo).

Per i beni che fecero passaggio al Demanio dello Stato in forza della Legge 21 agosto 1862, si dovrà indicare nella colonna 6ª l'epoca in cui ciò avvenne, non che l'elenco ed il lotto di cui formano parte, indicando nella colonna 7ª la rendita assegnata in correspettivo (vedi esempio terzo). — V. Celerif. 1862, pag. 2544 e 2577.

Verificandosi per avventura il caso che a causa d'incendio, d'inondazione o di qualsivoglia altro infortunio sia venuta a mancare qualche parte dell'asse patrimoniale della Casa religiosa, si dovrà descrivere ugualmente la parte istessa nella colonna 4ª colla indicazione nella successiva colonna 5ª della rendita lorda attribuita all'epoca della presa di possesso, accennando poi nella colonna 6ª la causa cui vuolsi attribuire la perdita avvenuta (ved. esempio quarto).

Tuttavolta che un corpo di stabili, cioè un podere, una possessione od una cascina abbia subite fasi diverse, che tali una porzione sia passata al Demanio dello Stato, altra sia stata dalla Cassa Ecclesiastica alienata, altra finalmente si ritenga tuttavia dalla Cassa medesima, ora Fondo per il Culto in amministrazione, si dovrà tener conto nella colonna 6ª della disparata condizione attuale di ciascuna porzione dello stabile, attribuendo singolarmente la rispettiva rendita da trasportarsi poi complessivamente nella colonna 7ª (ved. esempio quinto).

Per i beni venduti si ricaverà la rendita lorda attuale alla ragione del cento per cinque sull'ammontare complessivo del prezzo stipulato, senza arrestarsi alla circostanza se già sia stato pagato o in tutto od in parte (vedi lo stesso esempio quinto).

Quando un corpo di terreno, di podere, di possessione o di cascina, a seconda della nomenclatura usata nel luogo, trovisi situato parte in un Comune e parte in un altro, si dovrà nella tabella di ricostituzione del patrimonio suddividere tanto la rendita lorda risultante dalla tabella di situazione economica, quanto la rendita lorda attuale in proporzione delle possidenze ubicata in ciascun Comune, prendendo norma dall'estimo catastale (ved. esempi sesto e decimo quinto).

Esistendo beni sui quali siano vantati da terzi diritti di riversibilità, sebbene la effettiva devoluzione debba rimanere sospesa fino al verificarsi di una data condizione, si dovranno descrivere ugualmente nella colonna quarta, portando nella colonna 5ª la rendita risultante della tabella di situazione economica, indicando poi nella colonna 6ª la natura del diritto vantato e l'ente o l'individuo cui spetta, senza per altro comprendere nella successiva colonna 7ª lo importare della rendita lorda attuale, che non può essere conteggiata a favore del Comune (ved. esempio tredicesimo).

Per i beni rimasti in possesso della Cassa Ecclesiastica ed ora del Fondo per il Culto se trovansi affittati, s'indicherà nella colonna 6ª l'articolo relativo inscritto al sommario di prima categoria, portando nella colonna 7ª il fitto annualmente dovuto; se sono tenuti a gestione economica, se ne farà menzione nella colonna 6ª, portando nella colonna 7ª la rendita lorda presumibile (ved. esempio decimoquarto).

Capitali-Crediti, Censi, Canoni ed altre prestazioni.

Nella descrizione dei capitali-crediti vuolsi anzitutto por mente che la relativa rendita debbesi attribuire al Comune in cui ha sede la Casa religiosa; e siano poi i capitali medesimi stati riscossi o non, si dovrà sempre nella colonna 7ª formare e descrivere la rendita lorda attuale alla ragione del cento per cinque (vedi esempi settimo ed ottavo).

Invece nella descrizione delle annualità censuarie e dei canoni enfiteutici, la rispettiva rendita dovrà essere attribuita al Comune in cui trovasi situato il fondo censito od enfiteutico (ved. esempi nono e decimo).

Per quei capitali di crediti, o per quei censi e canoni ravvisati insussistenti o riconosciuti assolutamente inesigibili e per i quali nel periodo dalla presa di possesso al presente, si fosse fatto luogo all'annullamento definitivo dei relativi articoli di sommario, si eseguirà la descrizione nella colonna 4ª, indicandone la rendita lorda

nella successiva colonna 5ª, ma si avrà cura nel tempo istesso di enunciare nella colonna 6ª il seguito annullamento, indicandone la causa, astenendosi poi dal portare alcuna partita di rendita nella successiva colonna 7ª (ved. esempio decimoprimo).

Dalle prestazioni in natura converrà desumere la rendita in numerario colla scorta della mercuriale del luogo sulla media dell'ultimo decennio (ved. esempio decimo).

Esistendo rendita affetta da Pie Fondazioni se ne dovrà fare menzione descrivendola nella colonna 4ª, salvo a comprendere lo ammontare delle Pie Fondazioni da adempiersi nella parte passiva (vedi esempio decimosesto).

Per le annualità di censi e di canoni affrancate si dovrà por mente se l'affrancazione avvenne in forza della Legge del 13 luglio 1857, oppure della successiva del 24 gennaio 1864, giacchè nel primo caso essendosi ottenuto in correspettivo la devoluzione di un capitale, la rendita attuale dovrà desumersi in ragione del cinque per cento sul capitale medesimo compreso il laudemio e gli interessi composti, mentre nel secondo essendo stata ceduta una rendita sul Debito Pubblico, si dovrà questa considerare come rendita attuale (ved, esempio nono e decimosettimo). — V. Celerif. 1857, pag. 616 e 668; — 1864, pag. 481 e 897.

Mobili.

Si dovrà tener calcolo eziandio della rendita derivante ed attribuibile ai mobili della Casa religiosa, destinandola al Comune in cui questa aveva sua sede e quelli esistevano.

A tale effetto non occorre che i mobili vengano singolarmente descritti nella colonna 4ª, bastando la enunciazione complessiva colla indicazione del loro valore da desumersi dalla tabellA di situazione economica.

Da tale valore si ricaverà la rendita lorda all'epoca della presa di possesso al tasso del cento per cinque, c la concorrente risultante si porterà nella colonna 5ª.

Nella colonna 6ª sarà poi enunciata la destinazione avuta dai mobili medesimi, cioè se furono venduti e per qual somma; se tuttavia si ritengano dalla Cassa Ecclesiastica ora Fondo per il Culto, e quale ne sia il valore; se furono distrutti o andarono dispersi e per quale causa, o se furono erogati a pubblico uso e per quale motivo.

Nella colonna 7ª poi sarà unicamente indicata la rendita ragguagliata al cento per cinque sul prezzo ricavato dai mobili venduti o sul valore relativo dei mobili conservati (ved. esempio decimosecondo).

Passività.

Per i censi e canoni passivi stati affrancati si dovrà indicare nella colonna 7ª del passivo la rendita stata inscritta in correspettivo dell'ottenuta affrancazione quando questa sia avvenuta in forza della Legge 24 gennaio 1864, e quando per contro l'affrancazione sia seguita in forza della precedente Legge 13 luglio 1857, si dovrà nella colonna medesima ragguagliare la rendita al 5 per cento sul capitale sborsato (ved. esempi dodici e tredici della parte passiva). — V. Celerif. 1857, pag. 616.

Per gli stabili rimasti in possesso ed in amministrazione della Cassa Ecclesiastica, ora Fondo per il Culto, s'indicheranno nelle colonne 4ª e 5ª le contribuzioni fondiarie e le spese di riparazioni ordinarie risultanti dalla tabella di situazione economica, e si porteranno nelle colonne 6ª e 7ª le partite occorrenti per far fronte attualmente alle spese stesse (ved. esempi secondo, quarto e nono della parte passiva).

Per i beni passati al Demanio dello Stato non sarà tenuto conto fra le passività attuali delle dette spese (ved. esempi terzo, quinto e sesto).

Uguale sistema sarà adottato per i beni alienati (ved. esempio primo e quinto).

Tuttavolta che durante la gestione della Cassa Ecclesiastica siansi fatte eseguire riparazioni straordinarie negli stabili componenti il patrimonio della Casa religiosa s'indicherà nella colonna 6ª il capitale impiegato calcolando nella successiva colonna 7ª l'interesse al 5 per cento sul capitale medesimo (ved. esempio terzo).

Quando durante la gestione della Casa Ecclesiastica sia stata pagata o restituita una somma componente un capitale passivo della Casa religiosa, si dovrà tener conto nella colonna 7ª degli interessi al 5 per cento della somma pagata o restituita (ved. esempio settimo).

Niun conto si dovrà tenere nella parte passiva della tassa di ricchezza mobile e di manomorta, ne di qualsivoglia altra passività che non graviti direttamente il patrimonio di ciascuna Casa religiosa.

Colle presenti istruzioni crede il Sottoscritto di aver facilitato ai sig. Ricevitori la via per il preciso ed accurato eseguimento di operazione cotanto importante.

Che se nello attendere praticamente al lavoro si affacciassero casi non espressamente contemplati nel modulo qui unito, supplirà certamente il sano criterio de' signori Ricevitori medesimi, i quali negli esempi loro esposti troveranno almeno una sicura guida a procedere anche per analogia.

Quando poi per effettuato rinvio o per altra ragione di competenza di taluno Ricevitore avesso amministrati beni appartenenti a Casa Religiosa avente sede in altro distretto o ne fosse tuttavia Amministratore, dovrà compilare speciale tabella per gli stessi beni, seguendo le identiche norme preaccennate, salvo alla sezione di stralcio del Fondo per il Culto di riunire la tabella medesima a quella principale che sarà compilata dall'altro Ricevitore nel cui distretto aveva sede la Casa religiosa per ottenere così formato lo intiero asse patrimoniale di questa.

Avvertesi finalmente che la operazione di cui si tratta punto non concerne i beni e le passività del così detto patrimonio secolare, vale a dire delle Abazie, delle Collegiate, dei Benefizi e simili, risguardando esclusivamente la ricostituzione del patrimonio regolare cioè delle Corporazioni religiose soppresse.

Appena compiute le tabelle di ricostituzione in argomento, saranno dai signori Ricevitori trasmesse alla Sezione Temporanea del Fondo per il Culto competente per cura della quale verranno poscia rivolte a questa Amministrazione.

Il sottoscritto ripone intiera fidanza nella diligenza dei signori Ricevitori, e non dubita che d'essi, penetrati dell'alta importanza della cosa, si adopreranno a mettere in grado l'Amministrazione del Fondo per il Culto di corrispondere alla precise disposizioni della Legge, onde evitare possibili recriminazioni per parte dei Comuni interessati.

Il Direttore Castelli.

Modulo 12

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Direzione Demaniale di ***Ancona*** — **Ricevitoria di** ***Fabriano***

Casa Religiosa dei (1) soppressi Domenicani

sotto il titolo di S. Domenico *in* Fabriano

TABELLA DI RICOSTITUZIONE

del Patrimonio proveniente dalla suddetta Casa religiosa

per l'eseguimento dell'articolo 35 della Legge 7 luglio 1866, nº 3036.

— ATTIVO —

Colonna 1. Numero d'ordine della presente.
» 2. Numeri corrispondenti della tabella di situazione economica.
» 3. Comune dove trovansi i beni.
» 4. Descrizione dei beni.
» 5. Rendita lorda ai beni stessi attribuita nella tabella di situazione econom.
» 6. Variaz. avvenute nei beni dal giorno della presa di possesso al presente.
» 7. Rendita lorda attuale dei detti beni.
» 8. Osservazioni.

— PASSIVO —

Colonna 1. Numero d'ordine della presente.
» 2. Numeri corrispondenti della tabella di situazione economica.
» 3. Comune ove trovansi i beni gravati dalle passività.
» 4. Descrizione delle passività.
» 5. Ammontare delle passività.
» 6. Variazioni avvenute nelle passività dal giorno della presa di possesso al presente.
» 7. Ammontare delle passività attuali.
» 8. Osservazioni.

(1) Denominazione e sede della Casa religiosa.

Firenze, 6 ottobre 1866.

Circolare (N. 63) del Ministero dell'Interno alle Prefetture del Regno.

I Conservatorii e Ritiri di natura meramente laicale, indirizzati allo scopo esclusivo di beneficenza, o d'istruzione, o di altre opere di culto e di pietà sfuggono alla sanzione della Legge che ha soppresso le Corporazioni religiose, e cadono sotto la tutela delle Deputazioni Provinciali a senso della Legge 3 agosto 1862.

Dalle Prefetture di alcune Provincie del Regno, dove esistono Conservatorii e Ritiri, vennero giustamente fatte premure a questo Ministero onde non fossero compresi nella soppressione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 quei Conservatorii e Ritiri che, *non importando vita comune e non avendo carattere ecclesiastico,* mancherebbero delle qualità volute per essere annoverati fra gli enti morali cui accenna l'art. 1° della Legge stessa. — V. Celerif. 1862, pag. 2465.

Preoccupandosi il sottoscritto dell'importanza della cosa, ha creduto opportuno di deferirla all'esame dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, a cui l'art. 16 della citata Legge e l'art. 4, n° 4 del relativo Regolamento 21 luglio ultimo attribuiscono la facoltà di deliberare sopra tali controversie.

Ora la detta Amministrazione muovendo dal principio che sia intendimento della Legge di togliere la giuridica esistenza soltanto alle *Associazioni religiose perpetue,* si fece a considerare che duplice essendo la specie dei Conservatorii e Ritiri, il legislatore non ha punto dimenticata l'esistenza di quelli di *natura meramente laicale,* i quali, indirizzati allo scopo esclusivo di beneficenza o d'istruzione, o di altre opere di culto e di pietà, debbono di certo sfuggire alla soppressione e cadere sotto la tutela delle Deputazioni provinciali a sensi della Legge 3 agosto 1862.

Ma soggiunse la detta Amministrazione del Fondo pel Culto che se da un lato si « hanno Conservatorii e Ritiri che siano Luoghi pii o Stabilimenti laicali, dall'altro « non potrebbonsi disconoscere quei Conservatorii o Ritiri aventi carattere ecclesia- « stico (Const. d'Inn. X *Instaurandae*), di sorta che i beni assegnati a questi vanno « senza dubbio ad accrescere il patrimonio della Chiesa.

« E se le fondazioni debbano essere la guida a rintracciare la vera indole e na- « tura di simili Enti morali, il legislatore volle porre in rilievo come l'esistenza dei « due requisiti sostanziali, *vita comune* cioè e *carattere ecclesiastico*, debba nei singoli « casi far dichiarare *soppresso l'Ente morale* in questione.

« Se i Conservatorii e Ritiri contemplati nell'art. 1° della ripetuta Legge non deb- « bonsi ritenere per Ordini monastici o Congregazioni secolari e regolari, non è dub- « bio però che vanno considerati come *istituzioni perpetue religiose*.

« E quindi senza avere la sanzione Pontificia, siffatte istituzioni addiventano is- « sofatto *perpetue*, se alla volontà del fondatore concorra il consentimento della Po- « destà ecclesiastica mercè *Decreto Vescovile accolto e ricevuto legalmente dall'Auto- « rità sovrana nei dominii dei Principi cristiani*.

« E il Decreto vescovile appunto si è quello che sanziona la *perpetuità dell'Ente « morale*, ne *spiritualizza* i beni, e sancisce una regola permanente, formulata dallo « stesso Vescovo, o modellata sulle prime, che sono il tipo dei quattro Ordini di « religiosi regolari. E questo Decreto appunto imprime quel *carattere ecclesiastico*, « il quale non fa che render *sacra* un'istituzione profana nella sua origine; sicchè « la *ecclesiasticità* o non *ecclesiasticità* viene *ex auctoritate ac promissione Episcopi vel « ascendente, vel deficiente* (Gelasio in can. Piæ mentis 26, e can. Frigentius 27, cap. « 16, 9, 7, e Clem. III in cap. Nobis fuit, 25 De iure patr.).

« Fissato il *carattere ecclesiastico* ne viene di conseguenza l'emissione di voti di « povertà, castità ed obbedienza, i quali si riassumono nella formola giuridica di « *vita comune*. E per fermo l'ecclesiasticità vuole la perfezione *evangelica*, che tutta « è compendiata nel precetto di povertà, ammessa la quale ne conseguita la *vita co- « mune* negli Stabilimenti religiosi, qualunque essi siano.

« La emissione dei voti però assume una diversa importanza di variabili propor- « zioni nei vari rapporti dello scopo delle moltiplici istituzioni.

« E poichè la professione comprende ogni maniera di vincolo personale all'osservanza « di una vita di espiazione o di raccoglimento, di penitenza o di lavoro, o come la « distinguono i Canonisti in contemplativa, attiva e mista, ne deriva che siffatto « vincolo non rileva la sua ragione di esistenza dalla perpetuità ed irrevocabilità, « ma sivvero dalla solenne promessa fatta nelle mani del legittimo Superiore di os- « servare le regole dell'Instituto prescelto. Questo vincolo *sempre sacro* prende tutta « la sua forza dalla giurata ubbidienza ai dettami dell'adottata istituzione, e ne « scema o cresce la forza secondo la maggiore o minore solennità dei voti professati; « dappoichè se la solennità e perpetuità dei voti ha talune distinzione nelle forme

« esterne, ritiene sempre la sostanza dell'irrevocabilità, come debito però di reli-
« gione e di coscienza, sia che questi voti siano pur tacito o espressi, temporanei o
« perpetui, volontari o irrevocabili; avvegnachè tutte queste distinzioni non val-
« gono a mutare la condizione religiosa dell'uomo o della donna che li professi so-
« lennemente o semplicemente.

« Quanto poi alla clausura si deve considerare che essa è estranea ai voti, e forma
« piuttosto il soggetto di *una materia disciplinare variabile* nella severità della sua
« attuazione, e dipendente nella specie dal *potere discrezionale dell'Ordinario Dioce-*
« *sano*, che vi provvede *iure proprio*; avvegnachè la clausura vien comandata da ri-
« guardi alla custodia della morale, ed alla perfezione dei costumi, come nell'or-
« dine delle civili amministrazioni viene applicata a tutti gli Stabilimenti mera-
« mente laicali sotto qualunque titolo essi vanno, sia di Conservatorii, sia di Ritiri,
« sia di Orfanotrofi, e di qualsivoglia Istituto femminile di educazione o di benefi-
« cenza.

« Spesso pero nell'impartizione del regio assenso all'atto fondativo degli Enti
« morali di che trattasi s'incontra che la *laicità* debba precipuamente spiccare. A
« quale uopo giova ricordare come la storia dei politici ordinamenti in Italia non
« offre, da più di un secolo, alcuno esempio d'Instituti (tranne gli Ordini monastici
« e le Congregazioni religiose) assolutamente sottratti al potere *laicale*; e se vi fu
« tempo in cui prevalse il predominio dei Pastori della Chiesa, non fu mai da tanto
« da escludere del tutto la interferenza governativa, o per la immediata direzione
« della parte amministrativa, o almeno per la vigilanza della parte economica, eser-
« citata con l'esame e l'approvazione di *stati discussi*.

« Sicchè *la laicità* in discorso non rifletteva l'Ente morale cui erasi impresso il
« carattere ecclesiastico per il Decreto vescovile accolto e ricevuto legalmente dal-
« l'Autorità civile; non distruggeva la spiritualizzazione dei beni ormai consecrati
« in virtù del prefato Decreto dell'Autorità ecclesiastica; ma solo riguardo l'Ammi-
« nistrazione temporale delle rendite, la quale veniva dichiarata *laica* sol perchè si
« apparteneva ad un *Conservatorio o Ritiro eretto o fondato con l'Autorità dell'Ordina-*
« *rio Diocesano senz'alcuna ingerenza della Santa Sede* ».

Per queste promesse concludeva la detta Amministrazione del Fondo pel Culto che quando in questi Conservatorii o Ritiri « si avesse la fondazione vescovile, si do-
« vrebbe, generalmente parlando, presumere l'esistenza dei due requisiti sostanziali
« della vita comune e del carattere ecclesiastico, i quali traggono la loro ragione di
« essere dalla Regola ecclesiastica; dall'emissione di voti sotto qualunque forma essi
« siano; non che dalla perpetuità dell'istituzione avente scopo religioso mercè l'a-
« zione complessiva dell'intera corporazione.

« E ritenuto che in siffatto caso la *laicità* dell'Amministrazione non potrebbe da
« sè sola menomare o distruggere l'ecclesiasticità dell'Ente morale, n'emerge che
« l'articolo 1 della Legge 7 p. luglio, per essere in diritto di colpire indistintamente
« *le religiose istituzioni nella loro perpetuità*, che tanta parte di braccia e d'intelli-
« genze sottrae allo sviluppo delle forze sociali, e tanta parte di beni involа ai pro-
« gressi del commercio ed alla prosperità dell'agricoltura, ammortizzandoli, dovesse.
« salvo le eccezioni di Conservatorii e Ritiri senza fondazione ecclesiastica colpire
« indistintamente quelli che troverebbonsi, per le ragioni svolte di sopra, nella con-
« dizione di soggiacere a tutte le conseguenze giuridiche della proclamata soppres-
« sione ».

Ciò stante il sottoscritto deve invitare i signori Prefetti, perchè, sentite dove occorra, le Deputazioni provinciali, procurino d'insinuare ai singoli Conservatorii e Ritiri a fare le denunzie prescritte dall'articolo 13 della succitata Legge del 7 luglio 1866 e dal relativo Regolamento del 21 dello stesso mese, e di esibire agli Agenti Demaniali incaricati della presa di possesso tutti i titoli che potessero riguardare le rispettive fondazioni; dappoichè gli è da questi documenti, diligentemente esaminati e discussi dalla predetta Amministrazione del Fondo pel Culto, che si potrà riconoscere quali fra i mentovati Istituti dovranno essere sottratti dall'applicazione della Legge di soppressione, e quali no.

Nel fare quest'invito, il quale non ha altro scopo che di provvedere all'osservanza della Legge senza offesa delle ragioni legittime degl'Istituti stessi, questo Ministero soggiunge che da parte sua non si ricuserà di propugnare presso la prelodata Amministrazione la loro causa ogni qualvolta si ravvisasse conforme alla giustizia. — Ved. alle pag. 1152 e 1281.

Il Ministro RICASOLI.

Firenze, 6 ottobre 1866.

Circolare (N. 194, Div. 6ª) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Tasse scolastiche Universitarie stabilite dal Decreto 28 giugno 1866.

È noto a V. S. Illustrissima che la Legge sui provvedimenti finanziari, ed il Decreto 28 giugno 1866, nº 3021, stabiliscono per le Università tre tasse uniformi, a cui dovranno d'ora innanzi andar soggetti gli studenti: — La 1ª per l'esame d'ammissione di L. 40. — La 2ª per l'iscrizione o tassa annuale d'esame di L. 100. — La 3ª per l'esame finale e diploma di L. 120.

Il pagamento delle tasse anzidette dovrà farsi secondo il sistema ora vigente per le Università nelle casse dello Stato. — Ved. alle pag. 1199 e 1672.

(Tassa d'esame d'ammissione). La tassa per l'esame d'ammessione dee giustificarsi mediante ricevuta da unirsi alla domanda, che lo studente deve presentare secondo il disposto dell'art. 6º del Regolamento universitario 14 settembre 1862. — Ved. Celerifera 1862, pag. 2641 e seguenti.

(Tassa d'iscrizione e tassa annuale d'esame). Quella d'iscriziono o tassa annuale d'esame deve giustificarsi mediante ricevuta da presentarsi all'atto dell'iscrizione prescritta dai successivi articoli 8 e 10 dello stesso Regolamento. Essa potrà per altro pagarsi dagli studenti ordinari anche in due rate, delle quali la 1ª all'atto della iscrizione nel modo ora citato, la 2ª mediante ricevuta da presentarsi prima della ammissione agli esami speciali annuali.

(Tassa d'esame finale e diploma). Nell'ultimo anno del corso di ciascuna facoltà, compiuti gli esami di corso, ed eseguiti i pagamenti annuali sovracitati, dovrà lo studente, prima di essere ammesso all'esame finale o di laurea, presentare la ricevuta della tassa per l'esame finale e diploma.

(Studenti di privati insegnamenti). Gli studenti che, secondo l'art. 12 del citato Regolamento, intenderanno di frequentare a vece di qualche corso ufficiale uno o più corsi di un libero insegnante, riceveranno alla fine dell'anno il rimborso ivi citato nelle proporzioni della nuova tariffa.

(Uditori iscritti). Gli uditori iscritti a norma dell'art. 13 del Regolamento universitario debbono pagare, inscrivendosi, la tassa annuale aumentata della metà. Quelli fra essi però, i quali intendessero frequentare solamente parte dei corsi universitari, pagheranno una tassa proporzionale, cioè quella somma che, ripartita l'intera tassa in parti eguali fra i corsi dell'anno, corrisponderà ai corsi, per cui si prenderà l'iscrizione.

(Disposizioni transitorie). La nuova tariffa è applicabile a tutti gli studenti che fin dal prossimo anno scolastico prenderanno iscrizioni, esami di ammissione, esami speciali o di laurea, eccettuati quelli che sosterranno solo esami di riparazione o esami speciali di compimento corrispondenti all'anno di corso testè compiuto. Coloro che, compiuto uno o più anni di corso, non avessero ancora preso alcuno degli esami speciali corrispondenti, pagheranno la nuova tassa sotto deduzione della quota annuale già pagata all'atto della iscrizione presa negli anni scorsi pei relativi anni di corso.

(Avvertenza). La nuova tariffa riguarda solamente gli studenti delle cinque facoltà accademiche di belle lettere e filosofia, scienze fisiche, naturali e matematiche: medicina e chirurgia; giurisprudenza; teologia; e quindi le Scuole di applicazione degli Ingegneri, l'Istituto tecnico superiore e l'Accademia scientifico-letteraria di Milano e la Scuola normale superiore di Pisa.

Nulla è innovato per le professioni minori.

Nulla s'intende parimenti innovato per ora in tutto ciò che riguarda la registrazione delle quitanze, il controllo ed il rendiconto delle tasse scolastiche.

Il Ministro Berti.

Firenze, 6 ottobre 1866.

Circolare (N. 195, Div. 6ª) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Tasse scolastiche pagate dagli alunni che frequentano gl'Istituti governativi.

Con Regi Decreti 28 giugno 1866, nº 3021, e 8 settembre 1866, nº 3198, sono state determinate in modo uniforme per tutto lo Stato le tasse scolastiche che d'ora innanzi dovranno essere pagate dagli alunni che frequentano gl'istituti governativi d'istruzione secondaria. — Il loro ammontare è descritto nel quadro *A* annesso alla presente. — Ved. alle pag. 1199, 1864 e 1672.

(Pagamenti). Il pagamento di dette tasse deve farsi negli Uffizi dei Ricevitori demaniali nelle seguenti epoche, cioè:

(*a*) Per l'iscrizione annua. — Per metà prima del 30 novembre di ciascun anno, e per l'altra metà prima del 30 giugno.

(*b*) Per l'esame d'ammissione. — Dieci giorni prima che si aprano i relativi esami in iscritto.

Tale pagamento sarà giustificato mediante la presentazione al Preside o Direttore della ricevuta dell'Agente demaniale.

(Controllo). Tutte le ricevute saranno dai Presidi o Direttori notate in apposito registro conforme al quadro *B*, una copia del quale sarà trasmesso ad ogni semestre alla podestà scolastica della Provincia, e da questa al Ministero colle proprie osservazioni.

Questa trasmissione si farà dentro la prima quindicina di dicembre, e dentro la prima quindicina di agosto.

I Presidi e Direttori saranno pure tenuti di dare ai Ricevitori demaniali quando ne facciano domanda, o copia del registro, o quelle altre notizie che loro potessero occorrere.

Nel quadro *B* saranno tutti registrati gli studenti, compresi anche quelli che ottennero la dispensa, per la quale sarà citata la data dell'autorizzazione.

Con istruzioni speciali il sottoscritto indicherà le ripartizioni delle propine.

(*Avvertenze*). Le nuove tasse debbono essere pagate fin dal principio del nuovo anno scolastico, da qualunque studente che si presenti agli esami di ammissione o di licenza o prenda iscrizione ai corsi scolastici, nell'eccezione soltanto di quelli che debbono ripetere esami già presi infelicemente.

Quegli studenti che avessero già fatto il deposito, secondo le precedenti tariffe, e che non avessero sostenuti gli esami corrispondenti, saranno tenuti a pagare la differenza.

La nuova tariffa avendo per mira di unificare le tasse degli Istituti d'istruzione secondaria, introducendole nelle Provincie che erano esenti, assimilandole dove erano disformi e stabiliendole nelle scuole tecniche senza distinzione fra i giovani che frequentano i pubblici Istituti, o quelli che studiano nelle scuole private, s'intende abolito l'obbligo delle sopratasse là dove è attualmente in vigore pei giovani che si presentano agli esami d'ammissione o di licenza.

Il Ministro Berti.

Quadro A.

	Esame d'ammissione	Iscrizione annua	Esami di licenza
Scuole tecniche	L. 5	8	10
Ginnasi	» 10	25	40
Istituti tecnici.	» 30	40	60
Licei	» 30	40	60

Quadro *B*.

Colonna 1. Numero d'ordine.
» 2. Cognome e nome dell'alunno.
» 3. Patria.
» 4. Classe od anno in corso.

Quitanza dei diritti pagati:
» 5. Numero.
» 6. Data.
» 7. Montare dell'esame di ammessione.
» 8. Montare dell'esame di licenza.
» 9. Montare dell'iscrizione.

Nome e cognome degli Esaminatori:
» 10. Esaminatori per gli esami di ammessione.
» 11. Esaminatori per gli esami di licenza.
» 12. Numero degli esami di ammessione.
» 13. Numero degli esami di licenza.
» 14. *Osservazioni* — (Dispensa, ecc.).

Firenze, 7 ottobre 1866.

Circolare (N. 241, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Spedizione di prodotti nazionali del suolo alla Città franca di Venezia.

Per norma delle Direzioni compartimentali delle Gabelle e delle Dogane, si trasmette in copia un Ministeriale Decreto 6 corrente mese, pel quale si permette la importazione di prodotti nazionali del suolo nella Città franca di Venezia, con facoltà di reintrodurli nel territorio doganale senza pagamento di dazio. — Ved. pag. 1746.

Essendosi date le disposizioni relative alle cautele da osservarsi per la conservazione della nazionalità di tali prodotti nella loro permanenza in Venezia, si avverte che, nel caso di reintroduzione, saranno le merci legittimamente con appositi documenti rilasciati dalle Dogane di quella città.

L'anzidetto Decreto dovrà attivarsi tostochè sarà pervenuta notizia alle Dogane.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 8 ottobre 1866.

Circolare (N. 242, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Indennità di trasferta agli Agenti di Pubblica Sicurezza per assistenza alla forza doganale nelle perquisizioni domiciliari.

Aderendo alle istanze degli Agenti di Pubblica Sicurezza per ottenere l'indennità di trasferta a cui hanno diritto allorchè, richiesti dagli Agenti doganali per assistere alle perquisizioni domiciliari ed ai sequestri di generi di contrabbando, si recano fuori dell'ordinaria loro residenza, questo Ministero, presi gli opportuni accordi con quello dell'Interno, stabilisce quanto segue:

1° Le trasferte eseguite per le cause sovra espresse, ed a distanza di oltre 5 chilometri dalla ordinaria residenza, danno diritto per ogni giorno di soggiorno, ancorchè non intero, tutto compreso anche le spese di vettura, alle stesse indennità fissate dalla Circolare in stampa n° 83 dell'11 settembre 1860 del prelodato Ministero, cioè: agli Ispettori Delegati centrali e di Cicondario L. 9, agli Applicati e Delegati Mandamentali L. 7. — Ved. alla pag. 1747.

2° La tabella da compilarsi pel pagamento delle indennità dovrà indicare il nome, cognome e qualità dell'Ufficiale che eseguì la trasferta; la sua residenza, il luogo in cui si è trasferito, la distanza in chilometri dalla residenza, la causa della trasferta, l'Autorità che l'ha ordinata, i giorni impiegati, l'importo della indennità dovuta, la somma liquidata dal Prefetto, Sotto-Prefetto o Questore, il risultato della trasferta e finalmente i provvedimenti fatti. — Detta tabella dovrà essere verificata e confermata da uno dei tre predetti funzionari.

Se mercè la perquisizione siasi constatata una contravvenzione sulla quale sia stata pronunciata la confisca di oggetti od inflitta una multa, oppure l'una e l'altra pena si dovrà dal valore degli oggetti e dallo ammontare della multa, ripartibili fra gli scopritori, dedurre le spese pel titolo delle menzionate trasferte.

Serva ciò di norma alle Direzioni Compartimentali ed agli Uffici dipendenti.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Firenze, 9 ottobre 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Istruzioni relative all'esercizio del R. Placito *e dell'*Exequatur *nelle Provincie Venete.*

Per compiere le disposizioni date col Reale Decreto del 4 agosto prossimo passato, n° 3137, e rendere in tutto il Regno uniforme l'esercizio della sovrana prerogativa del *Placito* e dell'*Exequatur*, io credo opportuno di comunicare ai signori Commissari del Re le istruzioni emanate intorno a questo argomento, affinchè servano loro di norma nell'adempimento dell'incarico che essi hanno di tutelarne l'osservanza. — V. alla pag. 1329.

A tale scopo trasmetto alcune copie della relazione a S. M., che precedeva il R. Decreto del 12 luglio 1864, n° 1848, relativo al *Placito*, ed alcuni esemplari delle istruzioni emanate per la esecuzione di esso; e riassumo le decisioni dei dubbi elevati

nell'attuazione dei detti Decreti, e da questo Ministero comunicate ai Procuratori generali per assicurare la uniforme applicazione dei Decreti medesimi. — V. Celerif. 1864, pag. 1763 e 1765-66.

I signori Commissari del Re terranno quindi presenti le seguenti norme:

1. Non è necessario l'*Exequatur* per la esecuzione di quelle provvisioni che riguardano esclusivamente il foro della coscienza, giacchè non concorre per esse la ragione di tutelare i diritti dello Stato e dei privati, e di assicurare alle provvisioni stesse, ove occorra, l'appoggio delle Leggi e delle Autorità civili.

2. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in codeste Provincie circa l'obbligo di ottenere l'assenso politico per ricorrere alla Santa Sede per conseguire dispense, indulti ed altri benefici che non risguardano esclusivamente il foro della coscienza: sarà quindi loro còmpito di verificare se tale preventivo assenso siasi ottenuto.

3. Possono essere muniti dell'*Exequatur* i transunti autentici che a risparmio di spesa si presentassero invece delle provvisioni originali, quando essi presentino tutti i caratteri dell'autenticità, e sia accertata la condizione miserabile del richiedente.

4. La formola per l'*Exequatar* da apporsi alle dette provvisioni è la seguente: *Munita del Regio* Exequatur *in virtù del Decreto del* . . . », ed il sigillo dell'Ufficio.

5. Per la concessione dell'*Exequatur* si continua ad esigere i diritti di bollo e quegli altri che per legge o consuetudine sono stabiliti in codeste Provincie.

6. Siccome il Governo del Re non ha Consolato a Roma, i signori Commissari del Re sono autorizzati a concedere l'*Exequatur* nei limiti delle loro competenze, anche alle provvisioni non munite del certificato prescritto al n° 2 dell'art. 4 del Regolamento annesso al R. Decreto 5 marzo 1863, n° 1169. — V. Celerif. 1863, pag. 1043 e 1046.

7. Allorchè nelle bolle di collocazione di Benefici venisse ingiunto ai nominati di prestare il giuramento prima di essere messi in possesso del beneficio, nel concedere l'*Exequatur* od il *Placito* alle clausole consuete, devesi aggiungere: « *con dichiarazione che in quanto al giuramento di cui è cenno in questa bolla non si intende irrogato pregiudizio ai diritti sovrani, nè rimane il nominato in alcun modo prosciolto dall'obbedienza dovuta al Re, allo Statuto ed alle Leggi del Regno* ».

8. Nella concessione del *Placito* e dell'*Exequatur* a provvisioni d'ordine economico devesi aggiungere la clausola del reimpiego opportuno delle somme provenienti da vendite, riscossione di capitali, svincoli di censi, transazioni ed altri simili contratti in rendita nominativa iscritti sul gran libro del Debito Pubblico nazionale.

Prego i signori Commissari del Re di dare un cenno di ricevuta della persente Circolare, e di procurare che essa abbia una conveniente pubblicità per norma degli interessati.

Il Ministro Borgatti.

Firenze, 11 ottobre 1866.

Circolare (N. 244, Div. 1ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Applicazione del Decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1866 in riguardo ai trattati colle Potenze Estere.

Continuandosi da alcune Dogane a muover dubbi sulla retta intelligenza del Decreto Luogotenenziale 14 luglio p. p. circa la riscossione dei diritti accessori sulle merci ivi toccate, ed in riguardo alle provenienze dai paesi coi quali vennero conchiusi i trattati, si dichiara quanto in appresso, a maggior illustrazione delle Circolari 231 e 237 delli 14 agosto e 12 settembre a. c. — Ved. alle pag. 1480, 1597 e 1692.

Per i *filati e tessuti di cotone* nominati nella tabella *A* annessa al Decreto suddetto, essendo ivi esplicitamente accennato che i diritti accessori sono compresi nei rispettivi dazi, saranno questi ultimi riscossi senz'altra aggiunta tanto per le provenienze dai paesi convenzionati, come per qualunque altra.

Per i scialli ad altri articoli di lana, che si vendono a capo, del valore di L. 50 o meno, stati ora equiparati ai tessuti;

Per le molle da carrozza e simili, e

Id. Per le macchine a vapore locomotive, locomobili e di navigazione,

Id. Pe le macchine fisse a vapore ed idrauliche, per l'agricoltura, l'industria e le arti,

Id. Per le macchine e per le relative parti staccate,

saranno da aggiungersi i diritti accessori ai nuovi relativi dazi, se provenienti da paesi coi quali non esistono trattati, e non saranno da aggiungersi se provenienti invece da paesi convenzionati.

Siccome poi col ripetuto Decreto Luogotenenziale furono diminuiti i dazi al disotto di quelli stabiliti dalla tariffa convenzionale per i *cannoni di ghisa*;

Pel *ferro* di prima fabbricazione in barre, ecc.

Id. Pel *ferro* in àncore, incudini, magli, ecc.

Id. Pel *ferro* laminato in lastre di 4 millimetri di spessore o più, e per la *ferraglia e rottami di ferro*;

così i novelli dazi saranno riscossi in senso nell'articolo 13 della Circolare nº 78 del 6 febbraio 1864, relativa al Trattato italo-franco, anche per le provenienze dei paesi convenzionati, aggiungendovi però sempre i diritti accessori. — V. Celerifera 1865, pag. 571, 697, 801 e 817.

Nulla deve ritenersi innovato per tutte le altre merci.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, 12 ottobre 1866.

Circolare (N. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Richiamo ai Comuni sui provvedimenti legislativi sul dazio di consumo promulgati col Decreto del 28 giugno 1866.

Viene riferito a questo Ministero che alcuni Comuni provvedono per appaltare la riscossione dei propri dazi di consumo 1º gennaio 1867 senza tener conto dei provvedimenti legislativi che furono in tale materia approvati e promulgati col Luogotenenziale Decreto del 28 giugno p. p., nº 3018, ed in forza dei quali alcuni generi che possono ora essere colpiti da dazio esclusivamente comunale col nuovo anno saranno soggetti a dazio governativo, e quindi sui medesimi non potranno i Municipi che imporre delle addizionali entro i limiti stabiliti nel succitato Decreto. — Ved. alle pag. 1186 e 1362.

Lo scrivente reputa opportuno richiamare su di ciò l'attenzione della S. V. pei provvedimenti che credesse necessari a prevenire che taluno dei Comuni di codesto Circondario assumesse pei dazi ora propri impegni che poi fosse per legge impossibilitato a mantenere. *Per il Ministro*, Cappellari.

Firenze, 12 ottobre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Nuova tariffa doganale nella Colombia (Nuova Granata).

Il Governo di Bogota (Nuova Granata) ha pubblicato testè una nuova Tariffa per i diritti d'importazione delle merci nel territorio della Repubblica, che io mi pregio trasmettere alle Camere di Commercio e d'Arti, con preghiera d'informarne il pubblico nel modo più acconcio. *Il Ministro* F. Cordova.

Tariffa *pei diritti di Dogana da esigersi sulle merci che vengono importate nella Repubblica degli Stati Uniti di Colombia, la quale comincierà ad essere vigente dal giorno 7 di novembre 1866.*

L'importazione da farsi nelle Dogane della Repubblica si divide nelle seguenti classi:

Prima classe, che non pagherà nessun diritto.

Seconda classe, che pagherà centesimi 8 1|2 per ogni chilogramma.

Terza classe, che pagherà 30 centesimi per ogni chilogramma.

NB. *La lira italiana corrisponde a venti centesimi.*

Prima Classe.

Gli effetti di vestiario dei passeggieri, fino al peso di 150 chilogrammi per ogni persona.

I campioni in piccoli pezzi, il cui peso non ecceda i 25 chilogrammi.

Gli effetti che portino seco i Ministri ed Agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Governo della Unione, semprechè la Nazione a cui appartengono usi la reciprocità con gli Agenti diplomatici della Repubblica.

Le navi armate o disarmate, che servono per la navigazione de'mari, come per quella de'fiumi ed acque interne della Repubblica.

Le macchine o apparati che servono per costruire, migliorare e nettare le strade, i porti, le rade ed i canali di navigazione.

Gli utensili, carri, locomotive, ecc. propri per la costruzione delle strade ferrate, e tutti i materiali atti alla costruzione dei telegrafi elettrici.

Il ghiaccio, il guano, i semi e le piante.

Tutte le specie di animali vivi.

Il carbone minerale.

I giornali e le gazzette stampati, i tipi ed in generale tutti gli utensili per stamperia.

Le lavagne e lapis di pietra destinati per gli stabilimenti pubblici d'istruzione primaria.

Tutti gli effetti introdotti dai governi dello Stato, sia per istruzione o lavori pubblici, come per l'armamento e le munizioni da guerra per la difesa delli stessi e del governo generale.

Tutte le importazioni che si facciano per conto del governo generale della Unione Colombiana.

I prodotti naturali che si introducono dalla Repubblica di Venezuela e da quella dell'Equatore, eccetto il sale che s'importa dalla Dogana di Cuenta.

L'oro e l'argento grezzo, od in moneta legittima, che non sia di classe inferiore a quello coniato dal governo della Repubblica.

SECONDA CLASSE.

Gli alimenti preparati, o senza preparazione, come ogni classe di legumi e frutta.

Catrame, pece, olio minerale, ed argento vivo.

Cariaggi d'ogni specie coi loro arnesi, de'quali non si fa menzione nella prima classe.

Calcina e terra romana (pozzolana) e sughero in tappi.

Canapa e tessuti di canapa. Tele ordinarie colle denominazioni di tele per vele, e sacchi; lana o cotonina; corde, gomene ed altri oggetti consimili.

Tintura per le scarpe; spazzette sia per scarpe, come per cavalli; pettini per cavalli, secchi ed altri utensili di legno.

Damigiane, bottiglie e bottiglioni di vetro scuro, o di terra cotta, sempre che s'introducano vuoti.

Stoppa, filaticcio, palme per stuoie, scope e palma per fabbricazione di cappeli; specchi non maggiori di venti centimetri.

Ferro, acciaio, rame, stagno e zinco in qualunque forma.

Latta e qualunque ferro stagnato, per uso di cucina.

Zolfanelli e soffietti d'ogni specie.

Sapone ordinario in pezzi grandi, maioliche e terraglie d'ogni specie.

Macchine per agricoltura, per miniere, arti o professioni, montate o smontate.

Mobili di legno ordinari.

Pelli lavorate, marrocchini, ecc.

Polvere per fucili, carta per stamperia senza gomma, carta per pulire mobili, e carta straccia.

Piombo in munizioni da guerra e pallini.

Tubi di piombo.

Pianoforti, organi e tutti gli altri strumenti di musica.

Colori grezzi o preparati.

Spirito di trementina, olio di lino, vernice e colla ordinaria.

Marmo lavorato o grezzo ed alabastro.

Legno da costruzione.

Pietre da arruotare, ruote per macine o pietre focaie.

Barili, pipe e casse di legno, armate o disarmate.

Corna e ossa lavorate o non lavorate.

Sego lavorato in candele o non lavorato.

Salnitro e sal marino.

Vetro e cristallo di qualunque forma.

Spezierie e simili condimenti, come comino, cannella, garofani, senapa, pepe, ecc.

Vino in bottiglie, in casse, in barili, ecc., acquavite, ginepro, aceto, olio d'oliva, liquori distillati, ed ogni classe di liquidi che non sieno profumati.

Terra gialla, azzurra, rossa, per edifici e plastica, e gesso in qualunque forma.

TERZA CLASSE.

Tutti gli articoli che non sono nominati nella presente tariffa.

Bogota, 4 luglio 1866.

N° 59 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

Ved. alla pagina 1888 il Sommario *del foglio 59.*

(N. 3281) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 1866.

Età richiesta a'Marinari piloti di altura ed a'Marinari piloti di carico per conseguire le patenti di Capitano d'altura e di Padroni di cabottaggio.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto in data 6 dicembre 1865, sulla parificazione dei gradi delle diverse Marinerie del Regno; considerando che i Marinari piloti di altura ed i Marinari piloti di cabottaggio dell'antica Marineria mercantile delle Provincie meridionali per essere muniti i primi della patente di Capitano di lungo corso, ed i secondi di quella di Capitano di gran cabottaggio, devono, a mente degli articoli 1 e 2 del citato R. Decreto, avere fra le altre condizioni l'età di 25 anni compiti prescritta dagli antichi ordinamenti, per divenire gli uni Capitani di altura, e gli altri padroni di cabottaggio; ritenuto che il Codice per la Marina mercantile, entrato in vigore il primo del corrente anno, stabilisce all'articolo 62, fra le condizioni per conseguire la patente di Capitano di lungo corso, di gran cabottaggio e di padrone, quella di avere l'età di ventiquattro anni compiti; sulla proposizione del Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni degli articoli 1 e 2, lettera *b,* del R. Decreto 6 dicembre 1865, sono modificate in senso che per i Marinari piloti di altura, e per i Marinari piloti di cabotaggio, l'età per conseguire le patenti rispettivamente ad essi attribuite dai citati articoli è stabilita a ventiquattro anni compiti, in conformità di quella fissata dal succitato articolo 62 del Codice per la Marina mercantile del Regno.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Depretis.

(N. 3273) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 1866.

Sono approvate le Tabelle* A *e* B *dei dazi speciali di entrata per alcuni prodotti delle fabbriche esistenti nella cerchia della città franca di Venezia, e dei dazi speciali di uscita per alcune materie nazionali ivi destinate ad essere lavorate.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto l'articolo 41 del Regolamento 2 luglio 1851 per la città franca di Venezia; veduta la Notificazione 19 dicembre 1856, n° 38026-5179 della cessata Luogotenenza di Venezia; veduto il nostro Decreto 26 settembre a. c., che manda a pubblicare nelle nuove Provincie le Leggi e disposizioni sul servizio delle dogane e privative dello Stato; importando che i dazi speciali di entrata sui prodotti delle industrie di Venezia, e quelli d'uscita per alcune materie nazionali destinate ad alimento di taluna delle suddette industrie, abbiano ad essere modificati in proporzione di quelli della tariffa generale italiana; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse tabelle *A* e *B*, firmate d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, dei dazi speciali di entrata per alcuni prodotti delle fabbriche esistenti nella cerchia della città franca di Venezia e dei dazi speciali di uscita per alcune materie nazionali ivi destinate ad essere lavorate.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. Scialoja.

TABELLA A

TARIFFA SPECIALE *dei diritti d'importazione da riscuotersi sui prodotti di alcune industrie della Città franca di Venezia.*

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE secondo la Tariffa generale Italiana	ENTRATA			
	Unità	Dazio		Tara da diffalcarsi
CATEGORIA II.				
Confetture anche di cioccolato fine ed ordinarie a base di frutta e di zucchero, mostarda, mandorlata, conserve di frutta preparate in zucchero, pane dolce, biscotto, biscottini	100 chil.	16	70	8 chil. p. 100 casse, bauli e cofani. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
Zucchero in farine per essere raffinato in pani bollati	Lo stesso dazio della Tariffa generale delle Dogane italiane.			
Mitridate teriaca fina	100 chil.	72	»	20 chil. p. 100 vasi di stagno, piombo, zingo, latta, terra comune. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
» diatesseron	Id.	7	10	
Biacca o *Cerussa* nazionale non macinata, di piombo e spato nazionale . . . . NB. S'intende che il piombo e lo spato devono essere coperti da recapiti d'uscita per esportazione temporaria (*Recapiti d'uscita ad apparecchio).*	Id.	»	15	
Biacca nazionale macinata ad olio. NB. S'intende che la biacca deve essere coperta da recapiti d'uscita per esportazione temporaria (*Recapiti d'uscita ad apparecchio*).	Id.	1	»	
Biacca estera macinata ad acqua.	Id.	10	»	8 chil. p. 100 casse, barili cofani. 15 p. 100. cassoni di legno duro.
» » » ad olio .	Id.	9	20	
Fiele, ossia spuma di vetro colorato tanto in pezzi intieri, come ridotto in pezzetti minuti, ed il così detto verderame di Murano.	Id.	»	40	
Lacca di Verzino veneziana detta da Cimbaneri	Id.	3	80	
Terre coloranti macinate ad acqua.	Id.	»	10	
Terre coloranti macinate a olio .	Id.	1	20	
Amido	Id.	1	»	
Cioccolato, compreso il cioccolato di Lichene ed osmasomica . .	Id.	27	»	
Polvere di Cipro	Id.	1	»	

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE secondo la Tariffa generale Italiana	ENTRATA		
	Unità	Dazio	Tara da diffalcarsi
Cera lavorata in granzuolo, formelle, candele, torcie e simili .	100 chil.	12 80	8 chil. p. 100 casse, bauli e cofani. 15 p. 100 cassoni di legno duro
Cera lacca da suggellare	Id.	3 20	
Saponi (eccettuati i medicinali e di profumerie)	Id.	3 10	
CATEGORIA IV.			
Candele di sevo	Id.	1 20	
CATEGORIA VII.			
Pelli tanto crude o verdi quanto secche o di prima concia (mezzo lavorate)	Lo stesso dazio della Tariffa generale delle Dogane italiane da pagarsi prima di essere poste in lavoro.		
CATEGORIA VIII.			
Funi, gomene, cavi, spago di lino, canape, stoppa, anche incatramate ma non imbianchite	100 chil.	» 90	
Filo (refe) di lino o canapa (compreso il refe da pizzi semplice o ritorto) greggio od imbianchito.	Id.	5 »	
Id. id. tinto	Id.	5 30	8 chil. p. 100 casse, bauli e cofani. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
Pizzi e *merletti* di lino	Id.	20 »	
CATEGORIA IX.			
Tulle di cotone (*bobbinet* inglese) liscio senza disegno ricamato in Venezia	1 chil.	1 30	
CATEGORIA X.			
Coperte schiavine (*felzade rascie*) di lana	100 chil.	» 20	
Berrette a maglia ad uso levantino di lana	Id.	2 80	
CATEGORIA XI.			
Seta purgata e tinta	Id.	1 »	
Tessuti di seta per vesti sacerdotali misti con oro ed argento .	1 chil.	8 »	8 p. 100 casse, bauli e cofani. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
NB. Vanno trattate col medesimo dazio le stoffe di seta tagliate non bollate in telaio, confezionate per arredi di chiesa od indumenti sacerdotali, benchè miste con lavori di passamano, galloni, frange in oro ed argento fino			

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE secondo la Tariffa generale Italiana	ENTRATA		
	Unità	Dazio	Tara da diffalcarsi
o falso, di seta, bavella, fodere di seta, tela od altra stoffa; di legno dorato, argentato, verniciato in affusti da ombrelli per viatico, ecc. — L'importazione però degli oggetti compresi sotto questo articolo con dazio di favore non può verificarsi che previo permesso dell'Intendente di finanza, e verso l'adempimento delle discipline in proposito stabilite per comprovare che il lavoro tutto venne eseguito a Venezia benchè da esercenti non favoriti.			
Tulle (pettinet) di seta pura senza disegno, ricamato in Venezia .	Id.	7 50	
Passamanteria, galloni, fiocchi, trine e simili d'oro e d'argento fino o falso	100 chil.	36 »	8 p. 100 casse, bauli, cofani, barili o botti. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
CATEGORIA XIII.			
Lavori di falegname, da pianieraio e da bottaio: *a)* di acero, faggio, quercia, ceraso, noce, come pure *b)* tutti i lavori da falegname, da panieraio e da bottaio in legno dolce, purchè tutti questi oggetti A e B non sieno colorati, conciati (chimicamente modificati), verniciati, laccati, lucidati, intarsiati e non in unione con altre materie, nonchè stuoie di brulla ordinarie colorate e non colorate	Id.	» 50	
Lavori da falegname, ma colorati, conciati, verniciati, laccati, lucidati, intarsiati: tutti questi oggetti anche in unione con lavori di scorza d'albero, giunchi, canna, sala, paglia, e con oggetti di metalli ignobili che servono soltanto per unire le singole parti della merce, quali sono per esempio i chiodi, le cerniere, le viti, le serrature	Id. Id.	1 60	
Oggetti di ogni sorta di legno intagliati o lisci, dorati, inargentati, nonchè le cornici di legno con fregi in plastica, simulanti l'intaglio, dorate, argentate	Id.	5 »	

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE secondo la Tariffa generale Italiana	ENTRATA		
	Unità	Dazio	Tara da diffalcarsi
CATEGORIA XIV.			
Immagini o figure stampate sulla carta; stampate d'incisione in rame, in legno od in litografie, senza distinzione dell'origine della carta	100 chil.	10 »	8 p. 100 casse, bauli e cofani. 15 per 100 cassoni di legno duro.
Carta in bollini, cartacce ed analoghe scatole di custodia . . .	Id.	16 »	Id.
Carte da giuoco	Id.	3 90	
Libri e composizioni musicali, stampati, litografati, fasciati *(brochés)* o sciolti; stampati di ogni sorta senza distinzione dell'origine della carta	Id.	2 50	
CATEGORIA XV.			
Cappelli di feltro, di castore non lucidati, incompleti	Id.	15 »	
Cappelli di feltro, di castore lucidati, completi	Id.	62 »	8 p. 100 casse, bauli o cofani. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
Caratteri di piombo, linee e fregi ad uso di tipografia	Id.	2 80	8 p. 100 casse e botti.
Corone di cocco, legno ed osso .	Id.	5 50	
NB. I lavori fini da tornitore di noce, osso e cocco dell'Istituto di educazione Manin si intendono compresi in questo articolo.			
Pettini di corno o di osso senza ornamenti	Id.	12 »	8 p. 100 casse, bauli e cofani. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
Pettini di avorio e tartaruga senza ornamenti	Id.	15 »	Id.
Maschere e forme di parrucca . .	Id.	7 30	
Corde armoniche di budelli . .	Id.	» 50	
Zolfanelli di legno per attrito senza vernice	Id.	» 10	
Zolfanelli di legno e candelette per attrito e stearine verniciate senza odore	Id.	» 30	
Fiori artificiali ordinari di carta anche in unione a tela ordinaria di cotone o di lino, ed a galletta di seta	1 chil.	» 20	70 p. 100 casse o bauli. 35 p. 100 scatole di legno o cartone.
Pennelli e spazzole di setole . .	100 chil.	2 50	
Stromenti musicali in organi di chiesa	Id.	» 80	
Strumenti ottici in cannocchiali di cartone montati in corno, osso ed ottone	Id.	5 80	8 p. 100 casse, bauli e cofani. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
Cappelli di paglia senza guarnizione	Id.	3 50	

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE secondo la Tariffa generale Italiana	ENTRATA		
	Unità	Dazio	Tara da diffalcarsi
CATEGORIA XVI.			
Ghisa in lavori d'ogni sorta, non torniti, non limati, non lavorati a scalpello, non bucati, non trapanati, non molati, non bruniti, non verniciati, nè uniti ad altre materie	100 chil.	» 10	
NB. Questa denominazione è applicabile anche agli oggetti che hanno una pittura soltanto atta a preservarli dalla ruggine.			
Ghisa in lavori d'ogni sorta, torniti, limati, lavorati a scalpello, bucati, trapanati, tanto verniciati che non verniciati, ma non molati o bruniti, anche in unione a ferro da fabbro ferraio *(ladino)*.	Id.	1 »	
NB. Le macchine a vapore complete e sue parti, e le altre macchine e macchinismi s'intendono comprese in quest'articolo, semprechè abbiano la marca del fabbricatore.			
Lavori di ferro di seconda lavorazione (purgato) in serrature, ecc. dell'istituto Manin	Id.	4 »	
Ottone in lavori d'ogni sorta, anche in unione ad altri metalli comuni che servano solo a consolidare e riunire le singole parti componenti l'oggetto	Id.	4 »	
Rame laminato (anche cilindrato).	Id.	4 10	
» battuto (fondi di caldaia, vasellame di 1ª forma, e chiodi per costruzione navale) .	Id.	4 10	
» lavorato *(a)* non ferrato .	Id.	4 30	
» » ferrato	Id.	4 30	
(a) In quest'articolo sono compresi il vasellame finito, come bacini, lambicchi, caldaie e simili.			
Stagno lavorato in vasellame, utensili e simili	Id.	1 »	
» stagnoli, ossia fogli di stagno battuto per specchi .	Id.	1 »	
Rame ed ottone dorato ed argentato (lavori di) per arredi da chiesa	Id.	10 80	8 p. 100 casse, bauli, cofani, barili e botti. 15 p.100 cassoni di legno duro
Ottone e rame in bilancie con accessori di ferro	Id.	7 30	8 p. 100 casse, bauli e cofani. 15 p.100 cassoni di legno duro
Bronzo lavorato in campane . .	Id.	3 40	

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE secondo la Tariffa generale Italiana	ENTRATA		
	Unità	Dazio	Tara da diffalcarsi
Piombo lavorato in tubi a pressione idraulica	100 chil.	» 50	
CATEGORIA XVII.			
Oro ed argento battuto in fogli (libretti con foglie d'oro e d'argento)	Id.	9 40	8 p. 100 casse, bauli e cofani. 15 p. 100 cassoni di legno duro.
» tratto o laminato (in filo, lamette e lustrini) . . .	1 chil.	1 80	
» in vasellame ed utensili lisci, tirati al martello od al cilindro e di getto, tanto se nuovi che vecchi, dorati, o non dorati, come tondi o piatti, posate, candellieri, caffettiere, vasi ed altre simili manifatture, nelle quali il valore dell'opera sia inferiore a quello del metallo	Id.	1 »	
» gioielleria (minuterie d'oro e d'argento e catenelle d'oro fino di Venezia)	Id.	1 80	
CATEGORIA XVIII.			
Pietra e marmo in lavori da scalpellino	100 chil.	» 10	
CATEGORIA XIX.			
Vetri in lastre e recipienti d'ogni sorta, come pure in cristalli da specchio molati ma non fogliati, nonchè in lustri (*ciocche di Venezia*)	Id.	» 20	

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE secondo la Tariffa generale Italiana	ENTRATA		
	Unità	Dazio	Tara da diffalcarsi
Vetri in cristalli da specchio fogliati	100 chil.	1 20	
Vetri in conterie, margaritine, perle, granate di vetro, fusioni e paste di vetro, vetri da smalto, vetro d'ogni colore, diamanti ed altri gioielli falsi di vetro e simili .	Id.	» 80	
Vetri rulli in lastre colorate, agate, calcedonie.	Id.	» 80	
Vetri in perle montate sopra gambo di ferro, di acciaio, di ottone .	Id.	6 »	

Avvertenza. Oltre i diritti speciali suindicati si riscuoteranno i diritti di spedizione e del decimo di guerra.

TABELLA B

TARIFFA SPECIALE ***dei diritti di esportazione da riscuotersi sopra alcuni articoli destinati alla Città franca in Venezia.***

INDICAZIONE DELLE CATEGORIE secondo la Tariffa generale Italiana	USCITA		
	Unità	Dazio	Tara da diffalcarsi
CATEGORIA II.			
Sale tartaro (feccia di vino) da raffinarsi in cremortartaro . .	100 chil.	» 20	
CATEGORIA X.			
Lana pecorina greggia nazionale *(in massa)* per essere manifatturata e ridotta in berrette ad uso levantino	Id.	2 50	

Avvertenza. Oltre i diritti speciali suindacati sarà riscosso il decimo di guerra.

(N. 3289) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 novembre 1866.

Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico della rendita di un milione di lire per completare l'introito di 425 milioni di lire autorizzato con Legge dell'11 maggio 1865.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la Legge dell'11 maggio 1865, nº 2280, colla quale è autorizzata l'alienazione di tanta rendita 5 per 100 sul Gran Libro del Debito Pubblico, quanta valga a far entrare nel Tesoro 425 milioni di lire; veduto il Decreto Reale in data del 18 maggio 1865, nº 2312, in virtù del quale è stata autorizzata l'iscrizione di una rendita di lire 33 milioni; ritenuto che a raggiungere l'introito di 425 milioni effettivi occorre l'alienazione di altra rendita di un milione di lire oltre quella di lire 33 milioni sovra indicata; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico al consolidato 5 per 0[0 di una rendita di un milione di lire con decorrenza dal 1º di luglio 1866.

Art. 2. Pel servizio della rendita di cui all'articolo precedente è fatta, sulla Tesoreria centrale del Regno, cominciando dal 1º di luglio 1866, l'annua assegnazione di un milione di lire.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3287) DECRETO MINISTERIALE

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 1866.

Prezzo del sale comune da vendersi ad uso esclusivo della fabbricazione della soda o della riduzione dei minerali.

Il Ministro delle Finanze, visto l'articolo 2 della Legge 24 novembre 1864, nº 2006, e la relativa tariffa; visto l'articolo 123 del Regolamento approvato con Decreto 15 giugno 1865, nº 2398, determina:

Art. 1. Il prezzo del sale comune da vendersi ad uso esclusivo della fabbricazione della soda o della riduzione dei minerali, è fissato come segue per anni tre a datare dal 1º gennaio 1867:

Per il magazzino di vendita	in Milano	L. 3 35	al quintale decimale
	in Lodi	» 3 50	
	in Bologna	» 4 83	

Art. 2. Viene abrogato il Ministeriale Decreto del 20 marzo 1865, che stabiliva un prezzo unico per tutti i magazzini dello Stato.

Il presente Decreto, ecc. — Firenze addì 28 settembre 1866.

A. SCIALOJA.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Pubblica Istruzione a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. il 13 ottobre 1866 sul Decreto che conferisce due premii agli autori delle migliori memorie italiane, l'una di matematiche, l'altra di scienze fisiche e naturali.

ALTEZZA REALE. Fra gli Istituti, al cui incremento il Governo ha obbligo di intendere con ispecial cura, primeggia la Società Italiana delle scienze, detta dei Quaranta. La fondò nel 1782 il celebre matematico Anton Maria Lorgna, e Napoleone con intuito profondo dello spirito che informava questo Istituto lo dottò largamente e lo protesse.

La Società dei XL ha pubblicato oltre a cinquanta volumi di memorie, in cui si raccoglie il fiore della scienza italiana.

Credo mio debito incoraggiare al possibile questa pubblicazione, e, sull'esempio di ciò che si fa nelle più culte regioni d'Europa, reputo che non si possa provveder

meglio che istituendo alcune medaglie d'oro per gli Autori delle migliori memorie di scienze fisiche, matematiche e naturali da inserirsi negli Atti della Società dei XL.

Volendo poi rispettare l'autonomia, di cui gode la Società dei XL, propongono che il conferimento delle medaglie si faccia da essa senz'altra ingerenza del Governo, che quella di provvedere alla spesa.

A questo fine intende l'unito Decreto, cui, se le sopraccennate considerazioni trovano grazie presso l'Altezza Vostra, io La prego di apporre la Reale sua firma.

(N. 3288) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 1866.

Sono conferiti due premi agli autori delle migliori memorie italiane, una di matematiche, l'altra di scienze fisiche e naturali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. Sono istituiti due premii di una medaglia d'oro del valore di lire *quattrocento* da conferirsi annualmente agli autori delle due migliori memorie italiane, l'una di matematiche e l'altra di scienze fisiche e naturali.

Art. 2. Questi due premii saranno conferiti dalla Società Italiana di Scienze detta *dei XL* residente in Modena.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — BERTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. il 17 ottobre 1866 sul Decreto che stabilisce un nuovo Compartimento telegrafico per le Provincie Venete, ed una nuova pianta del Personale telegrafico di carriera.

ALTEZZA REALE. Allorchè il riferente aveva l'onore di rassegnare a S. M. il progetto del R. Decreto di riordinamento del servizio telegrafico addì 18 settembre 1865, egli accennava al risparmio sensibile che ne verrebbe allo Stato in quanto che pel Decreto stesso limitavasi il Personale di carriera ai soli Uffici principali, e si assegnava agli altri un Personale localizzato (Commessi e Incaricati) in tali condizioni costituito da potersi tener pago di una retribuzione più modica di quella consentita pel Personale di carriera.

Siccome però in ogni riforma radicale è da accettare un periodo transitorio quando si vogliano evitare le gravi perturbazioni; così, allora, per non ledere la posizione degl'Impiegati esistenti, il riferente fu astretto presentare alla Sovrana approvazione un progetto di pianta del Personale di carriera, formato non sulla base della riforma già pervenuta alla sua completa attuazione, ma sibbene della riforma avviata in modo da provvedere al presente ed alle esigenze del prossimo avvenire.

Il fatto fortunato della aggregazione delle Venete Provincie alla italiana famiglia porge oggi l'opportunità di accelerare il compimento della riforma telegrafica senza pregiudizio del Personale; e perciò il riferente si è affrettato a classificare gli Uffici tutti del Regno nelle tre categorie prescritte dal Decreto organico; ha già collocato i commessi presso gli Uffici di seconda categoria; ha fatto per gli Uffici di terza categoria gli inviti pubblici pei rispettivi posti di incaricato, e così si trova disponibile in organico un numero esuberante di posti di Uffiziali, sicchè non solamente può provvedere alle esigenze del servizio per gli Uffici Veneti di prima categoria, dando collocazione a quegli Impiegati Veneti ammissibili che si ricongiungono ai loro conterranei già ammessi da tempo nella italiana amministrazione dei telegrafi, ma altresì può proporre la riduzione di ben venti posti nella pianta organica di carriera. Quanto agli Uffici di seconda e di terza categoria nelle Provincie Venete sarà provveduto chiamando gli abitanti delle medesime a concorrere ai respettivi posti di commesso e di incaricato.

La rete telegrafica veneta comprende n° 53 Uffici, n° 1448 chilometri di linea e n° 3034 chilometri di sviluppo di fili; e sotto il reggimento austriaco essa costituiva un compartimento telegrafico, il cui capoluogo era Verona.

Il riferente ha l'onore di proporre a V. A. R. ch'essa continui a costituire uno speciale compartimento, trasportandosi a Venezia la sede del Direttore compartimentale.

E nello stesso tempo rassegna alla R. A. V. una nuova pianta del Personale telegrafico, in sostituzione di quella approvata con R. Decreto del 18 settembre 1865.

In questa novella pianta si modifica la ripartizione dei Direttori nelle varie classi per dare in qualche modo soddisfazione alle legittime istanze per un avvicinamento delle condizioni dei Direttori compartimentali telegrafici a quelle dei Direttori compartimentali di altre Amministrazioni, e similmente vien fatta qualche modificazione di poco rilievo circa la ripartizione dei Sotto-Ispettori nelle varie classi, aumentandosene il numero, cioè strettamente in proporzione delle esigenze del servizio del nuovo compartimento.

Si propone a dirittura la soppressione della 4ª classe dei Sotto-Ispettori, perchè la differenza tra lo stipendio di questa classe (L. 2500) e quello degli Ufficiali di 1ª classe (L. 2,200) è così tenue, che non basta a segnare le differenze fra un Funzionario subalterno, che può fornire il suo ufficio con cognizioni elementari, ed un Funzionario superiore nel quale si richiede non iscarso corredo di cognizioni scientifiche ed amministrative più elevate, constatate da esperimento speciale. D'altra parte nei casi in cui si aggiungono allo stipendio di Ufficiali di 1ª classe le varie indennità consentite dai Regolamenti, la promozione a Sotto-Ispettore, nell'attuale stato di cose, torna al promosso di danno anzichè di vantaggio. Nè tace il riferente, che sebbene la classe che si propone sopprimere conti 20 posti in pianta, in realtà non vi sono che 5 Sotto-Ispettori a lire 2,500, continuando gli altri nella percezione dell'antico maggiore stipendio, ai termini del Real Decreto 20 ottobre, che stabiliva la progressività della riforma.

Si modifica alquanto la ripartizione degli Ufficiali nelle varie classi nel fine di proporzionare, per quanto è possibile, a quella dei Commessi la sorte degl'Impiegati di carriera, i quali, laddove si durasse nelle condizioni presenti, si troverebbero in peggiori condizioni dei primi, sebbene a più faticoso e più elevato servizio chiamati.

Si accresce di 50 il numero degli Agenti di manutenzione in esatta proporzione del numero dei chilometri delle linee aggiunte a quelle attualmente esistenti sulla base della norma comune di assegnamento di sorveglianza chilometrica ad ogni Agente.

Nel tempo istesso non si stabilisce nessun nuovo posto di Direttore compartimentale (sebbene si crei un nuovo Compartimento), perchè, progredita la costruzione delle ferrovie, e vieppiù inoltrato l'assetto dell'Amministrazione, sperasi poter sopprimere qualche compartimento telegrafico. Si riduce di 20 il numero attuale degli Impiegati di carriera, e non si accresce posto di alcuno di meccanico, di magazziniere o di capo squadra, provvedendosi non pertanto alle relative esigenze di servizio nel novello Compartimento.

Così mentre le linee e gli Uffici Veneti estendono di circa un ottavo la rete telegrafica dello Stato, il personale che si accresce in pianta in conseguenza di siffatto aumento, arrecherà alla attuale spesa l'aggiunzione di un 43° all'incirca.

Si augura quindi il riferente che V. A. R. vorrà fregiare di Sua firma l'unito schema di Decreto ch'egli ha l'onore di rassegnare.

(N. 3299) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 1866.

Compartimento telegrafico in Venezia e nuova Pianta del Personale di carriera.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti gli articoli 7 e 20 del Decreto Reale 18 settembre 1865, nº 2504; sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le linee e gli Uffici telegrafici nelle Provincie Venete costituiranno un Compartimento telegrafico, il cui Direttore avrà sede in Venezia.

Art. 2. È approvata la pianta del Personale annessa al presente Decreto in sostituzione di quella approvata col succitato Decreto del 18 settembre 1865.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — S. Jacini.

PIANTA DEL PERSONALE TELEGRAFICO

GRADI	Classe	NUMERO D' IMPIEGATI		STIPENDIO	
		per classe	per grado	individuale	complessivo per grado
Consultore scientifico (colla indennità di presenza	»	1	1	»	»
Ispettori capi	»	4	4	6000	24,000
Direttori compartimentali . . .	1a	3	10	5500	49,500
Id. . . .	2a	3		5000	
Id. . . .	3a	4		4500	
Sotto Ispettori	1a	10	58	3500	173,400
Id.	2a	20		3000	
Id.	3a	28		2800	
Ufficiali telegrafici	1a	100	1070	2200	1,714,000
Id.	2a	150		2000	
Id.	3a	200		1800	
Id.	4a	300		1500	
Id.	5a	320		1200	
Meccanici	1a	1	10	2400	15,000
Id.	2a	3		1800	
Id.	3a	6		1200	
Magazzinieri	1a	1	10	3000	15,600
Id.	2a	3		1800	
Id.	3a	6		1200	
Capi squadra	1a	20	70	1200	69,000
Id.	2a	50		900	
Guardafili	»	460	460	720	331,200
Totale . . .	. . .	. . .	1693		2,391,700

Quanto ai commessi, agli incaricati ed ai fattorini, saranno stanziate in bilancio delle cifre complessive e corrispondenti alle esigenze probabili del servizio.

Firenze, 24 ottobre 1866.

Circolare (N. 249, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Comunicazione di Decreti per pubblicazioni di Leggi e Disposizioni sul servizio delle Gabelle nelle Provincie Venete.

Si comunicano agli Uffici delle Gabelle i seguenti Decreti Luogotenenziali che andranno in vigore nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova:

26 settembre a c., n. 3227, per la pubblicazione delle tariffe doganali, non che delle Leggi, dei Regolamenti e delle Istruzioni in materia di dogana e di privativa dello Stato emanate dal 9 luglio 1859 fino a tutto il giorno 8 agosto a. c. — Ved. Celerif. 1859, pag. 785-86; — 1866, pag. 1764, 1765 e 1796.

26 settembre a c., nº 3228, per la bollatura suppletoria dei tessuti. — Ved. alle pag. 1765, 1706, 2801 e 1830.

3 ottobre a c., nº 3244, per la pubblicazione delle tariffe dei tabacchi e sali.

10 ottobre a c., nº 3262, sulla procedura e sui giudizi per le contravvenzioni di finanza.

10 ottobre a. c., nº 3263, per la pubblicazione delle Leggi e dei Regolamenti sulla Guardia Doganale.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 14 maggio 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Quesito sulle privative a favore dei Comuni nelle Provincie Meridionali.

Da varii Prefetti delle Provincie Meridionali essendosi fatto il quesito a questo Ministero se, a fronte della nuova Legge comunale 20 marzo 1865, potesse ancora intendersi lasciata ai Comuni delle Provincie Meridionali la facoltà d'imporre le privative del macello, della pizzicheria, della neve, il sottoscritto si fece carico di promuovere in proposito il parere del Consiglio di Stato, il quale in adunanza del 22 p. p. marzo, muovendo più specialmente dalla considerazione che in conformità ai principii generali di diritto la nuova Legge comunale succitata non ammette le privative con carattere coattivo, e che se non si trovano queste abrogate da un articolo esplicito di detta Legge, deve questa abrogazione ritenersi per stabilita dallo spirito e dai principii che reggono la nuova Legge, dalla limitazione che di dette privative si è fatta a certi casi, e dentro a certi limiti ed in fine dalla regola consacrata dall'art. 5 del Codice civile secondo la quale la nuova Legge regolando tutta la materia dell'Amministrazione comunale e provinciale s'intende aver escluso tutte le disposizioni della Legge anteriore che non si riscontrano rinnovate e comprese nella nuova Legge, quali sono le disposizioni generali relative alle privative ed all'annona, ha ritenuto che nelle Provincie Meridionali, a fronte della Legge comunale 20 marzo 1865, non può intendersi lasciata ai Comuni la facoltà di imporre le privative della panatica, del macello, della pizzicheria, della neve, ed altre simili, salvo al Governo di dare le opportune misure per provvedere all'ordine e sanità pubblica qualora in certi Comuni per circostanze locali eccezionali venisse a verificarsi la mancanza di oggetti d'annona necessari alla consumazione.

Il sottoscritto pertanto, d'accordo col Ministero delle Finanze avendo ravvisato opportuno di adottare il surriferito parere, si fa premura di renderne intesi i signori Prefetti delle Provincie Meridionali per conveniente loro norma ed a riscontro delle domande dagli stessi indirizzate a questo Ministero; salvo bensì le autorizzazioni già concedute, ed i contratti in corso nei diversi Comuni, e fermo anche il disposto dell'art. 28 della Legge 3 luglio 1864, colla quale venne concessa alla città di Napoli e i suoi casali la privativa della neve.

A maggiore schiarimento poi della materia il sottoscritto si fa debito di aggiungere che qualora per circostanze locali eccezionali si verificasse la mancanza in certi Comuni di oggetti di annona necessari alla consumazione, per cui a tenore del citato parere del Consiglio di Stato occorresse provvedere con speciali provvidenze, sarà cura dei signori Prefetti di promuoverle dai Comuni a senso dell'articolo 87 della Legge comunale più volte citata ed art. 67 del relativo Regolamento 8 giugno stesso anno, sottoponendole poi all'approvazione della Deputazione provinciale, e rimettendole in seguito al competente Ministero a senso dell'art. 138 della Legge 20 marzo 1855. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

Sarà cura dei Prefetti di far diramare analoghe istruzioni ai Comuni da essi dipendenti.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 12 ottobre 1866.

Circolare (N. 64) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Osservanza dei doveri che riflettono il servizio della Guardia Nazionale.

È qualche tempo che il Ministero, conscio delle attuali condizioni della Guardia Nazionale del Regno, e della necessità di mettere questo distinto corpo in grado di rendere quegli utili servigi che il paese ed il Governo hanno diritto ad attendersi dalla sua situazione, si occupa delle riforme che una lunga esperienza e le mutate condizioni dello Stato consigliano di recare alle antiche Leggi sulla Guardia Nazionale, e che sono ad un tempo reclamate dalle Autorità, dal Parlamento e dalla pubblica opinione.

Il lavoro sarebbe a quest'ora al suo termine se le recenti commozioni politiche non avessero richiamato l'opera del Governo sopra bisogni più urgenti. Il sottoscritto confida che la desiderata riforma possa essere compiuta fra breve: non lascia però di osservare che se taluni degli inconvenienti dell'attuale organizzazione della milizia son dovuti alla Legge che la governa, ve n'ha d'altro canto una buona parte che voglionsi attribuire all'inosservanza della Legge o alla poco esatta cognizione di essa.

Aspettando perciò che si possano introdurre nelle Leggi sulla Guardia Nazionale quelle riforme che, mutandola sostanzialmente, necessitano il concorso del potere legislativo, il sottoscritto crede utile l'invocare l'efficace concorso dei signori Prefetti acciò richiamino le Autorità della Guardia Nazionale alla rigorosa osservanza dei loro doveri, e promuovano con tutti i mezzi che sono in loro potere il migliore ordinamento delle milizie delle rispettive Provincie.

Così per esempio: si lamentano generalmente gli abusi dei Consigli di ricognizione nello stabilire su quali individui debba gravare il servizio ordinario. La Legge limitandosi a fissare alcune norme (art. 19 e seguenti Legge 4 marzo 1848), lascia pel resto al criterio dei Consigli di ricognizione il giudicare quali persone debbono concorrere a tale servizio. Dall'abuso che si fa di questo potere discrezionale, nascono tre inconvenienti: 1° che non sempre i detti Consigli hanno il coraggio di eliminare dal numero dei militi i soggetti tristi che indeboliscono e disonorano il corpo; 2° che spesso per riguardi personali o sotto la pressione di potenti influenze essi accordano indebite dispense che generano malumore e rilassatezza degli altri obbligati a servire; 3° finalmente che per colmare i vuoti prodotti da simili esenzioni, costringono al servizio persone alle quali riesce soverchiamente gravoso per la loro salute, per le loro occupazioni, o perchè costretti a procurarsi col lavoro giornaliero il sostentamento proprio e della loro famiglia. Evidentemente non è questo lo scopo della Legge; i signori Prefetti faranno perciò le debite avvertenze ai Consigli di ricognizione perchè non abusino della facoltà che loro è accordata, e pronunzino con imparzialità e colla dovuta oculatezza le esenzioni, le dispense e le ammissioni al servizio.

Similmente la libertà che in forza della Legge hanno i militi d'intervenire o non alle elezioni degli Ufficiali, è causa che spesso in detta elezione prevalga l'intrigo astenendosi la parte onesta dei militi che d'ordinario è indifferente e poco accessibile alle mene di partito, per modo che l'esito delle votazioni non sempre esprime l'opinione della maggioranza della milizia, e sta talora in mano di agitatori che per la loro morale, per la condotta politica o pei loro procedimenti non sono la miglior guarentigia nell'interesse dell'ordine. Questo spiega perchè il personale degli Ufficiali di nomina elettiva lasci in alcuni Comuni molto a desiderare: da ciò le frequenti sospensioni di Ufficiali che i signori Prefetti sono obbligati ad infliggere. E però il sottoscritto non sa abbastanza raccomandare ai signori Prefetti, ai Municipi ed alle Autorità della Guardia Nazionale che promuovano con incitamenti e con altri mezzi indiretti l'intervento dei cittadini onesti alle votazioni.

Altra causa d'inconvenienti è la mancanza quasi generale del Regolamento pel servizio ordinario, per gli esercizi e per le riviste, di cui l'art. 63 della Legge 4 marzo 1848 prescrive la formazione. Sono difatti frequenti le collisioni che nascono o fra i membri della stessa milizia, o fra i suoi comandanti e le Autorità municipali, dalla mancanza di una norma che stabilisca quali servizi siano obbligatorii per la Guardia Nazionale. In taluni Comuni si è creduto che la formazione di tale Regolamento fosse facoltativa, e perciò si è ritenuto di poterla impunemente trascurare: ma i termini nei quali il citato articolo della Legge ed il susseguente art. 64 sono concepiti non possono far dubitare che la prescrizione ivi contenuta sia obbligatoria. I signori Prefetti sono quindi pregati di richiamare su questa parte i signori Sindaci e i Comandanti delle milizie alla esatta esecuzione della Legge, e provvedero che entro il termine di 3 mesi la Guardia Nazionale di ciascun Comune sia fornita del proprio Regolamento debitamente approvato.

Un'altra poco esatta interpretazione della Legge riesce di nocumento al servizio. L'art. 27 della Legge citata dà facoltà ai militi della stessa compagnia di scambiarsi turno al servizio; il senso di tale disposizione non potrebbe essere dubbio. Eppure taluni Comandi han creduto che lo scambio nel turno del servizio debba intendersi limitato alla facoltà che hanno i militi che trovansi comandati di cambiare fra loro le ore delle fazioni, e non si estenda alla facoltà di sostituirsi a vicenda nel servizio di guardia. Da ciò i numerosi vuoti nei posti di guardia, cagionati dai militi obbligati per motivi personali a mancare al servizio, ma che avrebbero certamente preferito di farsi surrogare anzichè incorrere nella punizione. La sede dell'accennata disposizione di Legge al capitolo delle surrogazioni, e la considerazione che per autorizzarsi i limiti a cambiare fra loro le ore delle fazioni non occorre un provvedimento di Legge, bastando all'oggetto il consenso del Capo del posto, dimostrano chiaramente quand'anche la locuzione fosse equivoca, che si son voluti autorizzare i militi di una stessa compagnia a surrogarsi fra loro nel servizio di guardia. Si compiaceranno perciò i signori Prefetti di fare in questo senso opportune dichiarazioni alle Guardie Nazionali delle rispettive Provincie.

Finalmente il sottoscritto desidererebbe che siano promosse con ogni studio le

ispezioni provinciali e l'istituzione dei tiri a segno. Le ispezioni provinciali hanno dato infatti utili risultamenti; benchè gl'Ispettori non abbiano facoltà proprie, nondimeno l'opera loro mettendo in rilievo i difetti e le anormalità delle singole milizie tanto nell'andamento del servizio, quanto nell'organizzazione, pone le competenti Autorità in grado di correggerle, e di richiamare in osservanza la Legge nei punti dove se ne è constatata la trasgressione. Il sottoscritto raccomanda perciò caldamente ai signori Prefetti di volere agevolare con tutti i mezzi il compito degli Ispettorati nelle Provincie ove esistono, e di adoperarsi per ottenerne l'istituzione in quelle altre, le cui rappresentanze si sono mostrate sinora restie a sostenerne la spesa. In quanto poi ai tiri a segno, la loro utilità è abbastanza conosciuta perchè i signori Prefetti comprendano l'interesse che ha il Ministero di vederne promossa la fondazione e lo sviluppo. Useranno quindi di tutta la loro influenza per raggiungere tale scopo, e potranno assicurare le società, occorrendo, che il Ministero farà dal suo canto il possibile per venire in loro sussidio coi mezzi dei quali dispone.

Un'ultima avvertenza prima di finire. La Guardia Nazionale è già abbastanza gravata dai servizi che le sono affidati dalla Legge, ed una delle riforme che probabilmente verranno introdotte nella sua organizzazione sarà quella di alleviarla di una parte dei servizi ordinari ai quali attualmente è chiamata. Però ad accrescerne il peso contribuiscono molti altri servizi che non sono imposti dalle Leggi sulla Guardia Nazionale, ma che le si son voluti posteriormente addossare, e che si riducono a funzioni di mera pompa, come per esempio il servizio alla Corte d'assisie a cui potrebbe bastare la forza pubblica, o il servizio di onore che i Consigli provinciali hanno facoltà di richiedere, ovvero ad uffici che non si addicono alla sua nobile istituzione, come, per citare un esempio solo, il destinarla a far la guardia alle tabelle dei contribuenti della ricchezza mobile e della tassa sui fabbricati, siccome spesso è avvenuto, tramutando quasi la milizia cittadina in una guardia municipale. Il sottoscritto quindi, mentre si adopererà dalla sua parte presso il Ministero di Grazia e Giustizia e gli altri rami dell'Amministrazione centrale onde ottenere che la Guardia Nazionale sia possibilmente alleviata dal servizio alle Corti d'assisie e di taluni altri che non sarebbero della sua istituzione, prega dall' altro canto i signori Prefetti a fare opera presso i Municipi e le Rappresentanze provinciali, affinchè il concorso della Guardia Nazionale sia esclusivamente richiesto per servizi utili e compatibili col decoro del corpo.

Sicuro che i signori Prefetti coopereranno con tutta la loro efficacia per lo adempimento delle disposizioni accennate, il sottoscritto aspetterà di essere informato a suo tempo dei risultamenti delle pratiche fatte a tale oggetto.

Il Ministro RICASOLI.

Firenze, 12 ottobre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Membri componenti le Commissioni Compartimentali marittime incaricate di elaborare un progetto di tariffa dei diritti da pagarsi per ostellaggio delle merci nei porti.

L'articolo 21 della Legge 17 luglio 1861, n° 267, lasciava al Potere esecutivo la facoltà di regolare i diritti di ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti, sulle banchine dei porti e delle darsene, a seconda de'diversi luoghi. — Ora si è riconosciuto che in molti porti mancano le tariffe relative, e che in altri i diritti debbono essere modificati, laonde con R. Decreto 25 agosto ultimo, n° 3179, venne prescritto che in ogni capoluogo di compartimento marittimo fosse costituita una Commissione, col mandato di elaborare un progetto di tariffa dei diritti da pagarsi per ostellaggio delle merci. — V. alla pag. 1669.

Codesta Commissione si dovrà formare del Capitano di porto, di un Ufficiale doganale e dell'Ingegnere pel servizio dei porti e spiagge. In essa entrerà pure un componente la Camera di Commercio, e, ne'luoghi ove questa non ha sede, un Armatore di bastimenti od un Capitano marittimo, a scelta del Presidente della Camera che vi ha giurisdizione.

Io ne do avviso a codesta Camera, affinchè scelga le persone che devono rappresentarla, le quali poscia dovranno essere notificate a questo Ministero ed ai Capitani di porto. — V. Celerif. 1861, pag. 2817, 2483 e 2445.

Per il Ministro, OYTANA.

Firenze, 13 ottobre 1866.

Circolare (N. 10) del Ministero delle Finanze.

Inventari per la presa di possesso dei beni delle Corporazioni religiose (Legge 7 luglio 1866, nº 3036).

Sarebbe opera superflua dire di quanta urgenza sia la completa esecuzione della Legge 7 luglio 1866, che soppresse gli Ordini e le Corporazioni religiose. — Ved. alle pag. 1153, 1281 e 1483.

La regolarità poi ed esattezza dell'inventario (Mod. H), per la presa di possesso dei beni delle medesime, è di tale e tanta importanza, sia che lo si consideri nei rapporti delle due Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il Culto, sia nei rapporti del Demanio e dei membri delle cessate Case religiose, sia infine in quelli dell'ordinato e sollecito impianto dei registri di consistenza e dei campioni, e delle successive operazioni di amministrazione, che il sottoscritto reputa opportuno richiamare l'attenzione dei signori Direttori ed Agenti Demaniali sopra di talune norme comuni e fisse, che in riscontri fatti sopra parecchi degli inventari già pervenuti, mostrarono il bisogno di raccomandare.

1. Perchè la succinta descrizione dei beni rurali riesca esatta, richiedesi la massima accuratezza, sovratutto nelle indicazioni che debbono portarsi alla colonna nº 3 del Quadro H. In essa dovrà accennarsi il genere di coltura di ciascun fondo, la situazione, la denominazione, se è affittato o dato a colonia parziaria, o mezzadria, ovvero tenuto ad economia, la data e durata dei contratti, il nome, cognome e domicilio del fittaiuolo o colono. Nei casi di colonia s'indicheranno le principalissime condizioni, dalle quali si possa desumere quale sia la quota parte dominicale dei prodotti del podere e quanto il relativo valore. Quando il fondo sia tenuto ad economia diretta, si accennerà in modo sommario e dietro apposite informazioni assunte da persone del luogo, a qual somma salga in via ordinaria il valore dei relativi prodotti, ossia il reddito lordo sulla media d'un triennio, e quale sia l'ammontare medio delle annue deduzioni da farsi sul detto reddito lordo, in dipendenza delle spese ordinarie di riparazioni, di coltivazione, di raccolto, di preparazione dei prodotti, di trasporti, e simili. — Quando lo spazio riservato a siffatte nozioni nella colonna nº 2 non basti, potranno le nozioni richieste portarsi nella colonna delle osservazioni.

2. Tutte le scorte dei fondi, di qualunque natura sieno, bestiame, sementi, vasi vinari, attrezzi di campagna e simili, dovranno diligentemente essere annotate nel quadro V, determinandone la qualità, la quantità ed il valore rispettivo. Queste nozioni dovranno essere precedute da diligenti indagini, che assicurino nulla essersi sottratto dalle scorte medesime, nè essersi queste fraudolentemente sostituite con altre di minor valore.

3. Il Delegato alle prese di possesso dee indagare se siensi commesse usurpazioni e frodi in danno dello Stato, come usurpazioni di fondi, trafugamento, e distrazione di mobili, di oggetti artistici e di arredi sacri. Quindi esso dovrà tener conto di ogni informazione che a questo proposito gli pervenga, di ogni indizio o prova che possa condurre allo scoprimento del vero, ed assoderà se e come sieno applicabili le disposizioni dell'art. 13 della Legge 7 luglio 1866, 2º capoverso. Se vi sieno crediti scaduti, inviterà i debitori a pagare nelle mani del Ricevitore competente, entro un termine perentorio.

4. Il Delegato raccoglierà e trasmetterà alla Direzione i titoli delle passività in generale, che aggravano la proprietà del monastero o stabilimento.

5. Gli atti e titoli tutti relativi ad affitti di beni immobili e contratti di mezzadria, o colonia parziaria, o costituzione di censi, canoni, livelli, annualità ed in generale a qualsiasi rendita del Monastero, i libri d'amministrazione, platee, cabrei, saranno dal Delegato con diligenza raccolti, inventariati e trasmessi al Ricevitore.

6. Del mobiglio occorre sieno fatte cinque distinte categorie, attenendosi al combinato disposto dei vari articoli della Legge, del Regolamento e delle Istruzioni. — 1º Arredi sacri, mobili inservienti al culto e destinati alle chiese (art. 18, nº 1, Legge 7 luglio 1866). — 2º Mobili da essegnarsi a musei ed a biblioteche pubbliche (art. 24). — 3º Mobili che potessero assegnarsi ai Comuni, siccome destinati alla istruzione, od alla cura degli infermi (art. 19). — 4º Mobili ed effetti necessari all'uso personale di ciascun membro della comunità religiosa, fra i quali dovranno ripartirsi (art. 18, nº 5). — 5º Infine mobili che devono passare al Demanio e pei quali debbe questo corrispondere il prezzo all'Amministrazione del Fondo per il Culto. — Il Delegato dovrà di queste distinzioni tener conto in occasione di ogni presa di possesso. Non occorre che faccia tali distinzioni, quando trattisi di monasteri fem-

minili, in cui le ex-monache continuino a convivere, e quando trattisi di stabilimenti di cui è parola all'articolo 33 della Legge.

7. Se nel fare l'inventario, il Delegato riconoscerà esistere nel convento o monastero derrate e generi alimentari, disporrà ne sia lasciata ai religiosi una quantità sufficiente alle spese di mantenimento per un periodo di tre mesi dalla data della presa di possesso, salvo a tenersi calcolo del valore di questi generi nel conteggio prescritto dall'art. 53 del Regolamento 21 luglio 1866. Trattandosi di conventi dove le ex-monache continuino a far vita comune, si potrà far luogo al rilascio di tutte le derrate esistenti all'atto della presa di possesso, per calcolarsene, ben inteso, il valore nel sovraccennato conteggio. — Laddove non esistessero derrate, o vi si trovassero in quantità non sufficiente a provvedere alle spese di mantenimento pel tempo suddetto, potrà il Delegato sopperire col danaro che si trovasse nella cassa della Comunità. In difetto anche di questo mezzo, si potrà dal Delegato autorizzare il pagamento anticipato d'una qualche rendita del monastero, che sia per iscadere entro l'anno corrente, nella misura che basti al mantenimento per un trimestre. In questo caso però il Delegato dovrà curare che tutti i membri delle Case religiose riconoscano nel Superiore o Amministratore della Casa o in quell'altra persona che d'accordo verrà designata, il mandato a riscuotere, e di questa ricognizione si farà constare nel verbale mediante dichiarazione che verrà firmata da tutti gl'interessati.

8. Il Delegato prenderà cognizione esatta delle liti tanto attive che passive, per qualunque siasi oggetto vertenti nello interesse della Casa religiosa dei beni della quale prende possesso. — S'informerà anzitutto se per taluna di esse sianvi termini prossimi a scadere, dandone subito parte alla Direzione; in caso d'urgenza inviterà anche il Superiore od Amministratore a fare immediatamente gli atti necessari a mantenere integri i diritti dello Stato, sotto comminatoria della rifazione dei danni. — Sarà opportuno che il Delegato trasmetta alla Direzione, insieme al verbale di presa di possesso, uno stato di dette cause con le seguenti indicazioni: — 1° Tribunale innanzi cui verte la causa; — 2° Attore, convenuto e loro patrocinanti; — 3° Oggetto della controversia, e stato in cui la causa si trova.

9. Nello invito al Sindaco di assistere alla presa di possesso, gli si ricorderà l'interesse che ha il Comune allo esatto compimento della operazione, pei diritti che giusta l'art. 35 della Legge gli sono attribuiti sulla rendita che sarà inscritta sul Gran Libro, in correspettivo delle sostanze che dalle Corporazioni passano al Demanio. — Procurerà quindi il Delegato di farsi comunicare dal Sindaco quelle speciali notizie che egli abbia, e che possano assodare la qualità, quantità e situazione dei beni della Casa religiosa di cui trattasi.

10. Non dovrà il Delegato far ragione alle pretese che possano all'atto della presa di possesso essere messe in campo, o da qualcuno degli stessi individui appartenenti alla Casa religiosa, o da terza persona sopra mobili od altro esistenti in convento, quand'anche fossero appoggiate a titoli scritti. — Il Delegato però ne piglierà nota, invitando i pretendenti a far valere le loro ragioni presso la Direzione.

11. Sarà cura della Direzione ragguagliare il Prefetto, prima di procedere ad operazioni di presa di possesso affinchè egli possa all'occorrenza dare le disposizioni per il rispetto della Legge e per la tutela dell'ordine pubblico. Per ciò nel dare quel ragguaglio si indicherà il giorno e l'ora fissati per la presa di possesso.

12. Quando il Direttore creda necessario valersi dell'opera di persona estranea all'Amministrazione, e d'altra banda non abbia egli osservato il prescritto dall'art. 6, dell'Istruzione 22 agosto p. p. in ordine alla preventiva approvazione dei Delegati straordinari, esso rimane autorizzato sotto la stretta ed immediata sua responsabilità, a procedere alla relativa nomina. Ne darà però indilatamente contezza a questo Ministero, informando sulla persona scelta, sull'incarico dato, e sulla diaria fissata. — Ved. alla pag. 1662.

13. Al verbale di presa di possesso la Direzione unirà sempre la specifica prodotta dal Delegato, debitamente liquidata e giustificata. Pei Delegati che non appartengono all'Amministrazione governativa, la diaria non potrà *eccedere* le lire sei per operazioni nel Comune di loro residenza, e di lire dieci quando occorra la trasferta fuori del Comune. Sarà poi cura della Direzione di invigilare che si proceda con la maggior parsimonia nelle spese relative a siffatte operazioni.

14. Per ultimo rammentasi alle Direzioni l'obbligo, tosto che abbiano ricevuto il verbale di presa di possesso coll'inventario, di farne attento esame, per modo che non venga trasmesso al Ministero prima che esse siansi assicurate che tanto nella parte estrinseca quanto nella intrinseca sia regolare ed esatto.

Pel Ministro, G. Finali.

ISTRUZIONI *per il passaggio al Demanio dello Stato della proprietà dei beni disponibili e dell'amministrazione dei beni non disponibili della cessata Cassa Ecclesiastica.*

La Legge 7 luglio 1866, n. 3036, all'art. 11 dispone che i beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla medesima e dalle precedenti leggi, siano devoluti al Demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del Fondo per il Culto una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese di amministrazione, ed al successivo art. 16 stabilisce che, per i beni i quali siano oggetto di controversia, il possesso sia sempre dato al Demanio fino a che non sia provveduto altrimenti. — V. alle pag. 1153 e 1281.

Emanato posteriormente il Decreto Luogotenenziale del 22 settembre 1866, il quale, fatta distinzione fra i beni disponibili e non disponibili della cessata Cassa Ecclesiastica, a senso dei citati articoli 11 e 16 della detta Legge 7 luglio 1866, ordina il passaggio della proprietà dei primi e dell'amministrazione dei secondi al Demanio nazionale, vennero tra il Ministero delle Finanze e quello di Grazia, Giustizia e dei Culti presi gli accordi per la immediata esecuzione delle accennate disposizioni nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria, come pure nelle Provincie antiche e nelle Napolitane. — Al quale effetto furono di concerto dettate le seguenti istruzioni:

CAPO I. — *Norme preliminari.*

Art. 1. A cura degli attuali Ricevitori della cessata Cassa Ecclesiastica nelle Marche e nell'Umbria saranno tosto compilati in doppio esemplare quattro distinti elenchi, valendosi dei moduli *A*, *B*, *C*, in cui verranno descritti separatamente:

1° Sull'elenco modulo *A* gli stabili attualmente disponibili del patrimonio *regolare* (cioè provenienti dalle soppresse Corporazioni religiose), in ordine ai quali nessun ostacolo può frapporsi per il definitivo passaggio al Demanio dello Stato.

2° Sull'elenco modulo *B* i beni mobili del patrimonio *regolare*, vale a dire i capitali, censi attivi, canoni o livelli ed i crediti di ogni natura che figurano inscritti sui sommari o campioni di 2ª 3ª e 4ª categoria, per i quali nulla osta similmente al loro definitivo passaggio al Demanio.

3° Sull'elenco modulo *C* gli stabili, come pure i capitali, censi attivi, canoni o livelli e crediti di ogni natura formanti oggetto dei sommari o campioni di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria, pervenuti dal patrimonio *regolare* ovvero dalle Corporazioni religiose soppresse che non siano disponibili, o perchè argomento di contestazioni giudiziali od amministrative, o perchè soggetti a riversibilità, per i quali debbe per ora rimanere in sospeso la definitiva devoluzione al Demanio.

4° Sull'altro elenco, valendosi egualmente del modulo *C*, gli stabili, i capitali, censi attivi, canoni o livelli e crediti di ogni natura formanti oggetto dei sommari o campioni di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria provenienti dal patrimonio *secolare*, cioè da cappellanie, benefizi, collegiate, canonicati ed altri enti morali di Patronato, senza distinzione, siano vacanti o siano colpiti di sequestro, per i quali debbe del pari rimanere per ora in sospeso la definitiva devoluzione al Demanio. — In nessuno di tali elenchi dovranno comprendersi quegli immobili, per i quali, dopo proceduto alle operazioni di stima, già fossero stati compilati gli elenchi speciali per il passaggio al Demanio a termini della Legge 21 agosto 1862, n. 794. — V. Celerif. 1862, pag. 2577-78, 1432 e 1436.

2. Agli stabili descritti nell'elenco modulo *A* sarà attribuita la rendita sui criteri stabiliti dalla Legge 21 aprile 1862 per l'applicazione della tassa di mano-morta, calcolando lo ammontare dei tributi sulla media del triennio precedente, e l'annua spesa di riparazioni al 30 per cento dell'annuo fitto di locazione per gli opifizi, al 15 per cento del fitto stesso per gli altri fabbricati urbani, ed al 4 per cento per i fondi rustici; avvertendo però di non tener conto di tali spese nel caso in cui risultassero a carico degli affittuari. — Rispetto agli stabili non affittati, si prenderà per base invece del fitto la rendita lorda presumibile facendone constare, mediante analoga annotazione nella colonna delle osservazioni, e su di essa si eseguiranno le identiche detrazioni suaccennate per ottenere la rendita netta imponibile di tassa di mano-morta.

3. L'elenco *B* sarà compilato sulle risultanze degli articoli dei sommari o campioni. — Delle prestazioni in natura, ossia in generi e derrate, sarà determinato lo ammontare sulla base della media dell'ultimo decennio secondo la mercuriale del luogo. — Per i capitali crediti non fruttiferi, ed in questa condizione trovansi pres-

sochè tutte le partite inscritte sui sommari o campioni di 3ª categoria, sarà fatta separata descrizione nello stesso elenco *B*, salvo poi fra l'Amministrazione del Fondo per il Culto ed il Demanio dello Stato di regolare in appresso la inscrizione e la decorrenza della rendita relativa.

4. Per i beni descritti sui due elenchi modulo *C* sarà indicato unicamente il fitto, l'annualità o l'interesse derivante da contratto, ovvero la rendita reperibile in via presuntiva se trattasi di stabili condotti in economia, osservando le norme tracciate dal precedente art. 8 per le partite del patrimonio mobiliario.

5. Verificandosi il caso che taluni stabili disponibili a senso del n. 1, art. 14, formino parte di un sol corpo di beni con altri non disponibili a senso dei numeri 3 e 4 dell'articolo istesso, e siano complessivamente compresi in un unico contratto di locazione e quindi figurino sotto identico articolo di sommari o di campione, senza distinzione della loro condizione e della rispettiva corrisposta, converrà astenersi dallo inscriverli nel modulo *A* per non aprire adito a confusione, ed evitare ad ogni modo perdita di tempo. — Bensì dovrassi descrivere tutto il corpo di terreno affittato, nell'elenco modulo *C*, come se nessuno degli appezzamenti che lo compongono fosse disponibile, emettendo analoga annotazione nella colonna delle *osservazioni*. — Altrettanto dovrà praticarsi per i capitali, censi attivi, canoni o livelli, e crediti di ogni natura quando per avventura si trovassero nell'accennata condizione.

6. I beni descritti negli elenchi *A* e *B* passano in possesso effettivo del Demanio dello Stato a tenore dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, dal giorno della sottoscrizione degli elenchi medesimi, da eseguirsi nei modi che saranno detti in appresso.

7. I beni descritti negli elenchi moduli *C* vengono nel modo accennato al seguente art. 16 rimessi all'Amministrazione del Demanio, affinchè col mezzo delle Direzioni Provinciali delle Tasse e del Demanio e dei Ricevitori del Registro siano amministrati per conto e nome del Fondo per il Culto subentrato alla Cassa Ecclesiastica.

CAPO II. — *Assestamento dei conti dei Ricevitori della Cassa Ecclesiastica.*

8. Gli Ispettori e Sotto-ispettori della cessata Cassa Ecclesiastica e quelli altri Agenti che fossero specialmente delegati, appena ricevuto ordine di dar principio all'operazione, si recheranno immediatamente presso l'Uffizio di Ricevitoria che loro sarà stato additato ed ivi eseguiranno anzitutto le seguenti incumbenze:

1º Chiuderanno al giorno del loro arrivo i due giornali o registri di riscossione che stanno in corso concernenti l'uno le entrate ordinarie, l'altro le entrate dei beni spettanti a corpi od enti morali sequestrati in forza del Reale Decreto 31 dicembre 1863, e non permetteranno che venga portata in caricamento altra partita, nè fatte ulteriori riscossioni.

2º Riscontreranno le addizioni dei detti registri, pagina per pagina dalla data dell'assestamento dell'ultimo conto annuale, eseguiranno il confronto degli articoli dei sommari o campioni colle singole partite risultanti dai ripetuti registri di riscossione, per accertare la esatta applicazione dei proventi ed introdurranno le necessarie correzioni.

3º Verificate tutte le carte di spesa che si ritengono dal Ricevitore, ammetteranno a rimborso quelle sufficientemente giustificate, le quali debitamente vidimate da essi, descriveranno sui giornali di spesa. Per queste operazioni loro s'intendono conferite le opportune facoltà. — Elimineranno le carte di spese insussistenti ed arbitrarie. — Le altre, per le quali occorresse definitiva regolarizzazione, ammetteranno come carte contabili per il loro rispettivo ammontare, tenendone calcolo nelle situazioni di cassa, sulle quali dovranno esattamente descriversi.

4º Chiuderanno i giornali di spesa e le minute di riscossioni al giorno suddetto;

5º Non dovendosi ulteriormente conservare separata contabilità fra gl'introiti ordinari e quelli degli enti colpiti di sequestro in forza del Reale Decreto 31 dicembre 1863, gli Ispettori e Ricevitori della Cassa Ecclesiastica chiuderanno definitivamente a data corrente ed annulleranno con apposita dichiarazione gli speciali registri e le minute di riscossione ed i giornali di spesa istituiti colla Circolare n. 163 relativamente ai benefizi sequestrati, e ne riporteranno le risultanze dell'esercizio in corso sui registri e minute di riscossione e sui giornali di spesa concernenti le entrate e spese ordinarie.

6º Addiverranno sugli appositi stampati alla formazione della situazione di cassa, nella quale comprenderanno cumulativamente tanto le riscossioni e spese ordinarie, quanto le riscossioni e spese relative ai beni di Enti sequestrati;

7º Ordineranno infine che i fondi esistenti in cassa vengano immediatamente versati ed impiegati in vaglia del Tesoro a favore del *Cassiere Centrale della cessata*

Cassa Ecclesiastica di Torino, e veglieranno al pronto eseguimento di questa bisogna. — V. Celerif. 1864, pag. 1185-66.

CAPO III. — *Devoluzione dei beni disponibili della Cassa Ecclesiastica e del Demanio.*

9. Sistemata provvisoriamente la contabilità in corso del Ricevitore della Cassa Ecclesiastica (salva ulteriore verifica profonda che l'Amministrazione del Fondo per il Culto potrà a suo tempo ordinare) i signori Ispettori, Sotto-Ispettori ed altri Agenti specialmente delegati presi gli occorrenti concerti colla Direzione Demaniale si porranno subito in comunicazione col Ricevitore del Demanio ed ove questi non esista col Ricevitore del Registro del luogo, e previe le opportune verificazioni e i necessari confronti, sottoscriveranno e faranno sottoscrivere dal Rappresentante del Demanio e dal Ricevitore della Cassa Ecclesiastica gli elenchi *A* e *B*, sui quali sarà dichiarato che i beni in essi descritti passano dal giorno della sottoscrizione in possesso effettivo del Demanio dello Stato in forza dell'art. 11 della Legge 7 luglio 1866, n. 3036. — Di detti elenchi saranno formati due esemplari i quali verranno rivolti dal Ricevitore del Registro alla Direzione Demaniale, e da questa, dopo estrattane copia per proprio uso, ne sarà rimesso uno debitamente vidimato al Ministero delle Finanze, e l'altro alla Sezione temporanea del Fondo per il Culto in Torino, la quale lo trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti dopo averne estratto copia.

10. Sugli articoli dei sommari o campioni di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria corrispondenti ai beni che passano definitivamente al Demanio a norma del precedente art. 7, verrà emessa analoga annotazione, con dichiarazione che gli articoli stessi s'intendono annullati per quanto risguardano il debito principale, rimanendo aperti nell'interesse del Fondo per il Culto per le partite dovute a titolo di arretrati al giorno della sottoscrizione degli elenchi: di queste partite viene affidata al Demanio la esigenza nella proporzione risultante dalla liquidazione eseguita a forma del seguente articolo 12. — Il Ricevitore del Demanio o del Registro dovrà subito inscrivere nei modi consueti gli articoli annullati, con esclusione degli arretrati, sugli appositi campioni demaniali, e ne trasmetterà copia letterale alla propria Direzione, la quale, fattone confronto cogli elenchi alla medesima come sopra pervenuti, farà conforme iscrizione degli articoli stessi sui doppi dei campioni che essa deve ritenere a senso delle Istruzioni 4 maggio 1863.

CAPO IV. — *Rimessione del rimanente servizio della Cassa Ecclesiastica all'Amministrazione demaniale.*

11. Gli Agenti premenzionati porteranno quindi alacremente tutta la loro attenzione sulla rimessione del rimanente servizio della Ricevitoria della cessata Cassa Ecclesiastica all'Ufficio del Demanio o del Registro, ed a tale intento daranno principio alla redazione di apposito verbale da cui, oltre lo scopo dell'operazione, risulti il contraddittorio delle due Amministrazioni in persona dei rispettivi rappresentanti.

12. In margine poi a ciascun articolo dei sommari o campioni delle diverse categorie eseguiranno apposita liquidazione delle partite di fitto o di annualità o di interessi dovute al giorno della compilazione del verbale suddetto, affine di poter accertare positivamente la somma spettante alla cessata Cassa Ecclesiastica ed ora alla subentrata Amministrazione del Fondo per il Culto per titolo di arretrati, e di tal somma formeranno elenco conforme al modulo *D*.

13. Esistendo tuttavia nel Distretto di Ricevitoria di cui si tratta mobili od arredi sacri già spettanti alla Cassa Ecclesiastica, ne sarà formato inventario giusta l'elenco modulo *E*, annoverando fra i mobili quelli inservienti ad uso di ufficio per la Ricevitoria medesima, e attribuendo a ciascun oggetto il rispettivo valore in via di approssimazione.

14. Procederanno poscia sull'elenco modulo *F* all'inventario dei registri e delle pratiche esistenti in ufficio, come pure dei titoli e documenti che ne formano l'archivio già pervenuti da enti soppressi e delle carte ritenute dall'Agente rurale.

15. Finalmente in contraddittorio del cessato Ricevitore della Cassa Ecclesiastica e del Ricevitore del Demanio o del Registro sarà formata nuova situazione di cassa, affine di stabilire nettamente il montare del caricamento e dello scaricamento al giorno della rimessione del servizio.

16. Gli elenchi moduli *C, D, E, F* e le ultime situazioni di cassa compilate sugli appositi stampati saranno sottoscritti da tutti gli Agenti summenzionati e verranno inserti come allegati al suddetto verbale da redigersi in duplice originale e chiuso e sottoscritto dagli Agenti predetti. — Entrambi gli originali verranno poi tra-

smessi alla Direzione demaniale, dalla quale uno sarà ritenuto e l'altro rivolto alla Sezione temporanea del Fondo per il Culto in Torino, dalla quale verrà rimesso all'Amministrazione Centrale in Firenze.

17. Gli oggetti descritti nell'elenco modulo *E* verranno affidati provvisoriamente alla custodia del Ricevitore del Demanio o del Registro, salva l'ulteriore destinazione che loro sarà data dall'Amministrazione del Fondo per il Culto a tempo opportuno — I registri e carte descritte nell'elenco modulo *F* saranno dallo stesso Ricevitore prese in consegna. — Di entrambe queste circostanze si farà risultare nel verbale anzidetto. — Sarà poi cura del Ricevitore del Demanio o del Registro di tenere diligentemente custoditi e separati gli atti che côncernono questo servizio.

18. Dovrà il ricevitore del Demanio o del Registro accettare, ove occorra con espressa riserva, quelle carte di spesa che per avventura dopo la depurazione accennata al n. 3 dell'art. 8 costituiscono ancora una parte dello scaricamento delle predette situazioni di cassa, salvo a promuoverne attivamente la regolarizzazione.

19. Le riscossioni provenienti dai beni passati definitivamente al Demanio e descritti negli elenchi *A* e *B* saranno cumulativamente agli altri proventi demaniali riportate dal Ricevitore demaniale nel conto mensile, modulo 42, e versate come tutti gli altri proventi, senza distinzione, nelle Tesorerie dello Stato colla generica applicazione a *Proventi della Direzione generale delle Tasse e del Demanio.* — Le Direzioni faranno figurare tali proventi cogli altri del Patrimonio dello Stato nelle relative colonne del mensile prospetto riassuntivo modulo 43.

20. Di tutte le riscossioni e spese fatte per conto del Fondo per il Culto riferentisi tanto ai beni non disponibili descritti negli elenchi *C*, quanto agli arretrati di cui all'articolo 10 delle presenti istruzioni (compresi quelli di enti sequestrati) sarà tenuta nelle Ricevitorie del Demanio o del Registro e nelle Direzioni Provinciali una distinta contabilità. — I Ricevitori conserveranno speciali sommari o campioni delle diverse categorie, speciali registri e minute di riscossione e speciali giornali di spesa nel modo istesso che venne praticato finora dai Ricevitori della cessata Cassa Ecclesiastica, valendosi di quelli già in corso di scritturazione; e trasmetteranno in ogni mese alla propria Direzione un separato conto mensile accompagnato da uno stato degli articoli riscossi, e di duplice inventario delle spese occorse, corredato delle carte giustificative. — Alla fine di ciascun anno trasmetteranno inoltre per doppio un inventario riepilogativo delle spese avvenute durante lo esercizio.

21. Le somme riscosse per detti articoli depurate dalle spese occorse saranno dai Ricevitori versate nella Tesoreria contro vaglia del Tesoro, in favore del *Cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.* Il vaglia ottenuto sarà unito agli inventarii della contabilità mensile.

22. I Ricevitori del Registro pubblicheranno in tutti i Comuni del proprio Distretto un avviso per rendere noto l'avvenuto passaggio di amministrazione. — Essi cureranno la definizione delle diverse pratiche in corso, e per le istruzioni che loro occorressero per lo andamento regolare del servizio e per il disbrigo degli affari dovranno sempre far capo alla propria Direzione. — Intanto però a perfetta loro intelligenza e per evitare ogni confusione credesi non inutile di porre in avvertenza i singoli Contabili, che tre saranno le distinte contabilità che eglino dovranno temporaneamente mantenere sinchè non sia liquidato l'intero patrimonio degli Enti soppressi; vale a dire quella concernente il servizio demaniale, l'altra delle rendite proprie del Fondo per il Culto derivanti dalla Legge 7 luglio 1866, n. 3036, in conformità delle speciali istruzioni per il servizio finanziario del Fondo istesso prima d'ora diramate, la terza finalmente delle rendite cui le presenti istruzioni si riferiscono, nella parte che concerne beni non disponibili pervenuti al Fondo per il Culto dalla cessata Cassa Ecclesiastica.

23. In compenso del nuovo servizio che i Ricevitori del Registro assumono, è concesso ai medesimi, sulle riscossioni che faranno per esclusivo conto del Fondo anzidetto, il premio od aggio nelle proporzioni fissate dall'art. 9 del Regolamento 21 luglio 1866, n. 3070. — L'ammontare annuo di tale aggio sarà poi compreso nella liquidazione generale dell'aggio di ciascun Ufficio, per quanto concerne le ritenute per le pensioni e per l'imposta sulla ricchezza mobile. — V. alla pag. 1483.

24. Quando le rendite da amministrarsi a nome e per conto del Fondo per il Culto concernessero beni posti nel Distretto di altra Ricevitoria del Demanio o del Registro, il Ricevitore che ha assunto la consegna del cessato ufficio speciale della Cassa Ecclesiastica, stralcierà gli articoli esigibili dai Ricevitori di altri distretti, ne formerà tanti estratti quanti sono gli uffici cui deve affidarsene la riscossione e li trasmetterà alla propria Direzione insieme a tutte le carte che vi hanno relazione. — La Direzione, dopo fatte le occorrenti variazioni sui doppi dei campioni presso la medesima esistenti, comunicherà al Ricevitore mittente l'ordine di cancellare dal

proprio campione gli articoli rinviati ad altri Ricevitori, e trasmetterà a questi ultimi tanto le carte ricevute, quanto gli estratti degli articoli da inscrivere sui proprii campioni per curarne la riscossione. — I Ricevitori anzidetti, inscritti gli articoli rinviati, restituiranno alla Direzione un doppio degli estratti, annotandovi in margine il numero sotto il quale ciascun articolo fu inscritto sul proprio campione.

25. Se avvenga che la Ricevitoria della Cassa Ecclesiastica che rimane soppressa trovisi posta entro locale affittato da terzi in forza di regolare contratto, ne sarà tentata la risoluzione; e tuttavolta che ciò non riesca sarà data disdetta al proprietario, e potrà il Ricevitore del Registro valersi per succursale del suo uffizio del locale medesimo fino alla scadenza dell'affittamento in corso.

26. Il servizio della quota di annuo concorso verrà pure assunto dal Ricevitore demaniale secondo le norme stabilite nelle già diramate istruzioni per il servizio finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, formanti seguito al Regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, mantenendo per ora i ruoli di esigenza già esistenti e servendosi, per quanto risguarda la riscossione e la contabilità relativa, dei moduli accennati all'art. 2° delle istruzioni medesime.

CAPO V. — *Rimessione del servizio delle Ispezioni della Cassa Ecclesiastica alle Direzioni demaniali.*

27. Coll'intervento di un Ispettore o Sotto-ispettore o di quell'altro Rappresentante che l'Amministrazione demaniale credesse di delegare, gli Ispettori e Sotto-ispettori ed altri agenti della Cassa Ecclesiastica, redigeranno, al giorno fissato d'accordo colla Direzione demaniale, apposito verbale in doppio da cui sarà fatto constare della rimessione del servizio dell'uffizio d'Ispezione alla Direzione demaniale competente. — A detto verbale verrà unito esatto inventario di tutte le pratiche ultimate ed in corso per ogni posizione sì generale che speciale, come pure di tutti i registri e stampati in corso di scritturazione ed in bianco. — Verrà pure unito altro inventario del mobiglio inserviente ad uso dell'uffizio.

28. Di tutte le posizioni, registri e stampati saranno formati appositi fascicoli, i quali verranno immediatamente trasmessi alla Direzione demaniale.

29. Il mobiglio dell'uffizio d'Ispezione sarà provvisoriamente dato in consegna alla Direzione demaniale se esiste nel luogo, od in difetto al Ricevitore del Demanio e del Registro fino a nuova disposizione dell'Amministrazione del Fondo per il Culto circa la sua definitiva destinazione.

30. I due originali del detto verbale saranno rivolti alla Direzione demaniale, la quale ne riterrà uno presso di sè e trasmetterà l'altro alla Sezione temporanea del Fondo per il Culto in Torino che lo rimetterà all'Amministrazione centrale in Firenze.

CAPO VI. — *Istruzioni e facoltà alle Direzioni demaniali.*

31. La Direzione demaniale, ricevute le carte accennate all'art. 28, ed operatane la ordinata classificazione, assumerà la direzione del servizio già ritenuto dall'Ispezione della Cassa Ecclesiastica, per quei beni che rimangono tuttavia in possesso della subentrata Amministrazione del Fondo per il Culto. — Per questi beni vengono accordate alla Direzione demaniale le identiche facoltà tracciate per il servizio del Demanio dall'art. n. 3, dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Reale Decreto 17 luglio 1862, n. 760 e dall'articolo 1 del Reale Decreto 14 agosto 1864, n. 1897, in quanto non sia diversamente disposto dalle presenti istruzioni. — V. Celerif. 1862, pag. 2151 e 2522; — 1864, pag. 1913.

32. L'autorizzazione e l'approvazione di contratti e di ogni altro atto di amministrazione che ecceda le facoltà della Direzione demaniale accennate dall'articolo precedente, e che non sia riservato all'Amministrazione del Fondo per il Culto, appartiene al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Tasse e del Demanio), al quale impertanto la Direzione dovrà rivolgere le pratiche relative.

33. La verificazione e l'approvazione della contabilità mensile si appartiene alla Direzione demaniale. — Questa, ricevute le carte relative e riconosciutane la regolarità, restituirà al Ricevitore del Registro un doppio dell'inventario di spesa debitamente approvato. — Riterrà presso di sè lo stato degli articoli riscossi, affine di procedere all'emarginazione nei doppii di sommari o campioni presso di essa esistenti. — Trasmetterà finalmente il conto mensile coll'altro doppio dell'inventario e tutte le carte di spese relative, compresi i vaglia del Tesoro, all'Amministrazione del Fondo per il Culto in Firenze.

34. Rimane riservato esclusivamente all'Amministrazione del Fondo per il Culto il provvedere: 1° per la direzione delle liti pendenti e degli affari contenziosi;

2° per la istruttoria delle pratiche di svincolo dei benefizi e della stipulazione degli instromenti relativi; 3° per la provvista degli stampati occorrenti agli Uffizi del Demanio o del Registro ed alle Direzioni per la gestione dei beni ancora spettanti al Fondo per il Culto. — Per tali materie la Direzione demaniale dovrà sempre far capo all'Amministrazione del Fondo per il Culto.

35. Il sistema sovra indicato si seguirà anche per quei benefizi e per quegli altri beni dei quali a nome dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, come subentrata alla cessata Cassa Ecclesiastica, si avesse in progresso a pigliare possesso in dipendenza di precedenti leggi di soppressione, e per i quali non fosse acconsentita la conversione in rendita, a termini dell'art. 11 della Legge 7 luglio 1866, od il passaggio al Demanio in forza di quella del 21 agosto 1862. — V. Celerif. 1862, pag. 2577-78.

36. Le cause tanto attive, quanto passive iniziate dalla cessata Cassa Ecclesiastica o dall'Amministrazione del Fondo per il Culto attualmente vertenti, saranno dalla Direzione demaniale fatte proseguire a nome e per conto della stessa Amministrazione del Fondo per il Culto, salvo il disposto del precedente, art. 34.

37. L'Amministrazione del Fondo per il Culto si riserva di fare passare di mano in mano al Demanio quelle cause ordinarie che riguardano semplicemente la gestione economica o questioni civili relativamente a beni, dei quali verrà fatto passaggio al Demanio stesso.

38. Ogni qualvolta però si tratti di controversie dell'ultima specie ora indicata, le quali non contemplino questioni speciali dipendenti dalla interpretazione delle leggi di soppressione, e presuntivamente possano essere risolte in breve giro di tempo, le cause relative saranno ultimate dalla stessa Amministrazione del Fondo per il Culto.

39. Le spese occorrenti per il trapasso del servizio alle Direzioni delle Tasse e del Demanio nelle Marche e nell'Umbria, vale a dire per trasporto di carte, registri, mobili e simili dagli Uffizi della Cassa Ecclesiastica agli Uffizi demaniali potranno anticiparsi dai Ricevitori del Registro, i quali ne otterranno nei modi soliti rimborso nella contabilità dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, in seguito a speciale approvazione delle Direzioni Demaniali, alle quali si danno le opportune facoltà.

40. L'Amministrazione del Fondo per il Culto si riserva di provvedere intorno agli Impiegati delle Ispezioni e delle Ricevitorie soppresse in dette Provincie.

41. Nelle Ricevitorie Speciali della Cassa Ecclesiastica nelle Antiche Provincie aventi sede in Torino, Genova, Cagliari, Sassari ed Oristano, saranno immediatamente attivate le disposizioni accennate nei precedenti articoli.

42. Per i Distretti delle Provincie Antiche e delle Napoletane, nelle quali il servizio della cessata Cassa Ecclesiastica trovasi già stabilito presso gli Uffizi del Demanio e del Registro, i Ricevitori in contraddittorio di appositi Delegati, che saranno in seguito designati dall'Amministrazione del Fondo per il Culto, daranno opera alla compilazione degli elenchi indicati all'art. 1 delle presenti istruzioni, seguendo le identiche norme tracciate dai successivi articoli 2, 3, 4 e 5, e per i medesimi effetti contemplati dagli articoli 6 e 7. — Nelle ulteriori operazioni, come pure nei susseguenti atti di amministrazione saranno tanto dai Ricevitori del Demanio e del Registro, quanto dalle Direzioni delle Tasse e del Demanio osservate le altre norme di queste istruzioni.

Firenze, 15 ottobre 1866. *Il Ministro delle Finanze* Scialoja.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e de' Culti Borgatti.

Firenze, 16 ottobre 1866.

Circolare (N. 53, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Norme pel ricevimento delle somme versate dai Comuni, dai Consorzi e dalle Provincie come Collettori garanti dello scosso e non scosso *di quote sottoscritte dai Contribuenti al prestito nazionale.*

È sorto il dubbio, se per le disposizioni date dalla Circolare del 5 ottobre corrente, n° 11, della Direzione generale delle Tasse e del Demanio vengono a modificarsi le norme segnate da quella n° 52, del 28 settembre p. p. della Direzione generale del Tesoro rispetto ai versamenti nelle Tesorerie provinciali da parte dei Comuni, dei Consorzi e delle Provincie relativamente al Prestito Nazionale. — V. alle pag. 1728, 1787 e 1791.

Ad eliminare ogni dubbiezza su questo proposito lo scrivente giudica conveniente di avvertire quanto segue:

Scopo principale della succitata Circolare, nº 11, della Direzione Generale delle Tasse e del Demanio fu quello di protrarre al giorno 24 del corrente mese il termine utile pel pagamento per parte dei Comuni, dei Consorzi e delle Provincie delle somme dovute pei primi tre decimi del prestito, tanto per le quote non sottoscritte dai contribuenti, quanto per le quote sottoscritte, delle quali ultime Comuni, Consorzi e Provincie in seguito al Decreto Reale 22 settembre p. p., nº 3218, si siano incaricati di eseguire l'incasso e guarentire il pagamento integrale alle rispettive scadenze. — Ved. alla pag. 1608.

Le altre disposizioni che in essa Circolare sono date, riguardano esclusivamente i versamenti dell'ammontare delle quote sottoscritte dai Contribuenti, che i Comuni, Consorzi e Provincie devono eseguire sotto la loro guarentigia alle rispettive scadenze, ferme restando le disposizioni date colla Circolare nº 52, della Direzione generale del Tesoro pei pagamenti che i citati Corpi morali devono fare nelle Tesorerie per le quote di prestito da essi assunte e rimaste a loro carico perchè non coperte da sottoscrizione dei Contribuenti, per le quali l'Amministrazione delle Tasse deve preparare e somministrare il registro delle ricevute provvisorie di prestito e intestate ai Corpi morali suddetti.

In altri termini, le norme contenute nella Circolare nº 52 del Tesoro riguardano i Comuni, i Consorzi e le Provincie sotto l'aspetto di diretti contribuenti al Prestito con ispeciali trattamenti per distinguerli dai Contribuenti individuali, e le norme invece date dalla Circolare, nº 11, dell'Amministrazione delle Tasse, li riguarda come collettori delle quote sottoscritte dai Contribuenti, parificandoli agli Agenti della riscossione con alcune modificazioni rese necessarie dalla qualità che vengono ad assumere di Ricevitori del Prestito a *scosso e non scosso.*

È quindi della massima importanza che gli Agenti del Tesoro ed i Tesorieri provinciali abbiano ben presente il diverso modo di applicare, occorrendo, i pagamenti in conto Prestito che si effettueranno dai Comuni, Consorzi e dalle Provincie, attenendosi esattamente alle norme della mentovata Circolare, nº 52, del Tesoro, se quegli Enti morali versano somme in conto od a saldo di quote di prestito non sottoscritte dai Contribuenti e da essi direttamente assunte; se invece i Comuni, Consorzi o le Provincie versano somme per quote sottoscritte dai Contribuenti e da essi guarentite a norma del citato Regio Decreto del 22 settembre p. p., tali somme dovranno introitarsi in conto proventi straordinarii delle *Tasse* e *Demanio - Prestito*, a mente dell'articolo 6 della Circolare, nº 52, di questa Direzione Generale e rilasciarsene quietanze corrispondenti ai Corpi morali che ne fecero eseguire i versamenti.

Rimane poi a carico dei detti Corpi morali di presentare alla Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio le quietanze che avranno ricevute, all'oggetto di regolare il conto corrente, di cui è cenno all'articolo 2º della Circolare della Direzione Generale delle Tasse e del Demanio.

Per il Ministro, il Direttore Generale T. Alfurno.

Firenze, 16 ottobre 1866.

Circolare (N. 245, Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Timbri nuovi ed uniformi di cui dovranno esser forniti tutti gli Uffizi delle privative del Regno.

Riordinato uniformemente il servizio delle privative coi R. Decreti 22 gennaio 1865, per quanto riguarda il deposito dei tabacchi greggi, e 21 dicembre 1865, nº 2694, relativamente alla spedizione e vendita dei generi di privativa, il Ministero ravvisò necessario di fornire i magazzini tutti di deposito, spedizione e vendita, non che gli spacci all'ingrosso, di timbri portanti una eguale leggenda ed un numero d'ordine assegnato a ciascun Uffizio, onde togliere la difformità, che riscontrasi nei timbri finora in uso, e provvedere senza novelle forniture a quelle modificazioni che in progresso di tempo potessero per avventura verificarsi nella sede, numero e nella qualità degli Uffizi medesimi. — Ved. Celerif. 1865, pag. 339 e 968.

La numerizzazione dei magazzini e degli spacci allo ingrosso segue l'ordine tenutosi nelle tabelle *A* nº IV e *C*, annesse al surricordato Decreto 22 dicembre 1865, nº 2694, ed in base alle medesime fu predisposto il qui unito elenco, dal quale con facilità si può rilevare qual numero progressivo sia stato assegnato a ciascun magazzino o spaccio. — Ved. alle pag. 30 e 358.

Le Direzioni compartimentali comunicheranno tale elenco ai dipendenti Uffizi per loro norma ed intelligenza e per le pratiche di loro istituzione nei rapporti di contabilità e di riscontro.

A cura delle Direzioni medesime saranno mano mano distribuiti i timbri di cui sopra agli Uffizi delle privative da esse dipendenti verso il contemporaneo ritiro di quelli attualmente in uso, che dovranno essere trasmessi al Ministero.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

(*Segue l'*ELENCO *dei Magazzini delle privative, ai quali vien fornito il timbro d'ufficio*).

Firenze, 18 ottobre 1866.

Circolare (Div. 3a) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Trasmissione e movimento dei processi penali presso le Corti di Cassazione.

Nell'intento di promuovere l'uniformità di sistema circa la trasmissione ed il movimento dei processi penali presso le Corti di Cassazione questo Ministero con Nota del 5 marzo ultimo scorso si rivolgeva ai Capi delle dette Corti e del Pubblico Ministero presso le medesime per conoscere la pratica sinora invalsa, e per avere il loro avviso sul dubbio che era stato proposto, se la trasmissione degli atti processuali alle Corti di Cassazione e la restituzione di essi alle Autorità Giudiziarie dipendenti dovesse aver luogo per mezzo dei rispettivi Uffizi del Pubblico Ministero o delle rispettive Cancellerie.

Dai riscontri successivamente pervenuti a questo Ministero risulta che l'accennata trasmissione e restituzione ha luogo diversamente presso le diverse Corti di Cassazione, eseguendosi presso talune col mezzo degli Uffizi del Ministero Pubblico, e presso altre col mezzo delle Cancellerie. Gli avvisi espressi a tale riguardo non sono neppure essi conformi, accennando principalmente al sistema di fatto finora adottato presso ciascuna Corte.

Il sottoscritto, nel riconoscere che sono meritevoli della più alta considerazione le ragioni esposte a sostegno dell'uno e dell'altro sistema pel regolare andamento del servizio, ha però dovuto portare la sua speciale attenzione sul punto di vedere quale dei due meglio rispondesse al prescritto delle Leggi e dei Regolamenti in vigore.

L'articolo 660 del nuovo Codice di procedura penale dispone che l'invio dei processi penali alla Corte di Cassazione, nel caso di ricorso per annullamento di sentenza, si fa dall'Ufficiale del Pubblico Ministero presso l'Autorità giudiziaria che ha proferito la sentenza impugnata, *direttamente alla Corte di Cassazione*, e non parla del Procuratore generale presso la Corte medesima. Qualunque dubbio si volesse poi elevare intorno al significato da attribuirsi alle parole - *direttamente alla Corte di Cassazione*, rimane eliminato dall'articolo 375 del Regolamento giudiziario, il quale stabilisce che, nelle ventiquattro ore dal ricevimento, il Cancelliere della Corte deve darne ricevuta all'Ufficiale del Pubblico Ministero che fece la trasmissione. Da ciò si rileva che ove gli atti processuali dovessero essere rimessi al Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, e non direttamente alla Cancelleria di questa, il Cancelliere non avrebbe alcun obbligo di mandarne ricevuta al Ministero Pubblico dal quale furono spediti, imperocchè nulla avrebbe da esso ricevuto.

Vuolsi inoltre por mente che tutta l'economia della Legge si svolge sul fatto che i processi siano direttamente trasmessi alla Cancelleria della Corte, e non passino prima per l'Uffizio del Pubblico Ministero presso la Corte medesima; imperocchè il Cancelliere, decorso il termine di dieci giorni fissato al difensore per l'esame degli atti, deve comunicarli al Ministero Pubblico che ha un termine di cinque giorni per lo stesso oggetto (art. 661 e 662 Codice di proc. pen.); e se il Pubblico Ministero reputa insufficiente il detto termine per lo studio del processo, deve domandarne la proroga al Presidente della Corte. Queste disposizioni rivelano chiaramente che gli atti del processo non sono stati prima nell'Uffizio del Ministero Pubblico; ove fosse diversamente, la comunicazione degli atti al medesimo e la domanda della proroga del termine sarebbero quasi inutili, dovendosi supporre che esso ha preso cognizione del processo prima di rimetterne gli atti alla Cancelleria della Corte, e non potendosi ammettere per la dignità del Pubblico Ministero che esso venga considerato anche per un solo istante come semplice organo di trasmissione e di comunicazione tra la Corte Suprema e le Autorità Giudiziare dipendenti.

L'art. 461 del Codice anzidetto, come eccezione alla regola generale stabilita nell'art. 660, viene a confermare la regola stessa e conseguentemente le premesse osservazioni. Esso dispone che nel caso di domanda per annullamento della sentenza di

rinvio alla Corte di Assise, la dichiarazione relativa sarà trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, la quale sarà tenuta di pronunziare senza ritardo. La ragione per cui nell'accennato caso si deviò dalla regola generale è palese: l'urgenza che non ammette dilazione (art. 282 del Regolamento). Quindi il legislatore ha stabilito che in tal caso la trasmissione si facesse direttamente al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, perchè ha creduto necessario per il più sollecito corso del processo che sia il primo a prenderne cognizione non potendo esservi da parte della Corte Suprema ragioni di ritardo da essa dipendenti.

Ma se per l'esatta osservanza della Legge ed anche per ragioni di sistema è necessario nei casi ordinari che la trasmissione degli atti sia fatta direttamente alla Cancelleria della Corte di Cassazione, il sottoscritto però considerata la missione speciale di azione e di vigilanza che il Pubblico Ministero esercita nei procedimenti penali, reputa altresì necessario che il Procuratore Generale presso la detta Corte venga tosto informato della fatta trasmissione, affinchè possa adempiere efficacemente al proprio uffizio. Dovrà quindi a tale effetto il Pubblico Ministero, che trasmette gli atti alla Cancelleria della Corte Suprema, partecipare senza indugio siffatta trasmissione al Procuratore Generale presso la detta Corte, allegandovi una copia dell'elenco degli atti medesimi.

Venendo alla restituzione degli atti o trasmissione di essi dalla Corte di Cassazione all'Autorità giudiziaria che ha proferito la sentenza o fu designata pel rinvio della causa, il sottoscritto non trovando al riguardo disposizioni precise nel Codice di procedura penale, crede che si debba provvedere in relazione a disposizioni anologhe dello stesso Codice.

Ben è vero che la Legge provvedendo al modo d'invio dei processi alla Corte di Cassazione per mezzo della sua Cancelleria, sembra derivarne per conseguenza naturale che la Cancelleria sia quella che li rimanda all'Uffizio che li ha spediti nel caso di rigetto del ricorso, ovvero all'Autorità giudiziaria, a cui la causa fu rinviata nel caso di cassazione della sentenza.

Però gli articoli 682 e 687 del Codice di procedura penale disponendo intorno al modo di rendere note le pronunzie dalla Corte suprema alle Autorità che proferirono le sentenze impugnate, sembrano accennare ad una concilazione dei due sistemi sinora discussi. Secondo gli accennati articoli il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione deve trasmettere un estratto della sentenza di rigetto od una copia della sentenza di annullamento al Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale che ha proferito la sentenza impugnata, e se questa fu proferita da un Pretore, al Procuratore del Re presso il Tribunale da cui esso dipende.

Nel caso di rigetto del ricorso è palese che ragioni di economia richiedono, che la trasmissione dell'estratto della sentenza di rigetto non sia disgiunto dalla restituzione degli atti processuali; non si trova plausibile motivo per giustificare due trasmissioni distinte, l'una da parte del Pubblico Ministero e l'altra da parte del Cancelliere della Corte, concernenti lo stesso affare. Ragioni analoghe richiedono che nel caso di annullamento la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, cui fu rinviata la causa, sia fatta dal Pubblico Ministero, essendo egli incaricato di far conoscere per mezzo degli Uffizi dipendenti l'annullamento della sentenza impugnata all'Autorità giudiziaria che l'ha proferita, è conseguente che egli stesso trasmetta gli atti col mezzo degli accennati Uffizi all'Autorità giudiziaria di rinvio, per l'ulteriore corso del procedimento. Vuolsi ancora notare che in ambidue i casi l'azione del Pubblico Ministero risponde alla lettera ed allo spirito degli articoli 139 e 144 della Legge organica, secondo i quali spetta al medesimo di promuovere l'esecuzione delle sentenze in materia penale.

Il sottoscritto prega quindi le SS. LL. Ill.me di provvedere nell'accennata conformità alla trasmissione ed al movimento dei processi penali presso la Corte di Cassazione e le altre Autorità giudiziarie, con dare all'uopo le opportune istruzioni ai Funzionari dipendenti.

Per il Ministro, CASARINI.

Firenze, 20 ottobre 1866.

Circolare (N. 65) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Quesito sulle tasse di bollo concernenti le deliberazioni dei Consigli Provinciali e Comunali.

Relativamente all'attuazione della nuova Legge sulle tasse di bollo 14 luglio 1866, entrata in vigore col primo del corrente mese, fu proposto a questo Ministero il seguente quesito:

« Se per effetto dell'art. 20, N. 23 della Legge medesima si debbano trasmettere
» all'Autorità superiore pel *visto*, o per l'approvazione, gli originali in carta bollata,
» delle deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, ovvero possano ancora
» inviarsi semplicemente gli estratti o le copie delle stesse deliberazioni, in carta
» libera, come si è praticato sinora a norma dell'art. 60 del Regolamento 8 giugno
» 1865, N. 2321 ».

Il dubbio sorse da che nella redazione del citato articolo di Legge esprimendosi che tra gli atti soggetti alla tassa di cent. 50 devono comprendersi anche gli originali dei detti processi verbali *che debbano essere muniti del visto o dell'approvazione dell'Autorità superiore*, parve ad alcuni potersi da ciò dedurre che il *visto* o l'approvazione dovesse apporsi, non già più negli estratti, ma bensì negli originali delle deliberazioni, e che in conseguenza con tale disposizione si fosse voluto apportare un'implicita deroga al succitato art. 60 del Regolamento provinciale e comunale.

Questo Ministero d'accordo con quello delle Finanze, ritenuto che l'art. 20, N. 23 della predetta Legge sul bollo deve combinarsi col successivo art. 21, N. 19 della Legge medesima, il quale annovera precisamente *le copie o estratti dei processi verbali che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del visto o del decreto di approvazione*, tra gli atti che non sono soggetti al bollo se non quando occorra farne uso a termini dei primi tre numeri dell'art. 2° della stessa Legge, ha dichiarato sul riguardo che le suaccennate disposizioni di Legge devono intendersi nel senso che le copie od estratti dei processi verbali devono essere inviati all'autorità superiore per il *visto* o l'approvazione prescritta dalla Legge sull'amministrazione provinciale e comunale sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso che se ne faccia uso nel senso dell'art. 2° sovra citato, e che la tassa medesima debba applicarsi agli originali dei processi verbali di cui si tratta soltanto quando le deliberazioni in esse contenute siano tali da richiedere il *visto*, o l'approvazione dell'Autorità superiore a norma della Legge suddetta.

Da ciò è ovvio il dedurre che nulla possa dirsi innovato dalla Legge sul bollo 14 luglio 1866 a quanto è prescritto dal predetto Regolamento 8 giugno 1865, circa l'invio degli atti in discorso alle Autorità superiori per le occorrenti disposizioni a termini di Legge, e per la conservazione dei medesimi negli archivi provinciali e comunali; epperò il sottoscritto partecipa quanto sopra ai signori Prefetti per opportuna loro norma.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 24 ottobre 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Osservanza dell'art. 13 della Legge 13 maggio 1862 sull'ordinamento delle Guardie doganali.

Accadde ripetutamente che alcune Guardie doganali per aver ferito colle armi qualche borghese per fatti del loro servizio o mentre erano in esercizio delle loro funzioni, furono giudicate e condannate dai Tribunali ordinari.

Ad evitare che si riproducano simili illegalità che possono arrecare grave pregiudizio al Corpo delle Guardie doganali, ed ai diritti che la Legge gli concesse, il sottoscritto avverte le Direzioni Compartimentali, gli Ispettori e Sott'Ispettori delle Gabelle, non che i Comandanti di luogotenenza, che in caso di abuso delle armi commesso in esercizio di funzioni, o per fatti di servizio, da Guardie di loro dipendenza, debbono senza eccezione aver cura che venga osservato l'art. 13 della Legge 13 maggio 1862, per cui l'abuso d'armi in atto di servizio non può essere giudicato che dai Tribunali militari e secondo le Leggi militari. — V. Celerif. 1862, pag. 1761, 1774, 2501 e seguenti.

A tal uopo, ogni qualvolta si verifichi alcuno di questi fatti, dovrà il Superiore immediato dei colpevoli trasmetterne rapporto al Direttore compartimentale in via gerarchica e colla massima sollecitudine.

E sempre quando vengasi a conoscere che siasi pei fatti in discorso iniziato contro un individuo appartenente al Corpo un procedimento per parte dei Tribunali ordinari, si dovrà del pari farne immediato rapporto al Direttore, il quale a sua volta ne riferirà con tutta premura al sottoscritto.

In caso di trasgressione verranno adottate severe misure disciplinari contro quei Superiori del Corpo cui sarà imputabile la ommissione dell'immediato rapporto.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 20 ottobre 1866.

Circolare (N. 247, Div. 1ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Riattivazione del Trattato di commercio e navigazione del 18 ottobre 1851 tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria.

Per le combinate disposizioni degli articoli XX e XXI del Trattato di pace tra l'Italia e l'Austria del 3 corrente mese, e del Trattato di navigazione e commercio tra l'Austria e la Sardegna stipulato il 18 ottobre 1851, devono osservarsi nel commercio con l'Austria le seguenti prescrizioni:

Saranno esenti dal dazio tanto d'entrata quanto di uscita nel commercio attraverso i confini Italo-Austriaci:

1º Tutte le quantità di merci per le quali il totale dei diritti da riscuotersi importa meno di 5 centesimi; — 2º Erbe di pascolo, fieno, paglia, strame, muschio per imballaggio o per calafatare, foraggi giunchi e canne comuni, rasparelle, piante vive *(piantoni e magliuoli di vite)*, grani in covoni, legumi in erba, lino e canape non battuti; — 3º Alveari con api viventi; — 4º Sangue di Bestiame; — 5º Uova di ogni genere; — 6º Latte, anche se coagolato; — 7º Carboni di legna, carboni fossili, torba e carboni di torba; — 8º Pietre da fabbrica e di cava, pietre da lastricato e da mulino, e pietre ordinarie da arruotare, coti greggie da affilare, falci o falciuole, tutte quelle scalpellate o no per altre non molate nè tagliate in lastre, scorria, ghiaia, sabbia, calce e gesso crudo, marna, argilla, ed in generale ogni qualità di terre ordinarie da mattoni, pentole, pipe e stoviglie; — 9º Mattoni; — 10 Crusca, sansa (feccia di olive interamente secca), panetti di noce ed altre focaccie prodotte con rimasugli di vegetabili, frutti e semi oleosi cotti o torchiati; — 11. Cenere di rannata e cenere di carbon fossile, concime (anche guano), fondacci, sciaquatùre, vinaccie (grappo o feccie d'uve), resti di malto, rottami di merci, di pietra o di argilla, calia d'oro e d'argento (spazzattura d'orefici), fango; — 12. Pane e farina in quantità di 10 kilogrammi; — Castagne 10 kilogrammi; — Carne fresca 4 kilogrammi; — Formaggi e burro fresco 2 kilogrammi; — Patate 100 kilogrammi.

I prodotti naturali di quella parte delle possessioni dei sudditi di ognuna delle due Potenze che mediante la linea confinante fosse separata dai rispettivi casali o fabbriche, potranno essere portati esenti dal dazio d'uscita e d'entrata a questi casali o fabbriche.

Oltre le suindicate stipulazioni che si devono osservare da ognuna delle alte Parti contraenti in osservanza del Trattato 18 ottobre 1851, sono pure accordati dall'Austria per le provenienze italiane i dazi eccezionali distinti nella annessa tabella *A*. — V. Celerif. 1852, pag. 194.

Pel suenunciato Trattato erano accordati alla loro entrata in Italia, per alcune provenienze austriache, parecchi ribassi di dazio, ed era pure stipulato che non potessero per determinate merci aumentarsi i dazi; così si avverte che, essendo dopo quell'epoca stati ribassati i dazi normali della tariffa generale italiana, cessò il bisogno di applicare alle provenienze austriache speciali agevolezze, tranne quelle indicate più sopra dal nº 1 al 12. — Ved. alla pag. 1729.

Restano pure ferme le disposizioni relative al commercio e navigazione comprese nel Trattato 18 ottobre 1851 dall'art. I all'art. XI inclusive.

Le Direzioni, Intendenze, Ispezioni e Dogane sono incaricate, nella parte che le riguarda, della esecuzione della presente.

Il Ministro A. SCIALOJA.

PROSPETTO

dei dazi eccezionali che si applicheranno dall'Austria alle provenienze Italiane.

Voce della Tariffa	N. dell'allegato A del Trattato	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PER L'IMPORTAZIONE			
			Dato regolatore del Dazio	Importo del Dazio — Fiorini	Importo del Dazio — Soldi	Diffalco di tara in tanto per cento del peso sporco
5		**Frutti meridionali:**				
		Olive salate	1 cent° netto	»	78 5|10	
		Castagne		»	78 5|10	
9		**Prodotti d'ortaglia:**				
		Frutta preparata, e frutta marmellata	Cent° sporco	»	78 5|10	
		Noci e nocciuole	Cent° netto	»	78 5|10	
10		**Grani e legumi:**				
		Legumi	Cent° sporco	»	26	
11		**Riso:**				
		Colla lolla	»	»	26	
14		**Pesci, testacei (crostacei) ed altri animali acquatici:**				
		Crostacei di mare	»	1	57 5|10	
15		**Bestie da macello e da tiro:**				
		Bovini giovani fino ai 2 anni	1 Capo	»	42	
		Agnelli e capretti	»	»	17 5|10	
		Porchetti da latte sotto le 10 libbre	»	»	8 5|10	
27		**Vini:**				
		Ann. 1. Vini in recipienti di legno cerchiati e in otri comuni d'Italia importati per uno degli Uffici doganali della frontiera austriaca continante coll'Italia .	Cent° sporco	1	22 5|10	
		Ann. 2. Le facilitazioni da-				

Voce della Tariffa	N. dell'allegato A del Trattato	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PER L'IMPORTAZIONE			
			Dato regolatore del Dazio	Importo del Dazio		Diritto di tara in ... per cento del peso sp...
				Fiorini	Soldi	
		ziarie stabilite nell'annotazione 1 sono da applicarsi anche all'uva pigiata ed all'uva fresca, calcolando peraltro 160 libbre d'uva come 100 libbre di vino. *Ann.* 3. Bevande, che nel commercio ai confini si presentano in boccali, orci, fiaschi di latta od in bottiglie di vetro non impeciate, saranno trattate come bevande in recipienti di legno cerchiati.				
29		**Legname:** *b)* Legname d'opera ordinario (europeo) greggio, cioè non previamente lavorato, quindi in fusti non digrossati più lunghi di 42 pollici viennesi (ovvero 1 metro e 106 millesimi), oppure in bastoni di legno per cerchi, stanghe, legno da pali, ecc.; e preparato; cioè: merci da sega, legno da bottami (doghe) ed ogni altro legname d'opera previamente lavorato a greggio, ad eccezione dei piallacci	Cento piedi cubici	»	78 5/10	
77		**Candele e sapone:** *e)* Sapone ordinario, cioè non profumato	Cant.° netto	2	62 5/10	13 in casse, e botti. 9 in ceste. 6 in balle.

NB. Venne omessa nel presente prospetto l'indicazione di quelle merci che pel trattato 18 ottobre 1851 non potevano essere soggette ad aumento di dazio, e per le quali nella vigente tariffa daziaria generale austriaca non furono fatte innovazioni o vennero portate a dazio minore.

Firenze, 22 ottobre 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Sono richiamati alle loro Diocesi i Vescovi che per ragioni di sicurezza pubblica furono da esse allontanati, ed inviati a domicilio coatto.

La cessazione dell'occupazione straniera nelle Provincie Venete, e l'aggregazione di queste al Regno costituzionale d'Italia, assodando e compiendo il gran fatto dell'Unità italiana, schiudono novelli orizzonti all'azione governativa e mutano il punto di vista sotto di cui il Potere esecutivo deve apprezzare alcune gravi questioni di politica interna.

Sino a che un poderoso Esercito accampato in formidabile posizione offriva un centro ove convergevano le speranze e gli sforzi dei partigiani del passato e poneva in forse la stessa esistenza della Nazione, ogni proposito ed ogni atto del Governo era necessariamente subordinato al supremo intento di difendere a qualsiasi costo l'opera iniziata dal nazionale riscatto e di proseguirne con tutti i mezzi il sollecito compimento.

Innanzi al dilemma d'*essere* o *non essere*, che gravitava sulla politica dell'Italia, era còmpito del Governo il far tacere o quanto meno il posporre certe considerazioni di scrupolosa legalità che in tempi e condizioni regolari avrebbero indubbiamente prevalso ne'suoi consigli.

Ma ora che questo stadio di dubbiezze, di precarietà e di pericoli è avventuratamente varcato; ora che l'Italia solidamente costituita non ha più nemici esterni che la minaccino; ora che i domestici avversari, svigoriti e sgominati per l'abbandono degli stranieri alleati, son ridotti allo smarrimento ed all'impotenza, tutti quegli eccezionali provvedimenti che erano voluti e giustificati dalla eccezionalità delle condizioni politiche devono cessare nei loro effetti, come sono cessate le cause che li hanno determinati.

Non sarà per fatto del Governo se l'Italia non darà all'Europa civile la più eloquente e irrefragabile dimostrazione di avere obbedito nell'uso delle misure discrezionarie alle sole ineluttabili necessità della difesa, ripristinando al primo fruire di una normale esistenza politica l'assoluto impero della Legge a pro di tutti, anche di coloro che le tesero insidie e che ne calunniarono o ne calunnieranno ancora l'imparzialità e il generoso contegno.

Penetrato di questi principii e fedele a tali intendimenti, il Governo del Re deliberò di procedere al richiamo dei Vescovi che per necessità di locale o generale sicurezza furono allontanati dalle loro sedi ed inviati a domicilio coatto.

Il sottoscritto però si affretta a dichiarare che altre e non meno gravi considerazioni consigliarono il Governo a cogliere la prima opportunità che gli consentiva di restituire alle loro diocesi non pochi Vescovi, ai quali, per riguardi d'ordine pubblico e spesso nello interesse medesimo della personale loro sicurezza, aveva dovuto infliggere un esilio temporaneo.

Il Governo, non differendo più oltre il ritorno di un considerevole numero di Vescovi, ha pure in mira di far cessare il turbamento delle timorate coscienze e di togliere gli impedimenti che in molte diocesi si verificano ogni giorno al regolare andamento del servizio religioso. Lungi dal dividere le appassionate ostilità degli spiriti estremi, il Governo, pur non transigendo con alcun suo dovere, nè declinando alcuna sua risponsabilità, si onora di attestare il proprio rispetto per la religione della immensa maggioranza degli Italiani e si avvisa di affrettare così l'adempimento di quelle relazioni di perfetta libertà della Chiesa con lo Stato, che hanno finora costituito un semplice assioma razionale del diritto pubblico ecclesiastico del Regno, il quale gioverebbe ormai che dalle astratte regioni in cui finora si è tenuto, passasse veramente nella realtà dei fatti.

Un'altra considerazione ha pur dominato l'animo del sottoscritto, quella, cioè, che la Nazione ed il Governo si mostrerebbero peritosi della propria forza se reputassero necessario alla loro sicurezza e conservazione il tramutamento di quei provvedimenti eccezionali in atti quasi normali di amministrazione da continuarsi e mantenere in vigore. La dignità e l'onore nazionale non avrebbero nulla a guadagnare, confessando che basti la comparsa d'un solo Vescovo in una Provincia per turbare l'ordine pubblico e porre in pericolo la politica sicurezza del paese. Dal canto suo il Governo, disposto com'è a sostenere in tutti i casi e contro tutti il libero corso dell'ordinaria giustizia, ed intimamente persuaso di trovare nelle Leggi comuni tanto di forza da poter debellare qualunque nemico dello Stato e disperdere qualunque attentato alla sua sicurezza, non risente tali paure, e scorge anzi nel ritorno dei Vescovi un elemento di maggior autorità, essendochè non ignori come l'aureola di

una pretesa persecuzione comunichi un prestigio, che contrasta di frequente colle personali qualità di chi millanta d'esserne bersaglio e le disposizioni eccezionali diano argomento ad interpretazioni men che conformi alla dignità ed alla forza del Governo, quella dignità e quella forza che oggi il Governo Italiano sente di possedere.

Non sarà ancora inopportuno il notare come la caduta di tutte le retrive speranze ed il sentimento della incrollabilità della nuova posizione acquistata dall'Italia dovrà indubbiamente esercitare una provvida influenza sul contegno dei reduci Prelati che vorranno finalmente riconoscere l'impotenza di ogni colpevole conato, il danno che riverbera sui legittimi interessi religiosi dal loro ostile atteggiamento politico, la necessità di non isolarsi maggiormente dalla immensa maggioranza delle popolazioni affidate al loro evangelico ministero. Essi, che proclamano ad ogni tratto la loro illimitata devozione ai Decreti della Provvidenza, non vorranno contraddirsi coll'osteggiare di vantaggio un ordine di cose che ha tutta l'impronta d'un miracolo provvidenziale.

Che se queste speranze fossero frustrate, se l'allontanamento imposto finora ai Vescovi, di nessun'ispirazione fosse stato capace, se i loro sentimenti fossero rimasti inalterati innanzi allo sfolgorante incesso dell'Unità nazionale, ed atteggiati in apparenza a pietà cristiana essi osassero in segreto farsi subillatori di cittadine discordie, e altrimenti tramar insidie alla pubblica tranquillità; allora le Autorità pubbliche co'mezzi ordinari di vigilanza che sono in loro potere e con le comuni guarentigie che dà il Codice penale alla pubblica sicurezza, sapranno deludere e punire i colpevoli maneggi e fare che i Vescovi al pari degli altri cittadini abbiano a rendere stretto conto innanzi ai Tribunali di qualunque atto che mai possano commettere in offesa delle Leggi del Regno. La maggior evidenza della loro posizione rende anzi più facile il sorvegliarli, e la giustizia, la vera religione e la dignità del Governo guadagneranno, ciascuno per la sua parte, da questo nuovo sistema d'un più legale e più energico procedimento.

Lo scrivente adunque ha piena fidanza che la S. V. Ill.ma vorrà tenere conto di questi concetti del Governo nel disporre l'opinione pubblica al ritorno del Vescovo di. . . . ., aggiungendo all'uopo tutte quelle riflessioni che gli verranno suggerite dalla sua nota prudenza e saggezza, e dallo conoscenza delle speciali condizioni della Provincia affidata alla sua amministrazione.

Non a tutti i Prelati volontariamente fuggiti dalla loro diocesi o fatti allontanare per vedute di sicurezza dalle Autorità locali, si darà immediata facoltà di ritornare, ma a quelli soltanto che si trovano a dimorare nelle varie Provincie del Regno, escludendone pel momento i Vescovi dimoranti a Roma, e quelli che avranno date prove recenti di politici avvolgimenti. Ma gli stessi principii dovranno avere ben tosto la stessa applicazione ancora per questi ultimi, comunque provvisoriamente lasciati in sospeso; e la immediata restituzione degli uni alle rispettive sedi come il successivo richiamo degli altri, si affida il sottoscritto che, mercè le cure precipue della S. V. Ill.ma, sarà generalmente accolto ed apprezzato con quell'assennatezza di criterio di cui il Paese ha dato, e non in pochi rincontri, prove solenni.

Il Ministro RICASOLI.

SOMMARIO

SOMMARIO

(N. 3274) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 1866.

Sono dichiarate provinciali ventotto strade nella Provincia di Ravenna.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *F*; vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Ravenna 20 marzo 1866 sulla classificazione delle strade provinciali scorrenti in quella Provincia; visto l'elenco delle strade medesime pubblicato in tutti i Comuni della Provincia com'è attestato nella nota della Prefettura 14 luglio ultimo; ritenuto che dietro siffatta pubblicazione non venne prodotto verun reclamo od opposizioue per parte dei detti Comuni, come consta dalla nota medesima; visto l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ecc.:

Sono dichiarate provinciali le 28 strade descritte nell'elenco in parola, il quale, estratto dalla succitata deliberazione, resterà annesso al presente Decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici. — Ved. Supplim. alla Celerif. 1865, N. 2248.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 ottobre 1866.

60 C. C.

ELENCO *delle strade provinciali di Ravenna dichiarate tali con Regio Decreto 13 ottobre 1866.*

Nº progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI di caduna strada	COMUNI E LUOGHI attraversati
1	Strada Emilia . .	Ha principio allo Scolo Cosina confine con Forlì e termina al ponte della Torretta confine con Imola.	Attraversa la città e comune di Faenza ed il paese e comune di Castel Bolognese.
2	Strada Faentina . .	Da Ravenna a Faenza.	Comune di Ravenna, comune e paese di Russi, comune di Faenza.
3	Strada Reale . . .	Dalla Faentina a circa tre chilometri da Ravenna, al ponte della Bastia sul Po di Primaro confine con Ferrara.	Comune di Ravenna ed Alfosine.
4	Strada S. Alberto .	Da Ravenna al paese di S. Alberto, o meglio al Po di Primaro.	Comune di Ravenna, attraversando il paese di S. Alberto.
5	Strada Romea . .	Da Ravenna alla Tagliata confine con Forlì.	Comune di Ravenna e di Cervia attraversando quest'ultima città.
6	Strada Dismano . .	Dalla Romea presso Ponte nuovo al confine colla Provincia di Forlì.	Comune di Ravenna.
7	Strada di Bagnolo o Salava.	Dallo Scolo Serrachieda confine con Forlì alla città di Cervia.	Comuni di Ravenna e Cervia passando pel caseggiato di Castiglione.
8	Strada Gambellara.	Dalla già postale Ravignana all'incontro da quella di Bagnolo presso il caseggiato di Castiglione.	Comune di Ravenna passando per la villa di S. Pietro in Vincoli.
9	Strada Ravignana .	Da Ravenna al confine con Forlì.	Comune di Ravenna passando pel villaggio di Coccolia.
10	Strada di Prada. .	Dalla Faentina al ponte del Vico sul montone confine con Forlì	Comuni di Russi e Faenza
11	Strada Roncalceci .	Dalla Ravignana a Russi.	Com. di Ravenna e Russi.
12	Strada Cervara . .	Dalla Salara o Bagnolo al confine col comune di Cesena Provincia di Forlì,	Comune di Cervia.
13	Strada di Lugo o Felisio	Da Lugo a Faenza.	Comuni di Lugo, Cotignola, Solarolo e Faenza.
14	Strada del Naviglio	Da Bagnacavallo a Faenza.	Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza.
15	Strada Masiera-Rosetta.	Da Bagnacavallo alla via Reale presso Alfonsine non ancora sistemata.	Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza.
16	Strada di Bagnacavallo	Dalla Faentina a tre chilometri inferiorm. a Russi fino a Lugo.	Comuni di Russi; Bagnacavallo e Lugo.

Nº progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI di caduna strada	COMUNI E LUOGHI attraversati
17	**Strada Lughese o di Mordano . . . .**	**Da Lugo al confine col comune d'Imola, Provincia di Bologna.**	**Comuni di Lugo, Santa Agata e Massalombarda.**
18	**Strada del Canale .**	**Da Castel Bolognese per Solarolo a quella di Felisio o Lugo.**	**Comuni di Castel Bolognese e Solarolo.**
19	**Strada Selice . . .**	**Dal confine d'Imola all'incontro della Provincia di Bastia.**	**Comuni di Massalombarda e Conselice.**
20	**Strada di Massalombarda . . . . .**	**Da quella di Mordano allo Scolo Zaniolo, confine col comune d'Imola, Provincia di Bologna.**	**Comune di Massalombarda passando pel paese omonimo.**
21	**Strada di Bastia. .**	**Dalla via Lughese o di Mordano presso Sª Agata al ponte di Bastia sul Po di Primaro confine con Ferrara.**	**Comuni di Lugo, Sant'Agata e Conselice.**
22	**Strada Quarantola .**	**Da Lugo alla Terra di Fusignano.**	**Comuni di Lugo e Fusignano.**
23	**Strada alla Raspona**	**Dalla Reale presso le Alfonsine all'argine di Reno in luogo detto la Madonna del Bosco.**	**Comune d'Alfonsine.**
24	**Strada di Brisighella**	**Da Faenza al ponte di Marignano confine colla Provincia di Firenze.**	**Comuni di Faenza e Brisighella, passando pei paesi di Brisighella e Fognano, oltre altri otto caseggiati.**
25	**Strada Marzeno . .**	**Da Faenza al confine di Modigliana confine colla Provincia di Firenze.**	**Comuni di Faenza e Brisighella.**
26	**Strada di Casola-Valsenio . . . . .**	**Dall'Emilia presso Castel Bolognese al paese di Casola-Valsenio.**	**Comuni di Castel Bolognese, Riolo e Casola-Valsenio passando pel paese di Riolo.**
27	**Strada Montanara .**	**Dal confine Imolese a circa chilometri sedici superiormente all'Emilia al confine col comune di Firenzuola, Prov. di Firenze .**	**Comuni di Tossignano, Fontana e Castel del Rio, passando pel Borgo di Tossignano e pei paesi di Fontana e Castel del Rio.**
28	**Strada di San Bernardino . . . .**	**Dalla Terra di Fusignano all'argine destro del fiume Santerno.**	**Comuni di Lugo e Fusignano.**

RELAZIONE

Fatta dal Ministro per le Finanze a S. A. R. il 17 ottobre 1866 sul Decreto per modificazione alla circoscrizione delle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Altezza Reale. In nessun ramo dei pubblici servizi ai quali sovrintende il Ministero delle Finanze la unificazione legislativa del Regno recò tante variazioni ai precedenti sistemi e rese necessaria tanta mole di lavoro, quanto in quello delle Tasse e del Demanio.

Questa Amministrazione, quando fu ordinata la prima volta nel 1862, aveva già attribuzioni piuttosto estese; ma poi nel 1364 e nel 1865 essendosi fuse con essa le Amministrazioni delle Tasse dirette e del Catasto, i lavori che le furono demandati presero proporzioni così vaste da non poter essere regolarmente e speditamente eseguiti con lo scarso personale che le era stato in più riprese assegnato.

L'esperienza dei due ultimi anni dimostrò che, se il Ministero poteva fare assegnamento sulla intelligente operosità degl'Impiegati delle Tasse e del Demanio, tuttavia nè questi avrebbero potuto durare più lungamente a sopportare senz'altri sussidi un carico decisamente superiore alle loro forze, nè tanto meno vi sarebbe stata possibilità di aggravare ancora questo carico, senza pericolo di compromettere gli importanti servizi che vi sono collegati.

È questo aggravio dei carichi imposti all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio lo recarono appunto i provvedimenti finanziari stati ultimamente approvati dal Parlamento, per cui furono innovate o modificate sensibilmente le più importanti Leggi d'imposta e lo recò altresì il Decreto per la soppressione delle Corporazioni religiose, la cui esecuzione fu quasi intieramente affidata agl'Impiegati demaniali.

Ed è perciò che i Direttori delle Tasse e del Demanio prevedendo, da oculati capi di servizio, i gravi pericoli ai quali si sarebbe andato incontro ove col solo personale di cui l'Amministrazione è in oggi provveduta, si avesse voluto rinnovare lo straordinario sforzo di operosità già spiegato in questi ultimi tempi, segnatamente per l'attivazione delle Leggi sulle Tasse dirette e più recentemente ancora per l'esecuzione del Decreto sul prestito nazionale, furono tutti unanimi nel dimostrare l'assoluta necessità, per la regolare esecuzione delle nuove disposizioni finanziarie, di accrescere alquanto il Personale dei centri direttivi e di esonerare ad un tempo dal servizio delle Tasse dirette, mediante la istituzione di nuove Agenzie, i Ricevitori del Registro che ne sono tuttora incaricati.

E soprattutto era evidente la necessità di assegnare a quasi tutte le Direzioni un primo Segretario o Sotto Capo per ciascuno dei due rami di servizio che sono loro affidati: cioè, uno per le *Cose demaniali* e le *Tasse sugli affari*, e l'altro per le *Tasse dirette*.

Però, se da un lato si riconobbe che i cresciuti bisogni dell'Amministrazione ed il maggior lavoro derivante dall'attivazione di nuove Tasse rendevano indispensabile un aumento di personale nelle Direzioni e nelle Agenzie, non poteva il sottoscritto dimenticare lo stato della Finanza, e non rispettare la ragione suprema che impone ogni possibile risparmio di spesa. Occorreva quindi avvisare al modo di aggiungere il Personale che mancava nelle Direzioni senza aumentare la spesa già inscritta nel Bilancio.

Per raggiungere questo scopo si è riconosciuto non esservi altro mezzo tranne quello di modificare il ruolo organico degli Uffizi direttivi, scemandone il numero e distribuendo il personale subalterno delle Direzioni da sopprimersi in quelle che fossero mantenute secondo i bisogni constatati del servizio.

Nè il divisato temperamento era tale di sua natura da ingenerare il dubbio che per esso potesse esserne disturbato il regolare andamento dell'Amministrazione o recato pregiudizio agli interessi dei terzi.

Laddove la V. A. R. fosse per accordare la sua approvazione alla proposta del riferente, sulle 59 Provincie che componevano finora il Regno d'Italia, si avrebbero 40 Direzioni demaniali, e quindi parecchie di queste comprenderebbero di necessità più di una Provincia. Questo fatto però non è nuovo, ma sussiste in meno larga proporzione fino dal primo ordinamento delle Direzioni demaniali sancito col R. Decreto 17 luglio 1862, n° 760, col quale il numero delle Direzioni stesse era fissato a cinquanta. In generale la riduzione del numero delle Direzioni si fa aggregandone l'intero distretto ad una di quelle che sono mantenute; tranne una eccezione, ed è per la Direzione di Macerata, che comprendeva le due Provincie di Macerata e d'Ascoli Piceno: la prima delle quali nel nuovo ordinamento verrebbe aggregata ad Ancona, e l'altra a Teramo. Però, anche in questo caso, si osserverebbe la massima, riconosciuta per più rispetti opportuna, cioè, di non dividere una stessa provincia fra varie Direzioni, ma fare che ogni Direzione comprenda una intera o più Provincie. — Ved. Celerif. 1862, pag. 2151 e 2522.

Con le economie che risulterebbero dalla riduzione delle Direzioni e con quelle che ravviserei possibili in altre parti dell'Amministrazione delle Tasse, si potrebbe nei limiti delle somme stanziate in bilancio provvedere al reclamato aumento delle Agenzie delle Tasse e fare cessare una agglomerazione di servizi, che la esperienza ha omai dimostrato incompatibile e dannosa.

Queste economie poi si ottengono non solo sul Personale dei Direttori, ma altresì

sulle somme ora assegnate per spese d'uffizio alle Direzioni da sopprimersi e su quelle che rappresentano il fitto dei locali dalle medesime occupati. Inoltre col riordinamento delle Agenzie delle Tasse si avrebbe modo di utilizzare e dare un conveniente assetto al personale già addetto al servizio dei pesi e delle misure passato dal Ministero dell'Agricoltura e Commercio alla dipendenza di questo delle Finanze.

Coll'attuazione di questi divisamenti io mi riprometto i migliori risultati nello interesse dello Stato, ed è perciò che, mentre mi riserbo di proporre quanto prima riguardo alle Agenzie delle Tasse un altro speciale provvedimento, ho frattanto l'onore, quanto alla riduzione degli Uffizi direttivi delle Tasse e del Demanio, di presentare fin d'ora all'approvazione di V. A. R. l'unito schema di Decreto.

(N. 3292) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 novembre 1866.

È modificata la circoscrizione delle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti i Reali Decreti in data 17 luglio 1862, e 14 agosto 1864, numeri 760 e 1886; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; inteso il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'unita tabella di modificazione nella circoscrizione delle Direzioni delle Tasse e del Demanio, vista d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Dal ruolo organico del Personale delle Direzioni delle Tasse e del Demanio annesso al citato Reale Decreto 14 agosto 1864 sono eliminati i seguenti posti:

N° 2 posti di Direttore di 1ª classe;
» 2 posti di Direttore di 2ª classe;
» 6 posti di Direttore di 3ª classe.

Art. 3. Il presente Decreto andrà in esecuzione col primo novembre 1866. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1814-15 e 1999.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 ottobre 1866.

Tabella di modificazioni alla circoscrizione delle Direzioni delle Tasse e del Demanio stabilite col R. Decreto 17 luglio 1862, nº 760.

Il distretto della Direzione di Benevento si riunisce al distretto della Direzione di Avellino.
Id. di Chieti id. di Teramo.
Id. di Forlì id. di Bologna.
La Provincia di Macerata del distretto della Direzione di Macerata id. di Ancona.
La Provincia di Ascoli Piceno del medesimo distretto di Macerata id. di Teramo.
Il distretto della Direzione di Massa id. di Pisa.
Id. di Morbegno id. di Como.
Id. di Noto id. di Catania.
Id. di Piacenza id. di Parma.
Id. di Reggio Emilia id. di Modena.
Id. di Trapani id. di Palermo.

(N. 3293) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 1866.

Numero dei Professori straordinari nel R. Istituto tecnico superiore di Milano.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduta la pianta numerica degl'Insegnanti, altri Impiegati e Serventi del R. Istituto tecnico superiore di Milano, approvata col Regio Decreto 24 agosto 1863; veduto lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1866 al capitolo 11, allegato 10-*B*; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero dei Professori straordinari del R. Istituto Tecnico superiore di Milano, ai quali è assegnato lo stipendio di lire 2,450, è portato da quattro a cinque.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale.

Altezza Reale. Le contingenze politiche del paese e degli straordinari provvedimenti che per conseguenza si dovettero nell'interesse della pubblica sicurezza adottare nelle Provincie napoletane e siciliane, ed in quelle limitrofe al teatro della guerra, diedero luogo a gravi spese di servizio fuori di residenza per parte di Ufficiali di pubblica sicurezza, rendendo così impossibili le economie che si erano sperate quando dalla somma di lire 140 mila per simili spese stanziate all'articolo 1° del capitolo 28 del bilancio passivo 1866 si è dedotta quella di lire 40 mila coll'appendice del 19 gennaio ultimo passato.

Urgendo ora di provvedere per la soddisfazione dei molti pagamenti reclamati dai Prefetti, è necessario sia provveduto a che per le spese suindicate venga reintegrato il fondo primitivamente inscritto in bilancio, mediante autorizzazione della corrispondente maggiore spesa di lire 40m. Ove piaccia all'A. V. R. di approvare questa proposta, è pregata di voler apporre il suo nome sul qui unito schema di Decreto.

REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 1866.

Maggiore spesa al capitolo 28, Sicurezza Pubblica, *del Bilancio dell'Interno pel 1866.*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti gli articoli 12 e 13 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n° 302; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, ecc.:

È autorizzata la maggiore spesa di lire quarantamila (lire 40,000) sul bilancio del Ministero dell'Interno pel 1866, capitolo 28, *Indennità di trasferta, gratificazioni e sussidi agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza.* — Nelle prossima riunione del Parlamento Nazionale sarà proposta la converzioue in Legge del presente Decreto.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 20 ottobre.

(N. 3290) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 novembre 1866.

Sono dichiarate provinciali undici strade nella Provincia di Cremona.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *F*; vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Cremona 9 aprile p. p., con la quale ha formato l'elenco delle sue strade provinciali; viste le opposizioni che in seguito alla pubblicazione dell'elenco suddetto furono prodotte dai Comuni di Rivolta d'Adda, Spino d'Adda e Fracchia, e dal Comune di Soresina, dirette a far comprendere nell'elenco stesso la strada parallela al corso dell'Adda, non che l'altra di Pizzighettone a Rivolta per Soresina; vista la deliberazione 3 agosto p. p., con cui la Deputazione provinciale di Cremona non trovò ammessibili le domande dei suddetti Comuni; visti gli avvisi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato emessi nelle rispettive adunanze 18 agosto p. p. e 9 ottobre volgente, coi quali si reputò essere da rigettarsi le opposizioni e domande come sovra prodotte e meritevole d'approvazione l'elenco portante la classificazione adottata da quel Consiglio provinciale, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono dichiarate Provinciali le undici strade descritte nell'elenco in parola, il quale, estratto dalla succitata deliberazione 9 aprile p. p. del Consiglio provinciale di Cremona, resterà annesso al presente Decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 ottobre 1866.

ELENCO *delle strade provinciali di Cremona dichiarate tali con R. Decreto in data 20 ottobre 1866.*

Nº progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI di caduna strada	ABITATI attraversati
1	Strada detta Milanese.	Dalla porta Milano di Cremona al confine colla provincia di Milano oltre Pizzighettone.	Corpi Santi di Cremona, Cava-Tigozzi, Acquanegra, Pizzighettone.
2	Id. Bergamasca . .	Da Cremona al confine colla provincia di Bergamo oltre Gallignano, compresa la diramazione da Casalmorano a Soresina.	Corpi Santi di Cremona, Dosso-Baroardo, S. Martino di Beliseto, Casalbuttano, Casalmorano, Genivolta, Soncino, Gallignano
3	Id. detta Brescia. .	Dall'Osteria della Benzona al confine colla provincia di Milano fino a metà del ponte sull' Oglio presso Soncino in confine colla provincia di Brescia.	Ombriano, porta Ombriano, Crema, S. Bernardino, Offanengo, Romanengo, Triengo, Soncino.
3	Id. detta Mozzanica	Dalla piazza esterna di porta Sorio di Crema fino al confine colla provincia di Bergamo presso Mozzanica.	Santa Maria della Croce, Pianengo, Sergnano, Trezzolasco.
5	Id. detta Crema. .	Dal principio dall'abitato di Soresina ove termina la diramazione da Casalmorano di cui sopra al nº 2 fino al principio del ponte sul fiume Sorio presso Crema ove s'incontra la provinciale Bresciana di cui sopra al nº 3.	Soresina, Castelleone, Madignano, S. Bernardino.
6	Id. detta Brescia .	Dalla porta Venezia di Cremona fino a metà del ponte sull'Oglio presso Pontevico.	Corpi Santi, Quartiere S. Bernardo, Bettenesco, Robecco.
7	Id. detta Giuseppina	Dalla porta Romana di Cremona fino a S. Giovanni in Croce ove incontra la Nazionale da Casalmaggiore a Piadena.	Corpi Santi, S. Sebastiano, Botteghe, Cella-Dati. Pieve-Gurata, Cingia de'Botti, Solarolo, S. Giovanni in Croce.
8	Id. detta Bozzolo .	Dal Baraccone presso Casalmaggiore ove si dirama dalla Nazionale per Piadena fino a Bozzolo ove incontra l'altra Nazionale detta Mantovana.	Crocile di Casalmaggiore, Vico-Boneghisio, Rivarolo, Bozzolo.
8	Id. detta Canneto .	Dalla piazza di Piadeno si dirama dalla Nazionale Mantovana fino al ponte di Canneto a condizione che sia dichiarata provinciale la linea da Canneto a Brescia.	Piadena.

N° progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI di caduna strada	ABITATI attraversati
10	Strada detta di circonvallazione esterna di Cremona	Dalla piazza di Piadena si dirama dalla Nazionale Mantovana fino al ponte di Canneto a condizione che sia dichiarata provinciale la linea da Canneto a Brescia.	Corpi Santi di porta Milano, porta Venezia, porta Romana, porta Po.
11	Id. detta di Po . .	Tronco vecchio dalla porta Po di Cremona fino al ponte di Chiatte sul fiume.	Corpi Santi di porta Po.

(N. 3291) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 1866.

Apertura di un Istituto tecnico in Modica di cui nel Decreto 28 gennaio 1864.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti i Decreti prodittatoriali delli 17 ottobre 1860, nº 264, e 23 ottobre detto anno, nº 294; veduto il Decreto prodittatoriale del 4 novembre dell'anno stesso; veduto il Reale Decreto 28 gennaio 1864, nº 1718; veduta la liquidazione dei redditi assegnati agli Istituti educativi di Modica col Decreto prodittatoriale 23 ottobre 1860, dalla quale risulta attualmente accertata dalla Amministrazione del Demanio l'annua entrata di L. 34,318. 61, salva l'ulteriore liquidazione di altri maggiori redditi riservata dal Comune col consenso dell'Amministrazione Demaniale; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta dei Ministri, ecc.:

Art. 1. E istituito in Modica l'Istituto tecnico di cui nel citato Regio Decreto 28 gennaio 1864. — V. Celerif. 1864, pag. 929.

2. Alle spese di primo impianto del detto Stabilimento sono applicate lire 68,637 22 pari a due annate del reddito dei beni già assegnati al Liceo di Modica col Decreto prodittatoriale 23 ottobre 1860, secondo la liquidazione fatta tra l'Amministrazione Demaniale ed il Comune di Modica, e salve le riserve del Comune per l'accertamento definitivo delle rendite stesse.

3. È destinata al mantenimento dell'Istituto la rendita di lire 34,318 61 risultante dalla liquidazione predetta, sino a concorrenza delle spese annue necessarie. — L'eccedenza dell'assegno sarà posta a disposizione del Ministero della Istruzione Pubblica per provvedere agli altri Stabilimenti educativi del Comune di Modica, da esso dipendenti.

4. Con successivi Decreti sarà provveduto a quanto riflette l'ordinamento dell'Istituto tecnico di Modica.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Cordova — Berti — Scialoia.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Guerra a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re per l'istruzione d'una Scuola di contabilità colle scritture per bilancio.

Altezza Reale. Rassegnando alla Maestà del Re il Decreto del 7 febbraio 1864, istituente le Direzioni dei magazzini dell'Amministrazione militare, mentre riferivansi i principii a norma dei quali appariva utile ordinare la gestione di quei magazzini, miravasi insieme a render possibile d'applicarvi i metodi delle scritture per bilancio. — Ved. Celerif. 1864, pag. 609.

E poichè la M. S. degnossi approvare il citato Decreto, vennero quindi recate ad effetto le disposizioni del medesimo, e data opera allo esperimento di quelle scritture; il successo del quale, conviene confessarlo, vinse ogni aspettazione. Chè in primo luogo più adeguatamente si raggiunse la formazione degl'inventari di tutte quante le robe esistenti nei magazzini, e potè così il mio precedessore, in ossequio all'art. 137 del vigente Regolamento di contabilità, presentare, insieme con altri, essi inventari alla Camera dei Deputati, siccome fece nella tornata del 25 febbraio p. p. In secondo luogo emerse provato che nell'attuazione dei metodi di cui si tratta le operazioni contabili muovono e procedono per via d'un congegno ordinato così che riannodandole tutte in sè porge continuo non meno che esatto il riscontro della regolarità di ciascuna, sminuisce all'Amministrazione centrale della guerra la trattativa degli affari e (ciò che è più) ha virtù di fornire giorno per giorno la dimostrazione di tutto quanto lo stato della gestione, e non pure nel complesso di lei, ma nelle sue più minute particolarità.

Oltracciò questa dimostrazione progressiva pone in grado il Ministro di soddisfare a un altr'obbligo dalla Legge richiesto, e potervi non affine d'anno unicamente, ma sì a qualunque ora gliene venisse l'uopo, dico all'obbligo imposto dall'art. 139 del Regolamento di contabilità di fornire i prospetti delle variazioni dei discorsi inventari. Anche è degno di nota che in essa dimostrazione la Corte dei conti trova gli elementi opportuni per formare l'autorevole suo giudizio intorno le contabilità dei magazzini, delle quali, quelle del 1865 le furono da più mesi rassegnate.

I resultamenti su esposti, onde volli in persona certificarmi, hanno eccitato in me il desiderio di proseguire l'opera iniziata, estendendo cioè agli altri servizi amministrativi della guerra, il sistema delle scritture per bilancio.

Se non che a ben raggiungere la meta, scorgo principale il bisogno che gl'Impiegati dell'Amministrazione militare si rendano sempre più versati ed esperti in questa importantissima disciplina, che è la contabilità; e perciò parrebbemi assai giovevole ed opportuna l'istituzione d'una Scuola dove appunto, ad un dato numero di Funzionari dell'Intendenza, degli altri Personali amministrativi, non chè di Uffiziali dell'Esercito iniziati nella soggetta materia, venisse impartito l'insegnamento teorico-pratico della contabilità con le scritture più volte mentovate.

Nè la spesa a ciò bisognevole porterebbe un aggravio rilevante all'Erario; anzi ella può dichiararsi ben lieve in confronto dell'utilità massima, che a buon diritto è dato sperare da quella istituzione.

Laddove la mia proposta incontrasse il gradimento dell'A. V. R., la pregherei onorare con l'augusta sua firma l'unito Decreto.

REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 1866.

In Firenze è istituita una Scuola di contabilità coi metodi delle scritture pei bilanci per gli Ufficiali e per gl'Impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 7 febbraio 1864 e le conseguenti istruzioni, per le quali nella gestione dei magazzini dell'Amministrazione militare venne introdotto il sistema delle scritture per bilancio; considerato che i buoni risultati ottenutine han dimostrata l'utilità di pure estendere quel sistema agli altri servizi dell'Amministrazione suddetta; e considerato perciò che mezzo acconcio a tale scopo è l'istituzione di una Scuola di contabilità, dove ai Funzionari amministrattivi ed agli Uffiziali dell'Esercito, man mano che vi saranno chiamati, venga insegnata l'applicazione de'metodi delle dette scritture; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È istituita in Firenze pei Funzionari ed Impiegati di varii rami amministrativi della Guerra, nonchè per gli Uffiziali dell'Esercito, una Scuola di contabilità coi metodi delle scritture per bilancio.

2. Il numero dei corsi di lezioni sarà determinato dal nostro Ministro della Guerra; ma ciascun corso non potrà sorpassare i tre mesi.

3. Il prefato Ministro, nel dare le disposizioni necessarie per l'apertura della Scuola, nominerà tre Funzionari amministrativi, o tra gli Uffiziali dell'Esercito, il Direttore e gl'Insegnanti, come pure ordinerà man mano le ammissioni. — Gl'individui ammessi faranno un solo corso di lezioni, dopo il quale, subita la prova, ritorneranno alla loro ordinaria destinazione.

4. A tutti i Funzionari ed Impiegati dei varii rami Amministrativi della Guerra, che, facendo parte della Scuola, non risseggano in Firenze, saranno indistintamente corrisposti gli assegnamenti stabiliti col R. Decreto del 6 aprile 1865, che determina le indennità di trasferta per gli Impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra. — Eguali assegnamenti si corrisponderanno agli Ufficiali tenendo a norma il loro rispettivo stipendio. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1346.

Il predetto Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 30 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — E. CUGIA.

RELAZIONE

Fatta dai Ministri della Guerra e della Marina a S. M. il 4 novembre 1866.

SIRE. Nel giorno solenne in cui le Provincie della Venezia e di Mantova vi fanno omaggio del risultato del plebiscito, il Vostro Ministro crede opportuno di raccomandare alla Sovrana Vostra clemenza quei militari di terra e di mare del Regno, oriundi di quelle Provincie, che, facendo parte dell'Esercito o dell'Armata nazionale, ne abbandonarono le bandiere rendendosi colpevoli di diserzione. Per questa colpa che, sebbene grave, può ritenersi, meglio che giustificata, spiegata dal vivo desiderio di rivedere il proprio paese e la famiglia, e dalla stanchezza di attendere quegli avvenimenti dai quali speravano la liberazione delle Provincie cui appartenevano, il Vostro Ministro crede opportuno di proporvi un'amnistia. Esso non dubita che questo nuovo atto della Vostra clemenza riuscirà grandemente accetto, come è vivamente desiderato nelle Provincie Venete; ma crede altresì che esso non debba estendersi a coloro che avessero disertate le bandiere dopo il 6 maggio p. p., giorno della mobilizzazione dell'Esercito per l'ultima campagna, giacchè niuna delle suddette ragioni di scusa potrebbesi invocar a loro favore, e più grave anzi dovrebbe ritenersi l'obblio dei loro doveri del quale si sarebbero resi colpevoli.

Se la M. V. approva queste considerazioni, vorrà degnarsi di apporre la Sovrana sanzione al seguente Decreto.

(N. 3309) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 novembre 1866.

Amnistia ai militari di terra e di mare originari delle Provincie della Venezia e di Mantova colpevoli di diserzione.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione dei nostri Ministri per gli affari della Guerra e della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

È concessa piena amnistia ai militari di terra e di mare originari delle Provincie della Venezia e di Mantova imputati o condannati per reato di diserzione commessa fino al 6 di maggio del corrente anno.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino il 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CUGIA. — DEPRETIS.

(N. 3310) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 1866.

Spetta al Ministro di Agricoltura e Commercio di esaminare le deliberazioni con cui le Camere di Commercio e d'Arti impongono diritti, tasse e centesimi addizionali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto l'articolo 31 della Legge 6 luglio 1862, nº 680, dal quale le Camere di Commercio e d'Arti hanno facoltà di imporre tasse

speciali e centesimi addizionali alle tasse già esistenti a carico dei commercianti ed industriali; veduto il Reale Decreto del 10 agosto 1865, nº 2441; sulla proposta dei Ministri di Agricoltura, industria e Commercio e delle Finanze; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Le deliberazioni con cui le Camere di Commercio e d'Arti impongono diritti, tasse speciali o centesimi addizionali sopra tasse già esistenti a carico de'commercianti ed industriali, saranno d'ora innanzi esaminate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che ne promuoverà la sanzione, previo accordo col Ministero delle Finanze. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1569, 2110 e 2112.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. Scialoja — F. Cordova.

(N. 3311) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1866.

Rientrano nelle attribuzioni del Ministero di Agricoltura e Commercio gli affari concernenti le società anonime ed in accomandita per azioni.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti i Reali Decreti 21 novembre 1865, nº 2617, e 27 maggio 1866, numeri, 2962 e 2966; volendo conciliare la tutela che è dovuta al credito pubblico nell'interesse del commercio con le esigenze attuali del servizio delle finanze dello Stato; sulla proposizione dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Finanze; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli affari concernenti l'autorizzazione e la sorveglianza delle Società anonime ed in accomandita per azioni rientrano nelle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, secondo le disposizioni del Real Decreto 5 luglio 1860, nº 4192. — V. Celerif. 1860, pag. 1097 e 1153.

2. l'Uffizio di sindacato istituito col Real Decreto del 27 maggio 1866, nº 2966, dipenderà dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, salve le disposizioni de'seguenti articoli 4 e 5.

3. I provvedimenti relativi a quelle Società anonime o in accomandita per azioni, istituzioni e Società di credito, i cui titoli sono garantiti dallo Stato, saranno dati, ove siano nelle attribuzioni ministeriali, o proposti dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo accordo con quello delle Finanze.

4. L'Ufficio di Sindacato trasmetterà ai due Ministeri le situazioni delle Società di credito.

5. Fino a che non saranno cessate le condizioni eccezionali fatte alla circolazione col R. Decreto 1º maggio 1866, nº 2873, esso Uffizio corrisponderà col Ministero delle Finanze per ciò che concerne il servizio delle Banche relativo alla circolazione. Per questa parte di servizi i provvedimenti saranno presi di accordo tra i due Ministeri. — Resta in vigore il Real Decreto del 21 novembre 1865, nº 2617. — V. Celerif. 1866, pag. 741, 837 e 970.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. Scialoja. — F. Cordova.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia a S. M. il 4 novembre 1866.

Sire. Per recare in atto le stipulazioni intervenute col Governo austriaco, ed assicurare la sorte dei sudditi di quell' Impero, che si fossero resi colpevoli di diserzione dall'Esercito Imperiale per recarsi a servire in quello del Regno d'Italia, il vostro Ministero ha l'onore di sottoporre alla Sovrana Vostra sanzione l'unito progetto di Decreto di amnistia.

Lo scopo internazionale, cui è diretto, giustifica questo atto, e gli impegni assunti lo rendono necessario. I riferenti però si affrettano ad assicurare la Maestà Vostra che a tenue numero di disertori esso avrà mestieri di applicarsi, e che quindi esso non potrà avere alcun'influenza sul mantenimento di quella disciplina e di quello spirito militare, dei quali ha dato e dà continue prove l'Esercito nazionale.

(N. 3313) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 1866.

Amnistia ai Militari di terra o di mare che hanno disertato e prestato servizio sotto le bandiere austriache.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto coi Ministri della Guerra e della Marina, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È concessa piena amnistia ai militari di terra e di mare imputati o condannati per reato di diserzione, che avessero prestato servizio sotto le bandiere austriache.

Art. 2. Sotto la condizione indicata nel precedente articolo è pure concessa piena amnistia per reati di renitenza alla leva.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BORGATTI — CUGIA — DEPRETIS.

(N. 3314) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 1866.

Nella Venezia è pubblicata la Legge che proibisce agli Stabilimenti o Corpi morali ecclesiastici o laicali di acquistare stabili od accettare donazioni tra vivi senza l'autorizzazione governativa.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del nostro Guardasigilli, ecc.:

Art. 1. È pubblicato nelle Provincie italiane liberate dalla dominazione austrica la Legge 5 giugno 1850, nº 1037, circa la proibizione agli Stabilimenti o Corpi morali sieno ecclesiastici o laicali di acquistare Stabili od accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie senza l'autorizzazione del Governo.

Art. 2. È pure pubblicato ed avrà vigore nelle dette Provincie il R. Decreto 26 giugno 1864, nº 1817, in esecuzione della Legge medesima.

Art. 3. Sino all'attuazione nelle suaccennate Provincie della Legge sull'ordinamento giudiziario del Regno le attribuzioni demandate dalla suddetta Legge e Decreto ai Procuratori generali saranno esercitate dalle Presidenze del Tribunale d'appello in Venezia. — Ved. Celerif. 1850. p. 385; — 1864, pag. 1477, 1519 e 2290.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — BORGATTI.

(N. 3330) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 1866.

Istituzione di due Tribunali militari, uno in Verona, l'altro in Venezia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Reale Decreto del 4 corrente in forza del quale le Provincie delle Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno; visto l'articolo 275 del Codice penale militare e 3 della Legge in data dell'11 febbraio 1864; sulla proposta del Ministro della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono istituiti per le Provincie Venete e pel Territorio Mantovano due Tribunali militari permanenti: l'uno avrà sede in Verona, e comprenderà nella sua giurisdizione, oltre alla divisione di Verona, la città e fortezza di Mantova e sue dipendenze; l'altro avrà sede in Venezia e comprenderà le divisioni militari territoriali di Padova, Treviso ed Udine, non che la città e fortezza di Venezia.

Art. 2. Il Tribunale militare di Padova è soppresso.

Ordiniamo ecc. — Dato a Venezia addì 9 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — E. CUGIA.

Firenze, 15 novembre 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Istruzione sul libero ritorno dei Vescovi alle loro Diocesi.

Nella Circolare del 22 scorso ottobre, con la quale annunziavasi alla S. V. Illustrissima il richiamo della maggior parte dei Vescovi temporaneamente allontanati dalle loro sedi, lo scrivente non aveva emesso di farle presentire che a compiuta attuazione di quei principii, il Governo del Re non avrebbe tardato ad estendere la facoltà del ritorno a tutti i Prelati indistintamente, senza riguardo alle cause della coatta o volontaria loro assenza, ed alla presente loro dimora entro o fuori del Regno. — Ved. alla pag. 1887.

L'accoglimento che la pubblica opinione e gli uomini leali di tutti i partiti fecero alle idee esposte nell'accennato provvedimento, accertò sempre più il Governo del Re che la Nazione, sicura oramai dei proprii destini, desidera cancellata ogni traccia de'passati avvenimenti, pei quali si inalterarono le relazioni dell'Autorità civile con la religiosa, e che fidente nella propria forza non rifiuta di assumere a tal riguardo una generosa iniziativa.

Nè le previsioni del Governo del Re circa lo atteggiamento politico, che le assodate sorti del paese ed il proposito di non isolarsi dalle popolazioni avrebbero dovuto consigliare ai Vescovi, andarono fallite; perciocchè un contegno di riconoscente deferenza alle Autorità governative si è mostrato in ogni parte dai reduci Prelati, ed in questi giorni medesimi si è dovuto da tutti convenientemente apprezzare il pubblico omaggio che, nell'Augusta Persona del Re d'Italia, fu reso al gran concetto dell'Unità nazionale dai Vescovi e dal Clero nelle Provincie Venete testè liberate dalla dominazione straniera.

Per questi fatti, che debbono avvalorare le considerazioni generali onde fu motivato il richiamo dei Vescovi, il Governo ha creduto opportuno di togliere di mezzo fin da questo momento la riserva apposta a quel primo provvedimento, disponendo che tutti gli altri Vescovi, tenuti ancora lontani o rimasti assenti dalla loro residenza, a Roma o altrove che si trovasse la sua dimora, fossero autorizzati a far ritorno alle rispettive Diocesi.

Nel comunicare alla S. V. Illustrissima la presente determinazione del Governo, che è complementare di quella contenuta nella Circolare del 22 ottobre, lo scrivente si riferisce alle istruzioni già date nella Circolare medesima, e si affida che dalle Autorità locali saranno esattamente secondati i suoi intendimenti.

Il Ministro Ricasoli.

Firenze, 24 settembre 1866.

Circolare (N. 58) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Quadri numerici dei renitenti alla leva militare.

Importando a questo Ministero di conoscere periodicamente quanti siano i renitenti alla leva militare in ciascun Circondario, il sottoscritto prega i signori Prefetti a volergli far tenere con qualche sollecitudine un elenco numerico dei renitenti della rispettiva Provincia diviso per Circondario e secondo il modello nº 1, e quindi ogni dieci giorni, cioè al 1º, 11 e 21 di ogni mese faranno conoscere il numero di quelli che sonosi cancellati da tal novero perchè arrestati, costituitisi volontariamente, morti ecc., secondo il modello nº 2.

Il Direttore Superiore di P. S. N. Amore.

Firenze, 25 settembre 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Accertamento delle lesioni riportate dalle Guardie di Pubblica Sicurezza per causa di servizio.

In conformità all'articolo 23 della Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865, il quale prescrive che i diritti a pensione spettanti alle Guardie di P. S. ed alle loro famiglie per ferite, malattie o morte incontrate in servizio saranno liquidati colle norme stabilite per l'Esercito, vennero determinate nel Regolamento annesso al R.

Decreto del 21 successivo novembre le regole da seguirsi per l'applicazione di dette norme, avuto riguardo alla speciale organizzazione del Corpo.

Ora il sottoscritto crede utile di ricordare agli onorevoli signori Prefetti come nell'Esercito si ha l'usanza di constatare al più presto le violenti lesioni riportate dai Militari per diretta causa di servizio, capaci di rendere i medesimi immediatamente, o per l'avvenire, inabili al servizio stesso.

Questa pratica ha l'importante scopo di evitare le contestazioni che sorgono inevitabilmente allorquando le dichiarazioni sono rilasciate molto tempo dopo dell'avvenuto accidente, e quindi indiscutibile appare la convenienza, tanto nell'interesse degli individui invocanti la pensione, come in quello del Governo, che sia anche adottato per il Corpo delle Guardie. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

I signori Prefetti perciò vorranno compiacersi di impartire le occorrenti disposizioni ed istruzioni perchè, ove accada che un graduato o guardia di P. S. riporti per diretta causa di servizio tali violenti lesioni da divenire immediatamente, o col tempo, inabile allo stesso servizio, siano le medesime *possibilmente entro le prime 24 ore* fatte constatare da un medico militare o da uno dei più riputati medici borghesi del luogo in cui successe lo sgraziato avvenimento.

Il ragionato rapporto che dovrà rilasciare detto medico si conserverà negli atti della Prefettura, e se ne darà copia alla parte interessata onde possa valersene, ove ne sia il caso, per appoggiare la sua domanda al conseguimento della pensione secondo le norme vigenti per l'Esercito.

Il Direttore Superiore N. Amore.

Firenze, 27 settembre 1866.

Circolare (N. 60) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Manoforte agli agenti dell'Appalto generale del Dazio governativo di consumo.

Il Ministero delle Finanze ha rappresentato allo scrivente come le Autorità governative e la forza pubblica si rifiutino ben di sovente di prestare l'occorrente mano forte agli Agenti dell'appalto del Dazio di Consumo governativo, onde impedire che con atti di violenza si contravvenga alla Legge e con vie di fatto si faccia opposizione alla riscossione dei dazi.

La Società dell'appalto generale dei dazi di consumo governativi a termini del contratto passato col Governo ha diritto all'appoggio delle Autorità onde assicurare dovunque la riscossione di detta imposta, ed il Ministero intende che di questo appoggio non abbia mai a difettare, giacchè altrimenti l'Amministrazione finanziaria si troverebbe poi costretta ad accordare alla Società appaltatrice degli abbuoni pei gravi danni che questa provasse aver dovuto incontrare per l'insufficienza dell'appoggio delle Autorità pubbliche nell'esercizio dei diritti di cui verso un corrispettivo venne investita. Il sottoscritto crede bene pertanto di richiamare l'attenzione dei signori Prefetti, persuaso che vorranno dare ai loro dipendenti le direzioni che del caso, affinchè si veda modo che gli Agenti daziari siano il più possibile tutelati nell'esercizio delle loro attribuzioni, e la Società appaltatrice non abbia più ad inoltrare reclami di questa fatta.

Il Direttore Superiore N. Amore.

Firenze, 4 ottobre 1866.

Circolare (N. 61, Div. 4) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Falsificazione di monete di bronzo Pontificie ed Italiane.

È venuto a conoscenza di questo Ministero che in Roma circolino pezzi falsi di bronzo di valuta papale proveniente da Marsiglia, di cui si suppone provveditore uno dei primi Agenti di cambio di Marsiglia, e si crede che lo stesso sia il provveditore di pezzi falsi da 10 centesimi all'effigie del Re che circolano nel Regno.

Il sottoscritto comunica questa notizia ai signori Prefetti con preghiera di dare le opportune direzioni ai loro dipendenti onde veder modo di impedire l'entrata e la circolazione nel Regno di tali monete cercando di scoprire gli autori di così nociva e pericolosa introduzione che può esercitarsi in una grande estensione ed ad arrecare gravissimo detrimento ai cittadini del Regno ed al Tesoro dello Stato.

Il Direttore Superiore N. Amore.

Firenze, 8 ottobre 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Somme a pagarsi per spese d'ufficio della Sicurezza Pubblica anteriori al 1° gennaio 1866.

Per le operazioni relative al trasporto dei fondi necessari pel pagamento delle passività arretrate è indispensabile di conoscere in modo preciso e sollecito quali siano le somme di cui trovasi tuttora il Governo in debito per spese d'ufficio di Pubblica Sicurezza occorse in epoche anteriori al 1° gennaio 1866, cioè per forniture d'oggetti di cancelleria, per mercedi ad inservienti presso le Delegazioni di Pubblica Sicurezza e simili, sia che queste somme si debbano ad individui, sia che rappresentino il montare di mandati provvisori giacenti in Tesoreria per essere regolarizzati, avvertendo per altro che non si tratti di crediti che, quantunque ancora insoluti, pure si trovino regolarmente inscritti nei prospetti di spese fisse, giacchè sono per essi autorizzati gli Agenti del Tesoro a provvedere.

Vorrà pertanto compiacersi il signor Prefetto di assumere e favorire entro il termine non maggiore di giorni quindici dalla data del presente le richieste nozioni, trasmettendo all'uopo un elenco dal quale risultino: — 1° Nome e cognome dei creditori; — 2° Oggetto della spesa coi relativi titoli di autorizzazione; — 3° Anno cui si riferisce la spesa; — 4° Montare della somma dovuta.

In caso negativo poi, darne egualmente cenno con pronta nota.

Il Direttore Superiore N. Amore.

Firenze, 3 *ottobre* 1866.

Circolare (Div. 1ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Comunicazione del R. Decreto 25 agosto prossimo passato, n° 3179, istitutivo di una Commissione per regolare i diritti d'ostellaggio delle merci depositate sui moli, ponti, ecc.

I due Ministeri di Marina e di Finanze nello scopo di stabilire norme uniformi in tutti i porti del Regno perciò che riguarda le tariffe dei diritti di ostellaggio delle merci, che vengono talvolta temporariamente depositate sui moli, ponti o banchine, hanno proposto a S. M. di costituire delle Commissioni coll'incarico di preparare le dette tariffe. — Ved. alla pag. 1669.

Essendo chiamati a far parte di tali Commissioni il Direttore Compartimentale od altro Funzionario delle Dogane, a seconda delle località in cui avrà luogo la loro riunione, il sottoscritto ne dà avviso ad opportuna norma, comunicando testualmente il Decreto relativo.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, 19 ottobre 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Provvedimenti riguardo ai disertori ungheresi, austriaci e pontifici.

Con Circolari del 24 maggio p° p°, e 5 susseguito giugno, n. 6240 e 6743, Div. 1ª, sez. 1ª, prot.° riserv., s'impartivano ai Prefetti alcune direzioni intorno ai disertori ungheresi, austriaci e pontifici non appartenenti a Provincie Italiane.

Dovendosi procedere fra non molto allo scioglimento della Legione ausiliaria ungherese, si andrebbe incontro, secondo l'avviso espresso dal Ministero della Guerra ad un inutile dispendio continuando ad arruolare in essa altri disertori ungheresi, ai quali dovrebbero ben tosto corrispondersi le indennità stabilite dai Regolamenti militari.

D'altra banda non essendo più ammessi nel Corpo dei Cacciatori franchi i disertori austriaci e pontifici non appartenenti a Provincie Italiane non è più il caso che siano diretti al Comando della Divisione militare di Alessandria ond'essere incorparati nel deposito che erasi ivi formato, siccome nelle precitate Circolari si accennava.

In questa condizione di cose il sottoscritto revocando le disposizioni con le anzidette Circolari diramate, fa preghiera ai Prefetti di provvedere affinchè quind'innanzi si prescinda di dirigere alla Legione Ungherese ed al Deposito d'Alessandria qualsiasi disertore.

Il Direttore Generale N. Amore.

DECRETO MINISTERIALE

Istruzioni per l'esecuzione ed applicazione del Decreto Reale 1° settembre 1866, n. 3203, sui richiami fondiari.

Il Ministro delle Finanze, veduto il Regio Decreto 1° settembre 1866, n 3203, sui disgravi di fondiaria, ed in esecuzione dell'art. 3° dello stesso, presi gli opportuni concerti con il Ministro dell'Interno, determina quanto segue:

Art. 1. Le domande di disgravi che i contribuenti possono produrre in via amministrativa, dovranno essere sottoscritte dagli interessati o da loro Procuratori, ed autenticate da Notaro; saranno distese in carta da bollo da cent. 50, e corredate tanto dall'estratto dell'articolo pel Catasto contenente la proprietà in quistione, quanto da quello dell'articolo del ruolo correlativo, ovvero dall'avvertimento che gli Agenti della riscossione sono tenuti di spedire in ogni anno ai contribuenti. — V. alla pag. 1671.

2. Le domande che i Sindaci possono in alcune Provincie presentare per la massa dei contribuenti danneggiati in un Comune, e quelle degli Esattori e Percettori per le quote inesigibili, saranno scritte in carta libera, e munite dei documenti in appoggio richiesti dalle leggi e regolamenti localmente in vigore.

3. Tutte le domande di disgravio in linea amministrativa debbono essere rivolte ai Direttori delle Tasse e del Demanio della Provincia, e potranno essere presentate ai Sindaci locali per fargliele pervenire. — Il Direttore ne prenderà nota in apposito registro mod. *A*, e ne farà sollecito invio all'Agente delle Tasse del Circolo nel quale è compreso l'articolo del Catasto in quistione.

4. Gli Agenti delle Tasse terranno anche un registro mod. *B*, dove noteranno tutte le domande di disgravio che loro saranno inviate dal Direttore, e cureranno di istruirle e verificarle prontamente.

5. Ove si tratti di rettificazione di estensione, il contribuente dovrà domandare che si faccia eseguire a sue spese da un perito, o governativo, o designato dalla Amministrazione, la misura geometrica del fondo sul quale verte la quistione. — Pei contribuenti poveri legalmente riconosciuti tali, i diritti spettanti al perito per tale misura saranno pagati nelle Provincie Meridionali dal Cassiere comunale sulle spese imprevedute, a termini dell'art. 50 del Decreto Reale 10 giugno 1817 pel Napoletano, e 48 del Decreto Reale 8 agosto 1833 per la Sicilia. — Restano ferme nelle Provincie Parmensi le disposizioni in proposito contenute nel Regolamento 16 marzo 1852, e le altre su questa materia attualmente in vigore.

6. Gli interessati avranno facoltà d'intervenire nelle operazioni correlative, e di farsi rappresentare. — A questo oggetto saranno avvertiti 24 ore prima dell'accesso sul fondo per mezzo del Sindaco, a cui lo Agente delle Tasse spedirà analogo avviso.

7. Istruite e verificate le domande, gli Agenti delle Tasse le invieranno accompagnate da processi di verifica, e muniti di loro motivato parere al Direttore da cui dipendono, il quale rivedrà rigorosamente le operazioni eseguite, e trovandole in alcuna parte difettose, le farà correggere e completare. — Il Direttore potrà, ove lo creda necessario, incaricare di nuova verifica l'Ispettore della Provincia per lo migliore accertamento de'fatti; e potrà anche consultare il parere della Divisione del Contenzioso finanziario in caso di dubbi sul diritto.

8. Riconosciuta per ultimo esatta la verifica, il Direttore estenderà in piedi del processo i motivi pei quali crederà che debbano ammettersi, modificarsi o rigettarsi le proposizioni fatte dallo Agente delle Tasse, e fissata la somma precisa da disgravarsi, ne trasmetterà tutte le carte al Ministero delle Finanze col suo ragionato rapporto per le disposizioni opportune.

9. Il Ministro delle Finanze, trovato il tutto in regola, autorizzerà i proposti disgravi.

10. Le somme disgravate saranno reimposte sulla massa de'contribuenti nell'anno seguente a'termini dell'art. 13 della Legge 14 luglio 1864, n. 1831. — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

11. Le domande di disgravi in via amministrativa non liberano i contribuenti dall'obbligo di pagare le imposte a'tempi stabiliti; e di Percettori ed Esattori saranno sempre tenuti a saldare l'importo de'ruoli alle scadenze stabilite.

12. Le tasse pagate da'contribuenti o versati da'Percettori e dagli Esattori, e in linea amministrativa disgravate, saranno restituite agli interessati a mezzo di speciali mandati di pagamento, che verranno spediti dai Direttori provinciali delle Tasse sui crediti a questo oggetto aperti in loro favore sull'apposito capitolo del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze.

13. Accettata la somma del disgravio in via amministrativa conceduto, non sarà più lecito al contribuente di adire per la stessa causa i Magistrati ordinari.
Firenze, addì 22 ottobre 1866.

Pel Ministro, G. Finali.

Modulo *A*.

REGISTRO DEI RECLAMI

ad uso delle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Provincia di

Colonna 1. Numero progressivo.
» 2. Data della presentazione del reclamo.
» 3. Cognome e nome del reclamante.
» 4. Comune.
» 5. Esercizio al quale si riferisce il reclamo.
» 6. Articolo del Catasto ed Articolo del Ruolo.
» 7. Somma della rendita imponibile e Somma della tassa.
» 8. Oggetto del reclamo.
» 9. Data della spedizione dell'Agente e Data della restituzione alla Direzione.
» 10. Riassunto della verifica.
» 11. Parere del Direttore.
» 12. Risoluzione del Ministero.
» 13. Somma disgravata.
» 14. Osservazioni.

Modulo *B*.

REGISTRO DEI RECLAMI

ad uso delle Agenzie delle Tasse.

Provincia di *Circondario di*

Colonna 1. Numero progressivo del registro dell'Agenzia e quello della Direzione.
» 2. Nome e cognome del reclamante.
» 3. Comune.
» 4. Esercizio al quale si riferisce il reclamo.
» 5. Articolo del Catasto ed Articolo del Ruolo.
» 6. Somma della rendita imponibile e Somma della tassa.
» 7. Oggetto del reclamo.
» 8. Riassunto della verifica.
» 9. Data dell'invio del processo al Direttore.
» 10. Risoluzione del Ministro.
» 11. Somma disgravata.
» 12. Osservazioni.

Firenze, 23 *ottobre* 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Dubbio sul consenso degli ascendenti colpiti d'incapacità civile al matrimonio dei discendenti.

Fu proposto a questo Ministero il dubbio se i genitori e gli altri ascendenti debbano considerarsi nella impossibilità di consentire al matrimonio dei figli o discendenti, giusta gli articoli 63, 64 e 65 del Codice civile, quando siano stati condannati alla pena di morte, dell'ergastolo, dei lavori forzati a vita, od a un'altra pena che colpisca d'incapacità civile il condannato.

Quanto ai genitori che sono stati condannati ad alcuna delle tre pene indicate, il sottoscritto ritiene che i medesimi non sono in grado di consentire al matrimonio dei loro figli, imperocchè le dette pene producono fra gli altri effetti quello della perdita della patria potestà, a norma dell'articolo 3 delle disposizioni transitorie sul Codice civile. Nè sembra potersi dubitare che il diritto di consentire al matrimonio dei figli sia una conseguenza della patria potestà, ove si ponga mente ai precedenti legislativi ed ai lavori che prepararono il nuovo Codice civile pel Regno

d'Italia. Ciò era apertamente dichiarato dalle Istituzioni di Giustiniano nel titolo *De Nuptiis: Si filii familiarum sint, consensum habeant parentum quorum in potestate sunt, nam hoc fieri debere et civilis et naturalis ratio suadet.*

Il Codice francese, sul quale andarono successivamente modellandosi i moderni Codici, considera pure il consenso dei genitori al matrimonio dei figli come una conseguenza della patria potestà. L'articolo 168 di quel Codice, rispondendo quasi preventivamente all'obbiezione che naturalmente poteva nascere da ciò che il consenso è necessario, pei figli maschi, eziandio oltre l'età maggiore che segna il termine ordinario della potestà paterna, provvede con disposizione speciale per le pubblicazioni nel caso in cui le parti contraenti od una di esse siano *relativamente al matrimonio sotto la patria potestà;* onde si fa palese il concetto della Legge, di riferire il consenso dei genitori pel matrimonio dei figli alla potestà anzidetta, talchè la medesima per questo speciale ed importante oggetto s'intende protratta oltre il confine ordinario. Non dissimile è stato l'intendimento della Commissione Senatoria che elaborò il progetto che servì di base al nuovo Codice civile, allorchè modificando in questa parte il progetto del Governo, riproduceva la disposizione del Codice francese per istabilire la necessità del consenso dei genitori od ascendenti al matrimonio dei figli maschi anche oltre la minore età. Nella relazione che precede il primo libro dell'accennato progetto, volendosi giustificare la necessità del detto consenso pei figli maschi sino all'età di anni venticinque, è detto:

« La Legge che più largamente confida nell'amore e nell'*autorità* dei genitori e « degli ascendenti, non fa che conformarsi al voto della natura: non è da temere « che sia abusato un *potere* commesso alla più benigna e sicura delle *autorità*, la « paterna ».

Posto adunque che si tratti di un atto il quale è un effetto dell'autorità paterna, ne discende ovvia la conseguenza che non lo può compiere il genitore che per condanna penale abbia perduto la detta autorità. Se la Legge ritiene il genitore condannato ad alcuna delle pene indicate all'art. 3 delle suddette disposizioni transitorie, come indegno di avere la direzione morale ed economica dei figli, e attribuisce il pieno esercizio di questa all'altro genitore ove esista, ed in sua mancanza costituisce un consiglio di famiglia, la ragione della Legge richiede che quel potere, quella direzione morale cessi anche riguardo all'atto più importante della vita civile, il matrimonio. Che l'impossibilità di cui parlano gli articoli 63, 64 e 65 del Codice civile debba intendersi così della fisica o naturale, come della civile o giuridica, non può seriamente mettersi in dubbio. È questo il linguaggio generale della Legge: essa ritiene impossibile tutto ciò che vieta e che non può farsi secondo le sue disposizioni.

Le premesse osservazioni dimostrano pure che gli altri ascendenti condannati ad alcuna delle ridette pene, perdono anch'essi il diritto di consentire al matrimonio dei discendenti, imperocchè, essendo chimati a surrogare i genitori quando mancano, non possono aver un diritto maggiore di quello che spetta ai genitori medesimi.

Ma vi sono altre condanne penali che, senza togliere la patria potestà, nè tolgono però l'esercizio, come quelle che producono un'impossibilità giuridica e di fatto all'esercizio medesimo; tali sono, secondo l'avviso del sottoscritto, le condanne alle pene che traggono seco l'interdizione legale del condannato. Dalle disposizioni che regolano l'interdizione legale, risulta che l'interdetto non è privato soltanto dell'amministrazione dei suoi beni, ma perde la rappresentanza civile e gli viene nominato un tutore, il quale lo rappresenti in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nel modo stabilito per gli interdetti giudizialmente. Non può quindi esercitare la patria potestà colui che si trova egli stesso soggetto alla tutela; e se l'interdetto legalmente non potrebbe rappresentare i suoi figli od altrimenti intervenire pei medesimi negli altri atti civili, giudiziali o stragiudiziali, è conseguente che si trovi pure nella impossibilità civile di consentire al loro matrimonio. Ove l'interdetto fosse il padre, non può essere dubbio che la madre, giusta il secondo capoverso dell'art. 220 del Codice civile, sarebbe chiamata ad esercitare la patria potestà durante l'interdizione legale del marito. Per la stessa ragione, se fosse legalmente interdetta la madre, essa non potrebbe esercitare gli atti della patria potestà e non sarebbe nella possibilità legale di dare il suo consenso alle nozze dei figli. Lo stesso deve dirsi degli altri ascendenti che fossero condannati ad una delle pene che traggono seco l'interdizione legale.

Quando dal campo del diritto si volesse passare a quello della decenza e della morale, la soluzione del proposto dubbio sarebbe pur sempre la stessa. Ciascun vede quanto sarebbe sconveniente l'obbligare i figli che hanno la sventura di avere un genitore in un bagno od in un reclusorio, a rivolgersi a quei luoghi di pena per ottenere i primi auspicii alle loro nozze. Come si può attendere un consiglio auto-

revole da un uomo macchiato di gravi reati, che ne sta scontando la pena, colpito personalmenle egli stesso d'incapacità civile dalla Legge? Si aggiunga che la qualità della pena lo tiene segregato dalla famiglia, e privo delle comunicazioni sociali; onde non si troverebbe neppure in grado di procacciarsi le nozioni necessarie per dare o negare ragionevolmente il suo assenso al matrimonio dei figli.

Tali sono i motivi pei quali il Ministro Guardasigilli crede che i genitori e gli altri ascendenti condannati ad alcuna delle pene che producono la perdita della patria potestà, o traggono seco l'interdizione legale del condannato, si trovino nell'impossibilità di consentire al matrimonio dei figli e discendenti, giusta gli articoli 63, 64, e 65 del Codice civile.

Egli prega pertanto le SS. LL. Ill.me di portare siffatto avviso a notizia dei Procuratori del Re affinchè possano, occorrendo, dare conformi istruzioni agli Uffiziali dello Stato civile.

Il Ministro BORGATTI.

Firenze, 24 ottobre 1866.

Circolare (Gabinetto) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Convenienza di riordinare il servizio di Sicurezza Pubblica.

Il sottoscritto, altamente preoccupato della responsabilità che gli incombe in fatto di sicurezza pubblica, va accuratamente studiando quei provvedimenti che valgono ad assicurare a questo ramo eminente della pubblica Amministrazione quella maggior efficacia di azione, senza la quale non può sperarsi in Italia sodo e largo sviluppo di prosperità morale e materiale.

Se vi ha servizio pubblico che rifugga dagli espedienti, e pel quale sia d'uopo di una salda e permanente organizzazione su cui possa riposarsi la confidenza dei cittadini e la tutela della loro vita e delle loro sostanze è quello certamente della sorveglianza di pubblica sicurezza. — Correre ad ogni piè sospinto a mobilizzazioni di Guardie Nazionali, ad ordinamento di guardie stanziali in servizio di distaccamento, ad armamento di squadriglie di paesani, e poi disciogliere le une o ricondurre le seconde ai propri Comuni, o scomporre le ultime per quindi ritornar da capo a provvisorie mobilizzazioni o distaccamenti o squadriglie secondo che più o meno gravi siano le minacce dei malfattori nell'àmbito di una Provincia o di un Comune, è un modo di sorveglianza non informato ad alcun principio, e che è in conseguenza incapace di soddisfare alle esigenze del pubblico servizio. — Perchè gli espedienti cessassero e l'organizzazione di questo importante servizio avesse omai un assetto uniforme e permanente, ed i cittadini potessero in ogni dove riposare tranquilli nel sentimento generale della sollecitudine dell'Autorità per la tutela delle loro priorietà e delle loro persone, importa che una forza unica di pubblica sicurezza sia ordinata nel territorio delle diverse Provincie con la missione esclusiva di aggirarsi per le vie delle città e per le varie parti della campagna con tali movimenti di prelustrazione da costituire una rete continua e ben combinata di vigilanza, per la quale i malviventi presto o tardi abbiano a persuadersi di essere assai difficile di recare ad effetto i loro criminosi divisamenti senza essere sorpresi da quella forza di assidua perlustrazione o nel momento dell'apparecchio del delitto, o in quello dell'esecuzione del medesimo, o in quello della loro fuga dopo averlo commesso. A questo sistema di sorveglianza esteriore, continua ed operosa, aggiungasi un altro sistema concorde di esplorazioni e d'influenza morale dell'autorità sullo spirito pubblico delle popolazioni dei vari Comuni, che valga a prevenire le colpevoli intenzioni di chi dia sospetto di voler attentare alla pubblica tranquillità, o agli altrui diritti, e la sorveglianza della sicurezza pubblica sarà stabilmente organizzata sulla doppia base dei provvedimenti di esplorazione dell'Autorità politica locale, e delle perlustrazioni degli Agenti della forza pubblica di loro dipendenza.

Ora essendosi già con altre Circolari provveduto dal sottoscritto a rinvigorire e rialzare la polizia esploratrice dei colpevoli, che ha per sua base principale sull'ordinamento di un personale fedele ed intelligente negli Uffizi d'ispezione o di delegazione, e la scelta di guardie di pubblica sicurezza capaci di eseguire accuratamente le istruzioni dei loro superiori, pel quale lavoro già si è fatto appello al valido concorso delle SS. LL. Illustrissime, giova oggi trovar modo di assodare egualmente l'altro servizio della perlustrazione esteriore e della forza destinata ad eseguirla.

Se eguale ed uniforme per tutti i luoghi è il servizio di perlustrazione esteriore, se unico è lo scopo di sconcertare con la presenza della forza gli altrui criminosi intendimenti o di poter sorprendere i colpevoli nella flagranza del delitto, se unico

è il mezzo di esecuzione del servizio medesimo, cioè l'andar per le vie a due e a tre ordinati in pattuglie standosi sull'avviso nelle posizioni più pericolose e tenendo d'occhio le persone più sospette, è ben naturale che non fosse unica ancora la forza a tal servizio destinata. — E questa unica forza non può essere altra che quella dei Reali Carabinieri. Una forza diversa e diversamente organizzata per l'adempimento del medesimo servizio sarebbe sorgente, non già di emulazione, ma di facili recriminazioni sulla responsabilità dei mancamenti occorsi nella comune sorveglianza; e quindi di animosità, di gelosie e di pericolosi dualismi.

Non è già che le guardie di Pubblica Sicurezza nel modo con cui sono oggi ordinate e con gli immegliamenti da doversi apportare non abbiano una ragione di essere e abbiano a riguardarsi di una secondaria importanza nel servizio generale della tutela del buon ordine pubblico. — Esse sono invece utilissime se indirizzate alla loro vera missione. — Ma per ottenere dalla loro opera proficui risultati bisogna appunto non isviarle da quella parte del servizio di Sicurezza Pubblica, nel quale deve rintrare la loro istituzione, cioè quella del servizio di esplorazione, e considerar la perlustrazione in pattuglie come parte secondaria delle loro incumbenze.

Nelle città popolose, nei centri di grande agglomerazione vi ha nel servizio della Pubblica Sicurezza tale una varietà di prevenzioni e di sorveglianze, che una forza severamente organizzata a disciplina militare come quella dei Reali Carabinieri mal potrebbe secondare un Uffizio d'ispezione o di delegazione in tutta la serie multiforme de'suoi provvedimenti. — Qua occorre di pedinare immediatamente in abito borghese un sospetto viaggiatore nei facili occultamenti di una vasta città; altrove è in mezzo ad un assembramento di persone che bisogna slanciare senza il menomo indugio degli Agenti della forza pubblica, i quali, traforandosi nella folla, abbiano a poter sorprendere in flagrante i principali concitatori del tumulto. Altrove è un individuo da doversi invitare al cospetto dell'Autorità, e che, posto in diffidenza, potrebbe rendersi latinante se non avesse ai fianchi un accorto Agente di Pubblica Sicurezza — e la sorveglianza degli ammoniti, e l'arresto degli accattoni, e la sorveglianza della prostituzione clandestina, a quanti altri innumeri servizi non danno luogo, pei quali è mestieri di una particolare istituzione di altri Agenti della Pubblica Sicurezza diversi da'Reali Carabinieri? Questi altri Agenti, avendone il tempo, concorrano pure con l'arma de'Reali Carabinieri nel servizio di perlustrazione, ma più mobili, per così dire, e più spacciati di forme di disciplina vogliono essere adatti a corrispondere alla varietà dei servizi della Sicurezza Pubblica delle grandi città, tenendosi sempre alla immediata e diretta dipendenza degli Uffizi di Questura. Ma trenne le popolose Città, nelle quali questi servigi così vari e moltiformi ed incapaci d'indugi si presentano ad ogni momento, nel resto delle altre minori Città o di Comuni e villaggi non vi è ragione di costituire due forze diverse di Pubblica Sicurezza, che diventerebbero ben presto rivali fra loro, e la forza tutrice della Pubblica Sicurezza non può essere sostituita dai Reali Carabinieri; e quindi, secondo il concetto dello scrivente, una rete completa di stazioni di Reali Carabinieri dovrebbe estendersi per tutte le Provincie e rendere effettiva la sicurezza delle località più remote. — Ad ottenere simile intento il sottoscritto reclama istantemente il concorso dei sigg. Prefetti, chiedendo ad essi un dettagliato prospetto del numero e delle località delle stazioni che reputano necessarie a garantire efficacemente l'ordine e la sicurezza nelle rispettive loro Provincie. Nel formulare le loro proposte, i signori Prefetti vorranno bensì a evitare le richieste eccessive, ma non si lasceranno soverchiare da troppo misurati concetti d'economia, giacchè se le condizioni finanziarie dell'Italia non sono prospere, valido impulso a migliorare sarà appunto la certezza infusa nei nazionali e nei forestieri, di trovarvi ovunque la sicurezza dei beni e delle persone. Ancora la dignità del Governo e l'onore della Nazione non consentono che il tema della sicurezza pubblica in Italia somministri più largamente tristo argomento di umilianti discussioni e d'altra parte una dolorosa esperienza ci ha dimostrato quanto riescano costosi, sia pel dispendio diretto che pel danno indiretto recato alla pubblica e privata fortuna, i tardi ricorsi a considerevoli svilnppi di forza militare. — Somme così ingenti si profondono oggi per le forze ausiliare di truppe regolari o di guardie nazionali in distaccamento, sparse per le Provincie infettate da briganti, da essere persuaso il sottoscritto che quando le Provincie medesime fossero intersecate da una rete di stazioni così attesamente coordinate fra loro da far disperare ai malfattori di potere trovar modo sicuro di sfuggire alla loro sorveglianza, sarebbe veramente sciolto il problema della pubblica sicurezza col maggiore vantaggio dell'erario dello Stato. — Che se pure avvenisse, malgrado la provvida frequenza delle stazioni anzidette, che in alcuna località si formassero insolite e pericolose associazioni di facinorosi, riuscirebbe allora spedito e facile l'opporvi

tosto una forza competente per disperderle, sol che sia aggregato a'nuclei già costituiti di Carabinieri un qualche numero di Guardie Nazionali, o, se occorra eziandio di soldati regolari. — Quando l'ordinamento delle stazioni riuscisse in quella guisa che desidera lo scrivente, le eventualità di associazioni di malfattori diventerebbero assai rare ed eccezionali e in tutti i casi vi si potrebbe rapidamente provvedere colle sole risorse locali, rimanendo così per sempre evitata la necessità di quelle imponenti e clamorose misure che attristono il paese, e dànno argomento di calunniosi propositi ai nostri nemici; imperocchè quel Sotto Prefetto che già si trova di avere nell'ambito del suo Circondario quindici o venti stazioni di Carabinieri Reali, alla prima notizia della comparsa di una banda armata, non avrà che a disporre l'uscita in distaccamento di un drappello di non più che otto e dieci Guardie Nazionali dei rispettivi Comuni ed aggregarli provvisoriamente alle perlustrazioni delle pattuglie di Carabinieri di quelle stazioni per veder sorgere da ogni parte una forza adeguata alla persecuzione dei malfattori.

Il sottoscritto in conseguenza si aspetta che i signori Prefetti vorranno trasmettere con la maggior sollecitudine un prospetto delle stazioni di Reali Carabinieri occorrenti nella Provincia rispettiva, ordinandolo in guisa che abbiano per ciascun Circondario a risultarne le notizie seguenti:

1° Il numero delle stazioni che già si trovano costituite con la indicazione delle rispettive località e della rispettiva forza numerica di Reali Carabinieri a piedi ed a cavallo.

2° La disignazione di quelle, tra le stazioni esistenti, che possono più utilmente essere trasportate in altra località.

3° I Comuni o altri siti in cui si stima necessario di mettere in assetto delle nuove stazioni con un cenno della forza di cui dovrebbero comporsi, e se permanente e definitivo sia l'impianto della nuova stazione che si propone, o richiesto soltanto in modo provvisorio per venire in soccorso delle anormali condizioni in cui versa presentemente la pubblica sicurezza.

Il Ministro RICASOLI.

Firenze, 24 ottobre 1866.

Circolare (N. 12, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Ruoli di riparto dell'onere contrattuale assunto pel pagamento del prestito nazionale.

È noto che l'art. 15 del Regio Decreto 28 luglio p. p. dispone che le Provincie e i Comuni o Consorzi, i quali nell'assumere o far assumere il pagamento del prestito abbiano incontrato alcun onere contrattuale, lo riversino su quei contribuenti, i quali lasciarono assumere dalla Provincia, dal Comune o dal Consorzio la quota di prestito ad essi spettante. — Ved. alle pag. 1392 e 1488.

Avendo ora alcuna di quelle Amministrazioni insistito diggià presso questo Ministero sulla urgenza di procedere ai relativi ruoli di riparto, per essere prontamente messe in grado di far fronte agli impegni, che per favorire i contribuenti esonerati pel fatto loro dal concorrere, il prestito si addossarono, il sottoscritto stima conveniente di stabilire o rammentare quanto segue:

I. I signori Direttori delle Tasse, appena ricevuta la presente, prenderanno gli opportuni concerti colle Amministrazioni assuntrici, affinchè, a termine dell'art. 21 del Regio Decreto 8 settembre scorso, determinino ed indichino loro o l'aliquota per ogni cento lire di prestito corrispondente all'onere contrattuale, o il totale ammontare di detto onere; nel quale ultimo caso il Direttore stesso determinerà l'aliquota.

II. Ad ogni Contribuente sarà ragguagliata l'aliquota alla somma del prestito che gli venne attribuita; e siccome questi ruoli saranno fatti unicamente nell'interesse di quelle Amministrazioni, devono essere a totale loro carico le cure e le spese per la stampa e provvista degli stampati relativi. — Le Direzioni però, anche senza attendere dalle medesime uno speciale invito al riguardo, ne faranno preparare un apposito modello, in quel sesto che riputeranno più conveniente, e che soddisfaccia a tutte le condizioni volute, anche in relazione al numero delle rate di pagamento. Di questo modello trasmetteranno un esemplare ai Capi delle stesse Amministrazioni, perchè ne provvedano alla stampa in quel numero di copie che giudicheranno essere necessario.

III. Avuti e distribuiti questi stampati agli Agenti delle Tasse, a cui verrà contemporaneamente comunicata l'aliquota di cui sopra, questi daranno opera imme-

diatamente alla formazione dei ruoli, portando tutta la loro attenzione a che siano in essi compresi soltanto quei contribuenti, le cui quote furono assunte dalla Provincia, ed escludendo quindi: — *a)* Gli Ufficiali di grado non superiore a quello di Maggiore per la parte spettante agli stipendi; — *b)* Gli articoli del Ruolo generale del prestito che si riferiscono tanto al Demanio che agli Enti religiosi soppressi; — *c)* I Contribuenti, che hanno sottoscritto per soddisfare direttamente le loro quote.

IV. Successive istruzioni indicheranno poi il modo di procedere riguardo alle quote ridotte od annullate per causa dei reclami di cui all'art. 19 del Decreto 28 luglio scorso.

V. I ruoli debbono contenere in apposite colonne: — *a)* Le intestazioni ed indicazioni personali dei contribuenti; — *b)* La quota di prestito inscritta sul corrispondente ruolo a loro carico; — *c)* La parte dell'onere contrattuale proporzionale alla suddetta quota di prestito; — *d)* Le annotazioni di pagamento.

VI. Siccome questi ruoli non possono essere che assai semplici, nè presentare difficoltà di sorta, il sottoscritto ha ragione di sperare che potranno essere condotti a termine con molta rapidità; tuttavia, ad assicurare maggiormente questo risultato, sarà conveniente che i signori Direttori si rivolgano alle Amministrazioni interessate, perchè prestino un'efficace cooperazione col personale di cui dispongono; cooperazione che non sarà certamente rifiutata, trattandosi di un lavoro che è specialmente diretto al loro vantaggio.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 25 ottobre 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Provvedimenti pei Comuni ora convenuti per la riscossione dei dazi di consumo governativi, che non hanno accettato la proroga del contratto pel biennio 1867 e 1868.

L'esito degli incanti tenuti per tutti quei Comuni che rifiutarono di prorogare il rispettivo contratto col Governo pel dazio di consumo alle condizioni stabilite colla Circolare 17 luglio ultimo scorso, e la necessità di provvedere colla massima sollecitudine hanno determinato il Ministero ad ordinare che siano ritentati gli esperimenti sopra basi diverse da quelle precedentemente tracciate. — Ved. alla pag. 1362.

Vorrà compiacersi adunque la S. V. di tosto disporre al ricevere della presente, la pubblicazione di un nuove avviso, col quale per tutti i Comuni in cui resta tuttora a provvedere per la riscossione dei dazi dello Stato, *compresi quelli che non avessero peranco fatto conoscere la loro accettazione*, venga fissato il giorno quindici del prossimo novembre per un nuovo incanto a schede segrete.

L'avviso dovrà contenere:

a) L'indicazione precisa dell'ora e del luogo in cui devono presentarsi gli offerenti;

b) Che sono ammessi a concorrere all'asta anche i Comuni;

c) La somma del canone di ciascun Comune per cui procede l'asta, la quale dovrà corrispondere a quella richiesta colla Circolare succitata colla diminuzione del quindici per cento se trattasi di Comune abbonato, e del dieci per cento, se il canone attribuito negli elenchi rimessi colla Circolare stessa rappresentava soltanto un minimo di provento;

d) L'avvertenza che si accettano offerte — per tutti i Comuni della Provincia pei quali ha luogo l'incanto — per gruppi di Comuni della stessa Provincia — e per singoli Comuni, preferendo le prime offerte alle seconde e queste alle ultime. Tra le offerte per appalto di un singolo Comune sarà a condizioni uguali preferita quella che venisse fatta a nome e per conto dell'Amministrazione comunale. Essendovi offerta d'appalto per un gruppo di Comuni, alcuno dei quali abbia concorso per conto proprio all'asta, l'offerta d'appalto non sarà accettata che qualora rappresenti almeno una somma doppia del canone offerto dal Comune o dai Comuni concorrenti, accettabile nei sensi del dato fiscale;

e) L'indicazione che la garanzia da unirsi alla scheda per cautelare l'offerta dev'essere corrispondente al ventesimo della somma attribuita al Comune od ai Comuni, ai quali l'offerta si riferisce. Sono però esonerate dalla garanzia le offerte presentate in nome delle Amministrazioni comunali, purchè la scheda sia sottoscritta dal Sindaco o suo delegato debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale, di cui dovrà esser prodotto un estratto autentico. Ai Comuni poi non è vietato di far pervenire le loro offerte col mezzo delle Sotto-Prefetture della Provincia, le quali potranno a quest'uopo valersi del telegrafo; in tal caso

l'offerta giustificata come sopra dovrà esser rimessa alla Sotto-Prefettura non più tardi del giorno che precede quello fissato per l'asta;

f) Che le offerte di aumento non inferiori al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione dovranno essere presentate non dopo le ore 4 del 22 novembre prossimo.

Pei Comuni che concorressero all'appalto nel modo anzidetto, la stipulazione dovrà seguire secondo il modello di contratto d'abbuonamento. Per gli oblatori privati dovranno invece usarsi i capitoli d'onere trasmessi colla ripetuta Circolare, non che il modello di contratto a pagina 411 delle Istruzioni disciplinari.

Queste stipulazioni dovranno estendersi in carta da bollo di una lira ed in doppio esemplare, ma per riguardo agli oblatori privati non saranno esecutorie se non dopo che saranno state approvate dal Ministero, al quale dovrà a questo effetto trasmettersene una copia autentica in carta libera.

Ottenuta l'approvazione del Ministero, devono i contratti d'appalto notificarsi all'ufficio di registro entro venti giorni dalla avutane partecipazione, versando la corrispondente tassa, per la quale all'atto della stipulazione il Segretario della Prefettura si farà anticipare dallo appaltatore l'occorrente somma.

I contratti coi Comuni vengono invece denunziati al Registro tosto dopo la loro stipulazione.

Rimanendo deserto totalmente o parzialmente l'incanto dovrà darsene pronta notizia al Ministero mediante segnalazione telegrafica, ma non si farà luogo questa volta al secondo esperimento previsto dall'articolo 74 del Regolamento di Contabilità generale.

Al più presto possibile il Ministero farà pervenire alla S. V. l'elenco dei Comuni rifiutanti col canone ridotto come si è dianzi stabilito alla lettera *c*. Ma stante l'urgenza la S. V. non dovrà attendere i prospetti stessi per la pubblicazione degli avvisi, poichè i medesimi non saranno destinati che a far emergere le discrepanze, che per avventura potessero esistere fra le annotazioni che vengono tenute dal Ministero e i computi che cotesta Prefettura avrà istituiti in base alle norme tracciate più sopra.

Per tutte quelle altre circostanze a cui non si avesse ora espressamente provveduto suppliranno le disposizioni della Circolare 17 luglio.

La S. V. vorrà compiacersi di far sollecitamente tenere un esemplare della presente ai Comuni che vi possono aver interesse, autorizzando pei medesimi la pronta straordinaria riunione del Consiglio.

Riguardo alla scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione voluta dall'art. 78 del Regolamento di contabilità sta ferma la misura stabilita colla lettera riservata del 23 agosto p. p. — V. Celerif. 1864, pag. 961, 1594 e 1837.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Firenze, 25 ottobre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

In quali casi siano necessari gli esami d'ammissione negli Istituti tecnici.

La Legge fondamentale per l'Istruzione Pubblica, non esclusa la tecnica (13 novembre 1859), che è tuttora vigente, contiene la seguente disposizione:

« Per essere ammessi (art. 295) come alunni nelle Scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare.

« Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli Istituti tecnici conviene *dar saggio* di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche ». — V. Celerif. 1859, pag. 1425.

Il Regolamento per l'Istruzione tecnica, 19 settembre 1861, ha nell'articolo 95 definito le modalità, colle quali le disposizioni dell'articolo succitato della Legge devono essere eseguite. — V. Celerif. 1861, pag. 2099.

L'interpretazione che da alcuni aspiranti agli Istituti si volle dare all'articolo 54 del Regolamento per l'Istruzione tecnica 18 ottobre 1865, a fronte delle disposizioni esplicite dell'art. 295 della Legge fondamentale, è inammissibile. E a questo proposito chi scrive ricorda come la Circolare 18 settembre 1866 di questo Ministero dichiarasse il vero significato della denominazione *Scuola tecnica* usata nell'articolo 54 del Regolamento 18 ottobre 1865. Devesi ritenere perciò indispensabile l'esame d'ammissione agli Istituti tecnici in ogni caso, all'infuori di quello di un giovane che sia già stato ammesso regolarmente ad un Regio Istituto tecnico e che lo abbandoni

per recarsi ad un altro Istituto, nel quale riprenda gli studi a quello stesso pu-
a cui li ha lasciati nell'Istituto da cui esce.

Da altra parte la Legge è interpretata in tal modo anche negli altri rami del-
Pubblica Istruzione, perchè, per esempio, i giovani regolarmente licenziati da
R. Ginnasio devono sottostare ad un esame di ammissione per entrare in un
Liceo.

Vogliano perciò codesta Giunta e codesta Presidenza uniformarsi al disposto del-
Legge ed alla interpretazione del Regolamento sovrammenzionato, e ritenere ch-
l'attestato di licenza del primo stadio dell'Istruzione tecnica non esonera il giova-
che lo ha ottenuto dall'esame di ammissione al secondo stadio, conformemente
quanto ha opinato il Consiglio degli Istituti e delle scuole industriali e profes-
nali, ed a quanto erasi già disposto dalla Circolare ministeriale del 18 settemb-
1866, n° 7126. — V. alle pag. 323 e 1722.

Pel Ministro, OTTAVA.

Firenze, 26 ottobre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Variazioni nei programmi d'insegnamento richieste da alcuni Istituti tecnici.

Alcuni Istituti tecnici del Regno diressero a questo Ministero proposte di riform-
dei programmi stabiliti col Regio Decreto 18 ottobre 1865. Tra queste ve ne ha
relative al modo con cui vi è insegnata la chimica e la fisica, materie che forma-
a così dire la base fondamentale dell'insegnamento tecnico. — V. alla pag. 323.

Per ciò che riguarda la chimica generale il Consiglio per le Scuole osserva che
l'interpretazione data al Programma VIII conduce ad un insegnamento troppo larg-
nella parte delle teorie, troppo ristretto nell'esposizione dei fatti. Ma l'art. 81 de-
Regolamento approvato col citato Decreto fa conoscere che il Programma special-
mente per l'ordine dell'insegnamento non è tassativo. È quindi evidente che le se
generalità possono anche non essere insegnate nell'ordine indicato.

Al docente è data facoltà di distribuire la spiegazione delle materie man mano
che nell'esposizione dei fatti se ne presenta l'opportunità. L'insegnante non ignora
e il buon metodo lo consiglia, che per giungere ad una nozione esatta delle gene-
ralità conviene esporre i fatti e descrivere i corpi quando pure non se ne trovi nota
nel Programma, purchè si abbia cura di dare il necessario sviluppo a quelle specia-
lità su cui il Programma stesso insiste di preferenza.

Lo spirito del Programma dev'essere chiarito dall'art. 71 del Regolamento per cui
rimane libero di esporre le parti fondamentali della scienza, con quel corredo di
dimostrazioni, di esempi e di descrizioni che meglio fossero giudicati necessari a
raggiungere il fine.

Rispetto alla chimica applicata alle diverse industrie si richiama l'attenzione degli
insegnanti sugli articoli 81 e 84 del Regolamento, che lasciano al criterio del Pro-
fessore il dare uno sviluppo maggiore alle parti, che a seconda delle circostanze
locali offrono un più spiccato interesse, accennando appena ed anche omettendo
quelle altre che per le medesime ragioni sono giudicate di minor momento.

In un ramo che subisce così rapidi progressi e così facili mutamenti, gli è chiaro
che il Programma non deve servire che come un indice delle materie da trattarsi,
lasciando del resto che lo sviluppo ulteriore sia determinato dalle varie circostanze
locali e dal diverso genio ed indirizzo degli alunni.

È bene il persuadersi che la gioventù non può pretendere all'esperienza; appena
liberata dai banchi della scuola essa non può fondar fabbriche o manifatture. Il vero
e principale scopo dell'istruzione tecnica dev'essere dunque l'acquisto di quel cor-
redo di cognizioni fondamentali per cui, entrando in un opificio, si sia in grado di
comprendere il meccanismo e si riesca, continuando negli studi pratici e teorici, a
saper comunicare, ove occorra, al lavoro un proprio indirizzo. Importa insistere
perciò sulla necessità di studiare i fatti e le leggi fondamentali mediante le ripeti-
zioni, gli esami e gli altri mezzi che saranno giudicati acconci.

Le ore fissate all'insegnamento della fisica non bastano a svolgere anche un mo-
destissimo programma. Negli Istituti tecnici la fisica dovrebbe essere insegnata come
nei Licei, cinque volte per settimana. Ma l'innovazione sarà possibile solo allor-
quando l'insegnamento della fisica venga separato da quello della chimica. Frattanto
converrà limitarsi ad invitare i Professori, perchè il numero delle loro lezioni sia
portato da due a tre.

Fra i desiderii espressi dalle Presidenze degli Istituti di agricoltura e di agrimen-
sura ci corre debito di riferire i seguenti:

Firenze, 30 ottobre 1866.

Circolare (N. 67, Div. 6) del Ministero dell'Interno alle Prefetture del Regno.

Iscrizioni ipotecarie a favore delle Opere pie, e loro rinnovazioni secondo il nuovo Codice civile italiano.

Alcune Deputazioni provinciali, portando giustamente il pensiero sulle modificazioni introdotte dal nuovo Codice Civile Italiano circa alle precedenti discipline che regolavano la materia delle ipoteche, furono sollecite di diramare apposite istruzioni alle Amministrazioni delle Opere pie, nello scopo di ovviare ai danni che avrebbero loro potuto derivare dall'incuria e dal ritardo di uniformarsi alle nuove prescrizioni.

Nel mentre il sottoscritto non può che commendare questa sollecitudine crede opportuno di eccitare ad imitarla quelle Deputazioni che non ancora vi abbiano dato opera; e per agevolar loro un tale còmpito si fa a mettere in rilievo alcuni punti principali che gli paiono più meritevoli di speciale attenzione.

Per maggior chiarezza si divide l'argomento in altrettanti paragrafi.

§ 1° *Ipoteca legale.* — In massima generale veniva, pei Codici già vigenti negli antichi Stati d'Italia, accordata alle Opere pie, al pari che ad altri Corpi morali, l'*ipoteca legale* sui beni dei loro Tesorieri, Cassieri ed altri Amministratori; e per di più era stabilito che l'ipoteca stessa prendesse grado dal giorno della nomina di detti Agenti, o da quello della sua approvazione.

Pel nuovo Codice Civile invece l'*ipoteca legale* fu ristretta ai casi particolarmente nominati nell'art. 1969, ed in esso più non si fa menzione nè delle Opere pie, nè di altri Corpi morali.

Incumbe dunque alle pie Amministrazioni di provvedere altrimenti per guarentirsi contro le malversazioni dei Cassieri, Tesorieri, ed alri Amministratori o Agenti risponsabili, regolarizzando cioè con formali iscrizioni (secondo il nuovo Codice e le disposizioni transitorie citate qui appresso al § 5°) le ipoteche preesistenti in quanto a quelli che si trovassero già in funzione, ovvero esigendo per quelli di nuova nomina una adeguata cauzione o malleveria secondo le prescrizioni portate dall'art. 11 della Legge 3 agosto 1862. — V. Celerif. 1862, pag. 2465.

§ 2° *Ipoteca generale.* — Una non meno grave modificazione fu introdotta dal nuovo Codice con gli articoli 1965 e 1979, pei quali è stabilito che l'ipoteca non ha effetto se non cade sopra beni *specialmente* indicati e per *somma determinata* in danaro, e se non è *resa pubblica* mediante iscrizione nell'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni istessi.

È venuta in conseguenza a cessare ogni *ipoteca generale*, che secondo le antiche Leggi potevasi esercitare in certi casi delle Opere pie sopra tutti gli immobili presenti e futuri del debitore; com'è venuta altresì a cessare ogni dispensa dalla formalità dell'*iscrizione*.

Quindi laddove esistessero ipoteche generali non rimane altro partito che osservare le formalità prescritte dalle disposizioni transitorie portate dal R. Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, e di cui più sotto al § 6. — Ved. alla pag. 2127.

§ 3° *Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.* — Altra modificazione arrecata dal nuovo Codice Civile si è la *durata delle iscrizioni ipotecarie.* Esse non producono effetto oltre il termine di trent'anni, giusta l'art. 2001; epperò non sono durature indefinitivamente contro i debitori delle Opere pie, e contro i loro Contabili, Cassieri, Tesorieri e Amministratori, ma vanno soggette alla regola generale stabilita dal detto articolo che vuole sia *rinnovata* ogni iscrizione prima della scadenza del trentennio.

Che se trattasi d'iscrizioni *già esistenti*, e che secondo le Leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del nuovo Codice (art. 41 del detto R. Decreto 30 novembre 1865, N. 2606).

§ 4° *Ipoteche sopra beni passati dal debitore in altre mani.* — Non meno notevole è la modificazione di cui agli articoli 1996 e 2006 del nuovo Codice, pei casi di iscrizione sopra beni di un defunto, ovvero di rinnovazione di iscrizione qualunque, e per cui i beni già ipotecati o da ipotecarsi appariscano nei registri censuari da tre mesi passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore.

In tali casi tanto la iscrizione quanto la rinnovazione debbono anche esser fatte contro questi ultimi, siccome verrà detto infra al § 7.

§ 5° *Mezzi per conservare le preesistenti ipoteche.* — A malgrado però queste ed altre modificazioni apportate al precedente ordine di cose in materia di ipoteche,

non ha mancato il nuovo Codice di provvedere che restassero tutelati i diritti acquisiti; e quindi coll'art. 36 delle disposizioni transitorie contenute nel summentovato Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, è stabilito che i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni efficaci giusta le Leggi anteriori, sono conservati in conformità di dette Leggi mediante l'osservanza di alcune formalità.

Importa dunque che le Amministrazioni delle Opere pie pongano ben mente a ciò, e procurino:

1° Che siano iscritti, entro tutto il corrente anno 1866, i privilegi e le ipoteche che secondo le Leggi anteriori potevano avere efficacia riguardo ai terzi, benchè non ne fosse stata fatta iscrizione, o per la quale il termine utile scadesse col finire dell'anno corrente.

2° Che tale iscrizione debbe essere fatta nelle forme e colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice (art. 37 del citato R. Decreto).

§ 6° *Ipoteche iscritte senza determinazione di somma e designazione degli immobili.* — Trattandosi poi di privilegi o di ipoteche, che secondo le Leggi anteriori e sotto l'impero di queste furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, debbe farsi prima della scadenza dell'anno venturo 1867 una nuova iscrizione colle indicazioni stabilite dallo stesso Codice (art. 37 del citato R. Decreto).

§ 7° *Casi in cui gli immobili più non sieno presso il debitore.* — Che se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice gl'immobili, su cui competeva il privilegio, l'ipoteca o la prenotazione fossero passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore secondo le risultanze dei libri catastali; in tal caso il privilegio, la ipoteca e la prenotazione che non siano stati iscritti contro questi nuovi possessori, devono esserlo anche contro di loro, giusta l'art. 2006 dello stesso Codice, entro tutto il 1867, per conservare il loro grado (art. 38 del citato R. Decreto).

Possono qui sorgere i seguenti dubbi, cioè:

1° Dato che sul catasto apparisca per possessore del fondo chi in fatto non lo è più, l'iscrizione, in ordine all'ultimo alinea dell'art. 38 del R. Decreto predetto, deve essere presa contro il vero possessore attuale o contro chi tale apparisca dai libri censuari?

2° E qualora il fondo ipotecato sia passato in proprietà di un terzo che lo possiede per franco e libero da più di 30 anni, si dovrà prendere iscrizione contro di lui?

Quanto al primo quesito è forse il caso di attenersi non solo alle disposizioni letterali di legge, ma anche alle ordinarie regole di prudenza e di cautela. La Legge ordina che l'iscrizione debba essere presa contro chi apparisce possessore dai libri censuari, onde sono da invitarsi gli Amministratori all'osservanza di questo precetto. Sarà però sempre misura cautelativa il prendere iscrizione anche contro il possessore di fatto, attuale. Dall'opposizione che questi per avventura facesse non sarà certo pregiudicato mai l'interesse dell'Opera pia, la quale se non altro giungerà così a veder regolarizzata sui libri censuari l'intestazione del possesso, e a saper quindi con certezza contro chi debba iscrivere.

Quanto al secondo quesito è evidente che si riferisce all'antica legislazione, e che colle disposizioni di questa dovrà essere sciolto. Infatti quando il citato R. Decreto 30 novembre 1865 ha parlato di nuove iscrizioni o di rinnovazioni d'iscrizioni ha avuto, e non poteva avere, in mira che le ipoteche realmente esistenti. Ora la questione se l'ipoteca sia o no prescritta di fronte al terzo che possegga il fondo per franco e libero da più di 30 anni, e quindi se convenga o no iscrivere contro di lui, è da risolversi colle Leggi antiche sotto la cui influenza si costituì l'ipoteca e si avverò il possesso. Il più volte citato R. Decreto per le disposizioni transitorie del 30 novembre 1865 nulla ha che fare con questa questione. — V. Celerif. 1865, pag. 2127.

§ 8° *Conseguenze dell'inosservanza delle accennate prescrizioni.* — Le pie Amministrazioni che lasciassero trascorrere il tempo utile di cui nei tre precedenti paragrafi 5, 6 e 7, senza fare le iscrizioni ivi accennate e con le forme stabilite, correrebbero il pericolo di veder mancata all'Opera pia la necessaria cautela dei propri averi, poichè il privilegio, l'ipoteca, la prenotazione non prenderebbero grado, se non dal giorno della iscrizione fatta secondo il nuovo Codice (art. 39 del citato R. Decreto).

§ 9° *Ipoteca sui beni futuri.* — Così anche nel caso in cui l'ipoteca colpisca beni futuri, giusta le Leggi anteriori, essa non ha effetto o non prende grado sui beni che vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i termini di cui negli art. 37 e 38 del R. Decreto suddetto, se non a misura che è iscritta sui beni medesimi (art. 39 del citato R. Decreto medesimo).

§ 10° *Iscrizioni prese prima del nuovo Codice — Epoca e forma della loro rinnovazione.* — Due cose sono da notare per la rinnovazione di quelle iscrizioni che siano state prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, cioè prima della scadenza dell'anno 1865, e sono le forme e l'epoca della rinnovazione.

Circa le forme di questa rinnovazione è a ritenersi che debbono osservarsi quelle stabilite dal nuovo Codice, corredandola di quelle indicazioni menzionate negli art. 1987 e 2006 del Codice istesso.

Circa poi il termine entro il quale occorra di rinnovare tali iscrizioni, avvertesi che di regola dovrà osservarsi il termine stabilito dalle Leggi anteriori, salvo quanto si è detto di sopra al § 3° rispetto a quelle iscrizioni che secondo le dette Leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione. In questo caso (giova ripeterlo), debbe praticarsi la rinnovazione nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del Codice nuovo.

Messi così in rilievo i punti principali, e ricordate le più generali disposizioni, non resta al Ministero che di raccomandare ai signori Prefetti perchè, d'accordo colle Deputazioni Provinciali, si facciano senza indugio ad eccitare le singole Amministrazioni di Beneficenza a prendere nel più attento esame le note delle iscrizioni esistenti a favore delle Opere pie, per rilevare quali di esse debbano essere regolarizzate nella forma, quali abbiano d'uopo d'iscrizione, e quali di rinnovazione.

Al qual fine dovranno esse Amministrazioni di Beneficenza:

a) — Esaminare una per una le iscrizioni, per riconoscere quali di esse siano prese senza determinazione di somma, o senza indicazione speciale di beni, annotando fra queste ultime quelle prese sui beni futuri senza determinazione, oppure mancanti delle notizie richieste dall'art. 1979 del Codice; ricercare, nel caso d'ipoteca presa sui beni futuri, se il debitore possegga ora dei beni; laddove l'ipoteca sia generale o senza designazione di fondi accertare i beni speciali del debitore colle indicazioni richieste dallo stesso art. 1979; e laddove sia presa per somma indeterminata, determinarsi giusta le norme stabilite dall'art. 1992;

b) — Esaminare accuratamente sui libri catastali se i fondi ipotecati siano tuttavia intestati a debitori contro de'quali fu presa la iscrizione, o siano intestati ad altri, e provvedere secondo è detto sopra al § 7°.

c) — Aver presente per le iscrizioni a rinnovarsi quanto è detto anche sopra al § 10° e per le ipoteche non iscritte ai §§ 1° e 2°.

d) — Avvertire infine che tutte queste formalità e prescrizioni si adempiano senza ritardo e nei termini di Legge, perocchè ove si trascurassero e danno ne venisse alle Opere pie, grave responsabilità ne avrebbero i componenti le rispettive Amministrazioni.

Il Direttore Superiore Del Carretto.

Firenze, 31 *ottobre* 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Importanza del commercio italiano coi porti dell'Equatore.

In una recente relazione del R. Console a Guayaquil si leggono i seguenti ragguagli sul movimento dei porti della Repubblica dell'Equatore, che meritano di essere indicati alle Camere di Commercio e d'Arti per l'interesse che la nostra Marina avrebbe nell'intraprendere navigazioni in quei luoghi.

« Si può assicurare (così scrive il R. Console) che il principale commercio di questa Repubblica si fa con la Spagna, e che continuando lo stato di guerra, le perdite saranno molto grandi. Ed infatti il principale prodotto di esportazione è il cacao, del quale i due terzi e più si esportano per la Spagna in bastimenti spagnuoli, affine di ottenere colà un forte ribasso nei diritti d'introduzione. — Siccome la squadra del Perù e del Chilì, aumentata di alcuni *monitors* ed altri bastimenti corazzati, non si muove dal Pacifico, e siccome poco si temono i corsari chileni, alcuni bastimenti spagnuoli fanno i loro viaggi fino a Colon, dove ricevono il loro carico, che viene rimesso da Guayaquil a Panama per mezzo dei vapori inglesi. Questa via però è molto costosa; d'altra parte il negoziante teme sempre il corso, ed alcune Case hanno quindi preferito rivolgersi al Callao, onde ottenere bastimenti con bandiera neutrale. La bandiera italiana ha la preferenza, forse per simpatia; ed in questo momento abbiamo nel porto la barca italiana *Egitto*, la quale fra breve

partirà per un punto, tenuto ancor segreto, di Europa. Se la guerra con la Spagna continua, il commercio italiano potrà ricavare qualche utilità colla numerosa marineria mercantile che possiede, ed un bastimento che prendesse a Genova una parte di mercanzie italiane potrebbe facilmente completare il suo carico, direttamente per Guayaquil, sia all'Hâvre, sia a Bordeaux; e, dando avviso anticipato, potrebbe trovare qui al suo arrivo un carico pronto di cacao: che se il tempo non fosse propizio a ciò, non gli mancherebbe nolo per il Callao, di dove in ultimo caso potrebbe andare alle isole Chinchas e caricarvi guano ».

Per il Ministro, OTTANA.

Firenze, 31 ottobre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Esposizione internazionale di formaggi in Parigi nel dicembre 1866.

Un secondo concorso internazionale di formaggi dovendo aver luogo a Parigi nel dicembre prossimo, in conformità del programma stabilito, il Governo Imperiale francese invitò i produttori Italiani ad intervenirvi, ricordando che nel 1865 i nostri connazionali, sebbene figurassero in piccol numero, tuttavia riportarono alcune ricompense.

Conoscendo che questa industria è giunta fra noi ad un grado pregievole di lavorazione, io amerei che l'Italia si mostrasse degnamente fra le altre Nazioni produttrici, epperò prego le Camere di Commercio di distribuire ai più rinomati fabbricanti del distretto le dichiarazioni relative, persuadendoli a concorrere coi loro migliori prodotti.

Per il Ministro, OTTANA.

Firenze, 2 novembre 1866.

Circolare del Ministero della Guerra alle Autorità Militari.

Incumbenti a praticarsi in ordine ai Volontari Italiani feriti aspiranti alla pensione.

Per lo scioglimento del Corpo Volontari Italiani, gl'individui che ne fecero parte, e che hanno diritto a pensione per ferite riportate in guerra, non possono più essere ammessi agli incumbenti in conformità di quanto si pratica in via ordinaria pei militari che appartengono ad un Corpo retto da Consiglio d'Amministrazione.

Nello scopo, pertanto, di fissare le norme a cui le Autorità militari abbiano ad attenersi in simili casi e di accelerare ad un tempo gl'incumbenti relativi alle domande di pensione che venissero inoltrate dagli ex Volontari, questo Ministero prescrive quanto segue:

A similitudine di quanto è prescritto, secondo i casi dall'art. 7 dell'istruzione ministeriale 26 giugno 1853 pei militari addetti a Corpi non retti da Consiglio d'Amministrazione, distaccati, in aspettativa, od in congedo illimitato, la domanda sarà trasmessa per cura del Comandante militare del Circondario, ove ha domicilio l'aspirante alla pensione, al Comandante Generale della Divisione; e questi delegherà il Consiglio d'Amministrazione prossimiore alla residenza del richiedente a compiere i primi incumbenti prescritti dagli articoli 3, 5, 6, 7 del R. Decreto 15 agosto 1852, ultimati i quali, lo stesso Comandante Generale di Divisione farà, ove ne sia il caso, di sua iniziativa procedere ai definitivi incumbenti divisati all'articolo 10 dello stesso Decreto.

Trattandosi poi d'individui che non sempre sono in grado di procurarsi essi stessi i documenti richiesti dall'art. 3°, n° 1 e 3, del Regio Decreto 15 agosto 1852, il Consiglio d'Amministrazione, incaricato di procedere agl'incumbenti, dovrà, all'occorrenza, venir loro in aiuto, procurandosi le necessarie nozioni ed i documenti richiesti, sia dal Comando dei Depositi del Corpo Volontari, sia dal Direttore dello Spedale in cui il ricorrente fosse stato ricoverato.

Il Ministro E. CUGIA.

Firenze, 3 novembre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Modificazioni ai quadri del Personale degl'Insegnanti negl'Istituti e Scuole tecniche.

Coll'imminente apertura dell'anno scolastico, il sottoscritto si pregia di comunicare a codesta Deputazione ed a codesta Giunta di vigilanza il quadro delle Sezioni secondo il quale l'Istituto rimane ordinato per quest'anno, ed in cui vengono parimenti indicati i nomi degli insegnanti e l'ammontare dei loro stipendi. Le notazioni del quadro provvisoriamente stabilite sopra l'avviso del Consiglio per le Scuole.

Le promozioni sono assai scarse, non potendosi consentire che quelle già accettate dalle Deputazioni provinciali. E anche per questi pochi casi vuolsi osservare che la percezione degli stipendi non potrà decorrere che col 1º di gennaio 1867, mentre sul bilancio 1866 non trovasi prevista a tale effetto alcuna somma che permetta di anticipare ai Professori il beneficio delle promozioni avvenute. Chi scrive poi si conforta nel pensiero che, se non in tutti, almeno in alcuni ruoli del Personale comunicati alle Giunte di vigilanza e alle Deputazioni provinciali, poterono contemplarsi alcune vacanze, sicchè anche nel corso dell'anno prossimo, quando sia approvato dal Parlamento il relativo bilancio, sarà dato a questa Amministrazione centrale di rimeritare con qualche avanzamento l'opera di quegli insegnanti, che con zelo e con intelligenza avessero meglio disimpegnato i loro uffici.

Quel che importa ora si è che tanto le Giunte di vigilanza, quanto le Deputazioni provinciali vogliano adoperarsi in prò delle nascenti istituzioni con quella sollecitudine che il Governo crede di avere spiegato in favore delle medesime.

Alle Giunte di vigilanza spetta infatti di sorvegliare l'andamento scolastico ed amministrativo degli Istituti commessi particolarmente alle loro cure, ad esse il proporre a questo Ministero i provvedimenti che a seconda delle speciali condizioni dei luoghi giudicheranno opportuni ed utili all'incremento dei singoli Istituti.

La nobiltà e l'importanza dell'ufficio devono persuadere come i Consigli provinciali e comunali, così le Camere di commercio e le Prefetture, ad una buona scelta del Personale componente le Giunte. Occorre infatti che in un paese libero codeste delegazioni siano affidate a chi intenda consacrarvi davvero l'opera e il tempo.

Le Deputazioni provinciali sono chiamate, dove è in vigore la Legge 13 novembre 1859, a fare quanto più presto potranno le proposte ai Consigli provinciali, perchè si stanzino i fondi corrispondenti alla metà degli stipendi, il cui ammontare trovasi indicato nella qui unita tabella. — V. Celerif. 1859, pag. 1425.

Molte delle mutazioni che inchiudono un aumento di carichi non saranno effettuate se non quando le Provincie saranno in grado di assumersi formalmente la metà della spesa.

In alcuni dei principali Istituti l'insegnamento della fisica fu diviso dalla chimica; ma tale divisione dovrà compiersi mano a mano e nel caso soltanto in cui siano stanziati i fondi e si abbia la convinzione di poter trovare delle vere specialità nell'una e nell'altra scienza.

Qualche Provincia ha già dato un imitabile esempio, stanziando soprassoldi per gli insegnanti e sopratutto largheggiando in sussidi per provviste di materiale scientifico. Il Governo non è tenuto a codesta spesa che nelle Provincie del Regno presso le quali non vige la Legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione. Ma anche per queste sarebbe desiderabile il concorso dei Consigli provinciali e comunali, ben sapendosi come le angustie dell'Erario pubblico non permettano bastevoli somme nell'acquisto di oggetti destinati ad essere non solo un mezzo dimostrativo per gli alunni, ma che possono servire altresì di ammaestramento per gli insegnanti.

Mentre per cura di questo Ministero saranno fatte al Parlamento proposte perchè i carichi per l'insegnamento tecnico sieno indistintamente ed equamente ripartiti fra le Provincie, per debito di giustizia dovrebbero le Amministrazioni provinciali, che ne vanno esenti, persuadersi quanto poco dicevole sia il gravare per servizi di una natura affatto locale le Finanze dello Stato.

Dal canto suo questo Ministero aggradirà le comunicazioni che tanto le Giunte di vigilanza, quanto le Deputazioni credessero di dover fare intorno all'andamento degli Istituti. Esso è disposto ad accogliere le ragionevoli proposte che gli verranno fatte, senza tuttavia rinunziare a quella iniziativa cui gli han diritto, come i sacrifizi che l'Erario sopporta per la diffusione dell'istruzione tecnica, così l'interesse che professa vivissimo per codesta istessa istruzione. E d'altra parte questo Ministero, tenendo sotto la sua dipendenza l'insegnamento tecnico normale in Torino pel professorato, trovasi in grado di conoscere anno per anno il personale dei docenti, che per elevazione e specialità di studi meglio convengono all'insegnamento tecnico.

Nè devesi dimenticare che, sebbene questo ministero sia deciso di non far luogo a novità quando non siano giustificate, pure può credere opportuno il traslocamento degli insegnanti da un Istituto all'altro per far luogo agli avanzamenti che non sempre sapranno operarsi in uno stesso Istituto.

Ove concorrano codeste plausibili ragioni, vorrà essere secondata l'iniziativa del Ministero tanto più legittima in quanto che alla podestà pubblica spetta per Legge il governo degli Istituti tecnici, dal cui indirizzo d'altra parte dipende l'avvenire economico della Nazione.

Per il Ministro, Ottana.

Firenze, 5 novembre 1866.

Circolare (N. 68, Div. 5) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Formazione e revisione dei Ruoli della Guardia Nazionale mobile.

L'esperienza ha ripetutamente dimostrato, e massime in occasione della mobilizzazione dei battaglioni di Guardia Nazionale che nel volgente anno occorse di ordinare quanto importi che le operazioni tutte prescritte dalla Legge per la formazione e revisione annuale dei Ruoli della Guardia Nazionale mobile siano in tempo e colla voluta cura eseguite a scanso di molti inconvenienti e di richiami non sempre infondati. Perciò il sottoscritto si fa carico di raccomandare caldamente ai signori Prefetti di provvedere in tempo all'uopo.

Ed anzitutto dovrassi chiamare l'attenzione dei Consigli di Ricognizione sugli obblighi che loro incombono, a termini delle Leggi 4 marzo 1848 e 4 agosto 1861, e del Regolamento 24 settembre 1864, nè sarà inopportuno di prefiggere loro un termine, a seconda della loro importanza, entro il quale dovranno compiere le loro operazioni.

Qui cade acconcio l'osservare coerentemente a quanto già si accennava nella Circolare 12 ottobre p. p., N. 64., che sebbene la base per l'iscrizione dei cittadini nella matricola e nel controllo del servizio ordinario sia il censo, tuttavia i Consigli di Ricognizione hanno dalla Legge tale facoltà discrezionale da potere escludere dai Ruoli della Guardia Nazionale tutti i cattivi elementi che giudicheranno poter recare sfregio o nocumento all'Istituzione stessa. — Ved. alla pag. 1869.

Con apposito manifesto del Sindaco si manderanno quindi a pubblicare le liste dei militi mobilizzabili divisi in tre categorie con diffidamento a coloro che crederanno aver richiami da presentare, di far valere le loro ragioni in prima istanza entro un termine da determinarsi. Successivamente si raduneranno i Consigli di revisione e stabilirassi un termine entro il quale dovranno presentarsi i richiami in via d'appello.

Dopo ciò potranno ritenersi come definitivi i ruoli della Guardia Nazionale mobile, e mentre per cura dei Consigli di Revisione si trasmetteranno nei prescritti modi al Ministero della Guerra i ruoli nominativi dei Battaglioni e frazioni di Battaglioni, sarà cura dei signori Prefetti di ragguagliare questo Ministero del compimento di tali operazioni, trasmettendo un semplice quadro numerico riepilogativo dei militi mobilizzabili nella rispettiva provincia, distinti in tre categorie secondo il prescritto della Legge. Tutte le accennate operazioni dovranno essere ultimate non più tardi del mese di aprile.

Il sottoscritto s'affida al ben conosciuto zelo dei signori Prefetti per l'esecuzione delle savratenorizzate disposizioni, e li prega non solo di volergli accusare ricevuta della presente, ma di volerlo altresì ragguagliare delle disposizioni fatte a sua esecuzione.

Il Direttore Superiore Del Carretto.

Firenze, 10 novembre 1866.

Circolare dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Deduzione dell'imposta di ricchezza mobile dalla quota di concorso.

Sottoposto al Consiglio di questa Centrale Amministrazione il dubbio, se, a fronte del disposto dell'art. 31 della Legge 7 luglio 1866, ed art. 2 di quella del 21 aprile 1862, si potesse, nello stabilire il reddito netto degli Enti morali soggetti a quota di concorso, dedurre quale passività l'importo della tassa di ricchezza mobile da cui sono gravati, il medesimo in seduta dell'8 corrente mese opinò *che prima di*

stabilire la quota di concorso dovuta dagli Enti contemplati nell'art. 31 delle Legge luglio 1866, si possa ammettere la deduzione della quota di ricchezza mobile pagata dagli Enti stessi. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1432 e 1436.

A fronte di siffatta deliberazione il sottoscritto crede conveniente di prescrivere che la deduzione *dell'imposta* di ricchezza mobile venga senz'altro operata in tutti gli Uffizi incaricati di tale operazione, e che in tal modo si rettificano le liquidazioni per avventura già compiute senza aver fatto luogo ad una tale detrazione.

Le Sezioni temporanee del Fondo per il Culto in Torino e Napoli, ed i signori Direttori demaniali del Regno sono specialmente incaricati di sorvegliare allo eseguimento di quanto sopra. *Il Direttore* CASTELLI.

Firenze, 12 novembre 1866.

Circolare (N. 341, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Condono di pene pecuniarie per contravvenzioni alle Leggi sul registro e bollo. Eseguimento del R. Decreto 4 novembre 1866, nº 3304.

Col Decreto Reale del 4 corrente mese furono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del Decreto stesso per contravvenzioni alle Leggi sul registro e sul bollo, in data 21 aprile e 14 settembre 1862, numeri 585, 586 e 949. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1345 e 1409; — 1865, pag. 305 e 332.

Affinchè le disposizioni del citato Decreto abbiano un'esatta applicazione, il sottoscritto ravvisa opportuno d'impartire le seguenti istruzioni:

Art. 1. Gli Agenti contabili avvertiranno che il Decreto Reale del 4 corrente mese è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il giorno 5 successivo, e che gli effetti dell'accordata condonazione devono estendersi a tutte le contravvenzioni constatate prima del 6 del corrente mese, o per cui a quest'ultima data sia già stato inscritto articolo al campione o definita, od anche solo iniziata in qualunque altro modo una procedura giudiziaria o amministrativa qualsiasi.

Art. 2. Quando oltre la pena pecuniaria fosse anche dovuta qualche tassa, i Ricevitori inviteranno i debitori a pagarla insieme alle spese relative state anticipate dall'Erario nazionale, e faranno loro presente che per godere dell'accordata condonazione fa d'uopo che il pagamento della tassa venga eseguito entro il mese di gennaio 1867. Nel caso che per l'indole della commessa contravvenzione fosse soltanto dovuta la pena pecuniaria, i Ricevitori annulleranno senz'altro gli articoli iscritti ai campioni.

Art. 3. Si osserveranno nel resto le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 12 della Circolare 4 novembre 1862, nº 27, e la trasmissione prescritta col citato art. 10 si farà dai Ricevitori e dalle Direzioni rispettivamente nel mese di febbraio 1867. — V. Celerif. 1862, pag. 2786 e 1795.

Il Direttore Generale SACCHI.

Firenze, 12 novembre 1866.

Circolare (N. 342, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Iscrizioni ipotecarie; eseguimento dell'art. 38 ***del R. Decreto*** 30 ***novembre*** 1865; ***bollo; quesito.***

Da taluni Conservatori delle Ipoteche fu fatto il quesito, se per effetto dell'art. 60 del R. Decreto 14 luglio ultimo scorso, nº 3122, sia cessata l'esenzione dalla spesa della carta bollata accordata dalla prima parte dell'art. 40 del Regio Decreto 30 novembre 1865, nº 2606, per l'eseguimento delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicati nei due capoversi del precedente art. 38. — V. alle pag. 1378 e 1601.

Confortato dall'autorevole parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 ottobre ultimo scorso, lo scrivente dichiara che l'art. 60 del R. Decreto 14 luglio summentovato non ha potuto limitare in alcuna parte la ricordata disposizione di favore.

Il Direttore Generale SACCHI.

Nº 61 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

ISTRUZIONE M[illegible]E *in data 10 settembre 1866 per l'esecuzione dei Decre[illegible]uglio, nº 3121, e 18 agosto 1866, nº 3186, sulle tasse di re[illegible]*

L'ordin[illegible]dato [illegible]tasse di registro col decreto del 14 luglio 1866, nº 3121, sebbene sia [illegible]olmente diverso da quello della legge 21 aprile 1862, ha tuttavia con esso molti p[illegible] contatto e la esperienza acquistata dagl' impiegati dell'amministrazione nell'applicazione della cessata legge fa ripromettere il più retto e preciso eseguimento della legge nuova senza bisogno di spingersi con particolareggiata istruzione al di là delle disposizioni più salienti della riforma, e delle parti principali del servizio. — V. alla pag. 1409 e 1537.

Ed è in questo intendimento che il Ministero, tenendo per quanto fu possibile l'ordine di materia di seguito dal citato decreto, si è limitato a dichiarare a prescrivere quanto appresso:

Art. 1. *Principali differenze tra la nuova e l'antica legge circa la registrazione e i termini per eseguirla.* — Una tra le principali innovazioni apportate dal decreto 14 luglio 1866 consiste nel rendere obbligatoria la registrazione entro un termine fisso di molti atti e contratti che prima si dovevano registrare soltanto in caso di uso.

Non meno importante è la nuova disposizione che estende per analogia le tasse dovute nei casi di successione anche ai trasferimenti di usufrutto dei beni constituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie.

Gli atti e documenti che a sensi del citato decreto rimangono soggetti a registrazione in caso di uso sono quelli indicati nell'art. 104 della tariffa, semprechè non siano fatti o ricevuti per ministero di notaro.

Tutti gli altri atti, contratti e trasferimenti specificati nella prima, seconda e terza parte della tariffa devono essere registrati entro termine di rigore.

Questo termine è di *sette giorni* per tutti gli atti di usciere — di *quattro*, *sei* o *diciotto mesi* per gli atti di ultima volontà, per i trasferimenti a causa di morte e per i passaggi di usufrutto nelle prese di possesso dei benefizi e delle cappellanie — di *sei* o *diciotto mesi* per gli atti fatti all'estero traslativi di proprietà, di usufrutto o di godimento di immobili nello Stato o costitutivi di servitù, d'ipoteche o di altri pesi sugli immobili medesimi — di *venti giorni* per tutti gli altri atti, contratti e trasferimenti. È pure da notarsi il cambiamento introdotto in ordine ai contratti verbali ed ai testamenti.

La registrazione dei contratti verbali è obbligatoria entro il termine di venti giorni, soltanto per quelli di affitto, subaffitto di beni immobili posti nello Stato o di cessione, retrocessione o risoluzione di tali affitti.

Gli altri contratti verbali non sono da registrarsi entro termine di rigore, ma si fa luogo ad esigere la tassa sui medesimi quando siano ennunciati in un atto soggetto a registrazione o formino base di una sentenza di condanna.

Per i testamenti poi ed altri atti di ultima volontà è cessato l'obbligo della registrazione durante la vita del testatore; e quest'obbligo sorge soltanto dopo la morte del disponente e limitatamente a quei testamenti od atti di ultima volontà che possono in qualunque modo avere effetto.

I testamenti revocati o non aventi effetto dopo la morte del disponente, debbono registrarsi allora soltanto che se ne voglia far uso in giudizio o inserzione in atti soggetti alla registrazione delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici.

Una maggiore estensione di fronte alla preesistente legge è inoltre apportata alla imponibilità degli atti giudiziari, avendo il decreto assoggettato alla registrazione obbligatoria, oltre alle sentenze definitive, tutti gli atti dei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

La nuova registrazione degli atti e contratti è di due specie.

È ordinaria o formale quella che si eseguisce dai ricevitori trascrivendo sui registri il sunto degli atti, contratti o denunzie.

È speciale l'altra che si compie dai cancellieri giudiziari coll'apposizione e l'annullamento di determinate marche di registrazione.

Gli atti si registrano sugli originali o sulle copie secondo le distinzioni portate dagli articoli 66 e 67 del decreto.

parimente le denunzie dei contratti verbali, poichè a termini dell'art. 1 del decreto, tali denunzie assumono pel fatto della registrazione la qualità di originali dell'atto.

2. *Distinzione delle tasse. — Dichiarazioni di valore.* — Le tasse di registro secondo il decreto 14 luglio si distinguono in tre specie, cioè in tasse fisse, proporzionali e graduali. Le tasse fisse si applicano agli atti specificamente indicati dalla tariffa e non possono estendersi per analogia.

Gli atti non designati particolarmente per una tassa fissa cadono sotto la disposizione generale dell'art. 104 della tariffa.

Le tasse proporzionali e graduali invece dovendo essere applicate secondo la natura e gli effetti dell'atto imponibile, possono estendersi per analogia anche ad atti che nella tariffa non siano espressamente nominati.

Per l'applicazione della tassa graduale agli atti che non contengono la indicazione dei valori imponibili, il decreto esige che questi valori siano dichiarati prima della registrazione; tali dichiarazioni devono essere fatte dalle parti o funzionari richedenti la formalità, in foglio separato, e dovranno dai ricevitore conservarsi in ufficio debitamente classificate.

3. *Computo delle tasse e dei valori imponibili.* — Allorchè l'ammontare delle tasse liquidate, presenti una frazione di lira, questa frazione deve essere computata per una lira intiera, salve le eccezioni tassativamente indicate dall'art. 8 del decreto.

Per l'eseguimento di questa disposizione i ricevitori debbono aver presenti le avvertenze che seguono:

1° La tassa proporzionale si liquida sui valori enunciati nell'atto senza calcolarli di venti in venti lire come era prescritto dalla legge precedente;

2° Il computo delle frazioni per una lira intiera deve essere fatto non sulle singole disposizioni dell'atto assoggettato a tassa, ma soltanto sulle frazioni di lira che venissero a risultare nel totale delle tasse principali liquidate per ogni atto;

3° Nella liquidazione della tassa proporzionale sulle singole disposizioni dell'atto, qualora una o più di queste tasse calcolate sul valore enunciato dessero luogo a frazioni di centesimo, queste frazioni debbono essere sempre abbandonate nella determinazione di ogni singola tassa;

4° Lo stesso computo, di cui al precedente n° 2, deve farsi anche per le frazioni di tassa graduale minori di una lira; conviene però avvertire che la tassa graduale si liquida su 1000 lire anche quando la somma o valore enunciato e soggetto a tassa è inferiore a detta somma: essendo superiore, ogni frazione di migliaio sarà considerata come un migliaio intiero, quando la stessa frazione raggiunga o superi le cento lire;

5° Per le disposizioni dell'art. 105 della tariffa, nelle successioni tra ascendenti e i loro figli naturali o adottivi la tassa non può mai essere minore di due lire.

Qualora in queste trasmissioni si verificasse a favore degli ascendenti o dei figli naturali o adottivi un passaggio che importasse una tassa proporzionale inferiore a due lire, questa tassa dovrà sempre riscuotersi nella misura minima sopra stabilita, senza riguardo alle altre tasse che fossero dovute sulla successione medesima per trasferimenti in favore di altre persone.

4. *Atti vincolati a condizione sospensiva. — Doveri dei Ricevitori.* — Per assicurare la riscossione della tassa dovuta sugli atti designati dall'art. 13 del decreto, i ricevitori appena registrato l'atto che dà luogo all'applicazione della tassa eventuale, dovranno prenderne nota sulla tavola alfabetica (modello 12) ed invigilare con ogni diligenza sull'avveramento delle condizioni o dei fatti che rendono esigibile la tassa, affine di promuoverne la riscossione unitamente alle pene pecuniarie che fossero dovute.

5. *Trasmissioni segrete — Contratti verbali di affitto non registrati. — Doveri dei ricevitori.* — Quando all'appoggio delle presunzioni stabilite dall'art. 14 del decreto, sia constatata la esistenza di qualche contratto verbale d'affitto o di anticresi non registrato, oppure di una trasmissione d'immobili a titolo di proprietà o di usufrutto, per la quale non sia parimente stato sottoposto alla registrazione il titolo relativo, i ricevitori inscriveranno articolo al campione dubbioso ed inviteranno le parti a registrare il contratto verbale di affitto o di anticresi o a pagare le tasse e sopratasse che fossero dovute in ragione della trasmissione.

Ove le parti senza addurre le prove in contrario, ammesse dalla legge, si rifiutassero, i ricevitori rilasceranno apposita ingiunzione da sottoporsi alla Direzione col corredo degli elementi raccolti; e nel caso di esibizione delle anzidette prove in contrario ne riferiranno alla direzione per le ulteriori disposizioni.

6. *Valutazione della nuda proprietà e dell'usufrutto. — Riunione dell'usufrutto alla*

nuda proprietà. — Il sistema di valutazione e tassazione riguardo ai trasferimenti della nuda proprietà e dell'usufrutto stabilito dal decreto 14 luglio 1866 è sostanzialmente diverso da quello della legge precedente.

Nei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito per atto fra vivi o per causa di morte, il valore della nuda proprietà si determina sottraendo il valore dell'usu-frutto da quello della piena proprietà. Tanto l'usufrutto, quanto la nuda proprietà all'epoca del trasferimento sono tassati distintamente per il loro rispettivo valore, ma la tassazione della nuda proprietà si completa di poi, come tassazione di proprietà intiera, sottoponendo a tassa il valore dell'usufrutto quando ne avviene la consolidazione.

Per determinare il valore dell'usufrutto deve aversi riguardo all'età dell'usufruttuario o della persona sulla cui vita è stabilita la durata dell'usufrutto.

Se l'usufrutto è lasciato a vita o a tempo altrimenti inderminato, oppure per uno spazio determinato di dieci o più anni, il valore dell'usufrutto consiste nella metà del valore della piena proprietà, se l'usufruttuario o la persona sulla cui vita è stabilita la durata dell'usufrutto ha meno di cinquant'anni, e nel quarto, se l'usufruttuario o la detta persona a cinquant'anni compiti.

Essendo poi l'usufrutto lasciato per un tempo minore di dieci anni, il suo valore corrisponde a tanti ventesimi del valore della piena proprietà quanti sono gli anni della sua durata, se l'usufruttuario o la persona dalla cui vita dipende la durata dell'usufrutto ha meno di cinquant'anni, ed è considerato eguale a cinque ventesimi del valore della piena proprietà, sebbene l'usufrutto sia stato concesso per più di cinque anni, se l'usufruttuario ha compiuto i cinquant'anni.

Nei casi pertanto di trasferimenti di nuda proprietà o di usufrutto a titolo gratuito, i ricevitori onde stabilire i rispettivi valori esigeranno che siano presentati i certificati di nascita della persona dalla cui vita dipende la durata dell'usufrutto, e determineranno il valore della nuda proprietà e dell'usufrutto nella misura più vantaggiosa all'amministrazione, quando la parte non offrisse le necessarie giustificazioni dell'età. La differenza tra il precedente e il nuovo sistema in ordine ai trasferimenti a titolo oneroso sta in ciò, che a termini del decreto 14 luglio 1866, dovendo nei contratti a titolo oneroso essere liquidata la tassa esclusivamente sui correspettivi pattuiti, il valore imponibile della nuda proprietà è sempre determinato dal prezzo o dai correspettivi convenuti nell'atto traslativo. Conseguentemente nel caso della consolidazione dell'usufrutto, la tassazione della piena proprietà si completa col sottoporre all'imposta la differenza tra il prezzo tassato all'epoca dell'alienazione e il valore della piena proprietà al momento della consolidazione dell'usufrutto.

I ricevitori appena registrato alcuno dei trasferimenti di nuda proprietà accennati dal presente articolo, avranno obbligo di aprire al rispettivo campione certo un articolo di credito contro il possessore della nuda proprietà, per somma determinata o da determinarsi secondochè si tratta di trasferimento a titolo gratuito o a titolo oneroso onde curarne a suo tempo la riscossione.

7. *Trasferimento di beni enfiteutici. — Valutazione del canone e del laudemio,* — Come sotto l'impero della legge precedente le enfiteusi e le loro affrancazioni sono soggette alla tassa di mutazione immobiliare a titolo onerosi.

Per determinare il valore imponibile il canone deve essere moltiplicato in modo diverso in ragione della durata dell'enfiteusi. Se la concessione è fatta per un tempo indeterminato o per una durata di venti o più anni, il capitale tassabile si forma moltiplicando dieci volte l'annua prestazione in denaro o derrate, coll'aggiunta di ogni altro correspettivo pattuito; e nei casi di concessione per un tempo minore di venti anni il capitale deve essere formato, riducendo la prestazione alla metà e moltiplicandola per tutti gli anni della durata della concessione, coll'aggiunta anche in questo caso di ogni altro correspettivo pattuito.

La stessa regola di valutazione si osserva nelle affrancazioni quanto al computo del canone; e solamente si aggiunge al capitale così formato l'ammontare del laudemio, se ed in quanto il medesimo sia dovuto, giusta i titoli originari o le leggi sotto le quali ebbe luogo la concessione.

Un principio differente deve seguirsi per i trasferimenti dell'utile dominio. Se questi sono a titolo oneroso, la tassa si applica esclusivamente sul correspettivo pattuito, ma se il trasferimento segue a titolo gratuito tanto per atto fra vivi che per causa di morte, deve prima farsi dichiarare il valore della piena proprietà, e da questo valore deve quindi detrarsi il capitale formato da venti volte l'annuo canone o prestazione, più un laudemio, se dovuto in riguardo al titolo costitutivo dell'enfiteusi, o alle leggi sotto cui l'enfiteusi venne costituita. Il sopravanzo rappresenta la somma su cui è dovuta la tassa.

lutazione sarà fatta colle norme tracciate dall'art. 19 del decreto.

8. *Enunciazione e dichiarazione dei valori imponibili. — Valutazione d'ufficio.* — L'articolo 23 del decreto stabilisce le norme e i modi per desumere il valore tassabile. Avvertiranno i ricevitori che quando l'atto contiene un correspettivo determinato oppure gli elementi per determinarlo, la tassa deve essere sempre liquidata sul correspettivo medesimo, salva l'applicazione del triplo della tassa e le altre conseguenze indicate dal successivo art. 101 nei casi di occultazione di prezzo. Mancando i indicati due estremi o trattandosi di atti gratuiti, la parte o il funzionario pubblico che richiede la registrazione deve presentare oltre l'atto o la denunzia una nota indicativa dei valori sui quali la tassa dovrebbe liquidarsi. Se si tratta di stabili contro la dichiarazione estimativa il ricevitore può far ricorso alla base del centuplo dell'imposta fondiaria principale giusta il n° 2 del citato art. 23 e il disposto dall'art. 3 dell'altro decreto 18 agosto 1866, salvo l'esperimento della stima qualora anche questa seconda base di valutazione portasse ad un valore che l'amministrazione credesse inferiore di oltre un quarto al valore reale.

Trattandosi poi di oggetti mobili la tassa si liquida esclusivamente, o sul valore risultante dagli atti, o su quello desunto dalla nota indicativa, o dagli inventari estimativi, oppure dalle contrattazioni dei mobili stessi avvenute nel semestre anteriore.

Quando l'atto o la denunzia non presentassero i valori tassabili o gli elementi per liquidarli, oppure non fossero accompagnati dalla nota estimativa, il ricevitore avrà obbligo di invitare le parti ed i funzionari che richiedono la registrazione a supplire a tale mancanza con apposita dichiarazione, e quando non vi si prestassero prima della scadenza del termine utile per la registrazione, dovrà procedere d'ufficio ad una valutazione provvisoria, applicando in base medesima le tasse e sopratasse dovute come è stabilito dall'art. 29 del decreto 14 luglio 1866.

9. *Procedimento di stima.* — Il procedimento della stima per accertare i valori non ha luogo che per gli stabili, ed è ammesso per l'applicazione della tassa tanto proporzionale quanto graduale.

La stima è assolutamente esclusa nei contratti a titolo oneroso o correspettivi allorchè nell'atto o nella denunzia del trasferimento siano espressi i valori correspettivi, o vi siano gli elementi per determinarli.

La stima invece è ammessa secondo le distinzioni qui sotto notate per i trasferimenti a titolo gratuito ed anche per quelli a titolo oneroso, quando gli atti non presentino un valore liquidato e neppure gli elementi per liquidarlo.

In tali casi è ammessa la stima e può invocarsi dagli agenti del registro se avendo la parte dichiarato un valore eguale al centuplo dell'imposta, oppure avendo l'amministrazione fatto ricorso a questo centuplo contro un minor valore denunziato, il capitale ottenuto dal multiplo sia tuttavia reputato inferiore di oltre un quarto al valore reale dei beni. Può invocarsi dalla parte quando avendo essa denunziato un valor inferiore al centuplo dell'imposta, l'amministrazione abbia prescelto quest'ultima base di valutazione e la parte ritenga che il capitale risultante dal centuplo sia superiore di oltre un quarto del valore reale.

Prima di proporre la stima i ricevitori procureranno di stabilire colle parti un amichevole componimento da sottoporsi all'approvazione della Direzione.

Quando si tratta di casi dubbi e di importanza tanto in ordine ai componimenti quanto in ordine alla stima, le Direzioni dovranno riferirne al Ministero.

Se la stima è promossa dal contribuente, il ricevitore, appena ricevuta la intimazione della relativa domanda, dovrà farne rapporto alla direzione esprimendo motivato parere sul merito della questione col corredo dei documenti necessari.

10. *Trasmissioni comulative di beni mobili o immobili.* — Affinchè ad un atto traslativo a titolo oneroso di propietà o di usufrutto di beni mobili ed immobili possa applicarsi la tassa nella misura corrispondente alla diversa natura dei beni, è necessario che gli oggetti mobili non siano dalla legge civile parificati agli immobili e che sia stipulato nel contratto un prezzo particolare per i medesimi.

A questa regola generale è fatta eccezione per le cessioni o vendite di ragioni ereditarie rispetto alle quali, sebbene sia stato stipulato un prezzo unico e complessivo, può essere applicata la tassa secondo la diversa natura dei beni a cui si riferiscono le ragioni cedute, quando sia provata la esistenza nell'asse di beni che danno luogo a tassa minore, e ne sia indicato il valore.

Questa prova potrà consistere in una attestazione giudiziale, in un inventario o in altro documento autentico, oppure potrà desumersi anche dalla denunzia di successione.

11. *Cessione di ragioni ereditarie. Accertamento dei debiti correspettivi del contratto.*

— Per l'eseguimento dell'art. 31 del decreto, secondo il quale la tassa nei trasferimenti di beni mobili o immobili a titolo oneroso è applicata in ragione dei prezzi e degli oneri passati a carico dell'acquirente o cessionario, avvertiranno i ricevitori che, trattandosi di atti di cessioni ereditarie, la tassa deve applicarsi non solo sul correspettivo, ma anche sull'ammontare dei debiti della successione in proporzione della quota ceduta.

Affine pertanto di accertare la somma delle passività che formano aumento del prezzo o correspettivo, il ricevitore, ove non possa desumere altrimenti le nozioni necessarie, si rivolgerà all'ufficio delle Ipoteche nel cui distretto sono situati gli stabili ereditari per avere una nota delle passività iscritte contro gli autori dell'eredità.

Serve a questo oggetto lo stampato (mod. 18) e all'appoggio di queste note da conservarsi in ufficio debitamente classificate, il ricevitore procederà alla liquidazione della tassa suppletiva che potesse risultare dovuta.

12. *Inserzione ed enunciazione di atti.* — Gli articoli 66, 104 e 105 del decreto 14 luglio 1866 provvedono quanto agli effetti della enunciazione, della inserzione e del deposito di atti e contratti in altri atti pubblici, privati e giudiziari.

La enunciazione può aver luogo in qualunque atto senza obbligo della preventiva registrazione dell'atto o contratto enunciato; però trattandosi di enunciazione di atti, la tassa, e occorrendo la pena pecuniaria dovuta per l'atto enunciato, dovrà riscuotersi allorchè è registrato l'atto che contiene la enunciazione. Se invece si tratta di enunciazione di convenzioni non risultanti da scritture e non registrate, sarà dovuta la tassa insieme alla registrazione dell'atto nel quale è fatta la enunciazione, quando la convenzione verbale non essendo in origine soggetta a registrazione, abbia una connessione essenziale e diretta colle disposizioni dell'atto in cui è enunciata, e non sia già estinta o si estingua coll'atto medesimo. Se poi la convenzione verbale enunciata fosse stata in origine soggetta a registrazione o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero già state adempiute, la tassa e la pena pecuniaria che fosse dovuta per la convenzione, dovra essere riscossa contemporaneamente alla registrazione dell'atto che la enuncia, sebbene la convenzione enunciata fosse già estinta o si estinguesse al momento della sua enunciazione.

Quanto alle inserzioni ed ai depositi la legge prescrive la preventiva registrazione degli atti inseriti e depositati allorchè il deposito o la inserzione si faccia negli atti dei cancellieri giudiziari, degli uscieri o dei segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento. Al contrario il deposito o la inserzione può farsi senza che gli atti siano stati previamente registrati, qualora si tratti d'inserzioni o di depositi in atti notariali o in iscritture private, fermo l'obbligo del notaro che ha ricevuto l'atto, o delle parti che stipularono la scrittura privata, di far registrare col pagamento delle tasse e pene pecuniarie gli atti inseriti e depositati unitamente all'atto contenente il deposito o l'inserzione e sotto la pena comminata dalla legge in caso di rifiuto.

I ricevitori, penetrandosi della importanza di tali disposizioni della legge, porranno ogni cura affinchè nessun atto o convenzione inserita o enunciata sfugga alla tassa dovuta.

Potendo poi accadere che in un atto sia convenuta la inserzione successiva di altri atti o documenti, i ricevitori prenderanno nota di tali dichiarazioni mediante l'iscrizione di apposito articolo al campione dubbioso per procurare la riscossione delle tasse quando la inserzione sarà stata eseguita.

13. *Elementi da fornirsi dai cancellieri per la registrazione delle sentenze soggette alla formalità sugli originali.* — La registrazione e il pagamento delle tasse dovute per gli atti pubblici, amministrativi, giudiziari e d'usciere deve farsi a cura dei notari, ufficiali e funzionari che hanno fatto o ricevuto l'atto.

Però l'applicazione rigorosa di questo principio è stata moderata dall'art. 12 del decreto 18 agosto 1866, il quale dispone, che il pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute per le sentenze soggette a registrazione sugli originali possa dimandarsi direttamente alle parti ed ai loro procuratori purchè i cancellieri entro i dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la registrazione delle sentenze trasmettano agli uffici del registro gli elementi necessari per la liquidazione delle tasse. Questi elementi consistono di regola nella copia della parte dispositiva delle sentenze da registrarsi, ma all'occorrenza i ricevitori potranno anche richiedere tutti i maggiori schiarimenti che abbisognassero.

Avuti gli elementi sopraccennati, i ricevitori procederanno tosto alla liquidazione delle tasse e penali ed inscriveranno articolo al campione contro le parti ed i procuratori per astringerli alla registrazione della sentenza ed al pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute.

Le somme pagate dalle parti o dai loro procuratori saranno annotate provvisoriamente nel libro di deposito rilasciandone alle parti la corrispondente bolletta di ricevuta, e contemporaneamente se ne darà avviso al cancelliere giudiziario affinchè il medesimo presenti l'originale della sentenza per essere registrato nelle forme ordinarie.

Le copie di cui è parola in quest'articolo dovranno conservarsi in ufficio riunite in fascicoli, e su ciascuna delle medesime sarà fatto riferimento all'articolo iscritto al campione.

14. *Divieto d'indicare l'ammontare delle tasse sovra atti in progetto.* — I ricevitori si asterranno dall'emettere preventive dichiarazioni intorno all'ammontare delle tasse sopra semplici progetti d'atti o sopra atti dei quali non fosse espressamente richiesta la registrazione.

15. *Recesso dalla richiesta della registrazione. — Obbligo dei ricevitori.* — Qualora il richiedente la registrazione di un atto soggetto alla formalità entro termine fisso recedesse dalla domanda, i ricevitori dovranno ritenere l'atto, non oltre però il termine stabilito dall'art. 120 del decreto sul registro, per procedere alla liquidazione della tassa e trascorso il termine utile per la registrazione iscriveranno articolo sul campione certo per la tassa e la pena pecuniaria ed agiranno per la loro riscossione.

16. *Responsabilità dei ricevitori per le tasse sugli atti registrati.* — In tutti i casi in cui la tassa deve essere pagata contemporaneamente alla formalità, i ricevitori non intraprenderanno la registrazione dell'atto o della denunzia senza il preventivo pagamento delle tasse liquidate o senza il deposito prescritto dall'art. 33 del decreto 18 agosto 1866, avvertendo che essi sono i soli responsabili verso l'amministrazione della intiera tassa di registrazione stata allibrata senza le condizioni sopraccennate.

17. *Forma della denunzia di successione, e presa di possesso di benefizi e cappellanie. — Obblighi dei ricevitori.* — La denunzia dei trasferimenti per causa di morte e delle prese di possesso dei benefizi e cappellanìe consiste, giusta l'art. 70 del decreto, in una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione o componenti la dotazione del benefizio o cappellanìa da farsi sull'apposito stampato, modello numeri 2 e 4, che a tal uopo verrà distribuito gratuitamente dai ricevitori ai contribuenti.

Sarà dovere dei ricevitori di fare un attento esame di queste denunzie, di curare che siano adempite tutte le disposizioni del decreto tanto in ordine alla forma quanto alla congruità dei valori, alla ammissibilità dei passivi, alla dimostrazione del grado di parentela, alla data della morte o della presa di possesso e quanto infine alla presentazione e regolarità dei documenti di corredo.

Qualora il valore denunziato dalle parti sembrasse insufficiente, il ricevitore dovrà procurarsi dagli agenti delle tasse e del catasto, la indicazione della imposta principale fondiaria dalla quale, nell'anno in cui seguì il trasferimento, è stato gravato l'immobile che si crede non congruamente valutato. Quando il centuplo di questa imposta desse un capitale superiore al valore denunziato, la tassa dovrà essere liquidata in ragione del detto capitale.

Nel caso poi che la parte denunciasse il valore sulla base del centuplo dell'imposta e il capitale che ne risulta fosse ritenuto dal ricevitore inferiore di oltre un quarto al valore reale dei beni, la tassa dovrà essere liquidata sul capitale dell'imposta. Nello stesso modo dovrà liquidarsi la tassa quando la parte abbia dichiarato il valore dei beni e il ricevitore, malgrado il ricorso al centuplo dell'imposta, ritenga che questo centuplo sia inferiore di oltre il quarto del valore reale. In ogni caso il ricevitore dovrà deferire la vertenza all'esame della Direzione, la quale vedrà se vi sia luogo al giudizio di stima.

Affinchè l'amministrazione sia meglio in grado di eseguire il confronto dei valori dichiarati col centuplo dell'imposta è necessario che i ricevitori curino con ogni diligenza che nei casi di trasferimento di immobili posti in più comuni, gli immobili medesimi siano valutati distintamente per ogni comune, come è prescritto nelle avvertenze fatte nei modelli num. 2 e 4.

Per assicurarsi della esattezza della denunzia in quanto ai crediti ipotecari, i ricevitori ricorreranno alle tavole instituite per quest'oggetto, e occorrendo, richiederanno ai conservatori delle ipoteche la nota dei crediti iscritti a favore degli autori delle successioni anteriormente alla istituzione delle tavole valendosi dell'apposito stampato. Risultando crediti iscritti all'epoca dell'apertura della successione senza che siano stati denunziati, dovrà essere aperto articolo sul campione dubbioso per la relativa tassa e sopratassa e se ne promuoverà la riscossione a meno che gli eredi non ne giustifichino la preventiva estinzione.

18. *Registrazione delle denunzie. — Ricevuta.* — Riconosciuta regolare la denunzia di cui nel precedente articolo, il ricevitore ne annoterà la presentazione a data cor-

rente sull'apposito registro e farà relazione della seguita registrazione sulla stessa denunzia, rimettendone ricevuta al denunziante sullo stampato, mod. 6.

Se la denunzia fosse stata presentata in doppio originale, il certificato della seguita presentazione si scriverà sul duplicato della denunzia che dovrà restituirsi alla parte.

Una eguale registrazione dovrà essere fatta per le denunzie che il ricevitore ha riconosciuto irregolari ed ha restituito alle parti affinchè sieno rettificate.

19. *Liquidazione delle tasse di successione. — Avvertenze speciali.* — Dopo registrata la denunzia di successione il ricevitore liquiderà le tasse e sopratasse in conformità delle disposizioni del testamento o della legge, e secondo norme stabilite nel decreto 14 luglio 1866.

È inoltre necessario che i ricevitori abbiano sempre presenti le avvertenze che seguono:

1° Nelle successioni tra l'adottante e l'adottato, dovendo la tassa essere pagata in ragione della metà di quella che sarebbe stata dovuta secondo i rapporti di parentela fra l'adottante e l'adottato, qualora non vi fosse stata l'adozione, fa d'uopo che la denunzia di successione, oltre all'indicare l'atto da cui l'adozione risulta, contenga anche l'albero geneologico dal quale apparisca il grado della parentela preesistente.

2° La legge del 21 aprile 1862 escludeva dal computo della mobilia le collezioni di quadri, statue, libri ed altri simili, ma le assoggettava alla tassa come ogni altro ente della successione; il decreto invece 14 luglio 1866 ne richiede bensì la denunzia, ma le esenta assolutamente dalla tassa quando non formino materia di un commercio o di negozio. Converrà quindi che i ricevitori prima di escludere le suddette collezioni dalla valutazione dell'asse tassabile si assicurino della esistenza della condizione stabilita dal decreto per l'esenzione dalla tassa.

3° Le contestazioni che insorgessero circa la devoluzione di un eredità tra gli eredi legittimi ed i testamentari non dispensano questi ultimi dall'obbligo della denunzia e del pagamento della tassa entro i termini fissati, salva l'applicazione del disposto dall'art. 11, n° 3, del decreto nel caso di evizione o di spoglio.

4° Essendo prescritto dall'art. 50 del citato decreto che il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi e che la tassa sui legati medesimi è liquidata a debito del legatario senza pregiudizio della solidarietà dell'erede, i ricevitori nella liquidazione delle tasse faranno conoscere la parte che ricade a carico degli eredi distintamente da quella a carico di ciascun legatario, affinchè l'erede, tenuto ad anticipare il pagamento anche di queste ultime porzioni, abbia un titolo valevole per esperire il regresso riservatogli dal n° 4 dell'art. 86.

5° Per liquidare la tassa sui trasferimenti in causa di morte tra gli ascendenti e i discendenti, stabilito il valore dell'attivo coll'aggiunta, occorrendo, della mobilia alla ragione del 5 p. 100, e colla deduzione dei debiti legalmente giustificati, i ricevitori dovranno dedurre la porzione legittima secondo la misura nei diversi casi prescritta dalla legge civile, e limiteranno l'applicazione della tassa a quella sola parte di patrimonio che rappresenta il valore della porzione disponibile.

6° Verificandosi il caso in cui dentro il periodo di quattro mesi gli stessi beni abbiano formato soggetto di più successioni, i ricevitori faranno attenzione al disposto speciale dell'art. 49 del citato decreto, il cui preciso concetto è, che gli stessi beni ripetutamente trasmessi per successione in un periodo di quattro mesi non abbiano a soggiacere in complesso se non alla tassa maggiore fra quelle dovute per tali trasferimenti.

Per l'esecuzione del citato articolo è da ritenersi che ognuna delle successioni verificatesi nello stesso quadrimestre deve essere denunziata e tassata separatamente. Se la tassa che si liquiderebbe sulla seconda o ulteriore successione in ragione dell'identico valore degli stessi beni è minore di quelle liquidate o riscosse sulle precedenti trasmissioni verificatesi entro lo stesso quadrimestre, questa successione ulteriore a concorrenza degli istessi beni rimane immune dall'applicazione di nuova tassa. Se invece la tassa è maggiore si dovranno imputare a diminuzione della medesima tutte le tasse che per gli stessi beni furono pagate o rimanessero a pagarsi per le successioni anteriori.

Giova appena avvertire che qualora in questi successivi trasferimenti cadessero anche beni propri del defunto, per i medesimi ricorrono le regole generali di tassazione.

7. Allorchè in una successione si trovino azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della Borsa o che cessarono di esserlo, i ricevitori accetteranno la denunzia dei valori fatta dalle parti, ma dovranno tosto assumere informazioni sulla congruità dei valori medesimi, rivolgendosi alla Camera

di commercio sotto la cui giurisdizione ha sede la società o l'ente che ha emesse le azioni di cui si tratta.

20. *Crediti litigiosi caduti nelle successioni.* — Relativamente ai crediti contestati o di dubbia esigibilità caduti in successione, la nuova legge non richiede il loro abbandono al fisco, ma si limita a disporre che sia sospesa la esazione della tassa finchè il credito diventi in tutto o in parte esigibile.

I ricevitori saranno sommamente cauti nell'apprezzamento delle giustificazioni che a questo riguardo le parti sono obbligate di somministrare. Quando sulla sussistenza del credito vi ha contestazione giudiziaria, il ricevitore dovrà invitare la parte a giustificare lo stato di contestazione mediante la presentazione degli atti della causa o di altri documenti legalmente attendibili. Se poi i crediti fossero dichiarati di dubbia esigibilità per altri motivi, i ricevitori non dovranno acquietarsi alla semplice asserzione della parte, ma richiederanno la somministrazione di quelle prove che secondo i casi e le circostanze possano indurre nella convinzione dell'allegata inesigibilità.

Per assicurare il conseguimento della tassa sull'importare di tali crediti dovrà accendersi articolo al campione dubbioso con riferimento alla denunzia; e trascorsi i cinque anni stabiliti dall'art. 52 del decreto senza che la tassa sia stata pagata, sarà obbligo dei ricevitori di invitar la parte ad eseguirne il pagamento, eccetto che questa presenti nuove giustificazioni sullo stato di continuata inesigibilità o contestazione del credito.

I ricevitori fermeranno la loro attenzione sugli articoli di questa specie, onde in occasione della registrazione degli atti e sentenze trovarsi meglio in grado di scoprire se i crediti che furono dichiarati come inesigibili o contestati siano diventati in tutto o in parte esigibili e reclamare all'occorrenza il pagamento delle tasse dovute.

21. *Deduzioni dei debiti.* — Il precedente sistema è variato anche in rapporto alla deduzione dei debiti certi e determinati che gravano l'asse ereditario. Non v' ha differenza per quelli che emanano da atti pubblici o da sentenze anteriori all'apertura della successione; invece i debiti che derivano da scritture private non sono ammissibili, se queste scritture prima dell'aperta successione non sono state regolarmente registrate o menzionate per tal modo in atti compilati da pubblici ufficiali, da potersene riconoscere con esattezza il contenuto.

I ricevitori si daranno perciò cura di non ammettere in deduzione debiti pei quali non sia loro giustificato che i titoli abbiano le condizioni richieste dalla nuova legge.

Quando le anzidette scritture private furono bensì menzionate in atti anteriori all'apertura della successione compilati da pubblici ufficiali, ma non risultano registrate e sono di data posteriore al 31 maggio 1862, i ricevitori esigeranno che le medesime siano registrate contemporaneamente alla denunzia della successione, onde si possa far luogo alla deduzione del debito.

Per le eredità composte di beni situati nello Stato ed all'estero la deduzione dei debiti dai beni posti nel regno sarà fatta nei limiti segnati dall'art. 54 del decreto.

Pei debiti di commercio esercitato nel regno la giustificazione necessaria per la deduzione si eseguisce presentando i libri di commercio tenuti dal debitore, quando i medesimi sono nella forma stabilita dalle vigenti leggi; perciò ove questi libri non fossero in carta da bollo i ricevitori, oltre all'astenersi dal dedurre il debito, non potranno prescindere dal rilevare la contravvenzione.

In tutti i casi nei quali sarà rifiutata o limitata la deduzione di debiti, i ricevitori annoteranno nella denunzia le ragioni della esclusione o limitazione e ne daranno anche spiegazione al denunziante.

Quando venisse a risultare che un debito fu ammesso in deduzione per effetto di errore o di frode, il ricevitore dovrà subito iscrivere articolo sul campione dubbioso a carico dell'erede e del debitore che firmò la dichiarazione di sussistenza del debito, curare la riscossione della tassa suppletiva, oltre il quintuplo a termini dell'ultimo alinea dell'art. 55 del decreto.

L'articolo di credito sarà trasportato al campione certo quando le parti si adattino al pagamento; se invece insorgesse contestazione, il ricevitore ne riferirà alla direzione per le opportune determinazioni.

22. *Denunzie delle successioni accettate con benefizio d'inventario. — Pagamento delle relative tasse.* — I ricevitori avranno specialmente presente il disposto degli articoli 79 e 81 del decreto, in quanto riguarda le denunzie ed il pagamento delle tasse per le eredità accettate con beneficio d'inventario.

Perchè l'erede possa profittare del termine eccezionale per la denunzia è necessario che compili l'inventario, e faccia l'esplicita dichiarazione d'accettare l'eredità

col mentovato beneficio; in tal caso la decorrenza del termine comincia dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario o dalla data della sua chiusura, quando l'inventario fosse compiuto prima della scadenza del termine accordato per la sua formazione.

In ogni caso la denunzia di queste successioni apertesi nello Stato non può essere differita oltre un anno dall'apertura, quand'anche il termine accordato per la formazione dell'inventario fosse stato legalmente prorogato.

Quanto al pagamento delle tasse l'erede beneficiario non ha obbligo di farlo che coi fondi ereditari; quindi i ricevitori non promuoveranno azioni personali contro l'erede beneficiario, ma lo escuteranno solo come detentore dei fondi ereditari, e agiranno anche personalmente contro il medesimo ove abbia ecceduto le facoltà di un semplice amministratore, o abbia fatto qualche atto di erede puro e semplice.

Non ostante l'avvertita facoltà di pagare la tassa coi fondi ereditari, sta fermo per l'erede beneficiario l'obbligo di soddisfare la tassa nei due mesi successivi alla scadenza del termine utile per la denunzia, di guisa che, verificandosi un ritardo, passa a carico dei fondi ereditari anche la sopratassa del quinto.

23. *Eredità devolute ai corpi morali.* — Anche rispetto alle denunzie e al pagamento delle tasse per le successioni o legati deferiti ai corpi morali cui è necessaria un'autorizzazione per accettarli, la legge contiene disposizioni eccezionali.

Se il corpo morale dichiara esplicitamente di accettare la eredità o il legato con benefizio d'inventario, in questo caso è tenuto ad eseguire la denunzia entro il termine stabilito per le eredità beneficiate.

Se non emette la preindicata dichiarazione, il legato o l'eredità devono essere denunziati entro i termini normali stabiliti dall'art. 79, sia o no stato autorizzato ad accettare l'eredità o il legato.

Il pagamento della tassa deve essere fatto entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione accordata al corpo morale, ma trattandosi di eredità o legato per cui sia stata fatta l'espressa dichiarazione di accettazione con benefizio dell'inventario, allora, in concorso del termine di tre mesi dalla data dell'autorizzazione e dell'altro che procederebbe dalla accettazione con benefizio, il corpo morale è in facoltà di profittare pel pagamento del più lungo di questi due termini.

Occorre per altro avvertire che il favore di pagare la tassa entro tre mesi dall'autorizzazione cessa nel caso in cui il corpo morale non l'abbia domandata entro l'anno dall'apertura della successione. Perciò scaduto questo termine, i ricevitori avranno obbligo di chiedere il pagamento delle tasse dovute dal corpo morale, desistendo dalla domanda qualora sia giustificato che l'autorizzazione fu chiesta entro l'anno.

Siccome la sospensione dal pagamento delle tasse dovute dal corpo morale non ha influenza per il pagamento di quelle che fossero a carico di altri coeredi o legatari, così il ricevitore, inscritto per la intiera successione l'occorrente articolo al campione certo, promuoverà il pagamento entro il termine ordinario delle tasse dovute dagli altri coeredi o legatari.

Allorchè per negata autorizzazione al corpo morale di accettare l'eredità od il legato si facesse luogo alla restituzione o all'abbandono della tassa a carico del corpo amministrato, oppure, anche in mancanza di una domanda di restituzione per parte del corpo morale, fosse dovuta una tassa maggiore dalle persone a cui profitta il rifiuto dell'autorizzazione, i ricevitori liquideranno nuovamente le tasse secondo il grado di parentela esistente fra il defunto e la persona alla quale si devolve l'eredità o il legato che non passò al corpo morale, e ne inscriveranno corrispondente articolo al campione.

24. *Divieto ai ricevitori di compilare le denunzie di successione e delle prese di possesso e di darne copia a chi non vi è interessato.* — È severamente vietato ai ricevitori di compilare o permettere che dai loro collaboratori siano compilate, ancorchè senza compenso, le denunzie delle eredità e dei passaggi d'usufrutto per le prese di possesso dei benefizi o cappellanie.

È pure proibito ai ricevitori di dare copia delle denunzie a chi non è compartecipe nella eredità o non ha interesse nel benefizio o cappellania, a meno che non rivesta la qualità di amministratore o mandatario degli interessati.

25. *Pagamento della tassa contemporaneo alla denunzia.* — Quando l'erede o l'investito del benefizio o della cappellania, anzichè differire il pagamento delle tasse sino alla scadenza del termine accordato dalla legge, preferisca di pagarle al momento stesso della registrazione della denunzia, il ricevitore, appena registrata la denunzia e liquidata la tassa, stabilirà l'occorrente articolo di credito sul relativo campione certo e porterà immediatamente il pagamento in riscossione.

La registrazione del pagamento sarà divisa da quella della denunzia.

26. *Conservazione delle denunzie.* — Le denunzie speciali prodotte per il pagamento delle tasse dovute sull'eseguimento di contratti vincolati a condizione sospensiva, sull'accettazione di fatto di donazioni, sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, sull'acquisto dei lucri dotali e sulle dichiarazioni di successione o di prese di possesso, dovendo rimanere presso gli uffici di registro, saranno dai ricevitori conservate e riunite in fascicoli o volumi distinti per ogni specie unitamente agli allegati di ciascuna dichiarazione, compresa la copia degli atti di ultima volontà di cui è menzione nell'art. 70 del decreto sul registro. Ognuna di queste specie di denunzie costituirà una serie distinta di fascicoli o volumi, e sarà dato un numero progressivo tanto alle singole denunzie quanto a ciascuna serie di fascicoli. Ogni fascicolo o volume non potrà contenere un numero di fogli minore di 300, nè maggiore di 600 e sarà corredato da un indice da tenersi costantemente in corrente.

27. *Conservazione degli elenchi degli atti.* — I ricevitori dovranno parimente conservare in ufficio debitamente classificati gli elenchi degli atti che avranno ritirato dalle parti o funzionari ne' casi previsti dall'art. 33 del decreto 18 agosto 1866.

28. *Instituzione dei registri di formalità.* — Per la registrazione degli atti, contratti e trasferimenti e per la riscossione delle relative tasse e pene pecuniarie, in ogni ufficio di registro saranno tenuti i libri sotto indicati, cioè:

Registro degli atti civili pubblici (mod. n. 1).
Registro degli atti privati ed esteri (mod. n. 2).
Registro degli atti giudiziari e d'usciere (mod. n. 3).
Registro delle denunzie di successioni e delle prese di possesso dei benefizi e cappellanie (mod. n. 4).

29. *Registro degli atti civili pubblici.* — Nel registro degli atti civili pubblici si registreranno: 1° gli atti notariali; 2° gli atti dei segretari o delegati delle amministrazioni e dei pubblici stabilimenti; 3° i testamenti in qualunque forma; 4° le denuncie di eseguimento di contratto sottoposto a condizione sospensiva, le denunzie di eseguimento di contratti soggetti all'approvazione superiore ed eseguiti prima che siano approvati, quelle di accettazione di fatto di donazione, quelle del conseguimento dei lucri dotali, e finalmente le denuncie della riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà, quando l'atto da cui deriva il fatto che dà luogo alla denunzia sia stato ricevuto in forma pubblica o amministrativa.

30. *Registro degli atti privati ed esteri.* — Il registro degli atti privati servirà per registrare:

1° Gli atti in forma privata;
2° Le denunzie e dichiarazioni dei contratti verbali;
3° Gli atti provenienti dall'estero, eccettuati quelli di ultima volontà;
4° Le denunzie di cui al n° 4 del precedente articolo, quando l'atto da cui deriva il fatto che dà luogo alla denuncia sia stato stipulato in forma privata o all'estero.

31. *Registro degli atti giudiziari.* — Il registro degli atti giudiziari servirà per registrarvi le sentenze e decreti di qualsiasi giudice, tribunale o corte, non che le sentenze degli arbitri e generalmente tutti gli atti ricevuti dalle cancellerie giudiziarie e dagli uscieri.

32. *Registro dei trasferimenti per causa di morte e delle prese di possesso di benefizi.* — Nel libro, mod. 4, dovranno registrarsi:

1° Le denunzie dei trasferimenti per causa di morte regolati dalla legge o dagli atti di ultima volontà;
2° Le denunzie dei passaggi d'usufrutto per la presa di possesso dei benefizi e cappellanie;
3° Le denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà in dipendenza di un trasferimento per causa di morte regolato dalla legge o da atti di ultima volontà.

In questo medesimo registro dovranno allibrarsi le riscossioni delle tasse che sono dovute per i trasferimenti sopra accennati.

Ogni articolo di riscossione, oltre al contenere la data dell'esazione, il cognome, nome e domicilio della persona che paga, sia per conto proprio che d'altri, dovrà pure indicare la causale del pagamento, la data della denunzia e il numero del campione sul quale è iscritto l'articolo.

33. *Allibramento delle tasse suppletive. — Registrazione di ricorsi in via amministrativa e della presentazione dei repertori.* — Oltre agli usi indicati nei precedenti articoli, ognuno dei nominati registri serve, secondo la sua specie, a portare in riscossione le tasse suppletive dovute sugli atti e trasferimenti, e ad annotarvi la presentazione dei ricorsi in via amministrativa quando i medesimi siano diretti a interrompere la prescrizione in conformità dall'art. 128 del decreto.

I registri di n° 1 e 3 servono eziandio per prender nota rispettivamente della presentazione semestrale dei repertori dei notari e dei cancellieri e degli uscieri.

L'allibramento su quesfi registri delle tasse suppletive deve essere fatto colla distinzione, nelle colonne, delle tasse principali dalle sopratasse e dal decimo di guerra, quando i supplementi siano in dipendenza della nuova legge.

34. *Tenuta dei registri di formalità.* — Prima di porre in uso i registri di formalità, i medesimi dovranno essere numerati foglio per foglio e firmati nella prima ed ultima pagina dal direttore dal quale dipende l'ufficio a cui sono destinati.

I registri essendo a spazio libero, le registrazioni dovranno essere divise le une dalle altre mediante una linea orizzontale nella colonna destinata al sunto degli atti, ed i ricevitori dovranno procurare di tenerli con nitidezza, regolarità e precisione.

Le registrazioni dovranno farsi giorno per giorno senza lasciare spazio in bianco; ogni registrazione avrà un numero d'ordine progressivo, la cui serie si rinnoverà annualmente.

In ciascun giorno compiute le registrazioni, i ricevitori dovranno apporre il chiuso a tutti i registri di formalità, impiegando una sola linea colla formola seguente: — *Chiuso il dì* 1866, *N. N. ricevitore.*

A questa regola è fatta eccezione solo quando la registrazione sia differita come è permesso dall'art. 120 del decreto. In tale caso la registrazione dovendo nonostante essere fatta sotto la data del giorno medesimo in cui l'atto fu presentato, il ricevitore potrà tenere aperto il registro corrispondente, ma lo dovrà chiudere appena abbia registrato l'atto.

L'indicazione del chiuso dovrà farsi nella linea immediatamente successiva all'ultima registrazione o all'ultimo chiuso.

È assolutamente proibito di registrare alcun atto o denunzia o di apporre alcun chiuso in margine dei registri o per mezzo d'interlinee.

Sono parimente vietati i ritocchi, le raschiature, e le interlinee. In caso di errore non si potrà fare la correzione nemmeno in margine, ma con un leggiero tratto di penna si noteranno le parole errate in modo che si possano tuttavia leggere e si proseguirà la scrittura colle parole che debbono sostituire le errate.

Avvenendo che la registrazione di un atto fosse per errore incominciata od anche finita in un registro diverso da quello in cui doveva essere fatta, il ricevitore correggerà l'errore col passare un leggero tratto di penna traversale su quanto avrà scritto, facendo cenno dell'incorso errore nella colonna delle osservazioni, coll'indicazione del registro e del numero sotto il quale avrà riportato la registrazione. Tale annotazione dovrà essere firmata dal ricevitore.

Le postille e le aggiunte rese necessarie dopo seguita la registrazione si porteranno nel registro a data corrente.

35. *Modo di formulare le registrazioni.* — L'art. 65 del decreto determina in genere le indicazioni colle quali deve essere fatta la registrazione degli atti, contratti e trasferimenti, ed è obbligo dei ricevitori d'attenervisi strettamente.

Le registrazioni variano secondo le diverse specie degli atti e dei trasferimenti.

Quanto alle successioni ed ai passaggi di usufrutto per le prese di possesso di benefizi e cappellanie, dovendo negli stampati delle relative denunzie essere fatta una particolareggiata ed estimativa descrizione degli immobili ed altri oggetti dei quali avviene il trasferimento, basterà che la registrazione si limiti a certificare il fatto della presentazione della denunzia colla indicazione del nome, cognome e domicilio di chi la presenta, del numero del volume ove sarà classificata, e del relativo articolo del campione.

Rispetto alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà ed in tutti gli altri casi nei quali è richiesta la presentazione di una denuncia speciale da rimanere in ufficio, e deve farsi il pagamento della tassa contemporaneamente alla denunzia, la registrazione conterrà:

a) La data e il numero progressivo annuale del registro;
b) Il nome della persona che ha presentata la denunzia;
c) Il fatto che dà luogo all'applicazione della tassa;
d) I nomi e cognomi delle parti interessate;
e) I valori sui quali le tasse devono essere liquidate;
f) Il numero del fascicolo in cui è stata classificata la denunzia;
g) Quello del campione nel quale è iscritto l'articolo;
h) In tutte lettere l'ammontare della somma riscossa.

Le registrazioni che, attesa la loro importanza, richieggono maggiore sviluppo sono quelle degli atti civili in forma pubblica e privata e dei contratti verbali. Queste registrazioni dovranno contenere un'analisi chiara e concisa, ma completa

e sostanziale, di tutte le disposizioni dell'atto o contratto, in guisa che non solo rimanga giustificata la percezione delle tasse, ma siano poste altresì in evidenza tutte le particolarità delle stipulazioni.

Trattandosi di atti che contengono più disposizioni, onde evitare la confusione devono farsi tanti capiverso quante sono le distinte disposizioni dell'atto.

Ogni capoverso incomincerà col titolo della disposizione come se si trattasse di un altro atto. Qualora il ricevitore si trovasse incerto nell'interpretare e tassare una determinata disposizione dell'atto, applicherà sulla medesima la tassa che crederà dovuta, ma avrà cura di riportare la disposizione sul registro trascrivandola testualmente.

Le somme o valori formanti l'oggetto di ogni disposizione saranno scritte per esteso e riportate in cifre nell'apposita colonna.

Una analisi conforme, comunque più semplice, attesa la loro natura speciale, deve essere fatta per la registrazione degli atti giudiziari e di quelli d'usciere.

Tutte indistintamente le registrazioni dovranno essere precedute dalla loro data e chiuse colla indicazione in tutte lettere della somma totale ricevuta. Per gli atti contenenti più disposizioni imponibili, le tasse e le pene pecuniarie liquidate per ciascuna disposizione saranno portate in cifra nelle apposite colonne del registro sulla stessa linea orizzontale delle rispettive disposizioni, e saranno quindi riassunte complessivamente per ciascun atto nella colonne del totale.

Per gli atti privati la registrazione dovrà anche indicare se i medesimi dal contesto dell'atto risulta che siano stati fatti in più originali e ne accennerà il numero. Per gli altri originali presentati simultaneamente o successivamente al primo originale si dovranno fare tante registrazioni separate quanti sono gli originali, con richiamo in ognuna di esse della registrazione primitiva.

In margine della registrazione del primo originale si farà cenno del numero sotto cui sono stati registrati gli altri originali oppure di quello del campione ove si sarà preso nota delle tasse e delle penalità come è disposto dall'art. 37 della presente istruzione.

36. *Indicazioni speciali da farsi nelle registrazioni* — Le registrazioni essendo destinate non solo a giustificare la percezione delle tasse, ma anche a somministrare gli elementi acconci per la formazione delle tavole e generalmente per tutti i riscontri che fosse opportuno di praticare nell'interesse dell'amministrazione, sarà cura dei ricevitori di fare in modo che esse servano a questi importantissimi scopi.

Relativamente agli atti portanti cessioni di usufrutto, costituzioni di rendite, mandati con retribuzione ed altri in cui la somma tassabile dipenda dalla durata della vita, le registrazioni dovranno indicare che le parti giustificarono l'età colla presentazione del certificato di nascita, di che all'art. 1 del decreto 18 agosto 1866. — Ved. alle pag. 1409 e 1537.

Se poi si trattasse di atti portanti trasmissione, assegni o attribuzioni di proprietà immobiliare, saranno indicati i Comuni in cui sono situati gli immobili, onde si possano eseguire le comunicazioni per le volture catastali.

In quanto agli atti soggetti all'approvazione superiore, dopo la data dell'atto si apporrà quella del decreto di approvazione o omologazione, e l'altra del giorno in cui il decreto è stato notificato all'ufficiale tenuto alla denunzia.

37. *Atti privati in più originali.* — Secondo l'art. 66, ultimo alinea del decreto, per gli atti privati fatti in più originali è obbligatoria la registrazione di ciascun originale.

Sebbene l'obbligo stabilito dalla legge non importi che tutti gli originali siano presentati contemporaneamente alla registrazione del primo originale, i ricevitori però avvertiranno che la presentazione di ogni originale per la trascrizione della nota di seguita registrazione e per il pagamento della tassa fissa stabilita dall'art. 104 della tariffa deve essere fatta entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto, e che in caso di ritardo si fa luogo all'applicazione di tante pene pecuniarie di dieci lire quanti sono gli originali presentati tardivamente.

Accadendo di registrare un atto privato presentato in unico originale, dal quale risulti che fu stipulato in più originali, i ricevitori dovranno tosto accendere articolo al campione certo per curare la riscossione delle tasse fisse e delle penali appena scaduto il termine per la presentazione dei detti originali.

38. *Traduzioni giurate di atti esteri.* — In occasione di registrazione di atti stipulati all'estero i ricevitori dovranno trattenere in ufficio la traduzione giurata, che le parti sono obbligate di presentare nei casi previsti dall'art. 68 del decreto.

Queste versioni saranno riunite e conservate in appositi volumi.

39. *Stampati per le denunzie di contratti verbali, avveramento di condizioni sospensive, ecc.* — I ricevitori distribuiranno gratuitamente ai richiedenti gli stampati per

le denunzie indicate dall'art. 69 del decreto, ed essendone dalle parti richiesti, le scriveranno essi madesimi senza spesa.

Le dichiarazioni dovranno in ogni caso essere sottoscritte dalla parte denunziante, e quando questa sia analfabeta o impotente a firmare, saranno sottoscritte da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

40. *Atti soggetti all'approvazione superiore.* — Per porre in grado i ricevitori di meglio curare l'eseguimento dell'art. 73, n° 4, del decreto 14 luglio 1866, le direzioni appena avranno avuto avviso dell'approvazione o della omologazione di un atto soggetto a queste formalità ne daranno notizia al ricevitore competente, il quale ne prenderà memoria sulla tavola n° 12 per procurare che l'atto sia registrato colla contemporanea presentazione dei documenti richiesti dall'art. 10 dell'altro decreto 18 agosto 1866.

41. *Divieto ai ricevitori di registrare atti per i quali non siano competenti.* — Il capo III, titolo II del decreto, determinando da quali uffici di registro deve essere data la formalità della registrazione secondo la varia specie degli atti e trasferimenti, i ricevitori si asterranno dal registrare atti o denunzie per cui il loro ufficio sia incompetente.

42. *Quietanze delle tasse. — Marche di riscontro.* — L'articolo 88 del decreto 14 luglio 1866, e gli articoli 20, 21 e 22 dell'altro decreto 18 agosto successivo tracciano chiaramente i modi con cui il ricevitore deve rilasciare la quietanza coll'apposizione ed annullamento delle stabilite marche di riscontro appena sia eseguita la registrazione dell'atto o portato in riscossione il pagamento.

Nell'apposizione di queste marche i ricevitori devono porre studio a formare quella combinazione di valori che richiegga l'impiego del minor numero possibile di esse marche in ciascuna ricevuta. È inoltre da osservarsi che sebbene le marche di riscontro debbano col loro valore rappresentare unicamente la somma delle tasse principali riscosse, pure la quietanza o nota di registrazione che serve di annullamento alle marche deve esprimere in tutte lettere il totale complessivo formato da dette tasse principali, dal decimo di guerra e occorrendo dalle pene pecuniarie.

Nella distinta delle percezioni prescritta dall'art. 20 del decreto 18 agosto 1866, s'indicheranno prima di tutto le varie tasse principali applicate alle diverse disposizioni dell'atto. Riunite queste tasse in un totale, corrispondente al valore espresso dalle marche, si aggiungerà il decimo e le pene pecuniarie formando così l'ammontare complessivo per cui è rilasciata la ricevuta. Le ricevute che non si rilasciano sull'originale o sulle copie dell'atto devono essere fatte sull'apposito stampato.

La scritturazione che serve di annullamento alle marche dovrà essere fatta in modo che lasci scoperte le cifre esprimenti il valore delle marche, o quanto meno una di esse cifre. L'apposizione delle marche di riscontro non ha luogo per le tasse che sono riscosse in dipendenza delle leggi anteriori.

Per gli atti privati in più originali la quietanza sull'originale presentato il primo alla registrazione si eseguisce nelle forme ordinarie di ogni altra quietanza e colla applicazione delle marche di riscontro corrispondenti all'ammontare delle tasse principali percette.

Quella poi che si appone agli altri originali presentati contemporaneamente o successivamente deve parimente essere fatta nelle forme ordinarie, se non che per i medesimi originali, dovendo la tassa limitarsi a cinquanta centesimi o una lira, non si apporrà nella quietanza che la marca di cinquanta centesimi o di una lira e si dovrà far precedere alla quietanza stessa la trascrizione letterale della nota di registrazione apposta sull'originale primitivo che diede luogo all'applicazione della tassa di atto o di contratto.

43. *Situazione delle marche di riscontro.* — Per determinare la responsabilità dei ricevitori stabilita dall'art. 22 del decreto 18 agosto 1866, alle situazioni di cassa dovrà unirsi anche una situazione delle marche di riscontro, appiè della quale sarà instituito il parallelo tra il prodotto delle tasse principali portate dalla nuova legge risultante dai registri d'entrata ed il consumo delle marche.

All'appoggio di questa situazione e delle giustificazioni che potrà dare il ricevitore sulle differenze, e sentito ove occorra l'ispettore o il sotto-ispettore, la direzione determinerà sul grado di responsabilità incorsa dal ricevitore, e provocherà all'uopo le misure necessarie dal Ministero.

44. *Pene pecuniarie. — Avvertenze sul modo di applicarle.* — Per le speciali obbligazioni imposte agli eredi, donatari, legatari ed agli investiti dei benefizi e delle cappellanie, il decreto ha stabilito coll'art. 95 diverse pene pecuniarie, cioè:

1° Una metà di più della tassa per la mancanza di denunzia nei termini prescritti;

sino e compresa l'inscrizione dell'articolo sul campione certo.

51. *Estratti di registri.* — Venendo richiesto un estratto dei registri il ricevitore prima di rilasciarlo dovrà assicurarsi che il richiedente sia stato una delle parti contraenti dell'atto o un avente causa da esse.

Se il richiedente non avesse alcuna di tali qualità il ricevitore non dovrà dare l'estratto se non dietro autorizzazione del pretore del luogo, secondo l'art. 121 del decreto.

In questo caso l'atto di autorizzazione sarà conservato in ufficio e ne sarà fatta menzione nell'autenticazione dell'estratto.

I ricevitori si faranno scrupoloso dovere di attenersi strettamente entro i limiti della tariffa nella percezione dei diritti di ricerca e di estratti ad essi accordati dall'art. 47 del decreto 4 maggio 1862, nº 595. — V. Celerif. 1862, pag. 1393 e 2483.

La riscossione di questi diritti continuerà ad annotarsi nell'apposito registro già prescritto dalle precedenti istruzioni.

52. *Prescrizione. — Responsabilità dei ricevitori.* — L'azione dell'amministrazione per il ricupero delle tasse e pene pecuniarie di registro dovendo essere esercitata nei termini rispettivamente fissati dagli articoli 123, 124, 125 e 126 del decreto 14 luglio 1866, i ricevitori colla loro opera solerte ed assidua devono ovviare al pregiudizio che risentirebbe l'erario dal compimento della prescrizione, avvertendo che possono essere tenuti responsabili in proprio delle conseguenze derivanti dalla loro incuria.

I termini di cui sopra, ad eccezione di quello indicato dal nº 1 del citato art. 123, sono più brevi dei termini che in casi eguali erano stabiliti dalla legge del 21 aprile 1862. — V. Celerif. 1862, pag. 1345 e 1393.

È principio di giurisprudenza che al sopravvenire di una legge che stabilisce termini di prescrizione più brevi, tali termini siano applicabili con decorrenza dall'attivazione della nuova legge, anche alle prescrizioni incominciate sotto l'impero delle leggi anteriori, quando per esperire l'azione rimanga ancora uno spazio eguale o maggiore di quello prefisso dalla legge nuova.

Ne consegue quindi che i termini di prescrizione stabiliti dai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 123, non che dagli articoli 124, 125 e 126 del decreto hanno effetto, quando ricorrano le condizioni sopravvertite, anche per le tasse e pene pecuniarie dipendenti dalle leggi anteriori.

I ricevitori perciò avranno cura d'interrompere in tempo debito il corso delle nuove prescrizioni anche rispetto alle tasse che sono dovute in dipendenza delle leggi preesistenti.

53. *Domande in via amministrativa interruttive di prescrizione.* — Quando il contribuente presenta all'ufficio del registro un ricorso in via amministrativa nell'intendimento di interrompere la prescrizione giusta l'art. 128 del decreto, il ricevitore, fattane la registrazione sul relativo libro di formalità sotto la precisa data della sua presentazione e restituito uno degli originali all'esibitore, trasmetterà l'altro senza ritardo alla direzione colle proprie osservazioni e coi necessari documenti affinchè sia provveduto sul ricorso medesimo.

Dovendo a mente del citato articolo 128 essere unito al ricorso l'originale o la copia autentica dell'atto su cui cade la questione, il ricevitore a cui fossero presentati ricorsi non corredati di detti titoli, ne sospenderà la registrazione finchè le parti, opportunamente invitate, non abbiano riparato alla omissione.

54. *Risoluzioni in via amministrativa.* — La risoluzione in via amministrativa delle controversie sulle tasse e pene pecuniarie di registro essendo demandata alle Direzioni nei limiti di competenza stabiliti dall'art. 29 del Decreto 18 agosto 1866, i direttori avvertiranno che qualora la domanda sia fatta in opposizione a pagamento, essi debbono sempre procurarsi coi documenti opportuni le osservazioni dell'autore della tassazione, sia questi agente contabile o verificatore.

Se la domanda fosse diretta ad ottenere la restituzione di tasse o pene pecuniarie, oltre il voto dell'autore della tassazione i direttori dovranno riportare anche quello dell'ispettore del circolo o di chi ne fa le veci, e qualora la direzione si trovasse in disaccordo col voto di quest'ultimo, ne riferirà al Ministero con motivata proposta e colla comunicazione di tutti gli atti.

Eguale rapporto al Ministero dovrà essere fatto anche quando la somma contestata sia inferiore a 500 lire, ma la soluzione della questione involva una determinazione di massima.

Trattandosi di tasse che debbono essere pagate contemporaneamente alla formalità della registrazione, oppure di tasse per il pagamento delle quali sia fissato

un termine sotto comminazione penale, le direzioni si asterranno dal provvedere sui relativi ricorsi fintantochè le tasse medesime ed occorrendo anche le pene pecuniarie non siano state corrisposte, e restituiranno i ricorsi alle parti con analoga dichiarazione.

I decreti di restituzione saranno frascritti a piedi del ricorso e dovranno contenere in capo, oltre il numero del protocollo, la indicazione del numero del registro delle restituzioni sul quale saranno trascritti a norma del seguente articolo. Qualora la restituzione fosse stata autorizzata dal Ministero, se ne farà menzione nel decreto citando per data e numero d'ordine la nota ministeriale di autorizzazione.

Il ricevitore a cui sarà spedito l'ordine di restituzione prenderà nota del fatto rimborso in margine ai relativi articoli del registro d'entrata, indicando la data del decreto, quella sotto cui venne effettuato il rimborso e la somma restituita.

Eguali annotazioni dovranno farsi in margine degli articoli dei campioni nei casi di loro riduzione od annullamento.

55. *Registro delle restituzioni.* — Dal 1° ottobre 1866 in poi le direzioni cesseranno dall'annotare sul registro, modello *O*, prescritto dall'art. 82 dell'istruzione 4 maggio 1863 i decreti di riduzione o di abbandono di imposte o di diritti, e vi porteranno soltanto le restituzioni di tasse o di somme riscosse trascrivendovi per esteso i relativi decreti.

Questo registro sarà comunicato al Ministero per l'occorrente vidimazione entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno.

Cessa pure col 1° di ottobre 1866 l'obbligo nelle direzioni della trasmissione periodica dei decreti di restituzione, riservandosi il Ministero di chiederne la comunicazione quante volte lo crederà opportuno.

56. *Divieto ai ricevitori di restituire tasse senza preventiva autorizzazione.* — I ricevitori non possono in alcun caso, senza preventiva autorizzazione, eseguire veruna restituzione di tasse, di supplimenti di tasse o di pene pecuniarie dopo essersene dato carico nei registri d'entrata, anche quando si trattasse di evidente errore di percezione.

57. *Campioni. — Loro specie, forma e tenuta.* — Per la iscrizione dei crediti dell'amministrazione per tasse e supplementi di tasse di registro, ogni ufficio sarà munito di speciali registri denominati campioni.

I campioni sono di tre qualità: cioè, campione certo, campione dubbioso, campione delle tasse notate a debito.

Il campione certo si divide in cinque specie:

1° Campione per le tasse sugli atti civili;

2° Campione per le tasse sugli atti giudiziari e d'usciere;

3° Campione per le tasse sui trasferimenti per causa di morte e sulle prese di possesso di benefizi e cappellanie;

4° Campione delle tasse per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà quando la nuda proprietà fu trasmessa per atto fra vivi;

5° Campione delle tasse per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, quando l'usufrutto fu diviso dalla piena proprietà in forza di legge o di testamento.

I campioni devono essere contrassegnati e firmati dal direttore nella prima ed ultima pagina, previa esatta numerazione foglio per foglio.

Come tutti gli altri registri, i campioni dovranno essere tenuti con nitidezza, regolarità e precisione, e porteranno un numero d'ordine progressivo distinto per ogni specie.

Gli articoli s'inscriveranno nella colonna apposita incominciando coll'indicazione in carattere più rilevato del cognome, nome e domicilio dei debitori e della somma dovuta, e dovranno in seguito contenere tutte le indicazioni necessarie per far conoscere il titolo del credito, avvertendo di tener distinta la somma dovuta a titolo di tassa da quella della sopratassa o pena pecuniaria e decimo di guerra, e di indicare se vi è solidarietà fra i debitori, ed in caso contrario distinguere le quote di ciascuno.

Nella colonna delle annotazioni si apporrà primieramente la data dell'iscrizione dell'articolo, e quindi si annoteranno concisamente tutti gli schiarimenti che possono facilitarne l'appuramento, le cure adoperate per ottenerlo, ed in ispecie gli atti compulsivi fatti per l'esazione del credito, indicandone la data, la tassa di bollo, e le altre spese in ripetizione, non che il giorno in cui sarà seguito il pagamento col numero del registro, sotto il quale è allibrata la riscossione, oppure la data dell'ordine di annullamento parziale o totale, definitivo o provvisorio.

Per evitare ogni confusione e per avere spazio sufficiente alle annotazioni, s'inscriverà un solo articolo per pagina, o tutt'al più due articoli se siano tali che

richieggano poche indicazioni e siano di facile appuramento. Gli articoli inscritti sulla stessa pagina saranno divisi con una linea ad inchiostro.

58. *Campioni certi. — Uso a cui sono destinati.* — Il campione certo n° 1 del precedente articolo è destinato ad annotarvi tutti i crediti per tasse, sopratasse e pene pecuniarie sopra gli atti civili e contratti di ogni sorta, pubblici e privati, estesi e verbali, il pagamento delle quali non si effettui contemporaneamente alla registrazione, non che per i relativi supplementi.

Il campione certo n° 2 del succitato articolo serve alla iscrizione dei crediti per tasse, sopratasse e pene pecuniarie dovute sulle sentenze registrabili in originale, la cui riscossione debba promuoversi contro le parti a senso dell'art. 12 del Decreto 18 agosto 1866, come pure per le tasse, sopratasse e pene pecuniare sulle altre sentenze ed atti giudiziari o di usciere non altrimenti pagate contemporaneamente alla formalità e per i relativi supplementi.

Il campione certo di n° 3 è destinato per inscrivervi gli articoli di tasse tanto principali che suppletive, non che di sopratasse o pene pecuniarie sui trasferimenti per causa di morte e sulle prese di possesso di benefizi e cappellanie.

Gli altri due campioni certi numeri 4 e 5 servono rispettivamente ad annotarvi i crediti per le tasse sì principali come suppletive e per le sopratasse dovute per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, secondo che la trasmissione della nuda proprietà abbia avuto luogo per atto tra vivi o per successione.

Per facilitare l'appuramento degli articoli inscritti sopra questi ultimi due campioni, i medesimi saranno anche corredati da una rubrica generale per ciascuna specie da tenersi costantemente al corrente.

59. *Uso del campione dubbioso.* — Nel campione dubbioso s'inscriveranno tutte indistintamente le scoperte che possono interessare l'amministrazione, non che gli articoli provenienti da qualunque ramo di tassa, il cui accertamento dipenda da ulteriori indagini o la esigibilità dei quali non sia bastantemente stabilita.

Quanto alla tenuta di questo campione oltre ad uniformarsi alle avvertenze già fatte nell'art. 57 della presente istruzione, i ricevitori avranno cura di esprimere tutte le circostanze che fanno presumere la sussistenza o esigibilità del credito, coll'indicazione dei documenti da cui la scoperta fu desunta; e non potendosi liquidare la tassa, ne stabiliranno l'ammontare in via d'approssimazione. Il ramo di tassa a cui si riferisce la scoperta sarà indicato in testa dell'articolo per modo di epigrafe. Appurate le circostanze che rendevano dubbioso il credito e stabilito il suo stato di certezza e di esigibilità, il ricevitore trasporterà l'articolo sul rispettivo campione certo per curarne la riscossione e cancellerà quello del campione dubbioso, annotando in margine la data del fatto trasporto e il numero sotto il quale fu nuovamente inscritto l'articolo.

Il trasporto degli articoli del campione dubbioso ai campioni certi dovrà farsi in ogni occorrenza del pagamento del debito, e prima di allibrare il pagamento stesso nel registro delle riscossioni.

60. *Campione delle tasse a debito.* — Il campione delle tasse annotate a debito è destinato ad inscrivervi i crediti dell'amministrazione per le registrazioni a debito date nell'interesse delle persone o enti ammessi al beneficio dei poveri.

Eseguita la registrazione del primo atto di un giudizio nel quale siano interessate persone o enti ammessi al mentovato beneficio, i ricevitori apriranno un articolo su questo speciale campione prendendo nota delle tasse dovute per quel primo atto, e sotto l'articolo medesimo saranno in seguito inscritte le tasse dovute per gli altri atti che si registreranno a debito nel medesimo procedimento, comprese quelle degli atti fatti per delegazione e registrati in altro uffizio, dei quali il ricevitore avrà avuto notizia dalla direzione a termini dell'art. 73 della presente istruzione.

Quanto alla riscossione delle tasse annotate a debito dovranno osservarsi le disposizioni dell'Istruzione del Ministero di Grazia e Giustizia in data 28 giugno 1866 per l'eseguimento della tariffa in materia civile. — Ved. alle pag. 1506 e 1554.

Tuttavia è necessario che i ricevitori, avute presente il disposto dall'art. 140 del decreto che stabilisce i casi in cui le tasse notate a debito divengono esigibili, tengano dietro con ogni cura all'esito dei procedimenti troncati per transazione o recesso, onde darne avviso ai cancellieri incaricati della riscossione.

Avvenendo il versamento delle tasse, queste saranno divise secondo la diversa loro natura, e verranno portate in entrata sui corrispondenti registri, previa annotazione dell'avvenuto pagamento in margine dell'articolo del campione.

Farà corredo a questi campioni una tavola alfabetica o rubrica generale, come è prescritto dalla circolare 16 aprile 1864, n° 112. — V. Celerif. 1864, pag. 1103.

61. *Annullamento e riduzione degli articoli dei campioni.* — Fuori dei casi di pagamento i crediti formanti oggetto di articoli stanziati nei campioni di qualunque

specie non potranno essere annullati nei ridotti dai ricevitori, nè dagli ispettori o sott'ispettori senza ordine dell'ufficio superiore competente.

Sono eccettuati da tale proibizione gli articoli del campione a debito, quando in seguito all'esito dei procedimenti non facciasi luogo a ripetizione delle tasse notate a debito, come pure quelli del campione dubbioso, quando se ne effettua il trasporto al campione certo a norma dell'art. 59 della presente istruzione, ed in pari modo sono eccettuate le riduzioni di pene pecuniarie a farsi per le disposizioni dell'art. 98 del decreto.

62. *Divieto di ricevere somme in deposito o in acconto.* — Fermo il disposto dallo articolo 33 del decreto 18 agosto 1866, è proibito ai ricevitori di accettare senza autorizzazione superiore, somme in deposito o in acconto per il pagamento di tasse e pene pecuniarie di registro.

L'inosservanza di questa prescrizione darà luogo all'applicazione di misure disciplinarie.

63. *Pagamento di tasse per mezzo di vaglia postali.* — I ricevitori potranno accettare il pagamento delle tasse fatto con vaglia postali purchè il vaglia corrisponda al debito, e suoi accessorii.

64. *Iscrizioni ipotecarie per i crediti di tasse e pene pecuniarie.* — Sebbene di regola generale non occorra di prendere iscrizione ipotecaria a carico dei debitori di tasse di registro e delle relative pene pecuniarie, tuttavia quando per particolari circostanze fosse conveniente una tale cautela, i ricevitori ne faranno rapporto alla direzione, la quale determinerà se l'iscrizione debba aver luogo.

65. *Supplementi e restituzioni di tasse.* — Gli ispettori, sott'ispettori e ricevitori non potranno inscrivere articoli ai campioni certi per supplementi di tassa se non hanno previamente riportato l'assenso della direzione; sono eccettuati i casi in cui i supplementi provengano da errore materiale di calcolo o da applicazione di tariffa evidentemente erronea, e quelli per i quali vi fosse pericolo d'imminente prescrizione.

Per i supplementi che debbono approvarsi dalle direzioni verrà fatta la proposta in doppio esemplare sul modello nº 80. La proposta dovrà contenere la copia letterale del sunto dell'atto trascritto dal ricevitore sul registro di formalità colla distinta delle tasse che furono applicate. Di seguito alla trascrizione del sunto verranno esposte le considerazioni che hanno indotto il proponente a un diverso apprezzamento dell'atto, contratto o trasferimento e la nuova e specificata liquidazione che esso intende sostituire, unendo altra proposta anche i documenti che per avventura avesse ritenuto opportuno di raccogliere.

Se le proposte sono fatte dagli ispettori o sott'ispettori dovranno inoltre contenere le osservazioni del ricevitore a cui incumberebbe la riscossione del supplemento.

Pervenute le proposte alla direzione essa le prenderà in accurato esame ed emetterà le sue motivate determinazioni nei limiti della propria competenza oppure le provocherà dal Ministero, avvertendo che in quest'ultimo caso alla proposta in doppio del supplemento, sotto la quale la direzione avrà espresso il proprio avviso, dovrà essere aggiunta un'altra copia da rimanere negli atti dell'amministrazione centrale.

Emanate le determinazioni definitive sul rilievo la direzione riterrà un esemplare della proposta nel proprio ufficio e rimetterà l'altro al proponente con invito a provvedere per la iscrizione dell'articolo quando il supplemento sia stato approvato.

È mantenuta negli ispettori e sott'ispettori la facoltà accordata dall'art. 207 dell'Istruzione 4 maggio 1863, di proporre d'ufficio la restituzione di somme indebitamente riscosse. Però le proposte da inviarsi alla direzione sarà accompagnata dalla copia integrale dell'atto o della denunzia tassata eccessivamente. — V. Celerif. 1863, pag. 1981 e 2021.

66. *Verificazioni da eseguirsi dagl'ispettori e sott'ispettori.* — La verificazione delle percezioni sugli atti, contratti e trasferimenti pei quali si conservano nell'ufficio le denunzie, dovrà farsi col confronto delle denunzie e dei libri di registrazione nei modi stessi fin qui praticati sotto l'impero della legge precedente.

Per tutti gli altri stati assoggettati alla registrazione formale la verificazione si eseguisce principalmente negli uffici di registro sui libri delle registrazioni, salvo ad estenderla anche agli originali degli atti presso i notari, i conservatori delle ipoteche o presso gli archivi od uffici in cui si trovassero depositati.

Per le verificazioni che si fanno negli uffici di registro gli ispettori e sott'ispettori dovranno prima di ogni altra cosa riconoscere se gli estratti degli atti siano fatti colla necessaria chiarezza e contengano tutte le indicazioni prescritte dalla legge e dall'art. 35 della presente istruzione; esamineranno inoltre se le varie disposizioni degli atti siano state regolarmente tassate e se il ricevitore abbia portato con esattezza in riscossione le somme percette.

quando siavi luogo a comunque dubitare dell'operato dell'agente contabile, gl'ispettori e sott'ispettori prenderanno nota delle registrazioni sulle quali cadono i loro dubbi e ne faranno, per quanto sia possibile, il confronto col contesto dell'atto, trasferendosi nel luogo ove il medesimo si trova depositato, qualora questo luogo sia nel distretto dell'ufficio in verificazione o procurandosene copia in caso diverso.

La verificazione delle percezioni sugli atti giudiziari soggetti alla formalità mediante l'apposizione delle marche di registrazione si fa esclusivamente nelle cancellerie giudiziarie; ma in occasione di questa verificazione gli ispettori e sott'ispettori avranno obbligo di riprendere anche la disamina già eseguita preliminarmente nell'ufficio di registro per gli altri atti giudiziari stati sottoposti alla registrazione formale.

A tale effetto i verificatori recatisi nelle cancellerie richiederanno per il periodo su cui cade la ispezione la presentazione degli atti originali e delle sentenze che si conservano dai cancellieri, non che i volumi degli atti di causa che si trovassero anche temporariamente depositati in cancelleria, e verificheranno:

1° Se tutti gli atti soggetti alla registrazione coll'apposizione delle marche ne siano stati muniti per il valore competente entro il termine stabilito dalla legge, e se le marche siano state debitamente annullate.

2° Se tutti gli atti e le sentenze soggette alla registrazione formale in originale o in copia siano state sottoposte a questa formalità e se le tasse liquidate dal ricevitore corrispondano alla natura degli atti e alle disposizioni delle sentenze.

3° Se tutti gli atti e le copie soggette alla registrazione siano state inscritte a repertorio, e se qualche atto o qualche copia che doveva essere registrata sia stata sottratta a questa formalità.

Ove dalle indicate ispezioni venissero a risultare irregolarità, il verificatore provvederà per la inscrizione dei relativi articoli o per la proposta dei supplementi alla Direzione, secondo che è stabilito nell'articolo precedente, avvertendo che i rilievi fatti negli atti soggetti alla formalità mediante le marche di registrazione, rientrano nella categoria di quelli per cui non è necessaria la preventiva approvazione della direzione.

Terminata la verificazione, gli ispettori e sotto-ispettori ne faranno constare l'eseguimento mediante annotazione a data corrente sul repertorio, accennando sino a qual punto venne spinta.

Nulla è innovato in quanto ai rapporti mensili che debbono farsi dai verificatori.

67. *Inviti ai pagamenti.* — Eccettuati i casi d'urgenza i ricevitori, onde conseguire la riscossione delle tasse e pene pecuniarie di registro, prima di far ricorso ad atti esecutivi dovranno spedire ai debitori un invito a pagamento, motivando in modo chiaro e succinto la causa del debito, con assegnazione di un termine di dieci giorni. — A quest'uopo si varranno dello stampato fornito dell'amministrazione.

Quanto alle tasse principali dovute sulle denunzie di successione o di presa di possesso di benefizi e cappellanie, l'invito al pagamento si intenderà fatto colla notificazione dell'avviso della seguita liquidazione, giusta l'articolo 23 del decreto 18 agosto 1866.

Gli inviti a pagamento, a differenza degli avvisi di liquidazione di cui è cenno nel precedente alinea, si faranno pervenire ai debitori o col raccomandarne il recapito gratuito all'autorità municipale, o per la posta, oppure con altri mezzi economici, di cui il ricevitore potesse prevalersi.

Nel trasmettere alle autorità municipali gli inviti a pagamento da recapitarsi ai debitori, il ricevitore, appoggiandosi all'art 119 del decreto, richiederà le autorità stesse di fornire le informazioni che fossero necessarie sullo stato di solvibilità dei debitori e di spedirgli in caso di miserabilità o irreperibilità analogo certificato della Giunta comunale.

68. *Ingiunzione. — Modo di compilarla.* — Scaduto il termine di dieci giorni assegnato nell'invito senza che il debito sia stato soddisfatto, e trattandosi di tasse di successione o di presa di possesso di benefizi o cappellanie, trascorso il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, il ricevitore rilascierà l'ingiunzione indicata dall'art. 131 del decreto valendosi dello stampato, modello n° 13.

La ingiunzione dovrà contenere, oltre la designazione della persona debitrice e della somma dovuta, la indicazione chiara e precisa della causa del debito, la distinta della liquidazione e tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda: dovrà inoltre indicare se i debitori siano solidari, ed in caso contrario la quota di debito a carico di ciascuno.

L'ingiunzione sarà fatta in un solo originale da conservarsi in ufficio, spediranno tante copie quante sono le persone cui deve essere intimata.

È obbligo dei ricevitori di conservare gli originali delle ingiunzioni cla per ramo di tassa.

69. *Approvazione delle ingiunzioni.* — Prima di far rendere esecutoria dal l'ingiunzione, il ricevitore la sottoporrà all'approvazione del direttore, il qua noscerà se l'ingiunzione è regolarmente compilata e se è fondata la domanc

Nei casi d'imminente prescrizione o di altre gravi urgenze il ricevitore far rendere esecutoria ed intimare al debitore l'ingiunzione anche prima di porla all'approvazione del direttore, ma questa formalità dovrà poi essere scindibilmente compiuta, tostochè l'intimazione sarà stata eseguita.

70. *Esequimento delle ingiunzioni.* — Appena la direzione abbia ritornate le zioni debitamente approvate, il ricevitore dovrà farle rendere esecutorie dal p e ne curerà la pronta intimazione nei modi tracciati dalla legge, ritirando sciere ricevuta della fattagli consegna.

Trascorso poi il termine di quindici giorni assegnato coll'ingiunzione, sei sia stato pagato il debito o fatta opposizione, il ricevitore farà procedere a esecutivi nei modi e nelle forme fissate dalle leggi prendendo le precauzioni tune onde non riescano infruttuosi.

Iniziata una procedura esecutiva sarà pure cura dei ricevitori di lasciarle mere onde evitare che a loro carico ne siano ascritte le conseguenze.

I ricevitori non potranno nemmeno senza superiore autorizzazione sosp la esecuzione dei precetti ingiuntivi salvo il caso d'immediato pagamento dell' debito e delle spese.

71. *Ripetizione delle tasse di bollo per le ingiunzioni.* — Effettuandosi la riscc dell'articolo a seguito del precetto ingiuntivo, se il debito a carico della par vente eccede le trenta lire, il ricevitore dovrà esigere contemporaneamente montare delle tasse di bollo dovute in ragione di una lira per ogni foglio de ginale e delle copie dell'ingiunzione, non che degli altri atti del procediment tenzioso o esecutivo che avesse avuto luogo, e dovrà darsene carico a data co sul registro d'introito delle tasse di bollo, indicando il cognome e nome delle solvente, la data degli atti e delle loro intimazioni, il numero dei fogli rispe mente impiegati e l'articolo del campione sotto cui è inscritto il credito.

72. *Registro delle ingiunzioni.* — Nelle direzioni e negli uffici contabili sarà t un registro (modello 19) nel quale dovranno annotarsi dagli agenti contabili le ingiunzioni che sottoporranno all'approvazione della direzione o faranno int in via d'urgenza, e dalle direzioni, quelle che avranno approvate.

Nel registro delle direzioni le ingiunzioni saranno portate separatament ogni ufficio contabile del circolo e ad ogni ingiunzione sarà dato un numerc gressivo particolare per ciascun ufficio.

Nel registro delle ingiunzioni tenuto negli uffici contabili dovrà annotarsi gamento delle tasse di bollo in ripetizione, giusta le indicazioni portate dalle tive colonne.

73. *Registrazione a debito.* — La nuova legge ha esteso la registrazione a d in favore delle persone o enti ammessi al beneficio dei poveri ad un numero più considerevole di atti che la legge precedente. Questi atti sono specificamen dicati nell'art. 136 del decreto 14 luglio 1866 e nell'art 36 dell'altro decreto 18 sto successivo. L'art. 138 del primo dei citati decreti indica le condizioni su dinatamente alle quali può aver luogo la registrazione a debito.

I ricevitori porranno ogni attenzione affinchè questo favore non ecceda i li designati dalla legge, e quando venissero a scoprire che di qualche atto regis a debito venne fatto un uso diverso da quello per cui la registrazione a debit accordata, dovranno, siccome è prescritto dall'art. 139, promuovere la riscos della tassa a carico dei procuratori o delle parti che fecero dell'atto un uso div

La registrazione a debito di tutti gli atti ammessi a questo benefizio si eseg in modo formale; perciò anche gli atti che secondo l'art. 72 del decreto sog rebbero alla formalità mediante l'applicazione di speciali marche di registraz devono dai cancellieri giudiziari essere trasmessi in originale agli uffici del reg entro il termine stabilito per la registrazione di ogni altro atto.

Le note della registrazione che si appongono agli atti in discorso dovranno tenere le indicazioni volute per la registrazione di ogni altro atto, fuorchè non teranno le marche di riscontro nè la ricevuta di pagamento, ma conterranno spressione *registrato a debito.*

Sul registro di formalità ed in margine delle seguite registrazioni a debi farà richiamo del numero dell'articolo aperto sul campione.

sarà registrato a debito nell'ufficio da cui dipende il funzionario che lo ha ricevuto; ma in questo caso il ricevitore sarà obbligato di comunicare con foglio di rinvio per mezzo della propria direzione la notizia della seguita registrazione a debito all'ufficio nel cui distretto risiede il tribunale o l'autorità delegante affinchè quest'ultimo ufficio possa prenderne nota sull'articolo del campione.

È poi essenziale avvertire che quand'anche un decreto, provvedimento o sentenza fosse stata registrata a debito, tuttavia non può essere rilasciata copia del decreto, provvedimento o sentenza alla parte non ammessa al beneficio dei poveri se questa oltre la tassa che potesse essere dovuta per la registrazione della copia non paga anche per intiero le tasse liquidate per la primitiva registrazione dello stesso atto.

74. *Registrazione gratuita.* — Anche riguardo alla registrazione degli atti nell'interesse delle amministrazioni dello Stato il decreto del 14 luglio 1866 ha portato una notevole differenza alle prescrizioni della precedente legge, in quanto che per le combinate disposizioni degli articoli 86 e 141, la registrazione di un atto fatto nello interesse dello Stato è gratuita soltanto per la parte di tassa che a termini del suddetto articolo 86 dovrebbe sopportarsi dall'Erario.

Sebbene l'articolo 142 dichiari che saranno registrate gratuitamente e senza diritto a ripetizione di tassa le copie delle sentenze definitive e dei decreti indicati dall'articolo 67 che fossero richieste dalle amministrazioni dello Stato in cause nelle quali esse non sono parti contendenti, pure è da avvertirsi che occorrendo la produzione di quelle copie in un giudizio qualunque, ove fossero interessate le amministrazioni medesime, si dovrà annotare l'eseguita registrazione gratuita della copia nel campione a debito nel quale figura la causa, perchè se ne possa tener conto nella riscossione eventuale della tassa dovuta nei casi in cui vi si faccia luogo a termini dell'articolo 140 del decreto.

75. *Atti in contravvenzione alle leggi sul bollo presentati per la registrazione.* — Presentandosi alla registrazione atti in contravvenzione alle leggi sulle tasse di bollo il ricevitore in conformità del disposto dall'art. 42 del decreto 14 luglio 1866, nº 3122, dovrà rifiutare la registrazione dell'atto e far conoscere alla parte la commessa trasgressione, invitandola al pagamento della tassa e penale di bollo. — Ved. alle pagine 1378 e 1601.

Quando la parte si presti a questo pagamento ed il ricevitore sia competente a regolarizzare l'atto, esigerà le tasse di bollo e procederà in seguito alla registrazione. Non essendo competente riceverà tuttavia le tasse e penali di bollo e provvederà esso medesimo a che l'atto sia regolarizzato dall'ufficio competente per indi procedere alla richiesta registrazione.

Se in vece la parte ricusa il pagamento delle tasse e penali di bollo, il ricevitore non solo insisterà nel rifiuto della registrazione, ma terrà in sequestro l'atto in contravvenzione per unirlo al verbale che egli deve immediatamente compilare e quindi trasmettere alla direzione.

Quando l'atto presentato si trovasse nella condizione eccezionale prevista dall'ultimo alinea dell'art. 46 del citato decreto e fosse esibito alla registrazione prima della scadenza dei tre giorni accordati per regolarizzarlo nei rapporti della tassa di bollo, il ricevitore avrà obbligo di non registrare l'atto se questo non sia reso regolare o dal proprio ufficio o da un ufficio diverso secondo la rispettiva competenza.

76. *Tavole alfabetiche.* — Sono conservate le tavole alfabetiche prescritte dall'art. 68 della istruzione 7 maggio 1862, e continueranno a tenersi giusta le norme tracciate nel capo V della suddetta istruzione, salvo che nella tavola delle locazioni si dovranno riportare soltanto i contratti di affitto in cui fu stipulato il patto di riconduzione onde curare la riscossione della tassa nel caso che la riconduzione abbia effetto.

È parimente mantenuto l'obbligo di tenere negli uffici del registro la tavola dei creditori prescritta dalle istruzioni del 30 dicembre 1865, diramate per l'eseguimento del sistema ipotecario stabilito dal nuovo Codice civile. — V. alle pag. 195 e 1470.

77. *Servizio di rinvii di notizie tra gli uffici.* — Le comunicazioni di notizie tra gli uffici di registro e il modo della loro trasmissione continueranno ad essere regolati dalle prescrizioni degli articoli 152, 153 e 154 della istruzione ministeriale 7 maggio 1862. — V. Celerif. 1862, pag. 1479.

78. *Atti, contratti e trasferimenti anteriori al 1º ottobre 1866.* — Gli articoli 151, 152, 153 e 154 del decreto determinano la posizione in rapporto alle tasse di registro

degli atti, contratti, sentenze e trasferimenti anteriori al 1º ottobre 1866 e stabiliscono il loro trattamento tanto se fossero già registrati, quanto se dovevano registrarsi entro termine fisso, o in caso di uso oppure fossero stati esenti da formalità. Per applicare esattamente le disposizioni dei citati articoli è necessario di aver presente quanto segue:

1º Gli atti e contratti anteriori al 1º ottobre 1866 che fossero già stati sottoposti alle tasse stabilite dalle leggi anteriori, o che, essendone esenti anche in caso d'uso, avessero acquistata data certa prima dell'indicato giorno, non hanno d'uopo di ulteriori formalità, essendo parificati agli atti e contratti registrati a forma della nuova legge;

2º Volendosi far uso sotto l'impero della nuova legge di qualche atto o contratto anteriore al 1º ottobre 1866 esente da registrazione o da equivalente formalità per le leggi anteriori, l'uso di quest'atto deve essere preceduto dalla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla nuova legge, eccetto che sia provato che l'atto o contratto abbia acquistato data certa anteriormente al 1º ottobre 1866 o a meno che la nuova legge lo dichiari essa pure esente in ragione della sua natura o dello scopo a cui fosse destinato;

3º Eguale registrazione preventiva in caso d'uso anche in corso della data certa è obbligatoria per gli atti e contratti anteriori al 1º ottobre 1866, che per le leggi preesistenti non erano soggetti a registrazione o ad altre equivalenti formalità entro un termine fisso, ma vi dovevano soggiacere soltanto quando se ne faceva uso;

4º Gli atti, contratti e sentenze anteriori al 1º giugno 1862 soggetti per le leggi preesistenti alla registrazione o ad altra equivalente formalità entro un termine fisso e pei quali non fossero stati adempiuti gli obblighi della denunzia e del pagamento delle tasse, continueranno ad essere regolati dalle leggi finanziarie vigenti all'epoca della loro stipulazione o emanazione e saranno immuni dal pagamento di penali o di sopratasse purchè siano denunziati dal 1º ottobre a tutto il 29 dicembre 1866 e dentro lo stesso termine siano pagate le relative tasse.

Quelli di tali atti, contratti e sentenze che fossero bensì denunziati entro il suddetto periodo, ma per i quali entro il 29 dicembre 1866 non si pagassero le tasse a cui davano luogo, soggiaceranno alle tasse e penali portate dalla nuova legge.

Invece continueranno a soggiacere alle leggi anteriori tanto per la tassa quanto per la penale i medesimi atti, contratti e sentenze che si trovassero già denunziati al 1º ottobre 1866 sebbene il pagamento delle tasse venisse fatto entro il 29 dicembre successivo.

5º Gli atti, contratti e sentenze del periodo dal 1º giugno 1866 al 1º ottobre 1866 soggetti a registrazione entro termine fisso, proseguiranno ad essere regolati dalla legge 21 aprile 1862, nº 585. — V. Celerif. 1863, pag. 1345 e 1393.

6º Le successioni, eredità, legati e donazioni per causa di morte anteriori al 1º ottobre 1866 rimangono sotto l'influenza delle leggi in vigore all'epoca in cui è avvenuta la morte, che ha fatto luogo al trasferimento.

7º Nulla è innovato in quanto alla forma delle denunzie ed ai modi di registrazione riguardo agli atti, contratti e trasferimenti che debbono essere regolati colle leggi preesistenti.

Le copie degli atti e le denunzie saranno classificate nei rispettivi volumi dalle tasse a vecchia legge.

Firenze, 10 settembre 1866.

Firenze, 9 novembre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Progetto di Regolamento per la disciplina interna degl'Istituti tecnici.

Mando a V. S. le norme secondo le quali potrebbe essere condotta la disciplina interna di ogni Istituto tecnico. Io sono lungi dal voler con ciò imporre agli Istituti un'uniformità di regole, mentre anzi non ignoro come vi sieno circostanze, le quali esigono talora speciali provvedimenti. In questo caso s'intende da per sè che gli uomini capaci e vogliosi del bene si facciano ad interpretare le idee del Governo, e diano le disposizioni opportune mano a mano che le necessità lo richiedono.

Ma all'infuori di queste particolari contingenze vi sono in tutti gli Istituti fatti generali a cui ponno venire applicate generali disposizioni. Presidi, Professori, Alunni hanno ciascuno diritti e doveri, il cui esercizio importa riconoscere e definire. Il permettere che le singole attribuzioni rimangano nel vago o si disegnino ad arbitrio è lo stesso che volere la licenza e l'anarchia. È un errore il credere che le

discipline non s'accordino colla libertà, mentre esse anzi ne sono il complemento e la guarentigia. Quindi è che sotto il regime liberale di questi ultimi anni le idee d'ordine in Italia hanno fatti veri progressi, e da numerosi Istituti vengono a questo Ministero domande d'istruzioni anche per quanto riguarda le discipline scolastiche interne, provandosi da molti il bisogno d'imprimere un comune indirizzo all'educazione morale della nostra gioventù.

A queste richieste degl'Istituti risponde lo schema di Regolamento che ho l'onore di trasmettere a V. S., e che Ella, anzichè accogliere come la consegna forzata d'un ordine governativo, vorrà considerare come un invito amichevole all'adozione di alcune misure, le quali hanno per unico fine di assicurare il buon andamento degli Stabilimenti d'istruzione.

Del resto una grande latitudine è lasciata all'interpretazione delle singole Presidenze. Rimane quindi libero a V. S. il giudicare se le norme e le tabelle consigliate sieno da adottarsi e da applicarsi integralmente in codest'Istituto, oppure se tanto le une quanto le altre debbano per particolari circostanze ricevere modificazioni. In tutti i modi poi importa che ogni Istituto abbia d'ora innanzi un Regolamento, il quale provveda alla Direzione del personale ed alla conservazione del materiale. Quando adunque non vengano accettate le norme del Regolamento ministeriale, codesta Presidenza avra cura di rimettere fra breve copia del Regolamento cui vorrebbe dar corso, affinchè questo Ministero esamini se ad ogni esigenza del servizio sia stato provvisto sufficientemente e convenientemente.

Per il Ministro, Ottana.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO

dell'Istituto tecnico di.....

Art. 1. Il Consiglio scolastico nella sua prima seduta, che devo aver luogo il 16 di ottobre, nomina il proprio Vice-Presidente e il Segretario, e predispone il lavoro della sessione autunnale di esami.

2. Durante l'anno il Preside convoca il Consiglio dei Professori, ogni volta che occorra trattare di cose poste dai Regolamenti nelle attribuzioni del Consiglio stesso. Egli può però, secondo i bisogni, convocare anche riunioni parziali dei Professori di una sezione o di una classe, ovvero anche dei Professori di materie affini.

3. Il Preside stabilisce gli orari semestrali delle lezioni e delle esercitazioni e i diari per le sessioni d'esame; prima però di compilarli raccoglie dai Professori quali siano i loro desideri in proposito. Fissa anche gli orari delle sale di studio.

4. Ogni Insegnante deve essere presente qualche tempo prima dell'ora fissata per la sua lezione. Egli precede nell'aula i propri alunni, ed è nell'ultimo a uscirne quando la lezione è terminata. Nel caso che un altro Professore gli succeda nella stessa aula, vi resta finchè sia esso giunto. — Ciascuna lezione termina quando il bidello entra nell'aula a darne l'avviso.

5. Ogni Professore, prima di cominciare la lezione, fa l'appello degli scolari che devono trovarvisi e nota i nomi degli assenti in un libretto apposito che gli viene consegnato dal bidello. Dopo l'appello il bidello riprende il libretto e lo porta al Preside, il quale nota in apposito registro le assenze di ciascun allievio.

6. Terminato l'appello. i Professori non ammettono più nell'aula alcun allievo senza averne avuto facoltà dal Preside.

7. Un allievo che sia stato assente da due o più lezioni non può rientrare nelle aule, se non vi è stato autorizzato dal Preside; il quale non lo riammette, se prima non si è presentato a lui accompagnato dai parenti o da chi ne fa le veci per giustificare la propria assenza. Sono affatto escluse le giustificazioni scritte. Quando l'assenza di un allievo si prolunghi oltre i tre giorni, il Preside ne dà avviso ai parenti. Uno studente a carico del quale vi siano quindici assenze non giustificate, è escluso dall'Istituto.

8. I Professori, tranne quelli dei corsi liberi, non ammettono alle proprie lezioni persone che non siano inscritte negli elenchi comunicati loro dal Preside.

9. Quando un grave impedimento trattenga un Professore dal recarsi all'Istituto, esso ha obbligo, almeno un'ora prima che le lezioni siano cominciate, di darne notizia al Preside, informandolo del motivo della sua assenza.

10. I Professori tengono nota del modo con cui gli allievi rispondono alle loro interrogazioni, del loro contegno nella scuola, della diligenza con cui fanno i loro cômpiti tanto nella scuola, quanto fuori di essa, della misura colla quale approfittano dell'istruzione. Queste note servono loro pel compilare i rapporti che presentano al Preside il 15 di ogni mese dal gennaio fino al luglio (Modulo *A*).

11. Il Preside trascrive le note mensili presentategli dai Professori in un apposito registro (Modulo *B*), e se ne vale per dirigere agli studenti le necessarie esortazioni, per avvertire, quando ciò occorra, i loro parenti e per fornire le informazioni che gli possono essere chieste sul conto degli allievi. — Le note suddette servono anche ai Professori riuniti in Consiglio per giudicare della ammissibilità degli studenti, o meno, agli esami della sessione estiva, e per assegnare a ciascuno di essi le classificazioni annuali di applicazione e di disciplina.

12. Quando un Professore crede di dover richiedere dal Preside un provvedimento disciplinare verso un allievo, deve farne richiesta per iscritto, indicando i fatti che muovano la sua domanda.

13. Il Preside stabilisce la punizione da infliggersi d'accordo col Professore che l'ha provocata, ovvero, se occorre, con tutti i Professori della classe a cui appartiene l'alunno.

14. Il Preside sorveglia il contegno degli allievi quando sono fuori delle aule, e può per questo oggetto esigere, ogni volta che gli occorra, la cooperazione dei Professori.

15. Il Preside riceve gli alunni e i loro parenti nel proprio ufficio ogni giorno di scuola ad un'ora determinata.

16. Nell'Istituto vi sono sale di studio aperte agli allievi in quelle ore del giorno, nelle quali accada che le lezioni siano interrotte e in quelle altre ore che saranno stabilite dal Preside.

17. Alle sale di studio è annessa una Biblioteca, nella quale, a cura del Preside, si vanno raccogliendo quei periodici e quelle opere che meglio possono agevolare gli studi degli insegnanti e contribuire alla coltura generale e speciale degli allievi.

18. Della sorveglianza delle sale di studio e della Biblioteca è particolarmente incaricato uno degli assistenti dell'Istituto, il quale fa rapporto al Preside ogni volta che nasce qualche inconveniente. — Questo Assistente tiene un catalogo alfabetico (Modulo *C*), e un catalago per cartellini (Modulo *D*) delle opere esistenti nella Biblioteca.

19. Nelle lezioni orali i Professori interrompono più volte le spiegazioni per interrogare gli allievi e assicurarsi che i loro insegnamenti siano penetrati nelle loro menti. Oltre a ciò fanno lor fare frequenti esercizi che gli obblighino a riassumere le cose insegnate dal Professore, dando prova di averle ben imparate. — I Professori evitano nei loro corsi le considerazioni puramente speculative, e sviluppano invece quelle parti che guidano alle pratiche applicazioni.

20. Durante l'anno i Professori conducono i loro allievi a visitare le collezioni, le opere, gli uffici, le officine e gli opifici che hanno attinenza cogli insegnamenti da essi dati, e possono contribuire a renderli proficui. Queste visite dovranno farsi coll'assenso del Preside.

21. Alla scuola di chimica è annesso un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi.

22. Ciascun allievo tien sotto la chiave nel banco assegnatogli in questo laboratorio gli oggetti e le sostanze che gli sono particolarmente consegnate, e delle quali risponde con cauzione in danaro depositata, all'apertura del corso, nelle mani del Professore.

23. Ciascun allievo all'apertura del corso, oltre la cauzione suddetta, deposita nelle mani del Professore un'altra somma, dalla quale in fin d'anno verrà dedotto l'importo complessivo delle sostanze e dei reagenti da lui consumati. Il resto gli verrà reso.

24. Gli importi della cauzione e del deposito, di cui nei due articoli precedenti, verranno stabiliti dal Preside d'accordo col Professore di chimica.

25. Il quindici di ciascun mese, dal gennaio al luglio, ogni Professore presenta al Preside un indice particolareggiato delle materie spiegate ai propri allievi e dei lavori nei quali gli ha esercitati (Modulo *E*).

26. Qualche giorno prima dell'apertura della sessione estiva d'esami, il Preside convoca in riunioni parziali i Professori delle diverse classi allo scopo di deliberare sulla

ammissione o meno degli studenti dell'Istituto agli esami. Per norma generale devono essere esclusi:

a) Gli allievi che nella media delle note mensili di applicazione non abbiano raggiunto i sei punti.

b) Gli allievi che in ciascuna delle due note mensili di giugno e di luglio non abbiano raggiunto i sei punti tanto nell'applicazione, quanto nel profitto; però in ciascuno di questi casi le conclusioni a cui guida il registro delle note mensili devono essore confermate da una deliberazione dei Professori. — Le esclusioni si fanno per ogni singolo insegnamento, e il giovane che ne è colpito può sempre presentarsi nella sessione autunnale agli esami da cui fu escluso nella estiva.

27. Prima di chiudere la sessione di esami, il Preside convoca a parziali adunanze i Professori di ciascuna classe, allo scopo di assegnare a ciascun allievo le note annuali di applicazione e di disciplina. Egli le propone al Consiglio, desumendole dalle note mensili fornitegli dai Professori e da quelle che può aver preso egli stesso nel corso dell'anno. Quando alcuno dei Professori sia d'avviso che convenga modificare una delle note proposte dal Presside, si procede ad una votazione.

28. Entro il mese di maggio di ciascun anno ogni Professore presenta al Preside il proprio programma per l'anno scolastico successivo. Il Preside lo discute col proponente e coi Professori delle materie affini, e, nel caso che dalla discussione emerga la opportunità di qualche modificazione, ha cura che il Professore proponente ve l'arrechi. — Compilati per tal modo i programmi d'insegnamento pel nuovo anno, il Preside li manda alla Giunta di vigilanza, la quale verifica se siano conformi alle norme da essa previamente stabilite d'accordo col Ministero e comunicate al Preside. È preferibile che i Professori modifichino i programmi già in corso in quelle parti in cui sono suscettibili di perfezionamento, piuttosto che rinnovarli per intero. — I programmi d'insegnamento approvati dalla Giunta di vigilanza devono essere messi in atto quali stanno; nè al Preside, nè ai Professori è lecito durante l'anno d'introdurvi modificazione di sorta.

29. Ciascun Professore, insieme al proprio programma per l'anno successivo, propone anche i libri di testo che vorrebbe prescritti ai propri allievi, e indica quelli di cui intende consigliar loro l'uso. Spetta al Consiglio dei Professori dell'Istituto scolastico l'approvare queste proposte.

30. I giovani che desiderano essere ammessi all'Istituto per seguirvi i corsi in qualità di studenti, o semplicemente per subirvi un esame, devono inscriversi (Modulo *F*) presso l'ufficio della Presidenza, prima del 14 luglio se intendono presentarsi agli esami della sessione estiva, prima del 17 ottobre se dimandano di essere esaminati nella sessione autunnale. Il candidato che si inscrive deve essere accompagnati dai parenti o da chi ne fa le veci. Si richiedono da lui: — La fede di nascita; — Il certificato di vaccinazione; — I documenti che provano aver egli fatto studi sufficienti per procedere alla classe, nella quale chiede di essere ammesso.

31. Ogni allievo subisce altrettanti esami, quanti sono gli insegnamenti della classe a cui appartiene. Pel disegno ornamentale e per la calligrafia l'esame consiste in un lavoro; per la storia naturale, la statistica, e la storia in una prova orale. Il Preside stabilirà per quali altre materie l'esame debba essere costituito da una sola prova, dovendo esso per massima constare di un lavoro e di una prova orale.

32. Il Preside propone alla Giunta di vigilanza i nomi delle persone che egli crede idonee a comporre le Commissioni esaminatrici per l'approvazione e per l'ammissione. Le prime si comporranno generalmente del Professore della materia d'esame, e di un Professore che insegni una materia affine nella classe superiore. — Le Commissioni per l'esame di ammissione alla classe prima si compongono di due Professori della classe stessa, i quali vi insegnino una matteria affine a quella dell'esame. — Potrà però il Preside, quando lo creda opportuno, proporre che in luogo di uno dei Professori sia chiamata a far parte della Commissione una persona idonea estranea all'Istituto. — Gli esami di ammissione alle classi superiori si fanno dagli estranei insieme agli studenti dell'Istituto e dinanzi alle stesse Commissioni.

33. Il Preside fa parte di tutte le Commissioni d'esame, e ne dirige e sorveglia i lavori ed i giudizi, intervenendo ora nell'una, ora nell'altra, secondo il bisogno.

34. Le Giunte esaminatrici scelgono i temi pei lavori d'esame dai programmi d'insegnamento, e formano i quesiti per le prove orali coi programmi stessi. Tutta la materia insegnata deve essere compresi nei quesiti d'esame e ciascun quesito deve contenere tre dimande toccanti tre diverse parti della materia. — I quesiti vengono tenuti secreti al pari dei temi. Essi vengono numerizzati, e ciascun candidato deve rispondere a quello il cui numero verrà estratto da un'urna al momento in cui è chiamato alla prova orale.

35. Il Preside fissa i giorni e le ore in cui devono aver luogo le diverse prove d'esame; assegna a ciascun Professore la parte che gli spetta nella assistenza durante i lavori d'esame, e stabilisce, d'accordo colle Commissioni esaminatrici, il tempo da concedersi ai candidati per l'esecuzione di ogni singolo lavoro prescritto.

37. Ogni Commissione si aduna per giudicare i lavori nello stesso giorno in cui furono eseguiti; quando l'adunanza per circostanze speciali non potesse aver luogo, si dovrà effettuare non più tardi del giorno successivo.

37. Tanto nel giudizio degli elaborati, quanto in quello delle prove orali ogni esaminatore esprime il suo voto in decimi, e la nota da assegnarsi al candidato risulta dalla media dei voti. Le note sono scritte in un apposito foglio (Modulo *G*), il quale viene firmato dai due esaminatori e consegnato al Preside.

38. Il Preside trascrive le note assegnate dagli esaminatori in un apposito Registro (Modulo *H*), e stabilisce le classificazioni definitive di quelle materie per le quali i candidati subirono due prove, formando le medie delle due note parziali da essi conseguite in queste prove.

39. In quei casi in cui la nota d'esame ottenuta nel modo, che si è ora esposto, discordi notevolmente dalle note mensili di profitto assegnate all'allievo negli ultimi due mesi del corso, il Preside radunerà la Commissione esaminatrice e i Professori della classe a cui l'allievo appartiene, per discutere se non sia il caso di procedere ad una modificazione delle nota d'esame.

40. I candidati eseguiscono i lavori d'esame in apposite aule dell'Istituto, sotto la sorveglianza dei Professori acciò designati dal Preside. All'ora stabilita entrano nell'aula, ove il Professore assistente assegna a ciascuno di essi il proprio posto, chiamandoli per nome e prendendo nota degli assenti. Terminata questa operazione, si chiudono le porte dell'aula e ne resta vietato l'ingresso; dopo di che uno degli esaminatori, che a quest'uopo si trova presente, disuggella il piego del tema e lo detta ad alta voce, indi lo fa ripetere da uno dei candidati.

41. Gli elaborati di disegno e quelli di calligrafia vengono fatti sopra fogli sui quali è stato apposto il timbro della Presidenza, e, occorrendo sono state previamente segnate le dimensioni del disegno da eseguirsi. Questi fogli sono tutti eguali fra loro, e il Professore assistente ne consegna uno a ciascun candidato.

42. Durante il lavoro i candidati non devono comunicare fra di loro, nè usare libri o manoscritti o aiuti di sorta, all'infuori di quelli consentiti dalla Commissione esamitrice, dei quali il Professore assistente avrà nota. Ogni candidato che contravvenga a queste disposizioni verrà dal Professore assistente espulso dall'aula.

43. I candidati possono uscire dall aula d'esami in una delle ore intermedie, che sarà stata previamente fissata dal Preside. Escono una sola volta, dando prima il proprio nome al Professore assistente; il quale tien nota di quelli che rimanessero fuori troppo lungo tempo e non permette in alcun caso che due candidati si trovino contemporaneamente fuori dell'aula.

44. Il Professore assistente tiene un processo verbale della seduta d'esame (Modulo *I*), e quando questa è chiusa lo consegna al Preside insieme agli elaborati dei candidati.

45. Il Professore assistente non accetta alcun elaborato se in principio non vi è trascritto il tema proposto, e se non vi è il nome e il cognome del Candidato. Appone la propria firma agli elaborati accettati e nota su ciascuno di essi l'ora alla quale gli fu consegnato.

46. I candidati che nella sessione estiva non fecero buona prova in una o più materie d'esame, sono ammessi, nella sessione autunnale immediatamente successiva, a ripetere gli esami in cui fallirono. La ripetizione di tali esami è gratuita.

47. Il lavoro e la prova orale di uno stesso esame si confermano a vicenda; perciò

il candidato che fallisce nell'uno o nell'altro nella sessione estiva, ove si ripresenti nella sessione autunnale, è tenuto a ripeterli entrambi.

48. I candidati che non risultino ammissibili alla licenza od a quella classe, nella quale dimandarono di entrare, ma che negli esami subiti abbiano dato prova di essere sufficientemente istrutti per entrare in una delle classi precedenti, potranno esservi ammessi senz'altro esperimento.

49. Tre giorni dopo la chiusura di ciascuna sessione d'esame, il Preside distribuisce i certificati d'esame e le patenti (Moduli *K L M N O*) a quelli fra i candidati che superano tutte le prove prescritte e che li dimandano. Tutti questi certificati e queste patenti portano la data del giorno in cui se ne principiò la distribuzione, e non si danno che una sola volta. A coloro i quali, dopo aver già ricevuto il certificato o la patente a cui hanno diritto, richiedessero un secondo attestato degli esami fatti, non si darà che un estratto dei registri dell'Istituto.

50. I candidati, che in qualche materia non raggiunsero la nota di sufficienza, non possono ottenere alcun certificato di esame, il Preside però quando essi ne facciano dimanda, comunicherà loro, per iscritto, le note che furono loro assegnate (Modulo *P*).

51. Il Preside, sentiti in proposito i singoli Professori, stabilisce d'anno in anno quali siano i corsi a cui si possa, senza inconvenienti, oltre agli studenti di sessione che li frequentano, ammettere anche degli *studenti di corso,* che attendano specialmente ad uno o più insegnamenti indipendentemente dalla sezione di cui questi fanno parte.

52. Gli *studenti di corso* devono provare, con certificati scolastici o con altri documenti, o, in mancanza di questi, con esami, la loro idoneità a seguire le lezioni a cui desiderano essere ammessi. — Alle epoche fissate per gli studenti di sezione, e colle stesse norme, essi possono essere ammessi a dar prova del loro profitto nei rami speciali a cui si applicarono. Ottengono in questo caso un certificato di esame (Modulo *Q*). — Essi sono obbligati alle stesse discipline ed agli stessi còmpiti degli studenti di sezione, coi quali convengono. — Pagano le tasse nella stessa misura degli studenti di sezione.

53. Ogni Professore è responsabile degli oggetti che servono ai bisogni del suo insegnamento e che gli sono particolarmente affidati.

54. Nel maggio di ogni anno i Professori aventi un assegno annuo, per la suppellettile scientifica occorrente alle loro scuole, presentano al Preside le loro relazioni sui bisogni presuntivi delle scuole stesse per l'anno successivo. — Di queste relazioni il Preside si vale per compilare il bilancio preventivo annuale di tutte le spese occorrenti per l'Istituto.

55. Nel luglio di ogni anno il Preside presenta questo bilancio preventivo alla Giunta di vigilanza, perchè lo trasmetta, con quelle osservazioni che crederà convenienti, alle autorità a cui spetta deliberare sulle spese in esso presunte.

56. Nel gennaio di ogni anno, ciascuno dei Professori, di cui all'art. 62, presenta al Preside il resoconto delle spese fatte nell'anno precedente coll'assegno della propria scuola. Questo resoconto deve essere esteso in doppio (Modulo *R*) e corredato delle regolari quitanze dei fornitori, fatte da esse pure in doppio. Per le più minute spese basterà però una nota firmata dal Professore.

57. Il Professore aggiungerà al resoconto, di cui all'articolo precedente, un elenco degli oggetti che ha aggiunto, nell'anno, alle collezioni della propria scuola, indicando il prezzo di ciascuno.

58. Il Preside verifica la regolarità dei resoconti e degli elenchi inventariati presentati dai Professori, e a cura che questi ultimi siano aggiunti all'inventario generale posseduto dalla Presidenza.

59. Entro il maggio di ogni anno il Preside presenta alla Giunta di vigilanza il bilancio consuntivo di tutte quante le spese occorse nell'anno precedente per l'Istituto. — Per quanto risguarda le spese fatte da lui stesso, egli allega al Bilancio un resoconto parziale (Modulo *R*), corredato delle quitanze dei fornitori. — Per le somme erogate dai Professori vi allega i resoconti presentati da essi colle quitanze che li corredano. — Per le altre spese si esige l'indicazione del loro titolo e del loro importo colle occorrenti giustificazioni. — Il bilancio consuntivo sarà sempre accompagnato da una relazione intesa a dimostrare in quali punti le circostanze abbiano prodotto una deviazione dal bilancio preventivo e a indicare gli importi delle differenze.

60. Ogni qual volta che l'Istituto vive di mezzi provenienti da diverse fonti, come è il caso di tutti gli Istituti, alle spese dei quali contribuiscono lo Stato, la Provincia e il Comune, il Preside avrà l'avvertenza di comporre i bilanci generali, preventivo e consuntivo, con altrettanti bilanci parziali quante sono le fonti che concorrono a mantener l'Istituto, per modo che la Giunta di vigilanza possa trasmetterli separatamente ai diversi uffici a cui spettano.

61. Insieme al bilancio consuntivo annuale, il Preside presenta alla Giunta una copia degli elenchi inventariali, di cui all'articolo 65, perchè venga trasmessa allo Stato, alla Provincia o al Comune, o a chi altro ha fornito il danaro per acquistarli e si è riservato un diritto sugli oggetti acquistati.

62. Il danaro stanziato nel bilancio preventivo, per essere erogato dal Preside e dai Professori nella suppellettile e in altri bisogni dell'Istituto, viene esatto in rate mensili dal Preside, il quale distribuisce ai Professori le somme di loro spettanza.

63. Il Preside sollecita a tempo opportuno dagli uffici a cui ciò spetta la somministrazione di quella suppellettile e di quegli oggetti che nè egli, nè i Professori provvedono direttamente.

64. Il Preside assegna, secondo le occorrenze, agli inservienti dell'Istituto i loro incarichi rispettivi.

65. Il Preside tiene un protocollo di tutti gli atti che pervengono al suo ufficio, e di tutti quelli che ne emanano (Modulo *S*, *T*).

66. Nessun atto può ritenersi emanato dall'Istituto e aver valore come tale, se non è munito del timbro d'ufficio, e se non è firmato dal Preside.

67. Il pagamento della tassa per l'esame d'ammissione deve farsi negli uffizi dei Ricevitori demaniali e giustificarsi mediante ricevuta da unirsi alla domanda, che l'alunno deve presentare al Preside dell'Istituto.

68. Le dimande per ottenere di essere esonorati dalle tasse scolastiche devono essere presentate ai candidati all'atto dell'iscrizione.

69. Lo stesso si farà della tassa d'inscrizione, o tassa annuale d'esame da presentarsi al Preside all'atto d'inscrizione. — Codesta tassa per altro potrà pagarsi dagli alunni anche in due rate, delle quali la prima all'atto dell'inscrizione e la seconda mediante ricevuta da presentarsi prima dell'ammissione agli esami speciali annuali.

70. Nell'ultimo anno del corso di ciascuna sezione, compiuti gli esami di corso, ed eseguiti i pagamenti annuali sopracitati, dovrà l'alunno, prima di essere ammesso all'esame finale, presentare al Preside dell Istituto la ricevuta della tassa per l'esame finale riscossa dall'Agente demaniale.

71. Tutte le ricevute saranno dai Presidi o Direttori notate in apposito registro conforme al Modulo *U*, una copia del quale sarà trasmessa in ogni semestre alle Giunte di vigilanza, e da queste al Ministero, colle proprie osservazioni.

72. Tale trasmisione si farà dentro la prima quindicina di dicembre, e dentro la prima quindicina d'agosto.

73. I Presidi saranno tenuti di dare ai Ricevitori demaniali, quando ne facciano domanda, copia del Registro o quelle altre notizie che loro potessero occorrere.

74. Nel Modulo *U* saranno registrati tutti gli alunni, compresi quelli che ottennero la dispensa, per la quale sarà citata la data dell'autorizzazione.

75. Con istruzioni speciali il Ministero indicherà le ripartizioni delle propine.

Firenze, 12 *novembre* 1866.

Circolare (N. 256, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Roppresentanza dell'Amministrazione gabellaria nei giudizi; osservanza della Legge e del Regolamento sul Contenzioso amministrativo e finanziario.

Le istruzioni diramate colla Circolare a stampa, n. 221, del 28 giugno u. s., circa la rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio, non essendo state bene comprese da tutti gli Uffici Gabellari, ed in senso pienamente conforme al Decreto organico 9 ottobre 1862, ed al Regolamento esecutivo della Legge sul contenzioso amministrativo

20 marzo 1865, giusta le intenzioni del Ministero, il sottoscritto crede opportuno di ricordare qui alcune massime generali che, osservate rettamente dagli Uffici gabellarii, mentre varranno ad assicurare la difesa dei diritti erariali dinanzi ai Tribunali, faranno pure risparmiare allo Stato molte spese che non avrebbero sufficiente giustificazione. — Ved. alla pag. 1054.

1. Gli Uffici del Contenzioso finanziario hanno pure, fra i molti altri, l'incarico di dar parere in tutti i casi in cui trattisi di promuovere o abbandonare giudizii, di produrre gravami, di sostenere direttamente o per mezzo di Avvocati il procedimento nei giudizii attivi e passivi che interessano il pubblico Erario, di vigilare e dirigere i procedimenti stessi, che si sostengono da Avvocati o da pubblici Funzionari, e di dar loro le necessarie istruzioni.

2. Le facoltà concesse dal Regolamento esecutivo della Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo ai diversi Funzionari di rappresentare le Amministrazioni in giudicio, e di delegare la rappresentanza stessa ad altri Funzionari della stessa Amministrazione, come pure ad Avvocati e Procuratori da scegliersi di concerto col Direttore del Contenzioso finanziario, non escludono in verun modo l'ingerenza degli Uffici del Contenzioso nell'andamento dei giudizi. Essi hanno sempre l'obbligo di vigilare perchè la difesa delle liti proceda regolarmente, e quest'obbligo si accresce quando la causa è affidata ai Procuratori ed Avvocati delegati dai Capi delle varie Amministrazioni. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

3. Nelle località in cui hanno sede gli Uffici del Contenzioso finanziario la trattazione delle liti che non si sostengono direttamente dai Funzionari proprii delle Amministrazioni interessate, giusta le facoltà concesse dal precitato Regolamento, deve sempre deferirsi all'Ufficio del Contenzioso finanziario, il quale o ne assume direttamente la difesa, o la assegna a Procuratori Erariali iscritti nel ruolo.

4. I Capi d'Amministrazione nel caso di cui al n. 3°, trasmettendo le carte all'Ufficio del Contenzioso finanziario, dovranno unirvi anche il mandato nelle forme prescritte, lasciando in bianco il nome del Procuratore od Avvocato, il quale sarà scelto e indicato dall'Ufficio del Contenzioso medesimo, quando non possa egli stesso assumere la difesa diretta della causa. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1361, 1693 e 1784.

5. Infine colle prescrizioni di cui sopra ai numeri 3° e 4° vuolsi specialmente impedire che dai Capi d'Amministrazione che hanno la stessa residenza degli Uffici del Contenzioso, si deleghi ai Procuratori estranei la rappresentanza in giudizio, arrecando così una spesa che può in gran parte venir risparmiata.

I signori Direttori compartimentali delle Gabelle e gli Uffici tutti dipendenti, incaricati della rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio, sono conseguentemente invitati ad attenersi quind'innanzi rigorosamente alle norme ed istruzioni contenute nella presente Circolare.

Pel Ministro, il Direttore generale CAPPELLARI.

Firenze, 19 novembre 1866.

Circolare (N. 1) dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Accertamento del personale delle Case religiose soppresse per la pensione.

Dovendosi affrettare lo scioglimento delle Case religiose soppresse dalla Legge 7 luglio 1866, e la presa di possesso de'loro beni, è debito del Governo di trovar modo affinchè i Religiosi, poco dopo lo sgombro de'monasteri e l'apprensione delle rendite da parte del Demanio, abbiano i mezzi acconsentiti dalla Legge per la loro sussistenza. — V. alle pag. 1153 e 1281.

Egli è per ciò che il sottoscritto, in seguito a deliberazioni dei signori Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e delle Finanze in data 17 e 18 andante novembre, prescrive ciò che segue:

1. I signori Direttori demaniali nel comunicare l'ordine della presa di possesso de'beni di una Casa religiosa cureranno che a norma del 2° capoverso dell'art. 7 delle Istruzioni 22 agosto 1866 sia consegnato al Delegato alla presa di possesso l'esemplare del modulo *A* della denunzia che a'termini del primo capoverso dell'art. 17 del Regolamento 22 luglio 1866 trovasi esistente presso il Ricevitore del registro.

— Ove la Direzione demaniale non avesse disposto per l'anzidetta consegna del modulo *A*, il Delegato dovrà immediatamente richiamarlo dal Ricevitore.

2. Prima di ogni altra operazione il Delegato alla presa di possesso dovrà accertare e riscontrare lo stato del personale della Casa religiosa indicato nel modulo *A*, a norma dell'art. 38 delle Istruzioni 22 agosto 1866. — Richiederà ai membri della Casa la produzione di tutti i titoli mancanti pel conseguimento della pensione, a sensi dell'art. 15 del Regolamento 21 luglio 1866, e riscontrando variazioni fra le Indicazioni esposte nel modulo *A*, e lo stato di fatto ne farà annotazione nella colonna *Osservazioni* dello stesso modulo.

3. Esistendo nel monastero Religiosi o Religiose che avessero fatto istanza per ottenere il massimo della pensione a causa d'insanabile malattia, il Delegato dovrà invitarli a presentare i documenti richiesti dalla Circolare 10 settembre 1866, nº 1445, e riconoscerà nel tempo stesso se vero sia l'allegata infermità insanabile, facendo constare delle rilevate circostanze, o nella colonna osservazioni del mod. *A*, o con suo speciale rapporto. — Ved. alla pag. 1691.

4. Ove i membri della Casa religiosa avessero già spediti all'Amministrazione del Fondo per il Culto i documenti risultanti dal mod. *A* siccome mancanti, il Delegato ne farà annotazione nello stesso modulo, indicando possibilmente la data della fatta spedizione.

5. Il sig. Delegato curerà di far conoscere ai membri di ciascuna Casa la qualità e il numero e le forme dei documenti che, a norma dell'art. 15 del Regolamento 21 luglio 1866, occorrono per comprovare il diritto alla pensione, e ricorderà loro che ad essi soli sarà imputabile se per mancanza di questi documenti non potranno ottenere nè pensione, nè anticipazioni della medesima. — Avvertirà altresì, per i riscontri prescritti, la distinzione fatta dall'art. 3 della Legge 7 luglio per le pensioni o per gli assegni per una volta sola, fra gli Ordini possidenti e gli Ordini mendicanti, fra i Religiosi sacerdoti e le Religiose coriste, fra i laici e le converse, e fra gl'inservienti.

6. Sarà pure cura del Delegato di accertare la esistenza degli inservienti menzionati nell'elenco *A* e riconoscerà se vestano abito monastico, se convivano nel chiostro, se ricevano un salario mensile od annuale, se abbiano senza interruzione prestato servizio per tutto il tempo indicato nella denunzia, facendone nota dettagliata o nelle colonne osservazioni del modulo *A* o nel rapporto separato.

7. Il libro delle professioni religiose e tutti i documenti o registri influenti, che si trovassero relativi al personale della Casa religiosa, saranno ritirati dal Delegato, facendone cenno nel modulo *A*.

8. Completate le anzidette operazioni, il Delegato alla presa di possesso spedirà direttamente all'Amministrazione del Fondo per il Culto il modulo *A* completato o rettificato, i documenti che fossero prodotti dai membri della Casa religiosa, e i libri o documenti o registri relativi al personale accennati al precedente articolo, accompagnandoli con quegli schiarimenti che reputerà opportuni. — Darà partecipazione alla Direzione demaniale della fatta spedizione. — In questo senso rimane modificato per la spedizione del modulo *A* il disposto dell'articolo 20 del Regolamento 21 luglio 1866.

9. Non sarà lecito al Delegato alla presa di possesso di ritardare la spedizione del modulo *A* e dei relativi atti per qualsiasi motivo, nemmeno per attendere la rimessione per parte dei Religiosi di documenti che non fossero in pronto. Se qualche Religioso prende riserva di presentare un documento, se ne farà annotazione nella colonna *Osservazioni* del modulo *A*.

10. Ultimate le operazioni concernenti l'accertamento del personale della Casa religiosa, il Delegato procederà agli altri incumbenti relativi alla presa di possesso dei beni e al servizio del Culto.

11. Ove all'arrivo della presente Istruzione fosse già iniziata o compiuta una presa di possesso dei beni di una Casa religiosa, il Delegato dovrà innanzi tutto ultimare le operazioni previste da queste Istruzioni, e trasmettere subito e separatamente il modulo *A*, coi documenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il Culto. — Se il modulo *A*, e i documenti anzidetti si trovano già presso la Direzione demaniale, e questa preveda dover ritardare ancora la spedizione del modulo *H*, dovrà rimettere subito e separatamente all'Amministrazione del Fondo per il Culto con speciale rapporto lo stesso modulo *A*, coi relativi documenti.

12. L'Amministrazione del Fondo per il Culto, appena ricevuto il modulo *A*, coi relativi documenti dal Delegato della presa di possesso, curerà di liquidare colla maggior possibile sollecitudine *le pensioni* di quei Religiosi o Religiose pei quali si riscontrino i documenti regolari, e cercherà di far pagare ai Religiosi medesimi sulla Tesoreria della Provincia una anticipazione sul trimestre, che a norma dell'art. 35 del Regolamento 21 luglio 1866 dovrebbe pagarsi posticipatamente.

Trattandosi di una quistione di alimenti, e necessitando di dimostrare che il Governo nella esecuzione della Legge di soppressione delle Corporazioni religiose procede colla massima speditezza anche nei riguardi favorevoli ai membri delle Case soppresse, il sottoscritto confida che troverà nell'argomento della liquidazione delle pensioni la massima cooperazione dei signori Direttori demaniali e dei signori Delegati alla presa di possesso.

Il Direttore Castelli.

SOLUZIONE DI UN QUESITO SULLA TASSA DI REGISTRO.

Ved. *Collez. Celerif.* 1862, pagina 2186 (Ques. 1 al 161); — 1863, pag. 374 (Ques. 162 al 230); pag. 1938 (Ques. 231 al 409); — 1864, pag. 1921 (Ques. 410 al 699); — 1865, pag. 147 (Ques. 700 al 729), pag. 1022 (Ques. 730 al 734), pag. 1729 (Ques. 733 all'805); — 1866, pag. 932 (Ques. 806 all'832); pag. 1952 (Ques. 833).

N. 833. — Registro — Visto *dell'Autorità amministrativa. Approvazione superiore.*

Ques. Chiedesi se il *Visto* che i Prefetti o Sotto-Prefetti devono apporre agli atti e deliberazioni dei Comuni, giusta la Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, nº 2248, si debba per l'applicazione della tassa di registro equiparare all'approvazione superiore.

Risp. Le due formalità, mentre sono tra loro essenzialmente diverse, hanno però nei loro effetti non pochi rapporti di analogia. L'*approvazione superiore* interessa la sostanza dell'atto, il *Visto* la sola regolarità della forma e l'osservanza della Legge. È un fatto però che anche gli atti soggetti di semplice *Visto* non divengono esecutorii, se prima non sono sottoposti all'esame dell'Autorità tutoria e muniti del *Visto* medesimo, o se non sono trascorsi i termini per la sospensione e l'annullamento; laonde nella pendenza dell'una o dell'altra condizione non sarebbero nemmeno da risguardarsi come conosciuti per applicarvi la tassa. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248; — Ved. Celerif. 1862, pag. 1345, 1393 e 1483.

Ciò ritenuto, è a conchiudersi:

1º Gli atti contemplati dall'art. 27, nº 3 della Legge 21 aprile 1862, i quali per le Leggi e Regolamenti sono sottoposti al *Visto* dei Prefetti e Sotto-Prefetti, quando difatto siano muniti di tale formalità, siccome ripetono dalla medesima la loro esecutorietà sono da parificarsi per la registrazione agli atti soggetti all'approvazione superiore, e perciò da denunziarsi entro 30 giorni da quello in cui sarà pervenuta all'Ufficiale obbligato alla denunzia la notizia dell'appostavi vidimazione.

2º Gli atti medesimi che sebbene presentati pel *Visto* non ne rimangono muniti, ma conseguiscono tuttavia la loro eseguibilità per la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 134 e 136 della Legge 20 marzo 1865, nº 2248, sono da registrarsi entro 30 giorni computabili da quello in cui la loro eseguibilità si è operata di diritto.

3º Le Direzioni devono curare che le notificazioni da farsi alle medesime dall'Autorità competente, giusta il disposto dall'articolo 14 del Reale Decreto 4 maggio 1862, nº 595, siano estese anche all'apposizione del *Visto* per gli atti soggetti a registrazione.

4º Rimane in questo senso modificata la risoluzione del quesito nº 334. — Ved. Celerif. 1863, pag, 1938 e seguenti.

Errata-corrige *al Decreto ed alla Tariffa delle tasse di registro inserti alle pagine 1409 e 1440 del presente volume.*

All'Art. 94 ultimo alinea del Decreto nº 3121	— *pag.* 1427, *Art.* 94 — invece del richiamato *Art.* 74, deve citarsi l'Art. 75.
Nella tariffa annessa al suddetto Decreto: alla colonna *norme speciali*	— *pag.* 1444, *Art.* 20 — invece del citato *Art.* 48, deve leggersi Art. 38.
alla colonna *indicazione, ecc., ecc.* .	— *pag.* 1444, *Art.* 25 — invece dell'*Art.* 684 del Codice, deve leggersi Art, 689.
alla colonna *norme speciali*	— *pag.* 1453-54, *Art.* 74 — invece dell'*Art.* 15, deve citarsi l'Art. 13.

Firenze e Torino, 1866. — F. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

Ved. alla pagina 1984 il Sommario *dei fogli 61 e 62.*

(N. 3317) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 1866.

Condizioni per ammettere al tirocinio gli aspiranti Maestri e Maestre.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il tirocinio al quale sono obbligati gli aspiranti Maestri e Maestre che non fecero i loro studi in una scuola normale o pareggiata, secondo l'art. 42 del Decreto 9 novembre 1861, dee precedere l'esame di patente. — V. Celerif. 1862, p. 533 e 2051.

2. In ogni Provincia saranno designati i Maestri e le Maestre ai quali sarà affidata la direzione del tirocinio. Le condizioni, i limiti e il modo del tirocinio saranno stabiliti con ispeciale Istruzione.

3. Le condizioni di moralità, l'età, di idoneità per l'ammissione al tirocinio sono quelle prescritte dalla Legge per l'ammissione alle scuole normali.

4. Dovranno pure gli aspiranti al tirocinio sostenere un esame sopra le materie indicate nel Programma delle scuole inferiori, come all'art. 315 della Legge del 13 novembre 1859. — Ved. Celerif. 1859, pag. 1425; — 1860, pag. 1681.

5. Compiuto il tirocinio, potranno gli alunni ottenere un certificato che attesti il loro profitto. Questo certificato si darà da una Commissione di esame composta di tre persone deputate dal Ministro.

6. Il certificato di profitto potrà servire di autorizzazione provvisoria, secondo l'articolo 329, all'insegnamento nelle scuole rurali e ufficio di assistente o sotto-maestra nelle altre; e questa autorizzazione potrà essere rinnovata d'anno in anno quando il giovine o la giovane provveduti di certificato non la demeritano. L'esercizio di cinque anni di lodevole insegnamento, dopo ottenuto il certificato di profitto, servirà di titolo, secondo l'art. 370, per ottenere la patente di grado inferiore,

7. Al Maestro direttore potrà essere assegnato un premio in ragione del merito dei praticanti che compiono il tirocinio. Sarà tenuto conto speciale dell'istruzione privata che il Maestro darà agli alunni e delle cure paterne che egli si prenderà per la loro educazione didattica e morale.

8. Sarà cura delle Autorità scolastiche che la scuola non patisca detrimento da un numero soverchio di praticanti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 ottobre 1866.

(N. 3308) REGIO DECRETO

Sono dichiarate provinciali tredici strade nella Provincia d'Ancona.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche; veduta la deliberazione con cui il Consiglio provinciale d'Ancona in data del 16 aprile ultimo scorso stabilì la classificazione delle proprie strade provinciali; veduto l'elenco delle strade medesime notificato al pubblico addì 8 maggio successivo; veduta l'opposizione fatta dal Municipio di Castelfidardo per rispetto alla strada Cameranese, che il Consiglio provinciale intende ritenere temporaneamente nel novero delle provinciali; veduto il voto emesso dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 23 settembre p. p.; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate provinciali per la Provincia d'Ancona le 13 strade indicate nell'elenco 8 maggio 1866 annesso al presente Decreto, visto d'ordine nostro del predetto Ministro.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 ottobre 1866.

ELENCO *delle strade provinciali nella Provincia d'Ancona dichiarate tali con Regio Decreto 20 ottobre 1866.*

Nº d'ordine	DENOMINAZIONE della strada	DESCRIZIONE DELLA STRADA e dei singoli tratti e loro lunghezza
1º	Strada Flaminia . .	Dal confine della Provincia di Macerata sino alla metà del ponte sul Cesano, punto di confine con la provincia di Pesaro.
	Tronco primo .	Di metri 29,041 dalla porta Marina di Loreto sino agli Archi Riccardini presso Ancona, escluse le traverse interne di Loreto ed Osimo.
	Tronco secondo .	Lungo metri lineari 31,174 dagli Archi Riccardini di Ancona sino alla metà del ponte sul Cesano, punto di confine con la Provincia di Pesaro, esclusa la traversa interna d'Ancona.
2º	Strada Aprutina . .	Lunga metri lineari 3320 dall'incontro della strada comunale di Loreto per la stazione sino al ponte dei Zingari nel confine Mauratese.
3º	Strada Clementina .	Mette in comunicazione diretta Ancona con Fabriano passando per Jesi; di chilometri 71, 86 dalla strada Flaminia presso la foce dell'Esino alla sommità dell'Appennino nel Confine colla Provincia di Perugia.
	Tronco primo . .	Di metri lineari 36,091 dalla strada Flaminia al ponte Vallemani nel confine dei territori di Mergo e Serra San Quirico.
	Tronco secondo .	Di metri lineari 15,915 dal ponte Vallemani al ponticello di Albacina.
	Tronco terzo . .	Di metri lineari 19,853 dal ponticello di Albacina al caseggiato di Cancelli, e quindi alla sommità dell'Appennino.
4º	Strada Arceviese . .	Mette in comunicazione diretta Senigaglia con Fabriano passando per Arcevia, di chilometri 61, 39 dalla via Flaminia nel sobborgo della Pace di Senigaglia sino alla porta del borgo di Fabriano.
	Tronco primo . .	Di metri lineari 12,902 da Senigaglia sino all'incontro del territorio di Montalboddo sulla traversa che mette al molino secondo.
	Tronco secondo .	Di metri lineari 29,637 dal confine territoriale di Senigaglia con Montalboddo sino all'altro fra Arcevia e Sassoferrato.
	Tronco terzo . .	Di metri lineari 18,846 denominato di Genga dal principio del territorio di Sassoferrato sino alla porta del borgo di Fabriano.
5º	Strada Cameranese .	Serve di comunicazione tra Ancona e Loreto per Camerano, di metri lineari 20,993 dal piano di S. Lazzaro presso Ancona sino alla Flaminia sotto Loreto.
6º	Strada Jesina . . .	Ha comunicazione diretta fra Jesi e Macerata passando per Filottrano, di metri lineari 21,914. Essa comincia dalla Clementina al Borgo S. Floriano di Jesi e termina al torrente Fiumicello fra i territori di Filottrano ed Appignano.
7º	Strada Montefanese .	Diretta da Osimo a Macerata, di metri lineari 8304 dalla porta Anconetana di Osimo sino alla sommità della salita di passatempo, confine con la Provincia Maceratese.
8º	Strada Pia	Diretta da Jesi a Cingoli, di metri lineari 11,636 dalla Clementina a chilometri 2 verso Jesi sino al confine

N° d'Ordine	DENOMINAZIONE delle strade	DESCRIZIONE DELLA STRADA e dei singoli tratti e loro lunghez
		territoriale fra Staffolo a Cingoli limite d vincia con Macerata.
9°	Strada Montecarottese	Diretta da Jesi ad Arcevia passando per Mon e Serra de'Conti, di metri lineari 15,953 d mentina a chilometri 7 da Jesi sino al presso l'osteria della Serra.
10°	Strada Montalboddese	Diretta da Jesi a Fossombrone passando pe cello, Belvedere, Montalboddo e Corinaldo, lineari 36,367. Dalla Clementina presso Jesi sino al Cesano rinaldo confine della Provincia con Pesaro.
11°	Strada Sottopedana .	Da Fabriano a Macerata per Matelica, di neari 5573 dal ponte d'Albacina a quello dell
12°	Strada Sentina . .	Diretta dall'Arceviese alla Pergola, passando soferrato di metri lineari 13,906, dal tronco Arceviese alla porta Nuova di Sassoferrato porta della Madonna al confine di Urbino e
13°	Strada del Vallone .	Di comunicazione fra Ancona, Agugliano, rigi, S. Maria Nuova sino alla provinciale presso la Torre, distinta in 5 tronchi, de ghezza di metri 25,036.

RELAZIONE

Fatta dal Consiglio dei Ministri per mezzo del suo Presidente a S. A. R. il nente Generale del Re il 24 ottobre 1866 intorno al riordinamento degli l'Amministrazione centrale.

Altezza Reale. Negli ordinamenti dell'Amministrazione del nuovo Re parso scorgere alcuni principali vizi che verremo brevemente accennando.

Prevale in certi ordini centrali la esagerazione del principio astratto della sabilità individuale del Ministro per tutti gli atti amministrativi, i quali si fingere che sieno fatti dal Ministro, mentre che realmente non possono esse sta esagerazione d'un principio giusto ha scemato in pratica la responsab Capi di Amministrazione, ch'è garanzia più immediata e più efficace al buc mento dell'Amministrazione ordinaria.

Un secondo vizio è il difetto di Consiglio in alcune Amministrazioni, d prese risoluzioni gravi per giudizio di un solo, ed in altre il modo poco p poco utile dell'ordinamento e dell'azione dei Consigli già costituiti.

D'onde in alcuni casi atti poco ponderati, ed in altri o troppo ritardo e razzo nell'azione governativa, od anche scemata responsabilità di chi è chia operare.

In parecchie materie finanziarie assai complicate e tali nella pratica loro zione da toccare svariati interessi e diritti privati, vi è per lo appunto di consiglio. Nè intendiamo con ciò menomare la importanza del Consiglio di perchè facciamo allusione a quel Consiglio intimo, quotidiano, immediato c giova a dar luce e quindi forza all'azione, e che la precede senza ritardarl

In altre Amministrazioni per lo contrario la mole delle attribuzioni, o d dini consultivi è troppo grande o troppo complicata, e perciò impotente e ficace.

Un terzo vizio è in certi casi la molteplicità di alcune ruote che si son dotte nella macchina amministrativa, talvolta con l'intento di distribuire m uffici e renderli il più che si possa locali, perciocchè l'esperienza ha chiarito molte materie, come sono, per esempio, quelle concernenti la contabilità dell

cia, perchè non le fu assegnata una parte propria, non frutta quanto dovrebbe, e lo spirito rimane quasi sopraffatto da un congegno che non risponde bene ai fini elevati che si propone l'Amministrazione della cosa pubblica.

Nelle Provincie Lombarde e Venete si era pensato a rimediare a questo inconveniente con la instituzione di due ceti d'Impiegati, l'uno detto di *concetto*, l'altro di *ordine*.

Questa distinzione era troppo esclusiva, ed aveva perciò originato due specie di caste. È quasi soperchio fermarsi a porre in rilievo i danni di questa sistematica divisione. Il Ministero quindi ha posto mano a correggere da una parte il vizio della presente confusione, cercando di evitare dall'altra gl'inconvenienti della troppo assoluta distinzione.

Il Decreto che ho l'onore di sottoporre alla sottoscrizione dell'A. V. R., in parte rimuove gli ostacoli che qualche Legge o Regolamento in vigore mette alla emendazione di quegli ordini che peccano ne'punti sopraddetti, ed in parte direttamente vi provvede. E l'una cosa e l'altra fa ne'limiti permessi dalla Legge del 28 giugno, e salva l'approvazione del Parlamento.

Si restringe perciò agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nella quale sono presentemente comprese le Direzioni generali e certi Consigli, ed a quelli che immediatamente ne dipendono come sono le Prefetture, certe Direzioni e certi Uffici scolastici amministrativi che corrispondono, senza intermedi, coll'Amministrazione centrale.

Se ne eccettui certe massime principali, le quali rivelano come gli ordinamenti particolari delle varie Amministrazioni debbano tendere a conseguire i primi due intenti esposti in questa relazione, cioè, quelli di accrescere la responsabilità dei Capi di Amministrazione, e cercare di migliorare il Consiglio che debbe confortare l'azione amministrativa; quelle riforme che sono da fare mediante riordinamento o soppressione di Uffici saranno compiute con Decreti, i quali terranno dietro al presente.

E questo e quelli sono diretti al conseguimento de'fini che furono sin dal cominciamento di quest'anno accennati dal Ministero in Parlamento, e che vennero con maggiori esplicazioni accolti dalla Commissione che la Camera elettiva deputava ad esaminare i provvedimenti finanziari. La parte alla quale, siccome è detto, si provvede più direttamente è quella che concerne le persone.

Ad evitare da una parte le caste degl'Impiegati e dall'altra la confusione del lavoro meccanico col lavoro intelligente, si è pensato di distinguere gl'Impiegati di ordine superiore da quelli di ordine inferiore, senza chiudere a coloro ch'entrano in questo la facoltà di cimentarsi nelle prove dimandate a chi vuole entrare in quello.

E perchè questa facilità o non diventasse soperchia o non fosse tanto scemata da correre il rischio di renderla illusoria, si è cercato di evitare che dalla carriera superiore fossero esclusi, per effetto di troppi rigori, gl'Impiegati nella inferiore, o che questi avessero da progredire illimitatamente una volta entrati in quella.

Avendo introdotto il posto di Vice Segretario, dove può giungere l'Impiegato di mezzana abilità e trovarci un discreto aumento periodico di stipendio, si è fatto di questo posto un anello tra i due ordini, che però appartiene al primo, ed è come un posto d'onore per gli uni e d'inizio a più lucrosi e più onorevoli avanzamenti per gli altri.

Oltre di che evitando la formazione di Uffici distinti per gl'Impiegati de'due ordini; questi, così sotto l'aspetto burocratico, come sotto l'aspetto morale ed economico, si continueranno a considerare come componenti un corpo solo di cui è pregio e merito comune servire lo Stato con zelo e con onore.

Non è stata ultima cura del Ministero quella di procurare che il passaggio dal presente stato al nuovo non sia nè così istantaneo ed aspro che riesca troppo grave a coloro che sono in ufficio, nè così lento e scarso da ritardare di soperchio l'attuazione di provvedimenti reputati utili al miglioramento dell'Amministrazione dello Stato.

Quando codesto passaggio sarà compiuto, e quando il natural corso delle cose avrà portato a'posti più alti individui fatti al nuovo sistema, allora sarà veramente praticabile il concetto finale a cui deve essere informata la sistemazione del lavoro amministrativo; il quale concetto è che la parte intellettiva, sia nella direzione, sia nella esecuzione degli atti amministrativi, venga confidata ad Impiegati del Governo

ne'due ordini stabiliti, e quella che quasi potrebbe dirsi puramente manuale, o che non essendo tale non è però costante e perenne, sebbene sia molto considerevole, venga disimpegnata da gente compensata secondo la prestazione del suo temporaneo lavoro. Gli esami di concorso prescritti con varia misura per l'ammissione ad entrambi gli ordini d'impieghi, e richiesti per gli avanzamenti nei primi gradi della carriera superiore, sono garanzia di avere in questa persone intelligenti e meritevoli di salire a posti dove non possono ben sedere se non coloro i quali abbiano a principal titolo, per soprastare a'dipendenti, quello d'un merito sperimentato e riconosciuto; evitando così quella principalissima causa di disordine che consiste nel veder talvolta per sola ragione di tempo elevato a dirigere altri chi era appena acconcio a fare il suo cómpito sotto l'altrui direzione.

E perchè veramente a questi posti più elevati hanno da farsi strada non solamente coloro che meglio sanno le cose per pura cognizione astratta, ma che sanno praticarle e farle praticare, si è aggiunto all'esame, che potrebbe dirsi dottrinale, non solo un esperimento sulla parte pratica degli uffici a cui si vuol concorrere, ma anche, come prova di merito, l'attitudine mostrata col fatto nel disimpegno dell'ufficio precedente.

Altezza, ci ha riforme che, sotto modeste apparenze, sogliono riuscire di molto frutto nella loro applicazione; tali reputiamo quelle di cui sono posti i germi nel presente Decreto: esse concernono la parte positiva ed attuale dell'Amministrazione, e perciò escono dal dominio della teoria ed entrano in quello dell'arte.

Appariranno anche meno rilevanti, ma pur in pratica faranno ottima prova le poche aggiunte che nella seconda parte del Decreto si fanno ai provvedimenti disciplinari già in vigore.

Nei grandi rivolgimenti politici avviene che i rapidi mutamenti nelle persone, le pretensioni smodate, i confronti non sempre ragionevoli, i dispetti personali, che sono uno dei tanti effetti degli attriti d'interessi spostati, e le subite ambizioni facilmente accese, ma non sempre soddisfatte, risvegliano ne'minori un certo spirito d'insubordinazione che si vuol confondere malamente col sentimento della libertà, e che sovverte l'Amministrazione, sconcertando o rallentando la dipendenza gerarchica negli Uffici, senza la quale la macchina della pubblica Amministrazione diventa un'accozzaglia di ruote e di congegni in disordine, con grave discredito dell'Autorità che ne rimane guasta e corrotta.

Questi tristi effetti cominciano a farsi avvertire nei pubblici Uffici in proporzioni abbastanza notevoli, perchè s'indugi a porvi riparo.

Oggi il paese ha brama di Governo autorevole e forte — e nessun Governo potrà esser tale se manca di forza e di autorità per tenere in assetto gli Uffici suoi e per servirsi de'suoi agenti come strumenti efficaci ed operosi per ottenere il fine che si propongono coloro i quali vengono dal Re e dal paese preposti all'indirizzo della cosa pubblica.

Migliore distribuzione di responsabilità e di lavoro, ordinamento più razionale e più spedito, e disciplina più ferma e più sicura — ecco i fini che il Ministero intende che si possano raggiungere col presente Decreto, il quale avrà il suo compimento negli altri che per ciascuno de'Dicasteri saranno in seguito di questo preparati e sottoposti alla Sovrana sanzione.

(N. 3306) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 novembre 1866.

Riordinamento degli Uffici nell'Amministrazione Centrale del Regno.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

Sulla proposizione del Consiglio dei Ministri fatta per mezzo del suo Presidente; veduto l'articolo 2 della Legge 28 giugno 1866; volendo modificare le precedenti disposizioni legislative e regolamentarie in quelle parti che impediscono la riforma di alcune Amministrazioni centrali, e prescrivere alcune norme principali che la preparano, abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

Norme pel riordinamento amministrativo degli Uffici.

Art. 1. Le Amministrazioni centrali e gli Uffici che ora sono ordinati in Direzioni generali, in Consigli od altrimenti, e quelle Amministrazioni che potrebbero in av-

venire essere composte d'Uffici centrali raccolti sotto un sol Capo, potranno essere con Decreti Reali, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, composte ed ordinate variamente fra loro, ed in modo diverso da quello prescritto dagli art. 1 e 2 della Legge 13 novembre 1859, nº 3746, o da altre speciali disposizioni di Legge.

2. Le Direzioni generali e gli altri Uffici generali che potranno essere sostituiti o aggiunti, faranno parte dell'Amministrazione centrale, ma non saranno considerati come costituenti Uffici interni del Ministero, eccetto il caso che venga altrimenti stabilito sia nell'ordinamento generale di un Ministero, sia nell'ordinamento particolare di alcuno di codesti Uffici. — V. Celerif. 1859, pag. 1751.

3. Ai Capi di Amministrazioni generali centrali, le quali non costituiscono Uffici interni del Ministero, sieno denominati Direttori generali o altrimenti, appartiene la trattazione di tutti gli affari a cui attendono gli Uffici riuniti sotto la loro direzione. — Essi risolvono definitivamente gli affari di loro competenza, pei quali non è necessario che preceda volta per volta l'approvazione ministeriale e quelli la cui approvazione può per Legge o Regolamento essere delegata dal Ministro, esclusi gli affari che il Ministro riserva a se stesso. — Contro le risoluzioni dei capi suddetti si può sempre in via amministrativa presentare richiamo al Ministro, al quale devono rispondere di ogni atto della loro Amministrazione.

4. Nelle Amministrazioni generali centrali potrà essere istituito per Decreto Reale un Consiglio d'Amministrazione composto del capo dell'Ammininistrazione e di Ufficiali superiori della medesima con titoli di Consiglieri d'Amministrazione, i quali sieno altresì preposti a reggere una parte dell'Amministrazione centrale cui appartengono. — Nel Decreto organico che istituisce un Consiglio d'Amministrazione sarà pure stabilito in quali affari dovrà essere richiesto il suo parere.

5. Potranno pure essere ordinati in Consigli d'Amministrazione od in altro modo i vari consessi già istituiti presso le Amministrazioni centrali, presieduti o dipendenti dai Ministri.

6. Con Regio Decreto saranno determinate le attribuzioni dei vari Uffici che compongono ciascuna delle Amministrazioni generali centrali, ed il modo di esercitarle e di rispondere del loro esercizio.

7. I mandati pel pagamento delle spese ordinate dai Capi d'Amministrazione centrale, saranno spediti sulla loro richiesta, e nel modo prescritto dal Regolamento di contabilità dello Stato.

8. Con Decreto del Ministro, a proposta del Capo d'Amministrazione centrale, saranno approvati e resi eseguibili i contratti pei quali fu sentito, a norma dei vigenti ordini, il Consiglio di Stato.

9. Con Regolamenti speciali e sanciti per Decreti Reali saranno determinati gli altri affari che i vari Capi d'Amministrazione dovranno presentare all'approvazione del Ministro.

10. Con Regolamento speciale per ciascun Ministero, da approvarsi con Decreto Reale, saranno determinati i casi in cui i Capi delle Amministrazioni centrali dovranno udire il Consiglio di Amministrazione. — Un Capo d'Amministrazione centrale potrà però consultare il Consiglio in qualunque altro caso.

11. Il parere del Consiglio sarà unito alle proposte dei Capi d'Amministrazione negli affari pei quali occorre la decisione del Ministro.

12. Alla fine d'ogni anno il Consiglio presenterà al Ministro una relazione sull'andamento dei vari servizi, e sul risultato dell'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui provvedimenti fatti dall'Amministrazione o proposti al Ministro.

13. Nei primi tre mesi di ciascun anno il Capo dell'Amministràzione formerà il conto di Amministrazione dell'anno precedente, e lo trasmetterà al Ministero, col corredo dei documenti, delle spiegazioni ed osservazioni reputate opportune. — Questo conto comprenderà:

a) L'Elenco delle spese ordinate dal Capo dell'Amministrazione ed approvate a sua proposta;

b) L'Elenco dei contratti, dai quali sieno derivate entrate o spese per lo Stato;

c) L'Elenco delle massime stabilite e delle istruzioni generali date entro l'anno;

d) Un prospetto dei mutamenti organici e dei movimenti seguiti nel personale coll'indicazione dei motivi, pei quali furono deliberati;

e) Un prospetto delle liti agitate coi risultamenti ottenuti, delle transazioni stipulate, delle transazioni e remissioni e delle dilazioni accordate;

f) Un Elenco degli Agenti dell'Amministrazione che per fatti o per ommissioni colpevoli debbono rispondere dei danni recati all'Erario pubblico, o a carico dei quali furono accertate deficienze di cassa, o di materie, o irregolarità di gestione, dei procedimenti per tali cause iniziati e degli effetti ottenuti;

g) Un sommario delle relazioni periodiche degli Ispettori alle Casse ed ai Magazzini;

h) L'esposizione dei risultati conseguiti dall'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti, segnatamente nella parte che concerne la riscossione delle pubbliche entrate.

14. Saranno trasmessi alla Corte dei conti, unitamente alle osservazioni che il Ministro credesse aggiungervi, i conti d'amministrazione, di cui è detto nell'articolo precedente. — Ciascuno di questi conti sarà esaminato dalla Corte per ogni effetto legale nel senso del disposto dell'articolo 47 del Regolamento 3 novembre 1861 (nº 302), e per averne ragione nella sua relazione annuale prescritta dall'articolo 31 delle Legge 14 agosto 1862. — V. Celerif. 1861, pag. 2225; — 1862, p. 2385 e 2486.

15. Le precedenti disposizioni saranno applicate alle singole Amministrazioni centrali, per quelle parti che le riguardano, dal giorno in cui entreranno in vigore i Decreti che le riordinano.

TITOLO SECONDO

Ordini, gradi e disciplina degli Ufficiali delle Amministrazioni centrali e degli Uffici da esse immediatamente dipendenti.

Capitolo I. — *Ordini e gradi degli Impiegati delle Amministrazioni centrali.*

16. I pubblici impieghi nelle Amministrazioni centrali e negli Uffici immediatamente dipendenti si distinguono in impieghi di ordine superiore e di ordine inferiore. — Gli Impiegati dei due ordini prendono il nome di Commessi, primi Commessi, Volontari, Vice Segretari, Segretari. — Sopra i Segretari vi sono Capi di Sezione, Capi di Divisione ed altri Impiegati preposti a più Uffici riuniti o ad una intiera Amministrazione generale. — Nei quadri organici delle varie Amministrazioni saranno designate le qualità e le attribuzioni di questi Ufficiali. — Ogni loro grado potrà pure essere diviso in classi. Nei Ministeri e nelle Amministrazioni generali possono esservi Consigli, Ispettori centrali ed Ispettori generali dipendenti direttamente dal Ministro.

17. Aspirano agli Uffici d'ordine superiore i Volontari e vi appartengono i Segretari e tutti gli altri Ufficiali che sono sopra di essi. — Si preparano agli Uffici d'ordine superiore i Vice Segretari. Appartengono all'ordine inferiore i Commessi ed i primi Commessi.

18. I Commessi sono di tre classi con lo stipendio di Lire 1200, di Lire 1500 e di Lire 1800. — I primi Commessi hanno lo stipendio di Lire 2000 che si accresce di Lire 200 per ogni cinque anni di servizio, e non potrà diventar maggiore di 2600 Lire. — I Volontari non hanno stipendio. — I Vice Segretari hanno la stipendio di 2200 Lire, e restando più di cinque anni in ufficio senza promozione godono di un aumento di 250 Lire, e dopo altri cinque anni di un altro aumento di 350 Lire. — I Segretari sono di due classi, con lo stipendio rispettivamente di 3000 e di 3500 Lire. — Nei quadri organici che, conforme a ciò che è disposto all'art. 16, designeranno la qualità e le attribuzioni degli Ufficiali che sono sopra i Segretari, saranno indicati gli stipendi di cui essi Ufficiali possono essere provveduti; e questi stipendi potranno da 4000 Lire crescere sino ad 8000 pel grado più alto. — Ai componenti i Consigli di cui agli articoli 4 e 5 potrà essere assegnato stipendio ed indennità, ovvero sola indennità o solo stipendio, da stabilire co'Decreti organici speciali.

19. I Commessi entrano in ufficio per nomina ministeriale, dopo aver dato prova con esame di concorso, di aver buona calligrafia, di conoscere l'aritmetica, gli elementi della geografia, i fatti principali della storia nazionale, le disposizioni dello Statuto, e di sapere scrivere una breve e corretta composizione. — Dovranno inoltre, secondo i casi, mostrarsi atti a tenere i registri, formare specchi statistici, e fare simili altri lavori. — Non si ammettono Commessi che abbiano meno di 18 anni di età, o più di 30, e che non provino la loro buona condotta precedente.

20. L'ammissione all'impiego di Volontario ha luogo per esame di concorso con esperimento scritto ed orale, sulle materie letterarie e sulle parti teoriche e applicate, delle discipline relative all'ufficio. — A parità di merito sono considerati come titoli di preferenza per l'ammissione i diplomi universitari, gli scritti pubblicati, i servizi resi all'Amministrazione, ed il pubblico insegnamento professato con onore. — Prima di 18 anni di età e dopo 28 non si può essere ammessi come Volontari. — Per l'ammissione è necessaria anche la prova della buona condotta.

21. I Volontari dopo due anni dalla loro ammissione possono concorrere al posto di Vice Segretario. — Scorsi i due anni, i Volontari, qualunque sia la loro anzianità relativa, sono ammessi a concorrere; e sono pure ammessi con loro al concorso i Commessi e primi Commessi, purchè siano rimasti più di tre anni in ufficio. —

Decreto Reale da ciascun Ministero. — Nel concorso si terrà conto delle prove di assiduità, zelo e perizia mostrata dai concorrenti nell'adempimento dell'uffizio. — Un quinto del numero dei punti di cui dispone ciascun esaminatore è destinato ad esprimere il voto su questi speciali requisiti di merito.

22. I Volontari che non ottengono il posto di Vice Segretario, se sono dichiarati non idonei, escono d'ufficio, o possono essere nominati Commessi, se hanno i necessari requisiti. — Se sono dichiarati idonei ed hanno inoltre i requisiti necessari alla nomina di Commesso, hanno diritto di preferenza per essere nominati ai posti di Commesso di 3ª classe vacanti. — I Commessi dichiarati non idonei perdono il diritto di provarsi in altri concorsi.

23. I posti di Segretario di 2ª classe si conferiscono per concorso di esame tra' soli Vice Segretari che saranno stati almeno un anno in ufficio.

24. I posti di Capi Sezione, di Divisione e di Ufficiali di ordine più elevato, e quello di Ispettore generale sono conferiti per merito, ed a libera scelta sulla proposizione dei Ministri, la quale pei Capi delle Amministrazioni generali sarà deliberata in Consiglio dei Ministri.

25. Gli Impiegati dell'Amministrazione centrale possono essere traslocati nelle Amministrazioni dipendenti e viceversa, secondo le regole e nei limiti che saranno indicati negli speciali Regolamenti organici approvati con Decreti Reali. — Nulla è innovato per il Ministero di Grazia e Giustizia rispetto alle disposizioni vigenti in conformità della Legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, nº 2626, e del relativo Regolamento generale. — I membri del Corpo diplomatico e consolare, i Magistrati, gli insegnanti, ed in genere gli Ufficiali militari e civili possono essere chiamati ad esercitare funzioni temporanee nell'Amministrazione centrale da cui dipendono. Essi conserveranno il loro stipendio durante la loro nuova destinazione, ed avranno le indennità a norma dei Regolamenti di ciascun Ministero. — In alcuni servigi speciali, pe'quali l'ordine e la qualità degli uffici il consenta, potrà formarsi un ruolo unico tra gli Uffici centrali e quelli immediatamente dipendenti. — Gli esami di concorso ed i requisiti per gli uni e gli altri Uffici saranno in questo caso identici. — Ved. alla pag. 353.

Capitolo II. — *Sanzioni disciplinari degli Impiegati delle Amministrazioni centrali e degli Uffici da esse immediatamente dipendenti.*

26. Le pene disciplinari che possono applicarsi agli Impiegati delle Amministrazioni centrali e degli Uffici da esse immediatamente dipendenti sono: — 1º La censura; — 2º La sospensione da 15 giorni a sei mesi, con perdita di tutto lo stipendio, o di parte di esso; — 3º La revoca dall'ufficio; — 4º La destituzione con perdita della pensione.

27. La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e si dà per iscritto dal Ministro. È notificata a tutti gli Ufficiali del Ministero con un ordine del giorno, n'è fatta notazione nei registri del Personale.

28. La sospensione è ordinata per Decreto ministeriale. — La revoca e la destituzione dal servizio sono ordinate per Decreto Reale.

29. Incorre nella censura, e pei casi più gravi nella sospensione: — 1º Chi non attende con diligenza all'Ufficio e non osserva l'orario e la disciplina. — 2º Chi non tiene una condotta morale lodevole. — 3º Chi manca al segreto negli affari d'Ufficio. 4º Chi censura pubblicamente gli atti de'suoi Superiori e quelli dell'Amministrazione cui appartiene. — 5º Chi è condannato ad una pena correzionale quando il fatto che la produsse non sia tale da meritare la revoca dall'Ufficio o la destituzione.

30. È punito con la revoca dall'Ufficio: — 1º Chi trascura per abito i doveri di quello. — 2º Chi persiste nelle mancanze che provocarono la sua sospensione. — 3º Chi propala dolosamente i provvedimenti dati o le informazioni avute, — 4º Chi manifesta pubblicamente opinioni contrarie alle Leggi fondamentali dello Stato od irreverenti al Re, alla Famiglia Reale ed alle Camere legislative. — 5º Chi spinge la censura di cui al § IV dell'art. 29 sino al disprezzo e allo scherno.

31. Incorre nella pena della destituzione cogli effetti stabiliti dall'art. 22 della Legge sulle pensioni: — 1º Chi è condannato a qualche pena criminale quando anche non fosse aggiunta alla condanna la interdizione dai pubblici Uffici. — 2º Chi è condannato ad una pena correzionale per reato di falso, furto, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, od attentato ai costumi. — 3º Chi commette dolosamente mancanza di riserva che porti altrui pregiudizio. — 4º Chi manca contro l'onore. — 5º Chi accetta doni o partecipa a lucri sperati da chi ha interesse alla risoluzione di un affare o da'suoi mandatari.

Capitolo III. — *Disposizioni transitorie.*

32. L'attuale ordinamento degli Impiegati delle Amministrazioni centrali si andrà gradatamente modificando nel modo che sarà detto qui appresso sino a che non si sarà intieramente convertito in quello stabilito col presente Decreto.

33. Fra due mesi dalla pubblicazione del presente Decreto i Volontari e gli Applicati di qualunque classe dovranno dichiarare se intendono essere ascritti all'ordine superiore o all'inferiore. — Coloro che dichiarano di voler appartenere al secondo dei due ordini, saranno classificati tra Commessi o primi Commessi, secondo il loro stipendio e la loro anzianità. — Quelli che intendono di essero ascritti all'ordine superiore, se Applicati di 1ª classe faranno entro due mesi l'esame per Vice Segretari; se Applicati di 2ª, 3ª o 4ª faranno, nei casi di vacanza, l'esame di concorso pei posti di Vice Segretario; ed i Volontari saranno chiamati a concorrere pei posti medesimi, dopo il collocamento degli Applicati. — I concorrenti i quali non riportano i tre quarti de'punti di cui dispongono gli esaminatori, se sono Volontari escono dall'Amministrazione; se Applicati di 4ª, 2ª o 3ª classe, diventano Commessi; se Applicati di 1ª classe diventano primi Commessi. — Avverrà immediatamente il medesimo di quei Volontari o di quelli Applicati che non concorrono, e di quelli che dichiarano non volersi esporre al concorso. — In questa ultima ipotesi i Volontari per diventare Commessi dovranno provare di avere i requisiti necessari. Gli Applicati che diventeranno Commessi, perchè dichiarati non idonei negli esami di concorso, non saranno più ammessi a concorrere ai posti di Vice Segretari: ma vi saranno ammessi coloro che scelgono volontariamente di essere ascritti all'ordine inferiore purchè quando si presenteranno al concorso abbiano tre anni di servizio, computandoli dalla prima nomina ad Applicato.

34. Quando la conversione dell'ordine attuale nel nuovo si sarà compiuta, il numero degli Impiegati dell'ordine superiore sarà con nuovi quadri organici ridotto al numero che l'esperienza chiarirà strettamente necessario; e così pure dei Commessi e primi Commessi, assegnando a ciascuna Amministrazione una somma per ispesa di scrivani o giornalieri che potranno essere chiamati secondo il bisogno, e pagati in ragione del temporaneo lavoro.

35. Gli stipendi dei quali sono presentemente provveduti coloro che per effetto della immediata applicazione di questo ordinamento e non degli esami da esso introdotti, sono chiamati ad occupare posti meno retribuiti, saranno conservati *ad personam* col titolo e con gli oneri del posto precedentemente occupato, sino a che l'Impiegato non venga promosso o chiamato ad altro ufficio. Gli Applicati di 1ª classe che volontariamente o per l'effetto dell'esame prescritto diventino primi Commessi, conservano lo stipendio di lire 2200, ma non godranno dell'aumento di altre 200 lire se non dopo dieci anni dacchè furono nominati applicati di 1ª classe, ed in ogni modo dopo 5 anni dalla loro nomina a primi Commessi.

Capitolo IV.

Articolo unico. Le Leggi ed i Regolamenti precedenti sono derogati in tutte le parti che non concordano con le disposizioni comprese nel presente Decreto, il quale sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA, — Ricasoli.

(N. 3318) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 1866.

Pianta organica degli Impiegati nella Biblioteca della Università di Bologna.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, vista la pianta organica del Personale addetto alla Biblioteca della Regia Università di Bologna, approvata col Reale Decreto del 2 gennaio 1862, nº 409; Riconoscendo la convenienza di modificare la predetta pianta; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata per la Biblioteca della Regia Università di Bologna la pianta organica annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Berti.

Bibliotecario (oltre l'alloggio) . . . . *Stipendio*,	L. 3,000
Vice Bibliotecario	» 2,500
Aggiunto	» 1,500
Due Assistenti a L. 1,200 ciascuno	» 2,400
Due alunni distributori a L. 800 ciascuno	» 1,600
Portiere . . . . , . . .	» 800

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Pubblica Istruzione a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 24 ottobre 1866 proponendogli la nomina della Giunta esaminatrice per la licenza liceale.

ALTEZZA REALE. Il R. Decreto del 24 settembre scorso, nel creare una Giunta esaminatrice per la licenza liceale, determinò saggiamente le categorie dalle quali soltanto potessero scegliersi i suoi Membri ordinari. E prescrisse che al nobilissimo ufficio potessero essere deputati solo persone note al paese per sperimentata valentìa nell'insegnamento e nella direzione degli studi o per la loro singolare perizia nelle lettere e nelle scienze, dimostrata con le opere dell'ingegno. — Ved. alla pag. 1826.

Quindi, a norma dell'art. 2 del citato Decreto, il sottoscritto sottopone all'approvazione dell'A. V. i nomi dei Membri ordinari dei quali la Giunta esaminatrice dovrà essere composta. Essi appartengono appunto al novero di coloro che acquistarono reputazione ed onoranza nell' insegnamento delle lettere e delle scienze negli Istituti d'istruzione superiore, dove leggono da parecchi anni, o per altezza d'ingegno e per opere pubblicate vennero in fama non comune in Italia e fuori.

La Giunta in tal modo costituita e con siffatte persone dà piena guarentigia dei buoni risultamenti de'suoi lavori , e grande fiducia che i suoi giudizi verranno accolti con rispetto e favore dall'intiera Nazione.

REGIO DECRETO

Membri ordinari della Giunta esaminatrice per la licenza liceale.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ECC.

Visto il R. Decreto del 24 settembre corrente anno ; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Sono nominati Membri ordinari della Giunta esaminatrice per la licenza liceale costituita col detto nostro Decreto, i signori — Cav. Giovanni Maria Bertini, professore di storia della filosofia nella R. Università di Torino ; — Ruggero Bonghi, professore di letteratura latina nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze ; — Comm. Francesco Brioschi, professore di meccanica razionale, ed applicata nel R. Istituto tecnico superiore di Milano; — Cav. Michele Coppino, professore di letteratura italiana nella R. Università di Torino; — Cav. Ferdinando Ranalli, professore di storia antica e moderna nella R. Università di Pisa ; — Comm. Ercole Ricotti, professore di storia moderna nella R. Università di Torino ; — Comm. Giovanni Prati ; — Nicolò Tommaseo.— Ved. alla pag. 1826.

Dato a Firenze addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — BERTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Guerra a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re.

ALTEZZA REALE. Con Regio Decreto 27 luglio scorso veniva aumentato il numero degli Uffiziali dei Carabinieri Reali allo scopo d'istituire nelle Provincie Italiane già liberate dal dominio austriaco una Legione provvisoria di quel Corpo.

E con successivo Regio Decreto del 22 settembre veniva accresciuto il quadro degli Uffiziali del Corpo stesso delle cariche speciali stabilite per una Legione dal Regio

Decreto 24 gennaio 1861, perchè la predetta Legione provvisoria fosse fornita al pari delle altre.

Ora che è conosciuto quali siano i bisogni delle Provincie Venete e del Territorio Mantovano, il riferente sottopone all'augusta firma dell'A. V. R. il Decreto per la istituzione definitiva di quella Legione, la quale avrà sede in Verona, e prenderà il n° 13 che già aveva quella d'Ancona soppressa con R. Decreto 15 novembre 1865. — Uniti allo schema di Decreto sono due specchi, uno della forza della Legione, uno dello scompartimento della medesima.

(N. 3315) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 1866.

Per le Provincie Venete e pel Territorio Mantovano è istituita una Legione del Corpo dei Carabinieri Reali, colla sede in Verona.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i Reali Decreti 24 gennaio 1861, 15 novembre 1865, 27 luglio e 22 settembre 1866; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita definitivamente per le Provincie Venete e pel territorio Mantovano una Legione del Corpo dei Carabinieri Reali che prenderà il numero *tredici*, ed il cui Comando avrà sede in Verona. — Ved. Celerif.° 1861, pag. 1265.

Art. 2. La forza e lo scompartimento dell'ora detta Legione sono stabiliti dagli specchi I e II annessi al presente Decreto, e d'ordine nostro firmati dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino il 30 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — E. CUGIA.

TABELLA *graduale numerica della forza della XIII Legione* (Verona) *del Corpo dei Reali Carabinieri.*

Uffiziali	Colonnello o Luogotenente Colonnello - Comandante la Legione	1	
	Luogotenente Colonnello - Comandante la Divisione	1	
	Maggiori - Comandanti di Divisione	3	
	Capitani - Comandanti di Compagnia	10	
	Luogotenenti - Comandanti di Luogotenenza	21	
	Sottotenenti - Applicati ai Comandi di Legione, di Divisione e di Compagnia	6	
	Relatore	1	
	Aiutante maggiore	1	
	Uffiziale addetto allo Stato Maggiore	1	
	Uffiziale pagatore	1	
	Uffiziale d'Amministrazione	1	
	Medico di Battaglione	1	
	Totale Uffiziali	48	
Bassa forza a piedi	Maresciallo d'alloggio Maggiore	1	1360
	Marescialli id. Capi	5	
	Id. id. ordinari	28	
	Brigadieri	147	
	Vice-Brigadieri	82	
	Carabinieri	1092	
Bassa forza a cavallo	Maresciallo d'alloggio	33	565
	Brigadieri	50	
	Vice-Brigadieri	35	
	Carabinieri	447	
	Totale Bassa Forza		1925

Scompartimento della XIII Legione (Verona) del Corpo dei Carabinieri Reali.

DIVISIONI	COMPAGNIE	LUOGOTENENZE
1ª Venezia. . . .	1 Venezia	Diretta. 1 Esterna. 2 Mestre. 3 Portogruaro.
	2 Treviso	Diretta. 4 Castelfranco. 5 Conegliano.
2ª Padova . . .	3 Padova	Diretta. 6 Esterna. 7 Este.
	4 Vicenza	Diretta. 8 Bassano. 9 Lonigo. 10 Schio.
3ª Verona . . .	5 Verona interna	Diretta. 11 Bardolino.
	6 Verona esterna	Diretta. 12 Legnago. 13 S. Bonifacio.
	7 Mantova	Diretta. 14 Gonzaga. 15 Rovigo.
4ª Udine	8 Udine	Diretta. 16 Cividale. 17 Gemona.
	9 Pordenone	Diretta. 18 Spilimbergo. 19 Palma.
	10 Belluno	Diretta. 20 Esterna. 21 Pieve Cadore.

(N. 3319) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 novembre 1866.

È aumentato l'annuo assegnamento per le spese d'ufficio delle Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure di Sicurezza Pubblica.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Regio Decreto 22 febbraio 1866, col quale è stato stabilito il fondo per soddisfare alle spese d'ufficio delle Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure di Pubblica Sicurezza, e fu determinata la misura degli assegni ai Capi d'ufficio a loro utile e danno senza resa di conto;

Veduto l'altro Regio Decreto 24 giugno p. p., col quale veniva ridotto
il fondo a libera disposizione del Ministero dell'Interno per le occorrenz
narie, e più specialmente per le gratificazioni agli Impiegati;
Ritenuto che per taluni Uffici gli assegni espressi nella tabella annessa
creto 22 febbraio scorso furono trovati troppo inferiori alla effettiva consis
spesa, malgrado tutte le economie introdotte nella gestione;
Ritenuto che nella formazione della tabella degli assegni non venne te
della spesa della illuminazione dei cortili, delle scale e delle corritoia
accesso ai suddetti Uffici;
Ritenuto che a sopperire a siffatta spesa non potrebbero essere chiamate
nistrazioni provinciali, cui incumbe soltanto l'obbligo di fornire i locali
biliare ad uso delle Prefetture e delle Sotto-Prefetture, e degli alloggi de
e Sotto-Prefetti;
Ritenuto il bisogno in genere di elevare il fondo delle spese d'ufficio
che abbia a rispondere pienamente ai bisogni;
Rimandando a più maturo esperimento la riforma degli assegni in corso,
sia necessaria;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo
L'annuo assegnamento complessivo di Lire 542,900, stabilito col Real
22 febbraio 1866 per soddisfare alle spese d'ufficio delle Prefetture, Sotto-
e Questure di Pubblica Sicurezza, viene aumentato alla somma di Lire 60
1867 in poi. — Ved. alle pagine 469-70, 909 e 988.
Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 3 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. A. R. sulla soppressione delle Dir compartimentali del Tesoro e degli Uffici di riscontro.

Altezza Reale. — Costituito il Regno d'Italia, tra i primi e più urgenti
fu quello di unificare il sistema dell'amministrazione del pubblico danaro.
nendo ferme le norme sancite colla Legge 13 novembre 1859 sulla contabil
blica, ne fu prescritta l'applicazione a tutto lo Stato. E per recarla ad at
gravi perturbazioni, nel tempo medesimo che si mirava ad introdurre il
possibile decentramento nell'Amministrazione, si ravvisò opportuno di usa
mente della facoltà conferita per Legge ai Ministri di delegare ad *Ordinato
darii*, cioè ai Prefetti ed altri Capi di servizio nelle Provincie l'attribuzione
dire mandati sopra crediti aperti su varii capitoli del bilancio così pel pag
di spese liquidate a favore dei creditori dello Stato, come per anticipazioni
ciali incaricati di lavori o servizi ad economia.

Furono quindi stabiliti alcuni *succentri* della Direzione generale del Tesoro
Corte dei conti per adempiere, rispetto ai mandati spediti da Ufficiali dele
Ministri sopre crediti aperti, le operazioni di scritturazione, di riscontro, e
missione a pagamento, che pei mandati spediti dalla Amministrazione cen
compiono nel Ministero delle Finanze e nella Corte dei conti.

Alle 18 Direzioni compartimentali del Tesoro istituite col R. Decreto 9 no
1862, nº 960, ridotte poi a nove pel Decreto 13 dicembre 1863, nº 1582, si affi
puranche alcuni speciali e transitorii servizi. Nella loro dipendenza furono
Agenzie provinciali incaricate non solo di liquidare le spese fisse e disporne i
mento, ma di vigilare e dirigere le operazioni delle Tesorerie per l'incasso
entrate e il pagamento delle spese. Da esse si fecero altresì dipendere gl'Is
incaricati della verificazione delle pubbliche Casse.

Questo ordinamento già stabilito per la necessità e l'urgenza di applicare le
norme di contabilità ad un'Amministrazione non regolata ancora, in gran
da Leggi uniformi, non potrebbe oggi reputarsi scevro di gravi inconvenienti
chè necessario o per lo meno vantaggioso.

Una parte considerevole del bilancio non è direttamente *esercitata* dai Min
mentre la contabilità delle pubbliche spese è pur indispensabile che sia per
riassunta e posta in evidenza nel Gran Libro dell'Amministrazione centrale. A
tro, da cui partono i Decreti di *aperture di crediti* colle successive loro varia
debbono ritornare per le scritturazioni e imputazioni definitive i recapiti, pe
si accertano il fatto e la regolarità dei pagamenti. Ond'è che nascono comp

rapporti tra gli Ufficiali delegati e i Ministeri, tra le Direzioni compartimentali e la Direzione generale del Tesoro, tra gli Uffizi di riscontro e la Corte de conti. E ne seguono duplicazione di scritture e di lavoro, moltiplicazione di carteggi tra gli Uffici locali e i centrali per dubbii da risolvere o istruzioni da dare, ritardo nel raccogliere gli elementi della situazione del Tesoro; difficoltà di mantenere l'applicazione di massime e discipline uniformi così nell'esercizio del riscontro preventivo al pagamento, come nel sindacato delle spese fatte.

Per quanto concerne il servizio del Tesoro nel vigilare e verificare le operazioni d'incasso e di pagamento, e i conti dei Tesorieri, una duplicazione di scritture e di lavoro è ancora inevitabile nelle Agenzie provinciali e nelle Direzioni compartimentali del Tesoro costituite quali intermediarii fra esse Agenzie e il Ministero delle Finanze.

Il desiderio di maggior semplicità è stato più volte manifestato dal Parlamento e dal Governo. Se e in qual modo si abbiano a mutare i principii fondamentali posti dalla Legge del 1859 formerà obbietto di deliberazioni del Parlameuto, a cui fu già presentato un disegno di Legge sulla contabilità generale dello Stato. È, frattanto, debito del Governo di esaminare, se, rimanendo inalterati que'principii, convenga, ne'limiti delle attribuzioni del Potere Esecutivo, arrecare alcuna modificazione al vigente ordinamento.

Le facoltà per Legge o Regolamento delegate a'Prefetti o ad altre Autorità provinciali di approvare, entro prescritti limiti, spese e contratti, costituiscono un utile *decentramento*. Ma tale non è a reputarsi la facoltà di spedire mandati sopra crediti aperti; giacchè le attribuzioni a questo effetto delegate dall'Amministrazione centrale non si possono esercitare nelle Provincie senza il concorso di Amministrazioni compartimentali, cioè di succentri posti, spesso, ad uguale o maggiore distanza che non è la sede del Governo.

Nè l'esercizio medesimo è possibile senza far luogo, in moltissimi casi, a lunghi carteggi non pure tra gli Uffici locali e i compartimentali, ma tra questi ultimi e i centrali, e senza evitare la necessità che tutto debba poi ritornare alla stessa Amministrazione centrale per la scritturazione ed imputazione definitiva dei pagamenti, e per l'assestamento dell'esercizio del bilancio già scisso in varie parti, e perciò non regolato sempre con uniformità di criteri e d'indirizzo.

È più semplice, e più consentaneo ancora alla speciale natura di questa parte della pubblica Amministrazione, il far cessare la spedizione dei mandati per mezzo di Ordinatori secondari, ponendo in relazione diretta i Capi di servizio nelle Provincie colla Corte de'conti, e le Agenzie del Tesoro col Ministero delle Finanze.

Per tal modo vien meno lo scopo principale della istituzione delle Direzioni compartimentali del Tesoro, le incumbenze delle quali, con lievi modificazioni de'vigenti Regolamenti, in parte cesserebbero per sè stesse, in parte ritornerebbero alla Direzione generale del Tesoro, e in parte verrebbero affidate con maggiore e più immediata e diretta utilità del servizio alle Agenzie poste in ciascuna Provincia.

Conseguenza della soppressione delle Direzioni del Tesoro è quella eziandio degli Uffizi di riscontro già istituiti co'Regi Decreti delli 9 novembre 1862 e 13 dicembre 1863. Onde la Corte dei conti riassumerà l'esercizio diretto di tutte le sue attribuzioni di riscontro preventivo e di sindacato, conforme alla Legge di sua istituzione.

Nell'arrecare queste riforme nell'ordinamento degli Uffizi *direttivi di riscontro* del Tesoro, oltre allo scopo sopra accennato, devesi mirare a raggiugnere pure un altro intento. E questo è il provvedere al modo di vigilare con maggiore efficacia le operazioni degli *Uffici esecutivi*. L'esperienza non solo fa sentire il bisogno, ma impone l'obbligo di ordinare con discipline più rigorose l'ispezione delle Casse e Tesorerie dello Stato.

Stabilito sopra altre basi il servizio d'ispezione delle Tesorerie, ricomposte le Agenzie provinciali del Tesoro, e provveduto a'maggiori bisogni del servizio dell'Amministrazione centrale, si conseguirà, per le sopra dette soppressioni di Uffici, una considerevole economia nella spesa iscritta ora in bilancio per l'Amministrazione del Tesoro: non ultimo de'vantaggi che il riferente si ripromette di ottenere col disegno di Decreto che sottopone all'approvazione di V. A. R., e che sarà recato ad atto mediante altri provvedimenti regolamentarii ed organici, i quali saranno prossimamente formulati e sottoposti alla Sovrana sanzione.

(N. 3321) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta ufficiale il 22 novembre 1866.

Soppressione delle Direzioni compartimentali del Tesoro e degli Uffici di riscontro.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduti i Reali Decreti del 9 novembre 1862, nº 960 delli 25 agosto e 13 dicembre 1863, nⁱ 1437 e 1582; sulla proposizione, ecc.:

Art. 1. Le Direzioni compartimentali del Tesoro e gli Uffici di riscontro della Corte dei conti presso le Direzioni anzidette sono soppressi.

2. Le Casse dei Depositi e Prestiti stabilite presso le Direzioni compartimentali del Tesoro in Bologna e in Cagliari sono soppresse. — Le incumbenze di queste Casse sono affidate alla Cassa di Firenze.

3. Le Agenzie del Tesoro esistenti presso le Tesorerie provinciali dipenderanno immediatamente dal Ministero delle Finanze.

4. I Prefetti e Capi di servizio nelle Provincie, continuando ad esercitare le facoltà loro delegate per nomine od altri provvedimenti sul Personale subalterno e per l'approvazione di spese e di contratti, trasmetteranno alla Corte dei conti gli Atti o Decreti per la registrazione, quando questa occorra per Legge, e trasmetteranno ai Ministeri i documenti per la spedizione dei mandati.

5. Per la Ispezione delle Agenzie del Tesoro e delle Tesorerie vi saranno quattro Uffizi di cui sarà determinata la sede.

6. Mediante Decreto Reale saranno arrecate al Regolamento generale di contabilità del 13 dicembre 1863 le variazioni che occorreranno per effetto della soppressione delle Direzioni compartimentali del Tesoro e degli Uffici di riscontro della Corte dei conti. — Ved. Celerif. 1864, pag. 961.

7. Con altri Decreti sarà provveduto al riordinamento dei quadri del Personale degli Uffici della Corte dei conti e della Amministrazione centrale del Tesoro, non che delle Agenzie del Tesoro e degli Uffici d'Ispezione.

8. Il presente Decreto avrà effetto col 1º gennaio 1867.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 3 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — A. SCIALOJA.

(N. 3316) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 1866.

Gradi e stipendi stabiliti pel Corpo Reale delle Miniere.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visti i Decreti delli 23 dicembre 1865, numero 2744, e 17 giugno del corrente anno, numero 3004; in considerazione del servizio delle Miniere maggiormente esteso; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

A partire dal 1º gennaio 1867 il *Corpo Reale delle Miniere* è stabilito in conformità della tabella annessa al presente Decreto, vista dall'anzidetto Ministro.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

Grado	*Stipendio*	*Totale*
1 Ispettore di 2ª classe	L. 6,000	L. 6,000
1 Ingegnere capo di 1ª classe	» 5,000	» 5,000
2 Ingegneri capi di 2ª classe	» 4,000	» 8,000
4 Ingegneri di 1ª classe	» 3,200	» 12,800
4 Ingegneri di 2ª classe	» 2,800	» 11,200
5 Ingegneri di 3ª classe	» 2,400	» 12,000
3 Aiutanti di 1ª classe	» 2,200	» 6,600
4 Aiutanti di 2ª classe	» 1,600	» 6,400
4 Aiutanti di 3ª classe	» 1,400	» 5,600
2 Allievi Ingegneri all'Estero	» 1,200	» 2,400
1 Addetto all'Ufficio d'Ispezione	» 1,800	» 1,800
4 Sussidi od Allievi delle Scuole minerarie	» 400	» 1,600
Indennità ai Geologi operatori	» »	» 4,000

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 1866.

Insegnamenti, Personale e spesa pel materiale scientifico nell'Istituto tecnico di Modica.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, veduto il nostro Decreto del 24 ottobre 1866, che stabilisce in Modica un Istituto tecnico; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nell'Istituto tecnico di Modica saranno impartiti i seguenti insegnamenti:

Letteratura italiana — Storia e geografia — Lingua inglese e francese — Diritto amministrativo e commerciale ed economia pubblica — Materia commerciale e contabilità — Chimica — Fisica e meccanica — Algebra, geometria, trigonometria, topografia — Disegno e geometria descrittiva — Storia naturale — Agronomia.

Art. 2. Il Personale addetto all'Istituto tecnico di Modica è stabilito dall'annesso Quadro, visto d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. La spesa pel materiale scientifico è determinata in conformità del Quadro di cui all'articolo precedente. — V. alla pag. 1888.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1896.

EUGENIO DI SAVOJA — CORDOVA.

Quadro delle spese relative al Personale ed al materiale scientifico dell'Istituto tecnico di Modica.

A. Personale:			
1 Professore incaricato della Presidenza	*Stipendio*, L.	3000	L. 3000
4 Professori titolari	»	2200	» 8800
5 Id. reggenti	»	1760	» 8800
4 Incaricati o assistenti	»	1200	» 4800
3 Inservienti	»	720	» 2160
B. Materiale scientifico:			
Laboratorio di chimica	*Stipendio*, L.	2500	
Gabinetto di fisica	»	1000	
Macchine e strumenti topografici	»	1000	
Raccolta di materie prime e prodotti industriali	»	500	
Collezioni mineralogiche	»	500	
Biblioteca	»	1000	

(N. 3646) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 1866.

Istruzioni per eseguire nelle Provincie Venete la Legge sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

Visto l'articolo 2 del Regio Decreto 28 luglio 1866, n° 3090; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I termini stabiliti dagli articoli 6, 13, 19, 20, 23 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036, sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose cominceranno a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto. — Il termine dell'articolo 7 della prementovata Legge pel compimento della presa di possesso dei chiostri nelle Provincie Venete scadrà a tutto marzo 1867.

2. Le denunzie prescritte dall'anzidetta Legge e dal relativo Regolamento saranno presentate alle Intendenze di Finanza, e da queste sarà proceduto agli atti di presa di possesso, all'amministrazione dei beni spettanti agli enti soppressi e soggetti a conversione, ed agli altri incumbenti attribuiti nelle altre Provincie del Regno ai ricevitori del Demanio o Registro ed alle Direzioni Demaniali. — Le Intendenze di Finanza potranno delegare la esecuzione dei predetti atti ai dipendenti Uffici esecutivi, ai Commissariati distrettuali o ad altri speciali incaricati. — V. pag. 1153 e 1281.

3. La rendita 5 per 0/0 da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico per gli effetti degli articoli 11, 19, 22, 30 35 della Legge 7 luglio 1866 sarà corrispondente al 5 per 0/0 del valore degli immobili accertato e sottoposto all'equivalente della imposta, ed al 5 per 0/0 del valore dei mobili denunciato ed ammesso per lo stesso equivalente dell'imposta non tenuto conto delle passività denunciate trasferibili se e come di ragione sulla rendita iscritta sul Debito pubblico. — Per i beni mobili ed immobili, le cui rendite non siano state denunciate, o siano sfuggite alla revisione degli Agenti finanziari, o che fossero esenti dell'equivalente d'imposta, ne sarà accertato il valore nei modi prescritti per l'applicazione dell'equivalente dell'imposta, e ne sarà calcolata la rendita al 5 per 0/0 nei modi anzidetti. — Pei beni provenienti dalle Corporazioni religiose soppresse sarà fatta la deduzione del 5 per 0/0 a titolo di spese di amministrazione secondo il disposto dall'art. 11 della Legge.

4. Le rendite dei beni degli enti ecclesiastici soggette alla quota di annuo concorso stabilita dall'art. 31 della Legge 7 luglio 1866, saranno denunziate nel termine di sessanta giorni, decorribili dalla pubblicazione del presente Decreto, all'ufficio del commissario distrettuale nel cui distretto ha sede l'ente morale. — La denunzia sarà fatta sopra l'apposito modulo che sarà somministrato dall'Amministrazione, e che potrà essere ritirato dagli interessati presso gli Uffici di Commissarìa.

5. La rendita da denunciarsi o da sottoporsi alla quota di concorso sarà corrispondente al 5 0/0 del valore dei beni soggetto all'equivalente dell'imposta. — Però non sarà ammesso che la deduzione di una somma corrispondente ad un annata di equivalente d'imposta, e per i beni immobili anche l'ammontare dell'imposta fondaria e delle spese di riparazioni, calcolato secondo le norme stabilite per l'equivalente stesso.

6. Sono esenti dalla quota di concorso le case e porzioni di case che servono di abitazione ai parrochi, vice parrochi e coadiutori.

7. Saranno applicabili alla quota di concorso le disposizioni vigenti per l'equivalente dell'imposta per ciò che concerne l'accertamento del valore dei beni, i modi per la esazione della quota a semestri maturati durante il triennio in cui resta in vigore, e per le decisioni dei reclami. Però contro le decisioni dell'Intendenza di finanza il reclamo sarà portato avanti l'Amministrazione del Fondo per il Culto in Firenze. — Contro le decisioni amministrative è sempre salvo agli interessati il ricorso ai Tribunali competenti.

8. Per la forma della liquidazione della quota di concorso e per la scritturazione e contabilità della medesima e degli altri proventi dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, saranno osservate le norme stabilite dal Regolamento approvato col Luogotenenziale Decreto 21 luglio 1866, nº 3070, e quelle istruzioni che verranno date dall'Amministrazione del Fondo per il Culto. — Ved. alle pag. 1153 e 1281.

9. Nella gestione della quota di concorso e d'ogni altra materia di competenza del Fondo per il Culto rimane escluso lo intervento della Contabilità di Stato, e i conti relativi saranno dati all'Intendenza ed all'Amministrazione centrale del Fondo per il Culto secondo le anzidette istruzioni.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — BORGATTI.

REGIO DECRETO

Componenti la Sezione istituita presso il Tribunale d'appello di Venezia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 6 del R. Decreto 13 ottobre p. p., nº 3251; sulla proposta dal nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia abbiamo decretato e decretiamo:

Le Sezione istituita presso il Tribunale di appello di Venezia per la trattazione degli affari di terza istanza rimane composta, oltre al Presidente, come in appresso:

Perisinotti comm. avv. Antonio — Lazzaroni Lodovico — Pradelli cav. Abbondio — Ruffani cav. Giuseppe — Castagna Paolo — Ederle Giovanni Battista. — V. alla pag. 1812.

Il Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Venezia addì 10 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BORGATTI.

(N. 3324) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 1866.

Da quali porti ed in quale misura possano introdursi i tabacchi nella Sicilia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 20 del R. Decreto 28 giugno p. p., N. 3018, in forza del quale è lasciato al Potere Esecutivo di determinare i porti pei quali possa effettuarsi l'introduzione dei tabacchi nelle Provincie Siciliane contro pagamento degli stabiliti dazi; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1867 l'introduzione in Sicilia dei tabacchi in foglia potrà solo effettuarsi dalle dogane di I ordine, e da quelle di II ordine, prima classe.

Art. 2. L'introduzione dei tabacchi lavorati potrà aver luogo sino a dieci chilogrammi per le dogane di II ordine, quarta classe, e senza limite di quantità per tutte le altre.

Ordiniamo ecc. — Dato a Venezia il 12 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Scialoja.

(N. 3334) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 1866.

Sono reintegrati nel loro grado, impiego e pensione i militari nativi della Venezia e della Provincia di Mantova stati privati per causa politica.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I militari nativi delle Provincie della Venezia e di Mantova, già al servizio del Governo austriaco, che per causa politica relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintegrati nel grado che avevano in detto Esercito, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le Leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari, 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali, e 13 luglio 1852 sul diritto alla riforma dei Sotto-Ufficiali e Soldati. — V. Celerif. 1850, pag. 497; — 1865, pag. 324; — 1862, pag. 381 e 502.

2. Il tempo corso dal giorno in cui gli ora detti militari furono dimessi a quello della data del presente Decreto sarà considerato quale servizio effettivo.

3. Quelli di essi, che furono per la stessa causa spogliati della pensione di cui già erano proveduti, sono ristabiliti nel godimento della stessa.

4. Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute in questo Decreto quelli dei summenzionati militari, che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provveduti d'una pensione o di un assegnamento.

5. Le vedove e gli orfani di detti militari avranno diritto alla pensione che loro possa competere secondo le preaccennate Leggi.

6. Le pensioni accordate in forza dei suaccennati articoli comincieranno a decorrere dalla data del presente Decreto.

7. Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute nel presente Decreto chi lascierà trascorere il 31 dicembre del 1867 senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda.

8. Le disposizioni del presente Decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima sessione per essere convertite in Legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Venezia addì 13 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — E. Cugia.

(N. 3332) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 1866.

Sezione del collegio elettorale di Oderzo avente sede nel Comune di San Biagio.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti gli art. 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, N. 4513; veduto il R. Decreto 13 ottobre 1866, N. 3282, con cui la Legge elettorale fu pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e la tabella annessavi; della circoscrizione territoriale dei 50 collegi elettorali in esse Provincie costituiti; considerando che i Comuni di Breda, Maserada, Monastiero, San Biagio e Zensone furono staccati dalla Pretura di Treviso per far parte del collegio elettorale di Oderzo, N. 461; che fra questi Comuni e Oderzo non vi è ponte per passare sul fiume Piave, da cui sono divisi, e che la distanza dei medesimi da Oderzo non è minore di 15 chilometri; noverandosi nei Comuni suddetti più di 40 elettori inscritti; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

I Comuni di Breda, Maserada, Monastiero, San Biagio e Zensone costituiranno una sezione del collegio elettorale di Oderzo, N. 461, che avrà sede nel Comune di San Biagio.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli.

(N. 3333) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 1866.

Il Comune di Burano costituisce una sezione del collegio elettorale II di Venezia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti gli art. 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, N. 4513; veduto il R. Decreto 13 ottobre 1866, N. 3282, con cui la Legge elettorale fu pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei 50 collegi elettorali in esse Provincie costituiti; considerando che più ore di viaggio per acqua occorrerebbero perchè gli elettori iscritti nel Comune di Burano, appartenente al collegio secondo di Venezia, N. 476, si recassero a dar voto in Venezia; noverandosi nel Comune suddetto più di quaranta elettori iscritti; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Burano costituirà una sezione del collegio elettorale II di Venezia, N. 476, la quale si radunerà nel capo-luogo del Comune stesso.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. sul Decreto per l'abrogazione dell'editto 23 settembre 1866 del Regio Commissario straordinario a Palermo.

Sire. Quando nel dì 16 settembre furono al Regio Governo annunziati quei luttuosi avvenimenti di Palermo, che tanto contristarono la M. V., esso sentì profondamente il dovere che gli incombeva di rialzare con una istantanea e vigorosa repressione la conculcata autorità della Legge, e di provvedere coi mezzi più energici dei quali era dato disporre, alle imperiose esigenze della pubblica sicurezza in una delle più cospicue ed importanti città dello Stato.

Così un corpo numeroso di Reali Milizie affidato al comando del generale Cadorna, a cui vennero ad un tempo conferite le facoltà di Commissario straordinario,

potè arrivare immantinenti a Palermo; ed il dì medesimo del suo arrivo la sommossa si domava in ogni parte, le Autorità pubbliche ritornavano alle proprie funzioni, e la città era liberata dai malfattori che l'avevano invasa.

Ma non era alla sola liberazione della Città che doveva arrestarsi il Commissario del Governo; e poichè le bande fugate, ma non distrutte, continuavano ad infestare la campagna ed a tener vivo nella commossa cittadinanza lo sgomento di novelle invasioni, necessità volle che fossero applicate alla Provincia di Palermo le disposizioni straordinarie degli articoli 226, 231, 521 e 522 del Codice penale militare; e fu in questo senso dal Commissario medesimo proclamato un editto il 23 dello stesso mese di settembre.

Necessità il volle, e fu tanto più dolorosa necessità, in quanto che, non riguardando quell'editto nel vero suo aspetto di una misura imperiosa di difesa della città, esso o avrebbe potuto in alcuno indurre la credenza che fosse il R. Governo men che altri geloso delle garantie costituzionali dello Stato, o schiudere il varco a dubbi ingiuriosi sullo spirito pubblico della popolazione di Palermo, che ha scritte le prove del suo patriottismo nelle pagine più gloriose dell'italiano risorgimento.

Ma la vera importanza di quel provvedimento non tardò ad essere generalmente avvertita; e la sua salutare influenza sullo spirito dei cittadini venne attestata dalle concordi deliberazioni delle Rappresentanze municipali di varie Città e Comuni, e dall'appoggio costante che la tranquillata e fidente popolazione non mancò di prestare all'opera riparatrice del Regio Commissario. Difatti molti disertori e renitenti, tra i quali si reclutavano per l'addietro le bande dei malfattori; o presentaronsi spontanei o furono arrestati; molti dei principali conniventi furono sorpresi dalla forza dell'Autorità nei loro tenebrosi aggiramenti, e non pochi degli stessi capi delle bande, che baldi della delusa persecuzione della forza pubblica avevano per l'addietro sparso il terrore fra i pacifici abitanti di quelle contrade, furono in brevi giorni ridotti anch'essi in potere della Giustizia.

Oltre ai malfattori dispersi ed a' numerosi disertori e renitenti incalzati per ogni dove, altri documenti pervengono al Governo delle sollevate condizioni della tranquillità pubblica, e dell'ausilio che si porgono a vicenda le Autorità Governative e Rappresentanze municipali per iscancellare le ultime vestigia di quei dolorosi avvenimenti.

Ricondotte a questo punto le condizioni della Provincia di Palermo, se esse non cessano di reclamare un'amministrazione vigile ed operosa, come il Governo di V. M. è fermamente risoluto di darla, che sia di ragione indeclinabile pei malfattori, di morale educazione per le classi inferiori del popolo, e di giustizia e d'ampia soddisfazione di ogni legittimo bisogno per tutti; è però sembrato al riferente che fosse d'altra parte venuta meno quella necessità di una eccezionale difesa dell'ordine pubblico, che legittimò il conferimento di poteri straordinari ad un Generale dell'Esercito, e con esso la pubblicazione dell'accennato editto del 23 settembre.

Il risvegliato concorso di tutte le classi di cittadini all'azione del Governo, concorso che è a confidare sia per dimostrarsi sempre più vivo ed efficace, conferma il riferente nella convinzione che le sole leggi ordinarie basteranno a vincere le ulteriori difficoltà, ed a ricondurre interamente l'ordine e la sicurezza nella Provincia di Palermo.

Gl'incoraggiamenti fatti in questi giorni al Municipio di Palermo, perchè, fornito di nuovi mezzi, fosse in grado di promuovere alacramente i lavori della Città, da più tempo sospesi: lo impulso che si è dato a tutte le opere pubbliche, che erano ne' maggiori desiderii di quella popolazione, e dalle quali, insieme con l'immegliamento morale e materiale delle masse popolari, dovrà fra non guari aspettarsi un rapido sviluppo delle ricchezze d'ogni specie che la prodiga natura ha versato sul suolo della Sicilia: le determinazioni prese in questi giorni medesimi pel riordinamento degli Istituti di pubblica beneficenza: le riforme già iniziate nel Personale di varii Uffizi affine di renderli più adatti ai bisogni del pubblico servizio, ed altre somiglianti disposizioni, possono ancora dare argomento e del modo con cui furono esercitati i poteri straordinari, e delle intenzioni del Governo a riguardo dell'Amministrazione generale dell'isola intera.

Per queste ragioni il riferente, persuaso della cessata necessità di provvedimenti eccezionali, e lieto di poter constatare il favorevole indirizzo dell'Amministrazione generale della Provincia di Palermo, si affretta a sottoporre alla vostra Sovrana sanzione il qui unito Decreto, pel quale col giorno 30 del corrente cessa di aver vigore quell'editto del 23 settembre che, sotto il nome di *stato d'assedio*, dichiarava applicabili alla Provincia di Palermo le disposizioni degli articoli 226, 231, 521, 522 del Codice penale militare.

(N. 3347) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 1866.

Abrogazione dell'Editto 23 settembre 1866 del R. Commissario straordinario a Palermo, col quale venivano applicati alla Provincia alcuni articoli del Codice penale militare.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'editto pubblicato a Palermo il 23 settembre 1866 dal Luogotenente Generale Cadorna, Commissario straordinario pel ristabilimento della pubblica sicurezza, col quale sotto il nome di *stato d'assedio* dichiaravansi applicabili alla Provincia di Palermo le disposizioni degli articoli 226, 231, 521 e 522 del Codice penale militare; visti gli articoli 223 e 227 dello stesso Codice penale militare; sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Col giorno 30 di questo mese cesserà di aver vigore l'Editto che fu pubblicato a Palermo dal Luogotenente Generale Cadorna, Commissario straordinario del Governo, in data del 23 settembre 1866, col quale sotto il nome di *stato d'assedio* furono applicate alla Provincia di Palermo le disposizioni dagli articoli 226, 231, 521 e 522 del Codice penale militare.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 27 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli.

(N. 3348) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 1866.

Sono riconvocati il Senato del Regno e la Camera dei Deputati.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno; veduto il precedente nostro Decreto 30 ottobre 1866, con cui la sessione parlamentare fu dichiarata chiusa; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno quindici del prossimo dicembre.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli.

Firenze, 17 *aprile* 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero dei Lavori Pubblici ai signori Prefetti ed Ingegneri Capi del servizio governativo.

Elementi per compilare un Regolamento stradale, giusta il disposto dagli articoli 23, 322 e 364 *della Legge stradale* 20 *marzo* 1865.

Con l'articolo 23 della nuova Legge stradale 20 marzo 1865, allegato *F,* si prescrive che un Regolamento, da approvarsi con Decreto Reale, debba stabilire le norme per l'allestimento dei progetti di sistemazione e di mantenimento delle strade nazionali ed opere relative, e le dimensioni e la forma da assegnarsi alle strade medesime. — V. Suppl. alla Celerif. 1865. N. 2248.

L'articolo 322 poi di essa Legge, accennando alle discipline già in vigore per la compilazione dei progetti, prevede il caso di altre norme che per avventura potessero riconoscersi necessarie ad assicurare la regolarità di essi progetti, e l'esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia.

Ed infine all'articolo 364 si dispone dover formare oggetto di un Regolamento le norme e la procedura da osservarsi nelle collaudazioni, e nel compimento degli atti relativi per guarentire la perfetta esecuzione delle opere, e l'adempimento degli ob-

blighi nascenti dai contratti, per liquidare i crediti degl'impresari, e risolvere le contestazioni che con essi potranno insorgere.

Dal complesso di queste disposizioni risulta doversi compilare unico progetto di Regolamento, il quale abbracci non solamente le materie che sono comprese in quello 3 maggio 1863, diramato con Circolare ministeriale 23 giugno detto anno, nº 5789, ma eziandio tutti gli altri oggetti di cui è parola nei precitati tre articoli di legge. — V. Celerif. 1863, pag. 1570-71, 1881 e 1894.

La formazione di questo progetto di Regolamento viene dal Ministero affidata ad una Commissione composta d'Ispettori del Genio civile, con incarico alla stessa di giudicare quali modificazioni ed aggiunte siano per avventura da apportarsi al surriferito Regolamento per rispondere compiutamente alle prescrizioni della Legge 20 marzo 1865, ed alle attuali esigenze del servizio.

Occorrendo impertanto di somministrare alla predetta Commissione tutti quei dati ed elementi che giovino a meglio soddisfare il còmpito ad essa affidato, e giacchè i signori Ingegneri-Capi nell'applicare le discipline del Regolamento 3 maggio 1863, e quelle altre prescritte con Circolare ed inserte nei Regolamenti di servizio, hanno avuto campo di riconoscere in atto pratico le particolarità suscettive di utili modificazioni e perfezionamento, perciò il Ministero è venuto nella determinazione d'invitarli a riferire se e quali inconvenienti siansi verificati nell'applicazione del Regolamento 3 maggio 1863 per la compilazione dei progetti; se e quali miglioramenti vi si possano fare; e quali infine sarebbero, a loro avviso, le norme che l'esperienza suggerirebbe per soddisfare eziandio agli altri oggetti di pubblico servizio, dei quali è fatto cenno nei surriferiti tre articoli di legge.

Importando moltissimo che queste nozioni e questi elementi sieno forniti al più presto possibile, onde la Commissione possa compiere il suo incarico senza indugio, vorranno i signori Ingegneri-Capi inoltrare i loro lavori non più tardi di venti giorni a partire da quello in cui avranno ricevuto la presente.

Questi lavori saranno inviati al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, i quali sono pregati a fargliene prontamente la trasmissione con quelle osservazioni che ravvisassero opportune nell'interesse del servizio.

Il Ministro S. Jacini.

Firenze, 5 maggio 1866.

Circolare (Div. 4ª) del Ministero dei Lavori Pubblici ai signori Prefetti.

Ispezioni e vigilanza per la buona conservazione delle strade pubbliche e delle vicinali.

La buona condizione delle strade deve essere in questi momenti curata con ispeciale diligenza, affinchè servano alle facili e sicure comunicazioni.

Senza togliere al signor Prefetto la facoltà di adottare quelle altre speciali disposizioni appropriate alle località, io desidero:

1º Che il signor Ingegnere capo del Genio civile sia incaricato di immediatamente eseguire una ispezione (da contarsi nel numero delle sue visite annuali prescritte dal Regolamento) su tutte le strade nazionali, che sono già in regolare manutenzione. Il signor Ingegnere capo darà sul luogo ordini precisi in iscritto agli ufficiali che da lui dipendono ed agli appaltatori per i restauri immediati occorrenti, e disporrà per la esecuzione d'ufficio, qualora nel termine più breve non siano compiuti;

2º Che il signor Prefetto studii d'accordo coll'Ingegnere capo, se vi hanno in corso opere di finimento o di miglioramento non indispensabili per la viabilità per ritardarne l'esecuzione, onde poter rivolgere i fondi alla conservazione del piano stradale;

3º Che per le strade e per i ponti in costruzione si diriga tutta l'attività degli imprenditori a spingere i lavori che possono giovare a renderli transitabili, ritardando in compensazione le opere di completamento;

4º Finalmente io esigo dagli Ufficiali tutti del Genio civile che, in ogni evenienza, essi siano pronti ad accorrere sui luoghi, dove è richiesta l'opera loro, e che, in ogni tempo, le strade a ciascuno di essi affidate siano conservate o restituite allo stato di comodo uso. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

Uguali incarichi ed istruzioni il Governo bramerebbe che fossero date agli Ingegneri provinciali, e per ottenerlo prega il signor Prefetto a farne la proposta alla Deputazione provinciale, della cui patriottica adesione io non voglio fin d'ora in alcun modo dubitare.

Colla Deputazione pure vorrà il signor Prefetto concordare il modo di vegliare alla buona conservazione delle strade comunali, valendosi di quelle facoltà che possono, per l'urgenza delle cose, dedursi dall'articolo 24 della Legge sulle opere pubbliche.

Il signor Prefetto si farà dar conto dagl'ingegneri delle risultanze di queste ispezioni, ed entro otto giorni si compiacerà informarne il Ministero.

Il Ministro S. Jacini.

Firenze, 29 ottobre 1866.

Circolare (N. 250, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Bollatura suppletoria dei tessuti nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova.

A norma degli Uffici delle Gabelle che sono chiamati ad attuarlo, si comunica, in appendice alla Circolare 24 corrente, N. 249, il Decreto Ministeriale del 27 corrente, relativo alla bollatura suppletoria dei tessuti in quei territòri che durante l'armistizio restarono occupati dalle truppe austriache. — Ved. alle pag. 1839 e 1868.

Per il Ministro, Cappellari.

Firenze, 18 agosto 1866.

Circolare del Ministero delle Finanze agli Agenti Demaniali.

Discipline a seguirsi riguardo ai sussidi per gravi danni negli stabili soggetti all'imposta fondiaria.

Dopo la pubblicazione della Legge 14 luglio 1864, nº 1831, sorsero i seguenti dubbi:

1. Se il sistema dei sussidi per danni gravi e straordinari negli stabili soggetti all'imposta fondiaria si potesse continuare nelle Provincie Piemontesi;
2. Se si dovessero per tali sussidi osservare le regole precedentemente stabilite;
3. Se il sussidio in caso di grandine od altro disastro generale debitamente provato non dovesse eccedere il montare dell'imposta dovuta sopra i terreni devastati, od in caso d'incendio, il decimo del danno sofferto;
4. Se i pagamenti di siffatti sussidi si potessero eseguire sul fondo destinato in bilancio al rimborso delle quote inesigibili;
5. Finalmente se la somma di cotali sussidi, siccome equipollenti a disgravi di tassa, si possa reimporre nell'anno seguente sulla somma dei contribuenti di ciascuna Provincia.

Inteso in proposito il Consiglio di Stato ha questo Consesso considerato che i sussidi per infortuni che non poteano oltrepassare la quota del tributo gravitante sullo stabile danneggiato altro in realtà non erano che moderazioni o rilasci, come in altre parti del Regno venivano chiamati; che la Legge italiana del 1864 di sopra citata ha riconosciuto e confermato cotali rilasci e moderazioni; che non può conseguentemente ravvisare cangiata la condizione dei Contribuenti piemontesi rispetto ai sussidi in discorso; che lo stesso ha manifestamente luogo pei sussidi ai danneggiati da incendi, sintanto che i medesimi stanno entro i limiti delle quote dovute dai contribuenti; che essendo stato per effetto della suddetta Legge 14 luglio 1864 introdotto nel bilancio delle Finanze un capitolo apposito per le quote inesigibili, e per gli scarichi, le moderazioni e rilasci, egli è evidente che con la somma iscritta in tale capitolo debba il Ministero sopperire alle moderazioni ed ai rilasci, che sotto nome di sussidi si concedevano ai contribuenti delle antiche Provincie e quindi per tutto l'anzidetto e per diverse altre savissime considerazioni ha portato opinione:

1. Che più non si possa continuare il sistema dei sussidi che sul prodotto del mezzo centesimo addizionale all'Imposta fondiaria si largivano in Piemonte alle Provincie ed ai Comuni in compenso di danni gravissimi ed estraordinari;
2. Che ai sussidi che sul fondo Provinciale proveniente da un altro centesimo e mezzo addizionale alla fondiaria si distribuivano ai contribuenti danneggiati, si debba ora sopperire dal Ministero delle Finanze con la somma iscritta nel bilancio

dello Stato per provvedere alle quote inesigibili, agli scarichi, alle moderazioni ed ai rilasci, e ciò anche in caso d'incendio sino alla concorrenza della quota d'imposta;

3. Che i contribuenti debbano indirizzare al Ministero le loro domande, e che queste debbano essere istrutte sotto la Direzione e la vigilanza del Direttore delle Tasse e del Demanio nelle forme medesime e nei modi stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti sardi;

4. Finalmente che le somme corrispondenti ai sussidi, dei quali si tratta, si debbano rispettivamente reimporre per ogni Provincia.

Questo Ministero, trovato cotale avviso conforme alla Legge, lo ha approvato, e quindi ne dà comunicazione a codesta Prefettura per opportuna sua intelligenza e regolamento. — V. Celerif. 1864, pag. 1549.

Per il Ministro, G. Finali.

Firenze, 1° ottobre 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Fondazione di Asili rurali per l'Infanzia in tutta l'Italia.

Nessuna opera, la quale possa riuscire utile al bene della Nazione, debbe considerarsi estranea agli intendimenti del Governo d'Italia; e nessuna potrebbe dichiararsi a quel bene più necessaria dell'educazione di quella gran parte degli Italiani, che hanno urgente bisogno di levarsi all'altezza delle condizioni civili, a cui la Nazione è chiamata. La statistica ha fatto sventuratamente conoscere come circa 17 milioni di analfabeti si contino ancora in Italia e più che 13 di essi nelle campagne. Con tanta moltitudine di cittadini estranei a quella coltura educativa, che farebbe loro conoscer bene i doveri e i diritti proprii, non è sperabile che la Nazione nostra abbia piena coscienza della missione a lei assegnata nel convegno delle altre Nazioni civili; non è sperabile che la moralità pubblica e la operosità intellettuale ed economica sorgano a quell'altezza, ch'è richiesta dai tempi nuovi; non è sperabile che l'Autorità del Governo e la libertà del popolo si accordino bene fra loro, e producano quella crescente prosperità, quella vita dignitosa ed onesta, quel valore abituale, quell'assennato ardimento, quella concordia cittadina, che formano i grandi pòpoli e le Nazioni rispettate e gloriose.

Vedendo perciò il sottoscritto come tutte le più belle istituzioni educative non potrebbero bastare al conseguimento graduale di questo nobile scopo, senza che si ascendesse fino ai primi passi, che le nuove generazioni muovono per le vie della vita; e ricordando che tutte le instituzioni di pubblica beneficenza hanno immediata relazione con le attribuzioni amministrative del Ministero a lui confidato, crede suo debito raccomandare, per vedute di comune utilità, alla S. V. *l'Associazione nazionale per la fondazione di Asili rurali per la infanzia*, che alcuni benemeriti cittadini all'opera dei quali il sottoscritto onorasi di unire la sua, vorrebbero costituire, e di cui le si spedisce il programma e la proposta di Statuto fondamentale. Questa Associazione mira a gittare negli animi infantili i primi germi di virtù e di coltura, specialmente tra quelle classi, che sono più lontane dai centri molto popolosi; e si propone uno scopo determinato e particolare, il quale nella sua modestia racchiude un concetto fecondo di grandi e necessarie riforme sociali. Bisogna pertanto caldeggiarne la fondazione e la diffusione in tutti i Comuni del Regno, come di una instituzione, la quale, restringendosi in un campo accessibile a tutti, non ha bisogno che di piccoli mezzi, di cui potranno disporre in varie proporzioni tutte le classi de'cittadini. Sarà un grande scopo da conseguirsi pel bene di tutti, e con la comune cooperazione, senza guardare a varietà di opinioni, e differenze di partiti, a nome di persone. Riuniamo in un fascio tutte le forze benefiche, di cui l'Italia può disporre; e senza nuocere ad altre associazioni, senza gelosie, senza fini men che retti chiamiamo tutti all'opera generosa, dalla quale le crescenti generazioni raccoglieranno frutti copiosi di moralità e di civiltà. Così la Nazione Italiana potrà divenire degna della sua storia, e pari alle novelli sorti, che le sono serbate in un avvenire non lontano, se con forti propositi e con perseveranza instancabile saprà avanzarsi concorde nelle vie della verace libertà e del sincero progresso (*).

Il Ministro Ricasoli.

(*) *Il Programma di cui nella presente Circolare leggesi nel fascicolo N. 22, pagina 347, e nel N. 23, pag. 364 del* Manuale degli Amministratori Comunali e Provinciali, *diretto da Carlo Astengo Regio Impiegato nel Ministero dell'Interno.*

Firenze, 11 *ottobre* 1866.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione agl'Ispettori.

Apertura ed avviamento di scuole magistrali e normali maschili e femminili.

Il Ministro, dopo esaminate le relazioni sullo stato delle scuole normali maschili e femminili, intende di volgere le sue cure a migliorarne l'ordinamento. Darà le disposizioni necessarie perchè sieno visitate al principio dell'anno scolastico, e sia riconosciuto l'avviamento che avran preso gli studi e le discipline delle medesime, e provvederà che sieno aperte scuole di tirocinio magistrale là dove l'opera delle scuole normali è insufficiente a preparare i maestri delle piccole borgate. Ma frattanto deve raccomandare alla S. V. Ill.ma di vigilare alle riaperture dei corsi normali e magistrali di codesta Provincia, ed al loro avviamento per il nuovo anno scolastico, e di preparare i ragguagli che saranno necessari alla persona incaricata di visitarli sull'andamento loro, sui frutti che recarono finora, sul numero degl'insegnanti che dettero alle scuole di codesta o di altre Provincie del Regno.

Molti di questi insegnanti educati nelle scuole normali, specialmente nelle maschili, si volgono ad altri uffici da quello di Maestro, e se si eccettuano le Città ed i Comuni più cospicui, che possono corrispondere loro sufficienti stipendi, la più parte dei Comuni minori e delle borgate non hanno da aspettare dagli allievi delle scuole normali insegnanti stabili ed aiuto efficace alla istruzione popolare. Abbisognano adunque insegnanti del luogo che sieno educati a quest'ufficio e sostenuti dall'affetto all'istruzione e dal paese natìo nelle dure prove che deve incontrare il maestro nel piccolo Comune. Ma questi di rado possono aver modo di conferirsi nelle scuole normali e di restarvi per tre anni di corso, laddove vorrebbero essere avviati al magistero molto più facilmente con esercitazioni pratiche fatte sotto un bravo Maestro di un Comune vicino. Alla qual cosa intende il Governo di provvedere con particolari disposizioni.

Il Ministro Berti.

Firenze, 11 *ottobre* 1866.

Circolari del Ministro dell'Istruzione Pubblica ai Commissari del Re nelle Provincie Venete.

Convenienza di dare il maggiore impulso alla istruzione elementare ed a quella per gli adulti nelle nuove Provincie.

I.

Questo Ministero intende adoperare speciali cure perchè si dia in codesta Provincia il maggiore impulso che si può ad ogni utile istituzione di pubblico insegnamento primario. Ma a prendere in proposito efficaci ed opportune determinazioni, ha d'uopo di conoscere il vero stato di quanto già esiste costà in fatto di ordinamenti scolastici, e specialmente di scuole popolari. Perciò il sottoscritto prega la S. V. d'inviargli: — 1° Un quadro statistico di tutte le scuole elementari; — 2° Un rapporto sull'ordinamento dell'istruzione primaria, e sullo stato della medesima, il quale rapporto dia conto separatamente del Personale insegnante che è retribuito dai Comuni, e di quello che, appartenendo alle scuole maggiori, è retribuito dal Governo. I Direttori distrettuali e provinciali nominati dalla S. V. cercheranno d'informare il Governo nel modo più preciso rispetto a questo Personale, inviando, di ciascuna persona addetta alla scuola con stipendio governativo, lo stato di servizio corredato di particolari informazioni; — 3° La tabella dei Direttori provinciali nominati a norma del Decreto 1° agosto corrente anno; — 4° L'elenco dei Direttori distrettuali; — 5° Notizie particolareggiate circa le scuole preparatorie di Maestri e Maestre. — Ved. alle pag. 729 e 1355.

Intanto, perchè prestamente possa iniziarsi il rinnovamento scolastico, e rendere in ciò proficui tutti i buoni elementi che già sono in codesta Provincia, questo Ministero è disposto ad aprire conferenze magistrali, come prima si può, secondo il sistema

e indicare specialmente i luoghi ove più opportunamente tali conferenze abbi[illegible] ad aprirsi. Il Decreto 7 aprile 1861, che se le trasmette colla relativa Istruzione [illegible] mese ed anno stesso, potrà, mutate le condizioni speciali dei luoghi per cui ven[illegible] emanato, servirle di opportuna norma. Il sottoscritto si pregia infine dichiararle [illegible] se tanto per raccogliere le notizie di sopra richieste, quanto per preparare sollec[illegible]mente le suindicate conferenze, non abbia la S. V. Ill.ma persone che per speci[illegible] capacità ed attitudine possano coadiuvarla, questo Ministero è disposto, ove ne [illegible] richiesto, ad inviarle qualcuno dei migliori Ispettori scolastici del Regno. — Ved. [illegible] Celerif. 1861, pag. 1126 e 1128.

Il Ministro BERTI.

II.

A diffondere sollecitamente in codesta Provincia la istruzione popolare questo M[illegible]nistero crede assai utile ed opportuno istituire in quel maggior numero che si p[illegible] scuole serali per gli adulti, e scuole domenicali e festive. Però, non potendo non [illegible]sere V. S. Ill.ma persuasa dell'importanza di tali istituzioni, il sottoscritto si limi[illegible] a pregarla, che voglia con ogni poter suo promuoverle su larga scala, e co[illegible] maggior possibile sollecitudine. E perchè possa in ciò la S. V. Ill.ma giovarsi de[illegible] vie e delle norme seguite nelle altre Provincie Italiane, si ha il pregio di trasme[illegible]terle: 1° una Circolare già all'uopo pubblicata; 2° il Decreto 22 aprile ultimo co[illegible] corrispondente relazione al Re; 3° L'istruzione sul modo di ordinare le scuole de[illegible] adulti. — Ved. alla pag. 729.

In quanto a'sussidi, di cui può esservi bisogno, questo Ministero darà i necessa[illegible] provvedimenti, perchè sia appositamente destinata una somma per le scuole deg[illegible] adulti nel Veneto.

Il Ministro BERTI.

Firenze, 28 ottobre 1866.

Circolare (N. 66) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Spesa degli Esposti; relazione sugli effetti del riparto stabilito pel 1866; nuove proposte di riparto per l'anno 1867.

I signori Prefetti ebbero già a ricevere a suo tempo il Regio Decreto con cui [illegible] osservanza del disposto dell'art. 237 della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*, si sta[illegible]biliva la proporzione con cui si dovesse ripartire fra Provincia e Comuni la spesa degli Esposti per l'esercizio 1866.

Ebbero essi altresì a ricevere la Circolare di questo Ministero del 24 marzo u[illegible]mo, n° 14, con la quale si emettevano risoluzioni sopra alcuni dubbi che potean[illegible] sorgere sull'applicazione di quel riparto, e si accennava al desiderio di avere poi [illegible] rapporto sul modo con cui si fosse adempiuto alle date disposizioni.

Pochi di loro sonosi però curati d'inviare siffatto rapporto. Eppure le innovazioi che, in forza della citata Legge, venivano introdotte nella competenza dell'accennata spesa erano abbastanza importanti per comprendere la necessità di farne conoscere gli effetti, onde il Governo del Re avesse così il mezzo d'apportarvi quei rimedi e quei temperamenti di equità, che per avventura fossero stati richiesti da consigli dell'esperienza e dalle ragioni della giustizia.

Frattanto l'anno si approssima al suo fine, ed è pur forza di preparare l'applicazione del detto articolo 237 della Legge comunale e provinciale pel vegnente 1867.

Deve perciò il sottoscritto richiamare l'attenzione dei signori Prefetti su questo emergente, nel doppio scopo che procurino la spedizione di quel *rapporto*, e che promuovano le deliberazioni delle rappresentanze provinciali sull'opportunità di variare o no, pel nuovo anno, le norme di riparto adottate per l'anno in corso.

Al Ministero sembra (se deve giudicare dalla mancanza di reclami, salvo uno o due) che poco o nulla vi sia da immutare circa a quelle norme. Tuttavia, volendo procedere con piena cognizione di causa, ed avendo l'obbligo di rimediare a qualche inconveniente che ne avesse potuto scaturire, desidera conoscere qual sia in proposito il parere delle rispettive rappresentanze provinciali. — V. alla pag. 532-33.

Nulla osta che contemporaneamente gli siano spediti, ed il rapporto, e le deliberazioni dei consigli provinciali; ma ciò che importa si è che la loro spedizione abbia luogo prima della scadenza del corrente anno, affinchè si sia in tempo di provvedere innanzi che sopravvenga il prossimo esercizio.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 20 ottobre 1866.

Circolare (N. 248) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Pubblicazione del nuovo ordinamento doganale nelle Provincie Venete.

A norma degli Uffici delle Gabelle e per la relativa osservanza si comunicano in copia:

a) Il Decreto Luogotenenziale 10 corrente ottobre, che istituisce le dogane lungo le nuove frontiere che dividono l'Austria dall'Italia, e indica il giorno della soppressione degli Uffici doganali ora esistenti lungo il Mincio ed il Po;

b) Il Decreto Ministeriale 19 corrente, che mette in vigore col giorno 1º novembre p. v. la linea doganale lungo le frontiere suddette, e determina le facoltà tanto delle nuove che delle conservate Dogane. — Ved. alle pag. 1799, 1800 e 1881.

Pel Ministro, Cappellari.

Firenze, 6 novembre 1866.

Circolare (N. 253, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Modificazioni ad alcuni dazi speciali per la città franca di Venezia.

Per norma degli Impiegati doganali si rimette copia del Luogotenenziale Decreto 17 ottobre 1866, inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi sotto il Nº 3273, col quale sono stati sanzionati e modificati, in relazione a quelli della tariffa generale italiana, i dazii speciali di entrata per alcuni prodotti delle fabbriche esistenti nella città franca di Venezia, ed alcuni dazi pure speciali per l'uscita di alcune materie nazionali ivi destinate ad essere lavorate. — Ved. alle pag. 1857-58.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, 7 novembre 1866.

Circolare (N. 254, Div. 1ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Spiegazioni ed assimilazioni di tariffa doganale del mese di ottobre.

Si notificano agli Uffici ed ai singoli Impiegati Doganali le spiegazioni ed assimilazioni di Tariffa occorse nello scorso mese di ottobre, con avvertenza di renderne informato il Commercio.

Pel Ministro, Cappellari.

Al Repertorio.

Cuori d'acciaio, a sistema *Naylor* e *Viber* per gli scambi ed incrociamenti di binari delle ferrovie. — Essendo oggetti d'acciaio puramente fuso senza alcuna successiva mano d'opera. — Ved. *Acciaio in verghe*. — (Cat.ª XVI).

Filati di cotone, avvolti sopra fusi rocchetti, spole, senza indicazione del numero della finezza. — Per accettarne gli estremi necessari alla loro classificazione in base alla Tariffa in vigore converrà svolgere uno o più fusi, rocchetti, ecc., e riconosciutane la misura metrica ed il peso di filato che vi era avvolto, si verrà a determinare in via di ragguaglio quanti siano i metri per ogni mezzo chilogramma, ed a quale classe perciò appartenga il filato. — (Cat.ª IX).

Tariffa convenzionale d'importazione.

Sete e borre, di sete tinte. — a termini del Trattato Italo-Francese, essendo col 1º ottobre ultimo scorso cessato il dazio stabilito in L. 2 ogni cento chilog., dovrà la loro importazione seguire in franchigia. — (Cat. XI).

Edizione 1866 della Tariffa generale e convenzionale.

		Errata.	*Corrige*
A pag. 34	Rep.	- Asse in ferro - V. Ferro di 2ª fabbricazione semplice	Asse in ferro - V. ferro-assi o sale da veicoli.
» 104	Id.	Lampioni	Lamponi
» 114	Id.	Magli di ferro - V. Strumenti per arti fabbrili .	Magli di ferro-V. ferro-magli.
» 116	Id.	Mazze da aratro - V. .	Mazze da aratro-V. ferro-mazze da aratro.
» 206	Id.	Vomeri - V	Vomeri-V. ferro-vomeri.
» 237	Nota	(c) V. Olii minerali a pag. 204	V. Oli minerali a pag. 211.
» 244		Piombo in pani e rottami. Tonnellate . . . . L. 2	Piombo in pani e rott. 100 chilog. L. 1
» 304		Tessuti di lana - dazio conv. sul valore . . . 15 0[0	. . . . 10 0[0
» 312		Ferro di 1ª fabbricaz. Dazio gen . . . . L. 5	. . . . 4 »
» 313		Ancore, incudini . . » 8	. . . . 6 »
		Ferro laminato in lastre di quattro mill. . . » 5	. . . . 4 »
		Molle da carrozza . . » 30	. . . . 15 »
		Ferraglia, ecc. . . . . » 1	. . . . esente

NB. *Si cancelli la nota* (b) *a pag. 210 relativa agli oli minerali, i quali sono riportati alla loro sede, in categoria, alla successiva pagina 211.*

A pag. 230, alla voce Macchine non nominate *aggiungasi il richiamo della nota* (68).

Firenze, 14 *novembre* 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Condono delle ritenute di stipendio ed aggi a cui furono sottoposti gli Impiegati contabili delle privative nominati prima del nuovo organico per difetto alla prestazione della cauzione in tempo utile.

S. A. R. il Principe Luogotenente col suo Decreto 15 settembre p. p. si è degnato concedere agli Impiegati, nominati dal 1º gennaio 1863 ed anteriormente al nuovo organico delle privative ad un posto contabile nello stesso ramo, la restituzione delle somme trattenute sul loro stipendio e sugli aggi loro dovuti per difetto alla prestazione della malleveria, quando risulti giustificato il ritardo frapposto a coprirne l'importo, o quando per dimostrata impotenza a fornirne la cauzione sia stato preso sul conto dei medesimi un diverso provvedimento.

Per mandare ad effetto una così benefica disposizione torna indispensabile che il signor Direttore rassegni in via sollecita un prospetto conforme al modello prescritto dall'ultima parte della Circolare 15 ottobre 1863, nel quale saranno inscritti gli Impiegati a favore dei quali applicar si debba il menzionato beneficio, non ommettendo di avvertire nella colonna delle osservazioni il giorno in cui incominciò e quello in cui fosse cessata la ritenzione, la Tesoreria che l'ha eseguita, e la somma che complessivamente fu trattenuta e che ora deve essere restituita. — V. Celerif. 1863, p. 1294.

Le notizie più precise che all'uopo necessitassero saranno attinte dalla Tesoreria medesima.

Riguardo agli Impiegati che per dimostrata impotenza a fornirne la cauzione ottennero in seguito un diverso collocamento, il prospetto sarà predisposto e quindi comunicato al Ministero dalle Direzioni alla dipendenza della quale trovavansi i detti Impiegati all'epoca della seguita ritenuta.

Il Direttore Generale Cappellari.

---

nelle Venete Provincie.

Quali siano i còmpiti del Governo, delle Autorità e dei privati nelle attuali contingenze politiche dell'Italia.

Colla riunione definitiva delle Provincie Venete al Regno d'Italia si chiude dopo **dodici** secoli l'èra del dominio straniero, nella Penisola, e cessa la necessità degli **affrettati** apparecchi di guerra, e la ragione delle irrequiete sollecitudini da cui veniva tanta gravità di pesi pubblici ai cittadini e tanta distrazione dai problemi più rilevanti di riordinamento civile, amministrativo, economico e finanziario.

L'Italia sicura di sè, può attendere ormai le occasioni propizie a conseguire quello che ancora le manca, e intanto guardare posatamente dentro se stessa e provvedere.

Rimane invero da sciogliersi ancora la questione romana: ma dopo la Convenzione, che ne regolò la parte politica, la questione romana ormai non può e non deve essere argomento di agitazioni.

La sovranità del Pontefice in Roma è posta dalla Convenzione del settembre 1864 nelle condizioni di tutte le altre sovranità: ella deve domandare a se stessa, e in se stessa unicamente trovare gli argomenti di esistenza e di durata. L'Italia ha promesso alla Francia ed all'Europa di non inframmettersi fra il Papa e i Romani, e di lasciar che si compia questo ultimo esperimento sulla vitalità di un Principato ecclesiastico, di cui non vi ha più altro simile nel mondo civile, e che è in contraddizione colla progredita civiltà dei tempi: l'Italia deve mantenere la sua promessa e attendere dalla efficacia del principio nazionale ch'ella rappresenta l'immancabile trionfo delle sue ragioni.

Ogni agitazione per tanto che togliesse a pretesto la questione romana dev'essere sconsigliata, biasimata, impedita o repressa, qualunque siano i caratteri ch'ella assummesse: poichè nè si dee dar sospetto che l'Italia sia per mancare in nessun modo alla fede giurata, nè si dee tentare d'indurla a mancarvi; giacchè per l'una e per l'altra via le si recherebbero danno ed oltraggio gravissimi.

So bene che la doppia qualità del Pontefice porge argomento ad alcuni di confondere la questione politica colla questione religiosa, e di turbare le coscienze timorate col dubbio che non voglia il Governo Italiano menomare la indipendenza del Capo spirituale della Cattolicità ed offendere la libertà della Chiesa.

Ma la S. V. potrà dileguare, ove occorra, queste ombre. I provvedimenti legislativi, le ripetute dichiarazioni del Governo del Re, i suoi atti, sino i più recenti, mostrano aperto come anche in materia religiosa esso non riconosca altro Impero nè ammetta altra norma che quella della libertà e della legge; e come nei Ministri del culto non voglia nè privilegiati, nè martiri.

Certo, al Capo dei cattolici sparsi per tutto il mondo e che formano la grande maggioranza della Nazione italiana sono dovute speciali guarentigie perchè libero e indipendente possa esercitare il suo ministero spirituale. Il Governo Italiano è più che altri disposto alle guarentigie che per siffatta libertà e indipendenza si riputassero più efficaci, perchè è più che altri convinto che esse possono accordarsi senza che venga menomato il dritto della Nazione da esso rappresentata.

Ora dunque che la nostra bandiera sventola sulla Venezia è debito che si pensi a ringagliardire gli ordini tutti dello Stato, intendendo a svolgere gli elementi di potenza e di prosperità che possiede.

L'Italia non può, non deve mendicare perpetuamente dall'Europa le industrie, la coltura, il credito: essa ha luogo di contribuire omai alla prosperità universale con tutta la sua operosità, facendo fruttare le copiose forze che in lei mise la Provvidenza, e che insino ad ora sono state distratte dalle misere condizioni della patria.

Il campo di questa necessaria operosità è aperto a tutti: dal Padre di famiglia salendo per l'Amministratore del Comune e della Provincia fino al Ministro, tutti hanno debito di darvi mano, di assecondarsi reciprocamente secondo la loro sfera d'azione.

La S. V. vostra vorrà studiarsi di concorrere a questo intento, per la parte sua, rendendosi esatto conto delle condizioni morali e materiali della sua Provincia, e di ciò che sia da farsi per migliorarle e prosperarle.

Dove l'azione dei privati è tarda o difettosa, si studi di eccitarla, di supplirla anche insino a che non si sia rinvigorita, ma non presuma di sostituirle l'azione governativa sola per non affievolire quelle forze che sopratutto giova suscitare e tener vive. Abbia la persuasione ch'Ella molto avrà fatto per l'educazione politica de'suoi amministrati, allorchè, conservando intera la sua autorità, li abbia ridotti a sentir meno il bisogno della sua ingerenza, ed a ricorrere meno alla sua iniziativa.

Ora la libertà giova a svegliare e tener vivo negli uomini la coscienza della propria dignità e della propria forza, a rendere il sentimento della responsabilità efficace, a fare le virtù dell'intelletto e dell'animo operative in pro del bene comune, o altrimenti non vale che a schiudere il campo alle volgari ambizioni e alle basse cupidigie dei più baldanzosi e dei più procaccianti.

Perchè lo Stato proceda prospero e vigoroso e non assorba nè impedisca, nè in modo alcuno disturbi l'operosità cittadina, il Governo deve armonizzare con savi ordinamenti le varie parti dell'Amministrazione, distinguerne e definirne con precisione gli uffici, ed a questi preporre uomini probi, intelligenti, laboriosi, i quali, contenti di ricavare dall'opera loro un onesto e decoroso compenso, si compiacciano di adempiere in modo efficace al dovere che incombe ad ogni cittadino in terra libera di cooperare al bene di tutti.

Ora che ne avremo l'agio converrà esaminare i nostri ordinamenti al lume di questi criteri per assicurarsi che vi rispondano.

È opera necessaria ad avere una legislazione ed una amministrazione semplice, spedita, poco costosa: opera nella quale il Governo intende procedere cautamente, ma con risolutezza, e per la quale abbisogna dei consigli dei Funzionari più autorevoli, e sopra tutto del concorso e dell'aiuto del Parlamento.

Su questo concorso e su questo aiuto fa speciale assegnamento il Governo, e confida che nelle mutate condizioni i rappresentanti della Nazione volgeranno il pensiero e l'opera alle questioni urgenti che si riferiscono agli ordini interni dello Stato.

Nessun infatti non vede come sia urgentissimo ristaurare il credito pubblico, riallacciare e ravvivare le sorgenti della pubblica ricchezza, e aprirne delle nuove, ricercare quali siano spese inutili o soverchie o non produttive, e ridurle o risecarle; le produttive usare con misura e cautela; ed introdurre in tutti i servizi uno spirito severo d'economia e di moralità, senza del quale è impossibile che il paese si riabbia e si rinvigorisca.

Questo cómpito non è solo del Governo e non riguarda solo la finanza dello Stato. I Comuni e la Provincia che hanno finanze proprie e facoltà larga di porre a contributo le fortune dei cittadini non devono perdere di vista dal canto loro l'influenza che possono per tal modo esercitare sulla fortuna dello Stato: e quindi conviene che procedano cauti nell'imporre, e considerino che ai privati poco rileva che una diminuzione nella loro sostanza si faccia per volere dei rappresentanti della Nazione, oppure per deliberazione del Comune o della Provincia.

E siccome in ultimo il dissesto nelle finanze del Comune e della Provincia si risolve in dissesto dello Stato, che è ricco e prospero solo quando ricchi e prosperi sono i privati e i consorzi, così è bene che la voglia di spendere sia temperata da questo pensiero, ed ove occorra dai consigli autorevoli della S. V. e dai rimedi che dalla Legge vengono indicati.

Nè meno è urgente scancellare la cifra dei milioni di analfabeti che è una macchia per l'Italia, e la più terribile condanna dei Governi precedenti; poichè antichi e recenti esempi confermano che un popolo tanto può quanto sa, e nulla di grande, nulla di durevole, nulla di glorioso potrebbe aspettarsi da una Nazione incurante di guarirsi dalla lebbra dell'ignoranza.

Anche in questa parte i Comuni e le Provincie sono chiamati dalla Legge a cooperare: e tanto più alacremente vi daranno mano se penseranno che l'accrescimento della coltura e della istruzione conferisce non solo allo sviluppo della ricchezza pubblica, ma dà le migliori guarentigie per la pubblica sicurezza.

Imperocchè le intelligenze educate, le coscienze illuminate comprendono come ogni cittadino possa e debba concorrere per la sua parte al mantenimento dell'ordine, cioè all'osservanza della Legge, non solo rispettandola, ma facendola rispettare e invocandola all'uopo.

Innanzi a questo campo di operosità così vasta, così nobile, così feconda, è da credersi che i partiti politici, nei quali si distinse fin qui la Rappresentanza parlamentare, vedranno la necessità di disciogliersi per ricomporsi ed aggrupparsi secondo richieggono le nuove condizioni del paese.

Non si tratta oramai di affrettare più o meno i preparativi di una guerra inevitabile, nè di prescriverne più o meno prossimi i termini, nè di definirne il carattere. Non vi può più essere un partito che abbia per programma l'impazienza, ed un altro che abbia per programma la prudenza. Oggi si tratta di governare l'Italia e di amministrarla sì che sia ricca, potente, felice, e conferisca anch'essa colla sua opera all'incremento della civiltà universale.

Converrà dunque che ogni partito politico scenda nell'arena parlamentare con un programma di governo e di amministrazione compiuto, e che smesso ogni ossequio

alle persone, dimenticati i rancori personali o municipali, si aggruppino i Rappresentanti del paese secondo i principii e secondo i sistemi.

Per tal modo sinceramente esercitate le istituzioni parlamentari faranno prova di tutta la fecondità e di tutta la efficacia pel bene di cui sono capaci; e i miglioramenti e le riforme prodotti da una schietta ed ampia discussione non seguiranno le sorti instabili de'partiti frazionati all'infinito.

A questa necessaria opera di miglioramenti e di riforme contribuiranno efficacemente le nuove Provincie, eredi di quella sapienza di Stato per la quale tanta parte già ebbero nella civiltà italiana,

Insomma se ne'sei anni corsi sin qui si dovette avvisare innanzi tutto ad unificare gli ordinamenti legislativi ed amministrativi per fare di sette Stati un'Italia sola; adesso è il tempo che l'Italia unita esamini quali siano gli ordini più atti alla sua amministrazione.

Ma perchè questo esame sia profittevole conviene che sia maturo, e bisogna guardarsi dal confondere l'opportunità del migliorare colla smania dell'innovare. Gli ordinamenti occorre che facciano un tempo congruo di prova, che siano studiati in ogni loro atteggiamento ed in ogni loro applicazione per trarne buon frutto.

Molto varranno a quest'uopo gl'insegnamenti che nell'esercizio delle sue funzioni la S. V. deve avere raccolto dalla sua propria esperienza: ed ella vorrà giovarne il Governo, sicuro che saranno apprezzati, e che tanto più riesciranno profittevoli se ella si sarà confortato, oltre delle osservazioni sue proprie, delle osservazioni di quelli che hanno avuto occasione di studiare le nostre istituzioni nell'atto pratico.

L'Italia nel momento che acquista la sua piena indipendenza si trova in possesso di tutti gli strumenti della libertà, e perciò di tutte le condizioni occorrenti ad acquistare prosperità, forza e grandezza: ma sarebbe invano se l'operosità cittadina non vi si applicasse alacremente per farle fruttificare.

La S. V. sarà sicuro di bene interpretare le intenzioni del Governo allorchè non risparmiando l'operosità doverosa del suo ufficio,ecciti e renda efficace l'operosità de'suoi amministrati, e le faccia amendue concordi e cospiranti al medesimo fine.

Il Ministro RICASOLI.

Firenze, 15 *novembre* 1866.

Circolare (N. 17) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Ricostituzione dei patrimoni delle Case religiose soppresse; esecuzione dell'art. 35 *della Legge 7 luglio* 1866.

Dall'Amministrazione del Fondo per il Culto, sotto la data del 28 settembre ultimo, venne diramata una Circolare a stampa ai signori Ricevitori da quella dipendenti e Ricevitori del Registro come Amministratori dei beni della cessata Cassa Ecclesiastica, contenente le norme da seguirsi per la ricostituzione del patrimonio delle Case religiose soppresse da Leggi anteriori al Decreto del 7 luglio p. p., ricostituzione indispensabile onde possa venir dato eseguimento all'art. 35 del Decreto medesimo.

Comunque si tratti di un argomento in cui non è direttamente interessata l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, tuttavia esso è troppo interessante pel Governo e per lo Stato in generale, perchè il sottoscritto creda di potersi dispensare dall'aggiungere le proprie alle raccomandazioni dell'onorevole Amministrazione predetta, affinchè dai signori Ricevitori si adopri tutto lo zelo, tutta l'attività, tutta la esattezza di cui sono capaci, onde le disposizioni in detta Circolare contenute vengano prontamente e regolarmente eseguite.

L'art. 35 della Legge 7 luglio pone, per moltissimi Comuni del Regno, la base della ricostituzione delle loro finanze; dall'applicazione del medesimo moltissimi di essi aspettano i mezzi onde provvedersi di scuole, di strade, di asili infantili, degli altri argomenti più efficaci di civiltà. È specialmente per esso che si fa palese come il concetto fondamentale della Legge predetta non sia quello di sopprimere le Corporazioni religiose per impinguare il tesoro dello Stato.

Quando saranno resi sensibili i vantaggi che dall'applicazione di quell'articolo deriveranno ai Comuni, la Legge 7 luglio, malgrado i maneggi dei nemici del Paese, diverrà popolare, ed essi medesimi saranno costretti a riconoscerne l'utilità.

E come pubblici Funzionari quindi, e come cittadini desiderosi del progresso politico ed economico del Paese in cui vivono e del Regno in generale, i signori Ricevitori devono col massimo buon volere concorrere al compimento di un'operazione da cui si aspettano così cospicui risultati. — V. alle pag. 1153, 1281 e 1844.

Il sottoscritto sarà dall'Amministrazione del Fondo per il Culto informato di quelli che meglio si saranno adoperati ad assecondarla in questo lavoro, e non mancherà di tener conto di siffatte informazioni allorquando gli verrà offerta l'opportunità di render loro il debito guiderdone.

Il Direttore generale Sacchi.

Sommario *dei fogli 61 e 62.*

Firenze e Torino, 1866. — F. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 63 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

Ved. alla pagina 2016 il Sommario *del foglio 63.*

(N. 3368) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 dicembre 1866, ed applicabile a tutte le Provincie, escluse quelle di Venezia e Mantova.

Sono abolite le Direzioni di Sanità marittima e gli Uffizi Sanitari, e le loro incumbenze sono affidate ad altre Autorità.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le Direzioni di Sanità marittima ed i Consigli sanitari stabiliti cogli articoli 3 e 4 della Legge 30 giugno 1861, N. 64, sono aboliti.

2. Nelle Provincie i cui limiti fanno parte del littorale del Regno, i Prefetti assumono nelle rispettive loro giurisdizioni le funzioni dei Direttori della Sanità marittima sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno. — V. Celerif. 1861, p. 1478.

3. I Consiglieri Sanitari ordinari contemplati dall'articolo 7 della Legge 29 marzo 1865, N. 2248, saranno in numero di otto, due dei quali dovranno essere Consiglieri provinciali, nominati dal Consiglio provinciale amministrativo. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 22248.

4. Allorquando il Consiglio provinciale di sanità dovrà occuparsi di affari che interessano la sanità marittima, saranno chiamati ad intervenire alle adunanze per dare il loro voto consultivo, il Sindaco del capo-luogo, il Presidente della Camera di Commercio, un Capitano marittimo, l'Agente delle dogane ed il Capitano del porto principale della Provincia. Il Capitano marittimo sulla proposta della Camera di Commercio sarà nominato dal Prefetto.

5. Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Portoferraio, Napoli, Castellammare, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusa, Taranto, Porto Torres e Pozzuoli saranno istituiti sotto l'immediata dipendenza dell'Autorità amministrativa provinciale Uffici di Sanità marittima con Impiegati proprii, i quali Uffici potranno essere istituiti temporaneamente dal Governo in altri porti ove e quando il bisogno ne occorra. — Negli scali rimanenti sarà Agente di Sanità marittima, sotto la dipendenza del Prefetto, il Sindaco del Comune ov'è lo scalo, e sotto i di lui ordini il servizio sanitario sarà fatto da Agenti designati dal Prefetto.

6. È derogato ad ogni anteriore disposizione contraria alla presente Legge.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 114, 329, 343, 353 e 354. — Senato del Regno, N. 76 all'82.

(N. 3349) REGIO DECRETO

Gratificazione ai Medici di corvetta ed ai Farmacisti di seconda classe nella Marina per la durata della guerra.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il R. Decreto 3 maggio 1866, ecc.:

Ai Medici di corvetta ed ai Farmacisti di seconda classe, stati nominati nel Corpo Sanitario della R. Marina per la sola durata della guerra, sarà corrisposto nell'atto del loro licenziamento dal servizio un semestre di paga a titolo di gratificazione. — Ved. alla pag. 811.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 3 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Depretis.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dell'Interno a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re il 15 ottobre 1866 proponendogli, col riordinamento gerarchico, una modificazione negli stipendi degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

Altezza Reale. Il Personale degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza, che fu organizzato per Regio Decreto 24 agosto 1865 in base alla nuova Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo dello stesso anno, è regolato per ordine di gerarchica e di stipendii dalla tabella nº 1 annessa alla Legge anzidetta.

Per questa tabella il Delegato di prima classe trovasi gerarchicamente collocato fra l'Ispettore di Questura e l'Ispettore di sezione di prima classe, mentre il Delegato di seconda classe fa seguito all'Ispettore di sezione di 2ª classe. — E come la tabella medesima vuole essere necessariamente tenuta di norma nelle promozioni degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza, accade perciò all'Ispettore di sezione di prima classe, il cui avanzamento regolare avveniva per lo addietro mediante il passaggio immediato al posto d'Ispettore di Questura, che debba ora invece essere promosso a Delegato di prima classe; e che del pari il Delegato di seconda classe, anzichè al grado superiore di Delegato di prima classe, abbia ed essere nominato per promozione ad Ispettore di sezione di 2ª classe. Questo sistema, se non importasse altro che una confusione di nomi, meriterebbe per ciò solo di essere rettificato, non sapendosi dare ragione del posto di un Delegato di prima classe che abbia al disotto di sè due categorie di Ispettori, ed al disopra di un'altra categoria anche di Ispettori, che sono addimandati Ispettori di Questura.

Se il titolo ad Ispettori vuol darsi ad una categoria di Funzionari di Pubblica Sicurezza di un ordine superiore a quello dei Delegati, bisogna che si esauriscano prima i varii gradi di Delegati, e che poi in una più eminente posizione appariscano nella tabella del Personale di Pubblica Sicurezza le altre classi di Ispettori coi gradi corrispondenti. Ma un Delegato di prima classe che non sia immediatamente innanzi al Delegato di 2ª classe, e situato invece in mezzo agli Ispettori di prima e di seconda, è logicamente inesplicabile.

Non è però questa soltanto una questione di nomi. Innanzi alla pubblicazione della predetta Legge 20 marzo 1865 era statuito che gl'Ispettori di Questura e di sezione fossero scelti a preferenza fra quei Funzionari che avevano percorsi gli studi legali, mentre tale requisito non richiedevasi nei Delegati, i quali, per semplice promozione di grado, potevano raggiungere anche la prima classe della rispettiva categoria.

Per siffatti antecedenti gl'Ispettori di sezione di 1ª classe, che all'epoca della loro nomina trovansi immediatamente appresso agli Ispettori di Questura, e che in conseguenza si affidavano di essere a questo grado elevati il giorno in cui il Governo li avesse creduti meritevoli di una promozione, non sanno oggi comportare di buon grado che abbiano a ricevere a titolo di promozione il posto di Delegati di prima classe, perciocchè sembra ad essi che la differenza del nome importi eziandio una inferiorità di carriera, non senza lamentare di essere state frustrate le loro legittime aspettative.

La incoerenza dei nomi coi gradi corrispondenti è ancora più grave e capace di più serie conseguenze quando si riscontri la posizione del Delegato di seconda classe con gli Ispettori della seconda classe medesima.

A riguardo non solo del nome che ha, ma dell'Ordine gerarchico in cui è collocato nella tabella annessa alla Legge del 20 marzo 1865, il posto di Delegato di seconda classe è inferiore a quello d'Ispettore di seconda classe, sicchè dal primo dovrebbe aversi una regolare promozione al secondo; e non pertanto nel fatto accade che una promozione somigliante diminuisca al Funzionario lo ammontare del suo stipendio, avvegnacchè sia di lire 2,500 quello del Delegato di seconda classe, e di sole lire 2,400 quello dell'Ispettore di sezione di seconda classe. Nè vale il dire che a quest'ultimo, per l'indole stessa del posto, venga assegnata una indennità di alloggio, di cui non è sempre provvisto il primo; mentre in realtà è sullo stipendio che si fa dall'Impiegato speciale assegnamento, essendo sullo stipendio soltanto, e non sulle indennità che può essergli liquidata la pensione di riposo.

Anche la tenuità degli stipendi, coi quali particolarmente sono retribuite le ultime classi degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, ha dovuto seriamente preoccupare il riferente. Consimili stipendi, menomati altresì dalle ritenute per la pensione e per la tassa sulla ricchezza mobile, ed ora anche pel prestito nazionale, è da mettere in forse se sia possibile di sostenere la vita.

Eppure questi modesti Applicati, ai quali non si dà altro stipendio che di ottanta

lire al mese, sono rivestiti dalla Legge di tutta l'autorità degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza. Questi Applicati esercitano al cospetto dei cittadini le funzioni di Pubblica Sicurezza alla stessa guisa degli altri di grado superiore; e non è alcuno il quale non riconosca che gran parte del pubblico servizio stia nella dignità delle funzioni medesime.

A togliere in conseguenza, per quanto è possibile, siffatti inconvenienti, e rilevare maggiormente nella stima del pubblico la condizione dell'Impiegato di Pubblica Sicurezza, il referente è d'avviso che l'ordinamento gerarchico e gli stipendi degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza si abbiano a modificare nel seguente modo:

Questori con annue	L.	5,000
Ispettori di Questura	»	3,200
Ispettori di sezione di 1ª classe	»	3,000
Ispettori di sezione di 2ª classe	»	2,600
Delegati di 1ª classe	»	2,500
Delegati di 2ª classe	»	2,000
Delegati di 3ª classe	»	1,700
Applicati	»	1,300

Per tal guisa compenetrandosi i Delegati attuali di prima classe con gli Ispettori di sezione di 1ª classe, sarà meglio provveduto al decoro ed all'interesse di entrambe queste categorie di Impiegati, mentre i primi vantaggeranno nel titolo ed i secondi nello stipendio; ed un campo più facile ed esteso sarà aperto al Governo per la distribuzione del personale superiore di Pubblica Sicurezza nelle varie Provincie del Regno. Parimente, col maggiore stipendio degli Ispettori di 2ª classe, sarà evitato lo sconcio che oggi si verifica, di Delegati di 2ª classe, i quali, promossi ad Ispettori, perdono una parte del loro stipendio.

E finalmente abolendo qualunque distinzione tra gli Applicati di Pubblica Sicurezza, tutti riunendoli assieme in una classe medesima, con un sensibile aumento di stipendio, ed aumentando proporzionatamente lo stipendio dei Delegati dell'ultima classe, verrà sollevata questa numerosa categoria di Funzionari dalla men che felice posizione in cui versano di presente, con non poco detrimento del decoro degli Uffizi ai quali appartengono.

Nè è a dubitarsi che per poter coordinare siffatti provvedimenti con la relativa spesa stanziata nel bilancio 1867 possa il numero degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza soffrire una rilevante diminuzione in confronto del ruolo organico attualmente in vigore.

Imperocchè la necessaria estensione che deve ricevere la sorveglianza della Pubblica Sicurezza per le Province Venete testè liberate dal dominio straniero, rende possibile la completa attuazione del proposto organico, senza compromettere gli interessi di alcuno degli attuali Impiegati; ed oltreciò, se una diminuzione potrà mai risultarne nel numero generale degli Impiegati, tenuto conto di quelli necessari per gli Uffici del Veneto, essa sarà largamente compensata dai vantaggi inestimabili di un miglioramento del personale e delle nuove e maggiori guarentie, delle quali sarà fornita la Pubblica Sicurezza del paese.

Oltre gli attuali Funzionari, i quali, soddisfatti nel loro amor proprio e migliorati nella loro posizione gerarchica ed economica, si sentiranno eccitati a rispondere con maggiore alacrità alla benevolenza ed alla fiducia del Governo, dei giovani valorosi saranno d'oggi innanzi invogliati a far parte della carriera della Pubblica Sicurezza, rialzato che sarà, con questi e con altri non lontani provvedimenti, il decoro e l'importanza delle sue funzioni.

(N. 3322) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 1866.

Riordinamento gerarchico e modificazione negli stipendi degli Ufficiali di Sicurezza Pubblica.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ECC.

Vista la tabella nº 1 annessa alla Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865 per i gradi e gli stipendi degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza; visto il Regio Decreto 24 agosto 1865, nº 2487, che stabilisce il ruolo organico degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza; visto l'art. 2, lettera *C*, della Legge 28 giugno 1866, per il quale è fatta facoltà al Governo di provvedere con Decreti Reali alla riforma degli ordinamenti degli Uffici dipendenti e degli Uffiziali che li compongono; volendo coordinare il Per-

sonale degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza per modo che l'avanzamento gerarchico nei vari gradi possa avere effetto col maggior vantaggio del pubblico servizio, ed il migliore interesse dei Funzionari medesimi; ritenuta l'opportunità di compenetrare l'attuale classe dei Delegati di 1ª classe con quella degli Ispettori di sezione di 1ª classe, alla quale verrebbe assegnato lo stipendio di annue lire 3,000; ritenuta del pari l'opportunità di costituire in annue lire 2,600 lo stipendio degli Ispettori di sezione di 2ª classe, perchè sia così fatta una regolare gradazione in confronto dei Delegati di 2ª classe; considerata l'assoluta necessità di ridurre in una sola classe le due attuali di Applicati, e di aumentare lo stipendio di essi, come quello ancora dell'ultima classe dei Delegati; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni, Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Personale degli Uffici di Pubblica Sicurezza è costituito per gradi e per stipendi di conformità a quanto è stabilito coll'annessa tabella *A* d'ordine Nostro vidimata dal Ministro dell'Interno.

2. Per effetto delle modificazioni stabilite nell'articolo precedente i Delegati di 1ª classe, ritenendo lo stipendio e le indennità delle quali fruiscono attualmente, dovranno dal dì dell'esecuzione del presente Decreto prendere il titolo d'Ispettori di 1ª classe; gli attuali Delegati di 2ª, di 3ª e di 4ª classe prenderanno rispettivamente il nome di Delegati di 1ª, 2ª e di 3ª classe, e tutti gli attuali Applicati formeranno una classe sola, con lo stipendio, eguale per tutti, che è indicato nella tabella medesima.

3 Con R. Decreto verrà coordinato tutto il Personale degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza a tenore dello stesso articolo 1.

4. Il presente provvedimento, da presentarsi al Parlamento per essere convertito in Legge, dovrà sortire il pieno suo effetto col 1º del prossimo anno 1867, nella quale epoca cesseranno di aver vigore la tabella nº 1 della Legge 20 marzo 1865, ed il ruolo organico approvato con Reale Decreto 24 agosto successivo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA — RICASOLI.

A - *Tabella degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza per ordine di gerarchia e di stipendi.*

Questori	*Stipendio*, L.	5,000
Ispettori di Questura	»	3,200
Ispettori di 1ª classe.	»	3,000
Ispettori di 2ª classe	»	2,600
Delegati di 1ª classe	»	2,500
Delegati di 2ª classe	»	2,000
Delegati di 3ª classe	»	1,700
Applicati	»	1,300

(N. 3325) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1º dicembre 1866.

Maggiore spesa sul bilancio 1866 della Marina pel Corpo Reale Equipaggi.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re, colla Legge del 28 giugno 1866, nº 2987; veduto il Reale Decreto del 27 maggio 1866, col quale, fra le altre, fu autorizzata una spesa straordinaria di L. 1,200,000 per l'aumento di forza del Corpo Reale Equipaggi, e fu istituito nella parte straordinaria del bilancio della Marina pel 1866 apposito capitolo, col nº 60, e la denominazione *Corpo Reale Equipaggi*; ritenuto che quella somma fu riconosciuta insufficiente a far fronte alle spese, che, per l'aumento di forza effettivamente avvenuto nel corpo anzidetto, si resero necessarie; sulla proposta del Ministro delle Finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Al capitolo 60 - *Corpo Reale Equipaggi* - del bilancio della Marina pel 1866 è autorizzata una maggiore spesa di lire 1,426,000.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 3 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — A. SCIALOJA. — DEPRETIS.

(N. 3326) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 1866.

Convenzione per altro pagamento anticipato della sovvenzione chilometrica alla Società delle Ferrovie Meridionali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, visto il Reale Decreto in data 28 giugno 1866 con cui è stata approvata la convenzione definitiva stipulatasi fra il Governo e la Società delle Ferrovie Meridionali, a senso dell'articolo 4 della Legge 14 maggio 1865, nº 2279; visto l'articolo 2, paragrafo 2 della Legge 28 giugno 1866, nº 2987; visto il precedente nostro Decreto in data 15 agosto 1866; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la convenzione stipulata addì 31 ottobre 1866 dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici colla Società delle Ferrovie Meridionali per altro pagamento anticipato della sovvenzione chilometrica dovuta alla suddetta Società in forza dell'articolo 17 della convenzione 17 giugno 1865.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 3 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — S. JACINI. — A. SCIALOJA.

CONVENZIONE *fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la Società delle Strade Ferrate Meridionali per altro pagamento anticipato della sovvenzione chilometrica.*

Colla convenzione in data 9 agosto del corrente anno, approvata con Decreto Luogotenenziale delli 15 stesso mese, il Governo del Re, rappresentato dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, accordava alla Società delle Ferrovie Meridionali il pagamento a rate bimestrali della sovvenzione chilometrica dovuta alla Società medesima pel secondo semestre del corrente anno al fine principalmente di metterla in grado di spingere innanzi colla massima sollecitudine i lavori di costruzione della linea da Napoli a Foggia per Benevento.

Se non che gli ulteriori apprezzamenti fatti dell'entità delle spese necessarie pei suddetti lavori, ed il confronto delle spese stesse coi mezzi di cui può disporre la Società per pagarle durante l'attuale crisi finanziaria, avrebbero dimostrato la grave difficoltà di erogare nella costruzione della linea di Benevento i fondi che si richieggono per attivarla in modo da accelerarne il compimento.

Ritenuta per tanto l'urgenza di porgere un nuovo sussidio alla società, senza però eccedere i limiti fissati dal § *D* dell'articolo 2 della Legge 28 giugno u. s., i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze hanno convenuto e convengono quanto segue colla Società delle Strade Ferrate Meridionali rappresentata dal suo Direttore Generale.

Art. 1. Il Governo consente di pagare alla Società delle Ferrovie Meridionali, prima delle scadenze fissate dall'articolo 22 della convenzione 17 giugno 1865, lo ammontare di quindici mesi della sovvenzione chilometrica ad essa dovuta, a partire dal 1º gennaio 1867, in forza della convenzione medesima. — Queste anticipazioni, da effettuarsi per rate non maggiori di cinque milioni, dovranno esser impiegate, entro l'anno 1867, per la concorrente di dodici milioni di lire, nei lavori di costruzione delle due sezioni della linea Foggia-Napoli comprese fra Bovino e Caserta e specialmente fra Ariano e l'Uffita.

2. Il Governo farà invigilare per mezzo di un Commissario regio l'impiego di detta somma di dodici milioni di lire nella costruzione delle sopraindicate due sezioni. — Le spese di questa straodinaria vigilanza saranno rimborsate al Governo dalla Società sulla presentazione di apposita nota.

3. Le tre prime rate d'anticipazione saranno pagate nel corso del primo semestre del 1867. — Il pagamento della quarta rata avrà luogo nel mese di agosto 1867, purchè i lavori fatti nelle suddette due sezioni dal 1º gennaio al 31 luglio 1867 abbiano il valore complessivo di sette milioni di lire. — Dal primo agosto in poi la Società dovrà impiegare non meno di un milione ogni mese nella costruzione suddetta; così la quinta rata sarà corrisposta quando la Società avrà eseguito nuove opere pel valore di lire 2,500,000 oltre i sette milioni sopraindicati e l'ultima rata sarà pagata

quando la Società avrà giustificato di avere speso entro l'anno 1867 l'intera somma di dodici milioni nella costruzione delle sopraindicate due sezioni.

4. Le anticipazioni suddette saranno fatte con buoni del Tesoro, portanti l'interesse legale, la di cui scadenza non sia anteriore a quella fissata dalla convenzione 17 giugno 1865 pel pagamento semestrale della sovvenzione chilometrica. — La società rimborserà al Governo l'interesse sui detti buoni per tutta la durata dell'anticipazione. — Per norma del Governo nel calcolo delle anticipazioni la sovvenzione chilometrica sarà provvisoriamente liquidata in base del numero di chilometri in esercizio all'atto di ogni anticipazioue.

5. La sovvenzione che sarà come sovra anticipata si dichiara fin d' ora estinta e cessato quindi ogni debito del Governo verso la Società per la sovvenzione medesima, salva la definitiva liquidazione. — A tale effetto la Società delle Ferrovie Meridionali consente fin d'ora che i mandati, che saranno spediti pel pagamento della sovvenzione chilometrica vengano estinti mediante quitanza del tesoriere centrale dello Stato fino alla concorrente delle anticipazioni fatte dal Governo.

6. A maggior garanzia del Governo la Società depositerà nelle casse del Governo la quantità di obbligazioni delle serie *C*, che è necessaria per rappresentare l'importo di nove mesi di sovvenzione chilometrica, calcolando a L. 120 il valore di ognuna di tali obbligazioni. — Questi titoli saranno restituiti alla Società, in proporzione della scadenza delle sovvenzioni chilometriche, quando la Società avrà giustificato di aver eseguito, dal 1° aprile 1867 in poi, il pagamento semestrale delle spese di interessi e di estinzione delle proprie obbligazioni e di quelle relative alla linea da Bologna ad Ancona.

7. Qualora alla scadenza dell'imprestito di sei milioni, fatto alla Società delle Strade Ferrate Meridionali dal Banco di Napoli, non fossero stati presi fra questo e quella accordi da notificarsi al Governo nelle debite forme e intesi a prorogare la detta scadenza al di là del termine a cui si estendano le sovvenzioni da anticiparsi in forza della presente convenzione, sarà ritenuta sulle sovvenzioni medesime una somma corrispondente al detto imprestito, la quale sarà dal Governo pagata al Banco di Napoli per conto della Società.

8. La presente convenzione non sarà esecutoria fuorchè dopo la sua approvazione per Regio Decreto.

9. Venendo sancita per Legge la garanzia diretta sulle obbligazioni della Società, la presente convenzione cesserà d'aver effetto e la Società sarà tenuta a rimborsare, nel termine di tre mesi dalla richiesta del Governo, l'ammontare delle anticipazioni che fossero già state effettuate.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze oggi 31 ottobre 1866.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, S. Jacini.
Il Ministro delle Finanze, A. Scialoja.
Il Direttore Generale delle Ferrovie Meridionali, Bona.

(N. 3323) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 1866.

Nella Venezia sono pubblicati il Codice penale militare, le Leggi sul reclutamento dell'Esercito, e quella sul sequestro degli stipendi degli Ufficiali.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, sulla proposta del Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Sono rese esecutorie nelle Provincie Venete le seguenti Leggi:

1° Codice penale militare stato pubblicato il 1° ottobre 1859;

2° Legge portante modificazione al detto Codice penale militare in data dell'11 febbraio 1864; — Ved. Celerif. 1864, pag. 613.

3° Legge sul reclutamento dell'Esercito in data del 20 marzo 1854, colle modificazioni delle Leggi successive 12 giugno e 13 luglio 1857, 24 agosto 1862 ed 8 agosto 1863; — V. Celerif. 1864, pag. 193 e 289; — Suppl. alla Celerif. del 1865, p. 1; — 1857, pag. 487, 511 e 579; — 1862, pag. 2299; — 1863, pag. 2206, 2208 e 2331,

4° Legge relativa ai sequestri dello stipendio degli Uffiziali in data del 17 giugno 1864. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1169 e 1377.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA — E. Cugia.

(N. 3343) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 1866.

Agl'Impiegati e Funzionari civili dello Stato sono estese le disposizioni degli art. 208, 209 e 210 della Legge sull'ordinamento giudiziario, riguardanti l'inabilitazione.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 28 giugno 1866, nº 2987; sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono estese a tutti gli Impiegati e Funzionari civili dello Stato le disposizioni contenute negli articoli 208, 209 e 210 della Legge 6 dicembre 1865, nº 2626, riguardanti gl'Impiegati dell'Ordine giudiziario. — V. Celerif. 1866, pag. 363.

Art. 2 La facoltà di concedere un assegno alimentare al Funzionario od Impiegato ed alla sua famiglia compete al Ministero, dal quale l'Impiegato stesso dipende. — Il presente Decreto sarà proposto per la sua conversione in Legge nella prossima sessione parlamentare.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA. — Ricasoli — Scialoja.

(N. 3328) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 1866.

Modificazioni alla classificazione e ordinamento delle Dogane, ed alla Pianta organica delle medesime.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, e i Reali Decreti 28 marzo 1865, nº 2237, 10 dicembre detto anno, nº 2750, e 25 luglio ultimo, numero 3104; visto il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre a. c., nº 3264; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le variazioni nell'ordinamento e nella classificazione delle dogane e nel relativo ruolo organico, le quali risultano dall'annessa tabella, vista d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Queste variazioni avranno effetto col 1º dicembre prossimo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Venezia addì 12 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoja.

TABELLA *delle modificazioni alla classificazione ed all'ordinamento delle Dogane ed alla pianta organica delle medesime.*

Direzione d'Ancona.

La dogana di Scandriglia è tramutata in Sorci e ne prende il nome. — La indennità per spese d'uffizio della dogana di Passo Correse è aumentata di altre annue lire 80. — La sezione alla ferrovia della dogana d'Ancona è soppressa col relativo Personale composto di un Ricevitore di VIIª classe, un Veditore, due Commessi ad un Agente subalterno. — Alla dogana di Narni sono aggiunti un Veditore ed un Commesso.

Direzione di Bologna.

La dogana Iº ordine, IIª classe, di Pontelagoscuro è ridotta al IIº ordine, 1ª classe, ed avrà: — 1 Ricevitore di Vª classe; 2 Veditori; 2 Commessi; 2 Agenti subalterni. — La sezione di Passo Po è soppressa col relativo Personale. — Sono tolti i posti di Ricevitore di VIIª classe della soppressa dogana di Stellata, e di VIIIª classe delle soppresse dogane di Pilastri, Palantone, Francolino, Guarda Ferrarese, Cologna, Serravalle ed Ariano. — La sezione della dogana di Ravenna detta del Candiano è soppressa col relativo Personale di un Veditore e di un Commesso. — È tolto un

Agente subalterno alla dogana di Ravenna. — Le spese d'Ufficio sono ridotte a lire 200 per la dogana di Pontelagoscuro, ed a 700 per quella di Ravenna.

Direzione di Brescia.

La dogana di I° ordine, IIIª classe, di Desenzano è ridotta al II ordine, Iª classe, ed avrà: — 1 Ricevitore di Vª classe; 1 Veditore; 2 Commessi; 1 Agente subalterno. — Sono levati dall'organico i posti delle soppresse dogane di Lugana, Monzambano, Borghetto, Goito, Castellucchio col posto di osservazione a Pozzariello, Cà Basse, S. Lorenzo e Foce d'Oglio, nonchè quelli della soppressa sezione alla stazione ferroviaria di Desenzano. — È soppresso il posto di Ricevitore di VIIª classe della dogana di Salò, e delle sue funzioni è incaricato quel magazziniere di vendita di generi di privativa, al quale perciò spetterà il maggiore stipendio di lire 200. — Alla dogana di Limone S. Giovanni è aggiunto un Commesso. — Le spese d'Uffizio per la dogana di Desenzano sul Lago sono ridotte a lire 200.

Direzione di Catania.

Le spese d'ufficio della dogana di Riposto sono aumentate da lire 60 a 90.

Direzione di Como.

La sezione di Monte Spluga è soppressa col Commesso. — La dogana di Campodolcino è trasferta a Monte Spluga e ne assume il nome. Le spese di Uffizio son portate da lire 600 a lire 800. — È ristabilita la dogana di II° ordine, IVª classe, di Brusimpiano con un Ricevitore di VIIIª classe, e con la indennità di lire 60 per spese d'Uffizio.

Direzione di Firenze.

È soppressa la sezione doganale alla stazione ferroviaria di Firenze, e ne è tolto il Ricevitore di Vª classe. Il rimanente del Personale è concentrato nella dogana di Firenze.

Direzione di Foggia.

La dogana di Termoli è affigliata alla principalità di Rodi per le operazioni di cassa, contabilità e statistica.

Direzione di Genova.

Alla dogana di II° ordine, 1ª classe, a Spezia è aggiunta altra sezione detta di S. Bartolomeo con un Ricevitore di VIIª classe. — Le spese di Uffizio della dogana di Spezia sono aumentate di altre annue lire 40. — Il deposito delle merci nei magazzini di proprietà privata, a cui la tabella B annessa al R. Decreto 16 ottobre 1862 autorizza la dogana di Voltri, è esteso ai ferri di prima fabbricazione.

Direzione di Lecce.

È soppressa la dogana di S. Cataldo.

Direzione di Livorno.

Alla dogana di Viareggio sono tolti due Commessi. Un Commesso è aggiunto alla dogana di Vada. — La dogana di Cecina è ridotta dalla IIIª classe alla IVª del II° ordine, con un Ricevitore di VIIIª classe.

Direzione di Messina.

È soppressa la dogana di Brolo.

Direzione di Modena.

Sono levati dall'organico i posti che costituiscono il Personale delle soppresse dogane di Codi-sotto, Luzzara, Collegrana, Boscarole, Tramuschio e Staffola.

Direzione d'Oneglia.

Un Veditore è aggiunto alla dogana di San Remo.

Direzione di Orbetello.

Alla dogana di Torricella è aggiunta la sezione di San Casciano de'Bagni, ed aumentata la indennità per spese d'uffizio da lire 60 a lire 80.

Direzione di Palermo.

È instituita nell'isola d'Ustica un dogana di II° ordine, IVª classe; vi sarà un Ricevitore di VIIIª classe con la indennità di annue lire 40 per spese d'Uffizio. — Alla dogana di Palermo sono aggiunti due Commissari alle visite, l'uno di IIª classe, l'altro di IIIª classe, e le spese d'Uffizio aumentate di altre lire 200.

Vi saranno pertanto nella Pianta organica delle Dogane:

N° 14 Ricevitori di II classe.
» 11 id. di III id.
» 15 id. di IV id.
» 49 id. di VI id.
» 75 id. di VII id.
» 136 id. di VIII id.
» 19 Magazzinieri delle privative di III classe con i Ricevitore doganale.
» 6 id. id. di II id. id.
» 19 Commissari alle dichiarazioni di I[a] classe.
» 151 Veditori di IV classe.
» 349 Commessi di III classe.
» 107 Agenti subalterni di IV classe.
» 20 Visitatrici di III classe.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro delle Finanze a S. M. il 12 novembre 1866.

SIRE. L'Arsenale marittimo di Venezia fu consegnato quasi completame
visto di materiali, attrezzi e macchine.

Per utilizzare fin d'ora quell'importantissimo Stabilimento è indispensabi
mare una dotazione di materiali che devono costituire il suo approvvigic
normale, e di provvedere gli attrezzi e macchine che sono necessari per at
varie officine.

Tutte queste provviste costituiscono naturalmente una prima spesa straoı
ed il Ministero si riserva di presentare al Parlamento la relativa Legge on
ziare in vari bilanci le somme occorrenti.

Urge però di acquistare dei materiali, attrezzi e macchine che devono far
siffatta dotazione, ma in quelle quantità limitate che occorrono per poter d
cipio ai lavori in quell'Arsenale anche allo scopo di impiegare in modo pro
la Marina quella numerosa Maestranza.

I principali materiali, dei quali importa di fare senza indugio un primo e
approvvigionamento, sono specialmente il carbone onde rifornire i bastime
gnami e metalli.

Tutte le varie officine devono poi essere munite delle occorrenti macchi
pore onde avere la forza motrice, e delle più indispensabili macchine-utens

Il primo e più urgente approvvigionamento fu calcolato sulle seguenti b
tatissime:

Legnami (cinquemila metri cubi circa)	L.	800
Metalli	»	600
Tele, tessuti e canape	»	250
Resinosi, colori, materiali diversi	»	100
Macchine, attrezzi, ecc.	»	350
Carbone (diecimila tonnellate)	»	400
Totale	L.	2,500

Da questo dettaglio si vede in quali stretti limiti si voglia tenere quest
approvvigionamento indispensabile per poter avviare i lavori in quell'Arse
mandando ad epoca ulteriore la spesa ben più importante e necessaria per l'
dei materiali che dovranno comporre la dotazione normale.

Trattandosi adunque di una spesa della massima urgenza, il riferente ha
di sottoporre alla firma della M. V. il qui unito schema di Decreto, col
spesa medesima verrebbe autorizzata a termini degli art. 12 e 18 del R. D
novembre 1861, N. 302, ed applicata ad apposito capitolo del bilancio della
pel 1866. — Ved. Celerif. 1861, pag. 2225.

REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 1866.

Autorizzazione di spesa straordinaria per un primo approvvigionamento dell'Arsenale marittimo di Venezia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduti gli articoli 12 e 13 del R. Decreto 3 novembre 1861, N. 302; sulla proposta del Ministro delle Finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 2,500,000 per addivenire all'acquisto di quelle limitate quantità di materiali, attrezzi e macchine occorrenti per dare principio ai lavori nell'Arsenale marittimo di Venezia.

2. Per l'applicazione della spesa autorizzata col precedente articolo è istituito nel bilancio passivo del Ministero della Marina pel 1866 apposito capitolo col N. 81 *bis*, e colla denominazione *Primo approvvigionamento dell'Arsenale marittimo di Venezia*. — Il presente Decreto sarà proposto per la sua conversione in Legge nella prossima Sessione parlamentare.

Il Ministro delle Finanze e quello della Marina sono incaricati della esecuzione di questo Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Venezia addì 12 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA. — DEPRETIS.

(N. 3337) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 1866.

Gli Economati generali dei Benefizi vacanti in Parma e Modena sono soppressi, e le loro attività ed oneri sono devoluti a quelli di Milano e Bologna.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 18 dello Statuto; visto i nostri Decreti delli 26 settembre 1860, nº 4314, e 16 gennaio 1861, nº 4608, non che l'annessovi Regolamento; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli Economati generali dei benefizi vacanti esistenti in Parma e in Modena rimarranno soppressi a datare dal 1º di gennaio prossimo venturo 1867. — Collo stesso giorno le attribuzioni esercitate dall'Economato generale di Parma passeranno all'Economato generale di Milano, e quelle esercitate dall'Economato generale di Modena passeranno all'Economato generale di Bologna.

2. Le attività e gli oneri proprii di ciascheduno dei due Economati soppressi saranno devoluti all'altro Economato, al quale rispettivamente si devolvono le attribuzioni.

3. La pianta del Personale degli Economati generali di Milano e di Bologna ed i relativi stipendi sono determinati nell'annessa tabella firmati d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli. — Agli Impiegati degli Economati generali medesimi, alle loro vedove ed ai loro figli sono applicabili le disposizioni delle leggi generali sulle disponibilità, aspettative, pensioni, e sulle ritenute stabilite per gli Impiegati dello Stato. Il carico degli assegni relativi e l'introito delle ritenute è devoluto alla Cassa degli Economati medesimi.

4. Nelle Province Parmensi e Modenesi sono mantenute, finchè non sia altrimenti provveduto, tutte le norme e pratiche che vi sono attualmente in vigore circa all'amministrazione e devoluzione dei frutti dei benefizi vacanti.

5. Il prefato nostro Ministro Guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente Decreto. — Ved. Celerif. 1860, pag. 1523; — 1861, pag. 337 e 370.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE — BORGATTI.

---

estratto dalla succitata deliberazione, e visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, resterà annesso al presente Decreto.
Dato a Firenze addì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. IACINI

ELENCO *delle strade provinciali di Sassari dichiarate tali con Regio Decreto 22 novembre* 1866.

Nº progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITE di caduna strada	COMUNI E LUOGHI attraversati
1	Da Sassari a Scalacavalli	Principia all'estremità della città di Sassari, e termina all'incontro della strada da Alghero a Terranuova presso la cantoniera di Scalacavalli.	Nessuno.
2	Da Nuoro a Lanusei (per la parte già sistemata).	Comincia all'estremità della città di Nuoro, e termina al principio dell'abitato del Comune di Mamoiada.	Nessuno.

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE PER LA VENEZIA

Per disposizioni pubblicate con R. Decreto del 2 dicembre 1866, N. 3352, *è stata applicata alle Provincie della Venezia ed a quella di Mantova la Legge comunale e provinciale del* 20 *marzo* 1865, *N.* 2248 (Ved. Suppl. alla Celerif. del 1865). *Meno i titoli I e V, che qui si riproducono integralmente, il contenuto è affatto identico, per cui omettiamo di ripeterlo, indicando però quelle diverse designazioni che vedonsi sparse nel Decreto*:

Decreto N. 3352 del 2 dicembre 1866.	*Legge N. 2248 del 20 marzo 1865.*
Cassiere	Tesoriere Provinciale.
Commissario Distrettuale	Sotto-Prefetto.
Contabilità di Stato	Corte de'Conti - Consiglio di Stato.
Decreto	Legge.
Distretto	Pretura.
Esattori Comunali	Ricevitori delle Contribuzioni dirette - Tesorieri Comunali.
Procuratore Superiore di Stato . . .	Ministero Pubblico.
Terza Istanza	Corte di Cassazione.
Tribunale d'Appello	Corte d'Appello.
Uffizio delle pubbliche costruzioni . .	Ufficio del Genio Civile.

(N. 3352) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 8 dicembre 1866.

Pubblicazione della Legge provinciale e comunale nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 82 dello Statuto; sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Intèrno; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono pubblicate ed avranno vigore nelle Provincie della Venezia e in quella di Mantova le disposizioni seguenti della Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865, nº 2248, allegato *A*.

TITOLO I. — Divisione del territorio e Autorità governative.

Art. 1. Le Provincie Venete e quella di Mantova si dividono in distretti e Comuni.

Art. 2. In ogni Provincia vi è un Prefetto ed un Consiglio di Prefettura.

Art. 3. Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle Leggi, e veglia pel mantenimento dei diritti dell'Autorità amministrativa;

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle Leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, e in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre dalla forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal Ministro dell'Interno e ne eseguisce le istruzioni;

Art. 4. Se il Prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il Consigliere di Prefettura, che sarà a ciò espressamente destinato per Regio Decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potrà essere con Reale Decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5. Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle Leggi.

È chiamato a dar parere ne'casi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Prefetto affidate.

I Segretari presso le Prefetture potranno essere incaricati per Decreto Reale delle funzioni di Consigliere.

Art. 6. Il Consiglio di Prefettura si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due Consiglieri aggiunti.

È Presieduto dal Prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7. In ogni Distretto vi è un Commissario distrettuale che compie, sotto la Direzione del Prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle Leggi, eseguisce gli ordini del Prefetto, e provvede nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo.

I Commissariati distrettuali conservano l'attuale ordinamento, e continuano ad esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi mantenute coll'art. 9 del R. Decreto 18 luglio prossimo passato, nº 3064.

Art. 8. Il Prefetto od il Commissario distrettuale, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consigio di Stato.

Art. 9. Presso per ogni Prefettura e Commissariato distrettuale sono stabiliti Impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per Decreto Reale.

Art. 42. Se vi è ricorso in terza istanza la Sezione del Tribunale d'appello di Venezia, istituita dall'art. 6 del R. Decreto 13 ottobre 1866, N. 3251, provvederà a termini dell'art. 40. — Ved. alla pag. 1776.

Art. 102. *È soppresso l'alinea settimo della Legge N. 2248.*

Art. 112. Nulla è innovato per quanto riguarda il godimento e l'amministrazione dei beni comunali.

Art. 113. L'alienazione dei beni comunali continua ad essere obbligatoria a norma delle Leggi vigenti.

Art. 116. *L'alinea 19° della Legge N. 2248 è soppresso.*

Art. 120. L'esazione delle rendite ed il pagamento delle spese compete all'Esattore delle Contribuzioni dirette.

Art. 125. I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio Comunale saranno approvati dal Consiglio di Prefettura, salvo ricorso alla Contabilità di Stato, quando se ne contesti la regolarità, ed al Consiglio di Stato in ogni altro caso.

Art. 129. Il Prefetto ha facoltà di far seguire gl'incanti e le stipulazioni di contratti per vendita di taglio di boschi nel suo Ufficio; e nei casi speciali può anche delegare questa sua facoltà ai Commissari distrettuali.

Il Prefetto o il Commissario delegato presiederanno in tal caso agl'incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta Municipale, osservate nel resto le Leggi vigenti.

Art. 138. Sono altresì soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale:

1. Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

2. I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere dell'Ufficio delle pubbliche costruzioni della Provincia, a termini delle Leggi;

3. L'istituzione di fiere e di mercati;

4. I regolamenti intorno all'amministrazione dei beni del Comune, ed alle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati.

Art. 146. Saranno soggetti alle pene dell'arresto fino a cinque giorni e della multa fino a lire 50 i contravventori ai Regolamenti vigenti, o che venissero emessi in esecuzione delle Leggi per l'esazione dell'imposta speciale dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato, l'igiene e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi, dati dai Commissari distrettuali e dai Sindaci.

Art. 147. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà fino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore, dinanzi al Sindaco, di uno degli Agenti del Comune o d'uno degli Agenti della pubblica forza.

Art. 197. Il conto del Cassiere provinciale è approvato dal Consiglio di Prefettura, salvo il ricorso alla Contabilità di Stato, quando si tratti della loro regolarità, ed al Consiglio di Stato in ogni altro caso.

TITOLO V. — Disposizioni transitorie.

Art. 236. Il presente Decreto andrà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione per quanto riguarda le elezioni dei Consigli comunali e provinciali, e pel resto al primo gennaio 1867.

Art. 237. Però le spese obbligatorie indicate nei numeri 2 e seguenti dell'articolo 174 del presente Decreto continueranno ad essere regolate dalle Leggi vigenti fino a che non sia provveduto per Legge alla unificazione delle imposte dirette.

Per sostenere le spese finora poste a carico del fondo territoriale, continuerà a riscuotersi la sovraimposta relativa diminuita dell'importo delle spese per gli stipendi degl'Impiegati dell'Amministrazione e della Ragioneria provinciale e del suo Ufficio.

Art. 238. L'Amministrazione del fondo territoriale continuerà ad essere regolata dall'articolo 10 del Regio Decreto 10 ottobre, n° 3250, e la Commissione col medesimo stabilita formerà il relativo bilancio di previsione pel 1867 da approvarsi con Decreto Reale. — Ved. alle pag. 1348, 1627 e 1773.

Art. 239. Fino a che non sia compiuta la unificazione del sistema delle imposte i Comuni potranno continuare a riscuotere le tasse e le imposizioni locali stabilite a termini delle Leggi finora in vigore.

Art. 240. Nelle Provincie nelle quali, a termini del Decreto 1° agosto 1866, n° 3130, le liste elettorali già furono approvate, tosto pubblicato il presente Decreto si provvederà all'elezione dei Consiglieri provinciali secondo le norme ivi prescritte.

Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Commissario del Re.

Seguitane la proclamazione, i Consigli provinciali verranno convocati al fine di eleggere le Deputazioni provinciali entreranno immediatamente in Ufficio.

Art. 241. Nei Comuni in cui già furono eletti i Consigli comunali, contemporaneamente alle elezioni indicate nel precedente articolo, si procederà pure in conformità al disposto dell'articolo 60 del Decreto 1° agosto 1866 alle elezioni dei nuovi Consiglieri comunali secondo le norme stabilite dal presente Decreto.

Il risultato di queste elezioni sarà proclamato dal Commissario del Re.

I nuovi Consigli saranno convocati al solo fine di eleggere le Giunte municipali, ed entreranno quindi in funzione.

Art. 242. Nelle altre Provincie e negli altri Comuni si procederà alle elezioni dei Consiglieri comunali e provinciali a norma del presente Decreto appena che si saranno compiute le operazioni prescritte dal Decreto 1° agosto 1866 per la formazione ed approvazione delle liste elettorali.

Il risultato di queste elezioni sarà proclamato dal Commissario del Re, dal quale i Consigli comunali e provinciali saranno convocati allo scopo di eleggere rispettivamente le Giunte e le Deputazioni provinciali.

Seguite tali elezioni, le nuove Amministrazioni entreranno in ufficio.

Art. 243. I conti delle Amministrazioni comunali e degl'Istituti che ne dipendono, compilati a norma delle Leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto del presente Decreto.

Art. 244. Nei primi due anni dalla elezione generale l'estrazione, di cui all'articolo 203, non si estenderà alla persona del Sindaco.

Art. 245. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti delle attuali Amministrazioni.

Art. 246. Diverranno comunali e provinciali gli Istituti o Stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini del presente Decreto. Un Decreto Reale dichiarerà quali siano questi Istituti.

Art. 247. I Funzionari e salariati governativi, addetti agli Uffizi provinciali, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle Provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per Decreti Reali, sentiti i Consigli provinciali.

Art. 248. I Funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, conservono il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle Provincie quando cessino dal servizio, la pensione che, a termini delle Leggi vigenti, spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 249. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della Provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la Provincia abbiano corrisposto all'impiegato.

Art. 250. Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli Impiegati dello Stato alla Provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di Legge.

Art. 251. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 252. Nel caso di destituzione, le Autorità provinciali dovranno riferirne al Ministro, del quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 253. Salvo il caso previsto dall'art. 34 del presente Decreto, nelle città capiluogo di Provincia le funzioni demandate dal Decreto stesso ai Commissari distrettuali saranno esercitate direttamente dal Prefetto.

Art. 254. Le attribuzioni già date alle Congregazioni provinciali da Leggi o provvedimenti speciali tuttora in vigore, saranno esercitate dalle Deputazioni provinciali.

Art. 255. Le Ragionerie provinciali conserveranno l'attuale ordinamento e continueranno ad adempiere, sino a diversa disposizioni, le incombenze riguardanti la Amministrazione dello Stato, del Fondo territoriale e delle Opere pie, che sono attualmente ad esse demandate.

Art. 256. I reati contemplati negli articoli 57 e 58 del presente Decreto saranno trattati come delitti e giudicati secondo le competenze e colle forme della procedura penale vigente nelle Provincie Venete.

Art. 257. È limitato a cinque anni l'esercizio della facoltà accordata al Governo del Re di decretare l'unione di più Comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Decreto.

Art. 258. A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle Autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'Autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 259. Cesseranno d'aver vigore le Leggi anteriori sulle Amministrazioni comunali e provinciali. Continueranno però ad osservarsi le Leggi speciali che hanno rapporto colle dette Amministrazioni in quanto non sono contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE — RICASOLI.

Riparto dei Consiglieri provinciali nelle Provincie Venete e in quella di Mantova in esecuzione all'articolo 156 del Reale Decreto 2 dicembre 1866, n° 3352.

Provincia di Venezia

(Un consigliere ogni 7,361 abitanti).

DISTRETTI	Popolazione	Consiglieri provinciali
1. Venezia	123,762	17
2. Mestre	19,577	3
3. Dolo	25,856	3
4. Chioggia . . .	48,669	7
5. Mirano	22,076	3
6. San Donà . . .	24,089	3
7. Portogruaro . .	30,625	4
Totale . .	294,454	40

Provincia di Verona

(Un consigliere ogni 7,946 abitanti).

DISTRETTI	Popolazione	Consiglieri provinciali
1. Verona	103,740	13
2. Villafranca . . .	19,005	2
3. Isola della Scala .	30,928	4
4. Sanguinetto . .	17,586	2
5. Legnago . . .	30,888	4
6. Cologna	19,464	3
7. San Bonifacio . .	27,312	3
8. Tregnago . . .	17,181	2
9. S. Piero Incariano.	22,974	3
10. Caprino . . .	11,552	2
11. Bardolino . . .	17,225	2
Totale. .	317,853	40

Provincia di Padova

(Un consigliere ogni 7,618 abitanti).

DISTRETTI	Popolazione	Consiglieri provinciali
1. Padova	103,448	14
2. Camposanpiero .	31,930	4
3. Cittadella . . .	27,901	4
4 Montagnana . .	27,807	4
5. Este	38,169	5
6. Monselice . . .	26,510	3
7. Conselve . . .	22,279	3
8. Piove	27,186	3
Totale . .	304,732	40

Provincia di Vicenza

(Un consigliere ogni 8,193 abitanti).

DISTRETTI	Popolazione	Consiglieri provinciali
1. Vicenza . . .	82,163	10
2. Bassano . . .	42,290	5
3. Marostica . . .	28,579	3
4. Asiago	23,646	3
5. Tiene	22,407	3
6. Schio	40,151	5
7. Valdagno . . .	24,014	3
8. Arzignano . . .	21,691	3
9. Lonigo . . .	28,007	3
10. Barbarano . . .	14,486	2
Totale . .	327,734	40

Provincia di Treviso

(Un consigliere ogni 7,712 abitanti).

DISTRETTI	Popolazione	Consiglieri provinciali
1. Treviso . . .	83,861	11
2. Oderzo	40,763	5
3. Conegliano. . .	39,957	5
4. Ceneda	38,443	5
5. Valdobbiadene .	20,826	3
6. Montebelluna . .	28,522	4
7. Asolo	28,624	4
8. Castelfranco . .	27,485	3
Totale. .	308,483	40

Provincia di Rovigo

(Un consigliere ogni 9,032 abitanti).

DISTRETTI	Popolazione	Consiglieri provinciali
1. Rovigo	36,010	4
2. Adria	36,981	4
3. Lendinara . . .	20,271	2
4. Badia	18,998	2
5. Massa	18,046	2
6. Occhiobello . .	21,010	2
7. Polesella . . .	15,887	2
8. Ariano	13,443	2
Totale . .	180,646	20

Istruzioni intorno all'esame dei progetti di strade comunali da approvarsi dalle Deputazioni Provinciali.

Da varie Rappresentanze comunali è stata fatta domanda se, per l'osservanza dell'art. 27 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, la Deputazione provinciale, cui spetta l'approvazione dei progetti di strade comunali, debba richiedere il preventivo parere dell'Uffizio del Genio civile governativo, o piuttosto dell'Uffizio tecnico, di che è attualmente provveduta la Provincia.

Questo Ministero, in seguito di parere emesso dal Consiglio di Stato ha adottato il principio che le Deputazioni provinciali possano valersi dell'Uffizio tecnico della Provincia, anzichè dell'Uffizio del Genio civile del Governo, concordando in tal modo le disposizioni del precitato articolo 138 della Legge comunale e provinciale.

Si pregano i signori Prefetti a fare la debita comunicazione ai Municipi che da essi rispettivamente dipendono, onde si possa uniformare alla massima generale superiormente accennata.

Per il Ministro, Oberty.

Firenze, 10 novembre 1866.

Circolare (N. 71) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Applicazione degli articoli 12 e 14 della Legge comunale e provinciale per l'aggregazione territoriale di Comuni.

Colla Circolare 27 gennaio scorso, nº 979, si eccitavano i signori Prefetti a voler iniziare le opportune pratiche per l'applicazione degli articoli 12 e 14 della Legge comunale e provinciale, dirigendosi in pria ai Comuni per ottenerne la spontanea loro aggregazione, e valendosi quindi delle facoltà concesse dal predetto articolo 14 per promuovere dai Consigli provinciali le proposte di riunione forzata di quelli che, anteponendo al loro vero interesse un malinteso sentimento di autonomia, si rifiutassero di spontaneamente concentrarsi con altri finitimi.

Non essendosi finora avuto che pochissime di tali proposte, e premendo d'altro canto a questo Ministero di provvedere sulla bisogna prima che trascorra il termine a ciò fissato dall'art. 250 della Legge predetta, il sottoscritto si rivolge nuovamente ai signori Prefetti del Regno e li prega a voler il più presto possibile promuovere le deliberazioni indicate negli articoli sovramenzionati, rimettendole a questo Ministero per le sue risoluzioni definitive. — Ved. pag. 906.

Il Direttore Superiore Del Carretto.

Firenze, 15 novembre 1866.

Circolare (N. 70) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Modo di procedere pel versamento dei prodotti degl'immobili concessi a temporaneo uso delle varie Amministrazioni dello Stato.

Al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio) è più volte occorso di rimarcare che le diverse Amministrazioni dello Stato, cui sono ceduti in temporaneo uso fabbricati o altri immobili demaniali, dovendo versare prodotti ritratti dalla parte fruttifera di detti immobili, usano rivolgersi al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) chiedendo che siano autorizzati i Tesorieri delle Provincie a riceversi i versamenti di cui è parola.

Questo procedimento però è erroneo, imperocchè i prodotti degl'immobili demaniali sovraccennati, come tutti gli altri della specie, debbono essere versati presso i rispettivi Uffici del Demanio.

Premesso ciò il sottoscritto prega i signori Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno ad avvertire tutte le Amministrazioni dipendenti perchè quando occorra abbiano a rivolgere le loro domande alla Direzione delle Tasse e Demanio, nel cui circolo è situato l'immobile produttivo, giacchè da questa sarà loro indicato l'Uffizio di riscossione nella cui cassa dovrà essere eseguito il versamento della somma ritratta dalla parte fruttifera degli immobili alle diverse Amministrazioni concessi in uso temporaneo.

In tale richiesta sarà necessario specificare esattamente chi dee fare il versamento, e quale ne sia l'ammontare preciso e la causa.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 15 novembre 1866.

Circolare (N. 72) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Osservanza dell'articolo 138 della Legge comunale e provinciale sulla formazione dei Regolamenti di polizia locale.

Questo Ministero e quello per i Lavori Pubblici hanno entrambi avvertito come ben sovente i Consigli comunali nel formare i Regolamenti per la polizia locale frammischiano, senza tener conto della rispettiva loro competenza, disposizioni di polizia urbana e d'igiene a disposizioni concernenti la polizia edilizia, e viceversa. Questo sistema non solo incaglia l'azione dei due Ministeri ed impedisce il sollecito andamento di questo ramo di pubblico servizio, ma è pur anche contrario al disposto dell'art. 138 della Legge comunale e provinciale. In fatti quell'articolo, dopo aver dichiarato che i Regolamenti, di cui si tratta, sono soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale, stabilisce all'ultimo alinea che se ne debba trasmettere copia al competente Ministero. Ora il Ministero competente in materia edilizia è quello dei Lavori Pubblici, come lo è questo dell'Interno per la polizia urbana e l'igiene, e quello d'Agricoltura e Commercio per la polizia campestre.

Importando pertanto d'ovviare a tale inconveniente, il sottoscritto, d'accordo col predetto Ministero per i Lavori Pubblici, ritiene che il mezzo all'uopo più acconcio sia quello di compilare distintamente e con numerazione propria ogni specie di Regolamento relativo alla polizia locale. Nè con questo si riuscirebbe soltanto allo scopo voluto, ma si otterrebbe eziandio il vantaggio di semplificare ogni speciale Regolamento e renderne così più agevole la conoscenza e l'osservanza.

Il Direttore sottoscritto interessa quindi la cortesia dei signori Prefetti a voler impartire alle rispettive Deputazioni provinciali ed Amministrazioni comunali le opportune direzioni, perchè quinci innanzi si osservi il metodo sovradditato, pel quale più sollecitamente potranno i Ministeri competenti emettere le loro determinazioni, ed i Municipi porre in esecuzione i propri Regolamenti, giusta quanto venne disposto colla Circolare del 10 agosto scorso. — Ved. alla pag. 1658.

Il Direttore Superiore Del Carretto.

Firenze, 19 novembre 1866.

Circolare (N. 343-13, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Restituzione delle somme pagate pel prestito nazionale, che per la risoluzione dei reclami risultano non legalmente dovute; loro imputazione a carico dell'Erario.

L'art. 19 del R. Decreto 28 luglio 1866, dopo stabiliti i tempi ed i modi in cui i contribuenti possono reclamare contro gli errori occorsi a loro danno nel riparto del prestito nazionale, dispone che gli effetti della correzione di tali errori vadano a carico dell'Erario; ma che frattanto i reclami non sospendano la riscossione delle rate di prestito, salvo restituzione. — Ved. alle pag. 1392 e 1488.

In conseguenza di questa disposizione molti contribuenti al prestito, quand'anche indebitamente gravati, dovettero effettuare il versamento dei primi decimi scaduti innanzi che fossero operate le rettificazioni sulle somme ad essi addebitate. Conviene pertanto provvedere alla restituzione delle somme da essi pagate in eccedenza.

Colla Circolare n° 6 vennero tracciate le norme da seguirsi nella liquidazione delle rettificazioni derivanti dalla risoluzione dei reclami; e colla successiva Circolare n° 9 fu indicato il modo di ottenere la compensazione delle rettificazioni, sicchè rimanesse invariato, a termini dell'art. 14 del R. Decreto 8 settembre, il capitale del prestito, pel quale saranno rilasciate le obbligazioni definitive dalla Direzione generale del Debito Pubblico. — V. alle pag. 1756 e 1787-88.

Importa ora di provvedere perchè le correzioni degli errori siano messe, in modo razionale ed uniforme, a carico dell'Erario, specialmente nei casi in cui il prestito venne assunto per intiere Provincie o Consorzi o Comuni isolati, od anche solo per le ultime classi di qualche Consorzio o Comune isolato :

I. In generale i Direttori delle Tasse e del Demanio nelle loro ordinanze colle quali fanno luogo a riduzione della somma assegnata ai reclamanti, ordinano che l'eccedenza pagata sui primi decimi sia restituita, ovvero compensata nei successivi pagamenti agli aventi diritto.

Queste ordinanze, nelle località in cui non fu assunto il prestito, e dove perciò le singole quote debbono pagarsi dai contribuenti, hanno per effetto di fare restituire per conto dell'Erario le somme indebitamente assegnate ai reclamanti.

II. Ma quando un assuntore del prestito sia subentrato nei dritti e negli obblighi dei contribuenti che non dichiararono di voler soddisfare le proprie quote di prestito, e che per conseguenza abbia versato i primi decimi da essi dovuti, le ordinanze non basterebbero a compensare convenientemente le parti interessate.

Infatti ordinandosi con esse la cancellazione o la diminuzione della somma attribuita ai reclamanti che non abbiano dichiarato di voler pagare le loro quote di prestito, viene per conseguenza annullata o diminuita proporzionalmente la loro quota di concorso nel riparto degli oneri contrattuali dovuti all'assuntore del prestito, ed in tal modo viene ridotto a giusta misura il carico che i reclamanti devono sostenere pel prestito nazionale.

Siccome però con l'art. 8 della Circolare nº 9 si stabiliva che gli articoli nuovi, da aprirsi per mantenere inalterato il caricamento, fossero intestati all'assuntore del prestito, così gli effetti della correzione rimarrebbero a carico dell'assuntore anzichè a carico dell'Erario.

Quella disposizione fu data nell'intento di mantenere più facilmente inalterata la somma di prestito assunta, compensando le quote di prestito annullate o diminuite con quelle aggiunte ed accresciute; e per tenere in evidenza le variazioni per la quali si venne a stabilire il definitivo riparto del prestito.

Ma poichè la differenza tra le diminuzioni e gli aumenti deve andare a carico dell'Erario, così gli assuntori debbono esserne indennizzati, o mediante il pagamento, che si effettui dall'Erario, di una proporzionata parte dell'onere contrattuale, ovvero esonerandoli da una parte di prestito corrispondente alla differenza tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione.

III. Impertanto i signori Direttori delle Tasse e del Demanio, tostochè sia ultimata la risoluzione dei reclami presentati ad essi, e di quelli che furono inoltrati al Ministero, che loro farà conoscere rispettivamente quando sia risoluto l'ultimo reclamo relativo ad una data Provincia, avranno cura di riconoscere per ciascun Consorzio, Comune isolato, o per la Provincia assuntrice del prestito, la differenza risultante tra le diminuzioni e gli aumenti introdotti nei ruoli del prestito per la risoluzione dei reclami.

Essi faranno quindi conoscere agli assuntori quale sarebbe la corrispondente diminuzione da farsi nella somma di prestito assunta, ed inviteranno le Rappresentanze dei Consorzi, Comuni o Provincie interessate, a pronunciarsi con sollecitudine se intendano accettare la diminuzione del rispettivo caricamento, e quindi la restituzione o il compenso delle somme pagate in eccedenza.

IV. Qualora essi rispondano affermativamente, il Direttore delle Tasse e del Demanio provvederà alla debita retrodazione delle somme pagate in eccedenza dall'assuntore, ritirando le corrispondenti ricevute provvisorie o commutandole in altre che rappresentino la sola somma ridotta.

Le ricevute ritirate saranno annullate con apposita annotazione e conservate presso le Direzioni a disposizione del Ministero.

V. Questa retrodazione dell'eccedenza pagata dovrebbe di regola praticarsi per tutte le Provincie, Consorzi o Comuni che dichiararono di voler assumere soltanto la somma di prestito *legalmente* dovuta dai contribuenti. Tuttavia per risparmiare loro qualche imbarazzo, verrà estesa anche ad essi la seguente disposizione.

VI. Quando l'assuntore del prestito dichiari di preferire che si mantenga inalterata la somma da esso assunta, non si farà alcuna variazione nel caricamento datogli, ma nella formazione del ruolo di riparto dell'onere contrattuale sarà messa a carico dell'Erario una quota corrispondente alla somma di cui dovrebbe essere diminuito il caricamento, intestando per ques'effetto nel ruolo di riparto dell'onere un articolo al Demanio dello Stato che a tempo debito pagherà l'onere stabilito per tutti gli altri contribuenti nello stesso modo con cui si pagano le contribuzioni dirette addebitate al Demanio dello Stato.

VII. Se per avventura in qualche Consorzio, Comune o Provincia le aggiunte fatte ai ruoli superassero le diminuzioni occasionate dalla risoluzione dei reclami, e queste aggiunte dovessero andare in aumento del caricamento di un assuntore, il quale volesse che fosse mantenuta inalterata la somma assunta, i contribuenti aggiunti al ruolo o dei quali fosse stata aumentata la quota di prestito, saranno pur sempre

esonerati dall'obbligo del pagamento integrale delle somme di prestito, purchè concorrano nella stessa misura degli altri al pagamento dell'onere contrattuale. In questi casi, che saranno rarissimi, il tesoro subentra colle stesse condizioni, all'assuntore del prestito per la eccedenza sulla somma da esso assunta, ed andranno a favore del Demanio le corrispondenti partite di onere contrattuale messe a carico dei contribuenti aggiunti, nel ruolo di riparto.

Con queste disposizioni crede il sottoscritto di avere provveduto, secondo che giustizia ed equità consigliano, a far sì che nè i contribuenti, nè i Comuni, i Consorzi o le Provincie per essi paghino al di là di quanto loro spetta; e che nello stesso tempo resti l'Erario indenne da ogni perdita indebita sull'ammontare del prestito, risultante dai ruoli fatti con le norme stabilite per Legge.

Il Ministro Scialoja.

Firenze, 26 novembre 1866.

Circolare (N. 257, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Facilitazioni per lo sdoganamento dei grani, granaglie ed avena.

A facilitare al Commercio le operazioni doganali, tanto pel dazio che per la tassa di bilancia sui grani, granaglie ed avena, si permette che le quantità sieno dichiarate e verificate in ettolitri e litri, salvo agl'Impiegati di operarne la riduzione in quintali e chilogrammi. Di regola dovranno calcolarsi per ogni ettolitro di

Grano . . .	Chilogrammi	76
Meliga	id.	72
Segala	id.	66
Orzo	id.	60
Avena	id.	44
Altre granaglie.	id.	65

Nei casi di dubbio, o quando il proprietario lo domandi, gli Agenti doganali faranno il saggio di ragguaglio, ed in base al risultato di esso liquideranno i diritti da pagarsi.

Le Direzioni compartimentali delle Gabelle, e le Intendenze di Finanza vigileranno per la esecuzione della presente disposizione, e ne daranno comunicazione alle rispettive Camere di Commercio.

Pel Ministro, Cappellari.

Firenze, 26 novembre 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Presidenti delle Camere di Commercio.

Sorveglianza sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito.

Con Real Decreto del 4 corrente novembre la vigilanza delle Società industriali è ritornata alle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e in esso è confermata quella sugli Istituti di credito. Si pon fine in questo modo ad uno stato di cose, di cui l'anormalità non può essere sfuggita alla di lei attenzione. Basta infatti chiedere a se stessi perchè le Società industriali per azioni, e le istituzioni di credito sono subordinate alla ingerenza del Governo che dà vita ad esse, approvandone l'atto costitutivo e gli statuti, e che le segue con occhio vigile lungo il corso delle loro operazioni, per trovare nello scopo di questo servizio la naturale competenza di esso. Il Governo veglia per tutelare l'interesse degli azionisti, che confidano i loro risparmi a un ente anonimo, per seguire il movimento dei grandi capitali che governano il mercato, per sicurtà dei terzi che contrattano con le Compagnie anonime, per conseguire infine quell'incremento dell'agricoltura, delle arti, del commercio, senza il cui fine di pubblico interesse non sarebbe giustificata la finzione del diritto civile che conferisce una personalità a quelle Società e Corpi morali, e molto meno la ineguaglianza che vi è nello attribuire ad esse favori eccezionali di gran momento, anche nella forma di certe transazioni commerciali, che sono interdette ai privati. — Ved. alla pag. 1899.

La funzione del Governo in questa ingerenza è dunque di polizia e non di finanza; è un esercizio della pubblica autorità e non un atto di amministrazione dello Stato;

ed il ritorno di questa competenza alle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si può considerare come uno dei portati del ristabilimento della pace e della successiva cessazione di quegli ordini eccezionali, per cui durante la guerra ogni altra convenienza era subordinata all'intento di dar forza ai provvedimenti necessari per condurla con vigore.

Ma gli effetti delle grandi commozioni economiche non si dileguono facilmente; e poichè le necessità dell'Erario pubblico costrinsero la finanza ad entrare con la Banca Nazionale nel sistema di accordi, che produsse il corso forzoso de'suoi biglietti, dal quale non si è uscito non essendone ancora liquidate le operazioni, si stimò non potersi ora derogare al Real Decreto del 21 novembre 1865, per cui la Banca e le Zecche, di cui la Banca è appaltatrice, furono attribuite a quel Ministero. Con ciò si conferma l'esperienza di molti secoli, che la separazione di quei servizi dalla finanza è sempre compagna delle buone condizioni della circolazione pecuniaria, e viceversa; e che non è senza significazione il caso, che un servizio pubblico sia affidato ad una più che altra parte del Governo.

Aspettando che la situazione dell'Erario possa nel più breve tempo esser tale da permettere che sia ristabilita la circolazione monetaria nello stato normale indispensabile allo svolgimento della pubblica ricchezza e del credito, questo Ministero intende usare delle attribuzioni che gli appartengono in modo da rimuovere gli altri ostacoli che hanno soffocato il credito pubblico e che allontanarono ultimamente molti capitali da imprese che promettevano il più utile impiego.

Ella certamente non appartiene al novero di coloro che vorrebbero questo Ministero muto ed operoso, e condannano in massima le lettere circolari come se un Governo libero e risponsabile non dovesse far conoscere il proprio indirizzo agli amministratori ad agli amministrati; e molto meno sarà tra quelli che lo vorrebbero accademico e inoperoso, confortandosi di certi sistemi dottrinali che hanno un merito esclusivamente teorico: le opinioni manifestate dal sottoscritto, così in Parlamento, come nella sua Amministrazione del 1861, sono abbastanza note perchè debba ripetere come intende che la sia pubblica ed operosa.

Ed in vero gl'insegnamenti dell'esperienza sono tali che egli vede senza maraviglia accostarsi al suo concetto quella opinione pubblica che, fuorviata negli anni ora scorsi, riprovando ogni ingerenza governativa nelle Società industriali si rese complice involontaria di molte tra le presenti rovine. I rovesci di alcune grandi Società per azioni furono così gravi, che taluno dubitò se non convenisse diffidare per sempre della efficacia di quel genere d'istituzione commerciale venuto in tanta celebrità e potenza ai dì nostri. Ma è facile comprendere come quella forma di associazione che limita il rischio e lascia uno spazio sconfinato alle speranze del lucro, riesce più che ogni altra a riunire gl'ingenti capitali necessari per le odierne imprese; essa è quella che meglio risponde all'indole della presente età, concitata dallo spirito di associazione, avida di imprese ardue diverse, e costretta intanto dalle leggi naturali della divisione del lavoro e della concorrenza ad essere ligia della specialità nel vasto campo della produzione. Per concentrare grandi mezzi e compiere le opere che rispondono ai bisogni della presente civiltà, dev'essere quindi nostro intento il restaurare la fiducia in questo genere di associazione.

Non si vuol dissimulare che il compito è difficile dopo i casi che sparsero la diffidanza su molte grandi Società, i quali provennero in parte dalle condizioni generali del credito in un tempo di transizione, in cui la pace turbata da una guerra interna di là dall'Atlantico era minacciata continuamente in Europa dalla lotta tra le aspirazioni de' popoli e lo assetto artifiziale degli Stati; ma in parte si possono attribuire all'ignavia e alla malvagità. Negli antichi Stati d'Italia, se si eccettuano le Provincie libere, in cui sorsero e vissero e compirono non lievi imprese alcune Società giustamente stimate, e quelle altre Provincie, in cui la dominazione straniera consentiva una certa misura di movimento economico, modesto e ordinato — nel resto l'associazione industriale era allontanata e temuta come una minaccia politica. Nel campo ristretto degli antichi Stati, che erano accessibili ai capitali esteri, nessun progetto sembrò da tanto che potesse alimentare la grossa speculazione. Ma al formarsi del Regno si scoprì a tutti un campo immenso di ricchezze inesplorate a cui non mancava per fecondarlo che il lavoro e il concorso dei capitali che lo alimentano. E molti capitali affluirono; ma venne anche con essi quel triste spirito di speculazione, che consiste nel magnificare agli occhi dei grandi e piccioli capitalisti l'utilità d'un progetto, spesso vera e conseguibile, se si procedesse lealmente, ma nel combinarne il disegno in modo che i benefizi del credito e dei primi versamenti tornino tutti a vantaggio di speculatori avventurosi, e dopo un certo movimento di transazioni, vuote di effetti utili, il paese, gli azionisti, e talvolta anche i creditori si trovino delusi nella legittima espettazione dell'incremento della prosperità pubblica e dei lucri privati.

Or non vi ha dubbio che non pochi di questi mali possono prevenirsi con la vigilanza governativa; ma in essa procedevasi timidamente; e se alcuna voce si levava per reclamarla, si rispondeva con la comoda sentenza del lasciar correre l'acqua alla china, e del governo di se stessi, e della libertà di taglieggiare chi si lascia opprimere. Così furono divorati tanti onesti risparmi di piccioli capitalisti nazionali e stranieri; e quel che più è, fu anche scrollato il credito nelle società per azioni nel momento in cui nasceva vivo e rigoglioso, ed offriva un impiego avidamente ricercato ai risparmi isteriliti dalla diffidenza dei caduti governi.

Non è intenzione del sottoscritto di recriminare contro il passato; tralascia quindi ogni lavoro di analisi in proposito. Ma egli non ha potuto dispensarsi dal procurare di scolpire, colla franchezza dei cenni che precedono, la convinzione, che i mali che il pubblico lamenta non sono ignoti al Governo, che egli non vuole dissimularli, ed è intento ai rimedi. Ogni dubbio in proposito sarebbe fatale al risorgimento della pubblica fiducia: dappoichè non si può fare che i piccioli capitalisti, che sono i più che colla loro moltitudine formano i grandi capitali, che son quelli di cui bisogna fecondare i risparmi e conquistare la fiducia, abbiano il tempo e l'oculatezza necessaria per seguire le grandi Società in tutte le complicazioni dei loro atti amministrativi ed economici; e quando anche il potessero non avrebbero voce, autorità e potenza per lottar soli contro i dominatori del mercato finanziario.

Che che si voglia quindi la sicurtà di coloro che apportano i loro capitali per azioni, non riposando sulla responsabilità di amministratori non interessati, nè sopra quella di accomandatarii amovibili, la cui sostanza è sempre inadeguata alle proporzioni colossali di una grande compagnia, consiste anzitutto nella vigilanza governativa, che è legittima, doverosa e provvida, in questo come in ogni altro caso in cui la moltiplicità d'interessi minuti ed anonimi costituisce per se stessa un fatto amministrativo che reclama l'intervento dell'Autorità pubblica.

Voglia dunque nella sfera delle sue relazioni ridestare la fiducia e lo spirito di associazione abbattuto dalle delusioni a cui fu esposto. E a tal fine voglia far conoscere gli intenti di questo Ministero nel ripigliare l'autorizzazione e la vigilanza delle Società industriali, professati dal sottoscritto anche nella precedente Amministrazione del 1861, alla quale non può imputarsi alcuno de'mali che hanno travagliato il nostro credito pubblico. Le piaccia diffondere la conoscenza delle salutari guarentigie che offre il nuovo Codice di commercio, le cui disposizioni non saranno poste in non cale come talvolta avvenne che fossero. Ormai non sono più permessi i prelevamenti a favore di soci promotori: le riserve di partecipazione agli utili non hanno effetto se non sono approvate dall'Assemblea generale degli azionisti. Il versamento del decimo richiesto oltre la sottoscrizione dei quattro decimi perchè la Società sia costituita, il divieto di emettere titoli al portatore prima che l'intiero capitale sia versato, la incompatibilità della qualità di amministratore con quella di contraente con la società, e parecchie altre disposizioni di legge sono altrettante sicurtà contro gli abusi di fiducia. Il Governo dal canto suo esaminerà accuratamente le probabilità di riuscita, seconderà tutte le proposte veramente utili, scarterà le illusorie; non consentirà che la libertà degli azionisti sia vincolata nell'atto costitutivo ad alcuna convenzione coi terzi, che sia di grave momento per gli interessi sociali. Non alieno dal promuovere gli aiuti dello Stato per le grandi opere non permetterà che siano distornati dal fine per cui si accordano, ed applicati alle classificazioni dei titoli; favorirà le associazioni mutue; ma non permetterà che sotto il velo della mutuità si nasconda la speculazione.

L'uffizio di Sindacato vaglierà le disposizioni degli atti di Società e degli statuti, e invigilerà perchè sieno eseguite. Infine gli stati di contabilità e i bilanci saranno pubblicati per cura del Governo, il quale intende soccorrere con tutti i mezzi che la legge gli appresta ai legitimi richiami delle minoranze.

Ma se da un canto ella può promettere la vigile operosità del Governo, vorrà nel tempo istesso eccitare i piccoli e grandi capitalisti a prendere esatta cognizione de'negozi ai quali portano il concorso dei loro capitali. Il sentimento dei doveri che ha l'Amministrazione pubblica non è tale da farci sconoscere la grande efficacia della vigilanza privata che trova nel proprio interesse uno stimolo continuo spesso più potente dei sentimenti che animano i pubblici Funzionari. Coloro che hanno più mezzi di cognizione e di fortuna non debbono mai dimenticare che l'opera del Governo è dovuta alle classi più numerose e meno fortunate, e che colui che può prender cura delle cose proprie non deve attendere che altri provveda in suo luogo. La diffusione delle conoscenze commerciali e finanziarie e delle abitudini di far parte delle adunanze in cui le si discutono, contribuirà, giova sperarlo, a render col tempo meno grave la cura degli interessi economici che sono ora confinati alla vigilanza del Governo. Frattanto le recenti esperienze dimostrano che egli ha il dovere di guardarsi più

che mai dalla comoda ignavia e dalle facili condiscendenze; ed importa che il commercio sappia che questo dovere egli lo sente e intende adempirlo.

Il Ministro F. Cordova.

Firenze, 26 novembre 1866.

Circolare del Ministero della Guerra ai Comandi Militari di Circondario.

Pagamento della gratificazione accordata ai Volontari Italiani.

Malgrado le ormai compiute disposizioni riguardanti il pagamento della gratificazione di un semestre di soldo ai componenti il Corpo dei Volontari Italiani, è noto al Ministero che non pochi di questi ancora non ricevettero la gratificazione stessa. Ciò proviene per lo più da un triplice ordine di cause: — o perchè i congedati si recarono in paese diverso da quello da loro indicato quale domicilio all'atto della partenza dal Corpo; — o per omissioni occorse nella compilazione dei ruolini nominativi: — o per equivoci nella direzione dei ruolini, cagionati dalla identica denominazione di molti Comuni.

Importando ora di promuovere il pagamento della gratificazione a quelli altresì che per tali cause rimasero ancora insoddisfatti, il Ministero invita i Comandanti Militari di Circondario a volersi far premura di raccogliere le domande che loro saranno fatte dai Volontari che versano in condizione siffatta, ed investigare nello stesso tempo le cause cui è dovuta la mancanza dei rispettivi ruolini.

Se dalle verbali spiegazioni dei titolari risulterà che questi si recarono in luogo diverso dal domicilio dichiarato, i Comandanti Militari ne dovranno allora scrivere al Comandante di quel Circondario in cui il congedato aveva dapprima eletto domicilio, per farlo cancellare dal ruolino e farsene mandare uno stralcio.

Se risulterà invece che i congedati, mentre si trovano realmente nel domicilio eletto, non sieno poi compresi nel ruolino, ne daranno partecipazione al Ministero con elenco conforme all'unito modello, accompagnandolo con tutte le indicazioni necessarie per constatare il diritto nei richiedenti.

Nella compilazione di questi elenchi i Comandanti Militari vorranno ricordare la gratificazione essere dovuta solo a quelli che ancora facevano parte del Corpo nell'atto del suo scioglimento.

Il Ministero confida che i Comandi Militari, rivolgendosi alle Autorità Municipali, troveranno in esse un valido aiuto per avere nello interesse dei loro amministrati tutte quelle nozioni di cui abbisogneranno per ottenere lo scopo prefisso, cioè il regolare pagamento delle gratificazioni tuttora insoddisfatte.

Il Ministro Cugia.

Firenze, 28 novembre 1866.

Circolare (N. 54, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Prestito nazionale; pagamento degl'interessi del consolidato 5 °[o pel semestre scadente il 1° gennaio 1867.

In continuazione alle agevolezze state accordate ai possessori di rendita sul Debito pubblico, consolidato 5 °[o, coll'art. 18 del Regio Decreto, del 8 settembre 1866, N° 3201, che ammise come danaro nei versamenti in conto del prestito nazionale le ricevute delle iscrizioni nominative e cedole delle cartelle al portatore pel semestre scadente il 1° gennaio 1867, il Ministro delle Finanze sottoscritto dispone che il pagamento degli interessi del Consolidato 5 per cento, tanto nominativo, che al portatore, pel semestre suaccennato, venga cominciato dal giorno cinque del prossimo mese di dicembre presso le Casse incaricate dei pagamenti del Debito pubblico. — Resta però ferma la prescrizione di non pagarsi prima del gennaio 1867 quelle tra le rendite nominative, la cui estinzione a scadenza sia vincolata da speciali disposizioni.

E per rimuovere vieppiù gl'inconvenienti che si vollero evitare mediante il provvedimento preso colla Circolare del 24 maggio p. p., N° 43, riguardo al pagamento nello stato delle cedole del Consolidato 5 per cento al portatore, determina quanto segue:

1° Il pagamento nello Stato delle cedole del Consolidato 5 per cento al portatore, scadenti il 18 gennaio 1867, sarà fatto, senza distinzione, se presentate isolatamente o collettivamente, in numerario ed in biglietti di Banca nei modi e colle norme seguenti:

a) Per le cedole di L. 2. 50 e di L. 5 intieramente in numerario;
b) Per quelle di L. 12. 50, in numerario per L. 7. 50 ed in biglietti di banca per L. 5;
c) Per quelle di L. 25, in numerario per tre quinti, e per due quinti in biglietti di banca;
d) Per quelle di L. 50, di L. 100, di L. 250, e di L. 500, metà in numerario e metà in biglietti di banca.

2° I presentatori dovranno fare distinte speciali per ognuna delle suddette quattro categorie di cedole, e se cedole di più categorie fossero presentate con unica distinta, saranno considerate come tutte appartenenti all'ultima categoria, cioè a quella delle cedole di maggior valore.

Nelle Provincie Napoletane e Siciliane le Casse potranno impiegare, in luogo di biglietti di banca, polizze e fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia rispettivamente. — V. alle pagine 1630, 1676, 863, 1276.

Il Ministro A. SCIALOJA.

Firenze, 29 novembre 1866.

Circolare (Segr. Gen.) del Ministero delle Finanze.

Le istanze degli Impiegati Finanziari nelle Provincie Venete debbono essere trasmesse a mezzo dei Capi degli Uffizi da cui dipendono.

Pervengono di spesso a questo Ministero da Impiegati Finanziari di codeste Provincie delle domande che, essendo fatte direttamente, debbono essere rinviate al Capo dell'Uffizio da cui ciascuno di esse dipende, al fine di aver quelle informazioni, che valgano a convalidare i titoli su cui appoggiano le stesse domande, oppure a farle riconoscere non accettabili.

Con tale procedimento, oltre che le dimande soffrono un indugio nella risoluzione, gl'Impiegati mancano a quella subordinazione, che deve esistere fra l'Uffiziale e il Capo dell'Uffizio da cui dipende.

Per la qual cosa prego tutti i signori Impiegati di finanza in codeste Provincie di non ripetere quind'innanzi l'accennato errore, imperocchè saranno riguardate come non presentate le domande che venissero fatte direttamente, senza il concorso del Capo dell'Uffizio competente.

Così pure si ricorda alle Intendenze di finanza che in tutti gli affari d'uffizio o di personale debbono far pervenire i loro rapporti al Ministero per mezzo della Delegazione per le Finanze Venete, eccettuati soltanto i casi nei quali il Ministero stesso abbia disposto altrimenti.

Gl'Impiegati infine possono omettere il mezzo del Capo d'Uffizio, e trasmettere direttamente le loro domande alla Delegazione per le Finanze e rispettivamente a questo Ministero, nel caso in cui avessero fondate ragioni di dolersi del loro Capo d'Uffizio e di muovere reclamo contro l'operato del medesimo.

I signori Capi d'Uffizio dovranno sempre corredare le domande degl'Impiegati con tutte le notizie che possono agevolarne la definizione.

Ognuno comprende facilmente che non può esservi servizio bene ordinato senza il rispetto alla disciplina che l'inferiore deve all'Impiegato superiore, e perciò mi riprometto che non sarà dimenticata da veruno la presente disposizione.

Il Ministro A. SCIALOJA.

DECRETO MINISTERIALE

Istituzione di Conferenze scolastiche e di Biblioteche Magistrali.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, reputando utile nella presente condizione dell'insegnamento elementare la istituzione di Conferenze scolastiche e Biblioteche magistrali, decreta:

Art. 1. Gli Ispettori dei Circondari di Cosenza, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno, Bari, Vasto, Gaeta, Macerata, Pesaro, Caltagirone, Girgenti, Nicosia, Castelvetrano Caltanissetta, Voghera, Cagliari, Sassari, Tempio, Nuoro, Lecco, riuniranno in Conferenze sotto la propria direzione e presidenza gli Istitutori del loro Circondario. — Sono eziandio ammessi gli Istitutori privati, previo assenso dell'Ispettore.

Art. 2. Agli Istitutori comunali che interverranno alle Conferenze verrà corrisposto un sussidio secondo le norme stabilite nel Regolamento.

Art. 3. Il Governo darà opera perchè col concorso dei Comuni, delle Provincie e dei privati sia istituita nel luogo di ciascuna Conferenza una Biblioteca ad uso dei Maestri. — I libri saranno scelti da un catalogo compilato per cura del Ministero.
Firenze, 29 novembre 1866.

Il Ministro Berti.

Regolamento per le Conferenze degli Istitutori primari.

Visto il Decreto Ministeriale in data d'oggi, col quale istituisconsi Conferenze scolastiche, è approvato per le medesime il seguente Regolamento:

Art. 1. Le Conferenze degli Istitutori hanno luogo due volte l'anno. — I giorni delle riunioni sono indicati dall'Ispettore. — Una Conferenza non può durare più di cinque giorni.

Art. 2. L'Ispettore di conserva col Comune designerà il luogo della Conferenza e le scuole comunali che possono servire agli esercizi pedagogici.

Art. 3. Le Conferenze avranno principalmente per iscopo: — 1° Esaminare i frutti dei varii metodi d'insegnamento dimostrati dall'esperienza; — 2° Dare giudizi sui libri adoperati nelle scuole; — 3° Discutere il modo di ordinare una scuola e di tenervi la disciplina, e lo spirito che deve informare la educazione popolare. — Nell'ultima tornata di ogni Conferenza si indicheranno gli argomenti che si tratteranno nella riunione successiva, affinchè nell'intervallo gli Istitutori possano meditarli.

Art. 4. Ogni Istitutore trasmette all'Ispettore del Circondario, almeno quindici giorni prima della riunione, il sunto delle discussioni che si tennero nell'ultima Conferenza. Il migliore di questi sunti sarà copiato in apposito registro col nome dell'Istitutore che lo scrisse, e servirà di processo verbale.

Art. 5. L'ispettore dirigerà le Conferenze ed avrà cura che esse procedano con ordine.

Art. 6. Gli Istitutori comunali che abitano ad una distanza maggiore di cinque chilometri dal luogo della riunione, danno diritto ad un compenso di due franchi al giorno. — Quelli che abitano nel luogo ov'ha sede la Conferenza o ne' suoi dintorni ricevono un franco e centesimi cinquanta al giorno.

Art. 7. Avanti che si cominci la prima tornata, gl' Istitutori, così pubblici come privati, scriveranno sovra apposito registro il proprio nome. Terminata la Conferenza l'Ispettore forma lo specchio dei presenti e lo trasmette al Ministero, accompagnandolo con una relazione.

Art. 8. La Biblioteca è posta sotto la vigilanza dell'Ispettore, il quale ne commetterà la custodia ad un Istitutore. — Sopra domanda in iscritto all'Ispettore potranno i Maestri ottenere temporaneamente in prestito alcuni volumi, e ritenerli presso di sè per tutto il tempo che verrà determinato dall'Ispettore, al quale spetterà curarne la restituzione e conservarli in buono stato.

Art. 9. Il Ministro accorderà ogni anno, su proposta degl' Ispettori, alcune menzioni onorevoli a quei Maestri che, oltre all'intervenire regolarmente alle Conferenze, avranno dato prova di maggior zelo ed operosità. Di tali menzioni si terrà speciale conto nel conferimento dei sussidi annuali.

Art. 10. L'ordinamento interno delle Conferenze sarà in ogni Circondario regolato dall'Ispettore e trasmesso al Ministro.

Art. 11. L'Ispettore darà eziandio le disposizioni che crederà opportune pel pronto invio ai Maestri dei libri chiesti in prestito, e per la custodia della Biblioteca.
Firenze, 29 novembre 1866.

Il Ministro Berti.

Firenze, 29 *novembre* 1866.

Circolare (N. 196, Div. 3) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Istituzione di Conferenze pedagogiche e Biblioteche magistrali.

Onde la popolare educazione possa facilmente progredire è mestieri che Maestri abbiano modo di mettere in comune le idee e le osservazioni suggerite dalla propria esperienza, e di stringere amichevoli legami fra loro.

A tale intento il Ministro sottoscritto ha divisato istituire Conferenze pedagogiche, nelle quali i Maestri per lo spazio di alcuni giorni vengano, sotto la presidenza dell'Ispettore, invitati ad esaminare le questioni varie che si riferiscono al migliore adempimento del proprio ufficio.

Queste Conferenze fecero buona prova in Germania, nel Belgio, nella Svizzera. Il Ministro confida che non riusciranno meno proficue nel nostro Paese, e che potranno perciò col tempo istituirsi in tutti i Circondari del Regno. Egli ben conosce le difficoltà cui si dovrà andar incontro nell'attuare una istituzione che per l'Italia può dirsi affatto nuova, ove si eccettuino alcuni tentativi liberamente fatti per lo addietro in Piemonte. Laonde crede che abbia per ora questa istituzione a limitarsi ai Maestri di pochi Circondari.

Nell'inaugurare le Conferenze, nel disporre i programmi ogni Ispettore avrà cura di porre soprattutto in rilievo gli sconci che nei vari rami della educazione e dell'istruzione possono per avventura lamentarsi nel suo Circondario. Gli è in principal modo su questi sconci ch'egli richiamerà l'attenzione dei Maestri, e li inviterà ad esporre il proprio parere.

A rendere più fruttuose le Conferenze il Ministro è d'avviso che si abbia fin d'ora a provvedere perchè s'istituiscano, nel luogo ove hanno sede, Biblioteche scolastiche, le quali dovranno, con l'andar del tempo, diffondersi per tutto il Regno. I Maestri che interverranno alle Conferenze potranno giovarsi delle opere che in tali Biblioteche si andranno raccogliendo, vuoi per cura del Governo, vuoi altresì per zelo filantropico di Municipii e di privati.

Il Circondario, la cui ispezione scolastica è alla S. V. affidata, è uno di quelli scelti a porre in atto sin d'ora il divisamento di queste Conferenze, e delle Biblioteche che ad esse si riferiscono.

Ella vorrà quindi invitare cotesto Municipio a concorrere a quest'opera benefica, somministrando la sala per le adunanze e per la Biblioteca, nonchè gli scaffali pel collocamento dei libri.

Alla S. V. servirà di norma l'annesso Regolamento provvisorio, il quale darà luogo a un Regolamento generale, come prima le Conferenze potranno sorger in tutta Italia.

Ella vorrà ragguagliarmi sollecitamente del modo col quale questi provvedimenti saranno accolti, della natura degli aiuti che, nell'attuazione, può ripromettersi dalle Autorità locali e dai privati. Avrà pure la cortesia di aggiugnere quei suggerimenti che stimerà meglio utili al più compiuto conseguimento del nostro scopo: come, a cagion d'esempio, se convenga radunare i Maestri ad ogni quattro mesi, piuttostochè ad ogni sei; se le Conferenze vadano fatte nelle sole Città capocircondario, od altresì nelle Capo-mandamentali, e così via via.

Al sottoscritto è, del resto, abbastanza nota l'alacrità della S. V., perchè creda necessario aggiungere in proposito altre raccomandazioni.

Il Ministro Berti.

Firenze, 30 novembre 1866.

Circolare (Div. 7) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Conferimento della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza ai Capisquadra e Guarda fili telegrafici.

Per opportuna norma delle Autorità Giudiziarie, si partecipa che il Ministero dell'Interno, sulla proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, usando della facoltà defertagli dall'art. 6 della Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865, ha conferito la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza a tutti quei Capisquadra e Guardafili telegrafici del Regno, i quali abbiano prestato il giuramento a termine della Legge succitata.

Nel concorso che sono chiamati a prestare nel servizio della Pubblica Sicurezza, debbono osservare le disposizioni che si riferiscono alle infrazioni e contravvenzioni menzionate nelle Leggi speciali, e delle quali si occupa in modo particolare la Legge di Pubblica Sicurezza, segnatamente al tit. 2° del capo 1°, sezioni 8, 9, 10, 11, e capo 4°, sezioni 1ª e 2ª, non che il Codice di procedura penale, capo 1°, tit. 2° del libro 1°. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1057 e 1329.

Affinchè poi i Capisquadra e Guardafili suddetti possano farsi riconoscere in tale loro qualità, si è ordinato che i medesimi siano provveduti d'un libretto di servizio, il quale porterà scritto nell'intestazione il nome di Caposquadra o Guardafili cui spetta, con la firma del Sotto-Ispettore dei telegrafi: sarà rinnovato mensilmente, riti-

randosi ed annullandosi quello del mese anteriore. Ma perchè non vengano essi confusi coi Guardafili provvisori al tirocinio, i quali, non avendo decreto di nomina, non hanno perciò prestato giuramento, e quindi non possono essere rivestiti della suddetta qualità, si è infine stabilito che sul libretto preaccennato sia scritto interamente di pugno del Sotto-Ispettore dei telegrafi che il Capoguardia, o Guardafili, a cui il medesimo appartiene, è Agente di Pubblica Sicurezza.

Pel Ministro, CESARINI.

Firenze, 1° *dicembre* 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Norme concernenti lo svincolo di cauzioni per ottenere la libertà provvisoria.

L'Amministrazione centrale dei Depositi e dei Prestiti rappresenta a questo Ministero, che le Autorità giudiziarie del Regno non osservano un sistema uniforme nell'autorizzare la restituzione dei depositi fatti per le cauzioni relative alla libertà provvisoria. Allo scopo di ottenere la necessaria uniformità, il sottoscritto, richiamando la disposizione dell'art. 229 della tariffa penale, crede conveniente di avvertire che con essa si volle rendere più facile e meno dispendiosa la processura in questa parte, autorizzando gli interessati a comparire personalmente, non solo davanti i Pretori, ma anche davanti i Presidenti dei Collegi, per ottenere l'ordine di restituzione delle somme depositate. — Ved. alla pag. 641.

È quindi palese non essere necessaria la presentazione di ricorso o l'intervento di Procuratore od Avvocato, se la parte comparisce personalmente, e si può supplire con verbale; come non può dubitarsi che, ultimate le procedure penali con sentenza definitiva, o con ordinanza o sentenza della Sezione d'accusa passata in giudicato, con cui sia dichiarato non farsi luogo a procedimento, spetta ai Pretori o Presidenti di provvedere sulla domanda di restituzione della cauzione, come spetta loro di pronunciare sulla liquidazione delle spese di giustizia che fossero dovute.

Vuolsi però notare che nel caso di condanna, la restituzione non può essere ordinata che sotto deduzione di quanto spetta all'Erario, ai Cancellieri ed agli Uscieri, e quando risultino pagate le spese indicate nei numeri 1° e 2° dell'art. 229 del Codice di procedura penale.

Il sottoscritto invita pertanto le SS. LL. ad osservare le norme ora richiamate nel provvedere sulle domande di svincolo delle cauzioni prestate per ottenere la libertà provvisoria.

Pel Ministro, CESARINI.

Firenze, 2 *dicembre* 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Disposizioni per l'appalto delle rivendite di generi di privativa in relazione alla Circolare 1° *ottobre* 1863, *n°* 52.

L'esperienza ha dimostrato che il cattivo esito degli incanti, per lo appalto delle rivendite di generi di privativa, devesi in gran parte attribuire ad illeciti maneggi di speculatori, che approfittando della facoltà di adire all'asta per persona da dichiararsi, cercano di allontanare dall'asta i veri aspiranti, per potere, dopo il seguito deliberamento, cedere con loro vantaggio il conseguito diritto d'appalto. — V. Celerif. 1863, pag. 834 e 2504.

A togliere un tale abuso, questo Ministero, in aggiunta a quanto fu disposto colla Circolare 1° ottobre 1863, N° 52, trova di ordinare che negli avvisi d'asta per l'appalto delle rivendite di generi di privativa, venga inserita la seguente condizione:

« Chiunque volesse adire all'asta, per conto di una terza persona, dovrà produrre « un mandato speciale corredato dal certificato di buona condotta del mandante.

« Soltanto i Procuratori legalmente esercenti avanti il Tribunale potranno offrire « all'incanto per conto di persona da dichiararsi ».

La presente si trasmette ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Direttori delle Gabelle per opportuna intelligenza ed esecuzione.

Il Direttore generale, CAPPELLARI.

Firenze, 4 dicembre 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Ai Cancellieri ed agli Uscieri è accordata franchigia postale per la trasmissione degli Atti giudiziari agli Uffizi del Registro.

Dopo la pubblicazione della Tariffa in materia penale e del Decreto del 14 luglio scorso, N. 3121, sulle tasse di registro, furono presentate dai Cancellieri e dagli Uscieri ripetute istanze a questo Ministero, affinchè venisse loro accordata la franchigia postale per trasmettere agli Uffizi Demaniali gli atti di loro competenza sottoposti alle formalità della registrazione, o relativi alle spese di giustizia. — Ved. alle pag. 641, 1409, 1537 e 1921.

Le accennate istanze furono ritenute meritevoli di riguardo, ma si avvisò ad un tempo di provvedere in guisa da evitare gli abusi che negli anni anteriori si erano rilevati a danno dell'Erario.

Fu quindi stabilito, d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, che le Autorità Giudiziarie indicate nelle caselle N. 82, 88 e 91 della Tavola generale delle franchigie, spedita con la Circolare del 31 luglio 1864, trasmetteranno agli Uffizi anzidetti in piego fasciato, e col solito contrassegno, gli atti dei Cancellieri e degli Uscieri da essi dipendenti, che si dovranno sottoporre alla registrazione, o che saranno relativi alle spese sopraccennate. — V. Celerif. 1864, pag. 1669 e 2040.

Il sottoscritto, nel portare a conoscenza delle SS. LL. questa determinazione, le prega di renderne avvertiti i Cancellieri e gli Uscieri rispettivi.

Pel Ministro, CESARINI.

Firenze, 5 dicembre 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

A'Notai ed agli Uscieri è obbligatoria la consegna degli originali degli atti di protesto alle parti instanti.

Alcuni istituti di pubblico credito rappresentarono a questo Ministero che i Notai e gli Uscieri di alcune Provincie del Regno si rifiutano, in applicazione dell'articolo 260 del Codice di commercio, a consegnare gli originali di protesto alle parti instanti, adducendo a motivo del loro rifiuto l'obbligo che essi hanno in forza dello stesso articolo 262 di rilasciare copia alle parti medesime.

Quantunque il sottoscritto non avesse dubbio intorno all'obbligo, che hanno i Notai e gli Uscieri di consegnare alle parti instanti gli originali dei protesti eseguiti, dovendo essi trascriverli per intero in apposito registro, ha creduto tuttavia opportuno di formarne oggetto di quesito ad alti Funzionari dell'Ordine giudiziario, i quali concordemente furono d'avviso che l'accennato obbligo non potesse essere revocato in dubbio.

Le ragioni di tale avviso sono palesi. Il Codice di Commercio non contenendo disposizioni al riguardo, devono supplire necessariamente le norme generali del Codice di procedura civile, le quali regolano i procedimenti relativi agli atti tanto civili, quanto commerciali.

Ora è certo che secondo tali norme gli originali degli atti, dei quali la Legge non ha ordinato il deposito nei registri e minutari dell'Uffiziale che li ha eseguiti, devono essere consegnati alle parti instanti. Onde l'articolo 50 del detto Codice, provvedendo riguardo alle copie di tali atti che possono occorrere in seguito, stabilisce che i medesimi devono essere trascritti per intero in apposito registro prima di essere consegnati alle parti, come l'articolo 262 del Codice di Commercio ciò prescrive a'Notai

ed agli Uscieri per gli atti di protesto loro demandati. Quando si volesse mantenere l'obbligo della trascrizione dei protesti nel registro, e riconoscere ad un tempo nei Notai e negli Uscieri il diritto di ritenere gli originali dei protesti medesimi, non si raggiungerebbe altro scopo fuorchè quello di aggravare d'indebite spese le parti interessate.

A conferma delle premesse osservazioni giova anche confrontare in questa parte il vigente Codice di Commercio coll'abrogato Codice di Commercio Albertino, sul quale, giusta la Legge di unificazione legislativa del 2 aprile 1865, venne quello modellato.

L'articolo 187 del Codice Albertino dava la facoltà di eseguire gli atti di protesto solamente a'Notai, e loro prescriveva espressamente di custodirne gli originali nei minutari, di rilasciarne copia alle parti instanti, ma non imponeva ai medesimi l'obbligo di trascriverli in un registro. Il nuovo Codice, estendendo nell'interesse del commercio la facoltà di procedere agli atti di protesto anche agli Uscieri, i quali non tengono minutari dei loro atti, non ne ha riprodotto la prescrizione fatta dal Codice Albertino di conservare gli originali, ma ha surrogato alla medesima l'obbligo imposto a'Notai ed agli Uscieri di trascrivere per intero gli atti di protesto in apposito registro. Quindi è palese che questa innovazione deve avere per necessaria conseguenza la consegna alle parti instanti degli atti originali di protesto, dopo fattane la trascrizione nel registro anzidetto. — V. Celerif. 1865. pag. 707 e 1269-70.

Il sottoscritto prega pertanto le SS. LL. di comunicare copia della presente Circolare ai Collegi Notarili per loro norma, e di dare conformi direzioni agli Uscieri dipendenti, affinchè non sorgano difficoltà nel regolare andamento del servizio.

Pel Ministro, CESARINI.

Firenze, 6 dicembre 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Concessione di discarichi, riduzioni, bonifiche e moderazioni di tasse fondiarie.

Il Ministero delle Finanze significa a questo di Grazia e Giustizia che, in esecuzione dell'articolo 3 del Decreto 1° settembre scorso, n° 3203, col quale l'Amministrazione delle Tasse e del Demanio fu autorizzata a concedere disgravio ai contribuenti di tasse dirette, ha dato le occorrenti Istruzioni con determinazione del 22 ottobre ultimo. — Ved. alle pag. 1671 e 1904.

Nel portare a conoscenza delle Autorità giudiziarie le accennate Istruzioni, il sottoscritto, secondando il desiderio espressogli dal Ministero delle Finanze, richiama la loro attenzione sul disposto dell'articolo 2 del suddetto Decreto, in forza del quale coloro che si credessero in diritto di conseguire disgravi di tasse, prima di rivolgersi ai Magistrati, devono farne domanda all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio.

Pel Ministro, CESARINI.

Firenze, 10 dicembre 1866.

Circolare (N. 347, Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Ipoteche nell'interesse dello Stato, in eseguimento delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

In procinto della decorrenza del termine che col 31 del presente mese di dicembre va a maturarsi per la iscrizione e la rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche a favore del Demanio contemplati negli art. 37 e 41 delle disposizioni transitorie del nuovo Codice Civile emanate con Regio Decreto 30 novembre 1865, n° 2606, il Ministero stima non inopportuno di venir a richiamare le Direzioni delle Tasse e del Demanio e gli Uffici dalle medesime dipendenti all'osservanza delle prescritte discipline, e di ripetere loro la ingiunzione fatta nell'art. 29 delle Istruzioni 30 dicem-

bre 1865 *di aver presenti le disposizioni transitorie del mentovato Regio Decreto*, affine di provvedere alla tutela degli interessi dell'Erario. — V. Celerif. 1865, pag. 2127; — 1866, pag. 195, 257 e 1470.

I privilegi e le ipoteche *già inscritti* senza determinazione di somma in denaro o senza specifica designazione di immobili, e quelli sopra immobili in tutte le Provincie, escluse le Toscane, che appariscono nei libri censuari passati agli eredi od altri aventi causa dai debitori, devono essere nuovamente iscritti, *ma soltanto entro l'anno venturo*; e per queste restano ferme le norme già tracciate nella prima parte del citato art. 29 delle Istruzioni 30 dicembre 1865.

Riguardo ai privilegi ed alle ipoteche di compendio del patrimonio delle Corporazioni religiose ed altri Enti soppressi devoluto al Demanio in virtù del Regio Decreto 7 luglio 1866, il Ministero si riserva di provvedere onde al compimento delle formalità prescritte per la loro conservazione sia concesso un più congruo termine. — V. alle pag. 1153 e 1281.

Le operazioni adunque, a cui l'Amministrazione demaniale deve incombere *prima della fine del corrente mese*, riguardano soltanto i privilegi e le ipoteche appartenenti al patrimonio del Demanio, quale era ed è indipendentemente dalla devoluzione ordinata col citato Regio Decreto, e si limitano :

a) Alla iscrizione di quei privilegi e di quelle ipoteche che erano efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritti, a mente dell'art. 37 di dette disposizioni transitorie;

b) Alla rinnovazione delle ipoteche rispetto alle quali il termine per la rinnovazione, giusta le Leggi anteriori, scada entro l'anno corrente, ovvero, scaduto già prima, fosse stato sospeso da provvedimento speciale di legge, a senso dell'art. 41 delle disposizioni transitorie succitate.

All'eseguimento in tempo utile di queste operazioni dovranno quindi le Direzioni delle Tasse e del Demanio e gli Uffici dipendenti applicare la maggiore attività e solerzia, non omettendo le più diligenti verificazioni, particolarmente negli Uffici del pubblico Catasto, sì per istabilire i nomi dei debitori, sì per constatare il possesso dei beni immobili dei medesimi, con avvertenza di estendere siffatte indagini anche pei crediti provenienti da multe e spese di giustizia.

Quanto però ai crediti iscritti alla tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità, basterà riportarsi alle informazioni fornite dai Sindaci a termini dell'articolo 140 della Istruzione ministeriale 4 maggio 1865, per abbandonare qualunque ulteriore indagine quando risulti il non possesso di beni immobili: in caso contrario, si completeranno le indicazioni necessarie per la rinnovazione delle iscrizioni. — V. Celerif. 1865, pag. 1981 e 2021.

La gravità dell'obbietto e la somma risponsabilità che corre pel medesimo agli Agenti tutti del Demanio danno certezza al sottoscritto che non si mancherà di porre in opera ogni più energico mezzo per riescire all'intento suddivisato di preservare interamente questo importante ramo delle attività del Demanio; ed in tale fidanza attende che, terminate le operazioni, ne sia presentato dalle singole Direzioni un particolareggiato ragguaglio.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 20 ottobre 1866.

Circolare (N. 246, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Formalità doganali per le merci estere che navigano sul fiume Po.

Le Provincie Venete e quella di Mantova essendo entrate a formar parte del Regno d'Italia, fu per Decreto Ministeriale del 19 corrente stabilito che le merci, le quali entrano dall'estero nel fiume Po, o che ne escono, vengano assoggettate alle formalità doganali presso le Dogane di confine. — Ved. alla pag. 1817.

Le Direzioni Compartimentali delle Gabelle e le Intendenze di Finanza daranno gli opportuni provvedimenti in senso della presente.

Il Direttore Generale Cappellari.

NOTIFICANZA

Affissione di stampati o manoscritti nelle vie, piazze e luoghi pubblici.

Il Sotto-Prefetto Reggente la Questura della Città e Circondario di Firenze, visto l'art. 53 della vigente Legge sulla Pubblica Sicurezza, il quale statuisce che nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, eccettuati quelli relativi a cose commerciali, o ad annunzi di vendite o di locazioni;

Considerando che siffatta disposizione, la quale non formava parte della cessata Legge sulla Pubblica Sicurezza del 13 novembre 1859, è stata introdotta nella nuova Legge del 20 marzo 1865, e che forse, non essendo da tutti conosciuta, non è generalmente osservata;

A prevenire l'ulteriore inadempimento di una prescrizione d'ordine pubblico, non che le penali conseguenze, alle quali i trasgressori andrebbero soggetti.

Richiama la stretta osservanza dell'obbligo imposto dal soprascritto art. 53 della Legge del 20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza, con l'avvertenza che i contravventori saranno puniti con pene di polizia, e, se recidivi, anche col carcere, giusta l'articolo 117 della Legge medesima. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

A tutti gli Agenti della Pubblica Sicurezza è commesso di vegliare allo esatto adempimento di questa disposizione.

Firenze, addì 4 dicembre 1866.

Il Sotto-Prefetto Reggente la Questura, Colucci.

SOMMARIO

Firenze e Torino, 1866 — E. Dalmazzo editore — Tipi della Stamperia Reale

N° 64 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

Firenze e Torino — Stamperia Reale

COLLEZIONE CELERIFERA

DELLE

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI,

ISTRUZIONI, ECC. ECC.

ANNO XLIV

Associazione pel 1867, franco di porto, L. 16

L'esperienza dimostrò che la semplice pubblicazione del testo delle Leggi non basta in molti casi a somministrare una perfetta idea dello spirito che le informa, e a guidare la pratica applicazione delle medesime.

A tale lacuna supplisce in particolar modo la presente **Collezione**, (già edita in Torino dal 1822 al 1848 da Giuseppe Favale, quindi dal 1848 al 1866 da Enrico Dalmazzo, ed ora continuata dallo stesso coi tipi di questa R. Stamperia). Trovansi in questa **Collezione**, unite alle Leggi, le **relazioni** che le accompagnano, le **notificanze**, le **circolari**, ed i **provvedimenti tutti** che ne rendono possibile e facile l'attuazione; e dando gli opportuni rimandi alle **discussioni parlamentari** che le maturarono, porge tutti gli elementi necessari onde conoscerne i motivi, e sciogliere con sicurezza i dubbi che sulla loro interpretazione potrebbero nascere.

Abbenchè la enorme quantità delle materie pubblicate in questi ultimi anni abbia resa tutt'altro che proficua la pubblicazione della Raccolta (e l'esempio della cessazione di altre lo dimostra), tuttavia fu costante pensiero di renderla sempre più compiuta, non riguardando nè a cure nè a sacrifici, ben persuasi che il favore, col quale venne accolta

in tutte le parti d'Italia avrebbe col tempo compensato i danni che ora si risentono.

Il formato della **Collezione** è in-8°; i volumi delle annate oltrepassano ordinariamente le 2500 pagine. Dessa contiene, oltre la **INTIERA RACCOLTA UFFICIALE**, gran parte delle *Relazioni* che precedono le Leggi ed i Decreti, e ne spiegano i motivi; le *Notificanze* e *Circolari* del **Debito Pubblico,** della cessata **Cassa Ecclesiastica,** ed ora dell'**Amministrazione del fondo per il Culto,** delle **Camere d'Agricoltura e Commercio,** delle **R. Poste,** delle **Superiori Amministrazioni** delle varie Provincie del Regno, ecc.; vi sono con diligenza accennati gli **Atti del Parlamento,** per trovarvi le discussioni dei progetti di legge, la data dell'inserzione nella Gazzetta Uffiziale, ed a luogo opportuno le **citazioni** e **rimandi** ai volumi precedenti. Compiono ciaschedun volume tre copiosi **Indici**: il primo contiene l'elenco degli **Atti del R. Governo,** col loro numero d'ordine progressivo; il secondo, l'**Indice cronologico** dei provvedimenti; il terzo, l'**Indice alfabetico-analitico di tutte le materie.** Ogni foglio di 32 pagine è preceduto da una succinta tabella delle materie in esso contenute, colla quale si può lungo l'anno e prima della pubblicazione degli Indici rintracciar facilmente qualsiasi documento. Riesce perciò utilissima tanto alle persone forensi ed a qualsiasi possidente o capo di casa, quanto è molto più ai signori **Sindaci** e Consiglieri Comunali, agli Esattori ed altri Impiegati sì amministrativi che giudiziarii, ai Direttori, Amministratori e Segretari di Opere Pie, di Stabilimenti commerciali e di Corpi morali qualunque.

A misura che le leggi sono pubblicate vengono spedite franche per la Posta ai signori Associati, in fogli di 32 pagine in-8°.

Le domande dovranno essere accompagnate dal relativo vaglia postale e dirette all'Editore ENRICO DALMAZZO, sia a Firenze che a Torino.

Prezzo d'associazione per l'annata corrente, franco per la Posta in tutto lo Stato	L.	16 —
Annate 1859 al 1866 caduna annata	»	16 —
» anteriori al 1859	»	12 —

(A necessario compimento di tale **Collezione** sono vendibili alla stessa Tipografia in Torino ed in Firenze, uniti o separati, due volumi contenenti gli **Indici cronologico ed alfabetico-analitico** dell'intiera Raccolta, dal suo principio nel 1822 sino a tutto l'anno 1850. Si sta preparando il 3° volume contenente gl'Indici dal 1851 al 1866).

Firenze, 2 novembre 1866.

Circolare (N. 251, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Diminuzione di alcuni dazi doganali di esportazione.

Si trasmette in copia il Decreto Luogotenenziale del 20 ottobre u. p., col quale si recano variazioni alla tabella *B* concernente i dazi d'uscita, annessa all'altro Decreto 14 luglio 1866, N. 3086, variazioni che dovranno attivarsi col 15 del corrente mese. — Ved. alle pag. 1261 e 1835.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

(N. 3350) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 1866.

Ai Comuni è permesso di conservare a tutto l'anno 1867 i vigenti dazi di consumo sui generi non colpiti da tassa governativa.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 12 del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, N. 3018; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

È permesso ai Comuni di conservare a tutto l'anno 1867 sui generi non colpiti da tassa governativa i dazi di consumo vigenti alla pubblicazione del presente, quand'anche sieno superiori al limite fissato nell'art. 6 del suddetto Luogotenenziale Decreto del 28 giugno. — Ved. alle pag. 1186 e 1362.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 25 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE — A. Scialoja.

(N. 3351) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 dicembre 1866.

Regolamento per l'esecuzione della Legge e del Decreto 28 giugno 1866 sulla tassa governativa e sul dazio comunale di consumo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli art. 1 e 4 del Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, N. 3018, non che l'art. 19 della Legge 3 luglio 1864, N. 1827; sulla proposta del Ministro delle Finanze; sentito il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento per l'esecuzione della Legge e Decreto suindicati, visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. È abrogato il Regolamento approvato col R. Decreto 10 luglio 1864, N. 1839.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoja.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO. — Disposizioni generali.

Art. 1. — *Dazi governativi.*

I dazi di consumo per conto dello Stato si riscuotono:

1. Nei Comuni dichiarati chiusi, alla introduzione nei medesimi del vino, vinello, mezzovino, posca, agresto, dell'aceto, del mosto, dell'uva, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, delle bestie bovine, porcine ed ovine, carni macellate, fresche, salate, affumicate o comunque preparate; dello strutto, degli olii, del burro e sego e frutti e semi oleosi; dello zucchero, del riso, delle farine, del pane e delle paste; ovvero all'introduzione dei cereali nei mulini posti entro l'àmbito daziario, non che sugli animali delle specie colpite dal dazio nati entro la cinta, e sulle olive ed uve raccolte nel perimetro daziario, infine sulla fabbricazione dell'alcool, acquavite e liquori;

2. In quelli aperti, sulla vendita al minuto del vino, dell'aceto, del vinello, mezzovino, posca ed agresto, dell'alcool, acquavite e liquori, non che sulla macellazione degli animali bovini, porcini ed ovini, e sulla vendita delle carni loro fresche, salate, affumicate o comunque preparate, e dello strutto bianco;

3. Negli uni e negli altri, sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose.

Tanto pei Comuni chiusi, quanto per gli aperti si considera, per l'applicazione del dazio, come vino quello che contiene almeno almeno cinque gradi centesimali di forza alcoolica. Non può considerarsi come vinello, mezzovino, posca od agresto che quello di forza inferiore.

sulla minuta vendita degli oggetti colpiti da tassa dello Stato non potranno oltrepassare il 30 per 100 del dazio governativo ad eccezione delle farine, pane, paste e riso. — I dazi comunali sulle farine, pane, paste e riso, e sui generi non tassabili dallo Stato non sorpasseranno il decimo del loro valore, e coll'assenso del Governo sovra parere della Deputazione provinciale potranno estendersi al 15 per 100 del valore medesimo. — La misura dei dazi deve essere sempre eguale, qualunque sia la provenienza dei generi, e devono tenersi esenti quelli che s'impiegano come materie prime nella fabbricazione della birra e dell'alcool. — I dazi comunali di consumo sulle farine, pane e paste nei Comuni aperti si esigono alla loro introduzione nei locali in cui si fabbricano pane e paste, ovvero sulla vendita al minuto dei detti generi o delle farine comunque e da chiunque fatta. — I Comuni che imporranno dazi proprii sulla minuta vendita determineranno nei relativi Regolamenti per ciascun genere soggetto a dazio comunale la quantità entro la quale la vendita sia da considerarsi fatta al minuto secondo gli usi locali.

Art. 3. — *Metodi di riscossione.*

I dazi di consumo sì governativi che comunali si riscuotono sempre a norma della Legge e del presente Regolamento. — Le frazioni minori della metà di un litro e chilogramma non sono calcolate; le frazioni che giungono alla metà o la eccedono sono portate all'intiero. — La frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente. — Le bottiglie di minor capacità del litro contenenti liquidi si considerano come quelle del litro; quelle superiori al litro, per due bottiglie, e così progressivamente di litro in litro. La stessa norma si osserva per le damigiane e per gli orci.

Art. 4. — *Uffizi daziari.*

Uffici daziari sono stabiliti così all'ingresso che nell'interno dei Comuni chiusi. — Nei Comuni aperti sono stabiliti, secondo l'importanza della consumazione, in quel numero ed in quei luoghi che si stimeranno più opportuni.

Art. 5. — *Dichiarazioni e visite.*

Ogni operazione per la verificazione dei generi o locali di vendita o delle fabbriche, ovvero per la liquidazione del dazio, deve essere preceduta da una dichiarazione del proprietario o del fabbricatore o del loro rappresentante. — Nelle verifiche dei generi e nelle visite ed ispezioni dei locali i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione e le spese occorrenti.

Art. 6. — *Bolletta.*

La bolletta data in prova del pagamento del dazio o dell'adempimento di altri obblighi vale pel tempo in essa stabilito, e dee presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.

Art. 7. — *Reclami contro gl'Impiegati, appaltatori ed Autorità daziarie.*

Contro l'operato degli agenti daziari e le decisioni in materia di dazio di consumo si può ricorrere in sede amministrativa. — Se trattasi di agenti od appaltatori comunali, si può presentare il gravame alla rispettiva Giunta Municipale, e successivamente al Prefetto della Provincia. — Se trattasi invece di agenti ed appaltatori del Governo, potranno i ricorsi essere rivolti alla Direzione delle Gabelle del rispettivo compartimento, ed in secondo grado al Ministero delle Finanze. — Il tempo utile per presentare tali ricorsi non può oltrepassare 14 giorni a contare dalla data della intimazione della querelata disposizione o decisione: tutto ciò senza pregiudizio della competenza dell'Autorità giudiziaria, in conformità dell'art. 84 del nuovo Codice di procedura civile.

Art. 8. — *Forza maggiore e fortuiti eventi.*

L'inosservanza delle prescrizioni daziarie per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. — La prova degli avvenimenti fortuiti é a carico degl'interessati nelle forme stabilite dalle Leggi.

Art. 9. — *Concorso reciproco delle Autorità pubbliche e degli agenti daziari.*

La Autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per l'esecuzione della Legge e del presente Regolamento. — Gli agenti daziari nell'esercizio delle loro attribuzioni vegliano sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti d'igiene pubblica per ciò che concerne i generi soggetti a dazio.

Art. 10. — *Istruzioni disciplinari.*

Saranno approvate dal Ministero delle Finanze le Istruzioni disciplinari per l'applicazione del presente Regolamento. — Esse avranno efficacia pei contribuenti, e diverranno inoltre obbligatorie:

1. Per gli agenti del Governo nella riscossione dei dazi di consumo così di conto dello Stato, che comunale;

2. Pei Comuni e per gli appaltatori: — *a*) In quello che riguarda i rapporti tra essi e l'Amministrazione dello Stato; — *b*) In tutto ciò che si riferisce ai rapporti fra l'Amministrazione ed i gestori dei dazi; — *c*) In tutto quello che fosse stabilito a guarentire i contribuenti di fronte al gestore del dazio.

I Comuni e gli appaltatori potranno omettere le misure stabilite esclusivamente a tutelare gl'interessi del ramo che amministrano. — I Comuni pei proprii dazi avranno facoltà di stabilire quelle istruzioni che meglio credessero, facendole osservare anco dai loro appaltatori, purchè queste non siano in opposizione alla Legge ed al presente Regolamento, e non impongano vincoli maggiori di quelli stabiliti per l'Amministrazione dello Stato.

TITOLO SECONDO. — Comuni chiusi.

Capo I. — *Introduzione dei generi soggetti a dazio.*

Art. 11. — *Linea daziaria.*

La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni da cui è chiuso un Comune o parte di esso, ovvero dai limiti amministrativamente fissati. — Nei Comuni che toccano il mare, fiumi, laghi e canali, la linea daziaria è da questo lato formato dalla riva. — La linea già esistente non può essere variata senza l'approvazione del Ministero delle Finanze. — I Comuni di questa classe dichiarati chiusi sopra loro domanda o per avere stabilito o mantenuto per conto proprio un dazio d'introduzione, non potranno nemmeno in caso di soppressione di tale dazio ritornare nella qualifica di *aperti* per ciò che concerne i dazi governativi, che coll'assenso del Ministero delle Finanze.

Art. 12. — *Entrata dei bastimenti nei porti.*

Il capitano o padrone di legni fra 24 ore dalla entrata nei porti dei Comuni chiusi deve presentare all'ufficio daziario il manifesto del carico, indicando sommariamente la qualità e quantità dei generi che si trovano a bordo, la loro destinazione ed il numero degli uomini d'equipaggio. — Ogni sbarco di generi soggetti a dazio di consumo deve essere pria notificato all'ufficio, e quelli da trasportarsi altrove possono rimanere sul bastimento sotto l'osservanza delle cautele che saranno stimate opportune. — Va esente da dazio la consumazione dei generi o derrate fatta dall'equipaggio a bordo dei legni in misura proporzionata a'suoi veri bisogni ed al suo soggiorno nel porto.

Art. 13. — *Passaggio della linea daziaria.*

I generi soggetti a dazio possono introdursi nel Comune chiuso soltanto dopo il sorgere e prima del tramonto del sole, per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito un ufficio daziario a cui debbono essere presentati. — Se l'ufficio è nell'interno del Comune, debbono percorrere, senza deviare, la strada designata dai Regolamenti locali. — Le operazioni daziarie debbono compiersi di giorno, e durante l'orario che, secondo le circostanze e la stagione, sarà stabilito dall'Autorità daziaria. A queste disposizioni può essere fatta eccezione dal Ministero delle Finanze.

Art. 14. — *Dichiarazione dei generi.*

Chiunque entri in un Comune chiuso deve rispondere alla domanda degli agenti daziari se abbia o non abbia generi soggetti a dazio, ed avendone dee farne dichiarazione verbale almeno della qualità.

Art. 15. — *Verificazione dei generi.*

Fatta la dichiarazione, si procede dagli agenti daziari alla visita e verificazione della qualità e quantità dei generi, ed alle annotazioni nei registri d'ufficio. — Il piccolo bagaglio dei viaggiatori può essere visitato quando vi siano fondati sospetti di frode.

Art. 16. — *Tare di peso.*

I dazi di consumo si riscuotono sulla quantità reale dei generi che ne sono colpiti. — Pei generi presentati in recipienti o involti sarà dedotta dal peso lordo la tara. — Quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di consumo, la deduzione a titolo di tara fatta per quelli vale anche per questi. — Negli

altri casi si farà quella deduzione che sarà stabilita per ciascun Comune sulla media del peso dei recipienti o involti nei diversi luoghi adoperati pel trasporto dei generi soggetti a dazio.

Art. 17. — *Pagamento dei dazi.*

Dopo la verificazione dei generi l'ufficio daziario procede alla liquidazione ed esazione delle tasse per essi dovute. — Nei Comuni chiusi, nei quali trovasi una dogana, e la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal Governo, i dazi pei generi provenienti dall'estero o spediti in cabottaggio destinati alla consumazione locale, sono riscossi dalla dogana medesima. Se invece i dazi sono riscossi dal Comune o ceduti in appalto, la dogana non rilascia i generi che dietro assenso dell'ufficio daziario.

Art. 18. — *Bolletta di pagamento.*

Riscosso il dazio pei generi da introdursi, è consegnata ai contribuenti la bolletta di pagamento, mercè la quale essi devono condurre ed accompagnare i generi fino al luogo di destinazione. — La bolletta di pagamento dee contenere le seguenti indicazioni: *a*) L'ufficio che la rilascia; *b*) La data e l'ora della emissione; *c*) Il cognome del conducente; *d*) La quantità e qualità dei generi daziati; *e*) La somma pagata; — *f*) Il termine entro il quale è valida. — Sorgendo divergenza fra il contribuente e l'ufficio intorno all'applicazione del dazio, non si permette l'introduzione del genere nel Comune se non sia pagato o depositato quello indicato dall'ufficio.

Art. 19. — *Marchio degli animali bovini.*

Gli animali bovini debbono all'atto del daziato essere bollati nel modo che sarà determinato dalle istruzioni.

Art. 20. — *Introduzione d'animali soggetti a dazio.*

Per le bestie bovine, porcine od ovine macellate o da macellarsi possono designarsi dalle Autorità locali, di concerto coll'Amministrazione del dazio, uno speciale ufficio e determinate strade per l'introduzione nel Comune. In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie. — La deduzione del 20 per 100 accordata dalla tabella relativamente ai detti animali, che s'introducono vivi ed a peso, sarà applicabile anche a quelli che s'introducono morti, purchè niuna parte dei medesimi, nemmeno gl'intestini, sia al peso sottratta.

Art. 21. — *Introduzione di carni macellate soggette a dazio.*

Il pagamento del dazio d'introduzione in un Comune chiuso, per animali soggetti a dazio altrove macellati, dà diritto al rimborso della tassa già soddisfatta, a carico del Comune in cui avvenne la macellazione, quando si avverano le seguenti condizioni: *a*) Che nella dichiarazione e nella bolletta per la tassa di macellazione sia indicato il Comune chiuso cui sono destinati: *b*) Che gli animali siano interi, non spogliati della pelle ed introdotti entro tre giorni nel territorio dichiarato chiuso: *c*) Che sieno bollati ed accompagnati dalla bolletta. — Su di questa l'ufficio daziario dà corrispondente annotazione, dietro la quale si restituisce la tassa di macellazione da chi l'ha riscossa.

Capo II. — *Del transito.*

Art. 22. — *Modi di transito.*

Nei Comuni chiusi che difettano di comode strade di circonvallazione è permesso il transito di generi soggetti a tassa sotto scorta di Agenti daziari, ovvero sotto cauzione.

Art. 23. — *Dichiarazione di transito.*

Per ottenere il permesso di transitar con generi colpiti da tassa in un Comune chiuso deve dichiararsi all'Ufficio d'ingresso la qualità e quantità dei generi da transitare, come voglia farsi il transito, e l'Ufficio donde se ne farà l'uscita.

Art. 24. — *Bolletta di transito.*

L'Ufficio, fatte le verificazioni necessarie, dà al conducente una bolletta di transito, nella quale, oltre le indicazioni volute dall'art. 18, deve determinarsi: — *a*) L'Ufficio presso il quale dovrà il genere uscire dal Comune; — *b*) Le vie da percorrersi; — *c*) Il termine entro il quale dovrà uscire; — *d*) Il modo di transito, se sotto scorta o con cauzione.

Art. 25 — *Attestato d'uscita.*

Giunti i generi all'Ufficio designato ed accertatane l'identità e l'uscita, ne viene rilasciato l'attestato sulla bolletta di transito. — Se il transito fu fatto sotto cauzione, viene dato *Certificato di scarico*, all'appoggio del quale si ottiene la liberazione dagli obblighi assunti.

Art. 26. — *Transito di merci con bolletta di cauzione doganale.*

Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate da bolletta di cauzione doganale, possono transitare sotto scorta pei Comuni chiusi, dietro la sola presentazione agli Uffici daziari d'ingresso e d'uscita di tali documenti, sui quali si appongono le necessarie attestazioni. — Se l'Amministrazione non potesse disporre del Personale necessario pella scorta, e la bolletta originaria di cauzione doganale non si estendesse anco a guarentire nell'interesse del dazio di consumo, si deve prestar cauzione per quest'ultimo.

Capo III. — *Del deposito.*

Art. 27. — *Specie di depositi.*

I generi soggetti a dazio sono di regola ammessi al deposito nei Comuni chiusi o sotto la diretta custodia dell'Ufficio daziario, o in magazzini da essi dato in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'Autorità daziaria. — Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresce e gli altri generi che saranno indicati con speciali disposizioni del Ministero.

Art. 28. — *Depositi doganali.*

Dove trovansi dogane con deposito e la riscossione sia fatta dal Governo, i generi soggetti a dazio di consumo non esclusi dal deposito possono essere custoditi nei magazzini doganali col pagamento della tassa di magazzinaggio, quando vi sia spazio disponibile.

Art. 29. — *Tariffe pei magazzini daziari.*

Se i generi sono tenuti in deposito sotto diretta custodia dell'Ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, il Ministero determina i diritti di magazzinaggio, o il canone di affitto. — Se la riscossione dei dazi è fatta per mezzo di appaltatria, spetta a costoro provvedere i magazzini che potranno occorrere, mercè tariffe le quali non possono eccedere due terzi dei diritti di magazzinaggio doganale, e che a proposta dell'appaltatore debbono essere approvate dal Direttore delle Gabelle del compartimento.

Art. 30. — *Entrata dei generi in deposito.*

La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'Ufficio daziario con dichiarazione scritta, nella quale si indica:

a) Il cognome, nome e domicilio del deponente o del suo rappresentante;

b) I generi da depositare, la loro qualità e quantità (volume, peso lordo e netto), il valore, e per l'alcool e acquavite anche il grado di forza;

c) I numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi;

d) Se si depositano sotto diretta custodia di Ufficio, o in magazzini privati, e quali specificando la località in cui trovansi.

Per i generi da depositarsi in magazzini di proprietà privata e per quelli dati in affitto, posti fuori del locale dell'Ufficio, deve essere data cauzione pel dazio.

Art. 31. — *Trasporto dei generi nel deposito.*

Il trasporto dei generi dall'Ufficio d'ingresso ai depositi vien fatto sotto scorta colle regole stabilite pel transito. — I generi esteri soggetti a dazio di consumo e pei quali siensi osservate le prescrizioni doganali si introducono in deposito osservandosi le stesse regole stabilite pel transito di tali generi. — Prima che i generi sieno messi nei magazzini se ne verifica la qualità e quantità annotandole nei registri daziari.

Art. 32. — *Durata del deposito.*

I generi sotto diretta custodia dell'Ufficio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso. — Se la riscossione è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, può accordarsi la proroga fino ad altri sei mesi dalla Direzione delle Gabelle del compartimento o dallo appaltatore. — Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Art. 33. — *Generi abbandonati nel deposito.*

Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi nei magazzini di Ufficio senza che siasi ottenuta la proroga, si ritengono come abbandonati e possono essere venduti a pubblico incanto a cura dell'Amministrazione nei modi prescritti dai Regolamenti. — L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate deve essere fatta coll'intervento dell'Autorità giudiziaria. — La somma incassata, dedotti i diritti daziari di magazzinaggio e le spese, è consegnata ai proprietari ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sarà determinato dal Ministero delle Finanze. — Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali

i generi sono destinati possono ricuperarli, previo il pagamento dei diritti daziari o delle tasse di deposito.

Art. 34. — *Depositi sotto diretta custodia dell'Amministrazione daziaria.*

Il proprietario può vigilare sui generi depositati nei magazzini sotto diretta custodia dell'Ufficio, e colla permissione del Capo ha facoltà di aprire i colli ed estrarre campioni alla presenza di Agenti daziari.

Art. 35. — *Avarie, e casi di forza maggiore.*

L'Ufficio non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati, nè dei casi di forza maggiore, tra cui è da annoverarsi il furto senza colpa o negligenza degli Impiegati addetti al deposito.

Art. 36. — *Ricevuta dei generi sotto diretta custodia.*

Al proprietario dei generi posti sotto diretta custodia dell'Ufficio daziario è data una ricevuta in cui è annotata ogni estrazione dei generi, dovendo essere restituita all'Ufficio quando tutti sono estratti dai magazzini. — In caso di smarrimento della ricevuta i generi possono essere restituiti, previa cauzione.

Art. 37. — *Deposito nei magazzini dati in affitto o privati.*

Pei generi introdotti nei magazzini dati in affitto o nei privati è invece data una *licenza di deposito*, in cui sono riportate tutte le indicazioni della dichiarazione oltre la data dell'immissione. — In questi magazzini il proprietario ha facoltà di custodire i generi come meglio crede senza ingerenza dell'Ufficio daziario. — La proprietà dei generi per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese è presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino fino a che non sieno usciti dal deposito. — I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimane presso l'Ufficio daziario. — Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione dell'Ufficio e l'intervento d'Agenti daziari. — Un deponente che personalmente o per mezzo di suoi Agenti rompesse tale divieto, non può godere per un anno del deposito in magazzini di proprietà privata. — Eccezioni a queste disposizioni per alcune specie di prodotti e massime pel vino possono essere accordate dal Direttore compartimentale delle Gabelle, se la riscossione dei dazi è fatta dal Governo, ovvero da un appaltatore.

Art. 38. — *Vigilanza dei magazzini dati in affitto.*

L'Ufficio daziario esercita continua vigilanza nei magazzini dati in affitto, e nei privati fa verificazioni ordinarie ogni anno, e può farne altre improvise e straordinarie quando lo crede opportuno.

Art. 39. — *Uscita dei generi dai depositi.*

Se il proprietario vuole estrarre generi dal deposito deve farne una dichiarazione specificata nelle forme prescritte all'articolo 30, indicando la loro nuova destinazione. — Se i generi sono immessi in consumo ne sarà pagato il dazio. — Se vogliono riesportarsi dal Comune l'Ufficio daziario ne fa la verifica e ne vigila l'uscita fuori della linea daziaria nei modi stabiliti pel transito. — Riguardo ai vini non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, anacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agli introdotti in deposito, sia per caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica che non dovrà mai essere inferiore a gradi 5 dell'alcoolometro centesimale. — Come pure non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite, i cui gradi non corrispondano ai riconosciuti esistere all'atto dell'ammissione in deposito.

Art. 40. — *Cali di tolleranza.*

Pei depositi privati nella liquidazione annuale si bonifica a titolo di calo naturale il 5 per 0[0 sulla quantità dei generi depositati, in quanto però le deficienze realmente sussistano.

Art. 41. — *Depositi militari.*

L'Amministrazione Militare che istituisce nei Comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini propri senza prestar cauzione pagando il dazio dovuto pei generi consumati nel Comune ad ogni trimestre sotto l'osservanza di quelle particolari discipline che saranno adottate dal Ministero delle Finanze di concerto con quello della Guerra. — Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari. — Queste discipline sono valevoli anche pel caso che i dazi siano riscossi dai Comuni o appaltatori.

Capo IV. — *Della restituzione del dazio.*

Art. 42. — *Introduzione nei Comuni chiusi di generi pei quali vuolsi ottenere la restituzione del dazio.*

Il dazio pagato pei generi che si esportano all'estero, per l'uva, mosto, le ulive e l'olio che si fanno uscire dai Comuni chiusi, i quali non abl sunto la riscossione dei dazi governativi per l'abbuonamento viene, restiti seguenti condizioni. — All'atto dell'introduzione dei detti generi nel Comı presentarsi all'Ufficio daziario designato una dichiarazione scritta, nella indichi:

a) Il cognome e nome del dichiarante;

b) La qualità e quantità del genere che si introduce;

c) La riserva di destinarlo in tutto o in parte all'estero, ovvero di riesp(tutto o in parte dal Comune il vino, l'olio, le ulive introdotte, oppure il v vato dalle uve o dal mosto e l'olio estratto dalle olive in proporzione co dente. — Relativamente alla farina da destinarsi all'estero si dirà pure se ve dita in natura, oppure lavorata in paste;

d) Il tempo entro il quale deve seguire la esportazione all'estero, o rispetti la esportazione dal Comune, che non può essere maggiore di un anno;

e) Il luogo dove si intende deporre il genere introdotto.

Pei vini però che si volessero preparare alla esportazione con una conseı più lunga di un anno, converrà non solo fare espressa dichiarazione di ciò ı dell'introduzione, ma, prima che l'anno spiri, con dichiarazione novella dov carsi la quantità dei medesimi vini ancora esistenti, ed il luogo ove si ten serbo per una più tarda esportazione. — Queste indicazioni sono riportat bolletta di pagamento. Per le farine e per le paste non saranno ammessi a della restituzione del dazio se non quelli che fabbricano o lavorano tali pr(

Art. 43. — *Registro pei generi pei quali vuolsi ottenere la restituzione.*

Uno speciale registro, secondo le norme stabilite nelle istruzioni discipl tenuto da chi introduce generi per destinarli poi all'estero o farli riesport Comune, colla restituzione del dazio pagato secondo le prescrizioni della Le

Art. 44. — *Condizioni per l'esportazione all'estero di generi colla restituzione del dazio.*

Nella esportazione dei generi destinati all'estero colla restituzione del dazi bono i medesimi essere in quantità tale, che il dazio governativo inerentevi ı inferiore alle lire 30. — Gli alcool e l'acquavite debbono avere una forza n nore di 59 gradi dell'alcoolometro di *Gay-Lussac*. — Per il vino, per gli ol le ulive debbono inoltre osservarsi le prescrizioni stabilite per la restituzic dazio all'uscita dal Comune, non accordandosi nessuna restituzione di dazi meno per l'esportazione all'estero del vinello, mezzovino, posca ed agresto. ogni quintale di paste esportate si ragguaglierà un quintale di farina. – Dovı sentarsi all'Ufizio daziario designato la bolletta comprovante l'originario paga del dazio colla riserva della esportazione del genere e corrispondente dichiaı scritta, da cui emerga:

a) La qualità e quantità del genere;

b) La dogana per cui deve seguire l'uscita;

c) Il tempo entro il quale avverrà;

d) Il nome della persona che fa l'esportazione.

Sarà ammessa alla restituzione del dazio giusta l'articolo 42 e per le quanti emergono non ancora smaltite o altrove spedite:

a) La persona istessa a nome della quale seguì l'introduzione;

b) Il suo procuratore (se impedita), il suo successore (se trapassata), ove fichi la sua qualità all'atto della esportazione;

c) Chi abbia dall'introduttore acquistato il genere per esportarlo, purchè l trattazione all'atto che seguì sia stata regolarmente notificata all'Amministr daziaria locale, con espressa dichiarazione di voler profittare del diritto di tare il genere istesso riservato all'introduttore.

Art. 45. — *Trasporto alla linea doganale dei generi destinati all'estero colla restituzione del dazio.*

L'Ufficio daziario, verificati i generi, ed applicati i suggelli, dà la bolletta p spedizione al confine, sotto l'osservanza delle prescrizioni pel trasporto delle da una dogana all'altra.

Art. 46. — *Attestazione d'uscita e restituzione del dazio.*

La dogana al confine accertatasi dell'indennità del carico, dell'incolumità dei soggetti, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti d'accompagnamento e della effettiva uscita dei generi, dà corrispondente attestazione, all'appoggio della quale la Direzione delle Gabelle del compartimento o il Municipio fanno restituire il dazio secondo che l'esazione delle tasse di consumo è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, oppure è stata ceduta al Comune.

Art. 47. — *Restituzione del dazio pel vino, olio ed ulive fatti uscire da un Comune chiuso non abbuonato.*

Per ottenere la restituzione del dazio pagato pel vino, olio ed ulive che si fanno uscire da un Comune chiuso non abbuonato per la riscossione dei dazi governativi, deve presentarsi all'Ufficio daziario designato la dichiarazione che ne indichi la qualità e quantità e sia corredata della bolletta comprovante il pagamento del dazio. — Non emergendo eccezioni sulla qualità del genere, purchè il vino abbia una forza alcoolica superiore a cinque gradi centesimali e la quantità corrisponda a quella non ancora smaltita, viene restituito il dazio, facendone annotazione di scarico sulla stessa bolletta d'introduzione. — Scaduto il termine accordato per la riesportazione dal Comune, non vi è diritto a restituzione di dazio, la quale non può accordarsi per quantità il cui dazio non superi le lire cinque. — Nessuna restituzione di dazio può accordarsi pel vinello, mezzovino, posca ed agresto.

Capo V. — *Produzione entro la linea daziaria di generi soggetti a dazio.*

Art. 48. — *Parti degli animali.*

Per i parti degli animali soggetti a dazio esistenti stabilmente nei Comuni chiusi, dovranno osservarsi le prescrizioni fissate per le bestie temporariamente introdotte.

Art. 49. — *Uve ed ulive.*

Per le uve ed ulive prodotte entro la linea daziaria ne dovrà essere dichiarta la quantità presuntiva un mese prima del raccolto all'Ufficio daziario per le occorrenti verificazioni. — Entro tre giorni dal raccolto dovrà essere presentata una nuova dichiarazione della quantità effettiva all'Ufficio stesso, che la verificherà e liquidirà il dazio da pagarsi entro un mese, se il genere deve passare in consumazione entro la linea daziaria del Comune. — Tanto il vino quanto le ulive potranno ammettersi al deposito giusta gli articoli 27 - 41. — Per l'uva e pel vino, come pure per le ulive o per l'olio si potrà anche ottenere la restituzione del dazio pagato, adempiendo alle prescrizioni degli articoli 42 - 47. — Quei possessori che nell'àmbito daziario del Comune ottengono dai loro fondi uva od olive non saranno obbligati alla notifica del loro prodotto od al pagamento del dazio, se la quantità dell'uva come delle ulive non superi due quintali. — È fatta facoltà agli Agenti daziari di visitare alcuni giorni prima del raccolto anco i fondi di coloro che non hanno fatto le denuncie, per accertarsi che la quantità del prodotto non sia superiore alla misura succennata.

Art. 50. — *Mulini interni.*

Per le farine che si ottengono dalla macinazione dei grani in mulini giacenti entra l'àmbito daziario di un Comune chiuso, il dazio deve pagarsi al momento della immissione dei grani nei mulini stessi. — Tali mulini ed i locali annessivi sono soggetti a particolare vigilanza secondo gli articoli 55 e 91 del presente Regolamento ed alle discipline stabilite nell'istruzione per l'applicazione del medesimo. — Richiedendolo peculiari condizioni economiche locali potrà permettersi, sotto l'osservanza di speciali discipline, che nei detti mulini si producano senza pagamento di dazio le farine destinate alla consumazione d'altri Comuni.

Capo VI. — *Introduzioni temporarie nei Comuni chiusi.*

Art. 51. — *Introduzioni temporarie.*

È permesso introdurre temporariamente nei Comuni chiusi animali bovini, ovini, e porcini per allevamento, per pascolo, per lavoro e anche per venderli a fiere o mercati e farli risortire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che saranno stabilite nell'istruzione, per ciò che concerne la cauzione, l'introduzione, la circolazione, la notifica dei parti, la bollatura degli animali, il termine e l'accertamento dell'uscita. — Potrà del pari sotto l'osservanza d'opportune cautele e prescrizioni permettersi quelle a tre introduzioni temporarie, che per le condizioni economiche o topografiche locali fossero riputate necessarie.

TITOLO TERZO. — Comuni aperti.

Capo I. — *Imposizioni.*

Art. 52. — *Oggetti di dazio.*

Nei Comuni aperti sono sottoposti al pagamento del dazio per conto dello Stato:

1° La vendita al minuto del vino, vinello, mezzovino, posca, agresto, aceto dell'alcool, delle acquavite e dei liquori da chiunque e comunque si faccia; come pure la somministrazione dei generi stessi in conto mercede fatta ad operai, coloni, braccianti, artieri e simili. — Viene fatta eccezione pel vino, vinello ed altre bevande vinose d'inferiore qualità somministrate per soppràpiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti a lavori strettamente agricoli. — Parimenti è soggetta a dazio la somministrazione dei suddetti generi fatta da coloro che nei luoghi di bagni, acque minerali, fanghi, cura idropatica e simili danno alloggio e vitto a più di tre persone contemporaneamente;

2° La vendita all'ingrosso degli indicati generi fatta nei locali addetti allo spaccio al minuto;

3° La macellazione delle bestie bovine, porcine, e ovine, ancorchè fatta da particolari per uso proprio, non che la vendita delle loro carni fresche, salate, affumicate o comunque preparate e dello strutto bianco.

Nelle porzioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario, in cui si possono pur comprendere i porti di mare, si riscuotono le tasse come nei Comuni aperti nella misura stabilita dalla tariffa secondo la classe cui il Comune appartiene. — Non è vendita al minuto la somministrazione di generi soggetti a dazio fatta dalle Società, che per iscopi di beneficenza o di mutuo soccorso li provvedono e distribuiscono a coloro che vi sono addetti. — Qualora però tali Società facessero atti di minuta vendita a favore anche di non associati, e con scopo di profitto, non solo saranno tali vendite assoggettate a dazio, ma il Ministero di Finanza, se dopo d'averle sottoposte a particolare vigilanza vedrà continuare l'abuso, potrà a scanso di frodi privarle dell'esenzione ad esse accordata.

Capo II. — *Dichiarazione e verificazione degli esercizi (Macelli e locali di vendita al minuto).*

Art. 53. — *Obbligo della dichiarazione.*

Chiunque voglia intraprendere nei Comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio e lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali colpiti da tassa, deve presentarne la dichiarazione scritta almeno trenta giorni prima allo Ufficio daziario.

Art. 54. — *Contenuto della dichiarazione.*

La dichiarazione deve contenere:

1° Il cognome e nome di colui che vuole esercitare la vendita al minuto o la macellazione;

2° Le specie della vendita o del macello;

3° Il Comune, la via ed il numero della casa ove vuolsi attivare la vendita o il macello;

4° La descrizione dei locali che vi saranno destinati e di quelli coi quali sono in comunicazione, colla dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa la vendita o macello, ed all'obbligo di ridurveli se non si trovino in tali condizioni;

5° Gli attrezzi, utensili e recipienti da adoperarsi, e per ciascuno di questi ultimi anche la capacità;

6° Il giorno dell'apertura dell'esercizio.

La stessa dichiarazione deve essere presentata ogniqualvolta lo esercizio vien trasferito da un locale in un altro, aggiungendo in questo caso l'indicazione dell'esercizio che va a chiudersi. — I venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei mercati, prima di occupare il posto pel loro spaccio, debbono fare la medesima dichiarazione, omettendo le indicazioni di cui ai numeri 4 e 5. Tale dichiarazione deve deve essere fatta anche per le rivendite sui legni galleggianti nei porti di mare, di cui al terz'ultimo alinea dell'articolo 52. — In prova dell'adempimento di questo obbligo l'Ufficio dà corrispondente attestazione.

Art. 55. — *Condizioni pei locali di vendita e di macello.*

I locali di vendita e di macello non possono avere comunicazioni interne con altri edifici e case di abitazione, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle. — Debbono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne

abbiano in altri siti, debbono essere parimenti chiuse. — Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna comunicazione sono considerate come continuazione dei locali stessi. — Questi debbono essere esaminati dagli agenti daziarii che attestano in apposito processo verbale lo stato in cui si trovano. — Nello stesso processo verbale si descrivono le opere bisognevoli per ridurli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l'esercente deve eseguirle a sue spese. — Trascorso questo termine senza che siano eseguite e senza reclamo, l'Amministrazione daziaria sospende la vendita e ne ritira il permesso. — Dopo eseguita la verificazione, volendosi fare delle variazioni nel locale, negli attrezzi, utensili, ecc., o volendosi chiudere l'esercizio, ovvero cessare o sospendere la vendita di qualcuno dei generi tassati, deve presentarsene dichiarazione scritta almeno otto giorni prima.

Capo. III. — *Del pagamento del dazio.*

Art. 56. — *Dichiarazione.*

Prima d'introdurre nello esercizio generi o animali da macello soggetti a dazio si deve dichiarare all'Ufficio daziario:

1° Il cognome e nome dell'esercente;

2° La qualità e quantità dei generi da introdursi, ovvero la qualità ed il numero delle bestie;

3° L'esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà l'introduzione, e relativamente alle bestie per le quali si vuole far riserva di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri esercizi, o in altri Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.

La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio sulle fiere, sui mercati e simili, prima di cominciarne lo spaccio. — Questa dichiarazione dei venditori sulle fiere o nelle barche tiene pure luogo di quella prescritta dall'art. 53. — I particolari dichiarano la macellazione degli animali bovini, porcini e ovini prima di eseguirla.

Art. 57. — *Bolletta di pagamento ed introduzione dei generi ed esercizi.*

Presentata la dichiarazione, l'Ufficio procede alla liquidazione delle tasse, e fattane la riscossione, dà al dichiarante la bolletta di pagamento, in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte le indicazioni della dichiarazione e la somma pagata. — Nessuna introduzione può farsi nello esercizio di generi o animali soggetti a dazio senza che sieno accompagnati dalla bolletta. — Le bollette devono essere conservate fino a che esiste il genere.

Art. 58. — *Introduzione di carni fresche da altri Comuni od esercizi.*

Quando gli animali o le carni soggette a dazio da introdursi nei locali di vendita in quantità non minore di mezza bestia portino i bolli prescritti e vi sieno immessi entro tre giorni, il pagamento del dazio dà diritto al rimborso della tassa di macellazione già soddisfatta a favore dello esercente nel Comune istesso ove l'ha pagata, ovvero a carico dell'altro Comune nel quale avvenne la macellazione. — L'Ufficio daziario procede allora giusta l'ultima alinea dell'art. 21.

Art. 59. — *Bollo per gli animali.*

Le bestie prima della macellazione debbono essere bollate o contrassegnate dagli agenti daziari nei modi stabiliti dalla istruzione. — Il Ministero delle Finanze potrà ordinare che sieno bollate anche le carni e che si osservino speciali discipline per quelle che si portano nelle ghiacciaie poste fuori del locale d'esercizio per poi introdurle nel medesimo senza un nuovo pagamento di dazio.

Capo IV. — *Discipline speciali per gli esercizi.*

Art. 60. — *Insegna degli esercizi.*

In ogni esercizio deve tenersi affissa sulla porta d'ingresso la indicazione delle specie di vendita o di macello che vi viene fatta.

Art. 61. — *Registro dell'esercizio.*

Dove la riscossione è fatta dal Governo o da un suo appaltatore, il Ministero delle Finanze può disporre che dagli esercenti sieno tenuti speciali registri, ed inoltre prescrivere quelle discipline che reputerà necessarie onde impedire l'introduzione negli esercizi di generi in frode del dazio o di liquidi nei recipienti, rimanendo a carico dell'esercente le occorrenti spese.

Art. 62. — *Ricognizione degli Agenti daziari.*

Gli Agenti daziari possono esaminare i generi dichiarati al momento della introduzione negli esercizi, ed eseguire verificazioni saltuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondano con quelli pei quali secondo le bollette è stato pagato il dazio. — Essi ritirano le bollette relative ai generi già smerciati e ne fanno annotazione sui registri.

Art. 63. — *Divieto di tener acqua nelle cantine.*

È vietato ai rivenditori di vino al minuto di tenere nelle cantine vasi con acqua, pozzi od altri serbatoi d'acqua, e qualora ne esistano debbono chiuderli.

Art. 64. — *Particolari venditori di vino.*

Il Ministero potrà dispensare in tutto od in parte dalle discipline portate dai precedenti articoli coloro che vendono al minuto vino prodotto dall'uva dei proprii fondi.

Art. 65. — *Abbuonamenti.*

Gli esercenti, o le singole classi di esercenti, possono abbonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo. — L'abbuonamento vale soltanto per quella determinata specie di generi smerciati nel locale convenuto, e nei termini stabiliti nel relativo contratto. — Per le bestie macellate in un esercizio abbonato non vi ha luogo a restituzione di tassa, quantunque introdotte in altro Comune od esercizio.

Art. 66. — *Doveri degli esercenti abbonati.*

L'esercente abbonato è dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali, delle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può farvi ogni variazione. — Deve bensì tenervi affissa sulla porta d'ingresso l'indicazione e presentare ad ogni richiesta il relativo contratto.

TITOLO QUARTO. — Tasse di fabbricazione.

Capo I. — *Fabbriche di birra.*

Art. 67. — *Dichiarazione della industria.*

Chiunque voglia intraprendere la fabbricazione della birra deve almeno 20 giorni prima presentarne la dichiarazione nella quale sia indicato:

1° Cognome e nome del fabbricatore e di chi lo rappresenta in caso di assenza;
2° Comune, via e numero della casa in cui sarà attivata la fabbrica;
3° Locali di cui si compone, uso cui ciascuno è destinato e comunicazioni coll'esterno o con altri edifici, obbligandosi a ridurli nelle condizioni prescritte;
4° Tini per la bagnatura dei grani;
5° Mulino in cui si tritura il grano;
6° Tini per la tallitura, caldaie, rinfrescatoi, tini o botti per la fermentazione, botti ed altri recipienti in cui si tiene la birra atta a consumazione;
7° Marca particolare pel contrassegno delle botti e recipienti in cui si tiene e si smercia la birra.

Per ogni specie dei recipienti annoverati sotto i numeri 4 e 6 si indicherà il numero e per ciascuno la capacità. — Questa dichiarazione si presenta in doppio originale all'Ufficio, il quale ne rilascia la corrispondente attestazione.

Art. 68. — *Condizioni pei locali delle fabbriche.*

I locali delle fabbriche di birra sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 55 intorno alle condizioni, esami degli Agenti daziari, redazione del processo verbale, ricorso, contro le opere prescritte, variazioni che possono introdursi nei locali, negli attrezzi ed utensili, e cessazione dell'industria. Debbono inoltre avere sulla porta d'ingresso l'indicazione dell'industria che vi si esercita. — Nel processo verbale, col concorso del fabbricatore o suo rappresentante è descritto il metodo adottato per la produzione, e si riportano i numeri coi quali ogni locale, apparato o recipiente è distinto, indicando anco per questi ultimi la capacità rilevata.

Art. 69. — *Condizioni delle caldaie.*

Le caldaie non possono avere una capacità minore di 5 ettolitri, nè essere artificialmente ingrandite. — Esse debbono essere murate nei fornelli, che sono suggellati dagli agenti daziari. — I recipienti per la preparazione delle materie prime debbono trovarsi sempre in corrispondenza colle caldaie od apparati per la fabbricazione della birra, e così pure cogli altri utensili e vasi per la fermentazione e conservazione del prodotto.

Art. 70. — *Elementi di tassazione.*

Il dazio per la fabbricazione della birra si riscuote sulla quantità del prodotto desunta dalla capacità delle caldaie colla deduzione del 20 per cento per la birra comune, e dalla capacità della tina di fermentazione colla deduzione del 5 per cento per la birra ed altre simili bevande fabbricate col metodo d'infusione.

Art. 71. — *Dichiarazione di produzione.*

Per ogni produzione si deve almeno ogni 24 ore prima presentare all'Ufficio daziario la prescritta dichiarazione, nella quale per la birra comune s'indica:

1° Cognome e nome del fabbricatore;

2° Qualità e quantità delle materie da impiegarsi;

3° Numero e capacità della caldaia o caldaie da adoperarsi;

4° Quantità del prodotto che si otterrà in corrispondenza alla capacità della caldaia.

5° Numero delle cotte che si faranno;

6° Giorno ed ora in cui si accenderà il fuoco sotto alla caldaia;

7° Giorno ed ora in cui ogni cotta sarà terminata ed il liquido trasportato al rinfrescatoio;

8° Numero e capacità dei rinfrescatoi;

9° Numero e capacità dei recipienti da adoperarsi per la fermentazione;

10. Giorno in cui la fermentazione sarà compiuta;

11. Numero e capacità dei recipienti in cui sarà trasportata la birra;

12. Locale in cui questi si trovano.

Per la produzione col metodo di infusione si fa la stessa dichiarazione, aggiungendo al n° 2 la quantità d'acqua da impiegarsi, indicando al n° 4 la quantità del prodotto che si otterrà in corrispondenza alla capacità della tina di fermentazione, omettendo le indicazioni dei numeri 3, 5, 6, 7 e 8, dichiarando invece il giorno e l'ora in cui si verserà l'acqua sulle materie impiegate, e il numero delle operazioni che si faranno. — Queste dichiarazioni devono essere scritte senza correzioni, cancellature o alterazioni; mancando di alcuno degli accennati requisiti vengono respinte.

Art. 72. — *Pagamento del dazio.*

L'Ufficio liquida ed esige il dazio dando corrispondente bolletta.

Art. 73. — *Principio, esecuzione e variazione della produzione.*

Non si può principiare la fabbricazione della birra, nè levare il suggello al fornello per accendere il fuoco sotto la caldaia od immettervi il vapore senza avere in fabbrica la bolletta e prima dell'ora in questa indicata. — La produzione devesi compiere secondo la dichiarazione, succedendosi le operazioni nel tempo e col mezzo degli apparati e recipienti per ciascuna indicati. Qualora la produzione continui più di tre giorni, si può aumentare il prodotto presentando prima una nuova dichiarazione, nella quale, se viene variato l'ordine delle operazioni o si fa uso di altri apparati, si riassumono anche le indicazioni della precendente sulle operazioni già compiute, per modo che si trovi in corrispondenza colla intera produzione. Sulla nuova dichiarazione l'Ufficio liquida ed esige il dazio ulteriormente dovuto. — Ottenendosi una quantità di prodotto maggiore della dichiarata, per le differenze che non superano il 5 per cento non vi ha luogo a contravvenzione e si paga solamente il dazio. — Col permesso dell'Ufficio daziario si può senza pagamento di dazio fare un semplice versamento d'*acqua fredda* sugli avanzi delle cotte di birra. — Durante la produzione non si può esportare dalla fabbrica che birra già fermentata ed atta alla consumazione. — Terminato l'uso della caldaia secondo la dichiarazione, gli Agenti daziari ne suggellano il fornello o il rubinetto.

Art. 74. — *Casi di restituzione del dazio.*

Può essere restituito il dazio pagato per una produzione di birra, quando si provi che nel corso delle operazioni andò a male ed il prodotto è riuscito assolutamente inservibile, dandone subito avviso all'Ufficio daziario.

Art. 75. — *Registro di fabbricazione.*

I fabbricatori di birra tengono registri speciali per annotarvi giornalmente l'acquisto e l'impiego delle materie per la produzione, i prodotti che fabbricano e quelli che spacciano. — Le qualità e quantità sì delle materie, che dei prodotti esistenti in fabbrica devono trovarsi sempre in corrispondenza colle annotazioni dei registri.

Art. 76. — *Sovratassa per la birra estera.*

Così se i dazi di consumo sono riscossi dal Governo, come se ne è ced
sezione ai Comuni o ad appaltatori, lo Stato esige sempre ad esclusivo s
gio per mezzo degli Agenti doganli la sopratassa sulla birra importata d:

Art. 77. — *Restituzione del dazio per la birra esportata.*

La restituzione del dazio per la birra che si esporta all'estero si ottie
seguenti condizioni:

a) Nella produzione:

1° Deve indicarsi nella prima dichiarazione (art. 71) la qualità e qua
birra che si vuol esportare;

2° La quantità dichiarata per l'esportazione deve riporsi in appositi
cipienti precedentemente designati e notificati all'Ufficio daziario;

3° La birra deve conservarsi in apposito magazzino chiuso a due differe
l'una delle quali rimane presso l'Ufficio daziario;

4° Deve tenersi un apposito registro del movimento di entrata ed usci
gazzino per la birra destinata alla esportazione.

b) Nella esportazione:

1° Deve chiarirsi la quantità, che non può essere minore di 5 ettolit
gana d'onde vuolsi esportare e il termine in cui sarà fatta l'esportazione

2° La birra dev'essere risposta in botti, le quali, fatte le debite ve
sono dall'Ufficio daziario suggellate e trasportate alla dogana di frontiera
sita bolletta, seguendo le regole pel trasporto da una dogana all'altra;

3° La dogana, verificata l'incolumità dei suggelli, la qualità e quar
birra, rilascia l'attestazione di uscita.

Constatato l'adempimento di tali condizioni, e presentata l'attestazion
della birra, la Direzione delle Gabelle del Compartimento in cui trovasi l
dispone la restituzione del dazio, se la riscossione è fatta dal Governo o d
paltatore.

Art. 78. — *Abbonamenti.*

Colle regole prescritte dagli articoli 65 e 66 possono i fabbricatori di bi
Comune, insieme o individualmente, abbonarsi pel pagamento dei dazi me
none annuo. Bensì è loro vietato durante l'abbonamento di apportare alcu
zione per aumentare o dare maggiore sviluppo ai mezzi di produzione, se
preventiva dichiarazione alla Direzione compartimentale delle Gabelle, la
condo i casi, vincola il permesso all'aumento del canone da convenirsi. —
nato non ha diritto a restituzione di dazio per la birra che spedisce all'es

Capo II. — *Fabbriche di acque gassose.*

Art. 79. — *Dichiarazione dell'industria e condizioni dei locali ed appa*

Le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 intorno alla notifica della indus
birra, condizioni e verifiche dei locali della fabbrica, condizioni degli a
corrispondenza dei recipienti, sono applicabili alla industria delle acque gass
seguenti modificazioni:

1° Nella dichiarazione per la fabbrica, invece di quanto è prescritto ai
4, 5 e 6, devono indicarsi: — *a)* I recipienti in cui si tengono le materie pri
numero e capacità; — *b*) Gli apparati per la produzione, loro numero, e
scuno la descrizione e forza produttiva per ogni operazione e per ogni g
lavoro; — *c*) Numero delle bottiglie per ciascuna specie;

2° Gli apparati per la saturazione gassosa dei liquidi non possono a
forza produttiva minore 34 litri (50 bottiglie) per ogni ora;

3° Eseguita la verificazione dei locali e degli apparati, gli Agenti daz
gellano i rubinetti dei tubi, pei quali il gas si comunica ai liquidi da satur

Sono dispensati dall'obbligo della dichiarazione i farmacisti che preparan
gassose ad esclusivo uso della loro professione.

Art. 80. — *Elementi di tassazione.*

Per le acque gassose il dazio si riscuote sulla loro quantità desunta dal
produttiva degli apparati per ogni giorno di lavoro.

Art. 81. — *Discipline per la produzione.*

Le regole e norme prescritte in riguardo alla dichiarazione (art. 71), al pr
all'esecuzione e variazioni della produzione (73), al pagamento (72), ed a'cas
stituzione dei dazi (74), ai registri di fabbrica (75), ed alla sovratassa sul

estera (76), sono applicabili alla industria delle acque gassose con le seguenti modificazioni:

1° Nella dichiarazione della produzione si deve indicare: — a) La qualità e quantità delle materie prime che trovasi avere il fabbricatore; — b) La qualità e quantità e di quelle da impiegarsi in ogni giorno di lavoro; — c) Il tempo della lavorazione, ossia l'ora in cui principia e quella in cui finisce; — d) Il giorno e l'ora in cui le materie impiegate si versano nel vaso generatore del gaz e l'ora in cui si comincia ogni operazione secondo la stabilita durata; — e) La qualità e quantità del liquido che verrà saturato di gaz in ogni operazione, od in ogni ora, indicando il numero delle bottiglie da riempirsi; — f) Il corrispondente prodotto in ettolitri complessivamente per ogni giorno.

2° Non si possono versare le materie da impiegarsi nel vaso generatore del gaz senza avere in fabbrica la bolletta, nè prima dell'ora in questa indicata.

3° Volendosi variare metodo di produzione, o impiegare materie diverse, si dovrà prima presentare una nuova dichiarazione.

4° Non si possono tenere in fabbrica materie prime diverse delle dichiarate.

5° All'ora indicata nella dichiarazione per il termine della operazione, o appena ottenuta la dichiarata quantità di prodotto, si debbono aprire i rubinetti dei tubi pei quali si comunica il gaz e scaricare del tutto il recipiente di condensazione.

6° I liquidi saturi di gaz vanno riposti in bottiglie, e si annota volta per volta nei registri qualunque spedizione se ne faccia, accompagnandola con una polizza staccata da apposito libro parafato dall'Ufficio daziario qualora sia per più di 30 bottiglie.

7° Finalmente le sovratasse sulle acque gassose importate dall'estero si esigono computando per altrettanti ettolitri i quintali su cui si riscuotono i diritti doganali.

Art. 82. — *Restituzione del dazio per le acque gassose esportate, ed abbonamenti delle fabbriche.*

Per ottenere la restituzione del dazio pagato per le acque gassose che si esportano all'estero devono adempirsi le condizioni prescritte dall'art. 77 per la birra esportata all'estero, con che però le acque gassose in bottiglie siano riposte in ceste o casse da suggellarsi dall'Ufficio daziario. — Possono i fabbricatori delle acque gassose abbonarsi insieme o individualmente pel pagamento dei dazi colle regole dettate dall'art. 78 pei fabbricatori di birra.

Capo III. — *Fabbriche di acquavite, alcool e liquori nei Comuni chiusi.*

Art. 83. — *Dichiarazione dell'industria, condizione dei locali e degli apparati.*

La dichiarazione dell'industria per la produzione dell'alcool, acquavite e liquori, le condizioni dei locali della fabbrica, degli apparati e corrispondenza dei recipienti e la loro verificazione sono regolate dalle prescrizioni degli art. 67, 68 e 69 intorno alla fabbricazione della birra. — Però, invece degli oggetti contemplati al n. 6 della dichiarazione relativa a quella industria, si devono notificare, per le fabbriche di cui ora è parola, i tini per la macerazione e per la fermentazione, i vasi pel raffreddamento delle materie, per la preparazione del lievito, ed altri utensili dello stabilimento, non che gli apparati distillatorii, dando la descrizione di ciascuno di questi. — Sono dispensati dall'obbligo della dichiarazione i chimici e farmacisti per apparati distillatorii di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici.

Art. 84. — *Elementi di tassazione.*

Per l'alcool e l'acquavite il dazio si riscuote sulla quantità e sul grado di forza del prodotto secondo la tariffa, che dovrà essere desunto dalla qualità e quantità delle materie prime, dalla capacità e forza degli apparati distillatorii da adoperarsi e dal tempo in cui verranno usati. — Per l'alcool e l'acquavite rettificate o raffinate e pei liquori preparati con appositi apparati, il dazio è dovuto sul prodotto ottenuto con deduzione della tassa già pagata sul liquido rettificato, raffinato o trasformato. — Non si fa luogo a restituzione di tassa se il prodotto ottenuto è minore in quantità del liquido spiritoso adoperato, e non acquista forza maggiore di 59°. — Per l'alcool e l'acquavite prodotti dal vino, dalla birra ed altri liquidi che hanno già pagato il dazio governativo, non è riscossa alcuna tassa per la distillazione, dovendo però gl'intraprenditori uniformarsi alle regole prescritte per la produzione.

Art. 85. — *Dichiarazione per ogni produzione.*

Per ogni produzione si deve almeno 24 ore prima presentare all'Ufficio daziario la prescritta dichiarazione, nella quale s'indica:

1. Cognome e nome del fabbricatore;
2. La qualità e quantità delle materie da impiegarsi;
3. Il giorno in cui la fermentazione di tali materie sarà compiuta;
4. Il numero e la capacità dei vasi di fermentazione dai quali saranno levate le materie da distillarsi;
5. La quantità delle materie fermentate che s'impiegheranno in ogni distillazione;
6. Il numero e la completa capacità degli apparati distillatorii che si adopereranno;
7. Il giorno e l'ora in cui le materie fermentate o spiritose passeranno nell'apparato distillatorio, e si darà principio alla operazione accendendo il fuoco od immettendo il vapore nell'alambicco;
8. La quantità ed il grado alcoolico del prodotto che si ricaverà dalla prima operazione, giusta la stabilita durata della distillazione;
9. Il numero e la capacità dei recipienti nei quali sarà raccolto il prodotto alcoolico;
10. Quanti ettolitri di questo prodotto sieno destinati a passare in deposito o ad essere esportati tosto dal Comune, e quanti per la consumazione e vendita nel luogo chiuso, pei quali deve pagarsi la tassa.

Non ricavandosi dagli apparati distillatorii immediatamente l'acquavite, e dovendo il liquido leggermente alcoolico (flemma) passare di nuovo all'alambicco, si aggiunge alla suddetta notifica: *a*) Il giorno e l'ora in cui il flemma passa in nuova distillazione; *b*) Il numero e la capacità dell'apparato in cui segue questa operazione; *c*) Il numero e la capacità dei recipienti nei quali è raccolto il liquido; *d*) La quantità ed il grado di forza del nuovo prodotto tassabile. — Queste dichiarazioni devono essere scritte senza correzioni, cancellature od alterazioni; mancando alcuni di tali requisiti, vengono respinte.

Art. 86. — *Pagamento del dazio, operazioni della produzione, registri di fabbrica ed abbonamenti.*

Il pagamento del dazio, il principio, esecuzione e variazione nella distillazione dell'alcool ed acquavite, i registri di fabbricazione e gli abbonamenti individuali o complessivi sono regolati colle norme prescritte dagli art. 72, 73 e 75 riferibili all'industria della birra, con che però nel principio della produzione, oltre non potersi accendere il fuoco sotto l'alambicco od immettervi il vapore, non si possano nemmeno versare le materie fermentate od alcooliche negli apparati distillatorii, senza avere in fabbrica la bolletta, e prima dell'ora in questa stabilita.

Art. 87. — *Cautele per l'assicurazione del prodotto.*

Tutti i recipienti, apparati o tubi conduttori delle materie e dei prodotti debbono essere collocati in modo visibile, tranne i serbatoi delle misture preparate. — Quelli in cui si raccolgono i prodotti della distillazione sono costrutti a doppia parete, della forma e con quei requisiti che saranno determinati dal Ministero delle Finanze. — I liquidi alcoolici deggiono entrare e sortire dall'apparato distillatorio e dal refrigerante per metter capo soltanto nel prescritto serbatoio dei prodotti. — Sono dispensati da questi obblighi gli opifici che producono meno di trenta litri d'acquavite al giorno, o che rettificano alcool sottoposto all'imposta maggiore.

Art. 88. — *Verificazione, deposito ed esportazione del prodotto.*

Compiute le operazioni, e verificata l'esattezza della quantità e del grado di forza dell'acquavite e dell'alcool ottenuti in confronto della bolletta di pagamento, si permette l'estrazione del prodotto dal serbatoio chiuso. — Quello da esportarsi è scortato al deposito e fuori il Comune a norma delle regole prescritte pel deposito e pel transito. — Il prodotto destinato pel deposito od esportazione, e che vuolsi raffinare entro lo stabilimento, può esservi temporariamente trattenuto, presentandosi la dichiarazione della nuova operazione da intraprendere e contro garanzia pel pagamento della tassa, obbligandosi di consegnarlo al deposito od esportarlo fra otto giorni a contare dalla seguita verificazione.

TITOLO QUINTO. — Particolari disposizioni di vigilanza.

Art. 89. — *Zona di sorveglianza e linea daziaria dei Comuni chiusi.*

Intorno alla linea daziaria dei Comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta secondo che lo esigono le condizioni locali. — Entro questa zona è vietato, senza il permesso dell'Autorità governativa, d'accordo colle Direzioni delle Gabelle e colle Giunte Municipali, lo erigere fabbricati, fare piantagioni, rialzamenti e simili opere che favoriscano le frodi o ne rendano difficile la sorveglianza. — È vietato del pari

il deporvi od ammassarvi generi senza il permesso dell'Autorità daziaria, ad eccezione dei prodotti del suolo. — Nelle mura, bastioni, caseggiati ed altro che formano la linea daziaria è vietato di far aperture, lo scavare acquedotti che passino sotto la linea stessa, il danneggiare o smuovere le barriere o i segnali, l'appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata o il salirvi, e l'introdursi nei fossati, o depositarvi o trasportarvi generi senza il permesso degli Agenti daziari.

Art. 90. — *Depositi di generi soggetti a dazio nei Comuni aperti.*

Nei Comuni aperti non si possono dagli esercenti o per loro conto tenere generi od animali soggetti a dazio in locali distanti meno di 500 metri in linea retta dall'esercizio (macello o spaccio) senza averne prima pagata la tassa od ottenuto il permesso dall'Ufficio daziario. A questi oggetti e locali sono applicate le disposizioni del precedente titolo III.

Art. 91. — *Locali soggetti a sorveglianza nei Comuni chiusi e negli aperti.*

Sono compresi nei locali soggetti a particolare vigilanza:

a) Nei Comuni chiusi: — 1. I locali addetti al deposito di generi soggetti a dazio, e in cui si tengono animali o generi introdotti temporariamente o daziati, colla riserva di riesportarli con restituzione del dazio; 2. I molini situati entro l'àmbito daziario ed i locali annessivi; — 3. I fondi in cui si producono uva ed ulive;

b) Nei Comuni aperti: — 1. I locali in cui si tengono generi ed animali soggetti a dazio; — 2. Le ghiacciaie, a qualunque distanza, in cui si conservino le carni bovine; — 3. L'abitazione degli esercenti quando sia in comunicazione immediata coll'esercizio, ovvero se, essendone divisa, vi si conservino generi soggetti a dazio;

c) Negli uni e negli altri: — 1. Le fabbriche di prodotti colpiti da tassa ed i locali ove si conservano le materie da impiegarsi nella produzione, o in cui se ne fa la preparazione; — 2. Quelli ove si tengono gli apparati o si conservano i prodotti; — 3. L'abitazione del produttore, se è in immediata comunicazione colla fabbrica, ovvero se, essendone divisa, vi si conservino generi o materie soggette a dazio od a sorveglianza.

Art. 92. — *Doveri ed attribuzioni degli Agenti daziari.*

Gli Agenti daziari debbono vigilare e sequestrare i generi, animali e carni che in frode del dazio o senza osservare le prescritte discipline s'introducono o si tenta d'introdurre, o si mettono in circolazione nei Comuni chiusi; si smaltiscono o si tenta di smaltire nei Comuni aperti, e così pure le bevande ed i prodotti alcoolici, per cui non è stata pagata la tassa di fabbricazione. — Quando siavi indizio di defraudazione fanno trasportare i detti oggetti al prossimo Ufficio daziario o Pretura, perchè venga proceduto a norma di legge. — Essi fanno verbalmente la richiesta per l'intervento dell'Autorità giudiciaria o di quella di pubblica sicurezza, del Sindaco o suo Delegato, alle verificazioni da farsi in tempo di notte o quando i locali sono chiusi.

TITOLO SESTO. — Delle contravvenzioni.

Art. 93. — *Casi di frode.*

Sono considerati in frode:

1. Nei Comuni chiusi: — I generi, animali e carni soggetti a dazio, *a*) Depositati od ammassati nella zona di sorveglianza, o introdotti e depositati entro i fossati della linea daziaria senza il prescritto permesso; *b*) Introdotti entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione e pagato il dazio corrispondente, o rinvenuti in modo da far presumere il proposito di sottrarli al pagamento del dazio, ovvero discaricati pria di giungere all'Ufficio daziario, ove questo non sia stabilito all'ingresso, od infine dichiarati in quantità e qualità differenti dalle reali; *c*) Introdotti per transito, deposito o temporaneamente, e sottratti, o sostituiti, o di cui non sia provata l'uscita, o deviati dal cammino, o discaricati entro il Comune pria di uscirne o di giungere al deposito; *d*) Gli animali introdotti per deposito temporariamente, *nati o già esistenti in detti Comuni*, rinvenuti circolanti o tenuti senza essere bollati; *e*) I cereali e le farine introdotti od estratti dai molini senza averne pagato il dazio; *f*) Le uve e le ulive prodotte nei fondi posti nella cinta daziaria senza averne fatta la preventiva dichiarazione nei termini prescritti, e così il vino e l'olio da tali generi ricavati.

2. Nei Comuni aperti: — *a*) I generi e le carni introdotte nei locali d'esercizio, ovvero venduti al minuto senza che ne sia pagato il dazio; *b*) Gli animali tassati introdotti in locali di esercizio, ovvero macellati senza averne pagato il dazio, o pria di essere bollati, o in locali non notificati; *c*) I generi, animali e carni soggetti a dazio tenuti in distanza minore di 500 metri dall'esercizio senza averne pagato il dazio od ottenuto il permesso, e gli animali non bollati.

3. Riguardo alle tasse di fabbricazione: *a*) I prodotti ottenuti senza essersi fatta la dichiarazione e pagata la tassa; *b*) I prodotti fabbricati in quantità maggiore, e per l'alcool e l'acquavite anche a gradi di forza maggiore della dichiarata oltre i limiti di tolleranza; *c*) I prodotti pei quali si sia iniziata e compiuta la fabbricazione senza che la bolletta sia nel locale o prima dell'ora in essa stabilita, ovvero prolungando l'operazione oltre il tempo dichiarato, o adoperandovi caldaie od apparati non notificati; *d*) I prodotti che in qualsiasi altro modo si sottraggono o si tenta di sottrarre al pagamento del dazio.

4. Ed in generale qualunque azione od omissione evidentemente diretta a defraudare il dazio dovuto.

Art. 94. — *Casi di contravvenzione.*

Sono considerate come contravvenzioni tutte le azioni ed omissioni colle quali si trasgredisce alle disposizioni della Legge e del presente Regolamento, e tutte le frodi di cui non puossi stabilire e precisare la quantità dei generi coi quali furono commesse.

Art. 95. — *Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni.*

Le pene comminate per le frodi e contravvenzioni sono applicabili a ciascun autore. — Nei casi di frode o attentati di frode si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire 10 a 500.

Art. 96. — *Garanzia dei proprietari e conduttori.*

Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori dei generi sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro Agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pei loro equipaggi.

Art. 97. — *Pene commutative nel carcere.*

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto da tre giorni fino a sei mesi estensibile a un anno, calcolando un giorno per ogni dieci lire di multa non pagata.

Art. 98. — *Pene pei reati cumulate alle multe.*

Le pene comminate dalle Leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli Agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli 11 del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, nº 3018, e 21 della Legge 3 luglio 1864, nº 1827. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1537, 1569 e 1594; — 1866, pag. 1186 e 1362.

Art. 99. — *Competenza dell'Autorità giudiziaria per le multe.*

Le multe per contravvenzioni daziarie sono applicate dal Giudice ordinario competente secondo le Leggi vigenti.

Art. 100. — *Competenza dell'Amministrazione daziaria.*

Prima che il Giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione daziaria. — Dove la riscossione dei dazi di consumo è fatta dal Governo o ceduta in appalto, se il massimo non supera lire duemila, deciderà il Direttore delle Gabelle del Compartimento. Se supera le lire 2000, il Direttore suddetto deciderà secondo il parere del Consiglio di Prefettura della Provincia nella quale si è contravvenuto alla Legge. — Se il Direttore è di avviso contrario o se la multa supera le lire 4,000, è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze. — Potrà il Ministero delle Finanze delegare ad altri Impiegati da lui dipendenti la facoltà di decidere, sotto le suddette condizioni, se il massimo non supera lire 300. — Dopo invece la riscossione è fatta dal Comune, la decisione amministrativa verrà pronunciata senza che sia data di eccedere il massimo della pena e sotto l'osservanza della Legge e del presente Regolamento, senza limite di somma dall'Autorità municipale. — Verificandosi associazioni di frodatori o frode assicurata, la decisione deve essere rimessa al Giudice ordinario.

Art. 101. — *Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.*

Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al Giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al Giudice competente per la contravvenzione.

Art. 102. — *Arresto dei contravventori.*

Gli Agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalla Legge con pena corporale, o nel caso di frode il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Art. 103. — *Trasporto, restituzione o vendita delle merci soppresse in contravvenzione.*

Gli Agenti debbono condurre i contravventori e i generi sorpresi all'Ufficio gabellario o alla Giudicatura mandamentale più vicina per la compilazione del processo verbale. — La restituzione degli oggetti sequestrati può accordarsi sotto le condizioni prescritte dall'ultimo alinea dell'art. 22 della Legge 3 luglio 1864, nº 1827. — V. Celerif. 1864, pag. 1537, 1599 e 1594.

Non saranno consegnati i generi quando sia necessario ritenerli per la istruzione del processo e quando non basti a questo scopo il prelevamento d'un campione. — Se i generi sono soggetti a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'Ufficio può venderli all'incanto col permesso ed intervento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 104. — *Processo verbale e suo contenuto.*

L'Ufficio dove furono portati i generi e condotti i contravventori deve compilare immediatamente il processo verbale. — Nel processo si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; le qualità e quantità ed il valore dei generi in contravvenzione, gli articoli della Legge a cui si riferisce la contravvenzione e la dichiarazione dei contravventori. — Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. — Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale. — Il contravventore ha diritto di averne copia. — Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 105. — *Ripartizione delle multe.*

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa delle guardie daziarie, e l'altro terzo sarà ripartito fra il Capo dell'Ufficio, nel quale si è fatto il processo verbale e colui che avrà avuto la direzione degli scopritori della contravvenzione.

Quando lo scopritore fosse uno solo, ovvero non vi fosse un dirigente, allora quest'ultimo terzo spetta per intiero al summenzionato Capo d'Ufficio.

TITOLO VII. — Dazi e addizionali a favore dei Comuni.

Art. 106. — *Riscossione dei dazi sulla vendita al minuto nei Comuni chiusi.*

I dazi, che i Consigli municipali dei Comuni chiusi possono imporre sulla minuta vendita dei generi soggetti a tassa per conto dello Stato, sono riscossi colle norme stabilite nel presente Regolamento per i dazi di consumo nei Comuni aperti, e colle norme più speciali che, senza offendere il presente Regolamento, saranno dai Municipi deliberate.

TITOLO VIII. — Riscossione dei dazi spettanti allo Stato, ed ai Comuni a mezzo di Agenti governativi.

Art. 107. — *Amministrazione dei dazi.*

Dove la riscossione dei dazi di consumo spettanti allo Stato ed ai Comuni è assunta dal Governo, l'Amministrazione viene affidata alla Direzione delle Gabelle. — Vegliano anche i Municipi perchè non si commettano frodi od abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.

Art. 108. — *Organici degli Uffici e del Personale.*

Con Decreto Reale saranno approvati gli organici per gli Uffici di percezione e per gli Agenti di vigilanza, fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, e le discipline. — Le prescrizioni disciplinari del titolo XI del Regolamento approvato con Reale Decreto 30 ottobre 1862 per gli Impiegati delle Dogane sono applicabili per analogia a quelli del dazio-consumo. — V. Celerif. 1862, pag. 245 e 247.

Qualora i Municipi riscuotano i dazi di consumo e vengano questi assur
verno od appaltati, devono gli uffici, mobili, attrezzi e simili, se la nuova
strazione li giudicherà servibili e necessari, esserle ceduti dopo inventari
mazione del loro valore nello stato in cui si trovano; pei fabbricati sar
il fitto da attribuirvisi. — Tutto il valore delle cose mobili, quanto i fitt
determinati a mezzo di due periti, scelti, l'uno dall'Amministrazione dell
l'altro dalla comunale, ed, in caso di discrepanza, da un terzo eletto d
accordo, e, dove questo mancasse, dal Tribunale di Circondario. — Del
sano a carico del Governo, nel solo caso che questo assuma i dazi in an
zione economica, gl'Impiegati ed altri Agenti addetti esclusivamente al s
dazi di consumo comunale secondo gli organici regolamenti approvati e
conservando il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio senza
la pensione che secondo le vigenti disposizioni può loro spettare. — Se u
nario od Impiegato comunale venisse nominato ad un posto avente in p
stipendio minore di quello che, esclusi gli emolumenti onerosi, percepiv
mune, nè riceverà la differenza a titolo di assegno personale. — Quegli
comunali che non fossero dal Governo accettati o per ragione della prece
condotta, o per inattitudine fisica od intellettuale, qualora non abbiano
pensione, conseguiranno l'assegno di disponibilità fissato dalle Leggi per
gati dello Stato, e tale assegno sarà per intiero a carico del Governo. — I
in cui gl'Impiegati sono assunti dal Governo diventano Impiegati gover
essi, le loro vedove e figli sono trattati anche per ciò che concerne la
come gl'Impiegati dello Stato. — La pensione sarà ripartita a carico del (
dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il Comune ab
sposto all'Impiegato.

Art. 110. — *Spese per riparazioni alle mura e barriere.*

Nei Comuni chiusi, ove il dazio non fosse in amministrazione del Co
spese occorrenti per le opperazioni alle mura, porte, barriere, canali e sin
Governo credesse di far intraprendere per guarentire l'esazione del dazio
sopportate per metà dal Governo e per metà dal Comune, all'infuori de
militarmente fortificate, per le quali l'Autorità militare sostiene le sp
gnevoli.

Art. 111. — *Contabilità degli introiti comunali.*

Gl'introiti dei dazi di consumo debbono annotarsi nei registri di p
distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune. —
fici di riscossione versano ogni 10 giorni nella cassa comunale *tre quarte*
gli introiti di spettanza del Comune, e il rimanente nella tesoreria dello Sta
ogni Comune è tenuto presso la Direzione delle Gabelle del Compartimento
stro, il quale dimostri:

1° Gli introiti che si sono fatti, colla distinta delle somme spettanti a
e di quelle del Comune;

2° Tutte le spese di Amministrazione, riscossione, vigilanza, rimborsi

3° Le somme versate, colla distinta di quelle nella cassa comunale e d
nella Tesoreria dello Stato.

4° Le quote di provento e di spesa spettanti al Governo e quelle del (

5° Le restanze di credito o di debito del Comune.

Alla fine di ogni anno, riassumendo gli elementi presentati da questo
viene formulato un conto generale in doppio originale di introito ed esito
dimostri le differenze di credito o debito del Comune. — Un esemplare
conto è trasmesso al Municipio, il quale può richiedere ogni ulteriore schi
o notizia, e deve nella sessione di primavera del Consiglio comunale acc
respingerlo. — Se le conclusioni del conto sono accettate dal Municipio,
renze che esso presenta vengono pareggiate col far versare dall'Ufficio di ri
nella Tesoreria dello Stato quella parte di introiti di spettanza comunale,
risponde alla somma di cui il Municipio fosse risultato debitore per spes
sando nella cassa comunale la somma di cui fosse invece risultato creditore
il Municipio non accetti la conclusione del conto, può ricorrere al Minist
Finanze che ne decide.

Art. 112. — *Riconsegna degli Uffici al Comune.*

Cessando il Governo dalla riscossione per essere i suoi dazi o dati in ap
assunti dal Comune, riconsegna a questo nei modi stabiliti per la consegn

mune gli importi che dovesse rifondere per deprezzamento di tali effetti, e ripartendo con esso nelle medesime proporzioni il maggior valore che nella riconsegna fosse a questi attribuito.

TITOLO IX. — Riscossione dei dazi governativi assunta dai Comuni.

Art. 113. — *Amministrazione comunale dei dazi governativi.*

I Comuni possono assumere la riscossione dei dazi di consumo di conto dello Stato o per abbonamento, o assicurando un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti e partecipando a metà dell'eccedenza. — In quest'ultimo caso il Governo esercita la sua vigilanza sull'amministrazione del dazio a mezzo delle Direzioni compartimentali delle Gabelle, e può richiedere od emettere tutti i provvedimenti riputati bisognevoli allo sviluppo maggiore dei dazi. Se la Legge del dazio di consumo o la tariffa subissero essenziali modificazioni, potrà il Governo e potranno reciprocamente i Comuni chiedere la rescissione del contratto, purchè la disdetta sia data sei mesi prima dell'attuazione della Legge che modificasse l'attuale. Non vi sarà luogo ad indennizzi.

Art. 114. — *Passaggio degli Uffici ed Impiegati governativi ai Comuni.*

Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo e questi vengano assunti dal Comune, gli può cedere gli Uffici, mobili, attrezzi e simili che servono a tal uso nei modi stabiliti dall'art. 109. — I Funzionari, gl'Impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consumo passano parimente al Comune a norma delle regole prescritte pel passaggio degl'impiegati dal Comune al Governo. — Non avranno però essi, le loro vedove e figli a ricevere una pensione inferiore a quella che loro avrebbe corrisposto lo Stato, se gl'Impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Art. 115. — *Amministrazione Comunale.*

I Comuni che riscuotano i dazi di consumo di conto dello Stato sono liberi durante il contratto di provvedere alla propria Amministrazione a norma della Legge e del presente Regolamento. — Tutte le facoltà in questo riservate alle Direzioni compartimentali delle gabelle ed al Ministero delle Finanze sono attribuite alle Giunte Municipali. — Se la riscossione dei dazi è fatta per abbonamento, i Comuni possono, nei limiti dell'art. 13 della Legge, variare la tariffa. — Però siffatta tariffa non può essere resa esecutoria se non sia provato che il canone patuito sarà prelevato innanzi tutto con tassa sopra gli oggetti riservati allo Stato.

Art. 116. — *Cessione dei contratti coi Comuni ad appaltatori.*

Qualora il Governo cedesse i contratti già stipulati con i Comuni per la riscossione dei dazi di consumo ad appaltatori, questi subentrano nei diritti del Governo, dovendo i contratti stessi essere integralmente mantenuti e rispettati. — I Comuni verseranno alla scadenza nella cassa dell'appaltatore le somme dovute allo Stato.

Art. 117. — *Pagamento del canone.*

Qualunque sia il modo con cui il Comune ha assunto le riscossioni dei dazi governativi, il convenuto canone dev'essere pagato in dodici rate mensili scadenti il 25 d'ogni mese nella Tesoreria. — Le somme percepite nella riscossione dei dazi di consumo debbono essere anzitutto impiegate nel pagamento del canone, il quale deve annoverarsi fra le spese obbligatorie del Comune, e può essere dal Governo preteso alle patuite epoche coi modi e privilegi stabiliti per gli altri tributi. — Speciali condizioni possono essere determinate nel contratto che si stipulerà fra l'Amministrazione delle Gabelle e la comunale.

Art. 118. — *Spese di riparazione alle mura e barriere.*

I Comuni che assumono la riscossione dei dazi governativi per abbonamento sostengono del proprio le spese occorrenti per riparazioni alle mura, porte, barriere, canali e simili che stimassero di farvi eseguire per garanzia del dazio. — Quelli che assicurano un minimo col dividendo della eccedenza avranno diritto ad imputarle fra quelle da dedursi per stabilire l'eccedenza medesima.

Art. 119. — *Contabilità dei dazi.*

Se la riscossione dei dazi dello Stato è assunta dal Comune colla assicurazione del minimo, gl'introiti debbono annotarsi nei registri di percezione distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune. — Inoltre presso l'Ammini-

strazione comunale si tiene un conto annuale degli introiti daziari egua stinti e di tutte le spese. Riassumendone in fine d'anno i risultamenti, si s

1° A quanto ascendano i prodotti dei dazi governativi;

2° A quanto quelli comunali;

3° Quale sia l'ammontare delle spese;

4° Quale proporzione corra fra le spese ed il complesso dei provent tanto governativi che comunali;

5° Il corrispondente importo di spese da detrarsi dagli introiti pei d nativi;

6° Se e quale eccedenza d'introiti presenti il residuo netto a fronte d garantito;

7° Corrispondente credito del Governo;

Detto conto è trasmesso entro gennaio del nuovo anno alla Direzione belle del compartimento, alla quale sono pure comunicati tutti gli schiari tizie e documenti che fosse per richiedere. — Accettandosi dalla Direzion del Comune, questo deve entro un mese pagare nella Tesoreria suddetta di eccedenza dovuta allo Stato. — Non potendo venire ad accordo la Direz Gabelle ed il Comune sull'ammontare dell'eccedenza, delibererà il Minis Finanze, ed il Comune dovrà entro un mese pagare l'importo che gli ven bitato.

Art. 120. — *Riconsegna degli Uffici al Governo.*

Cessando il Comune dalla riscossione dei dazi, riconsegna al Governo i l in affitto nei modi stabiliti per la consegna (art. 112), e così anche gli al ricevuti, rifondendosi reciprocamente l'Amministrazione delle Gabelle e q munale delle differenze fra il valore di stima della consegna e quello de segna.

TITOLO X. — Riscossione dei dazi di consumo governativi mediante appalti.

Art. 121. — *Diritti ed obblighi degli appaltatori.*

Dove la riscossione dei dazi di consumo governativi è ceduta ad appalt bentrano questi nei diritti e negli obblighi della regia Amministrazione ve tribuenti. — I capitoli d'onere stabiliscono le condizioni generali del cont pene convenzionali cui, non adempiendovi, vanno soggetti gli appaltatori contratto sarà determinato il numero e le condizioni per gli impiegati go che deve assumere l'appaltatore. — Con particolari disposizioni saranno s diritti e gli obblighi degli Impiegati governativi assunti dall'appaltatore.

Art. 122. — *Uffici e registri di percezione.*

L'appaltatore deve istituire Uffici di percezione almeno nei luoghi princ signati dalla Direzione delle Gabelle del compartimento, ed a mezzo di qu derli noti al pubblico. — Per la riscossione saranno adoperati registri boll condo i modelli prescritti dall'istruzione.

Art. 123. — *Bolli usati dagli appaltatori.*

L'appaltatore è tenuto a depositare presso la Direzione copia autentica dell'i dei bolli che vuole adoperare nell'esercizio della sue attribuzioni.

Art. 124. — *Agenti degli appaltatori.*

Gli agenti degli appaltatori sono equiparati nell'esercizio delle loro funzi Agenti governativi. — Il loro nome dev'essere pubblicato nell'albo dei Com quali abbiano ad esercitare le loro funzioni, prima che le assumano, e deb sere muniti di una patente rilasciata dal Direttore delle Gabelle del compa colla vidimazione del Prefetto della Provincia.

Art. 125. — *Riscossione delle addizionali e dazi comunali.*

L'appaltatore dei dazi di conto dello Stato può accordarsi col Comune p mere anche la riscossione delle tasse addizionali e dazi a questo spettanti.

TITOLO. XI. — Disposizioni transitorie.

Art. 126. — *Regolamenti comunali.*

Non hanno efficacia le disposizioni sui dazi di consumo comunali che fo opposizione ai principii delle prescrizioni legislative e regolamentari anche ne queste non preveduti.

eseguite le norme stabilite negli articoli 109 e 114.

Art. 128. — *Cautele di vigilanza.*

Dichiarandosi chiusi Comuni che ora sono aperti, le Prefetture stabiliscono la linea daziaria, e possono, coi compensi dalle Leggi generali accordati per le opere di utilità pubblica, ordinare che siano atterrati fabbricati e piantagioni, tolti rialzamenti e simili opere che si trovassero esistenti entro la zona esterna di sorveglianza e favoriscano le frodi; possono inoltre fare eseguire nelle mura, bastioni e fossati della linea daziaria tutte le opere indispensabili alla cautela del dazio e che impediscono l'introduzione furtiva di generi soggetti a tassa, come la chiusura delle aperture, l'apporre inferriate ai canali ed acquedotti senza deviarne il corso e simili. — In caso di discrepanza di avviso deciderà il Ministero delle Finanze.

Art. 129. — *Generi soggetti a dazio esistenti nei Comuni aperti.*

In quei Comuni che da chiusi vengono dichiarati aperti nel giorno in cui si attua il nuovo metodo di riscossione, ed in tutti i Comuni aperti nel giorno in cui entra in vigore la nuova tariffa, debbono i venditori di generi soggetti a dazio presentare all'Ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'articolo 54, nella quale sarà inoltre indicata la qualità e quantità dei generi che si trovano esistenti nei locali di esercizio o magazzini nel detto giorno, e colla distinta di quelli sui quali fosse stato pagato il dazio per conto dello Stato. — Gli Agenti daziari verificano tali generi e in apposito verbale ne descrivono la qualità e quantità colla distinta di quelli pei quali si deve pagare il dazio; liquidano questo e le differenze dovute e indicano la scadenza del pagamento che dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla verificazione. — Pel maggior dazio pagato non vi è luogo a restituzione.

Art. 130. — *Animali esitenti nei Comuni chiusi.*

Gli animali soggetti a dazio esistenti nei Comuni chiusi debbono essere notificati all'Ufficio daziario entro il mese di dicembre 1866, e pei medesimi e pei loro parti si osserveranno le discipline stabilite per gli animali temporariamente introdotti. — Pei detti animali che entro detta epoca non fossero dichiarati e muniti di licenza dovrà pagarsi o garantirsi il dazio, oltre all'adempimento delle altre discipline.

Art. 131. — *Uffici ed Agenti provvisori del Governo.*

Dove la riscossione dei dazi venisse assunta dal Governo, potrà fino all'attuazione dell'organico il Ministero delle Finanze istituire provvisoriamente Uffici di percezione e Agenti di vigilanza, fissandone il personale, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni, e delegandone con provvisione ministeriale gli individui, ai quali sono pure applicabili le misure disciplinari di cui all'art. 108.

Visto d'ordine di S. M. — Il Ministro delle Finanze A. Scialoja.

(N. 3338) REGIO DECRETO

Sono dichiarate provinciali ventuna strada nella Provincia di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, nº 2248, allegato *F*; vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Cuneo del 2 luglio 1866, con cui veniva adottato l'elenco delle strade a classificarsi fra le Provinciali; vista la nota 13 scorso ottobre della Prefettura di Cuneo, da cui risulta dell'avvenuta pubblicazione del sovradetto elenco, e che non insorsero opposizioni; visto il parere emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in adunanza 30 predetto ottobre, abbiamo decretato e decretiamo.

Sono dichiarate Provinciali le 21 strade descritte nell'elenco stato approvato dal Consiglio provinciale di Cuneo con deliberazione 2 luglio 1866, e mandato pubblicarsi dalla Deputazione provinciale il 13 susseguente agosto, il quale elenco, visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, resterà annesso al presente Decreto. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 novembre 1866.

ELENCO *delle strade provinciali di Cuneo dichiarate tali con Regio Decreto* **22** *novembre* **1866.**

Nº progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITE di caduna strada	ABITATI attraversati
1	Da Cuneo a Torino.	Dall'abitato di Cuneo al confine della Provincia con Torino verso Carmagnola.	Centallo, Levaldigi, Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi.
2	Da Cuneo ad Alba.	Dalla sua diramazione dalla strada precedente ai Ronchi, all'abitato di Alba.	Fossano, Cervere, Bra.
3	Da Cuneo a Mondovì	Dall'abitato di Cuneo all'incontro della strada nazionale nº 16.	Trucchi (frazione di Margherita), Margherita, Morozzo, Crava (frazione di Rocca de' Baldi),
4	Da Cuneo a Saluzzo.	Dalla sua diramazione dalla strada nº 1 alla Madonna dell'Olmo, all'abitato di Saluzzo.	Busca, Costigliole, Verzuolo.
5	Da Alba a Savona .	Dall'abitato d'Alba al confine della Provincia con Genova presso Cagna.	Borgomale, Castino, Cortemiglia.
6	Da Mondovì ad Albenga	Dalla sua diramazione dalla strada nazionale nº 16 presso Garessio, al confine della Provincia con Genova.	Garessio.
7	Da Mondovì ad Alba ed a Torino .	Dalla sua diramazione dalla strada nº 16 presso Trinità all'incontro della strada nº 2 presso Bra, e dall'abitato di Bra al confine della Provincia con Torino.	Bene, Narzole, Cherasco, Brà, Sanfrè, Sommariva Bosco.
8	Da Saluzzo ad Alba.	Dall'abitato di Saluzzo all'incontro della strada nº 2 presso Bra.	Savigliano, Marene.
9	Da Saluzzo a Mondovì	Dalla sua diramazione dalla strada nº 1 presso Genola a Fossano.	Genola, Fossano.
10	Da Alba a Torino .	Dalla sua diramazione dalla strada nº 2 presso Alba al confine della Provincia con Torino presso Pralormo.	Canale, Montà.
11	Da Alba ad Asti .	Dalla sua diramazione dalla strada nº 2 presso Alba al confine della provincia con Alessandria verso S. Damiano.	Priocca.
12	Da Saluzzo a Torino	Dall'abitato di Saluzzo al confine della Provincia con Torino verso Lombriasco.	Torre S. Giorgio, Moretta, Faule, Polonghera, Casalgrasso.
13	Da Saluzzo a Pinerolo	Dall'abitato di Saluzzo al confine della Provincia	Nessuno.

N° progress.	DENOMINAZIONE delle strade	LIMITE di caduna strada	ABITATI attraversati
		con Torino presso Cavour.	
14	Da Cuneo a Dronero	Dall' estremità superiore dell'abitato di Cuneo all'abitato di Dronero.	Caraglio.
15	Da Mondovì (Piazza) al Santuario di Vico	Dall' abitato di Mondovì-Piazza all'incontro della strada nazionale n° 16 presso il Santuario di Vico.	Nessuno.
16	Da Narzole a Montezemolo detta della Riviera . . .	Dalla sua diramazione dalla strada nazionale n° 7 a Narzole, all'incontro della strada n° 16 a Montezemolo.	Dogliani, Belvedere, Murazzano.
17	Da Alba a Murazzano	Dalla sua diramazione dalla strada n° 5 presso Alba all'incontro della strada precedente (detta della Riviera) presso Murazzano.	Diano d'Alba, Montelupo, Serravalle, Bossolasco.
18	Da Verzuolo a Sampeyre detta di val Varaita con diramazione da Piasco a Costigliole . .	Dalle sue diramazioni dalla strada n° 4 a Verzuolo e Costigliole fino a Sampeyre.	Villanovetta, Piasco, Venasca-Brossasco, Melle, Frassino.
19	Da Millesimo a Cortemiglia detta di valle Bormida, con diramazione da Torre Bormida al Belbo	Dal confine della provincia con Genova verso Millesimo dove incontra la strada nazionale n° 17 al confine della provincia con Alessandria verso Vesime, e da Torre Bormida all'incontro della strada n° 5 presso il ponte sul Belbo.	Saliceto, Monesiglio, Gorzegno, Cortemiglia, Cravanzana.
20	Da Busca a S. Damiano detta di val Macra	Dalla sua diramazione dalla strada n° 4 a Busca all'abitato di S. Damiano Macra.	Dronero, Cartignano.
21	Da Canale a S. Damiano d'Asti . .	Dall'abitato di Canale al confine della Provincia con Alessandria verso S. Damiano d'Asti.	Nessuno.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a S. M. il 22 novembre 1866 sul Decreto per l'estensione alle Provincie Venete ed alla Provincia di Mantova delle Leggi delli 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864 intorno alle privative industriali.

Sire. Fin da quando la Lombardia annettevasi al Regno di Sardegna, il Governo sentì la necessità d'introdurre per le privative industriali una Legge unica, essendosi riconosciuto impossibile di tutelare efficacemente i diritti degli inventori colle diverse norme che li regolavano dapprima nei due Stati.

Si ottenne l'intento col Reale Decreto 30 ottobre 1859, che ha forza di Legge, perchè promulgato nel tempo in cui venivano concessi poteri eccezionali al vostro Governo. Con tale Decreto estendevasi alle Provincie Lombarde la Legge in vigore nella Sardegna sino dal 1855, perfettamente conforme ne'principii che la conformano alla legislazione delle Nazioni più progredite.

Allorchè operavasi l'annessione di altre Provincie al nuovo Regno, il Governo propose al Parlamento l'estensione a tutto lo Stato della Legge del 1859, la quale fu effettivamente applicata mediante la Legge del 31 dicembre 1864. Pertanto meglio di due anni vige fra noi una Legge unica sulle privative industriali, che vi ha fatto buonissima prova ed ha permesso che il numero delle scoperte guarentite avesse a crescere considerevolmente, senza che del resto si sia verificato alcun richiamo.

La felice rivendicazione delle Provincie Venete e di quella di Mantova crea nuove necessità a questo rispetto. È in vigore presso quelle Provincie la Patente del 15 agosto 1852 sui privilegi a tutela di nuove scoperte industriali, la quale, sebbene non differisca colle norme principali dalla nostra Legge, stabilisce però un trattamento diverso. Inoltre con due legislazioni è assai difficile che l'inventore possa essere guarentito efficacemente in tutto lo Stato, perocchè a conseguire quel fine fa d'uopo che esso compia simultaneamente varie maniere di formalità, e soddisfi al doppio pagamento di tasse non tanto lievi.

L'interesse adunque della regolarità di un servizio di grande importanza e il bisogno che gl'inventori siano guarentiti in tutto il Regno richiedono la immediata pubblicazione nelle Provincie del Veneto ed in quella di Mantova della nostra Legge sulle privative industrali.

A tale intento è rivolto lo unito schema di Decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di V. M. In esso dovendosi pure provvedere alla iscrizione ed estensione delle privative che sono in vigore, è proposto di serbare le stesse norme stabilite dalla Legge del 31 gennaio 1864. Così il Parlamento, alla cui sanzione deve essere presentato l'unito Decreto, vedrà che il Governo rispettò, per quanto gli era consentito dalle contingenze, le sue prerogative applicando al Veneto ed al Mantovano la legislazione industriale colle stesse discipline dal medesimo ammesse per le altre Provincie.

(N. 3336) REGIO DECRETO

Inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 dicembre 1866.

Nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova sono pubblicate le Leggi sulle privative industriali.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge del 30 ottobre 1859, nº 3731; veduta la Legge del 31 gennaio 1864, nº 1657; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Vengono pubblicate ed avranno vigore nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova le Leggi del 30 ottobre 1859, nº 3731, e del 31 gennaio 1864, nº 1657, sulle privative industriali.

2. Le patenti per privilegi industriali già concedute dal cessato Governo Austriaco conservano la loro efficacia, semprechè a cura degli interessati vengano inscritte all'Ufficio delle privative presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta Legge, e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente, e senza che siano dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle Leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concesso o sino al suo legale annullamento.

3. Per l'inscrizione di cui all'articolo precedente sarà cura degli interessati di presentare copia della patente austriaca in lingua italiana, debitamente legalizzata.

4. In niun caso la durata delle patenti di privilegio di cui sopra potrà eccedere 15 anni dalla pubblicazione del presente Decreto.

5. I privilegi inscritti in conformità all'art. 2, e le privative industriali che già sono regolate dalla Legge 30 ottobre 1859, potranno essere estesi a tutto lo Stato, sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali essi spettano; per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire quaranta da pagarsi anticipatamente ed una volta tanto, salvi sempre i diritti preesistenti, e salvo l'adempimento delle condizioni richieste per la validità e conservazione dei privilegi industriali dall'anzidetta Legge del 30 ottobre 1859.

Legge del 30 ottobre 1859.

7. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge. — Ved. Celerif. 1855, pag. 433 e 449; — 1850, pag. 1585; — 1864, p. 737-38 e 955.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE — Cordova.

(N. 3365) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 1866.

Cessano dal loro ufficio i Commissari del Re per le Provincie di Venezia e di Mantova.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 18 luglio p. p., nº 3064; visto il nostro Decreto 10 ottobre p. p., nº 3250; sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Commissari del Re instituiti coll'articolo 1º del Regio Decreto del 18 luglio p. p. cessano dal loro ufficio. — Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del suddetto Decreto del 18 luglio p. p., nº 3064, sono abrogate, e cessa pure di avere vigore l'art. 25 del Regio Decreto 10 ottobre p. p., nº 3250.

Art. 2. Le attribuzioni conferite coll'articolo 13 del Regio Decreto 18 luglio, numero 3064, ai Commissari del Re, e tutte le altre ai medesimi demandate dalle Leggi e disposizioni vigenti nelle Provincie della Venezia e di Mantova saranno esercitate dai Prefetti, che vengono instituiti anche per le anzidette Provincie a termini del Regio Decreto 2 dicembre 1866, nº 3352. — Le speciali attribuzioni demandate dal Regio Decreto del 10 ottobre p. p., nº 3250, al Commissario del Re di Venezia saranno esercitate dal Prefetto di Venezia. — Ved alle pag. 1207 e 1365.

Art. 3. Il presente Decreto avrà vigore nel giorno 10 dicembre corrente.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 9 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE — Ricasoli.

Firenze, 5 *dicembre* 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Tassa di macellazione degli animali bovini, ovini e suini nei Comuni aperti.

Le disposizioni legislative riguardo alla tassa di macellazione nei Comuni aperti sono così evidenti da non lasciar dubbio che per l'art. 5 del Luogotenenziale Decreto 28 giugno u. s. nº 3018, in correlazione coll'art. 8 della Legge 3 luglio 1864, nº 1827, la macellazione di ogni sorta di animali delle specie colpite dal dazio, e quindi anche quella degli animali ovini e suini, dev'essere soggetta al pagamento della tassa, quand'anco venga compiuta dai privati per loro uso particolare. — V. pag. 1186 e 1332.

Ciò si dichiara in risposta anche delle interpellanze in questa materia pervenute al Ministero.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, *6 dicembre 1866.*

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Correzione di errori occorsi nella ristampa della Tariffa doganale.

Diramasi un elenco di errori tipografici occorsi nella ristampa della Tariffa generale, colle relative correzioni da praticarsi. — — Ved. Celerif. 1859, pag. 785-86.

Un esemplare della presente Circolare dovrà costantemente tenersi esposto al pubblico negli Uffizi di Dogana.

Pel Ministro, Cappellari.

NB. Si cancelli la nota (B) a pagina 210, relativa agli olii minerali, i quali sono riportati alla loro sede in categoria, alla successiva pag. 211.

Alla pagina 230, alla voce *macchine non nominate*, aggiungasi il richiamo della nota (68).

Alla stessa pagina 230, prima della voce *materie dure da tagliare*, s'aggiunga la voce *attrezzi da bastimento* (69), coll'indicazione del dazio di L. 2 per cento sul valore.

A pagina 303 immediatamente prima dell'articolo *pizzi, tulle* e *tricot* s'aggiunga la voce *tappeti* da *pavimento* coi relativi dazi di cent. 20 ogni chil. per la tariffa generale, e di L. 23. 10 per ogni 100 chil. per la tariffa convenzionale.

Firenze, 6 *dicembre* 1866.

Circolare (Nº 4) dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Sgombro dei chiostri per parte delle Corporazioni religiose soppresse prima del 7 luglio 1866.

Dalla Circolare, della quale si compiega un competente numero di copie, vedrà amplamente il signor Prefetto l'oggetto e l'importanza della medesima, tendente appunto a rendere sgombro a tutto il 31 corrente dicembre, e non prima del medesimo, i chiostri tuttavia occupati dalle Corporazioni religiose maschili colpite dalle Leggi di soppressione che precedettero quella del 7 scorso luglio. — Ved. alle pag. 1153 e 1281.

Non ripetendo perciò quanto nella Circolare suddetta è opportunamente sviluppato, e rimettendosi anzi espressamente in quanto occorresse alla medesima, si limita il sottoscritto a farne questa prevenzione alla S. V. Illustrissima, con preghiera di volere da parte sua cooperare d'urgenza e nel miglior modo possibile al cómpito delle Demaniali Direzioni e dei singoli Agenti locali, sì che pure nella specie abbia sua piena e perfetta esecuzione la recente Legge di soppressione.

Solo aggiunge una speciale avvertenza, che cioè non solamente tutta questa simultanea uscita di monaci abbia a succedere col più perfetto ordine e calma, ma in questo momento debbono trovare la loro pratica applicazione e concretamento que' pensieri e norme che per l'ufficiatura delle chiese dei Conventi soppressi si manifestavano dallo scrivente con sua Circolare in data 20 agosto 1866, num. 12-532; sicchè, in via provvisoria, sia d'accordo cogli Agenti demaniali provveduto alla decente ufficiatura delle chiese parrocchiali od altrimenti importanti, e siano invece chiuse definitivamente al culto le rimanenti. — Ved. alla pag. 1599.

Si affida quindi giustamente il sottoscritto, che colla prudente e zelosa cooperazione della S. V. Illustrissima sia per riuscire ad ottimo risultamento l'operazione dello sgombro in discorso.

E nell'attesa sempre di un generale e complessivo lavoro di rapporto e proposte, che non fosse stato ancora trasmesso in evasione alla Circolare 20 agosto surricordata, non gradirà meno uno speciale e parziale rapporto di codesta Prefettura relativo alle chiese dei conventi formanti oggetto della presente, e informativo di quanto per quest'ultime sarà stato tradotto in atto d'accordo colla Demaniale Direzione, o si credesse ulteriormente convenire.

Il Direttore CASTELLI.

Con questo foglio si chiude il volume dell'anno 1866. *Nel mese di gennaio* 1867 *verranno distribuiti tre copiosi indici ed i frontispizi.*

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME DELL'ANNO 1866

---

pag. 656.

Il Comune di Polistena è dichiarato di quinta classe, ed aperto per la riscossione del dazio-consumo. D., pag. 964.

Sono stabilite le tariffe per l'Imposta sui dazi di consumo e sui generi di privativa. D., pag. 1186 e 1362.

Proroga dei Comuni convenuti per la riscossione del dazio consumo. D., pagina 1362.

Norme intorno ai giudizi contravvenzionali relativi al dazio consumo. C., pagina 1593.

Provvedimenti pei dazi di consumo nei Comuni ora appaltati. C., pagine 1693 e 1728.

Distribuzione del canone daziario pei Comuni chiusi fra la popolazione agglomerata e la sparsa. C., p. 1721.

Manoforte agli Agenti dell'Appalto generale del dazio-consumo governativo C., pag. 1902.

Richiamo ai Comuni sui provvedimenti legislativi del dazio-consumo promulgati con Decreto 28 giugno 1866. C., p. 1853.

Provvedimenti pei Comuni ora convenuti per la riscossione del dazio-consumo governativo, che non hanno accettata la proroga del contratto pel biennio, 1867-68. C., pag. 1910.

Ai Comuni è permesso di conservare a tutto l'anno 1867 i vigenti dazi di consumo sui generi non colpiti da tassa governativa. D., pag. 2019.

Regolamento per l'esecuzione della Legge e del Decreto 28 giugno 1866 sul dazio-consumo governativo e comunale. D., pag. 2019.

Tassa di macellazione degli animali bovini, suini nei Comuni aperti. C., pagina 2044.

Comuni dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione del dazio-consumo. D., pag. 477-78 e 826. — V. Gabelle e Privative.

DEBITO PUBBLICO. Revoca della Circolare 28 marzo 1865, che sospendeva l'acquisto di rendite sul Gran Libro per conto di Corpi morali. C., p. 51.

Ordinamento del Personale delle Amministrazioni del Debito Pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti. C., pag. 75.

Quando abbia effetto il R. Decreto col quale venne approvato il ruolo del Personale delle Direzioni del Debito Pubblico. D., p. 45.

A tutto giugno 1866 le cedole del Consolidato 5 per cento al latore, scadenti il 1. luglio successivo, saranno ricevute come danaro sonante in pagamento di imposte e d'altri debiti verso lo Stato; ed il pagamento del semestre interessi delle rendite nominative sarà effettuato, a cominciare dal 10 giugno 1866 dalle Casse del Debito Pubblico e dalle Tesorerie dello Stato. D., pag. 840, 740 e 863.

Pagamento delle cedole al portatore del consolidato 5 per 100 con biglietti di Banca e fedi di credito. C., p. 1276 e 863.

Iscrizioni sul Gran Libro del Debito Pubblico della rendita di un milione di lire per completare l'introito di 425 milioni di lire autorizzato con Legge dell'11 maggio 1865. D., p. 1865.

Come debbano redigersi gli atti di notorietà da presentarsi all'Amministrazione del Debito Pubblico. D., p. 1665.

Pagamento delle cedole al portatore del consolidato 5 per 100 del semestre scadente al 1° ottobre 1866. C., p. 1684.

Obbligazioni al portatore (1849) cadute nella 54ª estrazione, p. 320.

Obbligazioni al portatore (1834) comprese nella 64. estrazione, ed obbligazioni (1849) caduta nella 55ª estrazione, p. 1760.

DECIME — V. Materie Ecclesiastiche.

DEMANIO — V. Contabili Demaniali — **Mobili** — Tasse e Demanio.

DENTISTA — V. Sanità pubblica.

presso i R. Consoli nel Levante. C., p. 921.

DEPOSITI GIUDIZIARI. Redazione di prospetti dettagliati dai depositi spediti alle Casse di finanza di Venezia e Verona. C., pag. 1792. — V. Giustizia — Provincie Venete.

DOGANE. Regolamento per la Commissione permanente incaricata di rivedere e determinare i prezzi medii delle merci di importazione e di esportazione. p. 753.

Variazioni all'ordinamento e nel Personale delle Dogane. D., p. 85.

Cauzione a darsi pel trasporto del sale in cabottaggio. C., p. 191.

I condannati al carcere per contrabbando debbono considerarsi come persone sospette. C., p. 904.

Appulso in Civitavecchia di piroscafi che fanno il cabottaggio. C., p. 222.

Applicazione dell'art. 25 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale. C., pag. 636.

Soppressione di certificati d'origine fra l'Italia e gli Stati dello Zollverein. C., p. 693 e 563.

Dichiarazioni a farsi di merci diverse contenute in un solo collo. C., pagina 692.

Convalidazione del R. Decreto 25 luglio 1864, col quale furono aggiunte alla tariffa doganale alcune voci sugli olii bituminosi. L., p. 572 e 766.

Arresto dei contravventori in materia doganale e gabellaria quando non giustifichino la loro qualità di regnicoli, e l'esattezza del proprio nome, cognome, domicilio e professione dichiarati. C., p. 765.

Dazio sul petrolio ed altri olii bituminosi. C., p. 572.

Applicazione delle tasse di bollo sui manifesti parziali. C., p. 768.

Facilitazioni e discipline riguardo al commercio interno degli stracci. C., pagina 989-90.

Tassa di magazzinaggio per le merci depositate nei pubblici magazzini della città franca di Livorno. D., p. 1235.

Il Governo del Re è autorizzato a modificarne, sotto date condizioni, la tariffa dei dazi doganali. L., p. 1195 e 1692.

Punizioni inflitte pei reati di contrabbando e contro le associazioni dei contrabbandieri. D., p. 1196.

Sono estese alle derrate coloniali le disposizioni dell'art. 72 delle Istruzioni doganali 30 ottobre 1862. D., p. 1260.

Disposizioni riflettenti i dazi di consumo, le privative, la tariffa doganale e nuove pene sul contrabbando. C., p. 1280 e 1186.

Nuovi dazi doganali d'entrata e d'uscita, coll'obbligo di pagare in moneta metallica quelli d'importazione. D., p. 1261.

Trasporto della linea doganale che comprende Gonzaga, Revere e Sermide. D., pag. 1319.

Procedura doganale riguardo alla esportazione e cabottaggio di alcune merci colpite dal dazio d'uscita col Decreto 14 luglio 1866. C., p. 1589.

Linea doganale sulla destra del Po e del Mincio, e merci da esentarsi dal dazio di entrata e d'uscita nel passaggio dal Veneto all'attuale territorio dello Stato e viceversa. D., p. 1301.

Certificato d'origine richiesto per le merci italiane che transitano i paesi guerreggianti colla Prussia, onde fruire delle agevolezze stabilite dal Trattato di commercio collo Zollverein. C., p. 1369.

Istruzioni intorno a nuovi dazi doganali d'entrata e d'uscita. C., pagine 1370 e 1692.

Istruzioni per l'esportazione ed importazione temporaria del bestiame per pascolo e lavoro. C., p. 1372.

Provvisoria sistemazione della linea doganale lungo il Po e il Mincio. C., pagina 1374.

Modificazioni all'ordinamento, alla classificazione ed al ruolo organico delle Dogane. D., p. 1404.

MARINA MILITARE. È aumentata la paga e modificata la corrispondenza del grado militare dei Medici di corvetta di seconda classe. D., p. 808.

Aumento al quadro organico del Corpo Sanitario Militare marittimo. D., pagina 811.

Quadro organico dello Stato Maggiore Generale della R. Marina in tempo di guerra. D., p. 812 e 1239.

Modificazione al ruolo organico del Corpo Fanteria Real Marina. D., p. 812.

Al Comando locale della Marina Militare istituito provvisoriamente alla Spezia con Regio Decreto 22 giugno 1865 sono dati gli attributi e la posizione di Comando in Capo di dipartimento marittimo. D., p. 815.

Al magazzino dell'Arsenale d'Ancona sono date le facoltà ed applicate le regole amministrative e di contabilità vigenti nei magazzini marittimi. D., p. 818.

Regolamento pel servizio ed amministrazione del deposito della R. Marina in Taranto. D., p. 813.

Costituzione di un'armata navale d'operazione. D., p. 822 e 843.

Facoltà al Ministro della Marina di aumentare d'una o più Sezioni provvisorie le due divisioni del Corpo Reale equipaggi. D., p. 825.

Promozione eccezionale e limitata a grado superiore di Sotto-Ufficiali macchinisti in servizio effettivo nella Regia Marina. D., p. 826.

Aumento del Personale di Maggiorità nel Corpo Reale Equipaggi. D., p. 834.

Lo Stato maggiore della seconda e terza squadra dell'armata navale d'operazione sarà quello previsto per una squadra navale indipendente. D., p. 843.

Costituzione di un'Armata navale d'operazione. D., pag. 822 e 843.

Ammissione di Capitani mercantili nella qualità di Sottotenenti di vascello o di Piloti di terza classe nello Stato Maggiore Generale della Marina. D., p. 968.

Annua indennità accordata per ispese d'Ufficio all'Ufficiale del Genio Navale incaricato della Direzione delle costruzioni navali del terzo dipartimento marittimo. D., p. 1166.

Aumento al Personale sanitario e religioso del Bastimento-ospedale natante presso l'Armata d'operazione. D., p. 980.

Indennità per spese d'Ufficio al Sotto-Ispettore navale delle costruzioni a Taranto, D., p. 1169.

Istruzioni a tutti gli Ufficiali comandanti l'Armata navale, le squadre e i bastimenti d'operazione durante la guerra con l'Austria, p. 1006.

In Firenze è istituita una Commissione delle prede. D., p. 1005. — Nomina del Presidente e dei Membri, p. 1006.

Si estendono a tutti gl'individui ammessi al servizio temporaneo nella R. Marina, ed alle loro famiglie, le disposizioni delle Leggi sulle pensioni relative ai militari feriti o morti per ragioni di servizio. D., p. 1173.

Pianta del Personale di Maggiorità nella R. Marina. D., p. 1239 e 1347.

Aumento del Corpo Sanitario militare marittimo. D., p. 1244.

Nuovo concorso a posti di Sottotenenti di vascello e Piloti di terza classe nello Stato Maggiore Generale della R. Marina. D., p. 1259.

Aumento ai Reggimenti costituenti il Corpo di Fanteria Marina. D., p. 1259.

Radiazione d'una corvetta dalla tabella per la classificazione del R. Naviglio. D., p. 726 e 1320.

Supplemento mensile durante l'imbarco accordato al Personale di bassa forza delle Compagnie Infermieri che prestano servizio su navi destinate ad uso di spedale. D., p. 1320.

Viene sciolta l'Armata d'operazione istituita col R. Decreto 3 maggio 1866, ed è costituita una squadra d'operazione composta di due Divisioni navali e di un servizio d'incrocicchiatori e trasporti. D., p. 1542.

Agl'individui che scamparono al sommergimento delle navi *Re* d'Italia e Palestro è accordato un trimestre di stipendio a titolo di indennità per le perdite degli oggetti di corredo e di privata proprietà. D., p. 1473.

Indennità di funzioni ai Comandanti in 2° delle Divisioni del Corpo R. Equipaggi. D., p. 1548.

PROVINCIE VENETE. Modificazione all'ordinamento giudiziario della Venezia. D., pag. 1812.

Sono ammessi all'esercizio del voto pel plebiscito tutti gli Italiani che hanno combattuto nell'Esercito nazionale o nei Corpi Volontari. D., p. 1778.

Sono approvate le tabelle A e B dei dazi speciali di entrata per alcuni prodotti delle fabbriche esistenti nella cerchia della città franca di Venezia, e dei dazi speciali di uscita per alcune materie nazionali ivi destinate ad essere lavorate. D., p. 1857-58.

Compartimento telegrafico in Venezia, e nuova pianta del Personale di carriera. D., p. 1866.

Sono pubblicati gli articoli del Codice penale che colpiscono i reati di frode e gli attentati contro il libero esercizio del diritto elettorale. D., p. 1813.

Al Municipio di Venezia ed a quello di Vicenza è accordata la medaglia d'oro per fregiarne la loro bandiera. D., p. 1815-16.

Linea doganale lungo le frontiere delle nuove Provincie verso l'Impero d'Austria. D., p. 1831.

Parte del lago di Garda e territorio lungo le sponde soggetto a vigilanza doganale. D., p. 1831.

Emissione di nuove marche da bollo per la riscossione delle tasse stabilite dalle Leggi Austriache. D., p. 1836-37.

Comunicazioni di Decreti per pubblicazioni di Leggi e Regolamenti sul servizio delle Gabelle. C., p. 1868.

Facoltà ai Commissari del Re nelle Provincie Venete di modificare parzialmente i Collegi elettorali. D., p. 1842.

Col giorno 1° novembre sono riscosse nelle Provincie Venete le tasse di navigazione e sanità marittima vigenti nel Regno d'Italia. D., p. 1838.

Bollatura doganale suppletoria pei tessuti pervenuti a tutto il giorno dell'ingresso delle Truppe Italiane nel Veneto. D., p. 1839.

È istituita una Legione dei R. Carabinieri colla sede in Verona D., p. 1962-63.

Sono soppressi i processi per contravvenzioni di Finanza. D., p. 1841.

Amnistia ai militari di terra e di mare originari della Venezia e di Mantova colpevoli di diserzione. D., p. 1898, 1900 e 1841.

È pubblicata la Legge col relativo Decreto, che proibisce agli Stabilimenti e Corpi morali ecclesiastici e laicali di acquistare stabilimenti ed accettare donazioni tra vivi senza l'autorizzazione governativa. D., p. 1900 e 1914.

Sono pubblicati il Codice penale militare, le Leggi sul reclutamento dell'Esercito e quella sul sequestro degli stipendi degli Ufficiali. D., p. 1990.

Istruzioni per eseguire la Legge sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose. D., p. 1968.

Componenti la Sezione presso il Tribunale d'Appello di Venezia. D., p. 1969.

Spesa straordinaria per un primo approvvigionamento dell'Arsenale marittimo di Venezia. D., p. 1993.

Sono reintegrati nel loro grado, impiego e pensione i militari nativi della Venezia e del Mantovano stati privati per causa politica. D., p. 1970.

Sono modificati i Collegi elettorali N. 461 e 476. D., p. 1961 e 1839.

Sono pubblicate le Leggi sulle privative industriali. D., p. 2042.

Cessano dal loro ufficio i R. Commissari nella Venezia e nel Territorio Mantovano. D., p. 2044.

Le istanze degl'Impiegati Finanzari debbono essere trasmesse a mezzo dei Capi degli Uffizi da cui dipendono. C., p. 2009.

Pubblicazione della Legge provinciale e comunale nella Venezia e nel Territorio Mantovano. D., p. 1996.

Condizioni ai quarantenanti poveri per conseguire il gratuito mantenimento nei Lazzaretti. C., p. 987. — V. Marina Mercantile.

Provvedimenti amministrativi per reggere le Provincie Venete liberate dalla occupazione straniera. D., p. 1207.

Trasporto della linea doganale, D., p. 1319.

PROVINCIE VENETE. Provvedimenti per la temporaria amministrazione della giustizia. D., pagine 1212, 1365 e 1635-36.

È pubblicata la Legge sulla intitolazione degli atti governativi, e quella sul modo di pubblicare, interpretare ed applicare le Leggi. D., p. 1211.

Determinazione riguardo ai Funzionari ed Impiegati che seguirono l'Armata Austriaca. D., p. 1215.

Linea doganale sulla destra del Po e del Mincio, e merci da esentarsi dal dazio d'entrata e d'uscita nel passaggio del Veneto all'attuale territorio dello Stato e viceversa. D., p. 1301.

È stabilito il corso legale delle monete decimali d'oro, degli scudi da L. 5 di conio nazionale, francese o belga, e delle monete divisionarie d'argento e di bronzo indicate nella Legge 24 agosto 1862. D., p. 1268.

Sono pubblicati la Legge ed il Regolamento sulla soppressione dei Corpi religiosi e sull'asse ecclesiastico. D., p. 1290.

Cessa d'aver effetto il Concordato del 18 agosto 1855 stipulato dall'Impero d'Austria colla Santa Sede. D., p. 1310.

È pubblicato lo Statuto del Regno Italiano. D., p. 1309.

Sono pubblicate le Leggi relative alla Guardia Nazionale. D., p. 1347.

Il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale è esteso alle Provincie Venete. D., p. 1327.

La vigilanza dell'istruzione primaria è affidata a Direttori scolastici provinciali e a Direttori distrettuali. D., p. 1355.

L'età minore cessa coll'anno 21° compiuto. D., p. 1611.

È pubblicata la Legge sulla pubblica sicurezza, con alcune modificazioni e norme. D., p. 1327.

Sono pubblicate le disposizioni relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità Comunali. D., p. 1348.

Tutti i cittadini sono dichiarati eguali avanti la Legge. D., p. 1329.

Sono pubblicati il R. Decreto ed il Regolamento sull'esercizio dell'*Exequatur*. D., p. 1329.

Nella Provincia di Vicenza è costituito e mobilizzato un Battaglione di Volontari della Guardia Nazionale. — *Sunto*.

Sono abolite le pene corporali col bastone e colle verghe. D., p. 1357.

Il Distretto di Cologna è aggregato alla Provincia di Verona, ed al Tribunale Provinciale di Vicenza. D., p. 1356.

È pubblicato il Regolamento del 18 maggio 1865 sulla sicurezza pubblica. D., p. 1544.

Osservanza dei Decreti e Tariffe sul servizio dei telegrafi. D., p. 1547.

Sono abrogate le Leggi Austriache relative alla giurisdizione speciale per alcuni reati in esse contemplati. D., p. 1480.

Formola del giuramento da prestarsi dagl'Impiegati Giudiziari. C., p. 1533.

Sono pubblicate le Leggi vigenti in materia di stampa nel Regno d'Italia. D., p. 1481.

Sono abrogate alcune Leggi austriache sulla delazione e ritenzione d'armi. D., p. 1481.

Quali materie siano attribuite alla competenza del Ministero d'Agricoltura e Commercio. D., p. 1551.

Prima formazione delle liste elettorali nelle Provincie di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Udine Belluno, e nei territori temporariamente aggregati alle provincie medesime. D., p. 1627.

Rimpatrio degl'individui appartenenti alle Provincie Venete libere, i quali erano già emigrati. C., p. 1747.

Sono pubblicati la Legge ed il Decreto sui tiri a segno. D., p. 1678.

Tasse per licenze di porto d'armi e di caccia. C., p. 1687.

In Udine è creato un Istituto tecnico completo. D., p. 1674-75.

I conti preventivi e consuntivi dei Municipi Veneti sono approvati dalle rispettive Congregazioni Provinciali. D., p. 1674.

. SICUREZZA PUBBLICA. Ispezione uniforme alla contabilità delle Guard
Spese delle Prefetture e Questure di Sicurezza Pubblica per l'abb giornali. C., p. 988.
Pagamento delle indennità d'alloggio agli Ufficiali di Sicurezza Pı altre spese fisse. C., p. 915.
Limitazione alla facoltà di concedere i mezzi di viaggio gratuito.
Liquidazione delle arretrate riguardanti l'accasermamento dei Carabi Guardie di Sicurezza Pubblica. C., p. 916.
Spese dei locali per alloggio ed Ufficio. C., p. 916.
Concorso della Guardia Nazionale al mantenimento dell'ordine pub gina 857.
Istruzione sulla provvista ai Carabinieri dei registri e stati per sei blica sicurezza. C., p. 1214.
Istruzioni pel pagamento delle indennità di via agl'indigenti forniti sulle ferrovie e sui piroscafi. C., p. 1010.
In ogni Capo-luogo di Provincia è istituita una Giunta di cinque M dare il parere sulla convenienza di assegnare il domicilio coatto alle signate nell'art. 3 della Legge 17 maggio 1866. D., p. 842 e 893.
Somministranza di scorte a Procacci postali che trasportano danai altro Ufficio Postale. C., p. 1497.
Aumento all'assegno annuale per le spese d'Ufficio della Questura D., p. 1237.
Sono invitati i Prefetti ad assicurare la calma ed a tutelare l'ordi durante la guerra con l'Austria. C., p. 1048.
Regole a tenersi dagli Uffici di Sicurezza Pubblica nel rilascio di i facilitare la compilazione della contabilità dei trasporti sulle ferrovie scafi. C., p. 1500.
Nelle Provincie Venete è pubblicata la Legge sulla sicurezza pubblic modificazioni. D., p. 1327.
Locali ad uso d'ufficio e d'alloggio dei Funzionari di Pubblica Sic d'Ufficio. C., p. 1274 e 1657.
Cautele nel concedere i fogli di via e di mezzi di trasporto agl'ir p. 1663.
Trasferta degli Ufficiali e Guardie di Sicurezza Pubblica da pagarsi delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle). C., p. 1747.
Istruzioni relative ai contratti di affittamento di locali d'alloggio pei di Pubblica Sicurezza Capi d'Ufficio. C., p. 1748.
Accertamento delle lesioni riportate dalle Guardie per causa di s p. 1901.
Manoforte agli Agenti dell'Appalto generale del Dazio-consumo gove p. 1902.
Indennità di trasferta agli Agenti di Pubblica Sicurezza per assisten doganale nelle perquisizioni domiciliari. C., p. 1853 e 1747.
Somme a pagarsi per spese d'Ufficio della Sicurezza Pubblica anteri gennaio 1866. C., p. 1903.
Riordinamento gerarchico e modificazione agli stipendi ed alla Pia ficiali di Sicurezza Pubblica. D., p. 1986-87.
Provvedimenti riguardo ai disertori ungaresi, austriaci e pontifici.
Proposte pel riordinamento della sicurezza pubblica. C., p. 1907.
Promozione di Funzionari per servizi straordinari. C., p. 1913.
È accresciuto l'annuo assegno delle Questure. D., p. 1964.
Quali siano i còmpiti del Governo, delle Autorità e dei privati nelle tingenze politiche dell'Italia. C., p. 1981.
Abrogazione dell'Editto 23 settembre 1866 del R. Commissario str Palermo, col quale venne proclamato lo stato d'assedio. D., p. 1971.
Conferimento della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza ai Capi ai Guardafili telegrafici. C., p. 2011.

Spese di rimpatrio di Volontari Italiani a motivo della sospensione degli arruolamenti. C., pag. 1499.

Istituzione di un secondo Squadrone delle Guide dei Corpi Volontari. D., pagina 1269.

Pagamento della gratificazione accordata ai Volontari. C , pag. 2008.

Ai Volontari addetti alla flottiglia del lago di Garda è applicato il Decreto sulla organizzazione dei Corpi Volontari. D., pagina 1740.

Col giorno 25 settembre sono sciolti i Corpi dei Volontari. D., pagina 1761.

Sono sciolti i Volontari Italiani addetti alla flottiglia del lago di Garda. D., pagina 1742.

Incumbenti a praticarsi dai Volontari feriti aspiranti alla pensione. C., pagina 1917. — V. Esercito — Pensioni militari.

ZOLFO. — V. Calcaroni.